


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 01544658 6



002702317083




DEMETRIO MARZI



LA CANCELLERIA

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA



ROCCA S. CASCIANO

LICINIO CAPPELLI

Librajo Editore di S. M. la Regina Madre.

1910

Casa Editrice L. Cappelli = Rocca S. Casciano

GIUSEPPE MAZZATINTI

GLI ARCHIVI DELLA STORIA D'ITALIA

in-8° — Ogni volume di circa pagine 600 — L. 10.

Sono pubblicati i primi 6 volumi. L'opera iniziata dal compianto Prof. G. MAZZATINTI viene continuata dal Sig. Cav. Dott. G. DEGLI AZZI del R. Archivio di Stato di Firenze, che intende proseguirla con i criterî direttivi sapientemente posti dal suo benemerito fondatore, che hanno resa tanto stimata questa pubblicazione, accolta con grande favore dagli studiosi. Condotta con attività e sollecitudine, darà in breve l'indicazione di molti e importanti archivi, in modo da rendersi utile e necessaria, non solo a tutte le pubbliche Biblioteche, ma a chiunque vorrà dedicarsi alle storiche ricerche. È in corso di stampa il 7° Volume.

GIUSEPPE MAZZATINTI

La Biblioteca dei Re d'Aragona

in-8° — L. 10.

INDAGINI DI STORIA LETTERARIA E ARTISTICA

dirette dal Chiarissimo Prof. GUIDO MAZZONI

- I. **Paolo Marsi da Pescina** di A. DELLA TORRE. — Contributo alla storia dell'accademia pomponiana L. 3.—
- II. **Vincenzo Cuoco** di N. RUGGERI. — Studio storico critico con un'appendice di documenti inediti L. 3.—
- III. **Le Commedie osservate di Gian Maria Cecchi** e la commedia classica del secolo XVI di FORTUNATO RIZZI L. 3.—
- IV. **Ippolito Pindemonte** di PERI SEVERO. — Ricerche e studi con l'aggiunta della tragedia *Ifigenia in Tauri*, di poesie e Traduzioni inedite e rare del poeta veronese - Ediz. II. L. 4.—
- V. **Filippo Villani e il Liber de origine civitatis Florentiae et famosis civibus** di CALÒ GIOVANNI. L. 3.—
- VI. **Francesco Carletti** Mercante e viaggiatore fiorentino (1573) (?) - (1636) di GEMMA SGRILLI L. 4.—
- VII. **L'indole e il riso di Luigi Pulci** di ATTILIO MOMIGLIANO. L. 3.—
- VIII. **Iacopo Vittorelli** (1749-1835). La vita e gli scritti con la bibliografia delle opere, documenti e poesie inedite di ATTILIO SIMIONI L. 3.—
- IX. **Girolamo Gilli**, senese, nella sua vita e nelle sue opere, con appendice di documenti inediti e di ricerche bibliografiche di TEMISTOCLE FAVILLI L. 3.—
- X. **Delle Farse e Commedie morali di G. M. Cecchi** comico fiorentino del secolo XIV. — Studio critico di FORTUNATO RIZZI L. 3.—
- XI. **Le epistole in versi di F. Petrarca** di DIANA MAGRINI. L. 3.—
- XII. **L'eloquenza nel secolo XVI** di CARMELA ORI. L. 3.—

LA CANCELLERIA

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA


DEMETRIO MARZI



LA CANCELLERIA

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA



ROCCA S. CASCIANO

LICINIO CAPPELLI, EDITORE

—
1910

PROPRIETÀ LETTERARIA

Mary

AVVERTIMENTO

Credo opportuno far noto al lettore come sia stato ideato e poi condotto a fine il presente lavoro.

Sono diciannove anni che un Maestro insigne, di cara memoria, Cesare Paoli, Professore di Paleografia e Diplomatica nel *R. Istituto di Studj Superiori Pratici e di Perfezionamento* di Firenze e Direttore dell'*Archivio Storico Italiano*, suggeriva ad alcuni de' suoi più volenterosi discepoli di fare accurate ricerche intorno agli ordinamenti amministrativi e politici dei comuni, delle repubbliche, dei principati italiani, intorno ai loro ufficj principali, in specie alle cancellerie, nelle quali si preparavano, spedivano e pubblicavano gli atti de' supremi magistrati.

Non debbo tacere che, fin dal 1859, un critico assennatissimo, parlando nella *Bibliothèque de l'École des Chartes* del bello studio di M. F. Bourquelot sulla Cancelleria de' Conti di Sciampagna, affermava che i lavori di questo genere riescono straordinariamente lunghi e difficili e che è impossibile giungere in essi alla perfezione. In Francia, tuttavia, accanto ad una letteratura storica veramente popolare e feconda per la cultura generale, ha vita rigogliosa una letteratura storica di carattere scientifico, la quale passa, lenta ma sicura, i monti e i mari, ricercata e applaudita dagli studiosi severi d'ogni paese. Colà fioriscono collezioni storiche notevolissime, nelle quali pur trovano luogo lavori importanti su cancellieri e cancellerie. Da noi, invece, per ragioni che qui non è il luogo di enumerare, mentre spesso si preferiscono gli argomenti più triti, i fatti più clamorosi, si

trascurano e si lasciano nella polvere degli archivi importantissime collezioni di documenti, le quali molto più addentro mostrebbero lo stato sociale e politico delle generazioni trascorse. E, d'altro lato, mentre si raccolgono le notizie anche più minute intorno alle maggiori cancellerie, Pontificia, Imperiale, dei Re, nulla, o poco, si tenta circa le altre, in specie quelle dei comuni e delle repubbliche nostre, le quali, pei liberi ordinamenti, per le industrie fiorenti, pel progresso del viver sociale, riempiono del loro nome il mondo, dando all'Italia un nuovo primato di prosperità, di cultura, di gentilezza. Non farà, perciò, meraviglia se il suggerimento del Maestro insigne fu accolto solo dal Dott. Eugenio Casanova per la Cancelleria della Repubblica Fiorentina dopo il 1406, da me pei tempi anteriori. In breve, però, avendo dovuto il Casanova, pel suo ufficio, abbandonar quegli studj, rimasi solo a continuarli. A lui, che oggi si degnamente regge il grande Archivio Napoletano, a lui, che mi fa, più che condiscipolo e collega, amico e fratello carissimo, e volentieri mi cedé il frutto delle sue ricerche, giunga gradita l'espressione più viva della mia affettuosa riconoscenza.

Anche più che in Francia riescono lunghi e difficili i lavori di questo genere tra noi per la stessa quantità delle scritture, svariate, avviluppate, abbondantissime; più difficili e lunghi ancora a Firenze, ove sono d'un'abbondanza, varietà, importanza senza pari i documenti da esaminare. Il numero grande delle opere, opuscoli, pubblicazioni d'ogni specie ch'io doveva scorrere; le molte migliaia di volumi, filze e registri che m'occorreva decifrare, esaminare e riesaminare a foglio a foglio; la fama stessa di questa Repubblica, ch'ebbe tra gli ufficiali della sua Cancelleria il Maestro di Dante e l'Autore del Principe, mi facevano esitante e perplesso; e l'esitazione s'accresceva se pensavo che, addetto per sette ore del giorno all'Archivio, trovandomi talvolta in condizioni pressoché disperate, potevo ripetere sul conto mio quanto Cesare Guasti spiritosamente già scrisse; avverarsi in certi ufficiali la favola di Tantato, il quale

« Quaerit aquas in aquis et poma fugacia captat ».

Ciò nonostante, messo a profitto ogni più piccolo ritaglio di tempo, continuai, non senza qualche scoraggiamento e interru-

zione, nell'intrapreso cammino, e ne venne fuori il lavoro che ora presento alla benevolenza del pubblico.

Esso, per la sua natura, è tale che non si presta a divisioni molto semplici e razionali. Ho dovuto faticare moltissimo per ridurre ad unità, per dare anima e vita ad uno sterminato numero di notizie minute spesso di per sé poco importanti. Poi ho dovuto ingegnarmi d'accordare, per quanto è stato possibile, gli avvenimenti politici esterni più notevoli con lo svolgimento interno degli ufficj della Cancelleria e con la presenza in essa dei Cancellieri Dettatori, che ne furono gli ufficiali più autorevoli, o più famosi.

La trattazione m'avrebbe, naturalmente, condotto ad allargarmi intorno ad ufficj, che, come le Tratte, i Dieci di Balìa e gli Otto di Pratica, hanno continue strettissime attinenze con la Cancelleria e talvolta co' suoi stessi ufficj si confondono. Ho accennato ad essi quanto ho creduto che bastasse all'intelligenza del resto, ma mi sono astenuto dall'approfondirne l'esame, pensando che, se tanti anni mi furon necessarj per giungere a questo punto, altrettanti non mi sarebbero bastati a colorire più ampio disegno. E lo stesso dico dell'opera intera; non presumo d'esser giunto alla perfezione. Ad alcuno parrà forse che vi sia più del necessario, altri vi scorgerà difetti e lacune. Ho fatto ciò che ho potuto; lascio ad altri di correggere ed aggiungere.

Faccio seguire al testo un'Appendice divisa in tre parti. Do nella prima l'elenco di tutti quegli ufficiali che furono a capo delle tre sezioni principali della Cancelleria (divisa dopo il 1441 la terza sezione in due membri) e delle loro filze e registri; nella seconda i documenti a conferma e più ampio svolgimento delle cose dette nel testo; nella terza le lettere e le istruzioni della prima metà del secolo XIV in lingua volgare.

Rispetto alla prima, avverto che, per alcune serie di registri, ho potuto scoprire, talvolta quasi indovinare, le antiche segnature originali. Le metto a riscontro delle moderne; è anche questo lavoro mai tentato fin qui, e confido che riuscirà grato agli studiosi, i quali ben sanno quanto difficile sia raccapezzarsi nella selva delle antiche e moderne citazioni e segnature d'un archivio, che ha avuto, fin da' tempi di Dante, ricercatori e studiosi.

Circa la terza, debbo dire che avrei desiderato d'unire alle lettere ed istruzioni che vi trovano luogo le lettere e istruzioni in volgare della seconda metà del secolo XIV; ma, siccome esse son quasi 1800, e il darle tutte avrebbe cambiata la natura e alterata l'economia del lavoro, ciò non è stato possibile. Alcune, poi, di quelle che qui si pubblicano, furon già rese note agli studiosi, o testualmente, o in sunto, in molte opere e pubblicazioni d'ogni specie. Ma, poichè in tali pubblicazioni, condotte con criterj varj, spesso incorsero gravi errori, pur facendo tesoro di quanto in esse di buono si trova, evito l'ingombro delle citazioni e delle varianti, e do solo il testo, tenendo, però, conto di tutti gli elementi delle parole, in modo che il lettore possa ad esso affidarsi come agli stessi originali. Siccome, poi, le forme diplomatiche sono nelle lettere e istruzioni volgari e nelle latine sostanzialmente le stesse, siccome l'importanza storica, se, per un lato, può sembrare in quelle minore, per un altro è maggiore (essendo prevalentemente volgari le istruzioni), siccome, finalmente, queste volgari, per mezzo delle note, son messe in relazione con le altre latine, nonchè con gli avvenimenti del tempo, la presente raccolta può costituire un saggio compiuto degli atti della diplomazia fiorentina durante quel periodo. Della preferenza data alle lettere e istruzioni volgari ognun vede agevolmente la ragione; documenti latini di questa natura e di questi anni si trovano in più luoghi d'Italia; in nessuno, ne son sicuro, una simile raccolta di documenti volgari, che abbiano altrettanta importanza per gli studiosi della storia civile e politica, della lingua, della letteratura, della civiltà medievale. E questo sarà pure un tenue omaggio all'Accademia gloriosa che le lettere e istruzioni volgari dei Cancellieri annovera tra' suoi testi, e che a' primi cinque capitoli di questo lavoro si degnò concedere una ricompensa (1).

Confido, inoltre, che alla stessa gioverà, in qualche modo, sapere che parte avesse il volgare nelle scritture della Repubblica

(1) Ved. negli *Atti della R. Accademia della Crusca*, an. 1905-1906, pp. 87 sgg., la Relazione circa il Concorso Rezzi. I cinque capitoli sono stati, tuttavia, accuratamente rivisti, corretti e in parte rifatti.

nostra ; a quale de' suoi molti notari, cancellieri, coadiutori, ciascuna d'esse si debba attribuire ; quali fossero di tutti l'ufficio, la cultura, la patria.

Mi sia lecito sperare che tante fatiche per raccogliere una mèsse proporzionatamente assai scarsa possano almeno giovare, in qualche modo, a chi voglia far studj consimili su altri comuni, repubbliche, principati italiani ; esser guida e sprone a giovani valenti, che illustrino istituzioni civili e politiche della nostra Repubblica, le quali, per tante vie, alla Cancelleria si collegano e ne dipendono. Confido ch'esse sian per giovare, anche indirettamente, alla storia fiorentina, mettendo parecchi de' suoi avvenimenti, de' suoi personaggi più insigni nella lor vera luce. Il cultore della storia, non meno italiana che mondiale, civile, politica, artistica, letteraria, avrà nella prima parte dell'Appendice una guida sicura per le ricerche negli atti più importanti dell'Archivio nostro.

Mi si conceda, per ultimo, un voto. Sedici anni or sono Ruggero Bonghi affermava che certe lettere d'un Cancelliere fiorentino, allora date in luce, erano, « finalmente scritte », che della pubblicazione delle rimanenti avrebbe potuto occuparsi l'*Istituto Storico Italiano*.

Possa l'Istituto, d'accordo con la *R. Deputazione Toscana di Storia Patria*, con l'*Archivio di Stato* e col Comune di Firenze, a mèta anche più alta volger la mente ; al Regesto degli atti della Cancelleria Fiorentina prima, dell'intera Repubblica poi. I giovani avranno così un bel campo nel quale esercitare il loro ingegno ; il mondo civile un'immagine precisa, completa della vita vissuta nella patria di Dante, nello Stato più libero, più civile, più famoso del Medioevo.

BIBLIOGRAFIA

- ACCIAIOLI VINCENZO, *Vita di Piero di Gino Capponi, scritta da..., illustrata per cura di G. AIAZZI, nell'Archivio Stor. Ital., vol. IV, p.° II, pp. 1-71.* — Firenze, 1853.
- et Monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia a FRANCISCO BONAINIO Collecta...* — Florentiae, Typis Galileianis, 1853.
- AGNOLETTI BICCI, *Alessandro Braccesi. Contributo alla storia dell'Umanesimo e della Poesia v. re...* — Firenze, Seeber, 1901.
- AIAZZI G. — Ved. ACCIAIOLI VINCENZO, *Vita...*
- ALBÈRI EUGENIO, *Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, raccolte, annotate ed edite da...* Serie II, vol. I. — Firenze, all'Insegna di Clio, 1839.
- ALBINI, SEU ALCUINI, B. F., *Dialogus de Rethorica et virtutibus*, nella *Patrol. Lat.* del MIGNE, to. CI, coll. 919-950. — Lutetiae Parisiorum, 1863.
- ALFANI AUGUSTO, *Ordini di ciò s'è a fare in Palagio.* — Firenze, Ariani, 1889.
- ALIGHIERI DANTE, *Commentum BENVENUTI DE RAMBALDIS DE IMOLA super D. A. Comoediam... editum sumptibus G. W. VERNON, curante J. PH. LA-CAITA.* — Florentiae, Barbèra, 1887.
- *De Vulgari Eloquentia.* — Ved. RAJNA PIO, *Il Trattato...*
- *La Divina Comedia con Commenti secondo la Scolastica del P. GIOACCHINO BERTHIER.* — Friburgo in Svizzera, Libr. dell'Università, 1892-1898.
- ALVISI EDOARDO. — Ved. MACHIAVELLI NICCOLÒ, *Lettere...*
- AMMIRATO SCIPIONE, *Delle Famiglie Nobili Fiorentine.* — Firenze, G. Donato e B. Giunti, 1615.
- *Istorie Fiorentine...* con l'Aggiunte di SCIPIONE AMMIRATO IL GIOVANE... — Firenze, Massi, 1637-1641.
- ANGELUCCI G. ANASTASIO, *Stanze dell' Ab..., con documenti e note ad illustrazione della Città e degli Uomini celebri d'Arezzo.* — Pisa, Didot, 1816.
- Annales Ecclesiastici... auctore ODORICO RAYNALDO... Accedunt Notae Chronologicae, criticae, historicae... Auctore JOANNE DOMINICO MANSI...*, to. V. — Lucae, L. Venturini, 1750.
- ANONIMO, *Diario d'...* — Ved. GHERARDI ALESSANDRO, *Diario d'...*
- *Discorso d'..., scritto l'anno mcccclxxvii; Del principio e di alcuni fatti notabili del Priorato*, in ILDEFONSO, *Delizie*, vol. IX, pp. 274-281, e nella *Storia della Repubblica di Firenze* di GINO CAPPONI, vol. I, pp. 591-593. — Firenze, Cambiagi, 1777 e Barbèra, 1875.

- ANONIMO, *Notizie de' Magistrati e Governi antichi della Repubblica Fiorentina*, in GORI A. F., *La Toscana illustrata...*, to. I, pp. 181-188. — Livorno, A. Santini e Cⁱ, 1755.
- ANONIMO FIORENTINO del sec. XIV, *Commento alla Divina Commedia, ora per la prima volta stampato a cura di PIETRO FANFANI*, nella *Collezione di Opere inedite e rare dei primi tre secoli della lingua...* — Bologna, Romagnoli, 1866.
- ANTELLA, GUIDO DELL'. — Ved. POLIDORI FILIPPO, *Ricordi...*
- ARCHIVIO (R.) DI STATO IN LUCCA, *Regesti*, vol. II. *Carteggio degli Anziani raccolto e riordinato da L. FUMI*. — Lucca, A. Marchi, 1903.
- ARCHIVIO (R.) DI STATO IN SIENA, *La sala della Mostra e il Museo delle Tavole dipinte della Biccherna e della Gabella*, 2^a ed. — Siena, Sordomuti, 1903.
- Archivio Storico Italiano*. — Firenze, 1842-1909.
- ARETINI (LEONARDI), *Rerum suo tempore gestarum Commentarius*, in MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, to. XIX, coll. 913-942. — Mediolani, 1731.
- ARIAS GINO, *I Trattati Commerciali della Repubblica Fiorentina...*, vol. I. — Firenze, Succ. Le Monnier, 1901.
- ARMELLINI M., *Documento autografo di Brunetto Latini relativo ai Ghibellini di Firenze, scoperto negli Archivi della S. Sede*, nel *Periodico La Rassegna Italiana*, an. V, vol. I, pp. 359-363. — Roma, 1885.
- AUGUSTINI (SANCTI AURELIJ)..., *Principia Rethorices*, nella *Patrol. Lat.* del MIGNÉ, to. XXXII, coll. 1439-1448. — Lutetiae Parisiorum, 1865.
- AZZI. — Ved. DEGLI AZZI.
- BACCI ORAZIO, *Nota di tutti i Maestri di Gramatica sono in Toscana; Documento volgare del Trecento*. — Castel Fiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1895; e con alcune variazioni ed aggiunte, nella *Miscellanea Stor. della Valdelsa*, an. III, pp. 88-95; luogo, tip. e an. citt.
- BACCI PÈLEO, *Documenti nuovi su messer Cino da Pistoia*, nel *Bullettino Stor. Pistoiese*, an. V, pp. 93-98. — Pistoia, 1903.
- BACCINI GIUSEPPE, *Aneddoto biografico di ser Niccolò di ser Ventura Monaci, Cancelliere del Comune di Firenze*, nello *Zibaldone, Notizie, Aneddoti, Curiosità e documenti inediti e rari raccolti da una brigata di Studiosi*, an. I, pp. 177-180. — Firenze, Tip. Cooperativa, 1888.
- *Certi belli sonetti ch'uno mandò a ser Choluccio, e ch'ome ser Choluccio rispondeva*, nello *Zibaldone cit.*, pp. 145-147. — Firenze, 1888.
- BADIA. — Ved. DEL BADIA.
- BALDASSERONI FRANCESCO, *Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV. 1353-'55*, nell'*Arch. Stor. cit.*, Serie V, vol. 37, pp. 3-6, 322-347. — Firenze, 1906.
- BALDINUCCI FILIPPO, *Notizie de' Professori di Disegno da Cimabue in qua...* — Firenze, Manni, 1767.
- BALZANI UGO, *Le Cronache Italiane nel Medioevo*, 2^a ed. riveduta; traduzione dall'Inglese. — Milano, Hoepli, 1900.
- BALZO. — Ved. DEL BALZO.
- BANCHI LUCIANO, *Breve degli Ufficiali del Comune di Siena compilato nell'anno mccl*, nell'*Arch. Stor. cit.*, Serie III, p^o II, pp. 3-104. — Firenze, 1866.

- BANDINIUS ANG. MAR., *Cathalogus Codicum Latinorum... Bibliothecae Medic.-Laur...*, — Florentiae, 1774-1778.
- *Collectio veterum aliquot monumentorum ad historiam praecipue litterariam pertinentium.* — Arretii, Bellotus, 1752.
- *Specimen literaturae Florentinae Saeculi XV...* — Florentiae, Rigaccius, 1747 e 1751.
- BAROZZI L. e SABBADINI R., *Studj sul Panormita e sul Valla, nelle Pubblicazioni del R. Istituto di Studj Superiori, Pratici e di Perfezionamento di Firenze.* — Firenze, 1891.
- BARTOLI ADOLFO, *Storia della letteratura italiana*, voll. III e V. — Firenze, Sansoni, 1880 e 1884.
- BATINES (DE) COLOMB, *Ragguaglio circa ser Andrea Lancia*, nel Giornale *L'Etruria*, an. I, pp. 18-77. — Firenze, 1851.
- BELLORINI EGIDIO, *Note delle traduzioni italiane dell' « Ars Amatoria » e dei « Remedia Amoris » d'OVIDIO anteriori al Rinascimento.* — Bergamo, 1892.
- BENCINI LUIGI, *Intorno alle opere di Andrea Lancia, Scrittore Fiorentino del sec. XIV...*, nel Periodico *L'Etruria*, an. I, pp. 140-155. — Firenze, 1851.
- BENINTENDI, *Cancelliere della Signoria di Vinegia. Pistola... a messer Moggio Parmiggiano*, nelle *Prose Antiche di Dante, Petrarca et Boccaccio... raccolte dal DONI*, pp. 62-64. — Firenze, Doni, 1547.
- BENVENUTI G. B., *Quadri Storici Fiorentini*, 2^a ed. — Firenze, Le Monnier, 1889.
- BENVENUTO DA IMOLA. — Ved. ALIGHIERI DANTE, *Commentum BENVENUTI...*
- BERTHIER GIOVACCHINO. — Ved. ALIGHIERI DANTE..., *La Divina Commedia...*
- BERTI PIETRO, *Testamento di Poggio Bracciolini, Segretario Pontificio e Cancelliere della Repubblica Fiorentina*, nel *Giorn. Stor. degli Arch. Tosc.*, vol. II, pp. 1-12. — Firenze, 1858.
- Bibliothèque de l'École des Chartes. Revue d'Érudition consacrée spécialement à l'étude du Moyen Age*, vol. 42. — Paris, 1881.
- BIGAZZI FRANCESCO, *Iscrizioni e Memorie della Città di Firenze raccolte e illustrate dal M^o...* — Firenze, Arte della Stampa, 1887.
- BIGAZZI PIETRO, *Firenze-Milano. Saggio di lettere Diplomatiche del sec. XIV e XV edite per Nozze (Arese-Serristori).* — Firenze, Barbèra, 1869.
- BIONDI L. — Ved. CEFFI FILIPPO, *Le Dicerie...*
- BISTICCI (DA) VESPASIANO, *Vite di uomini illustri... riveduti sui manoscritti da L. FRATI.* — Bologna, Collez. Romagnoli, 1892-1893.
- BOCCHI FRANCISCI, *Elogiorum, quibus viri doctissimi nati Florentiae decorantur...* — Florentiae, Iunta et Sermartelli, 1607-1609.
- BOETIUS (A. M. SEV.), *Opera Philosophica*, nella *Patrol. Lat.* del MIGNÉ, to. LXIII, pp. 538-1364. — Lutetiae Parisiorum, 1860.
- BÖHMER I. F., *Acta Imperii Selecta...* — Innsbruck, 1866.
- BOLOGNA CARLO, *Inventario de' mobili di Francesco Gaddi. 1496. Per Nozze Bumiller-Stiller.* — Firenze, Civelli, 1883.
- BONAINI FRANCESCO, *Breve Consulum Pisanae Civitatis an. mclxij...*, negli *Statuti Inediti della Città di Pisa*, to. I, pp. 1-42. — Firenze, Vieusseux, 1854.

- BONAINI FRANCESCO, *Breve del Popolo e delle Compagnie del Comune di Pisa corretto nel mcccxiii..., traslatato di latino in volgare nel mcccxxx..., negli Statuti cit., to. II, pp. 441-642.* — Firenze, Vieusseux, 1870.
- *Breve Pisani Communis, cui adiicitur Breve Pisani Populi et Compagniarum, an. mcclxxxvj..., negli Statuti cit., to. I, pp. 43-532.* — Firenze, Vieusseux, 1854.
- *Gli Ordinamenti di giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1393 e nuovamente pubblicati da..., nell'Archivio Stor. cit., Nuova Serie, to. I, e a parte, pp. 1-93.* — Firenze, Vieusseux, 1855.
- *Statuto della Valdambra del mcccviij del Conte Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni mcclij e mcclxij degli Abati Tesauero di Beccaria e Pievano...* — Pisa, Nistri, 1851.
- Ved. *Acta Henrici VII...*
- BONGHI R. — Ved. *Cultura (La)...*
- BONINSEGNI DOMENICO, *Storie della Città di Firenze dall'anno 1410 al 1460 scritte nelli stessi tempi che accadono da...* — Firenze, 1637.
- BONVICINUS DE RIPPA. — Ved. NOVATI FRANCESCO, *De Magnalibus...*
- BORETIUS ALFR. — Ved. LOTHARIJ... *Leges...*
- BORGHINI VINCENZIO, *Discorsi Istorici con Annotazioni di D. M. MANNI, to. I.* — Firenze, Viviani, 1755.
- BORGO. — Ved. DAL BORGO.
- BORRI M., *L' estrazione di un castellano di San Gimignano, nella Miscellanea Stor. cit., an. XVI, pp. 56, 57.* — Castelfiorentino, 1908.
- BRESSLAU (V.) HARRY, *Handbuch der Urkundenlehre in Deutschland und Italien, I Band.* — Leipzig, Verlag von Veit et Comp., 1889.
- BRUNI (LEONARDI) ARRETINI, *Epistolarum Libri VIII... recensente L. MEHUS, — Florentiae, Paperinus, 1741.*
- BRUNI LEONARDO, *Difesa di... contro i Riprensori del Popolo di Firenze nella impresa di Lucca.* — Lucca, Canovetti, 1864.
- *I Dialoghi ad Petrum Histrum di... per cura di GIUSEPPE KIRNER.* — Livorno, Giusti, 1889.
- *Le vere lode de la inclita, et gloriosa Città di Firenze...* — Firenze, Carnesecchi, 1899.
- Ved. ARRETINI (LEONARDI), *Rerum...*
- BRUTO GIOVAN MICHELE, *Delle Istorie Fiorentine di... volgarizzate da STAN. GATTESCHI.* — Firenze, Batelli, 1838.
- BULAEI CAESARIS EGASSII, *Historia Universitatis Parisiensis ab anno Domini dccc ad an. mdc.* — Parisiis, Noel, 1665-1673.
- BUONACCORSI BIAGIO, *Diario de' Successi più importanti seguiti in Italia et particolarmente in Fiorenza dall'anno 1498 in sino all'anno 1512 raccolto da...* — In Fiorenza, Giunti, 1568.
- BUONINSEGNI — Ved. BONINSEGNI.
- BUSINI GIAMBATTISTA, *Lettere di... a Benedetto Varchi sopra l' assedio di Firenze... per cura di GAETANO MILANESI.* — Firenze, Le Monnier, 1861.
- CALISSE CARLO. — Ved. *Liber Maiolichinus...*
- CAMBI GIOVANNI, *cittadino Fiorentino, Istorie di... pubblicate e di annotazioni e di antichi munimenti accresciute ed illustrate da Fr. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, in ILDEFONSO, Delizie, tomi XX-XXIV.* — Firenze, Cambiagi, 1785-1786.

- CANESTRINI GIUSEPPE, *Di alcuni documenti riguardanti le relazioni politiche dei Papi d'Avignone coi Comuni d'Italia avanti e dopo il tribunato di Cola di Rienzo e la calata di Carlo IV*, nell' *Archivio Stor. cit.*, to. VII, pp. 347-446. — Firenze, 1849.
- *Discorso sulle relazioni di Firenze con l' Ungheria*, nell' *Archivio, Stor. cit.*, to. IV, pp. 185-232. — Firenze, 1843.
- *Documenti per servire alla storia della milizia italiana*, nell' *Archivio Stor. cit.*, to. XVI. — Firenze, 1851.
- Ved. DESJARDINS ABEL, *Négociations...*
- CANTINI LORENZO, *Saggi Istorici d' Antichità Toscane...*, to. II. *Dell' Ufficio del Potestà di Firenze*. — Firenze, Stamperia Albizziniana, 1796.
- (CAPASSO BARTOLOMEO), *Inventario Cronologico Sistemático dei Registri Angioini conservati nell' Archivio di Stato in Napoli*. — Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1894.
- CAPEI PIETRO, *Saggio di documenti tratti da un epistolario della Repubblica Fiorentina*, nell' *Archivio Stor. cit.*, Nuova Serie, to. VI, p^o I, pp. 1-26. — Firenze, 1857.
- Capitoli (I) del Comune di Firenze. Inventario e Regesto*. — Firenze, Cellini, 1886 e 1893.
- CAPPONI GINO, *Tumulto de' Ciompi*, in MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, to. XVIII, coll. 1104-1125. — Mediolani, 1731.
- *Storia della Repubblica di Firenze*. — Firenze, Barbèra, 1875.
- CAPPONI GINO, *Un brano d' Istoria della Repubblica Fiorentina. 1351'-58*, nell' *Archivio Stor. cit.*, Nuova Serie, to. VII, p^o II, pp. 60-90. — Firenze, 1859.
- CASANOVA EUGENIO. — Ved. DEL VECCHIO A. e CASANOVA E.
- CASSIODORUS MARCUS AURELIUS, *Variarum (Epistolarum) Libri XII*, nella *Patrol. Lat.* del MIGNÈ, to. LXIX, pp. 501-880. — Lutetiae Parisiorum, 1865.
- CAVALCANTI GIOVANNI, *Istorie Fiorentine scritte da...*, con illustrazioni. — Firenze, Tip. all'Insegna di Dante, 1838, 1839.
- CEFFI FILIPPO, *Le Dicerie pubblicate da L. BIONDI*. — Torino, Chirio e Mino, 1825.
- CHABAILLE P. — Ved. LATINI BRUNETTO, *Le Livre...*
- CHIAPPELLI LUIGI, *Le Dicerie Volgari di ser Matteo de' Libri...* — Pistoia, Flori, 1900.
- CORAZZINI GIUSEPPE ODOARDO, *I Ciompi. Cronache e Documenti con notizie intorno alla vita di Michele di Lando*. — Firenze, Sansoni, 1887.
- *Ser Ceccone di ser Barone*, nella *Miscell. Fiorent. cit.*, vol. II, pp. 129-137. — Firenze, 1899.
- Ved. LAPINI AGOSTINO, *Diario...*
- CIPOLLA CARLO, *Francesco Petrarca e le sue Relazioni colla Corte Avignonese al tempo di Clemente VI...*, negli *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*. — Torino, 1909.
- Conciliorum. Collectio*. — Ved. MANSI IOHANNES DOMINICUS, *Sanctorum Conciliorum...*
- Corpus Iuris Civilis. Institutiones recognovit PAULUS KRUEGER, Digestarum Libros recognovit THEODORUS MOMMSEN*. — Berolini et Lipsiae, Veidmann e Hirschfeld, 1868.

- Costituto (Il) del Comune di Siena volgarizzato nel mcccix-x edito sotto gli auspicii del MINISTERO DELL'INTERNO.* — Siena, Sordomuti, 1903.
- CRESCIMBENI GIOVAN MARIO, *Commentarj della Volgare Poesia.* — Venezia, Basegio, 1730.
- CRISTOFORI FRANCESCO, *Memorie e Documenti di Quel di Beccheria di cui segò Fiorenza la gorgèra...*, nell'*Arcadia* — Roma, 1890.
- Crusca, Atti della R. Accademia della...*; Anno 1905-1906. — Firenze, 1907.
- *Vocabolario della R. Accademia della...*, 4^a Impressione. — Firenze, 1729-1738.
- Cultura (La). Rivista... diretta da R. BONGHI*, Nuova Serie. — Roma, 1894.
- DAL BORGO FLAMINIO, *Dissertazioni sopra l'Istoria Pisana...* — Pisa, G. P. Giovannelli e Figlio, 1761-1768.
- DATI GORO, *Istoria di Firenze di... dall'anno mcccclxxx all'anno mcccvc.* — Firenze, Manni, 1735.
- *Ordine degli Ufficj*, nel vol. di ANT. FRANC. GORI., *La Toscana Illustrata nella sua storia con varj scelti Monumenti e Documenti...*, sotto il titolo: *Notizie de' Magistrati e Governi antichi della Repubblica Fiorentina*, pp. 181-188. — Livorno, A. Santini e C., 1755.
- DAVIDSOHN ROBERT, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, vol. I; e *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, voll. II-IV. — Berlin, E. Siegfried Mittler u. Sohn, 1896-1908.
- *Geschichte von Florenz...* — Berlin, E. Siegfried Mittler u. Sohn, 1896 e 1908.
- DEGLI AZZI GIUSTINIANO, *La dimora di Carlo, figliuolo di Re Roberto, a Firenze...* Estratto dall'*Archivio Stor. cit.*, V Serie, vol. 42. — Firenze, 1908.
- *Le Relazioni tra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nel sec. XIV secondo i documenti del R. Archivio di Stato di Firenze*, vol. I. — Perugia, Un. Tip. Cooper., 1904.
- *Le Relazioni tra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nei sec. XIII e XIV; come sopra*, vol. II (Di prossima pubblicazione).
- DEL BADIA IODOCO, *Modo d'andare a processione il Gonfaloniere di giustizia, Priori, Podestà, Giudici della Ruota di Firenze*, nella *Miscellanea Fioren. cit.*, vol. I, pp. 107, 108. — Firenze, 1886.
- *Rapporto alla Soprintendenza, nell' Art. di CESARE GUASTI, Intorno alla casa abitata da Leonardo da Vinci in Firenze.* Estratto dal Giornale *Il Buonarroto*, Serie III, vol. I, quad. XI. — Firenze, 1884.
- Ved. LANDUCCI LUCA, *Diario...*
- Ved. *Miscellanea Fiorentina...*
- DEL BALZO CARLO. — Ved. IACOPO DA MONTEPULCIANO, *Fimerodia...*
- DEL GIUDICE GIUSEPPE, *Codice Diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò, ossia Collezione di leggi, Statuti e privilegi dal 1265 al 1309.* — Napoli, Stamperia della R. Università, 1863-1869.
- DÉLISLE LEOPOLD, *Mémoire sur les actes d'Innocent III. Organisation de la Chancellerie Pontificale*, nella *Bibliothèque de l'École des Chartes*, Serie IV, to. IV, pp. 2-73. — Paris, 1858.
- Delizie degli Eruditi Toscani.* — Ved. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie...*
- DELLA TORRE ARNALDO, *Storia dell'Accademia Platonica di Firenze*, nelle *Pubblicazioni del R. Istituto di Studj Superiori cit.* — Firenze, 1902.
- DEL LUNGO ISIDORO, *Alla biografia di ser Brunetto Latini Contributo di do-*

- cumenti, nell' *Archivio Stor.* cit., Serie IV, to. XII, pp. 23-56, 180-205; e nel volume di SUNDBY THOR, *Della Vita e delle Opere di Brunetto Latini...* — Firenze, Vieusseux, 1883; Successori Le Monnier, 1884.
- DEL LUNGO ISIDORO, *Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII. Pagine di Storia Fiorentina per la Vita di Dante.* — Milano, Hoepli, 1899.
- *Dante nei tempi di Dante.* — Bologna, Zanichelli, 1888.
- *Dell'esilio di Dante. Discorso commemorativo del 27 gennaio 1302 letto al Circolo Filologico di Firenze il 27 gennaio 1881 da... Con documenti.* — Firenze, Successori Le Monnier, 1881.
- *Dino Compagni e la sua Cronica.* — Firenze, Successori Le Monnier, 1879-1887.
- *Documenti di volgare fiorentino, nella Miscellanea Fior. cit., I, pp. 145-149.* — Firenze, 1886.
- *Florentia, Uomini e cose del Quattrocento.* — Firenze, Barbèra, 1897.
- *Tra lo Scala e il Poliziano, nella Miscellanea Stor. cit., an. IV, pp. 179, 180.* — Castelfiorentino, 1896.
- *Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni, nell'Archivio Stor. cit., IV Serie, vol. XVIII, pp. 355-409.* — Firenze, 1886.
- DEL VECCHIO A. e CASANOVA E., *Le rappresaglie nei Comuni medievali.* — Bologna, Zanichelli, 1894.
- DE MAS LATRIE L., *Listes des Princes et seigneurs de divers pays dressées pour l'expédition des lettres de la Chancellerie du Doge de Venis au XIV^e siècle, nella Bibliothèque cit., Serie I, to. I, pp. 43-64.* — Paris, 1865.
- DE ROZIÈRE EUGÈNE, — *Recueil général des formules usitées dans l'empire de France du V^e au X^e siècle.* — Paris, Durand, 1859-1871.
- Ved. *Liber Diurnus... publié par...*
- DESJARDINS ABEL, *Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Documents recueillis par GIUSEPPE CANESTRINI et publiés par..., to. I.* — Paris, 1859.
- DIGARD E., *Un groupe de « littere notate » du temps de Boniface VIII, nella Bibliothèque cit., to. XLVIII, pp. 371-379.* — Paris, 1887.
- DINI FRANCESCO, *Aggiunte e Correzioni alla « Storia della Città di Colle di « Valdelsa » di LUIGI BIADI, nella Miscellanea Stor. cit., an. IX, pp. 47-50.* — Castel Fiorentino, 1901.
- LEO NARDO, *Bartolommeo Scala, nella Miscellanea Stor. cit., an. IV, pp. 60-63.* — Castel Fiorentino, 1896.
- DONATI FORTUNATO, *Lettere politiche del sec. XIII sulla guerra del 1260 fra Siena e Firenze, nel Bullettino Senese di Storia Patria, an. III, pp. 222-233; IV, 467-470.* — Siena, 1896, 1897.
- DOREN ALFRED, *Studien aus der Florentiner Wirthschaftsgeschichte v...; B. I., Die Florentiner Wollentuchindustrie...* — Stuttgart, J. G. C. Buchhandlung Nachf., 1901.
- DORINI UMBERTO, *Notizie Storiche sull'Università di Parte Guelfa in Firenze.* — Firenze, L. Franceschini e C., 1902.
- DRAGONI DOMEN. AGOST., *Antichità... della vener. Compagnia della SS. Annunziata d'Arezzo...* — Firenze, Stecchi, 1739.
- DU CANGE CAROLUS (DU FRESNE), *Glossarium mediae et infimae latinitatis... Editio nova aucta pluribus verbis aliorum Scriptorum a LEOPOLD FAVRE.* — Niort, Favre, 1883-1887.

- DURRIEU PAUL, *Les Archives Angevins de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285) par...* — Paris, E. Thorin, 1886.
- EMILIANI-GIUDICI PAOLO, *Storia politica dei municipi italiani.* — Firenze-Genova, Poligrafia Italiana, 1861.
- FABRONI ANG., *Historiae Academiae Pisanae..., Auctore...* — Pisis, G. Mugnai-nius, 1791-1795.
- Facezie e motti dei secoli XV e XVI...* — Bologna, Romagnoli, 1874.
- FIORINI VITTORIO, *Una lettera di IACOPO NARDI sulla mutazione dello Stato nel 1527, nella Miscellanea Fiorent. cit., vol. I, pp. 132-142.* — Firenze, 1886.
- FANFANI PIETRO, *Legge Suntuaria fatta dal Comune di Firenze...*, nel *Giornale d'Etruria*, e a parte, pp. 1 sgg.; e I, pp. 366-382, 429-443. — Firenze, 1851.
- *Una lettera di Andrea Lancia e due favole d'Esopo, nel Giornale d'Etruria, an. I, pp. 103-106.* — Firenze, 1851.
- Ved. ANONIMO FIORENTINO..., *Commento...*
- FAURIEL PAUL, *Brunetto Latini, nella Histoire littéraire de la France, to. XX, pp. 276-304.* — Paris, Firmin Didot, 1842.
- FERRAI LUIGI ALBERTO, *Cosimo de' Medici Duca di Firenze. Saggio di...* — Bologna, Zanichelli, 1882.
- FERRAIOLI ALESSANDRO, *I due Felici Rivali, Commedia inedita di I. NARDI.* — Roma, Forzani e C., 1901.
- FICKER JULIUS, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens.* — Innsbruck, 1868-1874.
- FILIPPI GIOVANNI, *Il Comune di Firenze ed il ritorno della S. Sede in Roma nell'anno 1367, nella Miscellanea di Storia Ital., vol. XXVI, pp. 387-426.* — Torino, 1887.
- FINESCHI VINCENZIO, *Ordinamenta iustitiae, nelle Memorie Istoriche degli uomini illustri del Convento di Santa Maria Novella, to. 1, pp. 186-253.* — Firenze, Cambiagi, 1790.
- FINIGUERRI STEFANO, *La Buca del Monferrato, Lo Studio d'Atene e Il Gagno... Sonetti satirici del XV secolo editi ed illustrati da L. FRATI, nella Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal sec. XV al XVII.* — Bologna, Romagnoli, 1884.
- FLAMINI FRANCESCO, *Il Cinquecento, nella Storia della Letteratura d'Italia scritta da una società di Professori.* — Milano, Vallardi.
- *La Lirica del Rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico.* — Pisa, Nistri, 1891.
- *Leonardo di Piero Dati, Poeta latino del secolo XV, nel Giornale Stor. della Letteratura Ital., vol. XVI, pp. 1-107.* — Torino, 1890.
- *Studj di Storia Letteraria italiana e straniera.* — Livorno, Giusti, 1895.
- FRATI L. — Ved. FINIGUERRI STEFANO, *La Buca...*
- FUMI LUIGI, *Codice Diplomatico della città d'Orvieto. Documenti e Regesti dal sec. XI al XV e la Carta del Popolo, Codice Statutario del Comune d'Orvieto...*, nei *Documenti di Storia Italiana pubblicati a cura della R. Deputazione Toscana di Storia Patria.* — Firenze, 1884.
- Ved. ARCHIVIO (R.) DI STATO IN LUCCA, *Regesti...*
- GABOTTO FERDINANDO, *L'Astrologia nel Quattrocento in rapporto colla civiltà. Osservazioni e Documenti Storici, nella Rivista di Filosofia Scientifica, vol. VIII, pp. 377-413.* — Torino, 1889.

- GAMURRINI EUGENIO, *Istoria Genealogica delle nobili Famiglie Toscane ed Umbre...* — Firenze, Navesi, 1671.
- GARGANI GARGANO, *Dell'antico palazzo della Signoria Fiorentina.* — Firenze, Ricci, 1872.
- GARNERII IOHANNIS, *Dissertatio prima, De Indiculo Scribendae epistolae*, nel *Liber Diurnus... publié par E. DE ROZIÈRE*, pp. 277-292. — Paris, Durand et Pedone — Lauriel e E. Thorin, 1869.
- Ved. *Liber Diurnus Romanorum Pontificum...*
- GATTESCHI STAN. — Ved. BRUTO GIOVAN MICHELE, *Delle Istorie...*
- GAUDENZI AUGUSTO, *I suoni, le forme e le parole dell'odierno dialetto della Città di Bologna.* — Bologna, Fava e Garagnani, 1889.
- *Sulla cronologia delle opere dei dettatori bolognesi da Buoncompagno a Bene da Lucca*, nel *Bullettino dell'Istituto Stor. Ital.*, n. 14, pp. 85-174. — Roma, 1895.
- *Sulla Storia del cognome a Bologna durante il secolo XIII*, nel *Bullettino dell'Istituto Stor. Ital.*, n. 19, pp. 1-163. — Roma, 1898.
- GEBAUER G. C., *Leben und denkwürdige Thaten Herrn Richards Erwälten Römischen Kaisers Grafen v. Cornwallt...* — Leipzig, Fritsch, 1744.
- GELLI AGENORE. — Ved. NARDI IACOPO, *Istorie...*
- GENTILE MICHELE LUPO, *Bartolommeo Scala e i Medici*, nella *Miscellanea Stor. cit.*, an. XI. — Castel Fiorentino, 1903.
- GHERARDI ALESSANDRO, *Alcune Notizie intorno a Leonardo Aretino e alle sue Storie Fiorentine*, nell'*Archivio Stor. cit.*, IV Serie, vol. XV, pp. 416-421. — Firenze, 1885.
- *Diario di ANONIMO FIORENTINO dall'anno 1358 al 1389...*, nei *Documenti di Storia Italiana, pubblicati a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana*, to. VI, pp. 207-588. — Firenze, 1876.
- *Il Volgare nelle scritture delle Arti Fiorentine*, nella *Miscell. Fior. cit.*, I, pp. 28, 29. — Firenze, 1896.
- *La Guerra dei Fiorentini con Papa Gregorio XI detta la Guerra degli Otto Santi. Memoria compilata sui documenti dell'Archivio Fiorentino da...* (Estratto dall'*Archivio Stor. cit.*, III Serie, to. V-VIII). — Firenze, 1867-1868.
- *L'antica Camera del Comune di Firenze e un quaderno d'uscita de' suoi Camarlinghi dell'anno 1303*, nell'*Archivio Stor. cit.*, Serie IV, to. XVI, pp. 313-361. — Firenze, 1885.
- *Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall'anno mclxxx al mcccxcviii.* — Firenze, Sansoni, 1896-1898.
- *Nuovi Documenti e Studj intorno a Girolamo Savonarola...*, 2^a ed. — Firenze, Sansoni, 1887.
- *Petizione data alla Signoria da Monna Nicolosa... contro Agostino di G. Duccio de' Benelli e Felice suo figliuolo...*, pp. 11-14 della *Miscell. Fiorent. cit.*, vol. I. — Firenze, 1886.
- *Segreti di Stato al tempo di Lorenzo de' Medici*, nella *Miscell. Fiorent. cit.*, vol. II, p. 142. — Firenze, 1899.
- *Statuti dell'Università e Studio Fiorentino dell'anno mcccxxxvij seguiti da un'Appendice di documenti dal mcccxx al mcccxxxij*, nei *Documenti di*

- Storia Italiana, pubblicati a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana...* — Firenze, 1881.
- GHERARDI ALESSANDRO, *Uno scrittore di codici per Mattia Corvino in Firenze*, nella *Miscell. Fiorent.* cit., II, p. 142. — Firenze, 1889.
- GIANNOTTI DONATO, *Opere Politiche e Letterarie*. — Firenze, Le Monnier, 1850.
- GIORGETTI ALCESTE, *Lorenzo de' Medici Capitano Generale della Repubblica Fiorentina*, nell'*Archivio Stor.* cit., IV Serie, vol. XI, pp. 194-215, 310-320. — Firenze, 1883.
- Giornale Stor. della letterat. ital. diretto e redatto da* ARTURO GRAF, FRANCESCO NOVATI e RODOLFO RENIER. — Torino, 1881-1909.
- GIOVANNI DA PRATO, *Il Paradiso degli Alberti: Ritrovi e Ragionamenti del 1389: Romanzo pubbl. da ALESS. WESSELOFSKY*. — Bologna, Romagnoli, 1867-1869.
- GIRY ALFRED, *Études de critique historique. Histoire de la Diplomatie*, nella *Revue Historique*, vol. 48, pp. 225-256. — Paris, 1892.
- *Manuel de Diplomatie*. — Paris, Hachette, 1894.
- GORI ANTON FRANCESCO, *La Toscana Illustrata nella sua Istoria, con varj scelti monumenti e documenti*, vol. I.. — Livorno, Santini, 1855.
- GORRINI GIACOMO, *Lettere inedite degli Ambasciatori Fiorentini alla Corte dei Papi in Avignone (an. 1340)*, nell'*Archivio Stor.* cit., IV Serie, to. XIV e XV, pp. 152-171 e 325-332. — Firenze, 1884, 1885.
- GRAF ARTURO. — Ved. *Giornale Storico...*
- GUASTI CESARE, *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze...*, nei *Documenti di Storia Italiana* cit. — Firenze, 1867.
- (GUASTI CESARE), *Il sacco di Prato e il ritorno de' Medici in Firenze nel 1512. Parte I. Narrazioni in verso e in prosa*. — Bologna, Romagnoli, 1880.
- GUASTI CESARE, *Lapo (ser) Mazzei. Lettere di un Notaro a un Mercante del sec. XIV per cura di...* — Firenze, Successori Le Monnier, 1880.
- *Privilegio concesso dalla Signoria di Firenze a L. Ariosto per la stampa del suo Poema*, nel *Giornale Stor. degli Arch. Toscani*, to. II, pp. 139, 140. — Firenze, 1858.
- *Studj Storici e Bibliografici sopra gli Statuti de' Comuni Italiani*, nell'*Archivio Stor.* cit., Appendice, to. IX, pp. 189-396. — Firenze, 1853.
- Ved. *Capitoli (I) del Comune di Firenze...*
- GUATTERI GUALTIERO, *Il bisnonno del Petrarca (Ser Garzo dall'Ancisa)*. — Torino, Paravia, 1904.
- GUESSARD F., *Étienne de Mornay Chancelier de France*, nella *Bibliothèque* cit., to. V, pp. 373-396. — Paris, 1843, 1844.
- *Pierre de Mornay Chancelier de France*, nella *Bibliothèque* cit., to. V, pp. 143-170. Paris, 1843, 1844.
- HARTWIG OCTO, *Ein Menschenalter Florentiner Geschichte; 1250-1293* (Estratto dalla *Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*). — Freiburg I. B., 1889-1891.
- *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz herausgegeben von...* — Marburg, N. G. Elwert'sch Verlagsbuchh., 1875; e Halle, M. Niemeyer, 1880.

- HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici II...*, to. VI, p^e II. — Parisiis, Plon, 1811.
- IACOPO DA MONTEPULCIANO, *Fimerodia, cioè famoso canto d'amore, nelle Poesie di mille autori intorno a D. Alighieri raccolte... da C. DEL BALZO*, vol. III, pp. 5-208. — Roma, Forzani e C., 1891.
- ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie degli Eruditi Toscani*, to. I-XXIV. — Firenze, Cambiagi, 1770-1789.
- IMBRIANI VITTORIO, *Che Brunetto Latini non fu maestro di Dante*, nel *Giornale Napol. di Filosofia e Lettere*, vol. VII, pp. 1-24, 169-198. — Napoli, 1878.
- *Studj Danteschi con Prefazione di FELICE TOCCO*. — Firenze, Sansoni, 1891.
- IMOLA, BENVENUTO DA. — Ved. ALIGHIERI DANTE, *Commentum BENVENUTI... Inventario... de' Registri Angioini*. — Ved. (CAPASSO BARTOLOMMEO), *Inventario... Inventario Sommario del R. Archivio di Stato in Firenze*. — Firenze, Cellini, 1902.
- IOHANNIS DE IANUA, *Catholicon*. — Venetiis, Lichtenstein, 1506.
- IOANNIS VITERBIENSIS, *Liber de Regimine Civitatum prodit curante CAIETANO SALVEMINI*, nella *Bibliotheca Iuridica Medij Aevi...*, coll. 215-280. — Bononiae, in aedibus successorum Monti, 1901.
- ISIDORI HISPALENSIS, *Etymologiarum libri XX*, nella *Patrol. Lat.* del MIGNE, to. LXXXII, pp. 73-728. — Lutetiae Parisiorum, 1850.
- KRUEGER PAULUS. — Ved. *Corpus Iuris Civilis...*
- LABACANE L., *Recherches sur les auteurs de grandes Croniques de France dites de Saint-Denis*, nella *Bibliothèque cit.*, to. II, pp. 57-74. — Paris, 1840-1841.
- LAMI IOHANNES, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, to. II. — Florentiae, Ex typ. Deip. ab Ang. Salutatae, 1758.
- LANDUCCI LUCA, *Diario Fiorentino dal 1450 al 1516 di...*, continuato da un anonimo fino al 1542..., pubblicato da IODOCO DEL BADIA. — Firenze, Sansoni, 1883.
- LAPINI AGOSTINO, *Diario Fiorentino di... dal 252 al 1596 ora per la prima volta pubblicato da G. O. CORAZZINI...* — Firenze, Sansoni, 1900.
- LASINIO ERNESTO, *Frammento di un quaderno di mandati dell'antica Camera del Comune di Firenze*, nell'*Archivio Stor. cit.*, V Serie, to. XXXV, pp. 440-447. — Firenze, 1905.
- LATINI BRUNETTO, *Le Livre dou Tresor par...*, publiè... par P. CHABAILLE. — Paris, Imprimerie Imperial, 1863.
- LAUE MAX, *Ferreto von Vicenza, Seine Dictungen und sein Geschichtswerk...* — Halle, E. Kamas, 1884.
- Lauretum sive Carmina in laudem Laurentij Medicis*, 2^a ed. — Firenze, Magheri, 1820.
- LAZZARI ALFONSO, *Ugolino e Michele Verino. Studj biografici e critici. Contributo alla storia dell'Umanesimo in Firenze*. — Torino, Clausen, 1897.
- Legge suntuaria...* — Ved. FANFANI PIETRO, *Legge...*
- Lettera dei Dieci di Balìa del Comune di Firenze alla Signoria di Siena*, nel Periodico *Il Piovano Arlotto*, an. II, pp. 85-90. — Firenze, 1869.
- LEVI GUIDO, *Il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini secondo il suo carteggio ed altri documenti*, nell'*Archivio della Società Rom. di Storia Patria*, vol. XIV, pp. 231-303. — Roma, 1891.

- Liber Diurnus, ou Recueil des Formules usitées par la Chancellerie Pontificale du V^e an XI^e siècle, publié... par EUGÈNE DE ROZIÈRE.* — Paris, Durand et Pedone-Lauriel e E. Thorin, 1869.
- Liber Diurnus Romanorum Pontificum ex unico Codice Vaticano denuo edidit THEODORUS AB SICKEL...* — Vindobonae, Gerold Tempski, 1889.
- Liber Diurnus Romanorum Pontificum opera et studio I. GARNERII... cum notis et dissertationibus,* nella *Patrol. Lat.* del MIGNE, to. CV, coll. 9-188. — Lutetiae Parisiorum, 1864.
- Liber Iurium Reipublicae Genuensis,* in *Historiae Patriae Mon. edita iussu Regis Caroli Alberti.* — Torino, 1854.
- Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus...*, a cura di CARLO CALISSE, nelle *Fonti per la storia d'Italia* pubbl. dall' *Istituto Stor. Ital.*, n. 29. — Roma, 1904.
- LITTA POMPEO, *Famiglie Celebri Italiane...* (Famiglie Acciaiuoli, Albizzi, Del Monte S. M^a, [detti Bourbon del Monte], Guicciardini, Medici, Orsini, Pazzi, Strozzi, Tornabuoni). — Milano e Torino, 1847-1899.
- LOTHARII IMPERATORIS *Leges...*, edente ALFR. BORETIO, nei *Monumenta Germ. Histor., Leges*, to. IV, p. 540-559. — Hannover, 1868.
- LUISO FRANCESCO PAOLO, *Riforma della Cancelleria Fiorentina nel 1437,* nell' *Archivio Stor. cit.*, Serie V, to. XXI, e a parte, pp. 1-15. — Firenze, 1898.
- *Studj su Lapo da Castiglionchio Iuniore,* negli *Studj Italiani di Filologia classica*, vol. VII, pp. 205-299. — Firenze, 1899.
- L. P. (LUDOVICO PASSARINI), *Memorie intorno alla vita di Salvstro Aldobrandini...* — Roma, Tip. Barberina, 1878.
- LUNGO. — Ved. DEL LUNGO.
- MABELLINI ADOLFO, *Sonetti editi ed inediti di ser VENTURA MONACHI, Rimatore Fiorentino del sec. XIV...* — Torino, Paravia, 1903.
- MACHIAVELLI NICCOLÒ, *Le Istorie Fiorentine.* — Ved. Id., *Le Opere*, vol. I. — *Le Opere.* — Firenze-Roma, Tip. Cenniniana, 1873-1877.
- *Lettere Familiari edite e inedite a cura di ED. ALVISI.* — Firenze, Sansoni, 1883.
- MALAVOLTI ORLANDO, *Historia... dei fatti e guerre de' Sanesi, così esterne come civili...* — Venezia, Marchetti, 1599.
- MANCINI GIROLAMO, *Francesco Griffolini cognominato Francesco Aretino.* — Firenze, Carnesecchi, 1890.
- *Un nuovo Documento sul certame coronario di Firenze del 1441,* nell' *Archivio Stor. cit.*, V Serie, vol. IX, pp. 326-346. — Firenze, 1892.
- MANICARDI LUIGI, *Di un antico volgarizzamento inedito delle « Epistole Morali » di SENECA,* nella *Zeitschrift f. Rom. Philologie, herausgeg. v. G. GRÖBER*, 301 Band, pp. 53-71. — Halle, 1906.
- MANNI DOMENICO MARIA, *Sigillo di Alessio di Iacopo Lapaccini,* nelle *Osservazioni istoriche sopra i Sigilli antichi*, to. VI, pp. 129-139. — Firenze, 1741.
- Ved. BORGHINI VINCENZIO, *Discorsi...*
- MANNI DOMINICUS MARIA, *Bartholomaei Scalae, Collensis, Equitis Florentini ac Romae Senatoris, Vita.* — Florentiae, Viviani, 1768.
- MANSI IOHANNES DOMINICUS, *Sanctorum Conciliorum... Collectio... Supplementum in quo... omnia... illustravit...* Vol. II. — Lucae, 1748.

- MANSI IOHANNES DOMINICUS. — Ved. *Annales Ecclesiastici...*
- MARCHESI CONCETTO, *Il Volgarizzamento italoico delle « Declamationes pseudo-Quintilianae »*, nella *Miscellanea di studj critici pubblic. in onore di G. Mazzoni*, I, pp. 279-303. — Firenze, Galileiana, 1907.
- MARCHESINI UMBERTO, *Brunetto Latini notaro*. (Estratto dal vol. per nozze Cipolla-Vittone). — Verona, Franchini, 1890.
- *Dell'età in cui poteva cominciarsi l'esercizio del notariato in Firenze nei secoli XIV-XVI*, nell'*Archivio Stor. cit.*, V Serie, to. XV, pp. 92-98. — Firenze, 1895.
- *Due Studj biografici su Brunetto Latini*, negli *Atti del R. Istituto Veneto*, VI Serie, to. V, pp. 1595-1659, e a parte. — Venezia, 1887.
- MARSUPPINI CARLO. — Ved. MOSCHETTI ANDREA, *Una lettera...*
- MARZI DEMETRIO, *Giovanni Maria Tolosani, Alessandro Piccolomini e Luigi Giglio*, nella *Miscellanea Stor. cit.*, an. V, e a parte. — Castelfiorentino, 1897.
- *Giovanni Maria Tolosani e Giovanni Lucido Samoteo*, nella *Miscellanea Stor. cit.*, an. IV, e a parte. — Castelfiorentino, 1896.
- *Giuliano Vannelli Monaco Fiorentino degli Olivetani costruttore e pittore di sfere terrestri*, nell'*Arte e Storia*, pp. 57-60. — Firenze, 1896.
- *La Questione della Riforma del Calendario nel V Concilio Lateranense...*, nelle *Pubblicazioni del R. Istituto di Studj Superiori cit.* — Firenze, 1896.
- *Lettere dettate in volgare da ser Ventura Monachi come Cancelliere della Repubblica Fiorentina (1340-1348)*. — Firenze, Cellini, 1894.
- *Notizie storiche intorno ai Documenti e agli Archivi più antichi della Repubblica Fiorentina*, nell'*Archivio Stor. cit.*, Serie V, to. XX, e a parte. — Firenze, 1897.
- *Un Cancelliere sconosciuto della Repubblica Fiorentina. Ser Naddo Baldovini*. — Firenze, Franceschini, 1899.
- *Un Detrattore del credito dei Fiorentini a Londra nel sec. XV*, nel *Fanfulla della Domenica*, e a parte. — Roma, 1899.
- MAS LATRIE. — Ved. DE MAS LATRIE.
- MAZZATINTI GIUSEPPE, *Manoscritti Italiani delle Biblioteche di Francia*, vol. I..., negli *Indici e Cataloghi del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE*. — Roma, 1886.
- MAZZEI SER LAPO, *Lettere*. — Ved. GUASTI CESARE, *Lapo ser Mazzei...*
- MAZZI CURZIO, *La mensa dei Priori di Firenze nel sec. XIV*, nell'*Archivio Stor. cit.*, Serie V, to. XX, pp. 336-368. — Firenze, 1897.
- MAZZUCHELLI GIANMARIA, *Gli Scrittori d' Italia*, vol. I, p^e I. — Brescia, Bossini, 1753.
- MAZZUCHELLI. — Ved. MAZZUCHELLI.
- MEDIN ANTONIO, *Documenti su Poggio Bracciolini*, nel *Giornale Stor. della letter. Ital.*, vol. XII, pp. 351-367. — Torino, 1888.
- MILANESI GAETANO, *Commentario alla vita di Gherardo Miniatore*, in VASARI GIORGIO, *Le Vite de' più eccellenti pittori scultori e architetti scritte da...*, vol. III, pp. 247-252. — Firenze, Sansoni, 1878.
- Ved. BUSINI GIAMBATTISTA, *Lettere...*
- MINERBETTI PIERO, *Cronica dall'anno mcccclxxv al mcccclx presa da un codice a penna del signore A. Minerbetti Squarcialupi*, in *Rerum Italicarum Scriptores...*, to. II, coll. 73-628. — Florentiae, 1770.

- MINI PAOLO, *Discorso della Nobiltà di Firenze e de' Fiorentini...*, nell'op. di GORI A. F., *La Toscana Illustrata nella sua storia con varj scelti monumenti e documenti...*, vol. I, pp. 1-77. — Livorno, Santini e Cⁱ, 1755.
- MINIERI RICCIO CAMILLO, *Cenni Storici intorno ai grandi Uffizii del Regno di Sicilia durante il regno di Carlo I d'Angiò...* — Napoli, Stabilimento Tipografico Partenopeo, 1872.
- Miscellanea Fiorentina d'Erudizione e Storia diretta da IODOCO DEL BADIA.* — Firenze, 1882-1902.
- MODESTI IACOPO, *Il miserando Sacco dato alla Terra di Prato dagli Spagnuoli l'anno 1512*, nell'op. di GUASTI C., *Il Sacco di Prato e il ritorno de' Medici in Firenze nel 1512. Parte I. Narrazioni in verso e in prosa*, pp. 95-110. — Bologna, Romagnoli, 1880.
- MOISÈ FILIPPO, *Illustrazione Storico-Artistica del Palazzo de' Priori.* — Ricordi e Iouhaud, 1843.
- MOMMSEN THEOD., *Ostgotische Studien*, nel *Neues Archiv für ältere deutsche Geschichte...*, to. XIV, pp. 451-544. — Hannover, 1889.
- Ved. *Corpus Iuris Civilis...*
- MONACHI VENTURA. — Ved. MABELLINI ADOLFO, *Sonetti...*
- Ved. MARZI DEMETRIO, *Lettere...*
- Ved. MONACI ERNESTO, *Rime e Lettere...*
- MONACI ERNESTO, *Crestomazia Italiana dei primi secoli*; fascic. I. — Città di Castello, Lapi, 1884.
- *La « Rota Veneris », dettami d'amore di Buoncompagno da Firenze, maestro di grammatica in Bologna, al principio del sec. XIII*, nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie IV, to. V, 1° semestre, pp. 68-77. — Roma, 1889.
- *Rime e Lettere di ser VENTURA MONACI: testo di lingua.* — Bologna, Zanichelli, 1879.
- *Su la Gemma Purpurea e altri scritti volgari di Guido Fava, o Faba, maestro di grammatica in Bologna nella prima metà del sec. XIII*, nei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie IV, to. IV, 2° semestre, pp. 339-409. — Roma, 1888.
- MONTEPULCIANO, — Ved. IACOPO DA MONTEPULCIANO.
- MONTICOLO GIOVANNI, *Una poesia del Cancelliere Ducale Tanto ad Albertino Mussato*, nel *Nuovo Archivio Veneto*, to. I, pp. 419-434. — Venezia, 1891.
- MONZANI CIRILLO, *Di Leonardo Bruni. Discorso*, nell'*Archivio Stor. cit.*, Nuova Serie, to. V, p^e I, pp. 29-59; p^e II, pp. 3-34. — Firenze, 1857.
- MORELLI CARLO, *Discorso*, nel vol.: *Statuti della Università e Studio Fiorentino dell'anno mcccclxxxvij seguiti da un Appendice... pubbl. da A. GHERARDI...*, to. VII dei *Documenti di Storia Italiana cit.* — Firenze, 1881.
- GIOVANNI (DI IACOPO), *Cronica*, anzi *Ricordi fatti in Firenze per...*, in ILDEFONSO, *Delizie*, XIX. — Firenze, 1785.
- (DI PAOLO), *Cronica*, nel vol.: *Istorie Fiorentine di RICORDANO MALESPINI coll'Aggiunta di G. M...* — Firenze, Stamperia di S. A. R., 1718.
- MORENI DOMENICO, *Bibliografia Storico-Ragionata della Toscana...* — Firenze, 1805.
- *Notizie Istoriche dei contorni di Firenze*, Parte III. — Firenze, Cambiagi, 1742

- MORICI MEDARDO, *Per un decennio della vita di Pandolfo Collemuccio (1477-1487)*. — Fano, Montanari, 1901.
- MORPURGO SALOMONE, *L'Ebreo Errante in Italia*. — Firenze, Alla libreria di Dante, 1891.
- *Un affresco perduto di Giotto nel Palazzo del Podestà di Firenze*. — Firenze, Carnesecchi, 1897.
- MOSCHETTI ANDREA, *Una lettera inedita di CARLO MARSUPPINI*, nel *Giornale Stor. cit.*, vol. XXVI, pp. 377-383. — Torino, 1895.
- MUCIACCIA F., *I Cavalieri dell'Altopascio*, negli *Studj Storici, Periodico... diretto da A. CRIVELLUCCI*, vol. VI, pp. 33-92; VII, 215-266; VIII, 347-398. — Pisa, 1897-1899.
- MURATORI LUD. ANT., *Rerum Italicarum Scriptores...* — Mediolani, Typ. Soc. Palatinae, 1723-1751.
- NADDO (Ser) DI SER NEPO DA MONTECATINI, *Memorie Storiche cavate da un libro di ricordi scritto da...*, in ILDEFONSO, *Delizie*, vol. XVIII, pp. 1-174. — Firenze, 1784.
- NARDI IACOPO, *Istorie della Città di Firenze per cura di A. GELLI*. — Firenze, Le Monnier, 1858.
- Ved. FERRAIOLI ALESSANDRO, *I due Felici Rivali...*
- Ved. FIORINI VITTORIO, *Una lettera...*
- NEGRI GIULIO, *Istoria degli scrittori fiorentini...* — Ferrara, Pomatelli, 1722.
- NERLI FILIPPO, *De' Commentarj de' fatti civili occorsi dentro la Città di Firenze dall'anno 1215 al 1537*. — Trieste, 1859.
- NICERON JEAN PIERRE, *Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres*. — Paris, Briasson, 1729-1741.
- NOFRI, *Cronaca di ser....*, nell'op. di CORAZZINI GIUSEPPE EDOARDO, *I Ciompi. Cronache e Documenti con notizie intorno alla vita di Michele di Lando*, pp. 1-18. — Firenze, Sansoni, 1887.
- Nouveau Traité de Diplomatie...* — Paris, G. Desprez, 1750-1765.
- NOVATI FRANCESCO, *De Magnatibus Urbis Mediolani di BONVICINUS DE RIPPA*, nel *Bullettino dell'Istituto Stor. Ital.*, n. 20, pp. 5-188. — Roma, 1898.
- *Epistolario di COLUCCIO SALUTATI*, nel *Bullettino cit.*, n. 4, pp. 64-88. — Roma, 1886.
- *Gherardo da Castel Fiorentino; Note e Documenti*, nella *Miscellanea Stor. cit.*, an. VI, pp. 196-203. — Castel Fiorentino, 1898.
- *La giovinezza di Coluccio Salutati (1331-1353), Saggio...* — Torino, Loescher, 1888.
- *Le Epistole (di Dante)*, nella *Lectura Dantis. Le Opere Minori di Dante Alighieri*, pp. 283-310. — Firenze, Sansoni, 1906.
- *Nuovi Studj su Albertino Mussato*, nel *Giornale Stor. cit.*, vol. VI, pp. 177-200 e VII, pp. 1-47. — Torino, 1885, 1886.
- Ved. *Giornale Storico...*
- Ved. SALUTATI, *Epistolario...*
- Novelle letterarie pubblicate in Firenze*, to. IX, pp. 236-240. *Ragguaglio sopra le Vite degli uomini illustri scritte da Filippo Villani*. — Firenze, 1748.
- OTTINO G., *Di Bernardo Cennini e dell'Arte della Stampa in Firenze nei primi cento anni dall'invenzione di essa. Sommario Storico con documenti inediti*. — Firenze, Galileiana, 1871.
- OZANAM A. F. *Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie*

- dépuis le viij^e Siècle jusqu' au xiiij^e avec des recherches sur le Moyen Age Italien. — Paris, Lecoffre et Cie, 1850.
- PAOLI CESARE, *Della Signoria di Gualtieri Duca d'Atene in Firenze...* (Estr. dal *Giornale Storico degli Archivi Toscani*, to. VI). — Firenze, 1862.
- *Il Libro di Montaperti*, nei *Documenti di Storia Italiana*. cit. — Firenze, 1889.
- *La Bolla di piombo concessa da Leone X ai Fiorentini*, nella *Miscellanea Fior.* cit., vol. I, pp. 49-54. — Firenze, 1886.
- *Nuovi documenti intorno a Gualtieri VI di Brienne, Duca d'Atene*, nell'*Archivio Stor.* cit., Serie III, to. XVI, pp. 22-62. — Firenze, 1872.
- *Programma scolastico di Paleografia Latina e di Diplomatica*. — Firenze, Sansoni, 1898-1900.
- *Un diploma di Carlo VIII alla Signoria di Firenze*, nell'*Archivio Stor.* cit., V Serie, vol. XVI, pp. 84-89. — Firenze, 1895.
- PARODI E. G., *I rifacimenti e le traduzioni italiane dell'Eneide di Virgilio prima del Rinascimento*, negli *Studj di Filologia Romanza...* — fasc. 5, pp. 97-368. — Roma, 1887.
- PASSARINI LUDOVICO. — Ved. L. P.
- PASSERINI LUIGI, famiglie *Capponi, Guidi Malatesta, Manfredi, Panciatichi, Pucci, Soderini*, in LITTA, *Famiglie Celebri Italiane...*
- *Genealogia e Storia della Famiglia Altoviti*. — Firenze, Cellini, 1871.
- *Genealogia e Storia della famiglia Panciatichi*. — Firenze, Cellini, 1858.
- *Gli Alberti di Firenze, Genealogia, Storia e Documenti...* — Firenze, Galileana, 1869-1870.
- *Il Sigillo Fiorentino con l'Ercole*, nel *Periodico di Numismatica e Sfragistica*, vol. I, pp. 276-288. — Firenze, 1869.
- *Ricordi di famiglia. Cenni intorno alla famiglia dei Michelozzi*. — Firenze, 1854.
- PELLEGRINI F. C., *Sulla Repubblica Fiorentina al tempo di Cosimo il Vecchio...* — Pisa, Nistri, 1889.
- PELLI G. — Ved. *Serie di Ritratti...*
- PEPOLI AGOSTINO, *Documenti Storici del sec. XIV estratti dal R. Archivio di Stato Fiorentino*. — Firenze, Galletti e Cocci, 1884.
- PERRENS F. T., *Histoire de Florence*. — Paris, Hachette, 1877-1883.
- *Histoire de Florence depuis la domination de Medicis jusqu' à la Chute de la République (1434-1531)*. — Paris, Quantin, 1888-1890.
- PERUZZI SIMONE LUIGI, *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze in tutto il Mondo conosciuto dal 1200 al 1345*. — Firenze, Cellini, 1868.
- PETIGNY J..., *Notice historique et biographique sur Jacques Brunier, Chancelier d'Umbert II, Dauphin de Viennois*, nella *Bibliothèque* cit., to. I, pp. 263-287. — Paris, 1839, 1840.
- PFLUGK-HARTTUNG, *Acta Pontificum Romanorum inedita... gesammelt... von...*, vol. I. — Tübingen, F. Fues, 1880.
- PICCOLOMINI ENEA, *Delle condizioni e delle vicende della Libreria Medicea privata dal 1494 al 1508*, nell'*Archivio Stor.* cit., III Serie, vol. XIX, pp. 101-129, 254-281; XX, pp. 51-94; XXI, pp. 102-112 e 282-296. — Firenze, 1874, 1875.
- ENEA SILVIO. — Ved. Pii SECUNDI...
- PIERI PAOLINO, *Cronica dall'anno mxxx al mcccv tolta da un testo a penna*

- in cartapecora della Libreria Magliabechiana, in Rerum Italicarum Scriptores...*, to. II, coll. 1-70. — Florentiae, 1770.
- PII SECUNDI (E. S. PICCOLOMINI)... *Commentarii... rerum memorabilium, quae temporibus suis contigerunt.* — Romae, Tip. Dom. Rasae, 1584.
- Piovano Arlotto (II)..., an. II. — Firenze, 1859.
- PITISCI (SAMUEL), *LEXICON Antiquitatum Romanarum.* — Venetiis, Balle-
rinus, 1719.
- PITTI BUONACCORSO, *Cronica con Annotazioni.* — Firenze, Manni, 1720.
- POCCIANI MICHAEL, *Catalogus Scriptorum Florentinorum...* — Florentiae,
Ap. Ph. Junctam, 1589.
- POLIDORI FILIPPO, *Ricordi di Guido dell'Antella, nell'Arch. Stor. cit.*, to. IV, pp.
3-24. — Firenze, 1843.
- POTTHAST (V.) AUGUSTO, *Bibliotheca Historica Medij Aevi. Wegweiser durch
die Geschichtswerke des Europäische Mittelalters bis 1500... II. verbes-
serte und vermehrte Auflage.* — Berlin, W. Weber, 1896.
- *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum mxcviii ad
a. mccciv edidit...*, vol. II. — Berolini, De Decker, 1875.
- PRATO, GIOVANNI DA. — Ved. GIOVANNI DA PRATO.
- PTOLOMAEI LUCENSIS *Annales ab anno mxxj ad an. mcccii nunc primum a
mendis innumeris expenzati ac ad integram lectionem et fidem codicum resti-
tuti, nei Documenti di Storia Ital. cit.*, to. VI, pp. 1-115. — Firenze, 1876.
- PUCCI ANTONIO, *Centiloquio di...*, che contiene la Cronica di GIOVANNI VIL-
LANI in terza rima, in ILDEFONSO, *Delizie*, to. III-VI. — Firenze, 1772-1775.
- PUCCINELLI PLACIDO, *Della Fede e Nobiltà del notaio...* — Milano, Mala-
testa, 1654.
- QUICHERAT J., *De l'Enregistrement des contracts a la Curie, nella Bibliothèque
cit.*, V^e Serie, to. I, pp. 440-446. — Paris, 1860.
- RABANI (B) MAURI, *De clericorum Institutione...*, nella *Patrol. Lat.* del MIGNÉ,
to. 107, coll. 293-420. — Lutetiae Parisiorum, 1864.
- RAJNA PIO, *Il Trattato « De vulgari Eloquentia » per cura di...* — Firenze,
Successori Le Monnier, 1890.
- RAMBALDI BENVENUTO. — ved. ALIGHIERI DANTE, *Commentum BENVENUTI...*
— PIER LIBERALE, *Una minaccia di rappresaglia contro il Comune di Firenze,*
nell' *Archivio Stor. cit.*, Serie V, to. XVII, pp. 341-363, e a parte. — Fi-
renze, 1896.
- *Un Cancelliere, malcontento,* nel *Giornale Stor. cit.*, vol. XXVII, pp. 186-188. —
Torino, 1896.
- RASTRELLI MODESTO, *Priorista Fiorentino Istorico pubblicato e illustrato da...*
— Firenze, G. Tofani, 1783.
- RAYNALD ODORICUS. — Ved. *Annales Ecclesiastici...*
- RENIER RODOLFO, *Un Poema sconosciuto degli ultimi anni del sec. XIV,* nel
Periodico *Il Propugnatore*, to. XV, p^e I, pp. 176-187; to. XV, p^e II,
pp. 42-75. — Bologna, 1882.
- Ved. *Giornale Storico...*
- REPETTI EMANUELE, *Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana...* —
Firenze, 1833-1843.
- REUMONT ALFREDO, *Della Diplomazia Italiana dal sec. XIII al XVI.* —
Firenze, Barbèra Bianchi e C., 1857.

- REUMONT ALFREDO, *Tavole Cronologiche e Sincrone della Storia Fiorentina compilate da...* — Firenze, Vieusseux, 1841.
- RICHA GIUSEPPE, *Notizie Istoriche delle Chiese fiorentine...*, to. III. — Firenze, Viviani, 1755.
- RIGACCI PHIL. — Ved. SALUTATI... *Epistolae...*
- RIPPA, BONVICINUS DE. — Ved. NOVATI FRANCESCO, *De Magnatibus...*
- RISTORI G. B., *Oneri e Spese annuali dell'Arcivescovo Fiorentino*, nella *Miscell. Fiorent. cit.*, vol. II, pp. 187-190. — Firenze, 1902.
- Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, an. VIII. — Firenze — Venezia, 1897.
- ROCKINGER LUDVIG, *Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts...*, nelle *Quellen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte...*, IX Band, II Abtheilung. — München, 1863.
- *Drei Formelsammlungen aus der Zeit der Karolinger...*, nelle *Quellen cit.*, VII Band, pp. 1-312. — München, 1858.
- RODOLICO NICCOLÒ, *La democrazia Fiorentina nel suo tramonto. 1378-'82.* — Bologna, Zanichelli, 1905.
- ROLANDINI RODULFINI Bononiensis, *Summa totius Artis Notariae.* — Venetiis, Iunta, 1546.
- ROSCOE GUGLIELMO, *Illustrazioni storico-critiche alla sua Vita di Lorenzo de' Medici... tradotte da V. P.* — Firenze, Magheri, 1823.
- *Vita di Lorenzo de' Medici detto il Magnifico, del Dottore... Versione dall'Inglese.* — Pisa, Peverata e C., 1799.
- ROSSI VITTORIO, *Il Quattrocento*, nella *Storia della Letteratura d'Italia scritta da una Società di Professori.* — Milano, Vallardi.
- ROZIÈRE. — Ved. DE ROZIÈRE.
- RÜDIGER WILHELM, *Marcellus Virgilius Adrianus aus Florenz. Ein Beitrag zur Kenntniss seines Wirkens.* — Halle a. S., Niemeyer, 1897.
- SABBADINI REMIGIO, *Biografia documentata di Giovanni Aurispa.* — Noto, Zammit, 1890.
- *Briciole umanistiche*, nel *Giornale Stor. cit.*, vol. XVII, pp. 216-241. — Torino, 1891.
- Ved. BAROZZI L. e SABBADINI R., *Studj...*
- SAINT-PRIEST (ALEXIS de), *Histoire de la Conquête de Naples par Charles d'Anjou.* — Paris, Amyot, 1847-1848.
- SALTINI GUGLIELMO ENRICO, *Documenti inediti intorno a Dino Compagni*, nell' *Archivio Stor. cit.*, Serie III, to. XVI, pp. 1-21. — Firenze, 1872.
- *Privilegio del Comune di Firenze a Rodolfo di Benincasa d'Altomena*, nell' *Arch. Stor. cit.*, Serie III, vol. XVI, pp. 209-218. — Firenze, 1872.
- SALUTATI COLUCCIO, *Epistolario di...*, a cura di FRANCESCO NOVATI, nelle *Fonti per la Storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Stor. Ital. Epistolari. Secoli XIV-XV*; voll. I-IV (1). — Roma, 1891-1896.
- *Lettere volgari.* — Imola, Galeati, 1851.
- SALUTATI (LINI COLUCCII PIERI), *Epistolae editae ac illustratae a PH. RIGACIO*, vol. I. — Florentiae, 1741.
- *Epistolae editae a L. MEHUS cum eius Praefactione et Animadvers. Accedit Auctoris Vita a PH. VILLANIO.* — Firenze, 1741, 1742.

(1) Della parte II del vol. IV non ancora uscita in luce potei esaminare, per gentile concessione dell'illustre amico F. Novati, le pp. 385-472; le quali sole perciò sono da me citate.

- SALVEMINI GAETANO, *Gli Statuti Fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-1325*, nell'*Archivio Stor. cit.*, Serie V, to. XVIII, pp. 66-97. — Firenze, 1896.
- *Le Consulte della Repubblica Fiorentina del sec. XIII*, nell'*Archivio Stor. cit.*, Serie V, to. XXIII, pp. 61-113. — Firenze, 1899.
- *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, nelle *Pubblicazioni del R. Istituto di Studj Superiori cit.* — Firenze, 1899.
- Ved. IOANNIS VITERBIENSIS *Liber...*
- SALVIATI IACOPO, *Cronica o Memorie di...*, dall'anno 1398 al 1411, in ILDEFONSO, *Delizie*, to. XVIII, pp. 175-392. — Firenze, 1774.
- SANTINI PIETRO, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, nei *Documenti di Storia Italiana cit.* — Firenze, 1895.
- *Studj sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, nell'*Archivio Stor. cit.*, V Serie, vol. XVI, e a parte. — Firenze, 1895.
- SANZANOMIS *Gesta Florentinorum*, nelle *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz herausgegeben von OTTO HARTWIG*, I, pp. 1-34. — Marburg, N. G. Elwert, 1875.
- (SAVIOLI LUDOV. VITT.), *Annali Bolognesi*, vol. II, p^o II, che comprende l'*Appendice de' Monumenti*. — Bassano, 1789.
- SCALAE BARTOLOMEI *Historia Florentinorum edita ab OLIGERO IACOBÆO*. — Romae, Tinassius, 1677.
- SCHERILLO MICHELE, *Alcuni Capitoli della Biografia di Dante*. — Torino, Loescher, 1896.
- SCHIAPARELLI LUIGI, *I Diplomi dei Re d'Italia. Ricerche Storico-Diplomatiche*, nel *Bullettino dell'Istituto Stor. cit.*, n. 23, pp. 1-152. — Roma, 1902.
- SHEPHERD GUGLIELMO, *Vita di Poggio Bracciolini scritta in inglese e tradotta dall'avv. TOMMASO TONELLI, con Note e Aggiunte*. — Firenze, Ricci, 1825.
- SCHUPFER FRANCESCO, *Manuale di storia del diritto italiano...* — Città di Castello, Lapi, 1904.
- Serie di Ritratti di Uomini Illustri, con gli elogi storici de' medesimi*. — Firenze, Allegretti, 1766-1773.
- SICKEL TEODORUS. — Ved. *Liber Diurnus...*
- SOZOMENI PISTORIENSIS *Specimen Historiae*, in MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, to. XVI, pp. 1063-1204. — Mediolani, MDCCXXX.
- Statuta Populi et Comunis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno Salutis mccccxv*. — Friburgi, M. Kluch, 1778-1781.
- STEFANI MARCHIONNE, *Historia Fiorentina pubblicata e di annotazioni e di antichi munimenti accresciuta ed illustrata*, in ILDEFONSO, *Delizie*, to. VII-XVII. — e col titolo di *Cronaca Fiorentina... a cura di N. RODOLICO*, fino alla rubr. 584 e all'anno 1343, nei *Rerum Italic. Scriptores*, nuova ed., *Accessiones novissimae...*, to. XXX, p^o I. — Firenze, 1786-1783 e Città di Castello, 1903-1907.
- STRINATI (NERI DEGLI), *Cronichetta Fiorentina*, nel vol. contenente pure la *Storia di Semifonte di Mess. PACE DA CERTALDO*. — Firenze, Stamp. Imperiale, 1752.
- STROZZI CARLO, *Del Governo della città di Firenze dal 1280 al 1292*, in ILDEFONSO, *Delizie*, to. IX, p. 256-270, nella *Storia della Repubblica di Fi-*

- renze di GINO CAPPONI, vol. I, pp. 551-562 e nell'op. di G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 308-319. — Firenze, Cambiagi, 1777, Barbèra 1875 e Carnesecchi, 1899.
- STUMPF-BRENTANO KARL FRIEDRICH, *Die kaiserurkunden des X, XI und XII Jahrhunderts chronologisch verzeichnet als Beitrag zu den Register und zur Kritik derselben*. — Innsbruck, Wagner, 1865-1883.
- SUNDBY THOR, *Della Vita e delle Opere di Brunetto Latini. Monografia.. tradotta dall'originale danese per cura di RODOLFO RENIER con Appendici di ISIDORO DEL LUNGO e ADOLFO MUSSAFIA e due testi medievali latini*. — Firenze, successori Le Monnier, 1884.
- TERLIZZI SERGIO, *Codice Diplomatico delle relazioni di Carlo I d'Angiò con la Toscana (1265-1285)*, nei *Documenti di Storia Italiana* cit. (Di prossima pubblicazione).
- THOMAE TUSCI *Gesta Imperatorum et Pontificum...*, nei *Monumenta Germ. Histor. Scriptores*, to. XXII, pp. 483-528. — Hannoverae, 1872.
- TIRABOSCHI GIROLAMO, *Storia della Letteratura Italiana*, to. VI, p^o II. — Modena, 1790.
- TOMMASINI ORESTE, *La Vita e gli Scritti di Niccolò Machiavelli...*, vol. I. — Torino, Loescher, 1883.
- *Scrittura di N. Secretario della Rep.^{ca} di Firenze fatta ad istanza di Marco Foscarelli per informatione del Governo della lor Città*, nella *Miscell. Fiorent. cit.*, vol., II, pp. 33-45. — Firenze, 1895.
- TORRE. — Ved. DELLA TORRE.
- TRONCI PAOLO, *Annali Pisani di...* — Pisa, Vannacchi, 1828, 1829.
- UZIELLI GUSTAVO, *La leggenda de' tre Valdelsani conquistatori dell'Irlanda*, nella *Miscellanea Stor. cit.*, voll. XIV e XV, pp. 170-193 e 71-87, 139-184. — Castel Fiorentino, 1906, 1907.
- VALOIS NOËL, *De Arte Scribendi epistolas apud Gallicos Medii Aevi Scriptores Rethoresque...*, nella *Bibliothèque cit.*, to. XLII, pp. 63-66. — Paris, 1881.
- *Étude sur le rytme des bulles pontificals*, ivi, pp. 161-198, 257-272.
- VARCHI BENEDETTO, *Storia Fiorentina con i primi quattro libri e col nono secondo il codice autografo*, pubblicata per cura di G. MILANESI. — Firenze, Le Monnier, 1857, 1858.
- VECCHIO. — Ved. DEL VECCHIO.
- VELLUTI DONATO, *Cronica di Firenze dall'anno mccc in circa fino al mcccclxx*. — Firenze, Manni, 1731.
- VERINO UGOLINO, *De Illustratione Urbis Florentiae...* — Parigi, 1790.
- VERNON G. V. — Ved. ALIGHIERI DANTE, *Commentum...*
- VESPASIANO DA BISTICCI. — Ved. BISTICCI (DA) VESPASIANO.
- VILLANI FILIPPO, *Le Vite d'uomini illustri Fiorentini, ora per la prima volta date alla luce colle Annotazioni del Conte GIAMMARIA MAZZUCHELLI...* — Venezia, Pasquali, 1747.
- *Liber de Civitatis Florentiae famosis Civibus ex codice Mediceo Laurentiano nunc primum editus et de Florentinorum litteratura principes fere synchroni Scriptores denuo in lucem prodeunt cura et studio G. C. GALLETTI*. — Florentiae, Mazzoni, 1847.
- *Vita et eccellenze di Coluccio di Piero*. — Firenze, Coen, 1847.

- VILLANI GIOVANNI, *Cronica di... a miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi a penna.* — Firenze, Magheri, 1825, 1826.
- MATTEO, *Cronica di... a miglior lezione ridotta coll'aiuto dei testi a penna.* — Firenze, Magheri, 1825, 1826.
- VILLARI PASQUALE, *I primi due secoli della storia di Firenze. Ricerche di...* — Firenze, Sansoni, 1894-898 e 1905 (1).
- *La Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi narrata con l'aiuto di nuovi documenti.* — Firenze, Success. Le Monnier, 1887, 1888.
- *Niccolò Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi documenti.* Milano, Hoepli, 1895-1897.
- VOLPI GUGLIELMO, *Il Trecento, nella Storia della Letteratura d'Italia scritta da una Società di Professori*, 2^a ediz. — Milano, Vallardi.
- WATTENBACH WILHELM, *Das Schriftwesen dans Mittelalter...* — Lipsia, 1896.
- *Ueber Briefsteller des Mittelalters, nell'Iter Austriacum* — *Archiv. für Kunde Oesterreichischer Geschichts Quellen*, XIV Band, pp. 29-94. — Wien, 1855.
- WESSELOFSKY ALESSANDRO. — Ved. GIOVANNI DA PRATO, *Il Paradiso degli Alberti...*
- ZANNONI GIOVAN BATTISTA, *Il Tesoretto e il Favoletto di ser Brunetto Latini ridotti a miglior lezione col soccorso dei codici e illustrati dall'Abate...* — Firenze, 1824.
- ZDEKAUER LODOVICO, *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii anni mcccclxxxiiii nunc primum edidit... Praecedit Dissertatio...* — Milano, Hoepli, 1890.
- *Il Constituto dei Consoli del Placito del Comune di Siena ora per la prima volta pubblicato...* — Siena, Torrini, 1890.
- *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262.* — Milano, Hoepli, 1897.
- *Statutum Comunis Pistorii anni mcccclxxxvij nunc primum edidit...* — Mediolani, Hoepli, 1888.
- ZENATTI ODDONE, *Dante e Firenze.* — Firenze, Sansoni, 1903.
- ZENO APOSTOLO, *Dissertazioni Vossiane...* — Venezia, Albrizzi, 1752.
- ZIPPEL GIUSEPPE, *Il Filelfo a Firenze (1429-1434). Saggio.* — Roma, Bocca, 1899.
- *Per la biografia dell'Argiropulo*, nel *Giornale Stor. cit.*, vol. 28, pp. 92-112. — Torino, 1896.

(1) Cito, in qualche caso, la 1^a edizione perché contiene di più la Cronaca del Pseudo-Brunetto Latini.

TAVOLA delle principali abbreviazioni per la citazione delle fonti manoscritte (1)

<i>A. S. F.</i>	—	R. Archivio di Stato in Firenze.
<i>Rif.</i>	—	Riformagioni.
<i>Cart.</i>	—	Carteggio.
<i>Miss.</i>	—	Missive.
<i>Respons.</i>	—	Responsive.
<i>Stat.</i>	—	Statuti del Comune.
<i>Cap.</i>	—	Capitoli del Comune.
<i>Prot. Cap.</i>	—	Protocolli dei Capitoli.
<i>Cons.</i>	—	Consulte.
<i>Cons. Prat.</i>	—	Consulte e Pratiche.
<i>Cons. di Savj</i>	—	Consulti di Savj.
<i>Fab.</i>	—	« Libri Fabarum ».
<i>Provv.</i>	—	Provviszioni.
<i>Provv. Dupl.</i>	—	Provviszioni, Duplicati.
<i>Provv. Prot.</i>	—	Provviszioni, Protocolli.
<i>Cons. Cento.</i>	—	Registri del Consiglio de' Cento.
<i>Cons. Cento, Prot.</i>	—	Protocolli del Consiglio de' Cento.
<i>Bal.</i>	—	Balie.
<i>Repud. d'ered.</i>	—	Repudie d' eredità.
<i>Sig. Coll., Delib.</i>	—	Signori e Collegi, Registri di Deliberazioni.
<i>Sig. Coll., Minut.</i>	—	Signori e Collegi, Minutarj di Deliberazioni.
<i>Sig. Coll., Dupl.</i>	—	Signori e Collegi, Duplicati di Deliberazioni.
<i>Sig. Coll., Delib. Giornal.</i>	—	Signori e Collegi, Giornaletti di Deliberazioni.
<i>Sig. Coll., Stanziam.</i>	—	Signori e Collegi, Stanziamenti.
<i>Sig. Coll., Bal.</i>	—	Signori e Collegi e Balie.
<i>Tratte</i>	—	Registri, volumi e filze delle Tratte.
<i>Provv. Canoniz.</i>	—	Provviszioni Canonizzate.
<i>Dieci Bal.</i>	—	Dieci di Balia.
<i>Dieci Bal., Giornal.</i>	—	Dieci di Balia, Giornaletti di Deliberazioni.
<i>Otto Prat.</i>	—	Otto di Pratica.
<i>Sig., Cart., Miss., I Cancell.</i>	—	Signori, Carteggio, Missive, I Cancelleria.
<i>Sig., Cart., Miss., II Cancell.</i>	—	Signori, Carteggio, Missive, II Cancelleria.
<i>Sig., Elez., Istruz. e Lett.</i>	—	Signori, Elezioni, Istruzioni e Lettere.
<i>Sig., Leg. Commis.</i>	—	Signori, Legazioni e Commissarie.
<i>Sig., Rapp. d'Oratori</i>	—	Signori, Rapporti d'Oratori.
<i>Sig., Corr.</i>	—	Signori, Carte di Corredo.
<i>Sig. Bal., Corr.</i>	—	Signori e Balie, Carte di Corredo.
<i>Cam., Usc.</i>	—	Quaderni d'uscita della Camera.

(1) Le fonti manoscritte appartengono tutte all'Archivio di Firenze tranne le poche indicate con B. N. C. F. e B. R. F.; perciò le citazioni talvolta si son fatte omettendo le sigle A. S. F., o *Rif.*, o abbreviando e variando leggermente qualche indicazione; ma son tutte facilmente riconoscibili.

<i>Provveditori</i>	—	Libri dei Provveditori della Camera.
<i>Strozz.</i>	—	Carte Stroziane.
<i>Strozz.-Gherardi</i>	—	Carte Strozz-Gherardi.
<i>Mss.</i>	—	Manoscritti Varj.
<i>Med. inn. Princ.</i>	—	Mediceo innanzi il Principato.
<i>Dipl.</i>	—	Archivio Diplomatico.
<i>Not.</i>	—	Archivio Notarile.
<i>Giud. Not.</i>	—	Arte dei Giudici e Notari.
<i>Med. Spez.</i>	—	Arte dei Medici e Speciali.
<i>Lana</i>	—	Arte della Lana.
<i>Capitani di Parte</i>	}	Capitani di Parte Guelfa.
<i>Parte Guelfa</i>		
<i>B. N. C. F., Magl.</i>	—	R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magliabechiana.
<i>B. N. C. F., Strozz.-Magl.</i>	—	R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Stroziana-Magliebechiana.
<i>B. N. C. F., Palat.</i>	—	R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palatina.
<i>B. R. F.</i>	—	R. Biblioteca Riccardiana di Firenze.

Giunte e Correzioni

Pag. xv lin. 23	Si legga : CARPONI GINO, <i>Storia</i>
» XVI » 9 e 10	Si leggano dopo la lin. 33
» 5 » 36	Si legga : <i>Geschichte</i>
» » » 42	» : <i>Reichs- und Rechtsgeschichte</i>
» 6 » 12	» : dei
» 8 » 7	» : <i>Costituto</i>
» 17 » 33	» : apr. (A. S. F., <i>Rif.</i> , <i>Cap.</i> , 29
» 18 » 28	» : lug.
» » » 40	» : seu Populi Florentini
» » » 44	» : Riformagioni... Lettere
» » » 49	» : <i>Latini</i> , p. 12
» 19 » 30	» : SAINT-PRIEST, <i>Histoire de la conquête de Naples</i> , to. III.
» 20 » 28	» : raccolta
» » » 47	» : SICKEL
» 21 » 33	» : <i>Italie</i> , p. 13
» » » 46	» : FLUGK-HARTTUNG
» 24 » 43	» : <i>Reg. Pontif.</i>
» 25 » 1	» : BECCARIA
» 27 » 28	» : Salvemini dice
» 29 » 17	» : legale, di tutto
» 31 » 40	» : del Capitano
» 33 » 46	» : HARTWIG
» 34 » 47	» : fece
» 35 » 36	» : Canceglieri
» » » 38	» : <i>ufficj</i> , pp. 181 sgg.
» 36 » 24 e altrove	» : MAZZUCHELLI
» » » 30 »	» : Magliabechiano
» 39 » 37	» : (<i>Le Epistole</i> (di Dante), p. 287)
» » » 47	» : <i>Schriftwesen</i>
» 40 » 30	» : per Poggio
» 50 » 43	» : II, 6
» 52 » 21	» : rimanesse
» » » 30 e altrove	» : a dì
» » » 37	» : in Consiliis
» 53 » 7	» : nol sappiamo
» 56 » 29	» : nel 44
» » » 43	» : <i>dei Professori</i>
» 57 » 20	» : '89 è
» 58 » 14 e 34	» : a dì 17 luglio
» » » 36	» : (<i>Cronica</i> , p. 78; cf. DEL LUNGO, <i>Una Vendetta</i> , pp. 404 sgg.)
» 59 » 18	» : di cui
» 63 » 1	» : CANCELLERIA DEL DUCA DI CALABRIA
» » » 38	» : dal 23 dicembre 1325 (DEGLI AZZI, <i>Dimora di Carlo</i> , pp. 7 sgg.)
» 64 » 41	» : Excellentiam
» 75 » 32	» : ser Riccardo (Ivi, 31, c. 82')
» 77 » 42	» : 1342 (c. 50 ¹); il 3 ^o delle Provvisioni Duplicati fino al 14 ^o ot. successivo (c. XXXIV ¹).
» 87 » 36	» : lug. Disposizioni consimili se ne hanno pure qualche tempo prima. Ved., pel 1355, ivi, <i>Stat.</i> , 11, lib. I, rubr. 57, c. 451.

Pag. 88, 90, 92, 96 lin. 1	Si legga : CAPITOLO QUARTO
» 92 lin. 26, 662 lin 29, 666 lin. 37, 653 lin. 40	» : Valdinievole
» » » 40	» : PERRENS
» 98 » 42	» : vicino in san
» 111 » 28	» : facta primo
» 112 » 16	» : ghibellini
» 121 » 22	» : appiccatovi
» 123 » 5	» : stata
» 128 » 39	» : imborsazione
» 129 » 21	» : Bonifazio
» 130 » 26	» : da san
» 140 » 40	» : « eo quod est Scribanus
» 153 » 3	» : FORTINI (1406-1427)
» 158 » 46 e altrove	» : BONINSEGNI DOMEN.
» 160 » 28 e 32, 161 lin. 36, 181 lin. 32	A <i>Dupl.</i> : si sostituisca : <i>Minut.</i>
» 164 » 43	Si legga : c. 34; ved. pure, per la riforma del 31 gen. '12, APP. II, 32
» 172 » 45	» : appuntature
» 177 » 37	» : impor tasse
» 181 » 36	» : ottingentos
» 185 » 41, 186 lin. 38 e 435 lin. 39	» : ILDEFONSO
» 187 » 3	» : spese annuali dell'Arcivescovo
» 188 » »	» : BRACCIOLINI (1427-1458)
» 192 » 29	» : Cancelleria che per
» 193 » 46, 231 lin. 41	» : CAMBI
» 194 » 40	» : <i>Le vere lode</i>
» 195 » 18	» : coadiutore
» 197 » 14	» : Giovanni
» 198 » 24	» : contemporanea
» 199 » 40	» : nel Consiglio
» 201 » 41	» : fave
» 204 » 46	» : <i>Rif., Bal.</i>
» 208 » 3	» : la fine
« 212 » 46	» : ne 'suoi <i>Commentarii</i> (Lib.
» » » 50 e altrove	» : <i>Machiavelli</i>
» 213 » 10	» : toccatogli
» 214 » 47	» : dell'ufficio
» 215 » 40	» : GAMURRINI
» 217 » 26	» : rifà capolino
» 219 » 33	» : relazioni
» 222 » 7	» : l'opposto
» 226 » 41	» : 1429
» 229 » 37	» : SHEPHERD
» 230 » 23	» : ad Arezzo
» » » 47	» : parrebbe
» 233 » 19	» : congiura del Pitti
» 236 » 39	» : con lo Scala
» » » 45	» : nel 1460
» 239 » 24	» : fosse
» » » 36	» : F. DINI (<i>Aggiunte</i> , pp. 209 sgg.)
» 243 » 7	» : dei quali ultimi
» 244 » 39	» : Ved.
» » » 43	» : <i>Histoire</i>
» 251 » 48	» : c. 93; ciò
» 261 » 1	» : GIOVANNI
» 264 » 35	» : di cui
» » » 37	» : come
» » » 49	» : tale imputazione
» 266 » 46	» : brevi

Pag. 271 lin. 40	Si legga : Scala
» 273 » 31	» : alcuni
» » » 39	» : posuit ». Il Rosselli
» » » 46	» : ora Medici
» 281 » 44	» : il cognome
» 282 » 13	» : d'Ottaviano
» 283 » 48	» : II, 52
» 285 » 44	» : II, 53
» 294 » »	» : A. S. F., <i>Rif., Sig. Coll.</i> , reg. 109, c. 80' ..., II, p. 32
» 295 » 41	» : menzione
» 297 » 35	» : 10 settembre del 1511
» 299 e 301 lin. 1	» : FRA CANCELLIERI
» 308 » 18	» : bisogni
» 311 » 30	» : il 27 novembre del
» 324 » 7	» : 1528, ancora
» » » 10	» : Varchi, alle
» » » 14	» : riposto, che siamo indotti
» 337 » 39	» : Artinm
» 347 » 10	» : 1285
» 348 » 44, 554 lin. 19 e 555 lin. 4	» : Provvisione
» 349 » 35	» : l'Aldobrandini
» 351 » 1	» : ALTRI
» 352 » 32	» : segnato B
» 354 » 30	» : risposte
» 356 » 35	» : Buonomini
» 359 » 18	» : pro predictorum
» » » 32	» : cum dilectione
» » » 41	» : <i>Miss., Minut.</i> ;
» 363 » 42	« : Camarlingo
» 364 » 26	» : sono i Minutarj
» 365 » 39	» : Volgare del Podestà
» 369 » 41	» : e il Fedini
» 370 » 33	» : R e s p o n s i v e
» 372 » 36	» : consenzienti
» 378 » 45	» : « In
» 382 » 36	» : <i>Provv.</i>
» 384 » 37	» : lettere
» 396 » 44	» : WATTENBACH
» 410 » 10	» : son le formule
» » » 44	» : durante
» 420 » 19, 20	» : (4). Tale obbligo, però, per le scritture della Mercanzia e anche del Comune, risale
» » » 49	» : A. S. F., <i>Rif., Provv.</i> , 42, o. 96; AMMIRATO
» 422 » 48 e altrove	» : WESSELOFSKY
» 423 » 45	» : accertarsi
» 430 » 17	» : Panormita
» 435 » 29	» : « Nativitate ».
» » » 35, 36	» : d'un altro... fatto
» 441 » 17	» : composizione
» 444 » 43	» : MAX LAUE
» 446 » 2	» : ATTI. — ORARJ E STANZE DELLA CANCELLERIA
» 450 » 7	» : esistenti
» 458 » 38	» : quaderni
» 460 » 14 e altrove	» : Davidsohn
» » » 31	» : discutono... tessono
» 464 » 7, 8	» : quelli... dei quali
» 478 » 17	» : de' X
» 495 » 21	» : Arrigi
» » » 40	» : domini Montini

Pag. 498 lin. 33	Si legga : Vincentij
» 500 nota 11	» : B: Nicolaus
» 520 lin. 60	» : precedente
» 524 » 31	» : filze delle Balie
» 527 » 18, 19	» : volumi delle... autorità.
» » » 52	» : che è... 1532
» 529 » 55	» : sempre
» 530 » 12	» : (1)
» » » 26	» : (2)
» 531 » 29	» : d'Oratori, Legaz. Commiss.rie
» » » 20	» : 2. 1465
» 532 » 16	» : quelle degli
» 533 » »	» : omnia
» 534 » 31	» : suum
» 540 » 2	» : vel
» 551 » 44	» : notarij
» 552 » 6	» : marsupiis
» 554 » 40	» : e poi
» 557 » 22	» : solvere
» 560 » 7	» : nominato
» » » 11	» : ciascuno
» » » 47	» : chiavaiolorum
» 566 » 4	» : concernente
» 567 » 44	» : à
» 570 » 12	» : comandate
» 572 » 6	» : est tenor
» 580 » 30	» : Quin ymo
» 582 » »	» : 9; 17, c. 75
» 592 » 8	» : della mensa
» 603 » »	» : partibus
» 604 » 9	» : quemlibet
» 606 » 17	» : ceterasque
» 613 » 7	» : duorum
» » » 14	» : in anno
» » » 22	» : dignitatem
» 615 » 23	» : ianuarij
» 621 » 18	» : alle petitioni
» 623 » 34	» : providum
» 625 » 45	» : questi due
» 632 » 42	» : se la lettera che qui segue sia
» 634 » 44	» : giurisdizione
» 635 » 37	» : Scaligeri
» 638 » 24	» : 3); del dì 8 è pure l'istrumento... quaderni
» 643 » 43	» : mercanzie
» 644 » 10 e 30	» : Castellano
» » » 39	» : interesse
» 645 » 33	» : nulla
» 647 » 41	» : Ved. nota 4
» 648 » 24	» : conservano
» 650 » 26, 652 lin. 28, 653 lin. 18.	» : (Indirizzi scritti in margine).
» 653 » 26	» : della lega
» 657 » 34	» : all'opposto
» 660 » 9	» : ot. 1349)
» 665 » 27	» : Florentie
» 677 » 38	» : (Ettore)
» 678 » 45	» : « Capitaneo ».

Si lascia alla saggezza del lettore di correggere qualche altro lieve errore o imperfezione tipografica.

INTRODUZIONE

Cancellieri e Cancellerie durante il medioevo.

SOMMARIO. — 1. Origine degli ufficj notarili e cancellereschi — 2. Cancellieri laici ed ecclesiastici — 3. Cancellieri delle città e dei comuni italiani.

1. Come dalla Cancelleria dell'impero romano traggon origine le cancellerie principali, pontificia e imperiale, così da queste derivano nel medioevo le cancellerie delle città e dei comuni, delle repubbliche e dei principati, degli innumerevoli istituti laici ed ecclesiastici, privati e pubblici, d'Italia e d'Europa (1). Intorno ad esse, però, in ispecie a quelle dei comuni e delle repubbliche nostre, nonostante la loro grande importanza per la storia civile e politica, nessuno, che noi sappiamo, fece, con intenti scientifici, uno studio razionale e completo; non abbiamo, quindi, che scarse e poco precise notizie di quegli ufficj ed ufficiali che troviamo continuamente ricordati coi titoli di cancellieri, notari, segretarj, ministri, notari dei Consoli, degli Anziani, dei Buonomini, della Signoria, del Podestà, dei Consigli, delle Riformagioni, di dittatori o dettatori delle lettere o delle istruzioni agli ambasciatori, ec. Gli scrittori moderni, anche più accurati, spesso parlano di essi a sproposito, accrescendo le tenebre quanto più s'affaticano a diradarle. Basti qui dire che il Perrens (per citarne un solo), noto autore della più ampia storia della nostra Repubblica, confonde, come più oltre vedremo, in un solo tre ufficiali diversi della Cancelleria, mentre cerca di spiegarne minutamente al lettore i più avviluppati ordinamenti.

(1) Ved. PAOLI, *Programma scolastico di Paleografia Latina e di Diplomatica*, vol. III, pp. 58 sg., 65 sg., 74 sg. Da questa preziosa operetta si possono avere su tale argomento le più precise notizie ed anche le opportune indicazioni bibliografiche per ricerche ulteriori. Ved. anche TOMMASINI, *N. Machiavelli*, vol. I, p. 137.

Secondo Giovanni da Genova, ebbero in Palestina il titolo di cancellieri quegli ufficiali, che, quando avevano lettere da comunicare al popolo, gliele leggevano dai cancelli della curia (1). Di qui venne il nome di « cancellarii » ai più alti ufficiali, che presentavano e leggevano lettere ai principi e agli imperatori, come a quelli più umili, che se ne stavano entro i cancelli presiedendo ad una curia, o ad altri quali si vogliano ufficiali. Origini più modeste ebbe, invece, la parola notaro; la quale da tempi antichissimi indicò colui che con la scrittura pigliava note e notizie, sia per sé, sia per uso d'altrui, privato o pubblico. Nella loro diversa origine, però, troviamo la ragione de' due significati principali che i due nomi conservarono quasi fino a noi. Mentre, infatti, il primo indica, generalmente, una persona addetta ad un pubblico ufficio, il secondo, invece, dà l'idea di tale, che, avendo fede pubblica, esercita l'ufficio senza alcuna dipendenza diretta, ed è, al tempo stesso, professionista e magistrato.

2. I cancellieri, che nelle disposizioni del Codice Giustiniano ci appaiono quasi servi de' più alti magistrati (2), ebbero in Italia un ufficio molto ragguardevole durante il regno degli Ostrogoti (3). Presso i Longobardi, che pur avevano ufficj di cancelleria (4), i cancellieri non son mai ricordati; sui primi del secolo IX essi costituiscono una vera istituzione in servizio del pubblico tutto, giacché si ordina che scrivano pure in presenza del conte le carte dei privati (5). È noto, poi, come spesso i cancellieri dei re d'Italia si confondono co' loro notari; e non sembrano che semplici notari alcuni cancellieri di re italiani (6). Durante i primi secoli del medioevo

(1) « Cancellarius...; dicitur cancellarius a cancello, secundum illam significationem secundum « quam cancellum dicitur interstitium muralium; et fuit hoc tractum a Palestina regione, ubi tecta « desuper cacuminata non erant, sed iacebant in planum prostrata. Elevabantur vero parietes circum- « quaque ad modum muralium. Illa vero interstitia, que sunt inter propugnacula, dicuntur proprie « cancelli. Qui vero epistolas missas recitare volebant populo, in regione Palestina, antiquitus ascende- « bant super tectum, et de cancellis recitabant; et inde inolevit usus, ut qui litteras principibus missas « habent exponere, cancellarii usitato nomine dicantur; unde hec cancellaria, rie, tam pro illa que « habet illud officium, quam pro uxore cancellarii et eius dignitate ». IOHANNES DE IANUA, *Catho- licon*, alla voce « cancellarius ». Cf. anche DU CANGE, *Glossarium*, alla stessa voce. Così, invece, non fu, secondo il MOMMSEN (*Ostgotische Studien*, p. 478) presso i Romani; ma il cancelliere fu, invece, un impiegato subalterno del « Praefectus Urbis », del Pretorio, dei « Duces ».

(2) *Corpus Iuris Civ.*, Cod., I, 51.

(3) PITISCI *Lexicon*, alla voce « cancellarius »; *Nouveau traité de Diplomatie*, to. V, p. 643. Basti ricordare che fu una specie di gran cancelliere e ministro in quella Corte Cassiodoro. Cf. BALZANI, *Cronache Italiane*, pp. 5 sgg.

(4) BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, pp. 260, 441 sgg.

(5) Op. cit., p. 461.

(6) Ved. STUMPF, *Kaiserurkunden*, to. II, pp. 114, 150, 275, num. 1377, 1850, 3227 sgg.; 16 apr. 1004; set.-dic. 1008 e agli an. 1125-37; BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, vol. I, p. 426; SCHIAPARELLI, *I Diplomi dei Re d'Italia*, pp. 7 sg. Comuni, poi, erano nel regno di Sicilia, al tempo dei Normanni, i cancellieri, i quali presedevano pure alla conservazione dei documenti e agli archivj.

ci appariscono, perciò, investiti d'ufficj svariati; ministri dei sovrani, attuarj e anche quasi uscieri delle curie, scrittori di atti privati come i veri e proprj notari (1).

Al tempo stesso, anche nella gerarchia e nell'amministrazione ecclesiastica, in cui si venivano svolgendo e ampliando istituzioni d'ogni specie, si vedono pullulare cancellieri e cancellerie. Di cancellieri delle chiese già si parla sul principio del secolo VII; più di proposito nel 680, durante il sesto concilio Lateranense; e sui primi dell'VIII si hanno già quelli delle diocesi e dei monasteri, che scrivono gli atti dei vescovi e degli abati (2).

Sulla fine del secolo XII, secondo le *Constitutiones Lichefeldenses* (3), ufficio del cancelliere « ... est in scholis regendis et libris « corrigendis curam impendere, lectiones auscultare et terminare; « sigillum ecclesiae custodire, literas et chartas componere et li- « teras in capitulo legendas legere, lectores in tabula notare; omnes « etiam lectiones, quae in tabula non scribuntur, ad missam tene- « tur iniungere ». E senza dubbio un tal carattere ebbe anche alcuni secoli prima. Il titolo e l'ufficio di cancelliere, fin dal principio del medioevo, fu comune ad istituzioni civili ed ecclesiastiche in ogni parte d'Europa. Per la natura della società d'allora spesso confondendosi quelle istituzioni le une con le altre, anche l'ufficio del cancelliere medievale divenne una mescolanza d'ingerenze civili ed ecclesiastiche. Il cancelliere dirige generalmente la politica esterna degli Stati, e, siccome a ciò è necessaria una certa cultura, è il personaggio più dotto, il letterato, della corte, della curia, del palazzo. Come tale presiede pure all'istruzione, alle scuole; e, siccome la Chiesa, a poco a poco, s'arrogava il diritto di censura su tutto quanto si può scrivere, o dire, circa la verità evangelica e la dottrina cattolica, egli è investito pure d'autorità ecclesiastica; è non solo un chericco letterato, ma un prelato; quindi le numerose attinenze fra la cancelleria, la biblioteca e la cappella nelle corti, fra il palazzo e le chiese nei comuni. Lo svolgimento di questa doppia qualità, di cancelliere civile ed ecclesiastico, apparisce evi-

(1) DU CANGE cit., alla voce « cancellarius »; *Nouveau traité de Diplomatie*, to. V, pp. 49, 50, 66; *Leges... LOTHARII IMPERATORIS*, n. 71, p. 552: «... Decernimus... ut nullus cancellarius pro « ullo iudicato, aut scripto, aliquid amplius accipere audeat nisi dimidiam libram argenti de maioribus « scriptis; de minoribus, autem, infra dimidiam libram quantum res assimilari possit et iudicibus « rectum videtur, accipiat. De orphanis, autem, vel ceteris pauperibus, qui exsolvere hoc non pos- « sunt, in providentia comitis sit, ut nequaquam inde aliquid accipiat. Notarius... iurare debet « quod nullum scriptum falsum faciat..., nec de uno comitatu in alio scribat, nisi per licentiam « illius comitis, in cuius comitatu stare debet... ». Da quest'ultimo passo sembra si rilevi che i cancellieri si confondano coi notari; ci appaiono, però, scrittori degli atti privati quelli stessi che compilavano, pel servizio del conte, i pubblici.

(2) *Nouveau traité de Diplomatie*, V, pp. 56, 57, 400, 401, 446.

(3) MANSI, *Conciliorum Collectio*, to. II, pp. 763, 764.

dentissimo in Francia, dove i Cancellieri della Corte, di Nostra Signora di Parigi e di Santa Genoveffa divennero pure Cancellieri dell'Università, presedendo alle scuole, conferendo lauree, riscotendo tasse come esecutori delle bolle pontificie, ec. Fin dal secolo VII il cancelliere si confonde con lo « scholasticus », o « scholaster », o « chapiscola », o « dechanus » (1). Nei secoli appresso sembra che ad ogni ufficio, privato o pubblico, laico od ecclesiastico, si dia pure tra gli altri il nome generico di cancelleria e il titolo di cancelliere al notaro che vi presiede, od anche a varj di quelli che vi sono addetti. Si trovano, quindi, cancellieri nei tribunali e nei varj ufficij dello Stato; dei signori, dei conti, dei principi e dei re, dei villaggi e delle città, dei vescovi, degli abati, delle chiese, dei monasteri (2). Costoro sono, per la massima parte, ecclesiastici, né v'è persona di qualche conto che non ne abbia almeno uno (3). In Toscana rimasero fino al nostro secolo i cancellieri delle comunità, e si trovano anche oggi istituti molteplici, in specie di natura ecclesiastica, scolastica e giuridica, i quali hanno cancellerie e cancellieri, invece di segreterie e segretarj. Si può dire, pertanto, che il titolo di cancelliere si desse a tutti, o quasi, quei notari che esercitavano, come segretarj, un ufficio pubblico. Se ciò non ci appare sempre sicuro, si deve alla scarsezza delle memorie pervenuteci, le quali solo da indizj fugaci fanno scorgere la verità. Ad ogni modo, questo è certo: che cancelliere è quasi sinonimo, nel medioevo, di scrivano, di uomo dotto, di studioso; di cherico, di cronista, o di storico (4). Basta dare uno sguardo alla *Bibliotheca* del Potthast per vedere che innumerevoli sono in quei secoli i notari, i cancellieri e i dettatori compilatori di opere d'ogni genere, ma più specialmente di vite, diarij, cronache, annali, storie vere e proprie (5). Né, come vedremo

(1) Ved. BULAEUS, *Historia Univ. Parisiensis*, to I, pp. 82, 385, 389; II, 128; III, 580, 585; PAOLI, *Programma*, III, p. 62; SCHIAPARELLI, *Diplomi*, pp. 3 sgg.

(2) Innumerevoli sono gli esempj che potremmo citare, anche pel solo dominio, o per quello che poi fu dominio fiorentino. Nel mag. 1152 è ricordato « magister Rubertus, Cancellarius curie domini « Guidonis Guerre »; nel 1203: « Ugoloctus, plebanus de Stia, iuratus, dixit quod iamdiu fuit Scriba « Comitum et interdum scripsit Florentinis ex parte et ex mandato Comitum » (DAVIDSOHN, *Geschichte v. Florenz*, vol. I., p. 806, nota 2).

(3) WATTENBACH, *Über Briefsteller des Mittelalters*, p. 32; *Das Schriftwesen*, pp. 456 sgg.

(4) Il Vescovo Giovanni da Napoli è così celebrato (WATTENBACH, *Das Schriftwesen*, p. 434): « praesertim sic scribere novit, ut ex officio cognomen acciperet et ab omnibus Joh. Scriba voca- « retur ».

(5) Permetta il lettore che ricordiamo pei tempi anteriori al sec. XIII: Prospero Aquitano, del sec. V, Notaro della Cancelleria Apostolica; Marcellino, Cancelliere dell'imperatore Giustiniano; Pietro di Salerno Cancelliere e Gilberto Archivista, autori del *Chronicon Cavense*; Wulemarus e Saxmundus, l'uno e l'altro « legis dictator »; Georgius Syncellus; Helisachar, abate e Cancelliere di Lodovico il Pio; l'anonimo notaro del re Bela; Eginardo; Giuseppe Cancelliere del re degli Aquitani; Costantino Psellos; Pietro Diacono Cancelliere di S. R. Chiesa; Burcardo notaro di Federico I; i cancellieri e scrivani genovesi Oberto e Ottobono; Hugo Pictavinus; Regan Segretario del Re, che scrisse la storia d'Irlanda dal 1167 al '73; Guglielmo di Tiro Cancelliere del re Amalarico; Gisle-

nel corso del presente lavoro, i cancellieri fiorentini temono il confronto con quelli di qualunque altra città, di qualunque Stato, o nazione.

3. Nel 1113 roga una concessione di privilegi fatta ai Pisani da « Berengarius Barchinone gloriosissimus Comes » un cancelliere dei Consoli di Pisa (1); nel 1164 altri cancellieri degli stessi Consoli son ricordati (2); e i nomi di due cancellieri pure pisani appaiono in un documento del 1214 (3); un altro strumento del 12 settembre 1267 fu scritto «... manu... Pamptonerii, notarii, filii Benciven-
« nis de Riglone, scribe publici Cancellarie Pisani Comunis.. » (4). Verso la fine del secolo XIII, l'anno 1286, nello Statuto del Comune di Pisa si hanno numerose disposizioni, le quali ci fanno ben comprendere la natura dell'ufficio dei Cancellieri e della Cancelleria in quella Città. Infatti, dalla rubrica 39 del I libro, « De
« generali electione officialium facienda », si rileva che i Cancellieri e i Notari della Cancelleria dovevano « ... scribere in apodixis
« officialium exceptatorum etatem et ordinem quam et quem offi-
« ciales predicti et alii officiales, quibus, per formam huius Brevis,
« etas et tempus et ordo statutum est » (5); dalla 49, « De gene-
« rali electione Notariorum », abbiamo che tra i Notari ordinarij non erano compresi quelli della Cancelleria né i Cancellieri, «... qui
« eligi debent per potestates et capitaneos, vel alios, quibus con-
« miserint » (6); dalla 53, che i Cancellieri, i Notari della Cancelleria e il Notaro degli Anziani non dovevano esser presenti all'elezione degli altri Notari del Comune (7). V'è anche una speciale rubrica, la 64, « De Cancellariis et Notariis Cancellarie », per la quale si disponeva che i Cancellieri fossero buoni e legali, l'uno giudice, l'altro notaro, assistiti da quattro Notari, tutti d'età superiore ai trent'anni, eletti dagli Anziani, o da savj da essi scelti. E costoro dovevano esercitar l'ufficio per sei mesi, o più, a volontà

berto; Arnolfo Protonotaro (POTTHAST, *Bibliotheca historica*, vol. I, pp. 101, 120, 176, 181, 394, 500, 525, 530, 562, 575, 627, 686; II, 764, 871, 918, 919, 941, 943, 955, 999, 1120). Omettiamo quegli scrittori che son ricordati solo come notari, archivisti, bibliotecarij, e simili, ma non come cancellieri.

(1) VILLARI, *I primi due Secoli*, 3^a ed., p. 99, nota 1; CALISSE, *Liber Maiolichinus*. p. 137; Cf., per la data 1113, DAVIDSOHN, *Geschichte*, vol. I, p. 375.

(2) BONAINI, *Breve Consulum*, vol. I, pp. 25, 42.

(3) A. S. F., *Rif., Cap.*, reg. 30, c. 37. Il dì 30 mag. 1214 (1215 secondo lo stile pisano) furono rogati d'un istrumento, che ci rimane acefalo, dai Consoli Pisani e dal procuratore del Comune di Firenze, Bandino « Martii » e Guiscardo notari. Il primo, «... Pisano Civitatis publicus Cancellarius... », ne ordinò la copia e sottoscrizione a ser Bonalbergo; quindi lo sottoscrisse egli stesso.

(4) FICKER, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, vol. IV, n. 450, p. 456. È citato erroneamente dallo ZDEKAUER (*Constituto del Comune di Siena*, p. XXXVIII, nota 6) come il più antico che ricordi i cancellieri pisani.

(5) BONAINI, *Breve Pisani Comunis... an. MOOLXXXVI*, vol. I, p. 97.

(6) BONAINI, *ivi*, p. 120. Doveva esservi, però, un notaro, « ... qui moratur, seu morari consuevit, cum exactore condemnationum in Cancelleria... ».

(7) BONAINI, *ivi*, p. 125.

del Conte, o Giudice di Gallura; fare due libri, l'uno di sbanditi per maleficio, l'altro di sbanditi per debiti; andare ogni tre mesi a San Pietro in Vincoli «... pro videndo et excutiendo diligenter... » i volumi delle Pandette. Non potevano prender per alcuna scrittura più di quanto stabilivano gli Statuti, né dare «... scripta nomina « consiliariorum alicuius Consilii, vel alicuius ordinis Civitatis, vel « Populi Pisani, alicui, undecunque, vel quicumque sit, aut permettere « ab aliquo ea nomina scribi »; avevano il divieto di due anni, cioè non potevano per due anni esser rieletti allo stesso ufficio, se altrimenti non piacesse al Podestà e al Capitano; il salario era di venticinque lire per ciascuno pei Cancellieri e di quindici pei Notari (1). Da queste non molto diverse sono le posteriori compilazioni degli Statuti così del Comune (2), come del Popolo (3). Se ne raccolgono, però, nuove e importanti notizie, per le quali sembra si possa supporre che il Comune avesse tre Cancellieri principali, cioè il Notaro degli Anziani; l'ufficiale che doveva scrivere le deliberazioni e riformazioni dei Consigli (4); e il Dettatore delle lettere, o ambasciate (5); inoltre diversi Cancellieri a capo d'altri ufficij (6); e finalmente molti Notari, che dovevano, naturalmente, dipendere dai Cancellieri.

(1) BONAINI, *Breve cit.*, p. 161.

(2) Nello Statuto del 1313-37 la rubr. 78 del I libro corrisponde quasi interamente alla 64 sopra citata « De Cancellariis... ». In questo, poi, si determina che i Cancellieri e i Notari della Cancelleria scrivano «... in apodixis officialium exceptatorum etatem et ordinem, quam, vel quem « habere debent officiales predicti et alii officiales...; nihilominus etiam teneantur Notarii Cancellarie recipere bonos et ydoneos fideiussores alios a predictis... », che i Cancellieri, o i Notari, registrino in un libro i nomi di coloro che furono condannati; facciano ogni sei mesi un libro di condanne (le quali non dovevano più esser date in fogli separati) e uno di assoluzioni; che dicano agli ufficiali « ... exceptiones que excludunt officiales ipsos ab officio », ec. Il Cancelliere Dettatore delle lettere faccia per esse due libri, uno per quelle del Comune, l'altro per le private. Si ricorda, inoltre, il giudice che siede « in Cancellaria domini Potestatis » (BONAINI, *Breve Pisani Communis an. MCCCXIII*, vol. II, pp. 34, 47, 52, 53, 110, 111, 252, 393).

(3) In quello volgare del 1313-23 la rubrica 62 corrisponde press'a poco alla citata 53 del Podestà (BONAINI, *Breve del Popolo e delle Compagnie del Comune di Pisa*, vol. II, p. 498).

(4) Infatti nella rubr. 7, libro I, dello Statuto del Comune del 1313 si prescrive « ... quod « Cancellarii, tam Pisani Communis quam Populi, teneantur... scribere dicta arengantium et in « summa in qua fuerit firmatum consilium, tam ordinarium quam sapientum, scribere... » (BONAINI, *Breve Pisani Communis an. MCCCXIII*, vol. II, p. 17).

(5) S'è visto che v'era già nel 1286 il « Cancellarius super litteris ». Nello Statuto o Breve del Popolo sopra cit., fra molte altre cose si dispone che gli Anziani facciano scrivere i loro nomi e soprannomi nelle provvisioni e lettere; che nessun cancelliere o notaro proponga nei Consigli alcuna petizione senza l'approvazione degli Anziani; che « ...li Cancellieri et li « Notari della Cancelleria del Comuni di Pisa... possano... suggellare qualunque lettere, che « si debbiano mandare per lo distrecto di Pisa tanto, da parte della Podestà..., u del Giudice assidente in Cancellaria ad quella Podestà tanto; ma le lettere che si mandassero fuori del distrecto di « Pisa, u per lo distrecto di Pisa da parte della Podestà, del Capitano et delli Ansiani..., possano... « suggellarle per comandamento delli Ansiani... tanto. Questo aggiunto che li suggelli delli Ansiani... « stiano et serbinosi appo lo Cancellieri delli Ansiani..., lo quale non suggelli... alcuna lettera, u « pulissa, senza licensia et volontà d'octo delli Ansiani sopra scripti... » (BONAINI, *ivi*, pp. 257, 258).

(6) Più volte si trova ricordo di cancellieri e cancellerie, che sembrano da non confondere coi tre principali. Così nello Statuto del 1286 si ha, come dicemmo, il notaro che dimorava con l'esat-

In un aspetto alquanto diverso ci apparisce il Cancelliere Senese. Fino dal 1198 è ricordato un « magister Fortis », che poi nell'ottobre del 1202 è detto « Scribanus Senensis », « Scriba Curie » e intorno al 1230 è Cancelliere e principale « causarum patronus » del Comune; e che, come tale, detta e scrive lettere pel Comune e sentenze in cause, che interessano il pubblico; stende contratti, e finalmente compila i formularj occorrenti nei varj uffizj. Il primo di settembre 1237 è ricordato pure « dominus Basamonte Ranuccii, miles, Cancellarius Comunis Senarum » (1). Nelle disposizioni statutarie del 1250 questo cancelliere sembra una specie di camarlingo, come erano a Firenze i frati custodi della Camera del Comune e di quella dell'arme (2); anzi, precisamente, un capo custode, però assai stimato, e quegli in cui il Comune ripone, per certe cose, tutta la sua fiducia, tanto che vuole sia eletto nel pubblico Parlamento, o nel Consiglio della Campana (3). Egli deve tenere presso di sé tutti gli istrumenti e carte pubbliche, non meno che il cartulario e il sigillo del Comune; giurare di voler custodire tutto ciò, di ricercare gli strumenti della Città e farli copiare, tener presso di sé tutte quelle scritture che il Podestà possa fare e ricevere, purché destinate ad aver vigore per oltre due anni; di non sigillare le lettere che per ordine del Podestà, del Camarlingo, o del Giudice; di custodire le armi e di non darle ad alcuno senza il permesso del Consiglio della Campana, di far tenere aperta la porta della casa, in cui son conservate, due giorni della settimana, perché non si guastino, ec. Ha dal Camarlingo del Comune carta e cera per le lettere e un buon notaro, a sua propria scelta, per dettarle (4). Deve percepire dai privati dodici danari per ogni lettera da lui sigillata, e su questa entrata imputare il suo feudo o salario, di otto lire, pagar quello di dodici lire al Notaro e dar poi tutto il resto al Camarlingo, facendo i conti ogni sei mesi con lui.

tore delle condanne nella Cancelleria; in quello del 1313 il Podestà promette di non pagar mende di cavalli ad ambasciatori, se non saranno stimati dal Mariscalco, e la stima non sia scritta negli atti della Cancelleria del Camarlingo Pisano; più oltre è ricordata la « Cancelleria » del Podestà, ec. (BONAINI, *Breve Pisani Comunis... an. MCLXXXVI*, vol. I, p. 121; *Breve Pisani Comunis an. MCCCXIII*, vol. II, pp. 34, 252).

(1) ZDEKAUER, *Constituto del Comune di Siena dell'an. 1262*, p. XXXVIII.

(2) MARZI, *Notizie storiche*, pp. 32, 33.

(3) BANCHI, *Breve degli Ufficiali del Comune di Siena*, pp. 54-57.

(4) Il giuramento del Notaro del Cancelliere era (p. 57) nella forma che appresso: « Ego, Notarius Cancellarii, iuro omnes licteras Comunis missivas et remissivas, que pro Comuni mictentur, « facere et reddere omnes licteras mihi impositas, faciendas, sive dictandas, quam citius potero, « sine fraude, non interposito aliquo meo privato negotio; et facere cuilibet omnes licteras, que sigillabuntur sigillo Comunis. Et quicquid Potestas et Cancellariis (sic) tenentur facere me iurare et « facere, et ego facere teneor pro meo officio, iuro facere sine fraude et fideliter, nullo excepto, « observare ».

Queste disposizioni si vedono confermate, tranne qualche particolare, nel successivo *Costituto* del 1262; solo, invece d'un notaro, il Cancelliere n'ha due; uno forse per le lettere, uno per le deliberazioni, o provvisioni. Ha sei lire di salario, e i Notari n'hanno dieci ciascuno; e il loro ufficio dura un anno (1).

Nel *Costituto* che fu volgarizzato nel 1309-10 e poco fa vide la luce, si leggono circa gli ufficiali del Comune disposizioni, che molto s'avvicinano a quelle vigenti a Firenze per la Cancelleria. Troviamo in esso una rubrica del maggio 1296, per la quale si ordina che il Notaro « el quale collie li consèlli » (a Firenze Notaro delle Riformagioni) faccia pubblica carta del giuramento che debbono prestare al Comune il Capitano del Popolo e il Podestà (2). Un'altra ve n'è, con cui si fa obbligo ai Notari del Podestà, della Biccherna (3) e dei Nove (il Notaro di quest'ultimo magistrato si può paragonare al nostro Notaro della Signoria) di scrivere e rogare, senza compenso, tutte le carte del Comune e consegnarle entro un mese al Camarlingo; se le imbrevinò durante l'ufficio senza pubblicarle, debbano pubblicarle e consegnarle finito che l'avranno (4). Il Notaro non scriva il consiglio dell'arregatore che nella pubblica adunanza del Consiglio (5). Nel maggio 1303 si dispone che il Notaro che raccoglie i consigli e i Notari del maleficio non mangino né bevano col Podestà, o Capitano, o loro famiglie (6); nel mese stesso dell'anno seguente, che il Notaro suddetto (forestiere) sia eletto dai Nove pel tempo e col salario che vorranno; e i denari che riscuoterà per scritture si mettano nel ceppo (cassetta) del Comune (7). Nel maggio 1305 si ordina che gli ambasciatori portino seco le ambasciate, scritte e suggellate, ch'esse registrinsi e il Notaro che le scrive faccia un libro nuovo (8). Del maggio 1307 son le disposizioni circa il Notaro dei Nove, il quale deve scrivere stanziamenti, decreti, riformagioni e tutte le altre carte che essi vogliano senza altro salario che quello determinato. Degli stanziamenti, o scritture, che faccia per particolari persone, o « comunanze del contado... », deve prendere, proprio come a Firenze, salario conveniente, mai superiore a venti soldi di denari senesi minuti. Deve abitare coi Nove, di e notte, per due mesi, avendo di salario « cento soldi di denari... »; non uscire dal Palazzo senza

(1) ZDEKAUER, *Costituto*, p. 120.

(2) *Costituto del Comune di Siena*, distinz. I, cap. 192, vol. I, p. 169.

(3) La Biccherna era come l'ufficio dell'entrata e uscita del Comune.

(4) *Costituto del Comune di Siena*, distinz. I, cap. 227, p. 189.

(5) Ivi, cap. 258, p. 204. Ved. pure cap. 259, p. 205.

(6) Ivi, cap. 310, p. 231.

(7) Ivi, cap. 546, p. 340.

(8) Ivi, cap. 318, p. 235.

licenza, come i Nove stessi; e ha divieto d'un anno. Il Podestà ogni lunedì che vada dai Signori deve leggere al Notaro questo capitolo e poi dimandargli se l'abbia osservato (1). Si stabilisce pure « che li « nomi de li arengatori non si dieno in scrittura »; che i Notari consegnino al Comune copia di quegli atti che possano essergli utili; che tutti gli anni nel mese di febbraio essi cerchino nelle loro imbreviature se ve ne fossero di utili al Comune (2); che il Notaro, o i Notari, che scrivono le lettere dei Nove, siano eletti, di due in due mesi, da essi Nove (3); il che, a dir vero, farebbe supporre a Siena non si cercasse, come vedremo che si cercava a Firenze, di aver per dettatori notari espertissimi. Infatti l'elezione bimestrale non doveva esser a ciò molto favorevole.

Finalmente si determina pure con precisione il luogo in cui debbono stare i Nove col loro Notaro, il salario che gli uni e l'altro debbono avere, di cinque soldi il giorno per ciascuno. È a tutti proibito di manifestare, in modo alcuno, consigli, riformagioni, cose fatte o dette, che debbano rimanere segrete, a pena di cento lire e del divieto perpetuo da qualunque ufficio. Il Notaro è tenuto a indicare negli atti, a pena di dieci lire, ciò che deve rimanere segreto (4).

Anche rispetto a Pistoia, troviamo, press'a poco, le stesse notizie. In varj mesi del 1272, '74, '83, '89, si hanno notizie intorno al Notaro degli Anziani, al Cancelliere, ai Cancellieri del Comune, al modo da tenersi nella loro elezione, alle scritture e alle lettere che debbono scrivere, o copiare (5). In un istrumento del 1287 son ricordati « Orlandectus... et Montinus..., Camerarii publici Comunis Pistorii... »; e dell'istrumento è rogato « Bectus... Scriba dictorum Cancellariorum... » (6); dal che si rileva come i Camarlinghi Pistoiesi son qui detti Cancellieri. Ma già nel 1284 lo Statuto del Popolo ha una rubrica « De officio Cancellariorum Comunis et eorum salario »; (7), la quale riappare, poi, quasi immutata, l'anno 1296 nello Statuto del Podestà (8). S'ordina, per esso, che siano in numero di due, eletti per polizze; che mai dimorino

(1) *Costituto del Comune di Siena*, distinz. VI, cap. 10, vol. II, p. 494.

(2) Ivi, distinz. I, cap. 263, vol. I, p. 206; e cap. 288, p. 217; mag. 1291.

(3) Ivi, cap. 486, p. 310.

(4) Ivi, distinz. VI, cap. 12, vol. II, p. 495 e cap. 14 e 15, p. 497.

(5) ZDEKAUER, *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii an. MCCLXXXIII*, pp. 21, 93, 95, 125, 148, 149, 155, 185.

(6) ZDEKAUER, *Statutum Comunis Pistorii an. MCCLXXXVIII...*, *Dissertazione*, p. XLVIII.

(7) ZDEKAUER, *Breve cit.*, pp. 78-80.

(8) ZDEKAUER, *Statutum cit.*, pp. 15, 16.

insieme col Podestà, non prendano denaro né altro compenso delle scritture fatte; diano a tutti copia dei documenti loro; abbiano « do-
« mum, sive stationem, vel cameram, ad ipsum officium exercen-
« dum » (1); in compenso, dal Comune, in sei mesi, quindici lire per cia-
scuno, oltre l'uso della casa e la cera che potesse loro abbisognare. Non
possano esercitare altro ufficio, ec. In un'aggiunta, poi, alla rubrica
stessa dello Statuto del Podestà s'ordina che uno di loro scriva e
registri, o faccia registrare, in un quaderno a ciò destinato, « dum
« tamen ipse dictet », tutte le lettere, che si spediscono pel Comune,
o per altra persona particolare (2). Debbono consegnare al Podestà
i documenti e le lettere giunte al Comune dopo la fine del loro
ufficio; niente prendano da cittadini, o distrettuali, pel sigillo
messo alle lettere; in ogni lettera indichino il giorno della spedi-
zione, tranne il caso che fosse mandata a qualche villa, o castello,
o persona particolare del distretto; siano presenti ad ogni Con-
siglio della Città, e debbano stare « juxta locum aringherii et
« unus scribere, et alter dictare dicta aringatorum, bene et lega-
« liter, et scribere propositas et summas Consilii, secundum quod
« assumatum fuerit per Potestatem et Consilium et dictatum fuerit
« per tres sapientes viros tunc electos a Potestate in quolibet
« Consilio ». Debbono, inoltre, compilare due libri delle proposte
e sunti dei Consigli; ritenerne uno, mandar l'altro nel campanile
al Camarlingo. I Cancellieri saranno eletti quando sembrerà oppor-
tuno agli Anziani, al Gonfaloniere e al Podestà, dopo la venuta di
quest'ultimo, e prima che sia entrato in ufficio (3).

Come i comuni di Pisa, di Siena e di Pistoia, così anche tutti
gli altri, dai maggiori ai minori e agli infimi, e non pur di To-
scana, ma d'Italia, ebbero i loro « cancellarii », e troppo lungo e fuor
di luogo sarebbe enumerarli qui tutti e notare le lievi, non mai
sostanziali, differenze che da un comune all'altro s'incontrano (4).

(1) ZDEKAUER, *Statutum cit.*, pp. 15, 16.

(2) ZDEKAUER, *Statutum cit.*, p. 16.

(3) Che tali prescrizioni fossero osservate si desume dal fatto che già nel 1330 un cancelliere di Pistoia in un grosso quaderno scrive le lettere e le ambasciate mandate dal Comune e le lettere da esso ricevute e in un altro codice le provvisioni. Ved. BACCI P., *Documenti nuovi su messer Cino da Pistoia*, pp. 78 sgg.

(4) Vogliamo tuttavia notare come nel 1264 si ha una carta scritta « ... manu Rugerii, iudicis « et notarii, filii Nicolai Bonelli et Lucani Comunis Cancellarii... » (FICKER, *Forschungen*, vol. IV, n. 443, p. 451); nel 1343 Aitante, notaro della Cancelleria degli Anziani di Lucca, e nel '49 gli atti della Cancelleria del Comune Lucchese (A. S. F., *Rif., Cap.*, 25, c. 30; 39, c. 216'; nel 1329 un «... publicus Cancellarius Vallis Nebule (ivi, 34, c. 54; 21 giug.); nel '46 un Notaro delle Riformagioni del Comune di Colle di Valdelsa (ivi, *Dipl., Colle*, feb. 1260; in copia più recente); nel '50 un Cancelliere del Comune di Montopoli (ivi, *Rif., Cap.*, 39, c. 207); nel '53 un «... Notarius Reforma-
« tionum et Cancellarius Comunis Sancti Geminiani » (ivi, 5, c. 239; 34, c. 134') e un Cancelliere del-
l'Arcivescovo di Milano (ivi, 39, c. 102'); nel '61 e molte altre volte il Notaro delle Riformagioni e
Cancelliere del Comune d'Arezzo (ivi, 35, c. 133); nel '92 un Cancelliere del Comune di Genova
(ivi, 39, c. 110').

Solo ci preme d'aggiungere che il cancelliere del medioevo appare generalmente come il capo d'un ufficio, d'una curia, alla maniera stessa del segretario moderno, per la compilazione e conservazione degli atti, per la spedizione dei negozj. Perciò nei piccoli istituti ed ufficj, in ognuno dei comuni minori, si ebbe un cancelliere, che, da solo, provvedeva a tutto; e lo stesso accadde, in certo modo, negli Stati retti a signoria, ove non erano, come ben si comprende, che lettere, privilegi e ordini diretti del principe. Ma nei maggiori comuni si hanno statuti e provvisioni, deliberazioni e stanziamenti del magistrato supremo e dei Consigli generali e speciali del Popolo e del Comune, e perciò gli ufficj si suddividono, e, invece d'un solo cancelliere, troviamo notari, o cancellieri dettatori, Notari o Cancellieri dei Consigli, o delle Riformagioni, Notari della Signoria, e simili. Ma questo non toglie che noi possiamo considerare come una sola Cancelleria, come la Cancelleria principale, la riunione di tutti gli ufficj, nei quali si scrivevano in forma legale gli atti, e si spedivano i negozj del supremo magistrato. Quegli ufficiali dei Consigli e della Signoria non rappresentano, in sostanza, che uno speciale e più ampio svolgimento di tutto il potere legislativo e politico che un principe riserva esclusivamente a se stesso. Né può credersi che effettivi signori del Comune non fossero (sebbene tal nome fosse dato loro più tardi) i Consoli, gli Anziani, i Priori, e che le deliberazioni dei Consigli maggiori e minori siano da paragonare a quelle puramente amministrative che avevano anche i comuni e le città sottoposte a un principe, perché Firenze (di questa entriamo finalmente a parlare) non riconobbe, da quando cominciò a governarsi a comune, alcun signore effettivo. E, se essa investiva d'un certo potere formale ed esecutivo il Podestà, questi, essendo scelto dal Comune e da lui pagato, era più sottoposto che signore; non faceva altro che eseguire ciò che lo Statuto e le deliberazioni dei Consigli gli prescrivevano.

CAPITOLO I.

La Cancelleria Fiorentina fino alla pace del Cardinal Latino (1115?-1280)

SOMMARIO. — 1. La Cancelleria Fiorentina — 2. Notari della Signoria — 3. Notaro delle Riformazioni — 4. Notari Dettatori — 5. Tesoro Beccaria e la guerra del 1260 tra i Fiorentini e i Senesi.

1. Tutto fa credere che in Firenze il Comune primitivo avesse un ordinamento consimile a quello degli altri circonvicini, quali Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, ec.; ma la mancanza di memorie sicure c'impedisce d'affermarlo recisamente. Dopo la metà del secolo XIII, quando la vita della Repubblica comincia da più parti ad apparir manifesta, per l'importanza sempre crescente dei negozj che vi si trattano, per la vivissima operosità legislativa dei suoi cittadini, gli ufficj amministrativi si dividono, ed a ciascun d'essi presiede un notaro con ingerenze e titoli ben determinati. È molto difficile raccogliere notizie di cose che tutti allora sapevano e nessuno, perciò, si curava di scrivere; tuttavia, in certo modo, si scorge, per diversi indizj, che, nonostante il nome, o titolo speciale, si chiamavano, come altrove, cancellieri parecchi notari, forse tutti i principali; cancellerie quasi tutti gli ufficj della Repubblica (1). Esaminando i documenti fiorentini più antichi, troviamo, fin dai primi del secolo XIII, memoria di cancellieri (2); ma non si com-

(1) Secondo il SANTINI (*Studj sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, p. 27) un atto di donazione ai Consoli Fiorentini del 23 feb. 1173 fu rogato da Mainetto, o Mainito, Cancelliere del Comune: qui, però, il titolo di cancelliere deve intendersi in senso generico di notaro, o segretario, giacché Mainetto, per quanto sembra, né in questo né in altri atti si sottoscrive altrimenti che come notaro.

(2) Si noti, per di più, che nei più antichi documenti fiorentini vediamo dati a varie persone i nomi di « Cancellarius », « Cancellarius », e simili; così nel *Libro di Montaperti*, l'an. 1260, si ha: « Laczarus Cancellarii »; « Presbiter Cancellarius »; « Cancellarius, notarius, filius Venuti »; « Cancellarius... f. Fantinelli » (PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, pp. 9, 153, 316, 326; ved. pure SANTINI, *Documenti*, pp. 65, 78, 81, 181). Ora, riflettendo al modo con cui da noi si formavano i nomi e cognomi, sembra si possa quasi supporre che numerosi cancellieri, proprio conosciuti con questo titolo, si trovassero a Firenze dai tempi più antichi e che da tali nomi comuni si formassero poi i proprj.

prende bene se fossero semplici notari del Comune, o i Cancellieri veri e proprj, come s'intese qualche tempo dopo. Si ha, infatti, che il trattato commerciale concluso il 30 maggio 1214 fra il Comune di Firenze e quello di Pisa stese e sottoscrisse un «... Henricus... tunc « pro Comuni Florentie Cancellarius » (1). Così pure troviamo l'istrumento d'una lega del 10 di settembre 1229 fra i comuni di Firenze e d'Orvieto contro i Senesi rinnovato il 4 di luglio 1235 scritto « manu Guillielmi de Berignano, Cumane Civitatis notarii, tunc Communis Florentie Cancellarii » (2); e il 4 di gennaio 1242, scritta e sottoscritta da Inghirramo, Cancelliere, la dichiarazione che non s'ammetteva l'appello presentato contro una sentenza in favore della Badia fatta dal Giudice Fiorentino degli appelli (3). Nulla, però, rileviamo da queste notizie circa il cancelliere vero e proprio, ché, se dai primi due atti quel « Cancellarius » può apparire uno dei notari più autorevoli del Comune, quegli che doveva presiedere, come dopo avvenne, alla trattazione dei negozj politici con gli altri Stati, appunto il Notaro Dettatore, col terzo ci troviamo davanti ad un semplice notaro giudiziario, che sembra non potesse avere l'alto ufficio di Cancelliere principale.

Moltissime sono le notizie che rimangono, di notari e cancellieri; ma esse conferiscono sempre più a far supporre che, come abbiamo avvertito, cancelleria e cancelliere si chiamassero, in genere, tutti gli ufficj principali e i principali notari della Repubblica. Infatti qua e là troviamo cancellieri di questo e quell'ufficio. Così nel 1384 e per molti anni successivi ser Benedetto di ser Lando di Fortino degli Orlandini è Cancelliere dei Dieci di Balìa (4); nel 1434 è ricordato in una provvisione il « registrum Cancellarie Reformationum », nel '70 la « Cancellaria dominorum Priorum », nel '74 un « rerum index existentium in Cancellaria Reformationum », del 1545 un inventario dei libri e scritture della Cancelleria delle Riformazioni (5). Lasciamo da parte il contado e distretto fiorentino, ove, come s'è visto, ogni più piccolo comune, ogni chiesa, o convento, chiamava così quell'ufficiale che oggi si direbbe segretario; né parliamo degli ambasciatori fiorentini, i quali avevano pure, per segretarj, Notari e Cancellieri. Notizie consimili

(1) SANTINI, *Documenti*, p. 179. È questo l'istrumento fatto pei Fiorentini; quello pei Pisani porta tra le altre la sottoscrizione di Bandino, pubblico Cancelliere della Città di Pisa.

(2) SANTINI, *op. cit.*, p. 218.

(3) SANTINI, *op. cit.*, p. 285.

(4) A. S. F., *Rif., Cap.*, 8, cc. 164', 195'; *Dieci, Delib.*, regg. 1 e seguenti. Ved. pure STROZZ.-GHERARDI, n. 156 (H. R.), cc. 38-40, ove si vede che ebbe ai Dieci continui ufficj di Notaro e Cancelliere fino al 1406.

(5) A. S. F., *Not.*, prot. P. 7, c. 112'; GUASTI, *I Capitoli*, vol. I, pp. XVIII, XX, 131.

troviamo negli scrittori, i quali dai secoli XV (1) e XVI (2) a oggi indicano comunemente coi vocaboli di cancelleria e cancelliere, oltre il Cancelliere e la Cancelleria vera e propria, il Notaro delle Riformagioni e l'intero suo Ufficio (3).

Da tutte queste notizie non è a dedursi che col nostro titolo La Cancelleria della Repubblica Fiorentina vogliamo indicare tutti i suoi molteplici ufficj, da quello in cui si promulgavano le leggi e trattavano i negozj più ardui dello Stato, a quelli nei quali si pronunciavan sentenze di condanne gravissime, o di pochi soldi di multa. Lasciando da parte tutti gli ufficj secondarj e speciali, noi intendiamo comprendere in essa solo quelli in cui si « elaboravano » gli atti dei Consigli e del supremo magistrato della Repubblica, e in cui si raccoglievano tutte le ingerenze che importavano a tale « elaborazione » (4); o meglio quegli ufficj, dai quali tutti gli altri dipendevano, in cui si scrivevano, registravano, raccoglievano e spedivano gli atti, le deliberazioni, gli ordini dei cittadini direttamente investiti del potere, gli atti, le leggi e provvisioni dei Consigli del Comune, le lettere e le ambasciate concernenti le pratiche e i negozj con gli altri Stati; di quegli ufficj, insomma, nei quali si preparava e faceva quanto era di spettanza della suprema amministrazione dello Stato. Così la nostra Cancelleria idealmente corrisponde da un lato alle cancellerie dei comuni più piccoli e delle minori città, dall'altro così a quelle dei minori principati laici ed ecclesiastici come dei maggiori sovrani (5).

Vero è che nel secolo XV invalse l'uso di chiamare Cancelleria Fiorentina l'ufficio del quale era capo il Dettatore, che aveva la particolare ingerenza di scrivere le lettere e di trattare le faccende della politica esterna; ma s'ha ragione di credere che questo non esistesse come ufficio speciale nei tempi più antichi e che dopo apparisse da se solo, per certi rispetti, la Cancelleria del Comune. Per gli Stati stranieri, infatti, essa sola aveva un interesse diretto, ché i Notari della Signoria e delle Riformagioni s'occupava-

(1) Ved. nella *Toscana Illustrata* del GORI (to. I, p. 51) un discorso di P. MINI, il quale dice che Coluccio Salutati era nel sec. XV il primo Segretario della Repubblica; dal che si vede come il Mini anche tutti gli altri notari considerasse come tanti segretarj o cancellieri.

(2) Così ha il GHERARDI (*Le Consulte della Repubblica Fiorentina*, vol. II, p. 658): « Da un codice di spogli di Vincenzo Borghini, segnato da lui medesimo A. 88, ora tra i *Manoscritti varj* « del r. Archivio di Stato Fior., col. 245: 'In uno stracciafoglio dell'anno 1284 tenuto, come si vede, « pel Cancelliere delle Riformagioni, che notava in sul fatto brevemente'... »

(3) GUASTI, *I Capitoli*, I, p. VI; GHERARDI, *Le Consulte*, I, pp. XXVI e XXIX; PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, pp. XLVII, XLIX.

(4) PAOLI, *Programma*, III, p. 57.

(5) A meglio comprendere questo ordinamento della Cancelleria Fiorentina molto gioverà tener l'occhio a quello che avveniva in altre cancellerie, in specie la Pontificia. Ved. a questo proposito DELISLE, *Mémoires sur les actes d'Innocent III*, pp. 2 sgg.

vano solo delle faccende interne dello Stato. S'aggiunga che il nostro Dettatore poteva giustamente chiamarsi, per antonomasia, il Cancelliere, perch'era il notaro principale, quello più dotto e valente, che doveva, col suo senno e con la sua eloquenza, mantenere alto il concetto dello Stato, che poteva, con un discorso, con una lettera abilmente dettata, far piegare da una parte o dall'altra la fortuna politica. Sembra, anzi, che fra gli stessi fiorentini si venisse, a poco a poco, formando un concetto speciale di questo Cancelliere Dettatore, perché, mentre a tutti gli altri notari principali si dava solo qualche volta il nome generico di Cancelliere, a questo solo sempre si dette come nome speciale e determinato. Infatti lo Statuto latino del 1355 chiama « Scriba Reformationum » il Notaro delle Riformagioni; il suo volgarizzamento rende con « Scrivano » la voce « Scriba », mentre esso e altri statuti, latini o volgari, usano le voci Dettatore e Cancelliere parlando del Dettatore vero e proprio (1). Riassumendo, dunque, e concludendo, la nostra Cancelleria Fiorentina consterà degli ufficj del Notaro Dettatore delle lettere e istruzioni, del Notaro dei Consigli e delle Riformagioni e di quello della Signoria; andando innanzi, si vedrà sempre meglio l'opportunità di tale unione.

2. È indubitato che, appena costituito in libertà il Comune Fiorentino, i cittadini investiti del potere civile e politico e signori, perciò, dello Stato, si affidassero, per l'amministrazione, ad uno o più notari, i quali dessero forma legale agli atti, ne tenessero, in certi casi, ricordo, ne trasmettessero notizia a chi di dovere e facessero ogni altra cosa opportuna. Questo ci apparisce idealmente come il primo Ufficio della Cancelleria, quello che più di tutti è vicino alle persone investite del potere sovrano, ne raccoglie ogni atto, dando ad esso forma legale. Possiamo chiamar l'ufficiale in genere Notaro del supremo magistrato cittadino; infatti non n'è diversa la natura, qualunque sia il nome, o la forma, del supremo magistrato: Consoli, Anziani, dodici, o quattordici Buonuomini, Priori delle Arti, Priori delle Arti e Gonfaloniere di giustizia, ec. È da notare che della sua esistenza non si hanno memorie dirette pei tempi più antichi, ma essa, in certo modo, si deduce, per analogia, dalla natura delle istituzioni comunali nel medioevo, e quasi, per dir così, s'indovina; e neppure possiamo dire quando cominciasse a separarsi e distinguersi dagli altri ufficj del Comune, ad aver vita propria nei modi e nelle forme suddescritte. Troviamo, è vero, molti istrumenti che sembrano da quell'ufficiale compilati; ma il

(1) Il GUASTI (*I Capitoli*, I, p. VII, nota 2), non ponendo forse mente a queste differenze tra i titoli ufficiali, fa un appunto, manifestamente infondato, al volgarizzatore del 1355, perché, rese in scrivano e non in cancelliere, la voce *scriba*.

notaro rogante spesso non chiarisce affatto il suo ufficio. Ci appare talvolta un notaro qualunque, che scrive gli atti in forza del suo ufficio notarile, senza essere un impiegato della Repubblica (1); tal'altra si sottoscrive solo come notaro del Comune, pel Comune, e simili (2). Si trova pure il notaro del Comune e del Podestà (3), il Notaro dei Consoli Fiorentini (4); ma non sappiamo nel primo caso, se sia un notaro vero e proprio del supremo magistrato e se di questo il Podestà debba considerarsi come un rappresentante ufficiale, il quale, in proprio nome, per una necessaria finzione legale, ne compia gli atti più importanti. Rispetto al secondo, si tratta, per lo più, d'un notaro dei Consoli della giustizia e di sentenze giudiziarie; ora è vero che i Consoli rappresentano nel tribunale il potere esecutivo e la Signoria (5); ma i notari, di cui, in tal caso, si servono, sembrano piuttosto gli attuarj o cancellieri delle curie, che gli ufficiali veri e proprj del supremo magistrato comunale.

Verso il 1266 troviamo ricordato un Consiglio dei Priori delle Arti, una deliberazione presa da essi, un notaro, ser Guglielmo da Verniano, che ne compila pubblico istrumento (6); il che ci mostra come per la prima magistratura cittadina, che fu istituita nel 1282 e di cui or ora vedremo, non fosse trovato un titolo nuovo. Il 10 ottobre 1254 son rogati d'una sentenza arbitrata de' Fiorentini tra' Pisani e i Genovesi «... Rustichinus... pro Populo Florentino Ancianorum Scriba... » e Brunetto Latini pure « Ancianorum Scriba... »; l'11 dicembre d'un'altra sentenza simile « Parisius Rustici » e « Deotaiuti filius Azonis », Notari degli Anziani; e il 18 dicembre apparisce presente ad una compra fatta dalla Repubblica del castello di Pulicciano, Diotaiuti predetto sempre Notaro degli Anzia-

(1) Così, se i Consoli vi furono, come vuole SANZANOME, fin dal 1125, sembra verisimile doversero avere notari roganti i loro atti; ma dei Consoli non si trova precisa memoria prima del 4 giug. 1138. Né i loro notari son ricordati prima del 1158, o '59. Ved. SANZANOMIS *Gesta Florentinorum*, p. 126; cf. SANTINI, *Documenti*, pp. XXVI, 1 sgg.

(2) Ved. i documenti dell'8 apr. 1176, 21 lug. '84, 24 lug. '93, 1 marzo 1202 e molti altri, in SANTINI, op. cit., pp. 14, 20, 31, 372. Nell'ultimo, contenente una concessione di privilegi fatta dai Consoli agli eredi di alcuni morti sotto le mura di Semifonte, si ha: « Ego Herrigus, domini imperatoris Herrici iudex et notarius et tunc pro Comuni Florentie, hec omnia, mandato suprascriptorum Consuluum, scripsi, et in publicam formam redégi. »

(3) Nei giorni 1 e 2 lug. 1224 roga il trattato commerciale fra il Comune di Firenze e il Comune di Volterra « Bencivenni, iudex et notarius, et nunc pro Comuni Florentie notarius predictae Potestatis et Comunis Florentie existens... » (SANTINI, *Documenti* p. 387).

(4) Ved. i documenti del 30 dic. 1172, ot. '81, 8 marzo '83, 10 lug. '96, e molti altri, in SANTINI, op. cit., pp. 223, 224. 502.

(5) Ciò, in modo speciale, quando intervengono collettivamente come nell'istrumento sopra citato del 30 dic. '72; cf. SANTINI, *Studj*, p. 35.

(6) « Qualiter statutum et ordinatum fuit in Consilio dominum (sic) Priorum Artium Civitatis Florentie quod homines de Burgo Sancti Laurentii solvant et prestant episcopatu Florentie datia et affectus, que solvere tenentur et debent, dicto episcopatu (fiorentino). « Carta manu Guglielmi de Verniano, notarii, sub M.^occxxxvj, indictione viij, diè martis exeunte augusti » (SANTINI, *Documenti*, p. 511). Circa la data vera, forse il 1266, ved. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte v. Florenz*, vol. IV, p. 175; cf. *Geschichte*, pp. 226 sgg.

ni (1). Nel '56, è ricordato «... Rogerius, filius Ugonis Albiçci, auctoritate Frederici imperatoris publicus notarius et tunc Antianorum Populi Florentini Scriba... », che poco appresso roga parecchi istrumenti concernenti la pace fatta tra Firenze ed Arezzo (2); e tre anni dopo troviamo non solo il Notaro degli Anziani ma gli atti stessi di quell'ufficiale (3). Dopo ne ricorre spesso il ricordo, cosicché sembra certo fosse almeno da questi anni sempre regolarmente costituito il suo ufficio e rimanesse quasi immutato fino alla riforma della costituzione comunale nel 1282 (4).

3. Se la costituzione della signoria cittadina idealmente ci apparisce il primo fatto del Comune, le deliberazioni d'essa, i primi atti che la Cancelleria dovè registrare, contemporaneamente, o quasi, doverono esservi le decisioni dei cittadini più saggi e autorevoli, dei Consigli maggiori e minori, delle assemblee generali e parlamenti. Troviamo, quindi, fin dai primi momenti del Comune, materia e lavoro per un altro notaro, per quello appunto, che più tardi è detto Notaro dei Consigli, delle Procure o Sindacati, e più precisamente delle Riformagioni; le quali non essendo, in sostanza, che leggi dello Stato, ben si comprende come dovesse esservi chi le compilasse e registrasse (5). Possiamo, dunque, in certo modo, affermare che di tale ufficio si hanno indirettamente ricordi fin dal 1125, quando, secondo il Villani, i Fiorentini fecero leggi e statuti d'accordo coi Fiesolani (6). Dopo, molti sono gli atti concernenti il Comune rogati da notari, che sembrano ufficiali di esso; ma, per poterlo accertare, troviamo le stesse difficoltà che pei Notari della Signoria; non si sa mai se essi rogano come semplici Notari, o come ufficiali del Comune; e, in quest'ultimo caso, se come Notari della Signoria, o del Podestà, dell'un Consiglio o dell'altro (7). Solo il 15 aprile 1217 appare, col nome di riforma-

(1) *Liber iurium Reipublicae Ianuensis*, to. I, coll. 1203, 1215; A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 30, c. 185; DAVIDSOHN, *Forschungen*, IV, pp. 103, 110.

(2) Ved. tra gli altri strumenti dell'11, 19, 21, 24 marzo, 4, 5, 26 apr. (L. cit., 29, cc. 252, 252', 255, 256; 33, cc. 181, 181', 182').

(3) Un ser Diotefeci il 27 ot. 1259 copia un documento come trovò «... in actis et quaternis « strumentorum Notariorum (?) Antianorum Populi Florentie, existentibus penes Burnectum Notarium « Anzianorum... » (SANTINI, op. cit., p. 371; LASINIO E., *Frammento d'un quaderno di mandati*, pp. 440 sgg.; cf. MARZI, *Notizie storiche*, p. 21; DAVIDSOHN, *Forschungen*, vol. IV, pp. 135 sgg.).

(4) SANTINI, *Documenti cit.*, pp. XXVII, 370, 371. Così nel 1259 troviamo ricordati come Notari degli Anziani: Iacopo da Vicchio, Roggero Soderini, Riccomanno, Guidalotto e Brunetto Latini (Cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. XXV, n. 594 [II, IV, 379], p. 18). Non sapremmo dire se e come ciò potesse accadere poco dopo il 1260, quando invece degli Anziani troviamo ventiquattro cittadini nel Consiglio del Podestà (VILLARI, *I primi due secoli*, p. 191).

(5) Si comprende come in tale ufficio si dovesse pur provvedere, con speciali commissioni, alla compilazione, riforma e rinnovamento degli statuti del Comune prima, poi anche dei comuni sottoposti. Vedremo più oltre, infatti, come dopo si provvedesse anche a questi ultimi servizj.

(6) *Cronica*, IV, 7.

(7) Il 7 d'apr. 1174 Mainito roga una sottomissione al Comune, ma per ordine di suo padre Guerio; il 4 e l'8 apr. '76 roga la donazione fatta dai Senesi d'alcuni immobili e l'atto d'entrata

gione, « reformatio », una legge del Comune Fiorentino e un notaro, Benvenuto, che potremmo quasi considerare come il primo notaro che, con una certa sicurezza, possiamo dire Notaro delle Riformagioni, sebbene non sia ricordato con tal titolo. N'abbiamo un'altra di dieci anni dopo, del 26 d'ottobre 1227, rogata da un ser Diomediede; una terza del 12 settembre '36, che il notaro « Grixo-
« polus » dice d'aver copiata «... de libro Comunis, secundum in-
« veni et in eo continebatur... » (1). Finalmente nel febbraio 1254 istrumenti scritti « ... coram domino Marcho, notario Comunis
« Florentie ad scribenda Consilia ... » (2). Costui è, senza dubbio, il Notaro dei Consigli e delle Riformagioni. S'ha ragione di credere che fosse allora già costituito regolarmente il suo ufficio; v'è, infatti, il 21 di febbraio '59 un ser Petrizolo (3), e il 7 novembre '78 si eleggono procuratori a fare ciò che è contenuto « in reformatione
« Consilii Masse Partis Guelforum Civitatis Florentie scripta manu
« Albertini de Brancaionis, Notarii et Scribe Reformationum et
« Stantiametorum dicte Masse, et in alia reformatione Consilii Co-
« munis Florentie scripta [manu] (4) Berardi quondam Cavalcantis,
« civis Castellani, Notarii et Scribe Consiliorum dicti Comunis » (5); e v'era già stato, nel '73, ser Brunetto Latini (6). Però è necessario, pur troppo, confessare che un'oscurità impenetrabile avvolge (come vedremo anche appresso circa ser Brunetto) le vicende degli ufficj della Cancelleria, prima dell'80. Nel '69, ad es., troviamo ch'erano stati rogati istrumenti di sindacato per mano «... Berlin-
« gherii Corradini, Notarii et Scribe Consiliorum Comunis Floren-

in possesso dei Fiorentini «... Bernardus, iudex et notarius de Comuni Florentie... ». Il 21 lug. '84 fa lo stesso dei patti tra i comuni di Firenze e di Lucca giurati dai Consoli Lucchesi, Guerio «... Notarius Florentine Civitatis... »; il 24 lug. '93 «... Adactus... notarius et tunc de « Comuni Florentie... », dei patti e per la sottomissione del Comune di Trebbio a quello di Firenze; id. il 13 e 15 di nov. '97 Guerio notaro, dei giuramenti della lega tra le città toscane prestati da molti Consigli e consiglieri; il 10 apr. '98 Mainito stesso, per ordine del padre suo, sottoscrive un altro giuramento simile. Si hanno, poi, molti altri Notari, che sembrano esercitar l'ufficio di Notaro delle Riformagioni, ma non possiamo esser sicuri di tale loro condizione e tanto meno che vi fosse per quel Notaro un ufficio da ogni altro separato e distinto (SANTINI, *Documenti*, pp. 11, 14, 15, 23, 33, 39-41, 43 e altrove).

(1) SANTINI, op. cit., pp. 431, 505, 510. Cf. MARZI, *Notizie storiche*, p. 20.

(2) A. S. F., *Rif., Cap.*, 26, cc. 261 sgg.; 29, cc. 348 sgg. Nella cit. sentenza arbitrare dei Fiorentini tra i Pisani e i Genovesi (ved. sopra, p. 16) Brunetto Latini così sottoscrive: « ... nunc Ancianorum Scriba et Comunis, Seu Populi Florentini Cancellarius, predictis interfui, et ea dominorum Capitanei, Potestatis, Ancianorum, Consiliariorum et Parlamenti gentium predictorum superius « mandato pubblico, scripsi, ideoque suscripsi » (*Liber iurium Reip. Ian.*, I, col. 1203); se ne rileva, quindi, ch'era Notaro del Comune, ma non se era addetto al servizio degli Anziani, dell'Ufficio delle Riformazioni, o delle lettere.

(3) « Ego Petrizolus..., Notarius ad scribendas reformationes, scripsi, et supradicta autenticavi » (L. cit., 29, c. 151).

(4) V'è una lacuna nella quale sembra debbasi porre « manu ».

(5) A. S. F., *Rif., Cap.*, 29, c. 357.

(6) SUNDBY, *Della vita e delle opere di B. Latini*; IMBRIANI, *Studj Danteschi*, p. 360.

« tie... » (1). Nel 1274 è rogato d'un istrumento dei Consigli ser Ruggero (« Rogerius »), il quale si sottoscrive semplicemente come notaro dell'imperator Federigo; e di altri simili nel '78 Albertino « de Brancaionis », da Parma, Notaro del Capitano, cioè di Guido da Correggio (2); le quali cose giustamente fecero supporre al Gherardi che i Notari delle Riformagioni fossero qualche volta due, o anche più (3); e forse si potrebbe aggiungere che non vi furono allora ufficj ben costituiti, ma, caso per caso, la Signoria e i rettori assegnarono a questo, o a quello, per un tempo più o meno lungo, l'uno ufficio o l'altro. Dalle notizie che abbiamo raccolte circa questo ufficio pel secolo XIII sembra si possa dedurre ch'esso debba risalire a tempi molto anteriori; ma riesce impossibile stabilire quando si costituisse regolarmente e, tanto meno, conoscere le successive trasformazioni, che doverono essere molto numerose. Così tra il 1274 e l'80 vi furono almeno due Notari delle Riformagioni, o dei Consigli, uno per quelli del Comune, o del Podestà, l'altro per quelli del Popolo, o del Capitano; ma quando cominciò e quando finì questo ordinamento? Similmente difficile è stabilire quali altri ufficj esercitasse, al tempo stesso, quel notaro. Sarebbe anche quello, come dicemmo, di scrivere le procure, o sindacati, dei quali uno n'abbiamo del 15 aprile 1204 per mano di Rustico, notaro dell'imperatore Enrico (4); le commissioni dei protocolli di notari morti ad altri notari (5), compromessi e lodi (6), sottomissioni di popoli, concessioni di rappresaglie (7), ec.

4. Se delle parole cancellarius, notarius, tabellio, scriba e simili, che ebbero significati svariatissimi, dobbiamo ricercar l'origine in ufficj privati, o pubblici, più che altro manuali né sempre ugualmente nobili ed alti, un'origine più digni-

(1) Il 20 dic. Ved. SAINT-PRIEST, *Documenti degli Archivi di Firenze*, to. III, p. 389; cf. PERRENS, *Histoire de Florence*, vol. II, p. 160.

(2) A. S. F., *Rif., Cap.*, 29, cc. 201, 227-232, 356. Nel '78 si ha un « Octavus quaternus « reformationum Consiliorum Masse Partis Guelforum Florentie... »; nel '79 due provvisioni, l'una del 3 set. fatta nei Consigli generali e speciali del Comune e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori; l'altra del dì 8 feb. '79 (ivi, 29, c. 199).

(3) GHERARDI, *Le Consulte*, I, p. XX.

(4) SANTINI, *Documenti*, p. 137. Vedansene altri simili del 27 mag. 1214, 12 feb. '16, 22 marzo e 17 e 27 lug. '25; pp. 173, 179, 204, 205 e molte altre.

(5) Nel 1247 erano state commesse a ser Benintendi da Poggibonsi quelle di Maffeo da Panzano dal Podestà, per ordine dei Consigli generale e speciale (SANTINI, op. cit., p. 337). Si comprende facilmente la ragione per cui dette commissioni fosserorogate dal Notaro dei Consigli, riflettendo al permesso che questi dovevano dare per tale atto.

(6) Troviamo menzione d'un lodo del 28 marzo 1193, che, però, fu pronunziato in una curia giudiziaria e scritto da Adatto, notaro, «... tunc de Comuni Florentie... »; un altro, pronunziato dal Podestà e scritto, per ordine suo, da Enrico, notaro, è del 27 nov. 1214; un terzo, del 31 ag. '33, fu rogato da Giambono «... tunc pro Comuni Florentie notario » (SANTINI, op. cit., pp. 227, 378, 409).

(7) Di sottomissioni si trovano numerosi documenti nei Capitoli e nel volume pubblicato dal SANTINI; rispetto alle rappresaglie, abbiamo tutte le notizie desiderabili nel bel libro che pubblicarono intorno ad esse A. DEL VECCHIO ed E. CASANOVA.

tosa e insieme significato più ristretto, ebbe la voce *dictator* (1). Non cercheremo di salire alla sua origine nei tempi romani, quando *dictator* significava colui, il quale poteva dettar ordini, che avevano forza di legge; e neppure ad Aristotile, Cicerone, Seneca e Quintiliano, pei quali l'arte del dettare si confuse con quella del dire; vicina più alla rettorica che alla giurisprudenza, ma tenuta in gran pregio, sia per le scritture private e le lettere (2), sia pei giudizj civili, per le difese nei processi penali e per le arringhe nei comizj pubblici (3). Noteremo solo che anche in tempi posteriori ne rimase sempre qualche ricordo; di rettorica come di grammatica, infatti, si occupano, fin dal secolo V, prima sant'Agostino (4), poi Boezio e Cassiodoro, sant'Isidoro (5), Alcuino (6), Rabano Mauro (7) e molti altri. Una specie d'avviamento all'arte di dettare, invero assai semplice e rozzo, s'ha, fin dai primi secoli del Cristianesimo, nei formularj più antichi, che ancor ne rimangono, poi nel *Liber Diurnus* ed in altre raccolte consimili (8). Ma dei formularj e delle formule tanto minore è l'importanza e l'uso quanto maggiore è la cultura, l'ingegno degli scrittori, i quali esprimono con modi originali il proprio pensiero (9). Quei vestigi poi non rappresentano che la tradizione letteraria e cancelleresca degli Stati principali, in specie della Curia Romana; ma che fortuna ebbero la parola *dictator* e l'arte dettatoria nella pratica cancelleresca dei regni romano-barbarici, e poi delle città, dei comuni, delle re-

(1) Ved. il *Liber de regimine civitatum* IOHANNIS VITERBIENSIS e specialmente il cap. CXV « De officio Notariorum Potestatis et Iudicium », p. 259.

(2) Le lettere e le scritture private nell'antichità erano quasi una cosa stessa; avevano una grande importanza, e s'insegnava a compilarle nelle scuole. Cassiodoro ne fece una raccolta (WATTENBACH, *Das Schriftwesen* cit., pp. 416 sgg., 488 sgg. Cf. pure pel medioevo VALOIS, *De arte scribendi epistolas*, pp. 63 sgg.

(3) « Dictare » prima significò dettare, poi anche scrivere. Così san Girolamo: «... describi « sibi fecit quaecumque dictavimus »; Cassiodoro: «... quod a me dictatum in diversis publicis « actibus potui reperire »; Livio, poi, è detto da Sidonio Apollinare « dictator invictus » (WATTENBACH, *Das Schriftwesen*, p. 457).

(4) Ved. tra altri suoi scritti i *Principia Rethorices*, nei quali troviamo i capitoli III « De civi- « libus quaestionibus et de differentia generalium et specialium »; VI « De quattuor quaestionibus « legalibus », ec.

(5) *Etymologiarum libri XX*, coll. 73-154. Anche qui la rettorica si fa servire alle liti e cause civili.

(6) Di lui ved. il *Dialogus de rethorica et virtutibus* (Coll. 919-950). Il dialogo è tra Alcuino e Carlo Magno, il quale al Maestro fa la dimanda (col. 921): « In quibus versatur rebus (la rettorica) »? Alcuino risponde: « In civilibus [id. est doctis] quaestionibus, quae naturali animi ingenio « capi possunt... »

(7) *De clericorum institutione*, cap. XXX, col. 408: « Quod facili locutione uti in vulgus debeat... », cap. XIX, col. 396: la rettorica è la scienza del ben dire, per le cose secolari nelle questioni civili; tuttavia non è « extranea ab ecclesiastica disciplina ».

(8) Ved. *Liber diurnus Romanorum Pontificum*, ed. SICHEL, pp. 1 sgg. Cf. id., ed. GARNER, pp. 21 sgg., 116 sgg.; id. DE ROZIÈRE, pp. 1 sgg.; DE ROZIÈRE, *Recueil*, I, pp. 1 sgg.; II, 513 sgg.; ROCKINGER, *Drei Formelsammlungen*, pp. 1 sgg.; SCHUPFER, *Manuale*, pp. 143 sgg., ec. Marculfo ricorda « prudentissimos viros et eloquentissimos ac rethores et ad dictandum peritos ».

(9) Ved. VALOIS, op. cit., p. 66; SICKEL, in *Liber Diurnus*, pp. XLIII sgg.

pubbliche, dei molteplici signori, laici ed ecclesiastici, delle varie parti d'Italia?

« Dictare est animi intencionem recta ordinacione explanare », dice nel secolo XII un maestro dettatore, Ludovico di Hildesheim (1); ma è una definizione conveniente solo a quel secolo e alle lettere ed istrumenti, che allora dai dettatori si compilavano con intenti artistici e letterarj. Fin dal tempo dei Longobardi troviamo, però, documenti, i quali meglio ci fanno conoscere il significato originario di questa parola. Così abbiamo, ad es., un notaro Radoald, il quale scrive un istrumento « ex dicto domni Regis per Sysinnum, « illustrem notarium, ex dicto (dictatu) Andreatis... » (2). Di qui è facile comprendere come Sisinno, ricevuto l'ordine dalla viva voce del Re, lo comunicasse ad Andreate, il quale dette ad esso forma legale, servendosi, per la trascrizione materiale, di Radoald; ed una etimologia consimile ne dà, un secolo dopo, un passo di Lodovico II imperatore (3). Questo ci spiega come la parola potesse venir pure accettata per indicare ufficiali, che all'arte ed alla rettorica non dovevano avere esclusivo riguardo. Si ha, infatti, nel 1241 un « Petrus de Biconis... Communis Florentie Dictator et Scriba » (4), il quale non è altro che un notaro giudiziario. E nello Statuto Pisano del Podestà del 1297, si leggono alcune prescrizioni, da cui si rileva che molti notari, oltre quelli che scrivevano lettere, potevano chiamarsi dettatori (5). In generale, dunque, il dettare comprendeva nei primi secoli del medioevo moltissimi atti; l'arte dettatoria insegnava a comporre, in prosa come in poesia, lettere d'ogni specie, non meno che scritture o istrumenti pri-

(1) PAOLI, *Programma*, III, p. 47.

(2) BRESSLAU, *Handbuch*, I, p. 260.

(3) « Praecipit primitus tantummodo dictatam et in aliqua scaeda conscriptam sibi praesentari: et, cum ille causam comprobaret, tunc demum... cartas conscribere praefati pacti confirmationem ». Ved. PAOLI, *Programma*, III, p. 42, nota 1. In una carta lucchese dell'823 si ha pure (OZANAM, *Documents Inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie*: « Ex dictato supradicti Gausperti, magister meus, scripsi ». Cf. anche SCHIAPARELLI, *Diplomi*, per notizie circa i dettatori dei re d'Italia. Si sa pure come i notari giovani durante i primi secoli del medioevo facevano il loro tirocinio anche scrivendo a dettatura dei più vecchi.

(4) SANTINI, *Documenti*, p. 281.

(5) Ved. sopra, p. 9. Nel libro cit., *De regimine civitatum*, si prescrive che il Podestà elegga ufficiali e notari plene eruditos », che sappiano « dictare et recte scribere » (XXVI, p. 226); lo stesso Autore, parlando di alcune lettere che propone ad esempio, chiede «... a scribis et notariis aliisque providis dictatoribus, quatenus michi parcere dignentur, si non polito dictamine easdem compilavero... » (XII, p. 222); nel cit. cap. CXV (p. 259) si ha: «... sententias scribere dictante iudice..., scribere dicta consiliarorum..., sicut Potestas preceperit, vel Iudex dictaverit... »; al Papa faccia scrivere da buon dettatore (CXXXII, p. 162), ec. Il titolo si usava pure nella Curia Romana, giacché in una bolla di Vittore IV dell'11 mag. 1161 si ha: « Datum Cremone per manum Gerardi sanctae Romanae Ecclesiae Subdiaconi et Dictatoris » (PLUG-HARTUNG, *Acta Pont. Rom.*, vol. I, p. 287). Il 12 giug. 1279 si ha un « Guizandinus de Morano, notarius Potestatis ad Consilium et licteras deputatus pro Comuni Mutine »; il 2 lug. un « Morandus de Ghisa, notarius sacri Palatii, et tunc Dictator Communis Cremone... » (A. S. F., *Rif.*, *Prot. Cap.*, 44, cc. 5', 9').

vati o pubblici. S'insegnava nelle scuole, teoricamente non distinta dalla retorica e dalla giurisprudenza; praticamente nelle grandi cancellerie principesche, in specie in quelle pontificia e imperiale (1). Pur nonostante, la parola *dettatore* indica quasi sempre un notaro più dotto e valente, il cancelliere, o segretario fidato d'un principe, o d'una repubblica (2). Il Villani sembra dar molta importanza alla parola, giacché l'adopra solo per Brunetto Latini e per Pier della Vigna, « il buono Dittatore » (3).

Se ora riflettiamo che i Fiorentini, anche prima d'esser costituiti in Comune autonomo, mandavano, come dicemmo, lettere e ne ricevevano, che continuamente di loro lettere ed ambasciate troviamo ricordo (4), che avevano fama di uomini nelle faccende politiche intelligenti ed accortissimi, che ebbero fra i loro concittadini valenti maestri nell'arte dettatoria, ci avvedremo che non potevano fare a meno d'un cancelliere, o dettatore, negli ufficj del Comune. Solo siamo incerti circa il tempo, in cui s'ebbe per esso un ufficio speciale (5); se spettasse, in principio, al Podestà deputare a ciò uno dei suoi notari (6); il che, poi, non toglierebbe, a dir vero, che il Comune o il Podestà stesso facessero, via via, in casi eccezionali, scrivere a qualche altra persona più valente quelle di maggiore importanza (7).

Fin dagli ultimi del secolo XII si trovano lettere dirette da varj

(1) Così nelle scuole sotto Carlo il Grosso, al quale gli alunni presentavano, quando egli le visitava, prose e versi, dice san Pier Damiano: «... licet ego dictare forte quid valeam, deest anti-
« quarius qui transcribat »; così nel sec. XII Pietro di Blois al vescovo Walter di Palermo: « Sci-
« tis quod dominus Rex Siciliae per annum discipulus meus fuit, et qui a vobis versificatoriae
« atque litteratoriae artis primitias habuerat, per industriam... meam, beneficium scientiae plenioris
« obtinuit ». Invece un Gaufrido, che insegnò a Bologna: « Dictamen est orationum series perfec-
« tarum, intervallis intereisa distantibus, nullis metrorum legibus obligata. Dictamen aliud est
« epistolare, aliud non epistolare ». Ved. sopra p. 20, nota 2 e WATTENBACH, *Über Briefsteller*,
pp. 30, 32, 33, 52; *Das Schriftwesen*, p. 425.

(2) Nel 1279 è ricordato un « Morandus de Ghisa, Notarius... Dictator Communis Cremone ».

(3) *Cronica* cit., VI, 22.

(4) MARZI, *Notizie storiche*, pp. 21 sg.

(5) Infatti non possiamo indicare con sicurezza un solo dettatore, o almeno che per tale si qualifici, avanti la fine del sec. XIII.

(6) Tale supposizione sarebbe avvalorata, oltre che da quanto più oltre verrà esposto, dal fatto che nel predetto trattato *De regimine civitatum*, come in molti altri, si danno minute prescrizioni circa le lettere che il Podestà deve curare siano mandate dove faccia bisogno; e si sa pure come il Podestà, divenuto da ultimo in Firenze poco più che un semplice ufficiale giudiziario, avesse in principio ingerenze molto maggiori ed autorità più estesa.

(7) Ciò può sembrare strano, ma non contrasta con le consuetudini del tempo. Si sa che talvolta personaggi notevoli, benché non appartenenti alla Cancelleria, scrivevano le lettere più importanti in casi speciali. Coluccio Salutati stesso fu pregato dal Cancelliere di Bologna di scrivere certe lettere per quella Città. Ved. la lettera scritta intorno al 1386 da Coluccio Salutati a Bernardo da Moglio, nella quale si schermisce dallo scrivere una lettera pel Comune di Bologna (SALUTATI, *Epistolario*, vol. II, p. 20). Fin la parte sostanziale delle provvisioni si doveva talvolta ad altri che il Cancelliere (così nelle petizioni approvate dai Consigli); e si attribuiscono a N. Machiavelli le due provvisioni del 1512 per l'istituzione dei Nove dell'ordinanza e milizia (N. MACHIAVELLI, *Opere*, vol. VI, pp., 352-358; A. S. F., *Rif., Prov.*, 198, c. 31).

Stati al Comune Fiorentino e da questo a quelli, le quali sembrano dettate con le forme diplomatiche allora in uso nelle cancellerie. Fin dal luglio 1194 se ne spediscono, infatti, al Podestà e al Popolo di Firenze (1); altre nel 1220 manda « sapienti viro Pisanorum Potestati, O., Dei gratia, Florentinorum Potestas »; « A., Dei gratia, Florentina Potestas, nobili viro P. Potestati (di Pistoia)... »; « Nobili viro A., Dei gratia, Florentinorum Potestati, P., eadem gratia, Pistoriensium Potestas » (2). Nel '37 il Comune nostro manda a San Gimignano lettere per mezzo di ambasciatori, e precisamente come vediamo esser consueto pur nel secolo appresso, quando s'aveva una cancelleria regolarmente costituita; nel '38 si leggono lettere del Podestà Fiorentino nel Consiglio di San Gimignano (3); nel '54 se ne hanno mandate a San Gimignano dal Podestà e Capitano di Firenze; nel '55 dal Capitano e dagli Anziani, dal Podestà, Capitano e Anziani; e, viceversa, a questi ufficiali; dal Podestà e Comune (4); nel '59 dal Podestà, Capitano e Anziani di Firenze (5). Negli anni durante i quali fu a Firenze il Vicario Angioino, dopo il 1267, quasi sempre in suo nome sono spedite (6). In tutti questi anni, pieni di lotte accanitissime, interne ed esterne, l'operosità epistolare dei Fiorentini ci appare notevolissima. Son questi, poi, dal 1250 all'80 gli anni forse più importanti della vita di Brunetto Latini, quando egli fu incaricato (1260) della famosa ambasciata ad Alfonso, re di Castiglia, e, tornato dall'esilio, rappresentò a Firenze una parte considerevole nel Governo Vicariale Angioino. Or si sa che Brunetto fu Cancelliere e Dettatore del Comune; e, siccome di questo suo ufficio non si trova ricordo alcuno negli atti pubblici, che ne rimangono assai abbondanti dopo il 1280, potrebbe darsi ch'egli fosse stato Dettatore prima di quell'anno, forse dal '50 al '60, o dal '66 all'80 (7).

(1) BÖHMER, *Acta Imperii selecta*, p. 180. Cf. DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, p. 603, nota 1.

(2) SANZANOMIS *Gesta Florentinorum*, pp. 143 sgg. Non discutiamo circa l'autenticità di questi documenti, che, se anche fossero immaginati dall'autore ad essi contemporaneo, o quasi, sarebbero stati foggiate conformemente alle regole allora vigenti. Omettiamo, poi, di citare molti documenti simili riportati da SANZANOME e da altri.

(3) DAVIDSOHN, *Forschungen*, vol. II, n. 187. Cf. 161, 164, 348, 391.

(4) Vol. cit., n. 702, 706, 707, 716, 718, 719.

(5) Vol. cit., n. 781. Cf. pure, pel '66, n. 907.

(6) Il 5 apr. 1268 si hanno lettere a San Gimignano del Vicario regio, di Guido Guerra e dei dodici Capitani di guerra; il 17 mag. '75, id. del Vicario regio, dei Capitani di Parte Guelfa, del Consiglio e Comune di Firenze; l'11 giug. del Vicario regio, il 24 giug. del Sottovicario, dei dodici Capitani, Consiglio e Comune di Firenze; il primo feb. '76 del Capitano, Podestà, dodici del Consiglio e del Comune di Firenze, ec. (Vol. cit., n. 1052, 1397, 1401, 1404, 1411, 1418, 1446, 1494).

(7) Il FAURIEL (*Brunetto Latini*, pp. 273, 281) dice probabile ch'egli fosse Cancelliere prima della morte di Federico II, e poi da capo nel '69, ma è una semplice supposizione, e sarebbe pur da sapere se egli intenda per Cancelliere il Dettatore, o anche semplicemente il Notaro del Comune, o delle Riformagioni. Con più fondate ragioni fa, come ora vedremo, una simile supposizione il DAVIDSOHN.

5. Non vogliamo, finalmente, tacere di due fatti molto importanti per la storia della Cancelleria; uno del 1258, l'altro del '60. Intorno alla compilazione delle lettere e documenti della Cancelleria dovremo trattenerci in speciali capitoli; ma la mancanza di memorie precise d'altro genere sul dettatore fiorentino di questi tempi, la probabilità che Brunetto avesse in quei fatti una parte notevolissima, il desiderio d'anticipare un saggio della valentia dei Fiorentini nelle arti della politica ci faranno perdonar la digressione. È noto come in quell'anno fosse ingiustamente decapitato a Firenze l'Abate di Vallombrosa, Tesauero, Tesoro, o Tesone, o Tosone, Beccaria. Tal fatto dette occasione ad uno scambio assai vivo di lettere tra Firenze e Pavia, patria di Tesauero, la quale chiedeva soddisfazione; tra Firenze e la Curia Pontificia, indignata per l'offesa al carattere religioso del Pavese. Alcune delle lettere che furono scritte da' Pavesi ai Fiorentini, o, viceversa, da questi ai Pavesi, pare avessero un'importanza speciale; ne furono, infatti, tratte copie che si trovano in varj codici, e furono anche volgarizzate. Di due tra esse, l'una è dei Pavesi ai Fiorentini, l'altra è la risposta di questi. (1) Son dettate secondo le norme consuete delle cancellerie del tempo; quella dei Fiorentini, poi, con tale finezza ed accorgimento, che può considerarsi un vero capolavoro. Scrivono i Pavesi: « A la Podestà et al Consiglio del Comune di Firenze e al Capitano del Popolo di quella Terra la Podestà e 'l Comune e 'l Consiglio di Pavia ». Rispondevano i Fiorentini: « A li omini di gran savere, Podestà, e Consiglio, e Comune di Pavia, la Podestà, e 'l Comune, e 'l Capitano del Popolo, e li Anciani di Firenze, salute, la quale voi non mandaste ». La lettera dei Pavesi appare mandata dal Comune nell'interesse e a richiesta della casa dei Beccaria. Fa molte accuse ai Fiorentini e, tra l'altre, che con tale uccisione hanno macchiato per sempre il loro onore. I Fiorentini rispondono, punto per punto, con vena abbondante, fieri e dolci al tempo stesso, come si rileva dall'intitolazione stessa, in cui non omettono il saluto cortese, ma rimproverano anche ai loro avversarj d'averlo dimenticato. Descrivono a scuri colori la vita e i misfatti dell'Abate, la cui morte è una fortuna per tutti. Notano, tuttavia, che non fu ucciso per regolare sentenza delle autorità costituite, di essi, Podestà, Capitano, Anziani, ma per furia di popolo,

(1) Nell'originale latino da codice sincrono furono pubblicate la prima volta da G. C. GEBAUER, *Leben Herrn Richards*, pp. 567, 570, 571; in volgare dal LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, to. II, p. 1479 e dal BONAINI, *Statuto della Val d'Ambra*, pp. 35 sgg. Cf. GUASTI, *Studj storici e bibliografici sopra gli Statuti dei Comuni Italiani*, pp. 189 sgg.; PERRENS, *Histoire de Florence*, vol. I, p. 456, nota. 1; POTTHAST, *Reg. Imperii*, 25 set. 1258, n. 17378. Ved. pure LEVI, *Il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini*, pp. 263 sgg., 289 sgg.; DAVIDSOHN, *Geschichte*, vol. II parte I, pp. 472 sgg.; *Forschungen*, IV, pp. 130 sg. Preferiamo nelle citazioni la dizione volgare del BONAINI, che in nulla cambia la sostanza dell'originale più antico.

cui voler resistere sarebbe come pretendere di frenar il corso di torrente impetuoso. I Pavesi non debbono sentirsi offesi per la sorte di un tal uomo: essi non ne son tocchi: « non è perzò la loro « gentileza menovata, perché questo malvagio homo sia perito, se- « condoché la santità de li Apostoli non fu menovata quando Iuda, « basiendo Idio, l'avea tradito e col lacio s'impese ». Aggiungono quindi: « Ricordatevi, se vi piace, che dui parlati de la terra ve- « stra, cioè santo Secondo e santo Ardingo, le quai corpora la Città « de Firenze ànno avuto, li quai oggi, glurificando gli avemo in re- « verentia » (1).

Anche per la guerra famosa tra Siena e Firenze, che nel 1260 « fece l'Arbia colorata in rosso », si ha un fatto consimile, il quale rafforza le ragioni predette.

In quell'occasione lettere tra le due città ne furono certo scritte, e andarono in buon numero. Or di esse molte se ne trovano in varj manoscritti e biblioteche, in parte studiate e raccolte dal chiarissimo Direttore della Biblioteca Comunale di Siena (2). Esse forse rappresentano, come ben dice il Donati, un esercizio rettorico di qualche cancelliere; ma il Cancelliere dovè essere contemporaneo, ed hanno un fondo di verità e, perciò, anche un certo valore storico. Or tutti questi fatti insieme riuniti costituiscono, ci sembra, una buona prova dell'importanza, che già aveva raggiunta la Cancelleria Fiorentina, della necessità che già vi fosse un cancelliere dettatore, se anche nulla sappiamo con assoluta certezza né dell'ufficio né degli ufficiali.

(1) Il BONAINI sollevò qualche dubbio circa l'autenticità delle lettere; e il GUASTI suppose fossero esercizio rettorico di qualche dettatore del quattrocento. Essi, però, non conobbero la citata pubblicazione del GEBAUER né codici del sec. XIII, nei quali quelle lettere fossero trascritte. È inutile, pertanto, ci tratteniamo intorno all'errore in cui caddero, tanto più che ampiamente tratta di ciò, ripubblicando anche lettere latine e volgari e altri documenti, F. CRISTOFORI nell'op. *Di quel di Beccheria*, pp. 1 sgg., 4 sgg., 10 sgg. Del resto, antichissimo è l'uso di estrarre copie di documenti importanti dai registri ufficiali, per interessi privati, o pubblici, e per curiosità storica; molto comune, in specie nei sec. XIII e XIV, quello di copiare per proprio ammaestramento, o diletto, lettere scritte con ingegno e con arte, comunissimo allora, già da qualche secolo, l'altro di formare con lettere e documenti del tempo, raccolte, quasi manuali, ad uso dei notari e dettatori. Anche nel *Commento Dantesco* dell'ANONIMO FIORENTINO (to. I, p. 678) si cita precisamente la lettera latina dei Fiorentini ai Pavesi; e anche questo fornisce un nuovo argomento a dimostrare la grande importanza storica di esso. Cf. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, vol. I, pp. 203 sgg. ed altrove. Il DAVIDSOHN suppone (opp. e l. citt.) che fosse in quest'occasione dettatore per i Fiorentini Brunetto Latini, perché era Notaro degli Anziani e il solo che noi conosciamo di quel tempo adatto a ciò. Non neghiamo alla supposizione dell'insigne Storico ed ottimo Amico un certo fondamento, ma non abbiamo di ciò la prova decisiva.

(2) DONATI, *Lettere Politiche... sulla guerra del 1260 fra Siena e Firenze*, voll. III. pp. 222 sg.; IV, pp. 357 sg.

CAPITOLO II.

Dalla pace del Cardinal Latino alla morte di Brunetto Latini (1280-1295?)

SOMMARIO. — 1. Notaro dei Priori e suo ufficio. — 2. Notaro delle Riformagioni. Bonsignore di Guezzo. — 3. Ufficio del Notaro. Suo. Coadiutore. — 4. Notaro Dettatore, o Cancelliere -- 5. Brunetto Latini Dettatore. — Sua dottrina e sua fama. — 6. Parte ch'egli ebbe nell' amministrazione della Repubblica. — 7. Errori di F. T. Perrens circa gli ufficiali della Cancelleria.

Per la riforma della costituzione fiorentina nel 1282, al Notaro dei quattordici Buonuomini fu sostituito quello dei Priori delle Arti che troviamo, poi, rinnovato regolarmente, tranne qualche caso rarissimo, di due in due mesi, insieme con la Signoria, fino alla caduta della Repubblica. Nei documenti ufficiali, però, nei prioristi, nelle Consulte, nelle Provvisioni, non si hanno pei primi anni notizie particolareggiate intorno ad esso; Carlo Strozzi, dunque, da documenti posteriori, o da altri, che non ci son pervenuti, trasse quanto racconta nel suo discorso intorno al Governo della Città di Firenze dal 1280 al '92 (1). Sembra, però, sia esatto quando egli dice che s'eleggesse il Notaro quasi nel modo stesso prima e dopo gli Ordinamenti di giustizia dell'11-18 gennaio '93, e che anche l'ufficio suo non cambiasse sensibilmente (2). Comun-

(1) « Il notaro si eleggeva da loro (dai Priori) per il tempo che stavano in officio; il quale scriveva tutti gli atti e deliberazioni fatte da loro » (STROZZI, *Del Governo della Città di Firenze*, p. 312. Cf. Capponi, *Storia della Repubblica Fiorentina*, vol. I, pp. 552 sgg.; GHERARDI, *Le Consulte*, vol. I, pp. VI sg.; ANONIMO, *Discorso*, pp. 182 sgg.). Nelle *Consulte* (I, p. 182) troviamo ricordato per la prima volta un notaro dei Priori, ser Marco, presente ad un Consiglio, il 15 di marzo 1285. Altre volte si vedono notari della Signoria presenti ai Consigli: così il 1° mag. '92, il 26 feb., 3 nov. e 14 dic. '93 (*Consulte*, II, pp. 184, 295, 331, 338).

(2) Il più antico Statuto del Popolo che oggi ne rimanga, è, come si sa, del 1322; ma dalla rubrica terza degli Ordinamenti si rileva che anche nello Statuto ad essi precedente si leggeva (ciò che, del resto, non si sarebbe potuto mettere in dubbio) la rubrica « De electione Priorum », la quale doveva anche parlare del Notaro e verisimilmente contenere ch'esso aveva divieto, come i Priori, da ogni altro ufficio, superiore ad un anno, forse di tre. Certo è che il divieto di tre anni fu stabilito per i Priori nei Consigli generale e speciale e delle Capititudini delle dodici Arti maggiori il 27 lug. '90, e tutto fa credere ch'esso si estendesse pure al Notaro. (*Prov. .*, 2, c. 130; FINESCHI, *Ordinamenta iustitiae*, vol., I, pp. 191-95; BONAINI, *Gli Ordinamenti di giustizia*, pp. 43-46; SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 170, 389-91).

que sia, si tratta esplicitamente della sua elezione a' 14 d'agosto e a' 14 d'ottobre del '91 e la prima volta si delibera che i Priori scelgano uno o due cittadini per sesto, i quali lo eleggano; la seconda che i Priori futuri scelgano, come sopra, un cittadino per sesto e questi, poi, provvedano all'elezione (1). Con gli Ordinamenti del '93 abbiamo notizie più sicure nella citata rubrica « De electione et offitio dominorum Priorum Artium », per la quale si ordina che i Priori e Gonfaloniere possano sceglierlo tra quelle persone che sembreranno più convenienti pel Comune e più idonee ad esercitare l'ufficio; e s'aggiunge che abbia solo il divieto d'un anno, nonostante le disposizioni precedenti che vi potessero contraddire (2). Presto, però, vi si ritorna sopra, e il 6 dicembre 1294 i Consigli deliberano che il Notaro non possa esser Priore, o Gonfaloniere, prima di due anni dalla deposizione dell'ufficio, raddoppiando così la durata del divieto stabilito dagli Ordinamenti (3).

In che consisteva l'ufficio di questo notaro? Naturalmente nello scrivere per la Signoria tutti gli atti e le deliberazioni, o provvisioni (4), ch'essa faceva di sua autorità; gli stanziamenti, i bullettini, i precetti, e simili; provvedere alla conservazione dei registri, alle

(1) Le proposte furono fatte dal Difensore nel suo Consiglio speciale e in quello delle Capitadini delle dodici Arti maggiori il 14 ag. in questa forma: « Quomodo et per quos eligantur Notarius et nuntii futurorum Priorum ». Il 14 ot. press' a poco nel modo stesso. La prima volta fu seguito il consiglio di Borgo Renaldi, la seconda si accettò quello di Jacopo da Certaldo, e si respinse l'altro di Brunetto Latini, il quale voleva che le Capitadini scegliessero un notaro per sesto; si facesse nel Consiglio stesso lo scrutinio e chi avesse più voti fosse Notaro (GHERARDI, *Consulte*, II, pp. 50, 60: cf. DEL LUNGO, *Alla biografia di B. Latini contributo di documenti*, pp. 267, 268). Il SALVEMINI, dice inesattamente (*Le Consulte*, p. 82) che l'elezione sarebbe spettata al Consiglio speciale del Capitano.

(2) Ecco il tenore della rubrica, per ciò che riguarda il Notaro: « Item, volentes, in electione et offitio... dominorum Priorum... utiliter providere, provisum et ordinatum est, considerata forma capituli Constituti domini Capitanei, de electione Priorum loquentis... Electionem quoque eorum Notarii et Scribe et sex nuntiorum, iamdicti domini Priores Artium et Vexillifer iustitie faciant et facere possint de illis personis, et prout, et secundum quod eisdem dominis Prioribus et Vexillifero videbitur convenire et utile pro Comuni, ac etiam pro eorum offitio utiliter exercendo: qui Notarius et Scriba dominorum Priorum et Vexilliferi solummodo devetum habeat in dicto offitio per unum annum, non obstantibus in predictis, vel aliquo predictorum, aliquibus statutis, seu ordinamentis, vel Consiliorum reformationibus in predictis, vel aliquo predictorum, quomodolibet contradicentibus, vel obstantibus, quoquo modo » (SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 389 sg.). Facciamo questa e le successive citazioni sull'edizione del SALVEMINI, supponendola, come ultima, più accurata. Devesi, però, avvertire che in questo primo caso il testo Salveminiano contiene due errori di grammatica e di senso, che non sono nel testo del BONAINI (« iamdicti domini Prioribus Artium »; e «... in predictis, vel aliquod predictorum »); e perciò lo correggiamo.

(3) « In Consilio centum virorum proposuit dominus Capitaneus, presentibus Prioribus et Vexillifero, omnia infrascripta... Item, de deveto Vexilliferi..., et etiam de Notario Priorum, qui non possit esse Prior vel Vexillifer, infra supradictum terminum...; placuit omnibus, numero lxxv, secundum propositiones... ». La stessa cosa fu approvata nei Consigli generale e speciale del Difensore e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori, con cinquantasei sì e due no; nei Consigli generale e speciale del Capitano e delle Capitadini e nei Consigli Oppòrtuni del Comune (GHERARDI, *Consulte*, II, pp. 446, 447; A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, IV, c. 119).

(4) Anche le provvisioni sono talvolta chiamate deliberazioni dei Priori. Ved. tra altri documenti, quelli del 22 ot. e 10 nov. 1293, 6 apr. '99, 19 apr. 1318, 24 marzo '20 e nello Statuto del

copie da trarsene pei privati, a scrivere in forma autentica quant'altro occorresse a' Priori. Non aveva dal Comune alcun salario, dai privati poteva prendere un equo compenso secondo l'importanza degli atti compilati, o trascritti, in loro servizio; mai, però, per gli stanziamenti, più di dieci soldi. Doveva, inoltre, finiti i due mesi, lasciare all'Ufficio i quaderni di detti atti e deliberazioni e permettere che chiunque potesse, senza spesa, da sé, o per mano d'altro notaro, trarne copia. Stava continuamente in Palazzo coi Signori, sedendo anche alla stessa loro mensa (1). Godeva, finalmente, i privilegi e le immunità stesse dei Priori e del Gonfaloniere (2).

I Priori e il Gonfaloniere erano, dunque, signori dello Stato; il Notaro non aveva parte nel Governo di esso; ma era un ufficiale, segretario, o cancelliere, che dir si voglia, diverso da tutti gli altri; un uomo di fiducia dei Signori, e perciò, fino a un certo punto, un ufficiale politico. Doveva, infatti, come costoro, esser cittadino fiorentino, e di quelli che potevano esercitare gli ufficj; insieme con essi usciva di carica; aveva doveri e diritti comuni con loro, immunità e privilegi; e giurava insieme fedeltà alle leggi ed agli ordinamenti. Prestava, però, allo Stato, differentemente dai Priori, un servizio professionale; per questo, come per altri il

Capitano del '22 (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 26, cc. 140 sgg.: APP., II, 1, 5, 6, 7). Generalmente per gli atti dei Signori i Notari loro usavano la formula « deliberaverunt ... »; per quelli dei Consigli « provide-
« runt... »; di qui i due nomi passati poi nell'uso archivistico. Il « deliberaverunt », invero, sembra più adatto ad indicare quegli atti che erano deliberati dai Signori e Collegi, ma poi dovevano essere approvati dai Consigli, i quali potevano dir veramente « providerunt ». Ma vi erano cose che i Signori, o i Signori e Collegi, potevano fare senza i Consigli, e in quei casi essi pure potevano dire « providerunt ». Così talvolta anche agli atti del Notaro dei Priori può convenire il titolo di provvisioni, storicamente parlando.

(1) Ved. la rubrica da noi riportata altrove (*Notizie storiche*, pp. 39, 40) dalle *Provvisioni Canonizzate* del 1289, e PERRENS, *Histoire de Florence*, II, p. 375. Quest'ultimo, però, non è esatto, come più oltre vedremo, ove dice che la Signoria, pel mantenimento suo, del Gonfaloniere, del Notaro e d'altri, aveva dieci lire il giorno. Durante alcuni mesi troviamo il Notaro (e non ne sapremmo assegnar la ragione) assistere quasi continuamente, come testimone, ai varj Consigli, durante altri, no. (Ved., ad es., per ser Tancredi di Bencivenni, *Consulte*, II, pp. 184, 295, 331, 338, 450, 463; e per ser Benincasa da Altomena, ivi, pp. 38, 89, 301, 307).

(2) La rubrica 20 degli Ordinamenti ediz. FINESCHI, EMILIANI-GIUDICI, SALVEMINI, ha che i Grandi, i quali offendessero la Signoria o il Notaro (cominciando dal primo di gen. '93), o i loro parenti, fossero tenuti a pagare il doppio che se offendessero un popolare. Nel rafforzamento che degli Ordinamenti fu fatto il 10 apr. '93, si dispone che i capitoli degli Statuti del Podestà e del Capitano e gli Ordinamenti che danno immunità e privilegio ai Priori, al Gonfaloniere e al loro Notaro, siano osservati e fatti osservare dal Podestà, dal Capitano, dalle loro famiglie e dagli altri ufficiali tutti, « et quegli capituli più vagliano, et siano osservati i quali più parranno « utili a colui, il quale allegasse ». Così dice, poi, TOMMASO FORTI nel *Fòro Toscano* (A. S. F., *Mss.*, 198, p. 72): « questo Offizio valeva quanto l'esser de' signori Priori per la Maggiore (ciò per gli ufficj « maggiori) effettivamente, e vediamo oggi giorno essere stato et essere stimato tale, poichè da' discendenti da tali Notari de' Signori essere stati ammessi cavalieri di Malta e di San Stefano per « giustizia e non per grazia » (EMILIANI-GIUDICI, *Storia politica dei Municipii Italiani*, *Append.*, p. 366, rubrica 51; FINESCHI, SALVEMINI, id., p. 424). Di qui e da altri documenti che vedremo appresso si deduce che anche gli Statuti, oltre gli Ordinamenti, sembra si occupassero delle immunità concesse alla Signoria e quindi al nostro Notaro. Cf. BONAINI, *Ordinamenti*, pp. 25, 74 sg.

Gonfaloniere (1), aveva un certo compenso, o meglio una parte del compenso, cui avrebbe avuto diritto come notaro, per tanti atti che ogni giorno imbreviava, pubblicava, copiava in Palazzo. Facendo, poi, vita comune coi Signori, questi non potevano aver segreti per lui, giacché doveva pur trovarsi a tutte le udienze, che essi davano, in forma privata, o pubblica.

2. Se le vicende dell'amministrazione fiorentina in tempi più antichi sono, come vedemmo, piene d'incertezze, queste cominciano a dileguarsi sul finire del secolo XIII, quando, cioè, vengono in nostro aiuto i superstiti registri delle Consulte e delle Provvisioni. L'opera sapiente d'Alessandro Gherardi ha sparso una luce vivissima intorno a quei sì numerosi e avviluppati Consigli generali e speciali, del Popolo e del Comune, del Giudice Sindaco, o de' Cento, della Signoria, o dei Savj. Anche circa i notari di questi Consigli, che in quel lavoro avevano una parte considerevole, e certo la più faticosa, che a tutto dovevano dar forma legale di tutto conservar brevi ricordi, o compiute memorie, abbiamo non molte, invero, ma sicure notizie. Le provvisioni dei Consigli, che, come dicemmo, furono, per un certo tempo, prima del 1280, scritte da non meno di due notari, tornarono in quell'anno ad essere affidate ad un solo; valentissimo, però, e che, per trentaquattro anni, con grande zelo e saggezza dette alle molteplici ingerenze di quell'Ufficio tutte le sue forze. E questi fu Bonsignore di Guezzo, da Modena, il quale, dopo avere esercitata in patria la professione di privato notaro, negli ultimi del 1279, o proprio negli inizj dell'80, venne a Firenze. Si conservano, infatti, nel nostro Archivio di Stato, in sette quaderni formanti un « liber rogationum », parecchi istrumenti privati da lui scritti a Modena. L'ultimo di essi è del 6 dicembre 1279; parrebbe, dunque, che subito dopo fosse chiamato a Firenze, ove, infatti, lo troviamo il dì 8 del gennaio successivo (2).

Quasi nulla sappiamo intorno ai casi particolari della sua vita durante questi anni; sembra che l'operosità sua s'esplicasse tutta, o quasi, nel lavoro d'ufficio. Di nient'altro, infatti, ci rimane vestigio, se non che una volta, il 28 di novembre 1285, egli è ricordato in un Consiglio di moltissimi savj, adunato presso il Podestà, il Capitano e i Priori, per una petizione circa certi statuti che si dicevano fatti contro i cherici. Scrive Bonsignore come Ugo Altoviti consigliò che tutto fosse rimesso al Podestà, al Capitano e ai Priori; quindi aggiunge (3): « Item, in eisdem remaneat de itinere

(1) Nel 1320, come vedremo in principio del seguente capitolo, il Gonfaloniere aveva trenta lire in due mesi (dieci soldi il giorno) mentre il Notaro n'aveva venticinque. È noto come da principio il Gonfaloniere non fosse che un esecutore degli ordini dati dai Priori, e perciò di grado inferiore ad essi.

(2) GHERARDI, *Consulte*, I, pp. XX, 1.

(3) *Consulte*, I, p. 338.

« mei notarii, an non ». Se egli allora facesse, o no, un viaggio, e quale, non lo sappiamo; ma non pare, vedendosi che è sempre in Palazzo, in mezzo agli ufficiali maggiori e ai Signori, rogando tutte le provvisioni e gli altri atti dell'Ufficio (1). Talvolta, se anche per ragioni che ci sfuggono, non sottoscrive gli strumenti, apparisce, però, presente come testimone (2).

Varie notizie si hanno circa il metodo seguito per l'elezione del Notaro durante questi anni. Poco dopo la nuova costituzione del giugno, il 29 ottobre 1282 si ha nel Consiglio del Capitano una provvisione, dalla quale appaiono, tranne errore, manifesti alcuni fatti d'una qualche importanza.

Secondo lo Statuto del Capitano, il Capitano stesso, insieme coi Quattordici Buonomini, doveva nel mese d'ottobre provvedere pei Consigli del Comune all'elezione di un notaro, il cui ufficio sarebbe durato quanto fosse piaciuto ai Quattordici; perciò ser Bonsignore legge le rubriche degli Statuti che danno disposizioni a quel proposito (3); e il Capitano dimanda chi e come debba far l'elezione per l'anno futuro, a cominciare dal primo di gennaio (4). B. Bellincioni consiglia che si faccia dal Capitano insieme coi Priori e coi Quattordici; ser Nino « de Cantoribus » vorrebbe che si facesse da' Quattordici col Consiglio generale, in modo, però, che l'eletto non fosse del luogo stesso del Podestà; L. Visdomini, finalmente, propone che si faccia dal Capitano. Piace a tutti che si faccia dai Priori e dai Quattordici e che la scelta possa cadere su chi vogliono, nonostante qualunque statuto; il che è pure approvato a' 31 d'ottobre nel Consiglio del Comune. Nient'altro sappiamo, poi, per molto tempo; ma

(1) Per es., il dì 13 gen. 1280 roga gli « Acta in pace conficienda inter Guelfos et Ghibellinos Civitatis Florentie, que dicitur Pax Cardinalis Latini »; nell'81 varie provvisioni che furono fatte del 9 e 10 lug. Si hanno pure rogati da lui varj istrumenti in pergamena, come procure, copie autentiche di provvisioni, ec. Ved. A. S. F., *Dipl. Cestello*, 15 mag. 84; 13 giug. '89; *Archivio Generale*, 10 apr. '94; *Rif., Cap.*, 35, c. 45; an. 1285; ILDEFONSO DI SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, to. IX, pp. 68, 69; SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 334 sgg.

(2) Così, ad es., il 13 di feb. '82 fu presente, come testimone, all'istrumento, in cui il Podestà Iacobino, « de Rodilla », o « Rondillia », dichiarava d'aver ricevuto dal Comune tutto il suo salario (A. S. F., *Rif., Cap.*, 44, c. 12').

(3) Così è intitolata quella dello Statuto del Popolo: « Quod non scribantur reformationes Consiliorum nisi per notarium forensem »; comincia: « non paciatur d. Capitaneus... », e finisce: «... contentis in dicto capitulo »; quella dello Statuto del Podestà è intitolata: « De electione notarii, qui scribere debet reformationes Consiliorum Comunis »; comincia: « Potestas infra tercium diem... »; e finisce: «... domini Capitanei ».

(4) « Consilium Capitanei factum fuit... Item, cum dominus Capitaneus... et Officium... XIII^oim, secundum formam capituli Constituti ipsius domini Capitanei teneantur procurare et facere quod electio Notarii Reformationum Consiliorum Comunis Florentie et domini Capitanei, qui debet esse forensis, fieri et celebrari debeat in presenti et de presenti mense; et etiam in eodem capitulo dicatur quod officium dicti Notarii duret quantum placuerit Officio predictorum XIII^oim, secundum quod in dicto capitulo plenius continetur: dominus Capitaneus predictus, exequens formam dicti Statuti, et volens provideri debere utiliter pro Comuni in ipsa electione fieri facienda, proposuit: Quid videtur, et placet... » (*Consulte*, I, pp. 113, 115).

di elezioni consimili si tratta pur nei varj Consigli durante gli anni 1285 (1), '87 (2), '91, '92 (3), '93 (4), '94 (5).

Il tenore di queste disposizioni è tale che possiamo rilevarne quasi intera la sostanza delle due rubriche del Costituto circa il Notaro delle Riformagioni. L'Ufficio n'era, dunque, regolarmente costituito nell'ottobre 1282, e sembra, anzi, dovesse essere già costituito anche prima, giacché gli Statuti disponevano si facesse l'elezione dal Capitano e dai Quattordici, pel tempo che a questi paresse bene. D'altra parte, le due rubriche non possono, almeno in tal forma, esser molto antiche, giacché dispongono che il Notaro sia forestiero, e noi abbiamo visto come l'ufficio fosse tenuto nel 1273 da Brunetto Latini. Avvenne, dunque, circa questi anni, una nuova compilazione o riforma dello Statuto e la costituzione dell'Ufficio del Notaro. L'elezione doveva farsi nel mese d'ottobre, per un anno, a cominciare dal mese di gennaio (6). Il Notaro doveva avere ordinariamente divieto, ma poteva tuttavia esser confermato, quando il Comune fosse contento dell'opera sua; doveva esser forestiero e, probabilmente, anche di terra diversa da quella del Podestà (7). Tutto questo, poi, ci fa supporre che le due rubriche non fossero molto diverse per la sostanza da quelle che più tardi troveremo nei più antichi statuti che oggi conosciamo. Quindi è che, in parte, possiamo accettare quanto afferma, forse un po' troppo recisamente, lo Strozzi circa il Notaro delle Riformagioni durante questi anni (8).

(1) *Consulte*, I, pp. 291, 309; il 16 apr. 1285 nei Consigli Oppor tuni, il 4 set. nel Consiglio del Difensore, o Capitano, e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori; il 5 ot. nello stesso, e poi nel Consiglio generale del Podestà si concede su di ciò balla ai Signori.

(2) A. S. F., *Rif., Prot. Provv.*, 1, c. 65'. A' 10 dic. nei Consigli generale e speciale del Difensore e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori.

(3) *Consulte*, II, pp. 101, 215, 216; A. S. F., *Rif., Provv.*, 3, c. 112'. Il 9 e 10 ot. '91 in quelli del Capitano, de' Cento e del Podestà; il 21 ot. '92 si approva venga eletto da' Signori per un anno a cominciare dal primo gen. successivo.

(4) *Consulte*, II, pp. 326, 327; A. S. F., *Rif., Provv.*, 3, c. 143. Così il 21 e 22 ot. in quelli de' Cento, generale e speciale del Difensore e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori, nel generale e speciale del Podestà e Capitadini stosse.

(5) *Consulte*, II, pp. 411, 412, 431; A. S. F., *Rif., Provv.*, 4, c. 78. Così il 13 set. e 5 ot. nei Consigli generale e speciale del Difensore e delle Capitadini; nello speciale del Capitano e delle Capitadini; in quello de' Cento.

(6) Talvolta si trova in altri mesi, ma certo per qualche eccezione.

(7) Abbiamo già visto, per non dire di ser Brunetto, un notaro dei Consigli concittadino de' Capitano nel 1278; ma dovette essere un'eccezione. Anche molto prima usava a Firenze di prendere certi notari ed ufficiali forestieri. Così nell'istrumento del 24 set. 1270, col quale Guido di Monforte era eletto da Carlo d'Angiò Vicario di Firenze, gli si ordina di prendere alcuni giudici e notari « de Lombardia, vel aliis partibus..., exceptis illis..., quos ad Civitatem... contendimus destinare... » (TERLIZZI, *Cod. Diplom. delle relazioni fra Carlo I d'Angiò e la Toscana*, p. 140; volume in corso di stampa e di prossima pubblicazione). Similmente il 15 dic. 1276 si obbliga Corrado da Palazzo eletto Vicario per sei mesi dal 1° marzo successivo a condurre ufficiali di Lombardia oltre Reno (ivi, pp. 419, 420).

(8) « Le riforme e provvisioni e deliberazioni de' Consigli erano distese e scritte a libri e rogati i sindacati e le procure, che occorrevano farsi per il Comune di Firenze, dal Notaio delle Riformagioni, il quale doveva essere della provincia di Lombardia di là dal Reno, ma non di luogo donde fussi il Podestà o Capitano. Eleggovasi per il Consiglio del Comune. Durava l'offizio suo

All'opposto, però, di quanto egli dice, della sua elezione si parla nei Consigli del Popolo molto più e prima che in quelli del Comune.

3. Dalle cose dette nel precedente paragrafo, anche senza ricorrere alle rubriche speciali degli statuti posteriori, le quali, come abbiamo detto, molto non dovevano differire da quelle vigenti in questi anni, è facile rilevare quale fosse l'ufficio del Notaro delle Riformagioni. Era Notaro dei Consigli; doveva, dunque, come farebbero i moderni segretarj, assistere a ciascuno d'essi, tener presenti le cedole, o petizioni, le lettere e le altre scritture concernenti i negozj di cui si dovesse trattare, gli statuti del Popolo e del Comune, o altre leggi e disposizioni che potessero occorrergli; leggere, a richiesta del Capitano, del Podestà, o d'altro ufficiale, le scritture, o le lettere, poi questa, o quella rubrica, spesso anche parecchie, dell'uno, o dell'altro statuto; scrivere nei quaderni delle Consulte le cose proposte dai rettori, dal Camarlingo, dalla Signoria; riassumere le arringhe dei consiglieri, le approvazioni, o disapprovazioni, e il numero dei voti, nell'un senso, o nell'altro; dar, poi, forma legale, per disteso, a tutto ciò in istrumenti pubblici debitamente sottoscritti; e, a tale scopo, minutare prima i protocolli delle Provvisioni, poi scriver queste al pulito e raccorle in quegli ampj quaderni membranacei, che costituiscono i grossi registri che ne rimangono (1). Questo l'ufficio principale del Notaro; ma v'erano anche parecchi altri ufficj, che da esso dipendevano. È noto (e già l'abbiamo accennato, e meglio lo vedremo anche appresso) come la giurisdizione dei Consigli oltre le cose principali della Repubblica s'estendesse a molte altre, che a noi sembrerebbero di poca o niuna importanza. Spettava, dunque, al Notaro delle Riformagioni stesse scrivere nei registri (e farne anche, all'occorrenza, speciali strumenti per gli interessati) le procure e sindacati (2), le concessioni di rappresaglie (3), le commissioni d'imbreviature (4), le ammende di danni sofferti pel Comune (5), licenze ai cittadini d'accettare potesterie forestiere, sbandimenti e ribandimenti, copie di stanziamenti in favore di questo, o di quello (6), notizie dei giuramenti

« un anno, ma poteva essere rafferimato » (p. 315, n. XXII). Cf. DATI, *Ordine degli ufficj*, pp. 132 sgg., e CAPPONI, *Storia*, I, p. 646.

(1) Cf., per tutto il presente paragrafo, GHERARDI, *Consulte*, I, pp. XX sg.

(2) Perciò talvolta si sottoscrive come Notaro dei Consigli e dei Sindacati.

(3) Di esse si trova continuamente menzione nelle *Consulte* citate. Cf. anche la cit. op. del DEL VECCHIO e CASANOVA, in specie a pp. 77 sgg., 138, 139, 143, 172, 181, 182, 309, 398.

(4) Anche di queste si hanno esempj nelle *Consulte*.

(5) Cf. in GHERARDI, op. cit., to. II, l'Indice generale analitico alla voce « emendationes ».

(6) Di tutto possiamo vedere esempj molti nelle medesime *Consulte*. Sembra, però, che si eleggessero speciali Notari e si dessero speciali ricompense pei lavori d'una certa importanza come compilazione di libri di sbandimenti, o ribandimenti, revisione di statuti, e simili. Così, se gli atti per la pace del Cardinal Latino furono, come dicemmo, rogati da lui, ad altri se n'affidarono le copie (*Consulte*, I, p. 4). Ciò non toglie che in tutto questo lavoro la parte preparatoria e direttiva spettasse al Notaro delle Riformagioni.

fatti davanti a lui dai tanti ufficiali cittadini e forestieri (1). Molte altre scritture dovevano, poi, occorrere, non tutte regolarmente registrate, per l'elezione ed estrazione degli ufficiali, dei consiglieri, de' Signori stessi (2). Il Notaro, ad es., doveva portar seco nelle adunanze dei Consigli, come dicemmo, numerose cedole, lettere, petizioni; tener nota dei consiglieri presenti, di quelli assenti, dei morti, degli altri, che, per non incorrere in pene pecuniarie, si scusavano davanti a lui; riportandone anche talvolta le scuse stesse (3). Né qui si arrestava l'opera sua, ché a volte faceva, egli stesso in assenza del Podestà, del Capitano e dei loro giudici, le opportune proposte (4) nei Consigli; e di tutte le scritture che compilava doveva aver cura e conservarle presso di sé, finché non passavano alla Camera degli Atti del Comune (5). V'è, poi, ragione di credere che il nostro Bonsignore, come pratico della materia, o più di tutti addentro nelle faccende del Comune, ne dirigesse, per dir così, tutta l'interna amministrazione, per quello almeno che si riferiva al modo di procedere in tanti e sì svariati negozj.

Questo lavoro doveva essere veramente grande per un solo notaro; basta solo pensare al numero dei Consigli, alla frequenza delle adunanze e alla molteplicità, varietà, importanza delle cose che in ciascuna d'esse si trattavano. Trascorso, quindi, un decennio, si sentì la necessità d'alleviare la fatica di Bonsignore, dandogli un coadiutore, che fu scelto nella persona stessa di un suo figliuolo, ser Antonio (6). Dall'aprile, infatti, del 1290, questi comincia a scrivere e sottoscrivere; ma s'ha ragione di credere che lo facesse per disposizioni provvisorie, giacché solo dei giorni 11 e 13 agosto dell'anno seguente sono le proposte, tosto approvate nei Consigli,

(1) Ved. pei giuramenti d'un sindaco del biado e suo notaro; d'un notaro del Capitano, d'un giudice degli appelli, d'un giudice delle vie e suoi notari, d'un giudice e d'un notaro del Podestà, di tre berrovieri del Podestà, ec. *Consulte*, I, pp. 414, 525; II, pp. 76, 208, 252, 367.

(2) Molte memorie su tal proposito si riscontrano nelle *Consulte*; ma di quante altre non ci sarà pervenuto ricordo! Pure di tutte dovè farsi almeno un breve istrumento separato per la persona che v'aveva interesse.

(3) Anche per questo cf. GHERARDI, op. cit., to. 1, pp. XX sg. Omettiamo di citare dai Capitoli, dalle Provvisioni e dalle Consulte casi particolari, molti dei quali se ne potranno vedere facilmente, ricorrendo ai preziosi indici del GHERARDI.

(4) Così troviamo, infatti, scritto da Bonsignore il dì 8 gen. 1280 (*Consulte*, I, pp. 1, 2): « Congregatis dominis xij Sapientibus super bono statu Civitatis Florentie constitutis et Consilio speciali XXXX.^{ta}, mandato d. Potestatis, campane sonitu voceque preconia, solito more, in palatio Comunis; in quo Consilio interfuerunt ultra lx.^{ta} ex ipsis consiliariis, per me notarium numeratis, sine ipsis xij. In quo Consilio per me notarium propositum fuit, in absentia Potestatis et cuiuslibet de sua Familia: Si placet consiliariis... ».

(5) Cf. MARZI, *Notizie storiche*, pp. 31 sgg. Nel 1282 si vede anche scrivere il protocollo delle adunanze dei Priori nella casa del Difensore delle Arti per faccende circa le quali avevano avuta balla dal Consiglio dei Nove. Ved. *Consulte*, I, pp. 133, 134; *Hartwig*, *Ein Menschenalter*, p. 94, nota 2.

(6) GHERARDI, *Consulte*, I, p. XX.

della sua elezione (1); proposte ed elezioni rinnovate più volte negli anni successivi (2).

È da credere che padre e figlio si trovassero d'accordo circa la divisione del lavoro; che la Repubblica, fidandosi di Bonsignore, permettesse ad Antonio di far tutte quelle cose che al primo piacesse di commettergli. Sembra, però, che Antonio non fosse troppo esperto nell'arte notarile, che, perciò, Bonsignore gli affidasse solo i lavori più facili e manuali. Infatti, dall'aprile del 1290 troviamo sempre scritti da Bonsignore i consigli di Savj, de' quali era più difficile riassumer le arringhe; da Antonio quasi tutti gli altri (3).

Circa il salario di Bonsignore, solo sappiamo che nel 1289 gli fu confermato quello già assegnato al suo ufficio dal Costituto (4) e che era esente dal pagamento dei quattro denari per lira dovuti alla Camera dagli altri ufficiali del Comune (5). Ora del Costituto non conosciamo il tenore; crediamo, però, il salario fosse di centocinquanta lire, ché a tanti giungeva, come vedremo, pochi anni dopo quello del Cancelliere Dettatore; e altri denari doveva guadagnare per estratti, copie, od istrumenti consimili. Rispetto a ser Antonio, lo vediamo costantemente retribuito con ottanta lire l'anno. Vero è che nell'agosto del '91 fu proposto di dargliene quaranta fino al gennaio successivo, ma è anche verisimile che, allora, per meglio sperimentarlo, si eleggesse due volte invece d'una ogni anno, e che quello, perciò, fosse il salario dell'intero semestre dal giugno al dicembre.

4. Non sappiamo, come dicemmo, se prima del 1280 fosse regolarmente costituito l'ufficio del Dettatore; dopo, per varj anni ancora, non ne troviamo notizie sicure. Nell'89, però, già esisteva; ché anzi se n'occupava di proposito il Costituto del Podestà (6). Nel '90 il Costituto aveva su di esso una speciale rubrica, di cui si potrebbe anche, fino ad un certo punto, intravedere il contenuto (7). Se nulla, dunque, di preciso ne sappiamo prima dell'anno 1289, in quello,

(1) « Item de coadiutore dando B. notario, quem Priores eligere voluerint (et valeat quicquid « fecerint) cum salario librarum xl flor. parv. usque ad kallendas ianuarij proxime venturas » (*Consulte*, II, pp. 50, 96). Rogata da lui è una pergamena del 7 giug. 1291 contenente la copia autentica di una provvisione (A. S. F., *Dipl.*, *Cestello*, *ad an.*).

(2) Il 20 gen. 1292 in quello de' Cento; 1 feb. nel generale del Comune; 5 gen. '93 de' Cento; 7 speciale del Capitano e in quello delle Capitadini delle dodici Arti maggiori e generale del Difensore; 8 generale del Comune; 3 gen. 95, ec. (*Consulte*, II, pp. 156, 235, 285, 351, 378; A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, IV, cc. 141', 142', 143). Ved. anche *Consulte*, II, p. 444, 2 dic. '94, quando Antonio è pur ricordato come Coadiutore.

(3) Ivi, I, p. XX.

(4) Così nelle *Provis*, *Canoniz.*, c. 7.

(5) Ivi nella rubr. « De quattuor denariis pro libra nomine diricture Camere relinquendis ».

(6) Ved., infatti, A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, *Canoniz.*, c. 7, ove si ordina che siano pagati varj salarj, fra cui quello « ... Dictatoris litterarum et ambasciatarum Comunis in Constituto contentum ».

(7) Chiaro da Verrazzano ece nel Consiglio del Podestà la proposta, approvata con due terzi de' voti, che i consiglieri di ciascun sesto eleggessero un notaro; quindi si facesse scrutinio e chi

però, e nei tre susseguenti se ne parla già come di un ufficiale stabile della Repubblica e con particolari ingerenze determinate dallo Statuto del Podestà; e ciò farebbe supporre che non fosse proprio istituito allora, ma che l'istituzione risalisse almeno all'80, e forse più addietro. A tale supposizione ne indurrebbe anche l'antica consuetudine, invalsa in Firenze, fino almeno dal 1237, di fare, per le lettere, speciali registri, e dal '50, di conservarle con ogni cura. D'altra parte, riesce quasi inesplicabile che di lui e del suo ufficio non si trovi alcuna menzione anteriore nelle importanti collezioni di documenti che ne rimangono, come, tra l'altre, le *Consulte*, che cominciano dall'80, le *Provvisori* dall'85. E sembra pure che non abbia sicuro fondamento, per quei primi anni, quanto dicono un cronista del quattrocento (1) e l'erudito Carlo Strozzi, il quale anche afferma che il Dettatore s'eleggeva di sei in sei mesi, mentre tutte le notizie che ne rimangono, anteriori e posteriori al '94, fanno supporre che lo Statuto prescrivesse solo l'elezione annuale (2).

5. Non si può pensare al Dettatore e alla Cancelleria delle lettere senza far parola di Brunetto Latini, di colui che per lunga consuetudine e inveterata tradizione, è considerato come il più antico Dettatore e Cancelliere della Repubblica. Vedremo fra poco che cosa debba pensarsi circa questo ed altri punti; qui è da notare che ser Brunetto, o Burnetto (3) di Bonaccorso Latini, nacque a Firenze nel popolo di Santa Maria Maggiore, di nobile famiglia, oriunda di Scarniano, castello ora distrutto presso Reggello, nel Valdarno Superiore (4), non prima dell'anno 1210, ma assai prima

avesse più voti fosse Dettatore. Son, poi, registrati i nomi di ser Francesco da Certaldo « ... pro sextu Ultrani... » e di ser Cione Baldovini « ... pro sextu Porte Sancti Petri ... », che sembrano notari scelti dai due sestieri pel suddetto ufficio. Così il 29 dic. '91, quando fu di nuovo consigliato che il Dettatore si eleggesse da' Priori, o a scrutinio; o che si eleggesse un notaro per sesto e tra questi, poi, si facesse lo scrutinio. Fu approvata la prima proposta; e il 27 dic. '92 nel Consiglio Nuovo dei Novanta, si approvò che l'elezione si facesse da' Priori, o da altre persone scelte da loro (*Consulte*, I, p. 522; II, pp. 110, 255). Da questo passo si rileva che il modo dell'elezione non era peranche determinato dagli Statuti.

(1) « Hanno uno cancellieri, che sta sempre fermo il dì in Palagio, il quale scrive tutte le lettere, epistole, che si mandano a' principi del mondo e a qualunque persona per parte del Comune, e i quali sono sempre poeti e di grande scienza e forma » (DATI, *Ordine degli ufficj*, pp. 137 sgg.).

(2) « Le lettere pubbliche scrivevansi in latino in nome del Podestà, Capitano e Priori; ed ogni sei mesi era eletto un notaio in dettatore di esse » (STROZZI, *Del Governo della Città di Firenze*, p. 319, n. XXXII). Anche che si scrivessero a nome degli ufficiali qui sopra indicati è inesatto. Si scrivevano a nome di essi, o anche solo di alcuni fra essi, o di essi insieme con altri ufficiali del Comune, e fino dei Consigli interi. Ne fanno fede parecchie lettere indicate dal DAVIDSOHN (*Forschungen zur Geschichte v. Florenz*, II), tra cui ved. quelle del 1290 e '97, n. 1757, 1837.

(3) In questa seconda forma, infatti, si trova scritto il suo nome nella maggior parte dei documenti ufficiali, inclusive in quelli rogati da lui, due dei quali creduti autografi, e nella sua stessa iscrizione sepolcrale, di cui vedremo appresso. Cf. DEL LUNGO, *Contributo*, p. 201.

(4) DEL LUNGO, *Dante nei tempi di Dante*, p. 116. Molte notizie intorno a Brunetto si trovano nell'*Istoria degli Scrittori Fiorentini* di GIOV. CINELLI (Ms. B. N. C. F. Magl., Cl. IX, n. 66, pp. 190-3), nelle *Giunte* che alla *Istoria* stessa fece A. M. BISCIONI (Ivi, Cl. IX, n. 71 [to. III], c. 273; 81 [to. XIII], pp. 108 sgg.; 82 [to. XIV], p. 179).

dal '30 (1); morì, com'è generalmente noto, in patria, sugli ultimi del '94 (2), o, come a noi sembra più probabile, sui primi del '95 (3). Sebbene intorno a lui siasi scritto a lungo e da tanti, oscurissimi restano ancora i punti principali della sua vita. Per la prima volta egli è ricordato il 31 marzo 1254 come testimone alla vendita della quarta parte di Montevarchi fatta dal conte Guido Guerra alla Repubblica Fiorentina (4); poi il 6 d'aprile successivo per una vendita simile di Montemurlo e altre terre, avvenuta nella residenza della Signoria (5); quattordici giorni dopo è rogato di una procura fatta dal Comune per trattare la lega con più città e comuni della Toscana (6); il dì 11 giugno è presente alla stipulazione della pace tra essi e Firenze in Poggio Querceto (7); il 25 d'agosto roga l'i-

(1) MARCHESINI, *Due Studj su B. Latini*, pp. 7, 14, 17, 18; cf. IMBRIANI, *Studj Danteschi*, p. 354; FAURIEL, *B. Latini*, p. 276; PERRENS, op. cit., I, p. 425; SUNDBY, *Della Vita e delle Opere di B. Latini*, pp. 3 sgg.

(2) VILLANI G., *Cronica*, VIII, 10; cf. SUNDBY, op. cit., p. 24; RICHA, *Ohiese Fiorentine*, III, p. 287; FAURIEL, op. cit., p. 285; ZANNONI, *Il Tesoretto*, p. XX; DEL LUNGO, *Contributo*, pp. 211, 277; BISCIONI, l. cit.

(3) Quasi tutti accettarono ad occhi chiusi il '94, senza neppur pensare che il POCCIANI parla (*Catalogus*, p. 34) esplicitamente del '95 e che l'AMMIRATO troppo indeterminatamente narra la morte di lui durante l'ultimo gonfalonierato del '94 (*Istorie Fiorentine*, to. I, p. 197). Il POCCIANI dice precisamente: « suum autem extremum diem obiit Florentiae 1295 ». Però fin dal sec. XVIII il MAZZUCHELLI nelle *Note alla Vita* che di Brunetto scrisse FILIPPO VILLANI (p. LIX) osserva che morì nel '94, o '95, perchè G. VILLANI parla (come spesso gli accade di fare) prima di un fatto avvenuto nel '94, poi di un altro del '95; quindi dice: « Nel detto anno morì... M. Brunetto... ». Cita, poi, una carta (la 2ª di pergam. recto) posta in principio di un cod. (B. N. C. F., *Magl.*, Cl. VII, n. 152) di Dante, nella quale all'anno 1294 si dice: « Passò di questa vita ser Brunetto Latini « fiorentino ». Il MAZZUCHELLI, però, non pensa forse allo stile fiorentino e che la testimonianza del codice Magliabecchiano si può accordar coi primi del '95 fino al 24 di Marzo. Ultimamente lo Scherillo nel suo volume sulla Biografia di Dante s'è avvicinato (p. 146) a quest'opinione, supponendo che morisse tra il '94 e il '95. Fortunatamente possiamo indicare intorno a ciò un documento nuovo. In un priorista degli egregi baroni Ricasoli-Firidolfi segnato di n. 136, scritto fra gli ultimi del secolo XIV e i primi del XV dal noto cronista ser Neri delle Riformagioni, figliuolo di ser Viviano Viviani, stato a lungo Notaro delle Riformagioni, di fronte al priorato del 15 apr.-15 giug. 1295 si dice: « In questo tempo morì ser Brunetto Latini, valente huomo e gran filosofo... ». La notizia, confermata pure dal priorista Ridolfi, a c. 22 (A. S. F., *Mss.*, 225), può sembrar tratta dal Villani; ma starebbe anche a dimostrare che, intanto, uno molto vicino a quel tempo intese che il Villani dicesse '95; inoltre potrebbe essere pervenuta al Viviani da altre fonti; e, se così tutto non si spiega con l'equivoco dello stile cronologico, non v'è motivo di respingere esplicitamente sì autorevole testimonianza. Si aggiunga che poco dopo, nel lug., Chello Baldovini apparisce, come vedremo, Dettatore delle lettere; il che corrisponderebbe all'uso fiorentino di eleggere quasi subito un successore al cancelliere già morto.

(4) « Acta sunt hec omnia Florentie..., presentibus testibus... Burnecto Bonaccursi Latini... » (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 29, cc. 181-184).

(5) « Acta Florentie, in palatio de Galegariis, ubi fiunt Consilia pro Comuni in generali et speciali Consilio, presentibus Burnecto notario, filio Bonaccursi Latini... » (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 29, cc. 165'-168. Cf. MARCHESINI, *B. Latini Notaro*, p. 6; ILDEFONSO cit., *Delizie*, VIII, p. 138; DEL LUNGO, *Contributo*, pp. 203 sgg.).

(6) « Ego Burnectus Bonaccursi Latini, notarius, predictis interfui, et ea, dictorum dominorum « Potestatis, Capitanei, Anzianorum et consiliarorum omnium predictorum mandato, publice scripsi ». Ved. DEL LUNGO (*Contributo*, pp. 203 sgg.), il quale corregge gli errori del PERRENS (*Histoire* cit., I, p. 425, nota 3) e del MALAVOLTI (parte I, lib. V, c. 65, *Historia... de' Senesi*). Cf. DAL BOGGO, *Dissertazioni*, VI, to. I, p.º I, p. 349; FUMI, *Codice diplom. d'Ornieto*, p. 203; *Archivio (Regio) di Stato in Siena, Sala della Mostra*, p. 33; MARCHESINI, *B. Latini notaro*, p. 6.

(7) FUMI, op. cit., p. 205.

strumento dei patti e delle convenzioni fatte nella chiesa di San Lorenzo tra il Comune di Firenze e la Parte Guelfa d'Arezzo (1); il 10 di settembre è testimone ad un altro atto di vendita fatta alla Repubblica da Guido da Romena (2); e il 10 ottobre roga una sentenza arbitrale dei Fiorentini tra i Pisani e i Genovesi come « Scriba » degli Anziani e « Cancellarius » del Comune o Popolo Fiorentino (3). Nell'ottobre del '59 lo troviamo Notaro degli Anziani (4); il 26 febbraio del '60 sindaco e procuratore del Comune di Montevarchi e sua corte, del popolo di Caposelve e Petravelsa (5); fideiussore per Migliorato « quondam Cambij et Forte Doni », rettori del popolo di Santa Maria a Quarto il 22, per Gozzino di Bonafede, rettore del popolo di San Bartolommeo del Pozzo, il 23; per Consiglio di Giambene e Alberto di Gianni, rettori del popolo di San Silvestro a Rufignano, il 24 (6). Mandato, poi, dalla Repubblica Ambasciatore in Spagna, rimase coinvolto nell'esilio, che dopo la battaglia di Montaperti, del successivo settembre, toccò a tutti i suoi concittadini guelfi (7); dal quale non tornò prima che risorgesse la fortuna politica della sua parte, dopo la morte di Manfredi nei campi di Benevento, il 26 febbraio 1266 (8).

Maggiori notizie intorno a Brunetto troviamo dopo il suo ritorno dall'esilio. Oltre a varj uffici, de' quali vedremo più avanti, aveva il 30 di gennaio 1275 quello di Console dell'Arte dei Giudici e Notari pel sesto di porta del Duomo (9); fu nell'80 Cavaliere aureato della

(1) « Et Ego Burnectus Bonacursi Latini notarius... » (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 29, cc. 189-191; DEL LUNGO, *Contributo*, p. 205). Il documento, in bella e chiara scrittura rotondeggiante, sembra autografo. Cf. RAJNA, *De vulgari eloquentia*, p. CLI.—

(2) « Actum Florentie, in domo Abatie Florentine, in qua tenebant curiam Antiani..., presenti « bus ipsis Antianis..., Burnecto Bonacursi et Rustichino Benintendi, notariis ». Cf. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 30, cc. 136'-140. Anche nella *Cronica* dello STRINATI si parla d'una pace ch'egli avrebbe conclusa (p. 102). Cf. MARCHESINI, *Due Studj*, p. 7.

(3) « Et ego Burnectus Bonaccursi Latini, Notarius et nunc Ancianorum Scriba et Comunis, seu « Populi Florentini, Cancellarius, predictis interfui, et ea dominorum Capitanei, Potestatis, Ancianorum, Consiliariorum et Parlamenti... mandato publico scripsi, ideoque suscripsi (*Liber iurium*, « *Reipubl. Ianuensis*, to. I, col. 1203).

(4) SANTINI, *Documenti*, p. 371; MARZI, *Notizie storiche*, pp. 22, 39; LASINIO E., *Frammento di un quaderno di mandati*, pp. 446, 447; DAVIDSOHN, *Forschungen*, IV, p. 138.

(5) DEL LUNGO, *Contributo*, p. 212; PAOLI, *Libro di Montaperti*, p. 34.

(6) PAOLI, *op. cit.*, pp. 148, 172.

(7) PUCCI, *Centiloquio* in ILDEFONSO, *Delizie*, III, p. 118; FAURIEL, *Brunetto Latini*, pp. 280 sg.; IMBRIANI, *Studj cit.*, pp. 356 sg.; PERRENS, *Histoire de Florence*, I, p. 535; VILLARI, *I primi due secoli*, 2ª ed., p. 198; SUNDBY, *op. cit.*, p. 7. È inutile notare quanto sia priva di fondamento l'affermazione del MINI (*Discorso della nobiltà di Firenze*, p. 51), che Brunetto fosse il terzo ambasciatore della Repubblica; gli ambasciatori vi furono, naturalmente, numerosi da tempi molto anteriori.

(8) IMBRIANI, *Studj cit.*, p. 360; FAURIEL, *op. cit.*, p. 281; PERRENS, *op. cit.*, I, p. 535; II, p. 203; HARTWIG, *Ein Menschenalter*, p. 67; SCHERILLO, *op. cit.*, p. 143. Di lui si conoscono durante questi anni, oltre le opere letterarie; due atti, l'uno rogato a Parigi il 15 set. 1263, l'altro a Bar-sur l'Aube, in Sciampagna, il 14 apr. '64. Ved. ARMELLINI, *Documento di B. Latini*, p. 359; DAVIDSOHN, *Forschungen cit.*, III, n. 54; *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, an. VIII, p. 123. Cf. *Giornale storico della Letterat. ital.*, vol. VI, p. 455; PERRENS, *op. cit.*, II, p. 203.

(9) MARCHESINI, *B. Latini Notaro*, p. 7.

Massa dei Guelfi, quindi fra gli « expromissores » pei guelfi del sesto predetto il 18 gennaio e fra i mallevadori il 20 febbraio susseguente (1). Il 13 ottobre, poi, dell'84 fu procuratore della Repubblica a trattare e stipulare la pace con Genova e Lucca (2); tre anni dopo uno dei Priori dal 15 ottobre al 15 dicembre (3). Non ci fermiamo sulla parte notevolissima ch'egli dovè avere nelle cose cittadine, trovandosi ch'egli arringò in non meno di trentacinque Consigli del Popolo e del Comune, dal 21 d'ottobre '82 al 22 di luglio '92 (4), e che pochi furono, forse una decina, i consiglieri che arringarono più di lui. Rimane anche oggi di lui una memoria esposta al pubblico in quella colonnetta, ch'è nella cappella destra della chiesa di Santa Maria Maggiore, presso l'altare (5). Questa memoria potrebbe anche attestarci degli estremi onori decretati dalla Repubblica al cittadino valente, all'uomo dottissimo, all'ufficiale benemerito (6); ma pure verisimilmente altro non ci dice se non ch'egli stesso, vivente, preparò a sé ed a' suoi quest'ultima dimora (7).

Non sarebbe forse possibile comprender bene qual parte Brunetto potesse rappresentare nell'amministrazione della Repubblica Fiorentina, senza riflettere al posto ch'egli ebbe tra i dotti, i letterati e i giuristi del suo tempo. Diciamone, dunque, in breve qualche cosa.

Molti non credono ch'egli fosse maestro di Dante nel senso vero e proprio della parola; bensì che desse, non solo a lui ma ai

(1) A. S. F., *Rif., Cap.*, 29, cc. 324-330; ILDEFONSO, *Delizie*, IX, pp. 84, 102, 105; PERRENS, *op. cit.*, II, p. 203.

(2) Ved. DEL LUNGO (*op. cit.*, pp. 206 sg.), il quale corregge anche gli errori del SUNDBY, dello ZANNONI, del FAURIEL, del PERRENS. Cf. IMBRIANI, *Studj*, p. 360.

(3) A. S. F., *Rif., Priorista di Palazzo, ad an.*, FAURIEL, *op. cit.*, p. 283; SUNDBY, *op. cit.*, p. 13; IMBRIANI, l. cit. Solo nel '90 lo troviamo matricolato nell'Arte dei Giudici e Notari (A. S. F., *Giud. Not.*, 5, c. 12 ult.) tra quelli del sesto di porta del Duomo. Cf. MARCHESINI, *B. Latini Notaro*, p. 10.

(4) Ved. DEL LUNGO, *op. cit.*, pp. 211-277 e nel GHERARDI i luoghi corrispondenti delle *Consulte*, indicati, con grande precisione, nel registro alfabetico.

(5) Era stata un tempo collocata nel chiostro, tratta da un nascondiglio per suggerimento del notissimo erudito A. M. BISCIONI, con una moderna iscrizione pubblicata dal RICHA (*Ohiese Fiorentina*, III, pp. 286 sg.). La colonna ha in alto, in lettere maiuscole gotiche: (Sepulcrum) S. (Ser) « Brunetti Latini et filiorum »; quindi l'arme del suo gonfalone, il carro, o meglio sei ruote del carro; più sotto: « S. (Sepulcrum) Latinorum »; più sotto ancora: « Sepulcrum Ridolfi Gratiani et filiorum; Durante Bonsegnoris et filiorum ». È alta m. 2,10; la sua circonferenza è m. 0,45. Cf. GORI, *Toscana illustrata*, I, p. 301; BISCIONI, *cod. B. N. C. F., Magl.*, Cl. IX, 81 (to. III), pp. 87 sgg.; ZANNONI, *Il Tesoretto*, pp. XX sgg.; SUNDBY, *op. cit.*, p. 24, i quali commettono intorno a ciò varj errori. Della colonna parla pure, erroneamente, il BERTHIER *nel Commento alla Divina Commedia*, p. 259 (*Inferno*).

(6) Per altre supposizioni, schiarimenti e notizie, cf. ZANNONI, *Il Tesoretto cit.*, pp. XX, XXI; BENVENUTO DA IMOLA, *Commentum super Dantis Comoediam*, to. I, pp. 502 sgg.; DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica*, I, pp. 26, 116, 180, 181, 387, 1111; *Dante nei tempi di Dante*, pp. 115 sg.; per gli onori decretati dalla Repubblica ai Cancellieri, quanto diremo nel corso di questo lavoro.

(7) Ved. su tal proposito quanto diremo più oltre circa i sepolcri di Bonsignore e di Coluccio.

suoi concittadini tutti, un insegnamento indiretto, coi libri suoi e con la dottrina, di cui era fornito. Similmente s'è discusso moltissimo se fosse proprio, come vuole Giovanni Villani, il primo a digrossare i Fiorentini e a farli «... scorti in bene parlare e in « sapere guidare e reggere la nostra Repubblica secondo la politica » (1). Veramente di scrittori e di retori, di giuristi e grammatici, si ha, come dicemmo, una lunga serie, che dal medioevo risale ai Romani e ai Greci (2), e s'ha ragione di credere non ignorata dai Fiorentini più colti. Ma anche quella particolare letteratura, tra grammaticale, rettorica e giuridica, che si manifesta nelle *Summae artis notariae* e nelle *Summae dictaminis*, letteratura, che a quelle opere risale, e n'è, anzi, uno speciale svolgimento, fu a Firenze e in Toscana fiorentissima. Basta ricordare Buoncompagno, maestro Bene, fiorentino, Guido Fava, che, sebbene bolognese, scrisse pel primo esempj di lettere e formularj in dialetto toscano, o lingua volgare (3), il *Liber de regimine civitatum*, per accorgersi che l'opera scientifica di ser Brunetto, il quale, non per professione, ma quasi a fuggir l'ozio, compose, in pochi anni, sotto cielo straniero e in lingua parimente non sua, la principale delle sue opere, non poteva avere una grande importanza. A simile conclusione, del resto, anche si giunge, paragonando con quella dei più antichi e dei contemporanei la sostanza delle opere sue (4). In che senso, dunque, vogliono prendere, che portata possono avere le parole del nostro Villani?

Per rispondere, meglio che sia possibile, a tal domanda, non sarà inopportuno premettere alcune osservazioni. Troppo poco conosciamo la vita privata di Firenze in quegli anni, e ci troviamo, perciò, impacciati nel risolvere molte questioni. Se ripensiamo, però, a quello che fossero i cancellieri e le cancellerie nel medioevo, alla parte che in tali ufficj ebbe ser Brunetto e a quello che poco dopo avveniva in Firenze con altri cancellieri, potremo, per analogia, con qualche maggior fondamento che fin'ora non siasi fatto,

(1) *Cronica*, VIII, 10. Non merita il conto di confutare, ad una ad una, le ragioni, spesso ridicole, addotte in favore della sua tesi dall'IMBRIANI nello studio: *Che Brunetto Latini non fu maestro di Dante* (vol. cit.). L'ultima parola su questo proposito ci sembra sia stata detta dal NOVATI (*Le Epistole di C. Salutati*, p. 287).

(2) Ved. l'op. cit. del VALOIS, *De arte scribendi epistolas*, pp. 63 sgg.

(3) GAUDENZI, *Oronologia dei Dettatori Bolognesi*, pp. 118 sgg. Ved. pure NOVATI, op. cit., pp. 288 sgg.

(4) Circa la cultura del tempo di Brunetto e dei predecessori del Salutati nello studio d'argomenti giuridici, nella compilazione di trattati e formularj di arte notarile e dettatoria, ved. le opp. del ROCKINGER (*Die Briefsteller und Formelbücher*), del NOVATI (*Epistol. di Col. Salutati*, specialmente a pp. 66 sg. e *Nuovi studj*, pp. 178 sgg.); del RAJNA (*De vulgari Eloquentia*, p. CCI); le raccolte del De Rozière, il *Liber Diurnus*, ec. Molte e preziose, poi, sono le notizie circa l'arte dettatoria e l'insegnamento della stessa, le *Summe artis dictaminis e notaric* fornite dalle opp. citt. del WATTENBACH, specialmente alle pp. 30, 39, 50, 52, 65 (*Über Briefsteller*); 284, 288, 292 (*Das Schri tweisen*). Ved. pure NOVATI, *Le Epistole*, pp. 288 sgg.

trar conseguenze più giuste. Di cancellieri e cancellerie è piena, come dicemmo, la vita ufficiale del medioevo. I cancellieri dei regni, dei principati, maggiori e minori, in specie fuori d'Italia, in Francia soprattutto, hanno continue relazioni con le scuole, con le Università, con le chiese, coi monasteri (1). Brunetto, che fu Notaro dei Consigli a Firenze, che andò ambasciatore in Spagna, che a lungo esercitò in Francia la professione notarile, che del Governo Angioino fu Protonotaro in Toscana, e poi di nuovo a Firenze Notaro dei Consigli, autore di opere molto diffuse e pregiate, che fu, per così dire, il rappresentante letterario della Firenze del suo tempo (2), che per quasi mezzo secolo ebbe nelle faccende della patria continuamente la mano, dovè acquistarsi presso i suoi concittadini un' autorità considerevole, farsi un' ottima posizione economica e sociale. Se si pensi che innumerevoli sono gli esempj di scrivani, cherici, notari, maestri di scuola, divenuti di insegnanti cancellieri, chiamati anche a insegnare in pubblici studj, e viceversa, di maestri, dottori, poeti, cancellieri, che, forse per amore di quiete, rifiutano ufficj di cancellerie più alti (3), non parrà impossibile che anche Brunetto potesse, prima o poi, in un senso, o nell'altro, insegnar veramente, come anche il Novati suppone (4), ai giovani fiorentini. Chè, se l'insegnamento diretto sia da escludere, si può sempre supporre che, avvenendo a Firenze, negli ultimi del secolo XIII, in cui cade la giovinezza di Dante, qualche cosa di simile a quello che vi accadeva sulla fine del XIV; che, essendovi ritrovi, riunioni, conversazioni, relazioni fra giovani, come Dante, o Guido Cavalcanti, o Lapo Gianni, desiderosi d'imparare, e tanti altri uomini provetti, autorevoli, dotti, ser Brunetto apparisse tra essi il maestro venerato, l'ammonitore sapiente; come poi per Leonardo Bruni, Per Poggio Bracciolini, per tanti e tanti, di cui vedremo, apparisce Coluccio Salutati. Si spiegherebbero, così, senza stiracchiamenti, le parole del Villani e di Dante, né si negherebbe fede a testimonj, com'essi, oculari, per la sola ragione che mancano prove ulteriori. E, siccome la retorica, l'arte del dire e del dettare, la dottrina classica, scolastica e giuridica strettamente in quel tempo si connettono e compenetrano, e la scuola, la famiglia, la vita sono strettamente legate al Palazzo e al Governo, si spiegherebbe, pensando ai viaggi, alle opere sue, agli ufficj ch'ebbe sotto varj signori, ai

(1) Anche la Biblioteca di Pavia, divenuta poi tanto celebre, in origine conservavasi nella « Cancelleria, ove riunivansi gli impiegati della Curia per le loro mansioni... » (MAZZATINTI, *Manoscritti delle Biblioteche di Francia*, I, p. LXVIII).

(2) Ved. HARTWIG, *Ein Menschenalter*, p. 67.

(3) Citiamo qui un solo esempio; maestro Francesco Vecchio, poeta e dottore del sec. XIV, cancelliere di Pisa, dichiara che non andrebbe a Pistoia se il Comune gli desse mille fiorini (BACCI O., *Maestri di grammatica in Valdelsa*, pp. 88 sgg.).

(4) NOVATI, *Le Epistole* cit., p. 281.

numerosi sistemi cancellereschi, che in tanti luoghi dovè osservare e studiare, come potesse divenire il digrossatore dei Fiorentini, il primo a farli esperti nell'arte della politica. Divulgatore di quella scienza rettorico-giuridica, che nelle cose di Stato era sì necessaria, ser Brunetto poté forse introdurre negli ordinamenti amministrativi e politici fiorentini nuovi e più comodi metodi, facendo sì che la Città non si reggesse più paternamente, quasi, come dice Paolino Pieri, a modo di villa; potesse dare a tutti, in prosa e in verso, in scritto e a voce, conversando in privato e consigliando in pubblico, quelle nozioni e quegli ammaestramenti, che non erano peregrini e nuovi, ma che il maggior numero dei cittadini e dei mercanti, come lo stesso Villani, non sarebbero certo andati a raccorre nelle somme grammaticali, rettoriche, giuridiche, nei trattati d'astrologia e di computo, che erano solo degli uomini dotti. Alla politica apertamente dimostra, nel *Tesoro*, una disposizione decisa; così per tutte le scienze politiche e, diciamo, per l'arte di regger gli Stati, ch'è di tutte la più nobile e degna (1). Scrive, infatti, a tempo avanzato, nell'esilio, e preferisce libri utili di filosofia; anche la letteratura, per lui, deve essere pratica, intendere ad allargar la cultura (2). Di scienza politica, dunque, dovè occuparsi a preferenza buona parte della vita e acquistare, perciò, sui Fiorentini del tempo suo quell'autorità, che gli riconosce il Villani, valersene nei Consigli e negli ufficj, divenire, in tal modo, il maestro, il digrossatore dei Fiorentini per la trattazione dei negozj, per la corrispondenza con gli altri Stati. In questo senso dovè chiamarlo il Villani di grossatore « dei Fiorentini », e tale dovè apparire a lui, giovanetto, come a Dante: il cittadino valente, l'uomo saggio, vecchio ormai, e perciò venerando (3). Circa l'importanza politica, ch'egli ebbe in patria, molto difficile è senza dubbio dare un giudizio sicuro, perché solo dell'ultima parte della sua vita, di quella, nella quale s'ha ragione di credere fosse già molto stanco, ci son pervenuti documenti ufficiali in discreta quantità. Si può, ad ogni modo, dire col Novati (4) che non ebbe certo a Firenze quell'autorità e quella potenza che altri dettatori, o notari, in varie altre città italiane, come, ad es., a Padova Albertino Mussato, Rolandino a Bologna, o Pier della

(1) *Livres dou Tresor*, p. 8: « ... politique..., sanz faille, ce est la plus haute science et li plus « noble mestiers, qui soit entre les homes; quar ele nos enseigne à gouverner les estranges gens d'un « regne et d'un vile, et un peuple et une commune en tens de pais et de guerre, selonn raison et « selon justice ». Aggiunge, poi (p. 575), che «... est la plus noble et haute science, et li plus nobles « offices qui soit en terre... » È superiore anche alla rettorica; questa, a dir di Cicerone, è la più nobile parte di tutte le scienze di governare; pure sta sotto la politica, secondo Aristotile, come l'arte di far freni e selle è sotto l'arte di cavalleria (pp. 467, 470).

(2) MARCHESINI, *B. Latini Notaro*, p. 5.

(3) Cf. pure quanto dice il DEL LUNGO, *Contributo*, pp. 203 sgg.; *Dino Compagni*, I, pp. 26, 200, 317, 957, 963.

(4) *La giovinezza di C. Salutati*, p. 83; cf. MARCHESINI, op. cit., pp. 4, 10.

Vigna alla corte di Federigo II; ma devesi osservare che assai diverse erano le condizioni di Firenze da quelle di altre città; che in Firenze, solo qualche secolo dopo, si mostrò il terreno propizio al predominio d'una persona, o d'una famiglia, che la fortuna di Giano Della Bella, di Corso Donati e del Duca d'Atene, sarebbe stato forse poco gradito compenso a chi avesse tentato cose nuove. Dovrebbe, dunque, dar lode a ser Brunetto di saggezza civile, se, avendo anche goduto un'autorità grande in patria, n'avesse usato in modo da meritare onori da tutti, piuttosto che vituperosamente esser cacciato in bando, od ucciso. È, poi, da notare non doversi confondere l'autorità che Brunetto poté avere come Notaro e Dettatore, dotto e valente, nell'amministrazione della cosa pubblica con tante doti d'altro genere, necessarie a chi voglia stare a capo della moltitudine, e che forse poteron mancargli (1).

6. Ma quello che più importa, è di sapere che parte avesse il Latini nell'amministrazione della sua città, come, quando e per quanto tempo fu Dettatore e Cancelliere; e qui appunto cominciano le maggiori difficoltà. Tutti hanno sempre affermato ch'egli ebbe quegli ufficj; nessuno s'è curato di ragionarvi su; tutti non fanno che ripetere quanto disse Giovanni Villani nel luogo più volte ricordato della sua *Cronica* (2).

Sul racconto così preciso e particolareggiato di Giovanni, contemporaneo, il quale chi sa quante volte s'incontrò in ser Brunetto, o ne sentì parlare, non può cadere dubbio alcuno. Rimane solo il diritto e il dovere di far la critica al suo racconto, d'indagare come mai una sola, sicura, precisa notizia di fatto non ci sia pervenuta che lo confermi, sebbene assai copiosi siano i documenti ufficiali, che di quel tempo ne rimangono, a cominciare almeno dal 1280.

La più antica notizia che abbiamo su Brunetto ce lo fa vedere, come dicemmo, testimone nel marzo 1254 ad un atto pubblico della Signoria, compilato entro la sua residenza nei Consigli generale e speciale del Comune. Subito dopo, a' 20 d'aprile, egli stesso compila e pubblica un istrumento di sindacato, o procura, per coloro i quali dovevano far la pace per la Repubblica con varie città e comuni della Toscana; e fa ciò « Potestatis, Capitanei, Antianorum » et Consiliorum omnium... mandato »; e il 25 d'agosto roga l'i-

(1) Cf. pure quanto dicono in alcune pubblicazioni circa ser Brunetto, il NOVATI stesso (*Giorn. stor. della Letter. ital.*, vol. I, p. 103) e R. RENIER (ivi, vol. III, pp. 425-431 e VI, pp. 401-409).

(2) *Cronica*, VIII, 10: « Nel detto anno 1294 morì in Firenze uno valente cittadino, il quale ebbe nome ser Brunetto Latini, il quale fu gran filosofo, e fu sommo maestro in rettorica, tanto in bene sapere dire come in bene dittare. E fu quegli che sponse la *Rettorica* di Tullio, e fece il buono e utile libro detto *Tesoro*, e il *Tesoretto*, e la *Chiave del Tesoro*, e più altri libri in filosofia, e de' vizj e di virtù, e fu Dittatore del nostro Comune. Fu mondano uomo, ma di lui avemo fatta menzione, però ch'egli fu cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini e farli scorti in bene, parlare e in sapere guidare e reggere la nostra Repubblica secondo la politica ».

strumento delle convenzioni fatte nella chiesa di San Lorenzo, tra il Comune Fiorentino e la Parte Guelfa d'Arezzo. Il 10 ottobre, poi, roga una sentenza arbitrata dei Fiorentini tra i Genovesi e i Pisani, e la roga come « Ancianorum Scriba et Communis, seu Populi « Florentini, Cancellarius », e « dominorum Capitanei, Potestatis, « Ancianorum, Consiliariorum et Parlamenti... mandato publico ». Il Notaro non definisce con chiarezza la natura del suo ufficio, forse perché ancora non avevano avuto un ordinamento stabile tutti gli ufficj della Repubblica. Roga quegli atti di procura, o sindacato, che nei tempi posteriori rogano costantemente i Notari delle Riformagioni; roga la sentenza tra Genovesi e Pisani che parrebbe spettasse rogare al Cancelliere Dettatore. È Notaro degli Anziani, ma insieme con un altro, ser Rustico, e quindi non il loro Notaro particolare, ma uno dei notari degli Anziani, cioè del Popolo e del Comune. Finalmente è Cancelliere del Popolo e del Comune, ma non sappiamo se qui Cancelliere significhi Dettatore, o Notaro delle Riformagioni. Ad ogni modo, è certo ch'egli era già nel '54 Notaro del Comune, certo Notaro delle Riformagioni, o Cancelliere Dettatore, certo addetto a quegli ufficj, di cui si trovano poi espressamente investiti tali ufficiali. Esaminando, del resto, i registri della Repubblica, si vede come questo, di trovarsi presenti, come testimonj, agli atti, quando i testimonj son notari, era uso proprio degli ufficiali del Comune. Spettava, poi, ripetiamo, esclusivamente al Notaro delle Riformagioni scrivere gli strumenti di sindacato; ed anche gli altri istrumenti del genere di quelli surricordati sono ordinariamente sottoscritti da quel Notaro, o dal Dettatore.

Sulla fine del secolo XIII e nei tempi posteriori troviamo qualche volta, come vedremo, gli ufficj del Notaro dei Priori e Gonfaloniere e del Notaro Dettatore riuniti nella stessa persona; mai quest'unione per gli ufficj di Notaro dei Priori e Gonfaloniere predetti e di Notaro delle Riformagioni. Non sappiamo se il diverso ordinamento degli ufficj cancellereschi permettesse a Brunetto di riunire nel 1259 l'ufficio allora toccatogli di Notaro degli Anziani con quello di Notaro delle Riformagioni. Ad ogni modo, la parte ch'egli ebbe negli avvenimenti del '60, in specie l'ambasciata in Spagna, dimostra la grande stima e fiducia, di cui allora doveva godere presso il Comune; la quale stima sempre si vede, nei tempi posteriori, posseduta dai Cancellieri e dai Notari delle Riformagioni.

Ma veniamo al punto per noi più importante. Nel 1267, com'è noto, quasi tutte le città della Toscana elessero Carlo d'Angiò per loro protettore e signore. Questi mandò un Vicario Generale, Giovanni Britaud de Noyel, Panattiere del regno di Francia, consigliere fami-

liare di Carlo stesso e suo contestabile (1); parecchi vicarj speciali nelle varie città, compresa Firenze (2). Ora, precisamente a servizio del Britaud noi troviamo Brunetto Latini nel '69; cosa da nessuno fin qui osservata come si doveva (3). Egli era suo Protonotaro, cioè capo della sua Curia, de' suoi notari. Roga, infatti, un importante documento il 6 dicembre a Pistoia come Protonotaro (4); è presente nella stessa città, e con lo stesso titolo, alla compilazione d'un altro atto di quattordici giorni dopo (5); e così pure d'un altro del 25 febbraio del '70 (6). Non vogliamo fantasticare intorno a fatti, di cui non ci giunsero precise memorie; ma l'essere stato ser Brunetto guelfo nell'anima, legato strettamente al partito in tempi di lotte furiose, il suo passaggio in Francia dopo l'ambasciata in Spagna, e poi il suo ritorno in Italia; il servizio ad un signore francese, divenuto re italiano e protettore della Repubblica tornata definitivamente in mano de' Guelfi, ci sembrano non poco degni di nota. Ma è, ad ogni modo, da osservare che protonotaro significa veramente primo notaro; e che in Francia, in special modo, questa parola indica proprio il capo della Cancelleria, o

(1) Fu revocato, a sua istanza, nel 1270, morì nel '78. Nei documenti e negli scrittori gli sono affibbiati i nomi più strani: Bertauld, Bertoldus, Bertaudi, Bretaldus, Britaldi, Brictaudi, Brittaldus, Brittaudus, Bricaudi, Bricaudus, Britaud de Nangis, de Nangeo, ec. Ved. MINIERI-RICCIO, *Cenni storici intorno ai grandi Uffiz.*, pp. 7-13; THOMAE TUSCI *Gesta Imper. et Pontif.*, p. 523, lin. 24; SAINT-PRIEST, *Histoire de la conquête de Naples*, vol. III, p. 389; THOLOMEI LUCENSIS *Annales*, p. 85; DURBIEU, *Les Archives Angevins*, vol. II, p. 294; DAVIDSOHN, *Forschungen*, II, n. 1095, 1096, 1098, 1099, 1119, 1167; DEL GIUDICE, *Codice diplom. del regno di Carlo I e II d'Angiò*, vol II, p. 206; III, pp. 34, 85; TERLIZZI, *Codice diplom. delle relazioni di Carlo I d'Angiò con la Toscana*, pp. 48, 88, 94, 99, 101, 183, 184, 200. L'egregio amico prof. Terlizzi nella sua importante pubblicazione sopra cit., in corso di stampa, e che con grande cortesia mi ha concesso di esaminare, alla succitata p. 94 ha, per errore tipografico, « Braudi »; ho potuto riscontrare, infatti, nel documento originale che è « Bertaudi ». Dagli Italiani era detto anche Giambertaldo (HARTWIG, *Ein Menschenalter*, p. 53); nel cod. B. N. C. F., *Strozz. Magl.*, Cl. XXV, 567, a c. 56 si può vedere abbozzato un suo stemma.

(2) I Vicarj di Firenze sono indicati da PAOLINO PIERI nella *Oronica*; da CARLO STROZZI nel suo volume ms. degli ufficiali forestieri nella città di Firenze (A. S. F., *Strozzi-uguccioni*), 4; e da O. HARTWIG, *Quellen und Forschungen*, II, pp. 179 sgg.

(3) Più esatto di tutti il DEL LUNGO (*Contributo cit.*), cui si riferisce pur lo SCHERILLO (op. cit., p. 144), che ha detto su tal proposito l'ultima parola e che tuttavia non conobbe gli importanti atti pistoiesi che or ora vedremo.

(4) « Actum et datum in civitate Pistorij, per manus Brunecti Larij (sic, ma certo per « Latini »), de Florentia, Curie nostre Prothonotarij, qui de predictis rogavit publicum istrumentum... « Et ego Brunectus, Prothonotarius supradictus, predictis interfui, et ea rogavi et imbreviavi, « mandato domini Vicarij... publicavi, et ea omnia, prout scripta sunt supra, hic scribi feci, et mandavi, ideoque subscripsi » (TERLIZZI, *Codice diplom.*, p. 75).

(5) « Actum Pistorij..., presentibus... testibus... et domino Brunetto Latino, Prothonotario dicti « domini Vicarij generalis » (SAINT-PRIEST, op. cit., III, p. 389; PERRENS, op. cit., II, p. 160).

(6) « Actum Pistorij..., coram... domino Brunecto, notario dicti Vicarij... » (TERLIZZI, op. cit., p. 94). Sebbene qui non sia indicato il nome del padre di Brunetto, crediamo inutile perder tempo a dimostrare che di lui proprio si tratta. Ved. pure su questo punto gli errori in cui caddero A. M. BISCIONI (*Giunte* nel cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. IX, 81 [to. III]. p. 69) e lo ZANNONI (op. cit., p. XVII), che, fu, poi, citato da moltissimi altri. L'IMBRIANI cambia del tutto la frase scrivendo (*Studj cit.*, p. 360); « Ego Brunectus de Latinis, notarius, nec non Scriba Consiliorum Comunis Florentiae ».

primo Cancelliere (1); nella Corte stessa di Carlo il Protonotaro ha, manifestamente, un ufficio alquanto diverso dal Cancelliere, ma è, come questi, un grande ufficiale, il capo, senza dubbio, di tutti i notari (2). Non sappiamo se anche il Vicario Generale in Toscana avesse l'uno ufficio e l'altro; ad ogni modo, Brunetto era uno dei capi della amministrazione di lui, forse il suo primo Cancelliere, e non quello del Comune Fiorentino, o del Vicario Angioino particolare alla Città di Firenze; cadono dunque, tutte le favole degli scrittori, i quali hanno ripetutamente affermato che allora ser Brunetto era Segretario dei Consigli fiorentini e Cancelliere della Repubblica.

Un'altra importante notizia intorno al nostro troviamo nel 1273. In un istrumento del 23 ottobre di quell'anno, ch'è una vendita di terre e castelli fatta dai conti Guidi alla Repubblica, egli si sottoscrive proprio come Notaro dei Consigli, cioè delle Riformagioni; ché anzi, ha sotto di sé un altro notaro (3); la qual cosa è, come vedremo, di non poca importanza. Ser Brunetto scrive il documento per ordine di Roberto « de Robertis », Vicario in Firenze di Carlo (4), e che, perciò, rappresenta il Podestà e il Capitano del Popolo della Repubblica; egli non è più, dunque, Protonotaro del Vicario Generale Angioino, ma Notaro delle Riformagioni, fors'anche il capo dell'intera Cancelleria Fiorentina, come sembra fosse quattro anni innanzi capo di quella del Vicario Generale Angioino. Coloro, dunque, che hanno scritto di lui, non intesero bene i due documenti, e caddero in gravi errori. Il Sundby, ad es., suppone che avvenisse tra il '69 e il '73 nella Cancelleria Fiorentina qualche cambiamento, di cui non si trova alcuna traccia (5).

(1) « Protonotarius apud nostros interdum dictus summus Cancellarius » DU CANGE, *Glossarium* alla voce « Notarii ».

(2) Sedeva dopo il Logoteta, alla destra del Re, ed era come suo segretario; riceveva le petizioni, e faceva rispondere ad esse; aveva due scrittori « ... pro notandis et grossandis litteris .. »; sigillava le lettere segretamente, riceveva il giuramento dai giudici e notari. Il Cancelliere, invece, ne' Parlamenti generali sedeva secondo a sinistra del Re, e soprintendeva anche allo Studio di Napoli, ai chericci della Casa reale, ec. Nei privilegi si doveva porre: « Dato per mano del Cancelliere e del Protonotaro », nelle altre lettere del Cancelliere soltanto. In sostanza, sembra che il Cancelliere presieda all'intera amministrazione, il Protonotaro ai notari scrittori delle lettere, dei privilegi, ec. (MINIERI-RICCIO, *Cenni Storici* cit., pp. 121-156, 177-192).

(3) « Ego Brunectus..., notarius nec non Scriba Consiliorum Comunis Florentiae, praedicta..., scripta in libro Stantiamentorum inscripto (infrascripto?) Raynerio notario publicanda mandavi ». E segue: « Ego Raynerius Bonafidei, notarius publicus, praedicta de libro Stantiamentorum Comunis Florentiae, scripta per Brunectum notarium, Scribam Consiliorum dicti Comunis, de mandato et coram suo imperio (sic) scripsi, et in publicam formam redegei, ipseque supscripsi » (ILDEFONSO, *Delizie*, VIII, pp. 132-134; ZANNONI, *Il Tesoretto*, pp. XX sgg.; IMBRIANI, *Studj* cit., p. 360; FAURIEL, *B. Latini*, p. 282; PERRENS, op. cit., III, p. 203; SUNDBY, op. cit., p. 12).

(4) « De mandato viri magnifici Roberti de Robertis, regii familiaris et consilii ac Vicarii « in regimine Civitatis Florentie, convocatum est Consilium generale et speciale Comunis ipsius » (ILDEFONSO, *Delizie*, VIII, p. 132).

(5) Lo SCHERILLO, ad es., alla pag. 144, riporta fedelmente la notizia, ma conserva l'antica confusione fra Notaro delle Riformagioni, o Cancelliere, o, com'egli dice, Segretario, o Dettatore. Così.

Gli atti posteriori di Brunetto concorrono tutti a farci supporre che l'autorità e l'ingerenza sua nelle cose della Repubblica s'andasse accrescendo, né l'ufficio ch'ebbe l'anno 1287 di priore, né i pareri che dette nei Consigli dall'82 al '92, escludono ch'egli avesse, al tempo stesso, qualche ufficio come quello di Cancelliere Dettatore. Ma in sostanza, che cosa deve pensarsi di lui? Le parole del Villani non lasciano dubbio circa il suo ufficio di Dettatore; ma da quando e per quanto tempo fu tale? E quell'ufficio egli ebbe di continuo, o quasi, fino agli ultimi anni della vita? In tal caso bisognerebbe supporre che lo esercitasse in condizioni diverse da quelle in cui lo esercitarono tutti i suoi successori, nessuno dei quali troviamo, come lui, arringatore nei Consigli.

Se ben si rifletta, nella seconda metà del secolo XIII fu a Firenze un continuo cambiare d'ordinamenti amministrativi e politici, i quali probabilmente fecero sì che poco, almeno prima del 1289, o nulla, vi fosse di precisamente determinato; può darsi, dunque, si andasse innanzi alla meglio, provvedendo, volta per volta, ai più urgenti bisogni. Ora Brunetto in tutte le memorie che ne rimangono, tranne gli atti dei Consigli, ci appare come un ufficiale superiore della Repubblica, un notaro delle Riformagioni, o un capo dell'amministrazione intera, o un notaro dettatore, sebbene mai sia ricordato con quest'ultimo titolo. Ufficio principale del Cancelliere Dettatore era quello di scriver le lettere e le ambasciate, che, però, potevano anche esser dettate da altri notari, o, in casi straordinarj, da qualche cittadino dotto e valente. Egli, divenuto notaro del Comune, poté in breve farsi strada all'ufficio più alto; presiedere a un membro della Cancelleria, prima, come Notaro dei Consigli, poi all'altro come Cancelliere Dettatore, quindi forse all'uno e all'altro, presiedendo insieme, come dicemmo che pur accadeva in altri importanti comuni, ad es., Pistoia ed Arezzo, ai due membri, e provvedendo, per mezzo di coadiutori, al lavoro maggiore. Da ultimo, forse già vecchio e stanco, dové lasciare l'ufficio delle Riformagioni, poi quello del Dettatore, oppure mantenne ancora quest'ultimo in condizioni diverse, come abbiamo supposto, da quelle de' suoi successori, facendo compiere ad altri il lavoro maggiore, od anche lasciandolo del tutto, e solo consigliando ed aiutando nelle faccende più gravi. In tal modo si spiegherebbe come dall'80 fosse Notaro delle Riformagioni Bonsignore di Guezzo, come solo nel '91 troviamo memoria di provvisioni circa l'elezione del Dettatore. Potrebbe darsi ch'egli, per le ragioni suesposte, manifestasse più

fa il NOVATI (*Le epistole*, p. 292), che pur tanta luce sparge intorno a Brunetto ed alla vita fiorentina di questi anni. Si noti, poi, che Brunetto, aveva lo stesso ufficio pur nel feb. '74. Ved. SALTINI, *Privilegio a Rodolfo d'Altomena*, p. 215.

volte il desiderio di lasciare l'ufficio; pregato, vi rimanesse a condizioni speciali, divenisse come Dettatore a vita, quasi per consenso di tutti. Così spiegheremmo come dell'elezione del Dettatore mai si parli, mentre pei suoi successori si ha quasi sempre l'elezione annuale. E che presedesse, per qualche tempo, ai due membri della Cancelleria apparirebbe verisimile pel fatto che nel '73 egli, Notaro dei Consigli, aveva un coadiutore, mentre dopo l'80 ser Bonsignore, con lo stesso ufficio, rimase a lungo solo. Del resto, ch'egli fosse pur Cancelliere Dettatore, la tradizione stessa, in certo modo, oltre il Villani, lo vuole; il fatto che fu creduto autore d'una cronaca, indirettamente dimostra ch'egli era considerato, al pari dei cancellieri principali nel medioevo, lo storiografo ufficiale dello Stato (1). Queste osservazioni sembra possan bastare a metter, se non altro, nella vera luce una questione, che tutti, sia lecito dirlo, credevano di aver risolta, mentre massime su certi punti, non è peranco chiarita.

7. Stante l'importanza di questi anni della storia fiorentina, la quale su certi punti resta ancora, come abbiám detto, oscura, non sembreranno inutili alcune parole per correggere gli errori che intorno agli ufficj e ufficiali fiorentini ha diffuso nella sua pur bella *Histoire de Florence* il Perrens. Il quale, raccogliendo, in questo caso, senza discernimento critico, da ogni parte notizie, confonde dapprima il Notaro delle Riformagioni col Notaro dei Priori, poi accoglie la notizia infondata che il Dettatore si eleggesse ogni sei mesi e non avesse altro ufficio che quello di dettare le lettere per gli ambasciatori; confonde di nuovo fra loro i due Notari, della Signoria e delle Riformagioni; finalmente attribuisce a tutti i Notari del Comune ciò che spettava solo a quello della Signoria; che assistessero cioè ai colloquj particolari, che i Signori, o alcuni di loro, avessero con persone private investite di pubblici ufficj. Così egli dice, infatti, all'anno 1283 (2). « Les Prieurs avaint une sorte « de secrétaire, ou de greffier, nécessairement homme de loi, élu « pour un an et rééligible, personnage fort important. On l'appelle « lait Notaio delle Riformagioni, Notaire des Réformes, ou, pour « mieux dire, des décisions. Il devait être Lombard de naissance, « mais point de la même ville que le Potestat, ou le Capitaine »; e soggiunge in nota (3): « Le 6 avril 1299, on détermina avec plus « de précision les devoirs du Notaire. Élu par les Prieurs et le

(1) Ved. circa la *Cronica* del PSEUDO-BRUNETTO, VILLARI, *I primi due secoli*, 3.^a ed., pp. 42 sgg., 2.^a ed., II, pp. 185 sg. e quanto dice C. CIPOLLA circa una pubblicazione di MAX LAUE intorno a Ferrero Vicentino (*Giornale storico della Letter. ital.*, to. V, p. 234). Sembra ammesso dal Laue che Brunetto potesse compilare, come storiografo ufficiale, una cronaca fiorentina, la quale, più tardi modificata, avrebbe formato i *Gesta Florentinorum*.

(2) PERRENS, op. cit., II, p. 249.

(3) L. cit.

« Gonfalonier, il ne devait recevoir ni argent ni présents. Il devait
 « enregistrer tous les actes relatifs à la Seigneurie dans le trois
 « jours et, avant de quitter le Palais, remettre tout ce qu'il avait
 « écrit au nouveau Gonfalonier. Ces papiers étaient gardés dans une
 « armoire construite à cet effet, et dont les Prieurs avec le Gon-
 « falonier avaient seuls la clef. Son divieto était d'un an. Toute
 « contravention de sa part était punie de 25 livres d'amende, et de
 « la restitution du quadruple à quiconque lui aurait donné de
 « l'argent. Pour en faire la preuve, il suffisait d'un témoin et du
 « bruit public. Une copie des actes était faite sans retard, pour que
 « les intéressés en pussent prendre connaissance sans frais ». Ora
 nel primo passo comincia, come si vede, a parlare del Notaro dei
 Priori (« Les Prieurs avaient une sorte de Secrétaire, ou de Gref-
 « fier »), ma gli attribuisce l'ufficio del Notaro delle Riformagioni;
 nel secondo cerca di spiegare ed ampliare la notizia data nel primo,
 facendo il sunto d'una provvisione del 6 aprile 1299 concernente
 il Notaro dei Priori (1); ma per accordare ciò che non poteva esser
 accordato, lo fa malamente, togliendo e aggiungendo a sproposito
 questo o quel particolare. Sotto l'anno stesso, poi, così dice del
 Notaro Dettatore (2): « Les lettres dont on le (l'ambasciatore) char-
 « geait, étaient écrites en latin, au nom du Potestat, du Capitaine
 « et des Prieurs. Tous les six mois on élisait un notaire pour
 « l'unique fonction de les rédiger »; quindi del Notaro dei Priori (3):
 « Ils (Priori) délibérèrent sur les mesures à prendre, assistés d'un
 « Notaire ou Greffier de leurs actes, du Conseil des Cent... »; e fi-
 nalmente, di tutti i Notari (4): « A personne il n'était permis de
 « leur parler, sauf en audience publique le lundi, le mercredi, le
 « vendredi, toujours en présence de quatre d'entre eux et d'un de
 « leurs Notaires, ou Greffiers »; e soggiunge: « ils devaient nourrir
 « eux, leurs notaires... », dal che parrebbe voler far credere che
 alla mensa dei Priori sedessero pure il Notaro delle Riformagioni,
 o il Dettatore, fors'anche tutti gli altri notari del Palazzo; mentre
 è certo che ciò avveniva unicamente per il suddetto Notaro dei
 Priori. Il lettore, senza bisogno di più lungo discorso, noterà fa-
 cilmente la gravità di tali asserzioni.

(1) Pubbl. in MARZI, *Notizie storiche*, pp. 41, 42.

(2) PERRENS, *op. cit.*, II, p. 251.

(3) *Op. cit.*, II, pp. 255-6.

(4) *Op. cit.*, II, p. 375.

CAPITOLO III.

Da Brunetto Latini a Ser Ventura Monachi (1295? -- 17 settembre 1340).

SOMMARIO. -- 1. Il Notaro della Signoria fino al 1322. — 2. Il Notaro delle Riformagioni. — 3. Chello Baldovini e Corso di Gherardo. — 4. Gli Statuti del Capitano e del Podestà del 1322-25. — 5. La Cancelleria del Duca di Calabria. — 6. Gli ultimi anni di Chello. Sua morte e funerale fattogli dalla Repubblica. — 7. Un Cancelliere rimasto fino a poco fa sconosciuto: Naddo Baldovini.

1. A' sei e sette di maggio 1298 ne' Consigli de' Cento, del Popolo e del Comune fu, con voti quasi unanimi, approvata la cassazione dei privilegi, di cui godevano, tra altri, i Priori, il Gonfaloniere e il loro Notaro, eccetto quelli contenuti negli Ordinamenti di giustizia, negli Statuti del Capitano e del Podestà (1). S'era, dunque, già fatta qualche provvisione per concedere anche al nostro Notaro nuovi privilegi (2). A' sei d'aprile del '99 fu approvata una riforma circa il modo da tenersi nella sua elezione e il compenso da assegnarsi alle sue fatiche. Alla Signoria pervenivano numerose dimande di notari, che volevano esser chiamati a quell'ufficio; moltissimi, poi, lamentavano si dovessero pagar troppo care dai privati le copie autentiche dei documenti. A questo proposito, fu disposto (3) che da quel giorno i Priori e Gonfalonieri, in principio del loro ufficio, estraessero a sorte in qual sesto della Città dovesse eleggersi il Notaro e in quello poi lo scegliessero «... ex melioribus & et magis ydoneis»; le Signorie successive facessero lo stesso per gli altri sestì, tornando sempre da capo, appena che i sestì fossero

(1) *Consulte*, vol. II, pp. 634 sgg.; A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 9, cc. 28', 179.

(2) Certo, o ad una, o a più di tali provvisioni s'accenna nella disposizione del dì 24 marzo 1297, per la quale si ordinò che stessero fermi i privilegi della Signoria, o si trovassero in statuti, o in riformagioni: « Quod privilegia Priorum sint firma, ubicumque scripta reperiantur, in statutis, vel « reformationibus » BONAINI, *Ordinamenta iustitiae*, rubr. 94, p. 26; cf. FINESCHI, id., rubr. 65, p. 253; EMILIANI-GIUDICI, id., rubr. 84, p. 393. Questo fu provvisto in certe revisioni che si fecero degli Statuti del Popolo e del Comune, per metterli in armonia con gli Ordinamenti di giustizia. Ved. pure la provvis. del 9 dic. '94 pubblicata da G. E. SALTINI (*Documenti inediti intorno a D. Compagni*, pp. 17 sgg.).

(3) APP., II, 1.

finiti di sorteggiare. Rispetto al compenso, si assegnavano al Notaro venticinque lire per due mesi, con che egli dovesse rogare gratuitamente, come prima, non solo le scritture necessarie all'Ufficio suo e agli altri ufficj del Comune, ma anche pei privati quelle che gli fossero indicate dalla Signoria (1); era, inoltre, obbligato a scrivere tutte le deliberazioni, gli stanziamenti, le polizze e simili, negli atti o registri, entro tre giorni dalla loro approvazione e, alla fine dell'ufficio, consegnarli, al nuovo Gonfaloniere, nel giorno in cui questi ricevesse il gonfalone. Appena entrato in ufficio, doveva altresì promettere, con giuramento, di pagare alla Camera venticinque lire di fiorini piccoli ogni volta che contraffacesse, e, se ad alcuno si facesse dare qualche cosa per le scritture, di restituirgli il quadruplo.

Dopo alcuni anni, a '19 d'aprile del 1318, i Consigli de' Cento, speciale e generale del Capitano e delle dodici Arti maggiori e speciale e generale del Podestà, tornano, per deliberazione e proposta della Signoria, su queste disposizioni, modificandole in parte. Ordinano che il Notaro, finito l'ufficio, presenti, a pena di dugento lire, gli atti ai Custodi degli Atti della Camera; se qualche cosa gli rimanga ancora da fare, la faccia nella Camera stessa, dentro otto giorni; il Capitano e l'Esecutore inquisiscano su tutto ciò, e puniscano il Notaro, trovandolo colpevole. Egli non possa scrivere che una sola volta provvisioni contenenti stanziamenti di somme da pagare (2); quando estragga copia di qualche provvisione per darsi da pagarsi, prima non pubblicata, dagli atti della Signoria, v'annoti d'averla tratta in tal giorno; né alcuna di tali provvisioni, se già pubblicata, pubblici; il che, del resto, non debbon permettere i Custodi degli Atti della Camera (3). Si voleva, manifestamente, evitare che i pagamenti fossero fatti dai Camarlinghi più d'una volta; si volevano conservare nella Camera, invece che nel palazzo del Popolo, come s'era fatto fino allora (4), le Deliberazioni dei Signori e Collegi; e si voleva che i Notari della Signoria, occorrendo copie d'atti di notari precedenti, le facessero nella Camera, ove si dovevan deporre.

Ma una riforma molto più importante e duratura si fece nei primi ventiquattro giorni del marzo 1320 (5). Fu disposto, infatti,

(1) Venticinque lire sarebbero stato compenso troppo meschino al Notaro se gli avessero tolto tutti gli altri guadagni. È, dunque, da credere che non molti fossero gli istrumenti privati, che doveva rogar gratuitamente per ordine della Signoria.

(2) Si allude certo alle copie di provvisioni per stanziamenti di somme in favore di particolari; sarebbero, press'a poco, gli odierni mandati di pagamento.

(3) Ved. APP., II, 5.

(4) L. cit.

(5) Ved. il doc. APP., II, 6, che consiste in una parte di provvisione volgarizzata nel sec. XIV e tratta dal cod. 3 degli *Statuti*, cc. 70 sgg., contenente gli Ordinamenti di giustizia con molte al-

che nell'elezione del Notaro si facesse il sorteggio de' sestì stabilito nel 1299, ma che il notaro da eleggersi dovesse essere allibrato e abitante nel sesto, pel quale sarebbe fatta l'elezione. I Signori eleggessero quattro notari « de' migliori et più sufficienti di quello sesto, e quegli fra essi che avesse più voci, fosse Notaro ». Avesse divieto per due anni, e giurasse d'esercitar l'ufficio lealmente e fedelmente: potesse ricevere per ogni provvisione pubblicata nell'interesse dei privati fino a venti soldi (1); niente pel resto, sotto pena di cento lire ogni volta che contravvenisse; presentasse tutti gli atti alla Camera, a pena di dugento lire, entro quindici giorni dalla deposizione dell'ufficio (2); scrivesse per disteso negli atti tutte le polizze di pagamento, i mandati alla Camera o ad altri ufficj; e non pubblicasse alcuno stanziamento più d'una volta; e, appena l'avesse pubblicato, notasse nel registro (3) l'avvenuta pubblicazione; così ogni altro notaro che estraesse dagli atti una provvisione non pubblicata, dovesse farne in essi ricordo. Contravvenendo a qualunque di queste cose, potesse, nonostante qualunque privilegio, esser condannato dall'Esecutore. Al salario fisso di venticinque lire per due mesi, fu, dunque, sostituito l'antico compenso; che potesse prendere fino a venti soldi per ogni istrumento fatto a privati (4).

Non vogliamo esagerar l'importanza di questi notari, che tanto rapidamente si succedono nel palazzo dei Signori, e giungono, nel volger di pochi secoli, a qualche migliaio. Non hanno direttamente, come i Priori, il potere sovrano; non rappresentano, come il Gonfaloniere, una parte considerevole nella storia politica della Repubblica; sarebbero altrove, nonostante le nobilissime tradizioni del no-

tre successive aggiunte e correzioni, pure volgarizzate, alcune delle quali pubblicate insieme con gli Ordinamenti stessi dall'EMILIANI-GIUDICI. È del marzo 1319, ind. terza (stile fior.), e però dei primi 24 giorni del marzo 1320.

(1) Sembra probabile che fino a quest'anno, rimanesse in vigore la disposizione del 1299, per la quale il Notaro aveva venticinque lire per due mesi, invece d'esser pagato per le copie ai privati.

(2) Sembra si rilevi anche di qui come nell'Ufficio della Signoria s'andasse accrescendo il lavoro: fu concessa, infatti, prima la proroga ordinaria di tre giorni, poi di otto e di quindici; ma non bastava, e spesso ne occorrevano delle straordinarie fino a trenta giorni, come quella del 10 giug. e 3 ot. 1318, e non poche altre. Il permesso si soleva dare nel Consiglio de' Cento, poi in quelli del Capitano e del Podestà, per quanto tempo voleva la Signoria, purché non oltrepassasse i trenta giorni; per lo più, il Notaro poteva estrarre gli atti dall'Ufficio e portarli seco nella Camera (A. S. F., *Rif., Provv.*, 15, cc. 186', 188, 189, 189', 233, 237', 238').

(3) Infatti, nei registri di Deliberazioni che ci sono pervenuti, i quali, a dir vero, sono un po' posteriori, si trovano, come vedremo, numerose frasi e segni convenzionali, che accennano all'avvenuta pubblicazione.

(4) Si noti che le *Provvisioni canonizzate* non parlano di compenso superiore a dieci soldi per ogni istrumento; che si mantiene il salario fisso al Gonfaloniere in dieci soldi per giorno, cioè trenta lire in due mesi; finalmente che l'intera Signoria aveva, in questi tempi, pel mantenimento proprio e dei famigli, sette, e non, come dice il Perrens, dieci lire. Molto simili a queste, anche per i compensi, son le disposizioni del *Costituto di Siena* circa il Notaro dei Signori Nove; ved. *distinz.* VI, n. 10, 12, 14, 15; vol. II, pp. 494-497.

tariato italiano in quel tempo, poco più che attuarj e scrivani; ma nella città dell'Alighieri, per gli artisti, letterati e poeti, coi quali essi si trovano continuamente a contatto, hanno spesso una parte non ispregevole nella storia delle lettere. Troppo ci vorrebbe a ricordar tutti quelli che potrebbero sembrar degni di nota; ma non devesi tacer di colui, che è rimasto famoso, per essere stato il padre di F. Petrarca. Ser Petraccolo, detto anche (da Pietro) Petrarca, Petrarco, o Petracco, di ser Parenzo di ser Garzo dall' Incisa, fu appunto Notaro della Signoria pel sesto di porta San Piero, dal 15 dicembre 1300 al 15 febbraio 1301, precisamente in quei giorni, nei quali Bonifazio VIII concedeva il famoso giubileo, e intorno a quelli, nei quali il divino Alighieri doveva porre la meravigliosa visione; egli notaro di quella repubblica, dalla quale, come l' Alighieri, poco prima stato in essa priore, doveva di là a poco, esser bandito; come lui più tardi liberato, ma inutilmente, dalla condanna, perché, come lui, sdegnò ritornare in veste di malfattore, mentre era stata riconosciuta la sua innocenza (1).

2. Se dall' Ufficio del Notaro dei Priori passiamo a quello delle Riformagioni, troviamo sempre ser Bonsignore, che fino al 1305 è rieletto puntualmente quasi tutti gli anni (2). Dopo, sebbene rimanesse, come s'è detto, per parecchio tempo nell' Ufficio, della sua rielezione non ci è occorsa memoria. Probabilmente, però, essa non fu mai tralasciata, giacché anche molti anni appresso, quando si tende ad omettere certe elezioni di semplice forma, quella del Notaro delle Riformagioni è sempre ricordata. Comunque sia, la sua scrittura nel registro 14° delle Provvisioni cessa del tutto col 10 di ottobre 1313; nei Protocolli delle stesse vediamo, come notò il Gherardi, istrumenti di sua mano fino al 12 luglio '14; e ve ne sono alcuni scritti da altri, ma sottoscritti da lui, fino a' di 4 dicembre (3). All'opposto, nel citato registro 14° sono parecchie provvisioni dell' 11 copiate da ser Iacopo da Poggibonsi (4). Sembra probabile che in questi ultimi anni Bonsignore fosse troppo vecchio, od in-

(1) Cf. GAMURBINI, *Historia genealogica*, II, pp. 415 sgg.; DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, pp. 302, 552, 671, 1051 sgg.; II, pp. 221, 222; *Dante ne' tempi di Dante*, pp. 106 sgg.; ZENATTI O., *Dante e Firenze*, pp. 511 sgg. Il DEL LUNGO ed altri non pochi trattarono ampiamente di ser Petracco, ma più che altro della sua venuta a Firenze coi fuorusciti per la tentata pacificazione del Cardinal da Prato. Circa ser Parenzo, ved. parecchi istrumenti da lui rogati tra il 1294 e il 1304 nel r. Archivio di Stato; su ser Garzo, GUATTERI (*Il Bisnonno del Petrarca*, pp. 5 sgg.), il quale n'informa pure di quanto intorno a lui fu detto da P. GALLETTI, G. MAZZONI, C. APPEL, F. NOVATI, A. ZENATTI, P. PAPA e tanti altri.

(2) Così nel 1295, '97, '98, '99, 1303, '5. Ved. *Consulte*, II, pp. 485, 489, 580, 582; A. S. F., *Rif.*, *Consulte*, reg. 5, c. 67; VI, c. 72; *Prov.*, 4, c. 141; 8, cc. 121, 137; 9, c. 85'; 10, c. 124; 12, c. 46^{bis}; APP., II, 3.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 14, cc. 135-137; GHERARDI, *Consulte*, I, p. XX.

(4) « Prout... in scriptis editis et factis, et in Actis dicti Comunis manu ser Bonsignoris olim « Guezi, notarii Mutinensis, dictorum Consiliorum, pro ipso Comuni, Scribe, in formam publicam

fermo, e non potesse, perciò, adempier l'ufficio suo. Dové morire di lì a poco, ed ebbe in Santa Croce il sepolcro con l'iscrizione « ser « Buonsignoris Guezzi de Mutina et suorum heredum Not. et Scribe « Reformationum Comunis et Populi Florentini » (1); iscrizione similissima a quella, che fu posta a ser Brunetto, e di cui perciò non sappiamo, come noi sappiamo di quella, se alla sua previdenza sia da attribuirsi, o alla pietà degli eredi, o alla gratitudine della Repubblica, che con tanto zelo e senno, per un terzo di secolo, aveva servito.

Anche di ser Antonio, suo figliuolo e coadiutore, ci pervennero fino al 1300 le rielezioni annuali col solito salario d'ottanta lire (2); dopo più non se ne parla se non per accogliere di lui già cieco e nella più squallida miseria, una supplica alla Signoria (3). Sembra fosse già morto agli 8 di maggio '33 (4).

Nel 1303 (5) e nel 1307 (6) è Coadiutore del Notaro delle Riformagioni Guido « Caponus » o « Capponus », notaro modenese; dopo « Gratiolus quondam domini Corradi », pure modenese (7), e anche

« scriptis plenius et latius legitur et habetur » (a cc. 83 sg.). Si desiderava che il Notaro fosse presente ai Consigli e ne scrivesse da sé le provvisioni: a queste, certo nient' altro che semplici imbreviature, come quelle di altri atti notarili qualunque, deve qui alludere detto ser Iacopo da Poggibonsi, che le copiò al pulito sul registro del Comune.

(1) GHERARDI, *Consulte*, I, p. XX; ROSSELLI, *Sepoltuario* in A. S. F. (Mss., 624), I, p. 418, n. 191.

(2) Così nel 1295, '96, '97, '98, '99, 1300 (*Consulte*, II, pp. 455, 540; A. S. F., *Rif., Provv.*, 4, c. 141; 7, c. 38; 9, c. 171; 10, c. 196). Sempre con lo stesso procedimento, prima si hanno le deliberazioni nel Consiglio de' Cento, poi nello speciale e generale del Capitano e delle Capitadini delle dodici Arti maggiori, poi nelle altre. A' dì sette marzo '98 si delibera « super solutione Antonii Bonsegnoris in quantitate librarum octoginta ». Si dispone sempre che possa fare tutto quello che toccherebbe a suo padre. In un istrumento del 4 dic. 1299, si sottoscrive (*Cap.*, 35, c. 157): « Antonius..., notarius..., et « nunc ad scribendum Consilia Populi et Comunis Florentie pro ipso Comuni electus et deputatus ». Il registro 2 de' Protocolli delle Provv. apparisce cominciato e almeno in parte compilato da lui, che al 2° quad., c. 1, 4 giug. 1299, appose il seguente titolo: « In nomine Domini nostri Iesu Christi « amen. Liber continens quamplura super diversis et variis negotiis, in diversis temporibus inferius « annotatis in Consiliis domini Capitanei et Populi Florentini, ac etiam domini Potestatis et Comuni « nis Florentie, proposita, provvisa, edita solepniter et firmata, sub infrascriptis tenore et forma, « per me Antonium Bonsegnoris, notarium Mutinensem, ipsorum Consiliorum eorundemque Reformationum, Scribam pro iamdicto Comuni, publice scriptus regimini eiusdem Populi et Comunis « presidentibus et dominantibus rectoribus infrascriptis... ». Sembra, dunque, proprio, come dicemmo, ch'egli scrivesse tutte le cose meno importanti, e che Bonsignore, per lo più, serbasse a sé l'imbreviatura e anche la scrittura al pulito delle provvisioni.

(3) Del 18 marzo 1325 (Ivi, *Provv.*, 21, c. 94'). È carico di debiti e di numerosa, inutile famiglia, né può guadagnare alcun che. Suo figliuolo Folco (il quale, come vedremo, già nel 1316 era Coadiutore al Notaro delle Riformagioni) è, per esso, in prigione da molto; egli, ridotto quasi alla limosina. Supplica siano anticipate a costui trecento lire. Vi tornerebbe, e, pei tre prossimi anni, eserciterebbe, per scontarle, gratuitamente l'ufficio. Cinque persone, tra le quali Sandro, altro suo figliuolo, e Graziolo, notaro delle Riformagioni, si fanno per lui mallevadori.

(4) Infatti esiste un istrumento di quel giorno, nel quale Folco si sottoscrive « olim ser Antonii »; il 28 nov. '31, all'opposto, si ha, «... per ser Fulchum ser Antonii... » (Ivi, *Sig., Coll., Delib.*, 1, c. 24'; *Provv.*, 26, c. 7').

(5) A' dì 23 di feb. (Ivi, *Provv.*, 12, c. 1).

(6) Ivi, 13, c. 84.

(7) Ivi, 13, c. 96; 5 lug. 1307. Fin dal 29 apr. 1306, Graziolo, deputato a scrivere i Consigli del Popolo e del Comune, copia una provvisione pur sottoscritta da ser Lorenzo di Talano Righi.

Iacopo di Boninsegna da San Gimignano (1). Non sappiamo se vi rimanesse a lungo quest'ultimo; ma non pochi documenti si hanno rogati da Graziolo, spesso come Coadiutore, degli anni 1308 (2), '9 (3), '13 (4), '14 (5), '15 (6). Del 26 e 27 marzo 1314 è il principio d'una provvisione scritta dallo stesso circa l'elezione del Notaro delle Riformagioni, proposta dalla Signoria e approvata dai Consigli (7). Lo troviamo, finalmente, ricordato come vero e proprio Notaro a' 26 di febbraio 1316 (8). A' 4 del successivo dicembre aveva per coadiutore il predetto ser Folco, figliuolo di ser Antonio e nipote di Bonsignore (9); in tale ufficio rimane a lungo, e di sua mano sono scritti i registri delle Provvisioni, mentre al Coadiutore dovevan toccare quelli di minore importanza, le copie e gli altri strumenti pei privati.

In questi anni non troviamo, come nei precedenti, elezioni e rielezioni di Notari delle Riformagioni e Coadiutori; di molte, dunque, il ricordo si perse, di altre fors'anche non si lasciò. In una provvisione del 19 aprile 1318 e in altre, mentre si stabilisce il divieto di cinque anni per tutti gli ufficiali forestieri della Repubblica, se ne eccettuano alcuni, tra cui il nostro Notaro, al quale è fatto obbligo d'inserire questa condizione negli strumenti di sindacato da presentare a coloro che saranno eletti agli ufficj (10). Nel tempo stesso, approvato che gli scrutinj nei Consigli non si facciano più « ad « pissides et balloctas », ma « ad fabas nigras et albas », cioè con fave nere pel sì e bianche pel no, gli si dà pure l'incarico di consegnare per le votazioni ai consiglieri, o ai Signori, dette fave e poi riprenderle; ma n'è esonerato a' nove di maggio pel grave incomodo che ne veniva, stante l'esercizio dell'ufficio principale (11).

(1) Ivi, 14, c. 100; 5 lug. 1309.

(2) Ivi, *Dipl.*, *Volterra*, 29 lug. e 28 ot.

(3) Ivi, *San Donato in Polverosa*, 19 apr.; *Volterra*, 14 giug.; *Rif.*, *Consulti sopra rappresaglie del sec. XIV*, carta num. 28. In questo doc. troviamo solo: « Ego Gratiolus ».

(4) Ivi, *Dipl.*, *Cestello*, 28 feb. 1312 (1313 stile mod.).

(5) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 14, c. 140; 26 e 27 marzo 1314.

(6) Ivi, *Dipl.*, *Montepulciano*, 23 gen. 1314 (1315 stile mod.). In questo doc. così si sottoscrive: « Ego Gratiolus olim domini Corradi, imperiali auctoritate notarius Mutinensis, et nunc ad scribenda Consilia et instrumenta sindicatum Populi et Comunis Florentie, pro ipso Comuni electus et deputatus, hiis omnibus interfui, eaque publice scripsi et suscripsi ».

(7) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 14, c. 138.

(8) « Ego Gratiolus... nunc Consiliorum Populi et Comunis Florentie pro ipso Comuni Scriba... » « supradictis... Consiliis... interfui, eaque publice scripsi ». (Ivi, 14, cc. 164 sgg.).

(9) Ivi, *Dipl.* *Riformagioni*.

(10) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 15, c. 164'. La rubrica « De deveto officialium forensium » è anche nel rubricario della quarta compilazione degli Ordinamenti pubblicato dal BONAINI (n. XXXI, p. 24), ma non sappiamo quando vi fosse introdotta. Il 22 di giug. 1321, perché non avessero, come pel passato, familiarità coi cittadini, il divieto fu portato a dieci anni, finito il loro ufficio. E fu disposto che si dichiarassero nulle le elezioni di forestieri, i quali avessero qualche consanguineo negli ufficj del Comune (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 17, cc. 120 e 121).

(11) Ivi, 15, cc. 161 sgg., 174 sgg. Doveva dare a ciascun consigliere una fava nera e una bianca prima che fosse fatta la proposta; dopo prendere da ciascuno segretamente una fava con una mano e

Gli è fatto pur l'obbligo (e pare gli rimanesse) di leggere la nota dei consiglieri, di registrare gli assenti e di mandarne, poi, i nomi al Coadunatore dei Gonfalonieri delle compagnie, o all'Esecutore, i quali dovevano far pagare le multe stabilite per ogni assenza non giustificata. Rispetto al suo salario, non troviamo, come dicemmo, notizie precise; ma è probabile avesse quello stesso che supponemmo per l'antecedente periodo, cioè uguale a quello che aveva pure il Cancelliere Dettatore, senza contare, naturalmente, i soliti straordinarj guadagni per copie od istrumenti fatti a privati, o per lavori straordinarj affidatigli dalla Signoria, che certo non dovevan- gli mancare (1).

Sarebbe impossibile andar cercando tutti i notari, che, o, come coadiutori veri e proprj, o, per bisogni speciali e temporanei, furono addetti all' Ufficio delle Riformagioni. Non devesi, però, lasciar di ricordare che Dino Compagni, parlando dei famosi sbandimenti del 1302, dice come vi fosse compreso « ser Petracco di ser Parenzo « dell'Ancisa, Notaio alle Riformagioni » (Riformagioni).

Il senso letterale dell'espressione non è, né potrebbe essere (perché v'era, come sappiamo, Bonsignore), che ser Petracco fosse Notaro delle Riformagioni. Qual esso è dunque? Crediamo si tratti del Coadiutore di Bonsignore stesso, o di quel notaro che in Palazzo doveva trascrivere e custodire i diritti del Comune, cioè i documenti che ora leggiamo nell'importante collezione dei Capitoli (2). Abbiamo visto, infatti, come circa quel tempo non si trovi più ricordo di ser Antonio; può darsi che il suo ufficio fosse affidato a ser Petracco; e troviamo, appunto, che ser Petracco in quel tempo trascrisse nei Capitoli varj istrumenti del Comune. Non sembra che come notaro potesse esercitarvene altri, ché di nessun ufficiale, oltre il Coadiutore e il Custode dei diritti del Comune, troviamo vestigio; e, se v'avesse ottenuto qualche commissione speciale, o temporanea, certo non avremmo da Dino ch'egli era Notaro alle Rinfor-

metterla nell'altra mano; quindi nella pisside: poi in presenza di tutti sceglierle e contarle. Le multe erano di dieci soldi ciascuno pel Consiglio generale del Popolo, di cinque per quello del Comune. I denari sborsati andavano ai frati della Camera dell' Arme, e dovevano servirsene per pagare i Gonfalonieri di compagnia. La Signoria ebbe, poi, facoltà di delegare alla consegna delle fave chi credesse bene, col salario che le paresse opportuno. Il 22 di giug. 1321, perché gli ufficiali non avessero, come pel passato, familiarità coi cittadini, il divieto fu portato a due anni (Ivi, 15, cc. 118, 140; 16, c. 33; 17, c. 118').

(1) Non è forse inutile osservare dopo quanto abbiám detto circa il nostro Notaro delle Riformagioni, ch' esso trova quasi un perfetto riscontro in un ufficiale simile a Siena, come si può vedere dal *Costituto* cit., dist. I, rubr. 192, 310, 546; vol. I, pp. 169, 204, 231, 340.

(2) Per molte ragioni è supponibile che gli istrumenti dei Capitoli fossero generalmente copiati da quest'ufficiale. Citiamo un fatto; nel reg. 2 dei Capitoli, a c. 15 è trascritto da ser Lotterio di Salvi, custode dei diritti del Comune, l' istrumento del 17 feb. 1339 contenente la sottomissione di Buggiano alla Repubblica.

magioni; quell'espressione accenna, senza dubbio, ad un ufficio stabile (1).

3. Già dicemmo di Brunetto Latini, il primo di cui sappiamo, per testimonianza del Villani, che fu Cancelliere Dettatore del Comune nostro; veniamo ora a Chello Baldovini, il primo del quale si sappia proprio da documenti autentici ch'ebbe quell'ufficio.

Chello fu figliuolo di Oberto, o Uberto, o Berto, Baldovini, da Bagno nella Romagna Toscana. Presto, però, così egli come la sua famiglia (2) doverono stabilirsi a Firenze, poiché ve lo troviamo

(1) Cf. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, pp. 221 e 222; ZENATTI O., *Dante e Firenze*, pp. 511 sgg. Altro è dire « Notaro delle Riformagioni », altro è « Notaro alle Riformagioni »; nel primo caso si indica il Notaro vero e proprio delle Riformagioni, il capo di quell'Ufficio; nel secondo, un altro notaro addetto all'Ufficio delle Riformagioni. Accettando, dunque, questa nostra supposizione, s'aggiunge una nuova prova alle moltissime addotte dal DEL LUNGO circa la veridicità e precisione del Compagni. Del resto, fra gli altri molti che dicono ser Petraccolo Notaro delle Riformagioni, nessuno, che sappiamo, cita un sol documento. Anche Marco Segaloni, Coadiutore di Paolo Vinta, Auditore delle Riformagioni al tempo di Cosimo I Granduca, parlando di Coluccio Salutati, accenna, circa il 1575, al fatto, ma lo narra in forma dubitativa «... ser Petraccolus ser Parenzi de Ancisa, « notarius..., fuit, ut aiunt, Officialis Reformationum in anno 1303 ». (A. S. F., *Rif., Sig., Bal., Corr.*, 38, c. 2' ed altrove); invece il GAMURRINI nel to. II della sua *Istoria genealogica* (pp. 415 sg.), largheggia in notizie, molte delle quali, però, appaiono per lo meno confuse. Dice, infatti, «... ser « Petraccolo... si prova essere stato Scriba delle Riformagioni di Fiorenza, mentre l'anno 1297 fa il « ben servito al cav. mess. Simone da Perugia, stato Potestà in Fiorenza; nel 1301 e '2 fu ambasciatore... a' Pisani »; « poi fu condannato in l. 108 e taglio della destra, per aver disteso dolumente un istrumento d'appellazione, e bandito; nel '304 ambasciatore di fnorusciti di Firenze « per tornare ». Or ecco quanto abbiamo potuto rilevare dall'esame accurato dei registri del Comune. Nel reg. 35 dei *Capitoli*, a cc. 160-164 egli «... de mandato... domini Rodulfi..., Iudicis Ga- « belle et Camere ...» copia otto istrumenti concernenti le libre, o tassazioni di varj popoli: nel '44, a cc. 183, 184 due atti del 1301 concernenti interessi del Comune; a c. 182 un istrumento del 2 mag. 1301, col quale il Capitano di Firenze del nov.-apr. antecedente dichiara ai suoi Sindaci di non dover aver nulla dal Comune; a c. 192 un altro del 2 lug. 1302, pel quale apparisce ambasciatore del Comune di Firenze ai Pisani. (Cf. AMMIRATO, *Spogli*, A. S. F., *Mss.*, 31, p. 965). Circa il ben servito del 1297, consiste nella quietanza fatta al Comune il 3 gen. 1298 dal già suo Podestà Simone « de Iacanis » rogata da Petraccolo (Ivi, *Rif., Cap.*, 30, c. 150; cf. DEGLI AZZI, *Relazioni tra Firenze e l'Umbria* vol. II, p. 63); il 2 mag. rogò pure un'altra simil quietanza (*Cap.*, 44, c. 182; DEGLI AZZI, op. e vol. cit., p. 91). Non sono da incolpare gli autori posteriori, che hanno accolto queste notizie molto difficili ad essere appurate, senza uno studio profondo sull'ordinamento della Cancelleria Fiorentina. Cf. VOLPI, *Il Trecento*, pp. 37 sgg., 410. Abbiamo che il 21 apr. 1300 «... Cione « quondam domini Rugierini Minerbetti, officialis electus... ad... fieri faciendum castra... in parti- « bus Vallisarni..., cum ipsi Officio preesse non possit..., ser Petraccolum de Ancisa notarium, Scri- « bam dictorum Officialium..., loco sui posuit... » (A. S. F., *Not., Prot.*, F. 66, c. 177'; BALDINUCCI, *Notizie dei Professori di disegno*, to. I, p. 85). Sembra continuasse la professione notarile, giacché narra lo STRINATI (*Cronica*, p. 14) che rogò un testamento circa il 1307. Era già morto nel 1331 (VOLPI, *Il Trecento*, p. 50). Finalmente anche l'Archivio delle Riformagioni fu unito molto dopo (e ne fu cosa accessoria) all'Ufficio del Notaro. Questo ufficiale non fu attuario e custode dell'Archivio, ma ad esso preposto, in quanto doveva pubblicare le riformagioni ed altri istrumenti consimili. Quando il DEL LUNGO scriveva la grandiosa opera sua, nell'oscurità più profonda erano avvolte molte di queste istituzioni, e non deve fare perciò meraviglia che oggi possano un po' meglio chiarirsi.

(2) Non sempre è facile accertare le relazioni di parentela tra' varj Baldovini. Fin dal 16 marzo 1266 troviamo in un Consiglio del Comune Albizzo « Baldovini » (DAVIDSOHN, *Forschungen* cit., vol. III, 63, p. 22); il 17 dic. '76 troviamo ricordato « Davanzato Baldoini »; nel '79 « Uguiccio quondam « Baldovini », da Bagno, che scrisse alcuni atti per conto del nostro Comune; lo stesso e Davanzato predetto (A. S. F., *Dipl., Caprini; Rif., Cap.*, 29, c. 308; 11 ag. e 8 giug.; Cod. B. N. C. F., *Magl. Strozzi*, II, IV, 374, p. 269; TERLIZZI, *Codice Diplom.*, p. 421); nell'81 Console dei Giudici e Notari ser Albizzo Baldovini, che non sappiamo se sia lo stesso che il surricordato; era già morto nel 1303.

già nel dicembre e gennaio 1289 e '90 Notaro dei Priori, e nel maggio successivo Notaro dei Capitani dell'esercito; e nel gennaio '89 e maggio '90 ci apparisce testimone in varie adunanze dei Capitani stessi e dei Consigli del Popolo. Notaro della Signoria è pure, ora pel sesto di San Pancrazio, ora per quello di porta San Piero, altre quattro volte, nel 1292-'93 (1), '95, '96 '99, 1301; spesso testimone ai Consigli, o ad atti di varie specie, fatti in Palazzo, del '93 e '95; consigliere, anche fra il 18 gennaio e il 4 febbraio '94 (2). A' 27 di gennaio '93 gli furono commesse le imbreviature di ser Cione Baldovini, morto senza eredi, ai quali potessero affidarsi (3); e di lì a poco, a' tre novembre '95, lo vediamo rogato d'un atto di vendita tra persone private (4). Nel 1305 e '6 comprava una casa, un podere e varj pezzi di terra (5); nel '13 aveva in Firenze il fratello Baldovino ed il padre Oberto, giacché tutti e tre furon compresi nella sentenza di Arrigo VII contro i Fiorentini e dichiarati ribelli dell'Impero (6).

quando ad altro notaro s'affidano le sue imbreviature. Sembra, però, non fosse fratello di Chello, giacché nel 1302 sono fra gli sbanditi Albizzo e Guccio « Baldovini Rinuccii »; questi, anzi, fu cancellato il 12 ot. perché offerto a San Giovanni (*Consulte*, I, p. 55; A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 12, c. 14'; *Libro del Chiudo*, p. 62). Nell'82, '88, '89) è Notaro de' Priori Cione Baldovini. Un altro Cione Baldovini, però, apparisce nel 1305 creditore d'una certa somma verso Chito Donati, insieme con Monna Bice, figliola di Brunetto Latini, e già moglie di Cresta, dalla quale è chiesto in Mundualdo (Ivi, *Not.*, Prot. di Ugucione Bondoni, B. 2127, c. 8'), e non è inverisimile che fra i Baldovini di Bagno e i Latini di Scarniano, nel Valdarno Superiore, fosse qualche relazione. Un Cione « quondam Baldovini », del popolo di S. M. Maggiore, fece testamento nel 1308, lasciando eredi i figliuoli Dino, Fazio, Tieri, Corso (Ved. DEL LUNGO, *Dante ne' tempi di Dante*, pp. 116 sgg.; cod. B. N. C. F., *Magl. Stroz.*, II, IV, 381, p. 106). Nel '98 è in altro Consiglio Vieri Baldovini (*Consulte*, II, p. 620); nel 1302 i fratelli Guicciardello, Nanni, Filippo e Piccardo di Chello (il nostro?) sono fra gli sbanditi politici (*Libro del Chiudo*, p. 25; DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, p. 573; ILDEFONSO, *Delizie*, X, 102). Vanni, o Giovanni, sembra fosse nel 1306 già morto (Cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. XXV, n. 44, c. 31). Nel 1319 Pellegrino « quondam Bartoli de Baldovinis, de Civitate Castelli », è Capitano del Popolo a Firenze (A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 2, p. 166); nel '27 Bartolino di Berto Gonfaloniere di compagnia (Ivi, *Tratte*, 61, c. 38); dal 1335 al '38 Nicolò Baldovini priore, Berto di ser Naddo discepolo nella compagnia mercantile de' Peruzzi (PERUZZI, *Storia del Commercio*, p. 262. Ved. pure *Consulte*, I, pp. 345, 347, 350, 352, 360, 364, 365, 403; II, pp. 289, 294, 351, 352, 463, 470, 473).

(1) A quest'anno nota giustamente il DEL LUNGO (*Dino Compagni*, I, p. 116) che dopo ser Chello fu «... Notaio e Scriba fisso della Signoria e Dettatore delle lettere del Comune ». Sia lecito avvertire, perché i lettori non facciano confusione, che l'espressione « Notaio e Scriba fisso » non indica il Notaro della Signoria, ma unicamente il Cancelliere o Dettatore del Comune.

(2) A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 35, c. 94; GHERARDI, *Consulte*, II, p. 463.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 3, c. 120.

(4) Ivi, *Dipl.*, *Commenda Covi*. Il documento fu scritto e sottoscritto da un altro notaro, manifestamente un suo aiuto, poi sottoscritto da lui stesso: « Ego Guaschus, publicus notarius..., pre-
« dicta omnia rogata et imbreviata per ser Chellum Oberti Baldovini notarium, eius mandato et
« commissione, hic scripsi, complevi, et publicavi ». « Ego Chellus, filius Oberti Baldovini, de Bal-
« neo, Florentinus, notarius publicus, predicta omnia et singula, preter dicti Guaschi suscriptionem,
« rogavi et imbreviavi, eaque hic scribenda, complenda et publicanda, ipsi, predicto Guascho, no-
« tario, mandavi, atque commisi ». Nel cod. B. N. C. F., *Magl.*, II, IV, 250, c. 116 è un sonetto di mano del sec. XIV attribuito a Chello, che comincia: « O alma pellegrina, in cui s'aschose ».

(5) Ved. A. S. F., *Not.*, Prot. di M. Biliotti, M. 293, c. 87; 31 dic. 1305; c. 87'; 3 feb. 1306.

(6) Sesto di porta San Piero: « Chellus Baldovini, qui dicitur notarius; Baldovinus eius frater; « Bertus frater predictorum » (ILDEFONSO, *Delizie*, XI, p. 130). Sembra Berto fosse sempre vivo nel 1314, già morto nel '18, giacché ser Naddo, suo figliuolo, di cui fra poco vedremo, è detto in quell'anno di Oberto, in questo del fu Oberto.

Ma ciò che ha per noi un'importanza molto maggiore, è la parte rappresentata da ser Chello nella Repubblica come Cancelliere. Fu eletto formalmente a tale ufficio il dì 11 dicembre 1296 per tutto l'anno seguente, cominciando dal primo di gennaio '97. Abbiamo, poi, ragione di credere, che, dati gli usi posteriori, a noi noti, della Cancelleria Fiorentina, fosse continuamente rieletto e confermato per moltissimi anni (1). Sembra tuttavia verisimile che anche prima del '97 avesse qualche parte negli ufficj della Cancelleria. Tale supposizione deduciamo da questo; che pochi, o punti, giunsero al supremo grado di Cancelliere Dettatore senza aver fatto un lungo tirocinio nella Cancelleria Fiorentina; dal vederlo spesso in Palazzo testimone ad atti pubblici; finalmente dalla notizia lasciataci da Donato Velluti, che ser Chello, Cancelliere del Comune, a' dì 12 luglio 1295 rogò l'atto di pace fra i Velluti e i Mannelli (2). Il fatto, del quale avremo, anche appresso, numerosi esempj, che parecchi Notari delle Riformagioni e Cancellieri Dettatori negli ultimi anni della vita, vecchi ed infermi, furon costretti a diminuir le fatiche e affidarsi ad altri pei necessarj lavori, c'indusse a supporre che forse Brunetto Latini, da ultimo, solo in parte s'occupasse della Cancelleria; e, siccome già il Baldovini era entrato nei pubblici ufficj, non sembra inverisimile proprio egli fosse il suo fido, potesse in qualche cosa recargli aiuto, quindi succedergli.

Crediamo, come abbiain detto, che costante, o quasi, fosse, per gli anni appresso, la conferma di Chello; ma la mancanza di memorie sicure su di ciò ci obbliga a raccogliere e discutere almeno alcune delle varie testimonianze. Così nel '97 troviamo provvisto nel modo consueto all'elezione del Cancelliere; ma Chello non è ricordato espressamente (3). In quell'ufficio egli doveva esser pure nel

(1) Troviamo le rielezioni a' 5 dic. '97, 15 lug. '99, 13 dic. 1301. A' 10 ot. 1303 fra i salarj agli ufficiali è ricordato quello annuale di 150 lire per Chello Dettatore, ec. Ved. *Consulte*, II, p. 543; A. S. F., *Rif.*, *Consulte*, reg. 5, c. 19; *Prov.*, 10, c. 65'; 12, cc. 46 bis, 113; 13, c. 166; 15, c. 149'; 16, c. 33; APP., II, 2, 3.

(2) « Onde a' dì 12 luglio 1295, per mano di ser Chello Uberti Baldovini, Cancelliere del Comune... feciono pace... E della detta pace e dazione di mallevadori abbiamo la carta compiuta per « mano del detto ser Chello... alla detta pace furono sforzati per lo Comune » (*Cronica*, p. 78). Forse alcuno potrebbe supporre che il VELLUTI qui alludesse all'ufficio di Cancelliere avuto poi a lungo da ser Chello; però un particolare sì minuto narrato da chi sembra avesse proprio davanti l'istrumento di pace, e il fatto che queste paci solevano appunto concludersi con l'intromissione del Cancelliere Dettatore, danno fede al racconto. Il fatto dimostrerebbe pure come il Cancelliere potesse anche (n'avremo appresso più esplicite prove) esercitare in qualche caso la libera professione del notariato. S'è visto, infatti, come sottoscrivesse a' tre di nov. '95 un atto privato scritto e pur sottoscritto da altro notaro suo sottoposto. Fin dal 10 set. '94, poi, ser Chello è ricordato come presente nella Cancelleria, giacché quel giorno è citata una promessa fatta in Palazzo dal Sindaco dei Perugini ai Fiorentini, presenti ser Chello e ser Bonsignore. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 35, c. 93; cf. ARIAS, *Trattati Commerc. della Repubbl. Fiorent.*, vol. I, pp. 440 sgg.; DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, n. 211, p. 50; DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, n. 36. Il 22 ag. 1293 era pur testimone a certa quietanza fatta alla Repubblica da uno già stato suo ufficiale. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 30, c. 94.

(3) A' dì 5 dic. Ved. *Consulte*, II, pp. 593, 594.

giugno '99, quando, come dicemmo, fu tratto Notaro dei Priori. Infatti a' 15 di luglio si delibera ch'egli possa «... pro evidenti Co-
« munis... utilitate... » esser dal 14 giugno allora prossimo passato al primo di gennaio prossimo futuro, Dettatore del Comune; esser rieleto per l'anno seguente, nonostante il divieto e le promesse fatte da Chello stesso, ec. (1). Chello era dunque Dettatore quando fu tratto Notaro dei Priori; altrimenti il 15 di luglio non sarebbesi deliberato che potesse esser Dettatore dal 14 giugno allora passato. È facile vedere che con ciò si volle legalizzare anche quello che già era avvenuto, l'esercizio contemporaneo, per parte di Chello, dei due uffizj di Cancelliere Dettatore e di Notaro della Signoria. Dopo non è quasi mai accennata l'elezione del Dettatore; o non se ne lasciò, dunque, ricordo negli atti destinati alla conservazione, o il ricordo s'è perso. Ripetiamo, però, che ser Chello dovè rimanere continuamente, o quasi, in ufficio, perché spesso è ricordato come Cancelliere in molte provvisioni (2).

Quest'ufficio del Dettatore non era certo diverso da quello di cui parlammo poco addietro. Solo dovè andarsi accrescendo il suo lavoro pel continuo accrescersi dei negozj della Repubblica. Troviamo spesso ricordo di notari che ebbero nella Cancelleria commissioni speciali (3); e lo stesso Cancelliere dovè, talvolta, sottoporsi a fatiche straordinarie, ricevendone, tuttavia, straordinarj compensi. In favore di ser Chello si stanziarono a' 17 agosto 1303 venti lire per le fatiche da lui sostenute nei due mesi della precedente Signoria, scrivendo e facendo continuamente, di giorno e di notte, nella casa de' Priori ed altrove, molte e varie cose occorse per eserciti, cavalcate e simili (4). Ogni tanto, poi, a lui come ad altri uffiziali del Comune, si addossano nuovi carichi. Così a' 19 aprile 1318, quando gli si fa obbligo di scrivere per l'avvenire nelle lettere da mandarsi agli uffiziali forestieri per la loro elezione, le condizioni, alle quali, accettando, vengono sottoposti (5).

Un caso specialissimo circa il nostro Dettatore, troviamo negli

(1) A. S. F., *Rif., Provv.*, 10, c. 53'.

(2) Il 10 ot. 1303 è ricordato il salario di 150 lire l'anno a lui Dettatore; il 21 dic. 1304 quello del Cancelliere; nel margine si nota come la provvisione non doveva pregiudicare, pel salario o altra entrata, a ser Chello Cancelliere; in altre del 29 dic. 1307 e 5 marzo '19 solo il Dettatore vien ricordato (APP., II, 3; A. S. F., *Rif., Provv.*, 12, cc. 46, 113; 13, c. 166; 16, c. 33). Il 17 nov. 1302 ser Chello apparisce, con molti altri, come mallevadore per certe rappresaglie concesse a un fiorentino (Ivi, *Consulti sopra rappresaglie del Sec. XIV*, c. 23); nel cod. B. N. C. F., *Magl.*, II-227, c. 19 si può veder lo stemma che gli è attribuito.

(3) A. S. F., *Rif., Provv.*, 12, c. 86. Il 20 ag. 1304 furono stanziati 25 lire in favore di due notari pel servizio da essi fatto dal 15 giug. al 15 ag. al Comune; « de die et nocte stando in Pallatio « et scribendo litteras et alias scripturas utiles et necessarias Comuni predicto ».

(4) GHERARDI, *L'antica Camera*, p. 359.

(5) A. S. F., *Rif., Provv.*, 15, c. 164'. A meglio comprendere l'ordinamento della Cancelleria Fiorentina gioverà osservar quello della Pontificia; su di che ved. DELISLE, *Mémoires* cit., pp. 2 sgg. Ved. pure, pei riscontri con la Cancelleria Senese, *Costituto di Siena*, dist. I, rubr. 318, vol. I, p. 235.

ultimi mesi del 1301. S'è detto come ser Chello fosse in quell'anno Notaro della Signoria dal 7 novembre al 15 dicembre. Aveva tenuto quell'ufficio dal 15 di ottobre al 7 novembre ser Bonaiuto Galgani. Intanto, fin dal 12 ottobre, nel Consiglio generale del Comune era stata approvata l'elezione fatta concordemente dalla Signoria di ser Corso di Gherardo a Dettatore delle lettere. A' 13 dicembre, però, cioè un giorno prima che finisse per Chello il notariato della Signoria, fu egli stesso rieletto Dettatore pel tempo e col salario stabilito dallo Statuto ultimamente pubblicato e cassando qualunque altra elezione già fatta (1). E la Signoria il giorno stesso aveva già, pure concordemente, deliberato, forse per lasciargli il tempo necessario, che potesse ritenere gli atti di Notaro della Signoria e scrivere in essi tutto quel che doveva, e compierli fino al primo del successivo febbraio 1302 (2). Il giorno stesso, poi, troviamo ch'egli giurò nelle mani di ser Bonsignore d'esercitar fedelmente l'ufficio di Cancelliere. Che si rileva da tutto ciò? Il Baldovini fu cancellato e a' 12 d'ottobre sostituito con ser Corso? O questi fu secondo Dettatore in aiuto di Chello? Oppure si sapeva già nella prima metà dell'ottobre che Chello doveva esser Notaro dei Signori; e si pensava ad un Dettatore che solo in quel tempo lo sostituisse? Nulla sappiamo di certo; tuttavia crediamo di non errare dicendo che in quei momenti gravissimi per la Repubblica, i Signori, per gli straordinarj poteri, stati loro concessi, poteron cambiare più e più volte, in fatto di ufficiali; lasciare, forse, ser Chello, esperto e fidatissimo, all'antico ufficio, pur valendosi precariamente, in casi straordinarj, anche di qualcun altro. Ma chi è questo ser Corso di Gherardo, di cui poco o nulla prima della sua elezione a Cancelliere sappiamo, ignorando pure se veramente, anche per poco, esercitasse l'ufficio? Sappiamo solo di lui che apparisce a' 28 novembre '96 nei Consigli generale e speciale del Comune e delle Capititudini delle dodici Arti maggiori come procuratore di certo prete Segna, fratello carnale del fu ser Simone di Iacopo (3). Nient'altro su questo punto si può affermar di sicuro.

4. Non molto di più rileviamo dai più antichi Statuti rimastici del Capitano del Popolo e del Podestà, compilati dai primi mesi del 1322 ai primi del '25, e pervenutici, solo in codici non archetipi, scritti tra il 1325 e il '54 (4). Nella rubrica terza del libro II di quello del Capitano (« De offitio dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie ») abbiamo in sostanza le stesse disposizioni che nel marzo 1320 (5).

(1) A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 5, c. 19.

(2) L. cit. Egli è pur ricordato a' 15 dic. come presente al giuramento prestato dalla nuova Signoria (L. cit., c. 19').

(3) Ivi, *Provv.*, 7, c. 10.

(4) SALVEMINI, *Gli Statuti Fiorentini*, pp. 67 sg., 73, 80 sg.

(5) APP., II, 7.

Vi si aggiunge che quando il Notaro prenda più del dovere per gli strumenti e le copie, possa essere escluso per cinque anni da ogni ufficio; e che durante l'ufficio e per sei mesi dalla deposizione di esso, non possa avere alcun altro ufficio del Comune. Sebbene, poi, non se ne faccia parola, è da credere, che, finito l'ufficio, dovesse, come era già stato stabilito, rinunciando ai diritti notarili, permettere che i suoi successori e qualunque altro notaro estraessero liberamente copie, dai suoi atti, e, appunto per questo, vi si rinnova l'antico precetto, che ogni notaro, che estraesse qualche provvisione relativa a pagamenti prima non pubblicata, dovesse scrivervi d'averla resa pubblica il tale o tal giorno. Finito il tempo, aveva per due anni divieto dallo stesso ufficio, e per sei mesi da qualunque altro, sotto pena di cento lire a chi lo eleggesse, e dugento a lui se accettasse. Oltre il vitto e le cose necessarie al suo ufficio, ebbe i soliti privilegi (che vengono specificati), di non poter esser molestato, finito l'ufficio stesso, da alcuno, per un anno e sotto pena di mille lire, tranne il caso d'omicidio, nel quale ancora era pur necessario il consenso della Signoria « pro tempore ». Non poteva neppure (con qualche eccezione) senza il consenso della Signoria esser sottoposto a tormenti, costretto ad accettare alcun ufficio, od ambasceria, a prender parte ad alcun Consiglio del Popolo o del Comune. Gli era lecito portare, durante la vita, armi difensive, ed anche offensive, purché onestamente; pena doppia a chi l'offendesse; il Capitano pensasse a punire chi proferisse contro di lui parole ingiuriose; e al Notaro si dovesse in ciò credere sulla parola (1). Offendendò lui, od alcuno della sua famiglia, per ragione del suo ufficio, l'offensore fosse punito almeno nel triplo della pena. Se l'offesa era corporale, con mutilazione di membra, o deturpazione della faccia, la pena consisteva in duemila lire e nella confisca de' beni; se seguita da morte, nella decapitazione; e in tutti e tre questi casi, finché la pena non fosse stata applicata, non dovevano aprirsi nella Città case, o botteghe. Tutto ciò avrà vigore per quelli che fossero stati, o fossero per essere, in quell'Ufficio prima come dopo gli Ordinamenti di giustizia.

Finalmente, con la rubrica 118 del libro V, si deliberò che coloro, i quali dopo il 1303 fossero stati in quell'Ufficio e non avessero dato mallevadoria come magnati, fossero dichiarati popolari. Bene inteso che, con tutto ciò, non fosse sciolto il Notaro da obbligo alcuno verso il Comune (2). Altre prescrizioni si hanno circa la trascrizione dei nomi dei Signori e loro Notari in due registri autentici (Prioristi) e la registrazione dei nomi degli altri ufficiali;

(1) APP., II, 8.

(2) Ved. A. S. F., *Rif., Stat.*, vol. 4, c. 117'; lib. V, rubr. 118.

per parte del Notaro delle Riformagioni, quelli eletti nei Consigli; di quello della Signoria, quelli eletti dai Signori (1) ec.

Poco dopo la compilazione dello Statuto del 1322 abbiamo le prime tracce d'un nuovo ufficiale della Signoria. Il 27 aprile, infatti, dell'anno stesso le si dà facoltà di permettere al proprio Notaro (ch'era un Michele di ser Bonaccorso) di sceglierne un altro che potesse scriver le cedole, gli stanziamenti e certi altri atti come lo stesso Michele (2). A' sette di giugno dell'anno seguente, sopra proposta della Signoria, si stanziavano, per due mesi, dieci lire per un coadiutore al Notaro nella persona di ser Michele di Gianni Cristiani (3); a' nove d'aprile del '24 si delibera che sia pagato il salario di quindici lire ad un altro coadiutore, Domenico di Iannuzio (4). Sembra, dunque, che il Notaro della Signoria avesse avuto, e continuasse ad avere, stabilmente un coadiutore, come il Notaro delle Riformagioni (5). Finalmente col 6 di febbraio 1325 troviamo un «... liber Stantiamentorum, Ordinamentorum et diversarum « scripturarum... » della Signoria (6).

Poche notizie troviamo nel 1325 del Cancelliere Dettatore; anzi solo una breve rubrica, certo aggiunta più tardi nel codice nostro, ma che pur nell'archetipo si doveva trovare (7), dalla quale abbiamo, con precisione, quanto concerne l'elezione, l'ufficio e il salario suo (8). Deve essere eletto dai Signori e Collegi, esperto nell'arte dettatoria e appartenente al collegio dei Giudici e Notari fiorentini, per scrivere tutte le cose occorrenti. Deve avere un notaro coadiutore a sua scelta; come salario, cento fiorini l'anno per sé e quaranta pel Coadiutore. Può prendere, inoltre, sei soldi per ogni lettera che scriva in nome del Comune nell'interesse di private persone, a qualche altro Comune, o signore, per far fede che alcuno sia cittadino fiorentino, o notaro pubblico, e simili; per lettere commendatizie in favore di qualche privato, otto soldi; se scritte al Papa, al Re o a cardinali, venti soldi e non più, a pena di cinquanta fiorini (9).

(1) Ivi, cc. 6, 8; lib. I, rubr. 4 e 9.

(2) Ivi, *Provv.*, 18, c. 99'.

(3) Ivi, 20, c. 10.

(4) Ivi, c. 65'.

(5) Ved. pure ivi, 21, cc. 1 sgg., 49'.

(6) Ved. il cod. già Stroziano, segnato n. 3 e ora tra le *Carte Strozz.* del nostro Archivio (II Serie, n. 14) col titolo in costola di mano posteriore « Deliberazione dei Signori e Collegi dal « 1324 al 1329 ... », cc. 1 sgg.

(7) Infatti una rubrica con lo stesso titolo e principio, e, per quanto si può rilevare da varj indizj, dello stesso tenore, si trova spesso citata nei registri anteriori delle Provvisioni.

(8) Ved. APP., II, 9.

(9) La rubrica 32 del libro II dello Statuto del Capitano ha le seguenti disposizioni circa le lettere che il Comune manda in favore di privati cittadini: « De liciteris et ambaxiatis concedendis

Numerose disposizioni circa il Notaro dei Consigli dà la rubrica nona del libro V dello Statuto del Podestà (1). Il Podestà, entro tre giorni dalla sua entrata in ufficio, faccia eleggere, d'accordo con la Signoria, dai Consigli generale e speciale un notaro, della provincia di là dal Reno, che non sia della sua Terra stessa, o di quella del Capitano, per un anno, e col divieto a qualunque altro notaro della stessa terra, fatta, in questo, eccezione pel notaro d'allora, ser Graziolo. Deve scrivere di propria mano i decreti, i consigli, le riformagioni; tenerli segreti, quando ciò gli sia ordinato; trarne copia autentica per tutti i richiedenti della Città e Distretto, lasciarne pure trar copia, entro dieci giorni dalla domanda, a qualunque notaro non forestiero; mandar, poi, alla Camera degli Atti, a pena di cinquanta lire e della perdita dell'ufficio, le copie e gli stanziamenti, in libri o quaderni coperti di assi, entro due mesi, facendovi scrivere il giorno della consegna; e, finito l'ufficio, tutti i libri, quaderni e atti degli stanziamenti e riformagioni. Abiti nella casa assegnatagli dalla Signoria (2), mai dove abita il Podestà, o Capitano; si trovi a tutti i Consigli al terzo suono della campana; scriva, a sue spese, gli strumenti di sindacato; stia ogni anno, nel mese di maggio, a sindacato egli stesso sotto l'Esecutore; si trattenga nel palazzo del Comune per quanto durano i Consigli, e non più, per scriverne le proposte e le riformagioni; riceva le scuse de' consiglieri. Può eleggersi da sé il Coadiutore, commettergli ciò che gli piaccia, scrivendo, però, sempre di sua mano, le imbreviature e i registri, tranne se sia ammalato, o abbia altro legittimo impedimento. Possa tenere, a spese del Comune, un famiglio, o berroviere, forestiero, col salario di sei lire e sei soldi il mese. Di salario per sé abbia dugento cinquanta lire l'anno, e cento pel Coadiutore, oltre quello, naturalmente, che potesse ritrarre da stesure e copie pei privati. Mancando lui, il Podestà deve provvedere con qualcuno de' notari del Capitano, del Giudice Sindaco e di altri, come piaccia alla Signoria.

5. Non molto durarono gli effetti delle disposizioni circa la Cancelleria contenute negli Statuti del 1322 e '25; Firenze non voleva dar torto all'Alighieri, che aveva detto «... A mezzo novembre Non < giunge quel che tu d'ottobre fili ». Il 24 dicembre 1326 giunse a Firenze Carlo Duca di Calabria, che aveva, fin dal 29 e 30 agosto,

« creditoribus talium debitorum. — Item statutum est quod pro talibus creditoribus et eorum pro-
« priis expensis mictantur ambasciatores seu nuntij Comunis Florentie ad voluntatem talium credi-
« torum, ad loca et partes, ubi expediret, et pro faciendis eis dari bona et res talium debitorum »
(A. S. F., *Rif., Stat.*, vol. 4, c. 43).

(1) Ved. APP., II, 10.

(2) Nelle molte provvisioni, che ogni tanto si facevano per frenare le spese del Comune, spesso è ricordata la pigione per questa casa; ma chiaro apparisce che, quando espressamente non si rammenta, vien compresa in altre spese della Signoria.

ottenuto dai Consigli sulla Città un'ampia ballia, della quale non tardò a valersi, eleggendo di sua autorità varj ufficiali. Rimasero i Consigli del Popolo e del Comune, come i Priori e Gonfaloniere; quindi anche il Notaro delle Riformagioni, quello della Signoria e i loro rispettivi atti e registri; ma s'ha ragione di credere che le riformagioni fossero ridotte a poca cosa, e i Signori si eleggessero, più che altro, a libito del Duca (1). I cambiamenti più notevoli si ebbero nell'Ufficio del Dettatore e Cancelliere vero e proprio, che solo rappresentava di fronte agli altri Stati la Repubblica Fiorentina. Nessun registro speciale di questa Cancelleria c'è pervenuto, né memorie di sorta alcuna intorno ad essa troviamo negli scrittori delle cose nostre. Esisterono certo questi registri, e d'uno, anzi, ch'era stato già depresso nella Camera, conosciamo anche il titolo (2), come conosciamo il testo d'alcune lettere, o privilegi ducali, che in copie autentiche ci sono pervenuti (3). Sono, per la forma, assolutamente diversi da quelli consueti della Repubblica, e corrispondono in tutto ai privilegi dei veri e proprj sovrani. Dati in nome del Duca « per dominum (Rogerium Marchisium) hospitij nostri iudicem domesticum, consiliarium familiarem et fidelem paternum et nostrum », vi si segue perfino uno stile cronologico diverso da quello della Cancelleria Fiorentina. Rogerio, di cui qui si parla, è manifestamente il Cancelliere del Duca, ma il Cancelliere politico, l'uomo di fiducia del Signore, non il Notaro Dettatore del Comune. Non sappiamo se in quest'Ufficio fosse sempre Chello Baldovini, che certo godé le grazie ducali, come continuò, del resto, a godere quelle dei suoi

(1) Poche provvisioni del 1327 si trovano nel reg. 23 della così detta serie de' Consigli Maggiori. Per la forma, somigliano a quelle degli altri anni; qualche volta è notato che si era già sentito il parere ed ottenuta l'approvazione del Duca. Altre provvisioni dell'anno stesso son ricordate nel cit. reg. Stroziano di Deliberazioni dei Signori e Collegi (A. S. F., *Carte Strozz.*, II Serie, n. 14, cc. 66 sg.). Che esistessero i Consigli e le Provvisioni, nonostante la signoria del Duca, non fa meraviglia, perché sollevano anche i principi lasciare una certa libertà nei cittadini per le cose d'ordinaria amministrazione.

(2) « In Dei nomine Amen. Hic est liber, sive regestrum Comunis Florentie, continens in se « licteras et commissiones factas et concessionem, sub titulo excellentie domini nostri, domini Karoli « illustris Ierusalem et Sicilie regis Roberti primogeniti, Ducis Calabrie ac eius Vicarij Generalis, « nec non domini et protectoris Civitatis, Comitatus et Districtus Florentie, a tempore ipsius felicis « accessus ad Civitatem predictam, ac conficiendas deinceps, tam super publicis negociis, quam pri- « vatis, florentinos cives suosque comitatinos et districtuales tangentes et registratas in Camera dicti « Comunis, transcriptas et exemplatas a regestris et ex regestris dicti domini Ducis per me Ben- « gum Baldini de Florentia, notarium et scribam pro Comuni Florentie per Ducalem Excellentiam « specialiter deputatum, ut infra proxime continetur. Quarum literarum tenores inferius anno- « tantur, sub annis Domini, indictione, diebus et mensibus infrascriptis, tempore sanctissimi patris « et domini domini Iohannis pape XXII. di » (Reg. *Strozz.*, II Serie, n. 14, sopra citato, c. 49'). Un po' più oltre (Ivi, c. 55, 26 dic. 1328) così troviamo: « Ego Bonalbenghus, qui Benghus vocor, filius « condam Baldini de Ponturmo... notarius... predicta omnia per me ipsum in registro Comunis Flo- « rentie registratas ex ipso registro sumpsimus... ». Si tratta naturalmente del medesimo Bengo, o Bonalbengo, che, oriundo di Pontormo, doveva aver ottenuta la cittadinanza fiorentina.

(3) A. S. F., *Dipl.*, *Vestello*, 28 feb. 1327; comincia: « Karolus, illustris Ierusalem et Sicilie regis « Roberti primogenitus, Dux Calabrie ac eius Vicarius Generalis, religiosus viris, fratribus, mona- « chis, devotis paternis et nostris, salutem et devotionem sinceram ».

concittadini. È vero che scrittore dei registri apparisce Bonalbengo di Baldino; ma sembra piuttosto il Coadiutore che il Dettatore; non dice, infatti, d'aver dettato quei documenti, ma d'averli registrati. Che Rogerio potesse da se stesso dettare sembra inverisimile, essendo uomo di corte, giudice, e non notaro; che vi fosse, quindi, bisogno d'un dettatore, o d'un coadiutore, sembra verisimile, tanto più che si facevano fino speciali registri delle lettere e privilegi, cosa di cui nei tempi anteriori non troviamo traccia.

Poiché fin da principio s'era stabilito che, quando il Duca avesse lasciato Firenze, il suo Vicario non potesse esercitare qualsiasi autorità se non sotto molte condizioni, appena fu partito, sui primi del 1328, troviamo la Cancelleria tornata nelle condizioni ordinarie di prima. V'è di nuovo Dettatore ser Chello, che ha per suo Coadiutore il fratello Renaldo; è messo in quell' Ufficio dal Duca, ma le lettere son simili alle ordinarie della Cancelleria Fiorentina (1).

6. Intorno alle riforme degli ufficj nel novembre e dicembre 1328 s'allungano i cronisti e gli storici (2); ma nulla dicono del nostro Notaro. Degli scrutinj e delle imborsazioni tratta, approvando ciò che si sarebbe fatto dalla Signoria, una provvisione proposta dalla Signoria stessa, sentiti i Capitani di Parte Guelfa, i Gonfalonieri delle compagnie, le Capitadini delle sette Arti maggiori e molti Buonomini, e approvata dal Consiglio de' Cento, da quelli speciale e generale del Popolo e poi dagli altri, a' dì 26 di novembre 1328 (3). Più ampiamente tratta delle riforme un'altra importante provvisione degli 8 dicembre successivo (4). Per essa si dispone che i Priori e il Gonfaloniere nel giorno stesso della loro elezione, prima ch' escano dalla sala grande del Palazzo, eleggano un buono, legale, esperto e sufficiente notaro per loro scrivano; siano costretti

(1) « In nomine... Hoc est regestum licterarum et ambaxatarum Comunis Florentie et Offitii de « minorum Priorum... et Vexilliferi iustitie Civitatis Florentie missarum ad infrascripta comunia et « personas per Populum et Comune... et Offitium supradictum..., dictatarum per me Chellum olim « Uberti Baldovini, officialem et Dictatorem dicti Populi et Comunis et Offitii antedicti, ad ipsum « Offitium per eandem Ducalem Excellentiam deputatum hieque scriptarum et registratarum per me « ipsum..., et etiam per ser Renaldum, notarium, fratrem meum » (Ivi, *Rif.*, *Sig.*, *Cart.*, *Miss.*, *I Canc.*, 3, c. 1). A' 13 d'apr. 1328 abbiamo la descrizione del sigillo del Capitano generale della guerra pel Duca (*Sig.*, *Coll.*, *Delib.*, 1, c. 55'): «... littere sigillate sigillo quatrangulo cere rubeae..., « in quo sigillo scultum scutum cum lista per transversum cum rastrellis supra cum litteris... Ser Phy- « lippi de Sangineto militis... ».

(2) Ved. VILLANI G., *Cronica*, X, 108; STEFANI, rubr., 446, in ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, p. 94; AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, I, p. 358 A; PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, p. 154.

(3) Ved. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 25, c. 25. Non esistono, per questi anni, i registri regolari delle *Deliberazioni dei Signori e Collegi*; ché il volume Stroziano, come s'è veduto, non è affatto uno di essi.

(4) Ved. ILDEFONSO, *Delizie*, XII, p. 300: cf. VILLANI, *Cronica*, IX, 108; STEFANI, op. cit., rubr., 446, in ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, p. 94; AMMIRATO, *Istorie cit.*, I, p. 358 A.; PERRENS, op. cit., IV, p. 151. Doveva esser Notaro della Signoria dal 15 ot. al 15 dic. 1327 « ser Franchinus Vermigli Cacialupi »; ma fu cancellato, « quia suum non iuravit officium in dicta Ecclesia (San Piero Scheraggio) quando iuraverunt supradicti Priores » (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 1084, c. 67).

a ciò dal Podestà, o Capitano, o da uno dei loro collaterali (1). Il Notaro sia, come prima, cittadino fiorentino e abitante di quel sesto nel quale deve eleggersi; vero guelfo e di buona fama. S' estragga a sorte il sesto, in modo che a ciascuno de' sestì tocchi, via via, il Notaro; quindi si torni da capo. L'elezione si faccia (2) per cedole, o in modo consimile, a scrutinio segreto; siano presenti almeno cinque Signori, e il Notaro debba avere almeno due terzi de' voti. Abbia il divieto di tre anni dal giorno, in cui depone l'ufficio; non possa essere, al tempo stesso, Notaro de' Gonfalonieri di compagnia, e neppur dopo, finché non sia passato un anno dalla deposizione del suo ufficio. Similmente il Notaro dei Gonfalonieri non possa esser Notaro della Signoria se non passato un anno dalla deposizione dell'ufficio. Di quelli ch' erano stati Notari della Signoria, dei Gonfalonieri, come di altri ufficiali, doveva tener memoria il Notaro delle Riformagioni in un registro membranaceo da conservarsi nel palazzo del Popolo (3).

Con l'ottobre del 1331 comincia il più antico registro regolare delle Deliberazioni dei Signori e Collegj, che ci sia pervenuto, e che ci permette di veder proprio in atto l'ufficio del Notaro. Appartenne alla Signoria che fu in ufficio da mezzo ottobre a mezzo dicembre, e di cui fu Notaro ser Chiarozzo di Balduccio da Verrazzano (4). Ha fino alla carta 34 *inclusive* deliberazioni vere e proprie, per disteso; dopo, brevi stanziamenti e, qua e là, qualche altra deliberazione. Il primo atto, che in esso si registra, è proprio del dì 15 ottobre, in cui la Signoria prese l'ufficio, ed è l'elezione del Proposto, ripetuta poi regolarmente ogni tre giorni per tutto il tempo; segue un atto di semplice formalità, cioè la protesta fatta dalla Signoria il giorno stesso, e ripetuta il primo del successivo novembre nei loro palazzi ai rettori, perché facciano il loro dovere. Numerose sono le elezioni d'ambasciatori, fatte dalla Signoria nei casi ordinarj, da

(1) Infatti nel così detto *Priorista di Palazzo* (A. S. F., *Rif.*, *ad an.*), ai Notari della Signoria dal 15 dic. 1328 al 15 apr. '29 *inclusive*, e a quello del 15 feb. '34, si dice che furono eletti dalle Signorie rispettive, conforme prescrive una provvisione su di ciò.

(2) Il testo stampato come i due testi mss., dai quali lo stampato deriva, avrebbero: *non si faccia*; ma crediamo si tratti di un « lapsus calami » nel codice originario.

(3) Infatti nel *Priorista di Palazzo* già citato si possono riconoscere le mani dei varj Notari delle Riformagioni. Talvolta, anzi, dichiarano d'aver proprio essi registrato quei nomi; ved., ad es., per ser Graziolo, ser Rolando, ser Martino, al dic. 1328, ag. '41, set. 1414.

(4) Di cc. bambag. grandi 60, con cop. di cartone fasciata di perg. I quaderni sono uniti un po' confusamente; pure rappresentano assai bene un regolare registro. Ci fu conservato per vera fortuna, non dagli archivj della Repubblica, ma prima dalle cure dei notari particolari, poi dall'Archivio Notar. Antecosimiano, come un protocollo notarile, di cui ha pure la segnatura (C. 465). Comincia: « In nomine... Infrascripta sunt acta... tempore prioratus sapientum virorum Bernardi... pro sextu..., « Priorum Artium Populi et Comunis Florentie, et domini Francisci..., Vexilliferi..., quorum officium « initium feliciter habuit die..., scripta per me..., notarium Scribam. . dicti Officii, sub annis Domini « nice Incarnationis..., diebus et mensibus infrascriptis » (A. S. F., *Rif.*, *Sig.*, *Coll.*, 1, c. 1).

essa e dai Collegi quando si tratta di mandarli al Papa, o ad altri tra' maggiori personaggi (1). Ove fosse occorso di stanziare una spesa maggiore per alcuni di essi, che avessero dovuto impiegare più tempo di quello loro assegnato, bastava la sola Signoria. Lo stesso si dica per l'elezione, l'estrazione, la sostituzione, il salario e il giuramento degli altri ufficiali dello Stato, intrinseci od estrinseci, de' messi e famigli della Signoria, de' Camarlinghi e Sindaci della Camera, degli Ufficiali della Condotta, de' notari e podestà delle terre del Contado e Distretto; al che pure bastavano talvolta i soli Signori (2), tal'altra occorre anche uno dei Collegi, o tutti e due (3). Si richiedeva pure, in qualche caso, la presenza del Notaro delle Riformagioni, o del suo Coadiutore, di un frate della Camera dell'Arme, o di altri ufficiali, come i Preposti dei Gonfalonieri di compagnia (4), ec. Vi si trovano anche le deliberazioni circa quelle cose minori, che, secondo gli Statuti, potevano esser risolte dalla Signoria, senza i Consigli, o circa le maggiori, che i Consigli avevano commesso a lei di risolvere (5). Si vede come, sebbene in generale fossero seguite col massimo scrupolo le prescrizioni degli Statuti, i bisogni della vita pratica, la difficoltà di attuare tanti e sì svariati provvedimenti, quel continuo succedersi di Consigli, notari, podestà, ufficiali intrinseci ed estrinseci, per due, tre, quattro, sei mesi, dovevano produrre tal mole di lavoro da assorbire completamente tutte le forze del nostro Notaro, se pur gli bastavano. Nei margini laterali dei suoi registri si trovano spesso annotazioni da lui fatte a ciascuna deliberazione, o stanziamento, le quali dimostrano come la Signoria prendesse molte deliberazioni, che, per l'incalzare degli avvenimenti, eran quasi subito modificate, o abolite; che altre non avevano effetto; che un gran numero il Notaro ne copiava pei privati, a' quali potessero interessare (6).

(1) Questo procedimento era espressamente prescritto dagli Statuti; abbiamo qui, dunque, una prova ch' essi erano, almeno in ciò, strettamente osservati.

(2) Ved. a cc. 5, 6, 7, 8, 10, 21, 23, 34'.

(3) Ved. a cc. 4, 6, 14, 15, 26.

(4) Ved. a cc. 2, 3', 6, 8, 9', 23, 24'.

(5) A cc. 8' e 9. Così la Signoria il 4 nov. ordina a un frate della Camera dell'Arme di condurre in affitto una casa per certo ufficiale; e, insieme coi dodici Buonomini, dà licenza agli Ufficiali della Condotta di assoldare un capitano; riceve, quindi, la sottomissione dei comuni di Monsummano e di Montevettolini; undici giorni dopo ordina ai Custodi degli Atti della Camera di consegnare tutti gli atti circa i ribelli, posteriori al 1322, al Custode degli Atti dei ribelli stessi; a' 19 si occupa degli Operai di Santa Reparata e di far costruire in piazza San Giovanni un edificio del valore di ottocento lire pei leoni del Comune (a cc. 13, 17); a' 29 sospende certe rappresaglie. A' 30 d'ot. le Capititudini delle sette Arti maggiori, in presenza di due Priori, per ordine anche degli altri e del Notaro delle Riformagioni, eleggono alcuni Ufficiali sopra la Moneta; a' 10 di nov. si stanziava un maggior salario in favore di due persone, fra cui ser Folco di ser Antonio, allora Coadiutore al Notaro delle Riformagioni, che, andato in un'ambasceria nella Marca, v'aveva impiegati tre giorni più del previsto (a cc. 5', 11).

(6) Quasi sempre notava qualche cosa nel margine, come: « Facta », « completa », « facta et reddita », « Comuni Montevettorini », o anche semplicemente: « f. ». Alcune deliberazioni son cancellate; circa

Notaro delle Riformagioni rimase lungamente ser Graziolo con Folco per Coadiutore; ma, poi, trovandosi mal fermo di salute, cominciò a farsi supplire da Folco, il quale presto dovè addirittura rimpiazzarlo (1), e sulla fine del novembre 1334 definitivamente gli successe (2).

Anche ser Chello fu, per quanto sembra, in ufficio, col fratello ser Renaldo per Coadiutore, dai primi giorni del 1328, dalla partenza, cioè, del Duca di Calabria; prima Cancelliere eletto da lui, come abbiám detto, poi dalla Repubblica (3), fino agli ultimi del '34 (4); ed era già morto il dì 7 febbraio del '36, nel qual giorno furono approvate le spese pel funerale fattogli a spese del pubblico (5). Sembra, dunque, che, da ultimo, certo già vecchio e forse infermo, fosse ridotto a tale da parer necessario dargli un successore anche prima che uscisse di vita (6). La notizia, che fortunatamente ci è pervenuta, di questa spesa (7), è come un « raggio di

l'elezione fatta il 9 di nov. di dodici ambasciatori, che andassero a Colle, si nota: « Non detur, quod « non iverunt »; così avviene per uno stanziamento del 19 pel Capitano generale della guerra, che fu cancellato, perché fece il pagamento un frate della Camera dell'Arme; ved. cc. 10', 15 e anche 35.

(1) Infatti del 25 giug. '33 si ha una provvisione scritta da Folco «... nunc ad scribendum Con- « silia... » (A. S. F., *Rif.*, 26, c. 16); dello stesso giorno e del 25 ag. '34 si hanno provvisioni scritte, ma non sottoscritte da lui, con le note nei margini: « Reformatum per me Fulchum absque ser Gra- « tiolo »; « Reformatum predictum consilium per me Fulchum... absque ser Gratiolo propter infir- « mitatem... » (Ivi, *Provv.*, 26, cc. 16' 127).

(2) Il 22 nov. 1334 fu eletto Notaro delle Riformagioni per un anno, a cominciare dal giorno stesso; il 9 lug. '35 per altri due dal 23 nov. successivo (Ivi, *Cap.*, 40, cc. 165, 169). Il 16° dei *Libri fabarum* fu, dopo il 6 mag. '33, in gran parte scritto da Folco come Notaro delle Riformagioni (Ved. cc. 6' sgg.). Inutile dire che dell'opera di Folco in quell'Ufficio troviamo continuamente tracce fin dai primi tempi di Graziolo; così in altri ufficj del Comune, ché il 10 feb. '32 fu eletto ambasciatore a Pistoia, il 12 ot. successivo a Pistoia di nuovo e a Pisa (Ivi, *Cap.*, 40, cc. 11', 42); il dì 11 del feb. '34 fu assegnato al Notaro e al suo Coadiutore il salario consueto; e per la citata provvisione del dì 8 dic. '28 (Ivi, *Provv.*, 5, c. 248; *Cap.*, 30, c. 45) gli era stato fatto l'obbligo d'assistere agli scrutinj, rinnovato, come dicemmo, quello di registrare nel Priorista anche i nomi dei Notari della Signoria (Ivi, *Provv.*, 26, cc. 16, 77; *Prot. Provv.*, 6, c. 428; *Cap.*, 30, c. 48). In Santa Croce, « sub cappellis Ecclesie », fu il sepolcro di Graziolo con l'iscrizione (Ivi, ROSSELLI, *Sepoltuario* (*Mss.*, 624), I, n. 35, p. 403; *Mss.*, 620, c. 3'): « Sepulcrum ser Graziuoli domini Curradi de Mutina « et suorum ». Troviamo un'elezione di Graziolo del dì 8 giug. '32 (Ivi, *Rif.*, *Cap.*, 40, c. 31); nell'ag. '34 era infermo; è verisimile, dunque, morisse tra l'ag. e il nov. '34.

(3) Il dì 8 giug. '32 è eletto Cancelliere per tre anni, e agli 11 feb. '34 si ricorda il salario per lui stabilito nel '32 conforme allo Statuto (Ivi, *Cap.*, 40, c. 31; *Provv.*, 26, c. 77').

(4) Il 15 dic. è ricordato come Cancelliere e presente ad uno dei Consigli nel palazzo del Popolo (Ivi, *Fab.*, 16, c. 6').

(5) Nel Consiglio del Popolo, con 136 fave contro 26, fu approvato il pagamento di dugento fiorini dalla Camera del Comune alla Camera dell'Arme per molte cose, fra cui « expensas pro Comuni « Florentie in essequio facto in funere ser Chelli Oberti Baldovini, notarii Cancellarii et Dictatoris « litterarum et ambaxiatarum Comunis Florentie... » (Ved. in APP., II, 11 la parte più notevole del documento). Nella chiesa di Badia si trova di questi anni (ROSSELLI cit., I, p. 619, n. 80) una « se- « poltura in terra e lastrone nel muro con arme et iscrizione della famiglia de' Baldovini: Sepul- « crum illorum de Baldovinis ».

(6) Un'altra simile spesa si approvò il 22 ag. pel funerale dell'Esecutore e di un suo cavaliere morti durante l'ufficio (Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 36, c. 69'); e di parecchie altre troviamo notizie relative a cittadini stati nel priorato, o anche ad ufficiali minori.

(7) Poiché nulla sappiamo circa la vita privata di Chello, è opportuno notare come un suo co-

« sole da nuvoli folti », che illumina le consuetudini della nostra Repubblica. Essa, dunque, onorava coloro, che fedelmente l'avevano servita, anche se, come ser Chello, morivano dopo aver lasciato da tempo l'ufficio. Se ripensiamo a Graziolo, a Bonsignore, a Brunetto, alle tombe loro e alle loro iscrizioni sepolcrali, siamo, dunque, indotti a credere che il Comune s'interessasse di loro anche dopo la morte.

7. Notaro delle Riformagioni è, dunque, dal primo gennaio 1335, e poi in tutti gli anni successivi, fin oltre al 1340, ser Folco, che, come vedemmo, nella seconda metà del '34 era succeduto a Graziolo (1). Circa l'ufficio suo, troviamo ch'egli e il suo Coadiutore, per riformagioni dei 13 gennaio e 15 settembre 1339, 10 febbraio '40, dovevan ricevere dai capitani e conservatori delle città, terre, castelli, ròcche, fortezze e altri luoghi del Comune, l'istrumento dell'entrata loro in ufficio, ch'essi dovevano presentare, prima che fosse passato un mese, affine che potessero conoscersi esattamente le condizioni loro di fronte ai divieti (2). Lo stesso si dica per gli istrumenti di consegna dei castelli e delle ròcche, pel giuramento che dovevano prestare davanti a lui non pochi rettori e ufficiali (3). Con un'importante riforma del dì 24 dicembre 1339, fu regolata minutamente l'intrigata materia delle estrazioni ai principali uffici, dei Priori e Gonfaloniere di giustizia, dei Gonfalonieri di compagnie e rispettivi Notari (4). Lo scrutinio di quelli, che potevano per l'avvenire essere tratti, doveva farsi da molti ufficiali pubblici e cittadini privati, assistiti dai Notari delle Riformagioni e della Signoria, o loro Coadiutori, ai quali spettava scrivere tutte le cose a ciò occorrenti. Il Notaro delle Riformagioni sui primi di gennaio doveva portare nel Consiglio del Capitano le casse contenenti le cedole dei cittadini imborsati, riscontrare e scrivere tutti i nomi, ricevere il giuramento dei cittadini estratti, quindi, in sei polizze, una per sesto, insieme col Notaro della Signoria, scrivere il nome di ciascuna col numero dei voti da esso ottenuti; e tutto ciò in presenza dei frati della Camera dell'Arme, e, dopo aver giurato con essi di tener il segreto.

gnato, Guglielmo di Giovanni Berti, aveva trattato in nome della Repubblica di condurle a soldo certo Guiscardo « de Petrapillosa », che poi non era voluto venire. Ved. una supplica di Chello del 2 ag. 1322, nella quale egli chiede sia tenuto conto di certi denari che per questa faccenda avevano perso in servizio del Comune (Ivi, *Provv.*, 19, c. 23).

(1) Come tale si sottoscrive il 2 nov. '35 e molte altre volte (Ivi, 27, c. 1); il 31 di gen. precedente si delibera il pagamento del salario al Notaro, come al Cancelliere, conforme alle prescrizioni degli Statuti (c. 114'). Così a' 12 feb. '37, 4 mar. '38, 6 mar. '40 (30, c. 128); nella penultima è pur ricordata la casa pel Notaro delle Riformagioni.

(2) Ivi, 29, cc. 37', 83.

(3) Così il 26 nov. '38 riceve quella del futuro Esecutore (Ivi, *Fab.*, 17, c. 183').

(4) Ivi, *Provv.*, 30, cc. 95 sg. Diamo in APP., II, 13 ciò che più interessa l'argomento. Cf. VILANI, *Cronica*, XI, 106; PERRENS, op. cit., IV, p. 219.

Anche pei futuri Notari della Signoria, che pur dovevano essere imborsati, si ha uno speciale scrutinio. I candidati dovevano essere notari onesti, esperti nell'arte, cittadini fiorentini e guelfi puri, matricolati nell'Arte de' Giudici e Notari, abitatori della Città, di buona fama e vita, sani di mente e saggi. Dovevano esser presentati i loro nomi chiusi e suggellati in borse, dal Notaro di essa e da quello delle Riformagioni, distinti, secondo il sesto cui appartenevano, e posti a segreto partito fra una certa commissione di cento buoni uomini, che dovevano scegliersi a ciò. Letti uno per uno, quelli che ottenevano sessantasei voti, s'intendevano approvati; il loro nome era scritto dai frati della Camera dell'Arme in una cedola membranacea, posta nella borsa del loro sesto, e scritti in un libro da conservarsi insieme col Priorista. I nomi rispettivi, col numero dei voti avuti, dovevan pure essere scritti dai frati in altro libro; le sei borse poste nella stessa cassa dov'eran quelle dei candidati a priore o gonfaloniere. Quando si estraeva la Signoria, il Capitano o il suo Collaterale, doveva estrarre dalla borsa del sesto, cui toccava, il nome del Notaro, facendo l'estrazione a sorte tra i sestì, nei quali ancora non era stato eletto, e così di seguito tornando sempre da capo. Ove accadesse che in qualche sesto il numero dei notari così approvati con sessantasei voti non giungessero a quattro, i frati ne scegliersero altri tra quelli del sesto stesso che avessero avuto più voti (1). Al Notaro si imponeva il divieto di cinque anni, dal momento della deposizione dell'ufficio; i nomi dei divietati, o assenti, o carcerati, dovevano essere esclusi dalle borse, e talvolta stracciate anche le cedole che ne portavano i nomi. Il Camarlingo dell'Arte dei Giudici e Notari doveva ogni anno, nel mese di gennaio, a pena di dugento lire, denunziare all'Ufficio delle Riformagioni i notari che avevano avuto qualche condanna all'Arte stessa, e, durante l'anno, tutti gli altri, che, via via, vi fossero condannati entro otto giorni dalla condanna; e il Notaro delle Riformagioni doveva scriverli tutti in un libro. Se in un dato sesto nessun notaro potesse essere eletto all'ufficio con questo procedimento, la Signoria doveva sceglierne uno nel sesto stesso, secondo le disposizioni del 1328. Essa, poi, aveva sempre facoltà di rimuovere dall'ufficio il proprio Notaro, sostituirliglene un altro. Lo scrutinio doveva rinnovarsi ogni due anni, la Signoria dare avviso delle operazioni da farsi a ciascuno degli appartenenti ai Collegi prima del dì 15 dicembre, con polizza sottoscritta dal suo Notaro, in modo che si facesse nei primi otto giorni di gennaio. È da aggiungere, poi, come intorno a questi anni quel coadiutore che vedemmo assegnato più volte al Notaro della Signoria accenna a divenire uffi-

(1) APP., II, 13.

ziale permanente della Signoria stessa; tale, anzi, sembra già fosse sui primi del 1340 (1); e la sua scelta si lasciava certo all'arbitrio del Notaro e della Signoria senz'alcuna ingerenza dei Collegi o dei Consigli.

Il primo di gennaio 1335 successe a Chello Baldovini, nell'ufficio di Cancelliere, suo fratello e Coadiutore ser Rinaldo, Renaldo, o Raynaldo, o, come più comunemente è chiamato, ser Naddo (2). È questi un cancelliere rimasto fino a poco fa sconosciuto, di cui non ci pervenne alcun registro, fors'anche nessuna lettera (3); non fa, perciò, meraviglia, che nessuno prima di noi n'abbia dato alcuna notizia, che tutti abbian creduto ser Chello l'immediato predecessore di ser Ventura Monachi. Dell'elezione di ser Naddo fa testimonianza un istrumento autentico, dell'ufficio accettato ed esercitato da lui, un altro istrumento di non minore autenticità (4). L'elezione è del 7 novembre 1334; ma l'ufficio doveva cominciare il primo del successivo gennaio; infatti egli assiste in Palazzo ad un atto come semplice testimone il 28 dicembre (5).

Ser Naddo era già uomo provetto, anzi avanzato in età. Fin dall'aprile del 1314, e poi nell'agosto del '18, era stato Notaro della Signoria; aveva già un figliuolo, Filippo, mercante, che è in varj scrutinj, pel gonfalone del Vaio, per molti ufficj, fra cui quelli estrinseci dei capitani e podestà; un altro figliuolo, Benincasa, che nel '40 e '48 è tra gli squittinati all'ufficio dei Soprastanti delle Stinche, e nel '67 per gli ufficj di castellano (6); ed era già, come dicemmo, Coadiutore di Chello, e nel giugno '34 fu tratto Notaro dell'Entrata della Camera pei mesi di luglio e agosto (7). Sembra, dunque, ch'egli passasse, d'accordo col fratello ancora vivo e forse vecchissimo ed impotente, dal modesto ufficio di Coadiutore a quello eccelso di Cancelliere. Ser Naddo fu eletto dalla Signoria, in con-

(1) Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 30, c. 118, 10, 11 feb. 1340, ove si ordina che siano pagate dieci lire il mese a ser Azzolino di Contuccino, Coadiutore dell'Ufficio della Signoria, e poi «... cuilibet notario, « Coadiutori Scribe Officii dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, deinceps salarium, ad rationem « librarum decem flor. parv. per mensem; et ille intelligatur Coadiutor predictus, cuius nomen scri- « ptum reperiretur in apodixa dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, que fiet pro solutionibus « faciendis Coadiutori Scribe predicti, et eidem, sicut repertum et scriptum fiat, et fieri possit et « debeat solutio ad rationem predictam ».

(2) MARZI, *Un cancelliere sconosciuto*, pp. 8 sg.

(3) Intendiamo di quelle dettate da lui come Cancelliere, ché in tempi anteriori come Coadiutore del fratello ne scrisse moltissime. Cf. NOVATI, *Gherardo da Castel Fiorentino*, p. 198; MARZI, l. cit., pp. 9 sg.

(4) Del dì 8 mar. 1336 (MARZI, op. cit., pp. 7 sgg.).

(5) A. S. F., *Rif., Fab.*, 16, c. 11.

(6) L. cit., *Tratte*, 61, cc. 316, 345'; 63, cc. 413', 460, 523; 138, c. 65. Ad uno di questi squittinj è presente, il 15 ag. '31, ser Naddo (Ivi, 61, c. 374).

(7) Ivi, *Cap.*, 40, c. 140'; e GAMURRINI, *Spogli*, ivi, (*Mss.*, 306), 11, c. 150', per l'ufficio che il 26 apr. 1330 aveva all'Arte dei Giudici e Notari.

siderazione della sua sollecitudine e pratica acquistata nel dettare e fare le altre cose di quell'Ufficio, per tre anni, col salario di cento quaranta fiorini d'oro l'anno (1). Passato questo tempo, egli dovè ottener la conferma (2), giacché a' dì otto dicembre 1338 lo vediamo nel Palazzo testimone, ma come Cancelliere, « a due di « quegli atti che oggi si direbbero di politica esterna, e che quasi « mai si compievano senza il consiglio o la partecipazione diretta « del Cancelliere » (3). Nient'altro sappiamo circa il suo ufficio (4), se non che a' 17 di settembre 1340 un altro fu eletto nel luogo suo. Ma, come la Signoria l'aveva eletto per tre anni nel 1334, si può supporre che per altri tre almeno lo confermasse nel '37; e, siccome il suo successore nel settembre stesso del '40 cominciò ad esercitare l'ufficio, e un'elezione del Cancelliere in quei giorni era contraria alle consuetudini costantemente seguite dalla Repubblica, né si sa che allora vi fossero rivolgimenti e bollenti ire politiche, per cui ser Naddo potesse esser caduto in disgrazia, sembra non inverisimile fosse divenuto inabile a più oltre esercitare l'ufficio, o anche già morto, tanto più che una terribile pestilenza infierì quell'anno a Firenze.

Sia lecito finalmente osservare come nell'istrumento della sua elezione s'assegna al Cancelliere Dettatore il salario di cento qua-

(1) Il primo di gen. doveva avere cinquanta fiorini, il primo di mag. altri cinquanta, il primo set. i rimanenti, nonostante qualunque disposizione contraria dello Statuto.

(2) MARZI, op. cit., p. 8.

(3) Si tratta d'una « Supplicatio et promissio » fatta alla Repubblica « per nobiles de Petra- « mala » e d'una « promissio facta inter Syndicum Florentie et Syndicum Civitatis Castelli ». Sebbene, poi, la riconferma avvenisse, non sappiamo se fu per altri tre anni, o per uno solo, né con quali condizioni. Comunque sia, sembra verisimile ch'egli fosse sempre Cancelliere a' 16 di feb. del '39, quando nel Consiglio del Comune fu approvata l'elezione di lui, con tre altri cittadini, a Sindaco e Procuratore della Repubblica per ricevere la dedizione e sottomissione delle terre di Pescia, Buggiano, Borgo a Buggiano, Stignano e Colle in Valdinevole, e per fare gli strumenti opportuni; e il 17, quando ricevè, con gli altri, tale sottomissione (A. S. F., *Rif., Cap.*, 2, cc. 1 sgg.; cf. *I Capitoli*, I, p. 67). In nessuna di queste è ricordato come Cancelliere; ma il procedimento quasi costantemente seguito dalla Repubblica per simili atti fa supporre ch'egli fosse appunto scelto a ciò, perché in tale ufficio.

(4) Nel foglio segnato di n. 137 del reg. 1 delle Lettere Orig. dell'Arch. di Stato (*Rif., Cart., Respons.*) si trova una lettera d'anonomo, e senza data, ma probabilmente del 1340, malamente scritta, in cui si parla di ser Naddo e di ser Folco. Numerose circostanze n'inducono a credere si tratti del nostro Naddo, allora Cancelliere, e di Folco, in quel tempo stesso Notaro delle Riformagioni. Sebbene non se ne levi alcun sicuro costrutto, ci fa intravedere come gli ufficiali della Cancelleria dovevano aver relazioni con persone private e pubbliche, faccende da sbrigare in via, come ora si direbbe, officiosa, e che non appaiono, perciò, nei documenti ufficiali. E in quest'opinione n'induce un'altra lettera scritta in lingua volgare da Berto Fantini intorno al 1340, nella quale si parla di certo Vanni, che sembra ufficiale del Comune, e di un castellano eletto Esecutore a Firenze, amico comune dei due (*Sig., Cart., I Canc., Reg., Orig., Respons.*, 1, n. 20, 3 ot. [1340]). Tra gli ufficj e gli ufficiali del Palazzo del Popolo dovevano pure accadere molte cose curiose ed importanti. Si noti, poi, di passaggio, come la notizia qui fornitaci circa il salario del Cancelliere corrisponde quasi del tutto a quelle forniteci su tal proposito dal buon GIOVANNI VILLANI (oggi sì pertinacemente calunniato) nel cap. 93 del lib. XI della *Cronica*.

ranta fiorini senza menzione del Coadiutore: mentre ordinariamente cento erano pel Cancelliere, quaranta pel Coadiutore. Ciò potrebbe forse far credere che ser Naddo facesse tutto da sé, e così tutto il provento dell'ufficio andasse alla famiglia Baldovini. E, siccome una parte del salario doveva essergli pagato anticipatamente, si potrebbe ciò forse spiegare supponendo ch'essa si trovasse, anche per la verisimile malattia di ser Chello, in qualche strettezza.

CAPITOLO IV.

Da ser Ventura Monachi a Coluccio Salutati (17 settembre 1340 — 19 aprile 1375).

SOMMARIO. — 1. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1348: la Cancelleria del Duca d'Atene — 2. Ser Ventura Monachi — 3. Gli Statuti del 1355 — 4. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1375 — 5. Nicolò Monachi Cancelliere — 6. Le sue « Ricordanze »; sua vita privata; ufficj e guadagni d' un Cancelliere — 7. Persecuzioni politiche e disgrazie, cui va incontro.

1. A' 30 e 31 d'ottobre 1343 fu stabilito che coloro, i quali, fino a quel giorno, erano stati Notari dei Signori, avessero il divieto dallo stesso ufficio per due anni; ma chi fosse per l'avvenire l'avesse di quattro; i notari estratti dalle borse de' Priori e del Gonfaloniere avessero pure il divieto per due anni dall'ufficio di Notaro dei Signori; viceversa, gli estratti per Notari della Signoria non potessero, per due anni, esser Priori o Gonfalonieri; i Signori potessero licenziare il Notaro anche durante il suo ufficio, e il Notaro potesse rinunziarlo il giorno stesso dell'elezione, o il seguente; nel qual caso dovesse venir surrogato da un altro notaro dello stesso quartiere (1); il Notaro, come tutti gli altri della Signoria, doveva entrare in ufficio col primo del successivo novembre. Era tenuto a rogare gli istrumenti di presentazione dei magnati alla Signoria stessa e a far pubblico istrumento della licenza ch'essa loro accordava d'accettare pubblici ufficj. I Notari dei Signori dei mesi di gennaio e febbraio dovevan far pubblico istrumento delle mallevatorie date dai magnati, potendo esigerne compenso conveniente, non però superiore a quindici denari per ciascuna; col quale provento dovevan pensare pure al pagamento degli otto Approvatori delle mallevatorie stesse e dei due messi (2). Sembra pure che, insieme coi No-

(1) Ved. A. S. F., *Rif., Cap.*, 16, c. 171; cf. *I Capitoli del Comune di Firenze*, vol. II, pp. 604, 605. Il giorno dopo, 31 d'ot., il divieto del Notaro fu di nuovo fissato a due anni. Ved. l. citt. Le vicende dell'Ufficio del Notaro pei tre anni precedenti seguono naturalmente le vicende dell'Ufficio principale, cioè della Signoria. Su di che ved. VILLANI, *Cronica* XI, 118; XII, 8; ILDEFONSO, *Delizie*, IX, p. 276.

(2) A. S. F., *Rif., Cap.*, 16, cc. 229, 230; *Fab.* 26, cc. 62', 63', 123; 27, c. 49; *I Capitoli*, II p. 629; 12, 13 giug. 1346, 12 gen. '47. Quest'ultimo giorno si ordinò che il Notaro non potesse prender più di tre soldi per ogni istrumento.

tari delle Riformagioni, servissero i Signori nella trasmissione d'ordini ai rettori, od altri ufficiali del Popolo e del Comune (1). A' 18 e 19 ottobre 1346 fu, poi, severamente proibito che entrasse negli ufficj in genere e in quello della Signoria in specie, e quindi anche tra i suoi Notari, chi non fosse cittadino originario di Firenze (2). Poco apresso, il 14 di novembre, fu approvata un'altra provvisione (che doveva riferirsi a tutti gli ufficj ed ufficiali della Cancelleria), che nessuno potesse, a pena di cento lire, svelare le cose dette nel Palazzo, che fossero dichiarate segrete (3).

Notaro delle Riformagioni troviamo sempre dapprima ser Folco; ma nel 1341 e' 42 lo vediamo più volte sostituito da ser Orlando, o Rolando, Fantucci, da Bologna, col fratello ser Riccardo Coadiutore (4); poi vi torna di nuovo ser Folco, che ha per Coadiutore ser Guido da Cintoia (5). Cacciato il Duca d'Atene, ser Folco roga gli atti della Balìa per la riforma dello Stato, ed è anzi (2 agosto), dalla stessa Balìa rieletto Notaro per un anno, a cominciare dal dì 4 (6). e sempre, poi, confermato fino alla seconda metà del 1345 (7). È verisimile che negli ultimi mesi fosse ammalato, o in condizioni tali da non poter far tutto il servizio, che gli spettava, e si trova, infatti, nei registri delle Provvisioni che i coadiutori rogano e sottoscrivono per lui (8). Era già morto a' 6 del successivo ottobre 1345,

(1) A' 15 di nov. 1345, Gherardo, Coadiutore del Notaro delle Riformagioni, fa pubblico istrumento che il Capitano chiamato dalla Signoria al Consiglio del Popolo non può, per malattia, presentarsi; a' 18 d'ot. '47 il Notaro dei Signori chiama, in nome della Signoria, il Capitano, e della risposta negativa da lui data, perché ammalato, fa pure pubblico istrumento (A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 26, c. 8'; 28, c. 65).

(2) Ivi, *Prov.*, 34, cc. 93', 98'. Cf. VILLANI G., *Cronica*, XII, 72; AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, to. I, p. 498 A.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 34, c. 101'.

(4) Dal 28 lug. 1341 al 13 lug. '42 (Ivi, *Cap.*, 41, cc. 193, 203, 208, 215, 216, 219, 224'; *Prov.*, 30, cc. 9, sgg.; 32, cc. XII, 42). Il 4 d'apr. 1342 ser Rolando, assente, è sostituito dal fratello ser Gherardo (Ivi, 30, c. 86').

(5) Ivi, 32, cc. 42 sgg. Del 2 lug. 1342 è la rielezione; e il 26 già esercita l'ufficio. Il reg. 32 delle Provvisioni, che comincia col 14 mag. 1342 e finisce col 28 mag. '44, è scritto prima dal Fantucci, poi da ser Folco.

(6) Ciò apparisce dai registri d'Uscita della Camera, nei quali sono varj pagamenti a lui fatti il 31 ag. 1343; cioè 83 lire, 6 soldi e 8 denari per quattro mesi di salario a lui come Notaro delle Riformagioni; 33 lire, 6 soldi e 8 denari id. pel suo Coadiutore; 25 lire e 4 soldi per un famiglio (Ivi, *Cam.*, *Usc.*, fasc. 1, c. 5. Ved. pure *Cap.*, 9, cc. 25 sgg.; 16, cc. 143 sgg.; *Prov.*, 32, c. 53; *I Capitoli*, II, pp. 56 sgg., 594 sgg.).

(7) Anche questo si desume dai pagamenti della Camera. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cam.*, *Usc.*, fasc. 6; c. 154, 7 ag.; 8, c. 217, 10 dic.; 11, c. 327. A c. 217 del fascic. 8 si nota pure il pagamento di 26 lire e 5 soldi per un notaro di più, che dovè tenere cinque mesi e venticinque giorni. Nel set. '43 roga l'istrumento, con cui il Duca ratifica la propria rinunzia; il 12 ot., 14 e 30 nov. '44, 29 gen. e 25 feb. '45 riceve i giuramenti di varj rettori ed ufficiali (Ivi, *Tratte*, 59, cc. 19, 21, 22', 25', 26; AMMIRATO, *Istorie cit.*, I, p. 472 B).

(8) Notiamo tra questi dal dì 30 mar. al 15 nov. 1344 ser Gherardo di Arrigo da Vicopisano (A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 38, cc. 51, 56). Il 28 set. '45 troviamo ser Bindo di Vanni da Empoli « Notarium (nel feb. antecedente) et Reformationum (sic) Consiliorum Populi et Comunis Florentie »

giorno in cui furono, nel Consiglio del Popolo, approvate le spese pei funerali che il Comune avevagli decretato (1).

Altre provvisioni circa l'Ufficio delle Riformagioni furono approvate nel mese d'ottobre predetto (2); poi si procedé alla scelta del nuovo Notaro, che cadde su ser Cardino di Dino da Colle, con ser Gherardo per Coadiutore (3); nel 1346 fu riletto per altri due anni (4), e ne troviamo spesso memoria fino al dì 5 gennaio 1348 (5).

(Ivi, *Cam., Usc.*, 18 c. 399'), non sappiamo se un nuovo Notaro delle Riformagioni, o un Coadiutore del vecchio. Ved. l., cit. in *Cap.* 16, c. 223 e *I Capitoli*, II, p. 626, un libro di tratte di estrinseci del 2 set. 1344, scritto da ser « Giotto Pucci secondo le riforme scritte da ser Folco e ser Gherardo « Arrigi » già suo Coadiutore. Cf. *Provv.*, 34, c. 50; *Fab.*, 25, cc. 6 sgg. Il 27 apr. '45 si ha una provvisione, con cui si obbliga il Notaro delle Riformagioni a consegnare certe provvisioni alla Camera degli Atti (*Provv.*, 33, c. 44').

(1) Con 147 fave nere contro 67 bianche; il 14 in quello del Comune con 140 contro 66 (Ivi, *Fab.*, 24, cc. 82', 85). A' 26 ot. si pagano al Camarlingo della Camera dell'Arme 212 lire, 3 soldi e 4 denari «... pro expensis factis de mandato dominorum Priorum et Vexilliferi in sepultura et « circa sepulturam funeris discreti viri ser Fulchi ser Antonii, olim Scribe Reformationum..., vigore « reformationis Consiliorum..., de presenti mense... et apodixa dominorum Priorum et Vexilliferi » (Ivi, *Cam., Usc.*, 17, c. 396). Troviamo ser Folco iscritto nella nuova matricola dell'Arte de' Giudici e Notari l'anno 1342 (Ivi, *Giud. Not.*, 6, c. 28 u.), e poi di nuovo il 30 apr. '44 (c. 4 u.). Vedemmo già delle relazioni ch'egli ebbe con ser Naddo Baldovini. Circa la sua vita privata, sappiamo che a' 21 d'ot. 1342 aveva un figliuolo, Bonsignore, e tre fratelli, Sandro, Gano e Giovanni, figliuoli di ser Antonio, suo padre, già morto, assenti da Firenze. In tal giorno, infatti, egli, a nome di tutti e dei loro figliuoli, fratelli, discendenti, consanguinei, seguaci, affini, nel Palazzo Ducale, presenti moltissimi cittadini, promette e giura pace a Bellincione «... olim Buti del Cresta », il quale, viceversa, fa lo stesso a Folco, anche in nome dei suoi (Ivi, *Bal.*, 1, c. 53').

(2) Il dì 6 nel Consiglio del Popolo, l'11 in quello del Comune si dispone che un solo sia il Coadiutore delle Riformagioni e approvato dalla Signoria; e che sia cassata una recente provvisione « super freno Notarii Reformationum ». Non sappiamo se sia quella del dì 6 d'ot. 1344, per la quale al Notaro si assegnavano, oltre il solito salario per sé, il Coadiutore ed il famiglia, quattro lire e dieci soldi il mese per un altro, che doveva tenere a copiar le scritture necessarie all'Ufficio per deporre nella Camera (A. S. F., *Rif., Cap.*, 18, c. 36).

(3) Il 28 dic. 1345 si stanziava una somma «... ser Cardino olim Dini de Colle, notario, et pro Comuni « Florentie Scribe Reformationum, pro tempore unius anni initiati die xxvij mensis octubris proxime « preteriti..., pro eius salario quatuor primorum mensium..., vigore sue electionis, facte die xxij « mensis ottubris predicti per Officium dominorum Priorum..., scripture per ser Andream ser Masi... ». Ser Andrea era appunto Notaro della Signoria nel set.-ot. 1345. Cardino fu, dunque, eletto il 22 di ot. di quell'anno; il 29 di set. già esercitava l'ufficio, come rileviamo dal reg. 26 dei *Libr. Fab.*, c. 2. Il 26 gen. 1346 si dà facoltà alla Signoria di provvedere che anche il Coadiutore possa « mittere in « attis » (*Fab.*, 26, c. 26').

(4) Per la facoltà concessa a' Signori il 21 d'apr. '46, il 22, lasciato al solito posto Gherardo, si rielegge Cardino per due anni, a cominciare dal 27 ot., e col solito salario di 250 lire pagabile in rate quadrimestrali; e ciò « sue mentis oculos ad laudabilem famam, fidem et probatam sufficientiam « et experientiam ser Cardini Dini de Colle, notarii, dirigentes benigne, et de ipsius ser Cardini di- « lectione, quam semper habuit et habet ad Comune et Populum Florentinum, et ipsius industria, sa- « pientia et sollicitudine ut plurimum confidentes... ». Per le copie ai privati doveva prendere, secondo il solito, un conveniente compenso. È questa la prima volta che troviamo espressa menzione nelle Provvisioni dell'elezione del Notaro per tempo superiore ad un anno (*Fab.*, 26, c. 49; 27, c. 30; *Provv.*, 34, c. 42; *Cap.*, 16, c. 209; *I Capitoli*, II, p. 623). Molte altre volte, poi, si ricorda il salario del Notaro, del Coadiutore, la pigione della sua casa, ec. Ved. pure *Fab.*, 38, c. 43.

(5) Ivi, *Provv.*, 35, c. 33. Gli è Coadiutore Manfredo del fu Grimaldo di Guidalotto (ivi, c. 130). Molti sono i pagamenti, che troviamo fatti a ser Cardino per sé e pel Coadiutore e famiglia, cioè: il 18 nov. e 28 dic. 1345 (*Cam., Usc.*, 19, cc. 415'; 20, cc. 446); 9 mag., 19 giug. '46; 25, c. 576; 33, c. 731; 21 e 26 feb., 30 giug. '48; 40, c. 61; 41, c. 98; 43, c. 156, ec.

Durante il suo ufficio si ha pur ricordo d'un secondo coadiutore, che almeno temporaneamente sembra gli fosse concesso (1).

Notizie d'una certa importanza relative all'Ufficio delle Riformagioni, si hanno da una provvisione del 27 luglio 1347 (2). Tre anni innanzi, durante l'infermità di ser Folco, e poi durante la vacanza dell'ufficio per la morte di lui, il Coadiutore, ser Gherardo di Arrigo, aiutato da altri, e specialmente da ser Manfredo di Grimaldo, aveva compilate e stese tutte quelle scritture che spettavano al Notaro dei Consigli. Egli, poi, ed anche il Coadiutore di ser Cardino (successore di Folco), cioè ser Guido da Cintoia, fecero, dopo, molte altre scritture, che per la morte lor sopraggiunta, non poterono pubblicare; ser Guido predetto aveva avuto pure un ufficio alla Camera, che aveva dovuto far esercitare a ser Simone da Campi; pel funerale, poi, di Gherardo e di Guido, erano stati spesi circa quaranta fiorini. Si dispone, dunque, che le scritture fatte, o da farsi, dai quattro notari, Gherardo, Simone, Manfredo, Guido, abbiano, come tutte le altre, valore legale, e che i Camarlinghi della Camera del Comune paghino ai Camarlinghi della Camera dell'Arme i quaranta fiorini. Si vede sempre meglio quanto riconoscente e generosa si mostrasse la Repubblica verso tutti i suoi ufficiali, dai maggiori ai minimi.

Come già il Duca di Calabria, anche il Duca d'Atene ebbe suoi particolari ufficiali e una cancelleria vera e propria di signore assoluto. Rimase, anche sotto di lui, coi Signori il Notaro della Signoria, e coi Consigli, fors'anche il Notaro delle Riformagioni (3). Ma l'ufficio ordinario del Dettatore del Comune sembra fosse del tutto abolito; un registro, dal Monachi già incominciato, rimase bianco subito dopo l'assunzione al potere del Duca; un'altro registro comincia regolarmente a riempirsi dopo l'ignominiosa sua fuga:

(1) A' 17 d' ot. 1346 e poi altre volte troviamo menzione d' un salario di 4 lire e 10 soldi il mese da pagarsi al Notaro, per un secondo notaro «... quem in Coaiutorem tenet, pro scribendo et « pro exemplando scripturas et acta necessaria ad dictum et circa dictum Offitium ac pro ponendo in « Camera Comunis Florentie »; e il 25 ot. dell'anno seguente si stanziavano cinque lire il mese per un simile coadiutore «... pro exemplando scripturas et acta necessaria et utilia ad dictum et circa dictum « Officium, ac etiam pro ponendo in Camera Comunis Florentie... » (Ivi, *Provv.*, 34, c. 90; 35, c. 41). Sembra, dunque, che, a poco a poco, si rendesse necessario quel secondo Coadiutore, che, fin dagli anni precedenti, era stato, come vedemmo, ora aggiunto, ora tolto.

(2) Ved. in APP., II, 15 la parte che maggiormente c'interessa. Del 31 dic. 1347 è il pagamento fatto ai frati della Camera dell'Arme di lire 124, soldi 6 e den. 8 spese pei funerali di ser Gherardo e di ser Guido (A. S. F., *Rif., Cam., Usc.*, 38, c. 33').

(3) Il registro 32 delle Provvisioni ha istrumenti fino al 7 ag. 1342 (c. 50'); ricominciano, poi, dal 2 d'ag. '43 (c. 51); ve ne sono, però, alcuni di poca importanza fino al 28 mag. '44. Che ser Folco rimanesse in Palazzo e il Duca in qualche cosa se ne valesse, è supponibile pel fatto che il 6 ot. '42, il 4, 11 gen., 2, 11 feb. '43, quegli assiste, come testimone, alla compilazione di varj decreti ducali (L. cit., *Bal.*, 2, pp. 6, 52, 54, 66, 67).

né sappiamo in che cosa il Signore si valesse di ser Ventura (1). Il Duca, che, appena assunto il governo, aveva cassato tutti gli ufficiali, riconfermando solo quelli che a lui piacevano, e cassati gli Ordinamenti di giustizia, facendo elegger priori e gonfalonieri di suo gradimento (2), scelse a Cancelliere un proprio parente, Tancredi, Vescovo di Lecce; e a' 3 di marzo 1343 dettò norme precise circa la Cancelleria e il Cancelliere (3). Questi doveva custodire i sigilli del Duca, far incidere un segno speciale in quello per la Cancelleria, sigillare e spedire tutte le lettere e istrumenti circa gli abitanti della Città, delle terre e castelli a lui soggetti, gli ufficiali, i benefizj, le concessioni, così di giustizia come di grazia. Doveva consigliare il Signore che non si dessero lettere contro l'onore di lui, né, per l'importunità dei richiedenti, contro il diritto d'alcuno; esaminare, con quelli che erano del suo Consiglio, le petizioni, approvando solo quelle di giustizia, non quelle di favore; vigilare sugli ufficiali, far depositare le petizioni in una cassa del Palazzo, dalla quale doveva toglierle ogni lunedì e venerdì per deliberare, come sopra è detto, intorno ad esse; tener nota di tutti gli ufficj della Città e luoghi soggetti, del tempo, in cui scadevano le concessioni, riferendone spesso, e procurando d'averne intorno ad essi precise informazioni; cercare, finalmente, d'accrescer le entrate della cassa ducale. Rispetto ai diritti di cancelleria, doveva imporre una tassa conveniente, maggiore pei benefizj, minore pei privilegi di grazia, minima pei decreti di giustizia; i proventi eran tutti a vantaggio del Duca (4).

Cacciato il tiranno, tornano i soliti ufficiali fissi agli antichi ufficj della Cancelleria; ma, rispetto ai Notari dei Signori, il 22 agosto 1343 si delibera che quelli fra essi, i quali avevano tenuto l'ufficio durante il Governo Ducale, potessero sì portare le armi, ma onestamente; e mai nel palazzo del Popolo, a pena di cinquecento

(1) Il reg. 7 della I Cancelleria (*Missive*) si chiude (c. 40) con la lettera del 21 ag. 1342; il seguente comincia (c. 2) col 4 d'ag. '43. Nell'*Arch. Dipl., Riformag.*, 20 set. 1342, si trova un frammento in due carte bambagine di un registro di lettere ducali della forma e grandezza stessa, o press' a poco, dei soliti registri della Cancelleria. Vi sono tre lettere; la prima del 20 set.; la seconda del 21; la terza senza data, ma verisimilmente del 21, o di poco dopo. Non son registrate dal PAOLI a p. 197 della sua op. sul Duca d'Atene. Anche ser Ventura fu presente in Palazzo, come testimone di molti atti ducali, nei giorni 6 e 26 ot., 8 dic. '42, 4, 11 gen., 2 e 7 feb. '43 e seguenti (Ved. *Bal.*, 2, pp. 6, 12, 34, 52, 54, 57, 67, ec.) Perciò è supponibile anch'egli rimanesse al servizio di Gualtieri.

(2) PAOLI, *La Signoria del Duca d'Atene*, pp. 21 sgg.; PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, pp. 271 sgg., 327, 328; A. S. F., *Rif., Provv.*, 32 c. 199.

(3) Ved. PAOLI, op. cit., doc. *ad an.*

(4) Ved., per quanto avveniva nella Cancelleria di Carlo I d'Angiò, DURRIEU, *Les Archives Angevins de Naples*, vol. I, pp. 33, 34, 39, 40, 41, 225, 226, 236, 237.

lire, quelle da offesa (1). Col primo di settembre si ristabilisce per tutti gli ufficiali della Cancelleria il salario consueto (2). Rispetto al Vescovo di Lecce, parente del Duca e suo Cancelliere, così, di lì a poco, finge un poeta che il Duca stesso gli dica (3):

« O vescovo di Leccio frodolente,
 « Che fidandomi in te come parente,
 « Tu facievi riconperar la giente (4)
 « A la bisogna ».

2. L'ufficio del Dettatore fu tenuto, durante questi anni, cioè dal 1340 al '48, eccetto il breve tempo della Signoria Ducale, da ser Ventura Monachi, che nella via dei pubblici ufficj in mezzo ai quali lo troviamo fin dai primi del secolo, aveva fatto un tirocinio non breve. Notaro della Gabella dei Contratti egli fu, infatti, nel 1312 (5); di certi ufficiali del Duca di Calabria nel '26 (6); poi Notaro dei Signori nel '30; ambasciatore della Repubblica a Pisa nel '32 (7); a Ferrara pur nel '32, per concludere una lega con gli Estensi, gli Scaligeri, i Visconti e altri signori dell'Italia superiore e col Re di Boemia (8); in un'altra importante ambasceria al Papa nell'aprile dell'anno successivo (9). Nel '36 e '42 fu dei Gonfalonieri di compagnia; nel '38 Sindaco e ambasciatore del Comune per definire con Bologna una questione di confini nell'Appennino (10); e nel '39 deputato a ricevere in consegna dai Procuratori di Mastino e Alberto della Scala Pescia e altre terre della Valdinievole (11) e Sindaco per l'abbondanza del grano (12). Negli ultimi mesi del '39 ebbe final-

(1) A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 16, c. 157. Cf. *I Capitoli*, p. 598.

(2) A. S. F., *Cap.*, 32, c. 53.

(3) PAOLI, *Nuovi Documenti*, p. 56.

(4) Così spiega il PAOLI: «... costringevano (gli ufficiali) i sudditi a riscattarsi, se non volevano esser condannati... ».

(5) Il dì 28 apr. (MARZI, *Lettere dettate da ser Ventura Monachi*, pp. 9 sgg.). A' dì 21 di giug. 1316 troviamo la sua (certo rinnovata) iscrizione nella nuova matricola dell'Arte dei Giudici e Notari fiorentini (A. S. F., *Giud. Not.*, 6 c. 35'): « Et ego Bonaventura, olim filius Monachi, notarius « publicus florentinus, huic nove matricule, exsequens formam provisionis dominorum Consulium « dicte Artis, me subscripsi, et signum meum apposui consuetum, sub anno Domini ab Incarnatione « millesimo trecentesimo sextodecimo, indictione xiiij^a, die lune, vigesimo primo iunii ». Altre immatricolazioni si hanno nel 1338 e '40 (6, c. 31 u.; 21 c. 7' u.); nel 1338 ser Ventura fu pure consigliere dell'Arte (21, c. 1) A. MABELLINI in una recente pubblicazione fa sue, copiandole testualmente, le notizie che noi già demmo in luce. Siccome in nulla egli modifica quanto già dicemmo, ed il suo lavoro è condotto, per giunta, con metodo non troppo felice, al nostro ci atteniamo nelle citazioni.

(6) Il 3 dic. (L. cit., *Provv.*, 23 c. 36').

(7) Ivi, *Cap.*, 40, c. 17; 12 mar.

(8) MARZI, *Lettere di V. Monachi*, p. 10.

(9) Vi stette 53 giorni oltre il tempo previsto, e di più pagò 6 fiorini agli « hostiari » del Papa; perciò a' dì 4 feb. '34 s'accoglie una sua petizione per rimborso delle spese ulteriori in oltre 159 lire (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 26, c. 69').

(10) Gonfaloniere fu pel gonfalone delle Chiavi dall'ag. al dic. '36 e dal mar. al lug. '42 nel se-sto di Porta San Piero; ambasciatore il 28 mag. (*Priorista di Palazzo*, an. 1336 e '42; MARZI, *Lettere*, p. 11).

(11) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 29, c. 96; il 28 gen. insieme con altri 4 cittadini.

(12) MARZI, l. cit.; nel mese di set.

mente parte negli importanti negozj che si trattavano fra i Veneziani e varj Signori dell'Italia Superiore (1).

Al posto di Cancelliere fu assunto il 17 settembre 1340, e vi rimase, col figliuolo Niccolò per Coadiutore, fino alla morte (2), eccetto forse il breve tempo dell' assoluta signoria del Duca d'Atene, nel quale non sembra inverisimile, per certi indizj che si hanno, potessero, ser Ventura e ser Niccolò, almeno in principio, rimanere come aiuti e notari del Cancelliere Ducale (3). Continuarono, nel tempo stesso, ad avere ufficj cittadini, Ventura in specie, e anche di quelli che meglio si convenivano ad un cancelliere dettatore, il cui ufficio, del resto, va sempre crescendo d'importanza, sempre meglio chiarendo e determinando le sue attribuzioni ed ingerenze. Infatti appaiono continuamente nei registri come presenti a moltissimi atti del Comune, nelle recate e negli scrutinj per molti ufficj. Ser Ventura è Gonfaloniere di compagnia nel 1342; quindi degli otto Procuratori del Comune per la consegna di Lucca a Re Roberto; Notaro dei Signori nel '43; dei dodici Buonomini, degli Ufficiali di Torre e dei Soprastanti delle Stinche nel '44; degli Ufficiali d'Orsammichele nel '46 (4). Nella riforma generale, poi, che fu fatta degli scrutinj e delle estrazioni nell'agosto '44, al Dettatore fu imposto di non concedere le opportune lettere ad alcun estratto in podestà o castellano, se prima non avesse l'istrumento della mallevadoria da lui prestata al Giudice della Camera e della Gabella (5).

(1) Infatti, si ha una sua petizione alla Signoria accolta nel Consiglio del Popolo il 19 gen. 1339, nella quale chiede, insieme con altri due cittadini, siano rivisti i loro conti (per non esserne più molestati) circa alcune spese fatte in quei luoghi (A. S. F., *Rif., Provv.*, 29 c. 91). Nelle recate e negli scrutinj, in specie circa il 1330 e '40, ser Ventura è varie volte tra gli approvati per gli ufficj maggiori, pei Soprastanti delle Stinche, per molti ufficj minori, come quello della Condotta, ec. (Ivi, *Tratte*, 62, cc. 404, 408; 394, cc. 4, 7'). Per tutte le ambascerie in genere, del mar., apr., mag., lug., ag., ot., dic. '32, feb.-apr. '33, gen.-feb. '34, dic. '35 e apr. '36, ved. pure ivi, *Cap.*, 40, cc. 17, 22', 28, 33', 43, 50, 53', 57', 60, 73, 114', 117', 136', 221, 239'.

(2) Ser Niccolò in un suo libro di « Ricordanze » (A. S. F., *Strozz.*, II Serie, n. 2) a c. 74 scrisse: « Nel 1340, di 17 di settembre... fino nel quarantotto, di giugno, nel qual tempo morì ... Stetti seco nel « decto Ufficio... » Nel primo registro della Cancelleria (quinto dell'intera serie) scritto da Ventura, si pone la sua elezione al 17, corretto, poi, con 18. Forse, dunque, il 17 fu nel Consiglio del Popolo, il 18 in quello del Comune.

(3) Ricordi circa l'elezione di ser Ventura abbiamo il 10 giug. 1342, quando si approva l'elezione già fatta dai Signori e dai Dodici del Dettatore; il primo set., 2 ot. e 17 dic. '43, quando fu eletto per due anni dal 4 ag. '44; circa il suo salario e del Coadiutore più volte. Era quello solito di fiorini 100 e 40 (Ivi, *Provv.*, 30, c. 59; 32, cc. 23; 33, c. 53; *Fab.*, 19, c. 192; 21, c. 97; *Cap.*, 18, c. 36; *Tratte* 63, cc. 11, 22, 29). Tra i pagamenti della Camera del primo ot. '43 troviamo 46 fiorini, 13 soldi e 4 denari a ser Ventura, notaro e Dettatore per un anno dal 4 ag. passato, pei primi quattro mesi (*Cam., Usc.*, 1, c. 14). Altri pagamenti si hanno del 19 dic. '43, 17 apr., 8 ag., 10 dic. '44, 23 apr., 27 ot., 5 dic. '45, 5 apr., 7 ag., 11 dic. '46; 10 apr., 6 ag., 11 dic. '47 (3, c. 270'; 4, c. 73; 6, c. 154; 8, c. 217; 11, c. 329'; 18, c. 412'; 19, c. 420'; 24, c. 554'; 28, c. 633; 31, c. 134'; 35, cc. 757; 39, c. 47'), ai giorni suindicati. Così ser Niccolò nel luogo citato delle « Ricordanze »: «... più anni ebbi per provvisione, « alla fatica che durava lire otto per mese ».

(4) Ivi, *Rif., Cap.*, 16, cc. 58', 222'; *Tratte*, 138, cc. 7', 9, 42'; 115, c. 7; ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, p. 17.

(5) A. S. F., *Rif., Prot. Cap.*, 5, c. 115.

La terribile peste del 1348 doveva essere anche pel nostro Cancelliere funesta; ne morì, infatti, a' 18 di giugno; il giorno seguente ebbe sepoltura solenne in Santa Croce a spese del Comune (1) ed anche un epitaffio che non sarà male qui sotto riportare per chi volesse porlo a riscontro con quelli degli altri cancellieri (2).

Ser Ventura appartiene a quella serie di notari, che, come a tutti è noto, fu molto numerosa ai tempi di Dante in Italia, ma che a Firenze, in special modo, venne in gran fama, ed ebbe parte considerevole negli ufficj del Comune e nella Cancelleria. Non è ora opportuno dir quali siano i pregi della sua poesia, quanta la limpidezza e venustà della sua prosa cancelleresca; basti riportare quel sonetto a lui attribuito, e che andò anche sotto il nome di Dante, e fu scritto «... per la sala dei Priori», « e certo a illustrazione d'una « ruota di Fortuna, o di altra immagine ammonitrice di coloro, « ch'erano in istato » (3):

(1) « Ab anno Domini mcccxlviij, de mense junij citra, quo in Cancellarium fui asumptus, post « mortem ser Venturè, patris mei, qui dicto Offitio Cancellarie Comunis Florentie primo vacaverat « multis, videlicet otto annis, et in ipso finivit honorabiliter dies suos, honoratus a Comuni et in Santa « Cruce sepultus, die xviii iunii dicti anni » (Ivi, libro cit. di « Ricordanze », c. 1). Il 30 dello stesso mese furono pagate al Camarlingo della Camera dell'Arme le somme occorse per molte cose, fra cui i funerali degli ufficiali del Comune allora morti (Ivi, *Cam., Usc.*, 43, c. 154).

(2) Hic ser Venturæ Monachi heredumque suorum
Est tumulus, Populi qui Cancellarius fuit almi
Florentini. Obiit Domini cum iunius annos
Ter decies centum atque octo quadraginta moveret.

(GRESCHIMBENI, *Commentarj*, vol. II, p.° II, p. 156. Cf. MONACI, *Rime e lettere*, p. 9; MARZI, *Lettere cit.*, p. 11). Ved. pure, per la sua sepoltura, come per quelle di molti suoi parenti e discendenti, ROSSELLI, *Sepoltuario* (A. S. F., *Mss.*, 624), I, pp. 311, n. 133; 360, n. 46; 430, n. 71; inoltre, ivi, *Mss.*, 618, pp. 50, 72; 620, cc. 15', 24). Si conoscono pure Priore Monachi (il 16 mar. 1266 Consigliere del Comune), Simone Monachi, nel 1325 tra' prigionieri della battaglia d'Altopascio (cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. XXV, n. 44, c. 83'; DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, n. 63) e negli anni 1107, 1121, 1124, 1136, 1137, 1185, 1221, 1228, Ildebrandino e Stoldo, figliuoli « Petri Monachi », Lanfranco, figliuolo « Ughi Monachi », Guarnieri e Petrone, figliuolo quondam Martini Pieri Monachi », Bonifazio, figlio « Marchi Monachi », Ugucione « Monaci », « Renucius Del Monaco », Ildebrandino di Piero di Monaco, Salomone e Guido di Ildebrandino Monachi, e molti altri (GAMURRINI, *Spogli* (A. S. F., *Mss.*, 302), 7, cc. 180', 214', 215'; 8 (303), c. 174'; 9 (304), cc. 55', 99'; 12 (307), cc. 305', 311). Figliuoli di Ventura furono, oltre ser Niccolò, Francesco, monaco vallombrosano, Filippo, pievano di San Bavello, Margherita, Paola, Monaca; altri che morirono subito dopo di lui; Bartolommeo, lanaiolo del Convento di San Martino, il quale continuamente si trova nelle recate, negli scrutinj, in ufficj minori e maggiori, intrinseci ed estrinseci, nei dodici Buonomini, tra i Gonfalonieri di compagnia, nell'ufficio della Gabella del Pane, tra i vicarj di Valdinevole, Soprastanti delle Stinche, Capitani d'Orsanmichele, podesterie maggiori, quattordici ufficj minori, Camarlinghi della Camera, capitani della Montagna di Pistoia, Priori. Nel 1369 apparisce capo d'un' importante azienda commerciale, (« Ricordanze », c. 5); BISCIONI (*Mss.*, 265) p.° II, cc. 32, 34; PERUZZI, *Storia del commercio*, vol. I, p. 221; A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 1162, cc. 55, 81'; 44, c. 34'; 59 cc. 216, 366', e altrove; 213, cc. 2, 73; 216, c. 37; 217, c. 32; 218, cc. 38', 58', 70', 72, 76'; 1162, cc. 55, 81). Nel reg. 6 della Cancelleria tenuto dal Monachi, a cc. 36', 46' e nel 10 a c. 20, ed altrove son varie lettere della Signoria ai comuni di Galatrona, Bucine, Torre e Cennina e ai vescovi Aretino e Ferentino, con le quali si raccomanda un figliuolo del Cancelliere per benefizj ecclesiastici.

(3) MONACI, *Rime e Lettere*, p. 22; MORPURGO, *Un affresco di Giotto*, p. 12. Cf. MABELLINI, *So-*

Se la fortuna t'ha fatto Signore,
Dispensa e guarda ciò che vuol misura.
Non esser del cader senza paura,
Quando fermeza credi aver maggiore.

Et non pensar che sia sofferitore,
S'alchuno offendi contra dirittura.
Chi dello Stato più si rassicura,
Pate talor cagendo più dolore,

Non riguarda fortuna chi né quali;
Sempre, come le par, volge la rota,
E non dice: guarti quando chali.

O tu che reggi, una parola nota:
Non esser ignorante quando sali;
Quant'ella n'ha lasciati entro la mota!

Abbiamo da questo sonetto un'idea di quello che fosse, od almeno dovesse essere, il Cancelliere, in mezzo ai focosi spiriti dei cittadini, spesso discordi, tumultuanti, l'un contro l'altro armato; savio moderatore dei loro atti, ammonitore severo e maestro di giustizia civile e di prudenza politica.

3. Appena fu un pò diminuito il furore dell'epidemia famosa, che con tanti altri ufficiali dovè anche rapire il Notaro delle Riformagioni, ser Cardino (1), e precisamente a' 23 d'agosto, poi negli anni successivi, troviamo al suo posto ser Piero del fu ser Grifo (2) da Pratovecchio, cittadino senese, già stato parecchi anni Cancelliere, cioè Notaro delle Riformagioni e Dettatore al tempo stesso, ad Arezzo (3); coadiutori ser Bonifazio del fu Niccolò da Modena, Cichino del fu ser Giovanni de' Giusti, della stessa città; Ventura di Niccolò; Giovanni del fu ser Torre di ser Monte, cittadino aretino, Andriolo del fu Andrea « de Lamissa », da Cremona (4); Naddo di ser Nepo da Montecatini, Matteo di Piero da Castel Fiorentino, Bianco di Benedetto, « de Ambra », ser Paolo di ser Andrea, lo stesso Mino

netti editi ed inediti di V. Monaci, p. 74. Ved. anche il NOVATI (*Epistolario di C. Salutati*, I, p. 29), che lo dice « rimatore non dispregevole ». Non sappiamo se questo sonetto sia da annoverarsi tra quelli indebitamente attribuitigli. Ved. FLAMINI, *Studj di Storia Letteraria*, pp. 16 sgg.

(1) A' 24 d'apr. 1349 si dà facoltà alla Signoria di far pubblicare da altri le provvisioni rogate da ser Cardino, allora morto (APP., II, 16).

(2) Ser Grifo era stato, come si rileva da molti passi delle Provvisioni e di altri documenti, a lungo Capitano dei famigli della Signoria.

(3) A. S. F., *Rif., Provv.*, 36, c. 2. Che tale fosse verso il 1344 rileviamo anche dal VELLUTI (*Cronica*, p. 80); ma molto prima ebbe forse quell'ufficio. Infatti si trova nel nostro *Diplomatico* una deliberazione del Consiglio del Popolo d'Arezzo rogata da lui del 31 dic. 1340 (*Misericordia d'Arezzo*). In un altro istrumento dello stesso Comune, pur da lui rogato il 9 nov. '44, egli si sottoscrive proprio come Cancelliere (Ivi, *Olivetani d'Arezzo*); e un suo istrumento consimile si ha del 20 gen. '45 (*Olivetani c. s.*); così in altro del 22 apr. 1347. Nel '36 era Notaro della Camera de' Conti Guidi (*I Capitoli*, II, p. 697; ved. A. S. F., *Rif., Cap.*, 24, c. 232; 32, c. 67; cf. DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, n. 321).

(4) A. S. F., *Rif., Provv.*, 36, cc. 130, 139, 148, 153', 158'; 38, c. 120'; 39, c. 110'; 27 giug., 17 lug., 6 ag. '49; 19 apr., 15 set. '50, 29 ag. '52; *Dipl., Riformagioni*, 27 apr. '49; *Arch. Gener.*, 2 giug. '50, 30 mag. '51. Nel '49 è pur ricordato ser Ventura di Niccolò, e nel '51 ser Mino di ser Grifo (*Rif., Sig., Bal., Corr.*, 38, c. 76).

di ser Grifo di ser Bruno, ser Angelo di Bandino da San Godenzo, Lodovico di Giovanni di Doffo, Giovanni di Silvestro da Castiglione Aretino (1). Pare che ser Piero cominciasse da quest'anno, 1348, ad entrare in ufficio col 12 agosto; e noi troviamo, infatti, rinnovata quasi costantemente l'elezione ne' mesi d'aprile, maggio e giugno (2), come troviamo di continuo altre notizie che lo concernono (3).

Anche circa il Notaro della Signoria e il Dettatore, coi rispettivi coadiutori, circa i loro doveri e diritti, troviamo di continuo notizie e disposizioni, o di minore importanza, o che or ora vedremo inserite negli Statuti (4). Basti, però, avervi qui semplicemente accennato. Lo stesso si dica circa le imborsazioni e gli squittinj della Signoria (5), le ricompense ai consiglieri diligenti (6), e simili (7).

(1) A. S. F., *Capitani di Parte, Libro della Luna*, cc. 3 sgg.; *Rif., Sig. Bal., Corr.*, 38, cc. 2, 76; *Provv.*, 137, c. 115; *Fab.*, 35, cc. 62', 109; 36, c. 18'; *I Capitoli*, I, pp. 257, 306, 369, 370; II, p. 693; ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, p. 339; XIV, pp. 234, 251.

(2) A' 15 e 18 di mag. 1349 si dà facoltà ai Signori e Collegi di far l'elezione del Notaro, che deve entrare in ufficio il 12 ag.; così a' 7 apr. '50, 21 giug. '51, 30 mag. '52, 12 giug. '53, 20 mag. '54, 28 mag. '55; si assegnano, poi, e pagano loro i soliti salarj, ec. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 36, cc. 94, 95; 38, c. 235; 39, c. 54; 40, c. 17; 41, c. 22; 42, c. 52; *Fab.*, 29, c. 41; 30, c. 54; 32, c. 49; *Cam., Usc.*, 50, c. 228', 20 dic. 1348; 56, c. 550', 19 giug. '49; 57, c. 502', 26 ag.; 60, c. 481, 22 ot.; 64, c. 419, 22 feb. '50; 66, c. 617, 30 apr.; 67, c. 629, 19 giug.; 70, c. 47, 31 ag.; 72, c. 169', '30 ot.; 74, c. 88, 31 dic.; 75, c. 24, 21 feb. '51; 79, c. 653, 12 giug.; 81, c. 279, 29 ag., ec. La serie dei pagamenti è pur quasi completa, dal '351 nei quaderni dell'*Uscita della Camera*, Serie II, che, però, ci risparmiamo di citare più minutamente.

(3) A' 24 apr. 1349 s'approva nel Consiglio del Capitano quant'avevano già deliberato i Signori e Collegi; che i Signori e Collegi stessi facciano copiare e mettere in pubblica forma da chi vogliano e quelle che credano bene delle cedole già rogate dal defunto Notaro delle Riformagioni; e il 13 set. '51 gli si fece obbligo di ricordare, sotto pena di dieci lire, a tutte le Signorie certi provvedimenti circa la Camera dell'Arme; il 15 mag. '52 si paga la pigione « Niccolò Marchi dell'Asino » per una casa con torre, nella quale sta ser Piero. Ved. *Provv.*, 36, c. 84; 37, c. 41; *Cam., Usc.*, II Serie, 5, c. 1'; *Fab.*, 31, c. 7; 35, c. 129; 36, c. 61; 37, cc. 49, 110, 141; *Strozz.*, II Serie, 53, p. 85; *APP.*, II, 16, 17.

(4) Ivi, *Rif., Fab.*, 30, cc. 22, 23', 54; *Provv.*, 36, cc. 28, 35; 38, c. 191; 39, cc. 38', 54; 40, c. 76; 23 ag. e 19 nov. 1348; 16, 18 nov. '49; 11 mar., 7 apr., 30 mag. '52; 6 mar. '53. Il 16 ag. '48 si delibera che sia fatto lo scrutinio dei Signori e loro Notaro. Il 30 susseguente era già avvenuto, poichè si pagano dal Camarlingo della Camera dell'Arme le somme occorse (*Bal.*, 26, c. 183; *Cam., Usc.*, 45, c. 168'). Rimane costante l'uso di dare venti lire il mese al Coadiutore del Notaro de' Signori, come si può vedere da molti fascicoli dell'*Uscita della Camera*, come 51, c. 247'; 56, 27 giug. 1349; 59, c. 500, 31 ot.; 61 c. 465', 24 dic.; 63, c. 427, 27 feb. '50; 65, c. 582, 22 apr., ec. Una provvisione del 12 feb. 1375 ai Notari della Signoria dà l'incarico di ricevere dai Rettori gli atti giudiziarij finito l'ufficio loro (*Provv.*, 62, c. 271').

(5) Il 17 di gen. 1352 s'approvano varie disposizioni circa l'imborsazione dei notari per l'ufficio di Notaro de' Signori in armonia con la tirannica provvisione dell'ag. '48; il 10 di lug. '55 si torna sull'argomento trattando pure dei divieti. Ved. *Provv.*, 39, c. 86; 42, c. 89; cf. PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, p. 491; AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, II, p. 585; ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 250.

(6) Del 12 ot. 1352 è la disposizione che il GHERARDI (*Consulte*, I, pag. XVII) e il SALVEMINI (*Le Consulte*, p. 83) attribuiscono allo Statuto (lib. I, rubr. 27) del 1355 circa il pagamento d'un grosso a' consiglieri per ogni volta che venissero al Consiglio (A. S. F., *Rif., Provv.*, 41, c. 7). Circa una simile disposizione del 22 giug. 1380 discute il RODOLICO (*La Democrazia Fiorentina*, pp. 251, 252).

(7) A sempre meglio dimostrare come i notari della Cancelleria avessero da molte parti guadagni, noteremo che nei giorni 10 e 11 mag. 1350 furono pagate varie somme dagli Ufficiali della guerra contro gli Ubaldini a ser Pietro Mazzetti, già Notaro de' Signori, e a ser Piero, Notaro delle Riformagioni, per varie scritture e copie fatte di provvisioni concernenti la guerra e gli Ufficiali predetti (A. S. F., *Rif., Bal.*, 6, c. iij'). Così pure il 25 gen. '53 e il 31 dic. '54 a quest'ultimo altre somme

A' sei di marzo 1353 abbiamo il primo esempio d'un Notaro della Signoria, ser Francesco Bruni, al quale fu concesso di farsi sostituire nell'Ufficio dal suo Coadiutore (1). L'ufficio, poi, del Notaro non liberava, in certi casi, nonostante i privilegi, dalle pene più gravi, compresa quella della vita. Narra, infatti, Matteo Villani (2) che uno, stato Notaro de' Signori nel maggio e giugno 1353, ser Francesco di ser Rosso, consigliato da un savio e spinto e ingannato da certi ch'erano de' Priori, cancellò un condannato di cattiva fama; che perciò il Podestà, indignato, a' 21 di maggio 1354 fece decapitare ambedue, il Notaro e il Savio. Circa un anno dopo si stabilì la pena di mille lire pei Notari che svelassero segreti della Signoria e dello Stato (3).

Tra il 1348 e il '55 fu a Firenze un continuo rivedere, correggere, rifare gli Statuti tutti del Popolo e del Comune, i quali ci son pervenuti in dodici, tra codici interi e frammenti, in latino e in volgare (4). Non vi si trovano importanti cambiamenti circa gli uffici della Cancelleria; pure non sarà inutile trattenervisi un poco, perché rappresentano l'antica raccolta più completa delle leggi tutte del nostro Comune che ci sia pervenuta, approvata, dopo un lavoro proseguito costantemente per parecchi anni e dopo deliberazioni e riforme molteplici della Signoria e dei Consigli tutti del Popolo e del Comune. Rispetto al Notaro dei Signori, si hanno, con qualche modificazione ed aggiunta, le prescrizioni degli Statuti precedenti. Gli furono, naturalmente, come ai Signori stessi, conservate le antiche immunità e privilegi (5). Doveva, com'essi, giurare « ... che « sopra gli spetiali fatti d'alcuna persona... » non avrebbe detto « ... a « la Podestà, o vero al Capitano, o vero a' Giudici loro, o vero a' « famigli, alcune parole... ».

Avesse il solito divieto dallo stesso ufficio e per quello di Priore, o Gonfaloniere, per due anni, e, viceversa, i Priori e Gonfaloniere da quello di Notaro; da ogni altro per sei mesi, sotto pena di cento lire a chi l'eleggesse e di dugento a lui se accettasse. Potesse esigere, come prima, per provvisioni o stanziamenti copiati a richiesta di private persone, o università, fino a venti soldi; per polizze concernenti ufficiali del Contado, cinque soldi; nulla per cose del

« pro eius salario plurium reformationum habitarum et per eum datarum Officialibus del Monte ». Ved. *Cam., Usc.*, 100, c. 221'; 106, c. 448).

(1) Ivi, *Provv.*, 40, c. 76. Cf. NOVATI, *Epistolario*, I, p. 42, nota 1.

(2) Lib. III, cap. 61.

(3) A. S. F., *Rif., Provv.*, 42, c. 87', 10 lug. 1355.

(4) La prima provvisione circa « reductionem et concordantiam Statutorum » è del 12 mar. 1351; ne seguono altre, tra cui quelle del 4 mar. '54, 10 apr. '55 (Ivi, 38, c. 196; 40, c. 127; 42, c. 42'). Sembra fossero finiti di scrivere dai notari in pubblica forma nel set. '55.

(5) Ivi, *Stat. lat. del Capitano*, lib. II, rubr. 9; cod. 16, cc. 66', 67'; id., cod. 15, cc. 99' e 101'. Questa rubr. corrisponde quasi interamente a quella dello Statuto del 1322.

Comune, o di suoi ufficiali, ma non pagati, a pena di 50 lire. « De
 « la bulletta, la quale contenesse alcuno pagamento dovere essere
 « fatto per vigore d'alcuno Statuto, ordinamento, provisione, stan-
 « tiamento, o vero riformagione del detto Comune, il quale stantia-
 « mento fatto non sarà stato per l'Ufficio de' signori Priori..., possa
 « tòrre soldi due e denari sei. Se adomandasse, o vero ricevesse...
 « alcuna cosa degli stantiamenti..., ovvero provisioni, le quali per-
 « tengono al Comune..., ovvero d'alcuna altra bolletta, non possa inde-
 « a cinque anni proximi avere alcuno officio del Comune ». Era
 altresì tenuto a mandare alla Camera tutti i suoi atti entro un
 mese dalla deposizione dell'ufficio, a pena di dugento lire; a trar
 copia dagli atti non più d'una volta delle deliberazioni per paga-
 menti che doveva fare la Camera, e a prender nota in essi della
 copia fatta, ec., a giurar quindi di osservar tutto ciò dinanzi al No-
 taro delle Riformagioni (1). Non potevano esser Notari dei Signori
 coloro, che al momento dell'assunzione in servizio si trovavano as-
 senti da Firenze più di sessanta miglia; i carcerati, i forestieri, i
 condannati per fallimento dal gennaio 1334 in poi, quelli che non
 avessero pagate certe gabelle e che fossero in certi ufficj estrinseci:
 né potevano, durante l'ufficio, a pena di cinquecento lire, accettarne
 od esercitarne alcun altro.

Si hanno, poi, minute prescrizioni circa la parte che il nostro
 Notaro, insieme con quello delle Riformagioni e con altri uffi-
 ciali, doveva avere negli scrutinj per l'elezione dei Priori e Gon-
 faloniere e circa l'imborsazione dei cittadini eleggibili al suo stesso
 ufficio. Si rimanda, perciò, alle provvisioni dell'agosto 1348, con
 questa sola eccezione, che le tratte dalle borse nuove non possano
 farsi, finché le borse vecchie non siano vuote di cedole, oppur vuote
 di cedole di notari che non abbiano divieto perpetuo da tale ufficio,
 o non sieno nelle carceri del Comune, o si trovino lontani in modo
 da non potersi avere il giorno in cui comincia l'ufficio. Ogni tre
 anni, in gennaio e febbraio, si faccia l'imborsazione nel modo suin-
 dicato (2).

Dalla rubrica dello Statuto del Podestà che tratta del Notaro
 delle Riformagioni, e che in gran parte corrisponde a quella dello
 Statuto del 1325 non apparisce ch'esso dovesse sempre avere, come
 talora in passato, oltre il solito, un secondo coadiutore (3). Riscuo-

(1) Ivi, cod. 16, lib. II, rubr. 6; « de officio dominorum Priorum », ec. (che corrisponde quasi del tutto a quella dello Statuto del 1322); cod. membr. detto archetipo, Cl. II, Dist. I, n. 8, stanza II, arm. 1, cc. 60-64'; id., cod. 15, Cl. II, dist. I, n. 10, stanza II, arm. I, cc. 93-98; id., cod. in lingua volgare, n. 17; App., II, 18, 19.

(2) APP., II, 18.

(3) Id., II, 20.

teva in rate bimestrali anticipate le solite dugento cinquanta lire l'anno per sé, quaranta fiorini pel Coadiutore; aveva i soliti divieti (non però il Notaro d'allora, ser Piero surricordato). Oltre al rogare egli e il suo Coadiutore tutte le scritture del suo Ufficio, doveva darne copia ai cittadini, o distrettuali, che le chiedessero, facendole anche estrarre dai quaderni a qualsiasi notaro, purché non forestiero, e riscuoterne un giusto compenso; tener segrete le cose da tenersi segrete (1), non coabitare con alcuno dei rettori, ma nella casa assegnatagli dalla Signoria. Poteva, quando fosse ammalato, farne le veci il Coadiutore, quasi fosse un altro Notaro a ciò deputato dalla Signoria. Doveva, inoltre, scrivere tutte le commissioni che fossero date alla Signoria, o da questa ad altri; le elezioni degli ufficiali forestieri e i loro giuramenti, i sindacati, le concessioni di rappresaglie, i nomi dei Signori in due libri, uno pel suo Ufficio, l'altro per la Camera (2); stare, finalmente, al sindacato, per cinque giorni ogni anno, sotto l'Esecutore. E passeremo di moltissime altre prescrizioni più minute circa i molteplici ufficj ch'egli aveva nei palazzi del Popolo e del Comune per gli scrutinj, pei parlamenti, per le adunanze dei Consigli generali e speciali, per le elezioni, presentazioni e rinunzie a ufficj; delle avvertenze che doveva fare, specialmente ai rettori, dell'obbligo di leggere certe disposizioni a diversi ufficiali in principio dell'ufficio loro, delle innumerevoli altre cose, cui doveva provvedere, essendo come la mente direttiva di tutta l'amministrazione interna dello Stato (3). Autorevolissimo, come quegli ch'era saggio ed esperto, valente ed operoso, senza partiti in mezzo a sì grandi discordie, doveva mostrarsi, naturalmente, zelantissimo del pubblico bene. Una notizia che circa ser Pietro di ser Grifo ci ha tramandata Matteo Villani, scolpisce, per così dire, la figura di quell'ufficiale. Una volta che a ser Piero toccò a leggere nei Consigli certi patti con l'Imperatore, che sembravano menomare la libertà di Firenze, egli « si ruppe a piagne... » (4). Ser Piero, in questo caso, fa, dunque, il proprio dovere, non consiglia, né sconsiglia, in un senso o nell'altro, ma dimostra, in un modo, che nei cuori dei Fiorentini, sensibilissimi al nome di libertà, dovè certamente produrre grande impressione, il suo intimo pensiero.

Rispetto al Dettatore, si ha nello Statuto del 1355 quella stessa rubrica, di cui parliamo a proposito di quelli del 1322-'25; e, poi-

(1) Circa questo e altri punti cf. GUASTI, *I Capitoli*, I, p. vij.

(2) Ved. per questo la rubr. 3 del lib. I dello Statuto latino del Capitano (A. S. F., *Rif., Stat.*, 15, c. 4').

(3) Ved., per alcune di esse, la rubr. succitata in APP., II, 20.

(4) VILLANI M., *Cronica*, IV, 70; cf. BALDASSERONI, *Relaz. tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV*, p. 51.

ché questa fu già pubblicata nel suo testo volgare (1), non occorre che vi spendiamo altre parole.

4. Nell'anno 1361 si dispose che i futuri ambasciatori, sotto pena di dugento lire, tornati a Firenze, notificassero con giuramento entro tre giorni, al Notaro dei Signori in qual di erano partiti, in quale avevan fatto ritorno; e ciò a cagione del divieto d'essere eletti ad altre ambascerie dentro due anni; le quali cose tutte il Notaro de' Signori doveva scrivere, o far scrivere, al Coadiutore in un libro da tenere nel suo ufficio, ripetendole anche nella polizza dei pagamenti da farsi dalla Camera del Comune a' detti ambasciatori, che dovevano pure esser sottoscritte da uno de' Camarlinghi della Camera dell'Arme, perché, anche cambiata la Signoria, senza bisogno di rinnovarle, potessero farsi quei pagamenti (2). Nel 1365 il Notaro viene obbligato, sotto gravi pene, a consegnare al suo successore tutti gli atti da lui rogati e quelli che avrà avuti in consegna, tranne le suddette polizze, entro quindici giorni dalla deposizione dell'ufficio, di modo che gli atti tutti della Signoria siano sempre conservati dal Notaro in Palazzo (3). Nel 1358 s'era disposto che i cittadini, i quali avessero un ufficio, quando fossero tratti ad uno dei tre maggiori, dovessero, a pena di cinquecento lire, lasciare il primo (4). Nel '67 si volle pure impedire che l'uso di dare a varj notarj, tra cui quello della Signoria, nonostante i divieti, un altro degli ufficj imborsati passasse in abuso; e si dispose che dal mese di novembre susseguente nulla si potesse conceder loro sotto pena di cinquecento lire, senza l'approvazione dei Signori e Collegi. Le concessioni, infatti, s'eran cominciate a fare per un tempo maggiore di quello della durata degli ufficj; così accadeva, in certo modo, come se le borse non ci fossero più, con grave danno all'uguaglianza dei cittadini (5). Il 12 febbraio '75 si dispose che, invece dei Priori e del Gonfaloniere, il loro Notaro e quello delle Riformagioni con due altri della Camera andassero ai Rettori e ad altri ufficiali del Comune per riceverne in consegna gli atti e ricordare che gli ultimi quindici giorni del loro ufficio dovevano, certo per ragione del loro

(1) LUISO, *Riforma della Cancelleria Fiorentina*, p. 5.

(2) A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 36, c. 66; *Provv.*, 48, c. 221; 9 di lug.

(3) APP., II, 22. Il Notaro ricevente doveva registrar l'atto di consegna in un libro e alla presenza di due testimonj; poi consegnare i suoi e quelli ricevuti al successore; non ricevendoli, denunziar ciò, a pena di dugento lire, all'Esecutore, il quale doveva, sotto pena di cinquecento lire, condannare il notaro contravventore.

(4) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 45, c. 25; 12 mar.; cf. STEFANI, in ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 250; PERRENS, *Histoire cit.*, IV, p. 491.

(5) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 55, c. 84'. Ciò il 29 ot. Dopo, infatti, più non si trovano, come negli anni precedenti, sì numerose concessioni di nuovi ufficj ai nostri Notari. Pure l'ordine dovè talvolta esser rinnovato. Ved. *Provv.*, 73, c. 189; 24 gen. 1385.

sindacato, esser feriatì (1). Di altre notizie e disposizioni più minute non occorre far parola (2).

Notaro delle Riformagioni troviamo costantemente essere dal 1348 al '75 ser Piero di ser Grifo; suoi coadiutori il surricordato Angelo di Bandino, Giovacchino di ser Michele da Loro, Guido del fu Chito di Guiduccio da Gangalandi, Lodovico di Giovanni di Doffo, ser Bianco « de Ambra », Giovanni di Silvestro da Castiglione Aretino; Matteo del fu Pietro da Castel Fiorentino; il fratello Goro, il figliuolo Nofri, Naddo del fu ser Nepo predetto il noto cronista di Firenze; Gabriele di Michele Orlandi da Pescia; Lapo del fu Giovanni di Simone da Pistoia, Lodovico del fu Tarterino da Prato, Giustino del fu Giusto di Landuccio da Castel San Niccolò, Ventura del fu Niccolò, Giorgio del fu Antonio Corraducci da Fermo, Mino e Guido di ser Grifo (3). La rielezione loro sembra fosse fatta tutti gli anni, con gli stessi patti, e, per lo più, nei soliti mesi dall'aprile all'agosto (4); una sola volta troviamo che fu nel marzo (5).

Il Notaro delle Riformagioni roga gli istrumenti più importanti della Repubblica, come leghe, paci e tregue (6), sottomissioni e accomandigie di comuni e signori, istrumenti di compra o locazione di terre o castelli (7), specialmente quand'erano molto avvi-

(1) Ivi, *Provv.*, 63, c. '271'.

(2) Sono tra queste varie petizioni del Notaro dei Signori, permessi al Coadiutore di far le cose stesse che il Notaro, e simili. Così ser Goro di ser Grifo, Notaro della Signoria, era stato estratto Notaro dei Regolatori delle entrate e spese, e vi aveva messo un altro; a' dì 7 giug. '79 si delibera che possa avere ambedue gli ufficij (Ivi, *Provv.*, 66, c. 271'). Ved. pure *Fab.*, 39, cc. 147, 148; *Provv.*, 43, c. 143; 45, cc. 49, 75; 55, cc. 89, 92. Più volte nel '60, '61, '62 '64 '74, si prendono severe disposizioni contro i Notari che non mandino le scritture alla Camera, o che non consegnino i libri ai successori, che non accettino l'ufficio e non prestino giuramento. Ved. *Provv.*, 47, cc. 165', 217, 227; 48, c. 117; 51, c. 107; 62, c. 147; *Fab.*, 35, c. 126'; 37, c. 85. Il dì 11 dic. '60 si delibera che abbiano valore le scritture della Signoria rogate dal Coadiutore del suo Notaro allora malato (*Provv.*, 48, c. 95); a' dì 8 nov. '67 che fosse valida l'elezione già fatta d'un notaro a sostituire quello estratto, allora uscente, per faccende del Comune (*Provv.*, 55, c. 89); a' 5 di set. '73 che il Notaro de' Signori ultimamente estratto possa avere un coadiutore (*Fab.*, 40, c. 81).

(3) Ivi, *Fab.*, 34, c. 50'; 35, c. 109; 36, c. 18'; *Provv.*, 51, c. 174; 52, c. 132'; 53, cc. 1, 6, 13', 23', 28, 34, 43, 51, 55, 59, 64, 78, 82, 91, 128', 134, 142, 147; 57, c. 12'; '60, cc. 16, 39; *Istrumentario di Carlo IV*, cc. 72, 74, 120; *Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 76; *Capitani di Parte, Libro della Luna*, cc. 5 sgg.; ivi, num. di corda 794, cc. 5, 8, 19, 22-26, 30, 31, 33', 34-38, 41, 42', 45, 46, 47, 51-56, 81-83; *Dipl., Riformagioni*, 3 ag. 1358, 27 gen. '60, 9 set. '64, 29 ag. '67, 27 ag. '69, 23 ag. '75; *Monte Comune*, 23 gen. e 29 Feb. '63; *I Capitoli*, I, pp. 52, 71; II, 455, 713.

(4) A. S. F., *Rif., Fab.*, 34, c. 79'; 35, c. 190; 36, c. 49'; 37, c. 110; *Provv.*, 44, c. 145; 47, c. 181; 48, c. 211; 54, cc. 4', 177'; 7 apr. 1356; 20 giug. '57, 29 apr. '59 e '60, 25 giug. '61, 3 ag. '63, 31 lug. '64. Spesso troviamo i soliti stanziamenti in favore del Notaro (*Provv.*, 44, c. 5'; 45, c. 101); e i pagamenti a lui, come agli altri Notari, son regolarmente registrati nei quaderni della Camera.

(5) A. S. F., *Rif., Provv.*, 52, c. 120'; 11 mar. '65.

(6) Così a' dì 4 d'ot. 1364 varj cittadini incaricati della faccenda dichiarano d'aver commesse a ser Piero e a un altro notaro tutte le scritture necessarie all'esecuzione della pace con Pisa (Ivi, *Sig., Corr.*, 4, c. 7 u.).

(7) Nel 1358 ser Piero scrisse le carte per l'acquisto di Romena fatto dal Comune (M. VILLANI, *Cronica*, VIII, 7, p. 16).

luppate e complessi e si richiedeva nell'estensore singolare perizia. Matteo Villani racconta un fatto, dal quale appare, comunque si voglia giudicare, l'abilità, di cui in simili faccende poteva far mostra il Notaro delle Riformagioni (1). Il Vescovo d'Arezzo, nulla potendo cedere che sotto titolo d'allogagione, a titolo d'affitto annuale, facendo ser Pietro molte carte di sette in sette anni ed egli le ricevute, vendé al Comune di Firenze le sue ragioni in Bibbiena. E un altro ne racconta lo Stefani circa la riforma del Monte nel 1362, quando a Piero, « molto saputo in tali cose », fu domandato « se vedesse niuno modo, onde si desse più del cinque per cento ». Ed egli disse che a chi cento fiorini prestasse gliene fossero scritti trecento (2); onde, poi, i Monti dell'uno tre, dell'uno quattro, ec. Sembra pure al Notaro delle Riformagioni spettasse la compilazione di quegli atti, che oggi si direbbero di materia araldica, giacché nel 1367 roga un istrumento, con cui certi cittadini, scegliendosi un'arme propria, rinunziano ai diritti di parentela con altri della loro famiglia (3). Egli è pure il 27 agosto 1354 obbligato a denunziare ai presenti, durante gli scrutinj e le estrazioni, che non osino imborsare alcuno dei considerati, per la legge di quel giorno, come ghibellini (4); e nel '57 a fare, insieme col Notaro dei Signori, ogni tanto l'ispezione alle carceri per assicurarsi che nessuno vi si tenesse ingiustamente (5).

Per una provvisione dell'anno 1356, al Notaro si fa obbligo di tenere il registro dei nobili e di altri cittadini, che non hanno fatto certi dovuti pagamenti, e di leggere, o far leggere, finché non gli sia ordinato dalla Signoria di cessare, nelle occasioni di tratte ad ufficj del Comune, i nomi che v'erano registrati, sotto pena di cento lire (6). È poi approvata una prescrizione, della quale a lui specialmente spettava certo far curar l'osservanza, che di ciascuna provvisione non si dovesse proporre ai Consigli più d'una parte per volta, e che, durante l'ufficio d'una Signoria, le stesse proposte non potessero esser portate ai Consigli più di tre volte (7). Più ampie disposizioni su tal proposito si prendono dieci anni dopo, nel 1366 (8),

(1) Ivi, IX, 49, p. 229.

(2) STEFANI, *Istoria*, rubr. 883, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, p. 45. Cf. CAPPONI, *Storia di Firenze*, I, p. 331; RODOLICO, *La Democrazia Fiorentina*, pp. 134, 268.

(3) A. S. F., *Dipl.*, *Arch. Gener.*, 11 ot. 1367.

(4) Ved. ivi, *Rif.*, *Prov.*, 41, cc. 63, 66. Approv. il 28 nel Consiglio del Comune.

(5) Ivi, *Prov.*, 45, c. 103.

(6) Ivi, 43, c. 13', 5 feb.

(7) Ivi, c. 160', 17 ot.

(8) APP., II, 23. Il pagamento doveva farsi ai Camarlinghi della Camera dell'Arme, i quali dovevano servirsi di quei denari per pagare i consiglieri, che venissero ai Consigli; chi non pagasse dovesse perdere il beneficio. Diamo questa provvisione per disteso invece della precedente, perché più completa. Ognun vede quante attinenze siano fra molte di queste disposizioni e certe altre consimili vigenti nei parlamenti moderni.

e poi altre volte appresso (1). Di tutte le provvisioni approvate dai Signori e Collegi, che dovevano proporsi ai Consigli Opportuni, si faccia pubblico istrumento da rogarsi dal Notaro delle Riformagioni, o da quello della Signoria. Queste provvisioni siano votate separatamente, in numero non maggiore di venti, durante uno stesso giorno; se una di esse contenga più capitoli non dipendenti l'uno dall'altro, i Signori possano farli votare separatamente; nessuno possa esser molestato per provvisioni approvate nel Consiglio del Popolo, ma respinte, o modificate, in quello del Comune. Il Notaro, sotto pena di cinquecento lire, nulla scriva nei Consigli, quando vi sia alcuno, anche se consigliere, che abbia in ciò qualche interesse; ognuno debba pagare per ogni provvisione fatta in suo favore una tassa, che la Signoria doveva determinare, da uno a sei soldi. Ma, siccome questi pagamenti non si facevano, nel 1368 si ordina di nuovo che i Signori e Collegi tassino le provvisioni; e le tassazioni siano registrate gratuitamente dal Notaro delle Riformagioni, che ne faccia un pubblico istrumento da presentarsi ai Consigli, ma non le consegni (sotto pena di pagar lui) senza la quietanza dei Camarlinghi della Camera dell'Arme (2). Circa le provvisioni, nel 1374 è aggiunto che non si possa passare ad altre, finché sulla precedente non sia stato votato e non siano state raccolte le fave (3).

Nella prima metà del 1374 fu approvata una proposta, la quale costituisce, come appresso vedremo, una fondamentale riforma della Cancelleria (4). Ser Piero aveva esposto ai Signori che la fatica, per la copia grande delle scritture, era straordinariamente accresciuta; impossibile, quindi, tutto potersi più fare da un solo Notaro delle Riformagioni. I Signori chiesero, perciò, ed ottennero che a lui, come ai Notari successori, si associasse, pel tempo che credessero bene, non maggiore tuttavia d'un anno per volta, un altro buono e probato notaro, veramente guelfo, cittadino fiorentino, o anche forestiero, senza impedimento alcuno di divieto; di poterlo, poi, occorrendo, revocare, o surrogare. Il primo desse al secondo, delle sue entrate, cento cinquanta fiorini. È questa la prima volta che si ammette la possibilità di un Notaro delle Riformagioni non forestiero, ma cittadino fiorentino (5); e perciò la cosa n'appare degna di nota.

(1) Ved., per quella del 1378, RODOLICO (*La Democrazia* cit., pp. 248 sgg.), il quale sembra credere se ne trattasse per la prima volta in quest'ultimo anno.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 55, c. 145, 30 mar. Si dava tempo otto giorni dalla definitiva approvazione della legge circa i pagamenti delle provvisioni già fatte. In un istrumento anteriore (*Ivi, Dipl., Monte Comune*, apr. 1367) abbiamo una tassazione di provvisione, fatta dai Signori e Collegi e rogata dal Notaro della Signoria.

(3) *Ivi, Rif., Provv.*, 61, c. 216', 14 gen.

(4) APP., II, 24. Approv. il 21 di feb. dai Signori e poi dai Consigli.

(5) Devesi notare che in una provvisione del 19 Apr. 1356 (A. S. F., *Rif., Provv.*, 43, c. 63) si dice esplicitamente come il Notaro delle Riformagioni e il Cancelliere, coi loro rispettivi coadiutori, sono tra' pochissimi ufficiali forestieri, che, finito il tempo del loro ufficio, possono esser riconfermati.

Se dalle notizie concernenti l'Ufficio passiamo a quelle circa la persona dell'Ufficiale, dobbiamo dire che ser Piero apparisce nel '64 tra gli uomini riputati degni da' Capitani di Parte Guelfa d'esser posti a scrutinio per gli ufficj de' Priori e Collegi (1); nel '73 è fra i Notari di Parte Guelfa, e nel '74 fra i Priori del Comune (2). Ottenne pur varj ufficj all'Arte dei Giudici e Notari (3), e fu anche matricolato nell'Arte della lana pel Convento d'Oltrarno (4). Ebbe negli ufficj del Comune ed in altri molti parenti (5).

5. A ser Ventura Monachi successe tal cancelliere, che merita, in un certo senso, più de' suoi antecessori la nostra attenzione. Fu sì addentro nelle cose della Repubblica, ebbe parte sì attiva nelle sue vicende amministrative e politiche, che ogni piccolo fatto che lo concerna sparge luce vivissima intorno alla nostra Cancelleria.

Investito dell'ufficio notarile fin dal 1335 (6), iscritto l'anno appresso nell'Arte dei Giudici e Notari (7), Niccolò Monachi (tale è il suo nome) si dette prima all'esercizio libero della sua professione (8), poi entrò nella via dei pubblici ufficj. Infatti, già nel settembre 1340 era, come dicemmo, Coadiutore di ser Ventura suo padre, Dettatore delle lettere, e di tal suo ufficio è fatto continua menzione nei registri delle Missive (9). Ma egli non dette esclusivamente l'opera sua alla Cancelleria del Comune, ché parecchi altri ufficj esercitò. Frequentemente, infatti, troviamo il suo nome nelle recate, negli scrutinj fra i cittadini del Leon Nero, nel quartiere

(1) A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 395, c. 6.

(2) Ivi, 218, cc. 23', 95.

(3) Ivi, *Giud. Not.*, 22, cc. 4, 30'; 1 mag. 1368, 1 gen. '73.

(4) Ivi, *Lana*, 20, c. x', 11 mag. '70.

(5) Goro, suo fratello, fu nel 1351 e '54 degli scrutinati per Scrivano di Parte Guelfa e per gli ufficj di 3° grado; fu Scrivano della Condotta nel 1364, Notaro dei Signori nel '51 (Ved. anche A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 1163, cc. 8, 10, 14'; 1164, cc. 24', 28.; *Cam.*, *Usc.*, 100; 168, c. 16'); ser Mino fu dei Sindaci del Podestà nel 1352; fu scrutinato per gli ufficj maggiori, per Notaro di Parte Guelfa, per diversi ufficj; Notaro della Signoria nel '59 (quad. cit., cc., 10, 27; 63, c. 488; 1162, c. 27'; 1163, c. 15; 1164, c. 27'); Geri fra varj squittinati (c. 45); Guido per diversi ufficj; e Notaro della Signoria nel '73 (1162, c. 27'; 1164, c. 27'); ser Antonio, suo figliuolo, Notaro dei Signori; Leonardo, matricolato nell'Arte della Lana pel Convento di San Martino (*Lana*, 21, c. 98); Francesco pur nella Lana pel Convento d'Oltrarno e ambasciadore a Narni (*Lana*, 20, c. x'; *Sig.*, *Corr.*, 14, c. 7); ser Nofri primeggia fra tutti pel numero e l'importanza degli ufficj sostenuti. Approvato, come il padre, dai Capitani di Parte Guelfa per l'ufficio del Priorato; tra' Regolatori delle entrate e spese; custode, per alcuni giorni, del castello di Romena; Notaro degli Atti della Camera (*Tratte*, 214, c. 4'; 395, c. 6; *Cam.*, *Usc.*, 160, c. 145; ved. pure *Giud. Not.*, 21, cc. 21', 34'). Anche varj nipoti di Ser Piero ebbero considerevoli ufficj; ved., ad. es., per Piero di Guido *Cam.*, *Usc.*, 188, c. 6; 193, c. 4'; 197, c. 8', ec.

(6) Il dì 9 set. da maestro Bartolotto, già figlio ed erede del conte Brandalizio Venerosi da Ripa (A. S. F., *Not.*, *Prot.*, A. 437; 9 set. 1336 secondo lo stile pisano).

(7) Ivi, *Giud. Not.*, 21, c. 6'u. Fu di nuovo matricolato il 31 gen. 1340 (6, c. 31'u.).

(8) Si trovano nel nostro Archivio Diplomatico fino dalla seconda metà del 1337 parecchi istrumenti da lui rogati.

(9) Ivi, *Rif.*, *I Canc.*, *Miss.*, 7, c. 1, 17 feb. 1342, 8, cc. 1, 11', 41, 64, 80, 91, 103; 4 e 29 ag. '43, 1 gen., 1 mag., 2 lug., 2 set. '44; 9, c. 1, 23 feb. '47. Anche fuori dei limiti dei tempi qui indicati, spesso apparisce presente, o testimone, ad atti rogati in Palazzo; così, ad es., il primo di lug. e il 10 di nov. '45. Ved. *Fab.*, 25, c. 37'; 26, c. 6.

di Santa Croce, ammessi agli ufficj (1). Nel 1340 è Notaro dei frati Camarlinghi della Camera dell'Arme (2). Durante la Signoria del Duca d'Atene, non poteva più esser Coadiutore, mancando la solita Cancelleria della Repubblica; ma sembra fosse, come il Padre, assai addentro nelle grazie di Gualtieri, dal quale ebbe altri ufficj, come quello di Notaro degli Atti della Camera, e l'altro di Notaro della Moneta (3). Negli anni 1343 e '45 fu pur Notaro della Signoria (4); poi ufficiale del Comune di Terranova, l'odierna Terranova Bracciolini, e incaricato della distribuzione dell'estimo in Valdisieve (5); nel '45 Scrivano dell'Ufficio della Condotta e nel '48 squittinato per varj ufficj (6). Egli stesso dice che aveva da Coadiutore otto lire il mese (7). Ciò farebbe supporre che, in special modo come Coadiutore, figliuolo del Cancelliere, e pratico delle faccende della Repubblica, avesse i molti ufficj, dei quali appresso diremo. E appunto parrebbe che a tale sua condizione si dovesse se già il 17 novembre del 1340 fu eletto, con altri cittadini, Sindaco e Procuratore nella Curia Pontificia contro messer Iacopo Frescobaldi, uno dei capi, come è noto, della congiura dei magnati scoppiata a Firenze diciassette giorni innanzi (8). Nel '44, poi, fu di nuovo Sindaco e Procuratore del Comune per un compromesso col conte Guido Alberto; nel '45 per un arbitrato coi Malatesta di Rimini (9); nel '43 andò ambasciatore a Perugia, nel '44 e '45 a San Miniato e Pistoia più volte; in Valdinevole, in Lombardia, a Perugia ed altrove (10); nel 45' e 46' fu pure più volte a Siena, a Pisa, a Pistoia, in Romagna, in Valdinevole; nel '47 a Pistoia, Prato, Lucca; nel '48 a Pistoia, Fucecchio (11).

Morto, come dicemmo, a' 18 di giugno 1348, ser Ventura suo padre, il giorno stesso (12) fu eletto a succedergli; il che era conforme all'uso già invalso nella Repubblica, di dare spesso simili ufficj ai

(1) Ivi, *Tratte*, 58, *passim*; 63, cc. 44', 355, 373, 406'; 138, c. 77'.

(2) Ivi, *Carte Strozzi*, II Serie, 2 (« Ricordanze » cit.), c. 74.

(3) L. cit.

(4) Circa questi anni lo vediamo pur rogato di varj scrutinj e ricevitoré del giuramento prestato dai Segretarj degli scrutinj stessi, non si sa bene se come Coadiutore del Cancelliere, o come Notaro della Signoria (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 59, cc. 65, 69; cod. *Ricasoli-Firidolfi*, num. rosso 58, cc. 571-588).

(5) « Ricordanze », l. cit.

(6) Ivi, *Rif.*, *Cap.*, 16, c. 222; *Cam.*, *Usc.*, 11, c. 328; *Tratte*, 59, c. 77; cf. « Ricordanze », l. cit.

(7) « Ricordanze », c. 74; cf. sopra, a pp. 79 sgg.

(8) Ved. G. VILLANI, *Cronica*, XI, 118, 119; AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, I, p. 436 A.; PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, pp 222 sgg.; A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 30, c. 8.

(9) Ivi, *Fab.*, 23, c. 27; 25, c. 20; 16 giug. '44 e 28 mag. '45.

(10) Ivi, *Tratte*, 137, cc. 27', 33', 45; *Cam.*, *Usc.*, 15, c. 386'; 17, c. 395'; 19, c. 415'; il 17 nov.; apr.-30 ag.; 25 ot.-dic. '45; *Mss.*, 287, p. 85, ag. '44.

(11) Ivi, *Rif.*, *Cam.*, *Usc.*, fasc. 21, c. 466; 23, c. 535; 25, c. 581'; 27, c. 610'; 29, c. 665; 32, c. 714 bis; 34, c. 745; 38, c. 26'; 40, c. 62'; 42, c. 109'; *Mss.*, 287, p. 86. Devesi notare, però, che in tali documenti è sempre ricordato come semplice cittadino fiorentino, mai come pubblico ufficiale.

(12) « Ricordanze », c. 75. A' 30 dic. 1348 fu rieletto Cancelliere per 2 anni, cominciando dal 19 giug. '49. Ved. *Dipl.*, *Riformagioni*, ad an.

figliuoli e fratelli dei più ragguardevoli cancellieri, quasi in ricompensa dei loro preziosi servigi da un lato, dall'altro come guaren-
 tigia d'una saggia tradizione diplomatica nell'amministrazione dello
 Stato. Fu, poi, fino al 1375 rieletto e confermato nel nuovo ufficio,
 prima col salario di cento fiorini per sé e novanta lire pel Coadiu-
 tore, poi di fiorini rispettivamente cento e quaranta (1). Infatti, di
 lui è frequente memoria negli atti del Comune, sia come continua-
 mente presente a' Consigli e alle adunanze, sia per rielezioni, con-
 ferme, stanziamenti di salarj, ec. (2). Troviamo tra' suoi coadiutori
 Lorenzo di Guido da Cortenuova, « de Cepparello », Simone di Lapo,
 Lodovico di Giovanni di Dozzo, fiorentino, che già vedemmo Coa-
 diutore al Notaro delle Riformagioni, Cristofano di Vanni di Re-
 naldo da Colle di Valdelsa (3) ed altri. Anche per questi anni spesso
 è registrato nelle recate, negli scrutinj, nelle imborsazioni, nelle
 tratte di molti ufficj e notariati (4). Fu notaro della Signoria ne-
 gli anni 1349, '61, '70 (5) e Notaro, Segretario, Priore, Arroto di
 Parte Guelfa, nel '51, '54, '61, '65, '66, '69 (6).

Ser Niccolò non ebbe da Dettatore tutte quelle ambascerie e
 commissioni particolari che aveva avute da Coadiutore (7). Solo
 è ricordato il dì 11 agosto 1356 come ambasciatore in Romagna (8),
 e il 30 giugno '66 fu da lui e dal Notaro della Signoria concluso
 un accordo con gli ambasciatori senesi su certe questioni relative
 a banditi (9). Sebbene, dunque, di nessun'altra importante commis-
 sione gli fosse aggravato l'ufficio (10), questo era diventato, natural-

(1) « Ricordanze », c. 75. Le prescrizioni degli Statuti davano sempre quaranta fiorini al Coadiu-
 tore; dal che si vede come gli si assegnasse dapprima un salario minore, per promuoverlo, poi, in
 premio dei buoni servigi.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 37, c. 41; 39, c. 38; 43, c. 5'; *Fab.*, 31, c. 79; 35, c. 128; 37, c. 23; 38,
 c. 64; 39, c. 198'; *Tratte*, 210, cc. 3 sgg.; *Cam., Usc.*, 45, cc. 166; 48, c. 215'; 51, c. 243; 56, c. 550; 60,
 c. 481; 111, c. 122; id., II Serie, 4, c. 7. Sembra, invece, fosse assente il 31 ot. '70. Ved. *Tratte*, 217, c.
 41'. Omettiamo gli ordinarj pagamenti a lui fatti dalla Camera, che avvengono quasi sempre rego-
 larmente ogni quattro mesi.

(3) Ivi, *I Canc., Miss.*, 10, c. 31; 11, c. 1^{bis}; 12, cc. 1, 47; 13, c. 37'.

(4) Così pel notariato di parte Guelfa, pei Soprastanti delle Stinche, i Sindaci del Podestà, gli
 Approvatori della moneta, gli Ufficiali di Torre, gli Ufficiali dei ribelli, i Camarlinghi della Camera,
 gli Ufficiali della cancellazione dei Magnati, della Grascia, degli Atti della Camera, di tutte le ga-
 belle, di molti altri ufficj di terzo grado, e simili. Ved. ivi, *Tratte*, 63, cc. 6, 44', 466', 488'; 206, cc.
 23', 46; 207, c. 9; 1163, cc. 10, 15; 1164, cc. 24, 28; *Cam., Usc.*, 8, c. 596; cod. B. N. C. F., *Magl.*
 II. IV. 346, c. 53'; « Ricordanze » cit., cc. 74 sgg.

(5) Circa quegli anni apparisce pure spesso tra gli squittinati per tale ufficio. Ved. ivi, *Tratte*,
 63, c. 366'.

(6) Ivi, *Tratte*, 1163, cc. 10, 15; 1164, cc. 24', 28; « Ricordanze », l. cit.

(7) Non apparisce il suo nome in qualche registro della Cancelleria, come, ad es., quello che
 va dall'ag. 1366 al set. '67 (*I Cancell., Miss.*, 14); ma la sua presenza in ufficio è attestata da altri
 documenti, e specialmente dai quaderni d' Uscita della Camera.

(8) A. S. F., *Miss.*, 287, p. 85.

(9) AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, II, p. 654 B.

(10) Il 26 set. '74 gli fu ingiunto di scrivere negli istrumenti d'elezione per gli ufficiali forestieri
 che non sarebbero compensati pel tempo in cui non avrebbero prestato servizio (A. S. F., *Rif.,*
Provv., 62, c. 129).

mente, tanto laborioso, da richiedere la presenza e l'opera sua assidua in Palazzo.

Se poi dai palazzi del popolo, del Comune, di Parte Guelfa, dagli altri suoi molteplici ufficj cittadini volgiamo altrove lo sguardo, noi vediamo che sempre la persona del Monachi apparisce e primeggia. Nell'Arte potentissima dei Giudici e Notari ebbe numerosi ufficj (1) e nel 1358, '70, '74 l'onore supremo del proconsolato (2). Fu nel 1359 matricolato anche nell'Arte della Lana (3); nel 1368 procuratore per certi interessi del monastero delle monache di Santa Croce nel Valdarno Inferiore (4).

6. Di mano di ser Niccolò ci pervenne un codicetto, che ha, per noi, un'importanza notevole; quello delle sue « Ricordanze » che più volte abbiamo citate, e la cui esistenza fin da' tempi di D. M. Manni fu nota agli studiosi (5). Per esse ci è dato conoscere molte cose delle quali non si ha memoria negli atti ufficiali; e anche alle notizie aride da essi fornite sono aggiunti particolari, che possono sembrare di poco conto, ma che pur servono bene a porle nella loro vera luce. Esse dànno le più minute e preziose notizie intorno alla sua vita di Cancelliere, ai desiderj, agli affetti, alle passioni, che lo movevano e lo facevano agire in mezzo ai Consigli ed agli altri ufficj ed ufficiali della Repubblica, che ci scoprono una parte notevole della vita privata e pubblica, tra gli ufficj e gli ufficiali del Palazzo, tra le innumerevoli case, curie, ufficj delle Arti e associazioni fiorentine. E il tratto di tempo di cui queste « Ricordanze » chiariscono la storia è sì importante, le persone, cui accennano, sì cospicue, che n'avremo occasione a confronti e a supposizioni fondate e notevoli, anche rispetto agli altri cancellieri e notari fiorentini. Basterà farne un esame anche il più sommario (6).

Ser Niccolò non dà alle « Ricordanze » alcun ordine sistematico vero e proprio, ma, per lo più, cronologico, che resta anche talvolta interrotto, tal'altra si cambia in confusione e in disordine. Sembra che appuntasse quelle cose, via via che accadevano, o anche in varie

(1) Nel 1350, '53, '56, '62, '63, '72. Ved. ivi, *Giud. Not.*, 22, c. 2; « Ricordanze » cit., l. cit.

(2) Vol. cit., c. 12^{u.}; « Ricordanze », l. cit.

(3) A. S. F., *Lana*, 20, c. 31 (Convento di San Piero Scheraggio). Nel reg. 38 dei *Libri Fab.*, a cc. 55', 56 è la notizia d'una provvisione in favore del nostro Dettatore approvata il 19 nov. '62; ma in che consistesse non sappiamo dire.

(4) Ivi, *Rif., Prot. Cap.*, 8, c. 209'.

(5) Così, infatti, il MANNI nella *Prefazione* alla *Cronica* di B. PITTI (p. XX): « avvene ancora « (di libri di ricordi) di ser Niccolò di ser Ventura Monachi, che fu Segretario della nostra Repubblica, scritto nel 1348... ». Il cod. è di carte 97; fino a c. 68 sono, più che altro, registrate comprate, vendite, permutate, ec., notizie di interessi di ser Niccolò. In testa alla c. 69 è il titolo « Ricordanze »; da c. 74 alla fine il cod. prende la forma di vacchetta, o bastardello.

(6) L'illustre amico F. Novati promette pure di dar qualche frammento delle stesse (*Epistolario di C. SALUTATI*, I, 29, nota 1); ma l'aspetto, nel quale egli le studia, è diverso dal nostro, e non potrebbe certo spiacergli, se anche giungessimo in qualche parte a prevenirlo.

occasioni, a piccoli gruppi. Non apparisce generalmente guidato da intenti e criterj di letterato o di storico, ma piuttosto da quelli di buon massaiò, di capo di famiglia desideroso d'accrescere l'asse paterno. Dà, è vero, notizia anche di ufficj non lucrosi, ch'egli ebbe; dimentica talvolta di registrare il guadagno ritratto da questo ufficio o da quello (1); ma il fine economico sembra domini sempre il suo racconto; suo intento principale è far sapere, o ricordare a sé e alla famiglia, da chi e come ebbe vantaggi o danni, affine di ricompensare quelli, trar vendette di questi.

Egli incomincia: « In nomine Domini... Ego Niccolaus ser Ven-
« ture Monachi... scribam inferius officia, quibus fungar, et ex eis
« commoda, que, Deo dante, percipiam », e nota subito, come vedemmo, all'anno 1340 l'elezione di suo padre a Cancelliere, essendo, egli dice, Maso Uccellini de' Priori (2). Che significa questo solo nome? Forse è questo Maso che patrocinò e ottenne l'elezione? Seguita ricordando che andò (nel 1341) per messer Piero da Bolsena, eletto Capitano del Popolo, e che vi mise tredici giorni, ed ebbe quaranta soldi il giorno; in tutto ventisei lire e altri tre fiorini in dono dal Capitano. Andò, poi, non dice quando, agli Anziani di Pistoia in ambasceria segreta, mettendovi sei giorni con tre lire il giorno; quindi a San Miniato (al Tedesco), per la qual gita ebbe sedici lire; e altre otto ne guadagnò come Notaro dei frati della Camera dell'Arme. Nel' 1343, durante la signoria del Duca d'Atene, ebbe settanta lire come Notaro della Moneta; dopo la cacciata del Duca, riscosse dugento lire in quattro mesi, come Notaro della Condotta; cinquanta, tolte le spese, come Ufficiale del Comune predetto di Terranova; trenta, in venti giorni, per la distribuzione dell'estimo in Valdisieve. Ma l'ufficio per lui più lucroso fu il notariato della Signoria, che ebbe nell'ottobre-dicembre '43, perché in soli due mesi intascò dugento lire. E tutto questo prima della morte del Padre; dopo ebbe altri ufficj assai, « et di Comune, et d'Arte » (3).

Dal confronto delle « Ricordanze » con le notizie che si hanno da altri documenti, si vede come queste siano, al paragone, scarse e difettose; e può dedursene che, nonostante la ricchezza grande dei documenti ufficiali rimastici di questi anni, una parte grandissima della vita vissuta negli ufficj, nelle case e palazzi della Repubblica ci sfugge. Perciò queste « Ricordanze » spargono, come dicemmo,

(1) Nel '61 fu Consigliere del Consiglio del Comune, sebbene, egli dice, molte altre volte fosse di questo Consiglio e di quello del Popolo. Qui nota, poi, che fu da capo del Comune nel '69 e del Popolo nel '72. Nel '65 fu Priore di Parte Guelfa, ec. Pare che da questi ufficj non ricavasse alcun guadagno.

(2) A. c. 74.

(3) Abbiamo già osservato come dopo il 1348 più assidua e costante fu la sua presenza in ufficio; crediamo, dunque, debbasi qui intendere ch'egli avesse dopo gli ufficj, ma che li cedesse per danari, o facesse esercitare per conto suo da altri.

sulla storia della nostra Cancelleria una luce vivissima. Vero è che si ha notizia dai documenti ufficiali di tale e tal cosa che nelle « Ricordanze » si tace; il che dimostra che, sebbene abbondanti, non sono complete, poichè molto il Dettatore pensatamente omise, o involontariamente dimenticò, trascurando, in special modo, tutto quanto non ebbe per la sua borsa e per la sua famiglia conseguenze di qualche conto.

Si noti che agli ufficj d'allora, spesso obbligatorj, erano generalmente assegnati salarj meschinissimi, di tre, cinque, otto, al più dieci lire il mese, tanto che alcuni notari chiedevano, per grazia singolare, d'esserne esentati. Nelle ambascerie, poi, difficilmente chi non era ricco voleva andare. Il concetto prevalente era che i cittadini dovessero servire negli ufficj la patria; che dall'esercitarli risentissero più danno che vantaggio pare non si volesse pensare. Più oltre, anzi, vedremo un cancelliere moralista lamentare che alcuni presumessero fare in essi eccessivi guadagni. Forse Niccolò fu più operoso, più interessato, più avaro di molti altri (1), ma è certo che le somme che imborsò furono, per quei tempi, molto considerevoli; considerevolissima tra le altre sembra quella di dugento lire riscosse, come già dicemmo, pel notariato dei Signori, se anche si pensi che a quell'ufficio erano annessi molti privilegi, compreso quello di vitto ed alloggio in Palazzo. S'è ben visto di quale importanza fosse un tale ufficio; ma senza questa notizia, non l'avremmo mai potuto credere fonte di sì lauto guadagno. Nel 1299, quando furono tolti al Notaro molti proventi dell'Ufficio, in compenso di scritture fatte per privati non gli si assegnarono, per due mesi, più di venticinque lire.

Dopo la sua elezione a Dettatore, il Monachi guadagnò nel 1355 sei fiorini pel notariato della cancellazione dei grandi, nel '60 quaranta lire come « guardia » degli atti della Camera e altre ventitré lire e sedici soldi come Notaro dei Sindaci del Podestà; nel '62 dodici fiorini per lo stesso ufficio; nel '72 molte lire come Notaro dei Regolatori. Nel gennaio-aprile del '49, come Notaro della Condotta, ebbe, di salario, cinquantaquattro, lire e trentun fiorini di guadagno. Nel '50 fece dare un posto presso gli Ufficiali delle Alpi a un ser Guido di Ghito da Gangalandi; ed ebbe da lui metà del guadagno, cioè quarantacinque fiorini; e altri ventisei fiorini n'ebbe per un altro ufficio fatto dare ad altri. Nel '51 ebbe ventidue fiorini per l'Ufficio della cancellazione degli sbanditi « participato » con

(1) Lo STEFANI parla (rubr. 728 in ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 98) dell'ingordigia dei notari. Un notaro dell'Estimo, ad es., per cancellare di sui libri una partita di debito di venti soldi, ne voleva quattro! Fu, anzi, fatta una legge su tal proposito, ma non venne, dice, osservata.

lo stesso ser Guido, di più venti lire in due mesi pel notariato dell'Uscita della Camera, che per lui esercitò Simone Lapi. Nel '53 guadagnò tre fiorini e lire ventuna pel notariato dei Gabellieri grossi, che pur fece esercitare da un altro; nel '55 quaranta lire, come sopra, pel notariato dell'Estimo. Nel '62 cedé ad altri, per un anno, il camarlingato dell'Estimo del Contado, che era mezzo suo; e gli furono promesse dugento lire e, « se l'Ufficio varrà (cioè renderà) bene, quel più (scrive) che io sarò contento ». Nel '63, eletti quarantun notari pel ribandimento dei banditi, gli era stato concesso, a sua dimanda, di sceglierne uno, e partecipò al guadagno. Lo stesso accadde nel '64 per la nomina d'uno de' ventisei notari dell'Estimo. L'anno stesso, essendo Notaro alla « guardia » degli Atti, lasciò il posto « per patto a' compagni », e ne ricevè lire trentuna e diciassette soldi. Di là a due anni, come Scrivano della Grascia, per quattro mesi, ebbe lire trecentuna, poi altre quaranta pel suo Coadiutore. Nel 1370 altri esercitò per lui l'ufficio di Scrivano della Gabella del Sale, e gli diede, per sei mesi, quarantadue fiorini; due anni dopo ebbe molte lire da un altro, cui aveva fatto dare l'ufficio di Revisore degli errori dell'Estimo. Fu di nuovo Notaro della Signoria, e guadagnò nel '50 ottantasei fiorini; ottanta nel '71; nel '62 dugento lire, dodici soldi, quattordici fiorini; ed altre cento dieci lire perché fece avere ad altri l'ufficio dei Nobili del Contado. Lo stesso procurò per l'ufficio dei Difensori del Contado, ma non si sa quanto gliene venisse.

Non meno degni di nota, per quello che appresso vedremo, sono altri ufficj che tenne. Non si dice, per alcuni di essi, se n'ebbe vantaggio; ma nel '69, ebbe, come Notaro dei Capitani di Parte Guelfa, in sei mesi, sessanta lire.

Lo stesso si dica per gli ufficj ch'esercitò nell'Arte dei Giudici e Notari. Parrebbe supponibile che molti di questi ufficj, che non richiedevano un'occupazione continua, o un lavoro professionale, dovessero essere onorifici e gratuiti; pur vediamo come quasi sempre l'accorto Notaro li sapesse render fruttiferi. Ebbe, infatti, nel 1351, come uno dei Consoli, sei lire; nel '53 e '62, pur come Console, il presente; come Camarlingo, nel '63, oltre il presente, cento settantadue lire; come Sindaco nel '68 trenta soldi. Come Proconsole nel '58 e nel '70 il presente e venti fiorini per volta.

Intorno alla vita privata ed alla famiglia del Dettatore, qualche cosa troviamo anche nei documenti ufficiali, ma le notizie più copiose in queste « Ricordanze ». Già dicemmo dei suoi fratelli e sorelle, di ser Bartolommeo in specie. Or aggiungiamo come ser Nicolò avesse sposato, verso il 1350, certa monna Dianora, la quale, morendo, a' 25 d'agosto 1374 gli lasciò due fanciulli, Ventura e Antonio,

e due femmine, Agnola e Lena (1). Un Ventura di ser Niccolò di Ventura troviamo spesso dal 1365 nelle recate e nelle imborsazioni e scrutinj del Lion Nero, e crediamo sia proprio il suo figliuolo (2); così è d'Antonio (3). Rispetto ad Agnola, il dì 11 giugno '71 « si giurò... ad Amerigo di Bartolo Zati », e lo sposò a' 17 di novembre; pare morisse tre settimane dopo la madre (4). L'altra sua figliuola fu sposata qualche tempo dopo da Bartolommeo di Giovanni Morelli (5). Notevoli ci appaiono la dote assegnata alla prima di ottocento venti fiorini; il dono ch'essa ebbe per la valuta di novantacinque fiorini (6). Quanto cammino percorso dai tempi, nei quali, secondo il buon Giovanni Villani, una dote di dugento lire sarebbe stata ritenuta isfolgorata!

I denari fin qui registrati, non son tutti quelli che il Monachi riscosse. A un certo punto delle « Ricordanze », torna sui suoi passi, e fa computi complessivi e completi, dai quali abbiamo nuova luce intorno ai sistemi vigenti nell'amministrazione fiorentina (7). Egli aveva come s'è detto, cento fiorini l'anno per l'ufficio suo di Cancelliere; più gli altri salarj degli ufficj del Comune, che, via via, si trovava ad esercitare. Oltre questi, si conoscon di lui gli appresso guadagni. Dal luglio 1349 al febbraio '51, 285 fiorini; dal marzo all'agosto '51, 280 fiorini; dal settembre '52 al febbraio '53 *inclusive*, 238; dal settembre '59 all'agosto '60, 284; dal settembre '61 al 2 settembre '62, 59 fiorini, 1060 lire, 8 soldi; dal primo settembre '62 al 31 agosto '63 il guadagno suo straordinario per la sola Cancelleria è di 1032 lire; riscuote pure altre somme, tra cui quattro fiorini, che dà di meno al Coadiutore pagatogli dal Comune! Dal primo settembre '63 al 31 agosto '64 riscuote, in tutto, 120 fiorini, 1155 lire e 8 soldi; nell'annata seguente 129 fiorini e 1177 lire; dal primo settembre '65 al 31 agosto '66, oltre 447 fiorini; dal primo settembre '66 al 31 d'agosto '67, 100 fiorini, 1148 lire e 18 soldi; dal '68 al '69, 100 fiorini e 1307 lire; dal '70 al '71, 138 fiorini e quasi 2000 lire, ec.

(1) « Ricordanze » cit., c. 31; NOVATI, *Epistol.*, I p. 30, nota. La Dianora « stette inferma dalla « domenicha al venardì, il qual dì si sotterrò in Sancta Croce honoratissimamente con habito di pin-
« zochera ».

(2) Ved. cod. B. N. C. F., *Magl.*, II, IV. 346, cc. 27' e 37'. È noto, infatti, che talvolta s'insinuavano negli scrutinj fino i nomi dei bambini in fasce.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 397, c. 77'.

(4) « Ricordanze », c. 31.

(5) Il 4 mar. '75. Dice il MORELLI (p. 242) che allora ser Niccolò « era in buono stato d'ogni « cosa e vicino a noi in San Romeo. Ebbe ella nome monna Lena; fu una savia donna, molto elo-
« quente, sagace, e sapea fare colle sue mani ciò oh'ella volea; leggea, scrivea pulitamente e bene... ».

(6) « Ricordanze », c. 31'.

(7) Ivi, cc. 86 sgg.

A nessuno sfuggirà l'importanza delle notizie suesposte ignote fin qui. Mentre il salario del Cancelliere, cioè del primo ufficiale della Repubblica, non ha mai superato i cento fiorini, si vede come potesse agevolmente esser triplicato, quadruplicato e andare anche più in su per via di guadagni indiretti d'ogni specie. Lo stesso si dica di quasi tutti gli altri ufficj del Comune, in specie del notariato della Signoria. È, infatti, agevole supporre che nelle stesse condizioni, « mutatis mutandis », si trovassero, press' a poco, tutti gli altri cancellieri e notari, né sembra si possa trattare d'un caso unico e particolare a ser Niccolò. Egli ebbe, come vedremo, nemici; pur nessuno gli fece appunto di tali guadagni; agiva così perché, o le leggi, o le consuetudini invalse glielo consentivano (1). Le somme ch'egli riscuoteva non eran molto inferiori a quelle che i principali avvocati potevano, a quanto sembra, ritrarre dal libero esercizio della loro professione (2).

Altre considerazioni si posson trarre da quanto già abbiamo esposto e verremo esponendo. E cioè che gli ufficj, in specie alcuni, si consideravano come libera proprietà, e che perciò era lecito a ciascuno venderli, o permutarli; che i favori si vendevano a danaro contante; che l'aver autorità nello Stato era anche ricchezza; che si stimava lecito e naturale, entro certi limiti molto diversi dai nostri e assai più larghi che questi non siano, fare quel che tutti facevano. Quanti visi arcigni ora non si vedrebbero, quanti voti, e proteste, e minacce di scrittori, di associazioni, di corpi amministrativi e politici, per una minima parte di quanto allora nello Stato, se altro mai, pei tempi, democratico, passava come la cosa più ammissibile e naturale del mondo (3)!

7. È noto come nel secolo XIV a Firenze, debellati i Ghibellini, acquistassero i Guelfi un incontrastato potere, che si manifestò, in special modo, per mezzo di quella celebre istituzione, che da loro si disse Parte Guelfa, la quale nelle contese civili ora fu in mano di questo partito, ora di quello. Vi spadroneggiavano, dopo il 1357, i nemici più accaniti dei Ricci, gli Albizzi, che ne fecero un vero istrumento di tirannide. Bastava che un cittadino, per quanto inte-

(1) Così DONATO VELLUTI racconta ingenuamente che nel 1342 e '43, essendo egli in favore presso al Duca d'Atene, aveva grandi richieste dal pubblico e, se avesse voluto, avrebbe potuto guadagnare moltissimo (*Cronica*, p. 73; Cf. PERRENS, *Histoire*, IV, p. 277). Ciò sembra dimostri come tali guadagni si considerassero leciti e onesti.

(2) Tra i principali avvocati sembra fosse appunto il Velluti predetto, il quale ricorda come fortunati gli anni 1348, '49 e '50, nei quali poté guadagnare mille fiorini (*Cronica*, p. 85).

(3) Inutile dire che lo stesso, e peggio, accadeva altrove. Citiamo due soli esempj, quello di Ugo Tornaquinci, Podestà di Pistoia, che dalle condanne ricavava tremila fiorini (DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, p. 119), l'altro della famiglia de' Brancaleoni, che, secondo G. VILLANI (*Cronica*, VII, 54), erano « per retaggio » Cancellieri di Roma.

merato, fosse, a diritto o a torto, invisato ad alcuno del partito dominante, perché venisse ammonito per ghibellino dai Capitani della Parte. Ora l'ammonizione traeva seco la privazione di tutti gli uffici pubblici, una specie di perdita dei diritti civili; ed era spesso principio a soprusi e a persecuzioni, le quali potevano finire con la totale rovina del cittadino ammonito.

Abbiamo già visto come nessuno degli ufficiali della Cancelleria, tranne forse il Notaro de' Priori, fosse tenuto a rispondere di atti di natura politica, come nessuno di costoro, per quanto a noi è dato sapere, in mezzo alle più sfrenate passioni avesse noie per ragioni di Stato. Quello, però, che mai fino allora s'era visto, avvenne in quegli anni, e precisamente al nostro Dettatore. Nell'ottobre del 1366, racconta egli stesso, quattro dei Capitani di Parte Guelfa (1) vollero, nonostante l'opposizione degli altri due, « amonire, ma non seppono, ser Niccolò ». Il che significa che pronunciarono bensì contro di lui una sentenza di condanna; ma furon poi costretti, a cassarla, perché chiarita illegale ed ingiusta.

In che consistesse l'illegalità e l'ingiustizia, quali fossero i fatti, di cui ser Niccolò era stato incolpato, non lo sappiamo. Egli ci narra, però, con quanta fatica riuscisse a stornare da sé quella sciagura e far cassare la condanna.

Del novembre di quell'anno 1366 è una provvisione (2), nella quale, fatti gli elogi del Cancelliere, si ordina che, per le benemerienze sue, per la sua fede sincera, per l'animo puro, per la grande prudenza ed affabilità, con cui egli, come già ser Ventura suo padre, per tanti anni aveva servito, come Dettatore, la causa non solo del Comune Fiorentino, della Parte Guelfa e dei privati cittadini, ma pur quella dei Guelfi di tutta l'Italia, la sentenza contro di lui venga immediatamente cancellata.

Scrivono ser Niccolò nelle « Ricordanze » che i Capitani, vedendo d'aver errato, « annullarono quel ch'era fatto », e che poi, a '19 di novembre, « fu riformato che ciò ch'era fatto, per autorità del Comune... s'annullasse e cancellasse ». Dal che si vede come quasi subito essi, forse per lo scandalo suscitato, si pentissero e pensassero di can-

(1) Ormanno Foraboschi, Simone Donati, Uberto degli Albizzi, Alberto di Lapo da Castiglionchio; oppositori Piero Brancacci, Rocco di Guido di Grazia. Ved. BACCINI, *Aneddoto biografico*, p. 177; « Ricordanze », c. 69'; NOVATI, *Epistol.*, I, p. 29.

(2) Fatta il 18 dalla Signoria e approv. il 19 nel Consiglio del Popolo, il 20 in quello del Comune. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 54, c. 72'. Cf. *Fab.*, 38, cc. 55', 56. Anche i cronisti e gli storici ricordano il fatto. Così il VELLUTI (p. 109) dice che, insieme con Niccolò, si vollero ammonire certi altri cittadini, « di che ne fu grande mormorio, e specialmente contro gli Albizi ». L'AMMIRATO (*Istorie Fiorentine*, II, p. 656 B) dice che avevano ammonito quattro cittadini, ed avevano fatto una certa dichiarazione di levar la riputazione al nostro ser Niccolò.

cellare la sentenza, senza però deciderlo formalmente; e come tosto, avvenuta la votazione favorevole a ser Niccolò nel Consiglio del Popolo, deliberassero di obbedire alle ingiunzioni. Tuttavia la cosa andò ancora in lungo. Erasi il nostro rivolto, per protezione e difesa, all'Arte sua dei Giudici e Notari, quasi appellandosi ad essa contro la sentenza. L'Arte il 14 dicembre elesse due giureconsulti, che esaminassero la legalità dell'ammonizione; e questi risposero prontamente, il 22, dandogli intera ragione, e dicendo che doveva esser cancellata (1). La cancellazione, però, avvenne solo il dì 24; cioè solo dopo gli ordini della Signoria e dei Consigli ed il contrario parere dell'Arte, i Capitani tiranni piegarono il capo (2).

Questi i fatti principali; ma il Monachi ce ne narra, poi, tanti altri, che sempre meglio servono a rappresentare i sistemi, non osiamo dire gli abusi, vigenti negli ufficj politici e amministrativi della Repubblica. La sentenza fu cancellata per mano di ser Giovanni di ser Piero Gucci: ma, nonostante l'ingordigia surricordata di que' notari, mal si comprende come si lieve fatica dovesse esser compensata dal Nostro con un panno del valore di otto fiorini! E si che il Gucci doveva essere e mostrarsi suo amico, giacché « non « volle danari ». Vero è che di lui dice ser Niccolò: « poco mi servì, « ma forse piuttosto, per invidia, della quale fu sempre ben fornito, « mi nocque ». I due giureconsulti, di cui uno fu messer « Donato « di Gherardo Barbadoro, uomini indiscreti e giudici di cattiva con- « ditione et ingordissimi, per rendere il consiglio, il quale avrebbe « saputo rendere ogni smemorato, tanto era la cosa chiara, e di ra- « gione non valea », vollero quarantaquattro fiorini! Anche i frati Camarlinghi della Camera dell'Arme furon pagati con cinque fiorini; ma questi erano per la tassazione della provvisione, e andarono al Comune. Un fiorino, poi, ebbero il Camarlingo dell'Arte per registrare il consiglio dei due giureconsulti; un altro messer Niccolò Lapi « per vedere se quel che era fatto valea, o no, e disse di « no »; un paio di calze bianche del valore d'un fiorino, perché non volle danari, ser Luca Bambocci, per certe altre sue scritture; per non dire di altre spese che sommano in tutto dodici fiorini. « Ser « Guido di ser Roccho durò molta fatica in acconciare le scripture, « et non volle da me danaro. Ser Piero di ser Grifo (il Notaro delle Riformagioni), che fece la riformagione, non volle danaro. Tutti

(1) A. S. F., *Giud. Not.*, 91, cc. 100, 114. Niccolò a' 19 set. dell'anno stesso era Operaio dell'Arte con altri tre, per far eseguire certi lavori nella residenza di essa (vol. cit., c. 8u.). Circa il rumore sollevato dall'ammonizione e i provvedimenti, cui dette origine, cf. DORINI, *Parte Guelfa*, p. 28.

(2) Dopo, per varj anni, Niccolò non è più molestato. Si trova, infatti, spesso il suo nome con quello dei cittadini più reputati nelle imborsazioni e negli scrutinj. Ved., pel feb. 1367, A. S. F. *Rif.*, *Tratte*, 63, c. 466'.

« danari spesi per la decta ingiustitia et ingiura facta per li decti...
 « reissimi huomini et guastatori di Parte Guelfa; ma debbono eglino
 « rendere, et mai non si perdona loro; se nol fanno, della ingiuria
 « Dio sia vendicatore ». Viceversa, però, a quanti pur lo aiutarono
 disinteressatamente si professa riconoscente (1). Questi son fatti specifici; ma quanti altri non ne fa egli argomentare, che pur non registra! Quanti intrighi, quanti interessi, quante passioni, quante gelosie doverono dominar negli ufficj e nelle curie, tra notari e cancellieri, tra Signori e cittadini! Con quali sforzi, per quali vie sarà giunto il nostro Dettatore a ottener vittoria contro sì potenti nemici? Quante preghiere e promesse ad amici, quante grazie e ricompense di servizj prestati si intraveggono nell'appassionato racconto! Lo aiutarono, egli dice, Guido e Piero, meritando così la gratitudine sua e de' suoi discedenti. Il primo, poi, fu anche ricompensato dal Comune con la podesteria di San Gimignano come persona valente e buona! Alberto, invece, uno dei Capitani che pronunziarono la condanna, perse un ufficio di Camarlingo, che aveva da molto tempo. Furon premj e castighi, che Niccolò, certo, come Cancelliere, assai potente, invocò ed ottenne? Ovvero i Signori spontaneamente pensarono a compensarlo e vendicarlo!

Per quasi nove anni non si trova che Niccolò avesse altre noie; ma il 30 gennaio 1375 Prospero di Marco de' Battaglieri, da Monterappoli, aveva già presentato ai Signori una petizione, nella quale esponeva, con ogni rispetto, come il dì 21 novembre dell'anno innanzi dal Monachi, allora Proconsolo, fosse stato condannato in cento lire; il suo nome cassato dall'Arte; egli rinchiuso per sei mesi nelle Stinche. Detta condanna, soggiungeva, salva la reverenza pel Condannante e per l'Arte, fu pronunziata indebitamente e ingiustamente contro il tenore degli Statuti e degli ordinamenti del Comune di Firenze; e fu, ed è, perciò, di diritto irrita e nulla. I Signori e Collegi accettano la petizione, e gli danno ragione; lo stesso fanno i Consigli del Popolo e del Comune (2). Non sappiamo in che consistesse l'ingiustizia, né se il Monachi personalmente v'avesse colpa. Non parrebbe, giacché rimase ancora, per qualche mese, al suo posto.

(1) Così nel margine sinistro: « E però ch'io ho facta scriptura di chi m'offese, cioè di quactro..., « i quali nimichevolmente, contra Dio, giustitia e verità, e per lor propria malitia e iniquità, mi volono disfare, è convenevole et dovuto ch'io faccia memoria di chi mi servì. Et generalmente i buoni « et cari e originarj cittadini et guelfi m'aiutarono, et in spetialità i Ricci, cioè Uguiccione e fratelli « e consorti tutti, messer Andrea de' Bardi, messer Iacopo Alberti, et molti altri, a' quali per debito sono obbligato ».

(2) Il primo con 167 voti contro 16, il secondo con 96 contro 25 (A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 63, cc. 248, 264, 269).

Diciamo solo per qualche mese, giacché il 19 aprile successivo fu cassato dall'ufficio di Dettatore per opera di Bonaiuto Serragli, Gonfaloniere di giustizia, il quale sembra volesse vendicarsi del danno, che ser Niccolò aveva cercato di fargli qualche anno innanzi, quando era stato tamburato per concussione all'Esecutore (1). Perché si prendesse contro di lui un tal provvedimento, non era necessario avesse commesso un delitto, o avesse perduto i diritti di cittadino. Infatti, lo troviamo anche dopo più volte negli ufficj del Comune (2) e dell'Arte (3). Però nel gennaio del '78, più sfortunato che nel '66, denunziato di nuovo, più volte, occultamente, per ghibellino, incorse davvero in quell'ammonizione, che prima aveva potuto, con tanti sforzi, evitare (4). Fortunatamente per lui, poteva sempre ripetersi il Dantesco « a mezzo novembre Non giunge « quel che tu d'ottobre fili ». Gli eccessi della Parte erano giunti a tal segno, le lotte dei partiti erano sì vive, che, fatta una legge, la quale vietava che nessuno fosse più tamburato per ghibellino, Niccolò fu prosciolto, con la sua famiglia e con altri cinquantadue cittadini, da ogni ammonizione (5). Infatti, lo ritroviamo subito e continuamente, in Palazzo, tra' savj più assidui, eloquenti, operosi, chiamati a discutere e consigliare sulle cose più ardue dello Stato (6).

Ma non erano peranco al termine le sue disgrazie. Infatti, il 28 di luglio 1380 fu presentata contro di lui una petizione alla Signoria (7). Il 13 di febbraio dell'82 dopo un processo per ragioni politiche, fu condannato, con altri, dal Capitano alla privazione perpetua di tutti gli ufficj del Comune e a stare, per sei anni, lontano oltre cinquanta

(1) Ivi, *Fab.*, 40, c. 141; STEFANI, rubr. 749, in ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 134; AMMIRATO, *Istorie*, II, p. 692 B; PUCCINELLI, *Della fede e nobiltà del notaio*, p. 115; NOVATI, *Epistol.*, I, p. 203, nota 1; IV, p.° II, pp. 388, 433.

(2) Nel 1375 stesso appariva nei registri delle Tratte e della Camera come Notaro dell'Entrata della Camera, fra i Soprastanti delle Stinche, Notaro, « de licentia Minorum », dei Procuratori delle Gabelle; nelle recate per gli Approvatori degli Statuti e per l'Arte dei Giudici e Notari; nel '77 Notaro della Signoria, poi dei difetti degli stipendiarj (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 219, cc. 45', 54', 60', 62, 127'; 341, c. 141; *Sig. Coll.*, *Delib.*, 20, c. 84'; *Cam.*, *Usc.*, 227, mag. '77, ec.

(3) Lo troviamo Consigliere dal gen. 1377 (A. S. F., *Giud. Not.*, 22, cc. 35, 37').

(4) « Oggi furono amuniti costoro qui iscritti per ghibellini...; ser Niccolò di ser Ventura Monachi » (ANONIMO, *Diario*, p. 347. Cf. STEFANI, rubr. 775 in ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 188). Il 16 gen., aperta la cassa delle tamburazioni, ne fu trovata una contro « ser Nicolaum ser Venture Monachi »; il 23, aperta di nuovo la cassa, vi fu trovata una denuncia simile alla precedente ed un'altra contro « ser Nicolaum ser Venture de Monachis ghibellinum » (A. S. F., *Stroz.*, II Serie, 177, p. 461). Pochi giorni innanzi era stato eletto Sindaco del Proconsolo e Consoli passati dei Giudici e Notari (Ivi, *Giud. Not.*, 22, c. 14'u.).

(5) ANONIMO cit., pp. 361 e 503: la legge è dell'1, 3, 5 giug.; il proscioglimento del 30.

(6) Ved., per gli anni 1378, 15 set., '81, 2 dic., A. S. F., *Rif.*, *Consulte Prat.*, 16, c. 35; 17, cc. 17', 64', 69; 18, cc. 50', 62, 79' 88' 101, 106, 115; 19, cc. 14, 45; 20, cc. 8, 64, 68, 92. Cf. GHERARDI, *La Guerra degli Otto Santi*, p. 221, n. 40). Fu pure Consigliere all'Arte dal mag. '81 (*Giud. Not.*, 22, c. 37'). Che ser Niccolò, Consigliere nelle Consulte e Pratiche del 1378, fosse l'antico Cancelliere non s'è accorto il RODOLICO, giacché dice di lui (*La Democrazia Fiorentina*, p. 272): « Un ser Niccolò di ser Ventura... »; e più oltre (p. 273): « ser Niccolò è un oscuro notaio... ».

(7) A. S. A., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 22, c. 38'.

miglia da Firenze. Circa l'88 egli, espiata la pena, chiese di poter tornare liberamente in patria senz'essere descritto in « libro ma-
« leabbiatorum », per cui chiunque avrebbe potuto offenderlo impunemente. Due savj, Giovanni de' Ricci e Rosso « Andreozzi « Orlandi », all'uopo interrogati, risposero ch'egli doveva intendersi interamente assoluto, perché la causa, per cui era stato condannato, non era di quelle che lasciavano, a tenore degli Statuti, simili conseguenze (1). Morì di peste a' dì 10 d'agosto 1400, e fu sepolto in Santa Croce (2).

Dice lo Stefani che ser Niccolò fu « leale huomo », ma; perché corse pericolo d'essere ammonito, era molto nemico della setta di quelli che ammonivano, e, quando uno di quelli, Buonaiuto Serragli, fu tamburato all'Esecutore per concussione, egli, quanto poté, sembra, gli nocque; per questo il Serragli si vendicò, alla sua volta, quando fu Gonfaloniere, facendolo cassare. Era, del resto, egli dice, « sconoscente uomo... e fastidioso per chi aveva a fare con lui, « e di pagamenti ingordissimo » (3). E l'Ammirato, all'anno 1375, circa la sua rimozione: « Non rimanevano i cittadini dagli odj privati, ma, attendendo ciascuno l'occasione, coglieva il tempo e l'ora « di vendicarsi..., come fece Bonaiuto Serragli »; e nel '66, per la sua ammonizione (4): « Erano appresso con haver fatta certa lor dichiarazione di levar la riputazione a Niccolò Monaci, stato Cancelliere « del Comune, e uomo di straordinaria bontà e sufficienza, e che « avea sempre ben servito al Comune e la Parte Guelfa ». Il Novati mostra, e giustamente, non poca antipatia per Niccolò, dicendolo « molto inferiore al padre per ingegno e per indole » (5). Tuttavia i fatti dimostrano che in tutte le accuse mosse al Cancelliere, egli ebbe sempre ragione e che, solo per vendetta, fu cassato nel '75. È verisimile facesse male a prender troppa parte alle lotte politiche mischiandosi nei partiti. In tal modo si spiega l'acre giudizio d'un contemporaneo parteggiante, lo Stefani, mentre l'Ammirato, d'assai posteriore, più sereno, gli è tanto più benevolo. Non si potrebbe negargli ogni valore letterario, sapendosi che lo stesso Coluccio Salutati teneva con lui corrispondenza rispettosa e cordiale: e basterebbe ad assicurarcene la lettera, che gli scrisse nel '66, chiedendo-

(1) Ved. su questo proposito un consulto di due savj (Ivi, *Cons. di Savj*, 3, 75, c. 83), che s'attribuisce al 1388, perché nel registro, generalmente in ordine cronologico, è tra un doc. del 24 mar. ed uno del 30 ot. di quell'anno. Cf. pure STEFANI, rubr. 910 in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, p. 88: ANONIMO cit., p. 437. Alle date varie e ai particolari di questi autori preferiamo quella del doc. succitato.

(2) NOVATI, *Epistol.*, I, p. 30.

(3) STEFANI, rubr. 749 in ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 135.

(4) AMMIRATO, *Istorie*, II, pp. 656 B, 692 B.

(5) NOVATI, *Epistol.*, I, p. 29, nota 1.

gli la sua opinione circa un passo di Valerio Massimo (1). Quando, poi, gli succede nell'ufficio, così si esprime (2): « Dum pendeo, ecce, « nescio quo fato, me totius rei ignarum patria tua per ruinam « optimi viri ser Nicolai ser Venture ad officium cancellieratus « extollit ».

Ci siamo più del solito allargati intorno ai casi pubblici e privati della vita di ser Niccolò, perché non v'è (se si eccettua Brunetto Latini) innanzi a lui esempio d'un Cancelliere che prendesse così attiva parte alle lotte politiche, e che si trovasse perciò involto nelle vicende talora liete ma più spesso tristissime dei parteggianti.

(1) Ivi, pp. 29 sgg.

(2) Ivi, p. 244.

CAPITOLO V.

La Cancelleria al tempo di Coluccio Salutati (19 aprile 1375 — 4 maggio 1406).

SOMMARIO. — 1. L'ufficio delle Tratte. — 2. Coluccio Salutati e sua elezione a Cancelliere. — 3. Gli Ufficj della Cancelleria fino al tumulto dei Ciompi. — Un secondo Dettatore. — Ser Piero delle Riformagioni. — 4. Ser Viviano Franchi, suo successore, e il Notaro dei Signori. — 5. Coluccio Salutati in Palazzo. — Sua operosità. — 6. Sua dottrina e sua fama. — 7. Sua morte. — Onori decretatigli dalla Repubblica.

1. È noto come, fino ai primi anni del secolo XIV, i Fiorentini non avessero, che si sappia, una regola fissa per l'elezione e la rinnovazione dei loro molteplici ufficj, ufficiali, commissioni e Consigli. Vi provvedevano volta per volta, secondo che il bisogno, il tempo, le circostanze, i partiti volevano o suggerivano; spesso a sorte (1), cioè per estrazione o tratta, come allora dicevano. Di qui l'Ufficio delle Tratte, o Estrazioni, che, secondo il Lapini, sarebbe stato istituito col primo di novembre 1323 (2); il che, però, sembra inesatto, giacché rimangono di quell'Ufficio registri alquanto più antichi, uno tra gli altri che contiene atti dal 9 febbraio 1321 al 1329 (3). Con la fine del 1323 si ebbe veramente nel sistema delle elezioni una riforma molto importante, e di cui ci giunse notizia precisa (4). Per questo forse il Lapini crede che da quell'anno co-

(1) È noto, infatti, come le signorie del 15 feb. 1295, 15 apr. 1300 e 15 ot. 1301 « si trassero » innanzi tempo (VILLANI, *Cronica*, VIII, 8, 40; cf. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, pp. 140, nota 8); e già dicemmo (p. 49) come a' 6 apr. 1299 fu disposto che per l'elezione del Notaro della Signoria si facesse l'estrazione dei sestì.

(2) *Diario*, p. 17.

(3) È quello di n. 1904, in forma di bastardello e col titolo in costola, di mano posteriore, « Giornaletto di estrazioni dei Signori dal 1320 (1321 stile mod.) al 1329 ». A cc. 1 sgg. son varie liste di priori ed altri ufficiali del feb.-apr., ging.-lug., estratti in presenza dei molti Consigli, dei Cento, Generali e Speciali, del Vicario Regio, dell'Esecutore e di altri. Di quelli del feb.-apr. si dice solo che i loro nomi furono pubblicati; il che farebbe credere quegli ufficiali fossero scelti con altro sistema che l'estrazione a sorte; dei seguenti che furono estratti. Vi sono pure giuramenti dei Signori e di loro Notari nel pubblico Parlamento, presentazioni di mallevadori pei Signori, notizie di atti concernenti il loro Ufficio, ec. Troppo genericamente, poi, afferma il PERRENS (*Histoire*, IV, p. 67) che prima i Signori e Gonfalonieri si eleggessero dai Signori precedenti.

(4) Così sulla fine d'ot. il VILLANI (*Cronica*, IX, 229): « I Priori e Gonfaloniere presono ballia « di riformare i Priori, e li feciono per quarantadue mesi avvenire; li misero in bossoli, e ordina-

minciasse l'Ufficio delle Tratte. Dopo, una gran quantità di volumi, registri, bastardelli ci fanno fede come rimanesse costante nella Repubblica l'uso di trarre a sorte i cittadini imborsati per gli ufficj. Difficile è comprendere le molteplici forme, segnare le continue vicende di tale istituzione. Non intendiamo farne la storia, ché troppo ci allontanerebbe dal nostro proposito, e ci obbligherebbe, logicamente, ad allargarci ad altri ufficj ed istituzioni. Tuttavia, siccome l'Ufficio delle Tratte, ha continue attinenze con gli ufficj della Cancelleria, spesso con essi s'intreccia e confonde, ci proponiamo dirne qualche cosa.

Le regole generali stabilite nel 1323 per l'imborsazione e per l'estrazione della Signoria durarono a lungo. Ma variarono continuamente quelle per la scelta dei cittadini da imborsare, delle persone che all'imborsazione dovevano provvedere, dei tempi, dei modi dell'estrazione. Innumerevoli, poi, furono continuamente le eccezioni, per cui non deve meravigliare qualche discordanza che abbiamo trovata, o potremo trovare, tra quelle ed altre regole qui poste e la pratica cancelleresca. A poco a poco, l'imborsazione s'estese dai Priori a' Collegi, ai Consigli, a tutti gli ufficj intrinseci del Comune, tranne quelli delle Riformagioni e del Dettatore, agli ufficj di Parte Guelfa, e fino agli ufficj stessi estrinseci, come capitaniati, vicariati, podesterie, castellanerie (1). Ognun vede quanti interessi si accumulavano nell'Ufficio delle Tratte, e come da esso dipendesse una parte notevolissima della vita amministrativa e politica dello Stato. Or ecco come generalmente si procedeva in queste operazioni.

Ai tempi determinati, ognuno dei Gonfalonieri delle compagnie compilava una lista dei cittadini del suo gonfalone proponibili per questo, o quell'ufficio, che si diceva « reductio », o « recata ». Gli eletti a far gli squittinj, che dovevano restare segreti, adunati in Palazzo, insieme coi frati della Camera dell'Arme, col Notaro dei Signori, e anche con quello delle Riformagioni e col Cancelliere Dettatore,

« rono di trarli di due in due mesi ». Cf. STEFANI, *Cronica Fiorentina*, rubr. 366, to. XXX, p.e I, p. 134; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 298; BRUNI, *Epistolarum Libri*, p. 203; PERRENS, op. cit., IV, pp. 62 sgg. Vuotate le borse, dovevano esser riempite per altrettanto tempo.

(1) Si rileva dal reg. 40 dei *Capitoli* (A. S. F., *Rif.*) che già negli anni 1332-'35 si facevano regolari estrazioni di cittadini a varj ufficj del Comune; e da una provvisione del 10 di feb. 1340 si rileva che già nel nov. 1339 si avevano le borse dei podestà, capitani, conservatori, castellani di città, terre, castelli, rocche e fortezze dello Stato. Si conservavano queste borse nella sacrestia di Santa Croce, entro una cassa, insieme con quelle per gli Ufficiali della Condotta, dei difetti degli stipendiarj, della Gabella, dei Camarlinghi della Camera, dei Sei del biado, dei beni dei ribelli, degli Ufficiali per ritrovare i diritti del Comune, per la costruzione delle mura. Si ordina che la cassa sia portata nel palazzo del Popolo e ivi conservata per l'avvenire; che le estrazioni siano fatte da uno de' frati della Camera dell'Arme e scritte dal Notaro delle Riformagioni, o dal suo Coadiutore (A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 30, c. 117).

squittinavano, cioè mettevano ai voti, a uno a uno, tutti i nomi della lista, e quelli, che ottenevano il numero legale, erano imborsati. Di quelli, tra gli altri, che avevano maggior numero di fave nere, si facevano liste dette di spicciolati come a dire di straordinarj soprannumerarj, inferiori agli altri, alle quali si ricorreva in certi casi determinati. Dalle borse, poi, nei tempi assegnati si traevano a sorte i varj ufficiali. Così le vere elezioni e tutto il lavoro per la loro riuscita avvenivano non al momento dell'estrazione, ma a quello dello squittinio, e tutte le cure e le violenze dei partiti miravano, secondo i rispettivi interessi, a mantenere o cambiare, in mille modi, gli squittinj e le borse (1).

Qualche lieve modificazione ebbero, subito dopo un anno, le disposizioni del 1323 (2); e dopo la signoria del Duca di Calabria, nel dicembre del '28 furono fatte diverse liste di cittadini da imborsare, e quindi un Consiglio di novantotto che le esaminarono, stracciando le schede dei morti, dei banditi e condannati, approvando pel priorato quelli che avevano passato i trent'anni e raccolte almeno sessantotto fave nere; e facendo degli approvati registri segreti, che, racchiusi in borse suggellate, si depositarono in S. M. Novella e in Santa Croce. Ordinarono anche la rinnovazione di queste operazioni ogni due anni, a cominciare dal gennaio 1331 (3). Altri squittinj e imborsazioni si ebbero dopo la cacciata del Duca d'Atene (4). Fatto prima un Consiglio di 115 cittadini, poi di 206, furono da essi squittinate 3346 persone, non rimanendone approvate con 110 fave neppur la decima parte (5). Nell'agosto del 1344 furono approvate molte prescrizioni circa le recate, gli scrutinj, le imborsazioni ed estrazioni di molti ufficiali (6). Eletti otto Buonomini,

(1) Nei volumi delle *Tratte* dell'Archivio di Stato, ed anche in altri volumi di esse, originali e copie, di biblioteche pubbliche o private, si trovano numerose liste di recate, di squittinj e squittinati ai varj ufficj. Non sempre è possibile determinar l'anno, cui le liste appartengono, e l'ufficio, per cui son formate. Parecchi ne abbiamo, ad es., intorno agli anni 1330 (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 59, cc. 1 sgg.; 61, cc. 1 sgg.) '31, '36 (Ivi, 61, 62 *passim*), '40 (138, 394), '42 (138, cc. 5 sgg.), '43, '44, '48, '66, '76, '81, '91 (138, cc. 19, 37, 64); *Bibl. Ricasoli Firidolfi*, n. rosso 58, cc. 241 sgg), ec. Lo stesso si dica per le imborsazioni ed estrazioni. Ved. A. S. I., *Rif.*, *Cap.*, 40 [Estrazioni dal 1331 al '36]; *Prov.*, 34, c. 85'; 12 set. 1346; 36, cc. 8, 83'; 12 set. '48; 24 apr. '49; *Tratte*, 138, cc. 2, 7, 19 sgg., 46 sgg.; 395; 1145, cc. 1 sgg.; an. 1339-'42, ec.

(2) VILLANI, *Cronica*, IX, 271; STEFANI, *Cronica Fiorentina*, rubr. 377, to. XXX, p.e I, p. 137; AMMIRATO, *Istorie*, to. I, p. 303 A; PERRENS, *Histoire*, IV, pp. 68 sgg.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 30, c. 592; VILLANI, *Cronica*, X, 108; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 358 A; ILDEFONSO, *Delizie*, to. XII, pp. 288 sgg.; PERRENS, *Histoire*, IV, pp. 149 sgg. Ved. pure *Prov.*, 30, c. 76', 22 nov. 1339; c. 95, 24 dic.; cc. 103', 120', 125.

(4) VILLANI, *Cronica*, XII, 18, 19, 22, 23; STEFANI, *Istoria*, rubr. 586 sgg., in ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, pp. 73 sgg.; AMMIRATO, *Istorie*, I, pp. 474 D sgg.; PERRENS, *op. cit.*, IV, pp. 342 sgg.

(5) A' 9 d'ot. '43 furono pagate 980 lire per le spese del nuovo scrutinio (A. S. F., *Rif.*, *Cam.*, *Usc.*, 2, c. 20').

(6) Ivi, *Prot. Cap.*, 5, cc. 1 sgg. Nei registri ordinarj non è questa provvisione, e però non possiamo determinarne i giorni precisi. Però nel reg. 23 dei *Fab.*, c. 37, al dì 4 ag. si ha che nel

due per quartiere, questi determinarono tutte le formalità, che, per l'avvenire, dovevano osservarsi intorno a ciò. Le recate dei cittadini, nessuno dei quali fosse sotto venticinque anni, dovevano esser presentate all'Ufficio della Signoria dai Gonfalonieri delle compagnie, dai dodici Buonomini, dai Cinque della Mercanzia, dai Capitani di Parte Guelfa e da alcuni altri savj cittadini; inoltre, pei notari, dal Proconsolo e Consoli dell'Arte loro. Al Notaro delle Riformagioni spettava curare che nessuno fosse scritto nelle liste più d'una volta. La Signoria eleggeva, poi, per l'imborsazione, una commissione di cittadini, i quali, riunitisi in luogo segreto insieme con tre frati forestieri d'uno dei soliti conventi fiorentini, e col Notaro delle Riformagioni, o suo Coadiutore, li poneva, uno per uno, ai voti. Il Notaro doveva registrare i voti ottenuti da ciascuno di loro; poi dovevano farsi tante borse quanti erano gli ufficj; le borse degli ufficj dovevano essere suddivise per quartieri, quelle dei quartieri suddivise ancora secondo che gli squittinati avevano ottenuto non meno di 70, o 50, o 40 voti; i cittadini con non meno di 70 voti avevan diritto a certi ufficj più importanti; ad altri, quelli con non meno di 50; ad altri ancora i rimanenti. Nessuno poteva esser presente mentre il suo nome, o quello di alcun suo parente, o consorte, fosse squittinato. Si aveva, quindi, un'altra commissione di quattro cittadini, tre frati e il Notaro, la quale provvedeva a scrivere i nomi degli squittinati secondo i quartieri, gli ufficj, i voti, in cedole, che, racchiuse in palle, eran depositate in una cassa a tre chiavi (una delle quali teneva la Signoria, una il Capitano, l'altra l'Esecutore) conservata in Palazzo. Ai tempi assegnati, si portava, alla presenza di molti ufficiali e cittadini, la cassa in Palazzo. Il Notaro ne traeva le borse, e da queste, ad una per volta, secondo gli ufficj, le pallottole e le cedole, che eran registrate in un libro, quindi stracciate. Il Notaro mandava le polizze coi nomi degli estratti al Giudice della Camera e Gabella, al quale gli estratti suddetti dovevano dar mallevadoria e giurare.

Circa i divieti, erano per lo stesso ufficio, finito ch'esso fosse, d'otto mesi a tutti i parenti e consorti, d'un anno all'ufficiale uscente, di quattro mesi dalla deposizione, per lui, da qualunque altro ufficio. Nessuno poteva avere più d'un ufficio contemporaneamente; nessuno che fosse in uno dei tre ufficj maggiori potesse avere ufficj che cominciassero mentre ancora era in quello.

Ove alcuno rifiutasse qualche ufficio allegando il privilegio del priorato, si stracciasse la sua cedola; se alcuno fosse assente dalla

Consiglio del Capitano fu approvata una provvisione « castellanorum » con 175 voti contro 44; e un'altra « de insaccando officiales » con 158 contro 61. Votazioni simili si ebbero il giorno dopo nel Consiglio del Podestà (cc. 37'; 38); in quello del Capitano il 12 (c. 38'), ec.

Città oltre trenta miglia, o fosse carcerato, o avesse divieto, la sua cedola si mettesse in una borsa detta « readsumendorum ». Al suo posto fosse tratto col modo consueto un altro; il che doveva pur farsi se, durante l'ufficio, alcuno morisse.

Simili disposizioni furono approvate anche per gli ufficiali estrinseci, podestà e castellani; questi pure dovevano dar malleveria e giurare al Giudice della Camera e della Gabella; il Notaro delle Riformagioni scrivere i loro nomi in un registro da tenersi sigillato e mandar le polizze al Giudice; poi ricevere gli istrumenti ch'essi s'eran presentati ed avevan cominciato ad esercitare l'ufficio, ec.

Anche nel gennaio del 1347 e del '52 s'ebbero riforme (1); ma altre, forse più generali e importanti e che certo più a lungo durarono, sono del '54 (2). Del loro contenuto fu preso ricordo in un registro delle *Tratte* sotto il dì 18 agosto 1355 (3), e corrispondono quasi del tutto alle surriferite di dieci anni innanzi. Alle estrazioni degli ufficiali dei principali ufficj intrinseci, tranne i tre supremi, dovevano esser presenti i Signori, uno dei Camarlinghi della Camera dell'Arme, i Notari della Signoria e delle Riformagioni (4); a quelle dei rimanenti anche, talvolta, i Signori, tal'altra i Collegi; e lo stesso, press'a poco, si stabilisce per gli ufficj estrinseci. I cittadini, finito l'ufficio per tratta, avevano i soliti divieti, modificati in questo, ch'essi erano, per tanto tempo quanto esso era durato, esclusi dagli altri; essendo della Signoria o dei Collegi, non potevano esser tratti ad alcun altro ufficio. Agli ufficj in genere mai potevano esser tratti più che un quarto di magnati. Divieti speciali v'erano pei notari. Nessuno poteva avere, al tempo stesso, più d'un ufficio di quelli che s'imborsavano, fatta eccezione pei Consigli del Popolo e del Comune; nessuno, eccetto i Signori e Collegi e i Notari dei Signori, mentre avesse un ufficio imborsato, potesse averne alcun altro. Non si doveva metter mano alle borse nuove, finché nelle vecchie fossero nomi di cittadini abili e senza divieto. Seguivano, poi, le regole particolari delle estrazioni per quasi tutti gli ufficj, le quali sostanzialmente rimasero le stesse fino agli ultimi anni della Repubblica (5).

(1) Ivi, *Provv.*, 39, cc. 84 sgg.; VILLANI, *Cronica*, XII, 79.

(2) Si debbono ai Signori e Collegi, gli atti dei quali mancano, per quest'anno, quasi interamente, e però nulla ce ne fanno sapere.

(3) A. S. F., Rif., *Tratte*, 1083, cc. 4 sgg., 32 sgg. Ved. pure 298, c. 5.

(4) Infatti il 28 ag. 1355 si delibera che in presenza di tutti questi si estraggano tali ufficj (Ivi, 198, c. 5).

(5) A c. 5' del reg. 67 delle *Tratte*, contenente nomi di ufficiali estrinseci dal 1418 al 1456 si trova « Titulus et forma publicarum Extractionum. In Dei nomine amen. Anno ab eiusdem Incarnatione millesimo quadringentesimo..., ind..., die..., mense... In palatio Populi Florentini,

Amnesso che intorno al 1323 già esistesse l'Ufficio delle Tratte, non si trova ch'esso avesse, almeno nei primi anni, vita autonoma e separata dagli altri della Cancelleria. Non sapremmo dire con precisione quali relazioni fossero tra i diversi ufficj e ufficiali del Palazzo. Forse non v'era regola fissa, e, pei servigi minori, o temporanei, o che s'andavano, via via, costituendo, e pei quali non ci fossero particolari disposizioni legislative, si provvedeva caso per caso, secondo gli ordini della Signoria ed il lavoro minore o maggiore dei varj ufficj. Tuttavia sembra che generalmente gli squittinj e le tratte dipendessero dal Notaro delle Riformagioni, e che, se mai, qualche ingerenza pur v'avessero il Notaro della Signoria e il Dettatore. Abbiamo, infatti, che tra i preposti al citato scrutinio del 1328 doveva essere il Notaro delle Riformagioni, il quale riceveva, poi, dagli estratti il giuramento (1). Il 23 luglio del '33 ser Folco, Notaro delle Riformagioni, copia dagli atti del Comune un istrumento d'estrazione; e dal '39 al '42 assiste alle estrazioni fatte nel Consiglio del Popolo in presenza dei Signori e Collegi, e ne roga gli istrumenti (2); il 2 gennaio del '42 ser Rolando, suo successore, riceve il giuramento dei preposti allo scrutinio dei Signori e Collegi (3). Dal 1345 al '47 si ha un libro di estrazioni scritto dal Notaro delle Riformagioni, ser Cardino, e dai suoi Coadiutori (4); nel '47 un altro libro simile e varj istrumenti di estrazioni copiati dai libri di Cardino stesso (5). Altri di questi libri si hanno nel 1351, '58, '62, '65, '67, '68 (6); altri istrumenti nel '49, '51,

« in presentia magnificorum dominorum..., dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi
 « et Comunis Florentie..., Gonfaloneriorum societatum Populi et... duodecim Bonorum Virorum
 « dicti Comunis, facto primo per me Paulum ser Landi Fortini, cancellarium florentinum, protestatione
 « debita, quod aliquem de prohibitis per reformationem firmatam in Consilio Comunis et domini
 « Potestatis die xxvij augusti mccciiij, vel per quecunque alia ordinamenta, qui extraheretur ad
 « officium infrascriptum esse aliquo modo non permittant sed eius cedulam faciant laniari, in omni-
 « bus et per omnia, secundum ordinamenta Comunis Florentie. — Extractus fuit sorte et fortuna se-
 « cundum ordinamenta predicta... — T. civis florentinus, in potestatem et ad officium potestarie...
 « pro tempore et termino sex mensium initiandorum die... mensis... proxime futuri, cum... per eum
 « pro dicto suo officio exercendo continuo retinendis et cum salario librarum... f. p. sibi pro se et
 « predictis, per dictam potestariam dandis et solvendis, prout solitum est solvere aliis potestatibus
 « dicti loci, et cum officio, potestate, emolumentis et aliis secundum ordinamenta Comunis Florentie
 « et dicte potestarie ». Siccome questa formula è scritta dopo al 1411, poichè solo nel 1411 ser Paolo succitato fu Cancelliere Dettatore, e risale al 1354, come Paolo stesso n'avverte, è facile dedurne che essa rappresenta una gran parte di quelle usate nell'Ufficio delle Tratte, nel quale anche appresso i cambiamenti non furono molto notevoli.

(1) A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 30, c. 592; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 288 sgg.

(2) A. S. F., *Dipl.*, *Sped. di S. Matteo*, 23 lug. 1333; *Rif.*, *Tratte*, 1145, cc. 2 sgg.

(3) Ivi, 59, c. 78.

(4) Ivi, 1115, cc. 1 sgg. A' 30 di gen. 1346 roga l'atto del giuramento prestato dal Capitano (Ivi, *Dipl.*, *Arch. Gener.*, *ad an.*).

(5) Ivi, *Riformagioni.*, 14 gen. 1346 (1347 stile mod.); 12 mag., 28 ag. '47.

(6) Ivi, *Monte Comune*, 4 giug. 1351; 30 nov. '62; 26 nov. '67; 3 gen. '67 ('68 stile com.); *Rif.*, *Tratte*, 209, c. 1; 212, cc. 8 sgg.; 214, cc. 1 sgg.

'62, '67, '69, '71 (1), ec. Con provvisione, poi, del 27 e 28 agosto '54 è fatto obbligo, come dicemmo, a quel Notaro di intimare agli incaricati delle elezioni e delle tratte di escludere da ogni pubblico ufficio chiunque abbia fama e nome di ghibellino (2).

Ma ad una certa autonomia dell'Ufficio delle Tratte si dovè poi pensare con la provvisione sopra citata del 21 febbraio 1374 (3). Per essa un nuovo notaro fu eletto come compagno e collega del Notaro delle Riformagioni, ser Piero di ser Grifo; e fu Coluccio Salutati (4). Questi, infatti a' 17 di marzo e 28 d'aprile di quell'anno apparisce già in servizio col titolo ufficiale di Notaro delle Tratte (5); e poi nei giorni e mesi successivi è assiduamente in Palazzo, lavoratore diligente, scrupoloso, instancabile; a dar giuramento, assistere agli squittinj, alle imborsazioni, alle estrazioni; a ricordare agli incaricati delle elezioni ed estrazioni la prescrizione succitata del 27 e 28 agosto 1354 circa il negare gli ufficj ai ghibellini (6). S'aggiunga che nel '78 si dice proprio, esplicitamente, come vedremo, che l'Ufficio delle Tratte non deve esser più unito a quello delle Riformagioni, ma alla Cancelleria delle lettere; il che ci fa, per così dire, toccar con mano che, sottoposte dapprima al Notaro delle Riformagioni, furono poi affidate ad altro notaro, al Salutati, per passare finalmente con lui alla Cancelleria delle lettere.

Qua e là troviamo notizie, spesso assai curiose, le quali ci fanno vedere parte del lavoro che in quell'ufficio avveniva. Numerose sono le sostituzioni di ufficiali per malattia, per assenza, per ri-

(1) Ivi, *Dipl. Riformagioni*, 15 apr. 1349; 8 set. '51; 10 mar. '68 ('69 stile mod.); *Monte Comune*, 30 nov. '62; 22 apr., 25 nov. '67; 16, 28 mag., 22, 29 ag. '71.

(2) Ivi, *Rif., Provv.*, 41, cc. 63, 66'.

(3) Ved. App., II, 24 e sopra, p. 90.

(4) Dell'elezione non troviamo l'istrumento autentico né altra notizia diretta; ma si ha dallo Statuto del 1415 (*Tratt. I, lib. V, rubr. 231, vol. II, p. 722*) che avvenne « de mense februaryo » 1373 (1374 stile mod.). Di questo non s'accorse il LUISO nel suo op., a p. 7, nota 3. Cf. NOVATI, *Epistol.*, vol. IV, p.e II, p. 388.

(5) Il 17 mar. assiste ad un'estrazione di ufficiali, e fa la solita protesta che non siano eletti ghibellini; roga, quindi, l'istrumento come Notaro degli squittinj e delle tratte di tutti gli ufficiali (A. S. F., *Dipl. Riformagioni, ad an.*); il 28 apr. assiste all'estrazione ed elezione dell'Esecutore dal 16 ag. successivo (Ivi, *Rif., Delib., Sign. Coll., Reg., Dupl.*, 2' c. 1). Il Rossi (*Il Quattrocento*, p. 14) sulla fede del NOVATI (*Epistolario*, I, p. 167, nota 1) dice solo che dovè esser eletto sul principio dell'anno.

(6) Il dì 30 set. egli stesso scriveva in principio del reg. 341 delle Tratte: «... facta primo et « ante omnia per me Colucium condam Pieri Colucii de Stignano notarium publicum et tunc Scri- « bam omnium scrutiniorum atque extractionum officialium dicti Comunis protestatione et denun- « tiatione solemni prefatis dominis Prioribus et Vexillifero nec non aliis astantibus, qui circa in- « frascriptam extractionem baliā habent, quod aliquem de prohibitis secundum tenorem refor- « mationis firmate in Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie, anno Domini mccciiij, die « xxvij mensis augusti, qui extraheretur ad officium infrascriptum recipi, esse, vel scribi aliquā- « liter non permittant, sed cedulam nomen eius continentem faciant laniari, et in omnibus et per omnia « observent et observari faciant, prout dicti Comunis ordinamenta exigunt et requirunt ». Anche questo fa vedere come prima del 1374 le Tratte fossero affidate al Notaro delle Riformagioni.

nunzia, o per altro (1); così le commissioni, o, come oggi si direbbe, le delegazioni di voti fatte dai Signori. A' 7 di febbraio '67, essendo squittinati per varj ufficj ser Mino e ser Grifo, fratelli del Notaro delle Riformagioni, questi avverte che «... fabas... connume-
« ravit ser Joannes de Magnale..., quia fratres mei erant » (2). Le mallevatorie degli ufficiali estrinseci erano ricevute, come dicemmo, dal Giudice della Camera e Gabella; del 1370, infatti, si ha una lettera a lui diretta dalla Signoria, con cui gli si ordina di ricevere la mallevatoria per la fortezza di Monte Altuzzo (3). Nonostante, poi, i rigori gravissimi e le pene minacciate dalle leggi, avvenivano spesso negli scrutinj errori e frodi. Da un'annotazione, infatti, che si legge in un libro dell'Ufficio (4), sotto l'anno 1348, par si rilevi che talvolta fino i morti erano imborsati (5), e si sa pure come nel '63, facendosi lo squittinio, si trovò che i tre quarti « non passa-
« vano i venti anni, e tali furono portati allo squittino che giaceano
« nelle fasce! » (6).

2. Coluccio Salutati nacque il 26 febbraio del 1331, a Stignano, in Valdinievole, terra allora del distretto fiorentino, da Piero di Coluccio, uomo di chiaro lignaggio, dedito quasi esclusivamente all'esercizio delle armi, savio e costumato cavaliere, impiegato in ufficio assai decoroso a Bologna da Taddeo Pepoli (7). Mortogli, nel '41, il padre, che lasciò almeno una decina di figliuoli, tra maschi e femmine, rimase, giovanetto, senz'altro avviamento che la protezione del Pepoli, il quale, datogli presto l'ufficio stesso del genitore, lo fece educare e spinse allo studio delle lettere e delle leggi. Sembra, infatti, che almeno nel '46 cominciasse a frequentare

(1) A' 13 d'apr. '23 si sostituisce il Gonfaloniere assente; il 15 ot. '27 un Notaro della Signoria è cancellato, come abbiám detto, perché non prestò il giuramento coi Signori; il 6 set. '69 a Francesco Bruni, assente, tratto Priore pel set.-ot., si sostituisce N. Pierozzi, e si delibera che l'8 set. si estragga un altro del quartiere del Bruni per l'ot.; il 19 nov. e 7 dic. '70 si fa lo stesso per un altro assente ed infermo, e si approva ciò che ha fatto e farà quello messo al suo posto (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 57, c. 71; 58, c. 140; *Fab.*, 39, cc. 147, 148, 227; *Tratte*, 1084, cc. 23', 12' u.). Ved. pure 217, a c. 1^{bis}, ov'è una polizza del Giudice della Camera, che avvisa come un tale rinunziò ad un ufficio pel beneficio del priorato; e quanto dice il NOVATI (*Epistol.*, I, p. 42, nota 1) circa F. Bruni predetto, che fa vedere come fino il Papa si incomodò per indurre la Signoria a considerare non estratto il Bruni stesso all'ufficio di Priore, sebbene la sua cedola tratta il 29 ot. '67 fosse stata stracciata.

(2) A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 1084, c. 40, 17 ag. 1324.

(3) Ivi, 63, c. 488.

(4) Ivi, 217, c. 1.

(5) Ved. ivi, 394, c. 7': « Suprascripti (è fra essi ser Ventura Monachi) signati per + non po-
« nantur in marsupio mortuorum et absentium, quia positi sunt inter Priores, quia deficiebat nu-
« merus ».

(6) VILLANI, *Cronica*, XI, 65.

(7) NOVATI, *La Giovinezza di Col. Salutati*, pp. 10, 24, 41; *Epistol.*, IV p.° II, p. 387; cf. ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 13. Per tutte le notizie, poi, circa il Salutati rimandiamo a quanto dicono nelle raccolte delle sue lettere il RIGACCI (*SALUTATI... Epistolae*, vol. I, pp. XI sgg.) e il MEHUS (id., vol. I, pp. XIII sgg.).

quel celebre Studio e si iscrivesse fra gli aspiranti al notariato (1).

Afferma giustamente il Novati che una grande oscurità si nota intorno alla vita di Coluccio fino al giorno della sua elezione a Cancelliere fiorentino (2). Tuttavia sappiamo che già nel 1351 egli esercitava la professione del notariato. Infatti in una pergamena, che fa da coperta a un fascicolo di atti di messer Bene di Matteo da Fermo, Giudice a Firenze degli Appelli e Nullità, del febbraio-luglio 1354, è un istrumento, pur rogato da Coluccio, del dì 7 agosto 1351, e di cui questa è la sottoscrizione (3): « Ego Coluccius « condam Pieri Coluccii, de Stignano..., iudex ordinarius, nec non « et Offitialis Comunis Piscie... ». L'istrumento è anche sottoscritto dal Notaro delle Riformagioni di Pescia. S'ha, dunque, ragione di credere che Coluccio fosse una specie di suo compagno o coadiutore. Coluccio, dunque, forse nel 1350 stesso, appena caduti i suoi protettori, o almeno nel '51, quando ogni loro speranza era svanita, tornò nella patria valle, e cominciò a rogare scritture (4). È supponibile, anzi, che nel '52 (5), '53 (6), '55 (7), '56 (8) avesse pubblici ufficij a Monsummano, Santa Maria a Monte, Uzzano, mentre nel '60 era certo Notaro e Scrivano delle Riformagioni del Comune di Montecatini (9). Esercitò anche la libera professione di notaro, giacché del dì 9 maggio 1353 è un atto rogato da lui, in cui così si sottoscrive (10): « Ego Coluccius quondam Pieri Coluccii, de Stignano, « Communis Buggiani, Lucensis dyoceseos, districtus Florentie, im- « periali autoritate notarius et iudex ordinarius... ».

Nulla ci dice l'*Epistolario* più volte citato circa la vita del

(1) NOVATI, *La Giovinezza* cit., pp. 24, 48; *Epistol.*, I, pp. 36, nota 2; 37, nota 1; IV, p.^o II, pp. 385, 387. È noto come nel 1350 cadesse la potenza de' Pepoli e nel giug. del '51 lo stesso vecchio Jacopo di quella famiglia fosse a Bologna ferocemente torturato (NOVATI, *La Giovinezza*, pp. 56 sgg.); sicché Coluccio rimase privo anche di quella protezione.

(2) NOVATI, l. cit., p. 63.

(3) A. S. F., *Giud. App. è Null.*, f.^a 10^a. Questo doc., indicatomi, molti anni sono, da un egr. Collega, fu poi dal prof. F. Carabellese e da me stesso comunicato al Novati. Cf. NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^o II, p. 387.

(4) Circa il tempo necessario per compire gli studj del notariato, ved. NOVATI, *Giovinezza di Col. Salutati*, p. 48.

(5) Il 31 dic. roga l'istrumento di consegna della podesteria e della ròcca di Monsummano al nuovo Podestà (A. S. F., *Dipl., Arch. Gener.*, 31 dic. '53, stile della Natività, ma 1352 stile mod.).

(6) Del 27 ag. è un istrumento simile (A. S. F., *Dipl., Arch. Gener.*).

(7) Il 18 ot. altro istrumento della presentazione del nuovo Podestà di Santa Maria Monte (Ivi).

(8) Il 22 set. id. pel Castellano d'Uzzano e il 23 nov. per la consegna della podesteria (Ivi).

(9) Infatti, come investito di tale ufficio, il 9 di mar. deferisce il giuramento al nuovo Podestà; il 10 al nuovo Castellano della ròcca nuova di Seravalle (Ivi, *Camera Fiscale, ad an.*) A' 9 di mar. si sottoscrive: « Ego Coluccius..., nunc notarius et Scriba Comunis Montis Catini ad Offitium « Reformationum deputatus ». Il 10 non accennava a tale ufficio, ma s'ha ragione di credere che l'istrumento allora da lui scritto lo rogasse come Notaro di Montecatini, essendo Seravalle prossima a Montecatini e nella stessa giurisdizione. Questo fa vedere come non sempre indicasse tutti gli ufficij di cui era investito, e può argomentarsene ch'egli fosse sempre in quei paeselli in qualità di pubblico ufficiale.

(10) NOVATI, *La Giovinezza*, pp. 63 sgg.; cf. *Epistol.*, IV, p.^o II, p. 387.

nostro dal 1360 al '65, se non che sembra fosse ad Uzzano intorno al 25 gennaio del '61 e ad Empoli prima del '65 (1); ma noi, intanto, sappiamo ch'egli era a Peccioli, in Valdera, forse Ufficiale o Notaro del Comune, sui primi del '63 (2). Dall'*Epistolario* predetto apparirebbe che tra il '65 e il '67 non si movesse mai da Stignano; e invece troviamo che nel '66, era Notaro, o Ufficiale del Comune di Vellano, di cui sottoscrisse in quell'anno gli Statuti (3). Nel '67 e '68 era a Todi, come Cancelliere e Notaro, a quanto sembra, delle Riformagioni di quel Comune; dal '68 al '70 a Roma, Coadiutore privato di Francesco Bruni, allora addetto alla Curia Pontificia (4). Il 14 maggio e il 27 luglio '70 lo troviamo di nuovo a Stignano; poi, dal 3 agosto '70 al 27 luglio '71, Cancelliere degli Anziani del Comune di Lucca (5). Mentre era in quest'Ufficio, ammalatosi gravemente ser Jacopo Magini da Poppi, Cancelliere e Notaro delle Riformagioni del Comune d'Arezzo, concepì la speranza di poter esser chiamato a succedergli; ma il Magini guarì, ed egli, oltre a non avere tale ufficio, perse anche quello di Lucca (6). Nel novembre o dicembre del '71 gli era, intanto, morta la moglie, sposata da lui nel '66, lasciandogli un figliuolo; e nel '72 o '73 dovè passare a seconde nozze con Piera di Simone di Puccino di Vanni Riccomi, dalla quale ebbe nove figliuoli (7). Non si hanno lettere sue per buona parte del '73 e '74, forse, come crede il Novati, per esser andato disperso il suo copialettere di quegli anni (8). Sappiamo, però, ch'egli esercitò il suo ufficio di Notaro in Valdinevole, dal 2 febbraio del '72 al 4 aprile '73. Rogava a Stignano, in

(1) SALUTATI, *Epistol.*, I, p. 5, nota 2; IV, p.^o II, p. 387. Ved. in *Epistol.*, IV, p.^o I, p. 241, la lettera, dal NOVATI attribuita agli anni 1351-'63, per la quale parrebbe supponibile egli fosse, quando la scrisse, in quella Terra come ufficiale pubblico, sia Cancelliere del Comune, sia Notaro del Podestà, o simile. Cf. IV, p.^o II, p. 387.

(2) Il 21 di feb., infatti, rogò l'istrumento di presentazione del nuovo Podestà; e il 4 di mag. successivo un mandato di procura dello stesso. Ved. A. S. F., *Dipl., Arch. Gener.*, e *Riformagioni, ad an.*

(3) Il 31 dic. Ved. SALUTATI, *Epistol.*, I, p. 331, nota 2.

(4) Dall'estate '67 all'8 mar. '68, dal 24 apr. '68 al 30 mar. '70 (Ivi, pp. 34, nota 1; 35 sgg., 53 sg., e note; 206, nota 4; IV, p.^o II, pp. 387 sgg.; ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 13). Mentre fu a Roma col Bruni, lo seguì verisimilmente nelle varie residenze della Curia, a Montefiascone, Perugia, Viterbo. Aveva, anzi, benché invano, sperato d'ottenere, per mezzo di lui, il cancellierato Perugino (*Epistol.*, I, pp. 47, 78, nota 1).

(5) Il 14 mag. e 27 lug. '70 scrive da Stignano; quindi, fino al 13 feb. '72, da Lucca (SALUTATI, *Epistol.*, I, pp. 121, nota 1; 125 sgg.; 130 sgg.; IV, p.^o II, pp. 388, 431 sgg.; FUMI, *Regesti*, vol. II, p. XXXVI).

(6) SALUTATI, *Epistol.*, I, pp. 145 sgg.; IV, p.^o II, p. 388. Così il dì 8 ot. 1371 ringrazia Giovanni Albergotti, Vescovo di Arezzo, che aveva promesso di farglielo avere: « Quid enim maius in mentem potuit incidisse, ut cum vir ille... suspitiosa egritudine laboraret, me sibi successorum in Officio tuo meditari? Video profecto quanti me facias, qui parem oneri me tanti officij indicasti ».

(7) Ivi, I, pp. 14, 33, nota 21; 156, nota 1; 160, nota 2; 206, note 2 e 3; IV, p.^o II, p. 388. Secondo il NOVATI (*Epistol.*, I, p. 161, nota 1), la lettera 11^a del libro III sarebbe stata scritta a Stignano il 22 gen. '73 e la 12^a sulla fine del '74, o il principio del '75.

(8) Ivi, I, 206 e nota 2; II, pp. 360 e nota 2; 396, IV, p.^o II, p. 387. Circa la sua prima moglie e il figliuolo che glien'era rimasto ved. pp. 14, nota 2; 32, 144, 156, 159, 206, nota 2.

casa sua, e si recava, via via, nei paesetti vicini di Buggiano, Borgo a Buggiano, Massa, passando anche da uno ad un altro in un medesimo giorno (1). Molto lavoro, tuttavia, non ebbe; ch  per settimane e mesi la sua penna rimase inoperosa (2).

Dopo le cose suesposte non sapremmo, a prima giunta, che cosa pensare d'una lista compilata, a quanto sembra, nel 1574, da Marco Segaloni, noto erudito fiorentino e Coadiutore del Segretario Mediceo Paolo Vinta, di « Notarii et cancellarii servientes aliquando « in Palatio incidenter reperti » (3); lista di notari del 1370, tra cui apparisce « dominus Coluccius Pieri Salutatus 1370 »; notizia confermata anche nelle sue *Novelle Letterarie* da Giovanni Lami con queste parole (4): « Io trovo, per , negli atti pubblici delle Tratte « di Firenze che Coluccio fu eletto Cancelliere ancora nel 1370... »; e da Scipione Ammirato ne' suoi *Spogli* con queste altre (5): « Cancellarii Dominorum 1370. D. Coluccius Pieri Salutatus ». Per quante indagini abbiamo fatte in tutte le serie di documenti fiorentini di questi anni (6), non ci fu dato trovar la conferma di tale notizia. Riportandola, la sottoponiamo al giudizio degli studiosi; per parte nostra « nec affirmare nec refellere in animo est ». Difficile certo   accordarla con le altre sicurissime notizie che abbiamo intorno al Salutati. Il fatto potrebbe forse, in qualche modo, spiegarsi pensando alle consuetudini inveterate del Comune Fiorentino, che generalmente non ammetteva ai suoi ufficj pi  alti nessuno senza ben conoscerlo, senza che il candidato avesse prima fatto come un tirocinio in Palazzo; e quanto, poi, si dice dell'elezione di Coluccio a Cancelliere potrebbe forse intendersi nel senso generico di notaro, o di uno di quei coadiutori, che spesso non apparivano e non si dicevano veri e proprj ufficiali del Comune, ma che erano retribuiti, o sul salario dei notari e cancellieri effettivi, o con le tasse della Cancelleria. Potrebbe darsi che il Salutati, il quale cercava occupazione e lavoro, venisse, anche per poco, quell'anno a Firenze; v'ottenesse qualche lavoro, incarico, o commissione speciale (7). E

(1) A. S. F., *Not.*, Prot. C. 586. Cf. NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^e II, p. 388.

(2) Cos  dal 2 feb. al 7 mar.; dal 7 al 30 mar.; dal 30 mar. al 4 lug.; dal 15 lug. al primo ag.; dal 30 set. al 25 ot.; dal 25 ot. al 5 nov. 1372. Piccolo, poi,   il volume, di cc. j-xxij, in 4^o.

(3) *Ivi*, *Rif.*, *Sig. Bal.*, *Corr.*, 38, c. 1.

(4) All'anno 1748, to. IX, pp. 236, 237.

(5) A. S. F., 3, p. 943 (*Mss.*, 316).

(6) Specialmente nelle Provvisioni, Consulte e Pratiche, Deliberazioni dei Signori e Collegi « Libri Fabarum », quaderni della Camera prima e seconda serie, Capitoli. Anche le Tratte esaminammo a foglio a foglio, ma in quella collezione d'oltre mille volumi senza alcun ordine cronologico determinato, sono pur fasci informi di carte e frammenti; e non farebbe meraviglia se qualche cosa ci fosse sfuggito, qualche foglio fosse andato smarrito o distrutto.

(7) Sappiamo bene che contro tal supposizione sta l'opinione autorevolissima d'uno studioso insigne, qual'  FRANCESCO NOVATI (*La Giovinezza*, p. 12, nota 2). Speriamo, tuttavia, che l'illustre Amico vorr  riesaminar la questione dopo le cose suesposte. Certo che il cancellierato lucchese non pot  impedire al Salutati di andare, per qualche settimana o qualche mese, a Firenze; n  le espres

questo tanto più potrebbe essere accaduto dopo il suo cancellierato lucchese, durante gli intervalli suindicati del '72, e dopo l'aprile '73. Avrebbe potuto, in tal modo, farsi conoscere personalmente e aprirsi la strada agli ufficj più alti del palazzo dei Signori.

Ciò posto, sembra proprio sui primi del '75 si avesse intenzione di separar sempre più l'Ufficio delle Tratte da tutti gli altri e di renderlo anche più autonomo che non fosse dopo la citata provvisione del 21 febbraio 1374. Il 30 di gennaio, infatti, si stanziarono dugento lire per il luogo degli Ufficiali de' Balestrieri e « pro acciamento loci more Offic. Extractionum » (1). Ma la costanza e stabilità negli ordinamenti non era, giova ripeterlo, la qualità principale dei Fiorentini. Poco dopo, e cioè il 19 d'aprile nel Consiglio del Popolo, il 21 in quello del Comune, caduto dall'alto seggio di Cancelliere Dettatore ser Niccolò Monachi, il Salutati fu scelto da' Signori a succedergli. Egli era eletto Cancelliere Dettatore del Comune per un anno, cominciando da quel giorno, con tutti i patti e le condizioni, ch'erano negli Statuti, tolto qualunque divieto, proibizione, ec., di modo che potesse liberamente esercitare l'ufficio ed esservi rieletto, una e più volte, come qualunque altro vero e originario cittadino fiorentino (2). Di lì a poco comincia il primo registro di lettere scritto tutto da lui (3).

Nulla sappiamo di preciso circa l'Ufficio che fino allora aveva tenuto delle Tratte. Continuò a tenerlo insieme con quello della Cancelleria de' Signori? Parrebbe di sì, ed anche il Novati è di quest'opinione; e Coluccio stesso, scrivendo il 22 maggio 1375 a Benvenuto da Imola circa la sua elezione, lo farebbe supporre (4). Il 14 e 19 maggio di quell'anno si ebbero, inoltre, varie estrazioni con la solita protesta fatta da Coluccio (5). Ai 3 di Settembre è da capo

sioni surriferite ci obbligano a credere ch'egli fosse Cancelliere Dettatore. Nulla vieta, come abbiamo visto in principio del presente lavoro, che si dia alla parola Cancelliere il significato di Notaro ad detto ad un ufficio qualunque del Comune Fiorentino.

(1) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 62. c. 256.

(2) Ved. GHERARDI, *La guerra degli Otto Santi*, p. 4, nota 2, doc. 30, p. 104; NOVATI, *Epistol.*, I, p. 203 e nota 1; IV, p.^e II, pp. 388, 433 sg. Cf. A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 40, cc. 142, 143. Non discutiamo neppure la notizia erronea, che si trova nel cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. XXV, n. 44, c. 236', al giorno 18 apr. '77, che fosse prima « Sottocancelliere, o più presto Cancelliere straor- « dinario ». L'elezione deliberata dalla Signoria fu approvata pure dai Collegi, quindi nel Consiglio del Popolo con 19 voti contro 9, in quello del Comune con 95 contro 45. Curiosa è che nei pagamenti che gli son fatti e son registrati nei quaderni della serie piccola dell' Uscita della Camera e nei libri dello Specchio, si dice l'anno cominciato dal 22 giug. Ma forse è per comodo dell'amministrazione; infatti, anche col predecessore le annate cominciavano dal giorno suddetto.

(3) È quello di n. 16. Sulla copertina è scritto « Colucci »; va dal 22 lug. '75 al 17 lug. '78; il 15° va dal 7 set. '75 al primo nov. '78. Non si notano tra' due differenze di qualche conto.

(4) « Nunc autem credo tibi, fama divulgante, innotuisse michi ad labores, quibus eram ascriptus, et honorem et onus Florentini cancellariatus accessisse, cui utinam me saltem non nimis in « dignum reddam! » (*Epistol.*, I, 203 e nota 1).

(5) A. S. F., *Dipl.*, *Riformagioni*, 14 mag. 1375.

ser Piero Notaro in quell'Ufficio (1); e così a' 31 d'agosto 1377 (2); e col 17 novembre dell'anno stesso si torna a Coluccio (3). Del resto, è poco verisimile che il lavoro fosse a Coluccio, in un tratto, più che raddoppiato; forse tutto rimase provvisoriamente senza un assetto determinato; e, siccome prima del 1374 il Notaro delle Riformagioni aveva quell'ufficio, e dopo n'ebbe, come vedremo, altri, tra' quali quello di Notaro degli Scrutinj in comune col Cancelliere, doverono, tanto l'uno che l'altro, aiutarsi e supplirsi a vicenda. Appena Coluccio ebbe fatto i primi passi, e si vide che aveva forze da reggere, con l'aiuto certamente di qualche altro coadiutore, l'un peso e l'altro, fu insieme Dettatore del Comune e Cancelliere delle Tratte (4). Ed in questa opinione ci conferma un fatto notevolissimo; che a' 28 di luglio del 1378 la Balìa allora creata pel tumulto de' Ciompi ordinò, come accennammo (5), che tutto l'Ufficio delle Tratte, e cioè degli scrutinj, imborsazioni, estrazioni, elezioni dei cittadini agli ufficj, approvazioni degli Statuti delle terre del Contado e Distretto e della presentazione dei ceri dei comuni sottoposti, del quale dal '74 era capo il Salutati, fosse del tutto separato dall'Ufficio delle Riformagioni e unito a quello del Cancelliere Dettatore (6). L'Ufficio, dunque, fu prima unito all'Ufficio delle Riformagioni; poi separatone ed affidato al Salutati. Eletto questi Dettatore, tenne anche provvisoriamente l'Ufficio delle Tratte, finché nel '78 a lui fu affidato definitivamente insieme con la Cancelleria delle lettere.

3. Parecchie notizie abbiamo circa gli ufficj della Cancelleria durante il 1377. Nell'Agosto di quell'anno il Notaro della Signoria aveva ben tre Coadiutori (7); a lui, poi, come agli altri degli Ufficj dei Signori e Collegi e loro consorti, fu proibito di chiedere, mentre erano in servizio, alcun altro degli ufficj imborsati, eccetto quelli che potessero loro toccare per via d'estrazione, se prima non pagasse cento fiorini d'oro (8). Sappiamo, poi, che il 31 di luglio, sempre

(1) Ivi, *Rif.*, *Tratte*, 341, c. 61': «... fatta primo protestatione per me Petrum... quod aliquem « de prohibitis... ». Circa questo tempo si ha una notificazione a ser Pietro che due estratti rinunziano all'ufficio pel beneficio del priorato (Ivi, 207, in fine).

(2) Ivi, *Dipl.*, *Riformagioni*, *ad an.* Il doc. è rogato da Bruno, figliuolo e Coadiutore di Pietro.

(3) Ivi, *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Minut.*, 2, c. 75'. Elezione del Sindaco del Capitano: « recepto... « per me Coluccium... iuramento... ». Curioso è che il Podestà a' dì 28 giug. '77, ricevuto il giuramento da uno degli scrutatori e da ser Pietro, che ebbe gli atti dello scrutinio nel '60, che un tal Benozzo aveva ottenuto i voti necessarj, lo fa imborsare.

(4) Ad ogni modo, dunque, fu abbandonata dal Capo di quell'Ufficio almeno la residenza a parte, che per le Tratte s'era preparata l'anno innanzi.

(5) A p. 112.

(6) A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 12, c. 79; *I Capitoli*, I, p. 178.

(7) Ciò si rileva dalla sottoscrizione di ser Niccolò Monachi, allora Notaro della Signoria, nel reg. 20, c. 84 (A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Registri*).

(8) Il dì 13 e 16 di giug. Ved. ivi, *Provv.*, 65, cc. 59 e 66. La provvisione fu approvata nel Consiglio del Popolo con 169 voti contro 19, in quello del Comune il 16 giug. con 120 contro 29. Altre disposizioni simili si ebbero anche appresso, come il dì 11 set. '78. Ved. ivi, *Provv.*, 67, c. 20.

di quell'anno '77, ser Piero, Notaro delle Riformagioni, aveva per Coadiutore Gabriello di Michele Orlandi da Pescia; che al nostro Notaro spettava far gli strumenti opportuni pei pagamenti di somme considerevoli a principi o potenti stranieri; ch'egli, insieme col Cancelliere, era Notaro degli scrutinj e custode dei diritti del Comune conservati nell'armadio della cappella del palazzo del Popolo, almeno dal 22 giugno 1376; finalmente che ai Consigli segreti delle Consulte doveva assistere ordinariamente il Cancelliere, giacché è lo stesso Coluccio che di sua mano ne scrive i registri (1).

Un'altra cosa, degna di nota, occorre dire rispetto al Cancelliere, e cioè che a lato di ser Coluccio, dal 22 di giugno '76 al 21 di giugno '77 si trova un altro Cancelliere, ser Benedetto di ser Lando Fortini (2). A' 4 di febbraio del '76 i Signori e Collegi, esaminati e discussi i meriti di molti, vedendo che, per essi e per la scienza delle lettere, Benedetto superava gli altri, lo eleggono, precisamente come Coluccio, Cancelliere del Popolo e del Comune di Firenze e Dettatore delle lettere ed istruzioni agli ambasciatori. Ha, come lui, il salario di cento fiorini per sè, quaranta pel Coadiutore (3). È questo un caso unico e strano che non ha esempj nella storia della Cancelleria Fiorentina e che nessuno ha fin qui osservato. Tutti, anzi, sempre affermarono che solo Coluccio fu il Dettatore delle lettere durante la guerra famosa degli Otto Santi. Ed un'elezione in questo tempo fa, anzi, supporre che, pel lavoro straordinario della Cancelleria nell'occasione di quella guerra, ser Benedetto, già Coadiutore di Coluccio (4), divenisse, forse fin dall'agosto '75, quando furon eletti gli Otto, Cancelliere straordinario, e fosse promosso, poi, effettivo, con decorrenza dal 22 giugno '76, quando cominciava l'annata pel Cancelliere ordinario, ser Coluccio, al quale, appunto, quest'ultimo giorno fu confermato l'ufficio di Cancelliere Dettatore, Notaro delle Tratte e degli Scrutinj (5).

Durante il tumulto famoso, troviamo che agli atti più solenni

(1) Ivi, 66, cc. 118, 391: APP., II, 26; ANONIMO cit., p. 232.

(2) Si trova comunemente detto « Benedictus ser Landi Fortini de Orlandinis » (Cf. sopra p. 13). Appartenne, dunque, alla famiglia degli Orlandini; ma, siccome egli e i suoi discendenti furono subito detti dagli scrittori dei Fortini, accettiamo quest'ultimo casato. Lo stesso si dica per ser Paolo, suo fratello, di cui appresso vedremo.

(3) APP., II, 25. Che in effetto, poi, esercitasse l'ufficio si rileva dai quaderni della Camera, nei quali è notizia del pagamento fattogli il dì 29 mag. 1378 per l'annata 1376-'77 (A. S. F., Cam., Usc., 331, c. 2). Nel quad. 48, c. 144 della Camera stessa, II serie, si ha pure: « A ser Benedetto ser Landi « Fortini, cittadino e notaio fiorentino, eletto e deputato Cancelliere e Dittatore delle lettere e am- « basciate e altre cose fare, come si contiene nella sua lezione, con uno notaro suo aiutatore, per « paga di uno anno cominciato di xxj giungo mcccclxxvj, in summa fiorini cxi d'oro ».

(4) Ved. ivi, *Dipl.*, *Riformagioni*, 14 mag. '75.

(5) Ved. APP., II, 26; cf. GHERARDI, op. e l. cit. Anche in quest'elezione si dice che furono esaminate e discusse le virtù di tutti e che più meritevole degli altri fu trovato Coluccio. Fu eletto

intervennero tutti i notari della Cancelleria: anzi le provvisioni della Balìa del 26 e 30 giugno per la consorterìa della Libertà, ch'era una specie di contr'altare alla Parte Guelfa, son rogati, oltreché dal Notaro delle Riformagioni, dal Cancelliere e dal Notaro della Signoria, anche dal Notaro della Parte Guelfa (1). Ciò era, senza dubbio, voluto per pompa, per ostentazione di solennità, per assicurare, con l'intervento di tanti e sì autorevoli notari, valore legale a quei decreti, che potevano apparire carpiti con le minacce e con la forza.

Pel Notaro della Signoria uscito d'ufficio col mese di giugno del '78 le cose passarono con sufficiente regolarità; ma il suo successore, Baldo Brandaglie, non rimase in Palazzo oltre al 22 di luglio quando dalla furia popolare, coi Priori e col Gonfaloniere, fu costretto ad abbandonarlo. Il successore, che fu ser Guccio di Francesco d'Andrea, non gli fu dato che nel giorno appresso, e non entrò in ufficio fino al sabato 24 luglio. Doveva rimanere in ufficio, e vi rimase fino a tutto agosto (2). Il 29 di quel mese fu tratta la nuova Signoria col Notaro pei due mesi seguenti, e si sa come il popolo adunato gridasse: « straccia, straccia », quando eran tratte cedole con nomi che non gli piacevano, facendo eleggere solo i cittadini, ch'erano di suo pieno gradimento (3).

Non così lisce passarono le cose pel Notaro delle Riformagioni. Aveva, come dicemmo, fin dal 1348, quell'ufficio ser Piero di ser Grifo, il quale apparisce, insieme con Niccolò Monachi, tra' cancellieri della Repubblica, che, per ragioni politiche, soffrirono danni non lievi. Di ciò non conosciamo bene la causa; non era d'origine neppur fiorentino, e più facile doveva riuscirgli tener lontani dal suo capo i risentimenti e gli odj. Forse la sua lunga permanenza in quell'Ufficio aveva fatto sì che prendesse confidenza coi cittadini; forse il vedere che nessuno dei suoi predecessori s'era trovato in impacci gli chiuse gli occhi; forse i tempi eccessivamente scon-

Dettatore delle lettere e commissioni agli ambasciatori; Notaro delle elezioni degli ambasciatori forestieri; delle tratte e degli scrutinj dei Signori e Collegi; a ricevere il giuramento da tutti gli ufficiali fiorentini e custodire i diritti del Comune nell'armadio della Cappella. Queste ultime due attribuzioni egli ebbe insieme con ser Piero, Notaro delle Riformagioni.

(1) ANONIMO cit., pp. 505-509; A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 29, c. 185.

(2) ILDEFONSO, *Delizie*, XV, pp. 13, 14, 28. Ebbe, ciò non ostante, tutti i privilegi, che con la provvisione del 21 lug. furono concessi alla Signoria uscente. Ved. APP., II, 27. È noto come furono nel tumulto stracciate ed arse le carte concernenti gli scrutinj de' Priori e Gonfaloniere e insieme del Notaro. Ved. SER NADDO, *Memorie*, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, pp. 12-16; *Diario di ANONIMO FIORENTINO*, p. 371; CAPPONI, *Caso e tumulto de' Ciompi*, col. 1117; A. S. F., *Rif.*, *Priorista di Palazzo*, *ad an.*

(3) *Priorista* cit., *ad an.*; STEFANI, *Istoria*, rubr. 805, in ILDEFONSO, *Delizie*, XV, p. 44. È noto come, per odio alla Parte, il dì 9 e 10 di lug. si provvide che nessuno potesse essere più ammonito, se egli, od alcuno dei suoi più stretti parenti, dal 1312 in poi fossero stati in certi ufficj, compreso il notariato della Signoria. Cf. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 67, cc. 57 e 60.

volti gli furon fatali. Ma, più probabilmente, la ragione sta in questo; che in sì lungo corso di anni molto egli s'era ingrandito a Firenze; s'era acquistato amici, potenza, ricchezze. Il suo nome quasi si confondeva con l'Ufficio; non più era chiamato Piero di ser Grifo ma Piero delle Riformagioni; e non di Piero ma delle Riformagioni eran detti i suoi figliuoli. Per ascendere sì alto aveva dovuto accordarsi con quelli che stavano al timone dello Stato, e che in quella seconda metà del secolo XIV maggiormente si fecero aborrire per le persecuzioni e le ammonizioni più sfrontate di Parte Guelfa. Infatti, era attorniato da numerosa famiglia e figliuolanza assai, e, per quanto sembra, ardita, intraprendente, e largamente sparsa negli ufficj del Comune, così intrinseci come estrinseci (1). Egli, dunque, sebbene non investito di potere politico, dovè apparire a coloro che contro il partito dominante erano insorti, un istrumento di esso, uno che doveva con loro rispondere di tutte le ingiustizie. Per questo, quando scoppiò il furore della plebe più minuta e i Ciompi cominciarono a devastare e ardere le botteghe e le case dei cittadini più odiati, si corse anche alle case di ser Piero, non solo, ma pur dei suoi figliuoli, Nofri, Bruno, Leonardo, poste tra San Pulinari (oggi Piazza San Firenze) e Santa Croce, piene « d'orrevolissime masserizie e d'ariento », e, appicatovi il fuoco da un tal Fino pizzicagnolo, in breve furono interamente distrutte. Il giorno appresso, 21 di luglio, la furia popolare, volendo che gli effetti dell'odio suo rimangano e durino in perpetuo, presenta una petizione alla Signoria; che ser Piero e i suoi figliuoli e consorti, siano per sempre esclusi da ogni ufficio della Repubblica; e la petizione è subito accolta e vinta nei Consigli Opportuni (2). Né qui ha fine lo scempio, ché il dì 20 si rizzano sulla piazza le forche, vi si appiccano i capestri, si comincia a gridare: « Noi voglia' impiccare ser Piero delle Riformagioni e ser Nuto... ». Saziatisi con

(1) Ser Nofri il 23 ag. 1375 fu tratto Notaro della Gabella del Sale; fu più volte Notaro degli atti della Camera; tra' Sindaci del Difensore; Notaro degli Ufficiali del Monte; negli scrutinj per Notaro dei Regolatori delle Entrate; per varj altri ufficj di Comune; fu Consigliere del Popolo e del Comune; nel '78 Notaro degli ambasciatori a Roma; ebbe pure ufficj all'Arte dei Giudici e Notari; si trova quasi di continuo in Palazzo, agli atti più importanti dello Stato. Anche Bruno, Leonardo, Azzolino, suoi fratelli, ed altri parenti appariscono in parecchi ufficj e scrutinj; e lo stesso si dica di Piero, che non si contenta del solo notariato delle Riformagioni. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 1, c. 45; *Tratte*, 44, cc. 47, 48; 62, c. 428; 139, cc. 7', 40, 52, 71; 193, cc. 1, 9', 12, 13', 16', 22, 24, 27, 32, 35; 219, cc. 33', 61, 75; 220, cc. 7', 46', 65'; 299, c. 126'; 341, c. 167; *Cam.*, *Usc.*, 231, 15 mag. '78; GAMURRINI, *Spogli*, 17, c. 128 (Ivi, *Mss.*, 312).

(2) Con 161 fave contro 60 nel Consiglio del Popolo; con 129 contro 3 il giorno seguente in quello del Comune. Ved. APP., II, 27; G. CAPPONI, *Oaso e tumulto* cit., col. 1118; STEFANI, *Istoria*, 793, in ILDEFONSO, *Delizie*, XII, p. 13; *Delizie* cit., XVII, p. 168; SER NADDO, *Memorie*, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, pp. 12, 13, 21; PERRENS, *Histoire*, V, p. 247, NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^e II, p. 447. Il vol. 66 delle Provvisioni, ultimo di ser Piero, è molto piccolo giacché va solo dal 13 apr. al 10 lug. '78; ha sulla coperta: « Ultime reformationes tempore ser Petri ser Grifi 1378 ».

ogni ferocia nel sangue di quest'ultimo, sfugge a quei furibondi chi sa come, ser Piero (1).

Partito da Firenze co' figliuoli e consorti, Piero non perdé di vista le cose della « Città partita ». Recatosi a Siena, vi fu considerato dai fuorusciti, che si ragunavano anche in casa sua, quasi un oracolo, e fu richiesto di consiglio in tutte le cose più gravi (2). Immischiato coi figliuoli e coi fuorusciti nelle congiure, nei tentativi di ribellare terre e castelli alla Repubblica, di prender Figline, ove la sua famiglia, oriunda della non lontana terra di Poppi, aveva grande autorità, incorse in nuovi bandi e condanne (3).

Sembra che tentassero perfino di falsificare il sigillo del Comune (4), chi sa mai con quale scopo! Il dì 20 o 21 febbraio '82 furono tutti ribanditi, cioè richiamati (5); dopo il qual tempo si trovano

(1) Ved. GHERARDI, *Diario di ANONIMO*, pp. 253, 367; CORAZZINI G. O. *La Cronaca di ser Nofri delle Riformagioni*, il *Diario dello Squittinatore*, il *Diario Compaguano*, la *Cronichetta Stroziana*, pubblicate nel suo vol. *I Ciompi*; la sua *Prefazione* e le sue note, pp. XXII, 9, 25, 97, 135; STEFANI, *Istoria*, rubr. 795, in ILDEFONSO, *Delizie*, XV p. 20; e ivi, XVII, p. 168; SER NADDO, *Memorie*, ivi, XVIII, pp. 12, 13; AMMIRATO, *Istorie*, II, p. 724 A; PERRENS, op. cit., V, p. 236; NOVATI, *Epistol.*, IV, p. II, p. 447. È curioso che ser Piero rimase, certo per dimenticanza, legalmente, non effettivamente, Notaro degli atti della Camera fino al dì 27, quando fu sostituito da ser Antonio di Michele di Arrigo (GHERARDI, *Diario di ANONIMO cit.*, *Documenti* p. 515).

(2) Ved. GHERARDI, *Diario di ANONIMO cit.*, pp. 262, 263; CORAZZINI, *I Ciompi*; *Cronaca di SER NOFRI*, pp. 10-13. Narrano l'ANONIMO cit. e ser NOFRI, come, essendo gli sbanditi per tornare a Firenze, dimandarono a ser Piero se potevano fidarsi della Signoria. Li consigliò a tornare nella Città e ringraziare i Signori, ma per partirsene, poi, immediatamente, recandosi nel reame di Napoli.

(3) ANONIMO cit., pp. 253, 262, 263, 405, 411; CORAZZINI, *I Ciompi*; *Cronaca di SER NOFRI*, p. 14 e doc. 193; STEFANI, rubr. 826, in ILDEFONSO, *Delizie*, XV, pp. 97, 98; PERRENS, op. cit., p. 329 RODOLICO, *La Democrazia cit.*, p. 385. Oltre a ser Piero, aveva grande autorità a Figline il suo figlio ser Nofri, il noto autore della Cronaca pubblicata dal Corazzini, che sembra fosse grau parte di tutti questi maneggi. Gli altri suoi fratelli erano ser Bruno, ser Lionardo e Francesco. Anche i consorti furono condannati. Non sappiamo se tra i condannati debba porsi ser Goro di ser Grifo, che, tratto pel primo ag. 1378 Gonfaloniere di giustizia, non sedé per divieto (*Giud. Not.*, 26, c. 2). Tuttavia il dì 3 lug. 1380 si concedé a ser Guido di ser Grifo, fratello di Piero, e a Paolo, figliuolo di Guido, d'andare e venire liberamente per la Città e per tutto il Contado e Distretto. (*Sig. Coll. Delib.*, 122, c. 5'). Anche un figliuolo di lui, ser Pietro, involto nella condanna, fu privato d'un ufficio, che aveva, senza neppure gli fosse pagato il servizio già fatto, e costretto ad andar ramingo per l'Italia. Liberato dal bando, mentre tornava in patria, fu derubato e tradito ad Arezzo. Sebbene oltremodo aggravato, sempre pagò prestanze ed estimi. Pereiò a' 19 di giug. '83 chiese ed ottenne lo stesso ufficio per sei mesi, appena finito il tempo di colui che allora l'esercitava. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 71 c. 63'.

(4) Nella consulta del dì 13 mag. '79 (Ivi, *Cons. Prat.*, 17, c. 1') Benedetto Alberti, pei Gonfalonieri di compagnia, consiglia che « ... in quantum verum sit quod sigillum Erculis voluerit « esse falsificatum », si proëuri la punizione di chi ciò ha tentato di fare: si mandi a Giovanni Alberghettini a cercare « si aliquod sigillum simile faciebat fieri »; si cerchi coi Perugini che il reo sia punito come falsario. Si scriva poi a Giorgio (Scali, Capitano di Perugia) che custodisca diligentemente ser Nofri, ec. Si tratta qui di ser Nofri, come si può anche vedere da altre lettere del Comune ai Perugini del 13 mag. e 9 giug. successivo (DEGLI AZZI, *Relazioni tra Firenze e l'Umbria*, vol. I, n. 505, 509). Nofri, poi, a '22 di mag. '82 riscuoteva certa somma dal Comune per sé e per suo padre e i suoi fratelli Bruno, Francesco e Leonardo, dovuta a tutti loro, sbanditi e condannati, per certi beni della chiesa dei SS. Pietro e Bartolommeo del Comune di Viexa (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 252, c. 7).

(5) Ivi, *Rif.*, *Bal.*, 17, cc. xj sgg.; CORAZZINI, *I Ciompi*; *Cronaca di ser Nofri...*, p. 16. Ved. pure ANONIMO cit., p. 435 e la nota 4 del GHERARDI.

continuamente negli scrutinj, nelle recate, negli ufficj del Comune e dell'Arte dei Giudici e Notari (1).

I Ciompi ebbero un Notaro di loro particolare fiducia e uno Scrivano (2), coi quali avevano quella familiarità che non sarebbe stato loro concessa dai Notari ufficiali del Palazzo. Se ne servivano per soddisfare i loro capricci, e, quando avevano da compilare qualche scrittura, erano loro sul viso in parecchi gridando: « 'Scrivi, Gua-
« sparre, io voglio così'; l'altro veniva da canto: 'e io voglio così' »; « l'altro gli poneva la spada alla gola, e stracciava la scritta, e po-
« nevagli uno foglio in mano, e diceva: 'scrivi'; e l'altro vi fre-
« gava su le dita, e dicea: 'vuole stare così' ». Li mandavano, poi, con insolente prepotenza, ai Signori, i quali dovevano, talvolta, umilmente promettere di fare a modo loro (3).

Il Notaro delle Riformagioni successo a ser Piero, sebbene si trovasse talvolta costretto ad eludere i comandi illegali dei tumultuanti, od anche a contraddirli, poté generalmente esercitare il suo ufficio senza troppi pericoli (4). Egli fu che, insieme con Coluccio, diede forma legale agli atti dei Ciompi; era perciò di continuo affaccendato in Palazzo; ma specialmente sulla fine d'agosto, per la scelta della Signoria dei due mesi seguenti, si trovò a dover combattere coi popolani. Più volte dové leggere sulla ringhiera documenti e bozze di provvisioni; ingegnarsi di persuadere ai Ciompi ch'era necessario osservare le forme legali, perché le nuove leggi

(1) Ved., per il 1381-'82, A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 396, cc. 38', 39', 40, 42, 43, 54, 56, 169, 170, 173; ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, pp. 152, 157, 253. Per gli anni 1382-'84, *Tratte*, 140, c. 17'; 141, c. 50; 142, cc. 50, 71'; per gli anni '85, '89, '91, '98, 124, c. 89; 144, cc. 27', 91, 105', 110, 112'; 146, c. 35; pel '91 e '92, 397, cc. 69, 72, 78; pel '93, 62, cc. 363, 428; pel '95-'97 e 1402-'4, 145, c. 61'; 147, cc. 30', 102. Ser Nofri fu Notaro della Signoria nel 1410. Oltre a ser Piero e a' suoi figliuoli surricordati, vi si trovano pure gli altri figliuoli Antonio e Giovanni e il nipote Piero di Guido di Grifo, nel giug. 1385 Coadiutore del Notaro della Signoria (*Prov.*, 74, c. 78'). Parecchi notariati ebbe ser Piero nel 1382 e '87; castellanerie Leonardo nel 1388, '92, 1401 (*Tratte*, 141, c. 36; 221, c. 67; 301, c. 101; *Dipl.*, *Archivio Generale*, 6 ag. 1401). Nel '90 era già morto, sembra, in servizio del Comune, Bruno « ... in partibus Maritime, quando captus fuit a gentibus Senensium pro defensione, fortificatione, securitate, et conservatione libertatis et Status Comunis Florentie » (A. S. F., *Rif.*, *Dieci Bal.*, *Delib.*, reg. 4, c. 199'). In Santa Croce tra i « Sepulcra claustrum primi ex parte claustrum lungo el muro delle colonne » troviamo: « ser Petri ser Ghrifi et fratrum suorum...; Gori « ser Grifi et fratrum... et descendentium ». Ved. *Libro dove è nota di tutte le sepolture della chiesa di Santa Croce di Firenze... scritto da* LORENZO di BENEDETTO BONDELMONTI nell' A. S. F., *Mss.*, 620, cc. 19, 20; cf. ivi, ROSSELLI S., *Sepoltuario*, I, p. 373; n. 184, p. 375, n. 218 (*Mss.*, 624). Ser Goro di ser Grifo era stato tamburato il 2 gen. 1378 per ghibellino. Ved. ivi, *Strozz.*, II Serie, 177, p. 461.

(2) Ser Agnolo Latini che stava al pozo a « San Sisti »; e Guasparri (Del Ricco) che stava in Via Ghibellina « a tenere i fanciulli a leggero, e fu già crociato nel 1353 per pateriuo » (Cod. *Ricasoli-Firidolfi*, n. rosso 136, *ad an.*).

(3) Ivi, *ad an.* Cf. STEFANI, *Istoria*, rubr. 800, 803, in ILDEFONSO, *Delizie*, XV, pp. 37, 48. Passata la tempesta, furono ambedue banditi.

(4) Da quei primi mesi del suo ufficio cominciano pure, e sono di sua mano, il volume per le rinunzie dei magnati che hanno ottenuto il beneficio della popolarità, da tenersi nell'armadio della Cappella, e l'altro di sindacati, repudie, notificazioni di eredità, ec. (A. S. F., *Rif.*, *Repudie d'eredità*, dal 1378 al 1387, 2); cf. ILDEFONSO, *Delizie*, XIV p. 265).

avesser valore. E il 28 agosto appunto trovò una scusa di questo genere, per levarseli d'addosso, dicono i cronisti, e per levarli dalle Riformagioni. Esser finito il Consiglio, mancar l'approvazione dei Signori e Collegi; andassero via, ché tutto avrebbe lor preparato e fatto, come poi fece, appena fosse stato possibile, senza violare le disposizioni delle leggi e degli Statuti (1). Erano questi gli accorgimenti di cui si valevano i Notari a piegar quelle genti, per dare alle leggi, alle nuove disposizioni, le forme che credevano migliori, per smussare gli angoli più acuti e pericolosi. L'autorità del loro Ufficio, la fama che avevano di uomini di grande dottrina, procuravano loro maggior forza e rispetto maggiore che non le migliaia di lance. E si vedeva piegare sommessa la testa, pendere rispettosa dal labbro e dal cenno del Cancelliere severo e ammonitore quella moltitudine, che si spingeva feroce contro i palazzi merlati del Popolo e del Comune, sotto le balestre dei famigli del Podestà o dell'Esecutore.

Rispetto a Coluccio, lo vediamo con grande prudenza ed ossequio pel popolo, continuamente col Notaro delle Riformagioni, in mezzo ad esso, sulla ringhiera, nei Consigli, nel Parlamento. Fu egli, probabilmente, che il 18 di luglio dello stesso anno '78, avutasi la notizia dell'accordo col Papa, lesse al popolo festante le lettere pontificie e quelle degli ambasciatori fiorentini. Rogò, poi, il 21 e il 22, col Notaro predetto, gli atti dei Ciompi (2). Trascorsi i giorni dei tumulti più furiosi, egli scrisse all'amico suo, Domenico Bandini d'Arezzo, che i fatti accaduti a Firenze non avevano l'importanza che altrove loro era stata attribuita. Non mancaron disordini, ma subito furon repressi; la Città non andò a sacco, né fu bruciata, ché molti cittadini vi sono rimasti. Egli non n'ebbe danni, ma piuttosto vantaggi e miglioramenti. Il potere venne a mano di uomini degnissimi e benignissimi; di quelli che erano più utili allo Stato (3). Durante la Signoria di Michele di Lando, dettò, come di consueto, le lettere, ch'eran mandate a nome dei Sindaci e Consiglieri delle Arti. Sembra, anzi, avesse, appunto in quel tempo, dal Comune un favore particolare (4). Anche l'Ufficio delle Tratte dovette dargli in quei frangenti non poche fatiche, ove si pensi che tentarono più volte, e giunsero, a bruciare, come dicemmo, i registri

(1) Cod. *Ricasoli-Firidolfi* cit., l. cit.; ANONIMO, p. 377; STEFANI, *Istoria*, rubr. 800 e 803 in ILDEFONSO, *Delizie*, XV, pp. 37, 48; PERRENS, op. cit., V, p. 275.

(2) ANONIMO cit., pp. 365, 366; ILDEFONSO, *Delizie*, XV, p. 14.

(3) *Epistol.*, I, p. 290.

(4) PERRENS, op. cit., V, p. 260. Nel reg. 21 delle *Deliberazioni dei Signori e Collegi*, c. 17^a, dopo gli atti del dì 11 ag. '78 si ha nel marg. sin.: « Stanziamantum pro compatrino ser Colucij ». Lo stanziamento, poi, non fu copiato, ma parrebbe verisimile fosse omessa la copia solo per dimenticanza.

degli imborsati per gli Uffizj maggiori (1); che a '31 d'agosto '77, ad esempio, dovè riscontrare un intero scrutinio per cercare il nome d'un Manetto, ch'era stato imborsato senza che fosse mai esistito (2). Varie cose furono approvate nel famoso parlamento del dì primo settembre; fra le altre, che le proposte da farsi nei Consigli dovessero esser prima deliberate dai Signori e Collegi; che i privilegi dati nell'agosto antecedente, di portare le armi, fossero tolti, fatta eccezione pei Signori passati e pel loro Notaro; che a molti degli ufficiali scaduti non si pagasse il salario, eccettuati, però, il Notaro delle Riformagioni e il Cancelliere (3). Il primo lesse le cose predette sulla ringhiera in volgare e ad alta voce. Interrogati, quindi, coloro, che, « quasi in infinita moltitudine », erano convocati sulla piazza, se bene avessero inteso tutto, e chiesto loro se erano e rappresentavano i due terzi, e più, del Popolo fiorentino, ed essendo da tutti risposto, replicatamente, di sì, fatto far silenzio, egli domandò se approvavano i diversi capitoli, e se consentivano che fossero rogati da lui e da Coluccio; risposero pure di sì (4).

A Coluccio e al Notaro delle Riformagioni furon, poi, confermati tutti gli Ufficj, i privilegi, i salarj che avevano fin allora goduti, tolto qualunque impedimento, o divieto, in contrario. Al Notaro, in special modo, fu assegnato il salario annuo ormai consueto di dugento cinquanta lire per sé, cinquanta fiorini per un suo coadiutore e cento lire pel famigliaio.

Nell'inquisizione che a '16 di settembre fu fatta dal Capitano contro la Signoria del tempo di Michele di Lando, fu compreso il Notaro di essa, ser Guccio di Francesco d'Andrea, accusato d'aver fatto in detto Ufficio molti illeciti guadagni, commesso simonie (« simonias ») baratterie, ec. Egli, però, poté, con gli altri, pienamente giustificarsi, e fu assolto (5).

4. Tra il 1378 e il 1406 non si hanno riforme importanti nell'Ufficio del Notaro della Signoria. Non mancano tuttavia alcune disposizioni che pur gioverà riferire. Nel 1379, ad esempio, si provvide che nessun Notaro, il quale entro cinque anni avesse esercitati certi Ufficj (certo i considerati come vili, come, ad esempio, quello di beccamorti) potesse esser eletto a quello della Signoria, o ad altro dei

(1) Ved. sopra, p. 120, nota 3. Dice GINO CAPPONI che volevan bruciare di notte in Santa Croce la cassa delle borse, la quale fu, perciò, di nascosto da due Priori con certi fanti portata in Palazzo.

(2) A. S. F., Rif., *Tratte*, 193, c. 44.

(3) APP., II, 28. Cf. PERRENS, op. cit., V, pp. 294, 295.

(4) « ... alta voce... vulgari sermone ad intelligentiam omnium... »; risposto da tutti « secundum quod comprehendit potuit, simili voce ... sì, sì, sì, hoc est totaliter dicere ita, ita, ita. » (GHERARDI, *Diario di ANONIMO cit., Documenti*, pp. 520, 521).

(5) CORAZZINI, *I Ciompi*, pp. 157 sgg.

maggiori (1); nel '91 fu stabilito che, morendo alcuno nell'Ufficio dei Signori e Collegi, come anche dei Capitani di Parte Guelfa, nulla si pagasse al Comune per fargli onori maggiori di quelli ordinariamente permessi (2); nel '98 che non si potesse proporre, se non a certe condizioni, di dare qualche ufficio estrinseco ad alcuno dell'Ufficio dei Signori e Collegi (3). Nell'85 fu disposto che al Notaro si dovesse, finiti i due mesi, un coltello del valore di due fiorini, mentre ai Signori si dava di tre fiorini; inoltre che nell'Ufficio del Suggello si mettesse una cassetta per depositarvi i danari dal Notaro riscossi per le scritture; dai quali egli percepisse venti fiorini nei due mesi, dieci il Coadiutore; e che niente altro, o denari, o ufficj, potesse chiedere ed ottenere, pena cinquecento lire a lui e a' Signori (4). Circa gli scrutinj e le estrazioni, a' 12 di febbraio dell'82 fu deciso dalla Balìa che si facesse lo scrutinio dei Signori e loro Notaro di lì a tre anni; quindi che quelli che sarebbero imborsati pel notariato de' Signori dovessero esser pure imborsati per Notari dei Capitani di Parte Guelfa (5). Nell'85, visto come, fin dal gennaio antecedente, doveva essersi fatto il nuovo scrutinio per la Signoria, si decretò che, pei suoi Notari, allora e per l'avvenire, si facesse ogni quattro anni, ovvero nell'aprile dell'anno successivo al quarto, secondo che, via via, disponessero i Signori e i loro Collegi (6). Nel '98 si ordinò che, compiuto lo scrutinio dei Signori e Collegi, si facesse dalle persone solite e tra i veri Guelfi, quello del loro Notaro e che poi si rinnovasse ogni cinque anni (7). Nel 1388, considerato che la Signoria da qualche tempo era solita andare col suo Notaro a sindacato la mattina innanzi giorno, appena finito l'ufficio, e che tal consuetudine non sembrava molto onesta (« non videtur multum honesta »), si ordinò che, per l'avvenire, dovesse andarvi di giorno, dopo il giuramento dei Signori nuovi (8); e nel '400, per evitare gli abusi delle famiglie dei rettori, le quali spesso se ne scusavano allegando ignoranza degli Statuti, si provvide solennemente che chiunque fosse stato, o fosse per essere, nell'Ufficio della Signoria, anche co-

(1) Ciò a '12 e 13 di mar. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 67, cc. 166, 168. Circa i provvedimenti causati dai moti politici del 1381 e '82 ved. STEFANI, rubr. 889, 900, 904, 906, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, pp. 66, 77, 79.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 79, cc. 314 e 329'; 30 e 31 gen.

(3) Ivi, 87, c. 66; 27 apr.

(4) Ivi, 72, cc. 189, 193; 24 e 25 gen.

(5) Ivi, *Bal.*, 16, c. 39'; 17, c. 38'; 18, c. 30.

(6) APP., II, 30. Cf. MINERBETTI, *Cronica*, col. 90, cap. 15. Lo scrutinio ebbe luogo fra il 27 mag. e il 10 giug., e fu aperto a maggior numero di cittadini non tenendo interamente conto dei divieti e delle ammonizioni.

(7) Il 15 e 21 nov. (A. S. F., *Rif., Provv.*, 87, c. 350'. Cf. *Fab.*, 46, cc. 61, 64). Altre disposizioni circa l'estrazione dell'Ufficio della Signoria si hanno nel feb. 1405. Ved. *Provv.*, 93, c. 192.

(8) Il 10 13 giug. (Ivi, *Provv.*, 77, cc. 66 e 76'). Approv. nel Consiglio del Popolo con 210 favore contro 38 bianche; in quello del Comune con 122 contro 126.

me Notaro, potesse, in perpetuo, portare armi di qualunque sorta, da offesa e da difesa; e sotto la pena di dugento lire al rettore, o ufficiale, che contravvenisse. Gli ufficiali della Cancelleria dovessero scriver tutto ciò nelle « notule » solite mandarsi ai rettori, novamente eletti, perché non potessero allegare scusa d'ignoranza (1).

Da altri documenti, poi, circa casi particolari rileviamo non disposizioni precise e permanenti, ma notizie di usi e consuetudini già invalse in quegli ufficj. Sembra, ad esempio, che le cancellazioni dei bandi politici fossero, per solito, fatte dal Notaro dei Signori; che esso talvolta col Cancelliere del Comune, con quello dei Dieci e col Notaro delle Riformagioni, sottoscrivesse ordinariamente gli atti delle balie; che nel 1380 avesse almeno due coadiutori (2); che ricevesse i giuramenti del Notaro delle Riformagioni (3) e che talvolta i Signori tenessero occulti a lui e ad altri ufficiali certi atti (4). Si sa pure ch'egli e i suoi coadiutori dovevano pagare all'Arte dei Giudici e Notari un tanto per l'esercizio dell'ufficio (5). Né vogliamo tacere come, per disposizione del 23 novembre 1389, questi Notari della Signoria non dovevano essere d'età minore ai trent'anni (6).

Numerosissime sono le disposizioni particolari circa i nuovi scr-

(1) Il 22 e 23 dic. (Ivi, *Provv.*, 89, c. 199; *Cap.*, 11, c. 209'; *I Capitoli*, II, p. 124). Questa disposizione fu certo provocata da molestie, che ebbe alcuno dei privilegiati per parte di qualche famiglia dei rettori. L'attestato del privilegio era fatto, secondo i casi, dal Notaro delle Tratte, o delle Riformagioni, o da' loro Coadiutori, e consisteva in un polizzino di pergamena da lui sottoscritto, recante i nomi dei Priori, del Gonfaloniere, del loro Notaro e del bimestre per cui erano stati tratti. Alcuni di questi polizzini si conservano nel nostro Archivio di Stato, ed è curioso vedere come fossero tenuti entro astuccini di cuoio attaccati ad una cordicella membranacea, certo per comodo di chi doveva portarli seco.

(2) Ciò nel lug., ag., nov. e dic. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 16, cc. 13-52; 17, cc. 17 sgg., 157 sgg.; 18, c. 1'; *Sig. Coll.*, *Delib.*, 22, c. 69'; 23, c. 1; *Cap.*, 12, cc. 79 sgg.; *I Capitoli* II, pp. 178 sgg. Il 28 e 29 giug. '85 fu ordinato che, trovandosi infermo un Notaro della Signoria, un suo Coadiutore, ser Piero di ser Guido di ser Grifo, potesse in tutto sostituirlo e averlo sostituito dal 15 al 30 di quel mese (*Provv.*, 74, cc. 78 e 79').

(3) Così il 31 ag. 1380. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 22, c. 66'.

(4) Infatti a' dì 11 mar. 1404 fecero e scrissero, e sottoscrissero da sé una commissione segreta a C. Malatesta (GUASTI, *Commissioni*, I pp. 33, 34; PERRENS, *Histoire*, VI, p. 130). Ed è questo un atto diplomaticamente e giuridicamente arditissimo, che il Potere esecutivo agisca senza la guarentigia delle forme legali. Ma siamo ai primi del sec. XV, e lo Stato comincia, e continua sempre più, a svincolarsi dai concetti giuridici del feudalismo medioevale; e ne vedremo poi anche più manifesti gli effetti. Sorsero, però, in questo caso, varie questioni, e i due oratori non poterono avere il salario consueto. Ugo Della Stufa primo di tutti così sottoscriveva: « Io... ho fatta la detta scritta di vovontà de' miei Padri e maggiori dell'Ufficio de' Signori »; e seguono gli altri: « ... Io ... sono contento... ».

(5) A. S. F., *Giud. Not.*, 100, cc. 160, 164. Ser Antonio di ser Chello, Notaro nei mesi di mar. e apr. 1404, pagò 3 lire, 16 soldi, 4 denari; un Notaro Coadiutore, pel mag. e giug. 1404, 6 soldi.

(6) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 78, c. 263'; cf. *Sig. Bal.*, *Corr.*, 2, c. 10.

tinj ed estrazioni del 1379 (1), '82 (2), '85 (3), '93 (4), '98 (5) 1400 e 1401 (6), 1402 e 1403 (7), 1404 (8), ec.

Ser Viviano di Neri di Viviano de' Franchi, da Sambuco (9), discendente da un ser Lapo di Viviano ricordato nel 1307, esercitava già la professione notarile, rogando istrumenti d'interesse privato sugli ultimi del 1364 (10). Nel febbraio del '67, già lo troviamo negli scrutinj per ufficj del Comune; sulla fine del '70 Coadiutore al Notaro della Signoria; Notaro dell'Ufficio de' Sedici della Moneta nel '71; nel maggio '78 Notaro degli Atti della Camera; e così, continuamente, appresso, negli scrutinj, nelle recate, nelle imborsazioni, nelle tratte, negli ufficj, non meno egli che i suoi molti figliuoli o consorti (11). Nell'Arte dei Giudici e Notari, ser

(1) Il 24 gen. si ordina che sia fatto dai Signori e Collegi e che i notari scelti siano imborsati per questo come per tutti gli altri notariati dello Stato, se anche non riuscirono l'agosto antecedente.

(2) A '27 gen. si ordina che il segreto ne sia tenuto dal Cancelliere insieme col Notaro delle Riformagioni e coi frati della Camera dell'Arme. Cominciato a' 14 di feb., il 20 si ordina che siano imborsati per Notari della Signoria tutti quelli che avevano avuto i due terzi delle fave, o anche sei meno. Ved. A. S. F., *Rif., Bal.*, 16, cc. 13 sgg., 22 sgg.; 18, cc. 29, 30, 83; SER NADDO, *Memorie* in ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, p. 45; lo stesso si dica pel feb. '83 (A. S. F., *Rif., Bal.*, 16, c. 45).

(3) Il 27 mag. « ... cominciassi... alle 23 ore... per strolgia dell'Abate di San Benedetto » (NADDO cit., ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, p. 78).

(4) Nell'ot. fu deliberato dalla Balìa che le borse dell'85 si bruciassero. Anche si diedero minute prescrizioni circa il nuovo scrutinio, il cui segreto doveva pure esser tenuto dal Cancelliere, dal Notaro delle Riformagioni e da ser Benedetto Fortini. Ved. A. S. F., *Rif., Bal.*, 17, cc. 101, 113, 118, 119, 143; 19, cc. 15', 31, 37, 55; AMMIRATO, *Istorie*, II, p. 840 D. Si deliberò anche che la Signoria allora in ufficio non potesse esser sindacata dall'Esecutore.

(5) A. S. F., *Rif., Provv.*, 87, c. 350; 20 nov.

(6) Il 23 e 25 ag. 1400 si provvede che, a causa della peste, forse perché non si potevano in quei frangenti osservare le formalità consuete, la nuova Signoria possa esser tratta dalla vecchia: il 16 lug. 1401 che molte aggiunte possano farsi alle borse (A. S. F., *Rif., Fab.*, 47, cc. 25 sgg., 57; *Provv.*, 89, cc. 119 e 122); a' 22 feb. 1401 che sia rimesso nella borsa del notariato della Condotta ser Niccolò di ser Verdiano, allora Notaro della Signoria, perché sedendo in quest'Ufficio, non poteva esercitar quello (*Fab.*, 47, c. 44).

(7) A' 23 nov. 1402 e 2 ag. 1403 si discute a lungo nella Pratica circa il nuovo scrutinio, gli scrutinatori, i modi da tenersi nella scelta e nell'imborsazione; il 6 si provvede intorno ad esso (Ivi, c. 153; *Cons. Prat.*, 35, c. 174; 36, cc. 93 sgg.).

(8) A' 2, 4, 5 ag. si ordina che sia fatto lo scrutinio del Notaro pei bimestri futuri dai Signori e Collegi in ufficio, più i Capitani di Parte Guelfa e i sei della Mercanzia; e che quest'imborsazioni abbia la precedenza su quelle del 1398 e 1400 (Ivi, *Fab.*, 48, c. 19; *Provv.*, 93, c. 79).

(9) Sambuco sembra fosse un paesetto sulla via Firenze-Siena, tra San Casciano e San Donato in Poggio. Ved. GUASTI, *Commissioni*, I, p. 213; II, p. 317.

(10) Cod. B. N. C. F., *Strozz. Magliab.* II, IV, 324, c. 1; A. S. F., *Dipl., Carmine di Firenze*, 24 dic. 1364. Altri strumenti suoi si hanno nell'Archivio cit., *Cestello*. Dal 1373 al '78 esercitò continuamente la professione, giacché si conservano nell'Archivio Notarile del nostro Archivio di Stato due suoi protocolli contenenti istrumenti di quegli anni. Non saprebbe dire se fosse più conosciuto col casato di Viviani, o Franchi, e ci atteniamo al primo come oggi più comune. Ved. pure NOVATI, *Epistol.*, IV, p. e II, pp. 446 sg.

(11) A. S. F., *Rif., Tratte*, 39, c. 102; 61, cc. 151, 152; 62, c. 432; 65, cc. 353, 432, 468; 63, c. 10; 141, c. 33; 143, cc. 43', 138; 144, cc. 44, 66, 80, 97, 133'; 145, cc. 16, 42', 73, 93', 111, 132; 146, cc. 30 sgg.; 147, cc. 86, 113, 115, 125; 193, c. 34; 194, cc. 3', 7', 40, 124', 166'; 221, cc. 62, 16 cc.; 341, cc. 95', 96; *Cam., Usc.*, 198, 28 feb. '71. Dei suoi figliuoli troviamo Neri, Francesco, Lodovico, ser Giovanni, ser Nofri, Leonardo; dei nipoti Antonio di Francesco, Cille, detto Pallante, illegittimo, Viviano e Paolo di Neri, Stefano, Piero, Innocenzo di Giovanni. Questi, come lo stesso ser Viviano, continuamente son ricordati oltreché negli ufficj, anche come presenti agli atti che si facevano in Palazzo.

Viviano ebbe, oltre gli altri ufficj, tre volte quello di Proconsolo (1). Fu immatricolato nell'Arte della Lana (2); e di Neri, suo figliuolo, c'è pervenuto un importante priorista, in cui pur si registrano fatti storici contemporanei (3).

Ser Viviano, da semplice Coadiutore del Notaro della Signoria, fu nel '78 inalzato a Notaro delle Riformagioni, con la stessa provvisione più sopra citata, con cui ser Piero fu cassato (4). Ebbe gli stessi privilegi dei predecessori non solo, ma pur della parte rimasta vittoriosa in quella lotta. Dette subito principio all'opera sua, ché il primo registro delle Provvisioni da lui rogato e sottoscritto, comincia col 21 di luglio. Regolarmente per molti anni confermato (5), ebbe varj coadiutori, tra' quali giova ricordare Dino di ser Scarfagno di Dino da Prato, ser Matteo del fu ser Pietro

Cf., oltre i luoghi succitati, ivi, *Rif., Tratte*, 140, c. 124'; 193, c. 87; 194, c. 126'; 218, c. 44; 1093, c. 40'; BISCIONI, 2, c. 78' (Ivi, *Mss.*, 266); GHERARDI, *Statuti dell'Università e Studio*, p. 375. Inoltre si ha che nello scrutinio del feb. '82 ser Viviano « noluit ire ad partitum quia retinebat secretum scrupulinii »; e che su' primi del sec. XV Nofri, suo figliuolo, era tra quelli che non avevano pagati gli estimi (A. S. F., *Rif., Tratte*, 396, c. 69'; 1137, c. 26'; ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, pp. 177, 178).

(1) Nel 1390, '94, 1405 (A. S. F., *Giud. Not.*, 22, cc. 37', 39'; 26, cc. 3, 10, 15, 17, 19, 20, 50', 53', 56, 61, 63, 64). Il dì 23 mag. 1404, Viviano e Coluccio con Bonifaccio di Coluccio, pagano all'Arte la tassa di 15 soldi ciascuno (100, c. 152').

(2) Ivi, *Lana*, Convento di San Martino, 20, c. 96, 23 apr. 1383; NOVATI, *Epistol.*, IV. p.e II, pp. 446 sgg. Nell'83 vi vien matricolato « Cilius » (Cille), suo fratello carnale, albergatore, « ex beneficio sibi collato ex persona ditti ser Viviani, et vigore deliberationis facte per Consules Artis « Lane... de mense aprilis mcccclxxxiii... et quia iuravit, promisit, et satisdedit » (Ivi, c. 97).

(3) Cod. più volte cit. *Ricasoli-Firidolfi*, n. rosso 136. È conosciuto e citato pure col nome di cod. *Guadagni*, e ne fu pure attribuita la compilazione a ser Viviano. Ma alla Signoria del set.-ot. 1381 leggiamo testualmente: « Al tempo di questi naqui io Neri di ser Viviano, a' dì 24 di set. '81 ». Nella carta di guardia: « Questo priorista, già di Luigi di Matteo Viviani... ». È certo, ad ogni modo, che proviene dalla famiglia Viviani e che Neri dovè, se non altro, aver molta parte nella sua compilazione. E si noti ch'esso si estende parecchio oltre la morte di ser Viviano. Sembra se ne rilevi pure che Neri nel 1442 era Podestà di Città di Castello e che ne fosse cacciato dal Piccinino.

(4) È dichiarato consorte e confederato di messer Salvestro de' Medici e degli altri della Signoria passata e di tutti quelli che ebbero la nota balia per la riforma dello Stato, e partecipe di tutti i loro privilegi.

(5) Di ciò fanno fede molti registri di provvisioni da lui compilate, nonché i pagamenti del suo salario registrati alla Camera, per lo più parecchi ogni anno, a ragione di 250 lire per lui, 100 pel famiglio, 50 fiorini pel Coadiutore. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, fasc. 234, 4 e 30 dic. '78; 236, 29 apr. '79; 239, 31 dic.; 245, 27 dic. '80; 246, 14 feb. '81; 248, 26 giug.; 249, 21 ag.; 250, 21 ot.; 251, 25 feb. e 9 mar. '82; 253, 14 giug.; 255, 27 nov.; 256, 31 gen. '83; 258, 31 mag.; 261, 30 nov.; 263, 21 mar. '84; 265, 30 nov.; 266, 16 mar. '85; 268, 31 lug.; 269, 1 ag.; 273, 11 apr. '86; 274, 31 lug.; 276, 17 dic.; 278, 9 mag. '87; 280, 5 nov.; 284, 31 lug.; 287, 22 gen. '89; 293, 7 gen. '90; 296, 2 gen. '91; 297, 5 feb. '92; 300, 1 apr. e 1 giug. '93; 301, 2 giug. '94; 302, feb. '95; 304, giug. '96; 308, feb. '97; 314, feb. '98; 320, feb. '9; 328, giug. 1400; 331, giug. 1401; 333, apr. 1403; 345, feb. 1404; 348, feb. 1405, 354, feb. 1406, ec. Ved. pure la serie piccola dei quaderni dell'Uscita della Camera stessa, i voll. 1-19 citati dei Provveditori, e *Bal.*, 20, c. 42', ec. Dai documenti succitati, però, risulta che l'elezione definitiva fu dal primo set. 1378; e dal primo set. degli anni successivi furon le conferme. Anzi nel reg. 52 di questa serie, a c. 4, si ha il pagamento a lui fatto il 4 dic. '78 di fiorini 5 e lire 52, soldi 9 e den. 11 di piccioli per un mese e dodici giorni, in cui aveva servito, dal 21 lug. al primo set. '78. È ricordato come avente il privilegio delle armi nel 1387, '93, 1400; e son pur ricordati i suoi figliuoli Neri, Francesco, Lodovico, ai quali, conforme al diritto che aveva; lo faceva spesso concedere. Ved. ivi, *Rif., Tratte*, 315, cc. 2', 22, 106', 143; 316, cc. 4', 87; 317, cc. 3', 60, 143, 154, 166.

da Castel Fiorentino, Piero del fu Filippo di Bernardo, di Firenze, Giovanni di Francesco ed altri (1). Egli rogava i soliti istrumenti di procura e di sindacato e quelli di quietanza, quando il Comune faceva pagamenti considerevoli all'Imperatore, o a qualche principe, o capitano (2); prendeva parte, col Cancelliere e con gli altri ufficiali incaricati, alle operazioni segrete degli scrutinj e delle imborsazioni (3). Doveva, inoltre, spesso provvedere alla compilazione di molte scritture, a ricevere i giuramenti e a molte altre cose che occorreano in Palazzo e che non potevano, naturalmente, esser previste e precisate dagli Statuti e dalle leggi (4); a rogare scritture, attestati, e simili, anche in forma epistolare, pur non entrando nelle attribuzioni del Dettatore (5). Era, come dicemmo, in ringhiera per ogni avvenimento straordinario di balie, di parlamenti, ec., a leggere le proposte, a spiegare questioni controverse, a dire ciò che poteva legalmente farsi, o no (6).

Anche nelle Consulte e Pratiche, come il Cancelliere per questioni e consigli di politica esterna, così spesso si ricorre al Notaro delle Riformagioni per controversie legali, e, se così può dirsi, di politica e d'amministrazione interna. Nel 1387, infatti, si trova che i Gonfalonieri delle compagnie vogliono si domandi a ser Viviano il parere circa la liberazione e cancellazione di alcuni cittadini;

(1) Il primo di essi (Dino di ser Scarfagno) nel mar. 1380 ebbe pure la commissione di scrivere e pubblicare alcune provvisioni; gli altri atti, tra cui le Deliberazioni delle Balie, nel gen. e feb. '82 e nov. '84 (A. S. F., *Rif., Provv.*, 68, c. 289'; *Capitani di Parte, Libro della Luna* cit., c. 34). Intorno al 1378 son pure Coadiutori delle Riformagioni « Antonius Filippucci Iohannis », da san Genesio, « Iohannes Francisci Guardi », ser Dino suddetto, « Bondemannus Manni », da Sarzana, « Iacopus Landi » (Ivi, *Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 2'); nell'80 e '83 Giovanni del fu Silvestro di Neri da Castel Santa Maria; nell'83 Paolo di Volta di Bene fiorentino; nell'83, '85 e '87 Dino predetto (Ivi, *Cap.*, 3, cc. 47, 63, 143'; 8, c. 209; *Capitani di Parte*, 794, cc. 89, 91-95, 109, 110; *I Capitoli*, I, pp. 129, 135, 151, 458 ed altrove).

(2) Il dì 28 mar. '79 si decreta che siano deposti 4250 fiorini, da pagarsi all'Imperatore, « penes « edem sacram » (forse la cappella del Palazzo); che i frati Camarlinghi della Camera dell'Arme li diano a chi deve averli, facendone stendere strumento pubblico « more solito » al Notaro delle Riformagioni (A. S. F., *Rif., Provv.*, 68, c. 1).

(3) Ivi, *Sig. Coll.*, 23, c. 22'; 28 nov. '80; *Bal.*, 17, c. XXI'.

(4) Così il primo di feb. '82 si provvede che i banditi assoluti nel mese precedente, prima della cancellazione del bando debbano giurare presso l'Ufficio dei Signori; e, poiché è difficile « habere « copiam et presentiam dictorum Officialium », possano giurare in mano di uno, o più Notari « deputandos... per Cancellarium, vel Scribam Reformationum... »; e che dai detti Ufficiali si registrino quei giuramenti (Ivi, *Bal.*, 16, c. 28'; 17, c. XXVII').

(5) Ved. ivi, *Dipl., Montepulciano*, giug. 1404. In quest'istrumento rogato da lui e copiato da Paolo di Volta di Bene, suo Coadiutore, si fa fede al Podestà, Comune, Regime, e altri ufficiali di Montepulciano come un tale da Siena, abitante già in Montepulciano, fosse liberato da certo bando. Sebbene in forma epistolare, questo doc. non è che un estratto di provvisione, e già fu avvertito come non tutti i docc. in forma di lettera provenissero dalla Cancelleria delle lettere vere e proprie.

(6) Così durante il movimento popolare del feb. '82 i capi di esso volevano far approvare al Popolo certi capitoli non approvati prima dai Signori, e pretendevano che Viviano, insieme con Coluccio, ne rogassero l'atto. Ma ser Viviano, avvertito che ciò era illegale, non volle prestare l'opera sua, e tornò in Palazzo ai Signori (STEFANI, *Istoria*, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, p. 98; PERRENS, op. cit., VI, p. 8). Anche nella riforma del 19 ot. '93 ser Viviano legge le proposte, e dimanda se tutti approvano; si risponde da ogni parte: « sì, sì » (PERRENS, op. cit., VI, p. 103).

e nel 1400 su alcuni capitoli, rispetto ai quali erano insorte differenze (1); nel 1402 che circa una petizione fatta dagli oratori dell'Imperatore si deputino alcuni, i quali « cum ser Viviano praticent « de facto residui, et ponatur sicut iuris est »; e anche su questo i dodici Buonuomini consigliano si chiami Viviano, e si faccia come a lui parrà « iuris esse » (2). Nel 1405, anche Giovanni di Bicci de' Medici, pei Dodici, vuol che si ricorra intorno ad una certa questione all'opera di lui (3).

Già vedemmo il Notaro delle Riformagioni compiere uno di quegli atti, che oggi diremmo di natura araldica. A qualche cosa di simile si trovò ser Viviano il 14 ottobre del 1404, quando Iacopo Salviati fu dal Comune creato Cavaliere. Nella pubblica cerimonia sulla ringhiera del Palazzo, in presenza dei Signori e dei Dieci, ser Viviano, fece, in onore di lui, a nome del Comune e dei Signori, un discorso, donandogli, quindi, un ricco e bell'elmetto dorato (4). Del resto, quale fosse l'importanza dell'Ufficio circa questi anni ben si rileva da quei versi di Franco Sacchetti (5): « Va-
« dansi a letto omai tutte faccende Del gran Notaio delle Riformagioni! »

Si trovano, cominciando da questi anni, scritture anonime, di ammonimenti, ricordi, suggerimenti ai Priori circa le cose da farsi in Palazzo; qualcuna ne fu anche pubblicata, e fu supposto si dovessero ai Cancellieri dettatori, o a cittadini dei più esperti ed autorevoli (6). Quanto siamo fin qui venuti narrando, ne induce a credere si debbano, più che altro, ai Notari delle Riformagioni, come direttori permanenti dell'amministrazione in Palazzo. Ma, lasciato pur ciò, ne abbiamo trovata una assai ampia ed importante,

(1) « Habeatur ser Vivianus, et cum eo habeant consilium, quomodo possint liberari et cancellari illi cives qui promiserunt iij.^m florenorum, quos mutuaverunt Officialibus diminutionis Montis, « Officialibus Abundantie »; «... habeatur ser Vivianus, et audiantur illa capitula, de quibus est difficultas, et postmodum consulatur super eis ». Ved. A. S. F., *Cons. Prat.*, 26, c. 45'; 34, c. 63'.

(2) Ivi, 35, c. 96'.

(3) Ivi, 37, c. 121'.

(4) Ved. SALVIATI, *Cronica*, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, pp. 225, 226. Di qui si vede come il Notaro facesse talvolta anche quei solenni discorsi, che piuttosto si attribuirebbero al Cancelliere. Del resto, vedremo più oltre come anche Viviano si compiacesse d'occuparsi alquanto di cose esterne del Comune, delle relazioni che questo aveva in specie coi Fiorentini che si trovavano, per commerci, o per altro, in città, o terre straniere, nelle corti dei principi sovrani d'Italia e d'Europa.

(5) NOVATI, *Epistol.*, II, p. 444, nota 2.

(6) Ved. l'op. del ch.^{mo} prof. A. ALFANI contenente gli *Ordini di ciò s'è a fare in Palazzo*, della 2^a metà del sec. XV. L'anonimo Autore di essi suggerisce ai Signori di leggere, o farsi leggere, tutte le lettere al Comune; così pure quelle del Comune più importanti prima del sigillo; favorire parenti, amici e vicini; cercare d'essere bene informati, portando le questioni alla discussione dei Collegi; leggere ad essi le lettere importanti; rispondere alle lettere sollecitamente; deliberare su tutte le petizioni prima del Consiglio; spedire presto le faccende; ordinare, cioè destinare subito uno di loro, o il Notaro, sopra le scritture; pei giuramenti cominciare dal Gonfaloniere; per le votazioni dal Proposto; non scrivere ad ambasciatori senza il parere dei Collegi, ec.

che contiene ammonimenti e suggerimenti ai Signori ogni bimestre dal 1379 all'81, e che fu scritta precisamente dal Notaro delle Riformagioni, ser Viviano. Non ci dice nulla di nuovo sulla Cancelleria, ma ci fa conoscere come praticamente si osservassero le disposizioni degli Statuti e delle leggi; ci fa vedere che relazioni avessero i Notari coi loro Signori; ci scopre qualche nuovo aspetto della vita in Palazzo. Crediamo, perciò, far cosa grata ai lettori, dandone nell'Appendice alcuni passi come saggio dell'intera ed esempio di molte altre (1).

5. Detto così di tutti gli altri ufficj ed ufficiali della Cancelleria, dal 1375 al 1406, veniamo più di proposito a Coluccio Dettatore. Non senza molta trepidazione, a dir vero, ci accingiamo a ciò, ché troppo più ampie e importanti notizie darà sull'argomento la citata II parte del IV volume del Novati. Pure, tal'è l'importanza di Coluccio nella Cancelleria, che non possiamo esimerci dal dir qualche cosa anche circa la vita sua e della sua famiglia.

Venuto Coluccio a Firenze, egli non aveva, come semplice distrettuale, diritto ad alcuno degli ufficj imborsati del Comune. Però in varie provvisioni del 1379, disciplinandosi simil divieto, si fa eccezione in favore suo e del suo Coadiutore (2).

Inscritto nell'Arte de' Giudici e Notari, ove fu anche, col primo d'agosto 1402, Proconsolo (3), e in quella della Lana (4), lo vediamo

(1) APP., II, 29. Nel vol. 40 (*Sig. Bal., Corr.*) del nostro Archivio di Stato contenente tra altri un inventario di registri e scritture della Repubblica fatto nel 1632, a c. 310' è indicato un libro di « Recordationes date Dominis 1380-'87 ». Nella scrittura di ser Viviano si danno le istruzioni bimestre per bimestre, e si notano, generalmente, in margine gli statuti, o le provvisioni, dalle quali derivano. Nel primo bimestre mar.-apr. '79 si dice che in principio bisogna eleggere due Savj, quattro Ufficiali sulle Stinche; entro otto giorni far la mostra della Famiglia; ogni mese proporre ai Collegi se sia da scrivere qualche cosa al Re d'Ungheria, ec. A quello di mag.-giug. ricorda perché n'è « tenuto », che nessuna persona fuori del loro Ufficio, deve mangiare con essi; che non possono dar licenza del portare l'arme, e, benché siasi osservato il « contrario, fassi di fatto »; non possono dar « licenza d'accettare alcuno ufficio fuori del... Distretto, o approvare alcuno Ufficiale nel... Contado, « o Distretto... se prima non è... fatto, il... disposto de la gabella... »; possono sonare « a Consiglio... « diliberandosi per sei fave... ». Al primò di nov. : « Brieve ricordo che si (si fa ?) a voi, magnifici Signori, con riverenza per lo vostro Notaro de le Riformagioni ». E così di seguito.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 68, cc. 109' e 121'; 17 ag. e 6 set.: « ... ita tamen quod hoc capitulum... non preiudicet nec extendatur ad presentem Cancellarium Communis predicti... »; ed il 6 set. (Reg. cit., c. 121') : « ... hoc addito, proviso et declarato, quod per presentem reformatio-
« nem reservatio, que fuit facta in alia provisione supradicta, in favorem presentis Cancellarij Co-
« munis Florentie, intelligatur facta in presenti, eo modo, et forma, et prout, et quemadmodum in
« ipsa alia facta fuit, et similiter intelligatur de ser Antonio ser Chelli, Cohadiutore dicti Cancel-
« larij ». È approvata con 190 fave nere contro 94 bianche.

(3) Ivi, *Giud. Not.*, 22, c. 38; 26, cc. 3', 16', 17, 53, 57, 58.

(4) Ivi, *Lana*, 20, c. 96, Convento di San Martino, 23 apr. 1382; NOVATI, *Epistol.*, IV, pe. II, pp. 446 sgg. Fu matricolato insieme con ser Viviano, Notaro delle Riformagioni, per deliberazione presa dal Consiglio dell'Arte il 31 di mar. antecedente; del qual giorno è appunto la provvisione pubblicata dal Novati nel luogo suècitato. Ved. pure sopra, p. 129.

spesso, benché non quanto i suoi predecessori, nelle recate e negli scrutinj per Notaro de' Priori (1).

Rispetto alla sua famiglia ed a' suoi parenti, rimandiamo alle notizie abbondantissime che ne dà Francesco Novati (2). Pur vogliamo avvertire che perse la nuova moglie il 28 di febbraio del '96 (3); e dei figliuoli, alcuni gli morirono nel contagio del 1400 (4); tra essi il primogenito, ser Piero, natogli dalla prima moglie nel '71 (5), giovane valentissimo, appassionato per lo studio delle lettere, e che Coluccio aveva sperato prima poter avviare alle dignità ecclesiastiche, poi farselo successore nell'Ufficio (6). Troviamo gli altri spesso nelle recate, negli scrutinj, in molti ufficj del Comune (7); e lo stesso si dica di varj suoi parenti di Valdinievole (8).

(1) Così apparisce nel 1382 pel quartiere di Santa Croce (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 396, cc. 27, 168; ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, pp. 145, 252; NOVATI, *Epistol.*, IV, p. II, p. 388). Il 28 apr. 1406 fu tratto Notaro de' Priori pei due mesi seguenti (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 195, c. 69').

(2) *Epistol.*, IV, p. II, pp. 385 sgg.

(3) MAZZUCHELLI, nella nota 3, p. XX alla Vita di Coluccio scritta da F. VILLANI. Il primo di mar. fu sepolta (NOVATI, *Epistol.*, III, pp. 126, nota 1, 142).

(4) Il 27 di giug. 1400 Coluccio scrive a Domenico Bandini d'Arezzo d'aver mandati tutti i figliuoli, eccetto Filippo, alla nativa Stignano; il 12 lug. ringrazia Iacopo Angeli per le continue notizie che da Stignano gli manda circa la salute del suo Arrigo; crede sia già tornato Bonifazio; il 4 ag. fa sapere al Bandini che Andrea gli è morto e Filippo sta meglio (*Epistol.*, III, pp. 392 sgg.; 396 sgg.; 403 sgg.; 407 sgg.).

(5) *Epistol.*, III, pp. 133, 392 sgg.; IV, p. II, pp. 387 sgg. Il 26 giug., durante la terribile pestilenza, Coluccio scrive a Ugolino da Montecatini che il 31 di mag. è morto il suo Piero.

(6) Tra il dic. 1392 e il 25 mar. del successivo '93 ringrazia il Pontefice d'aver favorito il suo Piero e d'avergli concesso un'aspettativa. Il 5 apr. del '96 i Dieci ingiungono ai loro Oratori presso il Papa di raccomandare lo stesso ser Piero a S. S., ripetendo anche l'ordine ad altri Oratori il 4 di giug. e poi il 15 d'ag. Nel 1398 Coluccio scrive a varj in favore di Piero circa certi benefizj, uno dei quali nella Cattedrale Fiorentina, lamentandosi anche del Papa, il quale lo contrariava. Ved. *Epistol.*, III, pp. 312, 313, 316; IV p. I, pp. 255 sgg., 264 e le note rispettive. Nelle *Commissioni di Rinaldo degli Abbizzi* (I, p. 7) troviamo che il 15 ag. 1399 ser Piero scrisse a Rinaldo privatamente, e ne ricevè lettere, per interessi della Cancelleria, non altrimenti che suo Padre. Coluccio sfoga con varj, in specie con ser Pietro di ser Mino (di cui vedremo appresso), il dolore provato per la sua morte, con riflessioni filosofiche. In gran parte, poi, aggiunge, egli lo liberava dalle pubbliche occupazioni; tanto era amato da tutti che a lui pareva d'essersi preparato non solo un successore nell'Ufficio, ma quasi un erede. Questo figliuolo di Coluccio è registrato il 23 apr. 1391 nella recata pel priorato delle sette Arti Maggiori e Scioperati (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 397, c. 58).

(7) Nel 1391 Bonifazio è scrutinato per la Signoria; nel '93 è tra i notari matricolati; nel giug. '99 ser Antonio è deputato alle consegne dei vicarj, podestà, castellani, stipendiarj, ec.; nel 1401, '2, '5, Bonifazio è Consigliere del Popolo; nel '4 Arrigo pur Consigliere del Popolo; poi mallevadore di un castellano. Il primo di mag. '6, Filippo è Consigliere del Comune (Ivi, 147, cc. 8, 40, 102, 133; 148, c. 6'; 397, c. 57; 1098, c. 12; *Cam.*, *Usc.* 322, c. 181). Ser Piero dal giug. '96 al mar. 1400 apparisce quasi continuamente presente in Palazzo (Ivi, *Tratte*, 114, cc. 66, 77, 97', 100, 117, 120, 122, 147); Leonardo nell'ag. 1400 (Reg. cit., c. 160); Bonifazio nell'apr. 1403 e nel giug. 1404 (Ivi, 195, cc. 18, 33). Pare Arrigo nascesse nel 1380, Simone nell'86 (Ivi, 39, cc. 81, 116). Di Bonifazio si dice: « complebit annos XXX die 16 feb. 1401 [1402 st. mod.] (344, c. 93). Una sua figliuola (Dina) apparisce nel '92 sposa di Guidetto di Iacopo di Lando Guidetti (A. S. F., *Strozz.*, II, Serie, n. 54, p. 132). Circa Leonardo e Salutato ved. SALUTATI, *Epistol.*, IV, p. I, 268 sg., nota 3; Andrea, ivi, pp. 255 sgg.

(8) Anche per questi ved. NOVATI, *Epistol.*, IV, p. II, pp. 385 sgg. Il 27 mar. '77 Corrado, fratello di Coluccio, apparisce Castellano della ròcca di Montopoli, il 25 ag. '78 come scelto dal Comune

Costantemente riletto e confermato dal 1375 al 1406, con le stesse ingerenze (1), lo stesso stipendio (2) e i soliti privilegi (3), Coluccio lasciò nell'Ufficio un numero grande di minutarj e registri, di lettere e istruzioni, per lo più di sua mano, e solo in parte de' suoi coadiutori, che non sembrano molti (4). Da questi libri e da altri della Cancelleria apparisce com'egli fosse costantemente in Palazzo, presente a innumerevoli atti del Comune, dei Consigli, degli ufficj più svariati (5); come alle molteplici operazioni dell'Ufficio, degli scrutinj e delle tratte quasi sempre assistesse personalmente, facesse le proteste d'obbligo a chi di ragione, perché non si ardisse trarre agli ufficj alcun ghibellino, ne rogasse gli atti da se stesso (6),

di Buggiano a Castellano della ròcca di Mangona; ser Giovanni, suo figliuolo, a' 31 mag. 1404 era matricolato nell'Arte dei Giudici e Notari (A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 21, c. 52'; *Tratte*, 220, c. 97'; *Giud. Not.*, 100, c. 154). Circa il suo nipote I. Dreucci, ved. NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^e I, pp. 255 sgg.; 260, 263; p.^e II, p. 386, nota 7.

(1) Le conferme sono talvolta in forma solenne, come quella del 22 giug. 1376 (APP., II, 26), tal'altra più modesta, come quella dal 22 giug. '83, fatta il 31 gen. '82 (A. S. F., *Rif., Bal.*, 16, c. 27; 17, c. XXVI'; 18, c. 42): « Item quod circumspectus vir ser Coluccius Pieri, ad presens Cancellarius Communis Florentie, intelligatur esse, et sit, ex nunc, ad ipsum officium Cancellarie, cum omnibus partibus et membris ipsius Officii de novo electus..., pro uno anno iniziando statim finito tempore, pro quo ultimo ad ipsum officium electus fuit, videlicet die incipiendo xxij mensis inlii proxime secuturi, cum salario, commodis, oneribus, modis et conditionibus consuetis, non preiudicando alicui electioni hactenus de ipso facta..., sed quamlibet..., approbando ». Ma qualche anno dopo, il 15 giug. 1388 troviamo (NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^e II, pp. 465) che i Signori e Collegi « actendentes merita probitatis viri insignis et egregii ser Colucii Pierii, eloquentie fontis et splendidissimi oratorum Ciceronis alumni, et naturalium et moralium unici speculi, per cuius virtutem eximiam Urbs Florentina suis epistulis in figura gravi et eleganti stilo compactis per totum orbem extitit mirabiliter decorata, et recolentes quod sua electio cancellarie et notariatus Extractionum est de proximo finitura... », lo rieleggono dal 22 giug. Cancelliere, ec.

(2) Nei quaderni dell'Uscita della Camera troviamo tutti gli anni registrato il pagamento del salario a Coluccio, Dettatore e Notaro delle Tratte, per un anno, dal 22 giug., consistente in cento fiorini per sé e quaranta pel Coadiutore. Ved. A. S. F., *Rif., Cam. cit., Usc.*, fasc. 231 sgg. Cominciando dal 1390, i pagamenti son registrati anche più regolarmente nei libri dei Provveditori di Camera, voll. 1-14.

(3) Coluccio apparisce tra gli aventi il privilegio delle armi negli anni 1387, '93, 1400 (Ivi, *Tratte*, 315, cc. 2 sgg., 26', 105'; 316, cc. 91'; 317, cc. 2', 57, 153). Fece, poi, dare, secondo n'aveva diritto, lo stesso privilegio dal '95 al '98 a suo figliuolo Bonifazio (315, c. 96; 316, cc. 86, 91'); nel '99 e 1400 a Bonifazio stesso, a Piero e al nipote Giovanni di Corrado (l. cit. e 317, c. 15'); nel 1401 a Bonifazio e Giovanni (315, cc. 19', 96, 127; 316, c. 91; 317, c. 2); nel '2 e '3 a Bonifazio, Arrigo e Giovanni (315, cc. 19, 96, 127; 316, c. 91; 317, cc. 57, 81, 157); nel '4 e '5 agli stessi (315, cc. 19, 127; 317, c. 157); nel mar. del '6 ad Arrigo (315, c. 19; 317, c. 157). È chiaro però che di tal privilegio, se anche sempre non ne troviamo ricordo, dovè godere continuamente.

(4) Il 24 dic. 1381 è Coadiutore ser Antonio di ser Chello, il 9 lug. '82 il celebre ser Lapo Mazzei; il 24 mag. '91 ser Giovanni di Matteo di Luca (A. S. F., *Dipl., Riformagioni*, 9 lug. 1382; *Epistol.*, II, p. 80, nota 3; ILDEFONSO, *Delizie*, XV, p. 284).

(5) Il 30 nov. '94 gli son rimborsate tre lire e sei soldi di fiorini piccoli, « ... quas dedit et solvit cuidam, qui venit de Cortonio ad significandum quedam nova utilia dicto Comuni... ». (A. S. F., *Dieci, Delib.*, 4, c. 69). Così altre volte.

(6) L'intitolazione dei registri porta quasi sempre ch'essi erano tenuti e scritti da Coluccio. Così in quello segnato di n. 140 si ha: « ... liber... continens extractiones officialium intrinsecorum... inceptus... tempore officij providi viri ser Colucij... »; l'altro segnato di n. 300 è in tutto simile al precedente, ma per gli ufficj estrinseci. All'Ufficio delle Tratte appartenevano pure le elezioni degli ufficiali forestieri. Più volte si ha notizia di estrazioni o elezioni rogate da Coluccio, come il 29 gen. e il 28 apr. '89 per l'Ufficio della Grascia e pel Bargello, il 2 apr. '89 pel Difensore; il 28 apr. 1405

ricevesse i giuramenti degli ufficiali (1), rogasse le approvazioni degli Statuti del Contado e Distretto (2). S'aggiunga che doveva intervenire a tutte le Consulte e Pratiche, che, pei bisogni dello Stato, frequentissimamente si tenevano in Palazzo; Consulte spesso di grande importanza, che dovevano restar segrete e che sono tutte scritte di sua mano (3). Per l'ufficio suo principale e più importante di Cancelliere, doveva continuamente essere coi Signori, studiare e risolvere questioni svariatissime e importantissime; scrivere

per la Signoria (Ivi, *Tratte*, 195, c. 46'; 334, cc. 4^b, 9' b). Spesso sorgevano questioni da risolvere circa le *Tratte*. Così a' dì 28 giug. '92 Ranieri Peruzzi, stato già tratto Gonfaloniere di giustizia e laceratane la polizza, perché non si era presentato in tempo debito, fu rimesso da Coluccio nella borsa per sentenza del Podestà e del suo Collaterale (Ivi, 194, c. 17 u.). Il registro, poi, segnato di n. 347 contiene nomi di non estratti ad ufficj, e che erano assenti dal 1397 al 1474. Tra questi si trovano spesso Piero e Bonifazio Salutati. L'assenza si provava con l'asserzione giurata di cinque cittadini. Su questo proposito il 3 dic. '98 in una lettera a Paoluccio Manzini egli dice che è occupato nei comizj: « ... sic enim appellare possumus nostra scrutinia, quibus designandi comites huic Urbi « regie profuturi discutuntur; comitiis, inquam, que scrutinia dicimus » (*Epistol.*, III, p. 327. Cf. IV, p.^e II, 29, nota 1).

(1) Il giuramento fu dato da Coluccio a tutti gli ufficiali indicati nella nota precedente, più ad altri negli anni 1378, '81 '85, '89, '98, ec. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Reg.*, *Dupl.*, n. 3, cc. 1 sgg., 78 sgg.; *Tratte*, 344, cc. 3, 11, 95. Quanto numerosi fossero questi giuramenti si desume anche da una lettera del Salutati a P. Zambeccari del 21 giug. '96. Dice in essa come il giorno stesso della morte della sua Piera, primo di mar. « ... solemne coram populo novellis Dominis meis (i « Priori, il Gonfaloniere e il loro Notaro) detuli iuramentum, nichilque soliti moris omisi... ». E ciò si ripeteva ogni due mesi (*Epistol.*, III, p. 142). Il NOVATI, l. cit., nota 4, crede qui che il giuramento fosse prestato da Coluccio ai Signori; ma è tutto l'opposto; questi lo prestavano al Comune, e il Cancelliere lo riceveva. Per il suo giuramento del dì 21 giug. 1380, ved. *Epistol.*, IV, p.^e II, pp. 442 sgg.

(2) La notizia circa l'approvazione degli Statuti si ha, almeno per l'anno 1405, dalla provvisione del 12 mag. 1406 in favore di ser Bonifazio. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, '95, c. 39'. Ma, a parte ciò, negli Statuti di quegli anni dei comuni sottoposti a Firenze troviamo continuamente Coluccio come Cancelliere del Comune rogato delle approvazioni. Basti per tutti lo Statuto di Bacchereto del 29 lug. 1399 approvato a Firenze il 12 ag. successivo. Dell'approvazione sono rogati Coluccio e « Antonius Santi Maffei », suo Coadiutore (A. S. F., *Rif.*, *Statuti*, n. 51, c. 25).

(3) Svariatissime sono le forme che prendono e l'importanza che hanno. I registri si dicono talvolta « ... liber Consiliorum secretorum redditorum per Collegia et alia Consilia Comunis Florentie, « inceptus... » (*Cons. Prat.*, 18); tal'altra: « liber... Consiliorum redditorum per Collegia, officia et « alia Consilia Comunis... in secreto, sicut in similibus consuevit... » (n. 19); oppure: « ... liber « Consiliorum... redditorum in secreto... per Collegia et alios cives ad Consilia requisitos... » (n. 20); o semplicemente: « Liber consiliorum secretorum tempore Coluccij... » (n. 22, in copertina); « ... Liber Consiliorum secretorum editus per me Colucium... » (n. 24); « Consilia secreta... notata « per me Coluccium... » (n. 31). Non tutti questi Consigli, naturalmente, si registravano; eppure i registrati (« notata ») sono così numerosi! Ognun vede quanto grande sia, anche per questo, il lavoro di Coluccio. Qua e là troviamo appunti, ricordi, accenni a cose che, via via, si dovevano fare. Così il 18 ag. '82 si ordina che siano cercati e puniti certi che svelavano segreti; in principio del reg. che comincia l' 11 lug. '88 si trovano due scritture in volgare, che sembrano minute di istruzioni ad ambasciatori deliberate nelle *Consulte* (n. 21, c. 64'; 27, cc. 1-5). È curiosa che CESARE GUASTI stesso credé le Consulte e Pratiche fossero stese dal Notaro delle Riformagioni. Dice, infatti (*Commissioni*, I p. xj): « ... il rannodare fra loro le ambascerie... m'è parso utile; più utile potendolo fare non solo per mezzo di..., ma con i carteggi... e colle Consulte o Pratiche, dove il Notaro delle Riformagioni sotto un barbaro latino ci fa non solo vedere abbozzato il pensiero, ma « sentire quasi la loquela schietta fiorentina di quegli antichi »; più curiosa che poco più oltre, a p. 11, cita il reg. delle Consulte e Pratiche che comincia dal maggio 1401 come fatto « ... tempore « mei Coluccii... ». L'AMMIRATO fa risalire al 1355 il segreto imposto in questi Consigli (*Istorie*, to. II, p. 576 C).

giornalmente, pel Comune, lettere sopra lettere, nell'interesse dello Stato, dei privati, degli amici, così in latino come in volgare, e così nel dominio come fuori; al Papa e all'Imperatore, a principi e re, vescovi e cardinali; continuamente attorniato, importunato, da cittadini e da ufficiali del Comune, da persone indiscrete, spesso di gran potenza, quasi sempre ignoranti delle cose stesse di cui trattavano, e che egli pur doveva, quanto era possibile, ben accogliere, illuminare, cercar di contentare (1).

Coluccio ci apparisce nella Cancelleria, uomo quasi perfetto; « mens sana in corpore sano »; « cor (dice il Novati) et mens « Curiae » (2); corpo robusto, intelletto potente, mente savia e ben temperata; contento, soddisfatto, quasi orgoglioso della sua condizione; e perciò lavoratore indefesso, intento giorno e notte a meditare, con passione di filosofo e di statista, non di partigiano, sugli interessi più gravi dello Stato (3); uso a non risolvere una questione senza averla prima bene esaminata in tutti gli aspetti (4); una di quelle tempere di uomini, che nel « silenzio dei verni barbarici » furon apparecchiate ai tempi nuovi da famiglie mantenesi, nell'aperta campagna, immuni dalle lotte infeconde, dalla corruttela cittadina.

Ma veniamo a particolareggiare anche meglio in che consistesse l'opera sua.

(1) In una lettera del 17 nov. '77 a Gaspare Squaro de' Broaspini egli stesso ne informa come non sia puramente tenuto « cuiusvis civitatis more, ad finitimos... tanti Populi senza depromere, sed « ad reges et cunctos mundi principes super occurrentibus quotidie litteras ordinare... » (*Epistol.*, I, p. 277). Nell'87-'88 a Bernardo da Moglio scrive: « Cogita parumper... tante Civitatis magnitudinem, « que quasi totum diffusa per orbem cogitur nos Italicos fines non solum implere litteris, sed ad « universos mundi principes, ubicunque Latinorum lingue et littere sunt, tum ob necessitates « Reipublice, tum ob privatorum negocia cogitur litteras litteris inculcare; poneque me tibi ante « oculos cunctis satisfacturum, sine intermissione circumdatum civibus, plerumque male scientibus, « a quibus ingeniose oportet me excutere negociorum suorum seriem, ut ex facti qualitate eliciam « quid debeam, quidve deceat litteris explicare; nec hoc ipsum, sicut expediret, tranquille concedi, « sed vocatione creberrima, cum acersor ad Dominos, interrumpi » (II, p. 192). Dal che si vede com'egli dovesse pure studiar tutte le questioni, i precedenti (come oggi direbbersi) di qualunque negozio, ec. Il 7 dic. '90, scrivendo allo stesso, gli dice che, se per un giorno solo fosse testimone delle sue occupazioni, vedrebbe: « ... crebras ad Dominos vocationes, agendarum multitudinem rerum, « molem expediendarum et instantiam, domique familiam..., cum, ut inquit Seneca, michi quedam « tempore eripiantur, quedam subducantur, quedam effluent, nec vim repellere nec cavere furta va- « leo » (II, p. 268). Il 18, poi, dell'ag. '99, o in quel torno, scrive a Gerardo Anichini: « Nescis « occupationes meas, karissime mi Gerarde, publicas et privatas, quam continue, quam urgentes « et quam impossibiles michi sint, etiam si cupiam, declinare. Si scires, si michi vel triduo testis « esses, nec miraberis, nec michi, sicut arbitror, succenseris... » (III, p. 342).

(2) NOVATI, *L'Epistolario*, p. 64.

(3) Nella lettera scritta verso il dì 5 mag. 1395 a Pellegrino Zambeccari, Cancelliere di Bologna, narra, infatti, come poco avanti la guerra tra Firenze e il Conte di Virtù, entrò a caso, come soleva talvolta, « prima face », nelle Terme; e lì, trovandosi solo, cominciò a meditare « altissime » dei casi incerti dello Stato (*Epistol.*, III, p. 59).

(4) In altra sua lettera scritta, intorno all'86, a Bernardo da Moglio, si schermisce dallo scrivere un'epistola pel Comune di Bologna, dicendo, fra l'altro, che, per far ciò, dovrebbe vedere le lettere di quel Comune e studiar bene la cosa (Ivi, II, p. 170).

S'è detto come il Cancelliere assistesse, per debito d'ufficio, alle Consulte. Spesso, però, doveva anche in esse arringare e dare, a quanto sembra, il parere più autorevole, indicare la via che, in questo o quel negozio, di cui si trattava, era da seguirsi. Così, per esempio, il 13 di novembre 1377, durante la guerra famosa degli Otto Santi, si vuole che per certe faccende da trattarsi con gli oratori del Re d'Ungheria, si chiedesse consiglio agli Otto ed al Cancelliere (1). Dicemmo del caso, a cui si trovò insieme con ser Viviano il nostro Coluccio, cioè dei tumultuanti alla ringhiera, nel febbraio dell'82, e come quegli, sdegnato, se ne tornò, senz'altro, in Palazzo. Il nostro, invece, più paziente, disse che non poteva rogare la provvisione senza deliberazione de' Signori; ed alle insistenze d'un tale, prese in mano la carta. E, quando il popolano se n'andava, con animo forse di provocare un nuovo tumulto, Coluccio « lo fece « chiamare in Palagio, e quivi disputò seco tanto, che contentò lo « fece, che lo Parlamento non vale cosa si proponga, se non pro- « cede di comandamento e deliberazione de' Signori... ».

Secondo le consuetudini invalse nella Cancelleria, scriveva da sé, o faceva scrivere, privatamente, ma in servizio pubblico, a cittadini fiorentini, in ispecie a oratori, o ad altri (2). Quindi al carteggio ufficiale teneva spesso dietro quello privato; alle lettere del Comune a principi, o prelati, spesso s'accompagnavano le confidenziali ai loro segretarij e cancellieri, coi quali Coluccio stava in corrispondenza anche quando il carteggio ufficiale era interrotto e ai quali, con proteste spesso di stima e d'attaccamento, cercava istillare sensi d'amicizia, o di pace, spingendoli a concorrere al mantenimento, o al rinnovamento delle buone relazioni col suo Comune. L'*Epistolario* suo è pieno, come anche appresso meglio vedremo, di lettere siffatte, ma vogliamo citarne qui una sola, che vale per tutte; quella ch'egli prese a scrivere nel settembre 1381 a Carlo di Durazzo, Re di Sicilia e di Gerusalemme (3). Preceduta da una

(1) « ... Habeantur Octo et Cancellarius, et quod dicatur in eorum presentia quicquid actum et dictum est cum Oratoribus Hungarie, et quod tunc consulant super facto habendi Consilium et pecunia mutuanda » (A. S. F., *Rif., Cons. Prat.*, 15, c. 50'). Conosciamo un solo caso, già da noi indicato più sopra (p. 299), nel quale i Signori scrissero una commissione da sé senza il Cancelliere o alcun altro ufficiale.

(2) Oltre il caso succitato di Piero suo figliuolo, n'abbiamo altri. Egli stesso, scrivendo il 24 nov. '89 ad Ubaldo de' Buonamici in Roma, dice che niente altro gli occorre, che presto son per recarsi colà gli Oratori del Comune (*Epistol.*, II, p. 220). Nel 1396 il Conte Roberto Novello da Bاتفolle aveva ingiustamente carcerato l'Abate di Poppi; molti cittadini volevano chiederne clamorosamente ragione ai Signori. Coluccio li persuade a tacere, finché egli scrivesse privatamente al Conte, anche come suo amico personale, perché la cosa non si divulgasse. E gli scrive, difatti, facendogli rilevare l'errore commesso e la gravità delle censure che, in simili casi, minaccia la Chiesa. Seguono, poi, altre lettere e pratiche di abboccamento tra il Cancelliere ed altri, forse agenti del Conte; e tutto pare s'accomodasse (*Ivi*, p. 153, 17 ag.).

(3) *Epistol.*, II, pp. 11 sg.

ufficiale della Signoria, bellissima, per congratularsi col Re de' suoi ultimi successi, lunghissima, e forse neanche finita e neppure mandata, è piena, come ben dice il Novati, di precetti e ricordi desunti non² da rettorica stantia ma dalla pratica e dalla storia. Sebbene non se ne confessi lo scopo, anzi l'Autore dica non averne alcuno (1), appar dettata con un intento politico de' più alti e profittevole, nonché alla Città, a tutto il mondo, come quella che mirava alla cessazione dello scisma e alla pace universale. Del resto, è noto come, fino dal '76, Coluccio e Viviano fossero in corrispondenza privata, per faccende di Stato, con personaggi fiorentini, o italiani, dimoranti in lontani paesi, al servizio di altri Stati e Signori (2).

Tanti e così svariati e difficili incarichi, e in una città come Firenze, è naturale ponessero Coluccio in qualche pericolo. A' primi del gennaio 1382 un tal Iacopo di Bartolommeo, cimatore del popolo di San Firenze, detto lo Scatizza, indottovi da Giovanni di Cambio, si presentò a' Signori, e accusò il Cancelliere nientemeno che di tradimento (3). Di tradimenti, invero, né prima né poi mancano esempj. Così è noto come nel settembre e ottobre 1388 Buonaccorso di Lapo, Gonfaloniere di giustizia, ricevè mille fiorini dal Conte di Virtù; i Dieci, che avevano fatto vigilare un messo del Duca, lo scoprirono, e lo fecero citare e condannare come svelatore di segreti (4). Così pure nel settembre '91 i Signori e i Collegi scoprirono che Lapo da Castiglionchio comunicava in cifra i segreti ad un suo fratello a Padova, il quale li trasmetteva al Conte

(1) « Satis enim, superque satis, omnium rerum Gubernator et Rector, Deus, sua michi benignitate, providit, qui me parvissimo, tamen aprico, natum ex oppido, in tam celebrem transtulit civitatem, et citra merita, tam gloriosi Populi benivolentiam assecutus, me iuxta meos Dominos in munere tam honorabilis officij collocavit. Etenim in votis meis est Satiricum illud: Sit michi quod nunc est, etiam minus; ut michi vivam Quod superest evi, si quid superesse volunt di, Sit bona librorum et provise frugis in annum Copia. Si Deus equidem ista concesserit, nemo me inter mortales, si tamen huius Urbis accedat tranquillitas, beatior esse potest ».

(2) Ved. CANESTRINI, *Discorso*, pp. 187 sgg. Pare, per es., che la Signoria facesse scrivere da Coluccio a Ladislao, Re d'Ungheria. Allora Matteo da San Miniato, regio Segretario, scrisse: « Egre- giis et spectabilibus viris ser Coluccio de Salutatis, Cancellario, et ser Viviano, Scribe Reformatio num magnifici Communis Florentie, patribus meis honorandissimis » (p. 217), dando loro notizie circa l'arrivo e la coronazione di quel Re a Zara: « Hec solum vobis scribenda duxi: referte ubi opus videtur vestrae prudentiae. Alexi vos ad aliquid rescribendum: si feceritis, de quo rogo, obsecro, et obtestor, reddam vicem, faciamque vos participes, prout singula subsequuntur. Iadre, die mercurij, xj iulij ». E a ser Viviano solo (p. 218): « Hoc est quantum calamo committendum est... intelligens estis. Pro nunc nil aliud occurrit nisi quod me vobis recomendo, rogans, ut grave vobis non sit aliquid de occurrentibus istis scribere; multa enim dicuntur... »; quindi il lug. 30 (p. 220): « Expeto, et expecto aliquid responsum a vobis, et presertim de patriae conditione, de quo vos precor et deprecor... ».

(3) STEFANI, in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, pp. 67 sgg. Circa lo Scatizza ved. RODOLICO, *La Democrazia* cit., pp. 404 sgg.; NOVATI, *Epistol.*, IV, pe. II, pp. 388 sg.

(4) MINERBETTI, *Cronica*, pp. 174-176.

stesso. Fu condannato dal Capitano nella persona; poi, per intromissioni, ebbe commutata la pena capitale nel carcere perpetuo e nel pagamento di 3500 lire (1). Ma, rispetto a Coluccio, l'accusa era, dice il Gherardi, « ... così generica, e tanto era nota l'onestà « dell'uomo, che viveva continuo in Palagio, che non fu attesa » (2). Indi a poco, l'accusatore confessatosi reo egli stesso, fu condannato dal Capitano. Né meno innocua fu per lui l'insidia che con la contraffazione d'una lettera gli tese il Duca di Milano (3). Dopo ciò non sappiamo che più fosse sindacata di proposito la sua condotta, che mai sorgesse dubbio di qualche conto circa la sua fedeltà. E sì che le passioni, gli interessi, i mali esempj, come s'è visto, la possibilità, l'occasione a infedeltà non mancavano!

Già dicemmo come il salario del Salutati rimanesse sempre il medesimo, cioè quello consueto di cento fiorini per lui e quaranta pel Coadiutore (4). Crede il Novati che i cento gli fossero interamente pagati, mentre i restanti non erano pagati a lui, ma al Coadiutore. Ed aggiunge che egli poteva esigere il pagamento di determinate tasse per le scritture che faceva per privati, venendo così ad accumulare altri e non indifferenti guadagni (5). Ma d'altra parte è noto che alla sua morte era sprovvisto affatto di danari e di sostanze, tranne le paterne. Quanto, dunque, guadagnava?

Devesi anzitutto osservare che i cento quaranta fiorini erano, come abbiamo detto più volte, tutti quanti pagati a lui; il che non è senza importanza notare; perch'egli poteva bene risparmiare qualche cosa sui quaranta del Coadiutore, come vedemmo che facevano altri; ovvero che facesse, per qualche tratto di tempo, tutto da sé, o tenesse in casa sua alcuno di fiducia che lo servisse per poco, o, quando furono grandicelli, si facesse aiutare dai figliuoli; uno dei quali, anzi, Bonifazio, fu proprio suo Coadiutore (6). Ciò posto, gli altri suoi guadagni provenivano veramente dalle scritture pei privati, come copie autentiche di atti per la Cancelleria, attestati (7),

(1) Ivi, p. 271; GHERARDI, *Anonimo*, pp. 270, 433.

(2) GHERARDI, l. cit.

(3) *Facezie*, p. 121, n. 216; cf. *Epistol.*, IV, p.e I, pp. 247 sgg. e nota 1.

(4) Altre cento lire aveva pel famiglio; e a questo allude egli stesso in una lettera del 5 mag. 1379: « ... utpote qui famulum habeam inscium litterarum... » (*Epistol.*, I, p. 321).

(5) Ivi, p. 206, nota 1.

(6) Ciò dimostra un doc. del 28 lug. 1378 copiato da Bonifazio, il quale sottoscrive « Coadiutor « et de mandato egregii viri ser Colucii... » (A. S. F., *Capitani di Parte*, 794, cc. 113, 114). Che tenesse con sé in casa, e con pochissima spesa, qualche coadiutore, parrebbe si potesse rilevare dalle due lettere scritte verso il 1383, del mag. o giug., l'una a Donato degli Albanzani, del 28 giug., l'altra a Benvenuto da Imola, nelle quali parla di certo Marco da Castiglione Aretino (ora Castiglione Fiorentino) « ... optimi iuvenis..., qui nunc domesticus et commensalis meus est... »; e « Marcus « noster, qui maiora secutus, mevolentem reliquit » (*Epistol.*, II, pp. 68, 80).

(7) Tra questi son da porre le lettere testimoniali per notari, che andavano fuori di Stato, cioè dichiarazioni ch'essi erano veri e legittimi notari. Vedasi su questo punto ciò che scrive al suo

passaporti, privilegi di porto d'armi (1), e simili; e soprattutto, poi, dagli istrumenti che, come Cancelliere, doveva fare per ogni eletto ambasciatore, e come Notaro delle Tratte per tutti gli estratti a ufficj interni od esterni, perché potessero esercitarli. Vedemmo più addietro quali somme ingenti, pei tempi, imborsasse ser Niccolò Monachi. Certo non apparisce che il Salutati avesse tanti ufficj ed incarichi e fosse tanto avido di danaro quanto il suo predecessore. I soli proventi straordinarj dell'ufficio di Cancelliere potevano fruttare ogni anno a ser Niccolò oltre un migliaio di lire, cioè quasi cinquecento fiorini, triplicando, quadruplicando e più il suo salario. Così nelle stesse condizioni poté naturalmente trovarsi Coluccio; e, se non le somme più grosse di Niccolò, poté guadagnare pur somme considerevoli e tali da procurargli una conveniente agiatezza. L'Ufficio, poi, delle Tratte, importantissimo, che fu dopo autonomo, con proprj cancellieri e coadiutori, non molto inferiore alla Cancelleria de' Signori, tenuto da Coluccio, non aveva avuto Niccolò. Sebbene non gli procurasse un aumento di salario fisso, gli procurò, senza dubbio, guadagni straordinarj, che non doveron esser di molto inferiori a quelli della Cancelleria. Facendo, dunque, un computo anche modesto, supponendo che i suoi guadagni straordinarj giungessero al quintuplo dello stipendio fisso, avrebbe avuto in media un'entrata di seicento fiorini l'anno. Dando, poi, secondo l'opinione de' nostri scrittori più autorevoli, al fiorino un valore medio moderno di quaranta o cinquanta lire, avremmo un'entrata annua di lire ventiquattro, o trentamila (2). Resterebbe, quindi, da spiegare come, ciò nonostante, egli morisse povero; ma questo dovè dipendere da varie ragioni, che potremmo forse rilevare dallo studio del suo carteggio, come pure da quello delle condizioni della sua famiglia e de' suoi convincimenti morali. Che pel mantenimento della famiglia dovesse spender parecchio, anzi tutti, o quasi, i suoi guadagni, si rileva da non poche delle sue lettere. Infatti nella citata del 2 agosto 1390 allo Zambecari dice d'averla

amico Datini ser LAPO MAZZEI circa il 1404 (MAZZEI, *Lettere*, vol. II, pp. 44, 45): « E fate d'aver e lettera testimoniale di me...; usasi, il più, andare a ser Coluccio con soldi XX e con la procura « compiuta; e ancor si può ire al Proconsolo con soldi X ».

(1) Circa i privilegi, dicemmo già di quelli concessi a tutti insieme i componenti un ufficio. Numerosi, però, erano, e per svariate ragioni, anche quelli fatti per singoli cittadini. Serva d'esempio questo del primo lug. 1381 (A. A. S., *Dipl., Mercatanti*): « Francischus Chaccini, civis florentinus, eo quod est « Scribanus ratiocinerius Gabelle portarum Comunis Florentie..., habet licentiam duraturam eidem sex mensibus... eundi et standi, in et per Civitatem Florentie, noctis tempore, cum lumine et sine, cum uno soto et sine, libere et impune. Ego Coluccius, Cancellarius Florentinus, « suscripsi ».

(2) VILLARI, *Machiavelli*, I, p. 310, nota 2. Il DOREN (*Studien*, I, p. 406) lo calcola a circa 12 lire della nostra moneta e quindi a molto più considerato il valore maggiore dell'oro nel sec. XIV. Altri autori gli danno un valore di 25 lire; in ogni modo, giungeremmo sempre allo stipendio che hanno da noi i principalissimi ufficiali amministrativi dello Stato.

grande e onerosa, ma d'aver pure da mantenerla in casa e fuori, finché rimanga la presente fortuna (1); e nell'altra pur citata del 25 marzo '93 a Bonifazio IX, mentre lo ringrazia del beneficio fatto a suo figliuolo Piero, gli ricorda che ha dieci figliuoli, quasi voglia, con ciò, meglio disporlo in suo favore (2). Forse credeva bastasse provvedere all'avvenire di questi, procurandone l'istruzione, o forse ebbe scrupolo d'accumulare ricchezze. Si noti come una delle principali ragioni da lui allegate nella lettera del primo agosto '95 al cardinale Bartolommeo Oliari per negare di raccogliere e pubblicare le sue lettere, è lo scrupolo cristiano di menar vanto di cosa, che non è merito suo, ma dono di Dio (3). Molti, inoltre, sono i luoghi, in cui ostenta ed inculca disprezzo per le cose mondane e per le ricchezze (4). Forse, infine, tenne a mente la sorte di ser Niccolò e di ser Piero, che troppo s'eran voluti ingrandire.

Dall'esame dell'*Epistolario* sembra possa dedursi ch'egli non aveva fuori del Palazzo altri guadagni. Non cercava, infatti, come poi fecero gli umanisti posteriori, doni di principi; né apparisce che le sue opere letterarie gli fruttassero altro che qualche piccolo dono di complimento. Sembra, all'opposto, vivesse con signorile decoro. Sappiamo, infatti, che un giorno del maggio dell'89 egli invitò a mensa gli uomini più insigni che si trovavano in Firenze; che alla sua tavola si facevano discussioni erudite; che in sua casa nella Pasqua del 1400 si recò a dotti convegni Leonardo Bruni (5). S'aggiunga che, amante com'era e bisognoso di libri, ne cercava da ogni parte, e doveva anche in essi spender non poco.

Nulla egli lasciò di intentato per giovare ai figliuoli e ai parenti; non fu avaro di raccomandazioni e di aiuti per gli amici, in specie della sua Valdinievole, nella quale il suo nome naturalmente sonava famoso; ove, per l'alto ufficio suo, egli era considerato come un patrono efficace, un intercessore potente. Così da lettere degli 11 marzo e 2 aprile 1381 a Francesco Del Bene, Vicario Fiorentino in Valdinievole e Valriana, in cui Coluccio s'intromette a favore di certi suoi amici, parenti, pubblici ufficiali di Stignano e Buggiano, si rileva com'egli fosse informato dei fatti meglio che il Vicario stesso, gli desse consigli di saggezza per impedire inconvenienti, lo ammonisse che, se quei certi fatti fossero portati a Firenze nella Pratica, per lui le cose non sarebbero andate tanto lisce (6). Da un'altra lettera di « Currado Pieri fratello di ser Coluccio

(1) *Epistol.*, II, p. 222.

(2) Ivi, p. 434.

(3) Ivi, III, p. 85; cf. NOVATI, *L'Epistolario*, p. 80.

(4) *Epistol.*, III, p. 556; lettera del 16 dic. 1401 a Pietro Turchi.

(5) DELLA TORRE, pp. 174, 180, 192.

(6) *Epistol.*, II, pp. 3, 5.

« Cancellieri », del 7 di marzo '81 si scorge la mano e l'autorità del Cancelliere in questioni concernenti i suoi compaesani (1). Da altri documenti si vede come nel giugno del 1386 e poi appresso fosse arbitro per varie questioni sorte fra i castelli della Valdinièvre (2). Da una provvisione del 18 marzo 1389 rileviamo ch'egli aveva tenuto fino allora, come contutore, pazientemente l'amministrazione d'un figliuolo di Tomeo da Borgo a Buggiano e che poi, solo a sua dimanda, fu liberato da quel peso (3). Il 4 luglio '92 raccomanda al Cancelliere del Conte di Virtù, Dinozzo Lippi, Oratore del Comune e latore pure d'una lettera per cose private e sue (4); il 25 marzo '93 al cardinal Francesco Carbone, patrono de' Fiorentini in Curia, un suo nipote, Rettore dell'ospedale di San Bartolommeo in Alpi, diogesi di Pistoia, molestato da certo Dino. Ne fa questione d'amor proprio; sarebbe suo obbrobrio se il Nipote perdesse la causa (5). Anche a Francesco Vendramini raccomanda, il primo aprile '98, un notaro amico che va a Roma, e che forse gli parlerà anche di qualche cosa sua (6); il 26 agosto pur raccomanda per un ufficio Francesco di ser Luporo da Pescià, suo cugino, in una lettera al Cancelliere Estense, Donato degli Albanzani, ed in altra a Michele da Rabatta, che pur aveva in quella Corte un alto ufficio (7).

6. Dir qui partitamente della dottrina e della fama del Salutati, mentre intorno ad esso sta ancora studiando e ricercando da molti anni un uomo come Francesco Novati, sarebbe presunzione. Tuttavia non spiacerà al lettore qualche cenno a questo proposito intorno a ciò che più direttamente concerne la Cancelleria (8).

La dottrina di Coluccio è molta e svariatissima. Si può affermare che nulla, o quasi, ignorasse di quanto allora si sapeva dell'antichità classica, della Scrittura e dei Padri (9). Né questa sua dottrina era nella sua mente una farraggine di notizie sconnesse e senz'ordine, ma tutta quella, per così dire, materia inerte, coordinava con l'ingegno potente. Il confronto del moderno con l'antico gli faceva di quest'ultimo, per certi rispetti, conoscere la perfezione maggiore: donde i suoi tentativi di riportare la letteratura alle ori-

(1) Ivi, p. 4, nota 1.

(2) Ivi, IV, p.^e II, pp. 389, 448 sgg.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 77, c. 344'.

(4) NOVATI, *Epistol.*, II, p. 338.

(5) Ivi, p. 432.

(6) Ivi, III p. 279.

(7) Ivi, pp. 323, 325; IV, p.^e II, p. 416.

(8) NOVATI, *L'Epistolario*, pp. 64 sg.; ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 15.

(9) Continue son le sue cure per aver libri in vendita, in prestito, in cambio, ed è pure largo de' suoi con gli amici. Il 9 set. 1400, per es., aveva prestato a ser Piero di ser Mino il libro « De Fato »; il 25 ag. 1401 un frammento del « De utilitate Legum et Medicine ». Ved. *Epistol.*, III, pp. 433, 523; cf. I, pp. 50, 124, 134; III, p. 163.

gini, la sua critica dei testi, le discussioni filologiche intorno ad essi (1). Egli ha osservazioni e confronti giudiziosissimi tra la disposizione delle parole nello stile classico e nel medioevale, e si affatica intorno alla più esatta trascrizione dei testi (2). Cristiano fervente, egli non ha tuttavia, come allora moltissimi, scrupolo alcuno d'accogliere ed ammirare i concetti dei pagani. Il bello classico, egli dice, è utile anche alla religione; anche le Sacre Scritture contengono immoralità e lascivie (3). Ha, inoltre, idee, che lo mettono fra i precursori dei tempi moderni. Disprezza le superstizioni astrologiche, alle disquisizioni scolastiche antepone gli studj storici; e presente il metodo storico e scientifico che tosto trionferà col Valla contro l'ostinazione del Poggio e di altri (4). Ben sapendo quanto teneri siano i Fiorentini del loro passato, discute acutamente, sapientemente sull'origine della Città (5).

Le conseguenze de' suoi studj, i risultati delle sue discussioni, delle sue deduzioni logiche tentava naturalmente d'introdurre anche nella Cancelleria. Poco vi riuscì nella parte formale (6), come più oltre vedremo; ma, se in sostanza, le forme esterne rimaser le stesse, assai cambiò il contenuto delle sue lettere più solenni. Secondo i casi, i soggetti, le persone alle quali scriveva, esse si abbellivano di citazioni bibliche, classiche, giuridiche; gli argomenti v'erano suffragati da ragioni filosofiche e citazioni storiche (7); lui Cancelliere, per la prima volta nel 1396 nella corrispondenza fra Firenze e la Francia è ricordata la leggenda Carolingia (8).

Conforme ai suoi principj è l'opera sua di privato e di studioso. Chiede al Marchese di Moravia un Livio trovato dal suo Cancelliere e si antico che nessuno sa leggerlo; ma egli spera di decifrarlo (9). Rimprovera a Pietro Turchi di distogliere ser Piero di ser Mino dalla scienza invece d'incoraggiarlo (10); per amore del

(1) Ved., ad es., quelle su « condicio », « condictio », « conditio » nella lettera del 7 giug. 1391 a Bernardo da Moglio; sul *tu* e il *vos* in quelle d'intorno al dic. del '92; del 24 feb. '93 a Giovanni Conversano da Ravenna (*Epistol.*, II, pp. 279, 404 sgg.; 419 sgg., 471 sgg.; IV, p.e I, pp. 19, 163, 241).

(2) ROSSI, op. cit., pp. 14, 52.

(3) *Epistol.*, I, pp. 300 sgg.; IV, p.e I, pp. 170, 205; ROSSI, op. cit., p. 43.

(4) *Epistol.*, I, pp. 279 sgg.; IV, p.e II, pp. 12 sgg., 86, 123; F. GABOTTO, *L'Astrologia nel Quattrocento*, p. 379 ed altrove.

(5) Cf. BORGHINI, *Discorsi*, vol. I, pp. 38 sgg.

(6) Ved. la lettera succitata del 1392, nella quale dice che non può riformare, come vorrebbe, la Cancelleria.

(7) Ved. la lettera cit. del 24 lug. 1395, o '96, in cui si trattano molte questioni filosofiche; l'altra pur cit. del 9, in cui si fanno gli elogi della storia, che dà agli uomini grandi insegnamenti; così pure *Epistol.*, I, pp. 321 sgg.; II, pp. 289 sgg.; ROSSI, op. cit., p. 407.

(8) DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 26. Ciò in una lettera scritta il 5 mag. '96 dai Signori a Maso degli Albizzi; così anche appresso negli anni 1407, '51, '76 '78, '94.

(9) Ciò perché allo studio delle cose antiche s'è rivolto fin dall'adolescenza. Ved. *Epistol.*, III p. 218; 21 ag. 1397.

(10) Ivi, III, p. 531; cf. p. 422; 3 set. 1401. Il Padre voleva indirizzarlo alle cose praticamente più utili; anche troppo il Giovane all'affetto paterno pospone l'amor suo per lo studio. Non è meglio la scienza delle ricchezze?

suo diletto e valente Poggio Bracciolini, gli raccomanda il padre di lui, Guccio, già ricco, or caduto nella miseria e ne' debiti (1). Discute liberamente di filosofia, di storia, di poesia; presiede a' convegni de' dotti in Santo Spirito, partecipa a quelli del Paradiso degli Alberti, e anche di questi ha la presidenza nella seconda giornata (2).

Già prima che Coluccio avesse a Firenze l'ufficio di cancelliere, il suo nome aveva oltrepassato i confini della Valdinièvre e della Toscana. Basta notare la sua corrispondenza frequente col Boccaccio, col Petrarca, con Benvenuto da Imola e con tanti altri. Giunto che egli fu a quel grado, e visti riconosciuti dalla repubblica più libera e più civile del mondo (3) i suoi meriti e assicurata un'esistenza agiata e decorosa alla propria famiglia, accresciuto il suo nome e la sua autorità; sentitosi, a un tratto, da letterato e studioso innalzato a uomo di Stato, stimato, ammirato, potente; la sua soddisfazione, la sua contentezza, la sua entusiastica ammirazione per Firenze, per il bene e la prosperità sua non ha limiti. Tutto il suo ingegno, le sue forze, l'opera sua, son rivolti, con sincero, irrefrenabile ardore, al servizio e all'utile dei suoi Signori, del Popolo della sua città. Non appena eletto, manifesta tali sentimenti agli amici. Scrivendo a Benvenuto da Imola (4), s'augura di non riuscir troppo inferiore all'alto ufficio che sente superiore alle sue forze; pur l'accetta con entusiasmo, e cercherà di rendersene più degno che sia possibile. Al Broaspini confessa d'aver tale dovizia di quanto si può umanamente desiderare, che appena sa spiegarlo (5). L'ufficio è di gran nome e splendore; dà molto guadagno; fa ch'egli sia potente in patria e che il suo nome voli famoso « per ora vicinum ». A Francesco da Brossano scrive come l'ufficio suo era tale che nulla pareva mancargli di quanto concerne all'umana felicità. Se non che, quando in esso non aveva ancora trascorsi due anni, ecco ad amareggiarlo la morte del Petrarca e del Boccaccio! (6). Mai rifinisce di esaltare l'importanza del suo ufficio, di ricordarne le fatiche, a lui care, la sua contentezza d'animo, l'ammirazione devota per la Città, le cui origini, le cui leggende de' Troiani, di Fie

(1) *Epistol.*, II, p. 304; FLAMINI, *Lirica Toscana*, p. 307; ROSSI, *op. cit.*, pp. 16, 17; DELLA TORRE, *op. cit.*, pp. 185, 193, 194.

(2) WESSELOSCKY, *Paradiso*, II, pp. 3 sgg.; DELLA TORRE, p. 178.

(3) Della rozzezza e ignoranza delle corti e capitali di altri Stati, e, ad es., di quella di Francia, fa pur fede quanto dice BUONACCORSO PITTI circa l'ambasceria, che Filippo Corsini in Francia espose sì altamente che tutti quelli del Consiglio e altri di fuori ne vollero la copia. Il Re non sapeva grammatica, e neppure i duchi, eccetto quello d'Orléans; il Cancelliere e gli altri prelati non traducevano bene, cosicché dovette parlare anche egli, Buonaccorso, in lingua francese.

(4) *Epistol.*, I, p. 203; 20 mag. 1375.

(5) Ivi, p. 205; 20 lug.

(6) Ivi, p. 225; 24 dic.

sole e di Roma mostra conoscere (1). Trascorsi appena pochi anni, la fama di Coluccio ha già riempito l'Italia, e ne passa i confini. Le sue lettere, ufficiali o private, sono avidamente lette dappertutto; egli ha in ogni luogo ammiratori e seguaci; deve, anzi, frenar lo zelo di questi, respinger le lodi eccessive e impedire i confronti odiosi di quelli. Quando Bernardo da Moglio voleva, come dicemmo, ch'egli scrivesse una lettera invece di Giuliano Zonarini, Cancelliere del Comune di Bologna, risponde non piacergli d'esser a lui preposto come Dettatore, perché i paragoni sono odiosi. A maestro Bartolomeo del Reame di Puglia dice che, se gode qualche fama, questa è da ascrivere al suo alto ufficio. Nobile essendo la materia di cui scrive, inalza il suo stile, anche al di sopra del suo ingegno (2). Al cardinale Oliari afferma non esser vero, come egli crede, ch'è sia superiore a tutti i contemporanei, e tanto meno a Cassiodoro ed agli antichi (3). Nel 1400 ser Piero di ser Mino, giovane, come vedemmo, ardente d'amore per gli studj, saputo delle perdite de' figliuoli fatte da Coluccio, gliene esprime, con affetto devoto, il suo rincrescimento, e gli fa, a un tempo, sapere le disgrazie sue; gli confida i suoi dolori; e spera una sua risposta, che lo farebbe immortale (4). E Coluccio, lo consola paternamente, ma lo rimprovera di mostrar per lui troppa ammirazione, di abbondar troppo nelle lodi. Ma la fama del *Salutati* va ogni dì crescendo. Le sue lettere, così private come pubbliche, da ogni parte si cercano, si studiano, si copiano. Racconta egli stesso a Giovanni Conversano da Ravenna che, avendo cominciato a rispondere a una sua, gli fu rubato il protocollo delle lettere private (5). Era ormai tenuto per il più autorevole rappresentante degli studj della rinascita in Italia e fuori. Anche in Francia, ove alcuni tentavano d'instaurare il culto dei classici, egli, come il Petrarca e il Boccaccio, era ammirato e ricolmo di lodi alla pari degli antichi. Giovanni di Montreuil, in special modo, che tra la fine del secolo XIV e il cominciare del XV ebbe altissimi

(1) Così scrive, infatti, al Broaschini nel 1377 (Ivi, p. 277): « Me si quidem hec inclita civitas, flos Tuscie, speculum Italie et, iudicio meo, illius gloriose multum emula Septicollis, a qua descendens per antiqua tante parentis vestigia graditur foris, arma ferendo..., tenet gratissimo, quamvis continuo tamen, occupatum negotio ». Ved. pure, III, pp. 120 sgg.

(2) Ivi, II, p. 346; 16 lug. 1392?

(3) Ivi, III, p. 77; 1 ag. '95.

(4) Ivi, pp. 422 sgg.: « Dicis enim (così il *Salutati* a ser Piero) te concupisse diu michi scribere, multis ex causis, sed maxime quoniam, ut verbis utar tuis, pulchrum nimis esse ducebas quod tu, adolescens homo, divini ingenii viro ac omnium eruditorum Principi, litteras conscriberes, cuius si responsum consecutus esses, quod sine dubio sperabas, arbitrabare, sicque arbitraris, nominis tui memoriam in eo tantum responso quod scires inter ceteras epistolas, credo meas, debere reponi, quas immortales fere firmiter teneas, apud omnem posteritatem sempiternam esse. Hec, ut cetera pretermittam, ad litteram, paucis interpositis, tua sunt » (Ivi, p. 424).

(5) Ivi, II, p. 471; 16 nov. '93. Certo vuol far comprendere che gli furon rubate le lettere come cosa preziosa, sebbene poi scherzi sul poco loro valore.

ufficj alla Corte di Carlo VI, dei Duchi di Berry, di Borgogna e d'Orléans, era pieno d'ammirazione per lui, lo mandava a regalare, gli chiedeva copia delle sue lettere (1). Anche dall'Inghilterra si volgevano a lui, tra gli altri, Tommaso Fitz-Alain, Arcivescovo di Canturbery, ch'era stato anche in Firenze e con lui teneva rispettoso carteggio (2). Anche un greco, Demetrio Cidonio, di Tessalonica, insigne personaggio, gli scrive; e Coluccio gli risponde, mostrandosi soddisfattissimo d'esser conosciuto pure dai Greci, e lo prega di salutargli il Crisolora, cui è assicurata l'elezione a lettore di greco in Firenze, ov'è atteso come il Messia (3). E dopo tutto ciò non farà meraviglia fosse attribuito a Gian Galeazzo Visconti il detto; che una lettera solà del Salutati gli faceva più paura che mille cavalieri Fiorentini! (4).

Dal suo ufficio e dalla sua fama di uomo dottissimo venivano anche a Coluccio grande autorità e potenza in Italia e fuori. Aveva tanta, per così dire, supremazia morale su quasi tutte le cancellerie, i cancellieri e i principi d'Italia, che una sua raccomandazione in favore di questo e di quello, un suo avvertimento erano sempre accolti con ossequioso rispetto. A Pasquino Capelli, ad esempio, raccomanda per un ufficio, che sembra ottenesse, l'ottimo amico ser Rolandino da Campia di Reggio (5). Esorta Pellegrino Zambeccari, eletto Coadiutore o compagno a Bologna del Cancelliere Zonarini, ad essergli deferente (6); al Cancelliere di Ascoli, ser Benivieni, raccomanda Filippo Magalotti, che ivi andava Podestà (7). Biasima Andrea Giusti da Volterra, perché non abbia accettato un certo ufficio dai Signori di Siena (8). Loda Pandolfo Malatesta, signore di Pesaro, che aveva ripreso per suo Segretario Pietro Turchi, già da lui licenziato (9). Si rivolge a Paolo Ciccolini, da Rimini, per

(1) Ved. le due lettere a lui di Coluccio dei giorni 2 lug. 1395, 14 lug. '96, e le importanti note ad esse del NOVATI in *Epistol.*, III, pp. 71, 143; cf. FLAMINI, *Studj di Storia Letteraria*, p. 202.

(2) Ved. le lettere di Coluccio a lui del 30 ag. '99 e 29 gen. 1403 (*Epistol.*, III, pp. 360, 618).

(3) Ivi, p. 105; 18 feb. 1396. Ved. pur l'altra del dì 8 mar. successivo al Crisolora, con le osservazioni del NOVATI circa la parte che Coluccio ebbe in quell'elezione (pp. 119 seg.).

(4) VILLARI, *Machiavelli*, I, p. 102; NOVATI, *Epistol.*, IV, p. e I, pp. 247 sgg., nota 1, 252 sg. Altri dicono 2000, altri 20000 uomini, altri ancora un esercito! Non ci tratteniamo su quest'aneddoto dei mille cavalieri, ch'è pur riferito da moltissimi (Ved. NOVATI, *L'Epistolario di Coluccio*, p. 72). ENEA SILVIO PICCOLOMINI dice ch'egli scrisse in prosa ed in verso « ad suam aetatem accommodato, ad nostram rudi »; quindi: « erat... vir prudens, et, quamvis elegantiam scribendi non teneret, locos tamen egregie callebat, quibus moveri homines solerent, eosque scribens cantissime attingebat » (*Commentarius*, lib. II, p. 90).

(5) Lo ammonisce: « ut recorderis quod, cum te virtus tua extulerit, tum omnibus, tum maxime virtuosus, obligatus es ». Ved. *Epistol.*, II, pp. 166 sgg. e le note dell'Editore, il quale crede questa lettera possa appartenere agli anni 1383-'90.

(6) Ivi, p. 214; 9 nov. '89.

(7) Ivi, p. 270; 11 dic. '90.

(8) Ivi, p. 444; 10 mag. '93.

(9) Ivi, p. 308; 19 giug. '98; cf. p. 310.

raccomandargli il suo Turchi, ufficiale nella stessa Corte (1). L'altro suo carissimo, Poggio Bracciolini, per sua raccomandazione, diviene, circa lo stesso tempo, prima familiare del vescovo di Bari, poi scrittore apostolico (2); mentre, con aiuto suo e del Poggio stesso, ottiene un simile ufficio Leonardo Bruni d'Arezzo (3). Nemmeno se ne sta dall'aiutare in Firenze gli amici, o i meritevoli, da essi raccomandati. Allo Zonarini, infatti, promette di aiutare, quanto può, il precettore dei figli suoi (4); a Giovanni di Paoluccio Manzini, della Motta di Fivizzano, che si sforzerà di trovargli un posto a Firenze (5). A ser Giovanni Tinto d'Antonio de' Vicini, da Fabriano, scrive d'averlo già presentato al nuovo Podestà del Chianti; se vuol andar seco, venga a Firenze per accordarsi (6). Non farà ora meraviglia s'egli era creduto dai contemporanei degno d'esser paragonato ai grandi dell'antichità. Iacopo da Montepulciano nel canto importantissimo della *Fimerodia*, in cui son ricordati non pochi uomini grandi, che seguono il carro della Fama, immagina tre seggi vuoti, destinati a personaggi ancor vivi; e il primo è per Coluccio (7). Nemmeno farà meraviglia se qualche invidioso lo punge, quasi egli s'affanni invano a cercar onori, gloria e ricchezze, mentre, poi, la morte gli toglie tutto. Se non che Coluccio spiritosamente risponde in tre sonetti, rimbeccando l'amico, il quale crede acquistare il cielo stando lontano interamente dal mondo, mentre Pietro e Paolo vi stettero in mezzo (8). Sulla fine dell'anno 1400 vollero i Fiorentini dargli il più solenne attestato della loro stima e gratitudine, vogliam dire il privilegio della loro cittadinanza, e non solo a lui ma anche a' suoi discendenti e a' discendenti de' fratelli in perpetuo, come se fossero stati veri, e antichi, e originari fiorentini (9).

(1) Ivi, p. 518; 29 giug. 1401.

(2) ROSSI, op. cit., p. 19.

(3) Ivi, p. 24. Ved. circa l'amicizia, la consuetudine e i colloqui fra il Salutati e Leonardo Bruni, la lettera del 24 mag. 1401 a Giovanni Conversano (*Epistol.*, III, pp. 511-513, quelle del 1405 al Bruni stesso, al Papa, ad Iacopo Angeli da Scarperia (Ivi, IV, pe I, pp. 98 sgg.). Il Bruni gli dice d'averne una copia di quel quaderno di lettere che gli era stato rubato, come vedemmo sopra.

(4) *Epistol.*, II, p. 328; 24 giug., 23 lug. '92?

(5) Ivi, III, p. 330; 3 dic. '98,

(6) Ivi, p. 657; 15 gen. 140...? '9

(7)

Veduto aresti tre segge lucenti
Di porpore coperte, ongnuna eletta,
Ch'era già fra costoro l'eminenti.
Nell'una v'era scritta: qui s'aspetta
Quel Coluccio eloquente 'l qual conpone
Opra ch'ongni virtù nel core alletta.

(IACOPO DA MONTEPULCIANO, *Fimerodia*, p. 73).

(8) Ved. G. BACCINI, *Certi belli sonetti*, pp. 145 sgg.

(9) « Considerantes virtutum merita et scientiam eminentem, qua, presertim rhetoricis et arte dictaminis, in pluribusque aliis pollet vir egregius et insignis ac in hoc, cum pace omnium dictum sit, pro veritate, in Italia singularis, ser Coluccius..., ad presens et iamdiu honorabilis et dignissimus Cancellarius... Communis... ». Ved. doc. 22 nov. 1400; *I Capitoli*, II, p. 129.

7. Negli ultimi mesi della sua vita ser Coluccio, o fosse per stanchezza, o malattia, o per assicurare un posto al suo Bonifazio, o per altra ragione a noi ignota, si alleggerì da peso assai grave. Ser Bonifazio fu eletto nel 1405 Notaro delle Tratte, nonché degli Approvatori degli Statuti del Contado e Distretto Fiorentino (1). Più tardi, tratto Notaro della Signoria pel bimestre maggio-giugno 1406, vi pose quasi subito, in vece sua, ser Giovanni di Corrado, suo nipote (2). Morì la sera del martedì 4 maggio di quell'anno (3), non il dì 5, come dicono erroneamente alcuni, confondendo il giorno della morte con quello dei funerali (4). Il sepolcro ebbe in Santa Maria del Fiore (5). A questo punto non parrà inopportuno riferire testualmente quanto racconta ser Viviano, che, per mandato de' Signori e Collegi, pubblicamente lo incoronò sulla piazza de' Peruzzi (6): « Ser Coluccius... (egli scrive), Notarius... (dictorum Dominorum) in dicto Offitio decessit, die iiij dicti mensis maij, in die

(1) Ciò si rileva dalla provvisione del 12 mag. 1406, in cui si conferma a Bonifazio quell'ufficio, che aveva fin dal 22 giug. precedente (Ved. NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^e II, pp. 466 sgg.): « cum dice-
« retur quod ser Bonifatius... in anno proxime preterito fuerit electus in Notarium Extractionum...
« pro tempore unius anni incepti die xxj mensis iunij proxime preteriti..., et in ipsa electione dicantur
« tur inclusa ista, videlicet: Offitium Extractionum ... et electiones offitialium forensium et appro-
« bationes Statutorum Comitatus et Districtus ... ». Sembra che questo avvenisse per una specie di graziosa concessione a Coluccio, il quale, infatti, nel 1406 riscuote, come si vede dal libro 14 dei Provveditori di Camera sopra citato, il solito salario come Dettatore e Notaro delle Tratte.

(2) Doc. cit.: « asseritur quod ipse dominus Coluccius ad dictum offitium iam substituerat, et loco
« sui posuerat, ser Iohannem Corradi, eius nepotem ex fratre germano... »

(3) Nel vol. dei morti dell'Ufficio della Grascia dal 1398 al 1412, *ad. an.*, c. 24, troviamo sotto il dì 4 mag., in scrittura molto più chiara ed elegante del solito, la testimonianza più sicura ed autentica: « Dominus Colutius, cuius animam Creatori inter iustorum animas placeat Altissimo collocare, populi Sancti Romei, decessit. Sepultus in Sancte ecclesia Reparate per Marchum Francisci ». Invece nel cod. del sec. XV, B. N. C. F., *Strozz. Magl.*, 730, Cl. VIII. 10. 1445, c. 207', in fine all'op. di Coluccio « De nobilitate Legum ed Medicine » abbiamo: « ... mortuus est die iiij maij mcccvj, ut scriptum repperi manu ser Antonii, ipsius filij ». Segue, poi, di mano più recente: « Sepulchrum Coluccij Pieri Salutati. Hic opido Stignani... Cancellarius Florentinus... Quod offitium xl (sic) ferme annos summa cum integritate ac laude administravit... lxxv etatis anno excessit e vita summo Civitatis merore. Post obitum corona laurea donatus est iussu Populi. Poggius ». Cf. cod. *Ricasoli-Firidolfi*, n. 136; SOZOMENO, *Specimen Historiae*, col 1188; NOVATI, *Epistol.*, IV, p.^e II, p. 389; ROSSI, op. cit. p., 17.

(4) Tra questi sono: il cod. B. N. C. F., *Magl.*; Cl. XXV, 355, c. 391'; il priorista già di A. F. MARMI (B. N. C. F. —, *Magliab.*, Cl. XXV, n. 64, c. 110'); l'altro cod. *Magliab.*, Cl. cit., n. 379, *ad an.* Non discutiamo neppure le ragioni che ci obbligano al 4 mag.; basti dire che ciò è affermato dal *priorista di Palazzo* con le parole stesse di ser Viviano, Notaro delle Riformagioni, e che nel libro dei Provveditori di Camera n. 14, a c. 246 troviamo: « Ànne avuto a' dì xviiiij di marzo mcccvj (1400 st. mod.) per suo salario et pagamento di quatro mesi et tredici dì cominciati a' dì 22 dì dicembre mcccvj. Confessò ser Bonifatio, messer Leonardo, ser Antonio, Filippo, Salutato, Simone et Arrigo, figliuoli et heredi del detto ser Coluccio, et ser Bonifatio curatore di Lorenzo, figliuoli del decto ser Coluccio, heredi per l'octava parte, in somma... f. 51, l. 1, s. 5, den. 8 ».

(5) Coluccio s'era preparato la tomba per sé e i suoi nella chiesetta, ora non più esistente, di San Romolo sulla Piazza della Signoria. Il ROSSELLI, nel suo *Sepoltuario* (Cod. *Magl.* II. I. 125, vol. 1, p. 192) ne riporta l'iscrizione, che ancora si leggeva nel sec. XVII: « Ser Colucci Petri de Salutatis et suorum ». Cf. *Epistol.*, III, p. 126, nota 1; IV, p.^e I, p. 167, nota I; p.^e II, p. 389.

(6) *Priorista di Palazzo*, mag.-giug. 1406. Anche nel priorista cit. *Ricasoli-Firidolfi* queste parole son riportate quasi testualmente; il che fa vedere come il suo Autore attingesse a buone fonti le sue notizie.

« martis, de sero; et die sequenti honorifice sepultus et laureatus
 « per me Vivianum Nerii de Franchis, Scribam Reformationum, com-
 « missarium Dominorum et Collegiorum, super bara mortuus super
 « platea de Peruzis, facto per me super materia sermone iuxta
 « corpus, presentibus Collegiis et omnibus militibus et doctoribus
 « Civitatis; et imposui sibi lauream et de lauro ut poete. Vir qui-
 « dem insignis et alte scientie fuit, in agilibus doctus, nature
 « optime et rectus, conscientie timorato; et de cuius servitio bene
 « sotiatus fuisset quilibet principatus. Sepultus fuit in maiori Ec-
 « clesia Florentina et drappellonibus Communis et suis et Artis et Co-
 « munis Buggiani, et dopperiis multis. Fuit corpus et funus multi-
 « pliciter et merito honoratus ».

Ser Coluccio fu, dunque, coronato d'alloro da ser Viviano per un privilegio poco innanzi largito a Firenze dall'Imperatore. Ebbe da lui, collega alle Riformagioni, l'elogio funebre, presenti i Collegi e tutti i cavalieri e dottori della Città, e fu sepolto, con grandi onori, nella cattedrale. E che gli onori fossero veramente solenni rileviamo dalla somma, pei tempi molto cospicua, che di lì a poco per le spese fu stanziata, e che fu di 973 lire e 10 soldi (1).

Tutti gli scrittori son concordi nelle lodi di Coluccio, nell'asserir meritati gli onori che gli si decretarono. Così il Verino (2):

Si non eloquio, gravitate Coluccius omnes
 Exuperat; cuius, ceu fulmina dicta Tyrannus
 Bebyacus timuit; tantum terroris habebant.

Il Cambi racconta ch'egli ebbe, da morto, il chericato, che fu uomo di gran prudenza e bontà (3); e un elogio più ampio gli fa il Minerbetti (4): egli fu « buono uomo e fedele e leale al Comune e « pieno di molte virtudi...; allegro e lieto e piacevole, e del suo uffi-
 « cio molto grazioso, e molto era amato da chi praticava con lui.
 « Costui fu de' migliori dettatori di pistole che alcun altro del mon-
 « do, al suo tempo, e sempre si troveranno delle sue pistole al
 « mondo, perocché molti, quando ne poteano avere, ne toglievano
 « copie, si piacevano a tutti gl'intendenti, e nelle Corti di re e di

(1) « Pro pannis, drappis, vario ac zendadis, et pro cera et pro factura cuiusdam cuperte pro equo
 « et palio et stendardo et pro pluribus aliis rebus et expensis factis de mense maij proxime preteriti
 « pro honorando funus domini Colucci Pierij, olim Cancellarij Florentini, pro remuneratione servitiorum
 « per eundem factorum Comuni Florentino » (A. S. F., *Strozz.*; II Serie, 174, p. 9 [K, 1209]). Il 18 dic.
 nel libro di *Deliberazioni degli Operai di Santa Reparata* (Ivi, 184, p. 68 [XX, 1243]) si dichiara che
 il « cadavero del nobile uomo messer Coluccio da Stignano, già Cancelliere Fiorentino, seppellito in
 « Santa Maria del Fiore per provvisione del Comune di Firenze, possa esser stato sepolto lecitamente ».
 Poco dopo, nella residenza dell'Arte dei Giudici e Notari fu dipinto il suo ritratto, e circa il 1460
 fu coniatà una medaglia di bronzo commemorativa della sua incoronazione, col motto « ex decreto
 « publico » (*Epistol.*, IV, p.^e I, p. 169, nota; p.^e II, pp. 389, 470 sgg.).

(2) A p. 90.

(3) *Istorie* in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 131.

(4) *Cronica*, coll., 551, 552.

« signori del mondo, e ancora di cherici. Era di lui in quest'arte
 « maggiore fama che d'alcuno altro uomo. Era costui ancora am-
 « maestratissimo di scienza poetica, e dopo la sua morte si trova-
 « rono di lui più libri da lui fatti di quella scienza. Di che li Fio-
 « rentini, conoscendolo, per merito delle sue virtù, impetrarono
 « dallo Imperatore, più anni dinanzi, ed ebbonlo, di potere coronare
 « uno poeta da loro, e costui fu desso. Perocché, quando elli fu morto
 « e fu nella bara, li Signori Priori e il Gonfaloniere della giustizia
 « gli donarono una ghirlanda d'alloro; di che tutto il popolo ne fu
 « molto lieto e contento, e tutti li cittadini lodarono questo, di-
 « cendo ch'egli il meritava. Poi comandarono i Signori a tutti i
 « cittadini che da quell'ora innanzi il chiamassero messer Coluccio
 « poeta, e tutti i cittadini l'ubbidirono. Poi li Priori gli feciono
 « grande adornamento alla bara, e poi di molta cera alla chiesa, e
 « fu seppellito in Santa Maria del Fiore, ovvero Santa Liperata,
 « che si chiami, e ancora portò dinanzi un grande gonfalone del-
 « l'arme del popolo, cioè la croce, e ancora ordinarono li Signori
 « che una bellissima sepoltura di marmo gli fosse fatta dal Co-
 « mune in detta Chiesa ».

Secondo il priorista già citato del Marmi, non si trovò che avesse
 « né casa, né altre possessione che le paterne, et non si gli trovò
 « più che fiorini 40 di oro » (1). Dal Niccoli è detto « doctorum
 « omnium parens ». (2)

Dei figliuoli di Coluccio sopravvissutigli (3), quegli che più cercò
 d'imitarlo fu Bonifazio (4). Eletto nel 1405, come dicemmo, Notaro
 delle Tratte, in tale ufficio fu poi confermato, con qualche restri-
 zione e coll'aggiunta che potesse annualmente esser riconfermato,
 e avesse l'annuo salario di ottanta fiorini, con che dovesse tenere
 a sue spese uno o due coadiutori (5).

E ora, se ripensiamo alle lodi che i contemporanei ed i posteri
 diedero concordi al Salutati, nelle surriferite parole del Miner-
 betti, che fu « buono uomo e fedele e leale al Comune e pieno di

(1) MEHUS, *L.*, *Colucii Epistolae*, pp. XIII sgg.; cod. B. N. C. F., *Magl. cit.*, Cl. XXV, 64, c. 110'.
 Le cose fin qui esposte ci permettono di trascurare i molti errori, che intorno alla vita, alla morte
 e alle opere del Salutati sparsero varj scrittori, specialmente GIULIO NEGRI, a p. 128 della sua *Isto-*
ria degli scrittori Fiorentini. Circa le opere sue ved. pure *Epistol.*, IV, p. e I, pp. 73 sgg., nota 3.

(2) NOVATI, *Epistol.*, IV, p. e II, p. 472, nota 1.

(3) Ved. sopra a p. 148, nota 4. Arrigo, nato fra il 1378 e l'80, alla morte del Padre, nel 1406,
 era Podestà di Camerino. La Repubblica prega Rodolfo da Varano di confermarlo, perché, perso un
 tal genitore, non desiderava subito tornare. Ved. NOVATI, *Epistol.*, III, p. 403, nota 3; IV, p. e II,
 pp. 395 sgg. Ser Antonio fu Notaro della Signoria nel '24, '46 e '56 (Ivi, pp. 404 sgg.).

(4) Era nato fra il 1375 e il '78; aveva aiutato il Padre nel lavoro della Cancelleria dopo la morte
 di Piero, e nel dic.-gen. 1404 era stato Notaro all'Entrata della Camera (*Provveditori cit.*, 11, c. 305;
 NOVATI, *Epistol.*, III, p. 404, nota 1; IV, p. e II, p. 390).

(5) Per una proposta della Signoria approvata il 12 mag. 1406 nel Consiglio del Popolo con 188.
 voti contro 38, il 13 in quello del Comune con 141 contro 29. Nel 1418 egli era Notaro della Signoria

« molte virtù...; allegro e lieto e piacevole, e del suo ufficio « molto grazioso », noi troveremo il suo ritratto più vero.

La lealtà, la bontà e gentilezza verso i cittadini fu regola costante della sua vita di Cancelliere, nelle cose più piccole come nelle più grandi. Tanto, anzi, fu saldo in questo proposito, che a qualche scrupoloso indagatore potrebbe anche sembrare che talvolta andasse tropp'oltre nel cercare, per ogni via, la benevolenza e l'approvazione dei potenti. Nessuno creda che noi vogliamo giudicar coi moderni criterj un uomo di oltre cinque secoli fa; e tuttavia restiamo perplessi nell'unirci interamente al coro de' suoi glorificatori vedendolo quasi sempre incensare quelli che stanno in alto, che hanno ricchezze e potenza, che possono giovare o nuocere alla politica della sua città.

Vedemmo com'egli, parlando del tumulto de' Ciompi, s'ingegni di scemare la portata delle violenze commesse, di farci credere che il potere venisse a mano di gente benignissima, di quella che allora più conveniva all'interesse dello Stato. Alla fine del 1375 egli pomposamente proclama Bernabò Visconti liberatore della patria e di tutto il Patrimonio (1). Sugli ultimi dell'85 ne dice ogni male, e loda il Conte di Virtù, che lo aveva fatto trucidare; scrive altrove al Cancelliere Visconteo Pasquino Capelli ch'egli quest'ultimo venera e adora (2). Lo stesso, press'a poco, è da dirsi delle relazioni ch'egli ebbe con Iacopo d'Appiano. Sono note le infamie che si attribuiscono a costui, che, nato vassallo di Piero Gambacorti, ne fu protetto e beneficato quanto è possibile immaginare; anzi, dice un contemporaneo che fu da lui « ex stercore sublevatus ». Divenuto Piero Signore di Pisa, suo primo pensiero fu quello d'inalzare Iacopo al più alto grado nella Città, facendone un altro se stesso; avvisato ch'e' gli tramava contro, non volle credervi; e il 21 ottobre 1392 cadde, con due figliuoli, vittima del più nero tradimento. Il Gambacorti era amico dei Fiorentini, mentre Iacopo tramava col Visconti; a Firenze tutto si sapeva, e, ciò nonostante, non appena l'Appiano di-

Di più fu approvato che Giovanni, messo già da Coluccio al posto di Notaro della Signoria, potesse tener l'ufficio fino al termine dei due mesi. Inoltre che per Giovanni, nipote di Coluccio, e per Arrigo, quando il nome di Coluccio fosse tratto ad uno degli ufficj imborsati, eccetto il notariato della Signoria e gli ufficj dell'Arte, potessero, l'uno e l'altro, esercitarlo invece di Coluccio stesso ed averne il salario ed i vantaggi consueti. Nei voll. 14-20 sopra citati gli troviamo sempre pagato il salario fino al 1415. Per altre vicende dei Salutati rimandiamo il lettore all'importantissima II parte del IV volume dell'*Epistol.*, nella quale molto più si dice di quello che qui appena ci è possibile accennare. Mezzo secolo dopo la sua morte durava ancora la riconoscenza dei Fiorentini pel Salutati, giacché, per non dire della medaglia in onor suo coniata a' 26 d'apr. 1456, ser Antonio « olim bone ac « recolende memorie domini Colucci », Notaro dei Signori, otteneva, nonostante il divieto, il notariato dei cinque deputati a trovare e correggere le frodi commesse nella nuova distribuzione dell'Estimo (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 147, c. 21').

(1) PERRENS, *Histoire de Florence*, V., p. 113; 26 nov.

(2) *Epistol.* II, p. 148, 25 ot. 1385; cf. p. 168.

venne Signore di Pisa, si accettarono per buone le giustificazioni che s'affrettò a mandare del suo operato. E il Salutati gli scrive il 30 rallegrandosi con lui perché è giunto a quell'altezza « Dei favore, (egli dice) tuisque virtutibus »; perché egli apparisce a tutti degno di regger le sorti di quella città; ed ha provato chiaramente che alla strage del Gambacorti non prese parte (1).

Osserva, e non senza ragione, il Novati che non è qui il privato cittadino che scrive, ma il Cancelliere che cerca con ogni mezzo l'utile e la quiete del suo paese. Ma noi non possiamo acquietarci interamente, e ci vien fatto di supporre ch'egli pure, il nostro ser Coluccio, per giungere a un fine, non si curasse troppo dei mezzi, e tutto, anzi, fosse disposto ad ammettere, a concedere, pur di compiacere ai suoi Signori e fare ad ogni costo, *per fas, o per nefas*, come suol dirsi, l'interesse dello Stato (2).

(1) *Epistol.*, II, pp. 400 sgg., 422 sgg. e note; cf. SER NADDO DI SER NEPO, *Memorie* in ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, p. 132; AMMIRATO, *Istorie*, II, p. 835 B.

(2) In tutto l'*Epistol.* del SALUTATI si vede ch'egli, anche quando scriveva privatamente, era spesso guidato da un intento politico. Così in parecchie lettere dal lug. al set. 1392 a Pasquino Capelli cerca di mostrare come l'amicizia fra loro due non ha ragione di esser guasta dall'inimicizia dei loro Signori, ma intanto cerca di insinuare nell'animo suo, e quindi della Corte Viscontea, sentimenti benevoli ai Fiorentini (*Epistol.*, II, pp. 335, 338, 340, 375, 386). Il 15 ag. di quell'anno scrive anche a Lodovico Alidosi, Signore d'Imola, e si rallegra del suo saldo proposito di tener cara l'amicizia dei Fiorentini, dei quali sperimenterà sempre il favore (Ivi, p. 380). Nel 1403, sebbene amasse Antonio Loschi, nuovo Cancelliere Visconteo, come un figlio, vista l'*Invettiva* di costui contro Firenze, con quanta maggiore violenza può gli dà il contraccambio, tessendo un vero panegirico della propria città (Ivi, III, p. 634, nota 1; NOVATI, *Prefazione a De Magnalibus Urb. Med.*, pp. 11; ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 19). E si noti come anche durante la guerra degli Otto Santi, Coluccio andasse incontro, senza esitare, pel bene dello Stato, alla scomunica, dalla quale solo nel '78 fu assoluto (NOVATI, *Epistol.*, IV, p. II, pp. 439 sgg.). Cf. A. S. F., *Carte Strozzi*, II Serie, n. 182 [60], c. 84' (DDD, n. 1247).

CAPITOLO VI.

La Cancelleria dalla morte di Coluccio Salutati a Leonardo Bruni. — Benedetto e Paolo Fortini.

SOMMARIO. — 1. Il successore di Coluccio. B. Fortini. — 2. Pietro di ser Mino Dettatore. — 3. I successori di ser Pietro fino al 1415. — 4. I Notari della Signoria e delle Riformagioni. — 5. La Cancelleria negli Statuti del 1409 e del 14 '15. — 6. L'Ufficio dello Specchio. — 7. I Dieci di Balìa e gli Otto di Pratica. — 8. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1427. — 9. Il Cancelliere Dettatore.

1. Era molto difficile trovare a Coluccio un degno successore; tuttavia il Comune ricorse a tale, che, se non ne poteva sostenere il confronto, pur non era da porsi fra quegli oscuri tabellioni, che occupavano la maggior parte degli ufficj.

Benedetto di ser Lando (1) di Fortino degli Orlandini, detto più comunemente Benedetto Fortini (2), doveva essere nel 1406 già uomo provetto, ché da molti anni era comparso sulla scena della vita pubblica fiorentina. Aveva certo anche in Firenze molti parenti (3), e

(1) Ser Lando era da Cicogna, paesello della diogesi Aretina, presso l'odierna Terranova Bracciolini. Stabilitosi a Firenze, v'esercitò a lungo la professione notarile. Si hanno, infatti, di lui molti istrumenti in pergamena nell'A. S. F., *Dipl.*, oltre a undici volumi di protocolli, dal 1344 al '75, (Ivi, *Not.*, Prot. L. 34, 35, 36, 37). Fu pure ammesso agli ufficj cittadini, e lo troviamo nelle liste degli scrutinj per Notaro di alcuni ufficj a' 27 di gen. 1354 (Ivi, *Rif.*, *Tratte*, 1164, c. 34). Morì nel lug. 1376, come si rileva da una petizione ai Signori del 27 ag. di quell'anno (*Provv.*, 64 c. 126'); ed in un istrumento del 26 apr. '92 è ricordata donna Niccolosa sua vedova (*Rep. d'eredità*, 4, c. 70'). Il BORGHINI nei *Discorsi* (p.^e II, p. 60) dà l'arme dei Fortini; il MONALDI dice (A. S. F., *Mss.*, 421, c. 283') che erano signori di Castel Vecchio nel Valdarno e di molti villaggi nel circuito di dieci miglia. Il SEGALONI aggiunge (*Priorista*, ivi, *Mss.*, 226, p. 538, nota 206) che, detti originariamente « de Orlandinis de Cischio », furono sulla fine del sec. XV chiamati « de Fortinis »; perciò accettiamo per essi il casato Fortini, col quale sono più comunemente ricordati.

(2) Degli Orlandini lo abbiamo detto sopra, a p. 13.

(3) Nell'istrumento del 1392 (qui sopra cit., nota 1) son ricordati i suoi fratelli Piero, Paolo, Iacopo, Andrea e Giovanni; dei quali Piero ambasciatore più volte ad Arezzo e ad Urbino dal 1389 al '94 (A. S. F., *Mss.*, 287, pp. 100, 101); Giovanni nell'87 e '88 a Cortona (p. 67); Andrea nel 1411 a Castiglion Fiorentino (GAMURBINI, *Spogli*, 12, c. 45 in A. S. F., *Mss.*, 307). D'un altro suo fratello, ser Francesco, si conservano parecchi istrumenti in pergamena dal 1376 al sec. XV. Francesco fu anche nel lug. 1381 Notaro degli ambasciatori mandati dalla Repubblica all'Imperatore, di quelli mandati nel gen. '84 in Puglia, nell'ot. nel Valdarno Superiore e ad Arezzo; nel mar. '85 in Lombardia; quindi in Arezzo, ove fu pur Notaro delle Riformagioni nell'87; nell'89 Notaro della Signoria (*Mss.*, 287, p. 43; *Rif.*, *Dieci*, *Delib.*, 1, cc. 17, 21, 30', 38, 56, 101', 104', 108, 113, 126; 2, cc. 17',

non è improbabile ch'egli fosse di tutti il più valente e autorevole, ed ottenesse, perciò, assai presto qualche pubblico ufficio. Infatti sulla fine del 1374, nel '75, nell'85, '86 e '87 fu Coadiutore di Coluccio alle Tratte (1); nell'agosto dello stesso 1374 fu Ambasciatore a Siena (2); nel marzo del '76 testimone, insieme col Salutati, in Palazzo ad una rinunzia d'eredità (3). Dopo è continuamente nelle recate e negli scrutinj per gli ufficj maggiori e minori; nel giugno e nell'agosto '96 a Lucca insieme con Guido di messer Tommaso Del Palagio per trattare, a nome del Comune, con la compagnia di messer Bartolommeo da Prato, Antonio degli Opiçi ed altri (4), e nel maggio '92 col fratello Piero ad Urbino (5); Notaro dei Signori nel 1381, nel 1402 e '6, Notaro dell'Entrata della Camera nel '92 e in molti anni successivi, Console e Consigliere nell'Arte dei Giudici e Notari varie volte (6).

Già dicemmo come egli, almeno dal 22 giugno 1376 al 21 giugno '77, fosse Cancelliere e Dettatore quasi alla pari con Coluccio. Poco dopo ebbe da compilare certi scrutinj fatti « occasione con-
« ventionum initarum inter Comune Florentie et duos cardinales
« Romane Ecclesie et Societatem Teutonicorum et Anglicorum
« in territorio Bononiensi... » (7). Nel 1384 era già Cancelliere dei Dieci di Balla, e sembra rimanesse in quell'Ufficio continuamente, o almeno molto a lungo, ché quasi tutti di sua mano sono i più antichi registri dell'Ufficio pervenuti fino a noi, e il 23 luglio del 1401 ser Lapo Mazzei dice che Benedetto è un savio uomo No-

23', 24, 29, 49, 58', 59, 60, 96'; *Prot. Cap.*, 6, c. 121'; STEFANI, rubr. 895 in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, p. 59; *I Capitoli*, I, pp. 379, 387); nell'87 Coadiutore del fratello Benedetto, che era allora Notaro del Giudice della Camera e Gabella (*Dipl., Riformagioni*), 2 gen. 1386 (1387 st. mod.). Più anziano di loro fu forse Zanobi, che vediamo ambasciatore in Valdinievole fin dal 1360 (*Mss.*, 287, p. 117).

(1) Ivi, *Dipl., Monte Comune*, 15 nov., 4 dic. 1374; 7 mar. 1386 (1387 st. mod.); *Riformagioni*, 13 feb. 1374 (1375 st. mod.); 14 mag. 1375. Ved. pure 5 apr. '85; 2 gen. '86 ('87 st. mod.); *Massa di Valdinievole*, 9 e 22 nov. '85; *Volterra*, 23 mag. '86 (Ivi, *Mss.*, 987, p. 21; BORRI, *Estrazione di un castellano*, p. 57).

(2) A. S. F., *Mss.*, 287, p. 21.

(3) Ivi, *Rif., Rep. d'ered.*, 1 (18), c. 1 (2ª numeraz.).

(4) Ivi, *Dieci di Bal., Cart., Miss. (Legaz. Commiss.)*, 2, c. 29; *Delib.*, 6, cc. 98, 103; cf. GAMURRINI, *Spogli*, 7, c. 100 (*Mss.*, 302); 10, cc. 342', 480 (*Mss.*, 305); AMMIRATO, *Spogli*, 3, c. 693 (*Mss.*, 316); MORELLI GIOV. DI PAOLO, *Cronica*, p. 329. Ser Lapo Mazzei, poi, dice che il 13 ag. '96 Guido Del Palagio andò con « ser Benedetto... nel campo di Lucca per licenziare il Boccanera e i compagni » (MAZZEI, I, p. 151; A. S. F., *Rif., Tratte*, 44, c. 3 u.) Sembra avesse questi incarichi come Cancelliere dei Dieci, ma che tuttavia Cancelliere principale fosse sempre considerato il Salutati.

(5) A. S. F., *Rif., Cam., Usc.*, 298, c. 3'.

(6) ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, pp. 232, 258; A. S. F., *Rif., Provv.*, 96, c. 172'; *Tratte*, 62, cc. 357, 470; *Provveditori*, 2, c. 232'; *Giud. Not.*, 26, cc. 10, 14 sgg., 57, 58; 100, c. 154'. Ved. pure GAMURRINI, *Spogli*, 17, c. 158 (*Mss.*, 412); BISCIONI (266), cc. 96, 97. Dopo il 1393 ha quasi di continuo il privilegio delle armi, e lo fa pur dare nel 1401', 2', '3 ad Andrea, Iacopo e Paolo suoi fratelli (Ivi, *Rif., Tratte*, 317, cc. 2, 34, 57, 75).

(7) Ne riscosse il salario, di 6 fiorini, 32 lire e 8 soldi, il 12 gen. 1380. Ved. ivi, *Cam., Usc.*, 240, c. xvj.

taro dei Dieci della « Guerra, ché v'è stato xv anni » (1). Ebbe anche altri incarichi (2); e fu egli che scrisse a' 25 di gennaio '91 quella lettera che i Dieci mandarono alla Signoria di Siena e che dagli intendenti fu giudicata tale « che nel trecento non ne abbia « altre delle simili, e per efficacia di dettato e per ispiriti genero- « si » (3). Essendo Benedetto nel 1402 ambasciatore in Padova presso l'Imperatore, è da lui creato, insieme col fratello, ser Paolo, Conte Palatino (4). Nel luglio 1405 va con gli ambasciatori fiorentini a trattare col Boucicault dell'acquisto di Pisa (5). Molto, poi, fu stimato dai dotti del suo tempo, avendo partecipato alle loro riunioni, chiamatovi da Niccolò della Luna. Ebbe un figliuolo, Bartolommeo, lodato come virtuoso da Vespasiano Cartolaro (6).

Non sappiamo la data precisa dell'elezione di Benedetto a Cancelliere. Parrebbe ad alcuni che, appena morto, il 4 di maggio 1406, messer Coluccio, dovesse prenderne il posto (7); ma è più probabile che, essendo egli già Cancelliere dei Dieci, facesse da prima, senza regolare elezione, anche da Cancelliere del Comune. Comunque sia, troviamo che solo a' 24 di maggio entra effettivamente in ufficio; da quel giorno, infatti, gli comincia a correre il salario (8), da quel giorno comincia il suo primo ed unico registro di lettere (9). Poco

(1) Ved. ivi, *Rif.*, *Dieci, Delib.*, regg. 1-11; inoltre: SALVIATI, *Cronica* in ILDEFONSO, *Delizie*, XVIII, p. 218; GUASTI, *Commissioni*, I, pp. 62, 127, 129; MAZZEI, I, p. 434; NOVATI, *Epistol.*, III, 524, nota; A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 8, cc. 164', 195'; *Sig. Bal.*, *Corr.*, 38, c. 1; *Strozz.*, III Serie 156, cc. 36', 38, 91. Ha per coadiutori nell'Ufficio varj, tra' quali notiamo ser Scolaiò d'Andrea di Guccio (*Dieci, Delib.*, 6, c. 12' e altrove). Nel giug. '99 si trovò a fare le carte per un prestito del Comune di Firenze a quello di Perugia con Coluccio e Viviano (GUASTI, vol. cit., p. 126). Dal 30 ag. al 2 nov. '98 fu Vicecancelliere dei Dieci ser Paolo, suo fratello (*Dieci, Delib.*, 7, cc. 63, 87, 104'); non sappiamo se Benedetto fosse allora assente e, per tale assenza temporanea, non si volesse dare ad altri il titolo di Cancelliere effettivo. Il Cancelliere ebbe prima 4 fiorini il mese, poi 8, finalmente 10 (Ivi, 1, c. 126; 3, c. 29; 5, c. 32). Anche da questo si vede com'egli fosse considerato ufficiale di molto conto. Ved. per lettere da lui dettate come Cancelliere dei Dieci l'op. pubbl. da P. BIGAZZI, *Firenze — Milano. Saggio di lettere diplomatiche*, pp. 13, 18.

(2) Basti notare che il 21 lug. 1385 gli furono pagati sessanta fiorini per molte cose che aveva fatte in sei mesi, insieme con ser Lapo Mazzei, alle quali non era tenuto (Ivi, *Delib.*, 1, c. 27).

(3) Ved. nel period. *Il Piovano Arlotto*, II, pp. 85-90, ove la lettera è pubblicata da una copia del sec. XV.

(4) Il 17 feb. Ved. GUASTI, *Commissioni*, I, p. 92, nota 1; MONALDI, *Mss.*, 421, c. 283'.

(5) MINERBETTI, *Cronica*, col. 529 D.

(6) *Vite*, to. III, pp. 235-239; cf. DELLA TORRE, *Accademia Platonica*, p. 299.

(7) Ved. CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 131; cf. NOVATI, *Epistol.*, III, 524, nota; priorista *Ricasoli-Firidolfi, ad. an.*

(8) Così a c. 246' del libro 14 dei *Provveditori*: « Ser Benedetto di Ser Lando Fortini delgli Orlandini, Conte di Palazzo... Cancelliere... electo... per tempo d'uno anno cominciato a' di xxiiij di maggio meceevj, cum salario di fiorini cento d'oro per la sua persona et... quaranta d'oro per uno coadintore, il quale debbe seco tenere... Anne avuto a' di xx di maggio meceevj per suo salario... di sei mesi et quindici dì... f. 75, s. 17, d. 9. Confessò ser Pagolo, contutore... et procuratore per li tutori di Bartolomeo pupillo, figliuolo et herede in tutto per lo testamento del detto ser Benedetto ». Cf. pure *Cam.*, *Usc.*, 355, c. 2.

(9) È quello di n. 27, e la sua mano va fino al dì 25 nov. 1406. Seguono due lettere d'altra mano del 27 nov. e 13 dic. 1406.

egli godé dell'alto ufficio, ché, vivo agli 8 di dicembre (1), era già morto il dì 10 (2). Uomo di grande prudenza e virtù, affaticatosi gran tempo, con immenso fervore, nelle faccende dello Stato, consumò in esse l'ultimo giorno. Ebbe dal Comune funerali solenni (3) e dai suoi onorata sepoltura in Santa Croce (4). Sostituito a lungo da ser Paolo, suo fratello, nell'ufficio che dicemmo aveva avuto alla Camera, questi vi fu poi dalla Repubblica, pei meriti del fratello morto e suoi, confermato (5).

2. Successe a ser Benedetto ser Pietro di ser Mino di ser Domenico di ser Mino (6), da Montevarchi, cittadino fiorentino. Già dicemmo d'alcune relazioni ch'egli ebbe col Salutati, il quale tenne con lui corrispondenza epistolare. Gli scrive, infatti, a' 9 di settembre 1400 e a' 25 d'agosto 1401; parla di lui in altre due lettere a Pietro Turchi de' 3 settembre e 16 dicembre di quest'ultimo anno (7). La prima già ricordata fu in risposta ad una di Pietro, il quale, persi, durante la peste, varj parenti, spaventato era fuggito da Firenze, e s'era rivolto al Salutati, sia per confidargli il suo stato d'animo, sia per condolarsi delle disgrazie anche a Coluccio toccate; nella seconda scrive da Roma di una sua caduta da cavallo. Il Salutati gli dà savj avvertimenti non scompagnati da dolci rampogne. Non gli lesina neppure le lodi, giungendo fino a dirgli che il

(1) Di questo giorno è il suo testamento scritto per mano di ser Andrea di ser Giovanni di Mino da Montevarchi; ved. doc. qui sopra (p. 155, nota 8) cit. del 20 mag. 1407.

(2) Ved. CAMBI, l. cit., p. 133. Secondo il doc. cit. del 20 mag. 1407 la morte sarebbe avvenuta il dì 9; siccome in un altro doc. che appresso vedremo, si dice che nelle faccende della Repubblica consumò l'ultimo giorno, fa d'uopo supporre morisse proprio a' dì 9. Il NOVATI (*Epistol.*, III, p. 524, nota) dice il 4; ma deve essere una svista, giacché cita lo stesso CAMBI. Nel cod. *Ricasoli-Firidolfi*, n. 136, di fronte a' nomi de' Signori del nov-dic. di quell'anno leggiamo: « Al tempo di questi morì « ser Benedetto di ser Lando Cancelliere ». Qualche giorno appresso « Paulus ser Vincentii, olim « Coadiutor bone memorie ser Benedicti Cancellarii Florentini », fa fede ai Priori di Città di Castello della partenza d'un cavallaro da Firenze avvenuta il giorno 9 (GUASTI, *Commissioni*, I, p. 115).

(3) A' 22 di feb. 1407 Bartolo Benucci, uno de' frati della Camera dell'Arme, ebbe fiorini 86, lire 365 e soldi 10 per molte spese fatte, fra le quali « per honorare il corpo dello egregio huomo ser Benedetto di ser Lando Fortini, Cancelliere del Comune di Firenze, morto del mesedi dicembre 1406 ».

(4) Così il POCCHIANTI (p. 27): « Benedicto... Fortino, Populi Florentini a secretis, heredes posuerunt anno 1406 die nona decembris ». Cf. ROSSELLI, *Sepolt.*, Santa Croce, n. 159 (to. I, p. 317, A. S. F., *Mss.*, 624).

(5) Ciò in una provv. approv. a' 19 dic. 1407 nel Consiglio del Popolo con fave nere 134 contro 45; il 20 in quello del Comune con 127 contro 55 (Ivi, *Provv.*, 96, c. 172'). D'una provv. simile del 18 dic. 1406, sulla quale si tornò il 23 e 30 dic., s'ha pure notizia; ma non sappiamo se venisse approvata, perché nei registri non è indicato il numero dei voti ottenuti. Crediamo tuttavia di sì, perché ser Paolo aveva continuato ad esercitare l'ufficio anche dopo la morte del fratello (*Fab.*, 48, cc. 84, 85, 87).

(6) Il NOVATI (*Epistol.*, III, p. 556, nota 2) corregge l'errore in cui altri ed egli stesso erano incorsi, di creder Pietro figliuolo di ser Lorenzo di Domenico di ser Mino da Montevarchi. Domenico, che sembra l'avo di Pietro, fu squittinato per varj ufficj nel 1354; per Notaro della Signoria nel '68; ser Mino, padre, fu Coadiutore del Notaro delle Riformagioni nel '67 (A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 1164, c. 32; *Dipl.*, *Riformagioni*, 9 mar. 1366; *Monte Comune*, 5 gen. 1366; 9 mar. e 5 gen. '67 st. mod.); Notaro della Signoria nel '92 e 1401; Notaro dell'Entrata della Camera nel feb. e mar. '93 (*Cam.*, *Usc.*, Serie pic., 68, c. 6).

(7) *Epistol.*, III, pp. 422 sgg., 523 sgg., 528 sgg., 556.

suo stile non solo « eminet » ma « preminet ». Nelle sue lettere al Turchi, Coluccio lo rimprovera, come vedemmo, di distogliere il giovane dagli studj piuttosto che incoraggiarlo. Il padre, i fratelli, gli amici vogliono spingerlo per una via praticamente più utile; egli, per l'affetto che nutre verso di essi, sebbene infiammato d'amore per gli studj, troppo se ne distrae (1). Coluccio dimanda al Turchi s'egli creda che i suoi consigli siano veramente utili a Piero. E, se con quelli non l'indirizzasse, per avventura, per una falsa via? Non è la scienza migliore delle ricchezze? L'animo suo lo spinge a quella, il padre a queste; può egli esser biasimato se piuttosto che al padre indulge alla natura sua? E, se il padre, non pensando all'avvenire del figliuolo, errasse, nel preferire a tutto un piccolo lucro pronto, non sarebbe da incoraggiare ser Pietro? Da tutto questo si vede come il Salutati trattasse ser Pietro da caro discepolo, quasi da figlio. L'aveva ammesso nel cerchio de' dotti amici (e come tale egli apparisce nei *Dialoghi* al Vergerio di Leonardo Bruni), e dopo la morte del suo figliuol Pietro, coltivava la speranza d'averlo successore nella Cancelleria (2).

Neppure ser Pietro era, dunque, nuovo alla vita pubblica, quando, con le solite condizioni, fu eletto Cancelliere, a' 28 dicembre 1406 (3). Cancelliere di Parte Guelfa nel dicembre 1394, era stato nell'aprile e maggio 1402, per commissione dei Dieci di Balìa, insieme con Niccolò da Uzzano, quarantacinque giorni a Bologna, e nell'ottobre successivo Notaro dell'Entrata della Camera (4). Della sua elezione ebbe subito da Roma i rallegramenti del Bruni, il quale sperava che la scelta riuscisse profittevole non meno a lui che alla Repubblica (5). Sembra, infatti, ch'egli godesse, come i suoi predecessori, la piena fiducia dei Signori e delle persone più autorevoli dello Stato, tantoché fu sempre regolarmente confermato (6). Rinaldo degli Albizzi mantenne anche con lui quella corrispondenza, per così dire, semiufficiosa, di cui già parlammo, come negli anni precedenti (7).

Se nell'immediato successor di Coluccio troviamo tutt'altro che

(1) Ivi, pp. 528 sgg., 557 sgg.

(2) BRUNI L., *Dialoghi ad Petrum Histrum*, pp. 40 sgg., 54, 59: cf. NOVATI, *Epistol.*, III, p. 423.

(3) Ciò si rileva dal lib. 14, c. 246', dei *Provveditori*.

(4) A. S. F., *Rif.*, *Dieci. Delib.*, 9, cc. 42', 97'; *Capitani di Parte*, 794, c. 106; *Cam.*, *Provveditori*, 9, c. 338'. Ved. pure nel *Dipl.* due istrumenti rogati da lui; *Castiglion Fiorentino*, 28 nov. 1402; *Camera Fiscale*, 9 mag. 1404. Per gli ufficj suoi all'Arte dei Giud. e Notari dal primo mag. 1406 e primo set. 1407, ved. *Giud. Not.*, 26, cc. 60' 61'; 100, c. 56.

(5) Ved. *Epistol.*, III, p. 524; BRUNI, *Epistolarum Libri X*, ep. III, p. e II, p. 169. Nel priorista *Ricasoli-Firidolfi* si nota solo che fu eletto Cancelliere alla morte di ser Benedetto, durante la Signoria del nov. e dic. (n. rosso 136, *ad an.*).

(6) Ciò si desume anche dai libri 15-18 dei *Provveditori*, nei quali son puntualmente registrati i pagamenti fattigli dal 1407 al 1409.

(7) Così, infatti, si legge in una informazione mandata da Pietro a Rinaldo il 20 feb. 1407 in

un oscuro tabellione, abbiamo, d'altro canto, in ser Pietro un uomo così alieno dalle cose mondane, così innamorato dei pacifici studj, da divenir presto (unico esempio nella Cancelleria Fiorentina) un contemplatore e un asceta, da abbandonar la Curia e l'ufficio onorato per l'umile vita del chiostro.

Ser Pietro aveva una special divozione per Santa Brigida, nel cui celebre monastero, detto del Paradiso, poco fuor delle mura di Firenze, erano due suoi fratelli carnali sacerdoti; spesso, anzi, vi si recava. Or avvenne che intorno al 1408, secondo una pia leggenda, che fu molto divulgata in Firenze e che il Novati riferisce (1), cadde gravemente infermo. Ebbe una terribil visione, in cui Satana gli apparve minaccioso; Santa Brigida, prese le sue difese, lo liberò. La visione, ridotta in questi termini, non appar del tutto inverisimile. Fatto è che da quell'anno troviamo una serie di atti, coi quali il Comune dimostra al convento del Paradiso il suo speciale favore. La Signoria, infatti, nel 1408 lo prende sotto la sua protezione, e l'esenta dalle imposizioni (2); nel '9 l'esenta dal pagare le gabelle alle porte della Città per le cose che servissero al suo uso (3). Lo stesso fanno poco dopo i Governatori delle gabelle (4). Ser Pietro di lì a poco gli fece solenne donazione di tutti i suoi beni (5); quindi, rinunziato nel novembre 1410 all'Ufficio (6), e realmente lasciatolo a' 28 dicembre (7), il giorno di Pasqua di resurrezione del 1411 si fece frate, e v'entrò (8).

conseguenza d'una deliberazione de' Signori e Collegi del 18 (GUASTI, *Commissioni*, I, p. 123): « Ego « Petrus ser Mini ser Dominici, Cancellarius Communis Florentie, subscripsi manu propria, vigore « deliberationis facte... » Così, presso a poco, il 2 lug. 1408 (Ivi, p. 167). Se queste lettere fossero state scritte dai Signori in forma strettamente ufficiale, da essi sarebbero state sottoscritte. Il dì 3 mar. del 1408 Pietro scrive a Rinaldo privatamente a Perugia, in fretta: dice che ha fatto, per le cose di cui egli sa, quanto ha potuto; gli raccomanda Simone da Verrazano, e gli manda, intanto, la lista de' nuovi Priori. Lo stesso accade pure di lì a poco (Ivi, p. 173). A' 7 di lug. lo ammonisce confidenzialmente di sottoscrivere « Rinaldo di messer Maso degli Albizzi »; alcuni lo hanno ripreso d'aver tacito il nome del Padre, ed hanno osato dire: « Vergognasi d'esser figliuolo di Maso ». (p. 178).

(1) *Epistol.*, III, pp. 523 sgg., nota 3. Del monastero di S. Brigida si trova frequente menzione nell'*Epistol.* più volte cit. di ser LAPO MAZZEI.

(2) Ved. A. S. F., *Dipl.*, *Bonifazio*, 23 ag. 1408.

(3) Ivi, 23 feb. 1408 (1409 st. com.).

(4) Ivi, 21 giug. 1409.

(5) Il 21 feb. 1408 (1409 st. mod.; ivi, GUASTI, *Commissioni*, I, p. 220; NOVATI, *Epistol.*, III, 526, nota). Si rileva da molti istrumenti dal 16 dic. 1407 al 9 ot. 1409 registrati in un quaderno membr. dell'Archivio suddetto (*Bonifazio*, 16 dic. 1407) che Pietro, insieme coi fratelli Domenico, Mariotto, Marco, ser Zanobi, fra' Giovanni e fra' Paolo, avevano commesse in due arbitri le loro differenze e divisi i loro beni. Seguono nel quaderno stesso altri istrumenti concernenti interessi tra Pietro e Marco, tra Pietro e Zanobi.

(6) D. BUONINSEGNI, p. 2.

(7) Si ha, infatti, dal libro 18 dei *Provveditori*, c. 260', che a' 24 dic. 1410 gli fu pagato il salario di sei mesi cominciati a' 28 di giug. di quell'anno; e che il giorno 29 dic. 1410 cominciò l'ufficio del successore (Ivi, c. 261).

(8) Il CAMBI (p. 135) dice erroneamente 1410; cf. NOVATI, l. cit.; AMMIRATO, *Istorie*, II, p. 960 A; priorista *Ricasoli-Firidolfi*, nov.-dic. 1410. Divenuto, da frate, predicatore famoso, pare l'Ordine se

3. Successe immediatamente a ser Pietro messer Leonardo Bruni d'Arezzo. Un numero grande di scrittori, concordi circa tal successione, si sono inutilmente affaticati a determinare il giorno preciso, ad accertare per quanto tempo esercitasse l'ufficio, se solo per pochi mesi, o per oltre un anno. Un documento finora sconosciuto pone fine alle discussioni. Messer Leonardo fu eletto alle stesse condizioni dei predecessori, per un anno, a cominciare dal 29 dicembre del 1410; ma dopo soli tre mesi e sei giorni, a' 4 d'aprile 1411, lasciò l'Ufficio, e il salario fu riscosso per lui, a' 23 di maggio successivo, da Niccolò di Bartolommeo Niccoli (1). Perchè lo rinunziò? Dovendo noi più oltre parlar ampiamente di lui, non ne cercheremo qui le ragioni. Solo diremo come la sua rinunzia venisse immediatamente seguita dalla sua partenza da Firenze. Può darsi, dunque, o che non sapesse adattarsi alle molteplici brighe dell'Ufficio, o che trovasse altrove maggior fortuna, o compenso (2). Checché sia di ciò, questo solo, intanto, osserviamo (e ne vedremo presto l'importanza) ch'egli è il primo ufficiale ch'entri nella Cancelleria senza esser notaro. E ci sia pur lecito aggiungere che a questo primo cancellierato fiorentino del Bruni deve assegnarsi quel celebre aneddoto concernente il passaggio per Firenze dell'Ebreo Errante (3):

« ...tutto el mondo traeva per vederlo...; vi venne messer Lionardo...
 « Chancelliere..., e stette chon lui... circha di tre ore, o più, a ragio-
 « nare. E, tornando giù, messer Lionardo fu domandato da molti
 « cittadini quello gli pare' di questo uomo: 'O egli è un angelo di
 « di Dio, o egli è el diavolo; in però che chostui à tutte le scienze

ne servisse pure in faccende, che richiedevano esperienza di mondo e valentia nelle cose della politica. Nel feb. 1412 fu mezzano fra Luigi Milanese da Prato e Rinaldo degli Albizzi, per la riconciliazione fra Gregorio XIII e Giovanni XXIII. Cercava, nel tempo stesso, con l'aiuto dell'Oratore Fiorentino in Curia ottener privilegi pel Convento. Nei mesi successivi ha con l'Albizzi continua corrispondenza anche per ragione d'uno de' suoi fratelli, frate Giovanni, ch'era divenuto apostata e nel '21 fu scomunicato (*Guasti, Commissioni*, I, pp. 220, 229, 231, 232, 234; *NOVATI*, III, 256, nota; *A. S. F., Dipl., Bonifazio*, 1, 20 set., 5 ot. 1421). Era già morto a' 18 di lug. 1425 (*GUASTI*, l. cit., p. 221). Altri doc. circa i suoi parenti sono fra le pergamene di *Bonifazio*.

(1) « Messere Leonardo di Ceccho d'Arezzo, del contado di Firenze, per adietro Cancelliere del « Comune di Firenze, al decto ufficio electo et diputato per tempo di un anno, cominciato a' di xxviiiij « de dicembre mccccx, cum salario di fiorini cento per la sua persona e di fiorini 40 d'oro per uno « notaio Coadiutore, il quale debba ritenere secho nel decto Ufficio per tucto il decto anno... ». Ànne « avuto a' di xxiiij di maggio mccccxj per suo salario et pagamento di tre mesi et sei di comin « ciati a' di xxviiiij di dicembre mccccx. Confessò Niccolao di Bartolommeo Niccoli, suo procuratore, « in somma fiorini 37 a oro » (*A. S. F., Cam., Provved.*, 18, c. 261). Nello spoglio delle Delibera- zioni dei Signori e Collegi del mar. e apr. 1410 e '11 fatto da CARLO STROZZI (*Ivi, Strozzi*, II Serie, 177, p. 93) si ha che rinunziò il 7 di apr. Può darsi, dunque, che lasciasse l'Ufficio, d'accordo coi Signori, il 4, ma che la rinunzia formale fosse da lui fatta il 7, oppure che solo in questo giorno se ne prendesse nota in scritto.

(2) *MEHUS, Epistolarum Libri*, p. XL; *ZENO*, I, pp. 84, 87; *SHEPHERD*, I, p. 46; *MONZANI, Di L. Bruni*, vol. V, p.e I, p. 40.

(3) *MORPURGO, L'ebreo Errante*, p. 25.

« del mondo; chostui tutti e linguaggi e vochaboli di tutte le provincie isquisiti' ».

Ser Paolo Fortini, fratello di Benedetto, nato nel 1381 (1) e divenuto, poi, come dicemmo, insieme col fratello, Conte Palatino, dovè presto ottener qualche posto nella Cancelleria del Comune. Egli fu, infatti, giova ripeterlo, per oltre un mese Vicecancelliere dei Dieci di Balìa nel 1398, e come loro Cancelliere scriveva già lettere ed istruzioni nel 1405 e '7 (2). Vedemmo che Benedetto Cancelliere aveva allora un Coadiutore; e questi doveva esser ser Paolo; e, poichè, per la vecchiaia di Coluccio, Benedetto dovè forse aiutarlo nella Cancelleria del Comune, è naturale che il fratello accudisse a quella dei Dieci. E s'ha ragione di credere continuasse in quell'ufficio negli anni successivi; al quale, poi, fu eletto formalmente nel 1409 e '10 (3). Altri ufficj, e non pochi, aveva avuti negli anni precedenti. Fu infatti, de' dodici Buonuomini nel 1402, dei Gonfalonieri di compagnia nel '7; Commissario dei Dieci nell'Italia Superiore e in Germania al Re de' Romani nel '3; Notaro dell'Ufficio della diminuzione del Monte nel '4 (4); e già dicemmo di quello che gli era stato dato alla Camera, in sostituzione del fratello (5). Fu eletto a Cancelliere il giorno stesso della rinunzia del Bruni, 7 d'aprile 1411, ed entrò in ufficio il giorno 9 successivo (6); ed è certo ch'egli ebbe i soliti diritti, doveri, privilegi del suo predecessore (7), nonché lo stesso salario di cento quaranta fiorini fra lui e

(1) A. S. F., *Rif.*, *Tratte*, 39, c. 151'.

(2) GUASTI, *Commissioni*, I, pp. 73, 77, 120. Così per gli anni seguenti; ved. pp. 202, 210, 213, 216, 242, 302, 320, 353, 354, 389, 406, 415, ec.

(3) Il 20 di mar. 1409, 31 mar. '10 (A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Giornal.*, 2, cc. 55, 86'; *Dupl.*, 14, cc. 125, 200). Un'istruzione ad ambasciatori del dì 8 nov. 1413 è sottoscritta da lui, Cancelliere del Comune e Cancelliere dei Dieci (CAVALCANTI, *Istorie*, doc. 1, vol. II, p. 312. Ved. pure *I Capitoli*, I, p. 545). Nel feb. del '7 chiese di poter rinunziare alla potesteria di Portico; nel giug. successivo fu eletto «... ad restituendum interesse presbiteris... » (*Sig. Coll.*, *Dupl.*, 14, cc. 19; *Fab.*, 48, cc. 93' 95'). Aveva avuto, e poi ebbe, varj ufficj all'Arte sua nel 1396, 1400, 1404, '6, '7, '9, '13, '14. Rispetto a questo, è da dire che in alcune « Rubricae additionum Statutorum Artis Iudicum et Notariorum Civitatis Florentie » del 1416 (*Giud. Not.*, 2, c. 5) si dispone che il Cancelliere del Comune e il Notaro delle Riformagioni siano abili all'ufficio di Proconsolo, nonostante i divieti e le proibizioni che vi potessero essere.

(4) Ivi, *Mss.*, 266 (BISCIONI), cc. 96, 97; *Rif.*, *Dieci*, *Delib.*, 9, cc. 5', 7', 92'; *Giud. Not.*, 100, cc. 164, 164'.

(5) Come tale il 20 set. 1408 cominciò a riscuotere cento fiorini l'anno a vita per « le retentioni, « le quali per lui si solevano fare a' soldati per li Ufficiali del Bancho... ». Ciò si rileva dai libri dei *Provveditori*, nei quali, a cominciare dal vol. 16, c. 266', si registrano ogni anno quei pagamenti. Anche in *Sig. Bal.*, *Corr.*, 38, c. 1, all'an. 1410 è ricordato come Cancelliere; nell'11 apparisce negli squittinj per la maggiore, gonfalone delle Chiavi (GAMURRINI, *Mss.*, 17 [312], c. 186').

(6) Lo STROZZI (Ivi, *Strozz.*, II Serie, 53, p. 93), infatti, dal fascic. sopra citato di *Delib. dei Sign. e Coll.* del marz-apr. 1411, rileva che il dì 7 apr. 1411, giorno della rinunzia del Bruni, Paolo fu eletto a succedergli, ma che solo il 9 cominciò ad esercitare l'ufficio.

(7) Nel 1412 s'ha notizia del solito privilegio delle armi a lui, come ai Notari delle Riformagioni e della Signoria, del quale poteva valersi anche senza alcuna polizza, o documento (Ivi, *Rif.*, *Bal.*, 20, c. 19).

il Coadiutore. È verisimile, poi, che continuamente, o quasi, servisse, oltreché a quella del Comune, anche alla Cancelleria dei Dieci; certo è che dovè esser molto occupato, avendo chiesto anche e ottenuto il divieto dagli uffizj maggiori di Priore, Gonfaloniere di compagnia, dodici Buonomini e da altri (1). Volle, anzi, l'esenzione anche da tutti quelli che punto punto coincidessero con le sue ore d'ufficio della Cancelleria, e che se ad alcuno di essi fosse tratto, la cedola dovesse rimborsarsi come di uno avente divieto.

4. Siamo agli ultimi anni di ser Viviano da Sambuco, il notaro, che nell'Ufficio delle Riformagioni successe, come vedemmo, per volere dei Ciompi, l'anno 1378, a ser Piero. Egli è sempre in Palazzo, lavoratore, consigliere indefesso, uomo di fiducia del Popolo e del Comune, dal quale si offrono i suoi figliuoli, o fratelli, nel luglio 1408 per ostaggio, con quelli di altri dodici cittadini, nell'occasione della stipulazione di certi capitoli col Papa (2). Nonostante che il suo Ufficio andasse sempre crescendo d'importanza, essendovi stato unito anche quello delle riforme delle terre del Contado e Distretto (3), n'ebbe pure, secondo il solito, alcuni altri (4). Negli ultimi anni molto dovè farsi aiutare da ser Giovanni, suo figliuolo, trovandosi nell'ultimo registro di provvisioni, che di lui ne rimane, la scrittura dell'uno spesso intramezzata con quella dell'altro (5). A' 18 d'agosto 1414 morì, dice Domenico Buoninsegni (6), « ser Viviano, suto « Notaro delle Riformagioni circa 36 anni, con fama di valent'huomo « e savio ». Ebbe il sepolcro, con scultura di marmo, in Santa Croce, nella navata di mezzo, con questa iscrizione (7):

Viviani Franchi cineres atque ossa sepulchrum
Hoc claudit; coeli colit alta spiritus arce.
Hic septem et triginta annos popularia iussa
Praescripsit, custosque habuit fidusque vigilque.
Obiit idque agitans; Urbs funera clara peregit.

(1) Il 3 giug. 1412 (Ivi, *Provv.*, 101, c. 100'; cf. *Fab.*, 49, cc. 165, 166).

(2) *Commissioni*, I, p. 172.

(3) Infatti vediamo spesso ser Viviano eleggere i Notari dei Riformatori degli Statuti di dette terre. Ved., per Modigliana, Prato, Arezzo, Colle di Valdelsa, A. S. F., *Rif. Sig. Coll.*, *Giornal. Delib.*, 2, c. 34; 3, cc. 20, 24, 74'; cf. *Dupl.*, 15, c. 89; anni 1408 '9, '13. Continuano, poi, le sue regolari conferme, come si rileva dai libri dei *Provveditori* per gli anni 1406 e seguenti.

(4) Cominciando dal 20 d'ot. 1408, ebbe tutti gli anni, come dicemmo, cento fiorini « per compensatione delle retentioni, le quali si faranno per lui, et erano usati di fare li Ufficiali del Bancho a' « soldati... » (Ivi, 16, c. 245').

(5) Ved. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 103, dal 27 mar. al 16 ot. 1415. Altri suoi coadiutori sono nel 1408 e circa il '14 Gualtieri di ser Lorenzo da Ghiacceto e Antonio di Filippuccio da San Genesio (Ivi, *Capitani di Parte*, 794, cc. 123, 134; *Rif.*, *Sig. Bal.*, *Corr.*, 38, c. 2).

(6) A p. 8. Anche nel cod. cit. *Ricasoli-Firidolfi* si ha: « Tempore predictorum (i Signori di lug. e ag.) decessit egregius et circuspectus vir ser Vivianus Nerii de Franchis... ». L'ultima provvisione da lui sottoscritta è del 28 giug.; il 27 ag. successivo troviamo a c. 48 del detto registro: « Ego « Iohannes filius olim ser Viviani... ».

(7) RICHIA, I, 86; A. S. F., *Mss.*, 618, pp. 49, 71. Nel libro 19 dei *Provveditori*, a cc. 261 e 283, marg. sin., si dice, invece, che Viviano morì il 19 ag. Nei luoghi stessi sono registrati al 30 apr. 1414 e 18

Anche ser Viviano vide la sua canizie allietata da numerosa figliuolanza e bene addestrata agli ufficj della Repubblica. Lasciò, oltre a ser Giovanni (1), Leonardo (2), Silvestro (3), Neri, autore del priorista più volte citato (4), Lodovico (5), Andrea, che fece molta strada negli ufficj ecclesiastici (6), e messer Francesco, o Franco, il quale a lungo gli sopravvisse e più di tutti, a quanto sembra, fu conosciuto e rinomato a Firenze (7); inoltre la moglie Niccolosa e la figliuola Maddalena (8). Viviano, poi, dovè apparire ai suoi con-

mag. '15 il salario di 9 mesi e 28 giorni per l'ufficio suo sopra citato, e che cominciava dal 20 ot. (c. 283) e al 9 lug. '15 l'ultima parte del salario per l'Ufficio delle Riformagioni per un mese e 18 giorni dal primo lug. '14. La differenza è lieve, e può darsi morisse il 19, ma per l'ultimo giorno non gli fosse computato il salario.

(1) Esercitò a lungo la professione notarile, ché di lui si conservano nel nostro *Diplomatico* molti istrumenti dal 1407 al '12. Il 27 ag. '14 gli si dette facoltà di sostituire il padre già morto in qualunque ufficio al quale il nome di quello potesse venir estratto (*Rif., Sig. Coll., Giornal. Delib.*, c. 11; *Fab.*, 50, c. 133'); e gli successe in un ufficio del quale vedremo. Si conoscono tre suoi figliuoli, Piero, Innocenzo e Stefano, natigli nel 1320, '23, '24 (*Tratte*, 39, cc. 100, 111, 116).

(2) Ved. una petizione sua e del fratello Franco, o Francesco, ai Signori del 29 apr. 1427 (A. S. F., *Rif., Provv.*, 117, c. 12'). Nel 1434 fu, insieme con Neri, nella Balla pel richiamo di Cosimo (CAVALCANTI, *Istorie*, vol. I, p. 593).

(3) Morto il primo di giug. 1424 Podestà di Vinci (A. S. F., *Rif., Provv.*, 114, c. 13).

(4) Ambasciatore nel 1406 della Signoria al Vescovo eletto di Fermo, Camarlingo del Papa; nel mar. '33 dei dodici Buonomini (*Commissioni*, I, p. 89; A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., I Canc.*, reg. 27, c. 19; cod. *Ricasoli-Firidolfi*). Dal ricordo che si legge nel margine di questo codice all'anno 1433 « a' dì 15 di marzo io Neri di ser Viviano entrai de' Dodici », deduciamo che proprio a lui si debba l'importantissimo priorista. Si comprende bene come dovesse essere persona assai colta ed amante degli studj, storici. Negli anni 1407, '11 '20 ebbe, oltre i figliuoli già ricordati, Leonardo, Viviano, Paolo (A. S. F., *Rif., Tratte*, 39, cc. 102, 111, 119). Nel 1442 era Podestà di Città di Castello, e ne fu cacciato dalle soldatesche del Piccinino; nel '44 fu, con tutti gli Accoppiatori della Balla del '34, nella quale lo dicemmo incluso, posto a sedere, cioè privato degli ufficj per dieci anni (AMMIRATO, III, pp. 40 C, 44 D). Circa le sepolture di Neri, di Cille suo figliuolo, di altri dei suoi e dei suoi fratelli Giovanni e Leonardo in Santa Croce, ved. ROSSELLI, *Sepoltuario*, I, n. 227, p. 376 (*Mss.*, 624) e *Mss.*, 618, pp. 55, 79; 620, c. 27'; ved. pure PELLEGRINI, *Sulla Repubblica Fiorentina*, p. CCXXXIII.

(5) Del 10 di feb. 1428 si ha una sua petizione al Consiglio del Popolo; nel '29 egli parla in una Consulta a nome dei Gonfalonieri delle compagnie (*Commissioni*, III, 208; A. S. F., *Rif., Fab.*, 53, c. 258').

(6) Nel 1409 era Proposto a Prato e Protonotaro Apostolico. Così leggiamo, infatti, nel nostro priorista: « Al tempo (1 set.-31 ot.) de' detti (Signori) venne Papa Alessandro a Prato, e stette nella « pievè di Prato circa 9 dì, ed era Proposto... messer Andrea..., e portò allora, per onorare il Papa, « grandissima spesa ». Supponendo che Neri abbia scritto ciò, sembra che l'intera famiglia mettesse in comune entrate ed uscite; il che è curioso e singolare. Il 29 ot. '18 Paolo Fortini, Cancelliere dei Dieci, scrive agli ambasciatori del Comune presso il Papa raccomandando singolarmente il Protonotaro, il quale mandò un suo procuratore al concilio di Costanza, che può darsi fosse appunto quegli che disse all'Imperatore: « Nos sumus hic sub tyranno »; e che s'ebbe in risposta: « Se io fussi ti-
« ranno, tu non averesti ardimento di dire queste parole » (GUASTI, *Commissioni*, I, 298, 299).

(7) Infatti fu anche punzecchiato nel poemetto *Lo Studio d'Atene* (p. 188): « che messer France-
« sco di ser Viviano Perde ogni piato con sentenza in mano; Sì che di gran ragion fa picchol zero ». Il suo nome apparisce spesso nelle liste degli squittinati per la maggiore (GAMURRINI, *Spogli*, 17 [A. S. F., *Mss.*, 312], cc. 181, 326); egli è più volte tra quelli che consigliano nelle Consulte (Ivi, *Rif., Cons. Prat.*, 41, c. 127; *Commissioni*, II, p. 148; III, 199, 204, 205; an. 1424-'29). Morto, come dicemmo, suo fratello Silvestro, Podestà di Vinci, chiese ed ottenne, di succedergli come Vicepodestà (A. S. F., *Rif., Provv.*, 114, c. 13).

(8) Ivi, *Cam., Provveditori*, 19, cc. 261, 283.

cittadini personaggio molto cospicuo, se di lui dice il Verino (1):

Incola Sanbuci Vivianus ruris habetur;
 Non, ut rere, nova est eadem si stirpis origo est
 In pretioque fuit quondam; sed mobile saxum
 In summo nunquam tenuit Remnusia clivo.

Intorno all'elezione del suo successore si ha un'intera serie di atti, i quali ci fanno sempre meglio comprendere quanta importanza si annettesse a quell'Ufficio e intravedere un numero grande di discussioni e di pratiche che si dovevano fare pel conferimento di questo e d'altri simili ufficj.

Nei mesi di settembre e ottobre 1414 più volte si discusse circa quest'elezione. Vennero presentate anche varie liste di candidati e raccolti su ciascuno d'essi i voti. Furono i proposti, a' 27 di settembre, ser Orlando di Giovanni, ser Cambio Salviati, ser Stefano di ser Naddo di ser Nepo da Montecatini, che sì a lungo ebbe ufficj in Palazzo. Successero probabilmente altre votazioni, di cui non abbiamo ricordo. In un'altra dell'11 ottobre ritroviamo ser Orlando predetto, ser Guido di messer Tommaso Del Palagio, ser Tommaso di ser Luca, ser Martino di Luca di Martino (2). Finalmente fu eletto in quello stesso giorno 11 d'ottobre, con voti 191 contro 91, il Coadiutore stesso di ser Viviano, il predetto ser Martino di Luca di Martino da Fabiano, notaro e cittadino fiorentino (3), che negli ufficj del Comune aveva già fatto un tirocinio non breve. Una lunga serie, infatti, d'istrumenti, che risalgono al 1389, fanno supporre ch'egli fosse in quegli anni quasi continuamente ufficiale del Comune; e un'altra dal 1404 al '14 ce lo mostra quasi di continuo in Palazzo (cosa insolita prima d'allora), testimone a' Consigli e Coadiutore al Notaro delle Riformagioni (4).

Appena eletto ser Martino, il 23 d'ottobre 1414 si pensò ad una riforma del suo Ufficio, togliendogli le ingerenze sull'Archivio, che, a poco a poco, s'era andato accumulando nel palazzo del Popolo, e sulle approvazioni degli Statuti e delle riforme delle terre del Contado e Distretto (5). Nel tempo stesso fu stabilito per lui il sa-

(1) *De illustratione*, p. 99.

(2) A. S. F., *Rif., Fab.*, 50, cc. 138, 139, 142, 145. Non sappiamo se questo ser Guido sia ser Guido Del Palagio surricordato.

(3) Fu quasi subito approvato nel Consiglio del Comune con altri 127 contro 32. Nel priorista *Ricasoli-Firidolfi*, di fronte alla Signoria del set.-ot. si ha: «Tempore istorum electus fuit Coadiutor dicti ser Viviani Nerii defuncti». I voti dati nel set. a ser Orlando furono 96 contro 93; a ser Cambio 66 contro 63; a ser Stefano 70 contro 65; nell'ot. a ser Orlando 78; a ser Stefano 37; a ser Guido 72; a ser Tommaso 136 (A. S. F., *Rif., Fab.*, l. cit.).

(4) Ved. *I Capitoli*, I, p. 267; A. S. F., *Dipl., Arch. Generale* ed altre provenienze. Pei suoi ufficj all'Arte dei Giudici e Notari, ved. *Giud. Not.*, 100, c. 167'.

(5) Ivi, *Rif., Provv.*, 103, c. 80; GUASTI, *I Capitoli*, I, p. viij,

lario annuo di cinquecento settantacinque fiorini. Ai suoi Coadiutori fu concesso a vita il privilegio d'andar fuori liberamente, di notte, con un compagno. Ma l'antico uso dei Fiorentini di tutto continuamente sconvolgere e innovare fece sì che pochi mesi appresso, co' primi di febbraio del 1415, già fossero di fatto questi ufficj novamente sottoposti al Notaro delle Riformagioni (1); il 15 fu confermata e regolata tal dipendenza (2). A' 30 del successivo dicembre fu definitivamente provvisto che fossero uniti per sempre all'Ufficio delle Riformagioni (3). Il Notaro di esse avesse, perciò, ogni anno, oltre il solito salario, quanto venisse deciso dai Signori e Collegi, però non più di 150 fiorini. Rispetto alle approvazioni degli Statuti e delle Riforme delle terre sottoposte, doveva rogarle egli o il suo Coadiutore, esigendo da esse, per suo compenso, quanto fino allora s'era usato.

Devesi, poi, avvertire come nella citata provvisione del 23 ottobre 1414 si rinnovò la prescrizione già esistente che i notari tutti, rogando scritture che avessero pel Comune qualche interesse, ne consegnassero copia al Notaro delle Riformagioni, o suo Coadiutore; che questi l'accettasse e registrasse negli atti. Fu pure stabilita una tariffa per le tasse che il Notaro doveva esigere dai cittadini che presentassero petizioni ai Consigli. Nella provvisione successiva del 15 febbraio 1415 fu ordinato che queste tasse fossero pagate agli Scrivani del Monte, i quali, poi, e non i Camarlinghi della Camera, come prima s'usava, dovevano col ricavato pagare il salario al Notaro delle Riformagioni.

Poche modificazioni si ebbero durante questi anni circa il Notaro della Signoria. Nel 1407 fu disposto che, mentre egli fosse in ufficio, nessun suo consorte, o congiunto per linea mascolina, potesse essere dei Signori e Collegi; viceversa che nessuno potesse essere Notaro dei Signori, mentre alcun suo consorte o congiunto fosse dei Signori stessi, o dei Collegi (4). A' 12 novembre del 1414 fu deciso che tutti i notari imborsati nel 1393 e '98 per Notari della Signoria fossero mescolati e messi insieme in una sola borsa, con le distinzioni solite dei quartieri; da essa si facessero le estrazioni (5). Altre disposizioni circa gli scrutinj s'ebbero pure il 5 ottobre del 1415 (6). S'aggiunga, poi, che a' 28 di marzo del '12 gli fu imposto di ricevere, a pena di cinquecento lire, le petizioni che potessero

(1) A. S. F., *Rif., Provv.*, 105, c. 276'.

(2) Ivi, 104, c. 74'; GUASTI, *I Capitoli*, I, p. x.

(3) A. S. F., *Rif., Provv.*, 105, c. 276'; GUASTI, *I Capitoli*, I, p. x.

(4) A. S. F., *Rif., Provv.*, 96, c. 131; 6 di set.

(5) Ivi, 104, c. 34.

(6) Ivi, 105, c. 151'.

esser fatte ai Signori, e di notificarle loro il giorno stesso informandoli di ciò che dovessero fare (1).

Il 20 gennaio 1413 fu disposto che il Notaro delle Tratte non potesse ricevere alcuna rinunzia d'ufficio se prima non avesse avuta la cedola della tassa pagata (2).

5. Gli Statuti Fiorentini del 1409 e del '15, che successero immediatamente a quelli del 1355, si corrispondono quasi del tutto; il che è quanto dire che le prescrizioni ch'essi contengono intorno agli ufficj della Cancelleria sono negli uni e negli altri pressoché identiche (3). Rispetto a quelli del 1409, sebbene cominciati nei primi mesi dell'anno, per cui nel codice originale hanno la data 1408 (stile dell'Incarnazione) doverono esser compiuti nel dicembre successivo (4). In questo, come in quelli, si ripetono, in sostanza, le prescrizioni antecedenti. Modificazioni ed aggiunte più numerose e notevoli abbiamo pel Notaro della Signoria a causa dei continuamente modificati sistemi di scrutinio, imborsazione, estrazione, elezione. Perciò crediamo opportuno far per esso, detto brevemente degli altri, un'eccezione, riassumendo qui tutto quel che lo concerne. Siccome abbiamo ora il massimo sviluppo, a cui giunse la legislazione statutaria della Repubblica, potremo così fissare, in certo modo, un punto importante, al quale riferirci parlando delle riforme ulteriori.

Rispetto al Notaro delle Riformagioni poche differenze dagli Statuti precedenti troviamo in questi. Oltre agli istrumenti di sindacato s'aggiunge che dovesse pur copiare gratuitamente quelli di rappresaglie (5). Finito l'ufficio, doveva stare, col Coadiutore e col famiglio, per cinque giorni a sindacato presso l'Esecutore. Egli pur doveva scrivere in due libri i nomi dei Signori e del loro Notaro, l'uno da tenersi nel suo Ufficio, l'altro nella Camera. Di salario gli erano assegnate 250 lire di fiorini piccoli; altri cinquanta fiorini al Coadiutore, cento lire al famiglio. Doveva prestar giuramento, prima d'entrare in ufficio, al Notaro del Giudice della Gabella e al Notaro de' Signori. Circa il Coadiutore fu pure aggiunto che questi, se fosse necessario, potesse essere considerato come socio e collega del Notaro principale; che, però, non potesse crescer la spesa; ma il Notaro dovesse dargli del suo salario fisso e degli incerti quanto

(1) Ivi, 101, c. 6.

(2) Ivi, *Sig. Coll., Giornal. Delib.*, 3, c. 50.

(3) Pubblicati a Friburgo nel 1778 e '82, portano nella stampa la data del 1414 (stile fior.), ma sono del 1415 (stile mod.). Però l'approvazione definitiva è solo del 12 dic. 1415 nel Consiglio del Popolo, del 13 in quello del Comune (A. S. F., *Rif., Fab.*, 15, cc. 49', 50').

(4) Infatti a c. 222 del cod. 22 che li contiene è la data 18 dic. Anche per questi citiamo l'ed. stampata del 1778-'82, notando quando, anche per poco, ne differisce.

(5) *Statuta*, tratt. I, lib. V, rubr. 3, to. II, p. 481; rubr. 228, pp. 716 sgg.; 1409, cc. 1', 42'.

sembrasse ai Signori e Collegi fino in cento cinquanta fiorini. A questo probabilmente si provvide pel caso che tornasse bene fare altre divisioni nell'Ufficio, o supplire al Notaro malato od assente (1). Si aggiunge anche che il Notaro non consegnasse agli interessati le scritture, se prima non fossero tassate dai Signori e Collegi; egli facesse gratuitamente la scritta di detta tassazione, e la desse ai Camarlinghi della Camera dell'Arme (2).

Circa il Cancelliere troviamo, oltre le prescrizioni degli Statuti precedenti, ch'egli dovesse registrare le dichiarazioni giurate fatte dagli ambasciatori al loro ritorno circa i giorni impiegati nell'ambasceria; stendere le commissioni agli ambasciatori, quindi leggerle ai Signori e Collegi; scrivere i nomi degli ambasciatori, il giorno della loro elezione, della partenza e del ritorno, e ogni altra cosa concernente l'ambasciata; registrare le commissioni ed accanto ad esse le relazioni, ch'eran fatte a perenne memoria di tutto.

Veniamo, finalmente, al Notaro della Signoria.

Vuote che fossero le borse allora esistenti, i Notari dei Signori dovevano essere squittinati ogni cinque anni (3). Alle operazioni segrete dello squittinio dovevano essere, come prima, il Cancelliere, i Notari delle Riformagioni e delle Tratte, i frati della Camera dell'Arme e altri secondo il volere dei Signori. Lo squittinio doveva farsi nella sala grande del Consiglio dai Signori e Collegi, dai Capitani di Parte Guelfa e dai Sei della Mercanzia, con tutte le precauzioni e le norme consuete. Prescrizioni altrettanto minute si hanno per la loro estrazione. Almeno tre giorni prima che finisse l'ufficio della vecchia Signoria, da un donzello vestito di bianco e rosso doveva portarsi la cassa delle borse in seno al Consiglio del Popolo, adunato a porte aperte, in presenza dei Signori e Collegi, del Podestà, o del suo Collaterale, o del Capitano, o dell'Esecutore (4). Dopo il Gonfaloniere e i Priori doveva subito trarsi il loro Notaro.

Il giorno dell'entrata in ufficio, la mattina prestissimo, egli doveva in persona insieme coi Signori e Collegi prestar giuramento (5). Scendessero tutti perciò la scala davanti il Palazzo, o si riducessero nella Loggia grande (dell'Orgagna); se il tempo non fosse buono. Presso il Gonfaloniere stessero il Notaro vecchio e il nuovo, nonché i Notari delle Riformagioni e delle Tratte. Si facessero le di-

(1) *Statuta*, ivi, rubr. 228, 229, p. 720; 1409, c. 43.

(2) *Statuta*, ivi, rubr. 230, p. 721; 1409, c. 43'.

(3) *Statuta*, ivi, rubr. 4, 5, pp. 481, 486, 491; 1409, cc. 1' sgg.

(4) *Statuta*, ivi, rubr. 8, p. 495; 1409, c. 4'.

(5) *Statuta*, ivi, rubr. 8, 10, pp. 498, 501; 1409, cc. 5, 54.

cerie consuete; si chiamassero tutti i mallevadori, si venisse finalmente al giuramento solenne. Come questo era il primo atto della Signoria, così il sindacato, in certo modo, n'era l'ultimo. Infatti al giuramento della Signoria nuova seguiva immediatamente il sindacato della vecchia, la quale doveva presentarsi col Notaro davanti all'Esecutore, o, in sua assenza, al Podestà, o al Capitano, e rispondere d'ogni atto contro cui pubblici ufficiali, o privati cittadini avessero da muover qualche lamento (1).

Il Notaro non poteva aver meno di trent'anni compiuti. Aveva il solito divieto per due anni dallo stesso ufficio e così da quello dei Priori, dei Gonfalonieri di compagnia e dei dodici Buonomini; viceversa chi era de' Priori aveva lo stesso divieto da Notaro de' Signori (2). Non solo egli, ma neppure alcun suo Coadiutore poteva, durante l'ufficio, averne, sotto pena di cinquecento lire, alcun altro degli imborsati, senza l'approvazione dei Signori e Collegi con trentasei fave nere; ché, se a qualche ufficio fosse eletto, l'elezione non aveva valore (3). Anzi, in quel tempo nessun consorte suo o congiunto, per linea mascolina, poteva esser dei Signori e Collegi. Viceversa chi fosse in questi ufficj non poteva avere un consorte o congiunto per linea mascolina Notaro della Signoria (4). Doveva scrivere tutti i bullettini, salvocondotti, licenze, mandati, stanziamenti, precetti; tutte le commissioni ch'erano lecite ed erangli ordinate dai Signori (5). Potesse, piacendo al Proposto, custodire le chiavi dell'armadio ove si tenevano le chiavi delle porte della Città; facesse tutte le altre cose inerenti all'ufficio suo. Di tutte le scritture e stanziamenti pertinenti a privati da lui pubblicati potesse prendere fino a venti soldi di fiorini piccoli; delle licenze che davano i Signori e Collegi ai nuovi ufficiali di essere ricevuti nel Contado all'ufficio assegnato cinque soldi; delle polizze per pagamenti fatti (non dalla Signoria) non più di due soldi e sei denari; e ciò pena il divieto da qualunque ufficio per cinque anni. Nulla, però, doveva percepire, sotto pena di cinquanta lire per volta, per qualunque scrittura necessaria ai Signori, o ad ufficiali non salariati. Doveva mandar copia di tutte le scritture ai notari degli atti della Camera, entro un mese dalla fine del proprio ufficio, perché i Signori ne potessero aver sempre notizia; a quest'effetto, anzi, le copie di tutti gli ordinamenti scritti, eccetto le polizze e copie di polizze, doveva consegnarle entro quindici giorni, sotto pena di cento lire, al suo successore, in uno o più libri autentici; e il succes-

(1) *Statuta*, ivi, rubr. 45, p. 553; 1409, c. 16'.

(2) *Statuta*, ivi, rubr. 215, 259, 352, pp. 699, 772, 831; 1409, cc. 40', 63'.

(3) *Statuta*, ivi, rubr. 216, p. 703; 1409, c. 40'.

(4) *Statuta*, ivi, rubr. 285, p. 788; 1409, c. 55'.

(5) *Statuta*, ivi, rubr. 215, p. 699; 1409, c. 40.

sore doveva registrare la consegna alla presenza di due testimonj in un libro da tenersi nella sua camera. Doveva pure, a pena di dugento lire e della perdita dell'ufficio, far noto all' Esecutore se tale consegna non era avvenuta. L'Esecutore, poi, a pena di cinquecento lire, condannasse il Notaro colpevole, e lo costringesse a far la consegna. Se mancasse qualche rogito, il Notaro vecchio fosse condannato e costretto a darlo; dovesse scriver negli atti tutte le polizze di denari da pagarsi dal Comune per deliberazione dei Signori; non dovesse pubblicarle che una volta, e vi scrivesse dell'avvenuta pubblicazione. Similmente qualunque altro notaro che copiasse dagli atti qualche provvisione non ancora copiata fosse tenuto a scrivervi che in tal giorno l'aveva pubblicata. I Custodi degli Atti della Camera non permettessero la copia più volte, e nel caso, l'Esecutore condannasse i contravventori. Chiunque poteva dare accuse su tal proposito, e, se voleva, gli doveva esser tenuto il segreto. Il Notaro giurasse, poi, al Notaro delle Tratte, o delle Riformagioni, di osservar tutto ciò. Non scriva senza il permesso anche dei Collegi, bullettini per debiti, o per altro. Due volte la settimana doveva andare, insieme col Notaro delle Riformagioni, nelle residenze dei Rettori, per assicurarsi che alcuno non fosse da essi ritenuto contro gli Statuti o l'ordine dei Signori stessi; dai Rettori poteva esser obbligato a cercare se i cittadini eletti dalla Signoria a qualche ufficio dovessero esserne esclusi. Non doveva scrivere alcuna deliberazione della Signoria se le fave non fossero state segrete e vi si fossero trovati presenti altri che egli e il Notaro delle Riformagioni (1). Furono, poi, rinnovati gli antichi privilegi, de' quali il Notaro godeva; che i discendenti da coloro, i quali furono dal 1304 al 4 di marzo 1355 Notari della Signoria e non prestarono mallevadoria come magnati, fossero considerati popolari (2); che durante l'ufficio e per un anno dopo non potessero venir molestati, o messi a tormento, tranne il caso d'omicidio, ed anche in questo, solo col permesso della Signoria; che non potessero esser costretti ad alcun ufficio, od ambasciata, a essere Consiglieri del Popolo, o del Comune; di portar le armi in perpetuo; andar di notte senza lume, e simili (3).

Secondo lo Statuto del 1409, doveva pur ricevere, come i Collaterali dei Rettori, le denunzie dei popolani contro i magnati per

(1) *Statuta*, ivi, rub. 18, p. 521; 1409 c. 9'.

(2) *Statuta*, lib. III, rubr. 39, to. I, p. 461; 1409, c. 431'; cf. *Stat.*, 1355, cod. 15, lib. II, rubr. 11, c. 101; 16, II, 11, c. 68; 1322, lib. V, rubr. 118, c. 117'.

(3) *Statuta*, rubr. 44, p. 550; 1409, cc. 16, 396. Non troviamo negli Statuti del 1415 il privilegio al Notaro, come ai Priori, d'andar di notte senza lume, ec., ma deve considerarsi come una dimenticanza. Ad ogni modo, la rubr. 99 del lib. III (to. I, p. 514) dispone « quod omnia privilegia, beneficia « et immunitates dominis Prioribus... observentur, sicut scripta reperiuntur in quocumque statuto « Communis vel Populi, domini Capitanei et Defensoris ».

offese ricevute; e doveva darle ai Signori entro tre giorni sotto pena di mille lire (1).

Son questi i primi Statuti nei quali troviamo prescrizioni circa il Notaro delle Tratte. Doveva con gli altri ufficiali della Cancelleria, prender parte agli scrutinj e alle estrazioni; provvedere che queste avvenissero nei tempi e luoghi determinati, almeno una volta la settimana; convocare i Collegi per le estrazioni; notificare i nomi degli estratti al Giudice della Camera e della Gabella; l'ufficio all'estratto in tempo debito, non consegnando, però, l'istrumento prima che fosse pagata la tassa; far per essi le polizze occorrenti; così pel porto delle armi e pel permesso d'andar di notte. Aveva di salario cento ottanta fiorini l'anno in due volte. Doveva tenere uno o due coadiutori a sue spese; consegnare al Notaro delle Riformagioni le scritture concernenti offerte di ceri o palj (2).

S'ha, poi, una severa prescrizione contro chiunque scopra segreti del Comune, prescrizione la quale concerne, naturalmente, e in modo speciale, gli ufficiali della Cancelleria, i quali dovevano diligentemente scrivere i nomi di tutti i cittadini ed ufficiali che intervenissero ai Consigli segreti (3).

6. Via via che lo Stato Fiorentino s'andava ingrandendo e allargando, s'accrescevano pure i suoi organi amministrativi e politici; gli ufficj della Cancelleria e quelli che con essa avevano strette attinenze divenivano più numerosi e complicati. Noi non possiamo, come più volte avvertimmo, seguir questi ultimi in tutto il loro svolgimento, e perciò preferiamo di dirne quanto ci occorre all'intelligenza del resto una volta per sempre, quando già essi sono costituiti come ufficj veri e proprj, indipendenti, o quasi, da altri ufficj del Comune.

Già dicemmo nel passato capitolo delle Tratte; veniamo ora allo Specchio per dare appresso un cenno circa i Dieci di Balìa e gli Otto di Pratica.

Già da tempi molto antichi non potevano a Firenze avere ufficj pubblici coloro che fossero incorsi in qualche condanna, o fossero stati dichiarati falliti (4). Il divieto dagli ufficj, poi, s'estese a coloro che non avessero pagate le prestanze, o gli estimi, o le gabelle dei Fuochi (5). Anche negli Statuti del 1355 si parla non dello Specchio esplicitamente, ma del divieto pei tre maggiori uffizj, fra i quali

(1) A c. 425. Non troviamo tale disposizione negli Statuti del 1415.

(2) *Statuta*, lib. I, rubr. 17, to. I, p. 31; libr. V, rubr. 231, 232, 234, 312, to. II, pp. 721, 724, 728, 803; 1409, cc. 43, 44, 58, 243, 396.

(3) *Statuta*, lib. III, rubr. 58, to. I, p. 275; 1409, c. 363'.

(4) PERRIENS, *Histoire de Florence*, IV, p. 151; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, p. 295; il vol. 1155 delle *Tratte* consiste in un fascicoletto di nomi di falliti dal 1333 al 1346, compilato manifestamente per aver nota dei cittadini che avevan divieto dagli ufficj.

(5) A, S. F., *Rif.*, *Tratte*, 1084, c. 5; 18 ag, 1355.

quello di Notaro della Signoria, a quelli che non avessero pagati gli estimi, o la gabella dei Fuochi (1). A' 5 di febbraio 1356 i Regolatori delle Entrate e Spese sono obbligati a registrare quelli che non pagano certe gabelle dal luglio 1351; siano fatti registri a quaderno, e siano mandati alla Camera, al Notaro custode degli Atti, il quale registri i debitori per alfabeto, quartiere per quartiere, e i registri mandi al Notaro delle Riformagioni, che debba legger quelle note durante le estrazioni; pena cinquanta lire a chiunque dei debitori accetti qualche ufficio (2).

Anche nel 1369 si dispone che coloro i quali non paghino le prestanze siano privati di tutti gli ufficj; non possano avere dal Comune onore, o beneficio alcuno, sotto pena di mille fiorini (3). Ma solo col 23 agosto 1375 si dà, per quanto pare, all'Ufficio dello Specchio un assetto stabile (4). Si dispone, infatti, che coloro i quali ritarderanno più di sei mesi a pagare qualche prestanza dal giorno dell'imposizione, vengano privati di tutti gli ufficj. Ai Regolatori si rinnova l'ordine di fare entro un mese, dopo passati quei sei, sotto pena di cinquecento lire, un libro da tenersi presso il Notaro delle Riformagioni, dei debitori descritti per quartieri e per gonfaloni. I cittadini di ciascun gonfalone debbono pagare tutta la quota, che spetta a tutti i cittadini del gonfalone stesso; se alcuni non paghino, gli altri paghino per essi, con diritto, però, di rivalsa contro i non paganti. Ogni Gonfaloniere aduni i Pennonieri del Gonfalone ed altri semplici cittadini del Gonfalone stesso fino almeno a cinquanta, e si elegga i Sindaci del Gonfalone a procurare il pagamento; i Sindaci accettino sotto pena di cinquecento lire; nessuno sia tassato fuori del suo gonfalone.

Secondo lo Stefani, il termine per chi doveva pagare prestanze fu nel febbraio 1382 ridotto a cinque mesi (5); il 19 di giugno successivo fu ordinato fossero privati di tutti gli ufficj i morosi a tutto il 15 agosto; per l'avvenire, i cinque mesi erano ridotti a quattro; i Regolatori dovevano scrivere, sotto pena di dugento lire, i soliti Specchi (da consegnarsi al Notaro delle Tratte) entro un mese dopo i quattro (6); il 2 ottobre '84 il termine si restrinse ancora, riducendolo a tre mesi per le imposte messe, o che si mettersero, dopo il primo settembre di quell'anno (7). Del dì 8 agosto 1385 è la «nova lex Speculi», per la quale si dispone che chi è

(1) APP. II, 19.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 44, cc. 13 e 15; 5 feb.

(3) Ivi, 57, c. 2; 18 mag.; ved. pure 19 set. e 29 ot., a cc. 78 e 107.

(4) Ivi, 63, c. 100. Nel reg. 1099 delle *Tratte*, nel quale parecchie provvisioni concernenti lo Specchio son copiate, questa è detta «Principium ordinationis Speculi».

(5) STEFANI, *Istoria*, rubr. 913 in ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, p. 96.

(6) A. S. F., *Rif., Provv.*, 71, cc. 56, 96.

(7) Ivi, 73, c. 112.

allo Specchio, se sia estratto prima che abbia pagato, l'estrazione si consideri nulla, anche se poi paghi avanti d'assumere l'ufficio; se al momento dell'estrazione uno ch'è allo Specchio abbia già pagato, ma, per errore, o per altro, siasi omessa la sua cancellazione dallo Specchio stesso, la cedola si stracci per quella volta, ma si rimetta per l'estrazione seguente. Appena uno abbia pagato, sia rimessa la sua cedola, ed egli possa ottenere ufficj alla nuova estrazione (1).

Una provvisione circa i debitori della Gabella del Vino da porsi a Specchio, è del 24 novembre 1386 (2); un'altra circa quella del Vino e dei Contratti, del 9 febbraio '89 (3). Il 2 giugno di quest'ultimo anno, considerando che gli Specchi s'erano moltiplicati e continuamente si moltiplicavano, e che da ciò potevano nascere infiniti errori ed inconvenienti, si dette facoltà ai Signori e Collegi di eleggere entro il successivo mese d'agosto un notaro laico, che compilasse, scrivesse e tenesse gli Specchi suddetti, cancellasse quelli che avevano pagato, e facesse tutte le altre cose occorrenti (4).

Nell'aprile del 1390 fu provvisto che si registrassero le condanne in danaro date dopo il 1380 e si tenessero nell'Ufficio dei Regolatori; i debitori potessero esser privati degli ufficj (5). Nel '93 a' 23 di dicembre si delibera ch'essi potessero entro il successivo febbraio pagare la metà di quello che dovevano; quelli che fino allora, per la piccolezza del debito, potevano pagare solo un terzo, potessero continuare a pagare un terzo; chi non pagasse entro quel termine dovesse, poi, sborsare l'intera somma e un quarto di più (6). Il dì 8 maggio del '94 i Signori e Collegi ordinarono che fosse messo a Specchio chi non aveva pagato e non importasse citazione speciale; bastasse la voce del pubblico banditore, il quale notificasse altresì il termine definitivo del pagamento (7).

Sui primi del 1397 si fa obbligo al Notaro dello Specchio d'assistere alle estrazioni, pena dieci lire per ogni assenza non giustificata. Il Notaro delle Tratte mandi alla Camera la notizia di queste assenze, e la giustificazione sia approvata dalla Signoria (8). Venendo estratto chi è a Specchio, la cedola non possa esser rimessa nelle borse se non consti del pagamento fatto dieci giorni prima dell'estrazione; e la fede del pagamento stia nella cedola del Camarlingo che ha riscosso, approvata dai Signori e Collegi con 28 fave nere. Quattro anni dopo viene imposto al Notaro dei Regolatori

(1) Ivi, 74. cc. 120 e 121.

(2) Ivi, 75, c. 168.

(3) Ivi, 77, c. 294'.

(4) Ivi, 78, c. 95'.

(5) Ivi, *Tratte*, 1099, c. 6'; *Provv.*, 79, cc. 46, 47.

(6) Ivi, 82, c. 263.

(7) Ivi, *Tratte*, 1099, c. 5'.

(8) Ivi, *Provv.*, 85, c. 561'.

delle Entrate e Spese di dare in scritto a quello dello Specchio i nomi di coloro che siensi obbligati a favore d'altri, per prestanze, residui, accatti, o condanne, e ciò entro dieci giorni da quello in cui avrebbero dovuto pagare; li tenga pure presso di sé, in modo che chiunque possa esaminarli; e il Notaro, cui li avrà consegnati, li ponga a Specchio (1).

Nel 1402 si delibera dai Signori e Collegi che, quando alcuno è a Specchio, sia considerato come a Specchio anche il suo figliuolo (2); poi si corregge nel senso che ciò valga solo « ... pro omnibus... » « prestantiis, residuis nominatis prestansonibus et placentibus », del 1390 e dopo (3); quindi si dispone che nessun figliuolo possa esser a Specchio per causa del padre, quando egli sia emancipato, viva da sé, o sia prestanziato a parte; e similmente pel padre rispetto al figliuolo (4).

Ma vediamo quale apparisca l'Ufficio dello Specchio negli Statuti del 1409 e del 1415, i primi Statuti nei quali si tratti esplicitamente di quest'Ufficio.

Lo Statuto del 1409, dispone che vi sia un notaro deputato allo Specchio, il quale si chiami Provveditore, o Notaro dello Specchio (5). Faccia i libri, e ne tenga sempre preparato uno per gonfalone, sicché si possano avere quante volte occorra. Vi scriva tutti quelli che non pagarono, o, via via, non pagheranno, prestanze, residui, accatti, fazioni e oneri di qualunque specie, col nome e prenome, come sono ne' libri originali di dette imposte, e le somme, di cui ciascuno è debitore (6); e tutto ciò passati quattro mesi dalla scadenza del pagamento, debba fare, a pena di venticinque lire, entro un mese. Metta in che giorno i debitori furono scritti nello Specchio. Abbia dello Specchio due registri, uno per la Gabella del Vino, un altro per quella dei Contratti. I libri gli sian dati dagli ufficiali di quelle gabelle. Faccia di tutti indici alfabetici; quando si fanno le estrazioni sia con essi presente. Per ogni nome estratto cerchi se sia registrato nello Specchio; se sì, sia stracciata la cedola. Poiché subito non potrebbe accorgersene, copi i nomi degli estratti;

(1) Ivi, 90, c. 16'; 14 apr. 1401.

(2) Ivi, *Tratte*, 1099, c. 7'; 20 set.

(3) Ivi, 2 dic. 1406.

(4) Ivi, c. 8; 11 set. 1409.

(5) Lib. I, rubr. 340, c. 58. In una provvisione del 5 mag. 1412 si ordina che vi siano sempre uno o due (a piacere della Signoria) Notari dello Specchio, col salario di sei fiorini il mese ciascuno (A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 101, c. 87). Questa e le seguenti rubriche corrispondono quasi interamente a quelle del 1415 (Per questa ved. lib. V, rubr. 311, to. II, p. 802). Quando non corrispondano n'avvertiremo il lettore.

(6) Il 30 gen. 1415 fu provvisto che coloro i quali non venissero al Consiglio dei Dugento fossero appuntati; delle appuntature si mandasse notizia alla Camera; entro otto giorni dall'assenza essi pagassero un fiorino sotto pena di pagarne altrimenti poi uno e mezzo; dopo altri tre giorni fossero messi allo Specchio (A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 104, c. 64').

quindi cerchi diligentemente in detto Specchio, e, trovandone qualcuno, entro tre giorni lo faccia sapere al Notaro delle Tratte. E così faccia non solo per gli estratti, ma anche per tutti gli altri che venissero eletti a qualunque ufficio del Comune. Pensi a cancellare coloro che hanno pagato; e, affinché per nessuno vi sia frode, curi di allibrare ogni settimana i paganti. Pensino i Signori e Collegi a determinare i particolari più minuti circa l'ufficio suo ed il suo salario; si costruisca per lui la residenza nel luogo delle Prestanze; abbia tutto l'occorrente alla pari del Cancelliere e del Notaro delle Riformagioni, dal Camarlingo della Camera dell'Arme. Abbia pure divieto da qualunque ufficio, tranne da quelli dei Consigli Opportuni, dei Signori e Collegi e del loro Notaro (1).

Nelle rubriche seguenti nuove prescrizioni si danno, o date si rinnovano. Il Notaro dello Specchio, che non si trovi presente alle estrazioni, debba pagare, tranne per giusta causa dichiarata dai Signori, dieci lire per volta ai Camarlinghi della Camera, ai quali il Notaro delle Tratte debba entro tre giorni notificare le assenze. Se un estratto venga, per lo Specchio, lacerato, non possa esser rimesso in borsa, pena cento lire, se non dieci giorni dopo aver fatto il pagamento. E questo si provi per polizza sottoscritta dal Notaro del camarlingo ricevente, e vi sia, inoltre, una deliberazione dei Signori e Collegi vinta con 28 fave (2).

Seguono le prescrizioni particolari circa i debiti, pei quali s'incorreva nella pena dell'iscrizione nello Specchio. Chi non paghi le prestanze descritte nello Specchio, se estratto agli ufficj, non li abbia; non basti pagar dopo (3); qualunque persona della Città, che abbia da pagare al Comune per la gabella del vino « ... imbötado « nel contado... de l'anno 1385, e da inde indietro del mese di febbraio « 1386 in là », non abbia uffizj (4); lo stesso s'intende per coloro che

(1) Troviamo nello Statuto del 1409, e non in quello del '15, le seguenti prescrizioni. Se alcuno sia posto dal Notaro ingiustamente allo Specchio, debba esserne tolto o avere l'ufficio, al quale sia stato estratto. Non possa il Notaro, per ragione del suo ufficio, sotto pena di venticinque lire e la cassazione, ricever nulla da chicchessia oltre il salario. Sia eletto dai Signori e Collegi con venticinque fave per un anno, o più, finché venga dagli stessi « pro tempore » cancellato. Nello Statuto del '15 si aggiunge che il Notaro debba mettere al libro il titolo e la sottoscrizione.

(2) *Stat.* 1409, rubr. 341, c. 58; 1415, lib. V, rubr. 312, to. II, p. 803. Questa prescrizione risale alla provv. cit. del 5 mag. 1412 (*A. S. F., Rif., Provv.*, 101, c. 87). In essa si ripete pure che i Signori e Collegi possono far mettere allo Specchio i non paganti anche senza particolare ammonizione. Se alcuno, per malizia o per errore, sia iscritto come pagatore di prestanza in più gonfaloni, basti purché approvato dai Signori e Collegi e che abbia pagato del suo. Il partito di rimettere uno nelle borse possa farsi solo entro sei mesi dalla lacerazione della sua cedola, e solo per sei giorni di seguito, e non più di tre volte il giorno. Siano pure a Specchio i falliti; se alcuno sia a Specchio e muoia, i figliuoli siano per lui a Specchio, ove non rinunzino l'eredità; se alcuno sia a Specchio per errore, come morto, bandito, condannato, possa esserne tolto per deliberazione dei Signori e Collegi con due terzi di voti dei presenti; per debiti di gabelle o appuntature della Camera nessuno possa esser posto a Specchio se non dopo il bando.

(3) *Stat.* 1409, 342, c. 581; 1415, V, rubr. 313, to. II, p. 804.

(4) *Stat.* 1409, 343, c. 58'. Questa manca allo Statuto del '15.

si obbligheranno per altri al pagamento di qualche gabella, fazione, prestanza, condanna, e non soddisfaranno all'obbligo assunto (1). Perché uno che non ha pagato sia messo allo Specchio, basta si faccia il bando, senza di nuovo citarlo a pagare (2). Quando la polizza d'uno posto allo Specchio sia stata stracciata, perché venga rimessa nella borsa, occorra una sentenza dei Consigli (3). Il nome del figliuolo che non paga le prestanze separatamente sia stracciato, se il padre è allo Specchio (4); i Signori e Collegi possano ordinare Specchio di tutti i debitori e anche dei condannati (5); in esso sian descritti i camarlinghi condannati (6). Seguono le prescrizioni sullo Specchio delle gabelle del Vino e dei Contratti, sulle cancellazioni dei posti a Specchio (7), ec.

Pur non seguendo ne' più minuti particolari lo svolgimento di quest'Ufficio, vogliamo notare che spesso si trovano provvedimenti intesi ad assicurarne il regolare andamento, o ad ovviare agli inconvenienti, che, via via, vi si fossero manifestati. Così a' 17 di maggio 1426, per mantenere il Libro « in brieve et optima et buona « forma... » e per rimuovere la confusione dei libri e partiti inutili, « ... poiché lo Comune... non ebbe mai proprio luogo nel quale « vedere si potesse », si provvede dalla Balìa che chiunque possa vedere i debitori del Comune; che siano cancellati tutti i paganti; che si faccia, come nel gennaio antecedente era stato deliberato dai Consigli Opportuni, da ser Bartolommeo di Cambio Ciai, entro il gennaio 1427, uno « certo stratto » per alfabeto e per quartieri di detto Libro (8), dovendosi cominciare in esso lo spoglio dei debitori sui libri originali fin dal 1402. Tutti i Provveditori, Governatori e Scrivani del Comune e simili ufficiali facciano l'estratto dei cittadini debitori (in specie dal 1400) ai loro ufficj, e lo mandino al Notaro dello Specchio entro tre mesi; e così sempre per l'avvenire di tre in tre mesi. Il Notaro faccia, poi, entro due mesi, un registro generale per alfabeto di tutti i debitori, a pena di cento lire ogni volta che contraffacesse. Cancelli, poi, e verifichi ogni otto giorni; prima di porre a Specchio faccia le opportune notificazioni (9).

(1) *Stat.* 1409, 344, c. 58; 1415, V, 314, to. II, p. 805. Ciò entro dieci giorni da quello in cui il pagamento doveva farsi; pena venticinque lire per volta ai notari che trasgrediscono.

(2) *Stat.* 1409, 345, c. 58'; 1415, V, 315, to. II, p. 805.

(3) *Stat.* 1409, c. 59; 1415, V, 316, to. II, p. 807.

(4) *Stat.* 1409, l. cit.; 1415, V, 317, to. II, p. 807.

(5) *Stat.* 1409, 349, c. 59'; 1415, V, 320, to. II, p. 810.

(6) *Stat.* 1409, 350, c. 59'; 1415, V, 321, to. II, p. 811.

(7) *Stat.* 1409, 348, 351, 352, cc. 59, 59', 60; 1415, V, 319 e 322, 323, to. II, p. 809, 810, 812.

(8) A. S. F., *Rif., Bal.*, 22, cc. 66 sgg.; 23, cc. 74' sgg.

(9) Il Ciai, che era già stato altre volte in quell'Ufficio, fu riletto a far lo Specchio dal lug. di quell'anno con cinque fiorini il mese. Potesse esser confermato, anno per anno, dai Signori e Collegi. I Camarlinghi dovevano per ogni partita far pagare ai debitori due soldi più; uno pel Notaro dello

Nel 1456 è assegnato al Notaro dello Specchio un altro notaro Coadiutore; e così un famiglio della Signoria per notificare ai cittadini la loro iscrizione nello Specchio; vien obbligato a riscontrare i suoi libri con gli originali; non ha divieto da Notaro della Signoria; è di nuovo fissato il salario che gli spetta per le cancellazioni (1). Nel 1466 si dispone che gli illegittimi, anche se legittimati, non possano mai esercitare alcun ufficio (2); nel '70 che chi, convenuto da qualche Ufficio pubblico secolare, alleggi privilegi ecclesiastici, abbia divieto per sempre da qualunque ufficio (3). Nel '95 si può esser messi a Specchio per le non pagate gabelle dei Contratti, del Sale, della Mercanzia, de' cessanti per debiti particolari, per appuntature de' Consigli e condanne di qualsivoglia magistrato; nel '96 per sodomia. Quelli che non son veduti ad alcuno de' tre maggiori ufficj non possono mandare a Specchio un cittadino; chi non è netto di Specchio non può mettervi un netto. Chi è a Specchio da meno di quattro mesi non è escluso dagli ufficj intrinseci.

Sembra che molti rigori fossero alquanto mitigati nel 1482, giacché si ordinò che chi fosse tratto ad uffizj bastava presentasse entro otto giorni l'attestato d'esser netto di Specchio; si mantenne pur l'uso, già allora esistente, di notificare a chi era a Specchio che entro otto giorni pagasse; entro dieci doveva pur presentare l'attestato che, per trent'anni, egli, o suo padre, o il fratello, o lo zio paterno naturale, avevan pagato gravezze al Comune. Le prescrizioni dello Specchio, per quanto rigorose, non eran tali che a qualcuno non facessero comodo piuttosto che dargli impaccio. È noto come parecchi ufficj assai gravosi erano a Firenze obligatorj. I cittadini per liberarsene cercavano talvolta d'essere a Specchio. Di questo accortisi i Signori e Collegi, sui primi del 1497 ordinano formalmente quello che già era in uso; che lo Specchio non dia divieto per certi ufficj, come quelli di ambasciatore o di commissario (4).

A farci vedere come in pratica si procedesse nell'Ufficio dello Specchio, serve ottimamente un volume degli ultimi del secolo XIV, o primi del XV, in cui son registrati, quartiere per quartiere e gonfalone per gonfalone, alfabeticamente, tutti i debitori del Comune, uomini e donne (5). Il numero dei debitori, o meglio dei debiti

Specchio, quattro denari per i singoli camarlinghi, altri quattro denari per quello del Monte. Si stabiliva la pena di mille fiorini, o cinquecento lire, secondo i casi, a coloro, i quali contraffacessero a queste prescrizioni.

(1) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 146, c. 363.

(2) Ivi, *Mss.*, 431, n. 45.

(3) Ivi, n. 45.

(4) A. S. F., *Rif.*, *Sig.*, *Corr.*, 13, c. 16; 25 gen. 1496 (1497 st. mod.). Non potevano, però, essendo a Specchio, riscuotere il salario loro dovuto.

(5) Eccone il titolo (c. 1): « Questo è l'afabeto degli Specchi di tutti e quattro i quartieri, ne' quali Specchi è scripto qualunque persona avessi a paghare alcuno de' dieci estimi overo tutti e

impostati (1), è grande; intorno ai cinquemila. Pochi sono i cancellati per avvenuto pagamento; di fronte a' loro nomi è scritto nei margini « solvit »; « solvit, et ideo cassatus »; « cassati quod solverant », e simili.

Già negli Statuti del 1409 si dice chiaramente che cosa fossero i libri dello Specchio (2). Ma questo nome si dette pure ad altri libri, anche estranei a quell'Ufficio propriamente detto. Infatti nell'Archivio nostro della Camera si conservano molti grossi volumi dei Provveditori, detti Specchio Rosso, Specchio Nero, Specchio Giallo, nei quali son registrati, come nei fascicoli dell'Uscita della stessa Camera, i pagamenti già fatti (3). Si trovano, anzi, varie serie di questi Specchi; ma basti averlo accennato; ad altri lo studiare come il significato della parola siasi poi andato allargando e trasformando e come oggi « specchiato » abbia il significato che anticamente si esprimeva con « netto di Specchio ».

7. L'Ufficio dei Dieci di Balìa, non meno che quelli delle Tratte e dello Specchio, ha con la Cancelleria numerose e strette attinenze.

È noto come le Balie fossero una specie di commissioni speciali, alle quali la Signoria, per bisogni straordinarij, cedeva una parte del suo potere, quasi perchè, libera da alcune cure dello Stato, potesse attendere alle altre più di proposito. Si creavano le Balie

« due residui fatti d'otto estimi e tre acchatti la prima, seconda, terza o quarta prestanza doppia. Il quale... debba tenere il Notaio della Tratta, ovvero il Chancelliere. E qualunque cittadino il quale « è scripto in sul presente alfabeto sarà tracto ad alchuno officio della Città, Contado, o Distreto, « debba essere stracciato... Scripto per Gualtieri di Baldo..., di commissione de' signori Regolato- « ri... ». È in forma di bastardello molto alto con cop. di pelle e con gli stemmi dei quartieri; di cc. 89 (Ivi, *Tratte*, 1099).

(1) Diciamo così, perchè spesso si notano più debitori insieme, come a c. 19; « Rede di Iacopo « Villani ». Tra' debitori son pure ser Piero (c. 35), Notaro delle Riformagioni, e ser Guido, suo fratello (c. 38).

(2) «...colloro che sono scripti su lo libro de lo Specchio, li quali non hanno pagato le prestanze » (Lib. I, rubr. 343, c. 58'). La Crusca (4^a impress.) cita un passo della *Istoria Fiorentina* del VARCHI: « Era lo Specchio un libro, sul quale erano scritti, quartiere per quartiere e gonfalone per gonfalone, « i nomi di tutti quei cittadini, i quali, o per non aver pagato le gravezze, o per qualunque altra ra- « gione, erano debitori del Comune; e niuno che fosse a Specchio, cioè descritto debitore in su quel « libro, poteva pigliare, o esercitare, ufficio alcuno, o magistrato; anzi chinnque era tratto, o eletto, « ad alcun magistrato, o ufizio, se non era netto di Specchio, cioè se si trovava in su quel libro « debitore, s'intendeva averlo perduto, ed era stracciato ».

(3) Ecco il titolo dello *Specchio Nero*, n. 2; « Al nome de Dio... In questo libro si scriveranno « tutti e provedigionati... e anchora soldati e fanti del Comunè... e altre spese, così ordinarie..., « come extraordinarie... e molte altre cose e creditori e debitori del... Chomune... Il quale si « scriverà al tempo de'... Provveditori della Camera del Comune... per uno anno, incominciando a' « dì quatro di gennaio mcccclxxxij (1393 st. mod.) per me Lorenzo di Francesco Andrea da Empoli, « notaro fiorentino... E chiamerassi questo libro: ' Specchio del Provveditore della Camera del Comu- « ne... Segnato C ' ». Infatti sulla prima pag. della coperta è un C, e la coperta stessa è di pelle nera. Così gli altri, la serie dei quali è molto numerosa, sebbene non siaci giunta intera. Infatti si ha uno Specchio Rosso D del 1386-'87; quindi Giallo del 1390-'91; Nero 2C del '92-'93; Rosso D3 del '93-'94; e così di seguito: E4, G5, 6, H7, M8, 9, 10, N11, O12, P13, Q14, R15, S16, T17, U18, X19, CC... HHH42, 1440 e '41.

per lo più in occasione di rivolgimenti politici, o di guerre; e fra le più famose sono quelle del 1343 e del '78 per la cacciata del Duca d'Atene e per la guerra col Papa detta degli Otto Santi. Verso la fine del secolo queste commissioni si cominciarono a costituire di dieci cittadini, dando loro l'incarico di provvedere alle guerre e chiamandoli, perciò, i Dieci della Balìa, o della Guerra. Siccome rari a Firenze furono gli anni di pace perfetta, questi Dieci detti della Guerra divennero una magistratura pressoché stabile. Senza troppo a lungo trattenerci intorno ad essa, vediamo come ci appaia regolata negli Statuti.

Sembra certo che i Dieci fossero eletti la prima volta per sei mesi nel settembre del 1384 (1). Comunque sia, abbiamo una serie importante di deliberazioni dei Dieci dal 4 ottobre 1384 (2) nonché un'altra importantissima di lettere da essi spedite, dal 31 ottobre di quell'anno (3). Troviamo, poi, intorno ad essi le disposizioni che appresso. Lo Statuto del 1409 prescrive siano eletti dai Signori e Collegi insieme co' Sei della Mercanzia, i Capitani di Parte Guelfa e uno dei Consoli delle Arti; quello, invece, del 1415 si riferisce, per tale elezione, a quanto fu disposto in una provvisione del novembre 1414 (4). Pel rimanente questi e quelli concordano quasi del tutto.

Potevano, purché in numero di due terzi, trattare a nome del Comune lega e società con tutti quei comuni e signori, coi quali fosse stato prima deliberato dai Signori e Collegi; dichiarare e far guerra ai nemici del Comune; mandare ambasciatori, sindaci, procuratori, corrieri e spie (« cursores et exploratores ») ovunque, eccetto che al Papa, all'Imperatore, a re, o regina (nel qual caso occorreva una deliberazione dei Signori e Collegi), fissandone i compensi e salarj; provvedere, d'accordo coi Signori, alla Condotta de' mercenarj, aiutati anche in ciò dagli Ufficiali della Condotta, e far quanto altro credessero bene. I Signori e Collegi potevano scegliere per essi un Camarlingo; essi cassare gli stipendiarj, infligger loro pene e multe; i Signori e Collegi eleggere un notaro guelfo a loro Cancelliere, nonostante qualunque divieto. Non dovevano i Dieci intromettersi d'altre cose se non quelle loro commesse. Potevano fare anche, d'accordo coi Signori, ordinamenti penali, non però importasse, prestanze, o gabelle, ad alcuno della Città, o del Contado; non ribandire banditi, assolvere condannati, ritardare l'esecuzione d'al-

(1) A. S. F., *Mss.*, 225; priorista *Ridolfi*, c. 118; AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, II, p. 769 A. Erra il DESJARDINS, il quale lo dice istituito nel 1423 (*Négociations Diplomatiques*, I, p. LVII).

(2) A. S. F., *Rif.*, *Dieci, Deliber.*, 1.

(3) Ivi, *Carteggio, Missive*, 1.

(4) *Statuta*, Tratt. II, lib. V, rubr. 22, 23, to III, pp. 25 sgg. La provvisione, che tratta delle imborsazioni e degli scrutinj, è del 12 nov. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 104, cc. 32 sgg.

cuna sentenza; non liberare carcerati, se non fatti a petizione del loro Ufficio; non far di magnati popolani, e viceversa; né ordinare alcunché in favore di falliti; non fare elezioni di Podestà, Capitani, Esecutori, né confinare, o liberare dal confine, né concedere privilegi d'armi. Nessuno dei Dieci potesse rinunziare l'ufficio neppure pel privilegio del priorato; se altro ufficio avesse, gli fosse tolto, dovendo aver divieto da tutti, né potendosi d'alcuno d'essi prorogare il termine. Ma da una semplice commissione speciale, data loro in principio dalla Signoria, da una pura soprintendenza alle cose della guerra, arrivarono i Dieci, a poco a poco, a disporre di pressoché tutte le cose più importanti dello Stato, scemando l'autorità della Signoria di quanto s'accresceva la loro. Cominciarono a dirigere tutte le cose militari senza muoversi da Firenze, mandando uno dei loro al Campo, come Commissario. A poco a poco, s'intromisero di tutto, e divennero il primo potere dello Stato dopo la Signoria, seppure talvolta non le si imposero. Anche prima d'entrare in ufficio, davano ordini e disposizioni, non solo per cose militari, ma anche politiche, e facevano fino raccomandazioni in contrapposto alla Signoria (1). Avevano un Cancelliere e una Cancelleria, che, per importanza, stavano quasi a pari col Cancelliere e la Cancelleria principale. Scrivevano, e ricevevano lettere, mandavano, e ricevevano, come la Signoria, ambasciatori e commissarj, e spesso vediamo dagli storici confuse le lettere e i cancellieri dei Dieci con le lettere e i cancellieri della Signoria (2).

Nel 1480 furono istituiti gli Otto di Pratica, che non escludevano l'esistenza contemporaneamente dei Dieci, ma che ottenevano una parte delle loro attribuzioni (3). Nel 1512 e nel '30, tornati e ritornati i Medici al governo dello Stato, i Dieci spariscono, e si trasformano negli Otto (4); ma la natura dell'ufficio di questi e di quelli rimase sostanzialmente la stessa. Perciò era necessario al nostro lavoro questo breve schiarimento.

8. Nonostante le disposizioni degli Statuti, delle quali or ora vedemmo, non mancano anche negli anni che immediatamente seguirono nuovi cambiamenti e riforme negli ufficj della Cancelleria. Rispetto ai Notari della Signoria, si dettero più volte, fra il 1416 e il '27, prescrizioni circa il tempo e il modo da osservarsi

(1) PERRENS, *Histoire*, VI, p. 218; AMMIRATO, *Istorie*, II, 769 A.

(2) Fin dal 29 di lug. 1401 ser Lapo Mazzei scriveva al suo amico Marco Datini (MAZZEI, *Lettere*, I, p. 436): «... io arò auto una lettera da' Signori, o da' Dieci della Ballia, che il Vicario di Firenze « zuola dia otto o dieci buoni e fidati nostri fanti che accompagnino colui che porterà detta lettera »; e il 4 ag. successivo (Ivi, p. 437): « ...arò qua da' Dieci, o da' Signori lettere che 'l Vicaro gli darà. (dieci fanti) tali e sì in punto che ne sarete contento ».

(3) DESJARDINS, op. e to. cit., p. LVII.

(4) L. cit., p. LVIII.

nei loro squittinj ed estrazioni. Così a' 19 di giugno del 1416 fu disposto che tutti i notari, i quali avessero ottenuto il partito nello squittinio dell'aprile antecedente, e che al tempo dell'imborsazione fossero di venticinque anni cominciati, o più, si mettessero nelle borse del 1391; quelli di minore età nelle borse del '93 e '98; le estrazioni del Notaro dopo il luglio successivo si facessero, con certi ordini stabiliti, da quelle borse alternativamente (1). Anzi nel 1425 si volle provvedere ad un più largo e rigoroso sistema d'imborsazione, per impedire che ufficiali inetti fossero eletti a quel posto (2). Si dettero anche disposizioni circa le cerimonie alle quali i Notari prendevano parte, insieme coi Signori (3), e si pensò a meglio ordinare e disciplinare il servizio delle copie. Infatti sulla fine del 1421 si ordinò che chiunque fosse stato Notaro della Signoria, o suo Coadiutore, non potesse, sotto pena di mille lire, chiedere, o ricevere, cosa alcuna da persona, corpo morale, o società per compenso di scritture fatte in ufficio (4). Nessuna copia di deliberazione, o petizione, di qualsivoglia specie, potesse ricevere, o consegnare, se prima non ne fosse stato fatto il pagamento al Camarlingo della Camera dell'Arme. I Signori e Collegi entro il 15 dicembre dichiarassero la tassa per ogni scrittura, o petizione; il Notaro facesse la cedola ogni volta che una se ne dovesse pagare, e la mandasse al Camarlingo, il quale dovesse mostrarla all'interessato. Quando alcuno volesse una scrittura da uno, che fosse stato Notaro de' Signori, la chiedesse al Notaro de' Signori allora in ufficio; questi facesse la polizza pel pagamento; avvenuto il quale, dichiarasse al suo antecessore di poterla consegnare; pena cinquanta lire e il pagamento della tassa stessa a chi contravvenisse. Rispetto ai Notari che ancora non avessero consegnato le scritture ai loro successori, potessero darne copia ai richiedenti, previo sempre il pagamento della tassa entro tre giorni dalla richiesta. I Ragionieri dovessero rivedere ogni due mesi anche il computo di queste tasse e le polizze che fossero, via via, mandate dai Notari e sottoscritte dai Camarlinghi. Dovessero esaminarne tutti i particolari « etiam videndo librum

(1) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 106, c. 33. Il 19 d'apr. 1417 si delibera, inoltre, che l'estrazione, la quale doveva farsi il 29 di quel mese, si facesse, invece, entro il mese stesso quando piacesse ai Signori; il 12 ot. che nello squittinio nulla s'innovasse circa il Notaro; il 21 che l'estrazione, la quale doveva farsi il 29 predetto, potesse farsi anche prima a libito dei Signori (Ivi, 107, cc. 135', 216', 233'; *Fab.*, 51, c. 162', 163). A' 12 di mar. del 1420 furono pagati 16 fiorini per le spese fatte in occasione della morte di ser Giunta Franceschi, Notaro della Signoria; morte avvenuta nel feb. antecedente (Ivi, *Cam.*, *Provveditori*, 23, c. 207); il che dimostra come la consuetudine d'onorare gli ufficiali della Cancelleria morti durante l'ufficio continuasse.

(2) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 115, c. 130'; 24 ag.

(3) Ivi, 114, c. 61; 5 dic. 1424; 115, cc. 129, 130.

(4) A' 2 e 3 dic. Ved. ivi, 111, cc. 202, 208; cf. *Fab.*, 52, cc. 122', 123'. Appr. il 28 nov. dai Signori e Collegi; il 2 dic. dal Consiglio del Popolo con fave 183 contro 41; il 3 in quello del Comune con 136 contro 18.

«rogitorum» di detti notari; il che farebbe supporre che questi scrivessero anche tra' loro particolari atti quelli della Signoria. Gli Otto di Guardia dovevano, poi, accettare su di ciò qualunque denunzia o tamburazione. Per salario suo e de' suoi Coadiutori, eran fissati cento fiorini, cioè cinquanta il mese, liberi da qualunque ritenuta. Poco dopo era disposto che il pagamento fosse fatto entro tre giorni dalla tassazione al Camarlingo della Camera dell'Arme (1); quindi che le scritture fossero tassate dai Signori; o, non volendo, o non potendo i Signori, dagli Ufficiali del Monte (2). Il 23 dicembre del 1425, con una provvisione della Balìa in cui si determinavano i salarj non solo degli Ufficiali e Notari del Palazzo, ma pur di tutti gli altri, il salario de' Notari della Signoria fu ridotto a sessanta fiorini (3).

Già dicemmo come nel 1415 all'Ufficio delle Riformagioni fosse unito definitivamente quello dell'Archivio e delle Approvazioni delle riforme delle terre soggette. Il 30 dicembre di quell'anno si dette facoltà alla Signoria d'eleggere un notaro per la custodia degli atti (4), cioè d'uno forse che servisse all'Archivio sotto la direzione di Martino, il quale, infatti, ancora vi presedeva il 20 febbraio successivo. Si fece poco dopo, il dì 11 di febbraio '17, a suo riguardo, una deroga agli Statuti (5). Fu, infatti, deliberato che, nonostante l'approvazione di quelli, avvenuta fin dal 13 dicembre 1415, nulla si potesse innovare contro di lui e del suo ufficio. Anzi potessero i Signori e Collegi, se lo credessero opportuno, crescergli il Salario anche per l'ufficio dell'Archivio; e tutto dovesse essergli pagato dagli Scrivani della Cassetta del Monte. La sua nuova elezione, o conferma, potesse esser fatta dai Signori e Collegi e poi approvata dai Consigli Opportuni, in qualunque tempo, anche prima o dopo gli ultimi quattro mesi. Infatti, di lì a poco, il salario gli fu accresciuto fino a mille fiorini (6); ed anche l'ufficio gli fu più volte

(1) Il 6 di mag. 1426. Ved. *ivi*, *Bal.*, 22, c. 59'; 23, c. 67'.

(2) Approv. dai Signori e Collegi il 19 feb. 1423; dal Cons. del Popolo il 23 con 136 voti contro 7; da quello del Comune il 25 con 56 voti contro 14. Ved. *ivi*, *Provv.*, 112, cc. 271', 280.

(3) *Ivi*, *Bal.*, 22, c. 3; 23, c. 4'. Della deliberazione si hanno due compilazioni, l'una in latino nel cod. 22 succitato, l'altra in volgare nel cod. 23. A questa, che è una traduzione fedele di quella, ci atteniamo di preferenza, perché in forma più corretta e destinata veramente all'uso della maggior parte dei cittadini.

(4) *Ivi*, *Fab.*, 51, c. 56'.

(5) *Ivi*, *Provv.*, 106, cc. 298, 302; *Fab.*, 51, c. 128'. Appr. dai Signori e Collegi il 16 gen.; nel Cons. del Popolo, l'11 feb., con voti 87 contro 59; in quello del Comune con 128 contro 35. Del resto anche per gli altri ufficj intrinseci ed estrinseci, il 15 feb. dai Signori e Collegi, il 19 e 20 dai Consigli Opportuni fu approvato che valessero le prescrizioni anteriori agli Statuti. Ved. *ivi*, *Provv.*, 106, cc. 304', 321.

(6) Il 26 feb. 1417. Ved. *ivi*, *Rif.*, *Sig. Bal.*, *Corr.*, 38, c. 24' (di mano alquanto posteriore): «Ser Martini Luce Martini Officialis Reformationum salarium florenorum mille, ut patet in libro deliberationum ser Pauli ser Landi esistenti in manu Cancellarij Extractionum, c. 7, nunc

riconfermato (1). Se dobbiamo guardare alle provvisioni dei Consigli e alle deliberazioni dei Signori, convien dire che sulla fine del 1423 non fosse più in stato di sopportare il peso dell'Ufficio, giacché si trattò della sua sostituzione (2). Andò tuttavia innanzi qualche altro anno. Ma verso la metà del 1426, considerato com'egli aveva servito già dodici anni, si provvide alla sua sostituzione e al suo sindacato (3). Potesse egli farsi sostituire da altri in tutti gli ufficj che allora aveva, o potesse avere, eccetto in quello del Notaro della Signoria; avesse facoltà d'eleggerlo a qualunque ufficio gratuito, e, se gli Statuti si opponessero a ciò, vi si derogasse. Nulla, però, se ne fece allora. Il 17 ottobre successivo, stanco e spossato per la malferma salute, le ardue occupazioni, le veglie continue, la gravità dei negozj, rimaneva ancora in ufficio (4). Desiderava di passare in quiete il rimanente della vita; ma, siccome con ciò sarebbesi solo avuto riguardo al suo comodo privato, non al pubblico bene, non gli fu concesso quanto chiedeva. Molti avrebbero potuto sostituirlo; ma egli, fin dalla giovinezza, per ventiquattro anni aveva atteso alle pubbliche faccende; per la lunga pratica, per la sua fede e sincerità, per la facilità dell'ingegno, era pronto ed esperto. E, siccome il suo allontanamento sarebbe stato di grave danno, fu confermato per un altr'anno ancora col salario di ottocento fiorini, fissato nel dicembre antecedente; e i Signori potessero costringerlo ad esercitare l'ufficio. Martino dovè obbedire; ma forse più che per il passato si valse dei Coadiutori (5). Godé anch'egli la piena fiducia dei Fiorentini; ebbe in Palazzo grande autorità e potere; aveva amichevole e confidenziale corrispondenza con uomini allora potentissimi, come furono Maso e Rinaldo degli Albizzi, i quali spesso gli domandavano consigli, servizj, favori. Gli stessi pubblici ufficiali, tra cui pure i Dieci di Balìa, s'affidavano a lui; e gli scrivevano per non poche faccende del Palazzo (6).

« apud me ». Ved. pure *Sig. Coll., Reg., Dupl.*, 17, c. 7': « Prefati magnifici et potentes Domini, una cum eorum Collegiis, attendentes ad reformationem de presenti mense editam, disponentem circa « baliam eisdem concessam circa Officium Reformationum etc., deliberaverunt quod salarium providi « viri ser Martini Luce, presentis Notarij Reformationum, intelligatur esse, et sit auctum pro ipso Notario Reformationum usque ad florenos ottingentes auri et pro Offitio Armarij usque ad ducentos, « ita quod in totum pro dietis duobus salariis habeat florenos mille auri pro quolibet anno presenti- « bus... ». A' 23 dic. del '25 fu ridotto ad 80 (*Bal.*, 22, cc. 7; 23, c. 9').

(1) Per altri tre anni il 7 e 8 giug. 1417, con decorrenza dal 18 ot. successivo. Un'altra conferma è del 18 e 19 lug. '19 per la solita durata e con decorrenza dal 19 ot. '20; di nuovo il 29 apr. '23 fino al '27. Ved. *Provv.*, 107, cc. 97, 99; 113, c. 25, *Fab.*, 51, cc. 152, 153, 278', 279'.

(2) Ciò il 21 ot. quando sembra fosse Stato eletto al suo posto ser Guido di Bartolommeo (*Ivi, Sig., Corr., Formulario*, c. 33).

(3) A' 12 di giug. (*Ivi, Provv.*, 116, c. 54').

(4) Ved. *ivi*, c. 177'.

(5) Così a' 16 di nov. dell'anno stesso è presente in Palazzo ad una procura fatta dal Comune; ma la procura non è rogata da lui, bensì da ser Alberto di Donnino (*Commissioni*, III, 70).

(6) A' di 8 di nov. 1421 Michele Castellani e Rinaldo, scrivendo al Cancelliere per pregarlo di sollecitare certe cose sue, in fine aggiungevano: « ser Martino vi piaccia salutare per nostra parte

Ebbe pure altri Ufficj, come quello di Notaro dell'Entrata della Camera nell'ottobre e novembre 1416 (1); all'Arte dei Giudici e Notari quello di Proconsolo (2).

Quanto abbiamo detto circa la vita e gli ufficj cancellereschi di ser Martino risulta indiscutibilmente dagli atti pubblici della Signoria e de' Consigli. Ma il dubbio, cui abbiamo sopra accennato, ch'essi non ci dicano, in questo, la verità tutta quanta è avvalorato da altri, comunque si vogliano giudicare, importanti documenti. Trascinato, alla pari di altri suoi predecessori in quell'ufficio, nelle lotte della politica, sembra s'attenesse piuttosto al partito Mediceo, all'opposto di ser Paolo Dettatore, che sembra propendesse per quello avverso. Ma di ciò più ampiamente tra poco vedremo.

9. Cancelliere del Comune rimaneva ser Paolo Fortini più volte rieletto e confermato (3). Anche pel suo Ufficio si pensò nel 1425 a disciplinare il servizio delle scritture ai privati e delle copie. Nulla al Dettatore spettasse per qualsivoglia scrittura; gli Ufficiali della diminuzione del Monte facessero una cassetta con due chiavi, da tenersi una presso di loro, l'altra presso il Cancelliere. Quando alcuno avesse ottenuto una scrittura in proprio favore, si facesse da lui indicare in una cedola la tassa; la pagasse agli Ufficiali del Monte, i quali dovevano registrare i danari, deporli nella cassetta, far nelle cedole la quietanza del pagamento. Solo alla presentazione di queste potesse il Cancelliere consegnar le scritture. Ove, però, d'alcuna non si sapesse come tassarla, fosse tassata dagli Ufficiali predetti (4). Poco appresso, a' 16 di gennaio 1426, per compiacere all'Arte dei Giudici e Notari, la quale credeva poco onorevole pe' suoi membri tal disposizione, si tolsero le cassette dagli Ufficj del Monte, e s'ordinò di provvedere altrimenti alla conservazione del danaro (5). A' 6 di maggio successivo furon date più minute disposizioni circa le scritture, le quali potevano pure esser tassate dai Signori (6).

e mostragli questa ». Il 18 set. '23 mandava una lettera a Maso, includendovene una per Martino; l'8 feb. '24 i Dieci ricordano a Rinaldo e ad altri oratori in Ferrara le scritture inviate loro da Martino: il 24 ag. Rinaldo gli scrive direttamente. Martino, poi, a' 15 d'ot. '23 legge ai Savj adunati per le Consulte i capitoli della lega tra Firenze e Bologna (GUASTI, *Commissioni*, I, pp. 333, 492, 519; II, 25, 165).

(1) A. S. F., *Cam.*, *Provveditori*, 21, c. 321.

(2) Quest'ultimo dal primo d'apr. 1426 (Ivi, *Giud. Not.*, 26, cc. 4', 22', 66', 68'). Nel 1416 dall'Arte era stato decretato che anche il Notaro delle Riformagioni e il Cancelliere Dettatore potessero ottenerlo, nonostante gli Statuti e le proibizioni in contrario (Ivi, 2, c. 5).

(3) Ciò si deduce dai libri dei *Provveditori* e da molti altri documenti, in specie dai registri della Cancelleria scritti di sua mano. Ved., poi, ad es., in *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Giornaletti*, 5, c. 105' una conferma del dì 8 mar.' 1425. Anch'egli sottoscrive talvolta come Cancelliere le lettere e le istruzioni ad ambasciatori. Ved. *Commissioni*, III, p. 15; 28 ot. 1426.

(4) A. S. F., *Bal.*, 22, c. 3'; 23, c. 4'; doc. cit. 23 dic. 1425.

(5) Ivi, 22, c. 32'; 23, c. 44'.

(6) Ivi, c. 67'.

L'Ufficio delle Tratte e degli Approvatori degli Statuti del Contado e Distretto, che Coluccio aveva affidato al figliuolo messer Bonifazio, confermatogli pur lungamente dopo la morte del Padre, fu novamente unito alla Cancelleria sotto ser Paolo. Nel 1425, infatti, s'estesero al Notaro delle Tratte le prescrizioni ch'erano state approvate pel Cancelliere, sia quanto alla proibizione di ricever danari per scritture private, sia per quella di non consegnarle prima della tassa pagata (1). Al Cancelliere del Comune, ser Paolo, e a' suoi Coadiutori, che si diceva fossero cinque, per tutti questi ufficj si assegnano ottocento fiorini l'anno, a rate mensili, o bimensili, secondo ch'egli volesse. Se i denari della Cassetta non bastassero, si contentasse di quelli che vi fossero; se n'avanzassero, il di più andasse alla diminuzione del Monte. Tali ordini solo nell'aprile 1426, quando finiva a ser Paolo il tempo dell'elezione, andassero in vigore (2). Anche per le Tratte si hanno, poi, le disposizioni surriferite circa la Cancelleria del Dettatore. A' 9 di giugno 1424 si provvede che il Notaro di quell'Ufficio mandi alla Camera i nomi di coloro, che, estratti ad uno dei tre ufficj maggiori, non accettassero (3).

Ser Paolo fu pure, per tempo più o meno lungo, Cancelliere dei Dieci. Basti a provarlo quanto ne dice ser Niccolò Tinucci, che fu di quell'Ufficio, e che pur sottoscrisse in nome di quello qualche istruzione (4); aver tolto, cioè, più volte il « Notariato dei Dieci della « Balìa » a ser Paolo, il quale, dal canto suo, lo « perseguitava molto « all'Arte dei Notai », e aveva cercato di farlo « radere all'Arte » (5). Si comprende anche di qui quale e quanta fosse la forza e la potenza di quest'ufficio del Cancelliere, come si potessero impegnare, a causa di esso, lotte vivissime fin tra i personaggj più alti dello Stato, come i Dieci di Balìa e i Cancellieri, i quali, in sostanza, non erano che loro sottoposti. Riunendo queste con le notizie già date rispetto alle relazioni che il Notaro delle Riformagioni ebbe in questi ultimi anni coi principali cittadini, si vedrà quanta vita animasse gli ufficj della Cancelleria, quale fosse l'importanza ed influenza dei loro ufficiali.

Quanto poi si racconta di ser Paolo nella storia sopra citata

(1) Ved. doc. qui sopra cit. del 23 dic. (Ivi, *Bal.*, 22, c. 7; 23, c. 5). Sembra la riunione avvenisse qualche tempo innanzi; certo che nel 1414 v'era sempre, come dicemmo, messer Bonifazio.

(2) Doc. e l. citt., c. 7. Infatti a' 23 mar. 1426 Paolo, Notaro delle Tratte, è confermato in ufficio dal giorno in cui scade l'elezione precedente (Ivi, *Sig. Coll.*, *Giornal. di Delib.*, 5, c. 129).

(3) Ivi, *Provv.*, 114, c. 6.

(4) CAVALCANTI, *Istorie*, doc. 32, vol. II, p. 399; cf. GUASTI, *Commissioni*, II, 53.

(5) Troviamo anche qualche sua elezione regolare, come quella del 27 nov. 1426 pel tempo che ancora quei Signori dovevano rimanere in ufficio. Il 5 di giug. '27 fu scelto un altro, ser Antonio di Iacopo Salvetti. Altri ancora furono eletti, od avevano quell'ufficio, in varj giorni degli anni 1423, '24, '25; '27 (l. cit.; A. S. F., *Sig. Coll.*, *Giornal. Delib.*, 5, cc. 145, 155').

dell'Ebreo Errante, ci fa sempre meglio comprendere come il Cancelliere Dettatore fosse dal popolo considerato l'ufficiale più autorevole, il personaggio più dotto e valente dello Stato. Una sera, infatti, l'Ebreo fu condotto « ... a chasa di ser Pagholo di ser Lan-
« do... »; egli si rese, poi, invisibile, « ... ed essendosi certificati chon
« ser Pagholo..., non si potrebbe dire la maraviglia si facevano di
« tale andare invisibile... » (1). Si capisce che questa visita era un omaggio al personaggio più autorevole dello Stato, tanto più che Paolo non poteva esser considerato, come il Bruni, anche senza l'ufficio di Cancelliere, uomo di straordinaria dottrina e fama.

È naturale che ser Paolo avesse continue, cordiali relazioni coi cittadini più cospicui, in specie della parte Antimedicea. A' 2 di novembre del 1421 Michele Castellani e Rinaldo degli Albizzi gli scrivono confidenzialmente e scherzosamente, dicendolo uomo egregio, fratello carissimo. Si lamentano, anzi, ch'egli non abbia risposto alla precedente d'uno di loro, e perciò scrivono ora tutti e due (2). Vorrebbero da lui qualche novelletta lecita (intendi qualche notizia delle faccende di Palazzo e politiche); desidererebbero di tornare, oppure che il termine fosse loro prolungato in modo valido; cioè, crediamo, con che corresse loro la paga. Dopo sei giorni incalzano con altra lettera, nella quale rinnovano le preghiere di far prolungare il termine loro alla Signoria; aspettano pronta risposta circa la deliberazione (3). Che Paolo corrispondesse di eguale fiducia e confidenza Rinaldo, si desume dal fatto che a' di 8 di luglio '24 in una lettera della Signoria all'Albizzi e ad altri oratori era una polizza di « ser Pagolo Cancelliere », il quale dava alcune notizie (4). E a' 19 di novembre successivo così scrive Rinaldo, da Roma, a Vieri Guadagni (5): « Puone avisare il tuo ser Pagolo « Cancelliere, in sùl fatto; ché in lui sta in grandissima parte ta' « cose, e so quello farebbe per Vieri debitamente: e piacciati salu- « tarlo per mia parte e ricordargli l'antica nostra amicizia, della « quale so che si de' ricordare a pueritia ». Devesi, poi, notare che si trovano pure rapporti di oratori diretti al Cancelliere invece che alla Signoria. Vedasi, ad esempio, quello di Manetto di Tuccio Scambilli del 13 aprile 1412 « a voi, messer lo Cancelliere della Città di « Firenze »; e un altro di Niccolò di Benozzo del 14 gennaio 1416 (6).

(1) MORPURGO, *L'Ebreo Errante* cit., pp. 27, 28.

(2) GUASTI, *Commissioni*, I, p. 331. Omettiamo gli atti fatti da Paolo per dovere d'ufficio.

(3) Ivi, p. 333.

(4) Ivi, II, p. 116.

(5) A p. 313.

(6) A. S. F., *Rif., Sig., Leg. Comm., Rapp. d'Oratori*, 2, cc. 8, 33.

Ser Paolo fu più volte Proconsolo (1); ebbe suoi parenti negli ufficj e nei Consigli del Popolo e del Comune (2).

L'essersi, poi, Paolo immischiato nella politica gli fu fatale, ponendolo tra que' Cancellieri che si scostarono dalle saggie tradizioni del Salutati per calcare le orme di Niccolò Monachi. Perse, dunque, « contro a ogni ragione », dice ser Neri Viviani, l'ufficio (3) a' 27 di novembre, mentre era Proposto Luigi Vecchietti (4).

Abbiamo già ricordato ser Niccolò Tinucci, che fu pur non ultimo fra i rimatori del suo tempo (5), e citata un « Esamina », che sembra gli fosse fatta nel settembre del 1433 in Palazzo, mentre Cosimo de' Medici v'era racchiuso e v'aspéttava la sentenza (6). Circa l'autenticità e veridicità della sua confessione uno studioso accurato sollevò gravissimi dubbj (7). Ben sapendo quanto poco sinceri siano spesso i documenti ufficiali e anche le lettere di uomini che si occupano della pubblica cosa, sulle quali in gran parte egli si fonda, ripensando pure ai casi di ser Niccolò Monachi, disposti a vedere in quel documento inesattezze spiegabilissime, esagerazioni ispirate dal « terror della fune », non crediamo si possa, fino a prova migliore, proclamarne senz'altro la falsità. Nel racconto così particolareggiato qualche cosa di vero deve esserci, o, comunque sia, n'appar verisimile. Or ecco che cosa su questo punto ne rileviamo: « ... fu quello (ser Martino) che me introdusse nella notitia loro (de' « Medici) solo per perseguitare ser Pagholo. Avenne che Luigi Vecchietti fu tratto de' Priori nel 1427 di novembre, e, perché egli era « nimicho di ser Pagholo e a me assai amicho, ser Martino et io ci « acchozzamo con lui, e domandolo ser Martino se egli volea attendere a chassare ser Pagholo; et lui disse che sì... Giovanni « de' Medici di continuo pensava e veghiava d'abassare Niccholò da « Uzano cogli amici suoi; et parendogli che ser Pagholo chome « Cancelliere fusse tanto gran favore alla parte sua quanto fusse « possibile, et presumendo che, levato lui di Palagio, ogni altro suo « pensiero gli verrebbe fatto; e, chome egli udì da ser Martino che « Luigi voleva attendere a cassarlo, di subito tanto adoperò ch'egli « ebbe una sera Luigi e Francescho Nardi, che erano de' Signori,

(1) Col primo d'apr. 1417 e '24 (Ivi, *Giud. Not.*, 26, c. 4). Circa altri suoi ufficj all'Arte, ved. ivi, cc. 21', 23, 66', 69. Anche al Cancelliere nel 1416 s'estese la concessione allora fatta, come dicemmo, pel Notaro delle Riformagioni.

(2) Dei suoi fratelli troviamo Andrea de' Priori nel nov. '26 (*Commissioni*, III, 69).

(3) Priorista *Ricasoli-Firidolfi*, alla Signoria di nov-dic.

(4) CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 172; D. BUONINSEGNI, p. 28.

(5) FLAMINI, *Lirica Toscana*, pp. 227, 292 sgg., 356, 399 sgg., 430, 431, 447, 465, 566, 612, 745 sgg.

(6) Pubblic. dal POLIDORI nelle *Istorie del CAVALCANTI*, vol. II, doc. 32, pp. 399 sgg.; e da S. GATTESCHI, nelle *Istorie Fiorentine* di G. M. BRUTO, vol. II, pp. 52, 61. Ci atteniamo all'ed. POLIDORI supponendola più corretta.

(7) PELLEGRINI, *Sulla Repubbl. Fiorent.*, pp. 8, 20, 21, 27, 29, 35, 90, LXXXVIII, CXLIII; cf. CAPPONI, *Storia*, I, pp. 476, 510.

« in chasa sua, e promise prestare a Luigi fiorini 800 per maritare
 « la figliuola, e a Franciescho anchora danari, et, oltre a' danari, di
 « fargli avere per moglie una degli Alberti, che diceva che dava
 « fiorini 2000 di dota; et agli artefici del priorato anchora promise,
 « e diè danari, i' non so quanti, e simile a Sandro Biliotti, ch'era
 « Gonfaloniere, perché ser Pagholo fosse chasso. E, chasso ser Pa-
 « golo, voleva Giovanni de' Medici che Luigi confinasse Niccholò
 « da Uzzano e riformassono il Palagio di nuovo, e questo molto
 « sollecitava ser Martino. Luigi non lo volle fare, e disse che i
 « compagni non concorrerebbono; e questo sepp'io poi da ser Mar-
 « tino mesi cinque; e per questo Luigi ebbe in prestanza nella state
 « vegnente, che fu tracto Vichario in quel di Pisa, fiorini 400, e di
 « poi, per la mortalità del 1430, circha a fiorini 450; benché io credo
 « che Chosimo gli abbi tutti riavuti ».

Anche il Machiavelli ben dice di queste lotte (1): « Erano in Pa-
 « lagio al servizio de' Signori duoi Cancellieri, ser Martino e ser
 « Pagolo. Questo favoriva la parte d'Uzano, quell'altro la Medica;
 « e messer Rinaldo, veduto come Giovanni non aveva volsuto con-
 « venir con loro, pensò che e' fusse da privare dell'ufficio suo ser
 « Martino, giudicando dipoi aver sempre il Palazzo più favorevole.
 « Il che, presentito dagli avversarj, non solamente fu ser Martino
 « difeso, ma ser Pagolo privato, con dispiacere ed ingiuria della
 « sua parte. Il che arebbe fatto subito cattivi effetti, se non fusse
 « la guerra che soprastava alla Città, la quale, per la rotta ricevuta
 « a Zagonara, era impaurita ».

Lasciato ch'egli ebbe l'Ufficio, non incorse, peraltro, come ser
 Piero mezzo secolo innanzi, in bandi e condanne. Come già ser Nic-
 colò Monachi, conservò i diritti del cittadino; continuò, anzi, ad oc-
 cuparsi di cose politiche, e sembra pur rimanesse Cancelliere dei
 Dieci (2).

Vogliamo finalmente notare un fatto in apparenza di poca im-
 portanza, e che neppur possiamo affermare concerna proprio ser

(1) *Istorie Fiorentine*. lib. IV, cap. 11, p. 184.

(2) Lo vediamo nel feb. e mar. 1428 degli Otto di Guardia e Balìa (A. S. F., *Mss.*, 272, p. 53) e nel '28 ambasciatore a Venezia (Ivi, *Rif., Sig., Leg. Comm., Elez., Istruz. e Lett.*, 5, c. 47'; cf. AMMIRATO, *Spogli*, 3 [*Mss.*, 316], p. 752). Tratto Notaro de' Priori dal primo di mar. rifiuta (G. MOBELLI, *Cronica* in IDELFONSO, *Delizie*, XIX, p. 81). Accetta, però, d'esser Priore col primo di nov. dell'anno seguente. A' 21 d'apr. '29 consiglia nelle Consulte sull'impresa di Lucca (*Commissioni*, III, p. 506) e il primo d'ag. successivo con Rinaldo e con altri circa certe risposte da darsi al Duca di Milano (Ivi, p. 167). Il 2 di nov. Rinaldo scrive di Gaeta a « Ser Paolo Cancelliere » (dei Dieci), pregandolo di mostrare certe lettere a ser Martino (I, 33). È dei Gonfalonieri nel mag- '31, dei Dieci di Balìa dal giug. '32 al 14 giug. '33 (A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Giornal. Delib.*, 6, c. 79; IDELFONSO, *Delizie*, XIV, p. 301). Continuano pure i suoi uffici all'Arte fino al set. '33. (A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 24', 25', 72', 101'). Anche i suoi parenti vediamo nei pubblici uffici; ché Bartolommeo era nel Campo contro Lucca il 7 e 9 feb. '30; nelle Consulte il 24 nov. e il 7 dic. dell'anno stesso come Gonfalo-

Paolo, ma che, in sostanza, ha un certo significato per la storia degli ufficj tutti della Cancelleria. In una lista di « oneri e spese dell'Arcivescovado Fiorentino », del 1427, si notano pagamenti a diversi, come un medico e due avvocati (1). Fra questi pagamenti è indicato quello di « moggia uno di grano per anno al Cancelliere dei Signori di Firenze ». Si deve intendere l'annuale Cancelliere Dettatore del Comune, o il bimestrale Cancelliere Notaro della Signoria? Parrebbe il Cancelliere annuale; ma non ci preme di indugiarcì su ciò, ché nell'un caso e nell'altro ha per noi lo stesso significato. Abbiamo visto, infatti, come in questi anni tutti gli ufficiali della Cancelleria avessero uno stipendio fisso, e fossero loro tolti i proventi incerti, anzi proibito, sotto pene gravissime, di chiedere o accettare cosa alcuna. Or qui vediamo per essi una nuova sorgente di lucro, della quale nulla sapevamo; una specie di tributo che l'Arcivescovado doveva pagare al Cancelliere. E che veramente quel pagamento fosse usuale e quasi obbligatorio sembra si possa dedurre dal modo con cui è ricordato, come un onere annuale e una spesa necessaria dell'Arcivescovado. Né si potrà anche non supporre che di altri guadagni congeneri non potessero avvantaggiarsi i Cancellieri, sebbene nulla ne sappiamo per notizie dirette.

niere delle compagnie (*Commissioni*, III, pp. 194, 202, 359, 362: ved. pure pp. 239, 352). A' dì 8 di gen. '30 egli ebbe in prestito una corazza dal castello di Sorana; ved. p. 280; PELLEGRINI, op. cit., pp. 47, CCXIII; Andrea de' Consoli del mare a Pisa sui primi del '30. Ved. nel cit. vol. i moltissimi luoghi, nei quali si parla di costui e l'osservazione del GUASTI come Rinaldo avesse con esso la massima confidenza, nonostante che fosse (all'opposto di ser Paolo) tutto de' Medici (pp. 342, 343, 347, 350, 351, 354, 359, 360, 367, 368, 376, 384, 396, 400, 406). Era nato, come si ha dal reg. 39 delle *Tratte*, c. 122', nel 1379. Sembra quasi tutti si fossero, più o meno, dati al commercio, giacché a' 14 d'apr. 1431 tanto i fratelli Paolo ed Andrea che il nipote Bartolommeo chiedono, ed ottengono, una diminuzione dei carichi del catasto, perché ridotti quasi alla miseria per una società commerciale di Roma e Valenza, nella quale erano (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 122, c. 15). Non sappiamo in che consistesse una petizione fatta il 26 nov. '31 da donna Margherita di maestro Giovanni di Baldo contro ser Paolo, che fu respinta dai Signori (Ivi, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Dupl.*, 2, c. 34). Sembra morisse a' 4 di set. '33, giacché nel libro 35 dei *Provveditori*, a c. 182, è registrato il salario di dieci fiorini, cinque soldi e quattro denari per l'Ufficio che aveva a vita all'Entrata della Camera; e vi s'aggiunge: « Confessò Vincenzo di Lotto, suo procuratore duraturo dopo la morte ».

(1) G. B. RISTORI, p. 190.

CAPITOLO VII.

La Cancelleria da Leonardo Bruni a Benedetto Accolti.

L. Bruni, Carlo Marsuppini, Poggio Bracciolini.

SOMMARIO. — 1 Leonardo Bruni Cancelliere. — 2 Riforme da lui fatte. La seconda Cancelleria. Sua Morte. — 3 Il Notaro della Signoria. — 4 Il Notaro delle Riformazioni. Ser Filippo di ser Ugolino Pieruzzi. — 5. La prima e seconda Cancelleria al tempo di Carlo Marsuppini. Loro riunione. — 6 I Notari della Signoria e delle Riformazioni dal 1444 al '53. — 7 Poggio Bracciolini Cancelliere. — 8 I Notari della Signoria e delle Riformazioni fino al 1458.

1. Sarebbe qui fuor di luogo parlar di proposito della vita e dell'opera di Leonardo Bruni. Accennato ai fatti principalissimi della sua vita, basterà trattare di lui solo per le relazioni ch'egli ebbe con la Cancelleria Fiorentina.

Nacque nel 1369 in Arezzo da Francesco Bruni, di buona e onesta ma oscura famiglia, la quale certo ebbe con Firenze molte relazioni (1). S'applicò da giovane a' buoni studj, e si stabilì, non dopo il 1396, insieme co' suoi, in questa città (2). Parrebbe, anzi, che, almeno saltuariamente, vi avesse abitato fin dall'infanzia (3). Contrasse quasi subito grande amicizia col Salutati, e presto s'acquistò tale autorità da pareggiar quasi, egli giovane, quella del già vecchio e famoso Cancelliere (4); basti dire che già prima del 1405 presiedeva, come il Maestro, alle riunioni che i dotti fiorentini tenevano in piazza della Signoria sotto la tettoia de' Pisani (5).

(1) Sappiamo, infatti, che già nel 1392 un Urbano di Francesco Bruni, verisimilmente fratello di Leonardo, aveva in moglie una fiorentina, Apollonia d'Alberto di Francesco de' Medici. Secondo il POGGIO nacque « genere minime clarus », secondo il MANETTI « honestis quidem, sed non admodum « generosis parentibus ». Egli, poi, dice di se stesso: « parentes habui ingenuos et honestos; addo « etiam... non illocupletes et cunctis honoribus in libera civitate perfunctos ». Ved. *Serie*, to. I, el. XIII; SHEPHERD, I, p. 34; MONZANI, *Di Leonardo Bruni*, vol. V, p.^e I, pp. 30 sgg.; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 123; ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 24, ANGELUCCI, *Stanze*, p. 193; A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 54 (n. v. 1222, lett. Z), p. 61.

(2) Ved. GHERARDI, *Alcune notizie*, p. 416.

(3) Nel doc. cit. dal Gherardi il Bruni dice che abitò in Firenze fin dall'infanzia e con cittadini fiorentini; non riconoscero altra patria che questa ed esser disposto a rimanervi per sempre co' suoi discendenti.

(4) MONZANI, op. cit., pp. 31 sgg.

(5) DELLA TORRE, p. 216; cf. p. 220.

Fu pur legato d'amicizia con Franco Sacchetti (1). La sua fama si andava spargendo per tutta Italia. Poggio Bracciolini, che allora era in Curia, cominciò a leggervi le lettere che Leonardo scriveva, tantoché ne giunse sentore al Papa (2). Questi chiamò presso di sé il giovane umanista, il quale si presentò con lettere commendatizie del Salutati (3). V'era un posto vacante; ma sembra che il Pontefice credesse per esso il Bruni, nonostante le sue buone qualità, troppo giovane. Di più Jacopo di Angelo della Scarperia, stato a Firenze condiscipolo del Bruni, vi aspirava. In Curia erano allora da scriver certe lettere; il Pontefice ne commise all'uno ed all'altro la composizione, indicando tra loro una specie di concorso. Leonardo, riuscito superiore di gran lunga, ebbe quel posto assai onorifico, e vi rimase fino a che, per poco, fu, come vedemmo, a Firenze Cancelliere. Che molte fossero in quegli anni e nei successivi le sue relazioni coi Fiorentini si deduce da molti fatti, e principalmente dalle lettere che tra il 1405 e il 1408 scrisse al Niccoli (4).

Tornato a Roma ed ammogliatosi nel 1412, continuò le relazioni con la patria adottiva, dalla quale pare avesse, via via, qualche incarico particolare (5). Vi tornò dopo tre anni, accresciuto, naturalmente, d'autorità e di fama, e dette principio alla *Storia Fiorentina*, divenendo da capo gran parte dei convegni eruditi al tetto dei Pisani (6). V'ebbe nel '16, per sua dimanda, il favore insolito della cittadinanza fiorentina (7). Dopo quell'anno sempre più si stringono i suoi vincoli con la Repubblica, ed egli si fece autorevole ammonitore dei suoi concittadini e insieme loro ascoltato difensore, quando, pel troppo scherzare con Martino V e fare a fidanzanza con la sua pazienza, poco mancò, dice Vespasiano, che non perdessero la libertà (8).

(1) BISTICCI (DA) V., *Vite*, III, p. 79.

(2) SHEPHERD, *Vita*, I, p. 36; MONZANI, op. cit., pp. 33 sgg.

(3) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 16; SHEPHERD, l. cit.; ZENO, I, pp. 82, 83; NOVATI, *Epistol.*, IV, p. e I, pp. 147 sgg.

(4) Ved. SARBADINI, *Briciole Umanistiche*, pp. 218 sgg. Secondo lo ZENO (I, p. 82) e l'ANGELUCCI (p. 194) ebbe la propositura di Fiesole e un canonicato, in apparenza per sé, ma in sostanza per un figliuolo di Coluccio. Nel Prot. P. 428, dal 1406 al 1423 (A. S. F., *Not.*) appartenente a ser Filippo Pieruzzi, di cui or ora vedremo, a c. 8' troviamo sotto il dì 26 ot. 1407: « Aditio tenute canonicatus (in San Bartolommeo a Cintoia, luogo detto Legnaia) domini Leonardi de Aretio; non missa, quia « non potui habere bullam concessionis ». Ved. pure le lettere di Coluccio al Bruni, o ad altri, in favor suo, circa il suo concorso, in *Epistol.*, IV, p. e I, pp. 98, 106, 110, 112, 113, 126, 147, 158, e le note ivi apposte dal NOVATI; cf. MONZANI, op. e l. cit. Per le liriche del Bruni in lingua volgare, ved. FLAMINI, *Lirica*, pp. 656, 657.

(5) ZENO, I, p. 87; *Serie*, to. I, el. XIII; MONZANI, op. cit., p. 41; ROSSI, op. cit., p. 24. Ebbe anche un figliuolo.

(6) DELLA TORRE, *Accademia Platonica*, p. 221; ZENO, I, 84; MONZANI, op. cit., p. 42.

(7) GHERARDI, op. cit., p. 416; ROSSI, op. cit., p. 24.

(8) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, pp. 22 sgg.; D. BUONINSEGNI, p. 16; ROSSI, pp. 24, 38.

Gli anni 1425 e '26, per le lotte fra gli Albizzi, i Medici e i Da Uzzano all'interno, coi Visconti e con altri nemici all'esterno, furono assai fortunosi per la Repubblica. Leonardo dovè abbandonare per poco la storia e gli studj e andare, il 30 di maggio '26, con S. Tornabuoni, oratore nella Corte Pontificia (1). Di poco era trascorso un anno quando, deposto Paolo Fortini dall'Ufficio di Cancelliere, egli, che, come vedemmo, v'aveva già rinunciato diciassette anni innanzi, vi fu eletto di nuovo; di più, anzi, costretto, in certo modo, ad accettare (2). Qui come andassero le cose non si comprende con precisione (3). Parrebbe fosse eletto in via provvisoria intorno al 27 novembre (4); poi il 2 dicembre (5); definitivamente circa il 10 del mese seguente (quando furono anche dalla Cancelleria separate le Tratte) per un anno con decorrenza dal 3 (6). La notizia dell'elezione si sparse subito in Italia, e corsero anche voci contraddittorie circa le condizioni che gli erano state fatte, circa la diminuita importanza dell'ufficio stesso. Poggio gli scrisse che non sapeva indursi a rallegrarsene con lui, parendogli poco onore gliene venisse (7). Or mettendo a confronto le notizie del registro ufficiale con quelle della lettera privata, si comprende come vi dovesse essere qualche cosa, della quale ci sfugge il pre-

(1) *Serie*, to. ed el. cit.; MONZANI, op. cit., vol. V, p.^e I, p. 47; p.^e II, pp. 25 sgg.; GUASTI, *Commissioni*, II, p. 486, nota 1; III, pp. 3, 4, 7; ROSSI, p. 25; A. S. F., *Rif., Sig. Leg., Commiss., Elez., Istruz., Lett. Miss.*, reg. 7, c. 50; *Rapporti d'ambasciatori*, 2, c. 135.

(2) *Serie*, to. ed el. cit.; MEHUS, p. XLIV; SHEPHERD, I, pp. 147 sgg.; ZENO, I, p. 85; VILLARI, I, p. 125; ROSSI, p. 25; D. BUONINSEGNI, p. 28.

(3) Nei registri ufficiali non troviamo tutti i documenti che ci aspetteremmo; né, del resto, sarebbe facile ch'essi parlassero di preghiere e di pratiche precedenti all'elezione.

(4) Nel noto priorista *Ricasoli-Firidolfi*, n. 136, abbiamo, di fronte alla Signoria del nov.-dic.: « Al tempo di questi fu casso ser Pagolo di ser Lando Fortini... Fu fatto Cancelliere messer Lionardo di Cecho d'Arezzo ». E nel CAMBI (ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 172): « Addì 27 di novembre 1427 fu chasso ser Pagholo..., e in suo luogho elessono e detti signori Chollegi messer Leonardo d'Arezzo, che altra volta era stato... ».

(5) BRUNI... *Epistol.*, lib. V, ep. VIII; cf. MONZANI p.^e I, p. 50.

(6) Non rimangono di tutto ciò che brevi cenni nel vol. 53 dei *Libri fabarum*. A' dì 8 fu proposto nel Consiglio del Popolo (A. S. F., *Fab.*, 53, c. 243): « ...quod... vir egregius dominus Leonardus Cecchi de Aretio, civis florentinus, intelligatur esse, et sit, electus in Cancellarium Florentie pro tempore unius anni initiati die iij presentis mensis decembris... »; e il 10 (c. 243'): « Officium Cancellarie et Extractionum intelligantur esse, et sint, separata et ad dictum Officium Cancellarie cum suis membris intelligatur esse, et sit, electus dominus Leonardus de Aretio... ». Cf. LUISSO, p. 7. Nell'un caso come nell'altro non è indicato il numero dei voti ottenuti dalle proposte: la 2^a poi, farebbe supporre non fosse stata approvata la 1^a giacché non si trova in alcun Consiglio successivo del Comune. È verisimile, pertanto, l'elezione avvenisse in questi giorni, o poco dopo, ma, per la stessa specialità del caso, fosse omessa la regolare registrazione, come spesso avveniva in simili circostanze.

(7) Aveva inteso: « ... esse id offitium tibi datum sub formula quadam. quae neque mihi sane placebat, qui non secus afficior honori et commodis tuis ac meis propriis, neque videbatur esse ex tua dignitate. Nam, cum meminerim te olim summo cum honore renuntiasse huic officio, quod integrum, nulla cum exceptione, demandatum erat, nunc illud diminutum et truncum suscepisse; satis quidem mirabar requirebamque, ut verum fatear, doctrinam et sapientiam tuam, qui tantis opibus, tanta fama, tanta auctoritate, id oneris pro re parvula accepisses, quod Poggius tuus, homo pinguis Minervae et minime pecuniosus, recusasset etc. Itaque haerebam animo nescius quod futurum esset argumentum litterarum mearum. At postea, cum acceperim tibi omnia concessa esse libera,

ciso tenore. L'elezione effettiva di Leonardo, la separazione dell'Ufficio della Cancelleria da quello delle Tratte avvennero circa il dì 10 dicembre. Egli, però, già serviva da tempo, poiché l'elezione doveva considerarsi come avvenuta fino dal 3 di quel mese. Giunse forse al Poggio notizia dell'elezione effettiva e della separazione de' due uffizj, per la quale appariva molto diminuita l'autorità di Leonardo. Lamentava perciò giustamente che avesse egli accettato un ufficio meno importante di quello da lui rifiutato tanti anni prima. Seppe, poi, a Leonardo « omnia concessa esse libera, veluti Coluccius noster habuit ». Il che può farci supporre che la Repubblica avesse deciso di eleggerlo Cancelliere senza alcuna restrizione, ma che egli, per avere lavoro e fatica minore, volesse la divisione di suo. E, siccome, al dire di Poggio stesso, fu pregato d'accettare, può darsi che, ciò nonostante, godesse lo stesso salario, o qualche altro vantaggio, di cui non sappiamo. Comunque sia, poco appresso l'Ufficio delle Tratte tornò di nuovo sotto il Cancelliere Dettatore fino al 1435, quando se ne fece un ufficio autonomo per poi riunirlo alla seconda Cancelleria (1).

Nella stessa incertezza ci troviamo rispetto all'Ufficio dei Dieci. Fu Leonardo, come già il Fortini, quasi di continuo lor Cancelliere? Parrebbe di no, giacché è vero che nel marzo del '37 aveva quell'ufficio (2), ma nel dicembre 1429 e nel febbraio '33 ad altri esso era stato affidato (3); e nella seconda metà del '39 e poi nel '40, essendo egli stesso uno dei Dieci, non poteva forse far loro da Cancelliere. È, dunque, verisimile, a poco a poco venisse sciolto, come dalle Tratte, così dall'Ufficio dei Dieci.

Dei fatti ordinarj della Cancelleria durante la presenza in essa del Bruni poco è da dire. Si ripetono le solite prescrizioni circa

« veluti Coluccius noster habuit, neque deteriori esse conditione quam is qui te praecessit, volui satisfacere amori in te meo et tecum congratulari etc. Audivi postea, quod mihi fuit summae voluptati, te non solum non appetisse id munus, sed oblatum primo recusasse; denique victum coactumque cessisse precibus amicorum » (SHEPHERD, I, p. 148, nota b).

(1) Ciò a' dì 9 di nov. 1443. Ved. A. S. F., *Strozzi*, II Serie, 177, pp. 120, 155 (M); LUISO, p. 7. Vuolsi avvertire che a' 15 di lug. '29 era stata ordinata la compilazione dei Libri detti dell'età, che ancora ne rimangono, e che dovevano esser consegnati al Notaro delle Tratte. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 120, c. 251. Il 4 di feb. dello stesso anno era stato pur ordinato che le estrazioni si facessero una volta la settimana (Ivi, c. 2'). A' 6 d'apr. del '35 i Conservatori delle leggi furono obbligati a dichiarare l'età di tutti gli uomini che già non fosse dichiarata in quei Libri (Ivi, 126, c. 3').

(2) Ivi, *Rif.*, *Dieci*, *Giornal.*, 3, c. 1; *Commissioni*, III, pp. 241, 580.

(3) ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, pp. 304, 305; MEHUS, in BRUNI... *Epistol.*, p. e I, p. XLIV; AMMIRATO, *Spogli*, 1, cc. 54, 58; 3, pp. 827, 829 (A. S. F., *Mss.*, 314 e 316); GAMURRINI, *Spogli*, 10, c. 243 [Ivi, *Mss.*, 305]; ivi, *Rif.*, *Cap.*, 9, cc. 140', 141; *Dieci*, *Debit. Credit.*, an. 1349, c. 1. Dice, poi, egli stesso (*Commentarius*, col. 940); « Decemvir creatus sum (nel 1440)... Gesseram enim superiori aestate eundem magistratum per id tempus quo reconciliatio facta est inter Florentinos et Venetos. Sed nunc, premente Civitatem maximo discrimine, ob repentinum hostium adventum, rursus, decreto Populi Florentini, Decemvir creatus fui, cum praestantissimis quibusdam viris. Neque enim tunc periculum imminens mediocres homines deposcebat, sed qui tantarum rerum molem perferre animo et guber-

la consegna delle lettere nella Cancelleria; si rinnovano i privilegi a lui pure concessi di portare le armi come se fosse Notaro della Signoria o Gonfaloniere di giustizia (1). Omettiamo della fama e dell'opera sua di letterato e studioso; ma pur vogliamo ricordare come, per veder lui, venivano fin da lontane regioni, com'era in relazione con quasi tutti i letterati del tempo, italiani e stranieri, come moltissimi copiavano a Firenze le sue opere. Tutte le mattine passava dai cartolai, e sempre v'era qualcuno, anche oltramontano, che desiderava vederlo. Il Re di Spagna mandò un suo gentiluomo a visitarlo, e Alfonso di Napoli lo voleva, ad ogni costo, con sé (2).

È facile comprendere com'egli si trovasse in una condizione molto più favorevole di tutti i suoi predecessori. Fiorentino, se non di nascita, di adozione, di buona famiglia, non bisognoso, famoso in Italia e fuori, ricoperto da ognuno di lodi, in un tempo nel quale alla cultura, alla fama letteraria nei pubblici uffici si dava sempre più importanza, pregato dai Fiorentini di accettare un ufficio sì onorifico, sì lucroso, tanto ambito da innumerevoli, doveva essere quasi un oracolo, un padre affettuoso e venerato dei suoi concittadini. Se già nel 1416 gli avevano concesso quel privilegio di cittadinanza, che al grande Salutati solo era toccato negli ultimi anni della vita, non fa meraviglia che, divenuto egli Cancelliere, gli dessero, come dice il buon Vespasiano, « lo Stato » (3) e poi quel privilegio allargassero dai suoi discendenti di primo grado a tutti, in perpetuo, i discendenti suoi legittimi e naturali (4). Questa concessione sì larga e piena solo per lui fu fatta, e fu eccezione notevolissima. Coluccio stesso, se ebbe autorità grande, non uscì dall'Ufficio della Cancelleria per dare consigli; mai s'occupò direttamente di faccende politiche. Appena cominciò ad esercitare l'ufficio, l'autorità, l'opera personale del Bruni nelle cose pubbliche divenne, perciò, considerevole. Ebbe, come e più de' suoi predecessori, continue relazioni con gli uomini più autorevoli dello Stato, con gli oratori, coi commissarij dei Signori, o

« nare consilio idonei essent ». Fu pure una volta de' Priori; nel set.-ot. '43 loro Notaro; tre volte Gonfaloniere delle compagnie (Ivi e ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 243). Fu pure degli Otto di Guardia e Balìa dal primo di apr. '41 (A. S. F., *Mss.*, 272, c. 74').

(1) Ivi, *Rif.*, *Bal.*, 24, c. 15'. Troviamo tra' suoi coadiutori nel 1434 ser Domenico d'Amedeo di Francesco (Ivi, *Not.*, *Prot.* M. 603 [1427-1452], c. 110).

(2) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, pp. 28, 29, 236; cf. ROSSI, p. 25; DELLA TORRE, pp. 224, 229.

(3) « Eugli data la Cancelleria, e, conosciuta la sua prudenza e universale pratica..., gli dettono « lo Stato, dove fu de' Signori e più volte de' Dieci, e fece pruova di singularissimo uomo, ed era « chiamato in tutte pratiche, ed era riputato il suo consiglio savissimo è temperato, e andava nelle « sue cose molto adagio » (*Vite*, II, p. 23).

(4) Il 6 feb. 1439. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 129, cc. 277', 291; approv. il 7 di feb. nel Consiglio del Popolo e il 9 in quello del Comune. Cf. *Fab.*, 58, c. 35'; GHERARDI, *Alcune notizie*, p. 417. Vero è che qui si tratta principalmente d'una ricompensa per le *Storie* da lui scritte.

dei Dieci (1). Quando parlava nei Consigli non si trovava, in generale, chi osasse contrastargli, sì grande era la sua dottrina, sì ceca la fiducia che i suoi concittadini avevano nel suo senno e nella sua prudenza. Varj fatti narrati da Vespasiano ne son la prova migliore. Quando era in Firenze Eugenio IV e Firenze alleata con Venezia, questa voleva, come espediente di guerra, che non fosse lasciato partire dalla Città il Pontefice (2). In un Consiglio di Richiesti, nel quale a Leonardo toccava, come Cancelliere, parlare per ultimo, e nel quale tutti approvavano l'ardita proposta, salito in ringhiera, si mostrò fieramente avverso. Vecchio d'ottant'anni, giunto a mezzanotte, chiese licenza. Partito che fu, tutti, uno eccettuato, lo approvarono, e seguirono il suo consiglio. Ciò saputo da lui il giorno dopo, volle riparlare. Aveva consigliato pel bene della patria che gli premeva quanto la vita. Sebbene aretino, aveva scelto Firenze per patria, ottenendone grandissimi onori. N'aveva scritto la storia, cercando d'esaltar la Città. Aveva fatto costui altrettanto? Era andato nelle ambascerie? Scusassero i Signori se mai nel difendersi fosse trascorso. « Ridüsselo messer Lionardo in luogo, che non ebbe « mai ardimento di rispondergli, né di parlare alla sua presenza... », e « a questo cittadino non parve avere fatto poco, quando gli fu « uscito dalle mani sua ». E dell'autorità grande del Cancelliere abbiamo pure la prova in altri racconti del Cartolaio. Egli era colerico, e un giorno giunse fino a riprendere Giannozzo Manetti. Pentitosene, poi, andò col famiglio a casa di lui, il che non soleva far con nessuno. Dopo, uno de' Collegi propose per un' ambasceria il Manetti, che mai n'aveva avute. Leonardo si levò, e disse: « Fa- « telo sopra di me, ch'egli è uno singulare uomo, e faravvi gran- « dissimo onore » (3); e così, naturalmente, fu fatto.

Si comprende che la Signoria si servisse pure continuamente di lui in quelle occasioni più solenni, nelle quali cadevano opportuni discorsi, ammonimenti, orazioni. Son noti molti sermoni ch'egli fece, tra' quali nel '43 quelli agli ambasciatori del Re d'Aragona; per la consegna del bastone a Nicolò da Tolentino (4); quello che nel 1438 fece al Patriarca di Costantinopoli e all'Imperatore, quando vennero in Firenze pel Concilio, e la Signoria andò loro incontro con tutti i cardinali e vescovi, le processioni delle Regole e i magistrati della Città (5). Né meno se ne valeva per via indiretta, come già del Sa-

(1) Varie lettere e istruzioni dei Signori son firmate da lui come Cancelliere; così il 3 giug. 1431, l'8 feb. '33; del 10 feb. '33 si ha una lettera diretta « domino Leonardo Cancellario » da Rinaldo degli Albizzi e Zanobi Guasconi oratori (*Commissioni*, III, pp. 518, 539, 542, 549).

(2) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, pp. 24 sgg.; cf. MONZANI, *Di L. Bruni*, V, p. e I, p. 57.

(3) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 30; cf. MONZANI, p. 57.

(4) MEHUS, p. LXVIII; MONZANI, p. 19; cf. *Commissioni*, III, pp. 207, 512. Omettiamo di citare numerosi codici, in specie Strozziiani e Riccardiani, nei quali son molte di queste orazioni.

(5) CAMRI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 214.

lutati, lasciando, cioè, ch'egli, come privato, rispondesse ad accuse, confutasse calunnie lanciate contro la Repubblica. Basti ricordare la sua « Difesa contro i riprensori del Popolo Fiorentino nell'impre-
« sa di Lucca ». I Fiorentini, vinti dai Lucchesi, da questi venivano derisi e calunniati. Il Bruni narra come giunsero lettere a lui, ma in sostanza dirette a tutti i cittadini. V'era il nome dell'Autore, C. Turrettini, Cancelliere lucchese. Egli, però, come letterato non lo conosce, e si meraviglia sia stato sì presuntuoso da presumere di correggere, e in scritto, un tanto popolo. E, siccome da uno si scrive a lui per tutti, così egli per tutti scrive a lui. Discute, ad una ad una, e ribatte le accuse. Protesta aver egli sconsigliato la guerra; tuttavia non esser fondate le critiche del Cancelliere rivale. Se negherà ciò, produrrà le scritture a dimostrazione di quanto afferma (1).

2. Leonardo fu nella Cancelleria riformatore sapiente, il quale, come già il Salutati, v'introdusse altri usi, nuovo stile, novelli ordinamenti. Trovatosi davanti un ufficio che sempre più s'andava ingrandendo, gli diè le forme adatte a più robusta esistenza. Sotto di lui la Cancelleria molto s'accrebbe d'importanza; il Cancelliere andò acquistando sempre maggiore dignità e rispetto. E ciò non perché avanti l'Ufficio avesse poca importanza, ché rimase, in fondo sempre lo stesso, ma perché proporzionatamente s'accrebbero i varj uffizj e membri della Cancelleria e quasi tutte le amministrazioni della Repubblica. Dipende dal fatto che lo Stato, se anche non acquistava in forza, potenza e ricchezza effettiva di fronte agli altri Stati italiani ed europei, s'andava sempre allargando, andava sottomettendo nuove città, nuove terre, nuovi comunelli, e perfezionava, accresceva i suoi ufficj, curava maggiormente la legalità, l'esattezza, la conservazione degli atti. Accresceva, quindi, ed ingrandiva gli uffizj, conforme all'indirizzo allora in voga per effetto della cultura e della civiltà sempre maggiore.

All'indirizzo predetto, indicato dai tempi nuovi, all'indole stessa ed all'ingegno di Leonardo, studioso e storico, che sapeva quale importanza per la soluzione di certe questioni avessero i documenti, corrisponde una prima riforma nella Cancelleria; quella del 13 marzo 1431.

Perché, infatti, si potesse sempre aver notizia sicura di quello ch'era stato fatto da qualunque oratore, o commissario della Repubblica, s'ordinò che alla partenza d'ognuno d'essi fosse scritta in

(1) BRUNI, *Difesa*, pp. 12, 15-17, 19, 38; cf. MEHUS, p. LXX. Ricordiamo pure di lui *La vera lode della inclita e gloriosa Città di Firenze* (« Laudatio Florentinae Urbis »), la quale doveva, naturalmente, insieme con le *Storie*, essere un'apoteosi della Città (NOVATI, *De Magnalibus*, p. 11). Vedi anche nel cod. *Riccard.* 1326, cc. 75, 76', un formulario di soprascritte: « ... in che modo si debba scrivere per lettera et per vulgare, et prima come si scrive al Papa »; e per gli ufficj suoi all'Arte dei Giudici e Notari, A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 24' sgg., 71 sgg.

libri all'uopo ordinati la commissione che gli era stata affidata; di seguito ad essa tutte le lettere che gli sarebbero inviate dai Signori, nonché quelle ch'essi n'avrebbero ricevute (1). Se ne descrivesse il tenore; si dicesse il giorno, in cui era stato scritto e risposto. Terminata la commissione, dopo tutte le missive e responsive si scrivesse la relazione dell'Oratore, o Commissario, perché « uno contextu » si potesse vedere ciò ch' era stato ordinato e ciò ch' era stato fatto. Tutto questo dovesse fare il Cancelliere, o alcuno dei suoi coadiutori, per incarico di lui, per quegli oratori e commissarj che sarebbero indicati dalla Signoria; e nella Cancelleria si conservassero i libri e registri occorsi a ciò.

Circa gli oratori e commissarj dei Dieci non troviamo parola. Anche ad essi, però, doverono estendersi tali disposizioni. Infatti si diceva, da ultimo, che lo stesso doveva farsi « pro aliis, que per « aliud offitium committerentur, scribentur, respondentur, aut referentur ». In questi casi dovessero far ciò il Notaro di tale Ufficio o un suo coadiutore. I libri dovessero conservarsi presso di esso, finché l'Ufficio avesse vigore, e, quando fosse cessato, consegnarsi dal notaro ultimo alla Cancelleria, perché vi fossero conservati. Or qui non può trattarsi che dell'Ufficio dei Dieci, e anzi da tutto ciò si hanno nuove informazioni circa la natura provvisoria di esso, e si comprende la ragione per cui spesso troviamo lacune notevolissime nei registri.

Tale supposizione è pur confortata da una provvisione del 24 ottobre 1431, nella quale, uditi i Dieci di Balìa, che riferivano esser impossibile eseguire quelle prescrizioni senza grandi spese e quasi immensa fatica, si ordinava che ciò fosse fatto solo per le lettere anteriori alla legge, o che si mandassero, o ricevessero, da oratori, o commissarj, fuori del territorio, o generali, o da oratori e commissarj, i quali potessero spendere per sé e comitiva due fiorini il giorno, o più, o avessero quattro, o più cavalli (2). È questa, dunque, una restrizione alla legge del 1431, fatta allo scopo di renderne meno gravosa, e così possibile, l'esecuzione.

Un'altra riforma, che non concerne il solo Ufficio del Dettatore ma l'intera Cancelleria, fu decretata pochi anni dopo. Perché quelli che occupavano i supremi uffizj intendessero ch'erano non persone private ma pubbliche, fu ordinato che non solo i Signori in ufficio ma anche i Notari della Signoria, i Notari delle Riformagioni, i

(1) Ved. APP., II, 33. Cf. GUASTI, *I Capitoli*, p. xij. Il Guasti attribuisce al Notaro delle Riformagioni del tempo, ser Filippo Pieruzzi, tal provvisione; anzi tutta l'opera riformatrice del Bruni fa supporre si debba a lui, ma non cita documenti a sostegno di tale opinione.

(2) Del 24 d'ot. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 122, c. 233.

Cancellieri e gli altri ufficiali principali, detti comunemente « Ufficiali di Palazzo », non potessero, per morte di padre, fratello, o altro congiunto, portar vesti abbrunate in segno di lutto (1). Non sappiamo, a dir vero, se fosse promossa dal Bruni, ma, dati i suoi concetti circa la dignità dello Stato e l'importanza della Repubblica nostra, l'autorità, di cui egli godeva presso i cittadini, la supremazia, almeno morale, ch'egli aveva su tutti gli altri ufficj, è molto verisimile. Questo, poi, sappiamo; che dopo varj anni era, almeno in parte, osservata. Si ha, infatti, che il 17 febbraio del 1445, « essendo morto messer Gregorio Marsuppini, padre di messer Carlo Cancelliere..., et essendo solito nella Città... che i cittadini induuntur per totum dorsum de nigro, e, considerato che detto messer Carlo..., alla pena di lire 300, non poteva farlo, però scrivono a detto messer Carlo che possa venire per una volta tanto in Palazzo vestito di panno di qualsivoglia colore, fuorché nero e con quello stare finché tunica et epitorgium suantur » (2).

Quanto siam venuti fin qui dicendo circa la Cancelleria ci fa ben comprendere la necessità e il significato delle ulteriori riforme. Da un solo notaro è cancelliere, che forse in origine serviva ai varj ufficj dello Stato, si giunse nel secolo XIII a tre ufficj diversi. E, mentre dapprima un notaro bastava a ciascuno d'essi, doverono, a poco a poco, essergliene aggiunti uno, due, tre, in specie quando furon costituiti e s'accrebbero gli Ufficj delle Tratte e dei Dieci. Così pure il salario, che prima era pel Dettatore di cento fiorini, poi di cento quaranta tra lui e il Coadiutore, era giunto, per tutti, a ottocento. L'Ufficio, dunque, era divenuto sì importante, che una suddivisione d'esso avrebbe certo contribuito a migliorare il servizio. Così è che si venne nel 1434 ad una disposizione circa i salvocondotti, della quale più oltre vedremo; quindi alla riforma più importante del 24 ottobre 1437.

Per questa si dette autorità ai Signori e Collegi d'eleggere, oltre Leonardo, un altro Cancelliere del Comune per un anno; di confermarlo, finito il tempo, e d'eleggerne un altro (3).

Il primo Cancelliere doveva, per l'avvenire, rogare e scrivere le

(1) Ivi, 127, c. 72'. Approv. dai Sign. e Coll. il 22 mag. '36; e il giorno stesso nel Cons. del Popolo. Pare, in certo modo, si credesse che tali foggie di vestire fossero per la Repubblica di cattivo augurio.

(2) Ivi, *Strozz.*, II Serie, 177, p. 148.

(3) Dovevano eleggerlo « ...abilem secundum Ordinamenta Communis ». La conferma o l'elezione dovevano essere « ...cum devetis, honoribus, oneribus et aliis secundum Ordinamenta... ». Un egr. Amico pubblicò, varj anni sono, alcuni documenti circa questa riforma (F. P. Luiso, *Riforma*, pp. 1 sgg., 9 sgg.). Però, non conoscendo bene lo svolgimento anteriore e posteriore dell'Ufficio, sebbene s'allargasse parecchio in citazioni, non poté dare quelle notizie che più avrebbero interessato questo punto della nostra storia.

elezioni degli oratori, le loro commissioni, relazioni e stanziamenti e tutte le lettere e altre scritture, che si dovessero mandare fuori del territorio fiorentino. Il secondo doveva scrivere tutte le lettere, ordini e altri documenti, che fossero necessarj entro il Distretto e i salvocondotti che dal Comune fossero concessi (1). I Signori e Collegi potevano pure ordinargli di fare altre cose concernenti l'Ufficio della Cancelleria. Poteva avere, come il primo Cancelliere, per suo servizio, un famiglio del rotellino.

Per compenso tanto il primo che il secondo Cancelliere avevano la metà dell'utile che veniva, per le scritture, alla Cancelleria fino a trecento fiorini (2). Il primo, però, doveva tenere a sue spese un Coadiutore, il secondo due coi soliti onori ed oneri.

Parrebbe fosse subito eletto secondo Cancelliere Giovanui di Guiduccio di Riccio (3), cittadino fiorentino, già stato più volte Notaro della Signoria (4); ma notizia sicura su tal proposito non troviamo prima del 2 di novembre 1441, quando apparisce nel primo registro della seconda Cancelleria (5). Da quell'anno troviamo a lungo secondo Cancelliere ser Giovauni.

Dopo diciassette anni d'onorato e glorioso servizio, agli 8 di marzo del 1444 messer Leonardo morì. Gli onori resi alla sua tomba furono, secondo anche racconta Vespasiano cartolaio, tra' più solenni che si possano immaginare (6). Oltre l'elogio di lui letto dal Ma-

(1) Si noti che il primo Cancelliere era stato, come accennammo, esonerato dalla scrittura dei salvocondotti; ciò forse per diminuire il lavoro della Cancelleria, specialmente di questi che erano atti semplicissimi di pura amministrazione. Il primo reg. della seconda Cancelleria, dal 1° lug. 1441 al 30 apr. '43, comincia (A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., II Canc.*, 1, c. 1): « In Dei nomine Amen. Anno ab eiusdem Incarnatione... Hic est liber, sive quaternus, in se continens litteras, precepta, « salvosconductus et alias quamplures deliberationes pertinentes ad Offitium Cancellarie excelsi Communis Florentie, factus, editus et compositus pro magnifico Populo et Comune Florentie, existentibus magnificis et potentissimis dominis Prioribus... ».

(2) Secondo il LUISO, cento fiorini ciascuno; ciò è inesatto. Il salario ai Cancellieri, fin dal 1414, era pagato coi proventi della Cancelleria. Se questi non giungevano a tanto, riscuotevano meno; era naturalmente un espediente fiscale.

(3) LUISO, p. 11; cf. TOMMASINI, *Machiavelli*, p. 137, nota.

(4) Nel mar. e apr. 1427 e nel gen. e feb. '37.

(5) Ved. A. S. F., *Rif., II Canc.*, reg. 1, c. 37: « ...Liber... factus..., existentibus... Prioribus..., « existentibus eorum Cancellariis spectabilibus viris domino Leonardo Francisci Bruni et ser Iohanne « Guiducci ». Se subito fosse eletto dopo la provvisione del 1437, o solo intorno al '41, non sappiamo. I Signori e Collegi potevano, a lor piacere, far l'elezione senza alcun vincolo di tempo. Tutto rimaneva in balia del Bruni, il quale poteva subito provvedere, come anche aspettar qualche anno; e nell'un caso come nell'altro non occorreva si facessero subito le divisioni d'ufficio, delle quali s'è visto; ma tutto poteva lasciarsi al prudente arbitrio del Cancelliere principale.

(6) « Giannozzo Manetti era di Collegio, e morì Leonardo Bruni: ordinato dalla Signoria di fargli « onore quanto era possibile, fu opinione di molti singolari cittadini di rinnovare una consuetudine, « che era presso gli antichi, di coronare d'una corona d'alloro e fare un'orazione funebre. Fu com- « messa a Giannozzo; recitolla in presenza di tutti i magistrati e di tutti i cittadini. Vi furono tutti « gli ambasciatori de' Re de' Cristiani e di molti signori e di tutti i dotti, che si trovavano in Corte di « Roma, che in questo tempo fioriva. Recitò l'orazione in un luogo ordinato presso la bara, dove era « il corpo vestito, con un libro sul petto, e ebbe la mattina messer Giannozzo grandissimo onore, in

netti, vi furono, pure anche quelli del Poggio e del Marsuppini che scrisse un'elegia in suo onore. Arezzo, sua città natale, prese parte ai funerali. Egli ebbe un mausoleo, opera di Bernardo Rossellino, in Santa Croce (1). Un anno dopo all'Arte dei Giudici e Notari furono stanziati venti lire « pro pictura domini Leonardi » (2).

Il Bruni Cancelliere più d'ogni altro arieggia il fare del Salutati. Ha una tal quale compostezza di mente, disciplinatezza d'ingegno, gravità di carattere, che ben s'addiceva allo storico togato e al Cancelliere, ad uno studioso, che si sapeva stimato un grand'uomo e che sentiva di essere tale. Bene, però, rappresenta anche nella Cancelleria il principio di un nuovo periodo da porre a confronto con quello del Salutati, del periodo, che dalla sua elezione nel 1427 va fino alla morte d'un suo amico e non meno famoso umanista, Poggio Bracciolini, nel '59. Successero, poi, altri, che, senza trascurare lo studio delle lettere, ad altre discipline, in specie le giuridiche, rivolsero l'ingegno potente.

3. Gli anni che volgono dal 1427 al '35 furon pieni di lotte politiche fra le grandi famiglie fiorentine, tantoché si ebbe il primo di settembre '33 l'esilio di Cosimo e l'anno dopo il suo trionfale ritorno. Nell'Ufficio, poi, del Dettatore avvenne, come dicemmo, nel '27 la sostituzione del Bruni al Fortini, ed una sostituzione simile quasi contemporanea, come vedremo, poco appresso, s'ebbe, nell'Ufficio delle Riformagioni. Rispetto al Notaro dei Signori, perché, in certo modo, ufficiale politico, si notano anche più le vicende dell'Ufficio politico principale, la Signoria. Si ebbe, perciò, durante quegli anni, un continuo tramestio nelle borse dei Notari come dei Signori e Collegi, un continuo cambiamento di sistemi, di

« presenza di tanti singularissimi uomini; e al tempo che si richiedeva nell'orazione, lo coronò con « una corona d'alloro, secondo l'antica consuetudine. Dell'orazione ne dette copia a chi le volle, ed « è stata stimata da tutti e dotti degnissima. Ebbe questa mattina non solo onore messer Giannozzo, « ma tutta la Città ne fu onorata di sì degnissimo uomo ». Ved. vol. II, pp. 101, 209; MORELLI L., *Oronaca* in ILDEFONSO, *Delizie*, XIX, p. 172; XX, p. 245; MEHUS, pp. 51 sgg.; SHEPHERD, II, p. 67; MONZANI, pp. 51 sgg.; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, pp. 125, 126; ROSSI, p. 25; D. BUONIMSRGNI, p. 79; AMMIRATO, III, p. 44 B.; VERINO, p. 93. Anche lo SCALA a p. 14 della sua *Storia* ha, insieme con quello del Marsuppini, l'elegio del Bruni.

(1) Cod. B. N. C. F., *Magl.*, 730, Cl. VIII, 10, 1445, cc. 292-294'; GAMURBINI, *Spogli*, 1, c. 122 (A. S. F., *Mss.*, 296); 2, c. 50 (Ivi, 297); RICHA, I, p. 91; ZENO, I, p. 133; MONZANI, p. 55; ROSSI, p. 25; FLAMINI, *L. Dati*, p. 65.

(2) « Muri pro pictura domini Leonardi Bruni et lastrici vie expensa stantiari possit usque in li- « bras xx » (A. S. F., *Giud. Not.*, 2, c. 8'). Troviamo menzione di monna Tommasa, già sua moglie, a' 30 di lug. 1453 (Cod. B. N. C. F., *Strozz.* [GG.], II. 4, 381, p. 433. Nel 1446 è tra i sedici Gonfalonieri Donato di Leonardo (BISCIONI p.º II, c. 123 in A. S. F., *Mss.*, 265). Secondo gli *Spogli* del GAMURBINI (3, c. 99; ivi, *Mss.*, 298) nel giug. 1454 il Consiglio Generale della Città d'Arezzo concesse a Donato « filio quondam recolendissime memorie clarissimi ac laureati poete domini Leonardi... », per benemerenze verso la Città tutti i diritti ch'essa aveva nelle Chiane vicini alla stessa per due miglia, o circa, dopo la Pieve al Toppo, con tutte le pertinenze, ec. Del 28 feb. '56 è una petizione di Donato alla Signoria (Ivi, *Rif., Fab.*, 64, c. 132').

tempi e modi da osservarsi nelle imborsazioni; lavoro naturalmente promosso dalle parti contendenti, le quali miravano, con ciò, ad assicurarsi il potere.

Per la prima volta il 14 di gennaio 1428 s'ordinò una sospensione nello scrutinio del Notaro dei Signori, come in quelli degli altri ufficiali maggiori e minori, intrinseci ed estrinseci (1); e ciò, perché chi ottenne i voti necessarj nello scrutinio del 1421 dovesse aggiungersi allo Scrutinio del 1391, e chi in quello del 1426 all'altro del 1391 e '98 insieme. Poco dopo s'aggiunse che quei notari, i quali furono imborsati per lo scrutinio del 1416; dovevano, qualunque fosse la loro età, aggiungersi agli imborsati per lo scrutinio del 1391 per lo stesso quartiere pel quale nel 1416 ottennero l'approvazione. Similmente quelli che furono imborsati per gli scrutinj del '21 e '26, dovevano, qualunque fosse l'età loro, essere imborsati per una cedola sola e pel quartiere in cui allora erano, nello scrutinio del 1393 e '98 (2). Erano queste le borse manipolate dalla fazione politica più avversa ai Medici e che faceva capo a Niccolò da Uzzano e poi a Rinaldo degli Albizzi. Dapprima la fazione dei grandi pendeva incerta, e, sebbene in grande prevalenza, non osava combattere apertamente e con tutte le armi gli avversarj. Dato con l'esilio di Cosimo il tratto alla bilancia, pensarono a fortificare la loro potenza, ad assicurare nelle loro mani la direzione della cosa pubblica. Quindi è che nel '33, ordinati gli scrutinj, si provide che gli imborsati pel notariato nelle borse dello scrutinio detto del 1391 con le loro aggiunte fossero messi e mescolati nelle borse dette dello scrutinio del 1393 e '98 pur con le aggiunte, ciascuno pel quartiere pel quale fosse imborsato; e questa si chiamasse la nuova imborsazione del 1391, '93, '98 (3). Si facesse, poi, il nuovo scrutinio da quelli della Balìa e da tutti gli altri che potessero votare pel priorato. Dovessero essere presenti almeno i due terzi. Quelli che avessero almeno due terzi dei voti si dovessero imborsare nelle borse dello scrutinio detto il primo del 1433 e in quelle dello scrutinio detto il secondo dello stesso anno, per quartieri secondo il consueto. Questi dovessero essere aggiunti nelle borse della nuova imborsazione detta del '91, '93, '98. Le estrazioni si facessero per la prima volta dalla prima imborsazione predetta; per la seconda dal primo scrutinio del 1433, e così alternativamente. Fossero con-

(1) Ivi, *Fab.*, 53, cc. 249', 250. Ciò nel Consiglio del Popolo; il 17 la stessa provvisione è registrata nel Consiglio del Comune (nel testo si legge del Popolo, ma è un errore). Nell'un caso come nell'altro non sono indicati i voti ottenuti, e non siamo certi dell'approvazione; ma parrebbe ciò accadesse per la confusione della Cancelleria in quel tempo.

(2) Ivi, *Provv.*, 118, c. 544'. Ciò il 6 feb.

(3) A' 20 di set. (Ivi, *Bal.*, 24, c. 14').

cessi ai Notari i soliti privilegi del portare le armi. Dopo tre giorni, a '23 di settembre, poi, s'ordinò di sospendere per trent'anni tutti gli scrutinj già fatti, tranne l'ultimo suddetto, sotto pena di mille fiorini a chi ordinasse fossero fatti, al Notaro delle Tratte che obbedisse agli ordini (1). Il primo d'ottobre fu disposto che il Notaro, come i Signori, fossero eletti a '29 del mese dai Signori in ufficio con gli Accoppiatori eletti ultimamente; nessuno, però, che non fosse nella borsa del 1391, '93, o '98, con le aggiunte; s'avesse pur riguardo ai quartieri (2). Tuttavia l'elezione del Notaro fu fatta a mano senza le consuete formalità (3); quindi fu disposto che s'estraesse nello stesso quartiere in cui fosse stato estratto il Gonfaloniere di giustizia (4).

Tornato Cosimo dall'esilio, alla Balìa fu, come è noto, data autorità di eleggere per un certo tempo i magistrati (5). Fu, infatti, annullato lo scrutinio fatto pel Notaro nell'ottobre 1433 e ordinato che si rinnovasse dai Signori allora in ufficio e da quelli della Balìa (6). Dovevano esser presenti dei sunnominati almeno i due terzi, e i notari avere i due terzi dei voti dei presenti; allo Scrutinio segreto essere presenti il Cancelliere, il Notaro delle Riformagioni e i due frati del suggello. Si tolsero a tutti i privilegi di portare le armi concessi dalla Balìa precedente, e si concessero solo a quelli che volesse la nuova Balìa. Poi si ordinò che il Notaro pei mesi di novembre e dicembre fosse scelto il 29 d'ottobre dai Signori con gli Accoppiatori e Segretarj ultimamente eletti, in tutti 19 (7). Si dispose, poi, che prima di cinque anni, e cioè del gennaio-febbraio 1440, non si facesse alcuna nuova imborsazione del Notaro (8). L'anno seguente a' dì 27 di settembre 1435 fu ordinato che l'estrazione del Notaro, come quelle dei Signori e Collegi, si facesse nei giorni ordinati, ma innanzi pranzo (9). Oltre queste disposizioni, dovute, per la massima parte, a ragioni politiche, se n'ebbero varie altre, delle quali non esiteremmo ad attribuire l'iniziativa all'azione riformatrice e moderatrice del

(1) Ivi, c. 17.

(2) Ivi, c. 27.

(3) Cf. VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 43. Infatti a' 10 di nov. fu ordinato che ser Benedetto di Lorenzo di Francesco fosse, per due mesi, Notaro, cominciando dal 1° di nov.; le cose già fatte da lui avessero valore come se fatte da uno eletto regolarmente (A. S. F., *Rif., Bal.*, 24, c. 27). E anche nel *Priorista di Palazzo* si nota che l'elezione del Notaro dal 1° di nov. fu fatta il 10 di quel mese dalla Balìa.

(4) A. S. F., *Rif., Bal.*, 24, c. 51'; il 12 nov. Ved. pure, per tutta questa materia, PELLEGRINI, *Sulla Repubblica Fiorentina*, pp. 94 sgg.

(5) VILLARI, *N. Machiavelli*, I, 43.

(6) A. S. F., *Rif., Bal.*, 25, cc. 9, 10', 17, 28; 4 ot. '34.

(7) Ivi, c. 28; 25 ot.

(8) Ivi, c. 71.

(9) Ivi, *Prov.*, 126, c. 230.

Bruni. Nell'aprile del 1431, ad esempio, perché certi onori non fossero mai troppo grandi, o, per invidia, troppo piccoli, o nulli, si dettero disposizioni circa i funerali da farsi a quegli ufficiali che fossero morti in servizio. I Camarlinghi della Camera del Comune rimborsassero le somme spese ai Camarlinghi della Camera dell'Arme, ricevuta la fede di morte degli ufficiali e la dichiarazione giurata del Provveditore della Camera stessa circa la spesa fatta per ciò (1). Per un Priore o Gonfaloniere vi fossero 22 drappelloni e 24 funali; 22 e 16 pel Notaro; lo stesso per uno de' Collegi; 22 e 12 per uno dei Dieci di Balìa (2). Dal che si deduce come la dignità del Notaro fosse considerata, per questo rispetto, inferiore di poco a quella dei Signori, uguale a quella dei Collegi, superiore all'altra dei Dieci. Ciò in via ordinaria, ché straordinariamente altre disposizioni potevano essere prese nei Consigli. E si noti che dei funerali eccezionalmente solenni che solevano farsi ai cancellieri più celebri, qui non si tratta; dal che si può desumere come lo Stato li tenesse nel massimo conto, mettendoli in questo fin sopra ai supremi magistrati.

Nel 1434 (3) e '35 (4), poi, s'ordinò che il Notaro della Signoria rogasse tutti i bullettini e salvocondotti, che fossero dalla Signoria stessa concessi, e che ad essa spettasse tassare quei bullettini che nel suo Ufficio fossero fatti e non venissero altrimenti tassati. Rispetto alle tasse devesi pur dire che il 12 agosto del 1439 fu rinnovato l'ordine che fossero pagate quelle per le copie di scritture alla Camera dell'Arme, perché l'uso se n'era rallentato (5).

Una tendenza, invece, a forme più ristrette ed aristocratiche ci sembra di riscontrare nella provvisione deliberata dalla famosa Balìa esiliatrice del Medici (6): qualunque notaro, il quale fosse stato estratto dei Signori o Collegi ed avesse esercitato l'ufficio, non potesse esser Notaro della Signoria; e, viceversa, chi fosse stato Notaro della Signoria non potesse esser uno dei Signori o Collegi. Or a noi sembra, e ne avremo migliore dimostrazione in quanto, a poco a poco, verremo dicendo, che tal provvedimento si dovesse al fatto che la dignità dei Signori e Collegi si stimasse politicamente maggiore che non quella del Notaro, e che non vo-

(1) Approv. da' Signori e Collegi il 5 d'apr.; nel Consiglio del Popolo il 6 con 165 fave contro 39; in quello del Comune il 7 con 109 contro 28 (Ivi, *Provv.*, 122, cc. 5, 9').

(2) Pel Gonfaloniere diasi pure « Signum Populi in pennone et targia et supraveste hominis et « equi ».

(3) Ivi, 125, cc. 2', 9'. Approv. il 10 apr. dai Sign. e Coll.; nel Cons. del Popolo con fare 154 contro 49; il 12 in quello del Comune con 121 contro 18.

(4) Ivi, 126, c. 329; 20 dic.

(5) Ivi, *Provv.*, 130, c. 150'.

(6) Ivi, *Bal.*, 24, c. 51; 12 nov. 1433.

lesse permettersi che chi era stato dei magistrati supremi scendesse di grado divenendo scrivano ad essi sottoposto; o, viceversa, che fosse inalzato ai supremi onori chi nella Signoria aveva avuto un ufficio inferiore. La provvisione surricordata circa gli onori funebri da farsi agli ufficiali sembrerebbe, a dir vero, contraddire a ciò; ma forse avveniva una specie di sdoppiamento nella valutazione della dignità, stimandosi minore politicamente quella del Notaro, ma più meritevole di onori pe' suoi servizj prestati allo Stato con l'opera sua di professionista. Il cambiamento si spiega forse col fatto che nei tempi anteriori le famiglie popolane, che avevano in mano lo Stato, non s'erano ancora tanto arricchite e consolidate da costituire una borghesia ambiziosa e superba; ora, invece, cominciano a divenir sempre più grandi e notevoli; e, se hanno ed ambiscono avere nel seno loro dei messeri, o giudici ed avvocati, non molto desiderano aver dei notari. Devesi aggiungere, in fine, che il Notaro de' Priori del novembre e dicembre 1440, ser Bartolommeo Berti, lasciò un protocollo di questi due mesi, nel quale son parecchi istrumenti di atti privati fatti nel palazzo dei Priori, nella loro udienza, o residenza, e concernenti i Priori stessi, o altri ufficiali, o cancellieri di Palazzo, nonché persone estranee ad esso (1). Dal che parrebbe potesse dedursi che ai notari ufficiali del Comune non fosse proibito esercitare pure privatamente la loro professione.

4. Già vedemmo circa ser Martino come ben non si comprende se negli ultimi anni corresse pericolo d'esser cassato da Notaro delle Riformagioni, o se veramente desiderasse di suo, per la grave età e la malferma salute, di lasciare l'ufficio. Sui primi del 1428 e poi da capo sui primi del '29 ci troviamo nella stessa incertezza. Fu disposto dapprima che, per riguardo ai suoi meriti, non potesse senza il consenso dei Signori e Collegi esser rimosso (2); poi fu, e pare, anzi, in malo modo, cassato. Racconta, infatti, Giovanni Cambi (3): « Al tempo di Lorenzo... della Stufa, Ghonfaloniere..., essendo Proposto... Zanobi... Belfratelli... e prima che venissino i Signori a sedere, in sabato mattina, assente il Ghonfaloniere e Chante... Chompagni, uno de' Signori, gli altri sette Signori, d'achordo, chassarono ser Martino...; e parve verghogna del Ghonfaloniere... ». La cassazione sarebbe, dunque, avvenuta quasi di sorpresa, eluse le osservazioni di coloro che forse avrebbero voluto opporsi. Non ne sappiamo il giorno preciso; ma pare fosse in principio di gennaio (4).

(1) Ivi, *Not.*, Prot. B. 1502, cc. 102 sgg.

(2) A' 13 di feb. 1428 (Ivi, *Carte Strozz.*, II Serie, 179 (D), p. 201.

(3) CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 173.

(4) Infatti il cod. *Ricasoli-Firidolfi* dice durante la signoria del gen. '29; circa il feb. pure il Buo-

Nuova luce sparge anche su questo punto la confessione succitata del Tinucci. Durante il priorato del gennaio e febbraio 1428, vedendo Giovanni (de' Medici) che Nicolò da Uzzano con gli amici « erano nelle borse più forti di lui, ragionò con ser Martino « la via che gli paresse da tenere (1). E sappiendo da ser Martino il « segreto dello squittino del 1421 e del 1426, et, veggendosi forte « ne' Consigli, ordinarono Giovanni de' Medici, Averardo, Cosimo « e Nerone per acconciare il Gonfaloniere della giustitia a lor modo, « acciò che poi in uno punto preso, quando venisse il tempo che « avessero forte e fave, a quello fusse loro di piacere ». Fecero sempre di tutto perché vi fosse guerra, e, non avendo altra via, trovarono l'impresa di Marradi, « che fu Averardo e ser Martino, sperando che la chosa passasse più oltre », cioè che s'accendesse guerra maggiore. Però Marradi fu presa, ed essi molte volte se ne lamentarono. « Avenne, poi, chome la fortuna volle, che del mese di « gennaio 1428 (1429 st. com.) furono tratti i Priori, che chassarono ser Martino; per la qual chosa, Giovanni ebbe la maggiore « paura ch'egli avesse mai, e dubitò di non esser chacciato egli, « ché forse di quella paura si morì. Et, non passando la chosa più « oltre, rimase Cosimo e ser Martino con loro, i quali ad altro non « pensavano se non chome potessero fare qualche impresa, per la « quale, per rispetto della gran copia del danaio che eglino aveano, « pareva loro essere signori al tempo della ghuerra, et avere credito « dal popolo che potessero fare ciò che volessono; et a loro non « era danno, anzi ghuadagno; e continuamente pensavano chome « si potessero levare dinanzi Nicholò da Uzzano » (2).

Dice il Tinucci che nel dicembre 1429 Nicolò Soderini voleva far uccidere Nicolò da Uzzano (3). Fu scoperto, e, temendo di sé, « s'acchozzò in Santa Liperata con Averardo e con Cresci e con ser « Martino, e racchomandandosi loro, e chiese loro aiuto e consiglio ». Risposero che l'aiuterebbero in ogni modo, e deliberarono di fare quanto loro fosse possibile per disfare Niccolò da Uzzano. Poi Niccolò Fortebracci fu a Lucca; subito Averardo con Tommaso Barbadoro Gonfaloniere di giustiza, « presen forma a pigliare questa

ninsegni (p. 31). A' 14 di gen. già si parla del successore; e, siccome fu in sabato, e il sabato quell'anno cadde al principio dell'anno, supponiamo fosse l'8 di gen. L'ultimo istrumento da lui rogato è del 31 dic. '28; il primo del successore del 4 feb. '29 (A. S. F., *Rif., Provv.*, 219, c. 347; 120, c. 1).

(1) CAVALCANTI, vol. e doc. cit., p. 401.

(2) Perduto che ser Martino ebbe l'ufficio, conservò, come già ser Paolo, i diritti di cittadino. Consigliò spesso nelle Pratiche, fu tra' Dieci di Balla (G. MORELLI, *Ricordi* in ILDEFONSO, *Delizie*, XIX, p. 87; CAMBI, *Istorie*, ivi, XX, p. 180; 4 e 15 dic. '29: *Commissioni*, III, pp. 166, 200, 202, 204, 206, 207; 2, 7 giug., 2, 7, 9, 10-14 dic. '29); fra coloro ai quali si rivolgevano spesso Rinaldo degli Albizzi ed altri Commissarij ed oratori (*Commissioni*, III, pp. 328, 335, 336, 339, 340, 342, 416, 432, 438, 453; 2 nov. '29; 28, 29, 31 gen., 2, 5, 24 feb., 3, 6 mar. '30); all'Arte dei Giudici e Notari (*Giud. Not.*, 26, cc. 24, 25, 71, 72'; 1 gen. '28 e '31; 1 set. '32), ec.

(3) CAVALCANTI, vol. e doc. cit., pp. 402 sgg.

« impresa con ser Martino insieme ». Rinaldo (degli Albizzi) fu contrario, ma, nonostante, l'impresa si deliberò; furon fatti de' Dieci quelli che piacquero a Cosimo e Averardo; tra essi ser Martino. Rinaldo fu mandato al campo, ma poi, perché non avesse tanto onore, vi furono pur mandati Alamanno Salviati, Cosimo e ser Martino. Un bel giorno, fatta l'estrazione dei magistrati, il Tinucci trovò ser Martino che parlava con Averardo; uno di loro fu chiamato su, nel luogo de' Dieci; dimandato che era, fu risposto che le fave erano loro contrarie (1). Martino aveva in casa sua cinquanta fanti. Avuto che Rinaldo ebbe nell'impresa qualche buon risultato, ser Martino cominciò a pensare che vi si farebbe troppo grande (2); vi fu mandato anche Neri di Gino Capponi, ma Averardo, per lo stesso timore, non lo voleva, e Martino cominciò a fargli scrivere lettere così villane, che lo fece tornare. Tutto questo per prolungare la guerra; e fu fatto in modo che Alamanno vi guadagnò un tesoro. Anche circa messer Rinaldo « Accozzossi Averardo e Chosimo con ser Martino, e fecionlo rivocharé », perché non si facesse troppo grande. Neri voleva fare che Francesco (il Capitano avversario) non passasse: « Non lo acconsentì mai Averardo insino a minacciare ser Martino in mia presenza »; se Neri pigliava piede, avrebbe acquistato molto dal popolo. Vollerò lasciarvi Alamanno; perché il Tinucci s'oppose, cominciarono a non si fidare di lui, « e ser Martino allora tolse ser Bartolommeo da Pratovecchio, « che stesse con loro, et a lui fecion fare di molte chose segrete e « di grande importanza », a loro modo. Neri stava per aver Lucca, e « praticò Chosimo e ser Martino per prolungare »; per mezzo di Filippo Brunelleschi, trovarono di far l'argine, e tutti i mali ne son seguiti. « Et questo fecie Chosimo, e venne a disputarlo, e di « mostrando a ser Martino che lo seguiva, che era bene; e, perché « ser Martino era di un medesimo volere, alle voglie loro ser Mar- « tino v'acconsentì, e dieronvi compimento » (3).

La nuova elezione dette luogo, anche nel 1429, ad ampie discussioni e scrutinj. A' 14 di gennaio si domandò nel Consiglio del Popolo come volessero farla (4). Alcuni desideravano che fosse su tal proposito deliberato dai Consiglj del Popolo e del Comune riuniti; altri che i candidati fossero scelti da ciascuno dei Signori

(1) Ivi, pp. 412 sgg.

(2) Ivi, pp. 416 sgg.

(3) Ser Martino morì a' 26 d'apr. 1433 (A. S. F., *Rif. Sig. Bal., Corr.*, 36, c. 106'). Ser Giovanni, suo figliuolo, fu Notaro della Signoria nel nov-dic. 1417, Cancelliere di Parte Guelfa nel set. '18, Consigliere dei Giudici e Notari col mag. '32 e set. '37 (*Commissioni*, I, p. 304: *Giud. Not.*, 26, cc. 72', 75). Nel 1458 furono, secondo D. BUONINSEGNI (p. 123), ammoniti tutti i suoi discendenti, uno dei quali, il figlio ser Giovanni, era stato Notaro dei difetti nel 1422. (A. S. F., Libro 27 dei *Provveditori*, c. 225').

(4) Ivi, *Bif., Ral.*, 54, cc. 42', 46.

e Collegi e da altri. Coloro i quali raccogliessero due terzi delle fave venissero posti a partito nei Consigli Opportuni insieme adunati; l'eletto non potesse rinunciare sotto pena di mille lire. Nulla si concluse; e nulla si concluse neppure poco dopo, a' 15 e 16 di gennaio, quando furon fatte le stesse proposte. Si raccolsero, poi, il 18, su questa 139 fave contro 65. Si portò allora, il 19 di quel mese, nel Consiglio del Comune, ove i Signori chiesero ed ottennero la discussione per quartieri. Pagnozzo Ridolfi riferì per quello di San Spirito, come alcuni dicevano « credere, si electio sequeretur « in tertio vél quarto vaglio; tamen se offerunt ad expeditionem « totiens quotiens proponetur ». Niccolò Del Bellaccio, per Santa Croce, disse esser necessario provvedere; approvava la provvisione proposta, e voleva che si perseverasse in essa. Anche Marcello Strozzi, per Santa Maria Novella, approvava, e lodava la Signoria, promettendo fave nere. Finalmente Giuliano di Francesco di ser Gino, per San Giovanni, lodava i Signori e Collegi, e suggeriva: « Vaglientur notarii propositi per plura partita. Tamen omnino se « offerunt, nam pro certis aliis electionibus id esse osservatum recordantur ». Nonostante mostrassero tutti buon volere, non si poté allora concluder niente; e neppure si concluse a' dì 20, quando si ebbero fave 101 contro 95. Il 21, finalmente, si approvò con 141 contro 69. Notevoli ci sembrano tutte queste votazioni, perché mostrano quanta importanza si annettesse all'elezione del Notaro e come l'intera Città vi s'appassionava; perché nella votazione per quartieri riscontriamo qualche cosa che si assomiglia a certe votazioni dei nostri parlamenti, alle loro discussioni negli Ufficj.

I Signori e Collegi, coi Consigli del Popolo e del Comune insieme adunati, dopo ciò mandarono a partito, il giorno stesso, a un'ora di notte, ben quarantacinque tra giudici e notari. Ruscì vincitore ser Filippo di ser Ugolino Pieruzzi (1). Anche la votazione n'appare notevolissima, ché per la prima volta troviamo tra' candidati, conforme alle disposizioni surriferite, dei giudici. Si ricordi che per la prima volta nel 1410 un giudice entrò nella Cancelleria con messer Leonardo; ora si affaccia la possibilità che un giudice divenga pure Notaro delle Riformagioni. Tutto questo ci mostra il lento trasformarsi della Cancelleria, il cambiamento in essa d'indirizzo, l'importanza e dignità sempre maggiore che si attribuisce

(1) Ved. CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXX, p. 173; cf. BUONINSEGNI, p. 31. Dice il CAMBI circa il Pieruzzi; « Sta in Borgognissanti...; facciangli buon pro' ». Il GUASTI (*I Capitoli*, p. xj), come VESPASIANO, legge *Pieruzzi*, sebbene in tutti gli istrumenti autentici rogati da lui, e dei quali vedremo, si sottoscrive « ser Philippus Peruzzi ». Tuttavia, siccome essi sono in latino, Peruzzi può sembrare un Pieruzzi latinizzato; e, siccome ormai il casato Pieruzzi è accettato da tutti, ed etimologicamente apparirebbe il più giusto, per esser verisimilmente Pieruzzo e non pera, o Peruzzo, l'origine etimologica del casato del padre adottivo di Filippo, lo lasciamo immutato. Cf. PERRENS, *Histoire de Florence depuis...*, vol. I, p. 90.

ai suoi capi, il distacco che avviene negli ufficj della Repubblica dai concetti medioevali, pei quali solo i notari, in nome delle supreme potestà feudali, Imperatore e Papa, potevano far fede pubblica negli atti.

Dice Vespasiano che a ser Filippo, detto di ser Ugolino (1), perché da costui adottato, ma figlio veramente d'un poverissimo uomo da Vertine, in Chianti, molto giovane, per le sue virtù « furono date le Informagioni » (2). Tuttavia non sembra fosse tanto addietro con gli anni, giacché si trovano rogati da lui non pochi istrumenti notarili dal 1401 (3), e dal 1406 al '23 un volume di protocolli (4). Aveva pure esercitati parecchi ufficj, come quello di Notaro dei difetti dei soldati e provvisionati (5), di Notaro della Gabbella (6) e della Condotta (7) e di Cancelliere dei Dieci (8). A' 16 dicembre del 1427, per l'elezione a Dettatore del Bruni, gli fu pure affidato l'Ufficio delle Tratte (9).

(1) Anche ser Ugolino ebbe dal 1394 al 1428 varj ufficj, come si può anche vedere in A. S. F., dai *Libri dei Provveditori*, 15, c. 223; 23, c. 225'; 25, c. 243; 30, c. 157. Altri n'ebbe all'Arte dei Giudici e Notari nel 1404, '7, '13, '17, '20, '22 (Ivi, *Giud. Not.*, 26, co. 16', 18, 20, 21, 22'). Ved., per un istrumento che lo concerne, ivi, *Not.*, Prot. M. 271, c. 13. Fu Notaro della Signoria nel 1394, 1406 1418.

(2) BISTICCI (DA) V., *Vite*, III, pp. 95, 96.

(3) Ved. in A. S. F., *Dipl.*, specialmente le provenienze *Carmine di Firenze, Ceppi di Prato, Covi, Innocenti, S. M. Nuova, Mercatanti, Bigallo, San Donato in Polverosa; R. Acquisto*. Rogò pure varj atti imbreviati da ser Ugolino e dal celebre ser Lapo Mazzei.

(4) Ved. ivi, *Not.*, Prot. P. 428. I volumi a lui attribuiti nell'*Inventario* sarebbero quattro nei due fasci P. 428 e 429; il primo suddetto; uno del 1434; l'altro del 1442-'44; l'ultimo del '44-'47. Gli ultimi tre furon tolti dall'*Arch. Notarile* e messi in quello della *Repubblica* nella serie *Provvisioni, Protocolli*, n. 10, 11, 12. Infatti contengono appunti di scritture concernenti l'Ufficio delle Riformagioni, che furon forse lasciati scritti da ser Filippo e da' suoi Coadiutori, e che poi passarono tra' suoi protocolli. Non si comprende come venisse confuso con gli altri quello del 1444-'46.

(5) Ved. ivi, *Lib. de' Provveditori*, 22, c. 170'; 1 dic. 1416.

(6) Lo troviamo in quell'Ufficio a' 19 e 28 di nov. 1415 e il 26 feb. 1418. Ved. A. S. F., *Dipl.*, *Mercatanti*, 19 e 28 nov. 1415; *Bigallo*, 26 feb. '17 ('18 stile mod.).

(7) Il primo dic. 1422. Ved. *Lib. 27 de' Provveditori*, c. 225.

(8) Dal 1423 al '27. Il 15 giug. 1423 sostituisce ser Domenico di Arrigo Mucini, che, eletto il 28 mag., non poteva per altri ufficj, esercitar quello. Altra volta, all'opposto, Domenico sostituisce Filippo. Questi il 31 di ag., come Cancelliere dei Dieci, scrive un'istruzione a Rinaldo degli Albizzi e Francesco Tornabuoni. Il 1° ot. Rinaldo stesso chiede certe informazioni a Filippo; così altre volte. Il 3 nov. '24 è eletto Cancelliere per un anno, a cominciare dal 25 nov.; a detto ufficio rinuncia il 6 pagando la tassa ordinata. Il 22 è rieletto pel medesimo anno, a cominciare dallo stesso giorno 25 nov., ed è obbligato ad accettare entro il 23, sotto pena di 500 fiorini e con ingiunzione al Notaro delle Riformagioni di non rogare sue rinunzie; del 23, infatti, è l'accettazione. Dell'ot. '23 e set. '25 si hanno lettere confidenziali tra lui e Rinaldo, e del '27 si sa che fu rieletto Cancelliere dei Dieci. Tutto fa, dunque, supporre che da quest'Ufficio passasse direttamente a quello più alto delle Riformagioni (ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 299; *Commissioni*, I, pp. 461, 507, 511, 545; II, p. 391; A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Giornal. Delib.*, 5, cc. 94, 96', 98; id., *Minut.*, 20, cc. 10, 13; *Dieci, Delib.*, regg. 13, 14, l'uno e l'altro, almeno in parte, scritti da lui). Circa gli ufficj suoi all'Arte dei Giud. e Notari nel '20, '23, '29, '31, '36, ved. *Giud. Not.*, 26, cc. 67, 68, 71, 72, 74'. E' pur da notare che il 20 di feb. '22 fu messo a partito per Notaro degli Ufficiali del Monte insieme con altri, tra' quali Bonifazio di Coluccio, che poi riuscì vincitore (*Rif.*, *Fab.*, 52, c. 134).

(9) Ivi, reg. cit. 53, c. 243'. Così sarebbe stato deliberato a' dì 8 e 19 dic. nei Cons. del Popolo o del Comune. Sebbene non vi sia registrato il numero dei voti, né l'elezione appaia nel Cons. del Comune, sembra dovesse accadere per esso ciò che supponemmo per l'elezione del Bruni.

Sembra che ser Filippo non cominciasse ad esercitare l'ufficio prima del 4 di febbraio, del qual giorno appunto troviamo la prima provvisione da lui rogata (1). Dalla conferma successiva del 23 dicembre 1430 si hanno su tal proposito importanti notizie (2). Doveva esercitar l'ufficio alle stesse condizioni del predecessore; però nell'ultimo mese del primo anno ottener la conferma per l'anno seguente dai Signori e Collegi; tener cinque notari Coadiutori, della Città, Contado, o Distretto, matricolati nell'Arte, e di venticinque anni almeno. Potevano, secondo il consueto, andar di notte, con lume, o senza, con o senza compagno, portando seco una polizza da lui sottoscritta. Il salario era per tutti, compreso il famiglio, settecento sessantacinque fiorini; nulla di più potesse pretendere. Si disponeva, inoltre, che nei primi sei mesi le provvisioni dovessero essere pubblicate, negli altri sei consegnate alla Camera. Durante l'ufficio suo, né egli né alcun suo parente stretto potessero esser scrutinati per ufficio qualsiasi (3).

Già dicemmo come l'Ufficio delle Tratte fosse nel 1427 dato a ser Filippo Pieruzzi. Sembra nel settembre '35 ne fosse capo ser Giovanni di Guiduccio (4); Poco dopo, a '12 di dicembre, si pensò di separarlo dalle Riformagioni, perché l'unione impediva si soddisfacesse convenientemente all'uno Ufficio e all'altro (5). La separazione avvenne al modo stesso che nel 1405, quando vi fu posto messer Bonifazio di Coluccio. Al Capo si dessero, cominciando dal primo del successivo gennaio, dugento fiorini, detraendoli agli ottocento del Notaro delle Riformagioni. Niente altro doveva ricevere; tutti i proventi andassero allo Scrivano della Cassetta del Monte; egli ne tenesse conto, ed avesse il salario, mese per mese, da detto Scrivano. I Signori e Collegi potessero, via via, eleggere, o confermare il Notaro, che doveva essere di quelli matricolati a Firenze nell'Arte. Il posto continuò ad averlo, come prima, ser

(1) Ved. il primo suo reg. di Provvisioni, che è quello di n. 120, a c. 1. In un altro reg., poi, dell'Ufficio delle Riformagioni (*Sig. Coll., Delib., Reg., Minut.*, 21, c. 89), nel marg. destro è questa nota: « Hic desunt deliberationes extendende usque ad diem iiij mensis februarij 1428 (1429 stile mod). « quando incipit ser Filippus Pieruzzi..., que sunt in libello longo notate, qui est in capsula deliberationum ». Qui si tocca con mano la ragione, per cui non troviamo la provvisione dell'elezione di ser Filippo. Il Notaro vecchio, quando essa avvenne, era stato già licenziato; il nuovo non voleva, né forse poteva, copiare e autenticare un istrumento che lo interessava; altri non vi pensò, e così quella e le altre provvisioni approvate in quei giorni non furono registrate almeno nei soliti volumi al pulito. Infatti il reg. 119 delle Provvisioni finisce, come dicemmo, col 31 dic., e il 120 comincia col 4 di feb. successivo.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 121, c. 116. Confermato per due anni dal giorno della scadenza.

(3) Altre conferme simili sono del 1432, '35 (*Ivi*, 23, cc. 236, 239; 125, cc. 200, 202'). Nell'ultima rafferma del 19 gen. '35 si dispone che, se dentro il 22 successivo avrà mandato alla Camera tutte le provvisioni da lui rogate, sarà libero da ogni pena.

(4) LUIO, p. 7, nota 4.

(5) A. S. F., *Rif., Provv.*, 126, c. 321'. Approv. il 12 nel Cons. del Pop. e il 13 in quello del Comune (*Ivi, Fab.*, 57, cc. 45', 46).

Giovanni; però indipendentemente da ser Filippo? Non lo sappiamo ma sappiamo che il 19 d'aprile 1438, e verso le fine del '43, v'era ser Bonaguida di Bartolommeo di Bindo (1). Morto costui il 29 novembre di quell'anno, fu deciso di riunire l'Ufficio, come al tempo di Coluccio, alla Cancelleria, e precisamente al secondo membro di essa, presieduto da ser Giovanni (2). Dopo poco, però, a '29 di maggio '44, era Capo dell'Ufficio delle Tratte e della Condotta ser Bartolommeo di ser Guido di Jacopo, cioè il già ricordato ser Bartolommeo da Pratovecchio (3).

La provvisione che nel 1431 fu approvata per le scritture del Dettatore, venne il 12 agosto '39 estesa a quelle del Notaro delle Riformagioni (4). Poiché tutti i giorni nascono inconvenienti per mancanza della copia dei documenti che si scrivono da notari, o altri che vanno commissarj o ambasciatori, si faccia un libro grande che stia presso il Notaro delle Riformagioni, ed in esso si copino « ad verbum » gli istrumenti che da quelli fossero stati rogati, appartenenti al Comune. I notari e gli altri che li avranno compilati debban portarli, almeno entro un giorno dalla fine del loro Ufficio, a chi sarà incaricato di tenere il libro, nel quale si copieranno da un notaro scelto dall'Ufficiale delle Riformagioni. Non avranno, pel fatto solo d'esser registrati in tal modo, valore ufficiale (5).

Da una deliberazione, poi, del 20 giugno 1433 dei Signori e Collegi s'impara quanto fin qui neppure avremmo osato immaginare; che v'eran talvolta provvisioni segrete, le quali, appunto perciò, non si solevan registrare nei soliti volumi delle Provvisioni, che forse, anzi, neppure a tutto l'Ufficio del Notaro delle Riformagioni eran note (6).

Queste le notizie ufficialmente documentate intorno al Pieruzzi; ma quanto ne dice, sia pure con qualche esagerazione, Vespasiano

(1) Ivi, *Strozz.*, II Serie, 177 (M), p. 155 (dalle *Delib.* dei *Sig. e Collegi*). Ved. ivi, *Not.*, al n. 74 del Prot. S. 79 un atto con quella prima data, 19 apr. 1438, rogato da ser Giovanni Salvetti nel palazzo dei Signori e nella Sala dell'Udienza; al quale atto è presente, col Cancelliere e col Notaro de' Priori, Buonaguida predetto, Notaro delle Tratte. A' 29 nov. del 1443 Buonaguida era morto.

(2) Ivi e *Rif.*, *Bal.*, 26, c. 17'; e *Strozz.*, II Serie, 177, p. 155.

(3) Ivi e *Sig. Coll.*, *Stanziam.*, 4, c. 12. Circa ser Bartolommeo ved. sopra, p. 204 e *Arch. cit.*, *Dieci, Giornal.*, 3, c. 1, dove si vede come nel 1437 era Notaro dei Dieci di Balìa.

(4) Ivi, *Provv.*, 130, c. 152. Il GUASTI n'attribuisce, come sopra dicemmo (p. 195, nota 1), il merito a ser Filippo; parrebbe, invece, verisimile risalisse, più o meno direttamente, all'opera riformatrice del Bruni.

(5) Il registro s'intitola: « Registrum Cancellarie Reformationum ».

(6) A. S., F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Giornal. Delib.*, 6, c. 104'. Si ordina che la provvisione segreta approv. nei Cons. Opportuni a' 23 di mag. 1427 possa venir scritta nel registro delle Provvisioni dal Notaro che vi suole scriver le altre; che l'Ufficiale delle Riformagioni ne possa dar copia al Podestà allora in ufficio, o ad altri per lui, senza il pagamento d'alcuna tassa.

cartolaio, meglio ci fa conoscere quale egli fosse in realtà, di quali e quante virtù, private e pubbliche, andasse adorno; e ciò servirà pure a scoprirci in nuovi aspetti la storia degli ufficj della Cancellaria Fiorentina.

Filippo ebbe molto giovane le Riformagioni, perché allora « si davano queste dignità alle virtù e non agli uomini »; ed egli non l'ebbe per parentado né per altra ragione (1). Tenne quel luogo « con grandissima dignità e autorità, sendo luogo, donde ha venire tutto il bene e male della Città, secondo le leggi che vi si fanno ». Non lasciava passare alcuna legge, in cui non fosse il bene generale della Città, e, se alcuno del Governo fosse andato da lui per farne approvare qualcuna non conforme a giustizia, ne diceva il parer suo; e « non voleva che andassino coperte, ch'elle non s'intendessino molto bene ». Quando, poi, avesse dovuto metterla a partito, faceva in modo che non passasse. Tanto era stimato che, quando voleva si vincessero, leggeva in modo che si capiva il suo desiderio, e subito la legge passava; e all'opposto. Resse l'ufficio con grandissima riputazione, come si può ancora vedere per le leggi che vi sono fatte per lui; « e dirizzò questo luogo meravigliosamente, e fu la Città nel tempo suo in grandissimo istato e riputazione ». Ebbe tante virtù, dice Vespasiano, che né l'eloquenza di Tullio né quella di Demostene sarebbero sufficienti a poterle narrare! Fu dotto in tutte e sette le arti liberali, in greco e teologia; aveva gran perizia delle Scritture; si diletta di astrologia e geometria (2).

Fra le virtù surricordate ve n'eran di quelle, che debbono avergli, naturalmente, procurati non lievi dispiaceri e molestie. Egli, infatti, « quando alcuno de' principali avesse fatto qualche cosa non bene, non glielo mandava a dire, ma dicevaglielo egli stesso... ». S'aggiunga che, senza alcun riguardo, egli esercitava l'ufficio; il che, se in altri tempi fu bene, in questi non giunse forse a procurargli la protezione dei più potenti. Così nella famosa Balìa del 1433 egli fu che a voce alta dimandò al Popolo se credeva di approvarla (3). Vero è che « quel medesimo dì ser Filippo che domandò il popolo del cacciamento del '33 fu rogato del grande tramischiamento del '34 » (4). Ma, poi, Vespasiano in persona udì da un notaro che stava con lui alle Riformagioni (certo un coadiutore)

(1) BISTICCI (DA) V., III, p. 96.

(2) Aggiunge pure essere stata opinione mirabile ch'egli fosse vergine. Non volle mai donna. La modestia e il disinteresse suo furon sì grandi, che, avendo fatto costrurre due chiostrj e due dormitorj nuovi alla Badia, mai vi mise l'arme, né « accettò mai presente ignuno ». Ved. pure DELLA TORRE, p. 347.

(3) CAVALCANTI, *Istorie*, p. 512,

(4) Ivi, p. 588.

che un giorno, essendo con due principali, li riprendeva degli errori che commettevano, e con parole molto pungenti; e molti ciò sopportavano malamente, pur dovendo tacere a causa della sua grande integrità.

Ser Filippo, oltre che conoscitore profondo dell'arte sua, degli interessi e delle faccende interne più ardue dello Stato, è uno studioso; ha relazioni continue coi letterati più insigni del tempo; col Bruni (1), col Manetti, col Marsuppini, col Traversari e con altri (2). Perciò egli appunto biasimava molto gli imperiti delle lettere, in specie se al Governo (3). Così pure non poteva sopportare che i cittadini cercassero per guadagno i pubblici ufficj (4).

Anche sui particolari più minuti della vita cancelleresca in Palazzo Vespasiano ci dà notizie preziose, le quali, se anche concernono esclusivamente il Notaro di Vertine, pur ci fanno intravedere quali, press' a poco, dovevano esser gli usi anche pei rimanenti.

Si levava la mattina presto, all' « Ave Maria », cioè al primo albore, e andava alla messa. Quindi si recava in Palazzo, per attendere, con grandissima diligenza, ai fatti del Comune, ed era, naturalmente, dei primi. Il giorno, desinato, andava al monastero degli Angioli, trattenendovisi alquanto; quindi alla Badia, ove parlava con l'Abate e coi monaci, trattenendovisi pur qualche poco; finalmente da' cartolai « per vedere se ci fosse libro ignuno, che « non avesse, per comprarlo »; e lì si trovava coi dotti fiorentini suoi amici. Tornava, quindi, all' Ufficio, ove concedeva udienza a moltissimi, che avevano bisogno di lui. Tutto il tempo che gli rimaneva studiava opere sacre.

È naturale che un tale uomo non potesse facilmente adattarsi a certi atti, che i governi spesso s'inducono a compiere, e che all'animo suo, forse troppo meticoloso, non sembravano retti. Perciò fece rinunzia dell'Ufficio; rinunzia che, con suo dispiacere, per volontà di Cosimo, non fu accettata. Ma quella stessa rigidezza, che a tal passo avevalo indotto, cominciò a stancare i Signori, ed un bel giorno, a' 18 di maggio del 1444 (5), perché, a quanto sembra,

(1) Ved. nel suo Prot. cit. sopra (a p. 139, nota 2) l'atto ch'egli imbreviò per Leonardo.

(2) DELLA TORRE, *Accademia Platonica*, p. 224.

(3) Essendo una volta giunto certo arcivescovo fiorentino come Ambasciatore dell'Imperatore, ed avendo esposto in latino il fatto suo, gli fu fatto rispondere dal Cancelliere e poi indicatogli il giorno che poteva venire per la risposta definitiva. Tornato, il Cancelliere non v'era, e il Gonfaloniere Vecchietti non sapeva di lettere (III, p. 98). Ciò fu, secondo ser Filippo, per la Signoria, una grande vergogna, e moltissimo gliene dispiacque. Si noti che il Vecchietti non si trova fra i Gonfalonieri di Giustizia; che si tratti d'un Proposto?

(4) A uno che sempre andava a vedere, quando si tiravano a sorte i podestà, se egli era tratto, un giorno che fu tratto davvero e, per l'allegrezza, cominciava a piangere, disse (III, p. 109): « Sicché tu istai in sugli ufficj? », cioè tu vivi, conti di guadagnare sugli ufficj?

(5) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 63. L'ultimo di Provvisioni rogate da lui finisce col 30 d'apr.,

opponevasi a nuove gravezze, con un pasticcio di una legge, « che fu fatta e poi tolta », per la quale fu anche ingannato Giannozzo Manetti, che certo l'avrebbe difeso, mentre il Gonfaloniere era a dormire, si ottennero le sei fave necessarie a qualunque deliberazione della Signoria; fu cassato e confinato lungi dalla Città, nel suo paesello di Vertine (1).

Mandatogliene subito l'avviso per un mazziere, prese immediatamente il mantello, andò fuori di porta Romana da certo Goro, che era stato Spedalingo di S. M. Nuova, standovi occulto varj giorni; ottenne, poi, che la condanna fosse mitigata; di potersi avvicinare a Firenze e arrivare fino alle porte (2). Tuttavia da quel giorno più non lo vediamo nei pubblici ufficj (3), e sembra abbandonasse pur la professione notarile. La condanna, voluta dalla Balìa di quell'anno, fu naturalmente conseguenza dei tempi sempre più grossi, dell'insofferenza, cresciuta nei Medicei, di qualunque opposizione. E che la politica avesse in ciò la parte maggiore ben vide, col suo solito acume, il Machiavelli, il quale dice come la Balìa « rinnovò la Cancelleria delle Riformagioni, privandone ser Filippo Peruzzi, ed a quella preponendo uno, che secondo il parere dei potenti si governasse » (4). Altri, poi, vennero con lui esiliati; e l'accanimento fu tale che neppure papa Nicolò V, che aveva tentato di farlo liberare, vi riuscì. Il Pieruzzi, di coscienza sì rigida, non poteva certo approvare i poco scrupolosi sistemi, coi quali si stringevano sempre più al Popolo Fiorentino le catene. La libertà s'intendeva in quei tempi come un sacro tesoro, una proprietà inviolabile (5). Tentare di toglierla era cercar di levare a tutti, in specie ai più miseri, non solo la libertà della persona, ma pur la proprietà individuale, il benessere, la prosperità. Di qui il rispetto religioso, l'affetto delle persone più rette, timorate e devote per essa.

5. Nato nel 1399, venuto ancor giovane a Firenze, Carlo di Gregorio (6) Marsuppini ebbe subito strette relazioni coi dotti del tempo, con l'Accolti, col Bracciolini in specie, di cui divenne il

il primo del successore comincia col 20 di giug. È probabile che, come soleva accadere, le provvisioni rogate in quel mezzo da' Coadiutori non fossero regolarmente copiate nei registri e andassero, quindi, disperse.

(1) CAMBI, *Istorie* in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 245; D. BUONINSEGNÌ, p. 79.

(2) Stabilitosi co' frati alla Badia a Settimo, ove fece trasportare la sua libreria, insegnava latino a' novizj. Quasi tutti i giovani fiorentini v'andavano a trovarlo, alcuni condottivi pure da Vespasiano.

(3) Tanto meno apparisce nell'Arte dei Giudici e Notari, ove molti ufficj aveva ottenuti nel 1420, '23, '24, '27, '29, '31, '36 (*Giud. Not.*, 26, cc. 21, 22', 23', 67, 68, 71, 72, 74').

(4) MACHIAVELLI, *Istorie*, VI, 7, p. 280.

(5) Ved. MARZI, *Un detrattore del credito dei Fiorentini a Londra*, pp. 3 sgg., 19 sg.

(6) Gregorio Marsuppini, ricco nobile aretino, valentissimo dottore in leggi, stato pur Segretario di Carlo VIII Re di Francia e creato da lui suo Governatore a Genova, ottenne nel 1431 la cittadinanza fiorentina (BISTICCI (DA) V., II, pp. 234 sgg.; DRAGONI, pp. 20, 21; NICERON, *Memoires*, to. XXV, pp. 294 sgg.; ANGELUCCI, pp. 135, 136; PELLI, to. I, el. 14; SHEPHERD, II, pp. 74, 75, 123; ZIPPEL, *Il Filelfo a Firenze*, pp. 16 sgg.

beniamino (1); con Cosimo, il quale l'ammise in sua casa e lo condusse seco quando si recò co' suoi a Verona, ove pur qualche tempo, per sfuggire la peste, si trattenne (2). Erano i tempi nei quali trionfava Francesco Filelfo, lettore nello Studio. Il Marsuppini non tardò a farglisi amico, frequentando anche le sue lezioni (3); seppe, poi, per le ottime qualità dell'ingegno e dell'animo suo, andar acquistando nel cuore di Cosimo quanto l'altro, pel carattere pessimo, gradatamente perdeva. In breve, perciò, nacque fra i due invidia, gelosia, rancore, odio mortale (4). Riuscì al Milanese, anche senza l'appoggio di Cosimo, d'ottenere ancora l'insegnamento; ma presto a lui non confermato, uno ne venne concesso all'avversario (5). Gli applausi al fortunato sono sterminati; le ire fra i due s'accrescono; il Filelfo è costretto a partire per Siena (6). Strettisi sempre più i legami fra i cittadini e l'Aretino, che intanto aveva sposata una fiorentina, avute da lui nuove conferme allo Studio, poco mancò non fosse fatto uccidere dall'avversario (7).

Tale, in breve, nel 1444, quando il Bruni morì, la figura del Marsuppini. In età già avanzata, egli, a differenza dei suoi predecessori, poco s'era occupato di ufficj, quasi esclusivamente di studj; perciò, sebbene Cancelliere, in mezzo a due giudicati maggiori di lui, il Bruni e il Bracciolini, forse appare l'umanista tipo, colui che, più di tutti, rappresenta il concetto pagano rinnovato, non solo per la forma, ma pure pel contenuto. Egli, infatti, è uno dei pochi annoverati fra gli umanisti che facessero aperta professione di sprezzare sul serio la fede, il cristianesimo; di voler restaurato il culto dell'antichità in tutta la sua estensione (8).

L'elezione di Carlo a successore del Bruni, fu, naturalmente, una conseguenza della sua fama, dell'affetto grandissimo che lo stringeva alla casa Medicea (9).

(1) ANGELUCCI, pp. 136 sgg. Per le relazioni del Marsuppini con Franco Sacchetti, ved. BISTICCI (DA) V., III, p. 79; con l'Aurispa, SABBADINI, *Biografia di G. Aurispa*, pp. 50, 66, 84, 96, 97, 117, ec.

(2) ANGELUCCI, p. 136.

(3) ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 30; MOSCHETTI, *Lettera di C. Marsuppini*, pp. 377 sgg.

(4) ZIPPEL, pp. 16, 25, 27.

(5) GHERARDI, *Studio*, p. 414; MORELLI C., id., p. LI; ZIPPEL, l. cit. La cattedra di Rettorica, Filosofia, Greco ed Etica al Marsuppini fu data dagli Ufficiali dello Studio con deliber. del dì 11 ot. 1431; confermata il 23 dalla Signoria; così pure nel '51 con 350 fiorini di salario (DELLA TORRE, p. 351).

(6) Il Marsuppini è favorito dal Poggio e da Cosimo, accusato, poi, d'aver cercato il 18 di mag. 1433 di far uccidere il Filelfo (ZIPPEL, pp. 36, 40, 41; BISTICCI (DA) V., II, p. 235).

(7) GHERARDI, op. cit., p. 441; A. S. F., *Carte Strozzi, II Serie*, n. 176 (num. ant. Strozzi. 1210), p. 172. Cf. pure, per queste lotte e per le relazioni del Marsuppini coi dotti del tempo e con quelli dell'Accademia Platonica, DEL LUNGO, *Florentia*, p. 105; DELLA TORRE, pp. 351, 352, 356, 357. A' 12 di feb. 1435 fu sposa sua Caterina di Gherardo Corsini, la quale gli portò 700 fiorini di dote.

(8) CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, pp. 310 sgg.; ZENO, I. p. 136. Dice nel suo *Commentarius* Lib. II, p. 91) E. S. PICCOLOMINI, poi Papa Pio II, ch' egli era « par prope huic (al Bruni) oratione « soluta, carmine minor ».

(9) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 236; D. BUONINSEGNI, pp. 79 e 102; AMMIRATO, *Istorie*, III, p. 44; PELLI, l. cit. Cf. VILLARI, *N. Macchiavelli*, I, p. 125; LUISO, p. 11.

In che giorno precisamente avvenisse, non lo sappiamo; solo possiamo dire che già era in ufficio a' 5 d' aprile, giacché da quel giorno appunto comincia il registro primo delle lettere dettate da lui, che, del resto, è ricordato anche come Cancelliere nel secondo registro della seconda Cancelleria, il primo di maggio successivo (1).

Quasi nulla abbiamo di notevole durante i primi anni del cancellierato di Carlo, se non che nel '46 fece un viaggio a Roma, forse per interesse dello Stato (2); qualche cosa, invece, vi fu negli ultimi. I biografi narrano d'un caso toccatagli nel 1452. Giunto a' 30 di gennaio in Firenze l'Imperatore Federico III, andarono a salutarlo i primi ufficiali della Repubblica, in numero di circa dugento, con sontuosi apparati e splendide vesti. Per opinione quasi Comune, avrebbe dovuto parlare, come il più valente, a nome della Signoria, dei Dieci, dell'intera Città, Giannozzo Manetti. Ma Cosimo, che a tutti preferiva il Marsuppini, fece iu modo che a lui fosse dato l'incarico. Egli, infatti, in due giorni preparò una splendida orazione latina; la recitò, e n' ebbe non poca lode. Gli rispose Enea Silvio Piccolomini. Ma, avendo questi fatte alcune domande a nome dell'Imperatore, messer Carlo non seppe all'improvviso rispondere, né, per quanto ne fosse pregato dai Signori e anzi da essi gliene fosse imposto l'obbligo, in alcun modo volle indursi a ciò. Allora il Manetti, pel decoro della Città, rispose così bene, che tutti ne rimasero meravigliati, dicendo aver fatto meglio egli all'improvviso che il Cancelliere pensatamente; e Cosimo stesso dové avvedersi d'aver errato (3).

Anche al ritorno dell'Imperatore da Roma, il 5 di maggio del '53, messer Carlo gli disse parole di complimento presso la porta di San Pier Gattolino, l'odierna Porta Romana (4). Secondo, poi, narra Carlo stesso a Giovanni Tortelli, il Cancelliere imperiale avrebbero in quell'occasione esortato a chieder qualche cosa, come le insegne di cavaliere, o la laurea poetica. Risposto da lui esser l'ordine equestre alieno dal suo istituto e la laurea « vigiliis et laboribus esse quaerendam », pure vollero farlo Conte Palatino (5). Da Eugenio IV e Niccolò V era stato nominato, egli dice, loro Segretario onorario. Circa il titolo di Conte, giacché glielo hanno dato,

(1) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., I Canc.*, rog. 36, c. 1; *II Canc.*, reg. 2, c. 88. Così nel 1444 (lvi, *Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 1).

(2) BAROZZI, p. 113.

(3) CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, pp. 281, 282; PELLI, l. cit.; ZENO, *Dissertaz. Voss.*, I, pp. 132, 133; AMMIRATO, III, p. 70 A. Dice Vespasiano che gli nocque l'aver accettato tanti uffizj, i quali lo allontanarono dalle lettere (Vol. II, p. 236). Occorre appena ricordare ch'ebbe i soliti diritti e privilegi degli altri cancellieri.

(4) Secondo il POCCHIANTI (*Catalogus*, p. 55) avrebbe pure, non sappiamo in quale occasione, risposto, all'improvviso, in greco a certi oratori, che avevano parlato in latino.

(5) SABBADINI, *Briciole Umanistiche*, pp. 214 sgg.

prega il Tortelli che gli procuri il documento anche in favore dei discendenti. Degli onori offertigli dal Cancelliere imperiale sembra il Tortelli parlasse col Papa, il quale glieli concesse egli pure: questi furono da lui più graditi.

Vedemmo già la Cancelleria divisa dal Bruni in due membri e al secondo d'essi preposto Giovanni di Guiduccio. Questi, morto ser Buonaguida, Notaro delle Tratte, riunì sotto di sé quell'ufficio, che a' 29 di maggio del 1444 fu, da capo, perché il lavoro era molto e richiedeva uno che se n'occupasse esclusivamente, diviso dalla seconda Cancelleria ed affidato a ser Bartolommeo Guidi da Pratovecchio (1). Ser Giovanni, rimasto in tal modo solamente capo della seconda Cancelleria, vi fu confermato fino alla morte, avvenuta nel gennaio 1453 (2).

Sepolto appena il secondo Cancelliere, i Signori e Collegi avrebbero potuto eleggergli un successore; ma crederono utile non valersi di tal facoltà, e, ritornati sulla riforma del Bruni, riuniscono di nuovo i due uffici della Cancelleria sotto la direzione del Marsuppini (3). Avesse di più lo stipendio già dato a ser Giovanni, ma dovesse mantenere, in compenso, per quell'Ufficio, a sue spese, due Coadiutori ed un altro notaro idoneo al posto di Giovanni stesso (4). Fu, dunque, una riforma più apparente che reale: infatti rimaneva lo stesso numero di notari, si spendevano le somme stesse; anche i registri della Cancelleria continuavano, sebbene un po' confusamente, ad esser divisi in due serie, pel primo e pel secondo membro (5). Soltanto, dunque, invece di far capo del secondo un successore di ser Giovanni, si sottopose a messer Carlo, il quale n'ebbe, del resto, un notevole vantaggio economico, certo superiore ai cento fiorini (6).

(1) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 26, c. 17'; 29 di mag. Le successive conferme di lui, o elezioni di altri, venivano affidate a' Signori e Collegi. A' 19 nov. '49 il salario suo e dei due suoi Coadiutori da dugento fiorini, più il provento delle scritture, fu inalzato a trecento senza tale provento (*Provv.*, 140, c. 174). Troviamo ricordato il Guidi come testimone ad atti dei Dieci nel 1431, loro Notaro dal 1438 al '41 e nel '52. Fu pur Notaro delle Tratte e della Condotta nel '44, come già dicemmo, e dal '51 al '54. Ved. *Provv.* cit.; *I Capitoli*, I, pp. 545, 573, 579, 588, 624, 646, 673; AMMIRATO, *Spogli*, 2 [*Mss.*, 297], p. 1046; *Bal.*, 26, c. 17'; *Dieci*, *Delib.*, 16, c. 50; 17, c. 1; 18, cc. 1 segg.; 20, cc. 1 segg.; *Sig. Coll.*, *Stanziam.*, 4, c. 12; CAMBI in ILDELFONSO, *Delizie*, XX, 445.

(2) Il dì 30 fu sepolto in Santa Croce. Ved. A. S. F., *Med. Spez.*, 244, c. 71; *Sepoltuario*, *Mss.*, 620, c. 17': « Ser Iohannes Guiducci de Montevarchio ». Cf. LUIO, p. 11, nota 3. Col primo d'apr. 1448 fu anche Proconsolo (*Giud. Not.*, 26, c. 5).

(3) LUIO, p. 12; a' 31 di gen. '53

(4) Carlo il giorno seguente si presenta ai Signori, e, accettate tali condizioni, presta giuramento.

(5) Il reg. 38 della I Cancelleria (*Missive*), che va dal 12 dic. 1452 al 9 giug. '53, contiene pur lettere interne mescolate alle esterne (Cf. LUIO, p. 11); similmente il primo e il secondo della II Cancelleria, che vanno dal lug. 1441 al dic. '45, contengono pur lettere esterne mescolate alle interne. Si vede, dunque, che si facevano queste divisioni per comodo degli uffici, ma non si curava che fossero complete e razionali; forse accadde talvolta, per ovvie necessità dall'Ufficio, che l'un Cancelliere e l'altro si aiutassero e supplissero a vicenda; fors' anche si credé bene far scrivere al primo Cancelliere lettere interne, o viceversa.

(6) Rileviamo, infatti, da un istrumento del 29 di mag. 1453, di cui vedremo, che, quando Carlo morì, non spendeva, per tre notari, oltre cento sessantacinque fiorini (LUIO, p. 12).

Poco, ad ogni modo, godé messer Carlo dell'accresciuta autorità e dell'aumentato guadagno, ché alle ore 23 circa del 24 aprile 1453, cioè un'ora avanti sera, morì. Era di martedì; il giovedì sera, dicono i cronisti, « si fe' la vigilia, poi, a' dì 27, l'esequia », la quale fu magnificentissima. Del giorno 27 è il decreto, col quale i Signori della Balìa dànno autorità ai Priori e Gonfaloniere di onorare il suo funerale « Signo Populi Florentini in targia, pennone et « supraveste hominis, et equi...; et... etiam in drappelonibus et « cera et aliis funeralibus... absque... gabella solvenda Comuni. « Et sic possit honorari signo Partis Guelfe » (1). Sembra, anzi, la Signoria deputasse a ciò cinque cittadini, i quali si dice spendessero mille cinquecento fiorini. La sua Arezzo aveva inviati due insigni cittadini, tra' quali messer Benedetto Accolti, di cui più oltre vedremo, a rappresentarla, stanziando all' uopo quaranta fiorini (2). Il funerale è ampiamente descritto dal Cambi, nonché da un cronista contemporaneo, Francesco di Tommaso di Giovanni (3). Vi furono palj di taffetà grandissimi, uno del Re di Francia, uno del Duca di Milano, uno del Papa, uno de' Fiorentini; quindi della Parte Guelfa, dello Studio, del Proconsolo, della Mercanzia, della Città d'Arezzo; portato ciascuno di essi da due famigli su tre lance lunghe. « Dietro al nostro palio », segue Francesco, « andò il palio co' drappelloni in su una tavola; uno la portava in « capo a modo di bara; ancora un cavallo coperto di taffetà nero e « tutto vestito di taffetà nero, che portava un libro grande dinanzi ». Prima erano i palj del Papa, del Re, del Duca, dei Fiorentini; quindi sette palj co' drappelloni per le bare. Quello del Comune era sulla bara; e « prima v'era il palio suo proprio e gli altri « cinque palj con drappelloni andorno per ordine: Parte Guelfa, « Arezzo, Mercanzia, Studio, Proconsolo ». Intorno alla bara erano dieci famigli, vestiti a lutto, e così pure parenti e donne. Il corpo era scoperto, « vestito di cioppa rossa, maniche aperte, con mar- « tore; in capo una berretta di Rettori di Studio con vai bian- « chi... Fatta la predica, Matteo Palmieri, per Commissione dei « Signori, fece la diceria ». Un comandatore tenea la corona in un bacile d'argento, e Matteo l'incoronò d'alloro. La bara fu portata da dottori e notari. Ebbe, di mano di Desiderio da Settignano,

(1) A. S. F., *Rif., Bal.*, 27, c. 115.

(2) Codd. *Strozz.* B. N. C. F., (1065, HE) Cl. XXV, 575, c. 78'; Cl. XXV, 595 [TT.; II, IV, 380], p. 60; GAMMURINI, *Spogli* in A. S. F., *Mss.*, 1 (296), p. 122; BISTICCI (DA) V., II, p. 235; CAMBI, *Istorie* in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 310; D. BUONINSEGNI, *Historie*, p. 102; MACHIAVELLI, *Opere*, I, p. 59; NICERON, to. XXV, p. 296; ZENO, I, p. 136; DRAGONI, l. cit.; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, 126; LUISSO, p. 13; ROSSI, p. 45; SHEPHERD, II, p. 137.

(3) Cod. sopra cit. II, IV, 380, pp. 60, 61. Anche LEONARDO DI PIERO DATI fece tre distici in morte del Marsuppini. Ved. FLAMINI, *L. Dati*, p. 64.

un bel sepolcro in Santa Croce di fronte a quello del Bruni (1). Ciò che dette occasione ai paurosi discorsi dei buoni popolani fu l'ostinazione sua nell'impenitenza. « Circa il fatto dell'anima », dice il nostro Cronista, « poca memoria si può fare; il che dette ammirazione al popolo, che si antivedesse in vita e non in morte » (2); ed altrove (3): « Dio l'abia onorato in cielo, che non si stima, « perché morì senza confessione e comunione e non come buono « christiano ».

Occorre pur ricordare alcuni dei soliti provvedimenti concernenti tutti, o parte degli ufficiali del Palazzo, come il privilegio delle armi (4), la proibizione lor rinnovata di vestire a lutto (5), l'obbligo ad essi fatto, in conseguenza d'una petizione volgare alla Signoria, di tener nota dei danari che i Camarlinghi della Camera dell'Arme e del Monte maneggiavano per varj ufficj (6).

6. Sulla fine del 1444 fu dalla Balìa ordinato che gli eletti a qualche ufficio estrinseco da essi accettato avessero divieto dal notariato dei Signori e non potessero all'Ufficio accettato rinunciare

(1) In esso è la sua figura giacente al naturale. Il RICHA riporta (*Ohiese Fiorent.*, I, p. 90) l'iscrizione che si trova presso il pavimento della cappella degli Zanchini, passata la porta del fianco:

*Siste, vides magnum quae servant marmora vatem,
Ingenio cuius non satis orbis erat.
Quae natura, polus, quae mos ferat omnia novit
Karolus aetatis gloria magno suae.
Ausoniae et Graiae crines nunc solvite Musae,
Occidit heu vestri fama, decusque Chori.*

Ved. pure ROSSELLI, I, p. 328, n. 217 (F. A. S., *Mss.*, 624); LANDUCCI, *Diario*, p. 3.

(2) Anche varj parenti del Marsuppini troviamo a Firenze ricordati prima, durante e dopo il suo cancellierato. Del 1^o giug. 1431, 7 mag. '33, 25 ot. '34, 19 gen. '55 son varj privilegi in favore di parecchi dei Marsuppini; del 19 gen. '55 un altro in favore di Giovanni di Gregorio. Nel '60 Ginevra, sua figlia, apparisce sposa di Bernardo Bartolini; il primo giug. '64 la Repubblica accetta in prestito da Gregorio Marsuppini cinquecento ducati. Dal 1464 al '74 è pure nelle brigate dei Platonici a Careggi Carlo figliuolo del già Cancelliere (A. S. F., *Strozz.*, II, Serie, 177, pp. 147, 154, 194, 265); *Cod. B. N. C. F. (Magl. Strozz. E E 1227, Cl. XXXVII, 299, p. 268; Rossi, p. 229)*. Per questi privilegi varj suoi eredi son liberati il 9 giug. 1468 da certi balzelli (*Spoglio Strozz. cit.*, II Serie, 177, p. 194). Carlo, detto frate Carlo, al battesimo Filippo, il 21 di giug. 1474, era novizio nel convento di S. Marco (A. S. F., *Not.*, Prot. G. 617 [1473-'75], c. 148). Da numerosissimi istrumenti, poi, degli anni 1463, '74, '76, '77, '78, '80, '81, '82, '85, '87 si rilevano i nomi di Cornelio, Iacopo, Cristoforo, Carlo predetto, Cammilla, Lucrezia, figli del già Cancelliere; di Giovanni, suo fratello, nonché di altri Marsuppini. In uno del 2 ag. '63 si fa un compromesso in messer Benedetto Accolti; in uno del '74 si parla d'una società commerciale Iacopo Marsuppini; in altro dell'80 di quella Cornelio e Iacopo Marsuppini. Nel '74, '77, '78 si fanno compromessi in Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici. I Marsuppini erano nel '78 imparentati con gli Altoviti; nell'82 coi Boni. Questi rendono la pace a Cammillo e Gregorio Marsuppini, e Lorenzo si fa per essi mallevadore, ec. Ved. *Arch. Not. cit.*, Prot. G. 616 (1460-'62), cc. 472; G. 617 (1463-'65), cc. 21, 29; G. 617 (1473-'75), cc. 100, 109, 375; G. 618 (1478-'81), cc. 48-51, 57, 59, 159, 279, 289, 364; G. 618 (1482-'83), cc. 28, 29; G. 619 (1484-'88), cc. 51, 105.

(3) Priorista *Ridolfi*, p. 82.

(4) Rinnovato il 5 giug. 1444 e il 27 lug. '52 (A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 26, c. 26; 27, c. 11').

(5) Nel 1451 (*Ivi*, *Provv.*, 143, c. 72).

(6) A' 19 di feb. '51 (*APP.*, II, 35).

pel tempo che concorresse con quello del notariato dei Signori predetti e pei due mesi seguenti (1). Il Notaro della Signoria avesse, come tutti gli altri, tranne i Coadiutori, il divieto ordinario di due anni; appena eletto, lasciasse l'ufficio, nel quale si trovava; quel suo posto fosse dato ad altri, se prima non avesse pensato alla sostituzione. Nessuno, però, egli potesse mettere al posto toccatogli di Notaro della Signoria. Altre disposizioni si dettero, o rinnovarono, qualche tempo dopo; nel 1447 che nessuno dell'Ufficio de' Signori, compreso il Notaro, potesse entro otto giorni dalla fine dell'ufficio, esser molestato per ragione alcuna, neppure per debito (2). Se alcuno, poi, di loro si fosse allontanato dalla Città e avesse pernottato fuori una volta sola, cadeva subito dall'ufficio, gli era proibito d'esercitarne qualunque altro, e doveva pagar mille lire (3). Verso la fine del 1452 si ordinò che il Notaro, come tutti i Signori, e il Gonfaloniere, andasse, finito l'ufficio, prima ad ascoltare la messa, poi al sindacato (4). Il 26 agosto dell'anno stesso fu disposto che fino al '53 non si facesse alcuno scrutinio generale, tranne il caso che qualche borsa rimanesse vuota (5). Omettiamo le prescrizioni, di cui vedemmo nel precedente paragrafo, e che concernevano lui come gli altri ufficiali della Cancelleria. Troviamo negli atti dell'Arte dei Giudici e Notari che nel 1445 i Coadiutori del Notaro dei Signori dovevan pagare all'Arte la tassa d'un fiorino (6).

L'antico uso di chiamare alle Riformagioni un ufficiale forestiero, interrotto nel 1378, durante il tumulto de' Ciompi, in favore di ser Viviano, rifa capolino col successore del Pieruzzi. L'altro, invece, di non ammettere agli ufficj cancellereschi che notari, pur tolto nel 1410 col Bruni per la Cancelleria delle Lettere, viene ora interrotto anche per quella delle Riformagioni. Son fatti assai notevoli per la storia nostra, che trovano spiegazione nelle mutate condizioni della Repubblica. Forestieri stavan bene i notari, perché troppo non s'immischiassero nelle faccende dello Stato, alle quali troppo già ponevan mente i Medici e i loro seguaci. Dei notari non v'era più stretto bisogno, dacché la Repubblica, svincolatasi dalla soggezione diretta all'Impero, sempre più fortificatasi come Stato indipendente, non si sentiva costretta ad assicurarsi da ogni possibile sorpresa, mettendo i suoi atti, per mezzo del rogito notarile, sotto la tutela

(1) A. S. F., *Rif., Bal.*, 26, c. 72'; 21 dic.

(2) Ivi, 138, 26 mag.

(3) L. cit.

(4) Ivi, *Bal.*, 37, c. 19'; 21 dic.

(5) Ivi, c. 25'.

(6) Ivi, *Giud. Not.*, 2, c. 8'.

della gerarchia feudale, del diritto pubblico allora vigente (1). È questa la chiave che ci aprirà il segreto d'altre elezioni di ufficiali della Cancelleria verso gli ultimi del secolo XV e i primi del XVI. E l'introduzione in essa dei dottori, che non hanno, come i notari, fede pubblica, ma sono messeri magnifici, avvocati spesso potenti, corrisponde ad un altro bisogno, ad un'altra tendenza della società fiorentina volgente all'aristocrazia, anzi all'autocrazia; la magnificenza; quella magnificenza di cui vedemmo e vedremo ne' pubblici ufficj non dubbj e scarsi segni.

Passò qualche tempo prima che si desse a ser Filippo il successore, né per la nuova elezione vediamo quell'apparato solenne del quale dicemmo per altre. Fu presentata il 31 di maggio 1444 ai Signori una scrittura in volgare, nella quale, detto che l'Ufficio delle Riformagioni era senza capo e che ciò avrebbe prodotto grave incomodo e disordine, fu proposto fosse eletto, per un anno, messer Filippo d'Andrea di Balduccio da Lucca, cittadino fiorentino (2). Entrasse in ufficio appena approvata la proposta nel Consiglio del Comune, con le condizioni già fatte al suo predecessore. Potessero i Signori e Collegi ogni anno, nel mese di maggio, confermarlo ed egli far tutto come se fosse vero notaro matricolato nell'Arte. Mandi tutte le scritture in copia all'Archivio, ogni tre giorni dall'approvazione nel Consiglio del Comune, tralasciando i particolari, coi quali, secondo l'uso della Cancelleria, si distendono le provvisioni; ometta quelle contenenti sospensione; notifici entro quindici giorni ai notari del Comune quelle che concernano i rispettivi ufficj e che debban copiare. Prima di consegnar le copie a' privati, si facciano dare, egli o il Coadiutore, la polizza della tassa pagata.

Poco appresso, a' 21 di luglio, si torna su tale prescrizione, ordinando che le copie di provvisione in favore di qualche comune, luogo, o singola persona, fatte dal Notaro delle Riformagioni, non si trasmettano alla Camera « nisi, prout et sicut fieri et observari « debebat tempore preteriti Scribe Reformationum ». Il tempo di tre giorni, però, sia allungato a 15 (3). Nell'ottobre '45 fu, poi, esonerato dall'obbligo che aveva di mandare suoi commissarj per le riforme delle terre, i quali dovevano appresso esser regolarmente eletti per tratta (4).

(1) Ved. MARZI, *Notizie Storiche*, pp. 5 sgg. La Repubblica, anzi, aveva ottenuto dall'Impero il diritto di crear notari; tuttavia non sembra se ne valesse in questi casi dichiarando notari i suoi ufficiali, ma si restringesse a permetter loro di rogare scritture come veri e proprj notari.

(2) Ved. APP., II, 34. Anche il ritardo farebbe supporre non avvenuta la cancellazione per favorire un beniamino, ma per avversione personale verso il Pieruzzi. Circa l'elezione cf. CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 245.

(3) A. S. F., *Rif., Bal.*, 26, c. 48'.

(4) Ivi, *Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 28'; 29 ot. 1445; *Prov.*, 136, c. 216'. Tra' Coadiutori di ser Filippo troviamo a' 30 di lug. 1453 ser Giovanni di Pietro da Stia (Ivi, *Parte Guelfa*, 794, c. 121).

Il primo volume delle Provvisioni rogate da Filippo comincia, come dicemmo, col 20 di giugno. Non sappiamo s'egli fosse un Notaro delle Riformagioni modello. A' 31 di maggio del 1453 i Signori ordinano che, sebbene egli non sia stato raffermauto per l'anno seguente Cancelliere delle Riformagioni, « non esca di Palazzo, eserciti etc. (1) ». È certo, ad ogni modo, che Vespasiano si mostra poco contento di quelli che succedettero al Pieruzzi, quando dice (2): «... dopo le cose andarono male; per non offendere persona, le passerò ».

7. Tanto s'è scritto intorno al Bracciolini, che non è ora opportuno tesserne la vita. Basterà ricordare di lui quanto ha più strette attinenze con gli ufficj della Repubblica, con la costituzione e lo svolgimento della Cancelleria.

Nato agli 11 di febbraio del 1380 (3) a Terranova, ora Terranova Bracciolini, dominio fiorentino, da Guccio Bracciolini, si trovò, ancor giovanetto, nell'88, a dover abbandonare col Padre, a causa di debiti di lui, il territorio della Repubblica, e a rifugiarsi in Arezzo (4). Pare, tuttavia, che verso il '98 si recasse a Firenze, e lì vivesse facendo ripetizioni. Avendo mostrato grande amore e disposizione agli studj, vi trovò in Coluccio, più che un maestro, un padre affettuoso, il quale, con tutti i mezzi possibili, lo aiutò e diresse. Scrisse anche, per amor suo, in favore del padre di lui, a Pietro Turchi (5). Guccio, egli diceva, è un importuno disgraziato; già ricco, cadde in mano d'un usurario; divenne povero; è pieno di debiti; fugge la patria e la famiglia. Poggio, suo figliuolo, è a me diletto per la sua bontà; a lui, per meglio fartelo conoscere, ho fatto scriver la presente lettera, eccetto la firma. Aiuta suo padre quanto puoi. Entrato il Poggio così nella via delle lettere e dei pubblici ufficj s'acquista presto un gran nome; cambia, avvantaggia moltissimo le sue condizioni economiche e quelle della sua famiglia; acquista case e possessi a Firenze e nel territorio della Repubblica; va col Papa a Costanza pel Concilio, diviene Segretario apostolico, sempre mantenendo ottime reazioni con Firenze e coi dotti fiorentini del tempo, col Bruni in ispecie. In questa Città dimora, col padre e con la famiglia, nel 1412; vi ottiene il diritto di cittadinanza nel '14 (6). Dal 1431 al '35 vi si trova immischiato nelle lotte feroci tra' Medicei da una parte e gli Antimedicei dall'altra, tra' fautori del Filelfo e del Marsuppini. Egli, affezionatissimo al secondo, l'assiste nelle lotte col

(1) Ivi, *Strozz.*, II Serie, 177, p. 167.

(2) BISTICCI (DA) V., III, p. 105.

(3) NICERON, to. IX, p. 129; SHEPHERD, *Vita*, to. I, p. 3; VILLARI, *Machiavelli*, I, 113; MEDIN, pp. 352, 367; ROSSI, p. 19.

(4) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 201; NICERON, op. cit., l. cit.; MEDIN, op. cit., p. 353.

(5) A' 18 d'ot. 1401 (SALUTATI, *Epistol.*, III, pp. 553 sgg.; IV, p.^e I, pp. 5, nota 3, 126, 158 sgg.

(6) NICERON, IX, p. 134; SHEPHERD, I, pp. 54 sgg.; MEDIN, pp. 353, 354; NOVATI, *Epistol.*, III, pp. 653 sgg.; IV, p.^e I, pp. 5, nota 3; 126 sgg., 158 sgg.

primo, aspetta, pien d'ansia e di timore, che la bilancia della fortuna politica inclini a favore dell'amico e protettore comune, Cosimo de' Medici. Caduto questi in basso, con lui e con gli amici, durante l'anno dell'esilio, dovè tacere, mentre appunto le furibonde invettive del Filelfo lanciavano contro Cosimo ogni vituperio, lamentando che avesse potuto sfuggire alla pena di morte (1). Tornato quegli in patria, Poggio decide di domiciliarsi stabilmente in Firenze, di consacrarsi unicamente agli studj, ed ottiene per sé e pe' suoi l'esenzione da qualunque gravezza (2). Si stringe sempre più alla Città del suo cuore. Sebbene da una donna avesse avuto molti figliuoli naturali, alcuni de' quali aveva, poi, con una bolla, legittimati, sposò, a 55 anni, una giovinetta fiorentina di ricca e cospicua famiglia, Vaggia di Ghino di Manente Buondelmonti (3). Così crescono sempre più l'autorità, le amicizie, le sostanze di Poggio, il quale, mentre la Curia Pontificia è a Firenze, lavora di continuo come addetto ad essa e come privato, insegna nello Studio con plauso grande, cerca di seguire e imitare in tutto il suo carissimo Marsuppini (4). Si mischia pure nelle questioni cittadine; ottiene anche il 25 d'ottobre del '34 l'esenzione per sé e pe' figliuoli dalle gravezze e varj ufficj all'Arte de' Giudici e Notari (5).

Partita la Corte predetta, dovè per ragione del suo ufficio, abbandonar la Toscana; però vi tenne sempre fissi gli occhi, e talvolta pur vi tornò (6). Morto nel 1444 il Bruni, ne compose un elogio, e sembra, anzi, gli fosse stato consigliato di sollecitarne, in contrasto col Marsuppini, la successione (7). Morto quest'ultimo quando Poggio aveva settantatre anni, fu il 27 d'aprile eletto a succedergli, con le condizioni stesse del Marsuppini, cioè secento fiorini per sé e quattro suoi Coadiutori, per un anno, dal giorno in cui si fosse presentato in Palazzo ad esercitare l'ufficio (8). Secondo, poi, dice egli stesso in una sua a Lodovico Petronio, cavaliere senese, neppure questa volta fece alcuna pratica per ottenere il posto, e perciò gli fu più caro (9). Difficile è determinare, come altre volte vedem-

(1) SHEPHERD, *Vita*, I, pp. 211, 236-238; MORELLI C., *Discorso*, p. LI.

(2) SHEPHERD, *ivi*, I, pp. 240, 241, 256; cf. II, p. 115; ZENO, I, p. 38.

(3) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 201; SHEPHERD, *Vita*, I, p. 265. Vaggia gli morì a' 24 di feb. 1459. Ved. BERTI, *Testamento di P. Bracciolini*, p. 12.

(4) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, pp. 204, 205; SHEPHERD, *Vita*, I, pp. 255, 256; II, pp. 100, 101, 102; MEDIN, *op. cit.*, pp. 354, 362, 365; PERRENS, *Histoire cit.*, I, p. 255.

(5) ZENO, I, p. 38; A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 32', 76'.

(6) SHEPHERD, *Vita*, II, pp. 115, 123. Aveva, infatti, a Terranova una villa, nella quale convenivano l'anno 1450 ad amichevoli ritrovi e discussioni con lui il Marsuppini ed altri.

(7) Ciò afferma Poggio stesso in una sua del 4 apr. '54 al Niccoli (SHEPHERD, II, p. 137).

(8) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib., Reg., Minut.*, n. 29, dal 1444 al '54, c. 130; cod. B. N. C. F., *Magl. Strozz.*, Cl. XXV, 575, (H E), c. 78; BISTICCI (DA) V., II, p. 205; CAMBI, *Istorie in ILDEFONSO, Delizie*, XX, p. 311; Pelli, to. I, el. 14; SHEPHERD, I, p. 122; MEDIN, *Documenti su Poggio Bracciolini*, p. 366; LUISO, p. 13; ROSSI, p. 23.

(9) SHEPHERD, II, p. 137.

mo, la verità, in questi casi, ché i documenti ufficiali non possono instruirne. Pure l'affermazione sua non sembra infondata, per molte ragioni, principalmente questa, che grandi erano davvero la fama sua, le simpatie e la stima di cui godeva presso i Medicei. S'aggiunga che gli fu mandato a Roma il decreto dell'elezione e che sembra gli dispiacesse d'abbandonare la Curia, dove era stato cinquantun anni, e solo accettasse per tornare in patria (1). Ad ogni modo, già era trascorso un mese ch'egli non erasi presentato ad esercitare l'ufficio; per questo il 29 di maggio si deliberò che i notari già Coadiutori di messer Carlo continuassero a stare in ufficio, finché il nuovo Cancelliere non prendesse possesso, e che intanto fossero pagati in ragione del salario che loro dava il vecchio, cioè cento fiorini a ser Antonio di Mariano Muzi (2), sessanta a ser Niccolò di Pardo, trentasei a Bastiano di ser Forese (3). Dal che si vede come a lui dovessero, poi, sempre rimanere oltre quattrocento fiorini, senza contare verisimilmente altri proventi. Però agli otto di giugno, giunto in Firenze, prese solennemente possesso del suo ufficio (4). Inutile dire delle accoglienze entusiastiche ch'ebbe dai Fiorentini.

Sembra che la Repubblica non cercasse il consiglio e l'opera del Bracciolini, per la sua tarda età, che nelle faccende più gravi, lasciandolo alla pace degli studj ed agli ozj d'una villetta quattro miglia da Firenze (5). E abbiamo ragione di credere che a lui prestasse molto aiuto come secondo Cancelliere, seppur non fu secondo Cancelliere effettivo, ser Antonio predetto; vedremo, infatti, come ai primi del '59 fosse già in quell'Ufficio e, per quanto sembra, non da poco. Pure lo stato della cosa pubblica, le cure e i bisogni della famiglia, il peso complessivo dell'Ufficio gli facevano desiderare la Curia (6). Vespasiano ci dà di lui varie notizie, ma in modo sì confuso, che spesso non sappiamo qual valore attribuire ad esse, in quali anni precisamente le cose narrate avvenissero. Così egli dice che, « per onorarlo degli onori della Città, lo fecero de' Signori » (7). Ciò

(1) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 205; CAMBI, *Istorie in ILDEFONSO, Delizie*, XX, p. 311; SHEPHERD, *Vita*, II, p. 138. Così il priorista *Ridolfi* (p. 83): « e là li mandarono la lezione ».

(2) Per lo più trovasi scritto Antonio di Mariano di Muzio, ma qualche volta anche Antonio di Mariano « *de Mutiis* ». Così è anche in un'intitolazione del reg. 12 della II Cancelleria, c. 71. Perciò accettiamo, come allora già fissato, il cognome Muzi.

(3) LUIO, p. 13, nota 3.

(4) A c. 130 del cit. reg. 29 (*Sig. Coll., Delib., Reg., Minut.*) Nel marg. sin., poi, è notato che a dì 8 giug. Poggio «... se personaliter presentavit in palatio Populi Florentini et in Cancellaria pro eius residentia deputata dictum officium... acceptavit etc., et iuravit etc. ». Cf. BERTI, *Testamento di P. Br.*, p. 12; LUIO, l. cit.

(5) SHEPHERD, II, pp. 138, 161, nota a.

(6) SHEPHERD, *Vita*, II, p. 161, nota a.

(7) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 206.

dové essere nel luglio e agosto del '55, quando fu appunto Priore (1). Dice, poi, che alcuni di quelli che volevano biasimare ogni cosa, cercavano, per mezzo di Cosimo, di farlo levare (2). Non sembra pensassero d'allontanarlo dal priorato, bensì dall'ufficio di Cancelliere. Racconta similmente il buon Cartolaio come Poggio, non sapendo fingere, o simulare, trovò l'apposto a Firenze. Infatti, facendosi un giorno lo « squittinio, e trovandosi lui al segreto, parlò per uno suo amico a « tutti gli squittinanti; tutti gli promisono bene, come fanno; vo- « tati i bossoli, non si videro che fave bianche; non si poteva dar « pace di ciò, e si pentiva d'esser venuto a Firenze » (3). Anche in questo caso non rileviamo dal racconto come e in quale occasione il fatto avvenisse; ma, ponendo mente alla storia della Cancelleria, se ne rileva che ciò dovè accadere a lui come Cancelliere. Si trovò certo, come tale, alle operazioni segrete degli scrutinj, e li fece la raccomandazione; l'esito della quale, a dir vero, troppo non deporrebbe in favore dell'astuzia d'un capo della politica esterna dei Fiorentini; farebbe, anzi, credere ch'egli fosse piuttosto un dittatore elegante, dotto conoscitore delle formule esterne e dello stile cancelleresco, che un esperto conoscitore dell'arte della politica. Il racconto di Vespasiano, fa, poi, conoscere i pettegolezzi, le pratiche che si facevano nel palazzo dei Signori, in tutto quel lavorio continuo, che avveniva nelle commissioni per la formazione delle borse dei varj ufficj cittadini. E che questa fosse usanza molto diffusa in Firenze si rileva da quanto fu scritto circa ser Viviano; il quale, « preghato da uno che in favore d'una sua petitione parlassi a qual- « chuno de' primi cictadini gli dixè: Va', parlane da te stesso: et, se « tu truovi nessuno che ti dica di no, e io t'aiuterò; volendo mo- « strare chome a Firenze facilmente si promette » (4). Così pure « Bernardo Gherardi raccomandava uno cliente per lo squittino, al « quale voleva soddisfare in dimostratione più che in facto. Et però « lo menava seco, e parlava forte alla sua presentia; dipoi, pian « piano, diceva a quello a chi l'haveva racomandato che, per suo « parole, non facessino altrimenti che a loro si paressi; et voltatosi « al cliente, gli diceva (non partendosi dal vero): Questa è quella « che vale et tiene » (5).

Finite le lotte di prevalenza fra le grandi famiglie fiorentine, rimesso il furore dei partiti, cominciavano nel seno stesso dei Me-

(1) CAMBI, *Istorie* in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 335. Lo SHEPHERD dice su questo proposito (II, p. 139): « ... ricevè una nuova testimonianza di stima da' suoi concittadini, dai quali fu nominato « Priore delle Arti, ossia uno dei rappresentanti le compagnie di commercio » (!)

(2) BISTICCI (DA) V., *Vite*, II, p. 206.

(3) L. cit.

(4) *Facezie*, p. 80, n. 116.

(5) *Facezie*, p. 88, n. 133. Per gli ufficj che il Bracciolini durante questi anni ebbe all'Arte dei Giudici e Notari, ved. A. S. F., *Giud. Not.*, 26, c. 84.

dicei le discordie, le discussioni in questioni di studj e studiosi. Verso il 1455 anche Poggio si trovò immischiato nelle dispute vivissime sorte pel conferimento di cattedre nello Studio. È noto come alcuni volevan chiamarvi gli uomini più illustri d'Italia e d'Europa; altri, e Poggio fra questi, rimasto vittorioso, non attribuendo importanza all'insegnamento, che da solo non può creare opere letterarie, giovani fiorentini di belle speranze; fra questi era Cristoforo Landini (1).

Per questo e per altre polemiche, per la salute vacillante e per la peste, ormai troppo vecchio, amante della quiete e degli studj, chiese di lasciare ad altri l'ufficio. Cosimo vi s'oppose prima; poi dové cedere e permettere si riducesse a viver tranquillo gli ultimi giorni in una villetta presso Firenze (2). Quando ciò avvenisse, di sicuro non abbiamo potuto scoprire; certo negli ultimi giorni d'aprile (3). Dopo poco più d'un anno, il 30 ottobre '59, morì, e il due di novembre fu sepolto onorevolmente in Santa Croce. Ma, essendo egli morto da privato cittadino, non sembra che i funerali avessero la straordinaria solennità che pel suo predecessore. A' 2 di novembre fu concesso alla famiglia, che dové pagare perciò alla Camera dell'Arme un fiorino e 10 soldi e mezzo, « honorandi exequias « eiusdem et faciendi funeris impensas de torchiis, drappis super « bara et aliis, de quibus, et prout... suis filiis et heredibus vide- « bitur, libere, licite et impune » (4). Il 28 febbraio '61 permise loro di far dipingere, sempre a loro spese, « in saletta Palatii Domino- « rum, in loco ibi vacuo, memoriam, id est formam et imaginem « dicti olim domini Poggii, olim Cancellarii prefati, in recordatio- « nem et exaltationem suorum bene gestorum... » (5). Secondo lo Shepherd, anzi, ottennero pure di fregiarne per mano di Antonio Pollaiuolo, la sala del Proconsolo (6). La Repubblica stessa gli decretò, poi, una statua, che dapprima fu messa nella facciata, poi nell'interno di

(1) DELLA TORRE, pp. 366, 374, 375, 380; cf. ROSSI, pp. 51, 52.

(2) SHEPHERD, II, p. 167, nota a. È curioso l'aneddoto che di lui si trova: « Messer Poggio Bracciolini, essendo Cancelliere della Signoria di Firenze, et trovandosi nella audienza di Dieci, de' quali allhora era Cosimo; et soprastando i Dieci per casi importanti, sonò nona. Udendola messer Poggio, dixit: C... in c... a questo Popolo; odi nona! io ne voglio ire a desinare, Cosimo, udendo, « dixit: Maledictus puer centum annorum » (*Facezie*, p. 29, n. 43).

(3) Infatti il reg. 41 della I Cancelleria scritto da lui finisce col dì 16 apr.; e sappiamo dal CAMBI che il successore fu eletto durante la Signoria del mar.-apr. di quell'anno (ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 354; BISTICCI (DA) V., p. 206).

(4) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 219. E si aggiunge subito (Ivi, pp. 173, 174): « Domini, advertentes quod virtutes debent premiari, cum virtutibus omnia pareant, et considerantes eloquentiam et doctrinam famosissimi et eloquentissimi viri Domini Poggii..., deliberaverunt quod figura « dicti domini Poggii pingi possit in saletta palatii dictorum Dominorum, ubi videbitur et placebit « eius filiis et sumptibus tamen eorum etc. ». Cf. BUONINSEGNI, p. 126; AMMIRATO, *Istorie*, III, p. 89 C., ROSSI, pp. 22, 23.

(5) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 173.

(6) SHEPHERD, II, pp. 167, 168, 169; NICERON, IX, 134; ROSSI, pp. 22, 23; MEDIN, p. 367.

Santa Maria del Fiore (1). Secondo Vespasiano, egli stesso aveva ordinato per sé in Santa Croce la sepoltura di marmo, con epitaffio da lui dettato; ma le sue sostanze essendo andate a male, tal disegno non ebbe esecuzione (2).

8. Sulla fine del 1453 fu provvisto che circa lo scrutinio del Notaro della Signoria, come degli altri ufficiali, si soprassedesse fino a quattro mesi, da quando fosse terminata la guerra allora in corso (3). Alcuni anni dopo si volle ch'egli cadesse nella pena di dugento lire ogni volta che contraffacesse a certi ordini dati, che i Signori giurassero di non concedere sicurtà alcuna per debiti, od altro, se non con le convenienti forme ordinarie (4).

La Signoria aveva, pel suo servizio, nove soli donzelli, cioè uno per ciascun Priore e uno pel Gonfaloniere. Mancandone uno, nasceva grande incomodo e disordine, in specie pel servizio del Notaro e della Camera sua, cioè dell'Archivio. Perciò il 29 d'aprile del '53 si deputò « uno del numero de' famigli del rotellino », coi patti degli altri, il quale doveva servire a quelli dei Signori ai quali mancassero donzelli, « e ogni altro tempo doveva mettere nel « servire al Notaro, come per la Signoria gli sarebbe commesso » (5).

Notaro delle Riformagioni quando il Marsuppini fu eletto Cancelliere era sempre messer Filippo d'Andrea di Balduccio, che rimase in ufficio fino al 1456. È verisimile che solo dalla morte fosse costretto a lasciarlo e che questa lo cogliesse precisamente tra il

(1) SHEPHERD, II, p. 169.

(2) Ved. II, 209. Cf. SHEPHERD, II, 169 e l'elogio che ne fa il VERINO nel *De illustratione*, p. 92. Egli lasciò cinque figliuoli legittimi di Vaggia sua moglie. Circa l'età e le sostanze sue e de' suoi nel '57, gli interessi di alcuni tra' suoi figliuoli negli anni 1459, '84, '86 e il testamento che Poggio fece a' 19 d'ot. '53, ved. la sua portata al catasto pubblicata dal MEDIN (p. 354) e BERTI, *Testamento* cit., pp. 1, 12; A. S. F., *Not.*, Prot. G. 619 (1484-'88), cc. 71', 72. E' noto come Iacopo, suo figliuolo, fu de' primi nella congiura de' Pazzi il 26 d'apr. del 1478, e fu, perciò, subito impiccato (MACHIAVELLI, *Istorie*, VIII, 6, 7, pp. 378 sgg.; LANDUCCI, *Diario*, p. 19; BRUTO, *Delle Istorie*, II, pp. 227, 237). Anche l'altro suo figliuolo Giovan Francesco, che divenne Canonico del Duomo, fu bandito; liberato da ogni bando il 28 di nov. '94, nel lug. 1500 fu riferito alla Signoria ch'egli s'era molto riscaldato in favor de' Pisani, dicendo che avevan ragione di conservare la libertà. Accusato agli Otto, ove i più eran frateschi, deliberaron di segnarlo « tanto più volentieri quanto... ne' casi del Frate haveva « composto una degna epistola latina in vituperio di lui, la quale el Pontefice fece gittare in forma (stampare) et per tutto il mondo seminarla ». Fu, col permesso de' Signori, confinato fuori di Città per cinque anni, nonostante che i suoi cercassero di difenderlo e ricorressero anche al Consiglio Maggiore (PARENTI, cod. B. N. C. F., II, IV 170, cc. 131' sgg.; A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 104). Stato ch'egli fu a Roma in esilio tre anni, ebbe mezzo di far scomunicare gli Otto; del che a Firenze si fece gran rumore, perché anche il Consiglio Maggiore aveva approvata la condanna. Si dette incarico all'Ambasciatore di difendere presso il Pontefice la causa della Città, e a lui si fece noto, per consiglio della Pratica, che, se non desisteva, l'avrebbe pagata cara. Seguitò, e si dovè dar bando di ribello al suo fratello Filippo; finalmente si rimise nel Gonfaloniere Soderini (PARENTI, VI [Cod. B. N. C. F. II. II, 133], c. 18').

(3) A' 26 di dic. (A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 27, c. 196').

(4) A' 5 d'ot. 56 (Ivi, *Provv.*, 147, c. 123').

(5) Ivi, 144, c. 10.

28 e il 30 maggio di quell'anno (1). Molte furono le discussioni alle quali dette luogo l'elezione del successore. Il 29 di luglio fu proposto nel Consiglio del Popolo « quod ser Bartholomeus ser Guido-
« nis Iacobi Guidi sit electus in Scribam Reformationum Consilio-
« rum Populi et Comunis Florentie pro annis tribus, cum auctoritate
« in Dominos et Collegia refirmandi ipsum pro anno pro vice » (2). Siccome i voti non vi son registrati né la proposta vien poi ripetuta nel Consiglio del Comune, sembra non fosse approvata e s'abbandonasse. Infatti, parecchi mesi dopo, il 15 gennaio '57, in una lunga e particolareggiata provvisione si torna sull'argomento, per provvedere ai bisogni di quell'Ufficio (3). Poiché, vi si dice, la Cancelleria delle Riformagioni fu oltre sette mesi senza il principale Notaro, si propone che entro quattro giorni dall'approvazione della presente nel Consiglio del Comune, ciascun Gonfaloniere di compagnia debba indicare otto tra notari e dottori in legge, del suo gonfalone, che meglio crederà, di almeno quarant'anni ciascuno. Se a tanti in qualche gonfalone non giungano, sian indicati quelli che vi saranno. Così pure ciascuno dei Signori e Collegi possa nominare un notaro, o dottore di leggi, di Firenze, Contado, o Distretto, o di qualunque luogo in cui il Comune abbia giurisdizione, preminenza, o custodia. Ciascuno dei nominati sia messo a partito separatamente fra Signori e Collegi e Consigli; chi avrà più voti, purché superino i due terzi dei votanti, sia eletto; se subito non riuscisse l'elezione, si faccia il partito fra i primi dodici; se neppure così, fra' primi quattro; da ultimo basti anche senza i due terzi. L'ufficio duri un anno dal giorno dell'elezione, e il Notaro possa esser confermato da' Signori e Collegi. Debba tenere sei notari Coadiutori matricolati, eletti da' Signori e Collegi e da essi, anno per anno, come lui, confermati. Di salario abbia trecento quindici fiorini l'anno, oltre i consueti diritti di copia; inoltre sette fiorini al mese il primo Coadiutore; cinque gli altri quattro seguenti; tre il sesto; in tutto secento settantacinque fiorini, come i notari precedenti. Tutti i pagamenti, anche quelli delle tasse, fossero fatti alla cassetta degli Scrivani del Monte. Se dottore, potesse rogare alla pari dei notari. Egli e qualunque suo figliuolo avesser divieto da tutti gli ufficj, tranne quelli di notariato; i Coadiutori vi potessero rinunziare, o, altrimenti, non potessero esercitarli personalmente, ma per sostituti. Si fa eccezione, in favore dei Coadiutori, pel no-

(1) Infatti l'ultimo vol. delle Provvisioni in cui appar la sua mano è quello segnato di lettera N e di n. 147, che va dal 14 apr. '56 al 16 gen. '57. A c. 53, poi, è l'ultimo istrumento scritto da lui del 28 mag. 1456; a c. 55 il primo del 30 mag. rogato, per ordine della Signoria, da ser Alberto di Donnino; e il 15 gen. '57 si dice che l'Ufficio è, da oltre sette mesi, senza il principale Notaro (APP., II, 36).

(2) A. S. F., *Rif., Fab.*, 64, c. 159.

(3) APP., II, 36.

tariato della Signoria, che potrà da loro essere accettato; ma, mentre esercitano tale ufficio, non possano avere alcun salario per l'ufficio di Coadiutori nella Cancelleria; il nuovo eletto lasci qualunque altro ufficio; altrimenti entro quattro giorni si proceda alla rielezione.

Servì alle Riformagioni dal maggio 1456 al gennaio '57 ser Alberto di Donnino di Luca (1); ma l'elezione che avvenne dopo le discussioni succitate del gennaio 1457, portò di nuovo alle Riformagioni un giudice, messer Leone di Francesco Leoni da Prato (2). Poco, però, si godette quel posto, giacché il 2 di marzo del '58 fu cassato (3). Rimane di lui solo un volume di provvisioni dal 22 gennaio 1457 al 22 febbraio '58 (4).

Ardua cosa fu l'elezione del Successore. Se ne trattò, infatti, più volte ne' Consigli del Popolo e del Comune (5). Quando l'approvazione avvenisse non sappiamo; sappiamo solo che fu scelto il suddetto ser Alberto di Donnino, i cui rogiti cominciano nei registri delle provvisioni pervenutici col 13 marzo. Sembra fosse fiorentino ed avesse già percorsa nella Cancelleria una lunga strada, giacché fin dal 1421 lo vediamo rogato di molti atti privati, come anche di copie autentiche di provvisioni, deliberazioni, procure della Signoria, di emancipazioni fatte nel Consiglio del Comune, assolu- zioni pronunziate dal Comune, e simili (6). Fu pure eletto Oratore a Bologna e al Legato con altri due il 16 ottobre e il 3 di novem- del 1423 (7).

(1) Infatti il vol. 147 delle Provvisioni da c. 55 a c. 179 (30 mag. 1456-22 gen. '57) è scritto da lui, incaricato dalla Signoria. Anche in marg., poi, al cit. doc. del 15 gen. '57 si dice che nella vacanza di circa sette mesi servì ser Alberto.

(2) Ivi, *Sig. Bal., Corr.*, 14, c. 126; 38, c. 32; D. BUONINSEGNI, *Historie*, p. 118.

(3) A. S. F., *Strozz.*, II, Serie, 177, p. 243.

(4) Sappiamo di lui che a' 30 di giug. '57 elesse un suo Commissario a rogare le scritture di Cortona (Ivi, *Rif., Sig. Coll., Giorn. Delib.*, 8, c. 6; cf. BUONINSEGNI, op. cit., p. 120).

(5) In quello del Popolo il 24 e 27 mar. e l' 8 e il 22 apr. '58; la provvisione proposta fu approvata con 134 voti contro 68; il 24, 25, 26, 29 apr. in quello del Comune, ove non si registrano i voti né si dice se ottenne l'approvazione. Neppure sappiamo se fosse per concedere ai Signori e Collegi la facoltà dell'elezione, o per l'elezione stessa (A. S. F., *Fab.*, 65, cc. 100', 101, 103', 107', 108', 110, 112; *I Capitoli*, I, p. 560).

(6) Ved. (A. S. F., *Dipl.*) i documenti di varie provenienze, e specialmente *Riformagioni*, *S. M. Nuova*, *Covi*, *Camera Fiscale*, *Archivio Generale*, *Santa Croce*, *Arte della Lana*, *Spedali di Prato*, *Fossi*, *Montepulciano*, *Bonifazio*, *San Vincenzo di Prato*, *Monte Comune*, *Volterra*, *Innocenti*, *Colle di Valdelsa*, *San Gimignano*. Sembra fosse già nel 1409 Coadiutore del Pieruzzi, e lo vedemmo dopo far le veci di messer Giovanni di Simone di Balduccio (Ivi, *Rif., Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 2'). Il solo reg. che di lui ne rimane, quello di n. 149, cominciato, come s'è detto, il 13 mar. 1458, non oltrepassa il 31 ag. di quell'anno.

(7) Ivi, *Dieci, Delib., e Stanz.*, 14, cc. 51, 52.

CAPITOLO VIII.

La Cancelleria da Benedetto Accolti alla morte di Bartolomeo Scala (1458-1497).

SOMMARIO. — 1. Gli Uffiej della Cancelleria al tempo di Benedetto Accolti. — 2. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1471. — 3. Bartolommeo Scala e la Seconda Cancelleria. — 4. Gli Uffiej della Cancelleria fino al 1483. — 5. Le riforme di quell'anno. — 6. Riforme fino al 1488. — 7. Riforme fino al 1494. — 8. Dal 1494 al '97.

1. Pei fatti clamorosi del 1458, occasionati dalla questione del Catasto, dalla tracotanza di Luca Pitti e dalla celebre Balìa, che ne fu conseguenza, s'ebbero numerose disposizioni circa lo scrutinio del Notaro della Signoria, come della Signoria stessa. Per provvisione del dì 11 agosto, gli Accoppiatori, che da ultimo avevano chiuse le borse, i loro sostituti ed i nuovi, in tutti 27, dovevano eleggere, per cinque anni, cominciando dal primo del successivo settembre, il Notaro, come i Signori nuovi, avendo riguardo ai quartieri, allo Specchio, ai divieti (1). L'elezione fosse fatta il primo anno da cinque di questi Accoppiatori scelti dalla Signoria; così nei successivi; nell'ultimo dai rimanenti. Quindi gli uscenti, insieme co' nuovi, chiudessero le borse, e le rifacessero; mancando qualcuno, fosse sostituito dalla Signoria (2). Occorre appena ricordare che poco appresso, il 31 dicembre, fu provvisto che nessun estratto ad ufficio notarile potesse, tranne il caso di necessità, farsi sostituire (3); a' 6 di febbraio si tornò sopra una disposizione di quasi un secolo innanzi, che il Notaro avesse alla fine dell'ufficio un paio di coltellini, o gladietti, con fodera, guerniti d'argento e del valore di due fiorini; non potesse, poi, il Notaro, come neppure i Signori, vendere durante l'ufficio, cosa alcuna al Comune

(1) A. S. F., *Rif., Bal.*, 29, c. 2'.

(2) Tanto i Signori che il Notaro non debbono prestare altro giuramento che quello del 1488; il Notaro, poi, sia fra coloro che debbono intervenire alla Balìa. Il dì 7 d'ot. si dispone che, ove alcuno degli Accoppiatori sia fuor di Firenze per faccende del Comune, possa tornare prima dell'estrazione (*Ivi*, c. 59).

(3) *Ivi*, c. 86'.

pei bisogni del Palazzo (1). A' 16 d'agosto '62 s'ordinò che nessuno del l'Ufficio dei Signori e Collegi, o loro consorti per linea mascolina, potesse ottenere alcuno stanziamento di somme che dal Comune gli fossero dovute senza l'approvazione dei Consigli Opportuni (2). Concerne, poi, tutti quei cancellieri, ch'erano detti Ufficiali di Palazzo, quanto fu deliberato il 29 di novembre dell'anno stesso; che, finiti gli scrutinj, spettasse ad essi ed ai frati del Suggello tenere il segreto dei prossimi scrutinj; le borse dagli Ufficiali stessi e dai frati dovessero esser bruciate, perché si mantenesse il segreto (3).

Nel 1458 cambiamenti assai notevoli avvennero nell'Ufficio delle Riformagioni. Le Tratte, separatene nel 1444 e affidate a ser Bartolommeo Guidi, passarono, poi, per tre anni, dal primo settembre '58, a quell'Alberto di Donnino di Luca, di cui vedemmo che pochi mesi innanzi era stato eletto Notaro delle Riformagioni (4). Sembra che Alberto nel '61 fosse regolarmente riconfermato, giacché il 3 settembre del '62 gli fu eletto a successore il ricordato ser Antonio Bartolommei (5). Al Guidi furono, invece, le Riformagioni affidate, insieme con le Riforme delle terre per dieci anni, dal giorno stesso e con le condizioni di Filippo Pieruzzi (6). l'Ufficio della Condotta e degli Stanziamenti fu separato, per un anno, da quello delle Tratte, perché, essendo esso molto confuso, Alberto non vi si sarebbe potuto raccapezzare. Fu lasciato provvisoriamente al Guidi, il quale, però, non poteva per esso pretendere alcun salario; dopo sarebbe dato ad uno scelto dal terzo e nuovo Consiglio che allora doveva crearsi (7). I Notari delle Riformagioni e delle Tratte dovevano, ricevendo, via via, i giuramenti de' nuovi Signori, ricordar loro ciò ch'erano tenuti a fare pel Consiglio dei Cento (8).

Rispetto a ser Bartolommeo sappiamo qual lungo tirocinio egli avesse già fatto negli ufficj della Cancelleria; come fin dai tempi della guerra di Lucca, nel 1430, egli, chiamato a Firenze, fosse divenuto un de' più fidati arnesi de' Medici. Basti ripetere qui le parole del Tinucci che lo concernono e che da noi furon già riferite (9):

(1) Ivi, *Provv.*, 151, c. 354. I coltellini del Gonfaloniere dovevano avere il valore di quattro fiorini; quelli di ciascun Priore tre. Ved. disposizioni quasi simili pel 1385 sopra, p. 126.

(2) Ivi, 153, c. 112.

(3) Ivi, *Consiglio de' Cento*, reg. 1, c. 9.

(4) Ivi, *Bal.*, 29, c. 36'. A' 29 d'ag. con gli stessi diritti e doveri de' suoi predecessori; poteva esser rafferma, però non più d'un anno per volta.

(5) Ivi *Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 55'; *R. Acq. Dotti*, « Ricordanzo », c. 2.

(6) Ivi, *Bal.*, 29, c. 36; 29 ag. Poteva esser confermato per non più di 3 anni per volta dai Signori e Collegi. Una prima conferma gli fu concessa il 27 feb. '61 (Ivi, *Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 40).

(7) Col primo di set. dovevan pure essere stati eletti tutti i Coadiutori dell' Ufficio; i proventi dovevano tutti andare al Camarlingo del Monte.

(8) A. S. F., *Rif.*, *Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 13; 29 nov. '58.

(9) Ved. sopra, p. 204.

« ...ser Martino (il Notaro delle Riformagioni d'allora)... tolse ser « Bartolommeo da Pratovecchio, che stessee con loro (con ser Martino e coi Medici), et a lui fecion fare di molte chose segrete e di « grande importanza », a loro modo.

Ser Alberto, già, come dicemmo, avanzato in età, si trovava nel settembre 1462 da varj mesi così debole della vista, che gli era convenuto rinunziare all'Ufficio (1). I Signori, dovendo provvedere alla sostituzione, deliberarono che ciascun Gonfaloniere di compagnia potesse proporre un notaro del suo gonfalone; che fra i proposti scegliesse il Consiglio dei Cento. Rimase, come già abbiamo accennato, eletto, per tre anni, Antonio di Battista di Bartolommeo, notaro e cittadino fiorentino, uomo certo già maturo e fors'anche assai esperto delle pubbliche faccende (2).

Lasciato che il Bracciolini ebbe l'Ufficio, gli fu eletto a successore per un anno, a cominciare dal 17 d'aprile '58, messer Benedetto di Michele Accolti (3). Parrebbe, anzi, che il Bracciolini stesso avesse chiesto di cedere all'Accolti l'ufficio e che l'elezione di costui fosse decisa avanti ancora ch'egli abbandonasse il Palazzo (4).

Con messer Benedetto si dà principio ad un nuovo periodo. Non v'erano dapprima che notari, Dettatori; cominciarono col Bruni i Giudici e Notari, che, però, fecero argomento dei loro studj principalmente i classici greci e latini; che allo studio dell'arte pagana, della filosofia antica dedicaron tutti se stessi; tali il Bruni, il Marsuppini, Poggio Bracciolini, lettori nello Studio Fiorentino di poesia e d'eloquenza. Messer Benedetto fu dottore in diritto civile e canonico; fu anch'egli insegnante, e a Firenze, di diritto civile nel 1435 (5), di diritto civile « in concurrenti de sero » nel '39 (6) e forse per tutti gli anni seguenti fino alla morte (7). Fu anch'egli

(1) Ciò fin dal 30 ag. Ved. doc. 3 set. '62 in A. S. F., *Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 55.

(2) Infatti si conservano nell'*Arch. Diplom.* molti atti rogati da lui, che risalgono fino al 17 di mag. 1546. Ved. specialmente le provenienze *Archivio Generale, Innocenti, Magistrato Supremo, Casa Stufa, S. Matteo, Bigallo, S. M. Nuova, Bonifazio*.

(3) A. S. F., *Rif., Bal.*, 29 c. 60; CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 354; AMMIRATO, *Istorie*, III, p. 89 C.

(4) SHEPERD, II, p. 167, nota b. Per lettere scritte dal Bracciolini circa il 1440 a Berto, Cancelliere Senese, apparisce che, fin d'allora, quegli raccomandava l'Accolti all'amico per una cattedra di diritto nello Studio Senese. Ved. cod. B. R. F., 759, cc. 172', 173.

(5) GHERARDI, *Studio*, p. 442. Fu lettore straordinario col salario di soli 20 fior. di « Ius civile « extraordinarium » il dì 11 ot. In quell'anno fu pur lettore a Volterra (FLAMINI, *Lirica*, pp. 267, 578).

(6) Ivi, p. 444. Fu eletto il 30 d'ot. per un anno, cominciato il 18 di quel mese, con salario da dichiararsi.

(7) Ivi, pp. 462, 469. Tutto fa credere fosse continuamente, o quasi, lettore a Firenze. Infatti a' 21 d'ot. '51 si stanziò una parte del salario che già aveva guadagnato, per otto mesi, finiti con l'apr. dell'anno stesso, cioè 128 lire. Il 7 apr. si fece uno stanziamento per lui, condotto « ad legendum lecturam ordinariam iuris civilis de mane », per due anni, dal primo nov. '58, col salario di cento fiorini pel primo anno.

amicissimo, come dicemmo, del Poggio e del Marsuppini, in relazione col Ficino (1), umanista studioso della letteratura, dell'arte, della filosofia degli antichi, ma quasi per di più, in via secondaria, ché lo studio suo principale sono le leggi, intorno alle quali spesso disputa col Poggio e col Marsuppini. (2). Più ancora del Poggio s'allontanò da' suoi contemporanei, supponendo (cosa notevolissima) che anche il medioevo avesse, come l'antichità, i suoi uomini grandi, i fatti meritevoli di poema e di storia. Scrisse, infatti, l'opera *De praestantia virorum sui aevi* e i quattro libri *De Bello Sacro*, che dettero la trama al Tasso per la *Gerusalemme Liberata* (3). Fu anche poeta volgare, tantoché lo troviamo, a' 22 d'ottobre 1441 a Firenze tra' concorrenti del celebre Certame Coronario (4). Vespasiano, anzi, fa vedere molto bene la differenza che allora passava fra uomini di lettere e uomini di legge. Questi, egli dice, « sono alieni « da ogni ornato stile »; egli l'acquistò « per la sua propria diligenza » (5). Tanta era, egli soggiunge, la sua memoria che non aveva letto libro che non tenesse a mente; e, avendo un ambasciatore del Re d'Inghilterra recitata alla Signoria un'orazione latina, egli la ripeté parola per parola (6).

Veniva, a dire del buon Cartolaio, d'onorata famiglia aretina (7), che, però, sembra avesse, fin dal secolo XIV, con Firenze molte relazioni (8). Nato ed Arezzo nel 1415 (9) da Michele, avvocato e allora professore di diritto a Firenze, e da Margherita Roselli, studiò legge a Bologna, e vi prese la laurea; quindi sposò una fiorentina, Laura di Carlo Federighi (10). Nell'aprile del 1448 chiedeva ai Signori e Collegi, ed otteneva, d'esser ammesso agli ufficj di Savio del Comune, di Assessore dei Sindaci dei Rettori, nonché a tutti gli altri imborsati, come quegli che, lettore nello Studio,

(1) DELLA TORRE, *Accad. Platon.*, pp. 550, 573.

(2) SHEPHERD, *Vita*, II, pp. 123 sgg.

(3) ANGELUCCI, pp. 169, 170; MANCINI, *Franc. Griffolini*, pp. 31, 36; ROSSI, *Il Quattrocento*, pp. 35, 107.

(4) MANCINI, *Nuovo doc. sul Certame Coronario*, pp. 336, sgg.; FLAMINI, *Lirica*, pp. 3 sgg.; ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 75. Ved. pure MAZZUCHELLI, op. cit., to. I, p. e I, p. 59. Così dice, poi, GAMBINO d'Arezzo (FLAMINI, op. cit., p. 266): « Vedi que duo dal poetico stile, Benedetto e Francesco degli « Accolti in tutte fàcoltà ciascun gentile ». Ved. pure ivi, pp. 618, 619 circa le sue rime volgari.

(5) Ved. vol. II, pp. 239, 240.

(6) Ivi, p. 238; cfr. MAZZUCHELLI, I, p. e I, p. 59.

(7) BISTICCI, (DA) V., *Vite*, II, p. 237.

(8) A' 17 di dic. 1333 si trovan ricordati e a detta famiglia attribuiti Benedetto e Ghirigoro, medico, fratelli e figliuoli « quondam ser Accolti de Aretio », il secondo de' quali era solito a dimorare in Firenze nel popolo di Sant'Apollinare (cod. B. N. C. F., *Strozz. Magl. XXXVII*, 299, p. 40 [EE, 1227]).

(9) PELLI, *Serie*, to. II, el. 18; NICERON, to. XXXVIII, p. 207; MAZZUCHELLI, to. I, p. e I, p. 59; TIRABOSCHI, VI, 775; ANGELUCCI, pp. 168, 169; FLAMINI, *Lirica*, p. 267. Dall'Indice al bel volume del Gherardi sullo Studio parebbe il compianto Autore supponesse Benedetto da Arezzo, Consigliere dello Studio nel 1403, lo stesso che Benedetto Accolti.

(10) MAZZUCHELLI e PELLI, l. citt.

aveva sposata una fiorentina, e in Firenze, da lui scelta come sua seconda patria, aveva deciso di stabilirsi (1).

Per l'Accolti fu dapprima stabilito il salario di trecento fiorini, che presto venne inalzato a quattrocento cinquanta (2). Non trascorso ancora un anno dall'elezione, egli fu confermato per altri tre dal giorno in cui finiva il suo ufficio (3). Accertato nel 1461 come già da avvocato guadagnava più che dopo da Cancelliere, gli si aggiunsero cento cinquanta fiorini (4). Da capo, quindi, fu confermato per un triennio (5). Poco dopo la fine di esso, a' 26 di settembre '64, morì (6).

Quando la seconda Cancelleria, riunita alla prima negli ultimi mesi del Marsuppini, ne fosse da capo separata non sapremmo dire; e neppur c'è dato conoscere il giorno, in cui ser Antonio Muzi, che in essa, come dicemmo, serviva al tempo del Bracciolini, divenisse secondo Cancelliere vero e proprio. Certo è che tale egli era sui primi del '59, quando gli si concesse il privilegio che avevano già gli altri Ufficiali principali del Palazzo, di esercitare per sostituto gli ufficj pubblici di notaro (7). A' 27 di febbraio 1462 aveva sempre tale ufficio, giacché fu riconfermato, a cominciare dal primo

(1) GHERARDI, *Studio*, p. 455; 23, 26 e 27 apr. 1448; A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 139, cc. 37, 45. Già nel 1449 l'Abate Alliotti, scrivendo, dice il GAMURRINI (*Spogli*, 2, *Mss.*, 297, c. 57), a Benedetto, e mandandogli un elogio funebre, lo saluta con le parole: « Vale, decus patrie, decus Italie ».

(2) A' 7 d'ot. '58 (Ivi, *Rif.*, *Bal.*, 29, c. 60).

(3) Ivi, *Consiglio de' Cento*, reg. 1, c. 15'; 20 feb. '59.

(4) Il 23 feb. Ciò dopo il parere espresso da una Commissione di Savj, i quali erano stati incaricati d'esaminare la questione. (*Provv.*, 151, cc. 367, 387). Il 18 feb. fu approv. dai Signori; il 19 dai Sign. e Collegi; il 23 nel Consiglio del Popolo con 157 voti contro 58; il 25 in quello del Comune con 153 contro 6.

(5) A' 27 di feb. '61. Ved. *Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 39'.

(6) Fu sepolto all'Annunziata (*Strozz.*, I Serie, 371, p. 167 [R R, n. v. 123]). Col 25 di set. finisce l'ultimo registro delle lettere da lui dettate. Già dicemmo delle relazioni ch'egli ebbe, come commissario per certe questioni, con gli eredi del Marsuppini. Circa la famiglia troviamo che sua moglie Laura era sempre viva a' 20 dic. 1476, quando si scelse un mundualdo (*Not.*, *Prot.* G. 618, anni 1476-'78, c. 84); Michele suo figliuolo era il 26 di feb. '65 de' dodici Buonomini (GAMURRINI, *Spogli*, 7 [*Mss.*, 302], c. 324; e il 24 di nov. '90 era riconosciuto come compratore di una certa casa, da Lorenzo de' Medici (*Not.*, *Prot.* G. 619, anni 1489-'90, c. 154); che nel 1476 donna Lucrezia, sua figliuola, era moglie di Guido di Francesco di Niccolò Baldovinetti (*Cod. Magl.* XXXVII, 299 cit., p. 233), ed è noto come un suo figliuolo ecclesiastico, divenuto Uditore di Ruota, fosse nel 1511 da Giulio II creato Cardinale. Non sappiamo se l'autorità e la memoria del Padre gli fosser d'aiuto nel salire i gradini della gerarchia; il modo con cui il CANBI ne parla quasi lo farebbe supporre. « Fu eletto Cancelliere »; e aggiunge (ILDEFONSO, *Delizie*, XX, p. 354 sgg.): « di che, poi, un suo figliuolo, l'anno 1511, da « papa Iulio II fu fatto Cardinale, ch'era Alditore di Ruota ». Il Cardinale morì nel 1549. L'altro figliuolo, Bernardo, divenne signore della città di Nepes; fu poeta laureato, e venne detto l'Unico Aretino. Alfonso, figlio di Bernardo, ebbe da Clemente VII la stessa signoria, e fu detto, pel molto suo valore, l'Unico Accolti; Marcello di Benedetto e i suoi rimasero in Firenze, ove ebbero molti ufficj. Da Michele nacquero Francesco, divenuto Vescovo d'Ancona, e Benedetto nel 1527 Cardinale di Bologna (GAMURRINI, *Spogli*, vol. 7 cit., c. 324'). La famiglia degli Accolti s'estinse nel 1699.

(7) Il 29 gen. Tutti avevano quel privilegio, tranne ser Antonio. Gli si concede, finché sia secondo Cancelliere, per pareggiarlo agli altri, perché esercitò lodevolmente l'ufficio ed ha il peso di grande famiglia con poche sostanze (A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 29, c. 109).

maggio successivo, termine della sua elezione (1). Egli doveva esser già vecchio, poiché, Notaro della Signoria nel 1452, aveva avuto, fin dal '32, continui ufficj all'Arte dei Giudici e Notari, ove fu anche nel '56 e '62 Proconsolo (2).

Sia lecito pur ricordare una disposizione in parte rinnovata il dì 29 novembre 1458 concernente tutti i principali ufficiali della Cancelleria, e quelli precisamente ch'eran detti « Ufficiali del Palazzo » (3). Tenessero, insieme coi frati del Suggello, il segreto degli scrutinj, e bruciassero, finiti ch'essi fossero, le borse, perché esso venisse rigorosamente osservato.

Quanto finalmente ne racconta ser Antonio Bartolommei, stato nel novembre e dicembre Notaro della Signoria e poi, come vedremo, in molti altri ufficj cancellereschi, ci fa vedere quali relazioni d'amicizia, quasi di fratellanza, passassero tra Cancellieri e Cancellieri e tra questi e i Signori. « Richordo », scrive egli stesso (4), « chome a' dì dua di gennaio mcccclviiiij, la mattina a ore dieci « nacque la Gostanza mia figliuola. Batezzossi decto dì dua... Furono mio compari octo de' miei Signori de' duo mesi passati... di « licentia dell'Arciveschovo. E quali sono questi... Tutti personalmente a San Giovanni la tennono a battesimo. El nono fu Jacopo « di Macteo di Jacopo Cerretani, che vi fu presente, ma non fu « compare, perché dice l'aveva in voto ». L'intera Signoria, dunque, del novembre-dicembre, durante la quale ser Antonio era stato suo Notaro, si trovò concorde nell'onorarlo al battesimo della sua figliuola; né con ciò tutto ebbe fine, ché il dì 27 gennaio successivo « ... e' decti miei compari », soggiunge, « mandarono dodici cu- « chiai d'ariento et due schatole di libre 18 et j.º torchio del cero (5) »; quindi (6): « Ricordo che a' dì 3 di febraio 1459 e decti compari « tutti insieme con decto Jacopo Cerretani desinorono mecho, et « feci loro grande honore ».

A' 5 di settembre del 1464, mentre egli era Notaro delle Tratte, gli nacque un maschio, e anche allora i colleghi del Palazzo gli furon compari; il Cancelliere stesso principale, l'Accolti, Carlo di Niccola di messer Vieri de' Medici, frate Salvestro, « che sta in « Palagio de' Signori », e altri (7).

2. Siamo ai tempi, nei quali grande è il lavoro dei Medicei per

(1) Ivi, *Cons. dei Cento*, reg. 1, c. 39'.

(2) *Giud. Not.*, 26, cc. 5', 26, 28, 72', 73', 76, 81.

(3) Ivi, c. 9. *Consiglio de' Cento*, reg. 1,

(4) Ivi, *R. Acquisto Dotti* (1881). Cod. contenente le « Ricordanze » di detto ser Antonio, c. 6.

(5) Ivi, c. 6.

(6) Notaro de' Signori egli era stato già « veduto », cioè imborsato, nel 1453; nel '58 fu Notaro dei Dieci.

(7) Ivi, c. 8'. Nel lug. del '63, tratto Proconsolo, aveva avuto divieto perché minore; l'anno appresso era stato tratto di nuovo.

assicurarsi il potere; non fa, perciò, meraviglia se le disposizioni date nell'agosto del 1458 e prorogate il 13 luglio del '63 circa gli scrutinj furon poco dopo la morte di Cosimo, nel '65, modificate (1). Non essendo necessarj provvedimenti straordinarj, si togliessero le borse agli Accoppiatori che le tenevano a mano; si facessero le estrazioni, come prima del '58, a sorte, con questo, che si potessero mettere nelle borse dei notari solo quelli che fossero stati approvati nello scrutinio del 1434, o dopo (cioè i fedelissimi ai Medici); e ciò secondo sembrasse che loro convenisse, e anche se non fossero stati approvati nello scrutinio del '58. Fossero chiuse e fermate un mese dopo le convocazioni del prossimo scrutinio; lasciata ai Signori facoltà d'una proroga fino al 25 d'ottobre. Questa riforma fu fatta, si dice nel *Priorista di Palazzo*, con grande concordia di tutti i cittadini e con gran gaudio di tutto il popolo (2). Fu approvata nel Consiglio del Comune il 18 settembre, e vi furono solo cinque fave bianche pel no.

Ma anche più importanti sono i provvedimenti circa questa materia dell'anno seguente, dopo i famosi tumulti per la congiura de' Pazzi. A' 5 di settembre 1466 quelli della Balìa ordinano che dal primo di novembre successivo, per dieci anni, i Signori, come il loro Notaro, vengano eletti dagli Accoppiatori, di due in due mesi, dalle borse esistenti e da quelle che proverranno dai futuri scrutinj, facendo le tratte a' tempi debiti, osservando i membri, i divieti, lo Specchio (3). I Signori allora esistenti, almeno dieci giorni avanti la fine del loro ufficio, eleggessero dieci Accoppiatori per un anno; per gli altri anni i Signori del settembre-ottobre di ciascun anno n'eleggessero altri cinque. Gli Accoppiatori d'ogni anno imborsassero almeno cinque notari abili agli ufficj. A' 3 d'ottobre s'ordina che, quando dovesse farsi dai cittadini di quella Balìa lo scrutinio degli ufficiali intrinseci ed estrinseci e il Notaro d'allora fosse eletto dal Consiglio de' Cento, per tale scrutinio fra gli ottanta Arroto egli potesse intervenire a dar le fave oltre il numero degli ottanta suddetti, alla pari d'essi. E questo pel caso ch'egli fosse eletto a ciò dal Consiglio de' Cento secondo gli ordinamenti di detto Comune (4). A' 14 d'ottobre si danno disposizioni più precise circa il modo dell'elezione durante i dieci anni (5). Gli Accoppiatori giurassero, anzitutto, a uno degli Ufficiali del Palazzo di

(1) Ved. la provv. del dì 6 set. 1465 (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 156, cc. 148, 153, 154). Essa fu approv. il 15 dai Signori, poi dai Signori e Collegi; il 16 dal Consiglio de' Cento con 90 voti contro 20; il 17 in quello del Popolo con 175 contro 19; il 18 in quello del Comune con 146 contro 6.

(2) Ivi, *Priorista di Palazzo*, alla Signoria del set.-ot. 1465.

(3) Ivi, *Bal.*, 30, c. 10; cf. VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 45.

(4) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 30, c. 26'.

(5) Ivi, c. 33'.

dar le fave segrete ; poi quelli del quartiere, al quale, via via, il Notaro toccasse, facessero la portata di venticinque notari di quel quartiere, abili agli ufficj, se tanti ne fossero nelle borse del tempo. Altrimenti mettersero sol quelli che vi fossero a scrutinio fra gli Accoppiatori. I cinque fra essi che avessero più fave nere fossero imborsati per Notari della Signoria, « et ciascuno con tutte le polizze che si truova ». Il segreto fosse tenuto dai frati del Palazzo; le imborsazioni fossero fatte da essi, insieme con gli Ufficiali di Palazzo, o almeno di tre fra essi. Potessero venir imborsati pel notariato dei Signori, come pel priorato, anche i predetti Ufficiali di Palazzo. Agli 11, 22, 24 dicembre lo scrutinio generale vien differito, e poi si dispone che le borse, tanto pel Notaro che pei Signori, si facciano per dieci anni di più, cioè per venti (1). Chiaramente si scorgono in tutto ciò gli armeggiamenti e gli intenti de' Medici.

L'obbligo già fatto ai notari degli ufficj di copiare dai registri delle Provvisioni nei proprj tutte le leggi concernenti l'ufficio loro fu rinnovato nel 1466; il Notaro de' Signori fu però liberato da tal peso, rispetto alle provvisioni trascorse, perché le aveva in Palazzo e poteva servirsene quando volesse (2). Fossoro tenuti, peraltro, egli e i suoi successori, a copiare, per l'avvenire, quelle che si facessero, via via, durante il loro ufficio. Dopo fu pure disposto ch'egli rogasse le licenze date dai Signori ai Comuni sottoposti di vendere i loro beni immobili (3); quindi che fosse rogato di tutte le elezioni della Famiglia dei Signori, osservando bene i divieti e le proibizioni, rispetto all'età e ad altri impedimenti (4). Nel '67 fu imposto a tutti i notari estratti ad ufficj, questi finiti, oltre agli altri divieti, un nuovo divieto per certo tempo dall'ufficio di Notaro dei Signori (5); nel '68, visto che la mensa dei Signori era fornita sì miseramente, che talvolta mancavano fin le tovaglie, e il Notaro aveva con poca fatica grande onore, fino il coltellino come i Signori e di più sessanta fiorini nei due mesi, si riducono questi a trenta, destinando gli altri alla detta mensa dei Signori (6).

In una provvisione, poi, del 16 aprile '70, osservato come tempo addietro non era permesso ai Notari della Signoria rinunziare l'uf-

(1) Ivi, cc. 70, 80, 81'.

(2) A' 31 di mar. e primo d'apr. Ved. ivi, *Prov.*, 157, cc. 3, 15; cf. *Fab.*, 68, cc. 33, 34.

(3) A' 24 di mag. Ved. ivi, *Prov.*, 157, c. 43.

(4) A' 21 d'ot. Ved. ivi, *Bal.*, 30, c. 41. il 3 d'ot. il Notaro della Signoria era stato compreso fra coloro che, al pari dei Signori della Balìa, del primo e secondo Cancelliere, del Notaro delle Tratte, avevano il privilegio delle armi (*Bal.*, 30, c. 26').

(5) Ivi, *Prov.*, 158, c. 21; 24 apr.

(6) Tutto ciò il dì 15 di feb. Ved. ivi, c. 208'.

ficio, poi, diminuito il loro salario, sì, è tolta tal facoltà, la quale costituiva un notevole inconveniente (1).

Finalmente a '29 d'ottobre '66 fu rinnovata, in conseguenza d'una petizione, certa provvisione, della quale già vedemmo, e che fa sempre meglio conoscere la tendenza ogni giorno più aristocratica nel Governo della cosa pubblica. Vi son cittadini, i quali, dopo aver esercitato alcuno dei tre maggiori ufficj, sono stati tratti Notari dei Signori e ad altri ufficj meno degni ancora appartenenti a notari (2). Poiché il notariato dei Signori è d'onore assai minore che gli altri tre, ciò produce poco decoro; e, poiché le leggi già esistenti su tal proposito non paiono osservate, per l'avvenire gli imborsati per Notaro dei Signori non siano imborsati per gli ufficj maggiori; e, viceversa, chi sarà stato posto a partito per i maggiori, non potrà esserlo per Notaro. Perché non accadesse che i notari fossero messi a partito contro il loro volere, i Gonfalonieri delle compagnie non li mettessero, sotto pena di cinquanta lire, a partito per gli ufficj cittadini, se da quelli non ne fossero richiesti. Andava, dunque, diminuendo l'antica tolleranza democratica e il concetto alto, in cui si teneva il Notaro, come rappresentante del supremo potere feudale per quanto attiene alle testimonianze scritte. La Repubblica, signora di sé, più apprezzava i magnifici messeri e avvocati, considerando come ufficio inferiore quello dei notari, che dovevano non comandare ma obbedire, scrivendo fedelmente quanto ai Signori piacesse.

Notaro delle Riformagioni rimane, durante questi anni, Bartolommeo Guidi; circa il quale sappiamo solo quanto già accennammo, ch'egli era tenuto a dare ai notari dei varj ufficj copia delle provvisioni concernenti gli ufficj stessi; e ch'egli doveva pur ricevere dai notari tutti gli atti da loro rogati interessanti il Comune (3).

Ser Antonio di Battista che vedemmo eletto nel '62, per tre anni, Notaro delle Tratte, nel '65, avuto riguardo a' suoi meriti, è confermato in quell'Ufficio e in quello della Condotta per altrettanto (4). Nell'ottobre del '66, per piacere a Piero di Cosimo, e, inteso « l'opinione di molti, a fine di bene », rinunzia, e il 22 gli è

(1) Approv. il 5 apr. dai Signori, il 16 dai Sig. e Collegi e nel Cons. del Popolo con 169 voti contro 45; il 17 in quello del Comune con 141 contro 17 e dei Cento con 101 contro 10 (Ivi, 161, cc. 16, 25).

(2) Ivi, *Bal.*, 30, c. 51.

(3) Ivi, *Provv.*, 157, cc. 3, 15; cf. sopra, p. 234.

(4) Infatti scrive e roga, insieme col Padre e con altri, gli atti del Parlamento del 2 set. '66, ed ha, come lui, il 3 d'ot. il privilegio delle armi (*Bal.*, 30, cc. 3, 26'; *Cons. de' Cento, Prot.*, 1, c. 56; 3 set.).

scelto a successore, per dieci anni, Antonio d'Adamo di Grazia (1), che sembra fosse un suo Coadiutore (2).

3. Bartolommeo di Giovanni Scala fu il cancelliere, che raccolse l'eredità dell'Accolti. Nato verso la metà del 1428 presso Colle di Valdelsa da un povero mugnaio, poté, non si sa come, recarsi presto a Firenze, dedicandosi agli studj di legge prima, di lettere poi (3). V'era certo verso il 1450 (4); passò anche a Milano, fattovisi prima raccomandare al Filelfo (5); ma soprattutto si trattene a Firenze, ove esercitò anche l'avvocatura, cominciò nel '52 a pagare il catasto (6) e divenne nel '61 Cancelliere della Parte Guelfa (7). Nel 1457 era nelle grazie de' Medici (8), e sembra egli avesse più strette relazioni con Pier Francesco, suo speciale

(1) Ivi, c. 58; « Ricordanze » cit., c. 2'.

(2) Fu, infatti, uno de' notari che rogarono il succitato parlamento del 2 set. '96 ed ebbero a' 2 d'ot. il privilegio delle armi.

(3) Secondo il MANNI (p. 5) ed altri, sarebbe nato il 16 di mag. 1430. Ma L. DINI pubblica (pp. 60, 63) la portata al catasto fatta dal padre di lui, Giovanni, il dì 27 mar. 1429. In essa si dichiara che Bartolommeo ha otto mesi. Questa crediamo testimonianza più di tutte le altre attendibile, e perciò fissiamo la nascita al 7 lug. 1428, giorno più, giorno meno. Risulta dai documenti citati dal MANNI e dal DINI (p. 62) che fu sicuramente a Firenze dal '50 e che anzi è probabile alcuni anni prima, forse ancor giovanetto. Rispetto al mistero circa i mezzi da lui procuratisi per gli studj, si può osservare che non era allora straordinariamente difficile a giovani d'ingegno, anche poverissimi, lo studiare, mediante i conventi e luoghi e persone pie ecclesiastiche ovunque disseminate. Inoltre suo padre, sebbene povero, non era, però, di quelli, che oggi diremmo miserabili. Con un buon mulino sull'Elsa, sia pure in comune con altri, poteva aver discreto lavoro e guadagno. Si noti ancora ch'egli v'era interessato, insieme con un Tolosendi, o Tolosendi, ramo forse di quella famiglia dei Tolosani, che divenne celebre per un Niccolò Tolosani Senatore di Roma, e in specie per fra Giovanni Tolosani, domenicano in San Marco a Firenze, affezionatissimo al Savonarola, valente cronologo, conosciuto durante il sec. XVI sotto il pseudonimo di Giovanni Lucido Samoteo. Il fatto stesso della denuncia catastale mette quel mugnaio fra i sopportanti gravezze e, in certo modo, proprietarj. Varj fratelli e nipoti di Bartolommeo vennero più tardi a star con lui a Firenze. Il mulino era nel 1429 della canonica di San Michele a Unci, in luogo detto alle *Nuove* (nove vene, o sorgenti) presso Unci. Circa G. Tolosani ved. MARZI, *La questione del Calendario*, pp. 130; sgg. *Giovanni Maria Tolosani*, pp. 1 sgg.; *Giovanni Maria Tolosani*, Alessandro Piccolomini, e Luigi Giglio, pp. 1 sgg.

(4) MANNI, p. 5.

(5) DELLA TORRE, *Accademia Platonica*, p. 372; ZENO, II, p. 256. Il Filelfo mantenne, poi, relazioni amichevoli con la Scala (Ved. BENVENUTI, p. 76).

(6) MANNI, p. 7; ZENO, *Dissertazioni*, II, 256.

(7) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 182 (DDD, n. 1247), p. 2. Così lo Strozzi: « 1461 D. Bartolo-
« meus Scala, Cancellarius Partis Guelfe Civitatis Florentie »; « Da diverse scritture gl' originali
« delle quali quest'anno 1653 si trovano apresso di me Carlo di Tommaso Strozzi ». Secondo altri, invece, Cancelliere della Parte sarebbe stato già nel '60. Ved. G. MILANESI nel *Commentario alle Vite del Vasari*, III, p. 248. *Gherardo miniatore* « nel 2460 fece alcune miniature per Bartolommeo Scala, « allora Cancelliere di Parte Guelfa ». Le relazioni dello Scala coi Medici debbono certo essere anteriori al 1457, se anche non ce ne son giunte prove sicure.

(8) Nella lettera che il 15 set. di quell'anno Antonio Guidotti gli diresse al Trebbio (la nota villa Medicea Mugellana), dice: «... fidelis... es hero, et bene herele facis fidelem te Domino servare « tuo » (GENTILE, *B. Scala e i Medici*, p. 133).

patrono (1), al quale, però, si rivolge per suoi bisogni nel '60 (2) e '61 (3).

Circa il giorno preciso in cui fu eletto successore all'Accolti, gli autori antichi e moderni molto hanno lavorato di fantasia. Vediamo che si possa finalmente affermar di sicuro.

Nella lettera sopra citata del 1460 egli fornisce di Firenze a Pier Francesco in Mugello non poche notizie circa le cose che avvenivano in Palazzo: « Qui la Signoria, comprendo, attenderà alla « impositione de' due catasti ordinaria...; ». « Di fuori s'è detto in « questi dì novella uscita, secondo udi' hier sera, da Francesco In- « ghirami, da ser Agnolo de' Pazzi, che l'armata del Re di Francia « era giunta in Genova... »; « del Reame stamani ho inteso che il « campo della Chiesa è così bello...; né di questo ancora c'è let- « tere; sono cose udite da chi viene di là, o dice venire »; « da « Genova c'è lettere delle vostre galee di Barberia...; delle galee « di Levante ci fu lettera da Tommaso Spinelli ». In quella del 18 novembre (4): « Qui s'è facto pe' facti di Scarinci, che in « Porto Pisano a questi dì ha facto molti danni et a noi et a' Ge- « novesi, uno Imbasciadore. Al Re rimane Pandolfo Pandolfini. Sta- « remo a vedere quello partorirà... ». In un'altra a Pietro di Cosimo del 31 maggio '64 (5): « Ser Lorenzo, Cappellano della cap- « pella della Parte Guelfa, è stato riputato da' Capitani havere « grandemente errato, ché stamani, quando già s'aveva andare via, « non haveva dato nissuna notitia che la capella era stata lasciata « da' Canonici senza alcuno ornamento... E Capitani subito feciono « ornarvi, come si poté, et ser Lorenzo hanno rimosso con questa « conditione, che voi, come Operaio, ve ne eleggiate uno, potendo

(1) GENTILE, op. cit., p. 129.

(2) Il 14 mag. scrive al Patrono non parergli opportuno parlar del suo bisogno a Cosimo, il quale giaceva ammalato (GENTILE, p. 130) IL GENTILE suppone cercasse il posto del Bracciolini; a costui, però, era già successo l'Accolti, e nulla fa credere si pensasse ad un licenziamento. Forse il GENTILE fu tratto in inganno dalle errate notizie del MANNI (p. 14).

(3) Il GENTILE crede poter dedurre da una lettera dello Scala al Medici del 5 apr. 1461 ch'egli in quell'anno, e non nel '50, si laureasse (pp. 130, 135). La lettera dice: « Et per l'ufficio mio et per « l'honore et per molti rispetti, i quali sono superflui narrargli a voi, io desideravo esser matricolato « doctore. Hora è Proconsolo uno mio amicissimo, che può dare favore assai et spetialmente per l'a- « daptarmi la spesa... Ne ho parlato con Agnolo Della Stufa...; vorrei un verso da voi; è cosa ho- « norevole, e ne fo gran conto. Quanto più i servitori vostri saranno onorati, e più lode ve ne re- « sulterà ». Egli crede si tratti del Proconsolo dello Studio e quindi della laurea di Bartolommeo. Si tratta, invece, senza dubbio, del Proconsolo dei Giudici e Notari. È naturale che desiderasse d'isciversi, cioè matricolarsi nell'Arte, il che portava una spesa; ma di laurea già doveva esser fornito. E che qualche agevolazione su questo punto potesse averla si rileva dal fatto che, fin dal 29 d'ot. 1376, il Comune ordinò all'Arte d'immatricolare senza spesa due che si erano resi benemeriti dello Stato; e l'ordine era stato già eseguito il 26 mag. 1431. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 64, c. 187; cf. DEGLI AZZI, *Relazioni cit.*, II n. 626.

(4) A. S. F., *Med. inn. Pr.*, *Avanzi*, Busta 5, n. 197.

(5) Ivi, Busta 17, n. 432.

« eleggere ancora esso medesimo, volendo. Hovene voluto dare no-
 « titia, acciò che pensiate quello volete fare. Lui ancora credo non
 « lo sappia, ché dissono volerlo tenere tanto secreto che pervenisse
 « alla notitia vostra. Franco Sacchetti... disse mi vi raccomandassi...
 « El soprasedere non credo possi nuocere per acconciare la cosa
 « meglio... ».

Che cosa rileviamo da tutto ciò? Questo senza dubbio; ch'egli, come dicemmo, cercava un impiego; che nel '61 almeno l'aveva ottenuto; che durante i sei anni 1460-'65 fu a Firenze uno dei confidenti e servitori de' Medici, uno degli ammessi ai loro segreti, di quelli che ad essi riferivano quante notizie avevano in Palazzo, o in Città, circa le faccende pubbliche e private. Le raccoglieva come privato, dagli amici, o diceva quanto era giunto a sapere come ufficiale pubblico? Forse l'una cosa e l'altra. Non sembra, infatti, impossibile che già nel '60, come alcuno vorrebbe, fosse Cancelliere alla Parte e cercasse ufficio maggiore; oppure che l'ottenesse quell'anno stesso, conservandolo pure nel successivo. Probabilissimo, poi, apparisce l'avesse ancora nel '64, ché la lettera di quell'anno da noi ricordata ce lo fa vedere troppo addentro nelle cose, anzi nei segreti di quell'Ufficio importantissimo. Ma v'ha di più. Vespasiano Cartolaio, sì bene informato delle cose di Firenze e dei Medici, dice (1) che Cosimo « volle, per « passare tempo, innanzi circa uno anno che morissi farsi leggere « l'*Etica* d'Aristotile a messer Bartolomeo da Colle, Cancelliere in « Palagio ». Or Cosimo venne a morte col primo d'agosto '64; nel '63, dunque, lo Scala già sarebbe stato in Palazzo. Alcuno potrebbe forse supporre che il buon Libraio qui confondesse i tempi; e, scrivendo mentre il Colligiano aveva l'ufficio supremo di Cancelliere, non si ricordasse che a questo fosse chiamato dopo la morte di Cosimo. Ma si noti ch'egli dice precisamente « Cancelliere in « Palagio », frase che ha pei Fiorentini di quel tempo costantemente significato diverso da quello dell'altra « Cancelliere del Palagio ». Se in questo non si notano inesattezza o anacronismo, s'ha ragione di credere che neppure pel resto ve ne siano. Inoltre Giuliano Ricci nel suo ben noto Priorista pure afferma (2): « Si messe al servizio « della Cancelleria de' Signori, e si portò talmente, che non solo « fu amato da Cosimo, da Piero e da Lorenzo de' Medici ne' tempi « ch'ei reggeva la Città, ma anco da tutto l'universale ». Disgraziatamente di quegli anni non un solo registro ci è pervenuto della seconda Cancelleria, due appena della prima, sicché non c'è dato

(1) BISTICCI (DA) V., III, p. 74. Cf. *Della Torre*, p. 407.

(2) Cod. B. N. C. F., *Palat.*, E. B. 14, 1 (P.^e 4^a, cc. 140 e 142. Ved. MANNI, *B. Scalae Vita*, p. 11.

scoprir traccia dell'opera sua. Ma tutto fa credere egli fosse, più o meno a lungo, uno de' molti Coadiutori dell'Accolti, o di altri ufficiali; o, nel più disperato dei casi, Cancelliere permanente della Parte.

Se l'ultimo registro dell'Accolti finisce a' 13 di settembre 1464, il successivo a noi pervenuto non comincia che a' 3 d'aprile '65. Morto nel settembre l'Aretino, del Colligiano così dice A. Rinuccini (1): « A' dì 24 d'aprile fu eletto Cancelliere del Comune di « Firenze messer Bartolommeo Scala da Colle, benché non degno « di tanto onore »; e di poco posteriore è una lettera scritta dallo Scala « ex Cancelleria » (2); a' 3 d'ottobre '66 egli ebbe la conferma per dieci anni a Cancelliere, dal giorno in cui scadeva d'ufficio (3). Or sappiamo essere stato uso quasi costante nella Cancelleria l'elezione almeno per uno, se non per più anni; più costante ancora quello di dar immediatamente al Cancelliere uscito d'ufficio il successore. Se il 6 ottobre '66 lo Scala fu confermato per dieci anni, è supponibile che la sua precedente elezione risalisse all'ottobre '65; e, siccome nel luglio '65 già era Cancelliere, vi dovè essere un'altra elezione circa l'ottobre '64, cioè subito dopo la morte dell'Accolti. D'altra parte, l'affermazione del Rinuccini ch'egli fosse eletto a' 24 d'aprile, mal s'accorda col fatto che il primo registro scritto sotto lo Scala ha principio dal 3 di quel mese. Sembra, dunque, verisimile, nonostante l'affermazione di Alamanno, che lo Scala forse già nella Cancelleria e subito alla morte dell'Accolti ne divenisse il capo effettivo. Può darsi che l'elezione formale fosse ritardata per le opposizioni e le invidie che un tale onore a lui, uomo di vilissima origine, conferito, incontrava. Ma nessun documento decisivo su questo proposito ci fu concesso scoprire.

D'un altro umanista protetto da' Medici e loro servitore fedelissimo è qui opportuno parlare: Cristoforo Landini.

Nato a Firenze nel 1424 di povera famiglia, oriunda da Prato-vecchio in Casentino, aiutato da un mecenate ad imprendere gli

(1) *Ricordi*, p. XCVI.

(2) Del 29 lug. '65 (GENTILE, p. 131; cod. B. R. F. 834, c. 94'). Il GENTILE osserva che solo nel '72 gli fu consegnato il sigillo; ma ciò non ha relazione alcuna con la sua elezione a Cancelliere, ché a lui non spettava ordinariamente tale custodia. Il prof. F. DINI riporta una lettera, in cui s'accusa da un amico lo Scala di abusare della sua potenza in danno di certi suoi compaesani nella questione d'un mulino, il che a Colle era biasimato da quasi tutti e lo faceva apparire cattivo di cuore. Suppone sia del '66, perché in quell'anno l'Accolti, secondo lui, morì e lo Scala fu confermato. Crediamo, invece, si debba attribuire agli ultimi del '64, o ai primi del '65. Vuolsi notare finalmente che anche il VILLARI (*Machiavelli*, I, 318) pone nel '65 l'elezione dello Scala, tratto egli pure in inganno dal MANNI e fors' anche dal reg. 15 dei *Signori, Legaz., Commiss., Elez., Istruz. e Lett. Miss.*, che finisce col 17 ag. '65 ed ha sulla coperta, però di mano molto potestere: « Liber « commissionum tempore Benedicti de Aretio 1458-1465 ». Questa scrittura non ha manifestamente su tal punto alcun valore.

(3) A. S. F., *Rif., Bal.*, 30, c. 27. Col 1° d'ag. '69 fu, poi, Proconsolo (*Giud. Not.*, 26, c. 6).

studj legali, li abbandonò per quelli letterarj (1). Fattosi presto conoscere con molti versi, prose, opere latine di sapore classico, insegnò privatamente e pubblicamente; ebbe la cattedra di eloquenza nello Studio, divenne maestro di Lorenzo de' Medici. Primeggiò fra i dotti dell'Accademia Platonica, apparendo quasi un protettore del Ficino (2). A Lorenzo predetto, anzi, scrisse una lettera, che fu creduta, a torto, ci pare, dell'anno 1475 (3). Vediamo che cosa vi dica.

Ha bisogno del suo aiuto, e perciò gli chiede scusa se parla di sé; senza di lui nulla potrà ottenere. È morto da poco un Segretario della Cancelleria; desidererebbe succedergli. Spesso si ricorre, per simili ufficj, a giureconsulti, o ad oratori stranieri; chi vi sarà il quale non veda come in essi ufficj poco v'è bisogno del giureconsulto, molto dell'oratore? Pochissimi sono i giureconsulti eloquenti, né possono esserne biasimati, ché non è arte loro. Agli stranieri male s'affidano i segreti di Stato. Vi sono molti fiorentini eloquenti, ma poco adatti; alcuni, ecclesiastici, altri, di grande casata, non desiderano questi onori minori; altri ancora troppo giovani. Non è sacerdote, non di grande casata, non giovane, ché ha quarantun anni; e più non aveva quando fu eletto quegli che ora è morto. Lo accusano di imperizia. Che dire? Non mi conoscete da giovinetto? Da dieci anni ho insegnato ai giovani poetica ed eloquenza, e due gratuitamente; si dirà che mi avete escluso per poca stima della mia dottrina e de' miei costumi. Vedi come mi trovo; non ho speranza di altra dignità. Saranno troncate tutte le speranze concepite per le mie fatiche. Temo alcuni credano ch'io non abbia riflettuto all'importanza della cosa. Tale uomo deve avere molte buone qualità; fra le altre gran devozione per la patria e per Lorenzo. Io almeno alcune n'avrò, non fosse altro la devozione per lui. Fra gli altri, dunque, a qualche cosa sarò utile. Mi valga l'insegnamento alla gioventù fiorentina, l'averlo dato i primi due anni per nulla, gli altri per poco. Privatamente chi indarno desiderò l'opera mia? la scienza del diritto è santissima; ma tutto ai giureconsulti è aperto; tutti essi guadagnano; nulla rendono le muse. I giovani studiosi, vedendo premiato il loro

(1) BANDINI, *Specimen*, to. I, pp. 24, 45 sgg.; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 179; ROSSI, p. 234; ZIPPEL, *Argiropulo*, p. 101.

(2) Ved., oltre le opp. e i luoghi citt., GHERARDI, *Studio*, pp. 473, 474; ROSSI, pp. 229, 235; DELLA TORRE, pp. 29, 30, 550, 573, 579, 809; PERRENS, *Histoire... depuis*, ec., I, pp. 245, 249, 258, 259, 277, 525, 552, 553, 570, 571.

(3) « Christophori Landini, viri eruditissimi, ad Laurentium Mediceum epistola deprecatoria ». Ved. BANDINI, *Collectio*, pp. 1 sgg. Il BANDINI assegna questa lettera all'anno 1475 senza dirne le ragioni; ma altrove (*Specimen*, II, p. 102) dice che a 43 anni, nel 1467, mentre era Cancelliere di Parte Guelfa, chiese il posto di Segretario! È facile avvedersi com'egli qui accumula errori su errori; perciò, sarà opportuno respingere la data 1475 ed accettare quella che appare più verisimile per l'esame critico del contenuto.

maestro, s'incoraggeranno; non presume di saper tanto; ma in principio abbiano un po' di pazienza.

Se il Landini aveva, com'egli stesso ne fa sapere, quarantun anni, è chiaro che, nato nel 1424, scrisse la lettera non nel 1475 ma dieci anni prima. S'aggiunga che aveva insegnato dieci anni pubblicamente in Firenze, dei quali due per nulla. Ora la prima sua elezione a Lettore dello Studio con salario, poi sempre confermata, è del 18 gennaio 1458, per due anni, a cominciare dal 20 gennaio (1). Nulla sappiamo circa i due anni del suo insegnamento gratuito, al quale bisogna creder sulla sua parola. Si arriverebbe così ai primi del 1466, o al '65. Altra difficoltà s'avrebbe nel fatto che il Cancelliere allora morto, l'Accolti, nato circa il 1415, quando fù eletto a quell'Ufficio, nel '58, avrebbe avuto, non quarantun anni, ma quarantatre. Tuttavia, non conosciamo, come abbiám detto, con sicurezza la data della nascita, non sappiamo se il Landini sia in tutte le sue affermazioni preciso, né sarebbe impossibile che l'Accolti fosse già addetto, in qualche modo, alla Cancelleria quando ne fu posto a capo. Potrebbe darsi, dunque, egli chiedesse il posto che poi ebbe lo Scala. Si spiegherebbero in tal modo parecchi fatti, come l'allusione ai giureconsulti e agli stranieri, e il temporeggiamento nell'elezione definitiva del Colligiano. Non sapremmo altrimenti di quale ufficio e di qual Segretario si possa parlare. Il Landini non ottenne l'ufficio, ma, siccome pare che circa questo tempo fosse Cancelliere alla Parte (2), può darsi tutto fosse accomodato, promovendo lo Scala da Cancelliere della Parte a Cancelliere del Comune e dando al Landini l'ufficio in tal modo rimasto vacante (3). Comunque sia, fra il Landini e lo Scala si strinsero, poi, vincoli della più schietta amicizia, e curiosa n'appare la lettera dell'Umanista « pro domo sua »; essa ci fa conoscere quali e quanti raggiri eran necessarj ad ottenere uno di quegli ufficj desideratissimi; dice intorno alle condizioni rispettive degli studiosi e degli avvocati cose, le quali anche ai giorni nostri potrebbero, forse, senza errore ripetersi.

Con lo Scala si fa un nuovo, arditissimo passo verso la cancelleria aulica e principesca, che è una cosa sola con la Casa, la famiglia, gli interessi del Signore sovrano. Nessuno, del resto, fra i letterati, gli studiosi, i dotti fiorentini del tempo, forse come lui

(1) GHERARDI, *Studio*, pp. 467, 468, 473, 474.

(2) BANDINI, *Specimen*, II, p. 102; ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 234.

(3) Ved. quanto dice il BANDINI, (*Specimen*, I, p. 156; II, p. 32) ed anche l'aneddoto raccontato da un anonimo contemporaneo circa i due (*Facezie*, p. 143, nota 264). Essendosi domandato al Landini perché i funghi portassero il cappello, rispose che per difendersi dalle piogge al tempo delle quali essi soglion venire: e, soggiungendo lo Scala: « Qual ti pare il più dolce suono che tu senta? », rispose: « Quello delle mie ample lode' ».

era adatto a rappresentare tal parte, divenuto, egli poverissimo, creatura e confidente di Cosimo, da lui ricoperto di benefizj. Anche il figlio Piero gli continuò la protezione più larga, gli dette ad abitare gratuitamente una casa di faccia al suo palazzo (in Via Larga, oggi Via Cavour), e gli assegnò una rendita di cinquecento fiorini sul Monte (1). Sposata nel '67 Maddalena di Giovanni di Lorenzo Benci (2), con la protezione Medicea, con la Cancelleria delle Lettere e, almeno per qualche tempo, anche quella dei Dieci (3), con la cattedra allo Studio, la quale ebbe nel '71, e con altri ufficj, da un misero figlio di mugnaio, da un « monstrum forfuraceum », come poi lo disse il Poliziano, divenne un ricco, magnifico signore, possessore di case, di ville, di ricchezze d'ogni genere, costruttore a Porta Pinti di quella villa, che poi divenne sontuosa dimora di famiglie principesche (4). I Medici ben sapevano che, ad impadronirsi dello Stato, era necessario avere in Palazzo gente fidata non solo, ma energica, operosa, d'ingegno potente. Perciò non risparmiarono cure per assicurarsi l'aiuto, la mente, il cuore degli ufficiali, dei Cancellieri principali in special modo. Cercarono di accrescerne, inalzarne l'autorità, di farne l'elezione per un tempo sempre più lungo, mirando all'elezione a vita.

Un gran cambiamento, a poco a poco, si nota nella Cancelleria. Fin qui essa si mantiene nei limiti assegnatili dagli Statuti; si occupa solo di spedir le faccende ordinarie secondo, via via, è indicato dai Signori, dai Signori e Collegi, dai Consigli, dai Savj. Nulla di estraneo al suo ufficio compie il Cancelliere, nessuna pratica segreta s'inizia dentro, o fuori dello Stato, senza il consenso, anzi l'ordine, dei Signori regolarmente eletti ogni due mesi. Il Cancelliere non ha, d'ordinario, bisogno d'andare in ambascerie, perché a ciò provvedono, secondo le norme consuete, gli organi naturali dello Stato, con l'elezione di cittadini. Al tempo dello Scala, il palazzo dei Signori sempre più s'avvicina al palazzo dei Medici. Già i Signori e Collegi, eletti dalle ultime Balie, sono, per la massima parte, creature di quelli; ma ciò non basta. I Cancel-

(1) MANNI, pp. 8 sgg.

(2) Cod. B. N. C. F., *Magl. Strozzi*, II. IV. 378, p. 347 (DD, 1226); id. XXXVII, 299, p. 225; MANNI, p. 11. Il 13 gen. '70 ad un atto tra lo Scala e il suo Suocero è presente ser Niccolò di Michele di Feo di Dino, di cui più oltre vedremo (MANNI, p. 12).

(3) Sembra che fosse Cancelliere dei Dieci nel '67, '68, '69. Ved. MANNI, p. 10; ZENO, II, p. 256. Cf. BENVENUTI (p. 76), il quale asserisce, però, che nel '69 i Dieci eran già stati aboliti.

(4) MANNI, pp. 8, 24, 52; BENVENUTI, p. 92. A' 20 di mag. '77 ottenne il permesso di costruire, e poi costruì, l'oratorio a Porta a Pinti. Nel palazzo di Via Pinti, n. 93, che fu già sede della Direzione Generale delle Ferrovie Meridionali, Rete Adriatica, è infatti, la seguente iscrizione: « Bartolommeo Scala — Cancelliere della Repubblica — illustre storico letterato — visse e morì in « questo palazzo — da lui costruito — e da' suoi posterì venduto — nel 1585 — ad Alessandro de' « Medici Cardinale — che fu Leone XI — da cui lo ebbe Costanza sua sorella — moglie di Ugo « Conte della Gherardesca — nel 1605 ».

lieri di Palazzo, il Cancelliere principale soprattutto, sono più addentro nei segreti della Casa, meglio ne conoscono i desiderj. Per le faccende più gravi invece di far scegliere coi metodi consueti, gli Oratori, si mandano nelle ambascerie gli ufficiali della Cancelleria, il Cancelliere stesso principale. Lo Scala, A. Braccesi, F. Gaddi del quale or ora vedremo, vanno nelle ambasciate come Cancellieri, o alla pari dei principali cittadini. Partendo, essi hanno dai Signori istruzioni e commissioni; ma prima parlano pure con Piero e con Lorenzo; giunti sul luogo, scrivono regolarmente al Palazzo, ma tengono pur corrispondenza privata coi Signori di Via Larga. Per questo è che l'elezione dello Scala segna il principio di tempi molto diversi dai precedenti; il principio dell'ingerenza diretta e personale dei Medici nel Governo.

La conferma avvenuta dello Scala il 6 ottobre 1466 per dieci anni dal giorno in cui usciva d'ufficio e col salario di secento fiorini già dato all'Accolti (1), va unita con alcune riforme della Cancelleria, le quali s'ha ragione di credere fossero da lui promosse ed ispirate. Certo esse rispondono all'indirizzo generale manifestatosi durante gli ultimi anni nel Governo della Repubblica, tendente al lusso, al decoro, alla magnificenza anche nelle manifestazioni esterne e formali dello Stato; indirizzo che fece, a poco a poco, cambiare il titolo stesso alla Signoria, considerare come poco nobile l'ufficio del suo Notaro, preferire ai semplici tabellioni i magnifici dottori in diritto.

La prima riforma, a dir vero, più che al decoro esterno della Repubblica, mirava ad ottenere maggior ordine nella sua amministrazione. Le lettere, si dice, mandate alla Signoria dai forestieri, mai furono regolarmente copiate. Si mettevano in « quadam filza », per cui accadeva che spesso andavano smarrite (2). Per l'avvenire quante ne saranno mandate ai Signori da non sudditi debbano esser copiate « de verbo ad verbum » in un libro, o registro, « ad id « specialiter deputando et in dicta Cancelleria semper habendo ac « tenendo ». Lo stesso si dica per quelle scritte alla Signoria dai suoi Oratori. Il Cancelliere principale curi l'osservanza di ciò; cerchi per la Cancelleria « de rebus preteritis »; e, se trovi qualche commissione ad Oratori non registrata, la faccia copiare. I Coadiutori siano tutti tenuti a copiarla secondo gli ordini suoi.

Con la seconda riforma si vuole ottenere che la Repubblica non appaia gretta e meschina mandando fuori lettere in carta bamba-

(1) Ved. A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 30, c. 27. Ciò oltre i soliti privilegi delle armi pur concessi agli altri Cancellieri.

(2) *APP.*, II, 37; 3 ot. 1466.

gina, mentre altri Stati adottano, conseguendone stima e rispetto maggiore, carte membranacee e sigilli (1). Le lettere che saranno mandate fuori dello Stato a principi secolari, od ecclesiastici, che abbiano pubblico ufficio, siano scritte da quello fra i Cancellieri al quale apparterrà, in membrane belle e pulite, munite, per opera dei frati della Camera dell'Arme, dei consueti sigilli.

Circa la seconda Cancelleria, n'era già capo ser Antonio Muzi, ma dipendeva dal primo Cancelliere; col primo di gennaio del '70 sembra essa divenisse Ufficio quasi autonomo con a capo il Muzi stesso (2).

4. Pei provvedimenti del luglio 1471 avvenne che quasi tutti gli ufficiali si elessero secondo le indicazioni del Magnifico (3). Sugli ultimi di quell'anno e in principio del successivo si hanno continue disposizioni della Balìa concernenti al nuovo scrutinio dei Signori e conseguentemente del loro Notaro, a varie proroghe d'esso, ai modi da tenersi nel farlo, e simili. Dal 3 al 5 di novembre ne fu deliberata la convocazione; il giorno 8 prorogata al 20; il 14, determinato il sistema da tenersi; il 19 febbraio '72 prorogata di nuovo al 20 di marzo. In tale occasione si dispose pure che i notari che avessero ottenuti i voti per Notaro della Signoria, s'intendesse l'avessero pure ottenuti per tutti gli altri ufficj, pochi eccettuati (4). Sulla materia degli scrutinj si torna pure nell'aprile dell'80, per deliberare che i trenta elettori già scelti per l'elezione del priorato dovessero nominarne altri quaranta; tutti insieme facessero, di due in due mesi, i Signori, nonché il loro Notaro, a cominciare dal primo di maggio successivo (5). Anche nel novembre '82 si danno ordini circa il nuovo scrutinio (6). Nel '73, poi, fu ordinato che il Notaro tenesse un libro di pergamena in cui registrare i bollettini dei quali fosse rogato appena gli venisse presentata la polizza della tassa pagata (7); dovesse tenerlo in un luogo pubblico della Cancelleria; in esso far, via via, le opportune regi-

(1) Ved. I. cit.

(2) LUIO, pp. 114 sgg.; TOMMASINI, I, p. 137, nota. Infatti il 3° registro ha il titolo: « Liber... con-
« tinens... scripturas spectantes... ad Officium secunde Cancellerie... vigente eorum (dei Signori) se-
« cundo Cancellario spectabili viro ser Antonio Mariani Mutii ». Così dicono quasi sempre i libri se-
guenti, divisi, per lo più, a bimestre. Un vol. comprende spesso varj anni. Il parlamento cit. del
2 set. '66 è rogato pure da ser Antonio, il quale, anche durante questi anni, e cioè dal primo ag.
'69 fu Proconsolo. Ved. LUIO, *Cancelleria Fiorent.*, pp. 14, 15; TOMMASINI, *N. Machiavelli*, I, p. 137,
nota; A. S. F., *Giud. Not.*, 26, c. 6.

(3) PERRENS, *Histoire* cit., I, p. 366.

(4) A. S. F., *Rif., Bal.*, 31, cc. 4', 60, 63, 73'; *Cons. de' Cento*, reg. 2, cc. 83, 89, 90; cf. PERRENS,
Histoire, I, p. 362.

(5) *Archivio Stor. Ital.*, Serie I, vol. I, pp. 330 sgg.; cf. A. S. F., *Rif., Bal.*, 31, c. 90; *Cons.
de' Cento*, reg. 2, c. 90; PERRENS, op. cit., I, 446, 522, 523.

(6) A. S. F., *Rif., Cons. de' Cento*, reg. 2, cc. 70', 83, 90.

(7) APP., II, 38. Ciò il 25 di nov. Il libro gli fosse fornito dalla Camera dell'Arme.

strazioni; nel '75 che le tasse straordinarie da lui riscosse per scritture fossero impiegate in ornamenti per la cappella dei Signori e per la loro mensa (1). Dal '77 il Coadiutore della Signoria fu obbligato a pagare all'Arte dei Giudici e Notari trenta soldi l'anno di tassa (2); quindi si dispose che i donzelli, canovieri e spenditori della Signoria dessero mallévadoria al Notaro, i primi due di cinquanta fiorini ciascuno, l'altro di cento (3). Nel 1381 era stato rinnovato l'ordine che nessuno mangiasse coi Signori e Notaro, che nessuno di essi, tranne qualche rarissimo caso, andasse a funerali per morte, a cerimonie per monache, o preti novelli, o battesimi (4).

Nel 1471 Bartolommeo Guidi, ormai settuagenario, stato tanti anni negli ufficj della Cancelleria, non men di tredici capo delle Riformagioni, non si trovava più in condizione di prestar molto servizio. Poiché s'era sempre condotto in modo da esser lodato da tutti, gli fu associato il figliuolo Giovanni, il quale, per la pratica e lunga esperienza che delle pubbliche faccende s'era acquistata, stando ben diciassette anni nella Curia dei Signori, da tutti era stimato adatto, e per l'età poteva alacramente lavorare (5). Cominciasse dall'ultima elezione del Padre nell'agosto '68, e durasse fino al termine dell'ufficio di lui, e con le medesime attribuzioni, doveri e diritti. Se in quel mezzo uno di loro mancasse all'Ufficio, l'altro vi rimanesse solo con lo stesso salario (6).

Era negli ultimi tempi Notaro delle Tratte ser Antonio d'Adamo. Morto egli intorno al 1473, l'Ufficio rimase vacante per circa due anni, e fu allora, per ordine dei Signori e per consiglio di più Savj, presieduto dal Notaro delle Riformagioni, ser Bartolommeo (7). Egli, però, aveva chiesto più volte ai Signori ed ai prin-

(1) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 166, cc. 134, 149. Ciò il 19 e 20 d'ot.

(2) Ivi, *Giud. Not.*, 2, c. 10'.

(3) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 166, c. 263'; ciò il 18 di nov.

(4) Il primo di lug. (Ivi, *Sig. Coll.*, *Corr.*, 9, c. 11'). S'aggiunga l'ordine rinnovato a' 20 di giug. '83 che non siano consegnate le lettere ai privati avanti il pagamento della tassa (*Provv.*, 174, c. 39). Con decreto, poi, del 30 ag. '71 si concede il solito privilegio delle armi al Notaro della Signoria, come agli altri Cancellieri, quali lo Scala, il Notaro delle Riformagioni, il secondo Cancelliere e il Notaro delle Tratte (*Bal.*, 31, c. 29'). Finalmente nel '77 fu ordinato dall'Arte dei Giudici e Notari che il Coadiutore del Notaro della Signoria pagasse all'Arte stessa trenta soldi l'anno (*Giud. Not.*, 2, c. 10').

(5) Il 19 d'ag. (*Rif.*, *Bal.*, 31, c. 19).

(6) La deliberazione fu presa, sentito anche il parere dei principali cittadini, cioè, crediamo, dei Medici. L'uno e l'altro, inoltre, potevano esser raffermati dal Consiglio dei Cento, e furono, infatti, confermati per cinque anni il 10 d'apr. dal primo d'ot. '73 (*Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 80'). Giovanni era Notaro e Cancelliere de' Dieci nel 1467, '78, '79, '82, e fu Proconsolo col primo d'ag. 1480 (*I Capitoli*, I, p. 655; A. S. F., *Giud. Not.*, 26, c. 6'; *Rif.*, *Dieci, Delib. e Stanziamenti*, 21, cc. 1, 97', 140'; 25, cc. 11, 12).

(7) A' 7 di lug. 1475. (Ivi, *Cons. dei Cento, Reg.* 1, c. 86; *Prot.*, 1, c. 147. Approv. prima, il giorno stesso, dai Signori e dai Signori e Collegi). A' dì 8 di lug. 1371 fu imposto al Notaro delle Tratte

cipali della Città, d'esserne esonerato, come da peso molto gravoso e anche dannoso alla sua salute, e che richiedeva non poca cura e diligenza. Per queste ragioni disposero che dall'8 di luglio 1475, quando a messer Antonio Muzi, secondo Cancelliere, finiva l'ufficio, questi fosse, per cinque anni, Notaro delle Tratte suddette coi patti del predecessore. E, perché subito egli non venisse troppo gravato di lavoro, ser Giovanni, insieme col padre, fosse tenuto a rogare per un anno, senza aumento di salario, gli stanziamenti che sarebbero spettati al Notaro delle Tratte. Le scritture necessarie, però, dovevano, a richiesta di ser Giovanni, esser fatte dai Coadiutori delle Tratte stesse. Tutto fa credere che sugli ultimi del '77, o primi del '78, morisse ser Bartolommeo e il peso dell'Ufficio rimanesse intero a Giovanni. Infatti dall'aprile '76, pur essendo sempre Bartolommeo Notaro delle Riformagioni, gli atti son sempre rogati da ser Giovanni, e l'ultimo atto del volume 167 delle Provvisioni è del 27 febbraio 1478, mentre il successivo comincia col 18 marzo seguente, e comincia con esso una nuova serie di registri; il che denota, per solito, un cambiamento di notaro (1). Vuolsi qui avvertire che neppure ser Bartolommeo si sottrasse alle censure dei contemporanei. Si cita, infatti, un sonetto del Burchiello contro di lui (2).

La persona di ser Giovanni non è senza importanza nella storia civile e della cultura fiorentina. Anzitutto egli era legato per amicizie e parentele, come già i più de' suoi predecessori, ad un numero grande di cittadini e distrettuali (3). Oriundo di Pratovecchio in Casentino, aveva ottenuto, come il Padre, la cittadinanza fiorentina, e non sappiamo se fosse un tardo rampollo di quei conti Guidi,

di porre a divieto i cinque ufficiali per l'imprestito a' preti (*Bal.*, 31, c. 11'); il 25 feb. '74 l'obbligo di rogare le scritture per sostituzioni di ufficiali (*Prov.*, 164, c. 203).

(1) Ved. *ivi*, 167, cc. 1 sgg. Dal 10 apr. '73 era Coadiutore alle Riformagioni quel Pietro Cennini che il Ficino disse « pietati litterisque apprime versatus » e che nella storia della tipografia ha posto sì notevole per la menzione che suo padre, Bernardo, ne fece, come di emendatore, nella prima opera importantissima stampata da lui a Firenze, fusi da se stesso i caratteri senz'averne altri veduti, il *Commento di Servio a Virgilio* (*Cons. de Cento*, reg. 1, c. 80'; BANDINI, *Specimen*, II, pp. 189 sgg.); Pietro, stato pur Cancelliere di Antonio Ridolfi e noto come scrittore e emendatore di varj codici, fu anche nei mesi di set.-ot. '73 Notaro dei Signori; e così nel gen.-feb. 1482. A' 2 di set. '74 era sempre in quell'Ufficio, ove aveva in consegna varie antiche carte e registri (*Sig. Bal.*, 11, cc. 68 sgg.; cf. BANDINI, *op. e l. cit.* OTTINO, *B. Cennini*, pp. 24 sgg.).

(2) Ved. FLAMINI, *Lirica*, p. 221. Devesi notare che non va confuso, come qui fa l'illustre Autore, il Notaro delle Riformagioni col secondo Cancelliere.

(3) Fra i rogiti di ser Francesco di ser Marco da Romena (*Ivi, Not., Prot. F. 534*, anni 1468-'87) si trovano parecchi atti privati concernenti ser Giovanni. Così a' 6 di mar. 1480 è fatto suo procuratore per certi interessi da Paolo del fu ser Andrea di ser Guido Guidi; egli, poi, allogava varj suoi poderi nei giorni 7 feb., 8 lug., e 2 dic. '81, 14 mag. '83; elesse un suo procuratore il 7 feb. '81; è eletto suo procuratore dal fratello Antonio il 25 gen. '82; il 3 marz. '81 è lasciato erede universale da Giovanni di Vermiglio Sestini. Nel mag. '83 è, con Vieri de' Medici, arbitro in certe questioni fra varj delle famiglie Galilei e Caccini; il 19 ag. '83, essendo stato tratto Camarlingo dell'Arte dei Giudici e Notari, mette a quel posto ser Antonio Salvini (cc. 4, 10, 11', 13, 14, 15', 25, 28').

che tanta potenza in quegli ed in altri luoghi della Toscana avevano avuta parecchi secoli addietro. Sembra pure avesse non poche relazioni coi dotti fiorentini del tempo. « Una volta », infatti, « in un crocchio d'amici nel quale v'era Giovanni Guidi, Notaro « della Signoria, vi fu chi lodò costui come un nuovo Carneade » (1). Giovanni Cavalcanti allora sostenne che si dovesse piuttosto dire uomo studioso delle leggi, imitatore di Licurgo. E Marsilio Ficino ne convenne, scrivendo: « Praestantior est legum conditor quam « sophista » (2). Così anche i dotti della rinascita trovavano il modo di nobilitare l'ufficio un po' arido del Notaro delle Riformagioni, paragonandolo, con ingegnosa immagine, nientemeno che a Licurgo!

A causa delle tasse troppo alte per le provvisioni in favore di privati, era invalso nel 1471 già l'uso che molte se ne facessero per effetto di petizioni, in nome del Comune. A toglier l'inconveniente, denunziato dal Notaro delle Riformagioni, fu deciso a '22 d'ottobre dalla Balìa che questo più non si permettesse e, se, ad ogni modo, fosse necessario, gli interessati pagassero la tassa prima che le proposte venissero fatte; le tasse però dovevano esser ridotte (3).

Circa la Cancelleria delle Lettere devesi dire che il primo Cancelliere fu pure eletto primo Cancelliere dei Dieci, cioè per le lettere esterne di quell'Ufficio, nel dicembre del '78, giugno e dicembre '79, settembre '82 (4). Eletti nell'aprile dell'80 gli Otto di Pratica, fu stabilito che degli atti loro, se destinati fuori dello Stato, fossero rogati il primo Cancelliere e i suoi Coadiutori, che dovevano far per esse libri separati; se dentro, il secondo Cancelliere e i Coadiutori suoi (5). Nell'agosto successivo fu, poi, ordinato che

(1) *Della Torre*, p. 648. Al Della Torre qui è sfuggito che si tratta del Notaro delle Riformagioni e non di quello dei Signori.

(2) Anche nell'*Arch. Med. inn. Princip.* (F.^a 29, n. 821) è una sua lettera, in cui si sottoscrive come Notaro delle Riformagioni. Circa Giovanni, poi, « Florentinarum legum conditorem et Octovirum « designatum » il NALDI scrive alcune poesie indirizzate appunto « Johanni Guido, viro doctissimo ». Nel cod. B. N. C. F., *Magliab.* VII, 1057, c. 12' lo stesso NALDI scrive di lui: « Cum tibi pro meritis tribuat Florentia tantum, Dum leges condidit in Urbe novas, Quantum Lacedaemon tribuit bene « grata Lycurgo »; e il VERINO (*De illustratione*, p. 133): « De Casentino Guidorum venit origo Facta « potens subito Scribae virtute Iohannes; Sed nihil in nostra durabile permanet Urbe. Corruit... ». Nel 1480 è tra quelli della Balìa (CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXI, 13); a' due di gen. '78 compra due carati « Clanarum nuncupatarum Le Chiane d'Arezzo », per dugento fiorini di sigillo, da Donato Bruni, (A. C. F., *Not.*, *Prot.* G. 618, c. 201'), e le rivende il 7 mag. '84 (G. 619, c. 2). Fu pur Cancelliere degli Ufficiali dello Studio Pisano, e si trovano parecchie lettere a lui di professori, che gli si raccomandano. Ved. su tal proposito A. S. F., *Lettere dello Studio Pisano*, dal 1473 al 1529, n. 1 bis, 160, 188, 202, anni 1473, '75, '77. Non troviamo, però, quella di Donato Acciaiuoli al n. 105, della quale parla il DELLA TORRE (*Accad. Platon.*, p. 704, nota 1).

(3) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 31, c. 58.

(4) *Dieci*, *Delib. e Stanziamenti*, 21, cc. 1', 140'; 25, c. 13. Del 20 feb. 1483 si ha una lettera dei Dieci sottoscritta dallo Scala. Ved. *Carte Stroziane*, vol. I, p. 8 (F.^a 3, c. 101).

(5) *Arch. Stor. Ital.*, I Serie, vol. I, p. 336.

nessuno potesse aver dalla prima Cancelleria lettere credenziali per andare in ufficj forestieri, se prima non portasse al Cancelliere una dichiarazione del Procuratore del Monte, ch'egli non era debitore in alcun modo per la Gabella dei nove denari per lira (1).

Sempre più incontrava il favore dei Signori messer Bartolommeo, il quale nel 1471, non passati ancora trent'anni da quando aveva cominciato a pagare le tasse, pel suo grande valore e speciale sua virtù, « est enim nobilitas », dice il decreto, « sola ac « unica virtus », a' 13 di settembre fu ammesso alla cittadinanza fiorentina, con tutti gli onori e diritti che ne conseguono, come un antico e originario cittadino (2); e della concessione cominciò subito a raccorre i frutti, entrando, col primo di marzo '73, de' Priori, nella quale occasione appunto gli fu affidato il sigillo (3); degli Otto di Guardia e Balìa col primo di marzo '79 (4) e di quelli della Balìa nell'80 (5). Si racconta (6) che alcuni anni dopo, nel 1478, dandosi a Costanzo Sforza di Pesaro, le insegne di Capitano, egli fece un'orazione sì bella, che un tale, seguito da tutto il popolo, cominciò a gridare: « Viva messer Bartolommeo »! Che la sua autorità, poi, in Palazzo e nella Città fosse grandissima ben si comprende, anche solo pensando che, primo Cancelliere del Comune, era pur primo Cancelliere dei Dieci, e che anche agli Otto di Pratica s'estendeva l'autorità sua (7). I privati pure in lui commettevano molte liti, a lui spesso ricorrevano per consiglio; ed egli si faceva, poi, come già altri Cancellieri, protettore efficace de' suoi compaesani, i Colligiani (8).

Nel tempo stesso che al Notaro de' Signori fu ordinato di tenere un registro dei bullettini, al Muzi, secondo Cancelliere, ne fu imposto uno pei bullettini del suo Ufficio e un altro pei salvocondotti; doveva scriver separatamente, e per ordine alfabetico, i bollettini e i salvocondotti, dei quali fosse rogato; degli uni e degli

(1) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 171, c. 21.

(2) Ved. *ivi*, *Bal.*, 31, c. 48'. Cf. NICERON, IX, p. 167; MANNI, p. 6; ZENO, II, p. 256; MORENI, *Notizie Storiche del Contado di Firenze*, III, p. 79.

(3) Ved. ZENO, II, p. 257; MANNI, p. 15; ROSCOE, *Vita di Lor. de' Medici*, III, p. 95. Nel '72 fu pur Cancelliere dei Venti eletti sulle cose di Volterra; nel '74 fra gli Aggiunti della Balìa (A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 482; ZENO, l. cit.; MANNI, l. cit.).

(4) A. S. F., *Mss.*, 272, p. 115; cf. BANDINI, *Collectio*, p. XIV.

(5) CAMBI, *Istoria in ILDEFONSO Delizie*, XXI, p. 12.

(6) Ved. MANNI, *op. cit.*, p. 27; NICERON, IX, p. 170; per molte altre sue orazioni, A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 151, cc. 12' sgg.

(7) Così gli Otto a' 19 di nov. 1480 deliberano ch'egli possa conferire con certi ambasciatori esistenti in Firenze e comunicar loro le lettere da scriversi in nome di essi Otto (A. S. F., *Rif.*, *Otto, Delib.*, 1, c. 19).

(8) MANNI, p. 35. Come già vedemmo di Coluccio per la Valdinevole (sopra, p. 141), così in messer Bartolommeo si rimettevano dalla Repubblica le più piccole cose circa Colle di Valdelsa. Così gli Otto a' 23 d'ot. 1481 incaricarono lui di far prestare a un tale di quella Terra un moggio di farina o frumento che il Comune li possedeva (A. S. F., *Rif.*, *Otto, Delib.*, 1, c. 38).

altri compilare, poi, indici alfabetici separati (1). Terminato col 7 di luglio 1475 il suo ufficio, fu sostituito, per cinque anni dal primo settembre e alle stesse condizioni, da ser Niccolò di Michele di Feo di Dino (2). Questi fu, poi, riconfermato per altri cinque anni a '28 di giugno 1480 (3).

Appena un breve cenno faremo qui, una volta per sempre, di quella specie di buffone, poeta e insieme cavaliere della Signoria, ch'ebbe il nome d'Araldo. Non apparteneva, naturalmente, agli uffici della Cancelleria, ma aveva con essi continue e intime relazioni. Francesco di Lorenzo Filarete, Araldo in questi anni, doveva « fare... uno libro, el quale si tenga in Cancelleria de' Signori, « et in quello riduca... tutte le venute di principi ecclesiastici... e « temporali, venuti nella Città et suti honorati et le cerimonie « facte et spese..., sì che ogni cerimonia vi sia scripta...; et con- « ferisca di quello scriverà col Cancellieri et altri ufficiali di Pa- « lazzo, quali n'anno migliore notizia, acciò che vi si faccia ricordo « vero, et possasi, in simili casi, procedere co' rrecto ordine, quando « accadessino » (4). Adempieva costui il proprio dovere, ché del 29 aprile 1476 si ha, per mano di ser Battista Nachianti, un pubblico istrumento, nel quale il primo e il secondo Cancelliere, Bartolommeo Scala e Niccolò di Michele di Feo di Dino, Antonio Muzi, i Notari delle Riformagioni e delle Tratte e Giovanni Guidi dichiarano d'approvare pienamente quanto egli aveva compilato e scritto (5).

5. Notevolissima è la riforma che fu fatta, sentito il parere dei più savj e principali cittadini, della Cancelleria sugli ultimi del 1483 (6).

(1) APP., II, 38. Continuano in questi anni i suoi uffici all'Arte dei Giudici e Notari, ove fu anche Proconsolo dal primo ag. '78 e dal primo dic. '80 (Ivi, *Giud. Not.*, 26, cc. 6', 38, 88, 90, 91').

(2) Ivi, *Rif., Cart., Miss., II Canc.*, 7, c. 1; cf. LUISO, op. cit., p. 15; TOMMASINI, op. e. l. cit. Col primo di set. 1475 comincia il 7° reg. della Cancelleria, che è il primo rogato da lui. Era molto addentro nelle pubbliche faccende, giacché fu Notaro della Signoria fin dal 1448; tra' Dodici dal 15 set. '62; de' Sedici l'8 set. '66 e 8 mag. '73; tra' Venti, come dicemmo, per le cose di Volterra nel '72 (A. S. F., *Miss.*, 266, BISCIONI, 2, p. 54; *Strozz.*, II Serie, 177, p. 482); degli Otto di Pratica nell'87 (AMMIRATO, *Spogli*, 3 [*Miss.*, 316], p. 832; *Otto, Delib.*, 2, c. 6); deputato dalla Signoria, con molti altri, allo squittinio l'11 apr. '80 (*Arch. Stor. Ital.*, I Serie, to. I, pp. 327, 328 e CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXI, p. 6). Fu degli Otto di Guardia e Ballia col primo nov. '86 e '92 (A. S. F., *Miss.*, 272, p. 123), ed ebbe varj uffici alla Parte Guelfa e all'Arte dei Giudici e Notari, ove fu Proconsolo nel 1455, '61, '70, '74, '77, '83, '86. Ved. ivi, *Parte Guelfa*, 217, cc. 3, 19, 48, 58', 64, 130', 140'; *Giud. Not.*, 26, cc. 5, 6, 40', 89', 92. È noto come nel 1465 de' congiurati contro Piero de' Medici era Niccolò Fedini, « il quale tra loro come Cancelliere s'esercitava », e poi rivelò tutto a Piero stesso (MACHIAVELLI, *Istorie*, lib. VII, cap. 13, vol. I, p. 341).

(3) A. S. F., *Rif., Cons. de' Cento*, reg. 2, c. 46'.

(4) Ved., per quanto concerne quest'ufficiale e altri ufficiali consimili della Signoria, FLAMINI, *Lirica*, pp. 150, 192 sgg.; A. S. F., *Rif., Provv.*, 166, c. 168'.

(5) Ved. il cod. scritto dal Filarete in A. S. F., già *Rif., Sig., Corr.*, 8; ora ivi, *Strozz.*, II Serie, 151, c. 30.

(6) Ved. docc. 28 e 29 nov. e 1° dic. 1483 (APP., II, 40).

Dopo un dotto proemio in cui si dice che tutte le nazioni civili ebbero scrivani e notari, chiamati anche *secretarj*, ossia custodi dei segreti dello Stato, s'afferma il proposito di fare che anche la Repubblica ne scelga dei dotti, valenti, operosi. Deliberano, perciò, d'eleggere un uomo assai letterato a primo Cancelliere, con quattrocento trentadue fiorini dal primo di gennaio successivo; e un altro a Notaro e Ufficiale delle Riformagioni. Si chiamino *Ufficiali di Palazzo*, e precedano tutti gli altri. Il Cancelliere esistente, lo Scala, possa esser confermato dai Signori e Collegi e dai Dieci per quanto tempo vorranno (1), ed abbia dieci probi e valenti ufficiali, alcuni de' quali notari matricolati a Firenze nell'Arte, sotto di sé. Tutti possano, differentemente da quanto prima, per lo più, era in uso, esercitare, per sostituti idonei e con certe restrizioni, gli ufficj ai quali fossero estratti. Gli ufficiali siano eletti con decorrenza dal primo di gennaio, per non più di tre anni. Eran distribuiti in modo che vi fossero sei Segretarj e quattro Coadiutori. Dei sei, due migliori di tutti, con sedici fiorini il mese ciascuno; quattro di poco inferiori e capaci di fare anche da sé qualunque cosa, con otto fiorini e un terzo. I Coadiutori dovevano essere « *bona prudentia pro etate* » e buoni calligrafi; due con cinque fiorini al mese. Potevano essere, via via, confermati, permutati, surrogati, per deliberazione dei Signori e Collegi e del Consiglio de' Cento, per non più di tre anni per volta, procedendo in ciò come pel Notaro delle Tratte. La seconda Cancelleria doveva affidarsi ad uno dei Segretarj, insieme con un Coadiutore, ad altri due, Segretario e Coadiutore, l'Ufficio delle Tratte.

Tutti dovevano anche prestarsi ai servizj dei Dieci e degli Otto quando tali Magistrati vi fossero; con diritto, però, in tali casi, ad un soprassoldo non maggiore di sei fiorini il mese. Nient'altro potessero prendere, eccetto le solite mance del Comune, sotto pena di venticinque fiorini larghi per volta.

Il Notaro delle Riformagioni e il suo Coadiutore rogassero le solite scritture, e conservassero quei documenti che alla loro custodia eran già stati commessi.

I Segretarj, come i Coadiutori, potevano esser mandati, con opportuni compensi delle spese, dai Signori fuori della Città; così dai Dieci e dagli Otto. A' due Segretarj si assegnava un famiglio del rotellino ciascuno. Seguono altre disposizioni circa il salario

(1) La facoltà di prorogare allo Scala l'ufficio per un tempo maggiore doveva compensarlo del salario alquanto diminuito. Questo doveva essergli pagato in grossi, di quattro lire per fiorino, ogni mese, o, al più, ogni due, dal Camarlingo alla cassetta degli Scrivani del Monte.

dei varj Cancellieri, Segretarj, Coadiutori, le elezioni dei nuovi e le conferme dei vecchi.

Furono quasi subito eletti per tre anni i dieci ufficiali (1); Cristoforo Landini e Simone di Grazzino di Jacopo (2) con cento novantadue fiorini l'anno ciascuno; Antonio Muzi, Bernardo di Francesco Nuti, Alessandro Braccesi (3) e il tristamente noto ser Francesco di ser Barone, detto ser Ceccone (4), con cento; Leonardo di Giovanni da Colle (5) e Andrea di Romolo, con settantadue; Antonio di Giovanni Della Valle (6), Filippo d'Andrea Redditi con sessanta (7). Furono determinate più particolarmente le attribuzioni di ciascuno (8), fermata la loro nuova residenza, che doveva essere nella Cancelleria delle Tratte (9). Fu pure stabilito l'ordine di precedenza fra tutti gli ufficiali, ed era il seguente (10): messer Cristoforo, ser Antonio, Simone, Bernardo, Alessandro, Francesco. Ser Antonio facesse da secondo Cancelliere; ser Simone da Notaro delle Tratte, eccettuate le Approvazioni degli Statuti o Riforme predette. Andassero al Monte tutte le tasse. Dal Notaro esistente gli fossero consegnate le copie e scritture concernenti l'Ufficio. Facesse tutti gli istrumenti della Repubblica, eccetto quelli de' Consigli Opportuni, che spettavano al Notaro delle Riformagioni. Fosse suo Coadiutore ser Leonardo. Alla seconda Cancelleria fosse deputato ser Andrea; ma l'uno e l'altro si aiutassero a vicenda, ed aiutassero, o si facessero, secondo i casi, aiutare da altri coadiutori. Così ser Simone e ser Antonio andassero coi Signori e Gonfaloniere quando dovessero uscir della Curia. Due famigli del rotel-

(1) Ved. doc. 5 dic. 1483 (APP., II, 41); cf. AGNOLETTI, p. 136.

(2) Era stato nel mag.-giug. 1461 Notaro della Signoria. Si conservano (A. S. F., *Not.*, *Prot.* G. 616-620) venti suoi volumi di protocolli dal 1453 al 1497. Parrebbe che fin dal 1470 avesse qualche ufficio nella Cancelleria, giacché il 20 ag. di quell'anno egli istituisce un suo procuratore con atto notarile fatto nella Cancelleria stessa (Ivi, *Prot.* P. 7, c. 112').

(3) Era stato Notaro della Signoria nel mag.-giug. '74, e, secondo l'AGNOLETTI (p. 94), nell'80 ricominciarono i suoi pubblici uffici; ma già nel dic. '79 era Cancelliere dei Dieci; nel lug. e ot. '80 fu pur eletto Cancelliere degli Otto (A. S. F., *Rif.*, *Dieci*, *Delib.*, 21, cc. 140', 172'; *Otto*, *Delib.*, 1, cc. 3, 15).

(4) Nel nov. '81 era stato eletto a servire in Cancelleria degli Otto e nel set. '82 Cancelliere dei Dieci a scriver e lettere entro il dominio (Ivi, *Dieci*, *Delib.*, 25, c. 13). Vedremo più oltre qual triste soggetto egli fosse.

(5) Sembra sia ser Leonardo di Giovanni Tolosani da Colle, del quale si conservano 17 voll. di protocolli (Ivi, *Not.*, *Prot.* T. 488-504), dal 1457 al 1497. È il padre del celebre Giovanni Maria Tolosani, di cui ved. sopra, p. 236.

(6) Era già stato uno degli agenti di Lorenzo de' Medici a Napoli; Coadiutore dello Scala e al servizio degli Otto di Pratica nell'80; Cancelliere di questi, insieme con ser Ceccone, per le lettere entro il dominio, nell'82.

(7) Il 7 di mag. '84 fu eletto, con altri, Cancelliere de' Dieci (Ivi, *Rif.*, *Dieci*, *Delib.*, 25, c. 178).

(8) Al Notaro delle Riformagioni si affidarono pure, secondo il solito, le riforme delle terre del Contado e Distretto.

(9) Ivi, *Sig. Coll.*, *Giornal. Delib.*, 10, c. 93 cioè il dì 12 dic.

(10) Ved. doc. 31 dic. (APP., II, 48).

lino servissero a Cristoforo, a Simone ed agli altri. Vi andassero pure quegli altri che volessero i Signori, con quest'ordine di precedenza: Cristoforo, Bernardo, Alessandro, Francesco. Obbedissero ai Signori e al primo Cancelliere per commissione dei Signori; tutti obbedissero pure ai Dieci ed agli Otto nelle cose che li concernono. Gli altri due Coadiutori aiutassero le Tratte e la seconda Cancelleria; uno d'essi, quando fossero richiesti di parere i Savj, scrivesse le domande e le risposte; un altro, in forma d'Annali, giorno per giorno, le gesta del Popolo Fiorentino e le altre cose, alle quali esso partecipasse (1); Facessero, in genere, quello che spetta al primo Cancelliere, senza, però, diminuirne l'autorità. Perché, poi, più facilmente si potessero ritrovare, copiassero in libri separati tutte le lettere scritte dagli Oratori presso il Pontefice, Ferdinando, il Duca di Milano e quelle mandate da' detti principi; in un quarto libro le altre. In altri quattro libri si copiassero le lettere scritte a quegli Oratori e a quei Principi e in un quinto le commendatizie « ad externos ». Le elezioni pure degli Oratori e Commissarj si scrivessero in un libro; dietro ad esse le commissioni con le notizie che le concernevano; in altri libri le lettere spedite entro il Dominio. Pensassero gli ufficiali, sotto pena di rifare di proprio i danni al Comune, a curar che fossero pagate le tasse; fossero consegnate a chi si doveva le scritture e conservate.

Si tratta anche qui d'una riforma importantissima dovuta al nuovo indirizzo e alle cambiate condizioni del Governo. È facile notare il proposito di estendere la giurisdizione del primo Cancelliere, di riunire sotto di lui tutti i servizj. L'Ufficio del Notaro dei Signori, e fors'anche quello delle Riformagioni, sembra mantengano la consueta autonomia. Ma l'uomo di fiducia de' Medici, lo Scala, eloquente e magnifico, pone in tutti gli ufficj le mani. Capo della prima e seconda Cancelleria e delle Tratte, fino agli Otto ed ai Dieci, quando vi sono, fornisce Cancellieri; non meno di dieci, fra Segretarj e Coadiutori, ha sotto di sé, d'uno o due che dipendevano dal Cancelliere un secolo addietro. E che la riforma si dovesse in lui personificare sembra pur si possa dedurre dal fatto ch'egli fu eletto Cancelliere quasi a vita. Sempre Cancelliere, per la precedente conferma, era nel dicembre 1483, e gli mancavano a

(1) Non sappiamo se anche prima fosse regolarmente affidato a qualcuno di scriver gli Annali della Città. Del 9 ag. 1470 è uno stanziamento di fior. quattro « Iohanni Pieri ser Ricciardi, scriptori « Storie Florentine, pro parte eius laboris »; altrettanto si dà pure allo scrittore della minuta di esse (A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 251), « Camerarius Camere Armorum palatii Populi Florentini « det et solvat Iohanni Pieri ser Ricciardi, scriptori Storie Florentine, pro parte eius laboris, in totum fl. 4. Item det, ut supra, scrittori della minuta dicte Storie fl. 4 ». Sembra, però, ambedue non siano ché semplici copisti, e non è improbabile fossero stati incaricati di copiare le Storie del Bruni.

finir l'ufficio oltre quattro anni (1); ora il 15 gennaio successivo ebbe un'altra conferma per venticinque anni. Ognun vede come ventinove anni per uno come lui già provetto, erano « magni aevi spatium »! Non meno degne di nota son le disposizioni per le quali si dava a tutti gli ufficiali facoltà d'esercitare gli uffizj a' quali erano estratti, e si obbligavano ad andare, occorrendo, fuori della Città. Così si inalzava la loro condizione, si spargevano pei varj ufficj dello Stato persone fidate, che avevano più diretta corrispondenza con la Cancelleria centrale; si mandavano, poi, comodamente, con semplice disposizione amministrativa, senza le lungaggini delle elezioni ordinarie, le diffidenti guarentigie di tanti e sì complicati congegni, le persone più fidate della Cancelleria nelle ambasciate. Così era sempre più accresciuto e rinforzato il potere centrale.

La riforma del novembre e dicembre '83, con le conseguenti elezioni di Segretarj e Coadiutori, dovè stuzzicar i desiderj e gli appetiti di molti umanisti.

Ugolino di Michele Verino, che già nel 1481 era stato, non senza averne qualche lepida puntura dal pubblico, Scrivano degli Otto di Balìa (2), qualche ufficio alla Cancelleria dovè, come già il Landini, cercare nell'85, e inutilmente. Di ciò si lamenta, infatti, tacciando, in certo modo, d'ignoranti i suoi giudici, i quali negli ufficj non volevano che persone simili a se stessi e lo accusavano, perciò, di poca pratica, di non essere esperto in quelle faccende circa le quali doveva usare la penna (3).

6. Continuano le più minute disposizioni circa il Notaro della Signoria. Quelle dell'aprile 1480 intorno allo scrutinio dei Signori e loro Notaro son confermate per altri cinque anni nell'84 (4). I Signori del novembre-dicembre nei primi otto giorni comincino lo scrutinio. Lo facciano a mano, come fino allora, o per mezzo dei Trentacinque, o per altra via indicata dal Consiglio de' Cento. Oltre gli Accoppiatori, vi siano solo il Notaro delle Riformagioni e il primo Cancelliere e i due Segretarj, a' quali è consentito dalla legge di stare alle altre operazioni segrete degli scrutinj. Un nuovo ordine circa lo scrutinio è del 28 settembre 1484; il 6 di novembre è prorogato; il 20 sono eletti per esso gli Accoppiatori; a' 24 d'a-

(1) Doc. 15 gen. 1484. (APP., II, 44). Vi si dice, infatti: «...prorogaverunt officium... per tempus... « annorum vigintiquinque incohandom die qua finiet eius electio, que adhuc ad presens durat « quatuor annos et ultra ».

(2) LAZZARI, p. 82 sgg. Alcuno avendo riso di quella sua carica come poco confacente a poeta, scrisse un epigramma « contra calumniantes officium Scribae veluti musarum contagiosum ».

(3) « At non hystoriam patriae soluto sermone explicuit »! Sembra questa una chiara allusione ai Cancellieri autori di storie, e forse allo Scala stesso. Scrive, pertanto, contra « ingritudinem Pro- « cerum, quod, se reiecto, indigniores et indoctiores elegerint in Curia ».

(4) A' 15 di set. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 175, c. 115'.

gosto '87 è resa agli Accoppiatori la consueta autorità dell' '84 (1). Nel 1488 alcune disposizioni son rinnovate, altre prese per la prima volta. Il Notaro, o altri per lui, non possa avanti l'ufficio, o dopo, chiedere, o ricevere, qualche cosa, per remunerazione di scritture, o d'altro, pena mille lire; non possano rendere, o accettare, scrittura alcuna senza che prima sia pagata la tassa alla Camera dell'Arme. Veduto, poi, « l'ufficio del Notaro dei Signori di quanto « honore et dignità sia et la poca briga et faccenda che ha in « decto Offictio, ché solamente in ricompensatione di decta fatica « basterebbe lo honore di decto offitio; nientemeno eglino (i Notari della Signoria) stanno alla mensa di decta Signoria, et alla loro « uscita hanno i coltellini, come hanno i nostri magnifici Signori... »; e che la mensa dei Signori è sì mal fornita, che alle volte mancano fin le tovaglie; e che ciò avviene con lor poco decoro, specialmente ove capitino forestieri, i quali giungano a saperlo, si provvede a ciò, riducendo da sessanta a trenta fiorini il salario del Notaro (2). Il resto passi al Camarlingo della Camera dell'Arme pei bisogni predetti. Notiamo che fu Notaro pel settembre-ottobre '87 Giovan Francesco fratello di Pietro Cennini già ricordato.

Notaro delle Riformagioni fu confermato nell' '88 per altri dieci anni Giovanni Guidi (3). Notaro delle Tratte nell' '84 era ser Simone Grazzini. Aveva un solo Coadiutore; perciò a' 24 di novembre di quell'anno fu provvisto che i Signori gli dessero un secondo Coadiutore, pel tempo che credessero bene, con cinquanta fiorini di salario; e, perché non crescesse la spesa, ordinarono che, vacando uno dei sei Segretarj del Palazzo, non fosse surrogato; dimodoché rimanessero cinque Segretarj e cinque Coadiutori (4). A' 31 dicembre '87 fu confermato (5). Presieda alla seconda Cancelleria ser Antonio di Mariano, per tre anni, con l'annuo salario di cento venti fiorini; primo Coadiutore ser Andrea di Romolo; secondo ser Francesco da Bibbiena, con quaranta fiorini ciascuno (6). Alle Tratte fosse ser Simone Grazzini (7), con primo Coadiutore ser Leonardo

(1) Ivi, *Cons. de' Cento*, reg. 2, cc. 86', 90, 112.

(2) A' 15 di feb.

(3) A' 27 di gen. Ved. A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Giorn. Delib.*, 10, c. 137: id., *Minut.*, 36, c. 138. Fu Proconsolo col primo ag. 1485 (*Giud. Not.*, 26, c. 7).

(4) Ivi, *Rif., Provv.*, 175, c. 160. Infatti due giorni dopo fu nominato Coadiutore del Grazzini per cinque anni ser Giovanni Giannuzzi (*Sig. Coll., Delib., Minut.*, 37). Agli 11 d'apr. dell'84 era stato mandato a prender possesso di Sarzana (*Dieci, Delib.*, 25, c. 171').

(5) Ivi, *Sig. Coll., Delib., Reg., Minut.*, 36, c. 121; 37, c. 64'.

(6) Rispetto a ser Francesco si nota in margine che l'elezione non ebbe luogo, perché era errata l'indicazione « ser Francesco da Bibbiena »; e ser Antonio da Bibbiena non era matricolato.

(7) Ser Simone non era cittadino fiorentino, ma oriundo di Staggia; infatti dell'ag. 1459 è la sua « *habilitatio ad officia* ». Dell'11 ag. '78 è un atto importante della Repubblica sottoscritto da sei suoi notari fra i quali il Grazzini (AMMIRATO, *Spogli*, 2, p. 1156 in A. S. F., *Mss.*, 315).

da Colle e secondo ser Giovanni Giannuzzi, con fiorini rispettivamente settantadue e cinquanta.

A' 5 dicembre 1483 furono eletti sei nuovi Segretarj, i quali tutti dovevano dichiararsi pronti ad eseguire ogni ordine della Città; furono Cristoforo Landini, Simone Grazzini, Antonio Muzi, Bernardo di ser Francesco di ser Nuto, Alessandro Braccesi, Ceccone di ser Barone; i primi due con 190 fiorini ciascuno, gli altri con 100 (1).

A' 22 dicembre 1486 stava per finire il triennio agli ufficiali eletti il 5 dicembre '83; perciò la Signoria, avutane autorità il primo dicembre dal Consiglio de' Cento, conferma per un anno coi diritti e doveri che già avevano, Cristoforo Landini, Simone Grazzini, Antonio Muzi, Alessandro Braccesi, Segretarj, e Leonardo da Colle, Andrea di Romolo e Antonio Della Valle Coadiutori (2). Il 30 dicembre nel Consiglio de' Cento, osservato che ser Bernardo di ser Francesco di ser Nuto e ser Francesco di Barone, due de' Segretarj de' Signori, e ser Filippo d'Andrea Redditi, loro Coadiutore, avevan servito, con gran diligenza, quasi tre anni, son confermati per un altro anno, a cominciare dal primo di gennaio successivo (3).

Il 24 dicembre 1487, osservato che in quel mese finiva l'ufficio dei Segretarj di Palazzo e Coadiutori e che le cose concernenti la Cancelleria dei Signori e degli Otto di Pratica non si trovavano nell'ordine in cui avrebbero dovuto e pochissimi erano i ministri ai quali sarebbe stato utile provvedere, poiché occorreva pur deputare alcuni idonei ad andare, per pubbliche faccende, fuori della Città e a servire gli Oratori come Cancellieri, specialmente in quelle legazioni che più importano e nelle quali maggiore è il bisogno di segreto, si delibera dai Signori che ai Signori stessi e a' Collegi appartenga distribuire i varj servizj (4). Decidano essi quando debbano servire ai Signori nel primo e secondo membro; quando alle Tratte e agli Otto; quali si debbano mandare altrove; quali vadano con gli Oratori, ove sembri bene ai Signori e agli Otto; quali siano i principali e come si chiamino; a chi, oltre i Signori, obbediscano tutti; come e da chi si eleggano; per quanto tempo, con qual salario, con quali onori ed oneri. Quelli, poi, da eleggersi, o designarsi, abbiano solo i divieti che allora avevano quegli Ufficiali e Segretarj di Palazzo, che simili ufficj esercitavano. I Coadiutori e gli altri abbiano solo i divieti, che furono soliti avere i Coadiutori

(1) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Delib., Dupl.*, reg. 36, cc. 189 sgg.; cf. AGNOLETTI, p. 136.

(2) Doc. 22 dic. 1486 (APP., II, 45). Il Della Valle fu pur confermato a' 7 mag. '84, insieme con ser Ceccone, Cancelliere de' Dieci (A. S. F., *Rif., Dieci, Delib.*, 25, c. 178).

(3) Ivi, *Cons. de' Cento*, reg. 2, c. 103.

(4) Doc. 24, 26, 27, 28 dic. 1487 (APP., II, 46).

degli Ufficiali di Palazzo e che allora avevano i Coadiutori del Notaro delle Riformagioni. Ciò che sarà deliberato entro un mese dalla finale approvazione di quanto sopra nel Consiglio del Comune sia osservato. Le scritture siano rogate dall'Ufficiale delle Riformagioni, o da alcuno dei suoi Coadiutori; all'Ufficiale si possa da' Signori entro detto mese prorogare il tempo per quanto paia conveniente. A lui, andando e stando, spetti sempre il secondo luogo, dopo il Cancelliere; i Signori possano entro il mese rimuovere tutti gli Ufficiali; gli Otto quelli che servono nella loro Cancelleria e gli Oratori, o altrimenti fuori della Città. Non possano essere Coadiutori e ministri dei principali Cancellieri della prima e seconda Cancelleria e delle Tratte se non notari matricolati. A quelli che serviranno agli Otto e andranno con gli Oratori si paghino, oltre il salario, le spese straordinarie. Non siano meno di sedici, ma in tutto non si possa spendere più di mille cinquecento fiorini l'anno. Nulla di più debbano avere, tranne il caso che vadano fuori di Firenze con gli Oratori. Gli Otto stabiliscano le tasse ancora non ordinate per le scritture che saranno fatte da loro.

A' dì 22 del successivo gennaio 1488 furon prese dai Signori e Collegi quelle deliberazioni, per le quali avevano avuta balia dal 24 al 28 dicembre (1). Lo Scala sia confermato nell'ufficio avuto dall'84; abbia un Coadiutore non minore di venticinque anni e di sua piena fiducia, con quaranta fiorini di salario. Alla seconda Cancelleria presieda, per tre anni, dal primo gennaio corrente, Antonio Muzi con cento venti fiorini; abbia due Coadiutori per lo stesso tempo; Andrea di Romolo con settantadue fiorini e Francesco da Bibbiena con quaranta. Sia Notaro delle Tratte ser Simone con Giovanni Giannuzzi e Leonardo da Colle. Abbia trecento cinquanta fiorini, dei quali cinquanta pel primo, settantadue pel secondo, gli altri per sé. Tanto ser Antonio che ser Simone siano Ufficiali di Palazzo, ed intervengano, con gli altri, ai segreti della Repubblica. Il Landini abbia il titolo di Segretario della Signoria e cento venticinque fiorini; obbedisca ai Signori e agli Otto, supplisca, in loro assenza, i principali; ser Francesco Gaddi, poi, e ser Alessandro, con cento novantadue fiorini ciascuno, servano agli Otto per le faccende esterne (2). Siano tenuti pure ad andar fuori di Firenze; abbiano a Coadiutore ser Antonio Della Valle con settantadue fiorini. Ser Francesco di Barone, primo Segretario, serva agli Otto negli ufficj interni (3). Attendano diligentemente a tutte le cose spettanti ai loro ufficj e alla registrazione delle lettere da trascriversi agli Oratori. Di tutti

(1) Doc. 22 gen. 1488 (APP., II, 47).

(2) Circa il Gaddi ved. BOLOGNA, p. 10.

(3) Circa ser Francesco ved. COBRAZZINI, *ser Oeccone*, p. 135.

questi ufficiali comincino dal primo gennaio quelli già in servizio dal dicembre; gli altri dal primo febbraio; nessuno possa avere meno di venticinque anni. A scriver gli Annali della Repubblica vien confermato Bernardo di Francesco Nuti, il quale continui a chiamarsi Segretario del Palazzo, ma, per questa dignità, scriva gli Annali gratuitamente, « et diligenter describat ». Ser Francesco di Piero Del Cappello, Bernardo de' Ricci, ser Antonio di Piero da Colle, ser Andrea di Jacopo di Polono da Foiano siano i Cancellieri destinati ad accompagnare nelle loro residenze gli Oratori. Abbiano cinquanta fiorini ciascuno; dall'Oratore cavallo, famiglia e vitto e ciò che all'Oratore parrà conveniente. Siano per tre anni dal primo gennaio; cominci il salario dal primo del successivo febbraio. Tutti si suppliscano a vicenda, ed abbiano cura delle scritture, le quali presto debbono esser trovate, ec.

Su quest'ultima istituzione, anzi, i Signori tornano il 24 e il 28 gennaio (1). Nel primo giorno fu stabilito che i quattro Cancellieri tenessero il libro delle spese, trascrivessero le commissioni agli Oratori, quindi le lettere che essi scrivevano ai loro superiori; inoltre quelle che, via via, loro pervenissero, e le consegnassero, tornati in Firenze, al primo Cancelliere; nel secondo che gli Oratori dessero ai loro Cancellieri, oltre il mantenimento, di cui sopra fu detto, di proprio quanto a loro paresse più conveniente. Fu pur rinnovato a Bernardo Nuti l'ordine di scrivere diligentemente gli Annali della Città (2). Il 24 furono anche, in parte, modificate le disposizioni, per quanto concerne la seconda Cancelleria; ad essa si assegnarono per Coadiutori ser Giuliano Della Valle e ser Antonio da Bibbiena. Questi era sempre in Ufficio il 23 luglio 1491, quando in una sua lettera ad un ser Andrea da Foiano scrive (3): « Nuove non
« aspettare più da me di nessuna qualità: benché prima ancora po-
« che te ne dessi, perché stamane, alla entrata del nuovo Ufficio, ab-
« biamo avuto da esso questo speciale comandamento: di non scri-
« vere fuori, né a Imbasciadori né a mandatarii, né a cittadini par-
« ticulari, cosa alcuna che si tratti di Stato; ancora che fusse
« pubblica... E furono le parole per bocca del magnifico Lorenzo »

Intanto continua a crescer l'autorità e l'importanza del primo Cancelliere, che fu nell'84 tra gli Arroto della Balìa (4) e nel marzo

(1) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Minut.*, 36, cc. 135', 137; 37, cc. 72, 73; cf. *Sig.*, *Corr.*, 2, c. 47; *APP.*, II, 48, 49. Si nota qualche lieve differenza tra la compilazione dei doc. nel reg. 36 e nel 37. Perciò m'attengo alla compilazione più completa.

(2) *Ivi*, *Sig. Coll.*, *Minut.*, reg. 36, c. 135'.

(3) GHERARDI, *Segreti di Stato*, p. 142. Il 21 apr. 1490 serviva in Cancelleria degli Otto di Pratica, come si rileva da una lettera di quel giorno allo stesso ser Andrea. Curioso è che scriveva codici per Mattia Corvino, Re d'Ungheria, e si occupava di procurare a chi ne lo richiedesse codici, panni, orologi (GHERARDI, *Uno scrittore di codici*, p. 142).

(4) GIULIANO RICCI, *Priorista cit.*, cc. 142, 144.

e aprile '87 de' Priori (1). Non era ormai più consueto mandare nelle ambascerie del Comune quell'Ufficiale; ma si fece un'eccezione il 22 di novembre del 1484, quando, per l'elezione di Innocenzo VIII, i Fiorentini pensarono bene di fargli presentare solennemente i loro omaggi e congratulazioni. Partì, con altri cospicui cittadini, lo Scala (2); e, incaricato da essi della consueta orazione, s'acquistò sì largo favore, che il Pontefice nel congedarlo la notte di Natale volle dargli le insegne di Cavaliere (3). È questo, crediamo, il primo caso di tale onore conferito ad un Cancelliere fiorentino (4). I Fiorentini lo considerarono come fatto all'intera Repubblica, e n'andarono superbi. Agli 11, 12 e 13 di gennaio successivo disposero ch'egli venisse pure onorato col segno, cioè lo stemma, del Popolo Fiorentino, il giglio (5).

A tale onore altri ne seguirono non meno degni di nota, primo fra tutti quello che nella Repubblica era allora il più alto e nessuno della Cancelleria aveva ottenuto mai; il gonfalonierato di giustizia, toccatogli nel maggio 1486 e da lui tenuto con plauso universale (6). Si citano, poi, varj altri avvenimenti e faccende importanti dello Stato, nelle quali ebbe una parte personale e notevole, come le pratiche pel trattato col Sultano d'Egitto, che, cominciate sugli ultimi dell'87, furono condotte a fine con la compilazione di quell'atto dallo Scala sottoscritto il 20 novembre '88 (7).

Anche gli altri Cancellieri, Segretarj, Coadiutori, che sotto di lui servivano nei varj ufficj, non erano persone di poco valore;

(1) CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXI, p. 36.

(2) Ivi, pp. 24, 25; A. S. F., *Rif., Sig., Legaz. Commis., Elez., Istruz. e Lettere*, reg. 21, c. 51'.

(3) BENVENUTI, p. 96. Lo Scala tornò a Firenze a' dì 16 di gen. '85 (op. cit., p. 97). A' 25 di feb. '85 era già Segretario Apostolico (certo onorifico), e gli fu quel giorno stesso concesso per sé e pe' suoi successori il patronato della chiesa di S. M. Maddalena a Monte Vasone in diogesi di Volterra, a patto però che la dotasse. Ved. doc. di quel giorno, A. S. F., *Not., Prot.* B. 2321, c. 202; cf. BENVENUTI, p. 97.

(4) Come già vedemmo, il Marsuppini avevalo, in certo modo, rifiutato.

(5) «.... in pennone, targia et supraveste hominis et equi», fatta fare di nuovo per tale scopo a spese della Camera dell'Arme. Ved. BENVENUTI, 96; A. S. F., *Rif., Provv.*, 175, c. 167.

(6) CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXI, p. 12; MANNI, p. 38. Era allora Console all'Arte de' Giudici e Notarj, e dovè ritirarsi surrogato da altri pel tempo rimanente dal 5 di lug. Ved., per questa ed altre notizie circa le sue relazioni con l'Arte, A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 38'-43', 92'. Fino dal 17 dic. '67 Ferdinando, Re di Sicilia, l'aveva creato suo Consigliere e Segretario, « ita et taliter « quod, quando tibi placuerit, possis ad nostra servitia te conferre et penes nos officium Consiliarium « et Secretarium exercere... » (MORENI, *Notizie Istoriche*, III, p. 72; cf. BENVENUTI [p. 80], il quale sbaglia il nome del Moreni con quello del Bandini). A' 19 di giug. '68 Luigi XI, Re di Francia, lo nomina suo Consigliere e « Magistrum requestarum hospitii nostri » (MORENI, to. cit., p. 74; BENVENUTI, p. 80); il 7 mag. '69 Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano, suo Consigliere e Segretario, con ordine di pagargli gli emolumenti, perché in lui si fida come in se stesso, poiché in Milano « a teneris annis studis humanitatis operam navavit in quibus optime excelluit, et fere omnium gratiam sibi comparavit, eque ut reliqui cives nostri eum concivem merito appellandum arbitrentur et gaudeant » (MORENI, to. cit., p. 75; BENVENUTI, pp. 82, 83). Detto privilegio fu rinnovato il 13 feb. '81 dal figliuolo di Galeazzo, Gian Galeazzo, che gli concesse di entrare nel suo Consiglio, ec. (MORENI, to. cit., p. 77).

(7) BANDINI, *Collectio*, p. 12; BENVENUTI, pp. 87 sgg.

ché anzi, quasi tutte n' appaiono tra' più insigni umanisti e letterati del tempo.

Secondo Cancelliere rimase a lungo Antonio Muzi (1). Antonio Della Valle sembra non fosse fiorentino d'origine, giacché sui primi del 1477 si discusse intorno all'opportunità d'ammettere lui e altri suoi consanguinei alla cittadinanza; il che fu concesso solo a certe condizioni (2). Poco sopravvisse alle riforme Niccolò di Michele di Feo di Dino, ch'era già morto nel maggio '88 (3).

Più letterariamente famosi son certo fra gli ufficiali minori il Landini e il Bracci, o Braccesi.

Già dicemmo del primo (4); il secondo, nato a' 10 dicembre 1445, adoperato continuamente nelle ambascerie della Repubblica, aveva una bella fama fra i dotti, quando fu scelto per gli ufficj della Cancelleria (5). Datosi non ancora ventenne alla libera professione notarile (6), coltivò pure le lettere, scrisse rime d'amore, elegie ed epigrammi latini; imitò tanto il Burchiello, che ne fu detto una « bertuccia ». Fra tutti quelli, poi, del crocchio Ficiniano si distingue singolarmente (7).

7. Dopo le ultime riforme si avvicinano i tempi fortunosi, nei quali la predicazione del Savonarola, la morte del Magnifico, la discesa di Carlo VIII, preparano in Firenze la caduta dei Medici. La Cancelleria, perciò, che tanto s'era ingrandita, ch'era divenuta il centro della vita amministrativa e politica dello Stato, che quasi s'era fatta una cosa sola col palazzo dei Medici dominatori, rimasta sostanzialmente ferma a tanti rivolgimenti politici della Repubblica, fu, in quest'occasione, pressoché tutta sconvolta e rinnovata. Il mutamento fu così grave e notevole, che in quegli stessi aridi registri delle Riformagioni, nei quali nulla ordinariamente troviamo che non sia strettamente ufficiale, si nota, certo da qualche cancel-

(1) Pei suoi ufficj all'Arte dei Giudici e Notari durante questi anni, ved. A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 92, 93.

(2) Ivi, *Rif., Fab.*, 70, cc. 82, 83. Nei protocolli di ser Francesco di Marco da Romena (*Not.*, F. 534, anni 1468-'87, cc. 16', 17, 30') circa questi anni troviamo ricordati varj Della Valle, cioè Piero, ser Antonio, ser Giuliano e prete Bartolommeo, fratelli e figliuoli di Giovanni. Anche in quelli d'Alessandro Braccesi (B. 2318, cc. 246, 248', 280; B. 2321, cc. 185, 254') son varj atti concernenti ser Antonio e alcuni de' suoi. V'è pure un lodo tra varj di quella famiglia pronunziato dallo Scala (B. 2321, c. 178'). In San Spirito è il sepolcro con arme dei Della Valle (ROSSELLI, I, n. 39, p. 24 [*Mss.*, 624]): « Ser Antonio di Giovanni Della Valle et suorum ».

(3) Ved., per questa notizia e per gli ufficj ch'egli ebbe nell'Arte, ivi *Giud. Not.*, 26, cc. 43, 92, 93, 104.

(4) Per gli ufficj ch'egli ebbe, durante questi anni, ved. ivi, cc. 42, 43, 92', 93.

(5) POCCIANTI, *Oathalogus*, p. 4; MINI in GORI, p. 51; AGNOLETTI, pp. 9, 44. Nel lug.-ag. '72 e mag.-giug. '75 fu Notaro della Signoria, nel giug. '89 Cancelliere degli Otto di Pratica. Ebbe anche parecchi incarichi dal Comune, fra i quali varie ambascerie a Roma nel 1496 e '97 (AMMIRATO, *Istorie*, III, pp. 239, 240; id. *Spogli*, 2 [*Mss.*, 315], p. 471; ivi, *Rif., Sig., Leg. Commiss., Elez., Istruz., e Lett.*, reg. 23, c. 6; A. S. F., *Rif., Otto, Delib.*, 2, c. 814').

(6) Si conservano, infatti, di lui nove volumi di protocolli (Ivi, *Not.*, B. 2317-2325) dal 1466 al 1504.

(7) ROSSI, 399; DELLA TORRE, 656.

liere o Coadiutore, il fatto (1): « Post hec tempora sequuta est novatio Status Reipublice, et omnia pene ad gubernationem Reipublice pertinentia cum ipsis ministratoribus immutata... »

Nulla, però, di notevole troviamo prima della rivoluzione del dì 8 novembre e della Balla del dì 2 dicembre 1494.

Nel '93 si dispone che il Notaro dei Signori sia eletto, come i Signori stessi, di due in due mesi, dai cinque Accoppiatori (2). Poco appresso è fatto obbligo a lui e al suo Coadiutore d'ordinare un libro per scrivervi certe leggi del 1466, '75, '78; quindi i nomi degli appartenenti alla Famiglia dei Signori (3). Sappiamo, poi, che il Notaro delle Riformagioni teneva, anche in questi anni, presso di sé provvisioni, le quali dovevano rimanere segrete (4), e una provvisione del 20 febbraio '89 dà ampie disposizioni circa quei quattro giovani, notari o no, che dovevano esser deputati al servizio della Cancelleria e degli Otto di Pratica, quando fossero in Firenze, e pel rimanente, agli Oratori fiorentini (5). È determinato il modo in cui dovevano tener le scritture e assegnato loro il salario annuo di cinquanta fiorini, perché potessero decentemente vestirsi e in Firenze procurarsi un tenue vitto. Si delibera, poi, che, se anche sono a Specchio, vengano ugualmente pagati.

Uno dei primi decreti pubblicati dal Parlamento sorto dalla rivoluzione (6) fu che i Signori allora eletti avessero piena facoltà di cassare e rieleggere tutta la famiglia e i ministri del Palazzo (7). La cernita cominciò, come ora vedremo, immediatamente.

La Balla del 2 dicembre '94 fece sentire in tutti gli ufficj l'opera sua. In generale, si volevano scelti i magistrati per legale elezione, cioè con giustizia, in contrapposizione all'arbitrio dominante col Governo anteriore (8). Il Savonarola questo continuamente predicava, inculcando pure con la giustizia il perdono. Approvava il popolo le massime sue, ma ai cattivi, per manifeste ragioni di Stato, non voleva tuttavia perdonare. Altra cosa il perdono evangelico per le colpe interne della coscienza, altro il perdono preso a sistema di Governo nelle cose umane! Perciò fu deliberato il

(1) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Bal.*, *Oorr.*, 30, c. 74.

(2) A' 18, 20 e 21 di set. Ved. ivi, *Provv.*, 184, c. 66.

(3) A' 30 d'ot. Ved. ivi, *Sig. Coll.*, *Minut.*, 36, cc. 233, 247. Dev'esser grande, di foglio reale e d'almeno 150 carte.

(4) Così abbiamo, infatti, in *Sig. Coll.*, *Reg.*, *Minut.*, 37, c. 88', 13 feb. '89: « Deliberatio secreta, « quam Officialis Reformationum nondum scribi voluit et servavit penes se ». Ve ne sono altre.

(5) Ivi, *Provv.*, 179, c. 106.

(6) Ved., per questi avvenimenti, PERRENS, op. cit., II, pp. 128 sgg.

(7) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 185, c. 6; 2 dic.

(8) PARENTI, *Storia Fiorentina*, cod. B. N. C. F., II. IV. 169, co. 214 sgg.

30 di novembre di far ratificare nel Parlamento le remozioni già deliberate nei Consigli e di tenere per qualche tempo le borse a mano, perché non accadesse come nel 1433 che si riempiron subito di Medicei (1). A' 2 di dicembre fu rinnovato pel Notaro dei Signori il privilegio delle armi (2); quindi si deliberò che venti Accoppiatori facessero, per un anno, le imborsazioni dei Notari, come della Signoria (3). Il 22 e 23 dicembre si tornò sopra tale disposizione, e si volle che il Notaro fosse eletto dal Consiglio Maggiore; il 29 si trassero i Signori nuovi, e parve un Governo più popolare (4). Era stato già Coadiutore fisso della Signoria ser Giovan Francesco di Bernardo Cennini surricordato; aveva tenuto a lungo quell'ufficio, consumandovi con piccol compenso la sua gioventù (5), e nell'ultimo Parlamento e in altri ardui negozj del nuovo Governo aveva agito con grande diligenza; perciò a' 31 di quel mese lo confermarono, tolto ogni divieto, a Coadiutore, e con decorrenza dal primo di novembre allora passato; durasse finché non fosse disposto altrimenti; avesse le attribuzioni dei Coadiutori della seconda Cancelleria e il salario di sette fiorini il mese.

Giovanni Guidi, Capo delle Riformagioni, era da molto, come dicemmo, tra i più fidati della Corte Medicea, insieme col Ficino, col Landini e con gli altri dotti del tempo. Già nell'aprile del 1493 era stato, con ser Pietro da Bibbiena, dei Dieci; i due avevano una gran potenza in tutte le deliberazioni di quel Magistrato, al quale Piero de' Medici lasciava governare la Repubblica (6). Sembra che a' 13 di maggio ser Pietro fosse Cancelliere personale di Piero de' Medici (7). È naturale, pertanto, che fosse tra' più affezionati al vecchio regime, che dovesse far di tutto per mantenerlo e si attirasse, perciò, gli odj e le rappresaglie de' novatori. Dice infatti il Parenti (8): « ser Giovanni tanto exoso era a questo po-
« polo, che, se morte non si li dava, male contento il popolo ne re-
« stava, et meritamente. Imperò che, per uno homo scandaloso et
« pernizioso, per la nostra Città, non credo io che mai più in Firenze
« si ritrovassi. Era costui principalmente d'ogni vitio coperto, poi di
« tutte le seductioni contro al popolo auctore, inventore ed executore.

(1) Cod. cit., c. 208'.

(2) A far meglio conoscere la dignità della quale il Notaro era insignito sarà opportuno ricordare che il 17 nov. '94 Carlo VIII, entrato in Firenze, concesse ai Signori del tempo le proprie insegne, cioè di mettere nello stemma la croce di Gerusalemme in mezzo a due gigli di Francia. Dalla concessione fu prima escluso il Notaro; poi vi fu compreso (PAOLI, *Un diploma*, p. 85).

(3) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 185, cc. 3', 4.

(4) Ivi, *Sig.*, *Corr.*, 2, c. 65'; LANDUCCI, *Diario*, pp. 94, 118.

(5) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 96, c. 125; cf. *Sig. Bal.*, *Corr.*, 36, c. 94. Già dicemmo come era stato Notaro della Signoria nel set.-ot. '87.

(6) PARENTI, *Storia*, cod. cit., c. 142; CERRETANI, cod. B. N. C. F., II. III. 74, cc. 195, 196.

(7) PARENTI, cod. cit., c. 67.

(8) Cod. cit., c. 215.

« Subfragava et aiutava sempre e grandi, né mai altro pensava
 « che abassare la potentia del popolo, rilevare e grandi et domina-
 « tori tenerli. Le dioneste petizioni da lui innanzi ne' Consigli
 « messe mai vinte si sarebbono..., se lui colla loquacità et malin-
 « gnità sua fatte vincere non l'havessi; in però in effecto sarebbe
 « le pernitie di quest'homo a sufficientia contare ». Ma è da credere
 che non tutti gli odj sollevati dal Guidi intorno a sé provenissero
 dall'affetto suo pe' grandi; bensì, come quelli di altri suoi predeces-
 sori, dalla natura stessa dell'Ufficio.

Racconta, infatti, Jacopo Nardi (1) che contro di lui e contro
 Antonio di Bernardo Miniati, Provveditore del Monte, « il popolo
 « per più tempo avanti aveva concepito un odio mortale, per es-
 « sere costoro reputati sottili inventori delle molte e incomporta-
 « bili gabelle e gravezze poste alla Città: con ciò sia cosa che
 « la nuova moneta de' quattrini bianchi da loro consigliata avesse
 « fatto crescere la quarta parte più il pregio del sale e di tutte
 « l'altre gabelle, la qual cosa dispiacque, e ragionevolmente fu grave
 « e molesta a' nostri distrettuali, i quali con la Città son convenuti
 « con varj patti e condizioni ». Per questo è che, fin dai primi mo-
 menti del tumulto, il povero Notaro dovè, col nascondersi, cercare
 lo scampo, e si nascose precisamente in San Marco, dove, dice il
 Parenti (2), « la hipocresia esercitava ». Ma ciò non fu sufficiente,
 ché dal popolo minuto a sacco si mise la casa sua « di Firenze
 « et di villa..., con tanta furia di popolo, che fino alle pietre se ne
 « trassono » (3). Tuttavia, siccome assai elemosine al « Convento di
 « Frate Ieronino faceva », dopo essere stato il 10 di novembre in-
 carcerato e poi depresso ed aver sofferti molti maltrattamenti per
 ragioni di Stato, ebbe salva la vita (4).

(1) *Istorie*, vol. I, p. 35; cf. CERRETANI, cod. cit., cc. 195, 196.

(2) Cod. cit., cc. 195 sgg.

(3) Ivi, LANDUCCI, *Diario*, p. 75; PERRENS, *Histoire... depuis*, II, p. 88. Il NARDI dice che le case furono saccheggiate interamente, ma « senza offesa d'alcuna persona »; ed aggiunge che i malfattori furono, poi, frenati dalla Signoria.

(4) PARENTI, l. cit.; A. S. F., *Rif., Provv.*, 140, c. 63; id. *Prot.*, 56, c. 58; LANDUCCI, *Diario*, p. 76; *Sig. Coll., Delib., Reg.*, 96, c. 92. Il decreto della deposizione fu approv. dai Sig. e Coll. il 14 nov., dal Parlamento il 2° dic. L'ultimo registro di provvisioni da lui rogate non va oltre il 18 set. '94, mentre quello del successore comincia il 2 dic. seguente. Nel trambusto andarono, dunque, disperse le provvisioni di quei mesi, o si tolse ad esse valore, o non si credè opportuno di registrarle. Circa la persona di ser Giovanni la Signoria mandò un bando per scoprire ove egli avesse i suoi beni che si credevan moltissimi; l'11 dic., essendosi trovati danari a Pistoia, egli fu martoriato perché confessasse se gli appartenevano (LANDUCCI, *Diario*, pp. 77, 91). Il 23 da essa e dai Collegi fu ordinato che gli Otto di Guardia e Balìa non presumessero, per via diretta, o indiretta, per sentenza, o per partito, eseguire alcuna cosa contro di lui, o della sua persona, che potesse privarlo della vita, o sparger sangue; e ciò perché il convento e i frati di San Marco non divenissero irregolari (*Sig. Coll.*, reg. 96, c. 116; id., *Dupl.*, 26, c. 52'). Ognun comprende la ragione di ciò, ove pensi che appunto in San Marco s'era rifugiato Giovanni Guidi. Il PARENTI più sotto (vol. cit., c. 221, gen. 1495) aggiunge che alcuni « per tòrre a frate Hieromino reputatione col popolo, ordinarono che ser Giovanni di ser « Bartolomeo confessassi, ovvero diceano che lui confessato havea, come apresso di frate Hieronimo

Altri ufficiali nel tumulto dell'8 di novembre, o poco appresso, si nascosero, fuggirono, o furon cassati. Fra questi ultimi fu, a' 16 di novembre, il Braccesi (1). Furono fra i fuggenti ser Piero, Cancelliere, e ser Ceccone, « Ministro delli Octo della Pratica » (2), il quale, rifugiatosi in San Marco e fattosi piagnone, fu dal Savonarola protetto (3). Pare avessero le case distrutte ser Piero predetto, ser Niccolò Michelozzi, di cui vedremo nel seguente capitolo, e ser Simone (4).

« erano sue gioie et denari et oro in verghe etc. : le quali cose non però capaci agli huomini di cer-
« vello erano ». Secondo il LANDUCCI, invece, a' 6 di gen. furono veramente trovati mille dugento fiorini, che gli appartenevano (l. cit., p. 96). Agli 8 di gen. '95 fu condannato dagli Otto predetti al pagamento di diecimila fiorini d'oro ed a stare nel fondo della ròcca vecchia di Volterra, ove subito fu messo: nel mar. successivo alla perdita di tutti i beni, eccetto gli immobili provenienti dalla dote della sua moglie e di due nuore (*Provv.*, 194, c. 9). La cosa non finì qui, ché egli, con petizioni sue e de' suoi, diè non poco filo da torcere ai Signori Fiorentini, fino al 28 dic. 1512, quando, pel nuovo rivolgimento, naturalmente fu liberato da ogni pena. Il 31 di mar., infatti, del '98 i Signori ordinano al Notaro delle Riformagioni di scrivere una provvisione com'egli è liberato dal carcere e relegato presso Firenze entro dieci miglia e che possa andare « recto itinere » fino a Pratovecchio, una o più volte (*Sig. Coll., Delib.*, 100, c. 29'). Pare anche i suoi figli, Bartolommeo e Antonio, fossero nel '94 condannati insieme con lui, giacché a' 30 di apr. '99 furono prosciolti dalla condanna maggiore e solo privati di tutti gli uffiej e relegati nel Contado e Distretto Fiorentino fino a tutto il gen. 1508, a patto che si presentassero dopo l'ag. '99 ai Signori e dessero mallevadoria (data poi il 10 ot.) per mille fiorini (Ivi, 101, c. 34). Il 9 del successivo nov. si vinse di cavar di prigione Giovanni (LANDUCCI, *Diario*, p. 204). A' 7 del dic. '99, in nome de' suoi figliuoli predetti, si espone a' Signori com'egli, trovandosi, fin dal gen. '95, in quella ròcca, infermo, pei molti tormenti e le afflizioni sofferte, e vecchio, si supplica sia liberato e confinato in perpetuo nel Vicariato del Mugello; il che si ottiene nel Consiglio degli Ottanta con 62 voti contro 28; in quello Maggiore con 805 contro 381 (*Provv.*, 190, c. 63'). Il PARENTI aggiunge (Cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 103') ch'egli fu restituito nel Vicariato del Mugello, « cioè in chasa sua vicina alla porta di San Gallo ». La provvisione passò per opera del figliuolo, che con le lacrime venne a pregare, « et con artificiosa oratione per il padre ». Egli lamenta che, per opera dei Bigi e Piagnoni, ignoranti di ciò che facevano, fosse così liberato un « homo suto « contro alla libertà di questa Città quanto mai altro, dacché ella fu in piè. Pretermetto e vitii suoi « enormi... ». Il 10 apr. 1503 dice come è vecchio e senza forze; chiede di esser liberato dal confine e da altre pene, rimanendo ammonito e privato a vita di tutti gli uffizj del Comune; non possa scostarsi da Firenze oltre quindici miglia, pena la testa; per la grazia sia tenuto a pagare a Santa Maria del Fiore e agli Innocenti quanto delibereranno i Signori e Collegi (*Provv.*, 194, c. 9). Gli fu concesso il 4 dic. dai Signori, poi dagli Ottanta, quindi dal Consiglio Maggiore, con 785 voti contro 300. Il 29 dic. 1512 fu, come dicemmo, liberato del tutto per domanda de' citati suoi figliuoli, i quali dichiaravano d'esser poveri; di essi, Bartolommeo avere sei figliuole senz'alenn collocamento (*Bal.*, 43, c. 79). A' 20 di giug. 1515 i figli ricuperarono, almeno in parte, i beni confiscati, giacché furon fatti creditori del Monte per 5483 fiorini, poi 1388, quindi 480 (Ivi, 40, c. 79). Sembra morisse poco dopo in Firenze, ché fu sepolto in San Marco. Gli fu anche posta la seguente iscrizione con l'arme della sua Casa (ROSSELLI, *Sepoltuario*, II, p. 1266, n. 190 in A. S. F., *Mss.*, 625): « Ser Iohannis ser Bartho-
« lomei ser Guidi de Guidis ». Era stato Proconsolo col primo ag. 1485 e col primo apr. '91; il 28 apr. '94 fu tratto per Gonfaloniere di giustizia, ma non sedé, perché aveva divieto come Notaro delle Riformagioni (*Giud. Not.*, 26, cc. 2', 6', 7).

(1) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 96, c. 93'; *Dupl.*, 26, c. 17'. Ved., per le sue ambascerie dal '91 al '94, AGNOLETTI, p. 141.

(2) PARENTI, op. cit., cod. II. IV. 169, c. 194'.

(3) CORAZZINI, *Ser Ceccone*, p. 129.

(4) Non pare che ser Niccolò, come neppure ser Piero, fossero effettivamente ufficiali della Cancelleria del Comune; pure li ricordiamo, perché spesso è difficile in questi anni determinare la linea che divide la Cancelleria della Repubblica dalla Segreteria Medicea. Era nel '78 secondo Cancelliere dei Dieci (A. S. F., *Rif., Dieci, Delib.*, 21, c. 1'). Così di ser Piero dice il NARDI (p. 15) che nel '92, stato Cancelliere di Lorenzo e divenutolo di Piero, aveva molta parte nelle cose della Repubblica, essendo « huomo prudente di sua natura e molto esercitato in maneggi di Stato ». Era poco accetto

Nell'atto stesso in cui fu cassato ser Giovanni gli fu eletto per successore, coi patti consueti, il ricordato ser Antonio Bartolommei, confermato il 2 dicembre successivo dal Parlamento (1). Siccome, poi, ser Giuliano da Ripa, Notaro dei Signori, molto aveva lavorato, e non senza grande difficoltà e pericolo di vita, per la ricuperazione della libertà, a 31 dicembre i Signori e Collegi separarono dall'Ufficio delle Riformagioni quelli delle Riforme delle terre e dell'Archivio, e a lui li dettero (2). Doveva tenerli a vita, cominciando dal primo di gennaio '95, col salario di due fiorini d'oro il mese, liberi da qualunque ritenuta e con gli altri guadagni pertinenti all'Ufficio.

Ser Antonio Muzi, Capo, da tanti anni, della seconda Cancelleria, il 22 luglio 1494 morì (3). Sembra dapprima presedesse anche a quel posto lo Scala (4); ma dopo i rivolgimenti politici del novembre, cominciati i licenziamenti e le sostituzioni degli ufficiali, si dové pensare anzitutto al Capo di quell'Ufficio importantissimo. Le notizie che abbiamo raccolte su tal proposito ci fanno conoscere

ai cittadini, perché sembrava la pretendesse più di quel che valeva. Nell'apr. '93 fu anche de' Dieci insieme col Guidi (PARENTI, cod. cit., c. 142). Egli e il Guidi « di momento erano assai a tutte le « deliberationi ».

(1) Doc. cit., 14 nov. '94. Cf. A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 96, c. 92; *Prov.*, 185, cc. 1, 7'; PARENTI, *Storia*, cod. B. N. C. F., II. IV. 169, c. 209'. È un antenato dell'insigne famiglia dei Marchesi Bartolommei, divenuta poi sì celebre in Toscana anche per gli avvenimenti del risorgimento nazionale. Si hanno di ser Antonio varj istrumenti notarili fin dal 1471. Curioso è che nel libro suo cit. di « Ricordanze » nessuna menzione troviamo circa l'elezione a Notaro delle Riformagioni. Oltre gli uffiej di cui già dicemmo n'ebbe parecchi altri, in specie quello di Proconsolo nel '70, '72, '80, '84, '87, '91 (A. S. F., *Acq. Dotti*, cc. 1, 13). Nel '72, anzi, ottenuta tal carica il primo d'agosto, il 20 trasse i Consoli nuovi, e poi il 23 ai nuovi e ai vecchi e al Proconsolo passato fece « uno magnifico desinari », spendendo più di 20 fior. larghi. Il 14 d'ot. del '74 fu mandato dalla Signoria a Venezia per rogare gli atti della lega con Venezia e Milano (Ivi, c. 1'); il 13 nov. del '76 al Duca di Milano, dal quale fu molto onorato e donato (c. 20). Il 3 di gen. del '76 fu eletto Cancelliere della Mercanzia (c. 1'); il 31 di lug. successivo della stessa Cancelliere a vita « con grande honore... cho' « gli onori degl'antecessori et che io potessi exercitare, o substituire chome i Notai di Riformagioni, « o Tratte » (c. 39'). Il suo più antico ufficio, di cui abbiamo memoria, è del 3 mar. '51, quando, a 24 anni e un giorno, entrò Notaro de' Cinque del Contado (c. 2). Esercitò pure la professione notarile, come si può vedere da molti istrumenti rogati da lui, specialmente in A. S. F., *Dipl.*, provenienze Bigallo, Bonifazio, San Clemente di Firenze, Innocenti, Antella, S. M. Nuova, S. Orsola.

(2) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 96, c. 128'; id., *Dupl.*, 26, c. 70'; *Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 32. Egli è ricordato il 5 gen. successivo circa la consegna da lui fatta d'un registro dei Signori e Collegi al proprio successore (*Sig. Coll., Dupl.*, 26, c. 4); e l'11 dic. 1507 come procuratore di certa donna Tita (Ivi, *Not., Prot. M.* 398, c. 664).

(3) L'ultimo registro cominciato da lui, quello di n. 18, va dal 27 gen. al 27 nov. '94; col primo di lug. vi apparisca sempre come secondo Cancelliere; ma nella carta di guardia si nota che il 22 di lug. « morì ser Antonio di Mariano ». Cf. LUISO, p. 15; TOMMASINI, p. 137, nota. Aveva tenuto fino all'ultimo uffiej all'Arte dei Giudici e Notari, ov'era stato nel 1488 e '90 Proconsolo (A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 6', 7, 94', 104). Sembra che suo figliuolo Girolamo a' 16 di gen. '97 avesse fatta una *frottola*, forse contro lo Stato, e l'avesse anche pubblicata. In quel giorno, infatti, fu dagli Otto di Guardia e Balìa, per tale imputazione, condannato alla pena di 60 fiorini larghi e privato degli uffiej tutti per 5 anni dal 18 di quel mese. Il 28 ag. '98, avendo pagato la multa, chiede ed ottiene d'esser liberato dal resto (*Rif., Prov.*, 189, c. '74').

(4) Infatti a c. 129 di questo registro, col 1° set. si dice che è continuato « per Cancellarium pre- « fate Dominationis »; e a c. 157 si nota che se n'occupava il primo Cancelliere.

come sempre maggiore fosse il lavoro dei partiti, quanto profonde le radici che i Medici, con le loro aderenze, avevano nella Città. Il Governo del Frate idealista, dei cittadini ingenuamente innamorati della libertà e della giustizia, si trovarono a non avere chi potesse servirli nell'ufficio di secondo Cancelliere, e doverono ricorrere, quasi raccomandandosi, ad uno, ch'era stato tutto cosa de' Medici, continuamente da essi e dal loro Governo adoperato nelle cose più intime della Famiglia, più importanti e delicate della Repubblica, il ricordato messer Francesco Gaddi. Narra, infatti, egli stesso (1) che, levato il popolo e cacciati i Medici, la notte seguente circa ore 5 i Signori « mandaron per me, e mi chiesono e im-
« posono li servissi in Palagio alla Cancelleria e altre cose neces-
« sarie in quei tempi, non avendo in Palagio altri Ministri. Et così
« feci fedelmente in modo che le loro Signorie m'offersono qualun-
« que luogo volessi in Palagio e di accrescermi salario. Et io so-
« lamente acconsentii al luogo di ser Antonio di Mariano recusando
« l'accrescimento di salario. Et così mi elessono Cancelliere... alle
« cose dentro al Dominio, con obligatione e facultà di servire alla
« prima Cancelleria nelle cose di fuori, secondo occorresse, et con
« salario di fiorini 16 al mese, di lire 14 per fiorino netti », ec.

Sembra che gli ufficiali della Cancelleria, almeno quelli di cui v'era maggior bisogno, tutti legati ai Medici, rifiutassero di prestare servizio, dopo la rivoluzione; o che i Signori non li volessero più e non se ne fidassero. Questa supposizione appar più verisimile, giacché solo molto più tardi gli ufficiali furon cassati, e si comprende benissimo come non dovesse esser facile tutti subito sostituirli. Sembra, dunque, si trattasse di una specie di sciopero, nel quale la Repubblica si trovò avvolta entro i suoi stessi organi più vitali. Non sappiamo quello che avvenisse frattanto in Palazzo, giacché il Gaddi, chiamato, secondo egli dice, dai Signori il 9 novembre, solo il primo dicembre '94 viene eletto ufficialmente dai Signori e Collegi; il 4 gli è fissato il salario di 16 fiorini il mese e, per residenza, la camera sopra il secondo rastrello delle scale (2). Doveva, infatti, servire pure alla prima Cancelleria e in tutte le faccende dello Stato, con gli stessi diritti e doveri del suo predecessore, con la facultà, come lui, d'eleggersi un famiglio del rotellino, e col salario che verrebbe fissato. Durante l'ufficio, avesse conforme al desiderio da lui espresso, divieto dai tre maggiori uffizj, nonché dagli altri che avrebbe potuto esercitare come cittadino e dai Sei della Mercanzia.

Messer Francesco d'Angelo Gaddi, di ricca e potente famiglia,

(1) BOLOGNA, p. 12.

(2) A. S. F., *Rif., Sig. Coll.*, 96, c. 99'; *Dupl.*, 26, c. 27. Cf. *Strozz.*, II Serie, 177, pp. 106, 108. Il LUISO lo fa (p. 15) secondo Cancelliere solo nel '95.

uno di quegli uomini, dice il Bologna, che meglio rappresentano il vero tipo dei Fiorentini di quel tempo, scolaro del Ficino e in continue relazioni con lui e con tutti i dotti che gli stavano attorno, negli anni che volgono dal 1478 all'88 ebbe dalla sua patria continui incarichi, missioni, ambascerie in Italia e fuori (1). Per vedere quale fosse la sua intimità con Lorenzo de' Medici e quanto le cose di costui si confondessero con quelle dello Stato, giovi notare che nell'83 partì per Roma, « mandato dal magnifico Lorenzo, « per tornare nel bancho suo e per attendere alle cose sue dello « Stato, e altre particolarità, secondo certa convenzione facta con lui, « la quale non ebbe effecto » (2). Tre anni dopo gli fu imposto di andare nel campo della Lega con commissione particolare di Lorenzo di trovarsi col Commissario Generale, Piero Capponi, e trattare col cavalier Virginio Orsini per il matrimonio della sua figlia Alfonsina con Lorenzo stesso (3). Poco dopo (21 Giugno), tornato egli a Firenze, Lorenzo fu poco contento della sua commissione; fece istanza che i Signori lo rimandassero dietro all'Orsini per mare o per terra. Non poté, perché mal disposto del corpo. Lorenzo si turbò assai, temendo fingesse il male per non lo servire, e mandò Piero a casa sua a chiedergli la commissione che gli aveva data « in scriptis » e la cifra particolare che avevano fatta insieme segretamente. Fu anche de' Priori nel marzo-aprile '86, Segretario, come dicemmo, degli Otto di Pratica nel gennaio '88; degli Otto di Guardia e Balìa nell'87, uno de' Dieci nel gennaio '95 e giugno '97, Cancelliere dei Dieci nel maggio '78 e dicembre '94; ebbe ufficj all'Arte dei Giudici e Notari e fino in quella dei Medici e Speciali. Anche dopo l'elezione a Segretario, continuano, come dicemmo, le sue missioni e i suoi viaggi; ché andò a Milano nel

(1) Fu imparentato con gli Adimari, i Ridolfi, i Guasconi, amico del Landini, del Braccesi, dello Scala; fu « filosofo, letterato, diplomatico di una sorprendente attività nella vita pubblica e privata, « e che ci rappresenta... il vero tipo degli uomini fiorentini di quei tempi, che coll'ingegno, la dottrina « e la pratica sagace si erano condotti in mano la somma degli affari di quasi tutte le nazioni incivilite ». Ambasciatore fu a Siena, Pisa, Napoli, Roma, in Lombardia, ai Duchi d'Urbino, di Calabria, nella Marca, in Francia. Ebbe pure in tali occasioni considerevoli onori ed incarichi da altri Governi. In Francia fu fatto dal Re suo Segretario (onorario), suo Consigliere e maestro delle richieste per le cose d'Italia, dal Cardinal di San Pietro in Vincoli, colà Legato apostolico, Conte Palatino, poi Commissario e Collettore Pontificio nel Ducato di Milano, ec. Ved. BOLOGNA, pp. 1 sgg., 4-10, 39; BANDINI, *Catalogus codd. Latinorum*, IV, pp. IV-X; DELLA TORRE, pp. 29, 421, 730, 762, 832; DESJARDINS, *Négociations Diplomatiques*, I, p. 104. Di Agnolo e Francesco Gaddi si conservava già presso G. Aiazzi un importante priorista, dal quale fu tolta e pubblicata una bella descrizione della cacciata di Piero de' Medici e dell'entrata di Carlo VIII in Firenze nel 1494 scritta da Francesco Gaddi. Questi dice che i Signori si fecero incontro al Re; e, non potendosi, per la furia della gente, da Luca Corsini « fare alla Maestà sua... quella conveniente oratione, come si conveniva, « per me compositore (pare dell'orazione)..., che mi trovavo uno de' Ministri del Palazzo appresso i « nostri eccelsi Signori, furono usate alcune brevi e accomodate parole in lingua francese, alle quali « benignamente rispose sua Maestà ». Ved. G. AIAZZI, *Vita di Piero di Gino Capponi*, pp. 10, 47.

(2) Il 18 giug. (BOLOGNA, p. 8).

(3) Il 12 giug. '86 (BOLOGNA, p. 9).

settembre '88; a Siena nel settembre '89; a Venezia nel dicembre '92; a Virginio Orsini e al Papa nel maggio '93; fu dei dodici Buonomini nel '94. Altri ufficj ebbe all'Arte nel '90, '91, '93, '95, '97 (1).

Ai primi di dicembre quattro ufficiali furon di nuovo cassati; ser Ceccone, condannato anche alle Stinche (2); ser Antonio da Bibbiena; Bernardo de' Ricci (3); ser Antonio di Pietro da Colle; più lisce passarono, come vedremo, le cose, per Filippo Redditi. Fu poi, deliberato, a' 22 e 23 dicembre, nella riforma generale della Città, che il Consiglio degli Ottanta, « senza precedere de- « liberatione de' Signori et Collegi », facesse le elezioni e rafferme « de Cancellieri et uficiali, e quali servono, o aranno a ser- « vire al Palagio, o agli Ambasciadori, o Commessarj » (4). Questi dovevano squittinare i nomi dei concorrenti, e su di essi, poi, doveva votare il Consiglio Maggiore (5). Fu pure deliberato che al segreto scrutinio dovessero intervenire « fino in quattro dei prin- « cipali Ufficiali e Cancellieri di Palagio... ». I Signori dovevano adunarli almeno una volta la settimana, conferendo con essi circa le lettere, le leggi e simili faccende. Si osservassero pei Cancellieri i divieti dello Specchio. Curioso si è che quando alcuno venisse eletto, il nominante aveva dal Camarlingo del Monte nove denari per lira del salario dell'eletto; il Camarlingo faceva all'eletto una corrispondente ritenuta, « per rata del tempo che esercitasse et uno « mese di più » (6).

Il 28 dicembre furono, adunque, cassati gli ufficiali della Cancelleria, cominciando dal Capo loro messer Bartolommeo; quindi ser Antonio da Colle, ser Antonio da Bibbiena, ser Francesco Del Cappello e Bernardo de' Ricci, Coadiutori al servizio degli Otto (7). Al posto dello Scala fu subito méssso, per tre anni, messer Pietro

(1) BOLOGNA, pp. 5, 9, 10, 11, 12; FABRONI, *Historia*, I, 211; AMMIRATO, *Spogli*, 2 (A. S. F., *Mss.* 315), pp. 347, 429, 435; *Parte Guelfa*, 217, cc. 78, 79'; *Otto, Delib.*, 3, c. 12'; *Dieci*, id., 31, c. 14'; 45, c. 3.

(2) Il dì 4. Ved. ivi, *Strozz.*, II Serie, 177, p. 108; PERRENS, *Histoire... depuis...*, II, p. 335, nota 2; LANDUCCI, *Diario*, p. 77; CORAZZINI, *Ser Ceccone*, p. 135; PARENTI, cod. cit., c. 211'. Troviamo ser Ceccone di nuovo Cancelliere de' Dieci a' 9 dic. del '96 (A. S. F., *Rif.*, *Dieci, Delib.*, 35, c. 124'), e non sappiamo come il CORAZZINI possa dire (l., cit.) che nel '98 era sempre nelle Stinche.

(3) Tuttavia nel dic. '96 e giug. '97 costui era addetto alla Cancelleria de' Dieci (A. S. F., *Rif.*, *Dieci, Delib.*, 35, c. 124; 45, c. 2'); e nel feb. '98 era stato dato per nuovo Cancelliere a Francesco Valori, Oratore a Napoli (*Otto di Prat., Legaz. Commiss., Miss.*, 7, c. 1'). Sui primi del '97 fu mandato a Mantova per la liberazione di Paolo Vitelli (AMMIRATO, *Istorie*, II, 238 A).

(4) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 185, c. 13'. Cf. VILLARI, *N. Machiavelli*, I, pp. 289, 291; TOMMASINI, *La Vita e gli Scritti di N. Machiavelli*, I, pp. 133 sgg.

(5) TOMMASINI, vol. cit., pp. 136 sgg.

(6) La provvisione fu approvata il 22 dai Signori e Signori e Collegi e dal Consiglio del Popolo; il 23 da quello del Comune.

(7) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 113; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 318; TOMMASINI, vol. cit., pp. 133, 136; MANNI, p. 54; ZENO, II, p. 258; PARENTI, cod. II. IV. 169, c. 219'. Non sappiamo se a questa cancellazione dello Scala, o alla morte di esso avvenuta pochi anni dopo, si ri-

di Simone Beccanugi, dottore in leggi, giovane giureconsulto e letterato valente (1). Avesse dugento trentacinque fiorini, con divieto da ogni altro ufficio, e potesse esser riconfermato dal Consiglio Minore.

Oltre il Beccanugi e il Gaddi, furono eletti contemporaneamente Francesco Alfani a Coadiutore della prima Cancelleria, con sessanta fiorini; ser Alessandro Braccesi, cassato, come dicemmo, il 16 novembre, e ser Antonio Della Valle Segretarj della stessa e addetti allora ai Dieci di Balìa e agli Otto di Pratica (2); ser Andrea di Romolo e ser Giuliano di Giovanni Della Valle, Coadiutori della seconda Cancelleria, con sessanta fiorini, ser Filippo di Andrea Redditi (3) e ser Jacopo di Ruffino (4) con sessanta fiorini, ser Agostino da Terricciuola e ser Raffaello di Matteo di Feo di Dino (5) con quaranta, tutti Coadiutori della prima Cancelleria al servizio de' Dieci e per andare con gli Oratori; ser Ottaviano di Bartolomeo da Ripa (6) con quaranta fiorini e ser Luca di Fabiano Felini con cinquanta, altri Cancellieri della prima Cancelleria. Fu confermato al solito posto di Segretario il Landini.

Anche ser Filippo Redditi deve porsi fra quei notari letterati che attorniavano i Signori Medicei e da loro cercavano aiuto per ottenere ufficj cancellereschi. Ne rimangono varie sue lettere, che ci sembrano di non poco interesse per gli studiosi, dirette a Jacopo Salviati, a Braccio Martelli, a Bernardo Rucellai, al Poliziano, a Lorenzo il Magnifico. Non sappiamo di che anno precisamente esse siano, ma, per certe ragioni che ora vedremo, pare alcune almeno debbansi assegnare al 1488. Al Salviati egli scrive che trovasi in villa, ove ha più libri nello scrigno che frumento

feriscano i versi del Verino « Scala recens nuper Collensi venit ab agro, Suscepitque gradum « summum; tunc carmine docti Vatis et historici, veteres aequavit honores. At nihil in terris durat: vix orta, recessit » (*De Illustratione*, p. 132).

(1) Ved. A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 113; opp. citt. Di famiglia insigne fiorentina, detta anche degli Ammannati, che aveva avuto quaranta Priori e sei Gonfalonieri di giustizia, egli fu pure Cavaliere a spron d'oro (MONALDI, *ivi*, *Mss.*, 421, c. 333').

(2) Il DEL LUNGO pubblica (*Florentia*, pp. 274) una lettera di Antonio Della Valle, Cancelliere degli Otto e poi dei Dieci, del dì 11 ot. '94 al Dovizi. Varie sue lettere del 1494 ai Medici si trovano nella f. 42 dell'*Arch. Med. inn. Princip.* Era Cancelliere degli Otto il 24 giug. '89, insieme col Braccesi (A. S. F., *Rif. Otto, Delib.*, 2, c. 84), e nel lug. '93 serviva ai Dieci, dai quali ebbe appunto varie mance (*Dieci, Delib.*, 31, c. 115'; 35, c. 24); il 6 giug. e 11 lug. '97 fu confermato lor Segretario (*Ivi*, 45, cc. 2, 89. Ved. pure GHERARDI, *Nuovi Documenti*, p. 59).

(3) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 113. Il Redditi era nella Cancelleria dei Dieci a' 2 dic. '95, e fu rieleto nel giug. e set. '97 (*Dieci, Delib.*, 45, cc. 3, 19').

(4) Era addetto alla Cancelleria dei Dieci il 2 dic 1495 (*Dieci, Delib.*, 35, c. 24').

(5) *Ivi*, *Strozz.*, II Serie, 177, p. 113.

(6) Troviamo ricordato ser Ottaviano come addetto alla Cancelleria dei Dieci molte volte dal dic. 1495 al dic. 1510. Ved. *Dieci, Delib.*, 35, c. 24'; 45, cc. 3, 19, 85; 51, c. 84; 53, cc. 23, 69; 55, c. 130; 56, cc. 25, 84', 175.

nel granaio (1). Dice al Rucellai d'aver cominciato a scrivere i fatti del suo tempo, « hoc est acta Populi Florentini ab initio Volaterrani belli usque ad praesentis temporis curriculum » (2). Il libro s'intitolerà « Volaterranus »; ha composto altri « Commentariolos »: « De genere priscarum vestium »; « De priscis nummis »; « De propriis nominum epythetis »; « De litterarum usu earumque inventoribus ». Con lo stesso, poi, si lagna che alcuni lo accusino d'aver scritto con l'ingegno altrui alcune cose, e fa gravi minacce se non tacciano (3). Manda i « Commentarioli » al Martelli per un suo giudizio (4).

Se le lettere surriferite ci fanno conoscere la natura degli studj del Redditi, le altre al Magnifico più direttamente concernono la Cancelleria. « Magne Laurenti », egli scrive, « tempus instat, turba competitorum urget; deprecatores pro aliis ambiunt multi; Rheditus tuus inermis non nisi Laurentii et Claricis umbone defenditur » (5). Gli son noti i suoi desiderj, i suoi bisogni. Fin qui condusse la vita « in hoc procelloso verticosoque Italiae Eurypo » fra il timore e la speranza. Faccia egli che muoia in porto. Crescerà « fides mea cum munere tuo. Humana enim fides sine spe remunerationis intepescit ». In altra allo stesso dice d'aver cinque fratelli, quattro sorelle, trentotto nipoti, che tutti vivono per Lorenzo (6). Quello che hanno « ex tua paene divina munificentia prodiit ». È passato un quadriennio da quando, per opera sua, gli fu concesso l'ufficio di Scrivano; desidera grandemente che gli sia prorogato: gli parrebbe più brutto perdere il posto, una volta avuto, che non averlo la prima volta; non si mantiene facilmente quello che è desiderato da varj; se Lorenzo permettesse la sua caduta, egli con tutti i suoi miseramente naufragherebbe. Tenga ferma la sua nave, la quale per lui solo entrerà in porto. A chi potrebbe meglio chiedere aiuto che a colui, « qui vastissimae Italicae navis instabilem alioquin clavum tenere eiusque gubernacula ad omnium ventorum aflatum sursum ac deorum flectere summaque arte liberare potuit? » (7). In altra ancora dice che tutta la sua fortuna sta in Lorenzo, che può levargli l'ufficio, o conservarglielo (8). Confida che non abbandonerà il suo servo. Forse non v'è pericolo, ma « insurrexit... nuper varium ac multiplex genus tabellionum municipumque » molto protetti. Sebbene abbia con

(1) BANDINI, *Collectio*, p. 88.

(2) Ivi, pp. 98, 99.

(3) Ivi, p. 100.

(4) A p. 97.

(5) A p. 91,

(6) A p. 92.

(7) L. cit.

(8) A p. 94. In parte è in volgare.

l'ufficio piccola fortuna, « non tamen caret obtrectatoribus ». È difficilissimo che chi fa molte cose piaccia a tutti; di notte e di giorno, a cavallo e a piedi, è, e sarà sempre pronto ai loro ordini. Scrisse certi « Commentariolos »; non li pubblicherà, finché da lui non siano approvati. Avuto il posto, scrive (1): « Ago tibi gratias, Lau-
« renti, pro tuo in me divino munere conlato, et, si possem, etiam
« referrem ».

Siccome il Redditi entrò, per quanto sappiamo, con la riforma del 1483 nella Cancelleria e nella lettera surriferita a Lorenzo dice di esservi stato oltre un quadriennio, è verisimile che questa e le successive fossero scritte poco prima della riforma del 1488. Parrebbe, invece, fra il 1492 e '94, fra la morte del Magnifico e quella del Poliziano, fosse scritta una lettera diretta a quest'ultimo, nella quale sottopone alla sua censura un proprio « Libellum ad
« Petrum Medicem de magnanimi Parentis sui imitatione » (2). Aveva pensato di destinare a Pietro un panegirico di lui, Pietro; « adulationis rubor quidam repressit ».

Dopo tuttociò non farà meraviglia sapere come alla cacciata di Piero anche la condotta del Redditi fosse discussa. Sembra, però, che nulla risultasse a suo carico, giacché a '4 dicembre '94 i Signori e Collegi lo dichiararono libero da qualunque ammonizione o altra pena (3). Oltre gli altri ufficj, ebbe pure il notariato della Signoria nel settembre e ottobre '89 e nel gennaio e febbraio '99.

Ser Simone, Notaro delle Tratte ed anche (almeno nel luglio del 1493) degli Otto di Pratica, era da alcuni accusato d'aver tenuto mano, col Guidi, all'alterazione delle borse degli scrutinj; perciò egli pure fu cassato; di più fatto, a' 10 di novembre, prendere e condannare in trecento fiorini e sbandire cinque miglia lontano da Firenze (4). Fu poco appresso, il 23 dicembre, sostituito con Bartolommeo di Rodolfo Ciai, confermato, poi, nella provvisione generale del 28 dicembre con gli stessi diritti del Beccanugi eccetto il salario che fu di dugento trenta fiorini (5). Gli furono pur dati tre Coadiutori; ser Benedetto Tempi, ser Giovanni di Lodovico Giannuzzi e ser Leonardo da Colle (6).

Tre giorni dopo i Signori e Collegi tornano sulla deliberazione

(1) A p. 96.

(2) A pp. 86 e 87.

(3) Ved. A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Dupl.*, 26, c. 38'. Si trovano altre sue lettere nella f.^a *Strozz.*, I Serie, n. 136, c. 175 e nella cit. f.^a 42 dell'*Arch. Med. inn. Pr.* Nel Prot. B. 2323, cc. 27, 97, 103' son varj istrumenti che lo concernono.

(4) Ivi, *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 96, c. 114; *Otto*, *Delib.*, 6, c. 1; LANDUCCI, *Diario*, p. 77. Secondo il PARENTI (Cod. II. IV. 169, c. 211') sarebbe stato condannato in 400 ducati larghi. Era stato Proconsolo col primo d'apr. '90 e primo dic. '92 (A. S. F., *Giud. Not.*, 26, c. 7). Secondo lo STROZZI, invece (*Strozz.*, II Serie, 177, p. 111), sarebbe stato cassato il 15 dic.

(5) Ivi, *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, reg. 96, c. 116'; *Sig. Coll.*, *Dupl.*, 26, c. 53. Secondo lo STROZZI, il Grazzini fu sostituito dal Ciai il 20 dic. (*Strozz.*, II Serie, 177, p. 111).

(6) L. citt. Con 100 fior. il primo e 80 ciascuno degli altri due.

già presa per quanto concerne lo Scala (1); visti, infatti, i bisogni del Palazzo e le faccende della Repubblica, lo rieleggono al posto che aveva, però insieme col Beccanugi e col salario di soli dugento fiorini dal primo gennaio 1495 (2). Nel giorno stesso provvedono pure d'un nuovo salario un'altro Coadiutore, ser Bartolommeo di Bambello di Pace, il quale aveva servito per dieci anni e ancora serviva con grande prudenza come Coadiutore al Notaro degli Atti per sole dodici lire il mese (3). E, poiché, anche ultimamente negli ardui negozj per la ricuperazione della libertà, s'era ottimamente condotto, deliberano che il Capitano della piazza, o Bargello, che sarà, debba pagargli il salario di suo Cancelliere. Non è improbabile finalmente che in questi momenti procellosi avesse un posto nella Cancelleria, forse come Coadiutore, il Machiavelli. Ma di ciò vedremo più oltre.

8. Un nuovo sistema per l'elezione del Notaro della Signoria, come della Signoria stessa, fu istituito con la provvisione del dì 8 giugno 1495 (4). Ogni mese nel quale cade l'estrazione della Signoria si aduni il Consiglio Maggiore, e, fornite le formalità del giuramento, oltre i novantasei Elezionarj pei Priori, se ne traggano venti pel Gonfaloniere e Notaro del quartiere al quale tocchi il Gonfaloniere. Dieci di questi nominino i cittadini per Gonfalonieri, gli altri dieci ciascuno uno per Gonfaloniere, uno per Notaro. Il Notaro che avrà poi vinto il partito e avrà ottenuto più fave degli altri sia imborsato per Notaro della Signoria, il secondo per rispetto. Se vi saranno concorrenti, si rinnovino le votazioni; si osservino i divieti, lo Specchio, l'età, e tutto rimanga segreto. Quegli che avrà nominato il Notaro abbia un fiorino; così gli altri pel Gonfaloniere e i Priori; così saranno spesi dieci fiorini che riscuoterà di meno il Notaro di salario. È una curiosa ritenuta simile a quella di cui già vedemmo pel dicembre '94, e sono i primi esempj che troviamo di elettori pagati a spese dell'eletto! Il 13 agosto successivo si aggiunge che, nominati i Signori e il Notaro, siano scritti i nomi degli eletti su d'un foglio, e questo sia sottoscritto da tutti quelli, compresi i Segretarj di Palazzo, che si troveranno allo scrutinio (5).

(1) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 96, c. 127; *Strozz.*, II Serie, 177, p. 116; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 318; TOMMASINI, I, p. 136.

(2) Per gli ufficj che lo Scala ebbe all'Arte, ved. *Giud. Not.*, 26, cc. 44', 45, 94. Devesi notare come poco dopo il 28 set. '94 Piero de' Medici, morto il Poliziano, avversario del Cancelliere, scrisse allo Scala un biglietto in cui aspramente lo accusava, difendendo il Poliziano (DEL LUNGO, *Tra lo Scala e il Poliziano*, pp. 179, 180). È supponibile in questi tre giorni messer Bartolommeo si valesse di tal biglietto per farsi credere non più in grazia dei Medici e ottenere la rielezione?

(3) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. cit., c. 125; 26, c. 66'.

(4) Ivi, *Prov.*, 186, c. 45'; cf. *Sig., Corr.*, 2, c. 73; APP. II, 50. Approv. il dì 8 giug. dal Consiglio degli Ottanta; il 10 dal Maggiore. Ved. pure LANDUCCI, *Diario*, p. 110; PERRENS, *Histoire... depuis*, ec., II, p. 337.

(5) APP., II, 51.

Sia, poi, messo nella cassetta ordinaria in Santa Croce; di qui si portino, a tempo opportuno, in Palazzo, nella Sala del Consiglio, e sian letti dal Cancelliere delle Tratte. La prima di tali letture avvenga il prossimo 29 di agosto, sebbene sia la festa di san Giovanni decollato; chi avrà nominato il Gonfaloniere abbia tre fiorini; chi uno dei Signori, due; chi il Notaro uno. Ricordiamo, poi, che il 14 febbraio '98 si rielegge ser Giovan Francesco di Bernardo Cennini a Coadiutore fisso del Notaro della Signoria (1).

Il 17 di gennaio del 1495 ser Antonio Bartolommei, il quale, infermatosi gravemente, mentre era Notaro delle Riformagioni, dell'Ufficio più non poteva reggere il peso, chiese un socio a sollievo delle sue fatiche (2). Gli fu subito concesso il dottore in leggi Niccolò Altoviti, che, morto quasi subito il Bartolommei (3), fu eletto Notaro delle Riformagioni per tre anni dal 27 gennaio, col salario di secento settantacinque fiorini, di quattro lire e quindici soldi l'uno (4). Doveva tenere fino a quattro Coadiutori a sue spese, i quali servissero pure agli Ufficiali dello Studio, agli Operai di Palazzo, ai Gonfalonieri delle compagnie, alla Guardia del fuoco. Potesse far tutto come un notaro matricolato vero e proprio (5).

Aveva avuto, e poi ebbe, non pochi altri ufficj, compreso quello di Priore nel settembre e ottobre del '94; e a' 15 di novembre dell'anno stesso fu tra' dieci Ambasciatori che andarono al Ponte a Signa, per incontrare Carlo VIII e scrutare le sue intenzioni (6). Non sappiamo se avesse pure gli ufficj dell'Archivio e delle Riforme delle terre. Vedemmo come sugli ultimi del 1494 le Riforme delle terre fossero affidate a ser Giuliano da Ripa per le benemerienze da lui acquistatesi verso il nuovo Stato. Presto cambiò la sua condotta, giacché il 15 giugno 1496 era chiuso nella Curia del Capitano come ribelle del Comune (7). A messer Niccolò no-

(1) Ivi, *Sig. Coll., Delib.*, reg. 100, c. 15'.

(2) Ivi, 97, c. 8' ; id., *Dupl.*, 26, c. 14.

(3) Sembra morisse, come vedremo, il 26 gen. Il volume delle Provvisioni da lui cominciato finisce col 18 mar.; ma fu certo continuato dall'Altoviti. In San Jacopo Oltrarno è la cappella del Crocifisso da lui fondata e nel 1477 dotata. Sembra egli vi fosse riposto presso l'altare, ov'è un'iscrizione così letta dal RICHA (II, pp. 73, 74), il quale ne dà pure lo stemma: « Sepulcrum ser « Antony ser Baptistae Barm. (sic) Cancell. et suorum desc... ». Cf. ROSSELLI, I, p. 174, n. 12 (A. S. F., *Mss.*, 624).

(4) Il 26 di gen. '95 l'Altoviti fu eletto Notaro effettivo. Ved. A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 97, c. 11' ; id., *Dupl.*, 26, c. 19 ; fu confermato il 6 di feb. dai Signori, Signori e Collegi e Consiglio degli Ottanta, il 7 dal Consiglio Maggiore (Ivi, *Prov.*, 185, c. 54 ; *Fab.*, 71, c. 38). La cosa era stata prima esaminata ed approvata dai soliti Savj. Siccome nel documento si dice che l'ufficio era vacante fino dal 27, e il 26, come vedemmo, l'Altoviti fu eletto Notaro, sembra il giorno stesso 26 morisse il Bartolommei.

(5) Doveva prestar giuramento al Notaro delle Tratte o a' suoi Coadiutori; col 27 di mar. comincia il registro 187 delle Provvisioni, primo di messer Niccolò.

(6) Ved. PARENTI, cod. cit. II. IV. 169, c. 198; A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 92, 96.

(7) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Delib., Dupl.*, 29, cc. 19, 21.

stro e a Francesco Gaddi fu ordinato di esaminarlo con la tortura. Varie cose ci narra sul conto suo Marco Parenti sotto il mese di giugno '96 (1).

Continui erano gli sforzi che facevano i Signori per mantenere il segreto nelle cose dello Stato; il che, dato il numero di quelli che vi partecipavano, non era facile ottenere. Anche nel 1496 si rinnovarono le antiche prescrizioni; senza il segreto i potentati stranieri, si dice, non ci stimano; non si fidano i confederati e gli amici; i cittadini si riguardano dal consigliare nelle Pratiche (2). I Signori, però, dichiarino quel che debba rimanere segreto, e di ciò si « faccia ricordo et scriptura in uno libro pubblico, che perciò « si tenga pel primo Cancelliere, o altro ministro della Signoria, « a chi fusse imposto ».

Bartolommeo Scala, già malato di podagra, il 24 di luglio 1497 morì (3). Se in lui vediamo chi meglio d'ogni altro nella nostra

(1) « Un certo ser Giuliano da Ripa, notaio al Vescovado, homo, per l'adrieto, di pessima fama, « et hora cacciatosi con hipocresia sotto a frate Hieronimo, et, simulando la bonità, come prima havea « fatto, sparlando fieramente contro a molti primati della Città, massime all'oppositi del Frate allhora « molto mordacemente parlò di messer Domenico (Bonsi) sopradetto, con dire che molte bugie et be- « stialità avea detto per spaventare questo povero popolo, a ciò che, carico di gravezze et impoverito « fusse, per più facilmente ridurlo a' suoi et degl' altri tristi cittadini propositi et mutare il reggi « mento. Le quali cose... rapporte e in pericoli grandissimi trovandosi la Città..., et, perché detto ser « Giuliano scorridore era del Frate, et molto s'adoperava in fare eseguire i suoi disegni, sendo per « questo exoso a buona parte de' primati, terminorono di fare dimostratione di questo caso...; il « perché commessono agli Otto della Balla facessino d'haverlo; lui, presentita tal cosa, in fran- « chigia in San Marco si misse ». Fu mandato in bando, « sotto pena di ribello a lui e chi il sa- « pessi et tenessi, se infra tante ore non si rappresentava ». I frati lo denunziarono, ma dissero che sarebbero irregolari se lo dessero prigionie; fu persuaso a presentarsi; fu mandato al Bargello; benché vi avesse favore grande da' seguaci del Frate, più tardi ebbe la corda. Confessò d'aver spar- lato di alcuni cittadini, ma disse che in San Marco nulla di male si faceva (Cod. cit. B. N. C. F., II. IV. 130, c. 25).

(2) A. S. F., *Rif., Sig., Corr.*, 13, c. 17.

(3) L. DINI, p. 62; cf. MANNI, p. 55; ZENO, II, 254; VILLARI, I, 318, i quali non conobbero, però, la data precisa. Fu seppellito alla SS. Annunziata nella Cappella degli Scali, cioè in quella fatta edificare da lui stesso. Suo figliuolo Giuliano vi fece dipingere una tavola da Andrea Del Sarto (MANNI e ZENO, l. cit. Cf. BENVENUTI, p. 105). Ved. anche il ROSSELLI, vol. 2. [*Mss.*, 625], p. 1279, n. 17), il quale afferma ch'era intitolata ai Santi Cosma e Damiano. V'era la seguente iscrizione: « Cosmus Scala D. Bartholomeo avo Juliano patri de Scalis sibi posterisque suis posuit » il ROSSELLI riferisce pure (2, p. 1395) l'iscrizione che trovavasi già nella chiesa di San Clemente, divenuta poi convento di monache Agostiniane: « Iulius Scala Iuliani F. Bartholomeum avum referens beneficio « Procerum, Mediceæ Familiæ a secretis summi Magistratus Reipublicæ cuius etiam clavum tenuit, « diu retentum legatione ad Urbem functum, Nepos alacri ingenio, blando sermone cælebs sibi vixit, « devotissimam ædem sepulturæ loco elegit, cavens ne alius hac humo supponeretur. Hæredes virgines « aliquid excelcius cognati meritis convenire ratæ monumentum erigendum curavere ». Dicesi pure che fu sua la villa detta delle Lune presso San Domenico e l'altra Medicea, ora Spence, datagli da Lorenzo. Nei Prot. (A. S. F., *Not.*) B. 2318, cc. 107, 111; B. 2319, c. 287; B. 2321, cc. 181', 202 son varj atti privati concernenti interessi dello Scala. Il 28 set. 1482 fu arbitro in una questione fra Lorenzo il Magnifico e Lorenzo di Pier Francesco de' Medici (Prot. G. 620, anni 1472-'84, c. 198); il 5 di feb. '84 fra Antonio, come dicemmo, e varj fratelli Della Valle (B. 2321, c. 178'). Nell'88 si parla della dote di mille dugento scudi a sua figlia Battista, che aveva sposato Niccolò di Antonio di Piero di Niccolò da Filicaia, il quale gliela dissipava (G. 619, anni 1484-'88, c. 125); nel '91

Repubblica s'avvicina all'ideale di Cancelliere magnifico d'una corte principesca, uno degli esempj più belli di uomini giunti, per l'ingegno e la cultura, al sommo degli onori e delle ricchezze, merita ci fermiamo alquanto a rilevarne le qualità, i pregi e i difetti, in quanto hanno relazione con l'argomento nostro.

Anzitutto egli fu, come i suoi predecessori, il difensore naturale di Firenze contro quelli che s'ingegnavano a denigrarla, e però abbiamo di lui una « Apologia contra vituperatores Civitatis Florentiae » (1). Cominciò, alla pari di altri suoi predecessori, una *Historia Florentinorum*, che in venti libri doveva dalle origini estendersi fino al 1450, ma che, in effetto, giunse, in quattro, solo al 1268 (2), dimostrando, anche in tal modo, di seguir le migliori tradizioni dei suoi predecessori nonché dei principali e più celebri Cancellieri contemporanei.

Che i meriti suoi letterarj, la dottrina, l'operosità e il senno politico suo fossero grandi nessuno contesta; basti dire che anche il Ficino si valse de' suoi consigli, come di quelli del Landini, nella traduzione di Platone (3); che il Magnifico stesso dichiarò « nusquam collocatum melius fuisse honorem homini novo » (4). Bartolommeo confessava: « Veni nudus omnium rerum bonarum, egenus ad Rempublicam, vilissimis ortus parentibus, multa cum fide, nullis omnino divitiis, aut titulis, nullis clientelis, nullis cognationibus » (5). Salito, con le sole sue forze, a grado sì alto, aveva naturalmente gran concetto di sé, teneva un dignitoso contegno, parlava liberamente mordendo i difetti di molti. Destava così l'ammirazione di alcuni, come l'invidia, più o meno tenace, di altri. Luigi Pulci scrisse un sonetto contro « messer Bartolomeo de' begli inchini » (6). È verisimile lo Scala tacesse; e il Pulci,

d'un altro suo genero dissipatore, Donato di Francesco Gaetani (G. 619, anni 1490-'94, c. 11): Giuliano il 22 ag. 1505 fu condannato dagli Otto di Guardia e Balìa in cinquanta florini per disubbidienza; liberatone il 22 ag. 1520 (*Rif., Provv.*, 205, c. 19'). Fu Priore nel 1521 e nell'ultima Signoria del 1532 (*Priorista di Palazzo, ad an.*) Del 26 mag. 1548 è il testamento, nel quale lascia a varj eredi il palazzo di Via Pinti e altre possessioni (*Not., Prot. P.* 176, an. 1534-'65, c. 226). Della sua numerosa figliuolanza celebre divenne la bella e dotta Alessandra (BENVENUTI, p. 119; POCCIANTI, 4). Circa le opere del Cancelliere ved. BANDINI, *Collectio*, pp. XV sgg., 12-21; circa le sue relazioni col Landini, *Facezie*, p. 143, n. 264. Ved. pure ROSCOE, *Vita di Lorenzo de' Medici*, vol. III, p. 95; GENTILE, pp. 131 e 132; *Strozz.*, II Serie, 174 (K), p. 421.

(1) Ved. MORENI, *Bibliografia*, II, p. 320. A questa devesi aggiungere la « Excusatio Florentinorum per d. Bartholomaeum Scalae ex manuscripto codice Bibliothecae Stroctionae » pubblicata dal POLIZIANO, dal FABRONI e dal ROSCOE (*Vita di Lorenzo de' Medici...*, II, pp. CXXII-CXLIV. È noto pure come a lui si debbono i distici latini che furono posti in Santa Maria Del Fiore sotto la pittura di Domenico Michelino contenente il ritratto di Dante. Ved. DEL BALZO, *Poesie di mille autori*, vol. IV, p. 84.

(2) SCALAE BARTHOLOMEI *Historia Florentinorum edita ab OLIGERO JACOBABEO*. — Romae, Tinassius, 1677. Cf. ROSCOE, *Illustrazioni*, II, 321; DEL LUNGO, *Florentia*, p. 211.

(3) DELLA TORRE, p. 606.

(4) ZENO, II, p. 258.

(5) MANNI, p. 4.

(6) FLAMINI, *Lirica*, p. 222; Rossi, p. 252.

vedendo la grande distanza che passava fra sé e lui, temendo forse d'andarne a testa rotta, lo lasciò in pace, riflettendo: « Egli è più « là che Sere, ed io son nulla! ». All'opposto Cristoforo Altissimo, non dando luogo in cuor suo all'invidia, con la più grande ammirazione, cantava (1):

È lo Scala figliuol d'un mulinaro,
 Over d'un tessitor di panni lini,
 Che colle sue virtù si fece chiaro,
 E fu Gonfalonier de' Fiorentini.
 Cavalier a spron d'oro e non avaro;
 Tanto è, voi m'intendete, cittadini,
 Non s'ha questi a chiamar nobile e degno
 Che acquistò roba, onor, virtute, ingegno?

Ma più celebri di tutte son le polemiche ch'egli ebbe col Poliziano, il quale, forte della protezione del Magnifico, era, per molti rispetti, di troppo superiore allo Scala. Crediamo, però, anchè qui nascesse un equivoco e il grande Umanista di Montepulciano non avesse davvero, di fronte allo Scala, ogni ragione. In tutti i tempi si trovan persone, le quali, per certi rispetti valentissime, hanno il torto d'essere unilaterali, di credere in nulla si possa mostrare ingegno e acquistar merito, tranne le cose loro. Vedemmo pure come il Landini, pur letterato valentissimo, mai poté salire agli ufficj più alti della Cancelleria, perché mancava d'esperienza e senso pratico; come il Verini agognava pure ufficj cancellereschi e s'indignava, perché gli fossero preferite persone, che meno di lui sapevano compor versi latini. Grandi erano certo i meriti del Poliziano, che nelle sue ricerche seguiva un metodo puramente scientifico (2). In Palazzo i seguaci dell'antica scuola, lo Scala, d'accordo col Landini, mormoravan contro di lui, perché perdesse il tempo a discuter su *toties* e *totiens*. Lo Scala, sopraffatto dalle pubbliche faccende, costretto nella pratica a scrivere giornalmente lettere molteplici ad eccelsi sovrani, come ad umili cittadini, a studiare questioni giuridiche e controversie diplomatiche, non poteva guardar tanto per la sottile. Dettava le sue lettere ed istruzioni con molta disinvoltura, e, pur tenendosi un Ciceroniano, non si sognava d'escludere dalla sua prosa parole moderne, come *Vexillifer iustitie*, o *Priores libertatis*. Le polemiche, del resto, fra il letterato di professione e il Cancelliere, furono dapprima assai cortesi; a poco a poco s'inasprirono, e divenner furibonde. Forte facevasi l'uno del suo valore e dell'amicizia e protezione del Magnifico, superbo l'altro per l'età, la condizione sociale, l'altezza e la

(1) MANNI, p. 3. Per lo sue relazioni col Collenuccio, ved. MORICI, p. 71. Cf. pure FLAMINI, *Lirica*, pp. 383, 384.

(2) ROSSI, p. 272.

dignità dell'Ufficio. Oltre alle minuterie suaccennate, rimproverava egli all'avversario lo stile troppo affettato (1). « Sed », risponde il Poliziano, « et affectatam videri tibi orationem meam facile patior, quoniam dictandis epistolis Scriba publicus assuetus, probare eum stylum maxime debes, qui a vulgari consuetudine minus abhorreat. Nec in eo tu reprehendendus tamen, quoniam plerunque ad indoctos epistolae istae vestrae mitti solent » (2). Lo Scala, poi, ricordava « dictiones quasdam a Politiano usurpatas » (3). E il Poliziano, alla sua volta, affermava che Lorenzo gli aveva fatto correggere, o rifare, lettere dettate dallo Scala, il che, secondo lui, fu la prima causa dell'odio del Cancelliere. Non vuol neppur ricordare le parole *vexilliferato* e *priorato*, perché tratte « de vulgi fece »; « quae publicari nolim Florentinorum causa, ne tam praeclara Civitas habere Scribam dicatur, qui litteras omnino nesciat » (4). L'ira, poi, del Poliziano non ha più alcun limite. Rinfaccia all'avversario la superba maldicenza contro tutto e contro tutti; gli nega qualunque merito; lo dice « monstrum furaceum, in pistrinis sordibus natum », « furfuris plenum » (5); e aggiunge:

Hunc quem videtis ire fastoso gradu,
Servis tumentem publicis...

Non si può negare che v'era esagerazione dall'una parte e dall'altra. Il Poliziano certo non sarebbe stato adatto a dirigere, come lo Scala, la politica esterna della Repubblica: certo non aveva per Cancelliere quelli che oggi si direbbero titoli accademici di notaro o di avvocato; ad ogni modo, non sappiamo che neppur si parlasse mai della possibilità d'una sua candidatura. Ben dice il Villari che la cultura letteraria era divenuta un elemento sostanziale del nuovo Stato, che gli uomini dotti entravano facilmente nei pubblici ufficj (6). Sempre, a dir vero, i dotti trovarono lieta accoglienza nella Cancelleria Fiorentina; mai, però, come in questa seconda metà del secolo XV; ma, se quelli v'entrarono, dovevano esservi pure la politica e gli uomini che delle consuetudini amministrative e diplomatiche degli ufficj fiorentini e stranieri avessero

(1) MANNI, p. 40.

(2) L. cit. Mostrano facondia, se non eleganza e culto degli antichi scrittori, alcune lettere ai principi, che erano scritte con maggior cura (l. cit.); e forse appunto per questo egli si teneva Ciceroniano.

(3) Ivi, p. 39; ROSSI, p. 274.

(4) ZENO, II, p. 258.

(5) MANNI, p. 3; ROSSI, p. 275.

(6) Ved. *N. Machiavelli*, vol. I, p. 49.

profonda conoscenza; e mal poteva pretendere il Poliziano che i fatti si adattassero alla letteratura e non questa a quelli.

Rimane Cancelliere a lato dello Scala il Beccanugi (1) e secondo Cancelliere il Gaddi (2). Questi a' due di giugno '95 fu pure incaricato d'aiutare i Dieci (3), come d'andare presso il Duca d'Urbino per condurlo al soldo della Repubblica (4). Anche il Braccesi dovè mantenere l'ufficio, cui era stato eletto nel '94. È noto, infatti, come nel marzo '97 fu mandato al Papa dalla Repubblica per parlargli, come uomo di fiducia e con un incarico segreto, di questioni concernenti i frati di San Marco e il Savonarola che difese sinceramente, dicendolo uomo di grande bontà e modestia (5).

Devesi avvertire di un provvedimento del 1495, che concerne tutti gli ufficiali del Comune, e quindi anche quelli della Cancelleria; che i salarj lor si pagassero secondo certa moneta nuova detta bianchita a ragione di quattordici grossoni per fiorino e con la ritenzione, per ogni fiorino, di nove denari; il che equivaleva ad una lieve diminuzione generale del salario, essendo essa moneta alquanto inferiore alla precedente (6). A' 26 di novembre vennero, poi, date disposizioni circa il segreto degli scrutinj della Signoria, al quale dovevano trovarsi anche gli Ufficiali del Palazzo e i frati del Suggello. E devesi finalmente aggiungere che un nuovo obbligo fu fatto al primo Cancelliere con la provvisione del dì 6 dicembre '97. Per essa fu disposto che gli eletti Ambasciatori non potessero esser raffermati contro alla loro volontà per più di otto mesi, se in Italia, per più d'un anno se fuori: il qual tempo doveva computarsi dal giorno della presentazione nel luogo assegnato (7). Della presentazione dovevano far fede i Cancellieri degli Ambasciatori al primo Cancelliere del Comune; pena cinquecento lire all'uno e agli altri in caso di contravvenzione, o dimenticanza.

(1) A' 26 di set. 1495 ebbe in consegna dal convento di San Marco diciassette casse di libri suggellate, già deposite dagli eredi de' Medici, e che dovevano collocarsi in casa del magnifico Piero (Cod. *Strozz. Magl. B. N. C. F.*, XXV, 595, p. 311).

(2) Infatti il reg. 19 della II Cancelleria fu scritto « ... per... dominum Franciscum Gaddium, « unum ex Cancellariis... » (c. 99).

(3) Ciò il Gaddi facesse, « prout fuerit opus et dicto domino Francisco videbitur et placebit » (A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 97, c. 59'). Tale incarico gli è confermato il 16 di lug. e 18 set. (cc. 77', 101'). Cf. TOMMASINI, I, p. 137, nota; LUISO, p. 15.

(4) Nell'apr. '95 (BOLOGNA, p. 12).

(5) VILLARI, *Savonarola*, II, pp. 7, 8, 30, 35, 36, 53, 62, 101 e XLVIII, XLIX, CLXIII, CLXIV, CLXXIV, CLXXXVI, CXCIV, CCXXX, CCLXXX; GHERARDI, *Nuovi Documenti*, pp. 146 sgg., 163 sgg., 169 sgg.

(6) A. S. F., *Rif., Provv.*, 186, c. 96'. Appr. il 25 ag. dai Signori, Signori e Collegi, da tutti i suddetti insieme e dagli Ottanta; il 26 dal Consiglio Maggiore. Cf. *Fab.*, 71, cc. 50', 51.

(7) Ivi, *Sig., Corr.*, 13, c. 18.

CAPITOLO IX.

Da Marcello Virgilio Adriani alla fine della Repubblica (1498-1532).

SOMMARIO. — 1. Le riforme del 1498. — 2. Niccolò Machiavelli. — 3. La Cancelleria fino al 1512. — 4. Vita dei Cancellieri in Palazzo. Relazioni fra loro e coi Signori. — 5. La rivoluzione del 1512. — 6. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1522. — 7. Prima e seconda Cancelleria. Niccolò Michelozzi. — 8. La Cancelleria fino al 1527. — 9. Gli ultimi ufficej ed ufficiali della Cancelleria. — 10. Intorno ad una « Scrittura » circa il Governo della Repubblica.

1. Il Governo instaurato alla cacciata de' Medici per opera principalmente del Savonarola doveva nella mente del suo promotore essere un Governo ideale, un Governo di bontà, di giustizia, di pace. Il Savonarola, infatti, tutto assorto nelle sue mistiche contemplazioni, fuori della vita veramente vissuta in ogni ora e in ogni momento, con tutte le difficoltà, le seduzioni e i pericoli da cui è accompagnata, vagheggiava nient'altro che un'utopia; un Governo che sarebbe stato forse possibile con un convento di frati, ove poi questi tutti fossero stati, come lui, entusiastici del bene, non in una società naturale di uomini, i quali pur dovessero dar ragione alla sentenza « nihil humani a me alienum puto ». Si può dire che il Governo ideale del Savonarola fosse in genere simile a quello propugnato nei secoli scorsi dai Fiorentini più innamorati della patria; il Governo della libertà. Ma il Savonarola voleva che questa libertà prendesse forma dall'ideale suo religioso e morale; i patriotti, invece, pur accettando senza neppure discuterlo, l'ideale cristiano, lo mettevano da parte praticamente, e vagheggiavano un Governo di giustizia e libertà; in cui cioè tutti i cittadini avessero gli stessi diritti che loro concedevano le condizioni economiche e storiche in cui si trovavano. In pratica i varj partiti, or prevalenti, or soccombenti, facevano fluttuare in varie direzioni le tendenze del Governo, le elezioni degli ufficiali, l'azione politica interna ed esterna dello Stato, finché i Medici riuscirono a far prevalere la forza loro. Dicemmo già come tal prevalenza si manifestasse specialmente nell'elezione degli ufficiali dello Stato in genere, della Cancelleria in specie; come tutto essi mettersero in opera

per ottenere quello che ottennero, di aver nella Cancelleria persone devote, anzi creature loro vere e proprie.

L'indirizzo del Governo dei Piagnoni era tutto l'opposto del Governo dei Medicei. Doveva cercar la giustizia, la pace; perciò appunto le elezioni dei magistrati dovevano farsi con leggi ben ordinate, in modo che si ottenesse il bene di tutti, non si avvantaggiassero gl'interessi d'un solo. Si capisce per questo che non potevano durare. La giustizia, la bontà son cose belle e sante; ma i buoni, se non sappiano pure esser saggi e forti, son presto sopraffatti dai tristi, i quali prendono le redini di quel Governo, che doveva specialmente esercitare contro di essi la sua severità.

Accade, presso a poco, al Savonarola, quello che dice il Villani avvenisse ad Arrigo VII, quando scese in Italia. Non voleva conoscere guelfi, non ghibellini; tutti dovevano esser suoi sudditi buoni e fedeli. Ben presto s'avvide, però, di una tale utopia, e fatalmente dové abbandonarsi ai partiti. I Piagnoni a Firenze si trovavano nelle stesse condizioni; ma resisterono a lungo, e furon vittime, nel loro Capo, dei tristi, e perderon poi lo Stato. Questo ci è parso necessario avvertire, perché tutto ciò spiega le riforme cancelleresche del 1498.

Vero è ch'esse, in sostanza, sono unicamente la prosecuzione di quelle del 1494, quando si cominciò il tentativo dell'intera riforma. Le difficoltà in quell'occasione frappestesi erano immense. Mai lo Stato s'era visto in quelle condizioni; nessuno v'era fra i più esperti che non fosse tutto de' Medici; né gli ufficj della Cancelleria potevano subito affidarsi a persone interamente nuove. Perciò i Signori doverono chiamare il Gaddi, sebbene tutto de' Medici, riconfermare lo Scala pochi giorni dopo che l'avevano cassato.

Morto appena costui, si trovarono da capo nella necessità, o vollero di proposito, riformare interamente la Cancelleria. Il primo gennaio 1498 fu ordinato che tutti quei cancellieri e segretarj, che col 31 Dicembre erano scaduti d'ufficio, continuassero ad esercitarlo per tutto il mese (1). A' dì 30 è approvata una nuova proroga fino al 15 di febbraio (2). È verisimile che quasi tutto il gennaio e parte del mese successivo fossero impiegati dai Signori in disegni e propositi circa gli ufficiali della Cancelleria. Il 30 e 31 gennaio, infatti, e il 4, 8, 12 e 13 febbraio fu trattato nel Consiglio degli Ottanta e nel Consiglio Maggiore del modo d'eleggere Cancellieri, Segretarj e Coadiutori della prima e seconda Cancelleria (3). Erano i

(1) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 100, c. 2.

(2) Ivi, c. 12.

(3) Ivi, cc. 98', 99, 100; cf. TOMMASINI, *op. cit.*, I, pp. 665-668; VILLARI, *Machiavelli* I, p. 318. Il 31 s'ebbero 67 voti favorevoli, 33 contrarj; il 12 feb., 71 contro 19; il 13, 715 contro 338.

saggi che si facevano per giungere, da ultimo, alla votazione, valida pel sufficiente numero di voti ottenuti dalla proposta. Sembra questa volta la votazione del 13 nel Consiglio Maggiore fosse la buona e, perciò, l'ultima (1).

Un'altra cosa ci appare degna di nota in queste riforme; che esse comprendono finalmente tutti quanti gli ufficj, che formano argomento del nostro lavoro, mentre altre volte, per lo più, n'erano separati quelli dei Notari dei Signori e delle Reformagioni, per non dire di quello delle Tratte. Così la Cancelleria acquista maggiore unità, il Cancelliere Dettatore, che moralmente ed implicitamente apparisce il Cancelliere capo, maggiore giurisdizione ed autorità.

Ciò posto, la provvisione dispone che tutte le elezioni predette sian fatte nel Consiglio de' Richiesti. Ciascuno, ufficio per ufficio, possa nominare chi crede (2). Siano, poi, mandati a partito in detto Consiglio i nomi; quelli che avranno metà delle fave più una, purché non sian meno di quattro per ciascun ufficio, sian notati e poi tenuti segreti sotto vincolo di giuramento. Si mandino, poi, a partito nel Consiglio Maggiore, e chi abbia più fave, purché almeno una più della metà, sia eletto. L'ufficio duri due anni dal giorno dell'elezione, potendo esser raffermao entro un mese dalla scadenza coi due terzi dei voti, e anno per anno dal Consiglio Maggiore.

Abbiamo visto che potevano esser nominati cittadini di qualunque condizione. Ciò ha importanza notevolissima; è una conseguenza dell'indirizzo diverso seguito dalla Repubblica dopo i primi del secolo XV, indirizzo che diviene sempre più deciso verso la fine del secolo stesso e più deciso che mai nell'occasione presente. È pure una conseguenza dell'allargata cultura, dell'indipendenza pienamente conseguita dalla Repubblica, del bisogno dei Medicei prima, degli Antimedicei poi, di scegliere in più larga cerchia gli ufficiali più autorevoli. Nel caso presente è forse un bisogno che lo Stato sente di cercare i suoi ufficiali fuori di quella cerchia ristretta di giudici e notari che da sì lungo tempo erano addetti alla Casa dominante.

Comunque, poi, le cose si considerino, fu deciso che i nuovi eletti potessero scrivere e rogare come se fossero tutti pubblici no-

(1) Il PARENTI narra (Cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 24') di uno scandalo avvenuto, secondo lui, durante queste votazioni. Nel gen. i Collegi stettero contro la Signoria, che dovè cedere. La Signoria voleva che i Cancellieri si eleggessero dagli Ottanta; invece fu deliberato che dal Consiglio Maggiore, affinché riconoscessero il loro potere dall'intera Città. La provvisione non si vinse nel Consiglio Grande, sebbene proposta più volte. Nel feb. vi si tornò sopra (c. 44'). I Gonfalonieri l'approvarono; i Dodici cominciarono a morsecchiarla; più volte fu proposta inutilmente; i Dodici parlarono contro. Vituperio fu nel Consiglio Grande i Collegi a udirli e vederli; triste cosa si reputò per la Città; i cittadini tutti confusi; biasimata la Signoria; gli Ottanta l'avevano vinta; dovevano perseverare, specialmente i Dodici.

(2) « E di quella conditione a lui parrà et piacerà, non obstante alcuni proibitioni et divieti ».

tari matricolati nell'Arte; cosa notevolissima, giacché si dà valore legale a scritture di privati cittadini, non legati per l'investitura notarile all'ordinamento feudale allora vigente, solo perché dai loro concittadini inalzati ai pubblici ufficj. I Coadiutori, poi, dovevano esser nominati dai Cancellieri e confermati dal Consiglio Maggiore con la metà dei voti più uno; il Coadiutore del Notaro della Signoria dal Notaro stesso e confermato dai Signori.

Rispetto ai salarj, il primo Cancelliere avesse trecento trenta fiorini e il Coadiutore ottanta; il secondo Cancelliere dugento e i due Coadiutori rispettivamente novantasei e sessanta; il Notaro delle Riformagioni quattrocento cinquanta; due suoi Coadiutori settantadue e sessanta; altri due quarantotto ciascuno; quello delle Tratte dugento trenta; e i Coadiutori ottantaquattro, settantadue, settanta. Rispetto ai due Segretarj della Signoria, privato dell'ufficio il Braccesi (1), al posto nel quale egli aveva servito fossero assegnati cento novanta fiorini; a quello in cui Antonio Della Valle cento; al Coadiutore del Notaro dei Signori se n'assegnarono ottantaquattro. I pagamenti dovevano esser fatti, di mese in mese, dal Camarlingo delle Graticole del Monte solo a chi fosse netto di Specchio, a ragione di lire quattro di grossi, e con ritenuta di nove denari per lira. I Cancellieri eletti potevano rifiutare entro quattro giorni, pagando un fiorino; i Coadiutori mezzo fiorino. Avevano divieto, durante l'ufficio, da qualunque altro ufficio del Comune.

Sembra il giorno 13 stesso, o poco dopo, fosse approvata nel Consiglio Maggiore l'elezione del successore allo Scala. Fu Marcello di Messer Virgilio d'Adriano Berti e di Piera Strozzi, « gio-
« vane », dice il Parenti, « d'anni 36, bene litterato in greco et la-
« tino, il quale in istudi di humanita qui pubblicamente leg-
« geva » (2). Discepolo del Landini e del Poliziano, egli s'acquistò

(1) Ved. A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Giornal. Delib.*, 12, cc. 57', 58; PARENTI, cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 39', il quale dice: « ser Alessandro Braccesi, Cancelliere a Roma, tenutovi da' X, et ope-
« rato in favore de' Frateschi, contro alle leggi privato fu dello Ufficio »; cf., per questo e per le molte sue opere, BANDINI, *Cathalogus*, to. V, p. 544. Ved. CIAN in *Rivista Storica Ital.*, vol. XX, an-
1903, p. 193; AGNOLETTI, op. cit., p. 196; VILLARI, I, p. 318. Sembra, tuttavia, che costui servisse ancora la Repubblica, forse nelle ambascerie. Infatti, fu mandato alla Curia Pontificia durante il dic.
1502, e ivi morì il dì 7 lug. 1503 (VILLARI, I, p. 398; AGNOLETTI, p. 201). Ved. pure, per l'Arte dei Giudici e Notari, A. S. F., *Giud. Not.*, 26, c. 97.

(2) Ved. PARENTI, cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 26'; ZENO, II, p. 254; VILLARI, I, pp. 318, 320; TOMMASINI, I, pp. 94 sgg.; RUDIGER, *M., V. Adrianus*, p. 1; BANDINI, *Collectio*, pp. XVIII-XXII; PELLI, *Serie*, to. III, el. 25. Secondo il BANDINI e il PELLI, invece, sarebbe nato nel 1464, ed avrebbe avuto soli trentaquattro anni. Ved. Anche MAZZUCHELLI, I, p.^e I, p. 156. Il nuovo Cancelliere è ormai comunemente noto sotto il nome di Marcello Virgilio Adriani. Tuttavia non vuolsi tacere che il cognome è quello suindicato e che tale apparisce più volte nei documenti. Ved. A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 118, c. 136' (1516); 122, c. 82 (1520) ed altrove. Non sappiamo quanto lo concerna una prov-
visione del 22 e 23 apr. 1494, con la quale si ordina che sia imposta certa gravezza ad Adriano e Marcello di Virgilio d'Andrea Berti (Ivi, *Fab.*, 71, cc. 27', 28).

gran perizia nelle lingue classiche e nell'arte rettorica e disposizione tale al facile eloquio, ch'ebbe fama del più eloquente fra i contemporanei (1). Come tale, non gli mancarono, naturalmente, le occasioni a far bella mostra del suo ingegno. Del resto, la rettorica a lui pareva bella e pregevole, perché nelle democrazie soprattutto essa si schiera in favore della libertà (2). Fu in relazione coi maggiori letterati del tempo, con Roberto Acciaiuoli, col Calcondila, con Aldo Manuzio (3). Ebbe in moglie Maria da Casavecchia, dalla quale gli nacque nel 1513 il letterato e storico di lui non meno celebre Giovan Battista Adriani (4).

Nell'Ufficio delle Riformagioni a' 20 di febbraio già troviamo il successore dell'Altoviti (5), ser Francesco d'Ottobono d'Antonio di Arezzo (6), « procuratore al palagio del Podestà, homo di molta « sufficientia » (7). Furon, poi, confermati parecchi degli antichi ufficiali, tra' quali certamente Antonio e Giuliano Della Valle (8); pure, nonostante i grandissimi sforzi fatti, non si riuscì a conservare Bernardo de' Ricci, che, però, poté esser mandato in Francia col principale Ambasciatore (9).

Fu anche provveduto alla sorte dei tre Segretarj della Signoria, fra i quali messer Cristoforo Landini (10). Per due di essi fu deciso che si seguissero le norme generali già approvate; ma, pel Landini, si fece eccezione, allo scopo di compensare chi si porta bene, e anche per dare speranza e incoraggiamento agli altri. Vedendo, pertanto, che il Landini è stato più tempo Segretario della Cancelleria ed ora è vecchio, in modo che più non può servire, per non lasciarlo interamente senza salario, lo confermano, ed eleggono

(1) TOMMASINI, op. cit., I, p. 95: *Serie*, to. III, el. 25.

(2) TOMMASINI, I, p. 95.

(3) BANDINI, *Collectio*, pp. 25, sgg.

(4) Ivi, p. XXII.

(5) Messer Niccolò rimase Notaro fino a quel giorno, col quale ha fine il vol. 183 delle Provvisioni scritte da lui; dopo dové attendere all'esercizio privato della professione, giacché ebbe molti ufficj all'Arte fino al 1514 (Ved. A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 98, 99', 169', 171-173, 181) ed anche nel Comune. Nel 1512, infatti, fu de' Dieci della Pratica, tra' quarantotto della Ballia (CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXI, pp. 310, 313, 322, 326); nel '13 pure de' Dieci di Ballia, de' Priori (NERLI, *Commentarj*, I, p. 188); del Consiglio dei Sessanta (ILDEFONSO, XXII, pp. 18, 35; NERLI, l. cit., p. 203; GAMURRINI, *Spogli*, 10, c. 81 in A. S. F., *Mss.*, 305); nel '17 degli Otto di Pratica e Gonfaloniere di Giustizia (CAMBI, vol. cit., pp. 82, 136; GAMURRINI, l. cit., c. 82). Anche alla Parte Guelfa fu Segretario di Credenza nel 1494 e 1500; Priore della Pecunia nel 1516 (A. P. G., 217, cc. 163', 168'). Morì nel 1518 (CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXI, p. 322).

(6) Con quel giorno, infatti, comincia il suo primo reg. di Provvisioni (A. S. F.; *Rif.*, *Provv.*, 189). Sembra esercitasse innanzi anche privatamente il notariato, giacché si hanno due atti rogati da lui del primo mar. 1489 (1490 st. mod.) e 9 nov. '97 (*Dipl.*, *Bigallo e Fisco*).

(7) PARENTI, B. N. C. F., II. IV. 170, c. 26'; cf. NARDI, *Istorie*, lib. I, cap. 17, vol. I, p. 41.

(8) Ved. VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 556.

(9) PARENTI, l. cit.

(10) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 189, c. 1; cf. *Fab.*, c. 101'. Nel Cons. degli Ottanta l'elezione fu approv. il 19 feb. '98 con 82 voti contro 8; in quello Maggiore il 20 con 1030 contro 105.

allo stesso ufficio che allora aveva, da durare durante la vita, salva, però, l'approvazione, via via, dei Signori e Collegi in ufficio, col salario consueto di cento fiorini da quattro grossi ciascuno e con la ritenuta di nove denari per lira (1). Fu, poi, deciso, conforme all'uso già invalso, che con gli Ambasciatori e Commissarj generali, i quali andassero fuori dello Stato, fossero eletti giovani dai ventiquattro ai quarant'anni, i quali con essi conferissero di tutte le faccende, « acciò per detta via, tali giovani piglino la pratica et « experientia del Governo della Repubblica », stando, però, sempre ad obbedienza degli Ambasciatori, o Coadiutorj (2). Abbiano quindici fiorini ogni mese, le spese e un famiglio a carico degli Ambasciatori. Partano con essi, e con essi vivano; né possan rifiutare l'ufficio se non pagando la tassa come gli Ambasciatori stessi.

(1) Questa provvisione ha manifestamente il carattere, pel Landini, di una giubilazione. Era riconosciuto impotente a fare il lavoro consueto, e la Repubblica doveva, perciò, contentarsi di quanto poteva. È verisimile che gli fosse pur concesso d'allontanarsi da Firenze, ché ovunque, forse, qualche cosa era in condizione di fare. Morì a' 16 di mar. del 1504 (BANDINI, *Specimen*, II, p. 167). È stato fin qui detto ch'egli nel '97 si ritirò in Casentino con lo stipendio che già aveva (*Serie*, cl. 20, to. I; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 179). Che vi si ritirasse può darsi; ma certo non prima del 20 di feb. '98; forse l'errore nacque per l'equivoco dello stile cronologico. Il PARENTI, però, mette la sua morte nel set. '98 (cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 49'). Così il ROSCOE, il quale dice (*Illustrazioni*, I, p. 179) che fu sepolto nella chiesa di Borgo alla Collina, ove nel 1803 gli fu eretto dal Card. Despuis un monumento in cui si leggono i seguenti versi del PIGNOTTI:

Di Dante, di Maron, del Venusino
 Quel che seppe spiegar gli alti pensieri;
 Miralo, passeggiar, questo è Landino;
 D'Ovidio emulò i versi lusinghieri,
 Destò nel gran Lorenzo estro divino;
 Dopo tre scorsi omai secoli interi,
 Incorrotto lo vedi; anche il suo frale
 Par che natura reso abbia immortale.

Per gli uffiej che, durante questi anni, ebbe all'Arte, ved. A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 43', 44, 45, 95'; per notizie circa varie sue figliuole e la vedova sua monna Lucrezia degli Alberti, B. N. C. F., *Strozz.*, Cl. XXXVII, 299 (EE. 1227), pp. 243, 288; ivi, II. IV. 381, p. 433; A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 179 (D. 1271), p. 68. Il VERINO celebra, a p. 96, le sue lodi. Fu pure, dal giug. al set. '96, Priore della Pecunia alla Parte Guelfa (A. S. F., *Parte Guelfa*, 217, c. 78'), e sembra avesse il 5 dic. '83 l'incarico di scriver gli Annali della Repubblica (GAMURRINI, *Spogli*, 10, c. 262, ivi, *Mss.*, 305). Ved., per gli uffiej che ebbe alla Parte Guelfa e ai Giudici e Notari, A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 77, p. 122; *Giud. Not.*, 26, cc. 42, 45, 89, 95. Circa gli sponsali suoi con donna Lucrezia nel 1458, Taddeo di Giovanni Casini, da lui adottato per figliuolo e varj suoi intéréssi privati, BANDINI, *Specimen*, I, pp. 208, 209; A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 77, p. 126; *Not.*, Prot. 2319, c. 63'; 2321, cc. 27', 28, 40, 62, 111; G. 617, an. 1458-'59, c. 51; an. 1463-'65, c. 132; G. 618, an. 1476-'78, c. 133'. Lasciò, fra molte altre cose, un suo lavoretto sull'anno bisestile, un « Formulario de epistole volgari missive et responsive... », un « Formulario di lettere et di orazione volgare... », un *Discorso* per quando la Repubblica Fiorentina dette il bastone del comando a Niccolò Orsino, Conte di Pitigliano. Ved. BANDINI, *Specimen*, II, pp. 148 sgg., 166 sgg., 182.

(2) APP., II, 54. Approv. il 21 apr. dai Signori e dai Signori e Collegi, il 24 fra tutti i suddetti e gli Ottanta, il 30 nel Consiglio Generale con voti 821 contro 230. Era stata pure approv. dalla solita commissione di Savj. Un'altro testo con leggerissime differenze se ne trova in A. S. F., *Rif., Sig., Corr.*, 13, c. 20. Si dice nell'esordio come si vogliono incitare i giovani « alle virtù et buoni costumi, « sperando per tal via esser facilmente deputati alli honori et dignità della nostra Città... ».

Il Parenti ci dice su questo proposito quanto non rileviamo dall'aridità dei documenti ufficiali (1). La Città rimase priva de' reputati cittadini, per essersi molti scoperti ambiziosi; onde, « pensandosi alla restauratione di essa », si provvide nel modo susposto. « Questo speranza dette a' virtuosi giovani. ». Si approvò dal popolo, ma non piacque a' privati.

Messer Bartolommeo di Rodolfo Ciai, Notaro delle Tratte, agli 8 di maggio aveva dovuto già lasciare l'ufficio; il 12 n'è cassato, certo come troppo partigiano del Savonarola, e gli è fin proibito, per tre anni, l'ingresso in Palazzo, a pena dell'ammonizione e del divieto da qualunque ufficio per dieci anni (2). Afferma il Parenti che fu dato « ... in pasto del popolo... (3). La cagione s'assegnava, che « ancora lui parlava dello eseguitosi contro al Frate; havendo prima « insulsamente detto che andandosi per il popolo col fuoco a San « Marcho, al Palagio col fuoco venire si converrebbe; il quale peccato riconosciuto non si li era ». Il giorno dopo ordinano al Coadiutore delle Tratte, Benedetto di Niccolò Tempi, di supplire a quanto già doveva fare il Ciai (4); il che dal Tempi fu fatto fino a tutto il 19 di giugno. A' 2 d'agosto si provvide che, essendo l'Ufficio rimasto vacante dal dì 8 maggio al 20 di giugno, ed avendo in quel mezzo servito il Tempi, a lui fosse dato il salario che aveva il predecessore, e quello che gli spettava come Coadiutore andasse al Comune; le cose fatte da lui valessero come se fatte dal Cancelliere ordinario (5). Intanto a' 15 di giugno erano stati scelti, per le Tratte, nel Consiglio degli Ottanta messer Giovan Battista di Bernardo Gamberelli, ser Antonio d'Anastasio Vespucci, il Tempi e ser Andrea di Romolo; il 19 nel Consiglio Maggiore fu eletto il Vespucci (6). Del resto, come andassero in quell'Ufficio precisamente le cose non possiamo sapere. Infatti da un documento del 29 di maggio 1528 parrebbe che fin dal 1497 vi fosse ser Antonio Vespucci (7); in una lettera scritta il 20 di giugno '98 da Bartolommeo da Dicomano a Domenico Bonsi si dice (8): « Iersera furono amoniti ben 27... Alle Tracte fu facto, scambio del Ciaio, « ser Antonio Vespucci... »; in un documento del dì 24 novembre '99 si dice che ser Antonio fu eletto nel febbraio '97, cioè nel feb-

(1) Cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 40'.

(2) A. S. F., *Rif., Sig., Coll., Delib., Reg.*, 100, c. 48.

(3) PARENTI, vol. cit., c. 41'.

(4) L. cit.

(5) A. S. F., *Rif., Provv.*, 189, c. 56'. Approv. il 23 giug. dai Signori; il 24 dai Signori e Collegi; il 26 da tutti i predetti e dagli Ottanta; il 2 d'ag. dal Cons. Gener. con 835 voti contro 248.

(6) Ivi, *Sig. Coll., Minut.*, 39, c. 104; *Giorn. Delib.*, 12, cc. 57, 58.

(7) Ivi, *Provv.*, 207, c. 22'.

(8) Cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. VIII, 1487, n. 68.

braio '98 secondo lo stile moderno (1); e in un volume, finalmente, delle *Tratte* troviamo (2): « Repertorium primi libri ser Antonii « de Vespucciis, Cancellarii Extractionum a die 27 iulii 1498... » Forse dunque il Vespucci era in quell'Ufficio Coadiutore, e a poco a poco ne divenne capo.

Ad uno degli ufficj della Cancelleria e a quello degli Otto di Pratica continuò certo ad appartenere il più volte ricordato ser Ceccone. Costui, nato a Firenze nel 1451, d' indole sì malvagia da dare anche alla sua famiglia continui e gravi dispiaceri (3), entrò nei pubblici ufficj, e v'acquistò nome di dispettoso e superbo; fu anche spia del Duca di Milano (4). Nel '98, dopo la tortura del Savonarola, s'assunse, egli già protetto da lui, per la promessa di 400 fiorini, di levare d'impiccio gli interrogatori, i quali non sapevano a che partito appigliarsi, e di « trovare il modo di poter dargli la « morte » (5). Morì dopo un anno, disperato per aver tradito i tre poveri frati (6).

Circa il Notaro della Signoria, a' 30 di giugno dell'anno stesso fu disposto che, come agli altri Cancellieri ed Ufficiali di Palazzo, gli fosse pagato il salario dal Camarlingo delle Graticole del Monte (7). Ciò perché molto eran diminuite le entrate della Camera dell'Arme. Il premio, invece, ai nominatori dei Signori e del loro Notaro si doveva pagare dal Camarlingo del Monte Comune.

Già vedemmo di certe brevi istruzioni pratiche che i Notari delle Riformagioni mettevano innanzi ai Signori alla loro entrata in ufficio. Di questi ultimi anni abbiamo, invece, certi « Brievi Ricordi facti a voi, magnifici... Signori..., per quelli che sono deputati al servizio della Cancelleria » (8). Del 1498 si ha una « Instructio data Officiali Reformationum nuper electo » (9), la quale sempre meglio ci svela gli usi, le consuetudini della vita nel Palazzo dei Signori e Cancellieri. Si dice in essa che, quando entra la Signoria, tornata dalla messa, tutti i Cancellieri e Coadiutori

(1) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib., Reg., Dupl.*, 39, c. 132; ivi, *Minut.*, 39, c. 132. Ser Antonio col primo d'apr. '98 fu anche Proconsolo (*Giud. Not.*, 26, c. 7).

(2) Ivi, *Rif., Tratte*, 1075, c. 211. Il vol. è tutto, o quasi, di mano del Vespucci. Si hanno lettere di ser Antonio al padre suo ser Anastagio fin dal 13 gen. 1476 (*Carte Stroz.*, vol. I, p. 554, f.° 134, cc. 4, 8). Fu pur Notaro della Signoria nel '93 e '95.

(3) CORAZZINI, *Ser Ceccone*, p. 129.

(4) Ivi, pp. 129, 135.

(5) Ivi, pp. 129, 136.

(6) Ivi, pp. 136, 137.

(7) A. S. F., *Rif., Provv.*, 189, c. 39.

(8) TOMMASINI, I, p. 668.

(9) APP., II, 55; 30 apr.

si presentano, e dal Cancelliere delle Tratte si dà un altro giuramento particolare ai Signori. Il Cancelliere delle Riformagioni avverte i Signori come è consueto chiamare il Podestà ed i Giudici e ricordar loro la buona amministrazione della giustizia. Fattili venire, il Gonfaloniere parla in questo senso; quindi si licenziano. Il primo Cancelliere presenta ai Signori alcuni ricordi, quindi gli agetti (aggetti) per infilzare le lettere, che vengono di fuori e da' sudditi; il Cancelliere delle Riformagioni presenta un quadernuccio, in cui sono le principali cose da osservare. Egli, poi, come tutti gli altri notari, debbono esser sempre pronti a ricordare quello che conviene. Il Gonfaloniere risponde confortando a ben fare; quindi uno per tutti promettendo (1).

Per questo documento rimangon confermate le notizie che già demmo circa l'uso che il Notaro delle Riformagioni consegnasse, ogni due mesi, ai Signori nuovi una specie d'istruzione da lui compilata, circa le cose più importanti da farsi e la via da seguirsi; di più che tale uso vigeva pure pel primo Cancelliere rispetto ai Signori; come pure pel primo Cancelliere stesso rispetto agli ufficiali suoi inferiori. È facile, per analogia, supporre potesse aver anche maggiore estensione in altri ufficj ed ufficiali, sia nel Palazzo che fuori.

2. Le ricerche intorno a Niccolò Machiavelli sono state così lunghe, accurate ed insistenti, che poco di nuovo è concesso aggiungere a chi viene dopo di notizie particolari e determinate. Crediamo, però, a lumeggiar la sua figura di Segretario della Cancelleria, a far comprendere che cosa egli fosse e rappresentasse nel palazzo dei Signori, giovino le cose che, durante il nostro studio, siam venuti narrando.

Messer Niccolò è conosciuto da tutto il mondo come Segretario della Repubblica; anzi questa sua qualità tanto gli è appropriata, ch'egli è comunemente chiamato il Segretario Fiorentino; né v'ha chi non pensi quanto grande e fortunata fosse questa Repubblica, che ebbe per Segretario tal ingegno. Eppure, sebbene a noi sembri che qualunque più alto ufficio amministrativo o politico dovesse esser poca cosa per la mente altissima del Machiavelli, egli non ebbe mai nella Cancelleria l'ufficio principale, non fu mai capo di uno dei tre ufficj di essa, che rimasero sostanzialmente immutati dal secolo XIII al XVI; non fu primo Cancelliere, o Notaro delle Riformagioni, o Notaro della Signoria. Ma vediamo prima quali ufficj veramente egli ottenesse; il posto ch'egli ha nella storia della nostra civiltà vuol che facciamo per lui, sebbene uno solo, e

(1) Molte altre cose si aggiungono che in gran parte già conosciamo, che, ad ogni modo, meglio si potranno vedere esaminando il documento.

non dei maggiori fra molte decine di ufficiali del suo tempo, un esame particolareggiato e minuto.

Già dicemmo possibile che fin dal 1494 Niccolò Machiavelli cominciasse a far parte della Cancelleria Fiorentina. Prima di noi il Rüdiger aveva supposto ch'egli anche prima v'entrasse come volontario (1); il Passerini che nel '94 sotto l'Adriani (2); il Reumont nel '95 (3). Nessuno di questi cita, però, alcuna testimonianza a sostegno delle proprie affermazioni; inoltre il primo, supponendo Niccolò volontario, parla d'una specie di ufficiali, dei quali per la Cancelleria del Palazzo non abbiamo alcuna traccia; il secondo anticipa di tre anni l'elezione di Marcello Virgilio a Cancelliere. Il Villari perciò giustamente negò fede al Passerini che nulla adduceva a sostegno della sua affermazione, e dal '98 fece cominciare gli ufficj cancellereschi del Machiavelli.

Se però ben si rifletta, tali uomini dotti non possono aver del tutto inventato le notizie. Il Passerini, anzi, nel *Discorso* avverte che non fa citazioni particolari, perché quanto dice si fonda su documenti noti agli studiosi. Or ecco il documento, al quale ci sembra che egli, come il Reumont e fors'anche il Rüdiger, in questo caso alludano.

È noto come ser Agostino Vespucci fosse ufficiale in Palazzo insieme col Machiavelli e a lui inferiore; e son note le amichevoli e confidenzialissime relazioni che passavano fra i due. Nel 1500, mentre Niccolò era per la Repubblica in Francia, Agostino gli scrive ampiamente delle cose della Città e del Palazzo, non tacendone i malanni (4). Il Valentino, egli dice « ... facit mirabilia magna in Flaminia »; si vanta di voler aprire col ferro la via a Piero de' Medici, « ... ut hic plusquam civis (facinus magnum!) tantae Civitati imperet ». E conclude: « Avertat Dominus iam omnia a nobis mala, quorum quinquennium pars magna fuimus ». Che cosa significano queste ultime parole? Secondo noi, che il Vespucci e il Machiavelli erano stati cinque anni nella Cancelleria, e però avevano avuto gran parte nel difendere e fortificare il Governo contro le mène dei Medicei. Sebbene il discorso non sia tanto chiaro, nessun'altra spiegazione ci sembra più accettabile. La lettera è del 20 ottobre 1500. Quel giorno, dunque, erano già stati cinque anni nella Cancelleria. Potrebbe darsi vi fossero entrati sugli ultimi del 1494, quando, per la cacciata di Piero, tutto fu riformato, quando il nuovo Governo erasi trovato impacciato nella scelta dei Cancellieri. Il Machia-

(1) RÜDIGER, op. cit., p. 2.

(2) PASSERINI, *Discorso* premesso alle *Opere* di N. MACHIAVELLI, pp. XII, XLIX.

(3) REUMONT, *Tavole Cronologiche, ad an.*

(4) BANDINI, *Collectio*, p. 49.

velli e il Vespucci poterono esser fra i più fervidi partigiani del nuovo Governo e prestarsi volentieri al suo servizio. Del resto l'espressione del Vespucci ci permette anche di ritardare di alcuni mesi il loro ingresso in Palazzo, di supporre avvenisse sui primi del '95, ed anche nei mesi successivi fino all'ottobre in una delle varie riforme che allora si fecero. Così spiegheremmo come il Passerini dicesse 1494, il Reumont '95; come nel '98 il Machiavelli potesse avere un ufficio importante, che di solito si dava solo a chi aveva dimostrato d'esser valente ed esperto nelle pubbliche faccende.

Ciò posto, la prima menzione sicura che di lui troviamo come candidato ad ufficj cancellereschi è proprio del 1498. Già nella lettera succitata scritta il 29 maggio di quell'anno da B. da Di-comano, si dice: « ... iersera in luogo di messer Alessandro (il Braccesi), fu fatto Niccolò di messer Bernardo Machiavelli... ». Il Braccesi era tra' più favorevoli al Savonarola, da lui validamente difeso presso il Papa. Si capisce, quindi, che, caduto quegli in disgrazia, perdesse l'ufficio. Dice, poi, il Parenti (1): « Ser Alexandro « Braccesi, Cancelliere a Roma, tenutovi da' X et operato in favore de' frateschi, contro alle leggi privato fu dell'ufficio ». Si capisce, pertanto, l'elezione del Machiavelli. Non era, però, un'elezione definitiva, e il 15 di giugno nel Consiglio degli Ottanta quattro nomi furon messi a partito. A sostituire ser Alessandro Braccesi, come Capo della seconda Cancelleria, furono proposti dunque: messer Francesco Gaddi; ser Andrea di Romolo; il troppo famoso ser Cecone; e il Machiavelli, che fu eletto primo dei due Segretarj della Signoria, con l'incarico di reggere la prima Cancelleria (2). Contemporaneamente un'altra votazione fu fatta, come dicemmo, pel successore al Notaro delle Tratte, Bartolommeo Ciai (3). Ma l'elezione definitiva, pel secondo Cancelliere, come per quel Notaro, spettava al Consiglio Maggiore, e perciò il 19 successivo, rinnovata in questo la votazione, rimase eletto al posto del Braccesi il Machiavelli, con lo stesso stipendio

(1) PARENTI B. N. C. F., II. IV. 170, c. 39'. E in margine: « Era Cancelliere in Palazzo, con « salario di circa fiorini 200 ». Pare morisse di lì a poco in Roma, ove ebbe dal Nipote, Agnolo Firenzeuola, in Santa Prassede l'epigrafe (ROSSELLI, 2, p. 1489, n. 1 in A. S. F., *Mss.*, 625): « Alexandro « Braccio, civi florentino, Senatusque Florentini a secretis, graece et latine maxime erudito, qui cum « pluribus pro sua Republica legationibus egregie functus esset, demum apud Alex. VI P. M. idem « muneris pariter et diem obiit. Angelus Florentiola aedis huius Abbas avo materno et Lucretia « mater Parenti B. m. pos. ». Un sepolcro della famiglia Braccesi è pure a Firenze sotto le volte di San Lorenzo, costruite nel 1501 (Ivi, p. 1211, n. 161). Tanto in questo di Firenze che in quello di Roma è l'arme gentilizia dei Braccesi. Ved. AGNOLETTI, pp. 149 sgg.

(2) VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 319; A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Minut.*, 39, c. 104; *Giorn. De-lib.*, 12, cc. 57', 58; cf. AGNOLETTI, pp. 195 sgg.; PASSERINI in MACHIAVELLI, *Opere*, I, p. XLIX.

(3) L. citt.

che quello aveva. Da molto tempo, però, secondi Cancellieri effettivi non ve n'erano, ma solo Segretarj della Signoria incaricati di presiedere alla seconda Cancelleria; così era il Braccesi, e così fu il Machiavelli. Il secondo Cancelliere aveva, infatti, dugento fiorini; il Braccesi e il Macchiavelli non n'ebbero che centonovantadue, di quattro lire ciascuno, cioè poco più di cento da sette lire. Il 14 di luglio fu di nuovo eletto da' Signori, con l'incarico di servire anche ai Dieci (1).

La fama che presso i posteri è toccata a Niccolò Machiavelli ha fatto sì che le cose più insignificanti che lo concernono, gli atti suoi nella Cancelleria e fuori siano stati accuratamente ricercati, esaminati e discussi. Pure è un fatto che la sua figura diversa molto apparisce agli occhi nostri da ciò che doveva presentarsi a quelli de' suoi contemporanei; ed è naturale così sia, poichè, come ben si comprende, tutti gli uomini grandi non appaiono tali fin dalle fasce; spesso non giungono a vedersi il merito riconosciuto che dopo molti sforzi e molte prove in età troppo avanzata.

Ciò posto, qual'è il luogo, la condizione precisa di Niccolò nella Cancelleria? Giovane nel 1498 di ventinove anni, non era, che sappiamo, notaro, non dottore in legge, o avvocato, non professore allo Studio; non aveva gran fama di eloquente, di studioso, di letterato. Poteva esser primo Cancelliere come già lo Scala e ora l'Adriani? Neppure per sogno; sarebbe stato il primo esempio d' un ragazzo, per così dire, messo in un ufficio sì alto, ed avrebbe certo prodotto uno scandalo. Poteva essere secondo Cancelliere? Parrebbe di no, ché anche quello era ufficio ragguardevolissimo, pel quale si richiedeva esperienza non poca della pubblica amministrazione, valentia non comune nel dettare lettere ed istruzioni. A rigore, e secondo le antiche tradizioni della Cancelleria, egli non avrebbe potuto avere in essa ufficio alcuno, perchè sprovvisto di que' titoli di notaro, o dottore in leggi, che soli aprivan le porte a tali ufficj. Se egli, dunque, poté entrarvi, fu in grazia delle ultime riforme, per le quali erano ammessi candidati a quegli ufficj cittadini di ogni qualità. Per esse alcuni non dottori o notari avevan potuto entrare in Palazzo; ma questi titoli aprivan sempre la via più diretta, costituivano la raccomandazione migliore per Cancellieri e Segretarj. Come, dunque, fu possibile al Machiavelli farne a meno?

A noi sembra verisimile vi fosse accolto per varie ragioni; principalmente per quelle disposizioni d'animo, le quali indussero i Fiorentini ad istituire i giovani Cancellieri, che dovevano andar fuori di Stato a far le pratiche con gli Ambasciatori. Non sappiamo

(1) VILLARI, I, 318, 319.

se il Machiavelli mai fosse uno di quelli; dovè trovarsi, ad ogni modo, fra coloro che avrebbero potuto esser prescelti, fra coloro almeno che avevano qualità per riuscirvi. È verisimile fosse uno di quei giovani, che si davano con grande ardore agli studj, che avevano per gli antichi scrittori una specie di venerazione (1); che facevano ala agli umanisti di cui la Città era piena, senza pur prefiggersi come fine una laurea dottorale, o un'investitura notarile. Fra tutti questi egli s'acquistò forse gran nome, più come giovane d'ingegno pronto e vivace che qual paziente erudito. Di ventinove anni nel '98, non n'aveva che ventidue alla morte del Magnifico, ventiquattro alla cacciata di Piero. Troppo giovane per essersi già legato al carro dei Medici, si trovò forse più di molti altri libero nelle sue opinioni; poté infervorarsi nelle discussioni e nelle opere in favore del nuovo Governo, del nuovo Stato. La mancanza di uomini esperti, amanti della libertà, non legati ai Medici, forse militò fortemente in favore del Machiavelli; il desiderio d' avere un giovane d'ingegno, al quale affidare incarichi importanti e faticosi, gli aprì forse il Palazzo. In quello, infatti, egli apparisce come un giovane valente e volenteroso. Non è capo di alcun ufficio, ma Segretario della Signoria, uno cioè di quei due Segretarij che la Signoria, dopo le riforme degli ultimi decenni, teneva a sua disposizione pei servigi che meglio credesse. Era un Segretario dipendente da Marcello Virgilio, il Cancelliere principale, ed in tal condizione poteva aver qualunque incarico. Il caso volle che mancasse il Capo alla seconda Cancelleria, e lì egli fu posto, s'intende, però, sotto la direzione del primo Cancelliere (2). Più fama, osserva giustamente il Tommasini, ebbe Marcello da questa supremazia sul Machiavelli che non dalle proprie opere (3). Gli scrittori si affaticarono a cercare quali altri ufficj esercitasse, quali attinenze fossero fra la seconda Cancelleria e la prima e quella dei Dieci (4), e viceversa. Ma non v'era alcuna regola precisa. Anima di tutto erano i Signori, i quali avevano intorno a sé tutti gli ufficj direttivi dello Stato e le rispettive Cancellerie. Capo di tutti i Cancellieri era il primo Cancelliere. Tranne il Notaro della Signoria e quello delle Riformagioni, che ebbero sempre ufficj determinati, gli altri si cambiavano continuamente secondo i bisogni e l'opportunità. I più mutevoli di tutti erano appunto gli ufficj di Segretario come quello del Machiavelli, che stavano

(1) Cf. VILLARI, I, pp. 314 sgg.

(2) Nel 1502 si sottoscrive più volte, indifferentemente, ora « Secretarius », ora « Cancellarius » (MACHIAVELLI, *Opere*, IV, 77, 80).

(3) TOMMASINI, I, p. 98, nota 1.

(4) Cf. VILLARI, I, 314, 317.

sempre agli ordini della Signoria e del primo Cancelliere pei bisogni e i servizj più urgenti.

In conclusione, pertanto, strana ci apparisce la scelta del Machiavelli a quell'ufficio, certo assai alto per un giovane di ventinove anni, senza titoli accademici, o letterarj, che noi conosciamo. Ma ciò torna a lode di lui. Significa, o che egli aveva titoli di merito a noi sconosciuti, o che fu giudicato giovane di grande operosità, di straordinario ingegno, di speranze bellissime, o che parve uno di quelli che più erano affezionati alla patria e alla libertà, più decisi a combattere la sopraffazione Medicea. Del resto, di queste sue qualità, del suo ingegno, della sua cultura, del suo affetto pel Governo allora costituito fa pur fede un documento che di lui ne rimane, la *Invettiva* ch' egli dettò contro un Cancelliere lucchese (1). Abbiamo visto fin qui le *Invettive* opera dei primi Cancellieri, del Salutati, dello Scala; l'opera del Machiavelli in questo caso ci fa vedere com'egli del Cancelliere avesse l'ingegno e le attitudini. Fors'anche, inoltre, la sua scelta si deve a mancanza di persone fidate, che volessero, con tutte le loro forze e con lealtà, servire il nuovo Governo.

3. Niuna riforma notevole possiamo additare durante gli anni che vanno dal 1498 al 1512. Però la presenza in Cancelleria del Machiavelli e di tanti altri insigni personaggi, l'importanza capitale di quegli anni e della nostra Repubblica nella storia della civiltà renderanno, speriamo, non prive d'interesse le spigolature che appresso.

Il 31 di maggio 1499 fu provvisto che si facessero le « nomina-
« tioni » e le elezioni dei candidati all'ufficio di Notaro della Signoria, come della Signoria stessa; si mandassero a partito nel modo consueto, i nomi dei vincitori si mettessero in una medesima borsa, di tutti si facesse menzione nel libro a ciò destinato (2). Perché, poi, non sorgessero gelosie circa i Segretarj deputati all'imborsazione e all'estrazione della nuova Signoria e del nuovo Notaro, nel 1504 fu deciso che i Segretarj stessi fossero tratti a sorte (3); l'anno appresso che fino a quando non ci fossero i giudici della Ruota, il Notaro venisse tratto per mano del Gonfaloniere in persona (4); poi che coloro i quali avevano, per essere stati nell'Ufficio dei Signori, il privilegio delle armi (quindi anche il Notaro, crediamo) potessero, a differenza di molti altri ai quali

(1) *Lettere Familiari*, p. 26.

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 190, c. 1; cf. VILLARI, I, p. 330. Le borse si portassero a Santa Croce nella cassa solita. Approv. da tutti i Consigli e da' Savj; dal Cons. Maggiore con voti 715 contro 346.

(3) Il 26 set. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 195, c. 52'. Approv. dal Cons. Maggiore con 836 voti contro 175.

(4) A' 21 d'ot. Ved. *ivi*, 196, c. 35.

tal licenza si tolse, portare spade, pugnali e coltelli, purché inguainati (1); che tutti i Cancellieri e Coadiutori, compresi il Notaro dei Signori e il suo Coadiutore, fossero liberi da ogni divieto e potessero accettare qualunque ufficio notarile al quale fossero estratti (2). Una disposizione simile a questa fu pur presa il 25 di giugno del 1509; ma non sappiamo se avesse l'estensione medesima (3). Devesi aggiungere, finalmente, che a' 16 d'agosto del 1510 era già morto ser Giovan Francesco di Bernardo Cennini, il Coadiutore a vita del Notaro dei Signori (4); avevalo aiutato per otto mesi, Antonio di Stefano dei Danelli da Bagnano; perciò quel giorno stesso venne eletto al suo posto col salario e gli altri emolumenti consueti.

A ser Francesco, Notaro delle Riformagioni, fu il 26 d'agosto del 1504 assegnato un tavolaccino, Giovan Battista d'Antonio da Massa, del quale potesse servirsi come meglio credesse (5); a' 25 e 26 di giugno del '9 gli fu concessa la cittadinanza fiorentina anche pei figli e discendenti, nonché l'abilitazione agli ufficj della Repubblica come tutti i cittadini fiorentini (6). Col dì 11 di marzo del 1512 finisce l'ultimo registro (il 201) di provvisioni rogate da lui, che, però, era sempre in ufficio il dì 8 d'aprile 1513 (7). Sembra che al suo Ufficio fosse unito sempre quello delle Riforme delle terre del Contado e Distretto, giacché l'approvazione dello Statuto di Gaiole in Chianti fu rogata il 24 gennaio 1499 da un suo Coadiutore, Daniele di Lorenzo di Bartolommeo Pacini (8).

Troviamo alle Tratte continuamente ser Antonio Vespucci, di cui appena occorre ricordare alcune rielezioni, come quelle del 24 e 29 novembre 1499, 3 dicembre 1500, 15 novembre 1501 (9).

Nella Cancelleria delle lettere sono ormai, oltre Marcello e Niccolò, moltissimi Segretarj e Coadiutori, con incarichi ed ufficj, che spesso variano e che sempre non è facile determinare. Le tante ricerche e gli studj amplissimi ormai fatti circa il Machiavelli e

(1) Ivi, 197, c. 67; 7 mar. 1507.

(2) Ivi, *Sig. Coll., Delib.*, 114, c. 96; 31 ag. 1512.

(3) Ivi, *Fab.*, 72, c. 100'.

(4) Ivi, *Sig. Coll., Delib.*, 112, c. 83'.

(5) Ivi, 106, c. 87'.

(6) Ivi, *Fab.*, 72, cc. 100', 101. Si conservano nel *Diplomatico* varj istrumenti rogati da lui dal 3 set. 1502 al 9 ot. 1514, alcuno de' quali farebbe supporre esercitasse pure, in qualche occasione, la libera professione notarile.

(7) Ivi, *Rif., Bal.*, 40, c. 3.

(8) Ivi, *Statuti, Gaiole*, c. 7.

(9) Ivi, *Sig. Coll., Minut.*, 39, cc. 132, 149, 166. Col. 1° di lug. 1509 fu di nuovo Proconsolo (*Giud. Not.*, 26, c. 7').

questi anni fortunosi ci permettono di conoscere parecchia della vita cancelleresca d'allora, parecchi dei metodi, che si seguivano nelle decisioni e nei procedimenti amministrativi. I Cancellieri e gli uomini politici più autorevoli, cominciando dal sommo fra essi, il Gonfaloniere Perpetuo, Pier Soderini, ci appaiono legati da una grande reciproca confidenza ed intrinsechezza. Nulla vi troviamo di quella burbanza burocratica, di quel contegno sdegnoso da superiore a inferiore, che alcuno potrebbe immaginarsi; nulla di quella ferrea disciplina, di quel rigore esagerato, che sarebbe forse supponibile. I Cancellieri celiano, e scherzano fra loro, né manca l'inferiore, che vede il lato debole del suo superiore e s'intende quasi di cucularlo.

Il primo Cancelliere pensava, naturalmente, a tutte quelle orazioni e cerimonie, nelle quali la Signoria doveva far bella mostra di sé e sostenere la dignità dello Stato. Così toccò a Marcello il primo di giugno 1498 l'orazione solenne, quando fu dato a Paolo Vitelli, per la guerra di Pisa, il bastone del comando (1); a lui pronunziare il discorso funebre nell'ottobre '97 per la morte del Ficino (2). Nel febbraio del 1502, venuti gli Ambasciatori imperiali, uno di essi, parlato che ebbe, dimandò al Gonfaloniere se sapeva lettere (3); «...inteso di no, el Cancelliere nostro s'accoltò, et, hauta da lui in brieve la risposta, secondo el tenore della proposta, in latino parlò, et rispose, conformandosi in molte parte seco et confessando molti benefici ricevuti» (s'intende per parte dello Stato dall'Imperatore). E a' 16 agosto dello stesso anno, detto dell'inconveniente, molto biasimato anche dagli stranieri, della mancanza di continuità nel Governo pel rinnovamento bimestrale della Signoria e dell'elezione del Gonfaloniere Perpetuo, il Nardi aggiunge (4): « Non voglio mancare di ridurre in considerazione alle menti de' buoni e grati uomini la somma loda che si conviene meritamente attribuire a messer Marcello Virgilio, primo Cancelliere e Segretario de' nostri Signori, per la prudenza, diligenza e fede continuamente usata da lui nel conservare nel petto suo tutte le cose occorrenti, di mano in mano, nel Governo della Repubblica, e conferirle successivamente ai magistrati, che nuovamente succedevano in officio, secondo gli ordini della Città. Perciò che quello intervallo, che era dall'uno magistrato all'altro, era non altrimenti fatto che uno interregno e vacanze dei magistrati nella Repubblica e quasi una certa qualità di mutazione

(1) PARENTI, cod. B. N. C. F., II. IV. 170, c. 81'; A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 151, c. 31; TOMMASINI, I, 95.

(2) PARENTI, vol. cit., c. 98'.

(3) Ivi, c. 198.

(4) NARDI, *Istorie*, lib. IV, cap. 40, vol. I, p. 232.

« di Governo. Sì che nel petto di questo huomo restava continuato, « in quel modo che meglio si poteva, il filo perpetuo e continuo « del maneggio delle cose della Repubblica ».

A '19 di gennaio del 1504, andando il Machiavelli Oratore in Francia, ha un'istruzione (1) che da Marcello è sottoscritta. Numerose, del resto, sono le lettere della Signoria e dei Dieci, le lettere credenziali e i salvocondotti dallo stesso sottoscritte (2). Circa questi anni, poi, spesso si parla di varj documenti, come cedole, ricevute e simili, depositate nella Cancelleria; tra le altre a '24 di maggio del 1508 d'una cedola di tre mila ducati, che è « ...nello scannello... di Cancelleria di sopra, di che ha la chiave « messer Marcello » (3). Gli ufficiali della Cancelleria son continuamente incaricati di provvedere ai volumi della libreria tolta sugli ultimi del secolo ai Medici; di prenderli in consegna, di custodirli (4). Il 12 dicembre del 1498 si ordina che i libri si depongano nella Badia Fiorentina « per viam inventarii fiendi per primum « Cancellarium... et seu per Cancellarium Reformationum, et seu « eorum Coadiutores » (5). Una copia dell'inventario si conservi presso il primo Cancelliere, una presso i frati. I libri siano riscontrati con l'inventario precedente dai detti ufficiali. Nel 1507 fu disposto che, senza il permesso di messer Marcello, nessuno potesse stampare cosa alcuna, sotto pena di venticinque lire d'oro in oro, dieci tratti di fune e relegazione per cinque anni nelle Stinche (6). È il primo esempio di censura stabilita per libri dalla Repubblica, e l'incarico datone al Cancelliere corrisponde al concetto tradizionale che si aveva dell'ufficio suo, per cui lo vediamo in continue ed immediate relazioni con le Università, con gli altri istituti d'istruzione e con le scuole pubbliche.

Non abbiamo in questi anni regolari elezioni di Cancellieri, sicché difficile resta determinare quali, quando, per quanto e come fossero in servizio. Troviamo menzione nel 1499 oltreché del suddetto Daniele Pacini, Coadiutore del Notaro delle Riformagioni, di ser Giuliano Della Valle surricordato, uno de' Cancellieri del Palazzo, incaricato d'andare, come Cancelliere, con gli Oratori Paolo Antonio Soderini e Giovan Battista Ridolfi a Venezia (7). Appartenne dal 1500 al 1513 alla Cancelleria de' Dieci, ebbe, naturalmente, moltissimi incarichi,

(1) VILLARI, *Machiavelli*, I, p. 479.

(2) Ved., ad es., MACHIAVELLI, *Opere*, III, pp. 11, 12, 32; IV, pp. 66, 67.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Corr.*, 11, c. 15'. Non sappiamo la ragione di questi depositi, che avrebbero dovuto farsi piuttosto, ci sembra, alla Camera.

(4) PICCOLOMINI, *Libreria Medicea Privata*, vol. XIX, pp. 258 sgg.

(5) Ivi, pp. 270, 271.

(6) Il 31 d'ag. e il 6 di set. (A. S. F., *Rif.*, c. 80'); cf. *Miscell. Fiorent.*, vol. II, p. 30).

(7) A' 5 di mar. Ved. ivi, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Dupl.*, 30, c. 4'. Circa ser Giuliano ved. pure *Giud. Not.*, 26, c. 169.

anche fuori di Firenze; il 27 di febbraio, ad esempio, del 1501 fu mandato Cancelliere dell' Oratore al Pontefice Francesco Pepi (1). I nomi di altri addetti alla Cancelleria rileviamo dalla corrispondenza del Machiavelli, di cui ora vedremo, e da altre fonti; così Piero e Biagio Buonaccorsi (2), ser Antonio da Colle e ser Antonio Della Valle (3), Antonio Vespucci, Filippo Lippi, Giovanni Biagi, ser Andrea di Romolo, Bartolommeo di Ruffino, Bartolommeo Dei, ser Luca Ficini, Raffaello Fedini, ser Francesco Alfani (4), ser Girolamo di Antonio Della Valle (5). Non sappiamo se rimanesse in ufficio fino all'ultimo il celebre Francesco Gaddi, che probabilmente morì, come dicemmo, sugli ultimi del 1500, o su' primi del 1501 (6).

Rispetto a messer Niccolò, fu, ripetiamo, fin da' suoi tempi, con sicuro intuito e precisa cognizione storica, detto Segretario. Dopo si è discusso a lungo circa il suo ufficio preciso; se fosse il primo o il secondo Cancelliere, se Segretario significasse lo stesso che Cancelliere e così via. Vero è ch'egli fu sempre uno di quei due Segretarj della Signoria, ch'erano stati istituiti nelle ultime riforme dei tempi dello Scala, e che non erano né primi né secondi Cancellieri né Coadiutori, ma precisamente Segretarj, come diceva il titolo; e dovevano servire lo Stato in tutte le cose che occorressero, secondo le disposizioni della Signoria, o del primo Can-

(1) BANDINI, *Collectio*, p. 49; A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 103, c. 20'. Del 20 ot. 1500 e del 16 lug. e 25 ag. 1501 si hanno due sue lettere al Machiavelli (VILLARI, I, pp. 573 sgg.). Nella seconda afferma d'aver detto più che il Machiavelli stesso voleva: « Et però resta che ser Antonio, « Biagio, ser Luca et ser Ottaviano facciano quanto mi scrivete ». Ved., poi, per gli anni 1503, '4, '7, '8, '9, '10, A. S. F., *Rif., Dieci, Delib.*, 51, c. 84; 53, c. 23; 55, c. 130; 56, cc. 53, 84', 103', 129, 146, 157', 175; 58, cc. 100, 101; 59, cc. 1, 13', 17', 31; 60, cc. 10, 63'.

(2) Autore del noto *Diario* dal 1498 al 1512, compilato sulle lettere della Cancelleria. Ved. VILLARI, I, p. 336. Egli apparisce nella Cancelleria pur negli anni 1496-'98 (MACHIAVELLI, *Opere*, II, pp. 172 sgg.).

(3) Fu raffermao a' 14 e 17 di feb. 1506 (A. S. F., *Rif., Fab.*, 62; cc. 59', 60); nel mar. e apr. 1509 fu Notaro della Signoria. Sembra che servisse quasi continuamente nella Cancelleria de' Dieci, giacché a' 31 di lug. 1503 e 19 di giug. '4 i Dieci deliberano ch'egli proponga gli stanziamenti per tutti i suoi Scrivani, ch'eran quattro, due de' quali pur Coadiutori di messer Marcello e due del Machiavelli (Ivi, *Dieci, Delib.*, 51, c. 84; 53, c. 23'). Deliberazioni e stanziamenti circa il Della Valle si hanno pure ivi, 53, c. 205; 54, cc. 115, 152; 55, c. 130; 56, cc. 53', 84', 103', 129, 146, 157', 175; 58, c. 39; 59, cc. 13', 17', 31; 60, cc. 10, 63' ed altrove. Il 1° nov. dell'11 morì (Ivi, 58, c. 78').

(4) Ved. TOMMASINI, I, pp. 477, 556. Dal 1496 al '98 è pur Coadiutore nella Cancelleria de' Dieci ser Agostino da Terranova (MACHIAVELLI, *Op. e vol. cit.*, pp. 174 sgg.). Di ser Luca Ficini, o Fecini, troviamo continuamente menzione ne' registri dei Dieci, come appartenente a quella Cancelleria dal 1495 al 1513 (A. S. F., *Rif., Dieci, Delib.*, 45, c. 2'; 51, c. 84; 53, c. 69; 55, c. 58; 56, c. 25'; 58, c. 100'; 59, cc. 1, 17', 31; 60, c. 10). Il Fedini è ricordato, fin dal 1497, come Coadiutore nella Cancelleria de' Dieci per le lettere entro il Dominio (Ivi, 45, c. 3); così Bartolommeo di Ruffino dal 1509 al '14 (53, cc. 145, 179'; 55, c. 58; 58, c. 100'; 59, cc. 1, 17', 31; 60, cc. 10, 63'). Del 23 ot. 1502 è una sua lettera al Machiavelli (VILLARI, *N. Machiavelli*, 1, p. 413, nota 1).

(5) A costui fu dato un posto nella Cancelleria sette giorni dopo la morte del padre suo ser Antonio pur impiegato nella stessa, cioè l'8 nov. 1511, e ve lo troviamo ancora nell'agosto del '13. Ved. A. S. F., *Rif., Dieci, Delib.*, reg. 58, cc. 74', 88, 101, 107', 122, 126, 144, 162', 176.

(6) BOLOGNA, pp. 13, 14.

celliere per essa. Vi erano, giova ripeterlo, gli ufficj fissi e determinati, che rimasero sempre sostanzialmente gli stessi, come quello di primo Cancelliere; l'altro di secondo Cancelliere mai tale fu considerato. Gli ufficj e la disposizione loro s'accrescevano, si diminuivano e modificavano continuamente. Or v'erano i Dieci per la guerra, ora no. Le istruzioni agli Ambasciatori durante questi anni son talora in nome dei Dieci, tal'altra dei Signori, o anche degli uni e degli altri; alle lettere scritte alla Signoria spesso, per delegazione, rispondevano i Dieci (1); i registri cominciati dai Dieci son continuati dai Signori, e così di seguito (2). Così nel maggio '99 il popolo, per non spendere, non volle rieleggere i Dieci; la Signoria dovè, per quel mese, far da sé; e così la seconda Cancelleria fu allora, come la prima, alla diretta dipendenza dei Signori (3). Il Machiavelli, come Segretario, era occupato l'intera giornata in Ufficio, amico con tutti i colleghi e inferiori (4), ora dai Signori adoprato in una cosa, ora nell'altra. La seconda Cancelleria era Ufficio con funzioni poco determinate, che spesso si confondeva con la cancelleria dei Dieci. Per lo più egli faceva quanto avrebbe dovuto fare, se vi fosse stato, il secondo Cancelliere. Apparisce, perciò, Segretario de' Signori, secondo Cancelliere, Cancelliere dei Dieci (5). Ma inesatto è affermare ch'egli ne « fu capo più di fatto che di diritto, non essendo avvenuta elezione regolare » (6). Continuamente secondo Cancelliere non fu di fatto né di diritto; bensì Segretario della Signoria, incaricato, via via, di fare quanto già faceva il secondo Cancelliere; forse anche nei registri il titolo di seconda Cancelleria apparisce più in quanto si distingueva una Cancelleria dipendente dalla prima che in quanto essa avesse in effetto un tal titolo; era più un titolo a senso, che letteralmente ufficiale. Perciò ben dice chi ha fatto uno studio minuto di tutti i registri, nei quali troviamo la mano del nostro (7);

(1) VILLARI, I, p. 318. Infatti nel reg. 21 della II Cancelleria e che porta in costola il titolo « Lettere dei Dieci di Balìa », dal 3 giug. '99 al 16 feb. 1500, parrebbe dovessero esser tutte lettere dei Dieci. Invece a c. 151' (22 dic. '99) si legge: « ... lo habbiamo, insieme co' nostri venerabili Collegi, electo... ». Son dunque i Signori che scrivono, e non i Dieci. Non devesi credere, perciò, che siano ufficiali e sempre esatti i titoli apposti nelle costole di questi registri, giacché per lo più si debbono ad impieghi ed archivisti posteriori.

(2) Nel reg. 23 della II Cancelleria, dal 18 di lug. 1500 al 5 di nov. 1501, si hanno lettere dei Signori fino a c. 142, 4 nov. 1500, ove si legge: « Essendo facti e' X della guerra, et havendo ripresa la loro cura ordinaria, li excelsi Signori non scripsono più ». E a c. 143. 19 set. 1501: « Sendo vacati e Dieci della guerra questo dì 19 di settembre... l' excelsi Signori ripresono la cura dello scrivere per le cose pertinenti ad essa guerra ... ».

(3) VILLARI, I, pp. 329, 330.

(4) Ivi, p. 323.

(5) Ivi, p. 319.

(6) FLAMINI, *Il Cinquecento*, p. 8.

(7) TOMMASINI, I, pp. 671-674: « Indice dei minutarj e registri originali del Carteggio della Repubblica contenenti lettere scritte di mano di N. Machiavelli, mentre fu Segretario della seconda Cancelleria, de' Dieci e de' Nove; con la indicazione del numero complessivo e delle date di esse lettere in ciascun minutarjo o registro ».

ch'egli ci apparisce ora « come strumento, più o meno subordinato, « ne' politici congegni della Repubblica, talvolta come mano, talvolta come l'anima dello Stato » (1). Scrive ordinariamente nei minutarj; i suoi coadiutori mettono a buono nei registri; ma non tutti i minutarj sono scritti da lui (2). S'ha ragione di credere che tutto, però, fosse da lui ispirato, quando egli si trovava in Ufficio; che, mancando lui, venisse supplito dagli altri più valenti sotto la direzione di Marcello, o da Marcello stesso. Infatti in un registro si legge (3): « Questo libro... è per le cose della guerra in « fra Dominium, scripte per la seconda Cancelleria, cuius Caput est « Nicolaus Maclavellus »; e in un altro (4), essendo il Machiavelli assente: « Hic erunt littere de rebus bellicis scripte per magnificum dominum Marcellum..., quo tempore Nic. Maclavellus « fuit apud Commissarios ». Del resto, nel registro 24° della seconda Cancelleria, dal 1° gennaio al 31 luglio 1501, leggiamo (5): « In hoc codice ...describentur omnes et singule deliberationes pertinentes et expectantes ad Officium secundae Cancellariae... rogate « et publicate per me Nicholaum domini Bernardi de Machiavellis, « unum ex Cancellariis prefatae Dominationis »; nel 26, dal 4 novembre del 1501 al 30 aprile 1502, in principio: « Scribentur in hoc « libro littere infra Dominium per excelsos Dominos sub Nicolao Maclavello, eorum Cancellario, scripte super rebus tantummodo pertinentibus ad bellum... »; nel 27, dal primo di maggio al primo di luglio 1502, pure in principio: « Registrum litterarum, quae infra « dominium scribuntur, suffragiis excelsorum Dominorum, dictante « postea, seu iubente, N. Malclavello, a secretis in secunda Cancellaria primario »; e a c. 1' in data primo di giugno: « In hoc libro « erunt litterae nomine Priorum conscriptae, quae a sexdecim viris « deputatis ad excursionem, populationem, devastationemque eius « portionis agri Pisani mittentur... »; nel 28, dal 16 aprile 1502 al 18 marzo '3: « Liber continens scripturas ...secunde Cancellarie... scriptas per infrascriptum eorum secundum Cancellarium providum « virum dominum Niccolaum domini Bernardi de Machiavellis ». Il 17 dicembre del 1507 e il 10 settembre del '11 il Machiavelli è detto « Cancelliere et Ufficiale della ij^a Cancelleria... » (6); il 3 agosto '12 « Cancellieri » (7). Da questi documenti si vede, dunque, com'egli, col modesto ufficio di Segretario, fosse adoprato dalla

(1) TOMMASINI, p. 131.

(2) VILLARI, I, 338, nota 1.

(3) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., II Canc.*, 23, c. 3.

(4) Ivi, 22, c. 153.

(5) Ivi, 24, c. 1.

(6) Ivi, *Sig., Corr.*, 15, cc 3', 4'.

(7) Ivi, c. 6.

Repubblica in tutti quegli ufficj, pei quali, via via, aveva bisogno di un Cancelliere intelligente; pei Dieci, quando vi erano, per la seconda Cancelleria ed altrove altrimenti.

Non è da credere, per questo, ch'egli se ne stesse da un anno all'altro in ufficio, a scrivere, o dettar lettere, od istruzioni. Era continuamente mandato, come già altri prima di lui, e specialmente il Gaddi e il Braccesi, in molti luoghi del Dominio, o fuori, con incarichi speciali ed ambasciate. Questi suoi viaggi e missioni sono state accuratamente narrati, sicché appena occorre ricordarli. Il 12 luglio '99 fu mandato presso Caterina Sforza (1); il 19 ottobre doveva andare, ma poi non andò, presso Luigi XII (2); nel giugno 1500 nel campo a Pisa (3); il 17 luglio in Francia (4); nel febbraio, luglio, ottobre 1501 a Pistoia (5); nell'agosto a Siena (6); il 19 giugno '2 al Vescovo di Volterra col Soderini (7); nel luglio di nuovo a Pistoia (8); nell'agosto al campo Francese (9); nel settembre ad Arezzo (10); nell'ottobre al Valentino (11) e poi a Roma (12). Il 4 d'ottobre riceve l'ordine « quatenus statim vadat extra Civitatem Florentie, ad instantiam dominorum Decem libertatis, « ubi volent dicti Decem et cum ea commissione, quam habet ab « eisdem... » (13). Si recò pure a Piombino il 2 aprile '4 (14); a Perugia nell'aprile '5 (15); al Petrucci in Siena nel luglio (16); nell'agosto al Papa (17); a' 18 di maggio '7 a Piombino (18); nell'agosto a Siena (19); il 17 dicembre a Francesco Vettori nella Magna (20); nell'agosto dell'8 nel campo a Pisa (21); il 10 marzo del '9 a Piombino (22); nell'aprile a Mezzana (23); il 10 settembre dell'11 in

(1) Ivi, *Sig. Coll.*, 91, c. 55; cf. VILLARI, I, 330, 335, 336.

(2) Ivi, 348.

(3) Ivi, 352.

(4) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., I Cancell.*, 52, c. 27; *II Canc.*, 23, c. 1; cf. VILLARI, I, pp. 358, 359, 363, 365-367.

(5) VILLARI, I, pp. 368, 576.

(6) Ivi, p. 376.

(7) Ivi, pp. 379, 381.

(8) A. S. F., *Rif., Cart., Miss., II Canc.*, 24, c. 149.

(9) VILLARI, I, p. 383.

(10) Ivi, p. 384.

(11) Ivi, p. 401.

(12) Ivi, p. 443.

(13) Ivi, pp. 464, 478, 620.

(14) Ivi, p. 482.

(15) Ivi, p. 494.

(16) Ivi, pp. 501 sgg.

(17) Ivi, 511. Cf., A. S. F., *Rif., Sig., Coll.*, 15, c. 1'.

(18) VILLARI, ivi, II, 55, nota 2.

(19) Ivi, 55.

(20) A. S. F., *Rif., Sig., Corr.*, 15, c. 3'; cf. VILLARI, II, 66 sgg.

(21) Ivi, 94.

(22) Ivi, 99, 103.

(23) Ivi, 104.

Francia (1); il 4 dicembre a Pisa (2); il 3 agosto '12 pei Dieci a Firenzuola (3).

4. Ma ciò che maggiormente ci fa conoscere i particolari più minuti e interessanti intorno alla vita del Palazzo e della Cancelleria è la corrispondenza dei Cancellieri fra loro e col Machiavelli. Durante la missione ch'egli ebbe nel luglio 1499 a Caterina Sforza, gli scrive il Buonaccorsi dicendo che le sue lettere son da tutti lodate, e invitandolo a tornare, perché senza di lui la seconda Cancelleria è in grande disordine (4). Ser Antonio Della Valle, egli dice a' 19 di luglio, « ci ha facto lavare il capo a' nostri Magnifici Padroni (i Signori)...., che li venga il cacasangue nel fo-
 < rame >; avete fatto molto bene; ci ho molto piacere, < ad ciò si
 < vegga ci è altri anchora, che, benché non sia così pratico, non è
 < inferiore a ser Antonio, etc., che gonfiava così > (5). E il 27 (6):
 < Ser Antonio... è in omni minima cosa impedito, et, non ci sendo
 < noi la mattina così ad buona hora, et la sera non stando insino
 < alle 3 hore, ne fe' querela grandissima: d'onde la mattina, chia-
 < mati al conspecto de' Signori, fumo pure honestamente admo-
 < niti etc. A che fu resposto prima per lo Alphano (Francesco?),
 < dipoi per il grande ser Raphaello (il Fedini?) tanto bestial-
 < mente quanto fussi possibile, benché fussi lasciato dire ad suo
 < modo. Et prima dixè che loro Signorie havevono preposto a
 < quello Officio uno... che non sapeva dove si era; lo essere pro-
 < suntuoso li è giovato... ». < Con messer Marcello, circa il re-
 < spondervi presto etc., non vi sonò più buono... ». Sembra, dun-
 que, si rilevi dal Buonaccorsi che Niccolò, giovanissimo per quell'Ufficio, scriveva lettere bellissime ai Signori e che di questo il Buonaccorsi si rallegrò con lui, quasi abbia superato il Della Valle, che (abbiamo detto come questi fosse Capo della Cancelleria de' Dieci) tanto si credeva valente. Sembra pure la Cancelleria fosse sottosopra per la mancanza di Niccolò e che gli Ufficiali si difendessero coi Signori dicendo, in certo modo, che non potevano le cose andar bene, perché essi non conoscevano il Capo, cioè il Capo era sempre fuori per incarichi straordinarij. Sembra ancora ch'egli difendesse l'Ufficio, o il Machiavelli, col primo Cancelliere che però più non riuscisse ormai a persuadere.

Sappiamo, poi, che messer Niccolò non meno onore si faceva fra il luglio e il novembre del 1500, quando era in Francia. Gli scrive, infatti, il Buonaccorsi a' 23 d'agosto che le sue lettere son

(1) A. S. F., *Rif., Sig., Corr.*, 15, c. 4'.

(2) *Ivi*, c. 6.

(3) *Ivi*, c. 6'.

(4) VILLARI, *MACHIAVELLI*, I, pp. 330 segg., 354 segg.

(5) *Ivi*, p. 355.

(6) *Ivi*, p. 355.

molto lodate anche da' sommi Egli col fratello di Niccolò, Totto, e con messer Marcello fa di tutto presso Luca degli Albizzi per ottenergli quello che desidera, cioè aumento di salario. È anche gonfiato, « vedendo che tra gli stradiotti (quasi dicesse infimi soldati o servitori) di Cancelleria » tiene un pò più conto anche di lui. Appena tornato, rimise l'ordine nella seconda Cancelleria (1).

Anche altri erano in corrispondenza col Machiavelli; e fra questi, come dicemmo, Agostino Vespucci, il quale a '25 d'agosto 1501 gli scrive (2) d'aver detto più che il Machiavelli voleva: « et « però resta che ser Antonio, Biagio, ser Luca et ser Ottaviano faccino « quanto mi scrivete » (3). Nella citata lettera importantissima del 20 ottobre 1500 lo prega caldamente di tornare (4): « Mihi enim quidam « nobilissimus civis, qui te unice diligit, insinuavit quod locum in « Palatio tuum (ni adsis) perdes omnino: volui, pro eo amore quo « te prosequor et amplector, hoc semel dixisse ». Ha letto la lettera di Niccolò a Marcello, a due altri Cancellieri e a Biagio, e tutti desiderano; ardentemente il suo ritorno; « ...iucundus enim sermo « tuus, urbanus et suavis nos labore adsiduo effoetos et marcescentes, « dum circa aures nostras obstrepit, levat, exilarat, atque instaurat ». Per altre cose ancora si desidera il suo ritorno; Andrea e Giuliano pure promettono di scrivergli; Biagio « nequaquam torpet ». Scherza, quindi, circa i colleghi e i superiori che tutti stanno bene. Marcello « se infra decennium non suscepturum prolem ex coniuge « penitus adseverat; quam ob rem nescio ». « Certo scio... quod te « in germani fratris loco diligit, tametsi non baptizes ». Dice che il Fedini è « bipedum et quadrupedum impurissimus »; circa ser Ottaviano da Ripa, Cancelliere ai Dieci, dice cose che la decenza vieta di riferire. « Lucas vero noster » non può pagare al Fisco quanto deve, e, se non si libera dallo Specchio, non può essere eletto Scrivano in luogo dell'Alfani; si raccomanda a Dio e a tutti gli amici. « Scis etenim ipse quantopere fide et taciturnitate valeat, « quantumve in scribendo velociter et concise literarum chara- « cteres exprimat ». Egli, Agostino, è nel luogo in cui da Niccolò fu lasciato, con molto lavoro. Delle faccende della Città niente direbbe, se a lui e ad altri alcuni non mandassero là notizie. Vi son molti malanni per la lue gallica e napoletana; stia guardingo se vuol rivedere gli amici. E il 28 dicembre 1506 (5): « Pregovi mi « vogliate havere per raccomandato, et veggiendo voi sia il bisogno

(1) Ivi, pp. 366, 367, 570 sgg.

(2) Ivi, pp. 576 sgg.

(3) Antonio Della Valle, Biagio Buonaccorsi, Luca Ficini, Ottaviano da Ripa.

(4) BANDINI, *Collectio*, p. 49.

(5) MACHIAVELLI, *Lettere Familiari*, p. 163; cf. VILLARI, *N. Machiavelli*, I, pp. 531, 532, nota 3.

« mio più sicuro che dove io sono, operiate sì... che io sia uno di
 « quelli Coadiutori, cum pro certo habeam fore ut tu sis Cancel-
 « larius illorum Novem, ni locum tuearis, quo nunc frueris, quod
 « Deus avertat ». Niccolò Valori, a' dì 11 di quel mese (1): « Il di-
 « scorso vostro et il ritratto non potrebbe essere suto più appro-
 « vato, et conoscesi quello che io ho sempre conosciuto in voi, una
 « necta, propia et sincera relatione, sopra che si può fare buon
 « fondamento ».

Molti fatti curiosi della Cancelleria son ricordati in lettere scritte nell'ottobre 1502 dal Vespucci e dal Buonaccorsi (2). Il primo a' dì 14 dice temere di apparire, scrivendo, maldicente, in specie contro messer Marcello e il Ricci (3). Quegli, negligendo l'Ufficio del Machiavelli, cioè la seconda Cancelleria, non volle scrivere (s'intende quello che ordinavano i Signori). Il Ricci, uno de' Signori che s'occupava di questi ufficj, essendo il 13 agli Ottanta, chiamò Marcello, allora assente dal Palazzo. Discese le scale, si gettò in Cancelleria, « et minitabundus quodam modo clamitat: « 'Heus, heus, scribite' ». Biagio, per non scrivere a dettatura del Ricci, prese la fuga; rimase solo egli; prese la penna; scrisse, temendo, se aprisse la bocca, chi sa che cosa; « et, quia Dominis « nostris Collega est, idcirco bolum devoro... ». Tornò col libro là ond'era venuto, lesse, e quello che lesse fu approvato. Vedi a che cosa ci conduce il tuo tanto vivo desiderio « equitandi, eva- « gandi ac cursitandi... »! Vorrebbe nessun altri che lui gli fosse superiore nella Cancelleria. Biagio pure blatera: preghi Marcello che voglia scriver lui le lettere sue e lui diriger l'Ufficio. Il Soderini disse, leggendo una sua lettera: « Multo quidem pollet « ingenio, multo iudicio praeditus est ac etiam non mediocri con- « silio. Pro adviso, vale ». Il 18 Biagio stesso gli scrive ad Imola avergli da dir molte cose circa il Ricci, « et così molte favole del « nostro ser Antonio da Colle, che secretamente andò ad Siena con « certi sua ghiribizzi, che non è stato niente » (4); quindi: « Io vo « omni dì 4, o 6 volte al nuovo Gonfaloniere (il Soderini, Gonfa- loniere Perpetuo), et è tutto nostro »; poi: « se non vi incresce, « scrivete uno verso al Guidotto in mio favore, che, poichè io ho « lo stantiamiento, mi cavi del generale ». Qui manifestamente deve cercare di riscuotere qualche somma stanziata in favor suo, che, però, poteva solo avere quando la cassa, o il Cassiere, fossero in co- modo. Il 21 racconta che il Della Valle « è in sullo impazare, et

(1) Ivi, p. 586.

(2) Ivi, p. 571.

(3) Ved., circa il Buonaccorsi, NARDI, lib. VI, cap. 6, vol. II, pp. 10, 188; PERRENS, *Histoire... depuis*, ec., III, 24.

(4) VILLARI, op. cit., I, pp. 589 sgg.

« disputando lui et ser Andrea di Romolo, a' di passati..., ser Andrea li adventò uno zocholo, et ruppeli le rene (1); è a mal partito, perchè ser Antonio ha smarrito il suo caldanuzo, et fassi ad « me, et vuole lo rifacci de' danni et interessi »; torna, poi, sullo stanziamento, dicendo che « e Collegi fanno mille pazie..., et dicono che, se non si revoca, non faranno nulla, perchè non vogliono habbiamo due salarj ». Il 28 Biagio prega l'amico di scrivergli più spesso, ma non tocchi (2) certo tasto (temendo alcuno possa legger le lettere); discorse col Soderini, e gli disse come Niccolò aveva saputo che gli stanziamenti si facevano solo per gli eletti (Ambasciatori?) degli Ottanta e non per quelli dei Dieci come lui; che però sarebbe tornato. Egli rise, e aggiunse: « Egli ha ragione, ma li scrive troppo di rado ». In una lettera del 3 novembre il Buonaccorsi ci dà notizie dell'indirizzo dato dal Soderini alla Cancelleria (3). Da che egli entrò in Palazzo, ogni cosa s'è cominciata a indirizzare. Vuole che tutto si faccia a buon' ora, « perchè la mattina a 18 hore et la sera a 3 omniuno sbuca ». Ma più dolorose son le note di due giorni dopo, « ché il Gonfaloniere « comincia ad rassettare la Città dal volere scemare li salarii a' « Cancellieri » (4). Ha chiesto la nota dei salarj, ma egli con Agostino Vespucci ha cercato di far mettere sulla nota quanto ciascuno riceve precisamente al mese; l'avverte, poi, che s'avvicina il tempo della rafferma; ch'egli non farà nulla; lascia a lui di pensarci (crediamo a procurarla). Fortunatamente il 12 poteva annunziargli che di scemare i salarj sembrava non si trattasse più; ma « c'è chi dice che non è necessario farlo solamente de' salarj, ma « anchora delli huomini » (5). Il 15 ripete che di scemare non se n'è più parlato e che egli s'è dato molto da fare per non esser mandato in Francia; crede con l'aiuto degli amici esservi riuscito (6); il 15 novembre 1503 l'avverte, poi, come temono ch'egli cerchi d' avere una mancia che non voglion dargli (7). Il 17 l'avverte ch'egli ed altri, tra' quali messer Marcello, furono compari al battesimo del suo bimbo (8). Il 4 dicembre dice che Angiolo Tucci era alteratissimo contro di lui, perchè, avendogli fatto scrivere dal Gonfaloniere e da quanti Cancellieri sono in Palazzo, non aveva ottenuta risposta (9). Usò male parole contro di lui in

(1) Ivi, pp. 592, 593.

(2) Ivi, pp. 597, 598.

(3) Ivi, pp. 599, 600.

(4) Ivi, 601.

(5) Ivi, p. 603. Certo diminuendone il numero.

(6) Ivi, pp. 604, 605.

(7) Ivi, p. 620.

(8) Ivi, p. 622.

(9) Ivi, pp. 623, 624.

presenza di tutti i Signori. Tutti stettero a udire, « ché, chi per « una passione et chi per un'altra, non si hebbono per male ». A chi spiaceva egli scrivesse bene del Volterra, a chi altro. « Il Ve- « spuccio... ha carpito il tordo, che buon prò li faccia et anche a « noi altri, se ci riuscirà ». Crede ch'egli spenda molto, ma non sa come abbia « ad esserne satisfacto ». Sembra il Gonfaloniere voglia mandarlo verso l'Alamagna; se fa per lui, bene; « se no, ordinate « li defensivi. Ma questo sia secreto, ché mi faresti danno assai ».

Anche negli anni seguenti continuano i carteggi e le curiose notizie di Cancelleria. A' 6 di febbraio del 1506 Marcello stesso scrive a Niccolò per ordine del Gonfaloniere (1). Detto quanto doveva, viene alle cose private: « Antonio Della Valle, rimase del tutto « in terra, et questo carnasciale non si sente se non sospiri di gra- « vezze; doverrai ancor tu avere avuto la parte tua; e me hanno « messo in sul palco delle mele... ». Il 6 ottobre successivo Biagio scrive al Machiavelli presso il Pontefice come Alamanno, uno dei Dieci, disse di lui (2): « Io non commissi mai nulla a cotesto ribaldo, « poi ch'io sono dei Dieci »; e lo invita a rifletter bene su ciò, nel caso non fosse bene « chiaro de lo animo suo ad facto. Et ingegna- « tevi di esserci avanti le raferme ». Niccolò era l'occhio diritto del Gonfaloniere, il quale voleva, alla fine del 1507, mandarlo in Germania; tacciato il Gonfaloniere di parzialità, dovè esser preferito Francesco Vettori; ma il Soderini ottenne ch'egli pur vi fosse spedito il 17 dicembre per portar l'istruzione al Vettori stesso (3). Anche il Della Valle gli scrive più volte; il 19 di febbraio 1504, per ordine del Gonfaloniere, avvertendolo di certe accuse che gli erano fatte; il 3 e 30 agosto 1510 in nome dei Dieci (4). In questa scrive: « Queste e l'altre lettere e' sono state tocche da me per « farle più piccole »; e in foglietto separato: « ...avete da sapere « che (questa lettera) ve la scrive il vostro ser Antonio Della « Valle... ».

Il Machiavelli, nonostante le molte missioni, l'ingegno e tanti anni di fedeli servizj alla Repubblica, non era, nel 1509, considerato come un personaggio molto autorevole. Andato egli allora a Piombino per la pace coi Pisani, questi si lagnavano di dover trattare con un semplice Segretario e non con un personaggio onorevole (5). Anche nei registri di questo tempo, inoltre, s'osserva un fatto curioso, che vi son lettere a lui dirette e che da lui appaiono, ma, naturalmente, non sono, dettate (6); il che ci fa comprendere

(1) MACHIAVELLI, *Lettere Familiari*, p. 126.

(2) VILLARI, *N. Machiavelli*, I, 652.

(3) Ivi, II, pp. 63, 66 sgg.

(4) MACHIAVELLI, *Opere*, V, p. 353; VI, pp. 50, 97-99.

(5) VILLARI, *N. Machiavelli*, II, p. 102.

(6) Ivi, p. 103, nota 2.

come, anche assente il Capo dell'Ufficio, le lettere vi si continuavano a scrivere in nome suo.

Nel dicembre di quell'anno il Buonaccorsi avvisa messer Niccolò come un tale era comparso « turato », con due testimonj, al Notaro dei Conservatori, con una protesta, ch'egli non poteva esser Segretario per causa del padre (1). Il Machiavelli non si spaventò per questo; sembra la legge lo assistesse, ma non sappiamo, di quale impedimento, di che legge si tratti. Il padre suo era a Specchio, e ci sembra, perciò, giusto quanto osserva il Tommasini possa esser quella del 1498, la quale dava facoltà a ciascuno dei Richiesti di nominare chi meglio credesse.

Niccolò, poi, aveva nel Palazzo non pochi nemici, fors'anche perché sugli ufficiali della Cancelleria si rovesciavano facilmente, come più volte abbiamo veduto, le antipatie determinate dalla natura degli avvenimenti (2); forse per lo stesso ingegno ed indole sua. A' 29 d'agosto 1510 un amico d'ufficio pure gli scrive al campo, avvertendolo dei malumori contro di lui, che nessuno gli ha manifestati, « perché nessuno vuole fare quello che non se li apar-
« tiene »; « le tue lettere hanno facto di qua sbadigliare ogniuno, « e nessuno si cura molto di tante cose » (3). Sembra, dunque, l'accusassero d'esser troppo teorico e informatore di soverchio minuzioso. Vogliamo avvertire, inoltre, che, il noto suo primo testamento fu dettato da lui a' 22 novembre 1511 nella Cancelleria delle Riformagioni, testimonj molti dei suoi colleghi e rogatone lo stesso Notaro delle Riformagioni (4).

5. Poco prima che il Cardinal de' Medici, poi papa Leone X, entrasse in Firenze, a' 31 d'agosto 1512, i Fiorentini toglievano a tutti i Cancellieri e Notari della Cancelleria ogni divieto loro già posto, in modo che, per l'avvenire, potessero esercitare qualunque ufficio, al quale fossero estratti (5). Il ritorno trionfale de' Medici dovè produrre anche nella Cancelleria una specie di rivoluzione simile a quella del '94 e '98; ma non abbiamo notizie precise. Sembra che nel trambusto e nel saccheggio che soffersse il Palazzo (6) v'avvenisse pure un incendio pel quale bruciassero parecchie scritture. Si ha, infatti, che i capitoli di certe esenzioni concesse a Castel dell'Alpe nel 1512 « brusciorono nell'arsione del Palazzo (7) ». Nulla, poi, abbiamo di questo tempo circa il Notaro della Signoria;

(1) Ivi, p. 23; TOMMASINI, I, pp. 447 sgg.

(2) Cf. TOMMASINI, l. cit.

(3) VILLARI, op. cit., II, pp. 540, 541.

(4) TOMMASINI, p. 556.

(5) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 114, c. 96' :

(6) PERRENS, *Histoire... depuis...*, II, p. 513; III, p. 13.

(7) A. S. F., *Rif., Cap.*, 109, c. 153.

nessun registro di Provvisioni ci pervenne dall'ultimo di ser Francesco d'Arezzo, che finisce col dì 11 marzo del '12, al primo di messer Jacopo Modesti da Prato, che comincia col 18 di gennaio del '15. Tuttavia sembra dalle poche notizie pervenuteci che i cambiamenti non fossero molto ampj. A' 16 di settembre fu eletta la Balia che tutto doveva riformare; a' 14 e 16 d'ottobre furono scelti gli Arroto e gli Accoppiatori per la cernita degli ufficiali (1). Subito cominciarono i cambiamenti. Rimase al suo posto ser Francesco, Notaro delle Riformagioni, giacché egli è ricordato con tale ufficio in un documento dell'8 aprile 1513 (2).

Già vedemmo le traversie, alle quali andò soggetto ser Giuliano da Ripa, avversato da molti, da molti protetto, specialmente per la devozione che ipocritamente, secondo i suoi avversarj, nutriva pel convento e pe' frati di San Marco. Fatto è che, nonostante le precedenti persecuzioni, nel dicembre del 1512 era ufficiale della Cancelleria ed aveva l'incarico di rogare le Riforme delle terre del Dominio e forse l'Ufficio dell'Archivio (3). Il 26 di quel mese fu cancellato da tale ufficio, che venne riunito a quello delle Riformagioni, com'era nel '94. Nient'altro, per questi anni, sappiamo di lui, se non che sulla fine del '13 fu più volte chiamato in Palazzo (4).

Anche ser Antonio Vespucci il 9 dicembre 1512 fu confermato Notaro delle Tratte per un anno dal giorno in cui scadeva l'ultima sua elezione (5). Sembra al tempo stesso fossero pur confermati tutti gli altri Cancellieri e Coadiutori; ma i nomi e le condizioni precisamente non sappiamo.

Accade ora, press' a poco, quello che avvenne diciotto anni prima, alla cacciata de' Medici. Parecchi ufficiali non avevano alcun colore politico, e non v'era ragione che fosser cassati. Non riusciva,

(1) A. S. F., *Rif., Bal.*, 44, cc. 37', 38, 44'. Dice il NARDI (*Istorie*, lib. VII, cap. 5, vol. II, p. 8): « e furon cassi quasi tutti i Cancellieri, tra' quali fu Biagio di Buonaccorso, delli cui fedelissimi « scritti noi abbiamo avuto una gran parte di queste nostre memorie ». Bisogna, dunque, supporre fossero tutti cassati « pro forma », ma fossero poi rieletti quelli che parvero migliori.

(2) « Hic est liber... continens in se deliberationes, acta, extractiones Prepositorum et alia omnia « spectantia ad Offitium XVII, civium, qui nuncupantur Reformatores introituum Reipublice Florentine, « rogata per me Franciscum de Ottavianis de Aretio, Scribam et Offitiale Reformationum Civitatis « Florentie, vel per aliquem ex meis Coadiutoribus... » (A. S. F., *Rif., Bal.*, 40, c. 3).

(3) Ivi, *Sig. Coll., Delib., Reg.*, 114, c. 137; *Protoc. Delib.*, 37, c. 34'.

(4) Il 16 dic. 1513 fu condannato a cento lire di multa ove non comparisse innanzi a' Signori il giorno dopo alle ore 16. Notificatagli subito la sentenza, comparve, ma il 29 successivo ebbe altro ordine di presentarsi a pena di cinquanta lire. Venuto in Palazzo, fu licenziato, perché comparisse il giorno seguente alle ore 16. Il 30 dic. ebbe finalmente licenza d'andare ove credesse (Ivi, *Delib., Reg.*, 115, cc. 133', 139, 140).

(5) Ivi, *Bal.*, 43, c. 60; ved. pure, pel dì 15 dic. 1513, ivi, 44, c. 265.

poi, facile ad un nuovo Governo costituire di sana pianta una nuova amministrazione; alle tradizioni dell'Ufficio faceva d'uopo aver riguardo, e tutti quelli che dell'Ufficio s'intendevano e v'aspiravano, erano ormai legati col Governo già costituito. Per questo accade forse che anche il primo Cancelliere, messer Marcello, riman fermo al suo posto. Divenuto adulto nei tempi più favorevoli ai Medici, dovè trovarsi in grazia ad essi, senza però, essere loro creatura. Cacciati dalla Città e scelto egli a Cancelliere, esercitò l'ufficio lealmente, fedelmente; fu uomo di lettere, non di partito; perciò non si lanciò contro di essi né in parole né in fatti. Dice il Tommasini che, al tempo del Gonfaloniere perpetuo, noto per la sua debolezza, gli sembra lo Stato retto a quel modo non possa durare, « s'accomoda a considerar la Città come in stato di pericolosa gestazione e a desiderare l'ostetricia d'un Socrate, che le faccia facile il parto, e sospira, non si sa se per l'Italia o per Firenze, un Dione che liberi Siracusa dalla tirannide, o alcuno, che con migliori leggi ed istituti, fondi la Città Cretese (1) ». Perciò è lasciato in Ufficio; non ha fremiti incomposti per la libertà; considera il pro e il contra dell'un Governo e dell'altro; crede, a quanto sembra, gli uomini debbano adattarsi alle cose. Del resto, nient'altro sappiamo, in quest'occasione, di lui. A' 6 di dicembre gli fu dato per Coadiutore ser Bonifazio di Zanobi Marinai (2).

Lo stesso non poteva dirsi per Niccolò Machiavelli. L'opera sua non erasi ristretta a curare che fossero osservate le forme e le tradizioni diplomatiche e cancelleresche nella compilazione e spedizione delle lettere della seconda Cancelleria; non a mettere in essa tutti i lenocinj d'un-ingegno e d'una cultura raffinata. Egli, penetrato quasi di sotterfugio nella Cancelleria, per una legge che andava contro tutte le antiche tradizioni e gli usi più comunemente seguiti, sembra col fatto volesse dimostrare che male non avevano i Fiorentini riposto in lui la loro fiducia. Quindi è che serve il nuovo Governo con indomito zelo, che corre di qua e di là con missioni, ambascerie, incarichi speciali in difesa di esso, parla apertamente di libertà e di tirannide, si chiarisce senza sottintesi amico di quella, nemico di questa e dei Medici, che la impersonano, diviene uomo di fiducia del Gonfaloniere perpetuo. Si capisce, pertanto, che la sua sorte dovesse essere legata indissolubilmente alla sorte del Governo libero.

La cassazione sua da tutti gli ufficj, cioè dalla seconda Cancelleria e da quella dei Dieci, avvenne quasi subito il 7 novembre

(1) TOMMASINI, *N. Machiavelli*, p. 96.

(2) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 114, c. 130.

1512 (1). Tre giorni dopo fu relegato per un anno fuori della Città, nel Dominio Fiorentino; e la sentenza gli fu personalmente notificata il 17 nella Cancelleria dal Notaro stesso dei Signori (2). Gli fu proibito per un anno d'entrare nel Palazzo, il che pure gli venne notificato nel modo che sopra il 18 (3). Aveva, però, coi Dieci molti conti sospesi; perciò il 27 gli fu permesso d'entrarvi fino a tutto il 28 (4); e il 4 dicembre fu prorogato il permesso fino al giorno in cui i Dieci d'allora sarebbero rimasti in carica (5). Pur sembra il tempo fosse ancora insufficiente, giacché il 21 di marzo del '13 fu prorogato il termine a tutto il 21 d'aprile (6); e il 10 di luglio a tutto il mese (7).

Biagio Buonaccorsi, il più intimo amico e confidente del Machiavelli, suo Coadiutore nella seconda Cancelleria, e forse con simile ufficio in quella de' Dieci, fu cassato con lui; come lui fu confiscato, e gli fu proibito di metter piede nel Palazzo (8).

Messer Niccolò sperava di rimanere nella Cancelleria? Nessuno, dice il Villari, potrebbe fargliene carico, ché anche Marcello vi rimase, e lo stesso Soderini si accomodò (9). Contava forse sul proprio valore, sulla conoscenza che ormai aveva profonda di uomini e cose, paesi, Governi e Corti straniere. Non era facile trovare chi l'eguagliasse per altezza e sottigliezza d'ingegno. Ma crediamo fosse appunto qui la ragione della sua disgrazia. I Medicei, mirando alla pratica, non potevano ripor grande fiducia in uno che troppo amasse sottilizzare circa l'utile pubblico, circa i benefici effetti dell'indipendenza e della libertà. Lo zelo stesso, con cui egli aveva servito e difeso il Governo libero e la libertà, la superiorità, con cui aveva parlato di tutto e di tutti, doveron esser l'ostacolo maggiore alla sua accettazione in servizio de' nuovi padroni. I fatti posteriori confermarono i sospetti d'allora (10).

Il giorno stesso, in cui il Machiavelli fu cancellato, ser Niccolò Michelozzi gli fu eletto successore.

(1) VILLARI, *N. Machiavelli*, II, 194; PERRENS, *Histoire cit.*, III, 24; MACHIAVELLI, *Opere*, I, p. LXXXIII; A. S. F., *Rif., Sig., Coll., Delib.*, 114, cc. 116'.

(2) Ivi, c. 118'.

(3) Ivi, c. 123.

(4) Ivi, c. 127; cf. VILLARI, *op. cit.*, II, p. 194.

(5) A. S. F., *Rif., Sig., Coll., Delib.*, 94, c. 129'.

(6) Ivi, 115, c. 24.

(7) Ivi, c. 70.

(8) VILLARI, *N. Machiavelli*, II, p. 194.

(9) Ivi, p. 189; cf. TOMMASINI, pp. 592 sgg.

(10) È noto come l'anno stesso 1513, per la congiura del Boscoli e del Capponi, Niccolò fosse indiziato come complice e dovesse soffrir la tortura (VILLARI, *Machiavelli*, II, p. 198). Tuttavia le sue continue preghiere per essere occupato da' Medici fecero sì che avesse qualche incarico; e il 4 mag. del '5 fu mandato all'Alviano per concludere un accordo (Ivi, I, 500); ebbe nel '20 l'incarico di scriver le *Storie Fiorentine* (III, 122); nel '22 di dettare un'istruzione per Raffaello Girolami,

6. Col ritorno in Firenze de' Medici, tornarono pure tutti quegli usi e forme politiche, che v'erano prima del 1494; quindi i Consigli de' Settanta, de' Cento, del Popolo e del Comune; gli Otto di Pratica al posto dei Dieci di Balìa (1). Intanto a' 12 di maggio del 1513 fu deliberato dalla Balìa che il Notaro, come i Signori e i Collegi, fossero eletti entro il 30 di giugno dalla Signoria precedente, con la cosiddetta deliberazione delle cinque fave (2). A' 5 d'ottobre successivo fu vinta nella Balìa una provvisione per gli Ufficiali di Palazzo, Coadiutori e altri notari; che tutti potessero, cioè, mettere loro sostituti agli ufficj notarili di dentro e di fuori con persone approvate dalla Signoria, pagando al Monte delle Graticole la tassa che fosse parsa conveniente, ed avendo divieto i sostituenti come se essi esercitassero l'ufficio per conto proprio (3).

I quattro Cancellieri principali dovevano avere ciascuno un tavolaccino, che tenesse nette e assettate le Cancellerie, portasse i libri nei Consigli, li tenesse ben ordinati ai loro luoghi e li cercasse pei bisogni occorrenti (4). Spesso eran tratti a sorte tavolaccini che stavano lontani dal Palazzo e dalle case dei Cancellieri, e vecchi, infermi, impediti. I Cancellieri poco utile ne traevano; dovevano andar soli per la Città con disonore del Palazzo. D'altra parte, anche i tavolaccini traevan poco utile dall'ufficio, e pochi ve n'erano che volessero esercitarlo a lungo, perché chi di loro era stato alle Cancellerie più di due mesi aveva divieto da tutti gli ufficj di tavolaccino. Fu deliberato, per questo, nel 1521, che ciascun Cancelliere potesse scegliersi un tavolaccino a vita e cambiarlo quando volesse. Fossero tolti tutti i divieti; quando un tavolaccino fosse tratto a qualche ufficio potesse esercitarlo per mezzo d'altro tavolaccino, oppur rifiutare, col pagamento di cinque soldi; fosse, poi, libero dalle altre fazioni del Palazzo.

che andava in Spagna (II, 76), circa il set. '25 fu, per favore particolarissimo, imborsato fra gli abili agli ufficj (III, 331); e il 18 mag, '26 divenne Cancelliere dei Procuratori delle mura (Ivi, 341). Ebbe altri incarichi dai Consoli dell'Arte della Lana ed altrove (Ivi, 331). Era ormai destinato ch'egli dovesse, al modo di altri cancellieri famosi, preparar lavori di grande importanza storica e letteraria ma non condurre la politica esterna della patria sua.

(1) VILLARI, II, p. 212.

(2) A. S. F., *Rif., Bal.*, 43, c. 119. Da varie lettere del 1513 tra il Machiavelli e Francesco Vettori ben si rileva a che fosse ridotto in quegli anni il giuoco delle elezioni! Donato Del Corno era stato, per favore di Giuliano de' Medici, abilitato per poter andare a partito. Non s'è fatto nulla, dice il Machiavelli, se non si ordina che sia imborsato e poi veduto. Il Vettori faccia che Giuliano cometta a uno, o due Accoppiatori di imborsarlo tra' primi; « conviene che la lettera sia espressa comandatoria ch' e' voglia così, perché sapete gente schizinoso che ci è; et, se la non è calda, noi ce « n'anderemo in repliche... » (*Lettere Familiari*, p. 291). Piero Ardinghelli, perché tutto riesca bene, ricordi la cosa a Giuliano; questi dia incarico al Michelozzi di ricordarlo in Firenze a Lorenzo de' Medici, ec. Una grossa somma di denari che Donato aveva graziosamente comodato ai Medici, era una forte ragione in favor suo! (Ivi, pp. 311 sgg.).

(3) A. S. F., *Rif., Bal.*, 43, c. 119.

(4) Ved. doc. 27 apr. 1521 (Ivi, *Sig. Coll., Delib.*, 123, c. 54). A quali Cancellieri precisamente si alluda non sapremmo dire: certo al primo Cancelliere e al Notaro delle Riformagioni; per gli altri due siamo incerti tra i Notari della Signoria e delle Tratte.

Altra provvisione generale per tutti quelli del Palazzo, compresi i principali Cancellieri, Coadiutori, mazzieri, si ebbe nel 1518 (1). Dovessero presentarsi almeno due volte il giorno all'Ufficio, a pena di perdere, per ogni assenza, un mese di paga. Delle assenze tenesse nota l'appuntatore della Famiglia. La disposizione fu, però, annullata dopo pochi giorni pei Cancellieri e Coadiutori (2).

Notaro delle Riformagioni continuò ad essere, per lo meno fino agli ultimi del 1514, ser Francesco d'Ottaviano d'Arezzo (3). Da lui, o da alcuno dei Coadiutori, erano pur rogati gli atti dei diciassette cittadini, detti Riformatori dell'entrata della Repubblica; così almeno egli stesso dichiara in principio ad un loro registro, che va dall'8 aprile 1513 al 29 novembre '17 (4).

Non sappiamo se, come e quando ser Francesco fosse cassato, o morisse; bensì che il dì 11 gennaio 1515 gli fu eletto il successore (5), il quale già era in ufficio il 18, quando comincia, come dicemmo, il suo primo registro di Provvisioni (6). Era messer Iacopo Modesti, da Prato, nato nel 1463 da ser Michele, oriundo di Carmignano, stato scolare del Poliziano, dottore in leggi, divenuto maestro del Guicciardini (7). Ebbe, ancor giovane, la cattedra di istituzioni civili a Pisa che tentò, invano, levargli l'ingrato Guicciardini (8). Fin dal 1480 abitava in Firenze, « prima imparando « et acquistando et qui et a Pisa quelle poco di lettere che lui sa, « et dipoi anni sedici pubblicamente leggendo nel nostro Studio « ragione civile » (9). Fu nel 1508 primo lettore di istituzioni civili a Prato (10); nel '12 era in Firenze con la sua donna e col figliuolo maggiore, « per l'antica amicizia che tenevo con Casa de' Medici, e « per paura e sospetto della taglia » (11). Ivi nell'occasione del Sacco di Prato raccomandò al Gonfaloniere e a' Dieci la sua povera patria, ed ebbe in risposta che non dovesse temere. Anche nel '13 era in Firenze, e lo troviamo, a' 17 febbraio, insieme col futuro primo Cancelliere Lapaccini e con messer Marcello, nelle case de' Medici alla solenne prima recita della Commedia *I due Felici Rivali* del Nardi (12). Al momento della sua elezione aveva un gran numero

(1) APP., II, 54.

(2) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, 120, c. 86; 31 ag.

(3) Del 9 ot. '14 è un atto privato di vendita rogato da lui (Ivi, *Dipl.*, *Innocenti*).

(4) Ivi, *Rif.*, *Bal.*, reg. 40 cit., cc. 3-183.

(5) GUASTI, *Il Sacco di Prato*, I, p. XXIII.

(6) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 202, c. 1.

(7) GUASTI, op. e vol. cit., p. XXII.

(8) L. cit.

(9) Ved. il doc. del 30 ag. 1519 in A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 43, c. 175.

(10) GUASTI, l. cit., p. XXIII.

(11) MODESTI, *Il Sacco di Prato* cit., vol. cit., p. 99.

(12) FERRAIOLI, *I due Felici Rivali*, p. VIII.

di figliuoli, maschi e femmine, di modo che giustamente poteva dirsi « alunno et allievo di questa Republica ». Il VARCHI lo dice (1) « veramente modesto e diritto uomo ». Lasciò la « Narrazione del « miserando sacco » di Prato, che è la « prima fra le sue opere in « prosa » (2). Non fa, perciò, meraviglia la sua scelta a quell' Ufficio. Aveva egli pure, oltre il consueto servizio delle Riformagioni, non poche altre occupazioni speciali. Rogava, infatti, le scritture dei diciassette Riformatori surricordati (3), e faceva parecchie altre cose, alle quali si accenna nel citato documento del 30 agosto 1519. Visto, pertanto, com' egli abbia servito e serva stando a capo delle Riformagioni, « et quanta fatica di dì et di nocte habbi « durato et sia per durare, così per conto di decto Offitio, come per « molte altre cose che alla giornata, non solamente dalli excelsi « Signori, ma da molti altri magistrati se li commettono..., segui- « tando lo istituto antiquo di questa excelsa Repubblica, che in « effecto è di rimeritare sempre chi a beneficio di quella si affatica », si concede la cittadinanza fiorentina a lui e a tutti i suoi discendenti legittimi e naturali, e si delibera che i suoi beni siano levati dalla decima del Contado e messi alle tasse della Città.

In un registro della Signoria (4) troviamo un ricordo, dal quale riman confermato quanto altrove osservammo, che, ove si trovasse nei supremi ufficj della Cancelleria alcuno del Contado e Distretto Fiorentino, si rimettevano dai Signori a lui molte delle questioni concernenti il suo paese, di modo che il Cancelliere diveniva in Palazzo una specie di alto protettore, se non procuratore, dei suoi compaesani. Il ricordo è del 27 Maggio '18. Si nota che il Modesti aveva detto a' Signori d' aver avuto dal Podestà e Commissario di Prato notizia come ivi, per certe elezioni, fossero nate vivaci contese. I Signori dettero al Modesti stesso, presente il loro Notaro, Antonio di Stefano da Bagnano, licenza di scrivere al Podestà su questo argomento, trattando così egli stesso la faccenda. Era questa manifestamente una deroga alle ordinarie consuetudini della Cancelleria; deroga determinata dal desiderio di compiacere al Modesti, il quale con maggiore cognizione di causa e cura maggiore poteva occuparsi di ciò. Anche il Guasti, cui, peraltro, sfuggì questo documento, conferma ciò, affermando ch'egli « fu, per così dire, « l'oracolo dei Pratesi, i quali, come non mandavano ambasceria in « cui non fosse il loro messer Jacopo, così non avevan bisogno, « pel quale non ricorressero al suo favore » (5).

(1) *Storia*, lib. III, cap. 15, vol. I, p. 157.

(2) GUASTI, l. cit., p. 357.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, reg. 40 cit., c. 152; 16 mar. 1517.

(4) Ivi, *Sig. Coll.*, 120, carta di guardia recto.

(5) GUASTI, p. 359.

Sappiamo che a' 5 dicembre 1517 era primo Coadiutore alle Riformagioni ser Bartolommeo di Miliano Dei, già stato Scrivano degli Ufficiali dello Studio (1), e che, anzi, i Signori doveron quel giorno stesso decidere circa una questione sorta, per ragione di detti ufficj, tra lui e ser Giuliano di ser Piero da Vinci.

Alle Tratte è confermato continuamente ser Antonio Vespucci (2), che ebbe pure nel 1518 e '20 all'Arte dei Giudici e Notari il supremo ufficio di Proconsolo (3).

7. La cura di dare il permesso per la stampa di libri che dicemmo affidata al primo Cancelliere, sembra poco appresso fosse assunta direttamente dalla Signoria. Il 19 dicembre del 1515 furono, infatti, proibite nuove edizioni di certi libri stampati dall'Altissimo; il che è un privilegio di stampa vero e proprio; e il 12 marzo del '16 fu concesso all'Ariosto il privilegio per la stampa del Furioso (4); ma tutto fa credere che ciò avvenisse per effetto di parere favorevole espresso dal Cancelliere. Infatti a '28 di giugno del 1516 i Signori stessi determinarono il prezzo d'una sfera terrestre, costruita e dipinta, per loro incarico, da Giuliano Vannelli, monaco fiorentino degli Olivetani, « habita prius super predictis » « consultatione et informatione ab egregio viro domino Marcello » « et aliis de tali cosmographia peritis et praticis ». (5). Il Cancelliere era, dunque, il consultore della Signoria in tutte le questioni concernenti le scienze, le lettere, le arti, la pubblica istruzione e cultura.

Varie disgrazie toccarono negli ultimi anni della sua vita a Marcello Adriani. Nel 1518, caduto da cavallo mentre partiva per la campagna, ebbe quasi a perderne un occhio; poi, infermatosi, divenne pressoché immobile (6). Chiamato da Leone X a Roma, quando era per partire, il primo dicembre del 1521 morì. Fu sepolto nella tomba di famiglia, nella chiesa di San Francesco al Monte (7). Fu, fino all'ultimo, in relazione co' più insigni letterati ed uomini politici del tempo, particolarmente col cardinal Soderini (8), e di lui si citano parecchie solenni orazioni pronunziate

(1) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 119, c. 125.

(2) Ivi, *Cons. de' Cento*, *Reg.*, 4, cc. 9, 19', 25', 35; id., *Prot.*, 3, cc. 20, 34, 36, 41, 69, 91, 142, 194.

(3) Ivi, *Giud. Not.*, 26, c. 8.

(4) Ivi, *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, *Reg.*, 118, c. 19. Cf. GUASTI, *Privilegio*, p. 139.

(5) Il 28 giug. (MARZI, *Giuliano Vannelli*, p. 60).

(6) BANDINI, *Collectio*, p. XXI; TOMMASINI, p. 97.

(7) BANDINI, l. cit.; VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 321. Sulla tomba è l'iscrizione: « Marcellus » « Virgilius, Reipublicae Florentinae Secretarius, sibi uxoriq; suae et posteris posuit; vixit annos 56, » « menses 6, dies 27; obiit V kal. decembris 1521 » (A. S. F., *Mss.*, 622 [*Sepoltuario di San Spirito*], c. 19'); ROSSELLI, I (*Mss.*, 624), p. 240, n. 24.

(8) BANDINI, l. cit. Il Soderini in una lettera del 23 feb. 1519 loda una descrizione da lui mandatagli di certe antichità etrusche.

come Cancelliere (1). Si narra, ad esempio, che il 12 agosto del 1515, dato il bastone del comando a Lorenzo de' Medici, Capitano Generale della Repubblica, « ...fatto fare il silenzio, messer Marcello « Adriani, primo Segretario, homo di virtù et doctrina di questa « età excellentissimo, dal Cav.^{ro} et Maestro delle cerimonie di « questa excelsa Sig.^{ria} et Rep.^{ca} Fiorentina accennato, montò in « sul consueto luogo, et quivi cominciò bella, docta, referta et ele- « gantiss.^{ma} oratione; la quale, benché havessi tempo molto crudo « et molto tempestoso di venti, con somma satisfatione di tutti fili- « cemente finì; nel processo della quale, per la dolcezza di quella, « a molti de' più docti si vide non potere celare né ritenere le « lacrime » (2).

Dei Coadiutori che messer Marcello ebbe nella Cancelleria troviamo particolarmente ricordato ser Pietro Paolo, o Pier Polo, de' Marzi, eletto nel 1513 Coadiutore del primo Cancelliere, per scriver lettere missive e altre cose in essa occorrenti (3), e ser Bonifazio Marinai, al quale il 22 luglio del 1520 si dà incarico d'andare con altri fuor di Firenze, a prender possesso « Civitatis Florentinis ». (4). Serviva pure questi alla Cancelleria degli Otto fin dal 26 agosto 1514 (5). N'era, anzi, Cancelliere il 15 agosto dell'anno seguente, quando alla messa celebrata in Duomo in suffragio di Lorenzo de' Medici, Duca d'Urbino, fece un'elegante orazione (6); e primo Cancelliere dello stesso Magistrato fu eletto agli otto di dicembre (7). Altri ufficiali pur doverono, prima o dopo, aver che fare con la Cancelleria del Comune, giacché li troviamo addetti, durante questi anni, alla Cancelleria degli Otto. Così Bartolommeo di Ruffino, Giovanni Naldini, Agostino Vespucci, A. M. Bonanni, Zanobi Brizi, Lodovico da Castrocara (8).

Ma chi forse meglio di tutti rappresenta nella Cancelleria la Casa de' Medici, è ser Niccolò Michelozzi, successore al Machiavelli nella direzione della seconda Cancelleria.

D'insigne famiglia, che, fin dal secolo XIV, ebbe varj de' suoi fra i Priori, dei Dieci, nelle Balie, sempre fra i più caldi fautori di quella Famiglia, arricchitisi coi commerci in Inghilterra, co-

(1) Ved. AMMIRATO, *Istorie*, III D, p. 320; RÜDIGER, pp. 46, 48, 51. Un suo piccolo busto è nel palazzo detto de' Visacci in Borgo degli Albizzi (Ivi, p. 65; F. BIGAZZI, *Iscrizioni e Memorie*, p. 3).

(2) GIORGETTI, *Lorenzo de' Medici, Capitano della Rep. Fior.*, p. 319. Cf. A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 151, c. 33'.

(3) Il 5 ag. Ved. Ivi, *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 115. c. 77.

(4) Ivi, 122, c. 82.

(5) Ivi, *Otto*, *Delib.*, 7, c. 5.

(6) Ivi, *Strozz.*, II Serie, 151, c. 35; ved. pure cc. 37', 38.

(7) Ivi, *Otto*, *Delib.*, 7, c. 33.

(8) Ivi, cc. 4', 45, 57', 79; 12, c. 89.

struttori del coro e del principale altare di San Spirito, ser Niccolò apparisce come uno dei più cari, affezionati, colti, gentili seguaci dei Medici (1). Nato nell'agosto 1447 da Michelozzo, scultore ed architetto ben noto, fu, ancor giovanetto, fra i Segretarj di Piero di Cosimo, poi di Lorenzo insieme col Poliziano, e quindi di Piero di Lorenzo (2). Scolaro e grande amico del Ficino, uno dell'Accademia Platonica, sentenzioso parlatore, astuto, prudente, un perfetto letterato lo dice il Del Lungo, e che all'umanità degli studj e alla dottrina filosofica « aggiugneva... tanta pratica di « cose pubbliche e civile avvedimento, quanto ne dimostrano nel- « l'Archivio Fiorentino le lettere eleganti che di lui rimangono, « dalle molte e gravissime commissioni sostenute, sì per la Repub- « blica e sì particolari per Lorenzo », cosicché il Magnifico forse non aveva altri di maggior fiducia (3). Dové passar, si può dire, quasi tutta la vita fra Cancelleria e Palazzo, Palazzo e Cancelleria (4). Ebbe continue, importanti missioni ed ambascerie (5); a' '31 dicembre del '12 era Cancelliere de' Dieci, e come tale gli fu proibito (ciò del resto pure agli altri di quell'Ufficio) di dare ad alcuno « aliquem librum, filzam, vel litteram, aut alterius cuius- « cumque generis scripturas eorum Cancellarie, sub pena eorum « arbitrii et indignationis ».

È da credere che la scelta del Michelozzi a secondo Cancelliere avvenisse subito dopo la cassazione del Machiavelli, sebbene sol col primo di gennaio 1513 egli apparisca nei registri della seconda Cancelleria come secondo Cancelliere, o meglio, come già il Machiavelli, quale uno dei Segretarj della Signoria messo a capo di quell'Ufficio (6). Già il 16 novembre 1512 ottiene dalla Balìa (7)

(1) PASSERINI, pp. 6 sgg. A 22 anni era già notaro, ed aveva forse qualche ufficio pubblico, giacché nel 1469 lo vediamo assistere come testimone ad atti notarili, in varie sale del Palazzo, nella prima e seconda Cancelleria, ec. Ved. A. S. F., *Not.*, Prot. P. 7, cc. 75, 79, 82', 83; DESJARDINS, *Négociations*, I, pp. 422 sgg.

(2) PASSERINI, l. cit., p. 12; DELLA TORRE, p. 716; DEL LUNGO, *Florentia*, p. 222.

(3) *Florentia*, p. 223. Cf. DESJARDINS, op. e vol. cit., pp. 422 sgg.

(4) Nella Cancelleria è ricordato spessissimo come attore o testimone ad atti ivi rogati; il 16 mag. del 1469 nella residenza del Cancelliere è fatto mundualdo di certa donna Filippa; il 16 giug. successivo è testimone ad un atto nella sala grande; il 15 lug. nel Palazzo; il 13 gen. del '70 nella prima Cancelleria; il 27 feb. e il 7 mar. nella seconda (A. S. F., *Not.*, Prot. 7, cc. 74, 75, 79, 82', 83'). Numerose son pure le sue relazioni con ufficiali letterati della Cancelleria, come il Braccesi ed altri (AGNOLETTI, p. 24).

(5) Nell'85 fu Oratore straordinario a Milano (PASSERINI, p. 12; DELLA TORRE, l. cit.); nel nov. '89 fu mandato a Roma per supplire al Lanfredini malato; morto, di lì a poco, costui, lo sostituì (PASSERINI, pp. 13, 63; DELLA TORRE, l. cit.); nell'ag. del '90 fu Commissario a Perugia (PASSERINI, pp. 14, 65; DELLA TORRE, l. cit.); nel '91 Oratore a Napoli (PASSERINI, l. cit.); Poi cadde, naturalmente, la sua importanza, e nel '94 fu imprigionato come fautore de' Medici (Opp. e ll. citt.). Pure ebbe nel '96 e 1501 l'ufficio di Proconsolo (A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 7, 8). Si conoscono i nomi di due sue figliuole e d' un figliuolo. Abitava in Via Larga, di fronte al palazzo de' Medici, accanto alla prima dimora dello Scala. Troviamo una provvisione in favore d' una delle sue figliuole vinta il 25 di giug. del 1506 nel Consiglio Maggiore. Ved. ivi, *Rif.*, *Fab.*, 72, c. 69.

(6) Ivi, *Sig.*, *Canc.*, *Miss.*, II *Canc.*, 42, c. 171.

(7) Ivi, 43, c. 50.

agevolezze e sgravj circa moltissimi debiti ch'egli aveva dovuto fare per le prestanze, delle quali certo i suoi nemici l'avevano, per abatterlo indirettamente coi sistemi allora vigenti, gravato. E l'anno seguente 1513 tanto egli era in grazia della Casa potente, che, sebbene quelli al Governo fossero tutti Medicei, pure Leone X avverte Lorenzo che cerchi scrutare come i Signori siano d'accordò; nel che gli sarà ottimo strumento il Michelozzi; procuri, inoltre, di metter sempre ne' principali magistrati uomini suoi (1). Era Cancelliere degli Otto di Pratica ser Giovanni da Poppi. A' 6 di luglio 1520 fu cassato; fu messo al suo posto il Michelozzi, che il giorno stesso aveva rinunciato all'ufficio di secondo Cancelliere, col salario che già aveva di dugento fiorini (2). Per la seconda Cancelleria, vista la spontanea rinunzia di messer Niccolò, fu data, cinque giorni appresso, facoltà dell'elezione per un anno alla Signoria, la quale scelse ser Lorenzo di Iacopo di Andrea Violi, o Vivoli (3). Perché il Violi potesse, come gli altri tre Cancellieri principali, esercitare l'ufficio senza timore alcuno, dovesse esser raffermao, anno per anno, nel Consiglio de' Cento, con la metà de' voti più uno (4).

Fra i più intimi del Michelozzi e dei Signori Medicei vanno annoverati due notari Sangimignanesi, il ricordato Pier Polo e il di lui fratello carnale ser Angelo Marzi. Questi era nel 1514 Coadiutore del Michelozzi, e, come tale, ottenne prima il permesso di star fuori della Città, poi d'andare e venire a suo piacere; quindi che suo fratello gli fosse sostituito (5). Due anni appresso, però, sembra avesse già quello, od altro ufficio consimile, ser Andrea di Romolo (6). Occorreva talvolta scriver lettere notte e giorno, in specie al Gonfaloniere di giustizia. Poiché ser Angelo era in ciò molto abile, fosse eletto uno dei Cancellieri della seconda Cancelleria, e potesse scriver le deliberazioni e le lettere che fossero necessarie come Andrea predetto. Servisse tutti i Gonfalonieri di giustizia che vi fossero; potesse far da Coadiutore al primo Cancelliere, e godesse di tutti quei privilegi, benefizj, mance e altre cose

(1) VILLARI, II, p. 211; PERRENS, *Histoire... depuis, ec.*, III, p. 51.

(2) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 122, c. 78. Pei numerosi ufficj che il Michelozzi ebbe, fin dal 1479, all'Arte dei Giudici e Notari, ved. *Giud. Not.*, 26, cc. 7, 8, 40', 43; 45, 48, 49', 90, 92, 95, 97', 98, 99, 171, 173, 174, 177. Fu anche Proconsolo nel 1496, 1501, '13, '20.

(3) Ivi, *Rif., Cons. de' Cento, Reg.*, 4, c. 32; *Prot.*, 3, c. 120.

(4) Ivi, *Reg.*, 4, c. 32. L'elezione del Vivoli è fissata nei registri della seconda Cancelleria al 20 di lug. 1520. Ved. ivi, *II Canc., Miss.*, reg. 54, c. 28'.

(5) Il 25 ag. del '14 per un mese e, da capo, il 15 dic. Per un anno potesse andare e venire, cosicché dovè sostituirlo Pier Polo. Ved. ivi, *Sig. Coll., Delib.*, 116, cc. 88, 132'. Il 10 di dic. del '17 e il 10 giug. del '18 fu pur condotto a servire nella Cancelleria degli Otto (Ivi, *Otto, Delib.*, 7, c. 79; 12, c. 89).

(6) Ivi, *Sig. Coll., Delib, Reg.*, 118, c. 52, 3 giug. '16).

straordinarie, delle quali godevano tutti i Cancellieri e Coadiutori della seconda Cancelleria.

Ser Angelo tanto era nelle grazie de' Medici, ch'ebbe, poi, com'è noto, il permesso di prendere il cognome Marzi-Medici. Ben si comprende come Leone X e il futuro Clemente VII volessero assicurarsi de' fatti loro, mettendo alle costole dei Gonfalonieri di giustizia tale creatura!

Troviamo nella Cancelleria durante questi anni Raffaello Fedini, il quale nel 1513 era addetto ai Dieci di libertà e pace col salario di sei fiorini il mese. A' 29 dicembre fu sostituito da quel ser Giovanni di Salvatore da Poppi di cui già facemmo menzione (1). A' 25 del successivo febbraio il Fedini era rieletto Cancelliere dei Dieci (2).

Uno studioso diligentissimo, Alessandro Ferraioli, ha recentemente in parte offuscata quella splendida aureola di patriota intemerato, della quale ci appariva circondato Iacopo Nardi, altro personaggio importante nella storia nostra. Pur non negando valore ai documenti irrefragabili dati sul conto suo alla luce, siamo disposti a molto concedere al vezzo, alla tristizia, alle vicissitudini feroci de' tempi. Se, come uomo, poté il Nardi errare, se non ebbe fino alle ultime conseguenze il coraggio dell'eroismo, non può negarsi che si dimostri della libertà apostolo fervente. Ciò premesso, egli apparisce nel 1512 fra i più sviscerati del Governo libero che serve almeno fino al 24 settembre, come Scrivano dei Capitani di Parte, costretto ad abbandonare l'Ufficio per la sopravvenuta rivoluzione (3). Sembra, però, presto si volga verso il nuovo Governo, e da esso cerchi qualche occupazione; infatti si rappresenta nel febbraio successivo, come abbiamo detto, solennemente in casa Medici la sua commedia; egli diviene nel '13 Approvatore degli Statuti delle Arti; e nel '14 Capitano del Bigallo; poi quattro volte Gonfaloniere di compagnia (4). Non sembra inverisimile anche nella Cancelleria cercasse qualche ufficio. Infatti a' dì 5 d'aprile 1514 così scrive per lui Filippo Strozzi a Lorenzo de' Medici (5): « Èmmi parlato di raccomandarvi
« Iacopo Nardi, quale, per sua lealtà, sufficientia, virtù e bontà, me-
« rita da un vostro pari essere premiato; e, se a quello mancassino
« i meriti, prego vostra magnificentia supplischino et lo amore et
« l'affettione li porto: ché lo amo quanto è possibile amare uno

(1) Ivi, 115, c. 139.

(2) Ivi, 106, c. 11'. Col 9 di giugno 1514 cessa l'Ufficio de' Dieci, e col 10 comincia quello degli Otto (VILLARI, III, p. 60, nota 1).

(3) FERRAIOLI, p. XV.

(4) Ivi, pp. XV e XLI, nota 32.

(5) Ivi, p. XV.

« amico ». E il 21: « Non dirò per questa che raccomandarvi Iacopo « Nardi, possendoli fare quello, o nessun altro piacere; ché in poche « persone potreste collocare tale beneficio, dove meglio stessi et io « ve ne avessi maggior obbligo ». Egli, poi, nei *Due Felici Rivali* « raccomanda, e consegna a Lorenzo, giovinetto di tanto acuto in- « gegno, tutto se stesso, e vuole essere assicurato che la sua per- « sona gli sia bene accetta e gradite le sue future composizioni ».

Così pure durante le feste di San Giovanni, dal 23 al 27 giugno 1514, e per l'ingresso in Firenze di Lorenzo de' Medici, il Nardi inneggia ai Signori fortunati (1). Il che, se anche direttamente non concerne la Cancelleria, ci spianerà la via a meglio intenderne la storia negli ultimi anni della Repubblica.

8. Alla morte di messer Marcello era sempre in ufficio il Modesti, che vi rimase fino oltre la seconda cacciata de' Medici nel 1527 (2). Continuava pe' suoi conterranei Pratesi con sì vivo amore l'opera sua d'aiuto e protezione, che vollero « dimostrarli la « lor gratitudine in quel modo che usavano i grandi principi, cioè « concedendo a lui e a' suoi discendenti il privilegio di porre nel « proprio stemma le armi del Municipio; il che fu fatto con so- « lenne provvisione del 1524. » Ma più grande assai fu l'onore che gli concessero i Medici; quello di fregiare di tre palle lo stemma (3). Da una lettera ammonitrice che a lui scrisse da Roma il primo di giugno 1523 Giulio de' Medici, poi papa Clemente VII, si vede bene quale intrinsechezza egli avesse con quella Famiglia (4).

Alle Tratte pur rimase il Vespucci (5). Alla successione del primo Cancelliere fu provveduto nel Consiglio de' Cento il 28 di maggio (6). Essendo vacante quell'ufficio per la immatura morte di messer Marcello Virgilio, si vuol provvedere alla successione con uno de' « giovini fiorentini di dottrina et costumi non mediocrementemente or- « nato, et che abbi ad essere di tale ufficio meritamente degno ». Giudicano, pertanto, Alessio Lapaccini quanto chiunque altro meritevole di tal dignità, e perciò ve l'inalzano per un anno, con licenza di poterlo rafferma, come gli altri Cancellieri, al Consiglio de' Cento.

La famiglia de' Lapaccini sarebbe, secondo qualche scrittore, oriunda di Parma (7). Venuti a Firenze, si mantennero sempre affezio-

(1) Ivi, p. XVI.

(2) VARCHI, *Storia*, lib. III, cap. 15, vol. I, p. 157; GUASTI, *Il Sacco di Prato*, p. 359. L'ultimo atto dell'ultimo reg. di Provv. da lui rogato è del dì 14 di giug. '27 (A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 206, c. 19); il primo del successore è di otto giorni dopo (Ivi, c. 21).

(3) Così vedesi nella casa ch'egli abitò in Prato e sopra la sua sepoltura (GUASTI, l. cit.).

(4) Ved. *Carte Stroz.*, vol. I, p. 7.

(5) Pei suoi ufficj all'Arte in questi anni, ved. A. S. F., *Giud. Not.*, 26, c. 8.

(6) Ivi, *Rif.*, *Cons. de' Cento, Reg.*, 4, c. 49'; *Prot.*, 4, c. 10.

(7) Ved. MANNI, *Sigillo di A. Lapaccini*, pp. 129 sgg.

nati alla casa de' Medici; ch , anzi, un Giuliano Lapaccini era verso la met  del secolo XV agente di Cosimo per l'acquisto di codici (1). Rispetto ad Alessio, era certo un letterato valente, n  ci sembra improbabile che avesse, fin dal 1502, qualche posto nella Cancelleria, giacch  lo troviamo ricordato quell'anno come Cancelliere della Signoria (2). God  intera la fiducia de' Signori, ch  il 16 novembre 1522 essi lo incaricarono di mandare a Roma certe lettere al nuovo Papa, anche senza loro ulteriore deliberazione (3).

Ser Lorenzo Violi, successo al Michelozzi nella direzione della seconda Cancelleria,   quegli stesso che si rese famoso per aver raccolto dalla viva voce del Savonarola buona parte delle sue prediche. Rimase fino al '27 in ufficio, durante il quale ebbe pur varj incarichi fuori della Citt  (4). Cos  dice, infatti, il Landucci dell'opera sua (5): «...non si pu  trovare maggiore meraviglia al mondo, e non bisogna altro miracolo in questa opera, avere scritto ogni minimo atto e parola come l'  dette apunto, che non ne manca una iota, ch'  impossibile...». Altri doverono esser suoi sottoposti, oppure avere con lui molte relazioni. Cos  Francesco Tarugi, da Montepulciano, che il di 8 giugno 1525 era eletto primo Cancelliere degli Otto; Paolo da Catignano scelto il 9 giugno '26 a servire nella Cancelleria degli Otto predetti (6). Il 20 di novembre era gi  morto Bonifazio Marinai, antico Cancelliere di quel Magistrato. Sembra, anzi, gli fosse gi  stato da esso concesso l'usufrutto a vita d'un podere, che allora rimase vacante e pass  al ricordato Giovanni Naldini (7).

9. Siamo agli ultimi aneliti della libert  fiorentina, agli ultimi anni della sua Cancelleria, che non andiamo forse errati affermando fosse la pi  famosa durante la seconda civilt  medievale e la rinascita. Stringe il cuore a pensare che presto quella schiera di uomini dotti, di liberi spiriti, che dal palazzo de' Priori manda-

(1) DELLA TORRE, p. 270. Alla nota collezione di documenti latini in onore di Lorenzo intitolata *Lauretum, sive carmina in laudem Laurentii*, anche il Lapaccini collabor . Ved. p. 5; cf. ROSCOE, *Illustrazioni*, I, p. 184; GIORGETTI in *Miscell. Fiorent.*, I, p. 63.

(2) A. S. F., *Rif., Sig. Bal., Corr.*, 38, c. 1. Il 15 di giug. del 1512 era de' dodici Buonomini; l'8 gen. '19 de sedici Gonfalonieri (BISCIONI, vol. 2, pp. 89', 90; ivi, *Mss.*, 266).

(3) Ivi, *Sig. Coll., Delib.*, 124, c. 122.

(4) Il 31 d'ot. del 1522 gli fu assegnato un compenso, perch  era andato a comporre certe differenze fra due popoli; il 13 d'apr. del '25 fu incaricato di decidere intorno a varie liti fra gli uomini d'Arezzo, Vitiano, Corsano e Castiglion Fiorentino andando in mezzo ad essi. Ved. ivi, 124, c. 114'; 127, c. 50; *Dupl.*, 42, c. 35'; 43, c. 26'. Esercit  anche la professione notarile, giacch  nel *Not. Antecos.* si conservano cinque suoi volumi di protocolli dal 1487 al 1546 (V. 355-359). Fu pur Notaro della Signoria nel 1522, ed ebbe varj ufficj all'Arte dei Giudici e Notari (*Giud. Not.*, 26, cc. 171, 177, 181).

(5) *Diario*, p. 162.

(6) A. S. F., *Rif., Otto, Delib.*, 12, cc. 85, 94'.

(7) Ivi, c. 100'.

vano per tutto il mondo lettere dettate dall' amore più caldo per la libertà, taceranno per sempre. Non mancherà neppure ai Medici qualche segretario erudito, qualche servitore esperto nelle delicate ricercatezze di Corte. Ma non si udrà più un uomo valente nelle arti della politica come il Maestro di Dante; non darà più al mondo i canoni dell'arte e della critica un Coluccio Salutati; non parleranno con la voce di Grecia e di Roma Leonardo Bruni, Carlo Marsuppini, Poggio Bracciolini; né il Palazzo potrà vantare il massimo dei pensatori politici nel Machiavelli!

Appena avvenuto il sacco di Roma e il cambiamento di Governo a Firenze, dovevano anche nella Cancelleria avvenir quelle riforme, ch' erano ormai natural conseguenza d'ogni cambiamento radicale di Governo. Non sembra, però, fossero sì ampie e profonde come altre volte. Fu ordinato, dice il Varchi, che tutti gli uffici di notari, « i quali posticci si chiamano », come di cittadini, si facessero nel Consiglio Grande. Nel giugno, soggiunge, deliberarono che ciascuno de' Signori vecchi traesse dodici « elezionarj », ciascuno dei quali nominasse un candidato; i nominati si mandassero, singolarmente, a partito; dei vincitori per metà fave più una, un certo numero di quelli che più n'avevano avute eran imborsati e poi tirati a sorte; i primi otto erano i Signori per tre mesi. I due, così detti della Minore, insieme col Notaro, si eleggessero, per quella volta, nel quartiere di S. M. Novella; poi, per ordine, negli altri (1).

Ormai si nota nella vita cittadina una stanchezza considerevole, e i violenti sussulti e le passioni profonde d' una volta più non sembran possibili.

Il 28 e 29 di maggio 1527 si decide d' eleggere una nuova Signoria ed un nuovo suo Notaro, sebbene la vecchia ci avesse ancora un mese (2). Poi continua regolarmente la serie dei Notari dei Signori fino all'ultima Signoria del febbraio-marzo 1532. Anzi è nell'atto stesso del tumulto, quando si tratta di rogare il partito abolitore dell'antico Governo, che torna in scena un antico ufficiale della Cancelleria, ser Giuliano da Ripa. Mancava in quei frangenti, dice il Varchi, anzi s'era, pare, nascosto, ser Roberto Martini, Notaro della Signoria, né alcun altro si trovava dei Cancellieri; perciò « fu in un tratto portato su di peso ser Giuliano, che rogasse il partito; ed egli, dicendo quello essere un partito santo, s'inginocchiò

(1) Lib. III, cap. 16, vol. I, p. 158. Cf., per le riforme di quest' anno, PERRENS, *op. cit.*, III, 140, 149.

(2) PERRENS, *l. cit.*, p. 149.

« e rogollo; e, rogato che l'ebbe, si volse ai circostanti, e disse: 'e « due', perché esso medesimo aveva anche quello del '94 rogato » (1).

A' 31 d'ottobre del 1529, essendo stato tratto Notaro della Signoria pel novembre e dicembre ser Bartolommeo di Girolamo Mei, si trovò ch'egli era inabile all'Ufficio (2). Siccome non pareva conveniente che il supremo Magistrato rimanesse senza il suo Notaro e a far la tratta regolare sarebbe occorso qualche giorno, fu disposto che don Urbano, frate del Suggello, e il Cancelliere delle Tratte la sera stessa traessero dalla borsa il nuovo Notaro squittinato dal Consiglio Maggiore, sebbene non fosse stato sonato a Collegio. Fu pure in questi anni assegnato al Notaro il posto che doveva tenere nelle processioni solenni; dopo il Podestà e i Signori, col cappuccio e vestito di paonazzo (3).

Sbalzato nel 1527 dall'Ufficio il Modesti (4), ebbe il suo posto messer Salvestro di messer Piero Aldobrandini, il quale « per l'industria e molta in moltissime cose sufficienza sua, è in quella « stima e riputazione, che meritano le qualità sue ». Era, infatti, uno di que' quattro giovani più valenti, che nella prima rivoluzione poco avanti tentata, eran corsi più acerbi degli altri al Palazzo; e fu pur detto anche dal Busini (5): « è ingegnoso molto e discorre bene ». Era nato d'insigne famiglia, che vantava ventotto Priori e sei Gonfalonieri di giustizia, il 24 di novembre 1499; laureatosi, aveva cominciato nel '22 a leggere pubblicamente nello

(1) VARCHI, *Storia*, lib. II, cap. 23, vol. I, p. 108. Il NARDI dice, press' a poco, lo stesso (Lib. VIII, cap. 10, vol. II, p. 116): « Era stato menato in fino di piazza ser Giuliano di Ripa, procuratore al palagio del Podestà, acciò che fusse rogato delle deliberazioni, che per la Signoria si dovevano fare ». Sembra quasi subito fosse fatto prendere dal Cardinal di Cortona, poi venisse scarcerato ed assolto. Secondo il PITTI (p. 139), all'opposto, fu condannato in mille ducati. Ved. pure FIORINI, *Lettera del Nardi al Varchi*, pp. 136, 139.

(2) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib., Reg.*, 131, c. 236'.

(3) DEL BADIA, *Modo d'andare a processione*, p. 108.

(4) VARCHI, *Storia*, lib. III, cap. 15, vol. I, p. 157. Morì a' 25 dic. del 1530, e fu sepolto nella sua terra nel chiostro di San Francesco (GUASTI, op. cit., p. 359). Ebbe un'epigrafe dalla quale si rileva ch'egli fu anche conte Palatino; « Iacobus Modestus Comes Palatinus, Doctor, civis advocatus Florentinus, retor ac generosae familiae Medicorum Secretarius in R. P. F. stemmatibus Mediceis et Po. Pra. insignitus, vixit annos LVII, ob. an. Domini MDXXXVIII kal. decembris. Nico. Mod. Com. Prat. Secre. Posuit MDXLI ». Nel 1529 gli Otto « fecero forar... la lingua alla colonna di Mer-cato Vecchio » a Michele, suo figliuolo, « per la bestemmia e per alcune sporcizie, e lo confinarono nelle Stinche, donde non uscì prima che fornito l'assedio » (VARCHI, *Storia*, lib. X, cap. 36, vol. II, p. 140). Il Modesti ebbe grande intrinsechezza con ser Agnolo de' Marzi, uomo di fiducia de' Medici, in specie del cardinal Giulio, poi papa Clemente VII. D'accordo con lui procurava in favore di quella famiglia in tutti gli ufficj (NERLI, *Commentari*, II, p. 15). Ser Agnolo servì fedelmente il Papa e la sua Famiglia nelle faccende più delicate, sì prima della rivoluzione del 1527 che dopo e nel tempo dell'assedio (PITTI, p. 133; NERLI, II, p. 154).

(5) VARCHI, *Storia*, lib. III, cap. 1 e 15, pp. 123 e 151; BUSINI, *Lettere al Varchi*, p. 207. Ved. pure circa messer Salvestro, ivi, pp. 2, 13, 25, 51, 58, 75, 100, 134, 155, 159, 164, 165, 173, 183, 185, 190, 207, 209, 235, 238, 259, 260; PASSARINI, p. 148.

Studio (1). Lasciò stampate e manoscritte non poche opere di natura giuridica ed anche capitoli d'amore in lingua volgare (2). Sembra più per la parte personale ch'ebbe nel rovesciare il Governo Mediceo che per la sua pratica in quell'Ufficio, ne fosse posto a capo a soli ventott'anni (3). È, infatti, il più giovane fra gli Ufficiali delle Riformazioni dei quali abbiamo trovato ricordo (4). Poco appresso, a' dì 8 di luglio dell'anno stesso, fu unito al suo Ufficio pur quello delle Riforme delle terre soggette (5).

Concerne direttamente messer Salvestro, Dottore in legge e Avvocato, una deliberazione de' Signori e Collegi del 6 giugno 1529 (6). Si proibisce, per essa, all'Ufficiale delle Riformazioni, di qualunque grado sia, procurare, consigliare, o patrocinare per qualunque persona, luogo, o università, comune, collegio, per causa che vertesse davanti ai Signori, o altro Magistrato di Firenze; o in alcuna causa contro il Comune, e a' Giudici di Ruota. Potrà giudicare, però, in queste cose, quando dai Signori gli sia commesso, e potrà fare, naturalmente, qualunque difesa a vantaggio del Comune, o di qualche magistratura dello Stato.

A' dì 4 del successivo novembre tirarono, racconta il Varchi (7), con una colubrina, o sagra, al palazzo de' Signori; ma la palla s'aperse, e cadde in Baldracca, e colse la casa del manigoldo. « Onde messer Salvestro Aldobrandini, presa da questo occasione di « biasimare il Papa ed uccellar Baccio Valori, compose due sonetti « in stile plebeo, il primo de' quali incominciava (8):

Povero campanile sventurato,

e l'altro:

Vanne, Baccio Valor, dal Padre Santo...

Fu, poi, egli che scrisse il celebre cartello di sfida tra L. Martelli e O. da Castiglionchio per parte della Città, contro G. Bandini e B. Aldobrandi per parte del Papa e dell'Imperatore.

Il Varchi, mentre loda l'Aldobrandini pe' suoi pregi, non ne tace i difetti; questi sembra superassero quelli. Nel giugno-luglio del 1528, per l'elezione del nuovo Gonfaloniere Niccolò Capponi, fu dubitato che in danno suo vi fosse frode, perché si trovarono due fave appiccate insieme, e ne fu incolpato messer Salvestro, « il quale era di già tenuto da i più accorti persona doppia e ap-

(1) Ivi, pp. 4, 152.

(2) Ivi, pp. 16, 178 sgg.

(3) Ivi, pp. 5 sgg.

(4) Cf. POCCIANTI, *Catalogus*, p. 162; MINI in GORI, I, p. 49.

(5) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 50.

(6) APP., II, 55.

(7) VARCHI, op. cit., lib. X, cap. 45, vol. II, p. 153. Cf. PASSARINI, p. 7.

(8) Ivi, p. 12.

« passionata molto » (1). Circa un anno dopo fu eletto Ambasciatore a Ferrara messer Galeotto di Luigi Giugni, « uomo burbero e « zotico di natura, e, se non bizzarro, rotto e iroso molto (2). Ma « due cose, oltre la nobiltà..., lo facevano accettissimo all'universale; l'una essere egli svisceratissimo di quel Governo, l'altra « l'aver l'animo grande, libero e lontano dall'avarizia; onde, eletto « primo Cancelliere delle Riformagioni in luogo di messer Salvestro Aldobrandini, ancoraché l'Ufizio fusse utile e onorevole, egli, « come colui che a maggior cosa aspirava, lo rifiutò. Era messer « Salvestro venuto in digrazia del Popolo come uomo doppio e « pieno d'ambizione, la qual cosa da lui conosciuta, per non aversi « a cimentare in Consiglio, dove bisognava che ottenesse ogn'anno « la rafferma, rinunziò l'ufizio; ed il Consiglio, non avendo messer « Galeotto voluto accettarlo, per non diminuire la reputazione di « quel luogo, mettendolo nella persona d'alcun notaio, o procuratore, rafferma messer Salvestro »; il quale, alla sua volta, non avrebbe voluto accettare; ma vi fu costretto dalla Signoria (3). Fu poi affidato alla sua custodia quel libro nel quale i cittadini si sottoscrivevano dopo la dichiarazione fatta di voler Cristo per loro Re (4). Ed egli, poi, conosceva sì bene i partiti, che, sapendo come i Palleschi avessero quattrocento « fave ferme », cioè quattrocento cittadini, che votavan sempre concordi, pel posto in cui era, quasi indovinava chi avrebbe vinto i partiti (5).

Si racconta che, quando nel giugno del 1530 le monache delle Murate, alle quali era affidata Caterina de' Medici, undicenne, divise in medicee e popolari, provocavan rumori, fu mandato dalla Signoria colà messer Salvestro, il quale « di piano e di cheto » ne cavò la piccina, destinata poi alla corona di Francia, e la fece condurre in Santa Lucia (6). Così a' dì 20 d'agosto, quando la Signoria scese in ringhiera per la nomina dei dodici Buonuomini, i quali avessero autorità quanta n' aveva tutto il Popolo di Firenze, fu Salvestro che fece tre volte la proposta ad alta voce (7). Sottoscrisse pure allora, insieme con Niccolò del fu Niccolò di Nello Nelli da San Gimignano e con un Coadiutore delle Tratte, gli atti del Parlamento (8). Seguitava, dice il Varchi (9), anche dopo ad

(1) *Storia*, lib. VI, cap. 22, vol. I, p. 319; BUSINI, p. 25; PASSARINI, p. 6.

(2) Ivi, lib. VIII, cap. 32, vol. I, p. 424.

(3) Ved. PASSARINI, p. 6.

(4) NARDI, *Istorie*, lib. VIII, cap. 36, vol. II, p. 144.

(5) BUSINI, *Lettere*, p. 159.

(6) VARCHI, lib. XI, cap. 68, vol. II, p. 274; NARDI, lib. IX, cap. 1, vol. II, p. 196; BUSINI, 165; PASSARINI, 10.

(7) VARCHI, lib. XI, cap. 136, vol. II, p. 372; BUSINI, p. 183; AMMIRATO, *Istorie*, III, p. 413 E; PASSARINI, p. 15; PERRENS, op. cit., III, p. 334;

(8) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 48, c. 39.

(9) Lib. XII, cap. 16, vol. II, p. 397; cf. PASSARINI, p. 15.

esercitare nello Stato nuovo l'ufficio vecchio; ma, per odio particolare di Palla Rucellai e di Giovanni Corsi, il 17 ottobre del 1530 fu preso e confinato per tre anni a Faenza, a condizione che desse mallevadoria per due mila ducati d'osservare il confine. « Baccio « Valori, nonostante il sonetto fattogli contra, gli campò, favoren- « dolo ancora la Duchessina (Caterina), la vita, e sempre che fu « grande, perché messer Salvestro era povero e carico di famiglia, « l'intertenne e aiutò, non solo come uomo compassionevole, ma « come vero amico » (1). Nel novembre e dicembre fu, però, bandito da Firenze e confinato ad Ascoli, poi a Bibbona (2); ed ebbe dopo parte principalissima nelle mène de' fuorusciti contro i Medici (3). L'ultimo regolare registro delle Provvisioni fu scritto da lui, ed è quello di n. 209, che va dal 31 marzo al 24 agosto 1530.

In favore del Vespucci, ormai vecchio ed infermo Notaro delle Tratte, s'ebbe nel 1528 una provvisione simile a quella di trent'anni innanzi pel Landini (4). E' giusto, vi si dice, che una « bene istituita » Repubblica sia grata a quelle persone, che hanno in suo servizio consumato la vita; ed è noto con quanta fede e sollecitudine il Vespucci abbia servito, fin dal 1497 (1498), come Cancelliere delle Tratte (5); perciò sia eletto un altro Cancelliere; ma egli con-

(1) L. cit.

(2) VARCHI, lib. XII, cap. 24, 25, vol. II, pp. 410, 413; PASSARINI, p. 15. Secondo il BUSINI (p. 184) fu Francesco Guicciardini che salvò dalla morte messer Salvestro, il quale era leale uomo, sebbene ora del popolo, ora dell'oligarchia (Ved. pure ivi, p. 153).

(3) Fu nel 1534 tra' sei Procuratori de' fuorusciti; nel '35 venne da essi mandato a Napoli presso Carlo V. Fu da prima male accolto, poi bene; perciò invitò a recarvisi molti fuorusciti (VARCHI, lib. XIV, cap. 32 e 51, vol. III, pp. 75, 96). Nel '36 era Giudice del Torrione a Bologna, ove Lorenzino de' Medici, appena giuntovi, raccontò a lui, che non vi volle credere, l'uccisione del Duca Alessandro. Ivi si radunavano i fuorusciti, fra i quali eran due cardinali, e sempre aspettavano il nostro Salvestro per averne consiglio (VARCHI, lib. XV, cap. 4 e 39, vol. III, pp. 189, 232; NERLI, *Comment.*, II, p. 232; PASSARINI, 20). Anche parecchio tempo dopo mai stancavasi di dar notizie al Varchi circa i fatti famosi, dei quali era stato spettatore, e quei Consigli ch'egli conosceva meglio d'ogni altro (BUSINI, pp. 100, 134). Più tardi s'accostò a' Medici, chiedendo umilmente il perdono. Questo già gli era stato concesso il 9 gen. 1549, anche perché a Roma ed altrove aveva ottenuto molti onorevoli e vantaggiosi ufficj. Morì a' 6 di giug. 1558, e fu sepolto in Santa Maria sopra Minerva in una cappella resa, poi, gentilizia dai suoi figliuoli, papa Clemente VIII e card. Pietro Aldobrandini, e ornata di due splendidi monumenti sepolcrali. In quello di sinistra è scolpita l'immagine di Salvestro, e si legge l'appresso iscrizione (PASSARINI, 146): « Hic, qui filiorum tam illustri « corona cingitur, — Silvester noster Aldobrandinus est — Patricius florentinus — Clementis VIII « Pont. Max. pater — a principibus viris in adversa etiam fortuna — arduis negotiis adhibitus — « civis optimus summusque iurisconsultus — quod ex laboribus pro patria susceptis — et ex ingenii « monumentis cognosces — Quam vero fuerit prolis educandae gnarus parens dignitates gnatorum « testantur — Vixit annos LVIII menses vj, dies XIII — Obiit VIII idus iunii MDLVIII ». Ved. pure FERRAI; *Cosimo I*, p. 30.

(4) Il 29 di mag. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 207, c. 22'.

(5) Vuolsi pur notare come il 16 ag. del 1527 furono stanziati in suo favore 15 fiorini per rimborso di spese occorse nelle scritture delle polizze per l'imborsazione ultima degli ufficj del Consiglio Maggiore (Ivi, *Sig. Coll.*, *Reg.*, 129. c. 141).

tinui a far quanto gli è possibile, ricevendo, ciò non ostante, a vita, quel salario che ha sempre riscosso (1).

Quanto il Vespucci sopravvivesse non sapremmo dire; sembra, però, fosse ancora alle Tratte a' 23 di settembre del 1528; in quel giorno, infatti, sarebbe stato scelto da lui e dal Nardi ser Giovan Domenico di ser Piero Buonaccorsi terzo Coadiutore per quell'Ufficio (2).

Non sappiamo se ad Iacopo Nardi, che, entrato fin dal 1513 nelle grazie de' Medici, cercava, come dicemmo, per mezzo d'essi, ufficj in Palazzo, alcuno ne toccasse prima del 1527. Eran certo numerosissimi, e continuamente si cambiavano e modificavano, e il Nardi aveva tutte le migliori qualità per esservi accolto; età matura, cultura sufficiente, esperienza delle pubbliche cose, riconosciuta abilità e saggezza; indole mite, anzi timidissima e più che adatta alle riverenze e agli inchini verso i padroni del Palazzo. Or narra il Varchi (3) che nell'aprile del 1527, quando fu deliberato il cambiamento di Governo, ad Iacopo Alamanni che « gridava forte 'i « ribelli, i confinati', Iacopo Nardi, « primo Cancelliere delle Tratte, « e allora uno de' Sedici » (Gonfalonieri delle compagnie), disse « che dovesse quietamente procedere ». Aggiunge (4), poi, che quando i Medici stavano per entrare in Palazzo e que' di dentro più non avevano che gettare, egli salì su, e mostrò un gran numero di pietre messe l'una sull'altra a guisa di muricciuoli, incalcinate e arricciate; « e poi, fatti rompere i lastroni, i quali, a modo di lapidi d'avelli, ricoprivano e tenevano turate le buche de' piombatoi, « disse che il Palazzo, i Padri, la Patria difendessero » (5). Il Nardi pure racconta il fatto (6), dicendo ch'egli era Gonfaloniere, ma non dice se anche fosse Cancelliere delle Tratte; il Ferraioli che ab

(1) Anche il VARCHI parla della giubilazione del Vespucci, soggiungendo (lib. VI, cap. 11, vol. I, p. 305): « E per certo niuno Stato può migliore opera fare, né degna di maggior commendazione « che riconoscere coloro e rimeritare, i quali per la grandezza e salute di lui... fedelmente e con diligenza faticati si sono; nella qual cosa è divina la Repubblica de' Veneziani, né si può tanto da « alcuni innalzare e sopra al cielo porre che Ella molto non meriti più ».

(2) Ved. il doc. 31 ot. 1528 in A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 130, c. 195'. Il primo dic., poi, dell'anno stesso ebbe di nuovo l'onore d'esser Proconsolo (*Giud. Not.*) 26, c. 8'). Sebbene non fosse mai cassato come fautore de' Medici, è fuor di dubbio ch'egli pure mantenne con essi cordiali relazioni. Per varie sue lettere a Galeotto e a Lorenzo de' Medici del 29 dic. 1514, 17 feb. 15, ved. *Med. inn. Princ.*, f.^a 116, cc. 143, 669 e altrove.

(3) Lib. II, cap. 23, vol. I, p. 108.

(4) Ivi, cap. 24, p. 113; cf. PERRENS, *Histoire... depuis* ec., III, p. 127.

(5) Fu allora che venne rotto il braccio al David di Michelangiolo. I soldati, dice il VARCHI (Ivi) furon costretti a fuggire, « e così fu cagione la prudenza e animosità di quest'uomo veramente buono « e della libertà, non per ambizione, né per cupidigia di guadagno, ma solo per vivere libero e per « la salute pubblica difenditore, che 'l Palazzo preso non fusse... »; « della qual cosa, non per l'onore « che io, come a padre, gli porto, essendo da lui amato come figlinolo, ma solo per cagione della verità ho voluto... testimonianza rendere ».

(6) Lib. VIII, cap. 9, vol. II, p. 115; cf. FIORINI, *Lettera*, p. 135.

biamo riscontrato ricercatore accurato ed infaticabile, accetta il racconto del Varchi, che messer Iacopo fosse pur Cancelliere (1). Or tale affermazione verrebbe contraddetta dal documento succitato del 31 Ottobre, dal quale si rileva che, se in quel giorno era da quanto sopra s'è visto circa la giubilazione concessa al Vespucci nel 1528; ancora Cancelliere il Nardi (che, anzi, come tale, nominava tre suoi Coadiutori), il 23 settembre antecedente aveva sempre a collega il Vespucci. In queste condizioni a chi prestar fede? All'affermazione del Varchi. Alle notizie sue sì numerose e particolareggiate non osiamo negare qualunque valore. Il Nardi aveva tali qualità per essere Cancelliere in Palazzo, che ci meraviglia non vi fosse stato già chiamato da molto tempo; ne conosceva sì bene ogni luogo più ripotso, chesiamo indotti a credere v'avesse quasi continua dimestichezza per ragioni del suo ufficio. D'altra parte, spesso i documenti ufficiali avevano unicamente un valore formale; dicevano quale era la condizione legale, non l'effettiva di un ufficio e di un ufficiale. Noi crediamo, pertanto, abbia ragione il Varchi dicendo il Nardi allora primo Cancelliere delle Tratte; tutt'al più potrebbe darsi fosse legalmente solo Segretario e Coadiutore, ma che l'ufficio di primo Cancelliere l'avesse in effetto, data l'età avanzata del Cancelliere legale; e tutto ciò sarebbe anche maggiormente in armonia con quanto s'è detto fin qui del Vespucci; se fu giubilato a patto però che continuasse a far quanto poteva, se nel dicembre appresso aveva l'alto ufficio di Proconsolo, è naturale fosse pure nominalmente alle Tratte, lasciando ad altri le fatiche maggiori dell'Ufficio. È questa assai importante questione, anche per le conseguenze di cui fra poco vedremo.

I tre cittadini, che a' 31 d'ottobre furono eletti dal Nardi alle Tratte, erano ser Piero di ser Domenico Buonaccorsi, ser Girolamo di ser Griso Griselli, Giovan Domenico di ser Piero Buonaccorsi predetto, rispettivamente primo, secondo e terzo Coadiutore; il quale ufficio, però, non potevano esercitare, finché non fossero definitivamente approvati dal Consiglio Maggiore. Rispetto all'ultimo, gli corresse la paga fin dal 23 settembre, perché allora era stato eletto dal Vespucci. Negli ultimi giorni della Repubblica il Nardi tentò, dice il Ferraioli (2), tornare ai Medici per conservare le Tratte ed avere qualche ufficio anche più importante; ma nulla gli valse, ché fu irrimediabilmente bandito.

Siamo ai decreti dell'ultima Balìa, di quella che doveva seppellire per sempre la libertà, pur conservando, per poco ancora, le

(1) A p. XLII.

(2) A pp. XVII-XX.

antiche forme repubblicane. A' 2 d'ottobre 1530, osservato come nella Balia del 1527 furon tolti alcuni ufficj a' notari e dati a semplici cittadini, essa decreta che siano, per maggior utile della Città, resi a quelli (1). L'ultimo giorno di quel mese provvede ad una generale diminuzione dei salarj per restringere le spese del Palazzo (2). I salarj del primo Cancelliere e suo Coadiutore furono allora portati, rispettivamente, a 198 e 48 fiorini; quelli del Notaro delle Riformagioni e suoi quattro Coadiutori a fiorini 270; 43 e lire 1; 36; 28 e lire 5; quelli del Cancelliere delle Tratte e di tre Coadiutori a 138; 50; 43 e lire 4; 36; del secondo Cancelliere e due Coadiutori, 120; 57 e lire 4; 36; del Coadiutore fisso del Notaro della Signoria, 48, lire 3 e soldi 8; Cancelliere agli Otto di Pratica, 190; tre Coadiutori, 72 ciascuno; due 62; tre 48. Nel 1532 i dodici Riformatori provvedono alla sorte dell'ultimo Coadiutore del Notaro della Signoria, ordinando ch'egli « serviat Octo Praticae pro bul-
« lectinis et aliis consuetis negociis » con lo stesso salario (3).

Ultimo registro di lettere missive della prima Cancelleria è quello segnato di numero 58. Ha il titolo: « Liber litterarum extra
« Dominium scriptarum... ad exteros principes, inceptus tempore
« domini Alexij Lapaccini primi Secretarii florentini ». Va dal primo maggio 1529 al primo gennaio 1555; è, pertanto, l'unico registro che in sé accolga gli ultimi vagiti della libertà e i primi soffi della tirannide.

Era rimasto, infatti, in ufficio, nonostante l'avvenuto cambiamento, il Lapaccini, « buona », dice il Varchi, « ma fredda persona (4). Raccontando, poi, della nota lettera trovata il 16 aprile, compromettente pel Gonfaloniere Capponi, dice che, adunati gli Ottanta e la Pratica, e uscito il Capponi, il Proposto fece leggere al Lapaccini, come primo Cancelliere, detta lettera, e con essa la bozza della provvisione concordata fra i Signori contenente la condanna (5). Nell'aprile del 1531 il buon Lapaccini era già morto (6), e il posto rimase vacante fino al primo di maggio. La Repubblica ormai

(1) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 49, c. 16; 50, c. 10.

(2) *Ivi.*, c. 76; 50, c. 45.

(3) *Ivi.*, *Sig. Bal.*, *Oerr.*, 31, c. 227.

(4) *Lib.* III, cap. 18, vol. I, p. 161.

(5) *Lib.* VIII, cap. 19, vol. I, p. 395.

(6) A. S. F., *Rif.*, *Cart.*, *Miss.*, *I Canc.*, reg. 58, c. 30, marg. sin. Ebbe col padre il sepolcro in S. M. Novella. Gioverà riferir l'epitaffio dell'ultimo dei Cancellieri fiorentini che morisse in tale ufficio: « Iacopo Lapaccino et eius filio eruditissimo, Alexio, a secretis R. P. F... Raphael patri française posuit » (ROSSELLI, *Sepolt.*, 2, p. 700, n. 93, in A. S. F., *Mss.*, 625; cf. MANNI, *op. cit.*, p. 132). Si citano di lui molte lettere e versi latini nonché l'elegante orazione del 19 gen. 1536 per la consegna del bastone al traditore Malatesta (ivi, 137; NARDI, *Istorie*, lib. VIII, cap. 62, vol. II, p. 173 AMMIRATO, *Istorie*, III, p. 389 B.).

spenta, non v'era più d'uopo di chi del Popolo Fiorentino esprime i liberi sensi. In quel primo di maggio 1531 al posto del Salutati e del Bruni saliva messer Francesco Campana da Colle (1). Da molti anni creatura de' Medici, notissimo per la celebre bolla che papa Leone mandò nel 1520 in Inghilterra, tentando, poi, per mezzo suo, di riaverla, e che fu occasione alla ribellione d'Arrigo VIII; uomo, del resto, « che amava sommamente e favoriva « le lettere e i letterati » (2). Il Varchi l'accusa, e giustamente, d'aver, « con pessimo esempio, cominciato a corrompere le scritture « delle memorie pubbliche, scrivendo in sul libro chiamato comunemente Priorista di Palazzo, a piè delle Signorie (novembre-dicembre 1530) quello che gli dettava non la verità, ma l'adulazione ». E soggiunge: « Ma così fanno... la maggior parte di « coloro, i quali, o ambiziosi, brigano di salire per qualunque... grado, « o avari si fanno a credere che, per fuggire la povertà... sia lecito « di fare in tutti i modi tutte le cose ». Il 6 di luglio del '31 lesse in Palazzo la celebre bolla di Carlo V; il 9 gennaio del '37 fu fatto chiamare dal Duca, ch'entrava in ufficio, perché scrivesse ai Cardinali fiorentini; non volle andare; pur mandò uno della Cancelleria (3). Osserva finalmente il Varchi che, essendo egli « di basso « stato, salito, né sapendo egli come, a quel grado altissimo, non « capiva in se stesso, ed aspirando a cose maggiori, governava molto « fedele, e non insufficiente, la Segreteria, aspettando però la risoluzione di tutte le cose dalla bocca di Cosimo solo ».

L'ultima lettera scritta nell'ultimo registro della prima Cancelleria è del 7 aprile 1532, a carte 52, 53. Ve ne sono, poi, a carte 62-65 al Papa dei dodici Riformatori, con la data del 20 maggio; ma già col dì 11 di quel mese cominciano, a carta 66, quelle scritte a nome del Duca e dei Consiglieri della Repubblica. Col dì 11, infatti, ha principio il registro 18 dei Minutarj, con lettere del Duca e dei Consiglieri predetti.

Ser Lorenzo Violi rimane anche col nuovo Governo in Palazzo, e fino al 1530 rimangono regolarmente i registri delle lettere da

(1) Reg. 58 cit., l. cit., Del Lapaccini ne rimane un bastardello nel quale a c. 39 si legge: « Hoc in diurnario scribentur electiones et prorogationes Oratorum et Commissariorum et alia pertinentia ad Officium prime Cancellarie... per me Alexium Lapaccinum, primum Secretarium excelso-rum Dominorum Florentinorum... ». Fu collocato tra le carte 37 e 38 del reg. 27 (A. S. F.) *Rif., Sig., Legaz. Commiss., Elezioni, Istruzioni e Lettere Missive*, con la seguente dichiarazione a c. 38: « Quia dominus Alexius, morte praeventus, non potuit absolvere transcriptionem huius Diurnarii in « forma consueta, ideo coniunctus fuit cum hoc libro, quo appareant eius manu propria notata ». È dopo il 13 lug. 1527; continua dal 10 giug. '27 al 9 set. '29 di mano del Lapaccini, poi d'altra mano.

(2) VARCHI, lib. VIII, cap. 34, vol. I, p. 427 e XII, 22, vol. II, p. 402.

(3) Ivi, lib. XIII, cap. 53, vol. II, pp. 441 sgg; lib. XV, cap. 19, vol. III, pp. 205 sgg. Ved. circa il Campana, FERRAI, *Cosimo I*, p. 45.

lui dettate. Ma in quello e nei due anni seguenti, tutto, come ben si comprende, è sconvolto. L'ultima provvisione regolare circa quell'Ufficio è del 24 agosto 1530. Per essa si ordina al secondo Cancelliere di non consegnar le lettere agli estratti per castellani se non visto l'istrumento della loro elezione e la polizza della mallevadoria prestata la quale dovrà conservare presso di sé (1).

Il 26 di settembre successivo ser Lorenzo roga gli atti dei dodici Riformatori, come Cancelliere dei Dieci di Balìa (2). Il primo di luglio '31 si ha nel registro 69 della seconda Cancelleria (3): « Obtentum fuit partitum..., quo decretum est per me Laurentium « Violum... posse describi littere consuete in Dominio et revocari « bullectini, prout moris est et alias consuetum ». Nel '32 i Riformatori deliberano (4): « Cancellarius, qui scribebat litteras Dominorum in Dominio, cum suis Coadiutoribus, serviat Duci et Consiliariis » (5).

Troviamo ricordato nel 1532 come uno dei Segretarj « Ludovicum vicum Peraccenum » (6). Alla Cancelleria sembra pure appartenesse nel 1528 il fiorentino Gabriello d'Ottaviano di Gabriello Simeoni, che, per le sue poesie, divenne, poi, famoso in Francia (7). Appartenevano invece a quella degli Otto tra gli altri R. Fedini, Giovanni Naldini, Bartolommeo di Ruffino, A. M. Buonanni, Bonifazio Marinai, Zanobi Brizi, Luca Ficini, Agnolo Marzi, Lodovico da Castrocaro (8); a quella dei Dieci, oltre il Giannotti, Paolo da Catignano, Giovanni Naldini, Bartolommeo di Ruffino, Niccolò Buonanni, Bernardo da Colle (9). Giovanni Naldini, anzi, fu mandato nel 1527 al Lautrec, perché lo ragguagliasse delle cose della Toscana e lo confortasse a spinger l'esercito verso Bologna; nel '28 a Perugia (10).

Anche Angiolo e Pier Polo Marzi, prima del rivolgimento famoso, furono, nel 1527, Cancellieri in Palazzo. Angelo ebbe i contrassegni delle fortezze, e rogò l'istrumento della lega fatta tra Firenze e Venezia (11). Dopo fu, dice il Varchi, « più per fede e « fortuna che per sufficienza, Vescovo d'Ascesi (12) ». Nel 1529 pro-

(1) A. S. F., *Rif., Provv.*, 209, c. 35'.

(2) Ivi, *Bal.*, 50, cc. 1 sgg.

(3) A c. 128'.

(4) Ivi, *Sig. Bal., Corr.*, 31, c. 227'.

(5) Per gli ufficj che ser Lorenzo ebbe all'Arte, ved. A. S. F., *Giud. Not.*, 26, cc. 105, 179, 185.

(6) A. c. 1 del reg. 71 della II Cancelleria, dal 23 mar. al 30 di apr.

(7) FLAMINI, *Studj di storia letteraria*, p. 301.

(8) A. S. F., *Rif., Otto, Delib.*, 7, cc. 3, 4', 6, 45, 57', 58, 82, 86, 92, 95., 104, 107, 121, 138', 144.

(9) Ivi, *Dieci, Delib.*, 67, c. 14.

(10) VARCHI, lib. V, cap. 6, vol. I, p. 246; lib. VI, cap. 2, vol. I, p. 286.

(11) Ivi, lib. III, cap. 3 e 11, vol. I, pp. 115, 145.

(12) Ivi, cap. 3, p. 125.

pose anch'egli, come il Principe d'Oranges, una nuova forma di Governo, e divenne più tardi uno dei capi del Governo Ducale (1). Pier Polo, Coadiutore della seconda Cancelleria, il 26 di maggio 1527 fu cassato (2).

Il primo di giugno del 1527, abolito l'Ufficio degli Otto di Pratica, fu ristabilito quello dei Dieci; nel tempo stesso fu cassato il Michelozzi, mentre nessuno pensò al Machiavelli, il quale dodici giorni appresso morì (3). Fu scelto Francesco Tarugi, col salario consueto di dugento fiorini; servì fino al 9 d'agosto, quando si recò a Montepulciano, dove morì di lì a due giorni (4). Al suo posto fu eletto il 25 d'ottobre con cento fiorini di salario Donato Giannotti, che già il 23 di settembre aveva cominciato il servizio (5): « Uomo di bassa condizione, ma grave però e modesto e costumato « molto e non solo delle lettere greche e delle latine, ma etiandio « delle cose del mondo, e specialmente de' Governi civili intenden- « tissimo, e soprattutto grande amatore della libertà ». Quelli che volevano riprenderlo nient'altro sapevano apporgli se non che « fosse ambizioso e troppo degli uomini potenti seguitatore ». Il Giannotti Cancelliere lasciò durevoli tracce dell'opera sua. Così, quando il noto Antonio Brucioli fu condannato, perché diceva male dei frati e fra uomini savj si cercò come tòrre questo inconveniente, levar credito a San Marco e reputazione a' Piagnoni, messer Donato disse francamente l'opinione sua (6): « Posciaché da' frati come da « persone indiscrete e ambiziosissime non s'otterrebbe mai un tal « beneficio che da loro venisse a dire, che non nel convento di San « Marco, ma nel palagio de' Signori s'avevano le cose dello Stato « a trattare e deliberare, sarebbe ben fatto fare una provvisione, « per la quale si provvedesse che alla fine d'ogni magistrato d'Otto « si dovesse mandare un bando, nel quale i ncmi di tutti coloro, « che fossero stati condannati si pubblicassero e la cagione ancora « perché stati condannati fossero; della qual cosa avverrebbe, di- « ceva egli, che in non lungo tempo si conoscerebbe quelli che vo- « levano parer migliori essere i peggiori uomini di Firenze ».

Nell'agosto del 1530, venuta la nuova della rotta di Ferruccio a Gavinana, fu mandato il Giannotti, « uomo non meno leale che pru- « dente, a tentar l'animo del signor Stefano » (Colonna), perché uscisse, ma inutilmente (7). Nel settembre successivo, stan-

(1) Ivi. lib. X. cap. 24, vol. II, p. 125.

(2) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 90.

(3) VILLARI, *N. Machiavelli*, III, pp. 365 sgg., 478, 479.

(4) Ivi, pp. 366, 478, 479.

(5) Ivi, p. 478; BUSINI, p. 84.

(6) L. cit.: VARCHI, *Storia*, lib. VIII, cap. 30, vol. I, pp. 420, 421.

(7) Ivi, lib. XV, cap. 114, vol. II, p. 338.

dosi egli fra paura e speranza, fu, nonostante il Papa avesse raccomandato si risparmiassero gli uomini più chiari ed insigni, preso; ma, « aiutato da' favori degli amici e dall'innocenza sua, scampò, « con gran fatica, la vita, e fu confinato fuori di Firenze sei miglia « e dentro le venti con tal condizione, che non potesse entrare in « nessuna terra murata e dovesse sodare l'osservanza per cinque- « cento ducati; il che fece per lui messer Niccolò di Piero Ardin- « ghegli, che fu poi Cardinale (1) ». E aggiunge il Varchi: « ...né fu « mai vero che messer Donato, quando era Segretario de' Signori « Dieci, leggesse le lettere altramente di quello ch'elle stavano, co- « me gli appongono alcuni, i quali mostra che male sappiano, ch'e- « gli, quando ben avesse voluto, non però, tali sono gli ordini delle « repubbliche e tale era il costume di quel Magistrato, avrebbe po- « tuto ciò fare senza essere stato scoperto e gastigato. Fu ben « vero che i Dieci alcuna volta, tutti d'accordo, quando volevano « mandare alcuno de' loro Cancellieri a leggere alcuna lettera pub- « blicamente nel Consiglio, usavano fare che messer Donato, dici- « ferata e letta ch'ei l'aveva, interlineasse alcuni versi, secondoché « giudicavano a proposito, a fine che... dovessero saltare... senza leg- « gerli altramente in pubblico ». Sebbene osservasse i confini con gran disagio sperando il richiamo, fu poco dopo riconfinato, con peggioramento, a Bibbiena (2). Nel '37 uscì un bando che i condannati potessero tornare; fra altri tornò il nostro, ma di lì a poco, messo in sospetto, si rifugiò a Bologna (3). Ci gode l'animo di poter chiudere la storia dei Cancellieri Fiorentini col nome di quest'uomo dotto, di quest'uomo di Stato, scrittore, storico, pensatore onesto.

10. Non vogliamo finalmente tacere d'una *Scrittura* anonima composta circa questi ultimi anni da un N., Segretario della nostra Repubblica, ad istanza di Marco Foscarelli, per informazione del Governo della Serenissima (4).

Un uomo illustre, Oreste Tommasini, sarebbe per attribuirne a Donato Giannotti la paternità. Pur concordando per la massima parte nelle sue osservazioni, ci sia lecito da lui allontanarci un poco, proponendo per essa un altro padre, Iacopo Nardi, che, intanto, assai meglio del Giannotti sarebbe indicato dalla sigla N. Sarà utile, però, dir prima del suo contenuto, che ha pure per la storia della Cancelleria non poco valore. Per la *Scrittura*, infatti, vediamo in breve ristrette dalla mente sagace d'uno studioso, attore e spet-

(1) Ivi, lib. XII, cap. 17, 25 e 26, vol. II, pp. 398 e 411, 412.

(2) Ivi, lib. XII, cap. 26, vol. II, p. 412; CAMBI in ILDEFONSO, *Delizie*, XXIII, p. 90.

(3) VARCHI, lib. XV, cap. 33, vol. III, p. 221,

(4) TOMMASINI, *Scrittura di N. Segretario della Rep.^{ca} di Firenze fatta ad istanza di Marco Foscarelli per informazione dello Governo della lor Città*, pp. 33 sgg.

tatore contemporaneo, tutte quelle notizie intorno agli ultimi anni della Cancelleria repubblicana, le quali pur troviamo per via molto più lunga e faticosa confermate dai documenti. E, se questi ce le danno più ampie, precise, particolareggiate, la *Scrittura* ce le mette innanzi come apparivano e si disegnavano nella mente del suo autore

L'Anonimo trattando degli ufficiali di secondaria importanza, come i Capitani di Pisa e simili, dice che si traggono nel Consiglio Maggiore, « dove stanno dua delli ex.^{mi} Signori, quattro de' venerabili Collegii et Secretarj fiorentini, insieme con dua monaci dell'Ordine Cisterciense, i quali assiduamente stanno al servizio del « Palazzo ». Quando un ufficio è vacante si traggono a sorte da 6 a 30 polizze, secondo la sua importanza. Si mettono a partito in detto Consiglio; chi ha la metà de' voti più uno è imborsato; poi si estraggono a sorte in presenza di esso. Rispetto a quelli di primo grado, come i Signori e Collegi, i Dieci di Balìa e gli Otto di Pratica, nel Consiglio, egli dice, è una borsa di tutti gli abili ad esso; quando ricorrono le elezioni, si traggono un certo numero di Elezionarj, più o meno, secondo l'importanza del magistrato da eleggersi. Il numero maggiore è di dodici per ognuno dei magistrati da creare, e così è pe' Signori; il minore di sei. Gli Elezionarj vanno al Segreto, e nominano un cittadino per ciascuno; i nominati si mettono a partito nel Consiglio Maggiore, e s'imborsano; questa volta, in specie pe' Signori e pe' Dieci, s'intendono eletti quelli che hanno più voti. Per gli ufficj di 3° grado vi sono quattro borse. In ciascuna di esse sono tutti quelli che hanno il beneficio dello Stato, da' 25 a' 35 anni con una polizza; quelli da' 35 a' 45 con due; da' 45 in là con tre. Ogni volta che occorre, si trae dalla borsa destinata uno a sorte che deve avere l'approvazione, per ottenere l'ufficio, de' Signori e Collegi con due terzi de' voti. Può sembrare il modo un po' lungo, ma in sostanza è buono, perché con tanti voti accade naturalmente che i peggiori sempre n'abbiano meno; anzi spesso non si trova chi n'abbia il numero sufficiente.

Descrive, poi, il modo che si tiene nelle creazioni delle leggi. Ogni volta che una n'occorre, si delibera dai Signori. Il Segretario, cioè (crediamo) il Notaro delle Riformagioni, avuta la deliberazione, fa radunare otto Auditori, cioè quattro de' Collegi e quattro dei Conservatori di legge, scelti, per partito de' Signori, fra i più intelligenti. Approvata da loro, torna a' Signori, quindi a' Signori e Collegi, poi agli Ottanta e finalmente al Consiglio Maggiore. Si debbon vincere per due terzi, tranne quelle concernenti il far denari, per le quali basta la metà.

Nel Consiglio Maggiore son tutti i cittadini che hanno lo Stato,

cioè che possono essere eletti ne' pubblici ufficj, che hanno avuto padre, avo e proavo ne' Signori e Collegi. È questo Consiglio il Signore della Repubblica.

Succede ad esso il Consiglio degli Ottanta, creato nel 1494, nel quale si può essere anche a vita. I membri se n'estrangono a sorte nel Consiglio Maggiore; i Collegi ne possono nominare certo numero ciascuno, venti per quartiere, quindici per le Arti Maggiori e cinque per le Minori. Si dice anche Consiglio Minore, e da esso son creati i Commissarj e gli Ambasciatori. Si raduna ogni otto giorni, e vi si leggono le lettere più importanti che giungono. Vi si consulta se una cosa devesi fare, o no, e più per consiglio che altro. Ogni due o tre giorni; al più, s'aduna un Consiglio di magistrati, come Dieci, Nove, Otto di Guardia e Balìa, per deliberare circa il da farsi.

Per la crezione del Gonfaloniere si traggono nel Consiglio Maggiore sessanta Elezionarj, ciascuno de' quali nomina uno di cinquant'anni almeno. Si mandano, quindi, a partito i sei di più favore. Essendovene tanti, che abbiano ottenuto il partito, si leggono nel Consiglio; quelli letti si mandano a partito; chi ha più voti è eletto per un anno con facoltà di rafferma fino a tre anni.

I Signori hanno l'autorità ordinaria loro concessa dalle leggi e dagli Statuti e la straordinaria delle sei fave, perché debbono essere almeno in sei d'accordo. Per questa possono disporre dello Stato come l'intero Popolo Fiorentino. I Collegi son composti di ventotto persone, cioè sedici Gonfalonieri di compagnia e dodici Buonomini; quelli durano in ufficio quattro mesi, questi tre. I Dieci presiedono alle cose della guerra, quindi la loro autorità varia secondo i tempi e le occasioni; legalmente hanno meno autorità de' Signori; ma sostanzialmente, in specie in certe occasioni, più; sono inferiori soltanto al Gonfaloniere. Son nominati cento cittadini e messi a partito; son quindi eletti i Dieci che hanno più favore. Durano in ufficio sei mesi. Si dissero dapprima Dieci di Balìa; dopo il 1494 Dieci di libertà e pace, perché fu loro tolta molta dell'antica balìa; ora l'hanno riavuta, ma conservano l'ultimo titolo.

Il Foscari, cui è diretta la *Scrittura*, fu a Firenze dal gennaio al luglio 1527 (al che forse non pose mente il Tommasini), e fece pel suo Governo un'ampia ed importante relazione, già data alla luce, circa l'opera sua e le condizioni della nostra Città (1). In essa la *Scrittura* è largamente usata, e per qualche punto inserita quasi testualmente. Non v'ha dubbio, pertanto, ch'essa appartiene a questo tempo e che dovesse esser composta proprio dal gennaio al luglio 1527.

(1) ALBÈRI, *Relazioni*, II Serie, vol. I, pp. 7-97; cf. ILDEFONSO, *Delizie*, XXIII, pp. XX, 166 sgg.

Fu compilata da un Segretario della Repubblica. I Segretarj in quel tempo, dice il Tommasini, erano due: Francesco Tarugi da Montepulciano e Donato Giannotti: escluso il primo, crede debbasi attribuire al secondo. Siamo d'accordo con l'illustre Autore circa il Tarugi; egli solo il 10 giugno successe al Michelozzi, Cancelliere degli Otto, poi cambiati in Dieci, e appena qualche settimana di tempo avrebbe avuto, per scrivere come Segretario al Foscari, anche ammesso che costui spettasse proprio gli ultimi giorni del suo ufficio ad informarsi del Governo e delle cose della Repubblica. Ma che dire del Giannotti? Solo il 9 d'agosto Francesco Tarugi partì per Montepulciano, ove due giorni appresso morì; e solo a' 23 d'ottobre il Giannotti n'ebbe la successione, pur avendo cominciato il servizio a' 3 di settembre. È inutile, dunque, parlare di lui come autore della *Scrittura*. Ma vi sono pur molte altre buone ragioni che c'indurrebbero a tale esclusione. L'Autore di essa dice: «...essendo venuto tanto
« tardi al mondo, che la adolescenza occupò tutto il vivere libero
« di questa nostra patria, non permetteva l'età intendere altro che
« in confuso il Governo di questo modo di vivere popolare; el quale
« essendo piaciuto allo onnipotente Dio restuirci sì poco tempo
« fa, sono certo che meritamente potrei essere incolpato di presun-
« zione al parlarne, s'io non fussi in questo grado del Segretario,
« per il quale m'è data occasione di intenderlo più tritamente ».

Ora il Giannotti, nato il 27 novembre '94, non poteva dire che l'adolescenza sua occupasse tutto il vivere libero della sua patria, cioè dal 1494 al 1512; supponendo che cominci verso i quindici anni l'adolescenza dell'uomo, il Giannotti tre soli di essa n'avrebbe passati sotto il libero Governo, ché durante i quindici anni rimanenti sarebbe stato nell'infanzia.

Il Tommasini si ferma più particolarmente sul titolo di Segretario attribuitosi dal nostro Anonimo, e osserva, come dicemmo, che due allora erano i Segretarj. Chi ci ha seguito nel corso di questo lavoro sa che l'uso più antico e ufficiale portava di chiamare Cancellieri i Segretarj dei varj ufficj, ma specialmente i Segretarj delle lettere; quindi primo e secondo Cancelliere, Cancelliere de' Dieci e degli Otto; e anche, ma più raramente, Cancelliere delle Riformagioni, delle Tratte; gli altri ufficiali dipendenti da' Cancellieri si chiamavano Coadiutori. Al Giannotti sarebbe, dunque, spettato il titolo ufficiale di Cancelliere de' Dieci; e sappiamo pure che questo non era ufficio permanente, ma solo occasionale della Cancelleria, di modo che neppure l'abbiamo compreso nella storia di essa. Vero è che negli ultimi tempi invalse l'uso di chiamare col nome generico di Segretarj tutti, o quasi, gli ufficiali delle Cancellerie; se vogliamo stare alla nomenclatura ufficiale, anche i Segretarj appaiono in essa variamente dopo le riforme del 1483 e degli anni seguenti. Per essa

fu, come dicemmo, costituita la Cancelleria col primo e secondo Cancelliere e il Cancelliere delle Tratte, sei Segretarj e quattro Coadiutori; i quali tutti erano adoptrati nei varj servizj del Palazzo secondo che meglio sembrava a' Signori e al primo Cancelliere. Fra i Segretarj due ve ne furono superiori agli altri, e si dissero Segretarj della Signoria, o anche Segretarj di Palazzo; fra questi vedemmo il Landini. Di questi Segretarj uno si metteva per solito a capo della seconda Cancelleria, un altro delle Tratte; così il Machiavelli, il Michelozzi, il Vespucci. Dopo il 1512 non abbiamo notizie precise circa gli ufficj e gli ufficiali della Cancelleria, ma dovè continuare l'ordinamento esistente con lo stesso o maggior numero di ufficiali. Se, come supponevamo, il Nardi era nel 1527 Ufficiale delle Tratte, egli è proprio colui, che più di ogni altro, e certo più assai del Giannotti, può apparir autore della *Scrittura*. Potrebbe forse opporsi che, se era Coadiutore, non poteva dirsi Segretario; ma si noti ch'egli non dice se stesso Segretario; bensì « ... s'io non fussi in questo « grado del Segretario... ». Il che può significare ch'egli non era Segretario delle Tratte, ma ne faceva, come abbiamo supposto, le veci, essendo il Vespucci ormai vecchissimo e vicino alla giubilazione; ad ogni modo, poi, si potrebbe intendere, in senso generico, Segretario anche se solo Coadiutore.

Veniamo all'età. Il Nardi, nato nel 1476, aveva diciotto anni all'istituzione del Governo libero, trentasei alla sua prima estinzione. Supponendo l'adolescenza s'estenda fino a' venticinque anni, n'avrebbe passati otto sotto la libertà. L'espressione dell'Anonimo sarebbe, dunque, meno inesatta riferita al Nardi che al Giannotti. Si noti, però, che il Nardi, di natura timidissimo, non sembra s'occupasse prima del 1512 di faccende politiche, che nel 1527 il periodo 1494-1512 era a lui parecchio lontano, che i cambiamenti avvennero e furono più clamorosamente discussi ne' primi anni; ch'egli davanti ad un Oratore, certo anziano, e magnifico della Serenissima, dovè anche cercare, per naturale modestia, o per scusa, di farsi più piccino, più inesperto e giovane che ormai non fosse, che a Firenze la pienezza de' diritti politici non s'acquistava che a quarantacinque o cinquant'anni, e si vedrà come quella inesattezza in bocca del Nardi non è poi tanto grande ed è facilmente spiegabile.

Anche più degno di nota è l'ufficio in cui egli era, le Tratte; quello cioè in cui la materia tutta da lui discorsa più a fondo si conosceva; e dice, infatti, di conoscerla più che in un altro ufficio qualunque del Comune si potesse. E l'Anonimo nostro dà pur notizie e giudizj che non possono desumersi dalle leggi e dai regolamenti, ma solo dalla pratica, che poteva avere chi prendeva parte, per ufficio, a tutte le più minute operazioni elettorali.

Questa la nostra opinione, nella quale ci sorride la speranza.

possa venire anche un uomo sereno, leale come Oreste Tommasini. Ché se il Nardi non si volesse accogliere, rimarrebbe da cercar qualche altro Segretario, ma nessuno ne troviamo nella Cancelleria, che, per gli anni e le altre qualità sue, possa esser preso di mira. Aggiungiamo, finalmente, che se nelle opere del Giannotti si dicono molte cose le quali troviamo pur nella *Scrittura*, non fa meraviglia, poiché la verità non cambia. All'opposto l'affermazione dell'Anonimo ch'egli non intese la costituzione del 1494 s'attaglia al Nardi. Nelle sue *Istorie*, infatti, nulla, o quasi, intorno a quell'anno ne dice. Il Giannotti compose proprio nel 1527 quel *Discorso* sul fermare il Governo di Firenze, che fu pubblicato nel primo volume delle sue *Opere* da pagina 1 a 17. Ma, caso singolare, del tutto opposti a quelli della *Scrittura* appaiono i concetti in esso svolti. In quello, infatti, si parla quasi entusiasticamente del Governo libero allora instaurato, tutto approvando e giustificando; in questo quasi tutto si biasima e si propone di cambiare.

CAPITOLO X.

Gli atti della Cancelleria.

SOMMARIO. — 1. Atti de' Signori e Collegi. 2. Atti de' Consigli. Statuti, Consulte, « Libri fabarum », Consulte e Pratiche. — 3. Provvisori: Protocolli, o Minutarj, Registri, Duplicati. — 4. Lettere ed istruzioni della prima Cancelleria fino al 1441 (Missive e Responsive, Interne ed Esterne; Legazioni e Commissarie, de' Signori, de' Dieci e degli Otto di Pratica, Minutarj, Originali). — 5. Id. della prima e seconda Cancelleria, de' Signori, de' Dieci e degli Otto dopo il 1441. — 6. Altre serie di atti, — 7. Sigillo della Cancelleria.

1. È ormai ammesso che Firenze, fin da' tempi dell'Impero Romano, fu la principale, o almeno una delle principali città della Toscana; e, siccome le città, in genere, avevano una propria amministrazione, con ufficiali di cancelleria incaricati di stendere e conservare gli atti, è naturale ch'essa pure dovesse non esserne priva (1). Non sappiamo se, durante le maggiori devastazioni barbariche, la regolare compilazione degli atti fosse, per un tempo più o meno lungo, interrotta; ad ogni modo, tutto fa credere presto dovesse tornare in uso. Infatti già prima che il Comune indipendente sorgesse, sembra vi fossero statuti delle associazioni più antiche, si parla di atti e scritture che pel Popolo e pel Comune avevano qualche interesse (2); ed è pur noto come nel 1353 furon cercate e trovate scritture antichissime concernenti i tempi di Radagasio e il titolo della chiesa di Santa Reparata (3); e nel 1358 altre scritture, esse pure anteriori alle origini del Comune Fiorentino, circa i diritti ch'esso aveva sulle Alpi (Appennino) dello Stale (4). Dal modo con cui Matteo Villani narra la cosa parrebbe supponibile le ricerche fossero fatte nell'Archivio del Comune e si trovassero proprio, almeno nel 1358, scritture, non croniche. Ma, se anche esse allora fossero state nella Badia, o in qualche altra chiesa, o convento, è supponibile lì fossero pure in antico le memorie e i documenti della Città e del Comune. Il Comune dovè, naturalmente, possedere, dalle

(1) Per questa ed altre successive notizie rimandiamo al nostro lavoro *Notizie Storiche*, pp. 6 sgg.

(2) MARZI, op. cit., p. 19.

(3) VILLANI M., III, 85.

(4) Ivi, VIII, 95.

origini, o quasi, i suoi atti, e anzitutto quelli del supremo suo Magistrato; ma nessuna memoria ce n'è pervenuta pe' tempi più antichi. Se, però, già nel 1125 v'erano leggi e Statuti, e nel 1130 si scrivevano gli atti giudiziarij, e nel 1159 esistevano gli Statuti del Comune, è naturale dovessero esservi pure le Deliberazioni del Governo Centrale (1). Con la seconda metà del secolo XII cominciano ad esser ricordati i Consoli ed il loro Notaro; debbono esservi, dunque, le Deliberazioni rispettive (2). Il Notaro de' Consigli è ricordato per la prima volta nel 1172, quando v'erano forse le Deliberazioni della Signoria; si hanno certo nel 1259 gli atti e quaderni degli Anziani (3). Numerosi ed importanti sono i documenti raccolti nel Libro di Montaperti; ma non ci sembra di trovare in essi documenti della Cancelleria (4). Infatti, se anche vi son decreti del supremo Magistrato del Comune, non possono dirsi veri e proprj registri e collezioni di Cancelleria, ma documenti singoli da essa partiti. Gli atti e preceppi del Podestà che troviamo ricordati già nel 1182 e 1245 e che ivi son raccolti (5), debbon considerarsi come atti del Capo dell'esercito più che del supremo Magistrato del Comune.

Ciò posto, gli atti del supremo Magistrato cittadino non cominciano, in forme ben determinate e a noi note, che nel 1282, quando la riforma dello Stato portò all'istituzione de' Priori prima, de' Priori e Gonfaloniere poi. Vero è che di quegli anni nessun registro originale e completo ci è pervenuto; non possiamo, però, dubitare della loro esistenza, ché continuamente ne troviamo menzione. Ricorderemo certe disposizioni già citate del marzo 1320, con le quali s'ordina che il Notaro consegni la copia di tutti gli atti della Signoria ai Guardiani degli atti della Camera entro quindici giorni dalla deposizione dell'ufficio (6). Non rileviamo precisamente come e in che modo gli atti dovessero esser copiati e consegnati, ma il fatto stesso della rinnovazione bimensile della Signoria e del suo Notaro, n'induce a credere si facessero, fin dalle origini, quadernetti bimestrali, o anche registri più grandi, ne' quali, però, gli atti fossero distinti per signorie.

Un indizio di ciò l'abbiamo, ci sembra, in un volume, pure già citato e che fu dapprima, a torto, considerato come il primo registro delle Deliberazioni dei Signori e Collegi (7). Dall'esame di esso

(1) MARZI, op. cit., pp. 13, 20; cf. sopra, pp. 17 sgg.

(2) MARZI, op. cit., p. 20; cf. sopra, pp. 15 sgg.

(3) MARZI, op. cit., p. 21.

(4) PAOLI, *Il Libro di Montaperti*, pp. 1 sgg.

(5) MARZI, op. cit., p. 13.

(6) Ved. sopra, p. 51 e APP., II, 6.

(7) Ha, infatti, nella coperta il titolo già ricordato (sopra, p. 62), di mano posteriore: « Deliberazioni dei Signori e Collegi dal 1324 al 1329 con ordine saltuario »; e a stampa: « Cl. II, Dist. 6,

vedremo in che cosa consista. Da c. 1 a 5 ha Deliberazioni de' Signori e Collegi del febbraio 1325; da c. 5' a 12 id. dal 21 di novembre '24 al febbraio '25; da 12' a 14' id. del 17 e 25 giugno '25; da 20 a 23' id. del luglio e agosto; da 28' a 37 id. del febbraio '26; da 37' a 38' id. dal 18 marzo; 42-44 id. 16 settembre - 4 ottobre; 44-47' id. 13 marzo - 8 aprile '27; 48-49' id. 15 luglio e agosto 1324; 49'-55' id. 28 gennaio '27 - 26 dicembre, '28; 81-82 id. luglio '28; e così di seguito. Nelle carte qui omesse son copiate provvisioni dei Consigli, atti di ufficiali diversi e altri documenti speciali. Degli atti tutti, il più antico, del 15 giugno 1324, è a carte 48; il più moderno, del 14 giugno '29, a carte 87'. Nel retto della prima carta troviamo l'intitolazione (1).

Seguono, quindi, per ordine, gli atti della Signoria, e a c. 5 si ha che « Stephanus Iohannis Ormani de Montepiernotaio » copiò dagli atti della Signoria scritti dal predetto ser Bernardo e presso di lui conservati. Così, press'a poco, nel resto del volume. Alla carta 81 è il titolo degli atti della Signoria del 15 giugno-15 agosto 1328. Siccome il Duca di Calabria manteneva ancora, almeno in apparenza, la sua signoria sulla Città, nel titolo del registro se ne osserva l'influenza (2).

Abbiamo, dunque, davanti non un registro di atti originali della Signoria, ma di copie diverse, tratte posteriormente da' registri predetti e da altri volumi di atti del Comune, come quelli delle Provvisioni. I quaderni sono uniti in modo che, per lo più, non possono stare da sé; dunque il registro fu cominciato a volume; solo in fine sono alcuni quaderni che potrebbero star separati. Parrebbe un registro formato nel 1329, o poco dopo, di tutti quegli atti degli ultimi cinque anni, che maggiormente interessavano. Oppure

« num. 18. Stanza II, Arm. 10: *Signori e Collegi, Delib. Reg. Dup.*, 124 »; e di mano del compianto comm. Gherardi, già Archivistà della sezione Repubblica e poi Direttore dell'Archivio: « Libro di copie Sincrone di Deliberazioni, Signori e Collegi, estratte dagli originali » (Cartac., in 4°, di ff. 115). Venne dalla Libreria Stroziana all'Archivio di Stato, della quale, infatti, ha l'antica segnatura.

(1) « In Dei nomine, amen. Hic est liber, sive quaternus, stanziametorum, ord. officialium electorum et aliarum diversarum scripturarum, factus, editus et compositus tempore sapientium et discretorum virorum Pieri Gherardini de Vellutis, pro Sextu Ultrarni, Domini Vannis Benini iudicis, pro sextu S. Petri Schradii, Avogadi Gherardi, pro sextu Burgi, Contis De Medicis pro sextu Porte Domus, Zenobii Borghi, pro sextu S. Pancratii, Tani Chiarissimi pro sextu Porte Sancti Petri, Priorum Artium, et Alessandri Ser Bellincionis Cacciafuori pro dicto sextu Ultrarni, Vexill. iustitie Populi et Comunis Florentie; quorum officium initium feliciter habuit die quintodecimo mensis decembris et durare debet usque ad quartum decimum diem mensis february proxime futuri per totam diem, et scriptus per me Bernardum Ravignani de Florentia, Notarium, et nunc Notarium et Scribam dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie pro Comuni Florentie deputatum, sub annis Domini M° CCC° XXIII°, ind. octava, diebus et mensibus infrascriptis ».

(2) Dice infatti: « In Dei nomine amen. Existente excellenti principe et domino nostro domino Karolo illustris Jerusalem et Sicilie Regis Roberti primogenito, Duce Calabrie, Civitatis et Districtus Florentie Protectore et Domino generali. Hic est liber continens in se Stantiamenta, Provisio- nes, Electiones officialium et anbasciatorum et alias varias et diversas scripturas et acta factas et facta per providos et discretos viros... ».

dai registri ancora esistenti si volle trarre una copia de' più importanti in servizio di qualche archivio e a maggior guarentigia della loro conservazione (1).

Non molto dopo abbiamo gli atti della Signoria veri e proprj, divisi in varie serie e in volumi, o volumetti originali, per lo più di due in due mesi. La serie più importante comincia dal 1331, e già dicemmo del suo primo volume dal 15 ottobre al 14 dicembre di quell'anno (2). Il fatto che non apparteneva già all'Archivio della Repubblica ma al Notarile Antecosimiano potrebbe forse dimostrare, o che era solo l'imbreviatura del registro, o che i registri ufficiali veramente non si facevano e gli atti della Signoria si conservavano solo ne' protocolli notarili (3). La distinzione degli atti in due serie, per le Deliberazioni vere e proprie e pe' semplici Stanziamenti, i quali più tardi sono scritti in quaderni a parte uniti poi nella legatura posteriore de' registri alle Deliberazioni, l'essere in questo primo volume nella parte destinata a' secondi mescolate anche alcune delle prime, l'ordine cronologico non sempre mantenuto mostra come gli atti non erano scritti con grandissima cura, come il Notaro teneva forse varj quaderni per scriver subito, con un certo ordine sistematico, le varie cose; oppure metteva al pulito prima i più importanti, poi gli altri (4).

La serie continua, con qualche lacuna, fino al 1532. Dopo il primo registro del 1331 solo col maggio-giugno '45 n'abbiamo un secondo, col maggio-giugno '48 un terzo, settembre-dicembre '50 quarto e quinto; settembre-ottobre '54 sesto; luglio '55 settimo; e così di seguito. Di altri registri abbiamo notizie indirette; altri ancora potranno forse conservarsi, interi o frammentarj, in altri archivj o biblioteche, come in altre serie dell'Archivio nostro. Sono in numero di 134: bimestrali fino al 92° *inclusive* (novembre e dicembre 1471), dopo annuali. Se n'aggiungano 46 di Duplicati, dal luglio agosto 1421 al marzo-aprile 1532, ed anche questi con lacune considerevoli (5). Sono in parte quaderni bimestrali, in parte volumi più ampj. Non ci sembra fuor di luogo il supporre si tratti di imbreviature notarili, come il registro primo già esaminato, e come ap-

(1) Anche nelle altre cancellerie si facevano di atti copie e ricopie in varj registri secondo i bisogni dei varj ufficj. Ved. CAPASSO, *Registri Angioini*, p. LII.

(2) A pp. 66 sgg.

(3) La supposizione è avvalorata da questo, che nel tumulto del 1343, per la cacciata del Duca d'Atene, bruciarono molti volumi e registri. Infatti il registro secondo della collezione è posteriore a quell'anno.

(4) Si tengano presenti, per questo e i seguenti capitoli, il lavoro più volte cit. del DELISLE sull'organamento della Cancelleria Pontificia, e inoltre DIGARD, *Un groupe de « Litterae notatæ »*, pp. 373 sgg.

(5) Così nello Spoglio *Stroziano*, II Serie, 177 (A. S. F.) sono notizie tratte da molti registri de' Signori e Collegi, che nel 1643 si trovavano in Camera Fiscale, ma ora più non esistono (Ivi, c. 46),

pare il seguente. Dapprima i Notari li portavano, forse, finito il loro ufficio, con sé; poi cominciarono a lasciarli in Palazzo, come i registri al pulito. Di questi minutarj, del resto, varj se ne trovano, sia nell' Archivio della Repubblica, sia nel Notarile Antecosimiano, che hanno la forma e le indicazioni esterne di veri e proprj protocolli notarili (1). Nel protocollo, ad esempio, di Bartolommeo Berti, segnato B. 1480 (stato Notaro della Signoria nel novembre e dicembre 1440) si trovano per que' due mesi rogiti di atti fatti nel palazzo dei Priori, nella loro Udienza e residenza, concernenti alcuni de' Priori stessi, od anche persone estranee; ed insieme mescolate deliberazioni ufficiali della Signoria. Il che ci sembra sempre meglio dimostri quanto abbiamo più volte accennato, che i notari, ufficiali e cancellieri in Palazzo potevano pure rogare atti privati (2) e che rogavano quelli pubblici considerandoli, conforme all'indole e alle tradizioni del notariato, alla pari di tutti gli altri atti privati.

Gli atti de' Signori e Collegi hanno fino agli ultimi anni, presso a poco, la stessa forma e struttura; solo si notano qua e là alcuni cambiamenti ed aggiunte, determinate da nuove disposizioni e nuovi obblighi imposti, via via, al Notaro. S'andarono, infatti, continuamente accrescendo di numero e di volume, ma forse non quanto gli altri registri della Cancelleria; e ciò perché gli ufficj accresciuti dividevano il lavoro e liberavano il Notaro da molte fatiche.

Nel registro 95, a c. 23' e col primo di marzo 1483 i Signori dichiarano che ser Bartolommeo Gini, Notaro della precedente Signoria, aveva consegnato al successore il libro delle Deliberazioni da lui rogate nonché tutti gli altri libri e scritture consegnategli de' suoi antecessori; che aveva, inoltre, tratto copia di tutte le provvisioni concernenti l'Ufficio approvate a suo tempo ed aveva fatte tutte le altre cose alle quali era tenuto per legge. Altrove osserviamo ordini assai curiosi. Nel registro 115, del 1513, che siano restituite le immagini di Enea, David e Giuditta, tempo addietro tolte dalla casa di Lorenzo de' Medici; poco dopo l'ordine d'accettare a certo ufficio un tale sebbene minore d'età; l'ordine a' pifferi del Comune d'andare a suonare presso Lorenzo de' Medici; v'è pure una tamburazione contro un tale che s'era usurpato un casato (3). Nel seguente del 1514 leggiamo un ordine al Maestro delle Poste, perché a nessuno comodi le Poste per Milano; e poco dopo che a nessuno possa prestar le bestie per le Poste di Rifredi; un permesso al Comune di

(1) Fra questi è il citato registro n. 2, che ha pure l'antica segnatura del *Notarile* B. 260.

(2) Ved. sopra, pp. 180, 202.

(3) A cc. 67', 91, 93, 123.

Montevettolini di vendere certi suoi beni; varie elezioni di artisti per opere diverse; che il Proposto possa commettere a chi vuole i suoi diritti e i suoi doveri di Proposto; il bando di una giostra da farsi a Bologna; un invito per la mensa de' Signori al Coadiutore del loro Notaro; l'approvazione del dono fatto da un Comune a Lorenzo e Giuliano de' Medici; che i pifferi suonino in onore de' predetti Signori (1). È curioso pure quanto narra il Nardi circa il tumulto a Firenze dell'aprile 1527, che il partito della Signoria a un tal capitano « ...era « stato portato non in iscritto, ma solo le sei fave nere in mano, « da alcuni giovani... » (2). Abbiamo anche qualche esempio di quella antica istituzione, per la quale di certi atti e scritture importantissime si cercava, a maggior guarentigia della conservazione, di procurarsi l'insinuazione, o trascrizione in collezioni di documenti ufficiali molto autorevoli, come i registi pontifici. Ne' nostri volumi, infatti, troviamo qua e là registrati interi documenti, i quali non hanno che fare con le Deliberazioni de' Signori, ma che in qualche modo potevano interessare lo Stato, o i privati cittadini. Così abbiamo accennato al bando circa la giostra da farsi a Bologna; nel registro 116, carta 5, al giorno 18 gennaio 1514 è copiato un breve di Leone X alla Signoria concernente questioni beneficiarie; il 9 di maggio del 1513 nel volume 115, carta 39, la notizia dell'indulgenza pontificia pel Concilio Generale; e nel 110 carta 24', l'altra per gli oblatori alla fabbrica di San Pietro. Finalmente fin dal 25 gennaio 1297 i Priori e Gonfaloniere chiedevano, ed ottenevano, dal Consiglio del Popolo di poter conservare pe' proprietarj due bolle d'Onorio IV e due istrumenti della compagnia de' Peruzzi (3). Non sappiamo se queste fossero copiate ne' registri de' Signori o de' Consigli, se si possa trattare d'un'insinuazione vera e propria; si tratta, ad ogni modo, di cosa che molto ad essa s'avvicina, di conservazione di documenti a richiesta di privati.

Per le cose sopra discorse si comprendono le ragioni e la costituzione delle altre serie di atti della Signoria, come i Bastardelli, o Vacchette, o Sbozzi, o Imbreviature, dal 1404 al 1517; i Duplicati dei Registri, dal 1421 al 1532, e che forse potrebbero anche dirsi Minutarj, o Protocolli, o Imbreviature. Si devono al bisogno de' Notari di minutare gli atti prima di scriverli al pulito; di conservarli in diversi luoghi, di mandare alla Camera la copia di quelli che avevano effetti finanziarij, e simili.

Una menzione speciale merita qui la così detta serie de' Minutarj, dal 1348 al 1532. Più che Minutarj delle Deliberazioni de' Si-

(1) Ivi, 116, cc. 8, 32', 40, 41', 46, 92', 93, 97, 100.

(2) FIORINI, *Lettera di I. Nardi*, p. 137.

(3) MARZI, *Notizie storiche*, p. 26.

gnori e Collegi essi debbono considerarsi come Minutarj, o Registri delle Deliberazioni de' Signori, Collegi e talvolta pure altri Ufficj ed Ufficiali, prese in forza di speciale autorità ad essi concessa. Per questo è forse che tutti almeno non appaiono scritti e rogati dal solito Notaro della Signoria ma da quello delle Riformagioni. Il 27 novembre, infatti, del 1408 leggiamo, a c. 102' del registro 14: «... prout in « scripturis dicto die confectis per me Vivianum, Scribam Reforma- « tionum apparet... ». E lo stesso si dica per molte altre occasioni.

Di tutte queste serie di atti, come di quelle che vedremo appresso, si trovano, o si posson trovare, registri, o parte di registri, fasci o fascetti, o documenti singoli, originali, o copie, in altre serie d'archivio, in altre sezioni, od anche in altri archivj e biblioteche; ma noi, ritenendo impossibile far per tutti ricerche accurate, ci restringeremo (ci piace dirlo una volta per sempre) alle collezioni ufficiali dell'Archivio nostro.

2. Tutti gli atti pubblicati dalla Repubblica suppongono naturalmente l'approvazione del suo supremo Magistrato. Ma tale approvazione non è sufficiente per quelli che escono dall'ordinaria autorità ad esso concessa dalle leggi e dagli Statuti. In tal caso debbono esser pure approvati da' Consigli, o anche dal Parlamento. Sono numerosi e di varie specie. Gli Statuti stessi possono considerarsi come atti straordinarj, pubblicati, per mezzo di straordinarie Commissioni, da' Consigli e magistrati tutti (1). Così gli atti delle Balie. Ma quì dobbiamo considerare unicamente le collezioni complete e continue di atti, le quali con la fine del secolo XIII e coi primi del XIV ci si presentano con le particolari denominazioni di *Consulte*, *Consulte* e *Pratiche*, *Libri Fabarum*, *Provisioni*.

Se, ripetiamo, fin dal secolo XII i Fiorentini fecero leggi e Statuti, tutto fa credere s'avessero pure per questi e per quelle volumi e registri. Ad ogni modo, abbiamo Deliberazioni de' Consigli a noi pervenute del 1217; e veri registri di Provisioni esistevano il 12 settembre 1236, giacché in quel giorno il notaro Grixopolus copiò una deliberazione del Consiglio Generale « de libro Comunis, secundum inveni et in eo continebatur » (2). Uguale certezza non si ha per gli altri registri di *Consulte*, « *Libri fabarum* », *Consulte* e *Pratiche* (3). Ma è verisimile non cominciassero tutti ad un tratto, solo con gli ultimi del secolo XIII e primi del XIV.

I Consigli furono, generalmente, quattro in principio; due speciali, del Popolo o del Capitano, e del Comune o del Podestà, due generali, detti pure del Popolo l'uno, del Comune l'altro; col 1289

(1) GHERARDI, *Consulte*, I, pp. VIII sgg.

(2) MARZI, *Not. stor.*, p. 20; cf. sopra, pp. 17 sgg.

(3) MARZI, *op. cit.*, p. 21.

s'ebbero altri Consigli, del Giudice Sindaco, detto, poi, de' Cento, che il dì 20 febbraio 1329 fu riunito a quello del Capitano, di modo che, per altre riunioni, tutti i Consigli del Popolo e del Comune furono allora ridotti a due, del Capitano, o del Popolo, e del Podestà, o del Comune (1); altri ancora verso la fine della Repubblica; de' Cento, de' Dugento; Consiglio Maggiore, istituito dal Savonarola; e più grande e generale di tutti, il Parlamento (2). Le deliberazioni, che eccedevano l'autorità del supremo Magistrato, erano prima approvate da esso, poi da esso proposte all'approvazione degli altri. Ciò avveniva secondo procedimenti che variano coi tempi e con la qualità delle proposte; ma generale regola fu che prima fossero sentiti i Consigli del Popolo, poi quelli del Comune.

Or ecco come ordinariamente s'agiva ne' Consigli, almeno verso il 1280 e '85, quando cominciano le principali collezioni di atti che ce ne son pervenute.

Il Notaro delle Riformagioni, o il suo Coadiutore, a ciò espressamente delegato, assisteva a' Consigli, e prendeva nota di quanto in essi veniva proposto, consigliato, approvato. Così si formavano molti quaderni di carta bambagina, d'uniforme grandezza, in quarto, scritti assai velocemente, con pentimenti, errori, sviste, cassature continue, i quali, poi, riuniti a volumi, formarono i volumi detti delle Consulte, o dei « Libri Fabarum ». I volumi contenenti relazioni, o, come si dice, processi verbali veri e proprj son quattro, dal 1280 al '98; sono importantissimi, e vennero tutti, come avvertimmo, pubblicati dal Gherardi. Ne' più antichi inventarj, che non salgono oltre il secolo XV, furon detti « Libri fabarum », e non male del tutto, giacché in essi veniva registrato il numero delle fave nere, o bianche, cioè de' voti favorevoli, o contrarj, che ogni proposta otteneva. E così anche li disse un profondo conoscitore della materia, Carlo Strozzi (3). Consulte li chiamò Vincenzo Borghini, il quale, però, forse li confuse con altri volumi di cui vedremo; e così, dietro lui, Filippo Brunetti. Nessuno di questi titoli è, a dir vero, appropriato. Non son « Libri « fabarum », perché in essi è molto più che il numero delle fave ottenute dalle proposte; non Consulte, perché i Consigli non davano pareri da seguirsi, o no, secondo l'opinione di altri, ma di loro propria autorità deliberavano. Erano volumi di processi verbali, o se vogliamo dirlo con parole non anacronistiche, erano minute, protocolli, imbreviature, relazioni delle adunanze per atti che il Notaro rogava e che dal suo rogito su quelle scritture fondato acquistavano il loro valore legale. Ciò, come dicemmo, fino al 1298; dopo cessano i processi verbali ampli e completi, e rimangono solo quaderni, poi

(1) GHERARDI, *Camera*, p. 323.

(2) GHERARDI, *Consulte*, I, pp. VII sgg.

(3) Cf. GHERARDI, *Ivi*, pp. V, VI.

riuniti a volume, ne' quali si ha, Consiglio per Consiglio, l'intitolazione generica degli atti da scriversi, col nome de' proponenti, de' testimonj, del Notaro rogante; quindi, in una, o poche linee, o anche in parecchie, il titolo delle provvisioni proposte numerate progressivamente, col numero delle fave favorevoli, o contrarie, ottenute; quindi la sottoscrizione del Notaro. Il numero delle fave talvolta non è notato, o per dimenticanza, o perché la provvisione non risultò approvata; e spesso la votazione doveva ripetersi, come vedemmo, più volte, finché l'approvazione non si fosse ottenuta.

S'aveva, in tal modo, un atto notarile che giuridicamente poteva stare da sé, e non si comprende bene come il Notaro facesse per trarne poi le provvisioni al pulito, giacché se in esso erano tutte le indicazioni essenziali della deliberazione, ne mancavano molte delle accessorie; e gli atti, poi, in buona forma erano, come vedremo, di gran lunga più ampj di questi appunti in poche linee. Non è supponibile il Notaro tenesse tutto il resto a memoria, e sembra piuttosto portasse scritte su fogli o quaderni in Consiglio le provvisioni da proporsi, e di queste poi si servisse per le provvisioni al pulito; o prendesse anche su' fogli e quaderni stessi, o su altri, altri appunti, che non sono nei « Libri fabarum ». Questi divengono, quasi subito registri veri e proprj, scritti accuratamente e accuratamente come gli altri conservati (1); il che farebbe quasi supporre fossero, alla pari di altri, scritti non durante il Consiglio, ma preparati avanti, o anche tratti dopo dal Notaro di su que' fogli, quaderni, appunti, dei quali abbiamo detto.

I « Libri fabarum » sono, compresi i primi quattro volumi delle Consulte, in numero di 72, e giungono, con parecchie lacune, fino al 1531. Non s'osserva in tutti quella rigida uniformità che abbiamo descritto; in qualche caso vengon riportati, con una certa ampiezza, i pareri de' Consiglieri e notizie d'altro genere. Per la parte archivistica hanno importanza notevole, perché raccolgono in volumetti comodi e maneggevoli le provvisioni votate nel corso di tre o quattro anni; danno modo, perciò, di cercarle senza bisogno de' pesanti registri delle Provvisioni. Maggiore ancora n'è l'importanza storica, ché fanno conoscere non poche provvisioni approvate, le quali, per dimenticanza, od altro, non furon messe al pulito nei registri assegnati, o andarono disperse; danno notizia di molte votazioni infruttuose avvenute, che mancano ne' registri delle Provvisioni, e, siccome spesso anche per esse indicano il numero de' voti, ci metton sott'occhi a quali opposizioni e contrasti andarono incontro.

Minor continuità presentano i registri delle Consulte e Pratiche. Sappiamo esser stato uso costante de' Signori Fiorentini dimandar

(1) Cf. GHERARDI, *ivi*, p. XXX.

consiglio intorno alle cose più ardue dello Stato a cittadini autorevoli, od anche ad interi ufficj, enti dallo Stato riconosciuti, società, compagnie, gruppi di cittadini. Queste dimande si facevano generalmente in occasione di importanti deliberazioni da proporre a' Consigli, di faccende notevolissime di politica interna, od esterna, per scrivere circa interessanti questioni al Papa, all'Imperatore, a re, principi, cardinali, Stati, repubbliche, comuni. Non è sempre facile determinarne la natura, dire se le Commissioni furono adunate per aver parere circa deliberazioni da proporre a' Consigli, o per l'esecuzione di leggi da essi votate, per l'esercizio dell'autorità ad essi già concessa. Non si possono dire atti nel senso vero e proprio della parola, perché non sono Deliberazioni che abbiano valore esecutivo, né leggi da seguirsi od applicarsi; sono semplicemente consigli ed atti preparatorj per leggi, per deliberazioni importanti della Signoria e de' Consigli del Popolo e del Comune. Crediamo bene, perciò, trattarne qui, come di atti, i quali non venivano direttamente da' Signori e Collegi al modo delle Deliberazioni degli stessi, ma da essi, insieme con altri ufficj, società, compagnie, ed avevano perciò una base più larga, pur non giungendo a rappresentare la volontà di tutti quegli Ufficj e Consigli, ch'erano necessarj alla validità della provvisione.

Non sappiamo se questi consigli s'usasse chiederli fin da' tempi più antichi; tanto meno, se, avutigli, registrarli. I registri pervenuti cominciano dal 1349; ma solo col '53 si hanno processi verbali di vere e proprie Consulte e Pratiche (1). I registri continuano, poi, quasi regolarmente fino agli ultimi della Repubblica, e giungono al numero di 74 (2).

Per la forma esterna, per la scrittura, per la composizione loro que' registri corrispondono quasi perfettamente alle Consulte e ai « Libri fabarum ». Il titolo indica, in questo caso, ottimamente la natura del contenuto, cioè i processi verbali de' pareri dati nelle adunanze a tale scopo tenute, delle pratiche tenute in esse per lo studio d'una legge, d'una questione, d'un interesse dello Stato, concernente, per lo più, la politica esterna, la guerra o la pace; ma talvolta anche la politica interna, gli scrutinj d'intrinseci e d'extrinseci, le imborsazioni, le tasse e simili.

Ne' Consigli, per lo più, uno parla per altri suoi colleghi dello stesso ufficio, gonfalone, quartiere. Non si discute, come ne' Consigli del Popolo e del Comune, ma solo s'esprime da chi deve il proprio parere sulla proposta fatta in nome della Signoria; ma v'è pur qualche differenza, ché, come dicemmo, ognuno esprime il pa-

(1) Cf. GHERARDI, *ivi*, I, p. XXXIII.

(2) Cf. GHERARDI, *l. cit.*; APP., I, 6.

rere de' suoi colleghi, o d'una parte di essi; fa pur anche in nome loro spesso proposte. Votazioni naturalmente non ne avvengono, perché tutte le cose dette debbon solo servire d'informazione, di parere a' Signori, a' Consigli. Un breve accenno ad alcuna di tali Consulte servirà di schiarimento alle cose suesposte.

A' dì 6 novembre del 1381 si trattava del Cancelliere di Giovanni Azzo. Andrea di Niccolò Betti consiglia, pe' Gonfalonieri delle compagnie (1): « Detur Cancellario..., cū illa societate que Dominis « videtur, salvusconductus... »; Guccio Cini, pe' Dodici: «...detur sal- « vusconductus pro presenti mense et non ultra, si Dominis videtur, « illi Cancellario Johannis ». Il 4 di gennaio '91 Lodovico di Tedaldo, pe' Gonfalonieri (2): « Et fiat scrutinium Cancellariorum A- « retii ». A' dì 3 d'ottobre 1401, parlandosi di cose pistoiesi, Bernardo da Varazzano « pro illis de Prattica » (3): « Et quod Cancellarius sit « Comuni fidus »; il 7 ottobre Tommaso di Domenico Oricellai pe' Dieci (4): «...quod Cancellarius sit fidus ». Più ampia discussione avvenne il dì 31 luglio 1403 circa il nuovo scrutinio (5). Antonio degli Alessandri, pe' sei della Mercanzia, vuole che, come altri dissero, si faccia; Lorenzo Ridolfi, pel Quartiere di San Spirito: «...ca- « piatur partitum, et cito, et praticetur per aliquos ex Collegiis, « Capitudinibus, Sex et aliis civibus, et, si non obtineretur amplius, « nichil fiat, et quod factum scrutinei fiat primo, ita quod non im- « pediatur aliud... ». Maestro Cristofano, pel Quartiere di Santa Croce, dice come uno del Quartiere vorrebbe che allo scrutinio si provvedesse al tempo di altri Signori. Sandro di Vieri Altoviti per S^a M^a Novella: sei dei suoi vogliono si metta a partito la provvisione; nove invece «...quod praticetur, ita tamen quod qui praticent sint « de illis, qui habeant reddere fabas ». Andrea d'Ugo per San Giovanni: « quod praticetur ». A' 2 d'agosto Maso degli Albizzi: si serbi lo scrutinio al tempo determinato; Cristofaro Spini: si contentino i cittadini con altro modo che lo scrutinio, ec.

Le persone che prendevano parte a questi Consigli dovevano ordinariamente mantenere il segreto. Vedemmo, infatti, come nel loro titolo stesso si dicono Consigli segreti; e in un indice di questi volumi dal 1362 al 1425 li troviamo così denominati (6): « Libri « consultationum secretarum ». Ciò è, del resto, naturale, trattandosi spesso dei supremi interessi dello Stato. Talvolta s'indicano pure ne' registri i nomi de' Consiglieri che, per solito, non erano molto

(1) A. S. F., *Rif., Cons. Prat.*, 20. c. 76.

(2) *Ivi*, 28, c. 118'.

(3) *Ivi*, 35, c. 36'.

(4) *Ivi*, c. 38.

(5) *Ivi*, 36, cc. 91 sgg.

(6) *Ivi*, *Sig. Bal., Corr.*, 40, c. 310'; cf. sopra, p. 135.

numerosi. In uno d'essi, ad esempio, del 16 maggio 1404, si trova un elenco di 25 nomi con l'indicazione (1): « Nomina illorum de « Pratica sunt infrascripti, videlicet... ».

Non sappiamo con precisione a qual Cancelliere spettasse la scrittura e conservazione di questi registri. Più volte, come sopra dicemmo, si trova ricordato Coluccio Salutati come scrittore di essi (2). E, siccome, poi, il Cancelliere principale era quegli che più addentro doveva conoscere le faccende dello Stato, in specie le esterne, è naturale a lui ne spettasse ordinariamente la compilazione e la custodia; tutto speciale e diverso era l'ufficio de' Notari della Signoria e delle Riformagioni.

3. Il Notaro, uscito da' Consigli, compilava gli istrumenti delle provvisioni approvate, fondandosi su' ricordi presi ne' libri delle Consulte prima, de' « Libri fabarum » poi? Oppure aveva già preparate le rispettive minute? O, come è più verisimile e meglio corrisponde alle consuetudini de' cancellieri e notari medievali (3), su questi ricordi compilava le minute e imbreviature delle provvisioni, da copiarsi definitivamente ne' registri al pulito (4)? Forse ciascuno di questi sistemi fu, almeno parzialmente, via via, seguito, secondo le occasioni. Fatto è che possediamo una serie di volumi, che da tempo antico furono detti Protocolli, o Minutarj delle Provvisioni (5). La serie consta di 71 volumi, otto de' quali dal 1281 al 1372, gli altri dai primi del secolo XV al 1527. Il primo volume va dal 19 di maggio 1281 al 29 d'agosto '90; e contiene solo tre Provvisioni dall'81 all'85, quando cominciano i registri delle Provvisioni veri e proprj. Sono generalmente volumi cartacei, in quarto, con coperta di cartapeccora.

(1) Ivi, *Cons. Prat.*, 37, c. 56.

(2) Cf. pure GUASTI, *Commissioni*, I, p. 11, ove si ricordano le consulte segrete tenute da Coluccio. Curioso è che a p. XI della *Prefazione* il GUASTI stesso dice che nelle Consulte e Pratiche « il Notaro delle Riformagioni sotto un barbaro latino ci fa... sentire quasi la loquela schietta fiorina di quegli antichi »!

(3) I notari imbreviavano gli atti secondo i desiderj espressi loro a voce da' contraenti; ma spesso scrivevano tutto su cedole, dalle quali, poi, compilavano le imbreviature; da queste gli atti autentici in buona forma. La necessità di simili cedole, che poi venivano incluse negli atti, si faceva anche maggiore quando questi erano più ampj, importanti e complicati. Numerosi, infatti, sono nei volumi dei notari a noi pervenuti gli appunti, che manifestamente avevan servito, o dovevan servire, alla compilazione dei documenti.

(4) È noto come in tutte le cancellerie abbondantissima fosse la serie degli atti preparatorj da servire agli atti veri e proprj. Le Consulte e « Libri fabarum » rappresenterebbero, rispetto alle Provvisioni, quello che gli appunti e le cedole rispetto agli atti privati.

(5) Sembra che questi protocolli rimanessero ordinariamente in Palazzo e da essi, come da fonte autentica, si traessero anche le copie; come pure che fossero il fondamento delle provvisioni al pulito che talvolta pur si dimenticava di compilare. Abbiamo, infatti, che a' 29 di lug. 1308 una procura della Signoria fu estratta da Graziolo dai protocolli di Buonsignore di Guezzo (A. S. F., *Dipl.*, *Castiglion Fiorent.*); e che a' 29 d'ag. '52 « Andriolus condam Andree de Lamissa..., Coa- « diutor ser Petri..., predicta omnia... (una lunga provvisione) ex reformationibus dicti Populi... « existentibus in Palatio... penes eundem ser Petrum et per eundem notatis et rogatis... ex com- « missione michi ab ipso facta sumpsi, et in hanc publicam formam reddegi » (Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 39, c. 100).

e legatura moderna (1). Gli atti hanno in essi proprio la forma di istrumenti scritti a protocollo come le ordinarie imbreviature notarili; i volumi somigliano esternamente a' volumi delle Consulte, né si possono sbagliare co' grandi registri delle Provvisioni, perché spesso si riscontrano in queste gli atti minutati in quelle. Hanno pur sempre importanza archivistica e storica, sia per lo studio della formazione degli atti, sia per le notizie che ci danno talvolta, colmando le lacune formate da quaderni, fogli e registri di provvisioni scomparse. In una provvisione, infatti, del 3 di febbraio 1385 abbiamo un'intitolazione, che corrisponde all'intitolazione della provvisione al pulito (2).

La collezione di atti, per molti rispetti, più importante della Repubblica, la raccolta di quelle che son dette sue leggi, che ne regolano, insieme con gli Statuti, la vita, e che hanno i caratteri più solenni di autenticità, son le Provvisioni. Senza tornare su quanto abbiamo detto intorno ad esse pe' tempi più antichi, devesi aggiungere che la collezione pressoché completa, regolare, ininterrotta, comincia col 1285. Da quell'anno fino al 1530 si conservano 209 registri, grandi, membranacei, in foglio, solidamente legati e coperti con grosse assi e mezza pelle (3). Costano, per lo più, di varj quaderni, ciascuno de' quali destinato, generalmente, ad una sola specie di atti, o a certi determinati Consigli (4).

Gli istrumenti sono in forma rigorosamente legale, con l'indica-

(1) Cf. GHECARDI, *Consulte*, I, p. XXIV, nota 5.

(2) « In Dei nomine amen. Anno sue salutifere Incarnationis millesimo cc° lxxxiiij°, ind.° « xiiij°, die tertio intrantis februarij, coram domino Iohanne de Rossano, Iudice et Collat. Asses. « nobilis viri domini Gilioli de Maccharufis, Potestatis et domini... de Grimaldis, Indicis et Assesso- « ris nobilis viri domini... de Savignano..., Capitanei... Comunis Florentie et ipsorum mandato, con- « gregatis dominis Prioribus... et aliis quampluribus sapientibus viris... in domo Abbatie Floren- « tine... nuntiorum requisitione... infrascripta proposita fuerunt » (1, c. 4).

(3) Il primo d'essi, uno de' più piccoli, è di cc. 122; comincia col gen. 1285, e finisce col feb. '89. Qua e là, in questo, come nei successivi, si trovano atti frammentarj e fuor di posto, fogli staccati da altri registri e quaderni, cedole e foglietti cartacei di petizioni alla Signoria, liste di nomi che il Notaro portava seco a' Consigli e simili. Fogli di questo genere, del resto, se ne trovano pure in tutti gli altri registri suddescritti.

(4) Cf. MARZI, *Notizie storiche*, pp. 19 sgg. Così, ad es., il primo reg. comincia con un quaderno contenente le commissioni di imbreviature (A. S. F., *Rif., Provv.*, 1, c. 1): « In nomine Patris et Fi- « lii et Sancti Spiritus Amen. Liber continens commissiones et concessiones imbreviaturarum et ro- « gationum notariorum mortuorum, seu absentium, per nobilem et potentem militem dominum Gilio- « lum de Maccarufis, honorabilem civem Padue in regimine potestarie Civitatis et Comunis Florentie « laudabiliter dominantem, seu per eius iudices..., factus secundum formam Statutorum dicti Comunis. « scriptusque per me Bousegnorem olim Gueczi, civem mutinensem, imperiali auctoritate notarium, « et nunc Consiliorum iamdicti Comunis Seribam, currentibus annis salutifere Incarnationis domini « nostri Iesu Christi indictione et diebus infra diversimode annotatis, secundum quod inferius scrip- « tum est » Più oltre a c. 12^a cominciano alcuni ordinamenti del Podestà e del Comune; a c. 25 le Provvisioni de' Consigli Generale e Speciale del Capitano, a c. 49 altre commissioni di imbreviature, a c. 57 alcune sentenze pronunziate dal Podestà per mende di danni, a c. 63 provvisioni de' Consigli Generale e Speciale e delle Capitadini delle dodici Arti Maggiori del Comune, a c. 107 provvisioni de' Consigli del Capitano.

zione, in principio, di tutto il procedimento seguito ne' Consigli, delle cedole, petizioni, rubriche degli Statuti letti prima della votazione, con titoli in margine ad ogni proposta approvata per la prima volta ne' Consigli. Ne' margini son pure altre notizie contemporanee, o posteriori; ogni quaderno ha spesso un titolo a sé, con tutte le indicazioni desiderabili, di persone, di tempo, di luogo. Seguono le proposte fatte in un dato Consiglio, quindi, talvolta, un brevissimo sunto de' pareri espressi da qualche consigliere intorno a ciascuna di esse; le provvisioni votate, l'indicazione de' testimonj e la sottoscrizione notarile. Se altri Consigli dello stesso giorno vi sono da registrare, il Notaro, per lo più, continua a scrivere con le formule: « Item, eodem die, loco », e simili. Altrimenti comincia da capo, senza ripetere, però, le cose dette in principio al quaderno, ma solo quelle che danno qualche variante. Questa all'ingrosso la forma del primo registro, come di quelli che immediatamente succedono ad esso; né molto se n'allontanano i rimanenti.

Sembra verisimile che, appena uscito da' Consigli, il Notaro e i suoi Coadiutori, con l'aiuto delle Consulte, dei « Libri fabarum », dei Protocolli che avevan sott'occhi, scrivessero i quaderni delle Provvisioni che dovevano tenere qualche tempo presso di sé per gli usi correnti, poi deporre ordinatamente negli armadj ad essi destinati. Come procedessero nella formazione e compilazione de' quaderni si deduce da varj indizj che possiamo ricavare dall'esame accurato de' registri. Qua e là, ad esempio, vediamo carte bianche, certo destinate a qualche provvisione, che si sperava venisse approvata e poi non era; o che doveva, per qualche tempo, rimanere segreta e poi veniva dimenticata; o che, per una ragione o per l'altra, si ometteva di registrare (1). Spesso ancora vediamo registrata l'intera provvisione, ma lasciato qualche spazio bianco, che talvolta è di una o poche linee, tal'altra di molte, di mezze pagine e pagine intere. Si tratta, per lo più, di provvisioni per l'estensione delle quali occorre notizie che il Notaro non aveva, ma dovevano essergli fornite da ufficiali o persone interessate, o che egli stesso doveva procurarsi presso ufficj e persone, e poi venivano dimenticate (2).

(1) Ved., ad. es., nel reg. 6 delle Deliberazioni de' Signori e Collegi (*Bastardelli*, 20 giug. 1433, c. 104): « ...deliberaverunt quod provisio secreta obtenta de mense maij anni mccccxxvij per Oppor-
« tuna Consilia... scribi possit in libro Reformationum esistenti penes Scribam Reformationum per eum
« per quem alie provisiones scripte sunt in dicto libro licite et impune; et quod Notarius Reforma-
« tionum dicti Comunis possit dare copiam dicte provisionis presenti Potestati Civitatis Florentie, vel
« suis Officialibus ». Siccome i registri delle Provvisioni non erano pubblici, sembra dovessero, all'op-
posto, rimanere segreti i protocolli, i quali così conservavano istrumenti autentici degli atti segreti.
Altre forse erano omesse per negligenza, durante gli intervalli fra un notaro uscente e il successore, o
simili. Così dicesi d'una provvisione del 22 set. 1431 (*Fab.*, 55, c. 171). « ...non missa in libro, quia
« de ea fuit rogatus Bonaguida »; e di una del dì 20 giug. 1423 (*Provv.*, 113, c. 55', marg. sin.):
«... non est in libris Deliberationum dicti temporis in Cancellaria Reformationum existentibus ».

(2) Per citare un sol caso, ricorderemo la provvisione del 27 gen. 1403 (*Provv.*, reg. 91, c. 230

I volumi rimasero a lungo negli armadj, e solo forse nel secolo XV furon legati e ricoperti nella forma che oggi hanno (1). Sulle coperte di alcuni fra essi, e talvolta anche ne' margini interni de' quaderni, si notano lettere maiuscole dell'alfabeto, per lo più di forma gotica, certo non posteriori alla legatura del secolo XV, ed alcune forse anteriori. Poche son quelle facilmente intelligibili; per la massima parte sparirono sotto il coltello de' legatori e librai nonché degli ufficiali d'archivio (che le sostituirono con molte moderne e complicate indicazioni) e per l'azione distruggitrice del tempo. Spesso sparirono con gli ampj margini e le note e le postille de' bei quaderni, una piccola o gran parte di queste lettere; spesso ancora sono rozzamente vergate attraverso le costole esterne de' registri e per l'uso continuo talmente svanite che solo con attento esame, ben bene da ogni parte sbirciando, se ne possono scorgere gli avanzi. Per certi indizj ci fu possibile dapprima quasi indovinare, poi scorgere una legge nell'apposizione delle lettere. Esaminati accuratamente i registri, sia con l'ispezione diretta, sia con l'aiuto di opportune induzioni e deduzioni, potemmo ricostituire la serie, come già era stata formata, dare ad ogni volume la sua antica e precisa indicazione, e ne risultò la tavola che i lettori possono esaminare nell'Appendice. Or ecco che cosa da essa possiamo desumere.

I più antichi registri, dal 1285 al 1327, son segnati con 23 lettere successive dell'alfabeto (2); son quelli rogati da Bonsignore e da Graziolo. Col 23° la Y è posposta alla Z; ne seguono tre indicati con lettere AA, BB, HH; poi quattro senza lettera alcuna (3). Ricominciano le doppie fino a GG e al n. 35. Con ser Piero e col numero 36 ricomincia la serie delle lettere semplici fino ad Y, quindi delle doppie da AA ad HH e al n. 65. Tornan da capo le serie, come si può vedere dall'Appendice, con ser Viviano, Martino, Filippo Pieruzzi, Filippo di Balduccio (nella quale son pure i registri del Leoni e di Alberto di Donnino), con Bartolommeo Guidi, col figliuolo Giovanni, Antonio Bartolommei, Francesco Ottaviani, Jacopo Modesti e l'Aldrobandini.

Queste lettere erano date ai registri dai rispettivi notari? dai loro successori nel secolo XV? o in altra occasione? E la legatura.

nella quale si fanno varie concessioni a diversi condannati politici. I loro nomi, seguiti da varie notizie biografiche, vi sono scritti di seguito; ad alcuni, però, è rimasto vuoto lo spazio per le notizie; il Notaro, dunque, non le aveva, e si proponeva di procurarsele. Ma poi tutto dovè andare in dimenticanza e nessuno pensarvi più.

(1) Varj volumi, però, ridotti in pessimo stato, furono negli ultimi anni, e vengono ora, via via che se ne nota il bisogno, restaurati, ma si cerca di mantenere ad essi l'originaria forma e struttura.

(2) A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Z, Y.

(3) Quelli di n. 26-30. Forse per la confusione di quegli anni, ne' quali varj notari s'avvicendarono; Folco, Orlando, Cardino; e gli atti dell'uno sono spesso confusi con quelli dell'altro.

e copertura stessa, le assi e le coperte antiche che ora vi troviamo son tutte di quel tempo?

A decider con sicurezza difficoltà insuperabili ci si paran davanti; e, se tutto dovessimo studiare a foglio a foglio, a ciò solo non basterebbero alcuni volumi. Varj quaderni e grosse parti di registri hanno numerazioni che sembrano contemporanee alla scrittura, indipendenti dalla numerazione progressiva del registro; altre ne son privi; registri interi hanno talvolta due numerazioni, l'una più antica, e spesso in parte tagliata via dal coltello del libraio, e l'altra più recente; alcuni di quelli contrassegnati da due lettere una numerazione per la prima lettera, una per la seconda; né è facile decidere circa i numeri, se sieno proprio del secolo XV, o di varj anni, o decine di anni anteriori. Tuttociò n'indurrebbe a supporre che prima del secolo XV i notari usassero far de' quaderni fasci di conveniente grossezza e come tali collocarli negli armadj, distinti con le lettere suddescritte. Tal supposizione sarebbe pur avvalorata dal fatto che uso costante fu dovunque, e a Firenze in special modo, durante il medioevo, di riunire a fasci distinti con lettere, o con numeri, con segni, parole e frasi multiformi, gli atti pubblici. S'aggiunga che, se tutti insieme fossero stati nel secolo XV così divisi e contrassegnati, è lecito supporre ciò dovesse venir fatto con assai maggior ordine e precisione, né si comprende perché alcuni fasci dovessero rimaner senza lettere di sorta alcuna. Se, invece, le lettere furono a' fasci assegnate da' rispettivi notari, è naturale che potessero alcuni dimenticarne o trascurarne.

Chi esamini attentamente la tavola dell'Appendice scopre subito altre leggi, per così dire, alle quali la collezione obbedisce; una, in special modo, circa il principio e la fine de' registri. Fra i nove del secolo XIII, ad esempio, due cominciano nel mese di gennaio, due nell'aprile, uno nel giugno; neppure uno nella seconda metà dell'anno; tutti finiscono ne' primi quattro mesi dell'anno. Nel secolo successivo tre cominciano dal gennaio, due dal febbraio, 14 dal marzo, 19 dall'aprile, 9 dal maggio, 9 dal giugno, 5 dal luglio; la fine cade press' a poco ne' mesi stessi. Col secolo XV nel gennaio non ne comincia che uno, e così nel febbraio; 38 nel marzo, 55 nell'aprile, 1 nel maggio. Le proporzioni stesse che pel secolo XV abbiamo, all'ingrosso, pel XVI. Ed anche questi fatti sembrano accreditare la supposizione che debbasi ai singoli Notari attribuire la divisione e il contrassegno de' fasci, poi volumi e registri. Siccome per lo più son volumi annuali, il loro principio e conseguentemente la fine, quasi sempre corrisponde al tempo dell'elezione del Notaro, o dell'annuale sua conferma. E, siccome quel tempo s'andò, via via, cambiando, così cambia il principio della

maggior parte de' registri. Ma, se le suddivisioni si fossero fatte tutte insieme da un archivista del secolo XV, non si spiegherebbe, con la poca importanza che allora si dava a questi particolari, come dovesse curarsi di tali minute distinzioni.

La tavola mostra le lacune fra la fine de' registri e il principio de' successivi; confrontata con le altre tavole, ci fa vedere ove possano ricorrere per le ricerche gli studiosi. Vero è che lacune di settimane e di mesi e qualche volta di anni son pur nell'interno de' registri, che in alcuni di essi gli atti son disposti senza ordine cronologico, od anche con ordine cronologico inverso.

De' primi registri furon fatti regesti che molto agevolano le ricerche agli studiosi. Ma per quasi tutti furon compilati, molti secoli sono, e si conservano in Archivio, volumi e bastardelli di indici per gli usi della Cancelleria (1). Dalla sola scrittura non si può decidere se siano contemporanei al Pieruzzi, o di poco posteriori; sembrerebbero, anzi, alquanto più antichi. Danno un breve cenno delle provvisioni copiate ne' registri, e questi citano con le lettere da noi ad essi assegnate e co' numeri delle pagine che allora ebbero e per lo più hanno ancora. Inoltre ne' margini e nel testo stesso delle provvisioni de' registri si rimanda talvolta alle provvisioni de' registri precedenti, che si citano pure con le solite lettere. quaderni, carte (2).

Cominciato ne' secoli XV e XVI il lavoro archivistico intorno a' documenti della Repubblica, troviamo qua e là osservazioni e notizie le quali ci fanno conoscere la storia, spesso curiosa, di questi volumi, le loro vicende entro il palazzo de' Signori (3).

(1) Il primo ha il titolo (di mano più moderna): « Estratto di provvisioni dal 1289 al 1348 ». Dà pur l'indicazione de' quaderni. È il n. 1 della serie *Sign. Bal., Corr.*

(2) Confidiamo, quindi, che, anche per tale rispetto, la tavola possa esser utile agli studiosi.

(3) In un volume di indici o repertorj, ad es., troviamo, di mano del compilatore (A. S. F., *Rif., Sig. Bal., Corr.*, 1, c. 91): « Deficiunt libri annorum MCCCXXVII, MCCCXXVIII et MCCCXXVIII, « MCCCXXX, MCCCXXXI, MCCCXXXII, et potest quasi dici quia marcescerunt et lacerati sunt... »; quindi: « Reperta est pars omnium predictorum annorum »; A c. 98: « reperte sunt partes dictorum « annorum 31 et 32 »; « MCCCXXXIII... MCCCXXX non dum reperti »; « MCCCXLP°, XLIIJ; reperta est pars dictorum annorum 41 et 42 ». Il reg. CC (n. 31) delle Provvisioni va dal 2 mag. del 1340 al 30 d'apr. del '42. Fu scritto, come accennammo, da diversi notari, e forse venne anche diviso in più parti. Nel suddetto vol. di indici, a c. 98, infatti, si trova: « MCCCXLI, in L° CC in « libro signato per figuras alphabeti 1341 magno (manu?) ser Rolandi de mense novembris incepto ; a c. 100: « In alio libro dicti anni MCCCXLI incipit de mense iulij scripto manu ser Rolandi... ». Infatti nel registro CC col luglio comincia la scrittura di Rolando; a c. 102': « In alio libro signato 1341 « dicti ser Rolandi incipienti de mense novembris »; a c. 105': « Finit liber CC die 29 aprilis 1342 ». Circa il registro 32 abbiamo a c. 100': « Incipit de mense maij manu dicti ser Rolandi... »; dopo la c. 40 del registro (c. 101): « sequitur Balia Ducis Athenarum... scripta manu ser Fulchi... de mense « septembris. In eodem libro est balia domini Caroli, Ducis Calabrie..., ei data in anno Mcccxxvj manu « ser Gratiuoli rogata et scripta et sumpta per dictum ser Fulchum »; a c. 105': « In libro nunc signato « DD, qui incipit die 14 maij 1342 et finit maij c. 1344 »; a c. 107: « Finis, et deficit quaternus. Est « quaternus sequens in dicto libro DD sine rubricis, que erunt infrascripta, videlicet »; a c. 119: « Finito el libro 32 DD (32) per totum mensem maij 1344. Sequitur liber EE post tres cartas ». A c. 116 troviamo ricordato un altro registro, che fu poi unito al registro DD: « In libro signato per A et

Abbiamo già detto quanto svariati siano gli atti che trovano luogo ne' registri, in quanto eran rogati dallo stesso notaro, perché, come le Provvisioni, dovevano essere approvati ne' Consigli. Basti qui ricordare le Procure e i Sindacati che ricorrono continuamente nella storia fiorentina. Già fin dal 1254 Brunetto Latini roga, come dicemmo (1), una procura del Comune per la lega con più città e Comuni della Toscana. Del 2 di maggio 1270 è l'istrumento rogato da Guido « Bonfantis », con cui Ranieri degli Agli è eletto Sindaco per altro importante trattato (2). Innumerevoli sono gli istrumenti di sindacato sparsi nell'Archivio Diplomatico e ne' registri de' Capitoli fatti da' Notari delle Riformagioni a cittadini fiorentini; tanto ché inutile crediamo insistervi sopra. Dobbiamo, invece, notare, che non poche provvisioni venivano continuamente scritte a parte ed autenticate dal Notaro, o da' suoi Coadiutori, o estratte da' registri delle Provvisioni, nell'interesse del pubblico, o di particolari persone, Comuni, Università. Queste si trovano spesso ricopiate in varj registri, in specie ne' Capitoli (3), o in originale fra le pergamene del Diplomatico. Non il solo Notaro che aveva scritto i registri poteva farne le copie, ma pur, come sappiamo, altri suoi successori nell'Ufficio, o Coadiutori. Anche qui tanto sono comuni gli esempj, che inutile sembra ricordarne alcuni. Solo vogliamo avvertire che ne' luoghi succitati si possono talvolta trovar provvisioni, che mancano ne' registri. Dette provvisioni si copiavano generalmente « summatim » dagli atti del Notaro (4); il che crediamo significhi non che se ne facesse un semplice sunto, ma che si tralasciavano le formule iniziali e finali concernenti il Consiglio di quel giorno e solo si copiava il passo che direttamente serviva alla parte interes-

« per figuras abbaci 1343 et 1344 domini fratris Angeli, episcopi florentini, XIIIJ civium florentinorum « baliarum contra Ducem Athenarum » (Sottinteso « vide », o simili parole). E quindi di mano posteriore: « Sequitur in libro nunc DD (32) ». Troviamo pur ricordato un libro di Riformagioni di ser Folco, segnato di lettera A, del 1343 e '44, e un altro segnato B del '44 e '45; un terzo C del '44, un quarto D del '45, segnato « per coronam » (Ivi, *Sig. Bal., Corr.*, 4, cc. 40 sgg.), i quali debbon essere stati inclusi nei registri DD, EE, od in quelli privi ora di qualunque lettera, se pur non andarono dispersi. Vien pure ricordato un libro A di ser Cardino, che incomincia dal 4 di nov. 1345; un altro, B, del '45 e '46; un terzo, E, altrove detto, con la lettera greca Epsilon, del '47 e '48, che fu messo nel volume ora GG (*Sig. Bal.*, 1, c. 126'): « incipit de mense augusti 1347, et finit die Xj aprilis 1348 »; tale è infatti il presente registro GG). Si ha pure un libro A del 1344, '45, '46 messo nel registro ora EE dal giugno '44 al gennaio '46 (Ivi, cc. 122'-124'); a c. 123': « non reperitur a « iulio 1344 ad aprillem 1345 A; et postea a maio ad novembrem 1345 nihil est »; a c. 124': « Finis « libri EE, de mense ianuarij 1355. Sequitur liber FF, incipiens supra ante quinque cartas et sequens post presentem ». Un libro segnato B « et per figuras abbaci 1345 et 1346 incipit de mense « februario 1345 »: e di mano posteriore: « signato nunc FF, et finit de mense iulii 1347 » (Ivi, c. 119'); nel qual libro FF si ha pure un libro D del 1346 (Ivi, c. 125'), ec. Ci sembra questi esempj dimostrino come e per quali ragioni si formassero e riformassero spesso i registri.

(1) A p. 36.

(2) TERLIZZI *Cod. Dipl.*, p. 109.

(3) Quello di n. 18 contiene tutte le provvisioni del 1344 e '45.

(4) Ved. ivi, *Dipl., Castel Franco di sotto*, 13 nov. 1318; *Cestello*, 26 mar. 1319; *Strozz.*, II Serie, 14, cc. 17, 58 sgg., 19 ag. 1325, 26 nov. 1326, ec.

sata. Devesi pure aggiungere che, come in tutti gli atti notarili del tempo, pubblici e privati, anche nelle Provvisioni s'includevano spesso documenti interi, o parti di documenti, che interessavano l'argomento; citiamo un esempio per tutti; varie provvisioni del Comune di Barga inserite in una provvisione del 19 ottobre 1390 (1).

Gli Statuti, come s'è detto più volte, prescrivevano al Notaro di mandare pure una copia delle Provvisioni alla Camera. Tal fatto rimase fin qui inavvertito, e nessuno, perciò, suppose che a quella disposizione si collegasse la serie abbondantissima, che ci è pervenuta, dei *Duplicati*. Sono in numero di 236, maggiore, cioè, che quello delle stesse Provvisioni. Appaiono generalmente meno accurate e solenni. Il primo volume è del 1319; il secondo comincia col 1341. Dalla tavola dell'Appendice può vedersi come e quanto corrispondano alle altre serie. Anche in questi si trovano le antiche indicazioni in numeri romani e in lettere maiuscole dell'alfabeto latino che riportiamo nella tavola. Da un semplice esame di esse si può vedere quanto numerose debbano essere, anche in questa serie, le lacune.

Altre collezioni di atti de' Consigli son le notificazioni, fatte prima nel Consiglio del Popolo, poi in quello de' Cento, di atti di Repudie d'eredità. Son 29 registri, dal 1365 al 1533. Seguono le notificazioni fatte, come sopra, di atti di Emancipazione, in 17 volumi, dal 1421 al 1534.

Anche il Consiglio de' Cento ebbe i suoi atti speciali, che constano di quattro registri, de' quali tre dal 1458 al '91 e uno dal 1514 al '25; e quattro protocolli, dei quali due dal 1461 al '94 e due dal 1514 al '27.

4. Notammo come il Popolo Fiorentino, se già prima della sua libertà trattava con le magistrature feudali e col Papa, scrivendo lettere e ricevendone, tanto più dovè possedere un carteggio, e sempre più importante, appena che, avvenuta la rivoluzione politica, superate le prime difficoltà dell'esistenza, si costituì a Comune autonomo e indipendente. Infatti le notizie che ne restano intorno agli avvenimenti fiorentini di quel tempo (2), le guerre che il Comune ebbe co' popoli vicini, le sottomissioni di questi, le paci e le alleanze, l'analogia di quanto allora accadeva in Italia, ci fanno supporre che si mandassero e si ricevessero lettere, procure, istruzioni ed ambasciate. La prima notizia sicura intorno a lettere de' Fiorentini è del 21 luglio 1184, quando i Consoli Lucchesi promettono di aiutare i Fiorentini entro quindici giorni «... postquam Floren-

(1) *Ivi*, *Rif.*, *Provv.*, 79, cc. 204 sgg.

(2) *MARZI*, *Not. Stor.*, p. 21.

« tini Consules, vel Florentina Potestas, sive rector, vel dominator, « per se, vel per suas litteras... Lucenses Consules inquisierint » (1). Una simil notizia si ha il 28 ottobre dello stesso anno, quando gli uomini di Mangona promettono di fare guerra e pace « ubicumque et quandocumque Consulibus Florentie, vel rectoribus, « qui, pro tempore, fuerint, placuerit et praeceperint nobis, per se, « vel suos nuntios, vel suis litteris » (2).

Dopo abbondano le memorie di lettere che i Fiorentini ricevevano e spedivano. Su' primi del secolo XIII dovevano mantenere continua corrispondenza diplomatica coi comuni vicini e con la Curia Romana. Del 12 febbraio 1216 è una procura per la pace fra Firenze e Bologna fatta da quella Città ai suoi Ambasciatori, e che somiglia molto a quelle istruzioni agli Ambasciatori che poi tanto furono in uso (3). Esistevano già veri registri di lettere missive esterne il 9 aprile 1237, giacché ce ne rimane una di quel giorno, che ser Ugo Romanelli copiò « de registro Comunis Florentie »; e in una concessione di rappresaglie fatta da' Fiorentini contro i Pisani nel 1238 troviamo: « ...visis litteris dicte Potestatis et Comunis Florentie transmissis dicto Comuni et Regimini Pisanorum super predictis, ut in registro Comunis Florentie continetur... ». Verso il 1270 dovevano già esser cominciati i registri delle responsive, giacché in quell'anno appunto fu ordinato che fossero copiate nel registro certe lettere di Borgo San Sepolcro. Dalle Consulte, inoltre, si vede che v'erano lettere degli Ambasciatori, giacché « Consilium factum fuit « coram Potestate et Capitaneo super facto litterarum missarum ab « Ambaxatoribus Comunis Florentie existentibus in Curia ». Dal che si rileva come quell'anno fossero già nella Cancelleria lettere missive e responsive, interne ed esterne, lettere ed istruzioni agli Ambasciatori e riposte; e tutto fa supporre che delle varie serie vi fossero particolari registri.

Abbiamo già ricordato varie specie di lettere: giunti a questo punto, sarà opportuno fare una rassegna, quanto è possibile completa, di tutte quelle che troviamo ricordate nella storia e ne' registri della Cancelleria.

Bisogna, anzitutto, distinguere fra le lettere che ogni persona, ogni ufficiale, od ufficio della Repubblica, poteva scrivere ad altre persone od ufficj, per ragioni private, o pubbliche, in via, come oggi si direbbe, ufficiale, o semiufficiale, ufficiosa, o semi ufficiosa, dalle

(1) SANTINI, *Documenti*, pp. 20, 21; cf. MARZI, *op. cit.*, p. 2; qui sopra, p. 23.

(2) SANTINI, *op. cit.*, pp. 24, 26; cf. MARZI, *l. cit.*

(3) MARZI, *op. cit.*, pp. 21 sgg. Non parliamo qui delle lettere de' primi del sec. XIII de' Fiorentini o a' Fiorentini, riportate nella Cronaca di Sanzanome, perché non sappiamo se siano lettere effettivamente spedite, o immaginarie e con un valore storico assai ristretto. Tuttavia, ved. HARTWIG, *Quellen*, I, pp. 22 sgg.

lettere uscite dalla Cancelleria del Comune, o ad essa specialmente destinate, e che perciò hanno sole il carattere di vere lettere nel senso che oggi attribuiamo alle lettere diplomatiche. È inutile dire che di queste esclusivamente ci occupiamo. Tuttavia, siccome spesso non è facile determinare dove cominci e finisca il dominio della Cancelleria delle lettere, non sarà inutile ci tratteniamo alquanto a tentarne una distinzione. Fin da' tempi più antichi vi sono state le lettere giudiziarie, o precetti del Podesta, il quale si serviva spesso, per esse, di nunzj speciali (1). Erano, naturalmente, dirette a persone private, o pubbliche, ma sempre del Dominio e Distretto Fiorentino, ché altrimenti avrebbero preso l'aspetto di lettere diplomatiche uscite dalla Cancelleria. È naturale supporre che lettere consimili fossero scritte dagli altri rettori della Repubblica, come Capitano ed Esecutore; lo stesso si dica per gli ufficj ed ufficiali, i quali potevano dare ordini per lettera entro i limiti della loro giurisdizione, come anche carteggiare fra loro pe' bisogni del servizio (2). Or tutta questa supposta e supponibile corrispondenza sfugge alle nostre ricerche, perché avviene fuori dell'ambito della Cancelleria delle lettere. La stessa Signoria manda spesso ordini, bullettini, intimazioni, cedole a' cittadini, come a' magistrati; ma questi sono scritti dal suo Notaro; sono ordini puri e semplici, e nulla hanno che fare con le lettere cancelleresche; opera accurata, e quasi sempre con intenti e pretese letterarie, del Cancelliere Det-tatore. Veniamo, dunque, a' documenti veri e proprj della Cancelleria.

Questi, sebbene abbiano molteplici forme, constano sempre, in sostanza, di lettere, le quali sono spedite pel tramite della Cancelleria, in certe determinate forme, a nome della Repubblica. E lettere sono tanto semplici ordini ed annunzj di poche linee, diretti al più umile suddito ed ufficiale del Dominio, quanto le epistole altisonanti a re, a papi, ad imperatori, nelle quali i Cancellieri facevan prova di tutto l'ingegno loro.

Queste lettere or sono dirette a persone, ufficj, od ufficiali entro il Dominio, ora a cittadini non sudditi, fuori del Dominio, a ufficj, ufficiali, comuni, repubbliche, signori stranieri, vescovi e altri prelati, cardinali, papi, imperatori. Nel primo caso vengono dette interne, nel secondo esterne. Fra quelle possono, in certo modo, annoverarsi i salvocondotti, specie di lettere patenti, per le quali s'ordinava a tutti gli Ufficiali dello Stato di lasciar libero il passo, sotto determinate condizioni, a certe persone, o altre circolari consimili,

(1) MARZI, *Not. Stor.*, pp. 13, 22.

(2) Del dì 5 set. 1271 si ha una lettera a San Gimignano di Arnolfo Bondelmonti a Panicino da Firenze per un pagamento al Comune di Firenze (DAVIDSOHN, *Forsch.*, II, n. 1261).

con le quali si faceva fede a' sudditi delle qualità di persone mandate fra essi dalla Repubblica. Fra queste sono, invece, da collocarsi le lettere credenziali, con le quali si presentavano gli Ambasciatori a comuni, a repubbliche, a Signori, a personaggi insigni stranieri (1).

Ad un'altra importante specie di lettere, poi, davan luogo gli Ambasciatori; le istruzioni od ambasciate ad essi consegnate. È noto, infatti, come alla partenza, oltre le lettere credenziali per lo Stato al quale erano inviati (2) e le più larghe istruzioni orali, si desse loro in scritto come una traccia di quello che dovevano fare, o cercare di fare, de' criterj a' quali dovevano informare la loro condotta. S'aggiungano le lettere che loro venivano scritte quando già erano in viaggio, o sul luogo, le quali quasi mai modificavano l'istruzione iniziale, ma, a seconda de' casi, ne curavano lo svolgimento in un senso più o meno che nell'altro. Erano le istruzioni una specie di mandato generale circa il da farsi, differenti da esso solo in quanto il mandato compilato in forma strettamente notarile conferisce autorità di fare quelle determinate cose, né più né meno, e di stipularle legalmente; le istruzioni indicano ciò che si desidera e si deve cercar d'ottenere; ma, quando si tratti di stipulare, ci vuole il mandato vero e proprio (3). Le lettere ed istruzioni di questo genere ebbero, poi, ampio svolgimento e numerose suddivisioni; perciò ne parleremo più di proposito in successivi paragrafi.

Fin da' tempi più antichi ne' trattati di arte dettatoria le lettere si distinguono in missive e responsive; missive quelle che oggi diremmo di proposta, responsive quelle di risposta. Rispetto a' precetti generici dell'arte dettatoria, la stessa divisione dovremmo avere per le lettere nostre. Ma nell'uso archivistico de' Fiorentini le denominazioni si cambiarono. Ora i registri separati per le lettere che partirono dalla Cancelleria, si dicono di missive; i registri per quelle che ad essa pervenivano di responsive. La natura del nostro studio ci porterebbe a trascurar queste ultime; pur ne dire-

(1) Una lettera credenziale al Comune del dì 25 lug. 1305 si trova nel *Diplom. (Riformagioni, Atti Pubbl.)*. Circa una lettera credenziale di Cola di Rienzo al Capitano, Podestà, Buonuonimi, Sinodo, Collegio e Comune di Firenze, ved. REUMONT, *Diplom.*, pp. 158 sgg. Di un'altra de' Fiorentini al Vicario del Re Roberto in data 31 lug, 1313 parla il REUMONT (Ivi, pp. 332, 333). Ved. pure pp. 334-336.

(2) Ved., per varie di queste lettere dal 1313 al '44, REUMONT, ivi, pp. 332-336.

(3) La copia d'un' istruzione agli Ambasciatori fiorentini (Forma ambaxiate) spediti a Pier Saccone da Pietramala, Signore d'Arezzo, e a Tarlato, suo fratollo, si può vedere nei *Capitoli* (reg. 32, c. 73). Nel reg. 44, c. 145 troviamo (an. 1293): « Infrascripta sunt exempla quarumdam scripturarum, « ambaxatarum, licterarum et instrumentorum et aliarum scripturarum factarum circa restitutionem « castrì de Peccioli...; a c. 146: « Hec est forma ambaxate... »

mo, a suo luogo, qualche cosa per le attinenze ch'esse hanno con le prime.

Ciò posto, ci è necessaria un'altra avvertenza.

Noi dovremmo occuparci delle lettere come uscivano dalla Cancelleria. In pratica, però, è molto difficile poterle esaminare nell'originale, perché, fatte ch'esse erano, venivano, naturalmente, spedite e così sparse in ogni parte del Dominio e nei paesi stranieri. Dobbiamo perciò contentarci d'esaminarle secondo gli accenni indiretti che troviamo intorno ad esse, o secondo le copie ufficiali che ne furono fatte ne' registri. Si comprende, però, che la copia non ci dà mai tutti i caratteri intrinseci ed estrinseci dell'originale. Fortunatamente in Archivio si conservano pure volumi di lettere originali, le quali, o furono preparate e poi non spedite, o, spedite, ritornarono, per qualsivoglia ragione, all'Ufficio. Ma di questo vedremo più oltre.

Che le lettere ricevute si conservassero, almeno nelle cancellerie più importanti del medioevo, è certo, come certo è che a Firenze si conservavano con cura speciale (1). Ma non sembra che neppure in alcuni Stati maggiori e massimi s'avesse, come qui, una cura minuziosa di tali documenti. Sappiamo, infatti, come anche sotto Federigo II, nel regno delle Due Sicilie, gli atti del potere sovrano erano nel 1239 '40 trascritti in una sola serie di registri (2). Succeduta alla Sveva la Cancelleria Angioina nel 1266, s'ebbero due serie; i registri della Cancelleria e i registri della Camera; poco appresso, nel '71, tre; della Cancelleria, della Camera, dei Maestri razionali (3). A Firenze sembra, invece, che già prima di quegli anni fosse un maggior numero di serie. Prima, poi, che finisse il secolo XIII, n'abbiamo tre per la sola Cancelleria delle Riformagioni; Consulte, Provvisioni, Protocolli delle Provvisioni, senza dire de' registri di lettere e delle altre molte serie di registri. Ciò ci sembra accenni, lo ripetiamo, ad un maggiore, più complesso e ordinato sviluppo dell'amministrazione fiorentina e ad un organamento più perfetto della Cancelleria.

Le lettere che altrove, in ispecie nelle cancellerie principali, erano mandate quasi unicamente a nome dello stesso potere supremo, presentano qui una varietà straordinaria. Ne troviamo, infatti, a nome del Podestà, Capitano e Comune nel 1254 (4); del Podestà, Capitano e Anziani il 22 dicembre '59 (5); de' Priori, Gonfaloniere

(1) Così almeno intorno al 1250, giacché Annio da Viterbo cita come esempio di Cancellerie che conservavano lettere, Firenze: « sicut fit Florentie »; cf. MARZI, *Not. Stor.*, p. 23.

(2) CAPASSO, *Registri Angioini*, p. XI.

(3) Ivi. Cf. DURRIEU, I, pp. 33, 34.

(4) DAVIDSOHN, *Forsch.*, II, n. 702.

(5) Ivi, 781.

e Capitano della guerra il dì 11 ottobre 1303 e 8 luglio '7 (1), de' Magistrati fiorentini del 5 agosto '4, de' dodici Buonuomini, in luogo del Podestà, Priori e Gonfaloniere, del 19 agosto, del Podestà e de' Priori del 10 ottobre (2), del Comune il 3 giugno '7 (3). È poi naturale che, com'essi scrivevano, così ricevessero lettere. Non mancano casi singolarissimi di sdoppiamenti, per così dire, de' poteri dello Stato, di supremi ufficiali cioè dello stesso, che scrivevano ad altri ufficiali supremi. Così abbiamo del 13 maggio 1314 una lettera con l'indirizzo (4): « Magnifico viro Baldo de Castronovo, Potestati « *Comunis et Capitaneo Populi Florentini, Priores Artium et Vexilifer iustitie Civitatis Florentie, cum honoris augmento salutem* ». Il Podestà sembra si trovasse allora presso Pistoia a capo delle milizie fiorentine. Sebbene egli fosse in tale alto grado, a capo dello Stato era tuttavia la Signoria, e perciò missiva e non responsiva deve considerarsi tale lettera, anche perché la Cancelleria era sempre a Firenze, non al Campo. Ma già cominciano i registri di lettere, e più precisamente vedremo in essi da chi e come furono scritte. Prima, però, è necessario avvertire che in tempi eccezionali da altri speciali ufficiali dovevano essere mandate e ricevute; né sempre è possibile determinare se veramente alla Cancelleria nostra appartengano. Ne troviamo, infatti, del gennaio 1270 a Giovanni Britaud, Vicario Generale Angioino in Toscana (5), la cui Cancelleria certo non rappresentava precisamente la Cancelleria Fiorentina; ma altre n'abbiamo di Carlo del 24 settembre '70 a Bernardo de Rayano, Vicario Fiorentino, al Consiglio e Comune di Firenze (6); inoltre al Consiglio, Comune e tutti gli uomini di Firenze, del 4 gennaio '70; al Vicario, Comune e Consiglio, dello stesso giorno; al Podestà, Consiglio e Comune, del 27 marzo '71; al Vicario Consiglio e Comune, del 22 maggio; al Consiglio e Comune, del 13 luglio (7), ec.

Ma già col 1308 cominciano i regolari registri di lettere; esaminandone qualcuno, potremo formarci un'idea pur de' rimanenti.

Il più antico (8) va dal 17 settembre 1308 al 21 marzo 1309; il successivo s'estende dal 26 agosto 1311 al 28 agosto 1313. Né l'uno né l'altro ci son pervenuti come registri ufficiali della Cancelleria in essa fino a noi conservati. Bensì il primo fu donato all'Archivio di Stato dal Marchese Gino Capponi; l'altro faceva già parte del vo-

(1) Ivi, 1985, 2060.

(2) Ivi, 1991, 1993, 1999.

(3) Ivi, 2058.

(4) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., Orig.*, 3, c. 1.

(5) TERLIZZI, *Cod. Dipl.*, pp. 88 sgg. Cf. DEL GIUDICE, *Cod. cit.*, III, p. 241.

(6) TERLIZZI, *op. cit.*, p. 141.

(7) Ivi, pp. 81, 82, 175, 198, 206, n. 146, 148, 364, 376.

(8) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., I Canc.*, reg. 1, in 19, di ff. 14° cart.

lume 22 de' Capitoli (1). Rispetto al primo notiamo subito ch'esso è un registro di lettere copiate con cura in ordine generalmente cronologico, il quale vien, però, qualche volta alterato. Abbiamo, infatti, nella prima carta documenti del 21 di marzo 1309, poi del 18, 20; nella seconda del 17 e 18 settembre 1308; nella 34^a del 5 dicembre, e poi del 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27 novembre, 1-4 dicembre, per arrivare, con la 52^a, al 9 dicembre, e così di seguito. Sembra le lettere, qui come negli altri registri della Cancelleria, non fossero sempre copiate giorno per giorno, via via ch'erano scritte e spedite, ma anche più tardi, a comodo, a piccoli gruppi, o fasci, secondo l'opportunità dell'Ufficio, o degli Ufficiali; e in quest'opinione ci conferma il fatto che in un minutario dal 26 aprile al 6 giugno 1498, nel primo registro a c. 124 troviamo (2): « Cominciato a copiare questo minutario die 19 augusti 1498 ». I documenti inclusi in altro minutario, non son tutti copiati testualmente; il primo, ad esempio, che è del 21 marzo 1309, dice come appresso: « Scriptum et mandatum est « die... propredictorum parte Capitaneis.. Vicariis, Gonfaloneriis.., « pennoneriis, Consiliariis... et Universitatibus lige de Castro Franco « et Consilio et Comuni dicti Castri Franchi » (3). Così altre volte e, quando uno stesso documento è diretto, con poche modificazioni, a varj, dopo la prima trascrizione si nota in un paio di linee semplicemente che fu scritto, press'a poco, nello stesso tenore a questi e a quelli. Nella maggior parte de' casi, però, il testo della lettera è registrato intero; non così è della lettera tutta. Se ne dà, infatti, il testo; ma le formule del protocollo iniziale e finale sono manifestamente abbreviate, o tolte del tutto. Manca, naturalmente, qualunque traccia di sottoscrizione cancelleresca, o d'apposizione di sigillo. Così, ad esempio, comincia la lettera succitata più antica del registro, quella del 17 settembre 1308: « Priores Artium et Vexilifer iustitie... probis viris... Sindicis.., Rectoribus, Consilio, Universitati, hominibus et personis Comunis Montis Varchij, cum « dilectione, salutem ».

Gioverà, per avere un'idea dell'operosità cancelleresca dei Fiorentini, dire a chi queste lettere sian dirette e in che cosa consistano. Procediamo con l'ordine della registrazione. Alla notizia, che,

(1) Fin dal 1857 PIETRO CAPEI fece intorno ad esso uno studio intitolato *Saggio di documenti tratti da un epistolario (sic) della Repubblica Fiorentina dell'anno 1308* (Stile fior.), to. VI, pp. 3-26, pubblicandone 22 lettere; altre n'erano state già pubblicate da G. CANESTRINI in *Documenti per servire alla storia della milizia italiana*, to. XV, pp. 39 sgg.

(2) *Sig., Cart., Miss., Reg., Minut.*, 18.

(3) I due puntolini (« gemipunctus ») qui usati più volte sono pur nel registro, e stanno a significare, secondo l'uso quasi costante degli scrittori medievali, il nome delle persone e degli ufficiali, ai quali è diretto il documento. Sono adoprati continuamente nella Cancelleria. Ved. PAOLI, *Programma*, I, p. 46. Anche in altre cancellerie i documenti si copiavano ora per intero, ora senza alcune formule, ora in compendio; talvolta erano semplicemente accennate. Ved. CAPASSO, *Registri Angioini*, pp. LIII sgg.

gistri cancellereschi, ma fu una raccolta di lettere che più accuratamente si volevano conservate e che si misero perciò nella collezione dei Capitoli. Ciò farebbe anche supporre l'essere esso in fogli membranacei, mentre cartacei sono tutti gli altri. Pur vi troviamo, come nel primo, lettere d'ogni genere, alcune anche abbreviate. In una d'esse, anzi, leggiamo espressioni (1), le quali indurrebbero a credere che non tutte le lettere si registrassero, ma solo quelle, delle quali maggiormente premeva conservar la memoria. Forse le altre o si trascuravano affatto, o si conservavano nelle minute, o se ne teneva un breve ricordo.

Sistemi ed accorgimenti politici fa conoscere l'esame attento dei presenti registri. Così in una lettera del 13 gennaio 1309, con la quale viene imposto a certi ufficiali che non gravino di tasse un popolo povero, si dice: « ...volumus quod predictos... non gravetis « et quod has licteras alicui non monstretis »; e sotto un'altra a' Senesi del 28 settembre '11: « ...registrata est et sigillata die predicta » (2). Il che può farci supporre come delle lettere si scrivesse l'originale, quindi si copiassero su questi registri e sigillassero. E ciò spiega pure il poco ordine cronologico de' registri stessi, nonché errori, omissioni, e simili. Altre osservazioni assai curiose potremmo spigolare nell'uno come nell'altro (3).

Dopo quello del 1311-'13 abbiamo ne' registri un'ampia lacuna fino al 1328; la serie certo non venne interrotta, ma i registri andarono distrutti o dispersi (4); tanto ciò è vero che anche il terzo pervenne all'Archivio pubblico da un archivio privato « ex dono marchionis Ginori » (5). Né è impossibile, per questi registri, quanto sopra dicemmo per gli atti de' Signori e Collegi: che volumi interi, o frammentarij, possano ancora venire scoperti (6); e qualche lettera

(1) Ved. quella diretta agli uomini di Monte San Savino (c. 10'): « Et has litteras, ne ignorantie causam valeatis pretendere, fecimus ad memoriam registari, responsionem vestram per latorem presentium breviter expectantes ». Ed altrove (c. 15'): « Et has nostras litteras fecimus ad memoriam registari et de ipsarum exhibitione latori earum nuntio nostro dabimus plenam fidem, de quibus responsionem vestram per latorem presentium expectamus ».

(2) Reg. 1, c. 71; 2, c. 12.

(3) Così nel marg. sin. della carta 46 del primo, presso una lettera del 1° dic. 1308 al Conte Nerone fu scritto: « Non fuit sigillata nec missa ». Cf. DURRIEU, I, p. 225. Nel marg. sin. della carta 53', di fronte ad una lettera del dì 11 dic. al Duca di Calabria: « Iterato scriptum est dicto domino Duci « de ista materia, modo isto, et facta de ista lictera mentione, quia nuntius non redibat, et data fuit it secunda littera, die xij ianuarij » (1309). Nel registrare una lettera del 22 gen. 1309 fu scritto (c. 81'): « Item, facta mentione de predictis aliquali, post increpationem scriptum est... ».

(4) Si hanno lettere di Firenze a San Gimignano del 7 mag. 1312 e 20 ot. '14; del 30 giug. '22 è una a San Gimignano copiata dal carteggio del Comune di Firenze in cui son le lettere dettate da Chello Baldovini (DAVIDSOHN, *Forsch.*, II, n. 2129, 2159, 2216).

(5) Così a tergo, di mano del sec. XVI.

(6) Serva d'esempio il cod. Panciatichiano (B. N. C. F.) 148, che non è certo un reg. orig. di lettere della Repubblica ma una copia sincrona, che, però, molto s'avvicina all'originale. Esso ha la

si può pur trovare in altre serie di atti (1). Questo è il primo del quale si conosca la precisa intitolazione (2). È simile nel resto a' precedenti, eccetto che v'è ricordata la signoria del Duca di Calabria. Più importante sarebbe stato per noi conoscere i registri veri e proprj del Duca stesso. Sarebbero certo un curioso tramezzamento di cancelleria principesca fra la Cancelleria della Repubblica, ma su questo proposito dobbiamo contentarci delle poche lettere ducali altrove conservate e delle quali facemmo già cenno.

Col registro quarto abbiamo finalmente il titolo d'un registro vero e proprio di lettere del Comune libero e indipendente (3). Il successivo non comincia che dal 14 ottobre 1340. Seguono gli altri quasi regolarmente fino al 1440, non senza numerose lacune.

Scorrendo i registri (4), si trovano notizie assai curiose circa i sistemi e gli usi vigenti nella Cancelleria. Il 20 gennaio '28, a c. 2' del registro terzo si nota: « Sicut olim in alio libro, die xxiiij novembris, scriptum fuit Comuni Raugij, ita hodie... pro parte presentis Vicarij... iterum scriptum est ». Si tratta dell'anno precedente? Alla c. 18 del registro seguente fra due lettere del 18 febbraio '29 n'è registrata una del 14 con la nota: « Que lictere presentate fuerunt dominis Prioribus et Vexillifero... hoc mane ante tertiam, scilicet die sabati, 18 februarij ». Il che farebbe credere in quell'occasione, forse per qualche causa speciale che ci sfugge, venisse subito registrata, nonostante l'ordine cronologico ne rimanesse turbato. Poco più oltre, a c. 24', fra due del 5 e dell'11 marzo '29 fu registrata una « Lictera missa » del 3; « et est in disco firmata ». L'originale, dunque, si conservava fermato su un disco; forse si usava infilzarle, via via che arrivavano ed erano state registrate (5).

forma precisa degli altri registri autentici; solo in fine leggiamo: « Hec sunt ultime littere a domino Leonardo composite ». Infatti va dal 18 di mar. del 1435 al 26 di feb. '44. Dal che si vede come da qualcuno furon copiate. Ora ve ne sono certe che mancano nella serie autentica d'Archivio.

(1) Ved., ad es., in *Cap.*, 16, cc. 1 sgg., ove sono moltissime lettere pontificie ai Fiorentini.

(2) « In nomine Christi amen. Tempore nobilis pro spectabili principe domino Carolò illustris Ierusalem et Sicilię Regis Primogenito... Vicarij ad ministrationem... deputati. Hoc est registrum litterarum et ambaxiatarum Comunis Florentie et Offitij dominorum Priorum... missarum... per supradictum... Offitium... dictatarum per me... Chellum..., ad ipsum Offitium per eandem Ducalem Excellentiam deputatum... per me et... Renaldum... ».

(3) È il seguente: « In Dei nomine... Tempore... Hoc est regestum licterarum et ambaxiatarum Populi et Comunis Florentie et Offitij Dominorum... dictatarum et scriptarum per ser Chellum Oberti Baldovini, Notarium Dictatorem, Cancellarium et Offitiale..., ac etiam per me Raynaldum notarium fratrem suum » (Dal 2 gen. al 25 lug. 1329).

(4) Principali quelli dal 3 ot. '44 al 1º mar. '46; 26 ag. '55 al 1º gen. '58; 31 ag. '60 al 2 set. '64; 30 ot. '67 al 22 lug. '75; dal 1396 al 1400. Anche di questi volumi parecchi giunsero all'Archivio dai Marchesi Ginori. Le lettere interne vi sono quasi sempre mescolate alle esterne, eccetto forse il reg. 26, dal 1402 al '6.

(5) Ved. su questo proposito la « Instructio data Officiali Reformationum nuper electo », sopra, pp. 285, 286.

A c. 31' n'è una del 15 aprile '28, (la quale era pervenuta entro un'altra dello stesso giorno) fra due del 4 e 6 aprile '29. Nel quinto a c. 79 una del Re Roberto in data 24 novembre 1340 fra due del 24 ottobre e 18 dicembre. Nell'undecimo a c. 91 è il passaporto concesso il 17 giugno 1354 da Frà Moriale e Compagni agli Ambasciatori fiorentini presso Torrita; nel margine destro si nota: « Sub-
« forma potius cedule quam lictere ». Nel seguente, a cc. 31 e 32, fra il 9 e l'11 luglio '58 leggiamo una lista dei componenti la compagnia del Conte di Lando. Mentre, in generale, non s'aveva gran cura dell'ordine cronologico, qualche volta vi si faceva molta attenzione; infatti, a c. 56, di fronte ad una lettera del 10 febbraio '59, si nota: « Supra in nono foleo debet esse posita ista littera, quod hic
« fuit scripta per errorem, sub simili signo accentato »; e a c. 66', di fronte ad un'altra del 16 gennaio: « Nota responsum huius lit-
« tere infra sub isto signo ». A c. 66': « Ista ambaxiata non proces-
« sit, sed in alia forma ivit, ut infra ad duos foleos requires ». Curioso è che talvolta qui si copiano pure alcuni documenti, che interessano la Cancelleria ma non son lettere né ambasciate; così a cc. 22, 23 del registro 13° è una ricevuta del 7 dicembre '64 di somma prestata dal Comune a un tal Conte Golfardo (1); a c. 54 due lettere del Legato Apostolico a varj vescovi, in data 4 e 13 agosto '65, e simili. Forse il Cancelliere volle avere questi documenti continuamente alle mani, senza bisogno di ricorrere alla Camera; forse andavano a conto della Camera dell'Arme e delle spese de' Signori, non della Camera generale del Comune (2).

Degne d'osservazione ci sembrano alcune notizie del registro 24; a cc. 132', 133, fra due del 13 e 14 maggio '95, ne son registrate due del 26 ottobre '94, delle quali una de' Fiorentini al Re di Francia, con la seguente avvertenza: « Hec littera de mense octobris de-
« buit registrari, que inter secreta reposita prius fuerat ». Dal che sembra possa dedursi che le segrete si mettessero da parte in luogo per esse stabilito. E alla c. 82, infatti, dopo il 28 ottobre '94, è notato nel margine: « Hic registrari debuerunt due littere, Regis scilicet
« Francorum et Colligatorum, que nunc sunt inter illas de mense
« maij, sub tali signo ». A c. 159' son lettere del 18 agosto '95 di certi cavalieri francesi ricevute il 22 settembre; e di seguito ad esse un'altra dell'antecedente mese di luglio. A c. 160' si ha che su certi capitoli fu deciso di esaminare alcune persone. Di ciò s'occupò il Cancelliere in persona, il quale, per mezzo d'un mazziere, li cita;

(1) Altre pur ve ne sono. Rispetto a questa, a c. 23 si nota che il 9 giug. '65 Pier Francesco da Bologna, Notaro del Conte, restituì la somma al Carmalingo della Camera dell'Arme, « ut pater-
« per scriptam quam habuit ser Petrus, Notarius Reformationum, in guardiam ».

(2) Si comprenderebbe così che fosse conservata in Cancelleria.

venuti davanti a lui, dà loro il giuramento, quindi segretamente li interroga. Egli, dunque, apparisce quasi depositario de' Signori pe' segreti di Stato, e manifestamente faceva per essi quello che secondo i casi era necessario. A c. 162', poi, dopo una missiva del 24 settembre se ne registra un'altra del 4 ottobre con l'annotazione: « Pridie missa, nunc hic registrata ». V'era, dunque, il minutarjo, o la minuta vera e propria, sulla quale veniva fatta la copia.

Nel registro seguente a c. 74' è copiata una supplica al Papa, forse del maggio 1402, circa la festa di San Giovanni, sotto alla quale è la nota: « Et quod transeat sine aliqua lectione »; frase assai ambigua, la quale potrebbe significare che dovesse essere approvata senza correzione di alcuna specie.

Abbiamo accennato alle minute che delle lettere si dovevano fare prima che venissero spedite. Sembra generalmente si conservassero forse in filze e fasci confusamente. Infatti possediamo appunto varj registri di missive dal 1310, conosciute nel linguaggio archivistico col nome di *M i n u t a r j*. Son filze di fogli numerati legate e coperte con cartoncini e pergamena, sembra del secolo XVI. Si tratta ora di fogli, ora di foglietti, talvolta con l'indirizzo a tergo. Tali e quali, poi, son trascritti ne' registri da noi esaminati. Non possono essere che minute, giacché manca ad esse il sigillo, e spesso vi si trova notato di altre lettere spedite ad altri. Spesso sono senza data, la quale talvolta v'è scritta di mano del secolo XVI. È certo opera dell'Archivista, il quale forse la dedusse dall'esame del contesto, o da altre circostanze. Ma più numerosi sono minutarj proprio in forma di registro, cioè con lettere scrittevi di seguito. Parrebbe che i Cancellieri vi scrivessero la prima minuta delle lettere che poi, approvate definitivamente, si copiassero nei registri al pulito e si spedissero; ma potrebbe anche darsi che la prima minuta si scrivesse in fogli separati, che dopo venissero copiate nei minutarj; quindi definitivamente corrette e approvate si registrassero e si spedissero.

Durante molti anni i registri sono, per tutte le lettere, missive e responsive, interne ed esterne, a sudditi e non sudditi, a commissarj, legati ed ambasciatori. Ma con l'estendersi de' confini dello Stato, con l'accrescersi delle relazioni della Repubblica, col desiderio che si mostra ne' Cancellieri di meglio e più metodicamente dirigere tutto, si compongono nuovi registri speciali per questo o quel membro. Infatti alla fine del secolo XIV n'abbiamo già una nuova serie, quelli delle lettere spedite agli ambasciatori e commissarj, sia dentro lo Stato che fuori. Già negli Statuti del 1355 è la prescrizione che si registrino i giorni della partenza e quelli del ritorno

degli ambasciatori (1). Negli Statuti del 1409 e '15 s'aggiunge la rubrica (2): « Ambasciatores dent que gesserunt in scriptis ». In questa s'ordina che i Cancellieri delle lettere registrino, « ad intelligentiam et futuram rei memoriam, » le informazioni agli ambasciatori e accanto le relazioni da essi fatte. Ma le prescrizioni rimasero, ne' loro particolari, lettera morta. Vi furono i registri di lettere e di istruzioni insieme. Il primo comincia dal 15 febbraio 1394. Seguono gli altri fino al 1530. Col 1395, poi, abbiamo i registri, ne' quali furono copiati i rapporti che gli Oratori e Commissarj mandavano alla Signoria; non sono che tre, e vanno, non senza qualche lacuna, fino al 1429. A' dì 13 marzo del 1431 fu rinnovata la prescrizione circa la copia delle lettere degli Oratori e Commissarj e determinato, anzi, con precisione, il modo da tenersi in esse (3); ma, o che i registri allora fatti andassero dispersi, o che qualche altra causa vi fosse, nulla troviamo che ci assicuri dell'esecuzione di quell'ordine. La serie che sopra dicemmo cominciata col 1394, costituisce le Legazioni e Commissarie della Signoria; ne vedremo più oltre una nuova pe' Dieci; ma, siccome la formazione e legatura de' presenti volumi è opera di archivisti posteriori, vogliamo avvertire che v'ha spesso confusione fra l'una e l'altra.

Per ultimo è da dire che vi sono pure alcune filze di lettere missive originali dal 1287. Come si trovano qui? Non sarà difficile comprenderlo, se ricordiamo che certe lettere si scrivevano e poi, per nuovi casi occorsi, non venivano spedite; alcune, per le stesse ragioni, ultimate, dovevano modificarsi; altre non potute consegnare, tornavano alla Cancelleria; altre, per altre cagioni, o quasi per caso, vi rimanevano, o da cittadini e ambasciatori, ai quali erano state dirette, v'erano riportate, oppure furon raccolte da privati cittadini e dall'Archivio privato Stroziano. Vi sono insieme lettere de' Signori e lettere de' Dieci, spesso con uno o due sigilli. Ci permettono di studiare assai bene i sistemi cancellereschi allora vigenti.

Qui sarebbe compiuta l'enumerazione de' documenti usciti dalla Cancelleria delle lettere; ma non possiamo fare a meno di dare un cenno intorno a quelli che ad essa pervennero, che veramente appartenerebbero alle cancellerie, dalle quali partirono, ma servono, d'altra parte, mirabilmente a lumeggiare gli usi della Cancelleria Fiorentina. È la collezione delle filze di lettere originali ricevute

(1) A. S. F., *Rif., Stat.*, n. 11 (Latino del Podesta), lib. I, rubr. 57, c. 45'. Cf., per una posteriore conferma, sopra, p. 87 e *Provv.*, 97, c. 79'.

(2) Ivi, *Stat.*, 1409, c. 442; 1415, tratt. I, lib. V, to. II, p. 211; cf. sopra, p. 166.

(3) APP., II; 33; cf. sopra, pp. 194 sg.

dalla Signoria, filze che cominciano dal 1340 e giungono al numero di 43 (1).

5. Abbiamo visto come fin dagli ultimi del secolo XIV s'erano cominciati registri speciali di lettere spedite agli Ambasciatori, o Commissarj, o da essi venute. Quest'uso di specializzare i registri si va sempre più allargando, e già nel 1422 fra le Missive della Cancelleria abbiamo un registro, quello di numero 31, che è detto « di lettere interne e ad ambasciatori della Repubblica » e giunge fino al 1427. La denominazione non è precisa, giacché ne troviamo pure fra l'altre una del 27 agosto 1427 al Consiglio del Duca di Savoia; ma in genere può stare.

Un altro registro, che ha il titolo nella coperta di « Missive « esterne », sebbene qualcuna ve ne sia delle interne, è quello di numero 32, dal 29 ottobre 1428 al 27 febbraio '30. Il 34, sebbene contenga anche lettere d'altra natura, ha sulla coperta: « De « negociis privatorum epistolarum (liber?) domini Leonardi Cancellarii; » si estende dal primo di marzo 1430 al 29 luglio '37. All'opposto, il registro 33, dal 2 marzo del '30 al 7 marzo del '35, è intitolato: « Epistolarum liber secundus... domini Leonardi Cancellarij Florentini ». Tanto era nell'Aretino il culto del classicismo, che anche a lettere non personali, o di soggetto letterario, ma intorno a pubbliche e svariate materie, applicava la divisione classica per libri alla pari di Cicerone; il che neppure il Salutati aveva tentato.

Avvenuta nel 1437, per opera del Bruni, la divisione della Cancelleria in due membri, l'uno costituì la prima Cancelleria che, con a capo il Cancelliere vero e proprio del Comune, mantenne la corrispondenza con gli altri Stati e coi personaggi fuori del Dominio e non sudditi della Repubblica, l'altro la seconda, con a capo un secondo Cancelliere per le lettere interne del Comune. Subito non avvenne la divisione degli atti; solo col primo di luglio 1441 comincia il primo registro della seconda Cancelleria.

Continua, poi, la serie de' registri della prima Cancelleria come per l'avanti, fino al 27 aprile 1532 col nome di registri della prima Cancelleria. Sono quelli che, con brevi lacune, vanno dal 36 al 58 *inclusive*; differenti dagli altri solo in questo, che ordinariamente non contengono se non lettere esterne (2). Diciamo così, perché la divisione effettiva degli atti della prima da quelli della seconda Cancelleria non divenne subito costante. Il registro 37, ad esempio, del

(1) Alcune lettere originali a' Signori e a' Dieci si trovano pure fra i documenti membranacei e cartacei dell'*Arch. Diplom., Riformagioni, Atti Pubbl.* Si vede, ad es., tra i cartacei la lettera scritta il 18 ag. 1358 dal Signore di Bologna, Giovanni Visconti d'Oleggio, alla Signoria.

(2) Le lacune principali sono dal 1448 al '52, 1490-'94, 1494-'97, 1515-'29.

1447 e '48, è quasi tutto di lettere ad oratori, cittadini, amici, capitani; il 39, dal 5 giugno al 5 dicembre 1453, è di esterne ed interne mescolate, non escluse alcune de' Dieci (1). Anzi mai s'ebbe una divisione vera e propria, recisa, assoluta. Così nel registro 49, dal 21 novembre 1475 al 31 dicembre '90, insieme con quelle agli Stati, principi e personaggi stranieri, ve ne sono ad oratori della Repubblica. Anche in questi, poi, si hanno copie di documenti estranei. Troviamo, ad esempio, in un registro la lettera del dì 11 ottobre 1455 scritta dal Re d'Aragona alla Comunità di Barcellona (2) ec. Nel registro 45 abbiamo (3): « Infrascripti nominati fuerunt, pro « parte... Florentie..., pro eius Colligatis », e ciò per la pace tra il Re di Napoli e il Duca di Milano. Si hanno pure ne' margini de' *Minutarj* alcune indicazioni circa il modo con cui le lettere furono spedite, e simili (4). Continua, poi, l'uso già invalso d'unire alle copie testuali notizie di lettere spedite, in specie se esse erano, « mutatis mutandis », o con leggere variazioni, simili ad altre già copiate (5).

Il primo registro succitato della seconda Cancelleria, dal primo di luglio 1441 s'estende fino al 30 d'aprile del '43. La sua composizione e struttura differisce alquanto da quella dei precedenti della prima Cancelleria. Siamo in un tempo nel quale, o per la presenza negli ufficj del Bruni e del Pieruzzi, o pe' tempi progrediti, o per la pace della quale godé il Comune, o pe' bisogni crescenti in un'amministrazione e in uno Stato sempre più ampio, si ponevano in ordine gli atti, si costituivano i registri, s'accresceva importanza alla loro custodia. Perciò sembra questi fossero allora composti presso a poco come ora sono, ed avessero, fin da allora, maggiore regolarità. Per la loro formazione somigliano, in parte, ai registri delle Deliberazioni dei Signori e Collegi. Ogni due mesi, per lo più il registro si rinnova col titolo rispettivo e col nome de' Signori e Gonfaloniere, nonché del primo e secondo Cancelliere, o di questo sol-

(1) Nel 38 se ne trovano molte a Commissarj; nel 50, a c. 11' e altrove, una « Nota et instructioe « deliberata da' nostri ex.^{si} S.^{ri} » agli Ambasciatori presso il Re di Francia nonché altre lettere e patenti a sudditi e ufficiali sottoposti. Nel reg. 12 dei *Minutarj* leggiamo un'istruzione degli Otto in data 30 mag. 1482 a Francesco Gaddi (c. 301); nel 16 (1495) leggiamo, a c. 57: « Minutarium litterarum extra Dominium Florentinum magnificorum Decem Virorum... ». Il 15 pure contiene lettere de' Dieci; così il 18, a c. 122 (1498); c. 436 (1500); c. 574 dei dodici Riformatori della Repubblica (1532); c. 572 del Duca e Consiglieri della Repubblica (1532); il 21 degli Otto di Pratica, c. 17 (1522).

(2) Reg. 40, c. 162'. A c. 181 del reg. 36 è un salvocondotto concesso a Bernardo de' Medici dal Camarlingo del Papa; a c. 64 del 38 è allegato un elenco di tassati a diverse somme; a c. 100 del 42 una lettera responsiva del Duca di Milano. Per esempj simili, ved. 50, c. 15; 51, c. 184; 53, c. 30'; *Minut.*, 17, c. 71.

(3) A c. 125; 30 gen. 1467.

(4) Ved. ivi, *Minut.*, 8, cc. 493' sgg.

(5) Ved., ad es., ivi, *Reg.*, 36, c. 14'.

tanto; e ciò, sebbene i quaderni bimestrali siano, poi, raccolti in volumi di varj anni. Ecco il titolo del primo registro (1): « In Dei
« nomine amen. Anno ab eiusdem Incarnatione mcccc quadragesimo
« primo, indictione quarta. Hic est liber, sive quaternus in se con-
« tinens litteras, precepta, salvosconductus et alias quamplures de-
« liberationes pertinentes ad Offitium Cancellarie excelsi Comunis
« Florentie, factus, editus et compositus pro magnifico Populo et
« Comune Florentie, existentibus magnificis et potentissimis domi-
« nis, dominis Prioribus... ».

Al titolo del due novembre 1441 e de' seguenti bimestri, dopo i nomi de' Priori e Gonfaloniere, è aggiunto: «... existentibus eorum
« Cancellariis domino Leonardo Francisci Bruni et ser Iohanne Gui-
« ducij ». Il volume presente, come i sei successivi, fino al 1474, sono in forma di vacchette, o bastardelli, gli altri di codici. Il primo e il secondo hanno un sunto in latino di lettere spedite; gli altri la copia intera. Oltre le lettere dentro il Dominio, vi sono moltissimi bullettini, cioè ordini della Signoria, e salvocondotti. Già in questo registro nel bimestre del gennaio febbraio 1443 i salvocondotti son tutti insieme da carte 168 a 184 (2). Già dicemmo come il 25 novembre del 1473 fu provvisto che il secondo Cancelliere scrivesse, per ordine alfabetico, i bullettini e i salvocondotti de' quali fosse rogato (3). Gli uni dovevano essere separati dagli altri. Questi ultimi, poi, doveva scriverli solo dopo ricevuto il certificato del pagamento della tassa dovuta e prima che fossero consegnati. Il procedimento di formazione dei registri dovè essere, secondo i casi, diverso. In origine si scrisse tutto confusamente, lettere, bullettini, salvocondotti; poi si separarono i salvocondotti, da ultimo questi e i bullettini. Sembra si desse principio al volume con le lettere, bimestre per bimestre; più oltre si cominciassero i bullettini; poi i salvocondotti; si mettesse da parte il volume, quando sembrava opportuno, perché già pieno, o quasi, almeno dal registro 13, dall'aprile 1487 all'agosto '88, poiché già la numerazione delle loro carte è progressiva e contemporanea. Inoltre nel registro 12, dal 15 di luglio 1485 al 4 d'aprile 1487, si ha (4): « ...tenor huius littere ad verbum est supra 29; ibi
« require, et est renovata hec littera, prout ibi iacet »; e nel registro 24, dal primo gennaio al 31 luglio 1501, si ha pure di una lettera del primo di quel mese (5): « Hec littera fuit per Do-
« minos renovata. Vide eam ad verbum in libro H 168 ». Il libro H deve essere uno de' successivi volumi della Cancelleria, che s'era

(1) Ivi, *Sig., Cart., Miss., II Canc.*, reg. 1, c. 1.

(2) Ved. sopra, pp. 196, 197, 201 circa i salvocondotti.

(3) APP., II, 38; cf. sopra, p. 248.

(4) A c. 35', marg. sin.

(5) A c. 10, marg. sin.

certo contrassegnato con quella lettera, seguendo, per questa serie, il sistema delle Provvisioni. In tale opinione ci conferma il fatto, che il registro 35, il quale comincia col 1508, è segnato con le lettere BB; il 38, che dal 1510, con EE; il seguente con FF, ec. Riempendo i vuoti fra H, del 1501 numero 24, BB, EE, del 1508 e '10, numeri 35 e 38, con le possibili combinazioni intermedie, si trova che il conto non torna con precisione, ma la lieve differenza si può spiegare con la perdita che certo avvenne di varj registri. E così pure dalla lettera H e dal numero 24 risalendo per la serie fino alla lettera A, giungiamo al numero 17. Può darsi, dunque, di qui, cioè dal 1493, cominciassero la serie de' registri contrassegnati di lettere; o anche ve ne fosse pure un'altra di lettere fin dal principio, o fin da altro numero. Le apparenti sconcordanze si spiegano con le dispersioni avvenute. E si comprende che le lettere indicatrici siano state asportate da' passati librai e archivisti non curanti di simili minuzie. Osservando le note marginali predette, si vede ch'esse furono fatte da' Cancellieri poco dopo le lettere alle quali si riferiscono. Infatti nel citato registro 12, segnato di lettera B (1), si cita il registro seguente, segnato di lettera C. Le lettere, invece, doverono essere apposte contemporaneamente alla formazione dei registri, o subito dopo, perché son citate continuamente nelle postille. Le citazioni e i richiami si fanno con una certa larghezza e con molta precisione. Così nel registro 56, segnato di lettere ZZ, si citano (2) quelli segnati di lettere OO, a c. 91, PP, a c. 60, CC, a c. 117. Anche circa la disposizione cronologica dei documenti si usa una certa cura. Infatti fra le carte 158 e 159 del registro 18, in mezzo ad un documento del 9 di novembre 1494 è stato cucito, dopo, un foglio più piccolo di quattro pagine non numerate, con documenti del 10 e 11 dicembre, e con la dichiarazione: « Antea non extitit presens fo-
« lium, quia per errorem huiusmodi litteræ fuerunt omisse regi-
« strari; et ita veritas est ».

Spigolando nei registri vi troviamo notizie che possono illuminarci intorno alla loro costituzione. Spesso vi leggiamo, come negli altri registri cancellereschi, documenti che, a rigore, non dovrebbero esservi, ma che, per qualche attinenza ch'essi hanno con altri documenti della seconda Cancelleria, vi furono trascritti. Così in quello di numero 7 è un compromesso del 6 dicembre 1475, fatto ne' Signori fra un fiorentino ed uno straniero per certe questioni. L'atto è rogato dal Notaro de' Signori in presenza del primo e secondo Cancelliere, lo Scala e il Dini. Non son cosa nuova, dunque, gli arbitrati deferiti a qualche capo di Stato, de' quali pure oggi spesso

(1) Ved. a c. 190'.

(2) A c. 123', marg. sin.

udiamo parlare. Il registro 12 già citato ha sulla coperta, forse di mano contemporanea: « Lettere ai Rettori dello Stato et altro « 1485-86 87 ».

Nel registro 24, pur citato, e del tempo, quindi, del Machiavelli, troviamo esplicita menzione della seconda Cancelleria (1). Nel titolo del registro 37, dal 22 ottobre 1509 al 13 giugno '10, si nota una forma mai usata fin qui, l'invocazione alla Vergine. Così è, infatti, a carte 81, primo di marzo 1510: « Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix... Deliberationes... Priorum Libertatis et Vexilliferi iustitie « Perpetui »; così nel seguente.

Rimangono, in genere, pe' documenti di questi anni le forme tradizionali dei precedenti. Vuolsi, però, notare che, per la costituzione dello Stato, ormai consolidata, si ha forse minor varietà nelle intitolazioni del mittente. Il Podestà, il Capitano non esistono più; gli atti si fanno in nome della Signoria sola, o della Signoria co' Collegi, o co' Consigli; rimangono quelli in nome de' Dieci di Ballia, cominciano gli altri degli Otto di Pratica. Troviamo qualche accenno ne' registri circa questi ufficj od ufficiali, in nome de' quali le lettere si spedivano. Così ad una del dì 21 ottobre 1480 è annotato (2): « Die vij decembris 1480 revocata fuit per Dominos « et Collegia... »; e ad un'altra del 20 di maggio 1500 al Doge di Venezia si avverte che fu deliberata il giorno stesso dalla Signoria con tutte fave nere; consigliata il giorno antecedente da 14 cittadini (li nominati) per relazione di cinque dottori, pur nominati (3). Un accenno anche più curioso ci par di vedere in una nota marginale ad una lettera del 24 maggio 1524 (4): « Scripta ex motu Dominationis ». Che significa ciò? Forse che alcune lettere, anzi la maggior parte di esse si scrivessero per iniziativa della Cancelleria e che solo per alcune intervenisse l'azione diretta de' Signori?

I registri delle Legazioni e Commissarie continuano dal 1441 al 1530 nella forma stessa che per gli anni precedenti. Così le Responsive, cioè le lettere ricevute dalla Signoria, mescolate negli stessi registri per la prima e seconda Cancelleria, e pe' copiarj delle stesse. Vi sono pure due registri di ambasciate esposte alla Signoria da oratori forestieri, l'uno de' quali va dal luglio 1458 all'ottobre 1461, l'altro dal 23 maggio '65 al luglio '96. Seguono due volumi di copiarj per le lettere esterne più importanti, i quali s'estendono dal

(1) Così nel titolo: « In hoc codice presenti describentur omnes et singulæ deliberationes, pertinentes et expectantes ad Officium secundæ Cancellariæ magnificorum dominorum Priorum Libertatis et Vexilliferi iustitie Populi Florentini, rogate et publicate per me Nicholaum domini Bernardi « de Machiavellis, unum ex Cancellariis prefatæ Dominationis... ».

(2) A. S. F., *Sig., Oart., Miss., II Canc.*, 9, c. 117, marg. sin.

(3) Ivi, *I Canc.*, 51, c. 183'.

(4) Ivi, *II Canc.*, 60, c. 81'; marg. sin.

6 di gennaio 1452 al 18 d'aprile 1483. Non è da credere, però, che vi fossero puntualmente registrate tutte le lettere che durante questi anni si doveron copiare, giacché quella del Duca di Modena alla Signoria, in data 13 settembre 1457, la troviamo in uno degli ordinarj registri della prima Cancelleria (1). E ciò detto, non sappiamo come spiegare la provvisione sopra citata (2) del 3 ottobre 1466; nella quale, osservato che fino allora non s'eran copiate le lettere di forestieri alla Signoria, si ordinava che tutte venissero puntualmente trascritte.

Continuano dal 1466 al 1530 i volumi dei Minutarj, ne' quali si trovano le minute della prima Cancelleria. Il 20°, dal maggio 1508, s'intitola (3): « Minutarium litterarum domini Vexilliferi iustitiæ Perpetui Populi Florentini, inceptum die... »; e più oltre (4): « Minutarium litterarum scriptarum per illustrissimum Dominum Vexilliferum iustitie Perpetuum inceptum die infrascripta... ». Invece nel 18°, dal 1494 al 1532, è (5) un « Minutarium litterarum magnificorum Dominorum Decem Virorum... extra Dominium Florentinum inceptum... »; quindi (6): « Minutarium litterarum magnificorum Dominorum circa rem bellicam inceptum... »; finalmente (7): « Minutarium litterarum Decem Virorum Libertatis etc. inceptum... ». Anche in essi si trovano spesso notizie ed osservazioni, che molto illuminano circa i sistemi della Cancelleria. Così nel 20° sopra citato sono, qua e là, note come questo e quel documento fu dato a questo o a quell'ufficiale, a questa o a quella persona, o ad un Ufficio, come la Cancelleria de' Dieci, in scrittura ordinaria o in cifra. Sempre i volumi non sembran registri veri e proprj ma filze di minute legate assieme. S'aggiunga che in questi minutarj, anche meno che nei registri, è osservata la divisione degli ufficj; e, alla confusione originaria si aggiunge la confusione degli archivisti che posteriormente ordinarono queste carte. Basta dire, ad esempio, questo solo: che fra i Minutarj della prima Cancelleria furon mescolati anche quelli della seconda, de' Dieci e degli Otto; e anzi il registro 14° della prima non è che un minutarjo della seconda. Continua parimente la serie degli originali.

Vogliamo finalmente notare alcuni usi particolari che spesso occorrono. Fin dal 1353, e poi dal '98, abbiamo esempio de' pieni po-

(1) Ivi, *I Canc.*, 41, c. 59'.

(2) Ved. sopra, p. 243 e APP., II, 37.

(3) A c. 1.

(4) A c. 43.

(5) A c. 122.

(6) A c. 222.

(7) A c. 436.

teri che s'affidavano ad un ambasciatore col foglio bianco (1). L'uso di lettere scritte sugli ultimi del secolo XIV e i primi del XV a commissarj od ambasciatori, con forme diplomatiche alquanto diverse dalle ordinarie e con le sottoscrizioni del Cancelliere, o di altri ufficiali, continua durante il secolo XV. Ne troviamo, infatti, sottoscritte dallo Scala, o anche da alcuni dei Medici, in specie da Piero di Lorenzo (2).

6. Già dicemmo di atti, i quali solo indirettamente partivano dalla Cancelleria, od avevano con essa qualche relazione, e facemmo particolar menzione degli Statuti, in quanto idealmente precedevano ed erano fondamento a tutti gli altri. Or sarà opportuno rassegnarne qui brevemente le principali specie, sia che debbano cercarsi disseminati fra serie e collezioni di varia natura, sia che formino essi stessi collezioni vere e proprie.

Anzitutto è da dire di quegli atti preparatorj ed accessorj, ch'erano necessarj per la compilazione degli atti veri e proprj. Ed intendiamo con questo titolo non solo atti autentici in senso stretto, ma pur anche appunti e scritture qualunque occorrenti alla compilazione degli atti autentici predetti. Cominciamo dalle Deliberazioni de' Signori e Collegi. Molte il Notaro ne scriveva raccogliendole dalla viva voce de' Signori adunati; ma per altre gli occorreano notizie, ricordi, liste di cittadini, di documenti. Quindi petizioni alla Signoria di cittadini, o ufficiali, che da essa insieme coi Collegi, potevano venir risolte; elenchi di carcerati per le offerte da farsi, via via, e conseguenti notizie circa la loro vita e le loro male azioni, elenchi di aspiranti agli ufficj forestieri, ricorsi e simili, dovevano essere continuamente per le mani del Notaro. Di tutto ciò nessuna raccolta completa ci è pervenuta; ma non per questo mancano le prove della loro esistenza, in foglietti, cedole, polizze, che si trovano qua e là ne' registri.

Assai più numerosi e svariati sono gli atti preparatorj raccolti per la compilazione delle Provvisioni.

Per la stessa validità delle adunanze occorreano numerose indicazioni di proposte fatte, o da farsi, di magistrati proponenti, approvanti, consensienti, di testimonj presenti, indicazioni di Statuti e leggi precedenti, di rubriche alle quali s'intendeva sottostare o derogare; e tuttociò doveva naturalmente procurarsi il Notaro per assistere all'adunanza. S'aggiungano le liste degli appartenenti a' varj Consigli, di quelli che ad essi, caso per caso, intervenivano, de' mancanti con giustificazione, o senza, degli assenti, degli scusati, de'

(1) VELLUTI, *Cronica*, pp. 94, 95; REUMONT, *Diplomazia*, p. 296; cf. BALDASSERONI, *Relazioni*, p. 19.

(2) A. S. F., *Sig., Cart., Miss., I Canc., Orig.*, 1. cc. 34, 36, 37 sgg.

sostituiti, e va dicendo (1). Oltre a ciò, non v'era, si può dire, una provvisione, la quale non richiedesse, perché fosse approvata, non uno solo, ma parecchi atti accessorj, preparatorj. Si trattava di cose di politica esterna? Il Notaro delle Riformagioni, o il Cancelliere Dettatore, dovevano portare e leggere in Consiglio lettere intere, missive o responsive, rapporti ed istruzioni. Si doveva approvare un trattato di pace, una sottoscrizione, una compra, permutate di terre, castelli, diritti di qualsivoglia specie? Occorrevano procure de' comuni che si assoggettavano, dichiarazioni sottoscritte da tutti i capi di famiglia. Si trattava di provvedimenti interni? Erano necessarie tutte le scritture, tutti i documenti che a ciò potevano dar qualche lume. Così spesso accadeva che veri atti diplomatici usciti da uno de' membri della Cancelleria in un certo aspetto, in un altro potevano servire da atti preparatorj, od accessorj, ad atti diplomatici d'un altro membro, e viceversa.

I registri stessi delle Provvisioni contengono, del resto, come accennammo, in specie i primi, vere serie di atti diversi e speciali, che s'ha ragione di credere fossero anche raccolti in adatti registri, sebbene tutti non ci sian pervenuti. E questo si dica per le procure e i sindacati, per le commissioni di imbreviature, per le concessioni di rappresaglie (2). Rispetto a queste, rimane, anzi, una filza contenente consulti originali di Savj su di esse dal 1293 al 1344. Due filze consimili, dal 1378 al 1415, si hanno pure di « voti originali di Savj su domande di cancellazioni di condanne ».

Altra serie abbondante ed importantissima è quella delle petizioni e delle suppliche alla Signoria, che, pur dovevano essere portate ne' Consigli. Quando intorno ad esse dovevasi provvedere, venivano, per lo più, ricopiate testualmente nella provvisione (3); ma gli originali doverono star davanti al Notaro e da lui esser letti ne' Consigli, poi messi da parte. Andarono, per la massima parte, disperse; ne rimangono alcune inserite ne' registri od in altre serie che il Notaro delle Riformagioni aveva in consegna. Così due petizioni alla Signoria, l'una di frà Niccolò di Paolo Strozzi per ottenere il permesso di presentarsi per certe sue faccende nella Curia Romana, l'altra di Francesco di Manente Bondelmonti, allo stesso scopo, si conservano nel Diplomatico (4).

Anche per la discussione e conclusione di paci, leghe, trattati, oc-

(1) GHERARDI, *Consulte*, p. XVI.

(2) Cf. MARZI, *Not. stor.*, pp. 20 sgg., ove si nota come siano ricordati già nel 1174 e 1216 istrumenti di sindacato, nel 1236 di concessioni di rappresaglie.

(3) Il 7 ot. 1297 era stata presentata ai Priori una petizione de' sei Ufficiali deputati a raccòrre i diritti del Comune; dimandavano di poter registrare ne' loro atti gli istrumenti di que' diritti (A. S. F., *Rif., Provv.*, 8, c. 138).

(4) *Riformagioni, Atti Pubbl.*, 6 nov. 1309; quad. cart.

correva un buon numero di atti accessorj. Le paci stesse, leghe, trattati, compre, permutate, sottomissioni, sebbene stipulate da ufficiali a ciò, via via, deputati, provenivano indirettamente da' Consigli, passavano attraverso la Cancelleria, i cui ufficiali tutto dirigevano (1). Tutti spesso son ricordati ed anche, talvolta, trascritti ne' volumi delle Provvisioni; tal'altra li vediamo in pergamene separate, in specie in quelle della provenienza Riformagioni, Atti Pubblici. Così una compra pel Comune di varj beni de' Mozzi è nel quaderno cartaceo della provenienza Mozzi, 6 novembre 1309 (2). Una provvisione circa una petizione presentata alla Signoria è nella pergamena Mercatanti, 5 aprile 1317; un'altra in quella Archivio Generale, 6 novembre 1320; ma, per la massima parte si trovano nei Capitoli, collezione importantissima cominciata da' primi del secolo XIII e continuata fin oltre i tempi della Repubblica (3).

Altri atti di Cancelleria contenevano i registri de' sodatori de' Magnati (4) e delle loro rinunzie (5), quelli di elezioni di ambasciatori e dei loro giuramenti (6), gli altri di tasse pagate per scritture fatte dalla Cancelleria ai privati (7). Circa la Cancelleria del Duca d'Atene esiste un registro di decreti, che differisce non poco da tutti gli altri registri pervenutici della Cancelleria del Comune (8). Un'altra collezione, poi, che spesso contiene atti della Can-

(1) È noto come gli atti per la pace del Cardinal Latino nel 1280 constassero di circa 200 imbreviature (*Consulte*, I, p. 29).

(2) Gli istrumenti di compra erano generalmente rogati dal Notaro delle Riformagioni, e per le complicate questioni di diritto che involgevano richiedevano in esso non poca abilità. Ved. il racconto sopra cit. (p. 88) di M. VILLANI, (Lib. VIII, cap. 7) circa l'istrumento per l'acquisto di Romena rogato nel 1358 da ser Pietro di ser Grifo e l'astuzia che ser Pietro dovè usare per la compra di Bibbiena fatta pe' Fiorentini dal Vescovo d'Arezzo (Ved. sopra, p. 89).

(3) Il più antico (quello di n. 26) cominciato nel 1216. I Registri de' Capitoli giungono a 69. Vi sono 26 volumi di Appendice a' Registri e 22 di Protocolli, o Minutarj originali.

(4) Ved. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, p. 137.

(5) Ved. A. S. F., *Rif., Bal.*, 17, cc. 200, 231. Comincia come appresso: « In presenti libro tenendo in armario cappelle dominorum Priorum... scribentur... instrumenta continentia renumptiationes, que fiunt per magnates, qui beneficium popularitatis fuerint consecuti..., et assumptiones novorum nominum, seu cognominum... Qui liber fuit inceptus per ser Vivianum... ». È pur sottoscritto quasi sempre dal Notaro della Signoria. Altri si trovano negli atti giudiziarij. Cf. ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 285, ove s'attribuisce alla collezione de' Capitoli, p. 38.

(6) Ved. A. S. F., *Rif., Sig., Corr.*, 14, dal 16 di feb. al 31 di lug. 1269; 17, dal 1436 al '60, ec.

(7) Ved. *ivi*, *Sig. Coll., Corr.* (già 537 delle *Tratte*): « Questo libriccinolo della II Cancelleria della Excelsa Signoria, in sul quale si terrà conto di tutte le tasse si pagheranno delle lettere e de' salvocondotti, cominciato oggi questo dì primo di giugno 1509 ». A' dì 19 di feb. 1451 era stata rigorosamente disciplinata questa materia, come si può vedere dalla provvisione pubblic. in APP., II, 35; 19 feb. 1451; cf. sopra, p. 216.

(8) Il vol. 2 delle Balie è uno di questi, ed ha il titolo: « In nomine sancte... Hic est liber, sive quaternus, continens in se decreta, provisiones et ordinamenta et alias multas, varias et diversas scripturas factas et facta tempore dominij incliti et excellentis Principis et domini, domini Guaiterij, Athenarum Ducis generalis Domini Florentini et iurisdictionum suarum; et de ipsius Principis mandato et per ipsum Principem scriptus, partim per me Gentilem condam magistri Thome de Assisio Notarium Camere eiusdem Principis et Domini, et partim per ser Franciscum Dini, notarium Florentinum, Coiutorem meum ». In principio è una petizione de' Signori da Sommaia (a

celleria, è il ricchissimo Archivio Notarile Antecosimiamo, nei protocolli del quale spesso si registrarono atti che furono poi scritti al pulito per la Cancelleria. Talvolta vi si trovano fino volumi interi di minutarj.

Atti della Cancelleria crediamo, inoltre, possano pur considerarsi i cinquantasei fra volumi e filze di Provvisioni e Deliberazioni e altre carte delle Balie, dal 1342 al 1532. Si trattava, è vero, di ufficj speciali, ma che venivano direttamente da' Consigli e dal Parlamento, e che, avendo temporaneamente un'autorità quasi assoluta, esercitavano un alto potere dello Stato. Sembra, poi, avessero per Notaro e Cancelliere il Notaro delle Riformagioni, il Cancelliere delle lettere, il Notaro della Signoria. Sicché, piuttosto che atti d'un solo, potrebbero considerarsi come di tutti insieme i membri della Cancelleria. Con gli ufficj di essa hanno tutti, infatti, una certa relazione.

Resta che diamo qualche accenno a' registri degli Ufficj delle Tratte, de' Dieci di Balìa, degli Otto di Pratica.

Circa i volumi delle Tratte constano, pel tempo della Repubblica, di oltre trecento volumi di varia natura, forma e dimensione. Non hanno alcun ordine razionale, cronologico, o per materie. Consistono essenzialmente in elenchi di scrutinandi, o scrutinati, di estraendi, od estratti. Vi sono, dal 1384, preziosi registri cronologici per tutti i rettori e castellani del Contado e Distretto. Dal 1381 furono pure cominciati, in servizio dell'Ufficio, que' volumi delle età ne' quali son registrati, quartiere per quartiere e gonfalone per gonfalone, i cittadini abili agli ufficj, con l'età che avevano; volumi utilissimi agli studiosi (1).

Circa i Dieci possediamo molti volumi di Deliberazioni e Condotte dal 1384, di Rassegne, di Difetti e di Appuntature, dal 1491 al 1521, di Munizioni, dal 1429 al 1514, di Notificazioni e Querele del 1529 e '30, di Ricordanze dal 1425 al 1508, giornali di Entrata ed Uscita dal 1431, di Debitori e Creditori, dal 1424 al 1529. Anche degli Otto di Pratica vi sono parecchi registri di Deliberazioni, Condotte e Stanziamenti, dal 1480 al 1532, di Munizioni, dal 1489 al 1527, di Entrata e Uscita dal 1489 al 1525.

Ma ciò che dell'uno e dell'altro Ufficio maggiormente interessa lo studio nostro è il Carteggio, che continuamente s'intreccia con quello della prima e seconda Cancelleria, tantoché spesso è quasi impossibile determinare i rispettivi confini; spesso, anzi, è Cancel-

p. 2): « Ipse vero Princeps, audita et intellecta petitione et supplicatione predictis, decrevit quod fiat « et servetur in omnibus et per omnia, prout in dicta petitione plenarie continetur et scriptum est ».

(1) Ved. sopra, p. 191 e A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 120, c. 251; 126, c. 3'; 145, c. 317; 130, c. 133'.

liere de' Dieci, o degli Otto, il Capo della prima o seconda Cancelleria, come accade, ad esempio, col Machiavelli (1).

Or appunto pel Carteggio de' Dieci e degli Otto abbiamo, presso a poco, le stesse divisioni che per quello della Cancelleria del Comune. Vi sono le Missive esterne dal 31 ottobre 1384 al 9 agosto 1530; le Missive interne, dal 15 giugno 1431 al 24 marzo 1531; le Responsive dal 1424 al 1530; i Rapporti, o Relazioni d'Oratori, dal 1395 al 1401; Sommarj di Missive e Responsive e Ricordi varj dal 1478 al '97.

Rispetto agli Otto, ne rimangono pur registri di Missive esterne, Istruzioni e Lettere ad Oratori, dal 1480; di Interne, di Responsive; Sommarj di Missive e Responsive, Minute d'Istruzioni e varj Ricordi.

Va di conserva con quella de' Signori, anche pe' Dieci e per gli Otto, una serie di Legazioni e Commissarie, Missive e Responsive, dal 1399 al 1529.

Sebbene i due ufficj non esistessero sempre contemporaneamente, ma per lo più l'uno succedesse all'altro, e viceversa, vediamo gli atti loro comprendere tempi svariati. La ragione si è che, rimanendo l'ufficio sostanzialmente immutato, i cancellieri e notari e poi gli archivisti non si curarono sempre di separare gli atti degli uni da quelli degli altri; onde la confusione (2). Già, poi, accennammo come i Cancellieri degli Otto non meno che quelli de' Dieci e de' Signori, spesso spedivano lettere, ufficiali od officiose, da essi sottoscritte; mantenevano fra sé e i principali uomini di Stato e gli Ambasciatori e Commissarj spesso una corrispondenza privata accanto a quella ufficiale, e ciò per faccende proprie, come per cose minori dello Stato che non sarebbe sembrato sempre opportuno affidare alla solennità del documento ufficiale (3).

Dobbiamo finalmente dir qualche parola intorno ad una serie di registri da noi più volte citati, i quali non sono una derivazione diretta de' Consigli e del supremo Magistrato della Repubblica, e quindi atti della Cancelleria veri e proprj, ma scritture fatte da' Cancellieri ed altri ufficiali in servizio di essa. Vogliamo dire i volumi di Indici e Repertorj cronologici e alfabetici di materie, che

(1) Così il registro 22 della seconda Cancelleria ha in costola: « Lettere dei X di Balìa, dal 1499 « al 1500, dettate da Niccolò Machiavelli ». E questo vorrebbe dir poco, perché è scrittura moderna, ma veramente anche dall'esame del contenuto apparisce che parecchie delle lettere siano de' Dieci e non della Cancelleria.

(2) Omettiamo di parlare de' Nove dell' Ordinanza e Milizia, i quali costituivano un ufficio con fini più ristretti e determinati.

(3) Ved. REUMONT, *Diplomazia*, pp. 337 sgg.; A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Respons., Orig.*, 1, n. 20 e 137.

s'estendono dal 1289 al 1532, e si riferiscono agli atti de' Consigli maggiori, delle Balie, de' Signori e Collegi. Altri volumi consimili, dal 1364 al 1529, prendono il nome di Carte di Corredo, e contengono « Copie di leggi e ordini concernenti l'Ufficio della Signoria, « l'elezione e l'ufficio degli Ambasciatori, ricordanze varie, inventarj di libri, di documenti e d'argenti, formularj », ec. (1).

7. Non v'ha dubbio che Firenze dovè avere, fin dalle origini del Comune, uno o più di que' sigilli che tanto eran necessarj durante il medioevo e davano guarentigia di autenticità ai documenti pubblicati dalle autorità costituite. Notizie precise intorno ad essi, però, non troviamo avanti gli ultimi del secolo XIII e i primi del XIV. È certo, ad ogni modo, che, fin dal 21 luglio 1184, si ricordano lettere « sigillo Comunis Florentie sigillatas » (2), e che già il 13 settembre 1281 Firenze aveva il così detto sigillo dell' Ercole, cioè con la figura di Ercole incisa, con la clava, e con la leggenda in giro « Sigillum Florentinorum » (3).

Più ampie notizie intorno al sigillo grande abbiamo col dì 11 ottobre 1303. Di quel giorno è una lettera a San Gimignano, scritta a nome de' Priori, Gonfaloniere e Capitano della guerra (4). In essa è il detto sigillo in cera verde del diametro di 57 millimetri con la figura d'Ercole e la leggenda « Sigillum Priorum Arti [um] [et « Ve] xil [liferi iu] stitie Flo [rentino] rum ».

In un documento del 10 dicembre 1320, diretto dal Vicario, dall' Esecutore e dalla Signoria di Firenze « probis viris.. Gonfalone- « rio.., pennoneriis.., Consiliariis.., Universitati.., hominibus et per- « sonis Partis lige plebatus Sancti Johannis de Florentia citra Ar- « num » sono a tergo il sigillo predetto ed un altro sigillo più piccolo, ambedue aderenti e, sembra, di cera verde (5).

Anche il Passerini afferma che il sigillo con l'Ercole dovè essere usato a Firenze in tempi molto remoti, certo prima dell'istituzione della Signoria nel 1282 (6). Ma erra quando suppone che l'adoprasero solo i Priori e Gonfaloniere, escluse tutte le altre magistrature. All'opposto, il sigillo dell'Ercole era il sigillo del Comune; sigillo proprio della Signoria era quello piccolo col giglio. Negli Statuti, infatti, del 1322, '55, 1409 e '15 si dice espressamente che i Signori debbono avere il sigillo grande e quello piccolo, con cui si debbono sigillare le lettere che son mandate in nome loro (7). È lecito, dun-

(1) Il reg. 10 (*Sig., Corr.*), ad es., dal 1459 al '69, contiene il ricordo delle lettere scritte durante quel decennio, giorno per giorno, a nome della Signoria.

(2) SANTINI, *Documenti*, pp. 20, 21; cf. MARZI, *Not. stor.*, 22.

(3) DAVIDSOHN, *Forsch.*, II, n. 1636; lettera dei Fiorentini a' Sangimignanesi.

(4) DAVIDSOHN, *ivi*, 1985.

(5) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., Orig.*, 2, c. 78.

(6) *Sigillo dell' Ercole*, p. 276.

(7) A. S. F., *Rif., Stat. del Capit.* del 1322, lib. II, rubr. 3, c. 32'; id. latino del 1355, lib. II, rubr. 6, c. 63; del 1409, c. 9; del 1415, tratt. I, lib. V, rubr. 17, to. II, p. 520.

que, supporre nel documento succitato, come in altri simili, fossero i due sigilli, perché le lettere erano mandate in nome de' Rettori e della Signoria. Più giusto può sembrare quanto egli dice circa la scelta della figura: « fu, senza dubbio, motivata dalla favolosa tradizione che il Semiddio avesse fondata la loro Città asciugando il terreno impaludato dai ristagni dell'Arno, che era tenuto in collo dai grandi massi, che alla Golfolina gli facevano siepe ». Siamo poi assicurati dal Villani circa l'esistenza del sigillo su' primi del secolo XIV, e sappiamo pure da lui ch'era custodito dal Podestà (1). Le notizie sue son confermate dall'esame de' registri. Troviamo, infatti, in un passaporto del Comune per due Milanesi ed un Pistoiense de' 17 settembre 1308 (2): « In cuius rei evidentius testimonium has patentes licteras fieri mandavimus et bulle ac sigilli nostri appositione muniri ». Ed in una patente a favor del Comune di Caposelve del 4 gennaio 1309 (3): « Has ...licteras... fieri mandavimus et nostri sigilli appositione muniri ». Così in una lettera del 10 luglio 1328 ed altrove (4). In uno succitato del 24 novembre 1340 ed in altri ancora si dice che il sigillo è posto a tergo delle lettere (5). Circa il furto avvenuto nel 1308 del sigillo, non troviamo ricordo di quella circolare a tutto il mondo, di cui il Villani parla. Ma il più antico registro della Cancelleria pervenutoci comincia solo a' 17 di settembre del 1308; ed è naturale che i Fiorentini non aspettassero quasi tre mesi a mandare un'informazione di tal natura. Tuttavia il Passerini pubblica pure una lettera nella quale al fatto s'accenna; la patente del 21 novembre di quell'anno per far fede a' Triestini che un tale era vero notaro (6). Qui al furto si accenna, sembra quasi per incidente. È verisimile, però, si scrivesse subito, e di proposito, agli Stati, coi quali il Comune aveva

(1) Nel 1308 « essendo Podestà di Firenze uno messer Carlo (de' Terribili) d'Amelia..., avendo « egli e sua famiglia fatte in... Firenze molte baratterie e guadagnerie e pessime opere, e già di ciò « molto scoperto, temendosi al suo sindacato essere condannato e ritenuto, la notte di Santo Giovanni, « del mese di giugno, furtivamente si fuggì con sua privata famiglia, onde fu condannato per baratteria. E, per riavere pace e danari dal Comune, se ne portò seco il suggello del Comune, dov'era « intagliata l'immagine dell'Ercole, e tennelo più tempo, stimandosi che 'l Comune il traesse di « bando, e ricomperasselo molta moneta, onde il Comune il mise in abbandono, operando altro suggello, « e notificandolo in tutte parti, sicché non fosse data fede a quello suggello; alla fine il suo fratello « glielo tolse, e rimandolo in Firenze, e d'allora innanzi s'ordinò che né Podestà né Priori tenessero « suggello di Comune, ma fecionne cancellieri e guardiani i frati conversi di Settimo, che stanno nella « Camera dell'Arme del palagio de' Priori » (VIII, 95).

(2) A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., I Canc.*, 1, c. 2.

(3) Ivi, c. 66.

(4) Ivi, 3, c. 55; 6, c. 60', ec.

(5) Ivi, c. 10'; 13, c. 9; 14 set '64.

(6) In cuius rei evidentius testimonium has patentes licteras fieri mandavimus et bulle ac sigilli nostri appositione muniri; nec miretur vestra discretio, si presentes lictere non sunt solito sigillo Erculis sigillate; vir enim nequam, dominus Carolus de Amelia, olim Potestas noster, dum a regimine Civitatis Florentie noctis tempore turpiter aufugit, signum ipsum asportavit ». Cf. DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 543.

più continue e strette relazioni. Così la notizia del Villani, lungi dall'essere oppugnata, è resa verisimile e probabile dall'esame de' documenti.

Quale fosse la forma precisa e la grandezza del sigillo non c'è dato sapere. Dalle notizie pervenuteci parrebbe, anzi, ve ne fossero varj che differivano solo in qualche particolare accessorio. Il sigillo del quale parla il Davidsohn aveva, infatti, il diametro di 57 millimetri; e la parola diametro (*Durchmesser*) usata dallo Storico insigne fa pensare che fosse di forma rotonda. In un altro documento del 23 novembre 1337 citato dal Passerini, si ricorda una lettera della Signoria « sigillata quodam sigillo cire viridis, in qua sculpta « erat ymago cuiusdam hominis nudi ad modum et similitudinem « Erculis, et lictere circumstantes sic dicere videbantur: Sigillum « Florentinorum » (1). Da misure fatte, poi, risulterebbe ch'esso era di forma ovale ed aveva le dimensioni di mm. 63. 52 (2). Il Passerini, poi, racconta che poté vedere due sigilli della stessa grandezza, con la stessa forma e posizione dell'Ercole, ma differenti per la forma delle lettere, nell'uno romane, nell'altro gotiche. Ricostruendo, con l'esame di questo e d'altri avanzi di sigilli, il sigillo intero, conclude che in esso Ercole era figurato volto a sinistra, « che avea la testa in profilo e guardante ad un oggetto davanti a « sé, che teneva i piedi puntati, il braccio sinistro levato in alto, « forse in atto di percuotere con la clava, e colla pelle del leone, « da esso pendente, e che, avendo il braccio destro disteso, af- « ferrava colla mano uno dei colli dell'idra » (3). Questi sigilli differiscono, dice il Passerini, sensibilmente da quelli da altri descritti. Ve ne sono, poi, altri ancora, tra' quali uno rotondo con l'Ercole scolpito in mezza figura. Un altro, ancora rotondo, più rozzo, e scolpito probabilmente fuor di Firenze, al tempo di Arrigo VII, o di Carlo IV, è quello che presero per insegna i Ghibellini di Firenze fuorusciti (4). Rappresenta « Ercole, che cavalca un leone al « passo per campagna fiorita, con ampio e svolazzante mantello « annodato sul petto, e nell'attitudine di aprirgli a forza la bocca, colla « iscrizione in giro Sigillum Parte (sic) Ghibellinorum « de Florentia ». I fuorusciti vollero certo rappresentare nell'Ercole il popolo fiorentino e nel leone domato il Marzocco, emblema de' Guelfi.

D'incidere un nuovo sigillo, finalmente, fu dato incarico il 29

(1) Cf. PASSERINI, *Il sigillo dell'Ercole*, p. 278. Il PASSERINI lo dice rogato da ser Pietro di Nuto di Castelluccio da Castel della Pieve e che si conserva nell'archivio Not. Antecosimiano, ma non mi è stato possibile trovarvelo con queste indicazioni.

(2) PASSERINI, p. 279.

(3) Ivi, p. 280.

(4) Ivi, p. 283.

agosto 1513 al celebre Giovanni delle Corniole (1), e d'un altro, poco prima del 29 agosto '14, a certo Guasparri orefice (2).

Da tutte queste testimonianze si rileva come di sigilli ve ne fossero varj, sia pe' tempi o per gli ufficj diversi, sia per gli usi, a' quali dovevan servire. Forse a questo larghissimo uso del sigillo si deve se la figura si faceva da' Signori dipingere fino ne' libri loro (3).

Circa il sigillo piccolo, una memoria anteriore alle surriferite è quella del 26 aprile 1311, quando son ricordate le « apodixe », o polizze, o ordini, o mandati della Signoria, sigillati « sigillo parvo ipsorum Priorum et Vexilliferi », e scritti e sottoscritti « secundum formam ordinamentorum de hoc loquentium » (4). E il 25 aprile 1314 si conferma che nessuna spesa, oltre quelle indicate, possa esser fatta senza bolletta, o polizza, sigillata col sigillo piccolo della Signoria (5); le quali memorie confermano quanto sopra intorno ad esso dicemmo, cioè ch'era usato esclusivamente dalla Signoria. Sembra, però, che in certi casi urgenti, forse per dar maggiore autorità ai suoi ordini, usasse aggiungere al proprio sigillo quello del Comune. Infatti a' 12 di novembre 1333 i Soprastanti delle Stinche dichiarano d'aver ricevuto certo ordine del 4 novembre antecedente « ex parte Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie per scripta sigillata sigillo Erculis dicti Comunis et sigillo parvo Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie » (6).

Dell'uno e dell'altro si parla nella provvisione in volgare intorno a' Priori e Gonfaloniere che fu approvata fra il primo e il 24 marzo 1320 e copiata di seguito agli Ordinamenti di Giustizia (7). Si dispone in essa: « Abbiamo ancora i detti Priori et Ghonfaloniere il suggello dell'Ercule et il suggello piccholo col gilglio, co' li quali si debbiano suggellare le lettere, le quali si mandano per parte de' detti sengnori Priori et Gonfaloniere ». E così pure si parla, come abbiamo detto, dei sigilli negli Statuti del 1322 e nei posteriori (8).

(1) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 115, c. 86.

(2) In quel giorno i Signori e Gonfaloniere, « viso qualiter, ordine eorum in Officio Precessorum, « fuit locatum Guasparri aurifici ad conficiendum et intaliandum unum sigillum pro dicta Dominatione, quod per dictum Gasparem fuit factum intaliatum et sculptum in argento, deinde legatum « in here deaurato cum smaltis et armis Comunis Florentie; volentes igitur... eidem Gaspari satisfacere, dictum sigillum extimari et appretiari fecerunt a multis aurificibus, et, visis extimationibus « predictis, que sunt in filza, quod sigillum extimaverunt florenos xvj largos..., deliberaverunt... quod « eidem Gaspari... solvantur floreni xiiij... » (Ivi, 116, c. 91; *Dupl.*, 37, c. 42; cf. PASSERINI, 1. cit., p. 281).

(3) PASSERINI, op. cit., p. 284.

(4) A. S. F., *Rif., Provv. Prot.*, 4, c. 7'.

(5) Ivi, 5, c. 22.

(6) Ivi, *Provv.*, 26, c. 54.

(7) Ivi, *Stat.*, 3, c. 74.

(8) Ved. sopra, p. 377.

È naturale supporre che durante le signorie straniere in Firenze, e specialmente durante quella angioina della fine del secolo XIII, le altre del Duca di Calabria e del Duca d'Atene, non fosse più l'Ercole, come, del resto, abbiamo già visto, il sigillo del supremo Magistrato cittadino, ma quello personale dei rispettivi Signori e loro Vicarj e rappresentanti (1). Non sembra tuttavia improbabile potesse rimanere per alcune delle altre magistrature dipendenti. Abbiamo, poi, già largamente spiegato che parte avesse il sigillo nell'amministrazione fiorentina del Duca d'Atene.

Il sigillo serviva essenzialmente ai documenti compilati in forma epistolare; per gli altri d'ordinaria amministrazione bastava l'autorità notarile ad imprimer loro carattere d'autenticità. Si usavano dunque solo per le lettere, e sempre? E in che modo?

Non solo alle lettere vere e proprie ma anche, come impongono gli Statuti del 1409 (2), alle istruzioni si usava apporre il sigillo; talvolta, invece, si ometteva in queste e in quelle. Troviamo, infatti, a' di 16 marzo 1328 (3): « Nota (ambascerie) exhibita sine sigillo « Ambaxatoribus destinatis Senas ». In altri documenti era pure adoprato. Sappiamo, infatti, che certi atti tra il Comune di Firenze e alcuni Capitani, del 28 settembre 1331, erano sigillati « sigillo « Erculis Comunis Florentie ac bolletta parva, qua utuntur dicti « domini Priores et Vexillifer pro Comuni Florentie ac sigillo il- « lorum de la Conduitta Comunis... » (4). E il 27 agosto 1378 i popolani fiorentini mandarono una petizione « a' Signori ed al Colle- « gio », e, vinta che fu, « si sugiellò per ser Coluccio, Cancelliere « de' Signori, del sugiello del Comune di Firenze » (5). È pur noto « che certe borse del Comune per gli squittinj, certi registri di do- cumenti si tenevano nella Camera ed altrove nelle chiese e ne' conventi, sigillate col sigillo del Comune (6).

Abbiamo detto del sigillo piccolo e del grande, del Comune e della Signoria; ma ve n'eran pure parecchi altri, come, ad esempio,

(1) In un doc. pubblic. dal TERLIZZI (*Cod. Diplom.*, p. 124) è ampiamente descritto il sigillo che usava Guido di Monforte nel 1270, come Vicario Generale Angioino in Toscana; ed è lecito supporre che non lo cambiasse poco appresso, quando fu Vicario in Firenze. Così pure troviamo, rispetto al sigillo che nulla ha che fare con quello dell'Ercole, in una lettera del Duca di Calabria del 28 gen. 1327 (A. S. F., *Stroz.*, II Serie, 14, c. 50'): « In cuius rei testimonium has nostras patentes litteras « fieri et pendenti sigillo quo utimur iussimus comuniri. Data Florentie per dominum Rogerium « Marchisium de Salerno hospicij nostri Iudicem domesticum, Consiliarium, familiarem et fidelem « paternum, anno Domini mcccxxvij, die xxvij ianuarij, x ind., regnorum (sic) dicti domini Patris no- « stri anno xvijº ».

(2) Ivi, *Rif., Stat.*, 1409, c. 42.

(3) Ivi, *Cart., Miss., I Cancell., Reg.*, 3, c. 19.

(4) Ivi, *Sig. Coll., Reg.*, 1, c. 5.

(5) *Diario dello Squittinatore* in CORAZZINI, p. 39.

(6) Ved. PERRENS, *Histoire de Florence*, IV, pp. 152 153; e circa gli Statuti volgari del Capitano del 1355, CANESTRINI, p. 26.

quello dell'Esecutore (1). È verisimile, anzi, che quasi tutti gli ufficj principali n'avessero uno. In una provvisione, infatti, del dì 6 marzo 1355 s'ordina che certe cose consegnate da' Rettori e da altri ufficiali siano sigillate col sigillo di coloro che consegnano e depositate presso i frati della Camera dell'Arme (2). Or ci basti, però, accennare a quelli che possono avere maggiori attinenze con la Cancelleria.

Anzitutto troviamo, fin dal 1276, il sigillo di Parte Guelfa (3). Nel luglio 1378 gli Otto Ufficiali della guerra contro il Papa, detti gli Otto Santi, supplicarono d'esser dispensati dal servizio; il loro Capo, perciò, presentò le chiavi dell'Ufficio e il sigillo al Proposto della Signoria, il quale non volle riceverle (4). Anche senz'altre testimonianze, dunque, apparisce che gli Otto avevano un loro particolare sigillo. Similmente nelle lettere de' Dieci del 1478 troviamo un sigillo aderente con una leggenda in giro e nel mezzo la colomba col giglio e il ramoscello d'ulivo (5). Lo stesso accadeva nelle carte di altri ufficj (6), che spesso ne hanno più d'uno uguali. Nell'inventario, poi, assai noto, delle cose della cappella della Signoria, dell'aprile 1458, troviamo ricordati « due suggelli d'ariento, uno colla cornuola, l'altro tutto d'ariento »; e « due suggelli piccoli d'ariento ».

Abbiamo fatto più volte menzione del bollo, della bolla de' Fiorentini; con ciò non deve credersi ch'essi avessero, fin da prima, la bolla di piombo all'uso del Papa, di Venezia, di Pisa, di Lucca, o di altre città (7). Neppure sappiamo se il sigillo lo applicassero mai a' documenti per mezzo di lacci, in modo che ne stesse pendente. Ogni volta che ne troviamo menzione è citato come aderente alla pergamena, o alla carta, sia nella parte sua anteriore, se il documento è aperto, sia nella posteriore se chiuso.

L'uso della bolla pendente era onore insigne, privilegio solenne, che si dava dai Papi, o dagli Imperatori, e non è da credere che i Fiorentini non lo ambissero. Fin dal 9 di luglio 1409, quando dal Concilio adunato in Pisa fu, per merito principale di essi, eletto Pontefice Pietro Filargo, col nome di Alessandro V, avevano dato

(1) CANESTRINI, l. cit.

(2) A. S. F., *Rif., Prvv.*, 42, c. 17

(3) Il 15 dic. un procuratore della Massa di Parte Guelfa presenta al Vicario di Firenze una lettera sigillata col sigillo della Parte (TERLIZZI, *Cod. Dipl.*, p. 419): «... in quo quidem sigillo quedam «denotata est aquila atque sculpta cum literis denotatis in sigillo, continente sigillum Partis Guelforum Florentie». Cf., pel 1297, DAVIDSOHN, *Forsch.*, II, n. 1891.

(4) G. CAPPONI, *Tumulto de' Ciompi*, col. 1111.

(5) A. S. F., *Sig., Cart., Miss., Orig.*, 3, n. 87. In un'altra, invece, del 30 lug. 1479 si vedono tracce del sigillo grande e il sigillo piccolo col giglio (Ivi, n. 98).

(6) In una lettera del 1443 degli Otto di Guardia e Balìa è un sigillo aderente, con leggenda in giro, e nel mezzo un cavaliere armato.

(7) Ved. PAOLI, *La bolla di piombo*, p. 50.

incarico a' loro Oratori nella Curia, Maso degli Albizzi e Giovanni Serristori, di domandare al Papa « che a questa Signoria sia lecito « usare, quando gli piacesse, suggello del piombo col nape (canape), « com'ebbero i Veneziani dal papa Alexandro III » (1). Le preoccupazioni, però, del grande scisma ed altre faccende più gravi, li impedirono e distolsero dall'insistere su questa dimanda. Circa la quale dettero incarico agli Ambasciatori di occuparsene « a quello tempo « che vedrete essere più comodo, et in quella forma et modo che « giudicherete essere migliore et più valida..., lasciando il peso del « formare le supplicationi alle prudentie vostre... ».

Più che un secolo dopo, il 25 dicembre 1515, venuto Leone X a Firenze, contentissimo delle straordinarie accoglienze de' suoi concittadini, dopo aver dispensati favori particolari e privilegi a' Signori, Gonfaloniere e Collegi, pensò a qualche cosa, « che sia di « perpetuo decoro e dignità al Popolo Fiorentino... ». Perciò « di motu « proprio, non per istanza che ci sia stata presentata da voi, o da « esso Popolo, o da alcuna persona per esso, ma, per mera nostra « deliberazione e di certa nostra scienza, a voi... concediamo, ed « elargiamo... licenza che, d'ora innanzi, in perpetuo, per le lettere « pubbliche... possiate usare, per chiusura e sigillo, de bolla di piombo « appesa e affissa a cordicelle di canape, e nelle grazie e privilegi « che saranno da voi concessi, anche di seta e scolpita coi segni, « lettere e carattere soliti, o con altre, che a voi meglio piace- « ranno (2).

Della bolla in tal modo concessa il Paoli dette già un facsimile; è, naturalmente, rotonda, del diametro di 38 millimetri. Ha in una faccia la figura di San Giovanni Battista e in giro la leggenda: « Senatus Populus. Q. Florentin. »; nell'altra nel campo: « Leonis X « Pont. Max. Beneficio ». La bolla fu ampiamente usata da' Fiorentini, e rimase anche, con alcune modificazioni, sotto i Medici.

Nel 1308 furono, dunque, fatti conservatori del sigillo dell'Ercole i due frati conversi della Camera dell'Arme. Era una conseguenza delle strette attinenze che allora esistevano fra chiesa e scuola, fra cherici e dotti; di quella vigilanza e protezione che la Chiesa esercitava su tutte le forme di cultura e di sapere; di quelle condizioni sociali per le quali cherici son quasi tutti i letterati e scienziati, abati, vescovi, arcivescovi, i cancellieri delle Università di studj, dalle più modeste alle massime, come Padova, Parigi (3), quasi tutti i cancellieri de' principi ed anche delle repubbliche più potenti.

(1) PAOLI, l. cit.

(2) Cf. *I Capitoli*, II, pp. 528, 529.

(3) Anche il Cancelliere dell'Università Parigina aveva fra gli altri suoi incarichi quello di custodire il sigillo (BULAEUS, III, p. 80).

come Venezia (1); condizioni, del resto, che ci fanno ammirare in Firenze la costanza con la quale vi si mantenne, da' tempi più antichi, la laicità della Cancelleria. Tuttavia in qualche cosa dovè anch'essa indulgere a' tempi, cedere alla necessità. Un podestà aveva potuto rubare il sigillo; i Priori e Gonfaloniere troppo spesso cambiavano, i Cancellieri e gli altri ufficiali di Cancelleria erano in condizione di dover cambiare essi pure assai spesso, dipendevano troppo direttamente da' Signori, erano uomini non legati ad alcun vincolo potente, che non davano tutte le guarentigie necessarie. Perciò ricorsero a frati conversi, a frati i quali, legati dal vincolo religioso, tenuti a vita in Palazzo, non avrebbero potuto commettere abusi, avrebbero saputo resistere alle imposizioni di uomini e di ufficiali, protetti com'erano dalla loro stessa veste, dai loro conventi e dalla gerarchia ecclesiastica. Per varj anni tale ufficio dovè esser loro affidato senza alcuna regola determinata. Ma si ricorse al Papa stesso a fine di mettere, per così dire, in regola ufficialmente con la Chiesa l'istituzione del Comune. Già il 19 dicembre 1350 i Signori avevano esposto al Pontefice come tenevano in Palazzo, con licenza dell'Abate, due conversi di Settimo per la custodia del sigillo e per altre faccende. Per le costituzioni dell'Ordine, non potevano avere in comune co' Signori la mensa; fosse lecito loro ne' giorni in cui da' sacri canoni a tutti non è proibito, cibarsi delle carni. Fu agevolmente concesso, eccetto il caso però che fossero legati da voto speciale (2). Il 9 gennaio 1351 ebbero i Fiorentini più solenne e formale permesso da papa Clemente VI di tenere in Palazzo i due religiosi come custodi del sigillo del Comune (3). Quell'ufficio e quell'istituzione rimasero costanti nella Repubblica fino agli ultimi anni. I due conversi furon detti frati del suggello; spesso troviamo deliberazioni, decreti e stanziamenti che li concernono. Così a' dì 21 dicembre del 1453 s'augmenta loro il salario, e si stabilisce in fiorini otto il mese ciascuno (4). A' dì 26 agosto 1458 si delibera che ogni anno abbiano da' Camarlinghi della Camera dell'Arme nella festa di San Giovanni 25 lire ciascuno per una tunica bianca (5). A' 31 dicembre del '66, anzi, si stabilì in favore di essi

(1) Anche il WATTENBACH afferma che, per molti secoli, ovunque, tranne l'Italia, solo i cherici scrivevano lettere e tenevano la corrispondenza (p. 456). Anche i Cancellieri e Vicecancellieri di Carlo I d'Angiò erano tutti cherici (DURRIEU, I, p. 236).

(2) A. S. F., *Rif., Cap.*, 16, c. 33; cf. *I Capitoli*, II, p. 493.

(3) CANTINI, *Antichità*, IV, 18.

(4) A. S. F., *Rif., Bal.*, 27, c. 187'.

(5) Ivi, 29, c. 31'. Altre volte troviamo ricordo di questa elargizione, che pare divenisse consuetudinaria. Ciò non seppe il PAOLI, che riferisce la notizia di simile concessione loro fatta il 29 dic. 1516 (p. 52). I frati erano allora incaricati della bollatura col piombo; il che portava più fatica del solito, « cum ad tale sigillum imprimendum tribus ad minus personis opus sit ». Sembra il Paoli credesse questa la vera ragione del dono e ignorasse perciò i precedenti; noi dobbiamo supporre fosse una motivazione qualunque, senza speciale importanza.

una specie di pensione. Fu, infatti, provvisto che, ove i due custodi, i quali avevan servito l'uno 38, l'altro 34 anni il Comune, non potessero, per vecchiaia, continuare, i Signori, esaminata la cosa, a chi fra essi veramente si trovasse in tal condizione, assegnassero a vita otto fiorini il mese (1).

Non sappiamo se dopo avvenissero circa questa materia cambiamenti. È noto, e già l'avvertimmo, che il primo di marzo 1473, per deliberazione della Signoria, il sigillo dell'Ercole fu consegnato a Bartolommeo Scala (2). Non crediamo che fossero morti, o divenuti invalidi, i due frati predetti e che ad essi non si fossero voluti scegliere i successori. Lò Scala, ch'era allora de' Priori, dovè avere in consegna il sigillo, o meglio dovè avere la sorveglianza su di esso, come uno de' Signori. I frati del suggello v'erano certo ancora nel 1495, giacché agli 8 e 10 giugno di quell'anno fu stabilito che da essi fosse dato il giuramento a' Consiglieri (3), e il 22 di gennaio del 1503 quando è ricordato uno di essi, don Salvatore (4).

(1) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 30, c. 93.

(2) Ved. sopra, pp. 239, 248.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 186, c. 45. Non sappiamo se, come vorrebbe il RASTRELLI (p. 54), i conversi di Settimo fossero da Innocenzo VIII sostituiti con monaci dello stesso convento.

(4) A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 268.

CAPITOLO XI.

Compilazione degli atti. - Formulario, Lingua e Stile.

SOMMARIO. — 1. Formulario della Cancelleria. — 2. Atti della Signoria e dei Consigli. — 3. Lettere ed Istruzioni fino al 1441. — 4. Dal 1441 al 1532. — 5. Lingua. — 6. Forma e Stile. — 7. Sistema cronologico. — 8. Dottrina storica e giuridica; tradizione diplomatica.

1. Abbiamo accennato agli stadj, pei quali generalmente passavano i documenti prima che uscissero autenticati e completi dalle mani dei notari e dalle porte della Cancelleria, o trovassero luogo nelle svariate collezioni dei suoi registri. Or dobbiamo brevemente occuparci della loro intima struttura e della composizione di essi nelle singole parti, dell'uso e disposizione delle frasi e delle parole stesse.

Imperdonabile, però, sarebbe la nostra presunzione, e troppo ci allontaneremmo dai limiti di questo lavoro, se intendessimo di sì enorme quantità di scritture fare un esame troppo minuto. Non miriamo che a dare qualche accenno, a segnare i punti principali d'una tale ricerca. A chi volesse, poi, approfondirla sarebbe necessario per ognuno dei nostri, non diciamo capitoli, ma paragrafi, un volume. Ed anche in pochi di questi, come *F o r m u l a r i o*, *L i n g u a* e *S t i l e*, dobbiamo raggruppare la trattazione; ma si comprende che saremo talvolta costretti ad allontanarci un po' da essi, perché quanto concerne la compilazione degli atti riesca chiarito meglio che a noi sia possibile.

Ammessa la continuità, o quasi, dell'amministrazione fiorentina fin dall'antico municipio romano, si comprende come poi avvenisse la compilazione degli atti del Comune. Sappiamo che, durante il medioevo, dovunque e in special modo nella nostra regione, due Autorità erano riconosciute; il Papa e l'Imperatore; come sotto e intorno ad esse si svolgesse tutto l'ordinamento politico della convivenza sociale. A far fede con le scritture delle relazioni fra gli uomini e fra gli Stati servono, da prima, semplici scritture, le quali derivano dagli usi dei tempi romani ed hanno solo il carattere di prova scritta; poi sorge, cresce, si perfeziona l'istituzione

del notariato, che presto avvolge tutta la vita sociale, quelle Autorità stesse supreme, dalle quali essa viene, e alla quale esse spontaneamente, in certo modo, si sottopongono. Lo svolgimento dovè esser lento e vario secondo i luoghi, se fino nel 1250, si prescrive negli Statuti di Bologna che gli aspiranti al notariato diano prova, non di conoscere tutte le leggi, ma di sapere « latinare et dictare » (1). Eran, dunque, considerati quasi scrivani, non magistrati, i cui atti avessero, solo per effetto del rogito, carattere di autenticità. Perciò gli atti tutti del Comune cadono sotto la giurisdizione di questa istituzione, le deliberazioni della suprema Magistratura, come degli altri ufficj dello Stato, gli ordini dei Consigli del Popolo e del Comune acquistano carattere di autenticità e di legalità dal rogito notarile. Il notaro, pertanto, come stende un atto di vendita, di procura, d'un privato qualunque, così scrive quello del Comune e de' suoi ufficj; come roga le deliberazioni d'una compagnia, d'un convento, d'una riunione qual si voglia di cittadini, così roga quelle degli ufficiali del Comune, dei suoi Consigli, dei suoi parlamenti. Gli atti del Comune, almeno ne' tempi più antichi, non avrebbero avuto da sé, senza l'intervento dei notari, carattere di autenticità. Si comprende, pertanto, che il formulario degli atti della Cancelleria debba essere press'a poco, quello degli atti d'ogni genere, rogati dai notari, per le persone e per le compagnie, corporazioni, o istituti privati. E tanto ciò è vero, che nei protocolli notarili, insieme con tutti gli altri istrumenti dei privati, troviamo continuamente atti e fino Statuti di varj Comuni, compreso il nostro.

Ciò posto, notissimi sono i formularj nel medioevo per gli atti privati e pubblici. Molti ne raccolse il De Rozière compresi fra il V e il X secolo; fra gli altri quello di Marculfo intorno al 660 (2). S'aggiungano il *Liber Diurnus* dal 552 al 754, quelle raccolte innumerevoli, che si facevano ovunque, di atti d'archivio, i quali servivano ai posteri da veri e proprj formularj. Erano in essi mescolate formole di diritto pubblico a formole di diritto privato. Sorgono, però, le scuole di arte notarile, e si ha nel secolo XII il più antico formulario notarile in un codice Magliabechiano. Or da questi doverono attingere i Notari del Comune le formole pei suoi atti, come per quelli delle altre persone ed istituti (3). Via via, però, che l'esistenza del Comune si consolidava, che s'ingrandivano accrescevano, moltiplicavano, le sue amministrazioni, quei dati atti

(1) GAUDENZI, *Cronologia*, p. 121; cf. sopra, pp. 19 sgg.

(2) Ved. sopra, pp. 20 sgg.

(3) GAUDENZI, *Sulla storia del cognome a Bologna nel sec. XIII*, p. 33. Inutile ripetere quanto dicemmo, che i formularj perdono d'importanza col crescere della cultura dei notari e con quelli fra essi di maggior ingegno.

suoi rogati dai notari si specializzavano, si trasformavano, cercavano la veste loro più conveniente e più adatta. Cominciavano ad avere, in certo modo, due parti; l'una comune con tutti gli atti notarili del tempo; l'altra particolare al Comune ed a'suoi ufficj. È naturale supporre che quella prima parte s'andasse svolgendo e perfezionando insieme col notariato contemporaneo, l'altra in armonia con l'accrescimento, le vicende del Comune. Prendiamo ad esempio una procura, o sindacato. Poteva esser fatta da un privato qual si voglia, come da un ufficio pubblico, o dal Comune. Le formule, dunque, essenziali alla procura rimanevano, in tutti i casi, le stesse; ma cambiavano quelle iniziali e finali concernenti chi la procura conferiva e chi la riceveva. Or, se quest'ultimo, anche nel caso nostro, si può immaginare quasi simile a colui che riceve la procura da un privato, rispetto al primo cambian le cose. Le formule che lo concernono cambiano col titolo, la qualità, la persona, o le persone, che sono investite dei pubblici poteri, e a questa qualità, a questi titoli, a queste persone il notaro dovrà aver riguardo nella sua compilazione. Così avremo il formulario delle procure del Comune Fiorentino, che cambia, via via, secondo che cambia il formulario delle procure per tutti i privati, e di più segue i cambiamenti periodici e non periodici del pubblico Ufficio. Così la serie delle procure del Comune, è, in certo senso, più svariata della serie delle procure private, in certo altro più uniforme, in quanto il mandante è sempre più determinato. E nelle procure del Comune troviamo, come s'è detto, due parti; quella che è comune alle altre procure private, e quella che è particolare al Comune; ma in quest'ultima parte varie altre suddivisioni possiamo agevolmente immaginare; quella che attiene all'essenza del Comune, che rimane sostanzialmente la stessa; una seconda che cambia con le persone, che sono, via via, investite del potere, o con gli ufficj ed ufficiali, che concorrono a dare il mandato; una terza, che pur cambia coi tempi, coi mutamenti che avvengono nella costituzione politica e nell'amministrazione del Comune. S'aggiunga che il rinnovarsi frequente di tali procure e di procure d'una data specie, o d'un'altra, può condurre a costituire raccolte di registri con queste procure, o di procure d'una data specie, o d'un'altra, e quindi ad introdurre usi e formule cancelleresche speciali determinate dall'uso, dalla consuetudine, dalle varie circostanze di tempo e di luogo.

Quanto abbiamo detto circa questi atti potremmo, naturalmente ripeterlo per altri; per le concessioni di rappresaglie, commissioni di imbreviature, Deliberazioni dei Signori, dei Signori e Collegi, Provvisioni dei Consigli, o dei parlamenti, decreti ed ordini delle Balie, delle Commissioni speciali derivanti dai supremi poteri e

Consigli dello Stato, come gli Statutarj, e simili. Al modo stesso che il notaro scrive ed autentica le deliberazioni di un convento, o di un'altra qualsivoglia corporazione, o compagnia, scrive le Deliberazioni de' Signori, de' Consigli, del Parlamento. Ma, come il notaro nelle successive deliberazioni del convento cambia i nomi, i titoli e le condizioni dei frati deliberanti, così negli atti del Comune cambia i nomi degli ufficiali che presiedono, che assistono. E l'uso continuato di simili atti fa sì che, a poco a poco, si stabilisca un formulario speciale, il quale, mentre non esce dai limiti concessi dal diritto vigente al notaro, diviene una specialità del Comune. Per questo è che nei limiti del diritto privato, a poco a poco, si ha un formulario, che differisce da quello delle supreme cancellerie pontificia ed imperiale, ed anche da quelle delle corti feudali più importanti; dall'altro si allontana da quello del diritto privato vero e proprio. Costituisce una specie di formulario di diritto pubblico dissimulato e nascosto entro i limiti del diritto privato. Questo, però, nei primi secoli, ché verso la fine del medio-evo la Repubblica, liberatasi, come già dicemmo, di fatto interamente dall'Impero, ottenuto pei suoi Signori il titolo di Vicarj imperiali, si scioglie pure dal diritto notarile vigente, e nomina ufficiali, i quali, anche senza esser notari, fanno scritture che hanno fede pubblica, per autorità del Comune e della sua Cancelleria. Similmente il Comune, avendo bisogno di fare molti di questi atti senza contraddire al diritto feudale vigente e alle consuetudini notarili, invece di ricorrere alla libera azione notarile atto per atto, fa coi notari patti speciali, li lega a sé, li dichiara suoi impiegati, impone loro que' patti, quelle condizioni, che, pur essendo conciliabili con l'essenza del loro ministero, meglio corrispondono ai suoi desiderj, ai suoi bisogni; così i notari sono interessati a servire il Comune quanto meglio loro è possibile, a tirare, quanto più possono, a' servizj più svariati il potere di cui sono investiti, ad introdurre nella compilazione degli atti e de' registri tutti que' miglioramenti che sono possibili.

2. Una differenza notevolissima fra buona parte degli atti de' supremi magistrati e Consigli della Repubblica e gli atti pubblici delle maggiori cancellerie principesche sta in ciò; che questi sono in forma epistolare (1), quelli in forma d'atto notarile privato. Quindi è che nell'esame minuto di essi le forme diplomatiche sono diverse. Ci è impossibile fermarci a lungo su questo punto troppo trascurato dagli storici e dai diplomatisti, i quali sembrano unicamente affannarsi a cercare i particolari più controversi ed anche più insignificanti delle grandi cancellerie, trascurando quelle de'

(1) Cf. PAOLI, *Programma*, III, p. 32.

nostri comuni e repubbliche, che tanta maggiore importanza hanno per la storia italiana. Notiamo solo, dunque, che le parti del documento, se sono minori e hanno minore svolgimento che nei documenti principeschi, sono però più numerose e più ampie che nei documenti privati. Nel protocollo iniziale e nel finale, od escatocollo, segnatamente si allontanano dagli atti privati, e spesso prendono una forma tutta speciale accostandosi al protocollo ed escatocollo dei pubblici, coi quali hanno comuni gli intenti e lo svolgimento.

È noto come il formulario abbia ne' documenti un alto significato politico, come il linguaggio delle cancellerie sia indubbia e fedelissima eco delle vicende politiche, delle condizioni e della potenza degli Stati. I notari nell'usarlo s'attenevano alle regole comunemente vigenti nelle scuole del tempo per tutte le cancellerie, maggiori e minori; regole, del resto, che eran quelle sole possibili, della verità e del buon senso (1). Ormai già conosciamo numerosi documenti del Comune Fiorentino; se riflettiamo alla loro struttura, ci accorgiamo della verità di quanto siamo venuti esponendo. Ad esempio degli atti dei quali ci occupiamo possiamo prendere le Deliberazioni del supremo Magistrato cittadino e le Provvisioni dei Consigli maggiori. Ne' tempi più antichi quelle provengono da' Consoli, poi dagli Anziani, poi da' Signori, da' Signori e Collegi. In questi ultimi derivano da' Signori soli gli atti d'importanza minore; da' Signori insieme coi Collegi gli altri. Nel protocollo iniziale si notano tutte queste modificazioni, mentre nel finale si ha poco più dell'enunciazione dei testimonj e delle sottoscrizioni notarili alla pari degli atti privati. E come in questi pur si procede nella compilazione del testo, sia per l'ampiezza sua, sia per le citazioni di nomi, fatti, documenti, deliberazioni, leggi, Statuti anteriori, sia per l'inserzione di interi documenti ed atti di qualsivoglia natura. Nel protocollo, poi, come i nomi cambiati de' Signori, del Gonfaloniere, del Proposto, del Notaro rappresentano l'avvicinarsi periodico de' magistrati, così le menzioni che forse nel 1316 e negli anni seguenti si fecero de' Vicarj angioini, poi del Duca di Calabria e del Duca d'Atene rappresentano le vicissitudini politiche dello Stato. Similmente la mutata proporzione de' Priori fra Arti maggiori e minori, fra popolani e magnati, fra seguaci

(1) Ciò si vede molto bene dal cit. vol. del ROCKINGER. Un' assai chiara distinzione circa i titoli e le formule convenienti alle varie specie di atti e di lettere fa « IOANNES BONONIENSIS » (ROCKINGER cit., *Quellen*, vol. IX, pp. 604 sgg., 726 sgg. Ved. pure nel « Baumgartenberger Formularius de « modo prosandi », ivi, pp. 425 sgg.). Quanto verremo dicendo, pertanto, non accrescerà su questo punto le nostre cognizioni, ma farà vedere i precetti del tempo applicati a Firenze e in che relazioni trovavasi, per questo rispetto, la nostra Repubblica con gli altri Stati.

dell'un partito e dell'altro hanno un significato politico; e lo stesso si dica pel loro numero variato più volte, raddoppiato nel 1316, come per la loro soppressione. E significato politico anche maggiore ha il cambiamento del titolo a' Signori ne' documenti, avvenuto per opera, dice il Machiavelli (1), di Luca Pitti il dì 3 di gennaio 1459 da « Priores Artium et Vexillifer iustitie » a « Priores « Libertatis et Vexillifer iustitie »; e definitivamente il giorno dopo « Priores Libertatis et Vexillifer iustitie Populi Florentini » (2). E lo stesso si dica per l'invocazione e per le formule di affettata pietà, che occupano i registri della Cancelleria durante il Governo Savonaroliano e il gonfalonierato di Pier Soderini, che doveva significare Firenze del Popolo Fiorentino e di Gesù Cristo, non d' un tiranno Mediceo. È notevole pure la parola: « deliberaverunt », che, a poco a poco, divenne usuale per le Deliberazioni di fronte al « provviderunt et reformaverunt » per le Provvisioni (3).

Più numerose, e forse più importanti, ci sembrano le osservazioni che si possono fare intorno agli atti dei Consigli.

Anzitutto essi presentano, almeno dagli ultimi del secolo XIII, una maggior varietà pe' Consigli numerosi da' quali hanno origine, spesso cambiati, rinnovati, aboliti, sostituiti; per l'importanza, o autorità, maggiore, o minore, ch'essi avevano in certe cose, o in certe altre, per le norme di precedenza da osservarsi rigorosamente. Inoltre, come le intitolazioni delle Deliberazioni fanno conoscere le diverse signorie sotto le quali passò il Comune, così le fanno conoscere le intitolazioni delle Provvisioni; con questo di più, che in esse si fa pur menzione dei rettori stranieri, che presiedevano e davano nome a parecchi Consigli, il Podestà, il Capitano, l'Esecutore. E il modo col quale di essi vi si parla, il sistema che si tiene nel proporre e far approvar le leggi, servono a dimostrare lo svolgimento anche di quelle istituzioni, il cambiamento di quegli ufficiali, che da Signori, almeno formalmente, e rappresentanti del Comune, di fronte agli Stati stranieri, da Capitani delle sue milizie, divengono, a poco a poco, ufficiali giudiziarij stipendiati da esso, senz' alcuna autorità politica. Cedono, quindi, il posto, anche nelle intitolazioni delle Provvisioni, ai Priori, al Proposto, al Gonfaloniere; talvolta anzi è un semplice Priore, od anche il Notaro delle Riformagioni che propone le leggi. Infatti a' 28 di novembre del 1396 s'ordina che i Consigli siano banditi per parte de' Signori e che i nomi di questi si scrivano in principio delle Provvisioni. A' 9 dicembre successivo fu per l'ultima volta convocato un Consiglio dal Podestà; il 12 sono

(1) *Istorie*, lib. VII, cap. 4, p. 327.

(2) A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 39, c. 119'; cf. sopra, pp. 227 sgg.

(3) Cf. circa quest'osservazione, sopra, p. 28 e cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. XXV, n. 44, c. 230'.

indicati nel protocollo delle Provvisioni i Signori; il 14 in loro nome è convocato il Consiglio del Comune (1). La riforma in questo senso trova la più solenne consacrazione negli Statuti del 1409 e del 1415, dai quali si dispone che ne' bandi pe' Consigli del Popolo e del Comune si metta: « Pro parte dominorum Priorum et Vexilli-
« feri iustitie », e non « pro parte domini Potestatis, vel Capitanei,
« vel alterius Rectoris »; nella provvisione, poi, non importa riportare il bando, ma basta « quod in titulo reformationis de hoc fiat
« mentio, et in principio cuiuslibet Consilij et in reformationibus
« que publicantur expresse ponatur (ponantur) nomina et preno-
« mina dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie qui pro tempore
« fuerint » (2).

Rispetto alla compilazione degli atti, vale, press'a poco, per le Provvisioni quanto abbiamo detto per le Deliberazioni; si svolgono dai formularj di diritto privato, acquistando que' caratteri particolari che sono conseguenza delle condizioni speciali nelle quali si trova il Comune. Se, in complesso, pertanto, somigliano alle Deliberazioni, nei particolari ne differiscono sensibilmente. Le Deliberazioni sono, in genere, assai più brevi delle Provvisioni, talvolta non contengono che un ordine puro e semplice, registrato in due o tre linee. I Signori ed il loro Notaro facevano in Palazzo vita comune; ad ogni ora, ad ogni momento, anche adunati solo una parte di essi, potevano ordinare al Notaro di scrivere la deliberazione. Costui, messa in principio l'intitolazione, scriveva successivamente tutte le Deliberazioni con le sole aggiunte del giorno, e nello stesso giorno, con l'aggiunta « Item eodem die ». Più arduo, invece, e più raro era adunare i Consigli, numerosi per cittadini, per la presenza necessaria de' Rettori e de' Priori e Gonfaloniere, del Notaro; più importanti le cose trattate. Si comprende, quindi, la maggiore solennità ed ampiezza nella compilazione dell'atto. Oltre l'invocazione si hanno nel protocollo iniziale la data, i nomi dei rettori, signori, notari presenti, del Consiglio, o de' Consigli adunati. Nell'escatocollo è l'indicazione del luogo in cui l'adunanza è avvenuta e dei testimonj che vi hanno assistito. Nel testo si mettono quelle notizie che sono necessarie alla piena conoscenza di quanto è stato discusso, i titoli delle rubriche degli Statuti che si sono citati, o ai quali si è derogato, delle provvisioni antecedenti ricordate, dell'approvazione già avvenuta di quanto lì si propone in altri Consigli, e fino, come dicemmo (3), interi documenti. Si narrano, poi gli antecedenti della questione, si dicono i

(1) A. S. F., *Rif., Provv.*, 85, cc. 224, 255, 259, 273; cf. *Fab.*, 45, c. 54'.

(2) Ivi, *Stat.*, 1409, c. 34; id. 1415, tratt. I, lib. V, rubr. 186, to. II, p. 661.

(3) Ved. sopra a pp. 352-354.

motivi della proposta, e si fa tutto quello che può concorrere ad agevolarne l'approvazione.

Accade talvolta che una sola sia la proposta portata al Consiglio; in tal caso si fa per essa un atto separato. Ma nella massima parte de' casi son parecchie; cinque, otto, dieci, fino a venti o trenta. In breve si giunge su questo all'abuso che nel 1356 e '66 dovè, come dicemmo (1), esser frenato. Uno solo è allora il protocollo iniziale, uno il finale; segue il testo delle proposte approvate, con numero d'ordine progressivo. Insieme con esso è indicato il numero delle fave bianche, o nere, ottenute (2), e qualche rara volta è pur riferita brevemente l'opinione manifestata da alcuni dei Consiglieri.

Le provvisori, approvate prima dai Signori e dai Signori e Collegi (3), erano presentate prima al Consiglio del Popolo, poi a quello del Comune. Di questo procedimento anche nella compilazione degli atti si vedon le conseguenze. Nei registri delle Provvisori, come nei registri anteriori in servizio di essi (*Consulte*, «*Libri fabarum*», *Protocolli*) e nei *Duplicati*, scritto il protocollo, si scrivono di seguito le provvisori approvate nella giornata nel Consiglio del Popolo, e si chiude con l'*escatocollo*. Pel consiglio del Comune si scrivevano allo stesso modo *protocollo* e *scatocollo* e *testo*; ma questo era molto più breve, giacché solo s' accennava la provvisori approvata il giorno tale dal Consiglio del Popolo; si notavan poi i voti ottenuti in quello del Comune, e qualche rarissima volta l'opinione manifestata da qualche Consigliere. In modo analogo si procedeva pei registri preparatorj. Nelle provvisori, poi, che si scrivevano in fogli separati da consegnarsi alle persone, o parti interessate, diverso era il sistema. Si copiava integralmente il protocollo e il testo di quella data provvisori approvata nel Consiglio del Popolo; si metteva pure l'*escatocollo*, con l'aggiunta, però, che quella tal provvisori era stata copiata da tal notaro, generalmente il Coadiutore del Notaro delle Riformagioni, dagli atti del Comune. Ma, rispetto al Consiglio del Comune, non s' aggiungeva testualmente quanto era scritto nel registro, bensì solo il giorno dell'approvazione ed il numero dei voti in esso ot-

(1) Ved. sopra, pp. 89, 90.

(2) Già accennammo (p. 127) come, fino dal 1318, approvavano le pallottole nere, e disapprovavano le bianche; onde, poi, il verbo imbiancare per non approvare una proposta nei Consigli (GHERARDI, *Consulte*, I, p. XIII, nota 9).

3) Ved., per tutta questa materia, sopra pp. 89, 90.

tenuti. Alle provvisioni approvate nel Consiglio del Popolo soleva talvolta esser tolto qualche cosa in quello del Comune (1).

Importanti sono le prescrizioni succitate del 27 giugno 1366 (2). Gioverà, poi, sapere che nel Consiglio del Comune potevano proporre i popolani come i magnati; che per una provvisione approvata nel Consiglio del Popolo e non approvata, o modificata, in quello del Comune nessuno poteva esser molestato; che, quando una provvisione interessava personalmente qualcuno, questi non doveva esser presente neppure se Consigliere; il Notaro, sapendolo, nulla scrivesse finché quel tale non fosse uscito; e ciò sotto pena di cinquecento lire.

Fin dal dicembre del 1380 era stato deliberato circa le provvisioni in favore di particolari, che non potessero quelle approvate nel Consiglio del Popolo esser accresciute, o diminuite, in quello del Comune, se non diminuendo il beneficio (3). Tali prescrizioni furon quasi tutte inserite negli Statuti del 1409 e '15 (4), e fra le altre anche quella che nulla potesse levarsi nel Consiglio del Comune (5); pur nonostante, in una provvisione del 30 dicembre 1418 si fece anche più rigoroso l'ordine, che non potesse introdursi variazione alcuna (6).

Donato Giannotti nel suo *Discorso sul Governo di Firenze*, ci dà intorno al sistema con cui si formavano circa il 1494 le leggi, notizie preziose, giacché da lui conosciute per esperienza, e perciò anche in quei particolari che ben non appariscono ne' documenti a noi pervenuti (7). Risalgono esse a qualche decennio innanzi, ché nella seconda metà del secolo XV giunge il sistema gradatamente al suo ultimo e più completo organamento (8). Quando, dunque, si trattava di fare qualche legge ne parlavan fra loro i Signori e il Gonfaloniere, poi questi coi Collegi. Se veniva approvata, i Signori eleggevano quattro de' Collegi e quattro de' Conservatori di legge; e a questi, detti gli otto Fermatori, davan l'incarico di studiarla

(1) Di ciò fa fede una provvisione del 21 nov. 1356 in favore dei Perugini. Nei margini del quaderno in cui è registrata si legge prima (A. S. F., *Rif., Provv.*, 44, c. 13): « Nota detractioem factam in Consilio Comunis » (c. 32); « Detracta est hec particula in Consilio Comunis ».

(2) Ved. sopra, p. 89 e APP., II, 23.

(3) A. S. F., *Rif., Provv.*, 108, c. 200.

(4) Ivi, *Stat.* 1409, c. 34'; 1415, tratt. I, lib. V, rubr. 189, to. II, p. 665.

(5) Ivi, *Stat.* 1409 cit., c. 35'; 1415, rubr. 196, p. 671.

(6) A. S. F., *Rif., Provv.* cit., 108, c. 200.

(7) Vol. I, p. 38.

(8) Il 29 nov. 1458 si ordinò che le Provvisioni prima s'approvassero dai Signori e da' Signori e Collegi, poi dal Consiglio del Popolo; in un altro giorno in quello del Comune; in un altro ancora in quello de' Cento. In certi casi s'aveva qualche posposizione (A. S. F., *Rif., Cons. de' Cento*, reg. 1, c. 11'). Poco dopo si venne all'istituzione del Consiglio di Savj, che dovevano esaminarle per la parte legale e politica.

tutta di nuovo (1). Quando anche questi tutto avevan deciso, chiamavano il Notaro delle Riformagioni, il quale scriveva la legge come da essi era indicata, la portava alla Signoria che di nuovo la rimetteva a partito coi Collegi. Se non era vinta, il Gonfaloniere pregava ciascuno a dire quello che non gli piaceva; si correggeva e rimandava a partito. Poi la Signoria chiamava a Consiglio gli Ottanta nominati dal Consiglio Grande; v'entrava essa stessa coi Collegi e coi Dieci, in tutti circa 150. Il Notaro saliva in bigoncia, diceva ch'eran chiamati per approvare le cose proposte, e le leggeva. Doveva ottenere due terzi dei voti; se non passava, i Collegi avevano ordinato chi parlasse in favore; si ballottava di nuovo; se neppure allora passava, parlava il Gonfaloniere; se neppure dopo ciò, s'abbandonava; se sì, andava al Consiglio Maggiore. Non era permesso di parlar contro che nei Consigli fra Signori e Collegi. Questo il procedimento di quegli anni; poco diverso fu pei precedenti, durante i quali, anzi, non si fece che avvicinarsi a questo sistema. Di qui si vede come al Notaro delle Riformagioni spettasse ora in sostanza, la cura che l'atto fosse compilato con le debite forme legali; rispetto al contenuto altri dovevano pensarvi, e si comprende. In certi casi, pertanto, altri che il Notaro delle Riformagioni, senza dubbio, poteva, come dicemmo, compilare il testo delle provvisioni da far votare ne' Consigli. Così, ad esempio, doveva accader quasi sempre quando si trattava di petizioni private, di privilegi, di grazie (2). Crediamo inutile, perciò, segnar del sistema tutti i passi minori, ché troppo, con ciò, allungheremmo la via (3). Ma ci preme notare ancora una volta come fino i particolari più minuti del formulario hanno spesso non poca importanza politica. Così le Provvisioni dopo la parte dispositiva hanno quella che potrebbe sembrare una formula senza valore pratico, « Non obstantibus... », cioè nonostante che altrove sia disposto in contrario, ec. Or si senta ciò che dice G. Villani su tal proposito (4): « Ma il nostro difetto di mutare spesso leggi e ordini e costumi col non istante che si mette nelle riformagioni del

(1) Anche molto prima si ricorreva, in caso di bisogno, per certe provvisioni, all'opera di Savj, probabilmente Avvocati. Così nel marg. sin. della c. 88' del reg. di Provv. 45 circa una provvisione del 13 giug. 1358 si ha: « Nota detractationem factam per Consultorem ». Anche il VELLUTI dice, come notammo, circa il 1348 che fu molte volte Savio (cioè Avvocato, Consultore, di varj Uffiej del Comune), perché allora, e anche assai dopo, il Comune non aveva Savj salariati (*Cronica*, p. 84). Sembra, dunque, fossero istituiti dopo quell'anno.

(2) Ved. sopra a p. 22 e più oltre a p. 101, circa la provvisione che ser Piero, Notaro delle Riformagioni, scrisse in favore del Collega, ser Niccolò, senza volere alcun compenso.

(3) Citiamo per esempio ciò che fu deliberato il 19 d'apr. del 1480 (*Arch. stor. ital.*, I Serie, vol. I, p. 336): « Nulla si possa proporre, in certe materie, agli Uditori delle Provvisioni, ai Signori ad altre magistrature, se prima non sia approvato da almeno due terzi dei Settanta, radunati almeno i tre quarti. Le proposte debbono esser rogate dal Notaro delle Riformagioni, o da' suoi Coadiutori, e in un giorno non si deve proporre più di tre volte, eccettuate le proposte fatte al Consiglio Maggiore ».

(4) Libro XII, cap. 119.

« Comune, guasta ogni buon ordine ». Il Cronista lamenta, dunque, che tal formula servisse a disfare le leggi e a sospendere i provvedimenti già presi quando più a chi comandava non facevano comodo.

3. Gli atti tutti, dei quali abbiamo detto nel precedente paragrafo, erano, in certo modo, una creazione del Comune medievale italiano; lo stesso non può ripetersi per le lettere, i modelli delle quali risalivano, per non interrotta catena, fino a' tempi più antichi.

Se, fin da' secoli più remoti, l'introduzione allo scriver lettere formava parte notevole dell'insegnamento (1), e, se fin durante il dominio de' Longobardi, s'ebbero scuole di grammatica (2), si comprende come anche gli scrittori di lettere diplomatiche non rimasero privi di precetti e di esempj. In sostanza, ai modelli classici s'ebbe quasi sempre l'occhio più o meno; quindi a Cicerone, a Quintiliano (3). Dopo, gli scrittori dei primi tempi cristiani, che pur a quelli si avvicinano, furono più direttamente imitati, come San Girolamo, San Gregorio Magno, Isidoro di Siviglia, Cassiodoro (4). Il secondo e l'ultimo, in special modo, offrivano ottimi esempj agli scrittori di lettere per pubblico interesse, e sono, infatti, spesso citati ed imitati. Quasi tutte le fonti, poi, da noi ricordate nel precedente paragrafo avevano pure modelli per atti di diritto pubblico, per lettere, precetti, e simili. Di quasi tutte approfittarono gli ufficiali delle cancellerie che vennero sorgendo sulle rovine del mondo romano, i quali cominciavano a scriver gli atti con formularj non molto diversi da quelli usati per gli atti privati. Si vennero, poi, consolidando i modelli, i formularj per le primarie cancellerie; si finisce con atti solenni ove s'era cominciato con semplici scritture in forma privata. Già nel IV secolo San Giulio papa aveva ordinato a tutti i cherici di far scrivere gli atti loro da' notari della Cancelleria Pontificia; nel secolo successivo vi sono gli Archivj della Chiesa Romana; nel Laterano è una specie d'archivio, ove determinate persone conservano i documenti concernenti il Governo della Chiesa (5). Così hanno principio i formularj tratti da documenti autentici degli archivj. Il formulario della Chiesa è, dunque, in parte allora già formato, e non ha che da svolgersi e perfezionarsi ne' secoli successivi.

Nel secolo XII abbiamo quella fioritura notevolissima di somme di arte dettatoria e notarile, che dall'Italia si sparge per quasi tutta l'Europa, e che va di conserva col moltiplicarsi di formularj, che,

(1) WATTENBACH, *Das Schriftwesen*, p. 457.

(2) BALZANI, *Oronache*, p. 58.

(3) VALOIS, *De Arte scribendi epistolas apud Gallicos*, ec., p. 64. Ved. pure Id., *Étude sur le rythme des bulles pontificales*, pp. 163 sgg.

(4) WATTENBACH, BALZANI, VALOIS, l. citt.

(5) DE ROZIÈRE, *Liber Diurnus*, pp. XXV sgg.

infatti, sono ovunque molto numerosi da quel secolo fin oltre il XV (1). Si trovano in esse, frammisti ai precetti, esempj di lettere più comuni (2), immaginate talvolta da' maestri, tal'altra ricavate dalle lettere effettivamente scritte, o ricevute dalle Cancellerie. Si occupavano principalmente di due punti, la costruzione ed il numero (3). Rispetto alla prima, distinguevasi la naturale dall'artificiale; e sull'una e sull'altra si danno le regole più minuziose che spesso generano oscurità, ridondanza. Quanto al numero, esso pure è argomento delle più amorevoli cure. È tolto da Cicerone e applicato, con molte modificazioni, alle lettere medievali. Si cerca di lusingare l'orecchio, e tanto acquista voga ch'entra fino nella Cancelleria Pontificia, ed era già osservato nel secolo XIII da Giovanni di Salisbury. Poco, però, se ne curano gli uomini principali del tempo, come Pietro il Venerabile e San Bernardo. Dopo prevale nella Curia il così detto Corso Gregoriano, e tanto esso acquista voga, che si trova pur nella maggior parte delle lettere e fin nelle carte private. È molto lontano dalla metrica classica, e perciò non soddisfa le orecchie italiane; nelle somme di arte dettatoria, quindi, se ne dice non poco di male.

L'Italia fu, come osservammo, il centro d'irradiazione alle somme di arte dettatoria; Firenze tra le città che ebbero dettatori più numerosi e valenti (4). Non è da credere, pertanto, che mancassero a' suoi primi Cancellieri modelli di lettere, formule e formularj da scegliere ed usare. Prima, i modelli di varia specie succitati doveron servir loro, poi i maestri stessi di arte dettatoria, e così di seguito. Sappiamo come già innanzi che esistesse il Comune autonomo il Popolo Fiorentino ricevesse da San Pier Damiano e dalla Curia Pontificia lettere eloquenti (5); e tutto fa credere che si cercasse di rispondere con altrettanta eloquenza. È noto come il celebre maestro dettatore Boncompagno ci tramandò notizia d'una lettera del 1191-'98 ch'egli dice d'aver impetrata dal Papa Celestino III, nella quale si negava il saluto a' Consoli e al Popolo Fiorentino (6). Non meno famose sono le lettere scambiate tra Firenze e Pavia nel 1258 pel caso dell'Abate di Vallombrosa, e si sa come quelle di Pier della Vigna servirono a molti d'esempio. Ma, lasciando di ciò, dobbiamo restringerci all'esame del formulario vero e proprio

(1) Ved. su questo proposito, sopra pp. 19 sgg.; inoltre l'op. del VALOIS, *De arte scribendi epistolas*, ec.

(2) Ivi, p. 64.

(3) Ivi, pp. 65 sgg.

(4) Ved. sopra, pp. 19 sgg., 39.

(5) MARZI, *Not. stor.*, pp. 21 sgg.; DAVIDSON, *Geschichte*, pp. 771; VILLARI, *I primi Due Secoli*, pp. 71, 80.

(6) GAUDENZI, *Cronologia*, p. 100.

sulle lettere che ci son pervenute, sia per quanto concerne il protocollo iniziale e finale, sia pel testo.

E circa quest' ultimo dobbiamo subito avvertire che, eccetto il caso di brevi ordini, precetti, bullettini, salvocondotti, patenti, lettere credenziali e simili, poco è da parlare di formulario (1). Le lettere diplomatiche di maggior importanza, le istruzioni agli Ambasciatori erano scritte da' Cancellieri con maggiore o minore ampiezza, in un senso o nell'altro, conformemente ai fatti, agli interessi da trattare, secondo che portavano l'ingegno loro e la dottrina, lo studio generale e i concetti particolari che s'eran formati dell'arte dettatoria. Quindi le formule e i formularj, le lettere immaginate dai cancellieri, o raccolte dagli archivj, potevan servire pei casi più usuali, pei cancellieri più rozzi e meno colti, dare una traccia di quello che dovevano scrivere; ma non adattarsi a' multiformi e svariatisimi casi della pubblica cosa. Era in esse, specialmente in quelle più ampie, su questioni ardenti, importantissime, che faceva bella mostra di sé l'ingegno del Cancelliere, il quale doveva, per ciò appunto, liberarsi dal formulario, dare un'impronta originale al dettato.

All'opposto, pel protocollo iniziale e finale, per quello soprattutto, v' erano certe regole che derivavano in parte dalle consuetudini d' un dato momento storico, in parte dalle condizioni particolari ad uno Stato, che erano, come si direbbe, di prammatica, che a nessuno era lecito trascurare sotto pena de' maggiori guai compresa la rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati. Studiando queste formule che ad osservatori superficiali possono sembrare trascurabili, scopriamo fatti importantissimi, ci addentriamo ne' più intricati meandri di quella politica, che era, oltre il credibile, accorta e scaltra, osserviamo le più leggere sfumature del rispetto, della riverenza, del timore, della circospezione, dello sdegno, de' sentimenti tutti che si nutrono verso le persone, i comuni, le città, gli Stati; sentimenti che cambiano di continuo, con gli avvenimenti politici, e che hanno la loro eco nel formulario (2).

Intanto si nota che in esso una parte è sempre la stessa, e con-

(1) Per molti di questi documenti le formule sono quali le troviamo nella patente del 12 ot. 1293 (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 35, c. 146'): « Pateat universis et singulis has patentes litteras inspecturis quod « nos Iulianus Novellus..., Potestas et Vexillifer iustitie Civitatis Florentie pro nobis ipsis et pro « nostris Offitiis et pro Comune et Populo Florentino damus et concedimus... ».

(2) Un formulario di iscrizioni di lettere, intitolato « Formulario antico di titoli e contratti », si trova tra le carte antiche di Corredo dei Signori e Collegi (Sec. XV, Cl. V, n. 70); un altro « Formulario di soprascripte » è attribuito, come dicemmo (p. 194), a Leonardo Bruni: « Qui di sotto si « scriverranno certi soprascripti ordinati da messer Lionardo d'Arezzo, in che modo si debba scrivere « per lettere et per vulgare; et prima come si scrive al Papa » (B. R. F., 1326, cc. 75-76'). Raccolte consimili erano in altre cancellerie, come, ad es., quella di Venezia. Ved. L. DE MAS LATRIES, *Liste des princes*, pp. 43 sgg. Prima sono i nomi di imperatori, re ed altri principi preposti a quelli del Doge, poi dei posposti; seguono titoli di re, baroni, prelati.

siste ne' nomi e titoli ufficiali delle persone, ufficj ed ufficiali, ora scriventi or riceventi. L'altra negli epiteti, nelle frasi accessorie, laudative, o ammonitrici, che spesso si aggiungono a' titoli, e che sono, naturalmente, coniate caso per caso, dai cancellieri. Varia, poi, la disposizione de' titoli e delle formule nell'intitolazione. Per questo è che si trovano fra i volumi della Cancelleria parecchie liste di titoli e soprascritte; ma comparativamente pochi volumi e formularj di lettere, dei quali i cancellieri, almeno posteriori al secolo XIII, non dovevano sentir bisogno.

Le lettere, come gli istrumenti, non erano sempre a nome dello stesso ufficio ed ufficiale, ma or dell'uno, or dell'altro, di due, di tre, o di più insieme, secondo la natura di esse; cosicchè dal numero e condizione de' mittenti si può quasi sempre desumere l'importanza e la natura del documento ed anche la condizione politica del nostro Comune. Così del 24 di gennaio del 1255 si ha una lettera del Capitano e Anziani di Firenze a San Gimignano circa la condanna di certi capi delle Arti Sangimignanesi; del 19 del successivo maggio un ordine del Podestà, Capitano e Anziani a San Gimignano, perché mandi a Firenze il Podestà con gli Statuti e dodici tra' più saggi per certe questioni; del 16 di giugno del Podestà e Comune; del 18 del Capitano e Anziani; del 13 dicembre '86 si ha una lettera del Sindaco di Firenze, che rappresenta pure San Gimignano, Colle e Poggibonsi; e di quelli di Siena, Pistoia e Prato all'eletto Capitano della Taglia; del 10 luglio 1327 del Duca di Calabria e Comune di Firenze a San Gimignano; del primo settembre del Duca solo (1). Tutti questi ufficj ed ufficiali ricevevano, alla lor volta, lettere (2), ma determinare quali relazioni precisamente passassero tra ufficiali amministrativi e politici e la Cancelleria delle lettere rispetto agli usi vigenti per la loro compilazione, è oltre ogni dire difficile. Si comprende da varj indizj che il Cancelliere riceveva l'ordine da' Signori, o da alcuno di essi, di scrivere a questo o a quello, in un senso o nell'altro; che le lettere scritte erano forse riviste da' Signori; ma qual parte avesse in tutto ciò l'iniziativa, l'autorità, la dottrina del Cancelliere non possiamo sapere (3).

Svariatiissimi erano gli effetti che si ottenevano nelle lettere, combinando insieme i titoli e le formule accessorie, antepo-
nendo, o posponendo, quelli del mittente a quelli del ricevente, e viceversa.

Vedasi la lettera inviata il dì 13 settembre 1286 ad un nuovo

(1) DAVIDSOHN, *Forsch.*, II, n. 706, 715, 717, 718, 1694, 2257, 2260.

(2) Ivi, n. 716^c.

(3) Troviamo, ad es., che il 5 set. 1482 i Dieci deputarono tre dei loro sopra le lettere, a dare per esse gli argomenti, e, scritte, a rivederle; e sì che avevano pure un Cancelliere autorevolissimo nello Scala (A. S. F., *Rif.*, *Dieci*, *Delib.*, 25, c. 11').

eletto a Podestà del Comune (1); « Esimie nobilitatis et excellentie
 « viro, domino Petro Stefani Ranerij, Romanorum Proconsuli, cla-
 « ris laudum preconiiis decorato, Mattheus de Foliano, Potestas, Mo-
 « naldus de Monaldeschis, Defensor, Capitaneus et Conservator pacis,
 « Priores, Consilium et Comune Florentie salutem et nostris acquie-
 « scere votis, tam liberaliter quam libenter ». Seguono le lodi del-
 l'eletto, la notificazione dell'elezione avvenuta nella sua persona, i
 patti che gli son fatti. Questo rimane immutato in tutte le nume-
 rosissime elezioni che si facevano sempre con la stessa formula,
 cambiando soltanto quanto concerneva la persona del nuovo eletto.

Può sembrare strana la posposizione delle formule concernenti
 il Comune a quelle riguardanti l'eletto, che generalmente è indizio
 di inferiorità nel posponente; ma qui il Comune si elegge il Capo
 che, per un anno, dovrà rappresentarlo; si comprende, quindi, l'os-
 sequiosa intitolazione. Notevole pure è il saluto « et nostris acquie-
 « scere votis ». Se si trattasse d'un sottoposto, sarebbe invece « et
 « nostris obedire mandatis... » Un esempio opposto troviamo nella
 lettera del 19 giugno 1289 (2): « Rubeus de Gabriellis, Potestas et
 « Capitanei Exercitus Florentini, nobilibus et prudentibus viris
 « dominis Vicario Potestatis .., Defensori et Capitaneo et Prioribus
 « Artium Civitatis Florentie, salutem et in agendis salubriter pro-
 « videre ». Qui è il superiore che scrive all'inferiore, onde la pospo-
 sizione di questo; segue la dichiarazione di accompagnamento per
 certi oratori mandati a Firenze, ed anche qui il formulario solito
 ha parte larghissima. Altro indizio della superiorità, almeno nomi-
 nale, del Podestà sugli altri ufficiali del Comune e sulla Signoria
 è dato dalla lettera del 3 dicembre 1297 (3): « Bonifatius de Taia-
 « nis..., Potestas..., Rossus de Gabriellis..., Defensor et Capitaneus...,
 « Priores Artium et Vexillifer iustitie Civitatis Florentie, discretis
 « viris Sindicis..., Rectoribus..., Consiliis et Universitatibus, homini-
 « bus et personis infrascriptorum Comunium, plebatuum et loco-
 « rum, districtualibus suis dilectis, cum sincera dilectione salutem ».

In modo analogo procedono le lettere della Cancelleria durante
 la signoria del Duca di Calabria, come del Duca d'Atene, su questo
 punto. Omettiamo delle altre differenze altrove ricordate. Così dice,
 infatti, una lettera ducale del 6 settembre 1326 (4): « Karolus, illu-
 « stris Ierusalem et Sicilie Regis Roberti primogenitus, Dux Kala-
 « brie ac eius Vicarius Generalis, Prioribus Artium Civitatis Flo-
 « rentie, presentibus et futuris, regiis devotis et suis, salutem et
 « dilectionem sinceram ». Differiscono, naturalmente, dalle altre let-

(1) Ivi, *Cap.*, 30, c. 205.

(2) Ivi, *Sig.*, *Cart.*, *Miss.*, *Orig.*, 2, c. 66.

(3) Ivi, *Cap.*, 30, c. 127.

(4) Ivi, cod. *Strozz.* sopra cit., II Serie, 14, c. 42'.

tere ordinarie della Cancelleria le formule dell'escatocollo, in specie per quel che concerne l'apposizione del sigillo del tutto diverso da quelli del Comune. Né differiscono punto da questa, rispetto a' titoli del Duca e la loro disposizione, le altre lettere del 28 febbraio e 31 dicembre '27 (1). Lo stesso si dica del suo Vicario Generale, del quale abbiamo una lettera in data 13 aprile 1328 (2) che incomincia: « Nos, Ducalis Capitaneus ad guerram et Vicarius Generalis, mandamus vobis, domino Vicario Civitatis Florentie per Ducalem Excellentiam in ipsa Civitate ad iustitiam ministrandam, ut... ».

Del resto, quale importanza s'annettesse al formulario ben si vede dalla lettera che il 21 luglio 1478 fu indirizzata da' Fiorentini a papa Sisto IV (3): « Mirati primum sumus, beatissime Pater, inveteratam ad nos scribendi summorum Pontificum consuetudinem repente mutatam his litteris tuis quas per praeconem Calabriae afferre voluisti. Quamquam libertatis et iustitiae, inscriptione, subtracta nomina, satis quid sibi velint ipsa aperiunt. Si enim quae suades facturum fuerimus, ut nos quoque nominum talium oblivisceremur penitus necesse fuit. Et, cur Populo scribitur novo more? Et, cur ad eum scribis Populum quem ita te amare et tanta prosequi charitate asseris, perverso scribendi more, dilectionis etiam appellationem, a qua in hanc diem solitae sunt exordire Pontificales verae litterae praetermittis? An non diligis eum Populum quem censuris castigas talibus? quem armis tuis in viam tuam redigere conaris? Nulla, profecto, si dilectionis auferas, causa restabit, cur ita prosequere ».

Il Papa, dunque, aveva scritto alla Repubblica con formulario insolito, e ciò era bastato per metterla sull'avviso, per farle comprendere i sinistri propositi di lui. Aveva scritto semplicemente: « Prioribus et Vexillifero », invece che « Prioribus Libertatis et Vexillifero iustitiae »; ed aveva, poi, omessa la frase: « Dilectis in Christo filiis ». Di questo i Signori si lagnano con una mossa simile a quella che i loro predecessori avevano, come dicemmo, usata nel 1258 col Comune di Pavia nella questione per l'omicidio dell'Abate di Vallombrosa. E simili questioni dovevano esser molto frequenti, in specie ne' momenti pel Comune più pericolosi. N'abbiamo esempj fin dal secolo XII. S'è detto, infatti, come nella lettera sopra citata di Celestino III del 1191-'98 si negasse a' Consoli e al Popolo Fiorentino il saluto (4). E si sa come nella celebre

(1) Ivi, c. 50; *Diplom.*, Cestello, 28 feb. e 31 dic. 1327.

(2) Ivi, cod. *Strozz.* sopra cit., II Serie, 14, c. 55'.

(3) ROSCOE, *Illustrazioni*, I, pp. 48 sgg.

(4) Ved. sopra, p. 397.

guerra tra i Fiorentini e papa Gregorio XI, del 1376-'78, questi mandò a Firenze un'ambasceria con credenziale « diretta al Popolo, « e non alla Signoria...; forma insolita, che tuttavolta fu rispettata « per riverenza a chi l'usava » (1).

Meglio, poi, conosceremo il formulario della Cancelleria, esaminando sistematicamente alcuni de' suoi registri. Cominciamo dal più antico a noi pervenuto.

Sgombriamo il terreno da que' documenti che, per loro natura, son quasi sempre gli stessi e poche varietà offrono al formulario. Vediamo un passaporto a due milanesi e un pistoiese (2): « Pateat « quod nos... Potestas..., Capitaneus et Defensor..., Priores..., Consilium, « Populus et Comune... damus... licentiam... ». Sono ordinate le lettere patenti; e quelle « bulli ac sigilli nostri appositione muniri ». Un altro, di poco posteriore (3), in tutto è simile, pel formulario, al precedente, tranne poche parole: « Pateat universis et singulis « has licteras inspecturis quod nos concedimus... ». Non molto differenti dai passaporti son le patenti scritte per altri scopi. Vedasi quella del 24 ottobre 1308 (4): « Nobilibus et sapientibus viris, « dominis Potestatibus... aliisque Officialibus, Consiliis et Universitatibus, Comitibus, Baronis et Nobilibus, amicis suis, ad quos « presentes advenerint... ». Simile è quella del gennaio successivo, tranne che in fine si aggiunge (5): « Has... licteras fieri mandavimus et « nostri sigilli appositione muniri ». In un'altra, invece, per notaro, del 21 novembre, a Trieste, si ha in forma diretta (6): « Viris nobilibus et discretis..., amicis suis dilectis..., salutem ad vota felicem ».

Intitolazione più ampia ha una lettera patente del 18 settembre 1308, con la quale presentano quattro ufficiali riscuotitori di tasse, e che ha il carattere di circolare diretta a tutti gli ufficiali e persone del Dominio (7): «... Potestas, Capitaneus, Priores... probis « viris Capitaneis, Vicariis..., Gonfalonariis, Penneriis, Consiliariis, « Universitatibus, hominibus et personis ligarum omnium et singulorum Comunium, plebatuum, populorum acque locorum Comitatus et Districtus Florentie et Sindicis, Rectoribus, hominibus et « personis Comunium, plebatuum, locorum predictorum salutem ».

Anche le ambasciate od istruzioni agli ambasciatori hanno quasi sempre la stessa forma. Così, ad esempio, quella del 24 ottobre 1308 (8):

(1) REUMONT, *Diplom.*, p. 17.

(2) A. S. F., *Rif., Sign., I Canc., Miss.*, 1, c. 2; 17 set. 1308.

(3) Ivi, c. 44; 27 nov.

(4) Ivi, c. 17'.

(5) Ivi, c. 66.

(6) Ivi, c. 39'; 1308.

(7) Ivi, c. 2'.

(8) Ivi, c. 18.

« In nomine Christi amen. Hec est forma ambaxiate quam facere
 « ac portare debet vir prudens... iturus... Primo..., salutatione premis-
 « sa... »; e così, press' a poco, quella del 14 febbraio successivo (1):
 «... Hec est forma ambaxate... ad sanctissimum Patrem et dominum,
 « dominum Clementem, divina providentia, sacrosante Romane ac
 « universalis Ecclesie Summum Pontificem... In primis... ». Alquanto
 ne differiscono, invece, quella del 6 novembre 1308 (2): « In nomine...
 « Hec est memoria eorum que fieri debent per..., ituros... »; e l'altra
 del dì 11 gennaio '9 (3): « In nomine... Infrascripta sunt puncta,
 « capitula et articuli... quos..., circa quos... infrascripti sapientes et
 « discreti viri..., Syndicus et Ambaxiatores Comunis Florentie, habent
 « referre, tractare, conferre... ».

Vediamo ora il formulario che usa la nostra Cancelleria con
 gli Stati principali.

Del 18 marzo 1309 è la seguente (4): « Excellentibus et nobilibus
 « viris, dominis..., Potestati..., Capitaneo..., Antianis..., Consulibus...,
 « Barisello..., Preconsuli..., Consilio et Comuni Civitatis Bononie,
 « fratribus suis, Petrus..., Potestas, et Simon..., Capitaneus et Defen-
 « sor, Priores Artium et Vexillifer iustitie, Consilium, Populus et
 « Comune Civitatis Florentie salutem ad vota felicem ». Né molto
 differiscono da queste, due lettere antecedenti alla stessa Città del
 22 gennaio e 5 febbraio di quell'anno (5). Solo in quella si comincia
 con « Magnificis et nobilibus viris », e si finisce con « salutis pleni-
 « tudinem et amoris »; in questi si ha « ...fratribus et amicis karis-
 « simis... ». Con ossequio molto maggiore e più eloquente formulario
 si scriveva poco appresso al Re di Francia (6): « Serenissimo et
 « excellentissimo Principi, domino Philippo, Dei gratia, Regi Fran-
 « corum, illustri domino, devotissimi sui..., Potestas..., Capitaneus et
 « Defensor, Priores Artium et Vexillifer iustitie, Consilium, Populus
 « et Comune Florentie, cum humili recommendatione (7), se ipsos
 « pronos ad reverentiam debitam et devotam ».

Per Siena troviamo (8): « Nobilibus et sapientibus viris »; e la
 salutatione surriferita « salutem ad vota felicem »; e (9): « Ma-
 « gne nobilitatis et sapientie viris... », con la solita formula « sa-

(1) Ivi, c. 96'.

(2) Ivi, c. 24'.

(3) Ivi, c. 68.

(4) Ivi, c. 1.

(5) Ivi, cc. 82', 93.

(6) Non si trova in questo registro ma nel 2° vol. degli *Origin.* al n. 11. Cf. DESJARDINS, *Négociations*, I, p. 12.

(7) Il DESJARDINS legge « recordatione », ma il formulario costantemente seguito nella Cancelleria ci obbliga ad accettare « recommendatione ».

(8) Reg. 1 cit., cc. 3; 23 set. 1308.

(9) Ivi, c. 14'; 20 ot.

« luti plenitudinem et amoris »; quindi (1): « Nobilibus et sapientibus viris... ». Tralasciamo, naturalmente, le formule che sono uguali ad altre già riportate.

Le lettere del registro dirette ai Pistoiesi son cinque, e tutte, eccetto la prima, hanno qualche cosa di notevole nel formulario. In quella del 15 novembre 1308 (2): « Viris nobilibus et discretis... salutem et discernere in agendis »; nell'altra del 17 al Podestà (3): « sapienti et nobili viro... »; nella quarta, del 10 dicembre (4): « sibi dilectis... salutem cum dilectione sincera »; e nell'ultima del successivo 8 gennaio (5): « sibi dilectis amicis, utinam in posterum diligendis..., salutem et devotionem suam..., nullius ingratitude vitio maculare ». In mezzo a quali carezzevoli complimenti si fanno quasi scorgere le minacce!

Nelle cinque lettere ai Colligiani leggiamo (6): « Viris nobilibus et discretis..., suis dilectis..., cum sincera dilectione salutem »; 13 novembre (7): « sibi dilectis sotiis et amicis... salutem et amorem sincerum »; 18 novembre (8): « amicis karissimis... salutem cum dilectione sincera »; 21 dicembre (9): « cum dilectione salutem ».

Non meno di nove son quelle a' Lucchesi. Troviamo il 5 novembre 1308 (10): « fratribus suis... quam sibi salutem »; e (11): « Viris sapientibus et discretis... salutem quam sibi »; 12 novembre (12): « Nobilibus et sapientibus viris »; 16 novembre (13): « salutem cum dilectione fraterna »; 13 gennaio 1309 (14): « fratribus suis carissimis »; 30 gennaio (15): « cupite felicitatis gaudia cum salute »; 25 febbraio (16): « fratribus intime diligendis... salutem prosperam et felicem ».

Nulla di nuovo è nelle lettere ai Pisani se non l'augurio « felicitatis copiam et salutis » (17); ai Pratesi (18): « sibi dilectis... cum

(1) Ivi, c. 25; 26 nov.

(2) Ivi, c. 31'.

(3) Ivi, c. 35'.

(4) Ivi, c. 53.

(5) Ivi, c. 66'.

(6) Ivi, c. 19'; 26 ot. 1308.

(7) Ivi, c. 29.

(8) Ivi, c. 37.

(9) Ivi, c. 60'.

(10) Ivi, c. 23'.

(11) Ivi, c. 24'.

(12) Ivi, c. 27'.

(13) Ivi, c. 35.

(14) Ivi, c. 72.

(15) Ivi, c. 89.

(16) Ivi, c. 105'.

(17) Ivi, c. 26; 11 nov. 1308.

(18) Ivi, c. 26'; 12 nov.

« sincera dilectione salutem »; agli Aretini (1): « sibi dilectis amicis... salutem et mutui reverentis amoris perpetuam firmitatem »; 3 gennaio 1309 (2): « Prudentibus et nobilibus viris... »; 16 gennaio (3): « successus ad vota placidos cum salute ». Ai Genovesi, poi, si scrive (4): « Magnificis viris... »; a quelli di Pavia (5): « Magnificis et nobilibus viris, dominis Potestati et Capitaneo, Gubernatori Militie et Populi et Paraticorum, Sapientibus, Consilio et Comuni Civitatis Papie, amicis suis multipliciter honorandis..., salutem ad vota semper placidam et felicem »; a San Miniato (6): « Viris nobilibus et discretis... salutem et dilectionem »; al Capitano di Milano (7): « Magnifico viro, amico eorum carissime diligendo, salutem et honorum continua et felicia incrementa »; a' Volterrani (8): « Viris nobilibus et discretis... sibi dilectis... salutem cum dilectione sincera »; a quelli di Reggio d'Emilia (9): « amicis suis carissimis... salutem ad vota semper placidam et felicem »; a' que' di Padova (10): « magne nobilitatis et sapientie viris..., amicis carissimis... »; a Forlì (11): « Nobilibus et sapientibus viris... salutem et omne bonum ».

Ne' casi surriferiti si tratta di lettere dirette a Comuni, o repubbliche, di poco maggiori a Firenze e, in grandissima parte, minori, ma che, secondo il diritto allora vigente, potevano da essa venir considerate come uguali. Perciò i titoli usati e la posposizione di quelli del mittente a quelli del ricevente deve considerarsi come un atto molto naturale di cortesia diplomatica. Molto diverso, più devoto e somnesso è con gli Stati principeschi maggiori e segnatamente col Papa. Vedasi, infatti, la lettera ad esso diretta, il dì 26 febbraio 1309 (12): « Sanctissimo in Christo Patri et Domino singulari, Domino..., sacrosante Romane ac universalis Ecclesie Summo Pontifici, devotissimi sui..., cum recommendatione se ipsos pronos ad devota pedum oscula beatorum ». E a Carlo II d'Angiò, Re di Napoli, il 18 novembre '8 (13): « Serenissimo et excellentissimo Domino, domino Karolo, Dei gratia, Ierusalem

(1) Ivi, c. 61; 23 dic.

(2) Ivi, c. 64.

(3) Ivi, c. 76'.

(4) Ivi, c. 4: 27 set. 1308.

(5) Ivi, c. 7; 2 ot.

(6) Ivi, c. 8; 4 ot.

(7) Ivi, c. 12; 18 ot.

(8) Ivi, c. 25'; 7 nov.

(9) Ivi, c. 41'; 23 nov.

(10) Ivi, c. 82'; 23 gen. 1309.

(11) Ivi, c. 108; 1 mar.

(12) Ivi, c. 106.

(13) Ivi, c. 38'.

« et Sicilie Regi, Ducatus Apulie, Principatus Capue, Provincie
 « Folcalquerij ac Pedimontis Comiti, devotissimi sui, cum recom-
 « mendatione, se ipsos pronos ad reverentiam debitam et devotam ». Al Re d'Aragona il dì 11 gennaio successivo (1): « Serenissimo Princi-
 « pi... devoti eius..., cum recommendatione, se ipsos ad honores et be-
 « neplacita preparatos... ». Al Duca di Calabria il 2 ottobre '8 (2): « Il-
 « lustri Principi, domino Roberto, serenissimi domini Karoli Secundi,
 « Dei gratia, Ierusalem et Sicilie Regis, primogenito, Duci Calabrie
 « ac eius in regno Sicilie Vicario Generali, devoti eius Priores..., cum
 « recommendatione, se ipsos ad mandata et beneplacita preparatos »;
 ed il 20 febbraio '9 (3): « cum recommendatione se ipsos pronos ad
 « reverentiam debitam et devotam »; ad un cardinale (4): « Reve-
 « rendissimo in Christo Patri et Domino, domino..., devoti eius...
 « Potestas..., cum recommendatione, se ipsos et reverentiam debitam
 « et devotam... ».

Cambia subito l'intonazione se si scrive a qualche principe, o capitano, di minor conto. Si vedano, infatti, la lettera del 5 novembre 1308 alla Contessa di Gallura (5): « Magnifice mulieri, Do-
 « mine..., salutem et honorum felicia incrementa »; del 3 ottobre al Conte Guido Salvatico (6): « Magnifico viro..., amico carissimo...,
 « Priores... quam sibi salutem »; del 22 dicembre (7): « salutem ad
 « vota felicem »; del 13 di gennaio successivo al Conte Guido da Battifolle (8): « Excellenti viro..., salutis plenitudinem et amoris »; e ai Conti Guidi in generale (9): « Excellentibus viris, universis et sin-
 « gulis Comitibus Guidonibus..., Priores... salutem et omne bonum »;
 al Conte Tegrino (10): « Excellenti viro... salutem et in agendis caute
 « providere »; ai Signori di Rimini (11): « Excellentibus viris..., ami-
 « cis carissimis..., salutem et honorum felicia incrementa »; al Conte Guido da Battifolle (12): « salutem et honoris continuum aug-
 « mentum »; ai Conti Ubaldini (13): « nobiles viris..., sibi dilectis,
 « salutem et amorem sincerum »; al Marchese Malaspina (14):
 « Magnifico viro..., amico karissimo..., salutem ad vota felicem »;

(1) Ivi, c. 69.

(2) Ivi, c. 6'.

(3) Ivi, c. 102.

(4) Ivi, c. 4'; (28 set. 1308 ?).

(5) Ivi, c. 23'.

(6) Ivi, c. 7'.

(7) Ivi, c. 60'.

(8) Ivi, c. 73'.

(9) Ivi, c. 7'; 3 ot. 1308.

(10) Ivi, c. 22'; 3 nov.

(11) Ivi, c. 5; 28 set.

(12) Ivi, c. 94; 8 feb. 1309.

(13) Ivi, c. 62; 24 dic. 1308.

(14) Ivi, c. 84; 25 gen. 1309.

e poi (1): « Excellenti viro..., amico eorum carissimo..., salutem ad « vota semper placidam et felicem »; e più sotto (2): « salutem « et sincere dilectionis affectum »; al Vicario del Patrimonio in Toscana (3): « Nobili et sapienti viro..., amico carissimo..., salutem et « honorum felicia incrementa »; e al Priore dell'Ospedale di San Giovanni Gerosolimitano (4): « Religioso et venerabili viro... salu- « tem et prosperos cum gratia divina successus ».

Ché se poi si tratta d' un semplice notaro, la magnificenza delle formule s'abbassa ancora, ed abbiamo il puro titolo di « probo viro », con l'augurio « salutem et dilectionem », « salutem et amorem sincerum » (5). Lo stesso si dica per gli uomini e gli ufficiali di Comuni inferiori, o anche sottoposti a Firenze; nel qual caso il titolo è quasi sempre « probis viris », tranne qualche eccezione, in cui si dicono eccellenti, o nobili, i Podestà, od altri ufficiali (6). Nelle lettere, poi, ad ambasciatori fiorentini si usano spesso le formule « prudentibus et nobilibus viris », « nobilibus et sapientibus viris », « sapientibus viris » (7). Le frasi augurali sono semplicemente « salutem », « cum dilectione salutem », « salutem et amorem sincerum », « salutem et dilectionem », « cum dilectione salutem », « salutem materie condecens », « salutem cum dilectione sincera »; « salutem et mercedem condignam et debitam somissorum »; « salutem et cessare querere materiam scandalorum ». Troviamo, poi, due lettere a privati; ad un mercante fiorentino in Milano (8) e a B. Morelli cittadino fiorentino (9). Nell'un caso e nell'altro si ha « discreto viro »; in questo, poi, « salutem »; in quello « salutem et « amorem sincerum ». S'intende, inoltre, che in tutti questi ultimi casi i nomi e i titoli dei mittenti sono preposti a quelli dei riceventi. È facile pur comprendere come nelle lettere dirette alla Cancelleria si osservano, press' a poco, le stesse regole; dal che si rileva che questa non era consuetudine solo della nostra, ma uso quasi generale delle cancellerie del tempo.

Da quanto abbiamo detto sembra si possa desumere che i titoli ufficiali dei riceventi eran dati da formularj invariabili, ma che variavano, secondo le circostanze, gli epiteti, le formule di saluto e

(1) Ivi, c. 106'; 10 feb.

(2) Ivi, c. 107'; 27 feb.

(3) Ivi, c. 62'; 24 dic. 1308.

(4) Ivi, c. 105; 25 feb. 1309.

(5) A cc. 52, 54'; 9 e 10 dic. 1308.

(6) Ved. per la Valriana, Montevarchi, varie leghe di Comuni, Comuni del Monte Inferiore, Figline, San Piero in Mercato, San Giovanni. Monte San Savino, Chianti, Scarperia, Figline, Monte Murlo, Vinci, cc. 1', 2, 3, 4', 5, 6', 9, 10, 11, 28, 80, 83, 87.

(7) Ved. per gli Ambasciatori in Colle, Fucecchio, Empoli, cc. 3,' 5,' 30.

(8) Ivi, c. 15; 20 ot. 1308.

(9) Ivi, c. 33'; 5 dic.

d'augurio, la disposizione di tutte queste parti nella proposizione e nel periodo.

Dopo un esame sì minuto del più antico registro appena osiamo con altri tediare il lettore. Tuttavia è necessario dirne qualche cosa, perché quello non sembri quasi un caso a sé, indipendente dagli altri. Circa il secondo, dall'agosto all'ottobre 1311 (1), basterà citare i *destinata rj* di quelle lettere nelle quali troveremo formule che, in qualche modo, differiscono dalle surricordate e appaion meritevoli di ricordo. In varie ai Bresciani, dunque, troviamo (2): « *salutem et fortes in constantia prosequi consueta* »; « *magne nobilitatis et notande strenuitatis viris egregiis.. fratribus suis.. salutem et vires corporum et fortitudines armorum* » (Si tratta, naturalmente, della discesa di Arrigo VII); « *salutem et constantiam cordium et fortitudinem brachiorum* »; agli Ufficiali di Prato (3): « *salutem et iustitiam diligere, dum iudicant terram Prati* »; « *salutem et a contrariis novitatibus abstinere* »; a Siena (4): « *salutem et statum pacificum et tranquillum* »; al fratello del Re di Napoli (5): « *Magnifico viro... salutem et honorum et exaltationum continua et felicia incrementa* »; a Pistoia (6): « *salutem et plenitudinem gaudiorum* »; agli ufficiali del Comune (7): « *Priores... Officialibus suis salutem et dilectionem* »; a Cortona (8): « *salutem et pretiosorem omni auro diligere libertatem* »; a Bologna (9): « *salutem et iuste infrascripte petitioni corda et animos inclinare* »,

Ne' due seguenti registri, terzo e quarto, del 1328 e '29, nulla vediamo di nuovo e di diverso dai precedenti, se si voglia eccettuare una maggior semplicità nella lettera del 4 giugno 1329 al Re di Napoli (10), nella quale è la formula insolita e confidenziale « *Sacre Ierusalem et Sicilie Regie Maiestati* ». Pel resto, si noti la lettera del primo agosto 1328 a Pistoia (11): « *salutem et vires corporum et fortitudinem animorum* »; l'altra del 30 marzo a San Miniato (12): « *salutem et amicitie cultum et debitum observare* »; del 2 giugno a San Gimignano (13): « *salutem et discernere in agendis* »; del 6 aprile a D. Bucelli (14): « *salutem negotio condecentem* »; del

(1) Questo 2° delle *Missive* faceva già parte del reg. 22 dei *Capitoli*.

(2) Ivi, cc. 1, 4', 12'.

(3) Ivi, cc. 9, 23.

(4) Ivi, c. 11'.

(5) Ivi, c. 20.

(6) Ivi, c. 21'.

(7) Ivi, c. 28'.

(8) L. cit.

(9) Ivi, c. 38'.

(10) Ivi, 4, c. 55.

(11) Ivi, 3, c. 59'.

(12) Ivi, c. 23.

(13) Ivi, c. 39.

(14) Ivi, c. 22'.

23 gennaio a due cittadini (1): « salute e solitudine »; del 27 di luglio (2): « salute e amore »; e del 16 marzo 1329 del Podestà di Firenze ai Priori (3): « Magnificis et potentibus viris dominis Prioribus... Artium et Vexillifero iustitie, Populo et Comuni Civitatis Florentie..., paratam semper ad omnia beneplacita voluntatem »; e più oltre (4): « ...quicquid potest servitij et honoris »; del 12 giugno agli Ambasciatori Fiorentini (5): « Priores..., tam qui Offitio presunt, quam novi successores eorum, nec non et Xiiij super pacis negotiis deputati... ».

I registri che vanno dal quinto al decimoquinto *inclusive*, appartengono ad un altro periodo, a quello durante il quale presedero alla Cancelleria i due Monachi, dal 1340 al '75. In uno di essi troviamo, per la prima volta, registrata una lettera del Comune all'Imperatore, allora Carlo IV. È del 26 marzo 1355, e dice (6): « Maestatis vestre devotissimi Priores... Populi et Comuni Florentie, Civitatis eiusdem etc. pro Romana Regia Maiestate Vicarij Generales, se ipsos pronos... ».

Di varie lettere in essi registrate, dirette al Papa, alcune non differiscono nel formulario dalle già ricordate se non per qualche inversione di frase; altre presentano una formula più semplice e sbrigativa, alla quale accennammo per una lettera del '28 al Re di Napoli. Così, infatti, in quella al Pontefice del 30 novembre '40 (7): « Clementissime Pater et Domine »; e nell'altra del 17 febbraio '42 (8): « Sanctissime Pater et clementissime Domine ».

Similmente, mentre in alcune lettere a cardinali e ad altri prelati troviamo, press' a poco, le formule del precedente periodo, in altre abbiamo le abbreviate. Si veda quella ad un cardinale del dì 8 novembre '40 (9): « Reverendissimo Patri... devotissimi sui, cum recommendatione, se ipsos ad omnem reverentiam preparatos »; e si confronti con l'altra del dì 11 febbraio '41 (10): « Reverendissime Pater et carissime Domine »; e del primo settembre '49 (11): « Reverendissime Pater, protector nostre liberalis (libertatis?) et Domine ».

Lo stesso si dica, press' a poco, per le lettere ad altri dirette. Così pel Re di Napoli ne troviamo alcune secondo l'antica forma,

(1) Ivi, c. 4.

(2) Ivi, c. 59.

(3) Ivi, 4, c. 27.

(4) Ivi, c. 32'; 29 mar.

(5) Ivi, c. 58.

(6) Ivi, 11, c. 121'.

(7) Ivi, 5, c. 10.

(8) Ivi, 7, c. 1.

(9) Ivi, 5, c. 7'.

(10) Ivi, c. 13.

(11) Ivi, 10, c. 2' bis.

ma quella del 17 febbraio '42 ha (1): « Serenissime Princeps et « Domine ».

In quella del dì 11 gennaio '41 al Marchese d'Ancona si legge (2): « parati ad omnia que grata eiusdem Ecclesie respiciant atque « vestra »; nell'altra del 24 novembre '40 a varj distrettuali (3): « dilectis districtualibus nostris salutem et nostrorum obedientiam « mandatorum »; del 14 dicembre '51 ad ufficiali del Dominio Fiorentino (4): « salutem et obedientiam cum prompta nostrorum obe- « dientia mandatorum ». Anche in lettere patenti e circolari son le le formule « salutem et nostris parere iussionibus » (5); « salutem « et de hostibus triumphare ». Ma, in generale, tutte le formule delle intitolazioni tendono a farsi sempre più semplici, concise, familiari. Prova ne sia che fino in una lettera al Re di Francia del 26 agosto 1351 è la semplicissima intitolazione (6): « Inclite Regum et « Domine ».

I registri 16-26 appartengono al tempo del Salutati. Tanto fu scritto intorno al sommo Umanista, che un breve paragone delle formule sue con quelle de' suoi predecessori e di alcuni suoi successori sarà grato ed istruttivo.

La lettera del 5 aprile 1386 al Pontefice comincia (7): « Santis- « sime atque beatissime in Christo Domine, unice totius Christia- « nitatis Princeps, vereque Vicarie Iesu Christi »; l'altra del 30 novembre '95 (8): « Sanctissime atque beatissime in Christo Pater et « Domine, certissimeque Successor Petri, nec non et vere Vicarie... « filij Muniminis sempiterni »; del 10 marzo 1411 (9): « Sanctissi- « me ac beatissime in Christo Pater et Domine, vere Petri Succes- « sor, qui in terris vicem Christi gessit, Pater et Domine noster sin- « gularissime ».

Al Re di Francia così il 22 gennaio 1388 (10): « Serenissime at- « que glorissime Princeps et metuendissime Domine »; il 16 gennaio '90 (11): « Serenissime... Domine ac benignissime Pater et sin- « gularissime Domine noster »; il 26 ottobre '94 (12): « Serenissime « atque gloriosissime principum et metuendissime Domine, singu- « laris Protector et Domine noster precipue ».

(1) Ivi, 7, c. 1'.

(2) Ivi, 6, c. 25.

(3) Ivi, c. 10.

(4) Ivi, 10, c. 107.

(5) Ivi, cc. 40, 41.

(6) Ivi, c. 93'. Cf. DESJARDINS, I, p. 37.

(7) Ivi, 20, c. 172.

(8) Ivi, 24, c. 171'.

(9) Ivi, 25, c. 7'; durante l'ufficio del Bruni.

(10) Ivi, 21, c. 6'.

(11) Ivi, 22, c. 26'.

(12) Ivi, 24, c. 132'.

Al Re d'Ungheria fu scritto nell'88 con la formula stessa che al Re di Francia (1); nel dicembre '79 (2): « Sanctissime atque invictissime Princeps, spes unica nostri Comunis, nostri Populi refugium speciale »; il 15 febbraio '86 (3): « Serenissime atque gloriosissime Princeps, pugil Ecclesie, Guelforum columnen et spes vivida nostri Comunis »; alla Regina Giovanna il 15 giugno '80 (4): « Serenissima Regina et singularissima Mater et Domina nostra »; a Carlo di Durazzo il 14 settembre '81 (5): « Serenissime atque victoriosissime Princeps, columna fidei, spes Guelforum et huius devotissimi nostri Populi benignissime Pater et presidium singulare »; il 26 agosto '85 (6): « Duci Britannie: Clarissime atque metuende Domine »; e il 25 settembre al Signor di Milano (7): « Magnifice et excelse Domine, frater et amice karissime ».

Rispetto alle circolari troviamo in quella del 15 giugno 1402 (8): « Priores... felicitatem maioribus et paribus salutem, minoribus vero gratiam nostram et fidem presentibus adhibere ». Fra queste una ve n'ha diretta nel giugno 1412 da' Capitani di Parte Guelfa « universis et singulis, quibus he nostre presentes littere allate fuerint, salutem et incrementum, cum exauditione votorum » (9). I privati son sempre detti discreti uomini con le consuete formule di saluto.

In sostanza, dunque, il formulario non cambia col Salutati. Bensì notiamo in esso una maggiore pieghevolezza ed elasticità. Diviene più gentile, più ossequioso, più atto a lodare i potenti, a carezzare gli uguali, a dolcemente ammonire gli inferiori. Crediamo si debba questo al corso naturale de' tempi, che s'andavano ingentilendo, all'indole particolare del Salutati, salito da umile provinciale all'alto grado, sempre con tutti ossequioso, devoto, sottomesso, modestissimo. Son pregi che si trovano facilmente negli uomini di grande accortezza ed ingegno, saliti dalle condizioni più basse, che conoscono la natura de' potenti, i quali amano, naturalmente, le carezze e l'incenso. Chi sa che in questi pregi non stesse in parte la ragione della sua grande fortuna letteraria e politica ed anche della fortuna de' Fiorentini, i quali ebbero, durante que' trent'anni, nella diplomazia italiana ed europea tanta influenza.

(1) Ivi, 21, c. 12.

(2) Ivi 18, c. 96.

(3) Ivi, 20, c. 166.

(4) Ivi, 19, c. 8.

(5) Ivi, c. 70'.

(6) Ivi, 20, c. 98.

(7) Ivi, c. 108'

(8) Ivi, 25, c. 77'.

(9) Ivi, c. 12'; durante l'ufficio di Paolo Fortini.

4. Circa la compilazione delle lettere posteriori al 1441 poco ormai resta da dire. Continua l'indirizzo degli anni precedenti, e solo si ha, in certo modo, e fino ad un certo punto, una maggiore e più esatta divisione del lavoro. Quelle, infatti, concernenti faccende interne della Repubblica, dirette a Comuni, o ufficiali del Contado e Distretto, a cittadini, o sudditi, a commissarj ed oratori fiorentini, invece che dal Cancelliere del Comune, o da uno dei suoi Coadiutori, son quasi sempre dettate da un ufficiale a ciò espressamente deputato, che ha, per lo più, il titolo e l'ufficio di secondo Cancelliere. Diciamo quasi sempre, perché, in realtà, la divisione non è, ripetiamo, perfetta e costante, e se, non troviamo esempj di secondi Cancellieri, i quali dettino le lettere che spettano al primo Cancelliere, spesso il primo dettava pur di quelle spettanti al secondo. Basti questo solo esempio, che in un registro della seconda Cancelleria, all'anno 1500, si legge (1): « Hic erunt littere de rebus bellicis scripte per magnificum dominum Marcellum (il primo Cancelliere) ad Commissarios in castris, quo tempore Nicolaus Maclavellus fuit apud Commissarios ». I due ufficj, poi, hanno, come s'è detto, fra loro tante attinenze, od intime relazioni, che i loro stessi documenti, minutarj e registri si trovano spesso mescolati e confusi; e non solo tra loro, ma pur con quelli delle altre cancellerie dei Dieci e degli Otto.

Sembra, in generale, si noti un po' di maggior semplicità e quasi trascuratezza nelle intitolazioni, negli esordj, nei saluti, in tutte le formule del protocollo iniziale e finale durante questi anni. Nel registro 36, ad esempio, della prima Cancelleria, dal 1444 al '48, leggiamo (2): « Gubernatori Perusij: Reverendissime in Christo Pater et Domine »; « Perusinis: Nolite admirari, magnifici Domini, fratres carissimi, si... »; « Regi Aragonie: Serenissime ac gloriosissime Princeps, Pater ac benefactor noster singularissime »; « Oratori Venetorum Senis commoranti: Spectabilis vir, amice carissime »; « Domino Forlivij: Magnifice Domine, amice carissime »; « Pape: Sanctissime ac beatissime Pater, post humilem recommendationem... »; al Cardinale P. Oricellari: « Karissimo nostro... ». In certi casi, però, quando la materia trattata si scosta da quelle di ordinaria amministrazione, non mancano esordj e motivazioni amplissime nelle quali ha occasione di cimentarsi l'abilità, l'eloquenza e la dottrina del Cancelliere. Basti citare ad esempio un documento di per sé modestissimo, una lettera patente del 2 di giugno 1445 in favore del medico Cristodulo da Tessalonica, di uno che ora diremmo specialista per le malattie degli occhi, nella quale si ha (3):

(1) Ivi, *II Canc.*, 22, c. 53; 11 giug.

(2) A cc. 1, 2', 3', 4, 9', 31', 51; 5, 17, 21, 24 apr., 9 mag., 1 ag., 2 ot. 1444.

(3) Ivi, reg. 36 cit., c. 108'.

« Priores Artium etc. Quamquam omnes artes que ad liberum
 « hominem pertinent merito laudari debeant, tamen imprimis me-
 « dicina omnium commendatione digna est. Hec etenim morbos cu-
 « rat, hec vulnera ad cicatricem deducit, hec bonam quidem valitu-
 « dinem auget et conservat, malam vero medicamentis amoniet. Ita-
 « que eius inventores apud antiquos immortalitati fuerunt conse-
 « crati. Videbant etenim virtutes dotesque animi quodammodo man-
 « cas debilesque esse si corpora morbo aut egrotatione languen-
 « scerent ».

Nei registri seguenti della prima Cancelleria non troviamo nulla di speciale e molto diverso. Notiamo, però, che anche nelle lettere ai medesimi personaggi, o ai loro successori, si ha talvolta una maggiore, tal'altra una minore compiutezza delle formule. Così al Papa si scrive il dì 19 maggio 1458 e il dì 25 gennaio 1467 semplicemente (1): « Sanctissime ac beatissime Pater »; invece a' 5 di maggio del '53 (2): « Sanctissime ac beatissime in Christo Pater et
 « Domine, Domine noster singularissime, post humilem recommen-
 « dationem et pedum oscula beatorum... ». Singolare può sembrare che il 4 di maggio 1508 si scriva al Gran Turco in volgare (3), mentre sette anni prima gli era stato scritto in greco (4).

Ne' registri della seconda Cancelleria continuano gli usi già invalsi per le lettere interne copiate ne' registri anteriori della prima Cancelleria.

In generale, però, troviamo minor precisione nella registrazione delle formule del protocollo iniziale e finale, sicché più difficile ci resta un esame accurato e minuto delle stesse. Più che i registri della prima, abbondano di brevissimi documenti, come bullettini, « relationes bulettinorum », salvocondotti, ordini puri e semplici della Signoria, stanziamenti, pei quali poverissimo è il formulario e non adatto a lungo discorso. Spesso, inoltre, non abbiamo che semplici sunti, i quali naturalmente non danno alcun lume circa le forme diplomatiche del documento originale; e in questa condizione appunto ci troviamo rispetto ad interi registri, anzi a' due più antichi, dal 1441 al '45. Dopo, cioè cominciando dal reg. 3, dal gennaio all'ottobre del '70, troviamo quasi sempre in principio la data, e nella forma più semplice e diretta, come (5): « Die secunda janua-
 « rij 1469 (1470) »; « Dicta die ij ianuarii... », e simili.

(1) Ivi, 42, c. 8'; 45, c. 122'.

(2) Ivi, 38, c. 74. In un'altra ancora del 22 gen. '57 troviamo (Ivi, 41, c. 6'): « Pape: Quamquam
 « certi sumus... ». Ma certo nella lettera originale non può essere stato scritto semplicemente così.
 È verisimile, dunque, che nel registro non sia stata copiata l'intitolazione.

(3) Ivi, 56, c. 46'.

(4) Ivi, 53, c. 3'; 1501, lug. 19. A c. 4 è però la traduz. latins.

(5) Ivi, II Canc., 3, c. 1.

Col registro 6 cominciamo a trovare qua e là formule finali di saluto, ma semplicissime, come « vale, valet ». Le intitolazioni sono, press' a poco, così (1): « Potestati Pistorij cum Collegiis »; « Prioribus Pistorij et Octoviris belli »; « Potestati Prati, cum Collegiis »; « Comuni et hominibus Montalti et Populi Sancte Femmie » (Eufemie?); « Potestati Portici et Successoribus suis »; « Potestati Pistorij et Successori, cum Collegiis »; « Capitaneo et Potestati Pistorij cum Collegiis et Subcessoribus »; « Populanis ecclesie sancti Michaelis a Lomena de Mucello, Priori Sancte Agate de Mucello »; « Cancellario Comunis Avellani »; « Ad Consules et Provisores Pesarum »; « Antonio Gratoso, tabulaccino ad custodiam Ecclesiarum Sancti Iacobi, Christophori a Chasalecchio et Sancti Matthei de Terrasola ».

Nel registro 8 troviamo pure una lettera « Generali Ordinis Camaldulensis », che comincia (2): « Reverendissime in Christo Pater et Domine »; e nel 65 un'altra « Consuli Levantis... » (3).

Una particolarità notevolissima troviamo nelle lettere della seconda Cancelleria come, del resto, anche, negli altri documenti e nei registri durante la signoria di Pier Soderini, Gonfaloniere Perpetuo. Si veda, ad esempio, la lettera patente del dì 11 luglio 1505 (4). Comincia: « Priores Libertatis et Vexillifer iustitie Perpetuus Populi Florentini singulis ac universis Rectoribus et officialibus nostris, tam presentibus quam futuris, et eorum cuilibet in quos he littere nostre patentes incident, salutem ». E il 31 d'agosto del 1506 (5): « Noi Priori di Libertà et Gonfalonieri di giustizia Perpetuo del Popolo Fiorentino, significhiamo a qualunque vedrà queste nostre patenti... ». Nel margine sinistro, poi, della pagina d'un registro della seconda Cancelleria, presso l'intitolazione del bimestre novembre-dicembre dell'anno 1511, di fronte al nome del Gonfaloniere Perpetuo Pier Soderini (6): « filius iustitiae, sub cuius umbra totum Imperium Florentinum felicissimum recubabat ». E di fronte ad un'altra lettera del primo maggio 1512 si legge pure la seguente allusione al Gonfaloniere Perpetuo (7): « Sub eius alarum umbra tota Civitas felicissima recubat ».

Chi avrebbe detto a questi Cancellieri, i quali entusiasticamente sognavano instaurato per sempre dal Soderini il Governo della libertà e della giustizia, che i loro successori avrebbero scritto sulla

(1) Ivi, reg. 8 (del 1478 e '79), cc. 1, 5', 16, 18, 30', 36', 45', 81', 113; 13 (del 1487 e '88), cc. 102; 20 (1496 e '97), c. 9.

(2) Ivi, c. 39; 30 gen. 1479.

(3) A. c. 62'; 28 set. 1527.

(4) Ivi, 32, c. 16.

(5) Ivi, 33, c. 55.

(6) Ivi, 40, c. 148.

(7) Ivi, 41, c. 154'.

fine del 1530 (1): « Describentur hic cives, qui ad aliquod comune
« munus gerendum in Dominio hoc nostro transmittentur ab (sic)
« Factione Medicea, quae in culmen ob bellum provecta est! »
E nel '32 (2): « Littere extra Dominium Florentinum per ma-
« gnificos duodecim Reformatores Reipublicae Florentinae »; quin-
di (3): « ... litterae scripte extra Dominium per illustrissimum Du-
« cem et Consiliarios Reipublicae Florentinae »; e finalmente (4):
« Infra notatae litterae scriptae fuerunt per dominos Consiliarios
« Reipublice solos... ».

Nient'altro degno di nota ci sembra si possa rilevare dai regi-
stri della prima e seconda Cancelleria posteriori al 1441. Ed invero
il formulario delle lettere, lo studio circa la compilazione di esse
considerate quasi opera d'arte, come capolavori di saggezza politica,
giunge al più alto punto col Salutati; poi s'affina col Bruni, col
Marsuppini, con Poggio Bracciolini; quindi si avvia verso una mag-
giore semplicità, sobrietà e sincerità, dando luogo alla spigliatezza
del Machiavelli e principio alla prosa diplomatica dei carteggi mo-
derni.

5. Data la natura del notariato medievale, che sorse e si svolse
dagli scrivani dei tempi romani, i quali prendevan nota degli atti
di transazione fra privati, non dando alle loro scritture altro valore
che quello di testimonianza scritta, si comprende che nessuna legge
obbligasse all'uso d'una lingua, o dell'altra. È naturale, quindi, si
usasse quella comunemente parlata dagli attori del documento e
dagli scrittori e questa fosse, più o meno fedelmente, seguita, se-
condo il grado di cultura, dagli uni e dagli altri, dagli scrittori
in special modo. Perciò accade che nelle carte più antiche me-
dievali, nei papiri principalmente troviamo nel barbaro latino for-
me più o meno tendenti al volgare. I notari appartenevano, però,
alla classe dei chericici, degli scrivani, dei grammatici, dei retori;
grammatica, infatti, e non diritto insegnavasi nelle antiche scuole
di notaria fin nel secolo XIII, e il notaro non importava che fos-
se un giurisperito, ma un compositore (5). Doveva sapere, come
sopra è detto, « latinare » e « dictare », cioè mettere in latino le
dichiarazioni ricevute dagli attori, comporle in buona forma lette-
raria. È naturale, dunque, che i notari, pur senza esservi obbligati da
legge alcuna, cercassero mettere in latino tutti gli atti; e tanto più
badassero a ciò quanto più essi erano colti, quanto maggiore era la
solennità e l'importanza degli atti; era una tendenza naturale, una

(1) Ivi, 68, c. 173.

(2) Ivi, *I Canc.* 58, c. 62.

(3) Ivi, c. 66.

(4) Ivi, c. 92; 8 gen. 1537.

(5) GAUDENZI, *Cronologia*, pp. 85 sgg. Cf. sopra, pp. 19 sgg.

concessione ai tempi, un fenomeno che si manifesta sempre e in tutti i luoghi, il desiderio in tutti vivissimo di dare sempre maggiore importanza all'opera propria usando la lingua delle persone più colte. Infatti troviamo quelle forme pur tendenti al volgare negli atti semplici dei privati, non nei pubblici e più solenni. Questo, del resto, in generale; ma nulla impediva che anche in volgare si potessero scrivere istrumenti; ed è forse appunto per ciò che in volgare son varie formule di atti, nella *Summa ad inveniendas et formandas materias* del celebre dettatore Bolognese Guido Fava (1). È probabile che dopo i tempi del Fava, accresciuta la cultura e le scuole di grammatica, l'uso di scrivere formule ed atti in volgare s'andasse diradando ed anche fosse proibito da qualche Comune, o Signore. Forse appunto perciò nel ricordato Statuto Bolognese del 1250 si ordina che gli esaminatori dei candidati a notaro cerchino « scire quæ liter sciunt scribere et qualiter legere scripturas quas fecerint, vulgariter et litteraliter » (2). Pur nonostante, anche ammesso l'obbligo, o l'uso, nei notari posteriori al secolo XII di scriver gli atti in latino, riman sempre ammissibile che potessero includervi qualche passo, qualche scritta privata, qualche nome, o frase testualmente indicata dagli attori, in volgare, perché, senza dubbio, questi, oltre che spiegare a voce le cose al notaro, talvolta gli portavano notizie, inventarj, convenzioni in scritto, e certo nella lingua che i più fra i cittadini parlavano, in quella volgare.

Rispetto agli atti della Cancelleria, s'ha ragione di credere che fossero generalmente scritti con la massima cura, dai notari migliori e più colti, perciò in latino. Tale supposizione, però, non esclude che vi potessero essere continuamente anche scritture volgari, in specie scritte private inserite in atti pubblici, brevi ordini di ufficj ed ufficiali a sottoposti, lettere semplici, o confidenziali, dentro il Dominio, sia ufficiali, sia, più probabilmente, confidenziali, o, come anche si direbbe oggi, ufficiose, di Cancellieri a ufficiali del Comune, ambasciatori, commissarj. Il fatto stesso che le celebri lettere del 1258 fra i Comuni di Firenze e di Pavia furono volgarizzate, l'altro che fra' Guittone d'Arezzo pure scrisse lettere in volgare anche intorno a pubbliche faccende dimostra, in certo modo, come l'uso delle scritture nella lingua del popolo era assai comune ed esteso. Nulla, però, possiamo dire con precisione a causa della mancanza, pei tempi più antichi, dei registri ufficiali.

Ché, anzi, se dovessimo esaminare quei primi fra essi che ancor ne rimangono, contenenti gli Statuti, le Balie, gli atti dei Consigli e della Signoria, dovremmo dire che nessun vestigio vi tro-

(1) Ivi, p. 142.

(2) Ivi, p. 121.

viamo di atti interi, o anche di parti non insignificanti di atti, in lingua volgare.

È da osservare, però, che, quanto agli Statuti, non ne possediamo che un solo codice anteriore al 1322, la bozza originale degli Ordinamenti di giustizia del 1293 (1); e, rispetto agli altri, furon tutti rogati, fino al 1314, da un notaro forestiero, Bonsignore di Guezzo da Modena, il quale non poteva, naturalmente, usare il dialetto modenese, e, non conoscendo bene il volgare fiorentino, doveva esser costretto, per farsi intendere, a non scostarsi dal latino. A lui successero, poi, nell'Ufficio, per buona parte del secolo, notari forestieri, o almeno non fiorentini, e si capisce la ragione del continuato latino. Per questo è forse che solo col 1328 troviamo un documento in cui certo, almeno indirettamente, anche la Cancelleria Fiorentina ha parte, in volgare; la pace del 1328 tra Firenze e Pisa (2); ma neppur siamo sicuri che così fosse nell'originale, o, se venisse tradotta dallo Storico in servizio dei lettori. Di poco dopo, cioè dell'ottobre-dicembre 1331, abbiamo un registro di Deliberazioni dei Signori e Collegi, nel quale, in una deliberazione di essi Signori e Collegi del 26 ottobre, s'inclùde una scritta volgare della Signoria, in data 28 settembre antecedente (3). Quei registri son poi assai saltuarj per tutto il secolo XIV; vi appare qualche volta il volgare; ma certo i Notari della Signoria, compresi della dignità dell'Ufficio, s'attenevan volentieri alla forma latina. Troviamo, invece, volgare, intorno al 1344, un documento della Balìa del Comune circa la Gabella del Vino a minuto (4); ma non siamo sicuri che anche questo sia, o provenga, dall'originale, o da una copia autentica della Cancelleria. Finalmente troviamo che nei registri delle Provvisioni solo il 3 di settembre del '48 il Notaro delle Riformazioni dice d'aver letto in volgare le deliberazioni che la Signoria proponeva all'approvazione de' Consigli (5): « vulgariter ad intelligentiam recitavi ».

Dicemmo di scritture volgari che s'introducevano probabilmente, fin dagli antichi tempi, negli atti notarili. Or come non ne troviamo nei primi registri della Cancelleria? L'essere i notari forestieri in che e come poteva opporsi a ciò? La risposta è facile ed ovvia; quei notari potevano dilettersi a tradurre in latino quelle scritture. La supposizione è avvalorata dal fatto che, poco dopo l'ele-

(1) Vuolsi notare come fin dal 1309 s'era sentito a Siena il bisogno di volgarizzare il *Costituto* (*Costituto*, I, p. IV).

(2) TRONCI, *Annali Pisani*, to. III, pp. 138, 143.

(3) A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, 1, c. 5.

(4) Cod. B. N. C. F., *Magl.*, II. I. 159, c. 1. È noto, però, come già nel 1332 era stato volgarizzato lo Statuto di Calimala (EMILIANI-GIUDICI, *Stor. polit. dei Munic. Ital.*, *Append.*, p. 4).

(5) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 36, c. 10. Ved. pure *App.*, II, 17.

zione a capo delle Riformagioni d'uno quasi fiorentino, ser Piero di ser Grifo da Pratovecchio, nel 1349, e poi negli anni seguenti, s'includono nel testo delle Provvisioni ed altrove non pochi documenti originali in volgare, specialmente le petizioni originali fatte alla Signoria ed approvate nei Consigli (1). In tal caso si ha prima il protocollo iniziale in latino, segue al suo posto d'ordine la petizione, come se fosse il testo dell'atto; quindi in latino l'indicazione delle formalità seguite per la votazione e il numero dei voti; dopo l'ultima provvisione approvata l' *escatocollo*. Non è sempre facile determinare se quelle petizioni sieno in tal modo concepite dalle persone supplicanti; anzi la loro forma rigorosamente diplomatica, la disposizione delle parti fatta in modo da potersi sostituire al testo d'una provvisione ordinaria farebbero supporre fossero compilate da qualche notaro della Cancelleria stessa, o da legali, i quali s'aggirassero per le curie in servizio del pubblico. Forse quelle in volgare erano appunto opera di questi supposti legali, o di nunzj, famigli e simili ufficiali senza grammatica, i quali a prezzo servissero i richiedenti. Tal dubbio sembra non sia più possibile con certe petizioni fatte da persone, o Comuni, molto lontani dal centro della Toscana, come, ad esempio, Modigliana (2), nei quali certo il dialetto volgare era molto lontano dalla nascente lingua italiana.

La più ampia compilazione di Statuti del secolo XIV avvenne, come é noto, in Firenze nel 1355, e tanta fu l'importanza ad essa attribuita, che il popolo desiderò fossero anche volgarizzati, affinché meglio tutti potessero conoscerli ed esaminarli. La volgarizzazione già era stata approvata il 24 di novembre del 1355, quando vennero stanziati trecento fiorini per varie spese ad anche « *pro emendis cartis opportunis ad faciendum scribi volumina Statutorum Populi et Comunis Florentie et pro faciendo ipsa Statuta transcribi et etiam pro faciendo unum volumen ipsorum omnium Statutorum vulgariari et in vulgari scribi et alligari ubi domini Prior et Vexillifer ordinabunt* » (3). Il volgarizzatore fu un notaro e cittadino fiorentino letterato, noto per altri volgarizzamenti, che da alcuni gli sono attribuiti, e che, fin dai primi del secolo XIV, nei documenti fiorentini è continuamente ricordato come investito di

(1) Ved. quella del 1349 che comincia: « *Exponsi cum molta reverentia...* » e altre in *Provv.*, 211, cc. 185, 188'; quelle del 9 giug. 1355, 29 ag. '66, 4 ot. '67, 23 dic. '77 in *Provv.*, 42, o. 70; 54, c. 48; 55, c. 60; 65, c. 248. Il GHERARDI, pubblicando dai registri della Signoria una petizione del 17 ag. 1377 (*Petizione data alla Signoria*, p. 11), la quale però non arrivò fino ai Consigli, dice: « Di tutte queste petizioni gioverebbe al certo fare una raccolta e pubblicarle... Potrebbe anche avvantaggiarsene non poco lo studio della buona lingua ».

(2) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Minut.*, 14, c. 75; 26 giug. 1408.

(3) Ivi, *Provv.*, 42, c. 157.

molti pubblici ufficj; ser Andrea Lancia (1). Secondo alcuni ser Andrea stesso aveva nel 1355 dimandato che fossero scritte, per l'avvenire, in volgare le Provvisioni; e intanto le antiche si volgarizzassero. In conseguenza di ciò sarebbesi provveduto nel 1356 al volgarizzamento della nota Provvisione Suntuaria del 1355 (2). Non ci è stato possibile riscontrare in documenti autentici siffatte notizie, e crediamo che il Narratore sia caduto in equivoco. Probabilmente male interpretò un documento del 12 settembre 1356, contenente una provvisione che approvava una petizione allora presentata alla Signoria e che può darsi fosse del Lancia, ma almeno lì non è detto (3). Vi s'espone, invece, come la Signoria precedente, per riguardo agli artefici ed ai laici che non sanno grammatica, aveva disposto che gli Statuti fossero volgarizzati; fossero, poi, tenuti esposti nella Camera dei Signori delle Gabelle ed altrove, perché chiunque potesse esaminarli. Andrea Lancia n'aveva volgarizzata gran parte; ma alcune n'erano state dimenticate, e particolarmente la Provvisione Suntuaria. Perciò si supplica sia decretato che tutti gli ordinamenti, provvisioni, riformagioni, già pubblicate, o da pubblicarsi, che abbiano forza ed autorità di Statuti generali e Ordinamenti, sieno dallo stesso ser Andrea volgarizzati e poi legati insieme con gli altri pur volgarizzati. Questo per tempo non mag-

(1) Il Lancia apparisce come trascrittore, non si sa se contemporaneo, o di poco posteriore, di varj istrumenti nel reg. 14 dei *Capitoli* dei giorni 11 e 12 gen. 1302, 27, 28 ag. e 2 set. 1311 (*I Capitoli*, II, pp. 361, 364). Egli, poi, si sottoscrive come Notaro nel 1315 (DE BATINES, *Andrea Lancia*, p. 18). Fu Ambasciatore a Pisa nel feb. '32; a San Miniato nel nov. successivo (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 40, cc. 12', 51'); fu eletto Notaro dei Sindaci dell' Esecutore il 30 di lug. '33, il 31 gen. '34 e il 31 gen. '35 (Ivi, cc. 90, 114', 175); Notaro degli Ufficiali di notte e del fuoco il 20 lug. '34 (Ivi, c. 143'); Notaro della Condotta il 20, 27, 28 ot. '48 (Ivi, *Dipl.*, *Monte Comune*, 20 ot. 1348); fu tratto Notaro dell'Entrata della Camera il 24 dic. '34 e il 29 mag. '35 (Ivi, *Rif.*, *Cap.*, 40, cc. 172', 191'); Consigliere nel Consiglio del Comune il 26 gen. '50; Notaro dell'Ufficio dei Difetti nel '51; della Gabella del Pane nel '52 (Ivi, *Tratte*, 1163, cc. 14, 15); scrutinato per varj ufficj nel '51 e '54 (1164, cc. 12, 31. Ved. pure *I Capitoli*, I, p. 290). A '31 dic. del 1347, 23 dic. '51, 21 lug. e 31 ag. '52 gli eran pagate varie somme per essere stato Notaro de' quattro Buonomini Difensori dei contadini; Notaro degli Ufficiali dei Difetti, uno degli Ufficiali a far riscuoter danari, dei deputati a riscuoter le condanne, ec. (A. S. F., *Rif.*, *Cam.*, *Usc.*, II Serie, 1, c. 7'; 3, c. 6'; 6, cc. 10', 14). Il 26 ot. 1342, durante la signoria del Duca d'Atene, fece pace con Iacopo di Bernarduccio di Meo e con Bernardo di Piero di Bernardo (Ivi, *Bal.*, 1, cc. 76', 77. Ved. pure AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, II, p. 580 C). Moltissimi, del resto, hanno trattato del Lancia e della presente questione, tra' quali ci sia lecito ricordare: FANFANI, *Una lettera d'A. Lancia*, ec., I, pp. 103 sgg.; BENCINI, *Della vita e delle opere di A. L.*, I, pp. 143 sgg.; VOLPI, *Il Trecento*, pp. 390 sgg.; PARODI, *I rifacimenti e le traduzioni dell'Eneide*, ec., p. 313; BELLORINI, *Sulle traduzioni italiane*, ec., pp. 25, 27, 53; MANICARDI, *Di un antico volgarizzamento inedito*, ec., p. 66; MARCHESI, *I volgarizzamenti italiani delle Declamationes pseudo-Quintiliane*, pp. 279 sgg.

(2) FANFANI, *Legge Suntuaria*, p. 4.

(3) App., II, 21, Approv. nel Cons. del Popolo con 155 fave nere contro 14 bianche, in quello del Comune il 13 di set. con 100 contro 1. Ved. DE-BATINES, *A. Lancia*, p. 18; Questi dice che il doc. del 1355, contenente la petizione del Lancia, è in A. S. F., *Rif.*, Cl. II, Dist. I, vol. 45, c. 143'. Con tale indicazione nessun doc. di questo genere esiste in A. S. F. In A. S. F., *Rif.*, Cl. II, Dist. II, vol. 45 (ora 43), c. 143 si trova, invece, la provvis. succitata del 1356. Manifesto, perciò, appare l'errore del DE BATINES, ripetuto, poi, da tutti.

giore d'un anno con non più di due fiorini al mese di salario. Il Notaro delle Riformagioni sia tenuto a dargli tutte quelle leggi e riforme che saranno convenienti; e così quelli di altri ufficj; non tutte le Provvisioni, dunque, ché sarebbe stata impresa impossibile per un uomo solo, ma quelle che avevano carattere di Statuti (1). Crediamo, pertanto, in tale occasione fossero volgarizzati gli Ordinamenti di giustizia, che furono, come vedemmo, già pubblicati, e le Provvisioni che nello stesso codice seguono ad essi. Alcuni anni dopo si cominciano a trovare in volgare vere e proprie provvisioni (2), e col secolo XV esse divengono assai frequenti, e finiscono, poi, con l'esser volgari di regola. Del resto, anche vere e proprie commissioni di giureconsulti, fin dal 1376, dopo aver esaminate petizioni in volgare, approvavano quanto in esse, con la nuova lingua, si chiedeva (3).

Dice Alessandro Gherardi che il volgare nelle scritture delle Arti e della Mercanzia a Firenze era in uso il 27 e 28 marzo 1414, quando vi fu reso obbligatorio per una petizione presentata alla Signoria (4). Sembra, però, che tale obbligo per le scritture del Comune risalga proprio all'anno 1355 (5). Inoltre il 15 di febbraio 1415, intesa una scrittura « per modum recordationis » dei Regolatori delle entrate e spese, intitolata « Ricordi facti per l' Ufficio « de' Regolatori », si provvede che tutte le bollette e stanziamenti di spese, e quindi anche quelle della Cancelleria, che appresso verranno fatte, « sieno tutte in volgare, acciò che chi si troverà per li « tempi a l' Ufficio de' Regolatori si (sic) possino bene et diligente- « mente esaminare prima che per loro si regolino » (6). L'uso, poi,

(1) A' 30 di giug. del 1357 si pagano 13 lire e 13 soldi « Andree Lancie... electo... in vulgarię « çatorem et ad vulgarięandum omnes et singulas reformationes et provisiones Populi et Comunis « Florentie, editas et edendas, que habent, vel haberent, aut habebunt vim et auctoritatem generalium « Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis, et Ordinamenta quorumcumque officialium habentium « baliam et auctoritatem condendi ea et que generalia sunt et generaliter pertinent ad Rempublicam, « pro tempore... unius anni initiati die tertio mensis octobris, cum salario florenorum auri duorum « pro quolibet mense...; pro eius salario... duorum mensium... initiatorum die tertio mensis aprilis « proxime preteriti... » (A. S. F., *Cam., Usc.*, 121, c. 356); il 25 d'ag. successivo si pagano 13 lire, 13 soldi e 8 denari per suo salario di due mesi allo stesso, eletto « ad vulgarięandum omnes et sin- « gulas reformationes et provisiones..., editas et edendas, que habent, vel haberent, aut habebunt « vim, vel auctoritatem, generalium Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis, et Ordinamenta « quorumcumque officialium habentium baliam... condendi ea... que generalia sunt », per due mesi cominciati il 3 di giug. allora prossimo passato (*Cam., Usc.*, 122, c. 8 u.). Lo troviamo scrutinato a diversi ufficj pel quartiere di San Giovanni, il 7 feb. 1367. (*Tratte*, 63, c. 486).

(2) Ved. la provvis. in volgare del 27 feb. 1382, pubblic. dal CAPPONI (*Storia della Republ. Fiorent.*, I, pp. 620-622) e l'altra del 24 nov. '86 intorno alla Camera nel reg. 75 delle *Provvisioni*, c. 157 (A. S. F., *Rif.*).

(3) Ved. la relazione volgare intorno ad una supplica in volgare dei Capitani di Parte Guelfa data da' Signori a studiare ad una Commissione di giureconsulti e cittadini, ivi, *Bal.*, 16, cc. 41-43; 17, cc. 41, 42; 18, cc. 76-78.

(4) GHERARDI, *Il volgare nella scrittura delle Arti Fiorentine*, I, pp. 28, 29.

(5) AMMIRATO, *Istorie Fiorentine*, II, p. 576 C.

(6) A. S. F., *Rif., Provv.*, 104, c. 77'.

di scrivere in volgare documenti ufficiali è, del resto, di parecchio anteriore; ché fin dal 1331 troviamo nello Statuto dell'Arte della Lana la rubrica « De faciendis exemplari Statutum dicte Artis in vulgari sermone » (1). Fin dal novembre 1347 abbiamo, poi, in Archivio, scritti in volgare, i registri dell'Entrata e Uscita dei Ragionieri di Camera in molte centinaia di fascicoli; e nel dicembre 1351 era stato eletto, per un anno, dal primo di maggio successivo, Neri Vecchietti « ad scribendum vulgariter rationes Officialium Conducte » (2). Così, nonostante gli sforzi di alcuni umanisti per tornare all'antico, il cammino in senso opposto del popolo spingeva la lingua nuova irresistibilmente innanzi. Troppo ci allungherebbe la via un'osservazione accurata di tutti i documenti in volgare che troviamo dopo quegli anni nei registri. Pare, tuttavia, che anche trentasei anni dopo si sentisse il bisogno di frenare a vantaggio del popolo e de' suoi ufficiali non letterati la mania dei notari di tutto latinizzare, giacché a' 19 di febbraio del 1451, per effetto d'un'altra petizione in volgare, venne approvato che il Provveditore della Camera dell'Arme mettesse ad entrata tutti i denari da lui maneggiati; e che i Notari e Cancellieri delle Riformagioni, delle lettere, della Signoria, delle Tratte, della Condotta tenessero un libro ciascuno, in cui scrivessero, giorno per giorno, i denari che facessero pagare al Provveditore, « scrivendo in lingua volgare, acciò s'intenda pe' Ragionieri » (3).

La presenza di notari forestieri nell'Ufficio delle Riformagioni e la mancanza, pei primi tempi, dei registri della Signoria ci rendono impossibile di sapere se la lingua volgare vi fosse nel secolo XIII e nei primi decenni del XIV in parte usata. Quasi lo stesso accade per la Cancelleria delle lettere, ché di essa non possediamo, fino al 1340, più di quattro non molto ampj Registri, cinque filze di Minutarj e tre di Originali nei quali si può supporre si trovino solo le lettere più importanti, in specie le esterne, e in latino. Tuttavia pur ve ne troviamo, come ora diremo, alcune in volgare. Il bisogno, poi, del volgare è così generale e irresistibile che il buon Villani dà, dopo averla fatta volgarizzare, la lettera che Re Roberto, pel famoso diluvio del '33, scrisse ai Fiorentini (4). Anche in altre occasioni egli traduce, o fa tradurre, per la *Cronica*, documenti latini. Così nel 1334 v'inserisce la nota dichiarazione di papa

(1) Ivi, *Lana*, 2, lib. I, rubr. 36. Così nel rubricario, ma il testo dello Statuto finisce con la rubr. 33. Però nello Statuto successivo del 1333 è sì nel rubricario che nel testo la stessa rubrica, (33 del libro stesso). Vi si dice: «... Consules... per totum mensem augusti proximi teneantur... « facere exemplari vulgariter hoc Constitutum..., ita quod de ipso possit haberi copia vulgariter ».

(2) Ivi, *Cam.*, *Usc.*, 82^{bis}, c. 38.

(3) App., II, 35

(4) *Cronica*, XI, 2 e 3.

Giovanni XXII dopo averla « fatta fedelmente volgarizzare » (1); nel 1347 fa lo stesso d'un'ambasciata esposta da Tommaso Corsini in Rimini al Re d'Ungheria dopo d'averla fatta « volgarizzare per seguire il nostro stile » (2); e così per un'altra che il Re predetto mandò a' Fiorentini (3). Ma non sembra improbabile che alcuno di questi, o di altri documenti, fosse pur fatto tradurre nella Cancelleria, perché da tutto il popolo potesse esser inteso. Ce lo farebbe supporre questo, che anche parecchio tempo dopo troviamo nel registro 40° della Cancelleria la « copia » della lettera già citata del dì 11 ottobre 1455 dalla Maestà del Re « d'Aragona scripta alla Comunità di Barzalona, tradotta di parlare Catalano in parlare Toscano ». È certo, ad ogni modo, che almeno gli ordini agli ufficiali non letterati, i bandi, i bullettini, e simili, dovevano essere, anche allora, in lingua volgare; e lo stesso si dica per la corrispondenza privata, e semiufficiale, fra i varj ufficj ed ufficiali della Cancelleria e gli Ambasciatori. Del resto, pur negli stessi volumi succitati troviamo in volgare qualche lettera. Così nel secondo dei Minutarj, quella di numero 74, del 12 novembre 1311, che comincia: « I Priori dell'Arti e 'l Gonfaloniere de la giustitia de la Città di Firenze, al discreto huomo... ». Similmente in quelli delle Missive ne troviamo una diretta (4) « ai discreti huomini Bencivenni et Bartholo et Guccio... » a' 23 di gennaio del 1328, ed un'altra del 27 luglio successivo ai Consiglieri dell'Oste (5). Prima e più largamente che nelle lettere si usa, e si comprende, il volgare nelle istruzioni agli ambasciatori, perché tutti, quasi, fiorentini, e spesso senza conoscenza della lingua latina; al che forse non pensò il Reumont, affermando che con la seconda metà del secolo XIV si cominciano ad alternare alle istruzioni latine le volgari (6).

Dal 1340 al '48, Cancelliere ser Ventura Monachi, numerose sono nella nuova lingua le lettere e le istruzioni (7). Dopo continuano a crescere di numero fino al 1375, quando Coluccio Salutati fece di nuovo prevalere il latino senza escluder del tutto il volgare (8). In

(1) Ivi, 19.

(2) Ivi, XII, 108.

(3) Ivi, 113.

(4) A. S. F., *Rif., Miss., I Canc.*, reg. 3, c. 4.

(5) Ivi, c. 59.

(6) *Diplom. Ital.*, p. 141.

(7) Ved. il regesto fattone in MARZI, *Lettere di ser V. Monachi*. Altre nella stessa lingua se ne trovano dirette alla Signoria. Ved. quella già cit. circa ser Naddo Baldovini intorno al 1340 in A. S. F., *Rif., Cart., Resp., Orig.*, 1, n. 137 e l'altra di B. Fantini allo stesso del 3 ot. '40, ivi, n. 20; cf. sopra, p. 72.

(8) Molte lettere ed istruzioni in volgare furono già pubblicate dal CANESTRINI (*Di alcuni documenti*, ec.), dal FILIPPI (*Il Comune di Firenze*, ec.) e da altri. Cf. pure REUMONT, *Diplom.*, p. 141, il quale osserva come nella seconda metà del sec. XIV si cominciò ad alternare il latino col volgare, e GIOVANNI DA PRATO in WESSELOSCKY, *Paradiso degli Alberti*, vol. I, p.^e I, p. 78.

compenso, sono quasi tutte in volgare, tranne l'indirizzo, non solo le lettere ed istruzioni dei Dieci, che erano scritte dal Cancelliere dei Dieci, ma pur anche le lettere e informazioni delle Legazioni e Commissarie dei Signori, che pur dovevano esser dettate dal Salutati (1). Si vede che egli, mantenendo la lingua dei dotti per le epistole più gravi della politica internazionale, non intendeva opporsi alla corrente popolare, che per le ordinarie informazioni e faccende preferiva il volgare come più comodo e intelligibile a tutti.

Dura, poi, parecchio ancora il contrasto fra la lingua vecchia e la nuova, ma con la seconda metà del secolo XV questa prende definitivamente il sopravvento, perché alla spinta del popolo s'aggiunge la stima ch'essa riguadagna de' dotti (2). Intanto gli ambasciatori a Firenze dovevano per essere intesi dalla Signoria parlare in volgare, e l'Alberti rimprovera agli umanisti di curar più i pochi che i molti. Del resto, la fama dei grandi Fiorentini del secolo XIV s'andava sempre più allargando, e s'estendeva oltre i confini della Toscana. È noto, infatti, come l'ultimo dei Visconti ordinava ai letterati da lui protetti di scriver volgare, e per volgare intendeva, naturalmente, il Toscano; Poggio stesso, quando usava il volgare voleva il Toscano (3). Con la seconda metà del XV poche son le occasioni nella prima Cancelleria a scritture in volgare. Nella seconda, invece, e nelle Cancellerie dei Dieci e degli Otto accade l'opposto; perciò quasi tutte volgari son le lettere di questi ufficj, tranne alcune formule, certe patenti e qualche altra eccezione. Non sembra, però, vi fossero regole determinate, e tutto lì si faceva secondo il criterio dei Cancellieri. In una lettera, infatti, scritta dal Machiavelli nel 1503 ad un cittadino in forma privata, gli dice (4): « Parlerò in volgare, se io avessi parlato con l'Ofizio « in gramatica, ché non mel pare aver fatto » Ma la propensione decisa di questi pel latino si desume da molti indizj; tra gli altri da questo: che, mentre quasi tutte le lettere copiate per disteso nei registri della seconda Cancelleria sono in volgare, i sunti di esse scritti dai Cancellieri nei registri stessi sono in latino. Di più sono anche in latino le osservazioni, i richiami, le annotazioni che essi fanno frequentissimi in quei registri (5).

Cesare Guasti nella *Prefazione* a que' suoi poderosi volumi delle *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi*, tutto inteso a magnificare l'o-

(1) Si vedano in A. S. F., i registri delle varie serie di *Missive dei Dieci e Signori, Legaz. Commiss.*, regg. 1 sgg.

(2) Cf. ROSSI, *Il Quattrocento*, pp. 73 sgg.

(3) L. cit. Ved. circa l'unica lettera nota ed edita del Bracciolini in volgare, del 31 mar. 1446, MEDIN, *Notizie su P. Bracciolini*, pp. 362 sgg.

(4) VILLARI, *N. Machiavelli*, I, p. 478, nota.

(5) Crediamo inutile citar numeri di registri e di carte, giacché chiunque può facilmente accertarsi di ciò esaminando i registri 1 sgg. delle *Missive della II Cancelleria*..

pera di Rinaldo, disse correre, rispetto alla lingua, differenza notevole fra le lettere de' Commissarj ed Oratori e quelle della Cancelleria; queste, in certo modo, stereotipe (1). Il suo parere, seguito da altri, e la sentenza furono ormai accettati. Non si può negare che Oratori e Commissarj, fiorentini tutti, e dei più eminenti, scrivessero in buona lingua; e tanto meno ch'essi, lontani dalle patrie mura, avessero davanti a sé un numero di cose svariatissime da osservare, da studiare, per riferirne al proprio Governo. All'opposto, i Cancellieri non potevano che rispondere alle relazioni, dare istruzioni circa il da farsi, ordini intorno alle cose da chiedere, o dare. Quindi minor varietà di espressioni, meno abbondanza di vocaboli, più gretta uniformità di formulario. Ed è pur vero « che la « lingua delle pubbliche scritture era più determinata e sicura nel « secolo XIV; nel quattrocento si venne a confondere; come si affaticavano a mettere in latino il pensiero nato in volgare, così « non trovavano la via a spacciarsi delle forme latine per scrivere « volgarmente ». Ma, se la sentenza può stare rispetto alle Commissioni Albizziane, per quell'uomo e per quegli anni o anche per tutta la prima metà del secolo XV, lo stesso non può dirsi per tutte le lettere ed istruzioni della Cancelleria. Intanto le volgari cancelleresche del XIV son giudicate tutt'altro che grette, o pedantesche, ma semplici, chiare, eleganti e « finamente scritte » (2). Quella lettera, poi, che da ser Benedetto Fortini fu scritta il 25 gennaio 1391 in nome dei Dieci ai Signori di Siena fu pur giudicata, come dicemmo, tale « che nel trecento non ne abbia altre delle simili » (3).

Ma v'ha di più. Dalla fine del secolo XIV, e più ancora sulla fine del XV e i primi del XVI gli ufficiali della Cancelleria andavano continuamente e venivano, dentro e fuori dello Stato; quindi scrivevano lettere e relazioni, ora per la Cancelleria, ora alla Cancelleria. Il Machiavelli stesso è il miglior esempio su questo proposito. Mentre era a capo della seconda Cancelleria e di quella dei Dieci, andava pur Oratore e Commissario, e come tale mandava alla Cancelleria quelle lettere e quelle relazioni che destano l'ammirazione del mondo intero. Coloro, dunque, che credono tutti pedanteschi, gretti, poveri i documenti della Cancelleria, non hanno forse un concetto esatto di tutti i registri e serie di registri, dei quali s'era arricchita; od hanno dato alla parola del Guasti un'esten-

(1) Ved. vol. I, pp. x, xj.

(2) Ved. nel Periodico *La Cultura*, an, 1894, p. 316.

(3) Ved. sopra, p. 155. La lettera fu pubbl. da una copia del sec. XV, e potrebbe darsi fosse stata tradotta dal latino; ma del contrario sembra ci assicuri quanto nella stessa si dice (p. 89): « Queste... lettere... abbiamo fatto leggere al popolo nostro puntualmente tutte ». Tutti gridarono: « Muoia il tiranno... ». Or non si può supporre fosse letta al popolo una lettera latina.

sione che quell'uomo insigne non aveva certo voluto attribuirle. Ad ogni modo, è chiaro che, ove si potesse nelle missive cancelleresche riscontrare una maggior grettezza, dipenderebbe non dalla poca valentia dei Cancellieri, bensì dalla natura del loro ufficio e dal fatto, che dovevan dettare le più importanti, in specie d'interesse italiano ed internazionale, in latino.

6. Si può parlare di forma e di stile rispetto ai rozzi atti della Cancelleria, che già ponemmo nel numero, per l'origine e lo svolgimento loro, degli atti notarili privati? Data l'origine degli atti notarili dalle semplici scritture prive di fede pubblica dei tempi romani e il fatto che anche nel secolo XI fino i grandi maestri di arte notarile eran grammatici e retori (1), non giuristi, sembra di sì. Gli atti tutti fra vivi, fino gli atti di ultima volontà, considerati come opera dei testatori, eran composti da dettatori, non da giuristi; quindi dai dettatori, dai retori, dagli oratori, non dai giuristi i notari ne cercavan le regole (2). Si trattava di stendere in modo semplice, chiaro, possibilmente elegante, le volontà degli attori; quindi eran necessarie le regole del bello scrivere; tutto il trivio trovava in quelle scritture applicazione. Trattandosi degli atti, delle leggi, degli Statuti del nostro Comune, la materia, sebbene sorta dalla congerie degli atti privati, si sollevava, si nobilitava alquanto, giacché appariva la necessità di giustificare in faccia al pubblico l'utilità, la saviezza, l'opportunità dell'atto. Quindi la solennità dell'invocazione divina, la suddivisione del documento nelle sue varie parti, al modo degli atti solenni delle cancellerie principali. Tuttavia poco è da dire circa la forma e lo stile degli atti, dei Consigli e della Signoria, ché la materia non si prestava a voli pindarici, o squisitezze di dettato. La forma e lo stile sono piani e dimessi, qual s'addice a simile materia. Un progresso, un'accuratezza maggiore si può quasi sempre notare col volger degli anni e dei secoli; nel secolo XV non è raro trovar provvisioni compilate con una certa arte, in specie durante il notariato del Pieruzzi. I documenti, pertanto, di questo genere variano coi notari che, via via, li scrivono, e, pur risentendo delle condizioni generali dei luoghi e dei tempi, risentono pure di quelle particolari ad ogni singolo atto.

Ma dove si può proprio di forma e di stile parlare apertamente è nella Cancelleria delle lettere. Per questo, in special modo, dovevano essere le scuole di grammatica, di retorica, d'arte dettatoria, la fama delle quali giunse al colmo sulla fine del secolo XIII e il principio del XIV; capi d'esse Buoncompagno, nato nel 1165, e

(1) GAUDENZI, *Sulla cronologia*, p. 85; e N. VALOIS, poi, dimostra (*De arte scribendi epistolas*) come in Francia, durante il medioevo, anche alla compilazione de' documenti s'applicavano i precetti dell'arte epistolare. Ved. *Bibliothèque de l'École des Chartes*, vol. 42, pp. 63 sgg.

(2) GAUDENZI, l. cit., p. 86.

Guido Fava (1). Firenze, in special modo, dovè essere una sede molto considerevole di tale cultura, ove si pensi a Boncompagno predetto, a maestro Bene, pur fiorentino, morto nel 1239, all'influenza che i Toscani già s'erano acquistata, se nella loro lingua il Fava scrisse parecchie delle sue formule nei *Parlamenti* ed *Epistole* (2). In tempi nei quali tanta parte aveva l'immaginazione nella vita dei popoli, i dettatori avevano larghissimo campo aperto al loro ingegno. Le sentenze delle Scritture, de' Padri, de' dotti, de' filosofi antichi, i lenocinj di forma de' classici, tutto potevano tentar d'inserire nelle loro lettere, nelle ambasciate, nelle istruzioni agli ambasciatori. Quindi è che un altro maestro, Bene, o Bono, da Lucca, andato ad insegnare a Bologna, prega di non meravigliarsi se prende qualche cosa « a nostris Patribus », perché nulla si può dire che non sia stato detto, poiché quelli pure attinsero a Tullio (3). Afferma pur giustamente che tutto il trivio concorre nell'arte dettatoria, poiché « grammatica illuminat intellectum, dialectica fidem prestat, « rethorica facit velle ». E, siccome tutti cercavano di superarsi a vicenda nella gara di scrivere, né alcun Comune voleva, in ciò, rimanere all'altro inferiore, s'ha ragione di credere che a Firenze pure facessero di tutto per non essere da altri superati. Si sa, infatti, che nel 1201 Ugolino Gosia, Podestà d'Ancona, invitò con sé Boncompagno, forse per fargli dettar le sue lettere; che varie lettere, le quali s'attribuiscono a Bene predetto, ed altre pure del 1239 e '40, interessanti per la storia di Firenze e della Toscana, sono scritte con tutti gli abbellimenti dell'arte (4).

Rispetto allo stile, è noto ch'esso continuamente s'adatta alle diverse condizioni dell'animo di chi detta, alle variabilissime circostanze de' tempi, de' luoghi, della politica. Così sommessa parla la Chiesa ne' primi secoli del medioevo, quando, come ne accertano le umili formule del *Liber Diurnus*, non pensando di farsi dispensatrice di troni, mostra verso l'impero un ossequio devoto (5). Ma ben altra è la sua voce dopo Carlo Magno, via via che la potenza d'essa s'accresce e si giunge a Gregorio VII, Innocenzo II, Bonifazio VIII. Lo stesso accadde verisimilmente a Firenze. Veramente fin dai tempi di san Pier Damiano abbiamo cenno di lettere scritte dal Popolo Fiorentino con ogni aiuto della scienza e dell'arte (6); e lo stesso si dica per quelle, sian pure immaginarie, inserite nell'opera

(1) GAUDENZI, pp. 86 sgg.

(2) Ivi, pp. 109 sgg., 150 sgg.

(3) Ivi, p. 164.

(4) Ivi, pp. 91 sgg., 164 sgg.

(5) DE ROZIÈRE, *Liber Diurnus*, pp. LXXVIII, CXI sgg.; cf. PAOLI, *Programma*, III, p. 20.

(6) Ved. MARZI, *Not. stor.*, pp. 21 sgg.; DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, p. 771.

sua da Sanzanome (1); per le altre del 1258 tra Firenze e Pavia. Anche altre lettere scritte durante la seconda metà del secolo XIV in volgare, come quelle di fra' Guittone d'Arezzo, stato egli pure ambasciatore e addentro alle pubbliche faccende, e l'opera letteraria di Brunetto Latini, fanno credere a Firenze l'arte dettatoria dovesse essere nella Cancelleria in non piccolo onore. Ma di ciò non possiamo parlar di proposito fin verso i primi del secolo XIV, quando cominciano ad abbondare le lettere, le istruzioni, le ambasciate, quando abbiamo documenti e notizie assai copiose e continue, sulle quali istituir paragoni e confronti.

Ben si comprende che, come in tutte le altre manifestazioni letterarie, la forma e lo stile dipendono dalle condizioni soggettive della persona che scrive e da quelle oggettive della materia trattata. Quindi è che tutti questi elementi ed influenze si notano negli atti; ch'essi, come opera d'arte, riflettono le condizioni storiche e la cultura generale del tempo, nonché l'ingegno particolare, i gusti e le attitudini del Cancelliere. Fu detto da valenti scrittori che fino agli ultimi del secolo XIV e a Coluccio Salutati, rozzi tabellioni dettassero i documenti della Cancelleria, ch'egli primo e solo nei documenti ufficiali inalzasse il grido contro la tirannide pontificia, esortando i Romani a liberarsene, dichiarando, insieme col Petrarca, guerra alla consuetudine epistolare del medioevo (2). Forse più felicemente il Villari afferma ch'egli « liberò lo stile della Cancelleria... da tutte le forme scolastiche, cercando renderlo classico, « Ciceroniano, e fu così il primo che si provasse a scrivere le lettere diplomatiche e di affari come opere d'arte... » (3). Il Salutati non fu veramente uno che dal nulla creasse la forma e lo stile della Cancelleria; fu invece colui che, seguendo l'indirizzo invalso da secoli, di voler che le lettere diplomatiche fossero anche opere d'arte, fece fare all'arte dettatoria e alla lingua latina medievale un progresso notevolissimo, straordinario. Nessuno, poi, crederà possa mettersi Brunetto Latini fra i tabellioni più rozzi. Del suo successore, Chello Baldovini, possediamo lettere tutt'altro che rozze, pei tempi, e ser Ventura Monachi, autore di poesie italiane non prive di grazia, lasciò pure, come dicemmo, lettere ed ambasciate in volgare « finamente scritte » (4). Anche prima del Salutati lo stile della Cancelleria spesso s'inalza; si parla di libertà e servitù; si tenta di unire i popoli italiani ed i guelfi contro i barbari stranieri ed i ghibellini. Basta esaminare le lettere di Chello Baldovini, segnatamente quelle dal 1308 al '13 durante l'impresa italica di Ar-

(1) HARTWIG, *Quellen*, I, pp. 22 sgg.

(2) NOVATI, *Epistol. di C. Salut.*, pp. 4 sgg.; ROSSI, p. 15.

(3) MACHIAVELLI, I, 102.

(4) Ved. sopra, p. 424.

rigo VII. Il latino è incolto, ma la passione « scaturisce viva ed « efficace dalla penna dei Cancellieri...; campeggia in quelle lettere « la più aperta e ruvida sincerità » (1). A quelli di Borgo San Sepolcro s'inculca di non rinunciare alla preziosa ed inestimabile dolcezza della libertà; di pensare che Arrigo e la gente sua era « di razza, di lingua e d'animo diverso..., che niun patto né conven- « zione soleva mantenere » (2); « Predicimus vobis (così al Re Roberto « a' 26 d'aprile del 1311)... quod ignis proximus nobis accensus exten- « ditur, et, nisi celeriter provideatur..., non solum devotos Guelfos « Tuscie consumet, sed etiam et circumpositarum omnium regionum; « quod non libenter referimus sed dolenter » (3). « Fortitudinem « igitur (così a' dì 8 di gennaio dell'11 al Podestà di Bologna) animi « assumentes corda Bononiensium fratrum nostrorum ad suam et « nostram conservandam et defendendam libertatem solitam inflam- « metis » (4); e al Comune (5): « Omnino vos fratres nostros requirimus, « et precamur actente [quatenus ut ne] vos et nos antiquam et soli- « tam vestri et nostri populi libertatem in excelso brachio defenda- « mus, vos fortificetis... in solita virili constantia permanentes fortitu- « dinis et vigoris ». E, così di seguito, innumerevoli volte esorta gli Italiani a difendere la libertà e lo Stato, a respingere il tiranno inva- sore (6). E dopo la sua morte, sebbene apparisse ai contemporanei, anche guelfi, compreso il buon Villani, più che un tiranno feroce, un santo desideroso di giustizia e di pace, la gioia de' Fiorentini non ha confini, e così ne danno il 27 agosto 1313 agli alleati Lucchesi e ad altri l'annunzio (7): «... vobis fidelibus et confratribus « nostris ad tam plenum, quo nullum posset esse plenius isto seculo « gaudium, tenore presentium, nuntiamus; videlicet; quod tyrannus « ille sevissimus Henricus, olim Comes de Lucioburgo, quem... Regem « Romanorum et Imperatorem Alamannie appellabant..., die veneris « preterita proxime, vigesima quarta huius mensis in terra de Buon- « convento diem clausit extremum... Congaudete igitur nobis in tam- « arduis tamque felicibus prosperitatibus, quesumus, cari fratres ».

Anche in altre successive occasioni avviene naturalmente lo stesso. Prendiamo ad esempio la corrispondenza della Cancelleria del 1340, mentre la Sede pontificia era in Avignone. Continuamente vi si parla d'amore all'Italia e d'avversione agli stranieri invasori; vi si prega e ammonisce il Papa di pensare alla regione italica; si

(1) BONGI S. nell'*Arch. st. it.*, serie IV, to. I, pp. 104, 117.

(2) Ivi, p. 108.

(3) *Acta*, II, p. 32.

(4) Ivi, p. 12.

(5) Ivi, p. 13.

(6) Cf. DEL LUNGO, *Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII*, pp. 425, 447.

(7) *Acta*, II, p. 278.

cerca di risvegliare l'idea dei Teutoni, la lunga tradizione che separava gli Italiani da essi (1). Né meno animate son quelle ch'essi inviano in corte del Papa nel 1366 e '67, dirette ad ottenere il ritorno a Roma della Santa Sede (2). Certo col Salutati tromba assai più potente ha la Repubblica. Ma da questo a supporre ch'egli succedesse a « rozzi notai, i quali scrivevano in uno stile irto di « formule », ci corre. Le formule furono, come s'è visto, press' a poco, le stesse prima del Salutati e dopo. Sotto di lui il dettato si avvantaggiò dei progressi che intanto aveva fatto, per opera di lui stesso e di altri, la lingua latina, e dell'ingegno suo particolare potentissimo. Egli, poi, felice per la sua condizione ufficiale ed economica, mise nell'opera sua tutto lo zelo, tutta la fatica, tutte le cure possibili. Non solo i precetti rettorici degli antichi maestri gli giovarono, ma la dottrina sua grande in fatto di Sacra Scrittura e di classici, il raziocinio chiaro e sicuro, il sillogismo potente. Tutto mise a profitto nella composizione; esempj storici, classici, biblici, insegnamenti filosofici. Così ne vennero fuori quelle furibonde invettive, quelle lettere fulminatrici della tirannia Viscontea, quelle ardite ammonizioni, che osavano fin varcare la soglia della Corte pontificia (3); quelle lettere ai cardinali scismatici intessute di sillogismi stringenti, le altre ai Romani, in cui si fa appello alla libertà, che andarono poi famose in tutto il mondo (4). Contemporaneamente, poi, come dicemmo, altre lettere uscivano dalla Cancelleria dettate da altri che dal Salutati; forse, anzi, alcune di quelle che appaiono come dettate da lui e a lui furono attribuite, non gli appartengono. Avvertimmo, infatti, come fosse tra il '76 e il '78 Benedetto Fortini Cancelliere degli Otto della guerra, o Otto Santi. Dalla sua penna forse uscirono, dunque, quelle lettere infuocate, con le quali si cercava di unire i popoli vicini e sollevarli contro la Chiesa, in nome della libertà. Ma, a parte ciò, esiste di tal Cancelliere quella lettera in volgare del 1391 della quale più volte abbiamo parlato, e che dalle persone della materia più intendenti fu giudicata un capolavoro di lingua e di stile (5). Non deve, dunque, affer-

(1) Ved. GORRINI, *Lettere inedite*, to. XIV, pp. 156 sgg. Qui veramente si parla solo di lettere dirette dagli Oratori alla Cancelleria; ma si comprende che da essa veniva loro l'intonazione.

(2) FILIPPI, *Il Comune di Firenze*, pp. 399 sgg.

(3) Scriveva, infatti, al Pontefice: «... sic observandam ecclesiasticam libertatem quod libertas. « naturalis populorum nihilominus non laedatur ». Ved. SALUTATI, *Epistol.*, ed. RIGACCI, I, p. 171; cf. *Paradiso degli Alberti*, vol. I, p. II, p. 82).

(4) Cf. ROSSI, p. 15; *Paradiso degli Alberti* cit., I, p. I, pp. 78, 82, 83. Per far conoscere gli errori su questo punto di alcuni moderni scrittori, basti dire che il Wesselosky nell'opera qui sopra citata dice Coluccio essere il primo erudito che abbia assunto il cancellierato d'una grande repubblica italiana; che prima tali cancellieri erano cherici (I, p. I, p. 83).

(5) Così, infatti, il FANFANI (p. 87): « A noi ci pare tale scrittura, che nel trecento non ne abbia « altre delle simili, e per efficacia di dettato e per ispiriti generosi... ». Si noti il passo che appresso (p. 88): «... e già tutti que' popoli, desti per lo suono de' dolci istormenti della libertà, s'apparec-

marsi che solo il Salutati fosse un valente dettatore della Repubblica, ma ch'egli fu tra molti valenti valentissimo. E, rispetto alle modificazioni ch'egli introdusse nel dettato e alle altre che non poté, pei necessarj riguardi alla tradizione cancelleresca, erano, più che altro, a dir vero, ricercatezze e minuzie, le quali con l'efficacia ed elevatezza dello stile poco avevan che fare: basti, ad esempio, *t o t i e n s* per *t o c i e n s*. Ben dice il Guasti, che Coluccio i fiori rettorici « trapiantò « dalla scuola in Palagio » (1). Ciò è che più specialmente distingue i dettati suoi da quelli degli antecedenti Cancellieri; l'abbondanza dei fiori, delle citazioni, dei sillogismi. Quel che ser Ventura diceva brevemente e semplicemente Coluccio abbelliva con sonanti periodi, ammonimenti, ricordi.

Il Salutati ebbe dentro e fuori della Cancelleria imitatori e seguaci. Dentro, Leonardo Bruni può considerarsi come il suo discepolo più fido, il continuatore più fedele. Fuori, le lettere dettate dal Ponormita a nome di Re Ferdinando nella guerra contro Giovanna d'Angiò, appaiono informate alla tradizione Colucciana (2).

Ci è impossibile far un esame accurato dei documenti, che seguono innumerevoli per molte centinaia di registri della prima e seconda Cancelleria dei Signori, per quelle dei Dieci e degli Otto. Per quanto è della forma e dello stile, son da notarsi principalmente tre diversi elementi: le modificazioni, che in essa avvengono, conformi allo svolgimento generale dell'arte dettatoria, delle lingue latina e volgare; la condizione politica della nostra Repubblica; la natura particolare e la forza dell'ingegno dei Cancellieri. Già il Guasti disegnava, all'ingrosso, per lo stile e la forma nella Cancelleria tre periodi (3): « ... da' primi almeno del secolo decimo-
« quarto al Salutati; dal Salutati a quei Cancellieri che portarono
« il Comune in casa Medici; e da loro al Segretario Fiorentino
« e al Giannotti: tre periodi distintissimi eziandio nelle composizioni
« storiche, stando nel primo il Compagni e il Villani, nel secondo
« il Poggio, l'Aretino e lo Scala; nell'ultimo lo stesso Machiavelli ».

« chiano d'uscire delle sue crudeli e rapaci mani (del Visconti); et in questo sono veramente più savj
« di voi, ché, essendo in voi la innata libertà, vi siete fatti servi, offendendo a Dio e a' padri vostri,
« i qua' vi lasciarono liberi, e a' vostri figliuoli, i quali senza alcuna loro colpa volete lasciare in
« servitù, e togliendo alla patria vostra la corona della immacolata libertà, infino dal suo principio,
« la quale poche altre, o forse niuna, qui in Toscana la portava più gloriosa ». Quindi: « L' Arma-
« gnac viene con noi per l'odio di tale tirannia »; vuol esser lodato in perpetuo per aver « difesa la
« dolce libertà d'Italia ». Ved. pure sopra, pp. 155, 424. Anche del tempo in cui ser Benedetto fu
Cancelliere possediamo una lettera arditissima al Papa, quella del 17 di set. 1406, in cui si dice: « Quis
« putaret literas et promissiones Apostolicas irritas, vel inanes? »; lettera tanto arditata, che spiacque,
e i Signori se ne scusarono con altra del 2 ot. (GUASTI, *Commiss.*, I, pp. 88, 89).

(1) *Commissioni*, I, p. x.

(2) Cf. ROSSI, *Il Quattrocento*, p. 83.

(3) *Commissioni*, I, p. xj.

Del resto, modificazioni assai notevoli e miglioramenti introdusse nello stile il Bruni (1); il Bracciolini lo rende sempre più semplice e spigliato (2). Il suo stile è meravigliosamente pieghevole, adattabile alle più svariate specie di argomenti (3). Anche l'Accolti si mostra elegante e spigliato (4); ed è noto, per le sue polemiche col Poliziano, lo stile di Bartolommeo Scala, che sì a lungo fu a capo della Cancelleria Fiorentina; divenuto ormai tutto cosa dei Medici ed intento alla continua glorificazione ed esaltamento di quella Casa. Basti ricordare con quale foga fu scritto contro lo stesso Pontefice Sisto IV nell'occasione della guerra per la congiura de' Pazzi.

Degli ultimi e numerosi Segretarj e Cancellieri, quali Marcello Virgilio Adriani, Alessio Lapaccini, il Machiavelli, il Giannotti, il Michelozzi, il Violi ed altri crediamo inutile parlar di proposito. Messer Marcello e messer Alessio non furono che fedeli, dotti, eloquenti continuatori delle tradizioni dei loro predecessori. L'opera cancelleresca degli altri si svolse principalmente in lingua volgare; è parte grandissima della storia della lingua e letteratura nostra, ed è universalmente, per opere innumerevoli e poderose, già nota. Questo solo diremo che tali Segretarj e Cancellieri molto s'allontanano dai limiti imposti al notaro medievale; che dànno, a poco a poco, alla prosa ufficiale quegli atteggiamenti e quelle forme, che, accresciute di numero e perfezionate, formano la prosa ufficiale moderna.

7. Il secolo XII nel quale, secondo pare agli storici, comincia il Comune Fiorentino indipendente, è tale che ci dispensa da lunghe ricerche e discussioni circa i varj sistemi cronologici, che, via via, doverono esser seguiti nei documenti fiorentini. Già nel secolo precedente, infatti, era generale in Italia l'uso degli anni dell'era volgare sostituiti a quelli degli imperatori, o dei consoli, prima, aggiunti a quelli delle indizioni poi (5). Di due secoli innanzi, dell'agosto 991, è un atto privato fatto in luogo detto « Campo Pauli », « Iudicaria florentina » (6). Ad ogni modo è certo che da quando cominciano gli atti della Cancelleria, fu generalmente in essa seguito lo stile dell'Incarnazione, usato in molte parti d'Europa, e in specie d'Italia e di Toscana, per la gran diffusione del culto alla Vergine (7). Tutti sanno che per esso il computo fiorentino è addietro d'un anno sul

(1) NOVATI, *Epistol.*, II, p. 419, nota 4.

(2) ROSSI, p. 52; cf. p. 107, ove dice come egli nella sua *Storia Fiorentina* tratti i fatti con più compatto organamento del Bruni.

(3) NICERON, IX, p. 138; ROSSI, p. 107.

(4) Op. e l. cit.

(5) DE ROZIÈRE, *Liber Diurnus*, p. 93, nota.

(6) A. S. F., *Dipl.*, *Passignano*; stile dell'Incarnazione; cf. PAOLI, *Programma*, III, p. 170, nota 5. Il compianto Maestro dice questo un documento fiorentino, quantunque non fosse proprio rogato nella Città, ma solo nella « Iudicaria Florentina ».

(7) PAOLI, op. e vol. cit., p. 171.

computo comune, fra il primo di gennaio e il 24 di marzo *inclusive*; ad esse corrisponde pel rimanente.

Ma la materia de' computi era nel medioevo, oltre ogni dire, complicata e difficile, e raro avviene che nelle carte private, o pubbliche, non si usino insieme, per maggior chiarezza e cautela, più sistemi cronologici, dei quali l'uno possa servir di riscontro all'altro (1). Anche in Firenze, infatti, durante la sua esistenza a Comune, un altro ne fu unito a quello dell'era volgare, quello delle indizioni. Varj erano, com'è noto, anche per questo, i sistemi: romano dal 25 dicembre, o primo gennaio; costantinopolitano dal primo settembre; fiorentino, o Bedano, dal 24 di quel mese. Quest'ultimo fu seguito a Firenze, pel quale dal 24 settembre al 31 dicembre *inclusive*, l'indizione corrisponde ad una data inferiore d'un anno a quella del computo ordinario (2). Rispetto, poi, al mese ed al giorno, fu seguito, per lo più, il sistema romano delle calende, none, idi, non senza l'altro così detto del mese entrante ed uscente, cioè della numerazione progressiva per la prima parte del mese, della progressiva a rovescio per la parte seconda; qualche rara volta della progressiva dal principio alla fine. Troviamo, talvolta, in specie nei primi secoli, aggiunti alla data il nome del Podestà e di altri Rettori del Comune (3); mai, però, il loro nome senza la data dell'era, eccetto forse qualche raro caso di registri destinati unicamente ad atti di quel dato ufficiale; registri datati in principio e in varj punti successivi, e supplito col nome di essi rettori nei punti intermedj.

La datazione negli atti più antichi dei Signori e dei Consigli è per lo più in principio; talvolta in fine. La stessa regola vale, press' a poco, per quegli che dicemmo atti varj della Cancelleria, anche nei tempi posteriori. Ma, da quando cominciano i registri delle Deliberazioni dei Signori e Collegi, delle Consulte, delle Provvisioni, dei « Libri Fabarum », delle Consulte e Pratiche, essa è sempre in principio. Generalmente fa parte del protocollo iniziale nel resoconto d'ogni seduta, il quale serve a molte provvisioni diverse, raccolte l'una dietro l'altra, in ordine progressivo. Quando, però, di ciascuna si fa l'istrumento separato, a richiesta delle per-

(1) S'avverte nel cit. *Baumgartenberger Formular* (ROCKINGER, IX, p. 763) che son note cronologiche degli atti l'anno, il giorno, i concorrenti, l'epatta, l'indizione, ma che le ultime tre si mettono solo ne' grandi testamenti: inoltre (p. 777) che in tutti gli atti, dei quali « datam ignorare non licet », debbono mettersi gli anni dell'Incarnazione; di più (p. 783) che si mettono anno dell'Incarnazione, giorno del mese, concorrenti, indizione, epatta nei privilegi perpetui. Nella Cancelleria Fiorentina s'osserva, invece, la massima semplicità.

(2) PAOLI, *Programma*, III, pp. 183 sgg.

(3) Così nel doc. 16 e 21 mar. e 9 apr. 1233 (SANTINI, *Documenti*, p. 402): «... millesimo duecentesimo trigesimo secundo, tempore dominatus domini Taurelli de Strata, Dei gratia, Florentie Po « testatis ».

sone o compagnie, o corporazioni, interessate, si ripete, naturalmente, col protocollo iniziale l'intera datazione. Per le provvisioni dei Consigli, approvate in altra successiva seduta si ripete, talvolta, con l'intero protocollo, la datazione; ma, nella maggior parte dei casi, si prosegue notando i cambiamenti, con la formula « Item eodem anno, die... », ec. Così per tutti gli atti dei Consigli. E lo stesso criterio vale, press' a poco, per le Deliberazioni dei Signori e Collegi.

Alquanto diverso è il sistema nelle lettere ed istruzioni. Negli originali destinati alla spedizione l'intera data di tempo è nel protocollo finale; nei registri, invece, nell'intitolazione generale in principio del volume, e spesso si ripete, di due in due mesi, ad ogni cambiamento di Signoria. Nelle singole lettere ed istruzioni registrate successivamente è, in fine, talvolta intera, tal'altra con le abbreviazioni succitate « eodem anno et die », « eodem anno, die... »; o anche « datum ut supra », e simili; e spesso è pur priva di qualunque datazione. Siccome le lettere, poi, non son sempre disposte, come abbiamo visto, per ordine cronologico rigoroso, non di rado avviene che riesce difficile determinarne le date. Le differenze, però, non sono generalmente di anni, ma di giorni e di mesi; e alla determinazione dei primi basta quasi sempre l'indizione, che raramente si omette. Più semplici e brevi sono nei registri le datazioni dei salvocondotti, come quelle dei bullettini, delle Deliberazioni dei Signori e Collegi, gli uni e gli altri, almeno negli ultimi secoli, generalmente riuniti in fine de' volumi.

Con questo potrebbe sembrare noi avessimo detto tutto quanto concerne i sistemi cronologici della Cancelleria; ma la materia de' computi cronologici è disciplina sì ardua, che gli ingegni migliori spesso vi si perdono e non sanno come uscire dal laberinto in cui si sono incautamente inoltrati. Nonostante sia noto universalmente il sistema cronologico seguito dai Fiorentini, ci sentiamo continuamente sollevar dubbj, proporre quesiti, dimandare se le cose stanno proprio come vogliono i libri, se le regole note soffrono eccezioni, e come e quante. Per questo stimiamo non inutile notar qui brevemente quanto ci fu dato osservare nell'esame di atti innumerevoli della Cancelleria e di parecchie migliaia de' suoi registri.

Va detto, anzitutto, che in fatto di tempi, trattandosi di numeri e cifre, son piuttosto frequenti gli equivoci e gli errori. Trovando quindi qualche inciampo nelle datazioni, fatti tutti i riscontri opportuni, è necessario supporre l'errore e cercare di determinare con critica acuta e sagace dove esso s'annidi. Tutti gli atti nostri appartengono a tempi nei quali l'uso dell'era volgare s'era fatto comune; questa è la datazione principale; perciò l'indizione diventa una datazione accessoria, che spesso si mette quasi un di più, tal-

volta si tralascia; che è quasi lettera morta; formula voluta dall'uso, ma di cui non si comprende la necessità. Perciò in esse gli errori son più facili e frequenti.

Notevolissimo, per questi rispetti, è il documento succitato del dì 7 dicembre 1334, contenente l'elezione fatta dai Consigli della Repubblica del nuovo Cancelliere dal primo di gennaio '35 nella persona di ser Naddo Baldovini (1). Mentre nel protocollo iniziale si segue lo stile dell'Incarnazione, nel testo è accettato quello della Circoncisione, o della Natività; cosa straordinaria e mai notata in documenti fiorentini. La cosa parve, per dir così, scandalosa a Cesare Paoli (2), il quale, non potendo negare il fatto, si provò a spiegarlo altrimenti che noi, supponendo, con un giro molto lungo, e che, in sostanza, significava le cose stesse dette da noi, che si volesse, con ciò, seguire non lo stile della Natività, o della Circoncisione, ma la divisione dell'anno ufficiale, che col primo di gennaio avveniva pel rinnovamento di alcuni magistrati (3); di alcuni giacché la maggior parte di essi, fra i quali i supremi, Priori e Gonfaloniere, non si rinnovavano affatto in quel giorno. Il ragionamento non persuase alcuno, né a noi occorre or cambiare una linea di quanto dicemmo. Forse il Maestro insigne se ne sarebbe astenuto, se avesse fatto uno studio più generale e profondo dei documenti della Cancelleria.

È ammesso comunemente che a Firenze vigesse lo stile dell'Incarnazione; ma s'è alcuno curato di vedere se la regola soffrisse qualche eccezione?

Intanto abbiamo che Giovanni Villani dice (4) come Carlo Magno « fu consacrato e coronato in Roma gli anni di Cristo 801 con grande « solennità e onore il dì di Pasqua ». Egli, dunque, questo fatto importantissimo riferisce secondo lo stile della Natività. Il Paoli suppone faccia ciò quasi senza avvedersene, per aver attinto a fonte francese; e sarà. Ma, intanto, parlando d'un altro avvenimento non meno importante e del quale fu testimone oculare, il giubileo del 1300, dice che il giorno di Natale 1300, « secondo la Nativitate di « Cristo... » (5), ec. Qui non è un uso inconsapevole ch'egli ne fa certamente.

Un altro cronista, ser Naddo di ser Nepo da Montecatini della Valdinevole, regione nella quale si usava lo stile della Natività,

(1) Ved. sopra, pp. 71 sgg.; MARZI, *Un Cancelliere sconosciuto*, pp. 8 sgg.

(2) *Arch. stor. ital.*, V. Serie, to. XXIV, p. 185.

(3) Solo nella Cancelleria Angioina troviamo qualche cosa di simile. In un frammento, infatti, de' suoi registri, alla distanza di soli tre fogli sono usati due stili diversi. Ved. DURRIEU, I, p. 198.

(4) Lib. II, cap. 15; cf. PAOLI, *Programma*, III, p. 176.

(5) Lib. VIII, cap. 36.

scrive a Firenze un libro di *Ricordi* dal 1348 al '98 (1). Usa quasi sempre lo stile della sua Terra, notando all'anno 1385 (2): «... di-
« poi infino alli 22 di marzo 1385, secondo il corso de' Fiorentini » ;
e al '96 (3): « Nel detto mese di gennaio (1396), come che l'anno
« corra in Firenze 1395, certo si è che... ». In un libro di censi, poi,
raccolti in Toscana circa il 1300 dai Vescovi Fiorentino e Pistoiese
si segue sempre lo stile della Natività (4). Ma poi abbiamo ancora
ripiene le orecchie delle interminabili discussioni che si fecero, e
ancora si fanno, circa lo stile cronologico seguito da Dante, non solo
nella *Divina Commedia*, ma pur nelle altre opere, compreso quanto
ideò, o compì prima dell'esilio; e deve, ormai, ritenersi per certo
ch'egli seguisse quello della Natività. Non parliamo di scrittori di
cose fiorentine più moderni, come i due Ammirato, i quali pur accet-
tarono quello stile nelle ampie o importantissime *Istorie Fiorentine*.

Ma veniamo all'uso più proprio delle curie e delle cancellerie.
Sappiamo come varj fossero gli stili usati, secondo i casi, anche con-
temporaneamente, nella Cancelleria Pontificia; così nella Lucchese,
nella Pisana (5). Anche in quella Angioina varj eran gli stili; i no-
tari di essa, piuttosto ignoranti, spesso non si raccapezzavano, e
cadevano in errori non lievi (6).

Negli atti nostri uniforme, costante, rigidissimo è l'uso dello
stile dell'Incarrazione, ed anche questo può fornirci una buona prova
della cultura e civiltà fiorentina in quel tempo, della superiorità
ch'essa aveva, per ordinamenti amministrativi e politici, su altri
Stati contemporanei. Ma ciò non toglie che qualche eccezione vi sia,
che qualche raro errore possiamo trovare.

Intanto l'anno fiorentino s'indicava con la formula « ab Incar-
« natione »; quello della Natività « a Nativitate » « Anno Domini »
significava più comunemente il secondo stile. Ma fra le diverse for-
mule nasceva, e nasce confusione talvolta; ed in tal caso solo una
saggia e circospetta critica può darci lume. Così un istrumento
scritto nella Curia di Orsanmichele è datato: «... anno mclxxxij,
« octavo idus martij, indictione prima » (7), e solo dall'indizione rile-
viamo che si tratta del 1183. Lo stesso si dica d'un'altra nella Curia
degli Appelli, Nullità ed Esenzioni, fatta «... mccxliij, indictione
« secunda, die xiiij exeunte marzio » (8). Nel registro 1° delle Delibe-
razioni dei Signori e Collegi si ha, rispetto a certi patti d'una

(1) ILDELFONSO, *Delizie*, XVIII, pp. 1-174.

(2) Ivi, p. 83.

(3) Ivi, p. 153.

(4) A. S. F., *Rif., Sig., Corr.*, n. 27 (Cl. III).

(5) PAOLI, *Programma*, III, pp. 172 sgg., 181.

(6) DURRIEU, I, pp. 197 sgg.

(7) SANTINI, *Documenti*, p. 224.

(8) Ivi, p. 308.

pace (1): «... scripta sub anno Domini mcccxxxj, die xxviiij mensis « septembris et sigillata sigillo Erculis... »; ma la mancanza d'altre indicazioni sufficienti c'impedisce di determinare secondo quale stile sia scritta. In una pergamena contenente due istrumenti fatti nel palazzo del Comune, Curia predetta del Giudice degli Appelli, Nullità ed Esenzioni, il secondo d'essi ha la data (2): « Dominice Nativitatis anno millesimo ducentesimo quadragesimo primo, quarto « intrante mense ianuarij..., indictione quartadecima... »; e il primo: « Millesimo ducentesimo trigesimo nono, indictione tertiadecima, « tertio idus februarij ». In quello, dunque, si segue lo stile della Natività, in questo, sebbene accanto al primo nella stessa pergamena, quello dell'Incarnazione.

Se dalle curie civili passiamo al fòro ecclesiastico, vedremo che nell'antico registro del Vescovado, detto il *Bullettone*, si segue costantemente lo stile dell'Incarnazione; tuttavia vi troviamo la datazione « sub m^oc^oc^oxxxvij, die primo ianuarij, indictione decima », che manifestamente corrisponde al nostro primo gennaio 1237 ed è secondo lo stile della Natività (3).

Torniamo alla Cancelleria vera e propria. Non di rado ci occorrono documenti ch'essa compila d'accordo con altri Stati e che perciò non si sa a quale d'essi piuttosto appartengano, di quali nella datazione si segua lo stile. Così il trattato commerciale del 30 maggio 1214 fra i Comuni di Firenze e di Pisa, sebbene compilato in Pisa, è secondo lo stile fiorentino (4); quello del 20 febbraio con Bologna, fatto in Bologna, è secondo la Natività; e così l'altro del 21 marzo 1218 coi Perugini fatto in Perugia (5). Talvolta quasi ad evitare il pericolo di confusioni, i notari aggiungono: « Anno..., indictione..., secundum morem Florentinorum »; tal'altra abbondano con citazioni di nomi di persone e di luoghi. Leggiamo, ad esempio, in un documento del 14 dicembre 1287 (6): « In nomine Trinitatis in- « dividue et eterne, Patris, videlicet, et Filij ac Sancti Spiritus amen. « Liber generalium et specialium Consiliorum et Capitulum du- « decim Maiorum Artium Civitatis et Comunis Florentie, continens « proposita, provisa, firmata et edita in ipsis Consiliis et ipsorum « Consiliorum auctoritate, tempore regiminis nobilis et potentis mi-

(1) A c. 5.

(2) SANTINI, op. cit., pp. 272, 285. Il SANTINI ha supposto fosse quello dell'Incarnazione. Va, dunque, corretta la data da lui assegnatagli 4 gen. 1242.

(3) SANTINI, op. cit., p. 512. L'egregio amico SANTINI suppone qui che si tratti dello stile comune, o della Circoncisione, ma crediamo, invece, sia quello della Natività. Del comune non abbiamo trovato esempi in documenti fiorentini.

(4) SANTINI, p. 177.

(5) Ivi, pp. 182, 190.

(6) A. S. F., *Provv.*, 1, c. 63.

« litis domini Antonij de Fixiraga, civis Laude, in regimine potestarie Civitatis et Comunis Florentie laudabiliter dominantis scriptus per me Bonsegnorem... »; e un quaderno del 1287 finisce con un atto del 26 gennaio così (1): « Acta fuerunt haec super logia, seu verone, existente iuxta palatium Comunis Florentie, apud introitum sale dicti Pallactii, presentibus testibus domino Guidone de Tossignano, iudice et Collaterali Assessore... Potestatis, Guilielmo de Podio, Milite Potestatis, ser Iohanne de Reate, eius notario, Matheo Aghinecti, cive Florentino, et Puccio Detesalvi, nuntio Pallatij, et aliis. Ego Bonsegnore... hiis omnibus interfui, et ea publice scripsi ».

Veniamo agli atti esclusivi della Cancelleria nostra. Non v'ha dubbio che tale debba considerarsi la pace conclusa, per opera del Cardinal Latino, il 18 gennaio 1280. Eppure ha la data seguente, che si riconosce facilmente come della Natività (2): « In nomine Domini. Anno eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo, indicatione octava, die octavo decimo mensis ianuarij ». Né occorre tornar sopra l'istrumento del 7 dicembre 1334. Non parliamo, poi, dei Vicarj forestieri, venuti più volte a Firenze, né dei Duchi di Calabria e d'Atene sopra ricordati, i quali seguirono, naturalmente, stili cronologici loro particolari. Se a tutte queste cose, pertanto, avesse pensato l'amato prof. Paoli, non si sarebbe certo meravigliato di quanto avevamo detto (3).

Or si potrà dimandare; quale è la ragione di ciò? Gli scrittori e notari fiorentini usavan tutti concordi lo stile dell'Incarnazione; ma l'uso era tradizionale, non obbligatorio; nessuno impose loro di seguirlo: quindi, se in qualche occasione fosse lor tornato comodo, avrebber potuto benissimo cambiare; solo dovevano fare in modo che non sorgesse confusione, dichiarando a quale si attenevano. Firenze, poi, era piena di notari forestieri, che, naturalmente, tutti non seguivano lo stile medesimo. Giunti nella Cancelleria dovevano abbandonare i loro usi per quelli della Curia; e tutto ciò per semplice rispetto alla tradizione cancelleresca, ché nessuno Statuto, o provvisione, fa menzione di ciò. La prova migliore d'un simile fatto l'abbiamo nel Salutati. Finché fu nella sua Valdinievole, usò costantemente lo stile della Natività; venuto a Firenze, s'attenne all'Incarnazione (4). Or, se questo avveniva d'ordinario, poteva pur aversi

(1) Ivi, c. 46.

(2) Ivi, *Cap.*, 29, c. 324; cf. ILDEFONSO, *Delizie*, IX, pp. 62 sgg.

(3) Inutile trattare dei documenti pervenuti alla Repubblica da altre cancellerie, nei quali si seguiva (si capisce) lo stile di quelle.

(4) Tuttavia non giureremmo che sempre seguisse nelle sue lettere private posteriori al 1375 lo stile fiorentino. Perciò lodevolissima è la prudenza del NOVATI, il quale circa quella di Coluccio a fra' Giovanni da San Miniato del 22 gen. 1405, o 1406, dice (*Epistol.*, IV, p. I, p. 171, nota): « Ecco un punto assai dubbio; non potendosi negare che nel computo degli anni i Fiorentini non abbiano comunemente tenuto fermo il metodo loro ».

un'eccezione in parecchie occasioni; un ghiribizzo del Notaro, una sua dimenticanza eran sempre possibili. In questo senso debbonsi, secondo noi, intendere i pochi casi di deroga dall'uso comune, che possiamo trovare nei documenti della Cancelleria.

8. Si dice nel *Baumbartenberger Formular* come i notari debbono por mente, oltreché alla costruzione, all'ordine della composizione, alla debita collocazione degli aggettivi e de' verbi e al senso della locuzione, pur ai costumi degli uomini, alle consuetudini delle terre, a soddisfare i desiderj del mittente e del ricevente (1); e più oltre che, quando un intero Ordine religioso tutto insieme da Papa, o Imperatore, ha un privilegio, e una singola Casa non possiede il documento, può prender quello d'altra Casa, mostrarlo ad alcuni uomini grandi, come, ad esempio, i Vescovi, poi trascriverlo, facendo apporre i sigilli da quelli (2). Lo stesso è per le carte che si deteriorano. Maestro Bene da Lucca prega, come dicemmo, in una sua opera, il *Cedro*, i lettori a non meravigliarsi se prende qualche cosa dai Padri, perché quasi nulla si può dire che non sia stato già detto; ed essi pure attinsero a Tullio (3). E san Pier Damiano scrive, come vedemmo, ad Alessandro II (4): « Licet ego « dictare forte quid valeam, deest antiquarius qui tran scribat »; quindi (5): « Witmundo, sapienti monacho, supplices iussit litteras dictare et Bernardo juveni..., nobili antiquario, diligenter scriptitare ». Non sappiamo, a dir vero, se la parola antiquarius abbia qui il significato che oggi avrebbe. Pur non sembra improbabile che indichi almeno uno scrivano pratico di caratteri cancellereschi, della scrittura più elegante e corretta, e quindi anche, più o meno, delle scritture antiche. Abbiamo, poi, visto come il Salutati, chiedendo al Marchese di Moravia quel Livio che allora era stato trovato e nessuno sapeva decifrare, dice sperar di poterlo intendere, perché allo studio delle cose antiche s'è rivolto fin dall'adolescenza. Parrebbe, dunque, che anche di antichi caratteri e di antiche scritture si occupassero i dotti di quel tempo, che una specie di scuola tradizionale vi fosse, specialmente pei notari che più s'approfondivano nell'arte dettatoria e nello studio dei classici, dei Dottori, dei Padri, della Scrittura. Tutte queste notizie ci fanno comprendere come un po' di cultura storica, di dottrina letteraria nei notari e nei pubblici ufficj e cancellerie, specialmente in quelle più progredite e ordinate, come la nostra, non dovessero mai del tutto mancare, né andar disgiunte da una certa

(1) ROCKINGER, IX, p. 748.

(2) Ivi, p. 772.

(3) GAUDENZI, p. 164.

(4) Ved. sopra, p. 22.

(5) WATTENBACH, *Das Schriftwesen*, p. 425.

conoscenza della tradizione diplomatica, sia delle cancellerie del tempo in genere, sia della fiorentina in specie. Se, infatti, ricordiamo come nei tempi più antichi i notari uscivano dalle scuole di grammatica e di retorica (1), che ad essi gli antichi si proponevano come modelli, dovremo notare che la natura stessa dell'insegnamento era tale da costringerli ad acquistarsi cognizioni storiche e giuridiche generali, che poi dovevano essere accresciute da quelle particolari ed adatte, via via, alle condizioni di tempo, di luogo, d'ufficio, nelle quali ciascuno di essi si trovava.

Nel caso particolare nostro poche saranno state le occasioni in cui speciali cognizioni storiche avranno giovato per la composizione degli atti del supremo Magistrato cittadino. Tuttavia fa d'uopo avvertire che, se i Signori conservavano gelosamente presso di sé nella Cappella diplomi imperiali e bolle pontificie non solo (che potevano rappresentare per essi privilegi religiosi e politici e quindi un interesse diretto), ma pur volumi, come le *Pandette*, che avevano soltanto un interesse storico, se per l'antichità avevano un culto quasi religioso, anche i notari non potevano non tener conto di tali loro disposizioni. Inoltre i Fiorentini ebbero già nel secolo XIII scrittori di cronache, furono curiosissimi e gelosi custodi delle storiche tradizioni circa le origini romane della loro Città, circa le lotte con Fiesole e le altre terre e Signori vicini; possedevano certo scritture, cronache, racconti, leggende più antiche e più numerose di quelle che noi oggi conosciamo; e, se queste cose occupavano le menti di persone senza grammatica, come Giovanni Villani, tanto più doverono esser conosciute e studiate da grammatici, quali erano i Notari, e in specie dai Notari dei Signori nei palazzi del Popolo e del Comune. Molte solennità, feste, ricorrenze religiose avevano la loro ragione in fatti, che si perdevano nella notte de' tempi; quindi l'interesse storico vivissimo, che dovevano ispirare non pochi atti dei Signori, anche nei primi secoli. Si noti, poi, che fors'anche più che oggi, col diritto allora vigente, l'interesse storico doveva confondersi con gli interessi materiali ed economici del giorno; che molti diritti, doveri, privilegi avevano fondamento in fatti, i quali appartenevano ormai alla storia. S'aggiunga pure che in varie occasioni, come narra il Villani, quando la Signoria si trovava senza occupazioni urgenti, si diletta di ricercare nelle antiche scritture certe memorie, come quando volle sapere i diritti ch'essa aveva sulle Alpi dello Stale, o conoscer le origini del suo bel San Giovanni (2). In certe altre non sdegnava di cercare le antiche tradizioni di famiglie insigni, occu-

(1) Ivi, p. 457.

(2) Ved. VILLANI G., *Cronica*, I, 60; VILLANI M., *Cronica*, VIII, 94.

parsi, quasi diremmo, di alberi genealogici. È nota, infatti, la leggenda dei Gherardini, fiorentini, conquistatori nel secolo XII dell'Irlanda; è nota la lettera che a un loro supposto discendente, Giacomo Fitzgerald, Conte di Desmond, scrisse in nome della Repubblica Leonardo Bruni (1). Parla in essa della leggenda, ricorda altri antichi fiorentini divenuti celebri e grandi in lontani paesi, fa fede che certo Betto è veramente della famiglia famosa dei Gherardini.

Ciò posto, pe' secoli, durante i quali ne rimangono i registri degli atti de' Signori e Collegi, non è raro il caso di trovare deliberazioni, per la composizione delle quali sono occorsi ricordi e memorie di natura storica. Troppo lungo sarebbe tentarne un elenco; ma ricorderemo i privilegi che si solevan concedere dai Signori nel secolo XVI ad autori, librai, stampatori; simili concessioni supponevan sempre nell'atto rogato una motivazione di natura letteraria e storica. Una simil cultura appare anche più necessaria per gli altri atti dei Consigli, delle molteplici Commissioni e Balie, tanto più che alcuni notari non sapevan neppure scrivere in latino passabile gli istrumenti. Così scrive, infatti, sulla fine del secolo XIV ser Lapo Mazzei al suo Amico, il mercante Datini (2): « Oggi
« ho distese le carte, come io voglio che i notai le grossino, che
« son due: ch'io non vorrei anzi mai le grossassono, ch'averle di
« lor cerbacone (3).

Per queste si sceglieva sempre un notaro provetto e di grande valore; nel secolo XIII Brunetto stesso fu probabilmente, come dicemmo, Notaro delle Riformagioni. Nel 1458 uno che divenne, poi, quasi subito famoso Cancelliere Dettatore, messer Benedetto Accolti, fu pur candidato a tale ufficio (4). Si comprende, quindi, che di molta cultura dovevano esser forniti. Nel secolo stesso XV, inoltre, abbiamo notari come il Pieruzzi, Giovanni Guidi e altri, ch'erano veri uomini dotti, membri dell'Accademia Platonica, stretti da vincoli di grande amicizia con tutti i letterati del tempo. S'aggiunga che in tal secolo molte provvisioni contengono vere considerazioni e motivazioni storiche a giustificazione della legge proposta, le quali dimostrano come i Signori portavano nei Consigli queste considerazioni per ottenerne l'approvazione; il notaro doveva naturalmente tener conto nella composizione dell'atto di ciò. Né mancano provvisioni circa certi fatti, che avevano ormai solo importanza

(1) UZIELLI, *Leggenda dei tre Valdelsani*, pp. 170 sgg., vol. 14; p. 173, vol. 15.

(2) *Lettere di un Notaio a un Mercante*, vol. I, p. 62.

(3) Il GUASTI intende per « cerbacone » il « latiname » de' notari.

(4) A c. 303 del vol. 62 delle *Tratte* (A. S. F., *Rif.*) si trova una lista di nominati, cioè proposti, dai Signori e Collegi « pro Officiali Reformationum ». Fra essi è « messer Benedetto di Michele « d'Arezzo », certo il nostro Accolti, ch'era stato proposto da' dodici Buonomini.

storica, come il bando che fu tolto nel 1496 ai discendenti di Dante in omaggio alla memoria del divino Poeta (1).

Rispetto alla dottrina giuridica, certo i Notari della Signoria non dovevano esserne privi, giacché avevano continuamente da citare, applicare, interpretare Statuti, leggi e deliberazioni esistenti, dar forma legale alle Deliberazioni dei Signori, evitando gli innumerevoli ostacoli che impedivano di fare in un dato modo, e osservando gli obblighi che v'erano di agire in un altro.

Ma dove la dottrina giuridica aveva la sede più naturale era l'Ufficio delle Riformagioni. Il Notaro dei Consigli veniva comunemente considerato come il conservatore, rinnovatore, compilatore delle leggi, « *Conditor legum* », come lo disse nel secolo XV Marsilio Ficino. Gli atti da lui rogati non erano, per lo più, come quelli del Notaro dei Signori, disposizioni singole di natura amministrativa e transitoria, ma disposizioni generali, che obbligavano strettamente i cittadini e lo Stato. Prima di giungere alla composizione di un istrumento di provvisione, molte erano, come s'è visto, le vie per le quali si doveva passare. Faceva d'uopo, pertanto, nel Notaro d'una conoscenza minuta e profonda degli Statuti del Comune e del Popolo, delle leggi antecedenti ancora in vigore. Un piccolo errore, un'omissione anche minima poteva espor lui e i Signori a gravissime multe e pene. Nelle proposte doveva aver riguardo alle disposizioni di diritto comune per non offendere gli interessi d'alcuno, alle condizioni giuridiche create a' popoli, sottomessi tutti con speciali atti e capitolazioni, l'uno diverso dall'altro, alle condizioni di dipendenza feudale, nelle quali era il Comune verso l'Imperatore e i suoi grandi ufficiali; in ultimo alle disposizioni del diritto canonico, che tanto inceppavano le libertà cittadine, sia nelle loro relazioni con le chiese e coi cherici, sia nelle stesse disposizioni di amministrazione civile, nelle operazioni finanziarie dello Stato, per le note disposizioni sui prestiti e sull'usura, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, sulla costituzione della famiglia, e simili. Egli era, insieme coi Savi, poi istituiti, il consultore naturale in tutte quelle questioni, colui che doveva studiare il modo di formularle, l'aspetto nel quale presentarle e farle passare. Vedemmo, infatti, come ser Piero di ser Grifo indicò il modo di comprare Bibbiena dal Vescovo d'Arezzo, che non avrebbe potuto venderla; come a lui si ricorse, quando si voleva trovare denaro, e non era possibile, all'interesse permesso dalle leggi canoniche, ed egli venne fuori con l'ingegnosa finzione del Monte detto dell'uno tre (2). Lo stesso avviene in molte altre occasioni; e s'è

(1) Ved. DEL LUNGO, *Esilio di Dante*, pp. 180 sgg.

(2) Ved. sopra, p. 89.

visto, di fatto, come in quell'Ufficio, in specie nel secolo XV e nel XVI, fossero giureconsulti valentissimi compreso il celebre Silvestro Aldobrandini, autore di pregiate opere giuridiche e padre di Papa Clemente VIII.

Che una tradizione cancelleresca si venisse, a poco a poco, formando negli ufficj del Notaro dei Signori e del Notaro dei Consigli basta a dimostrarlo il fatto che gli atti, i registri, i sigilli, i sistemi di copia, registrazione, autenticazione rimangono, press' a poco, gli stessi per tutti i secoli, dei quali abbiamo ricordo. Le formule non cambiano sensibilmente; lo stesso stile cronologico rimane fermo, sebbene in altre cancellerie ve ne fosser diversi, e i notari, per solito, anche nei pubblici ufficj conservassero il loro. Ché, anzi, la forma stessa, le dimensioni della pergamena e della carta, rimangono sostanzialmente le stesse per le stesse serie di atti.

Dove, però, cultura giuridica e storica, e storia e tradizione diplomatica trovano il loro posto d'onore, è nella Cancelleria delle lettere. I dettatori, ovunque ufficiali letterati e storici per eccellenza, a Firenze tali qualità possedevano nel massimo grado. Lasciamo della dottrina giuridica, la quale pur dovevano avere per presedere alla discussione e risoluzione di tante questioni, alla compilazione di tanti istrumenti, di confederazione, di pace, di alleanza, di sottomissione. La cultura storica era lor necessaria principalmente. L'ufficio loro era essenzialmente letterario e politico; or la storia è parte notevolissima della letteratura e luce superiore e guida necessaria nelle questioni di politica esterna. L'essenza stessa dello studio letterario dei dettatori li portava a ben conoscere e ad apprezzare la storia. Siccome i più antichi fra essi si proponevano a modello i classici romani e gli scrittori politici latini della decadenza, Cicerone, Seneca, Quintiliano, Cassiodoro, quindi i grandi scrittori della Chiesa, o dettatori pontifici, san Girolamo, san Pier Damiano, e i più recenti, e veri e proprj dettatori e maestri più famosi, Boncompagno, Guido Fava e tanti altri, da ciò stesso avevano origine paragoni, confronti, considerazioni storiche. Quindi è che quasi tutti i cancellieri principali del medioevo furon pure scrittori di storie o di croniche; che quasi tutti quelli fiorentini tali furono, o almeno come tali erano considerati.

Del resto, a tali considerazioni doveva indurli continuamente la pratica dell'ufficio. Per carteggiare con gli altri Stati, co' popoli e con gli ufficiali sottoposti dovevan conoscerne i nomi ed i titoli. Di più, le relazioni che il Comune aveva con essi, le formule, che con questi e con quelli andavano usate, la convenienza di anteporre, o posporre, i titoli proprj a quelli dei riceventi, i modi e le

qualità del saluto, le condizioni particolari di ciascuno di essi. Or tutto ciò portava, di per sé, ad uno studio storico, perché i Comuni, le repubbliche, i principati continuamente cambiavano di nomi, di titoli, di condizioni sociali e politiche. Ed era perciò necessario che il Cancelliere s'informasse, o dai colleghi di Cancelleria, o dai documenti dell'Ufficio, o dai libri di storia, o da ambasciatori od amici, o da altre fonti, delle condizioni storiche di tutti quelli, coi quali doveva intavolare, o proseguire una corrispondenza (1).

Abbiamo pur detto come nel 1258 nella controversia di Firenze con Pavia, i Fiorentini ricordavano ai Pavesi il culto, la reverenza grande ch'essi avevano per due santi pavesi; e questo fa vedere come, fin d'allora, la tradizione e la storia erano uno degli elementi che più s'usavano per comodo d'argomentazione nella corrispondenza diplomatica.

Dopo quell'anno non mancano altri esempj, nei quali vediamo i cancellieri servirsi della storia in vantaggio degli argomenti loro; anzi, può dirsi che quasi continui essi siano. Basti ricordare quelli, coi quali dal 1310 al '13, si sforzano di riunire i guelfi italiani contro i ghibellini teutonici. Ed anche posteriormente i Cancellieri Fiorentini sollevano il concetto dell'Italia civile contro la barbarie straniera per unire insieme tutti gli Italiani contro gli invasori. E questo non è, in sostanza, che un concetto storico, il quale unisce, in certo modo, l'Italia di quel tempo con l'Italia civile dei tempi dei Romani contro l'Europa barbara da essi sottomessa. Ché, anzi, si può dire, le stesse distinzioni fra guelfi e ghibellini avevano ormai un fondamento storico.

Quando, però, non solo la storia, ma pur l'erudizione più minuta trovò luogo nelle lettere della Cancelleria fu al tempo del Salutati. Il quale, com'è noto, per svolger la sua tesi in tutti gli aspetti, si serviva di tutte le citazioni bibliche, o classiche, di tutti gli esempj storici, antichi e moderni, fino a ricordare, come dicemmo, in una lettera al Re di Francia, per farselo propizio, la leggenda Carolingia concernente Firenze. Quasi tutti i Cancellieri che a lui succedettero furono autori di storie, e la storia misero largamente a profitto nell'esercizio dell'ufficio. È inutile, pertanto, più a lungo su questo argomento trattenere il lettore.

È noto come in Francia ed altrove fino dal tempo dei Merovingi, nel regno delle Due Sicilie sotto i Normanni, nella Corte

(1) Nell'Archivio della Repubblica ed anche nelle biblioteche pubbliche fiorentine si trovano numerose raccolte di formule, di formularj, di soprascritte di lettere. Anche durante il dominio Mediceo rimasero nella Cancelleria tradizioni dei tempi della Repubblica. Così a' 17 d'apr. 1548 Giovanni Conti scrive a Cristiano Pagni, Segretario Ducale, d'aver trovato fra le vecchie carte varie sopra-

Pontificia ed imperiale e in altre importanti amministrazioni si trovassero notari e cancellieri, che dovevano essere esperti delle antiche scritture, saper distinguere le vere dalle false, divenir anche cronisti e storiografi dei Signori, delle chiese, degli Stati (1). Tutto questo ci fa supporre che anche negli ufficj nostri un po' di tradizione curiale e cancelleresca per la compilazione degli atti e per la discussione delle questioni vi fosse. È verisimile, come altrove accennammo (2), che gli stessi archivj del Comune risalgano a quelli della Città sottoposta ai Conti e Marchesi e ai più antichi del Municipio Romano; lo stesso sembra dovesse avvenire per gli ufficj amministrativi e poi per la Cancelleria, che forse da questi ebbe origine. S'aggiunga che già tra' Fiorentini del secolo XV esisteva la tradizione inveterata che i Cancellieri della Repubblica dovessero essere uomini dotti e di gran valore; che ad essi spettasse anche l'ufficio altissimo di scriver la storia della Città. Tale ufficio fu pure attribuito a Brunetto Latini, il quale si volle autore della nota Cronaca, che va sotto il suo nome. Ciò, come tutti sanno, è falso (3); ma il fatto stesso ch'egli, supposto Cancelliere, fu pure considerato autore d'una storia della Repubblica, dimostra, in certo modo, quali apparivano alla mente dei Fiorentini questi ufficiali, la cui serie non poté cominciare improvvisamente con un uomo rimasto, poi, come Brunetto, così famoso nel mondo. Al Comune Fiorentino, che arriva nel secolo XIII ad un sistema sì complesso d'ordinamenti politici, che ha per capo ed anima dell'amministrazione un tale maestro nell'arte della retorica e della politica, non poté mancare una lenta, lunga, adeguata preparazione. I Fiorentini stessi menavan vanto della loro esperienza nell'amministrazione dello Stato, si dicevano di buona memoria circa le cose occorse al Comune nei tempi passati. Un'altra questione, sorta l'anno 1309 fra il Comune di Firenze e quello di Pavia, che era per concedere a certi suoi il diritto di rappresaglia contro i Fiorentini per pretesi loro crediti, che risalivano verso la prima metà del secolo XIII, si hanno le seguenti affermazioni (4): « ...ipsarum litterarum (del Comune di Pavia) tenor nobis admirationis materiam preparavit, « maxime cum non sit memoria in nostro Comuni et Populo de « hiis, que predictae vestre littere continebant... ». E poco dopo

scritte, alcune delle quali riporta; gli dà pur notizie (richiestone) sul sistema delle sottoscrizioni. V'è anche l'ordine, dice, che s'usa di presente, levato dal libretto della Segreteria (A. S. F., *Med.*, fa 386, cc. 238-240).

(1) GIRY, *Histoire de la Diplomatie*, pp. 227 sgg.

(2) *Notizie stor.*, pp. 5 sgg.

(3) Ved. l'op. di MAX LAVE, *Ferreto von Vicenza, seine Dichtungen und sein Geschichtswerk* (pp. 56 sgg.) e la recensione che ne fece C. CIPOLLA nel *Giornale stor. della Letterat. Ital.*, vol. V, p. 234.

(4) P. L. RAMBALDI, *Una minaccia di rappresaglie*, pp. 359 sgg.; 2 ot. 1309.

(18 ottobre): «... ipsarum litterarum tenor nobis magne admirationis « materiam preparavit pro eo quod nulla est inter cives nostros « de contentis in lictis vestris memoria, etsi bone sint memorie « Florentini... ». Lo stesso, poi, ripetono in altre due lettere del 18 e 20 a Guido Della Torre e a Francesco di Iammoro, cittadino fiorentino residente in Milano. E tutto questo avvalora la supposizione d'un'assennata tradizione curiale, che già in questi anni doveva essere negli ufficj della Cancelleria, la quale, intanto, conservava, come s'è visto, gelosamente gli atti legislativi, politici, economici, che pur altrove si trascuravano. Pei tempi posteriori anche più chiara ci apparisce nella Cancelleria la forza della tradizione. L'esistenza stessa delle formule, quasi sempre identiche, ce ne fa fede. Lo stesso Salutati lo confessa apertamente quando dice che al suo proposito, di fare qualche modificazione nel formulario, s'opponavano le antiche tradizioni.

Ed è naturale fosse così, ché non differentemente accadeva in altre Cancellerie e in altri ufficj. Per questo è che Giovanni Pontano, Segretario di Alfonso d'Aragona, era poco stimato nella Cancelleria. Egli si lamenta di ciò, affermando che i dottori di Corte, se fossero usciti dal Regno, nulla avrebbero saputo (1). Considerando la cosa dal lato suo, aveva piena ragione; uomo di merito grande intrinseco, non dava valore alle piccole cose formali, che pur sono tanta parte nell'arte della diplomazia. Grande scrittore, non credeva di esser criticabile se non sapeva quelle piccole cose, che non davano agli istrumenti un merito letterario intrinseco: ma gli ufficiali della Curia, incuranti dell'altezza del suo ingegno, pensavano solo che in pratica quelle piccolezze, quelle cognizioni minute delle antiche tradizioni bisognava pur possederle, per dar corso alle pratiche giornaliere.

(1) Rossi, *Il Quattrocento*, p. 338.

CAPITOLO XII.

Preparazione materiale e conservazione degli atti.

SOMMARIO. — 1. La Camera del Comune e la Camera dell'Arme. — 2. Preparazione materiale degli atti. — 3. L'Archivio della Camera. — 4. L'Archivio del Palazzo. — 5. Orarj della Cancelleria. — 6. Stanze della Cancelleria.

1. Altrove accennammó alle vicende della Camera del Comune fino ai primi del secolo XIV, e, notato come a tempi fu sola, a tempi ve ne furono due, concludemmo come sui primi di quel secolo, « trasportata nel nuovo Palazzo dei Priori la sede della Signoria e poi di tutti gli ufficj del Popolo, riconosciuto forse come « troppo scomodo l'uso di mandare continuamente alla Camera i registri e le carte, s'inizia una nuova Camera », la Camera dell'Arme (1). Prima di noi Alessandro Gherardi in uno di quei suoi studj, che sono sì preziosi per lucidità d'esposizione e densità di notizie sicure, aveva trattato della Camera, dando un'idea della sua costituzione, con l'esame delle note Provvisioni Canonizzate del 1289, e descrivendola, in certo modo, nella sua azione pratica, con l'espore il contenuto del più antico quaderno d'uscita a noi pervenuto dei suoi Camarlinghi (2).

Nel suo studio diligentissimo il Gherardi, ristrette sostanzialmente le ricerche alle Provvisioni Canonizzate e al quaderno succitato, detto come intorno alla Camera quasi nulla si sapesse ed anzi alcuni la confondessero con « il luogo, dove si serbavano le « armi » (3), non s'avvide dell'esistenza di due camere, quella generale per l'entrata e l'uscita del Comune nel palazzo del Podestà, l'altra per le armi, le munizioni e simili cose occorrenti alla difesa dello Stato e a' suoi ufficj centrali, nel pian terreno del nuovo palazzo de' Signori (4). Il lavoro del Gherardi, pertanto, nulla perde della sua importanza per quanto concerne la costituzione generale

(1) In latino troviamo scritto costantemente « Camera Armorum »; ma nei volgarizzamenti si ha, per lo più, « Camera dell'Arme ». Perciò accettiamo quest'ultima forma.

(2) Quello dell'ag.-set. 1303 (GHERARDI, *l'Antica Camera del Comune di Firenze*, pp. 313 sgg.),

(3) A p. 314.

(4) MARZI, *Not. stor.*, pp. 32 sgg.

della Camera del Comune, rimasta sempre in vigore secondo le disposizioni delle Provvisioni Canonizzate. Rispetto alle notizie tratte dal quaderno, si ha ragione di credere rappresentino l'azione della Camera, oltreché in quell'anno 1303, pur nei seguenti, finché si venne alla definitiva costituzione della Camera dell'Arme. Dopo, la Camera del Comune pagava alla Camera dell'Arme quelle somme che, via via, erano stanziare dai Signori e dai Consigli; ma all'impiego di esse pensavano gli ufficiali di quest'ultima. L'importanza diversa dell'una e dell'altra risulterà dalle notizie che verremo esponendo; ma vogliamo subito avvertire che per la storia civile e politica della Repubblica la Camera dell'Arme presenta un'importanza speciale, perché centro di tutto il movimento, di tutte le armi ed armati, che continuamente andavano e venivano dalla Città nel Contado e Distretto, e viceversa.

In quel registro leggiamo pagamenti di somme stanziare dai Signori e dai Consigli ad ambasciatori ed altri ufficiali del Comune, a nunzj, esploratori, spie; a fornitori di armi, arnesi, pannelli, saettame, balestre, carte e altre cose necessarie agli ufficj, e simili, capitani, conestabili, castellani, famigli della Signoria, spenditori per la sua mensa. Or tutte queste somme che dai Camarlinghi della Camera del Comune son pagate direttamente a chi deve averle, vengono appresso pagate non ai creditori singolarmente, ma, in complesso, ai Camarlinghi della Camera dell'Arme, perché essi, poi, pensino a dispensarli, come ora vedremo, a chi di ragione (1). Sembra, dunque, verisimile non esistesse nel 1303 la Camera dell'Arme, almeno con quegli ordinamenti, che appresso le vennero dati, e la Camera del Comune provvedesse direttamente a tutto. E infatti vediamo come nel 1290 a quelle cose che poi furono depositate nella Camera dell'Arme ancora pensavano gli ufficiali della Camera del Comune. Così abbiamo dal seguente documento del dì 11 marzo di quell'anno (2): « Primo de bailia danda Prioribus
« presentibus, vel futuris, quod possint mittere balistas, sagitta-
« menta, pavenses, helmos et corazas et alia arma ad offensam et
« defensam, ad castra Districtus Florentie et alia, que tenentur pro
« Comuni, ubicumque sint; et Camerarij et Massarij Camere pos-
« sint expensas necessarias in hiis facere et ipsa arma mittere et
« illis dare, de quibus et secundum quod provisum fuerit per Prio-

(1) Fin dal 20 di lug. 1301 si stanziavano 300 lire a' Massai della Camera dell'Arme, per riadattare e legare le baliste, che erano nel palazzo de' Signori, e per quadrelli, saettame, crochi, lumiera, pannelli, tornj e altre cose in detto Palazzo, e anche nella Camera del Comune (DEL LUNGO, *Dino Compagni*, II, p. 450; cf. MARZI, *Not. stor.*, pp. 32 sgg.). Si vede che non v'era stato ancora un preciso ordinamento della Camera dell'Arme, la quale forse non era, in principio, che un magazzino e poi si venne organando in una vera e propria istituzione dello Stato regolata da leggi determinate e costanti.

(2) *Consulte*, I, p. 375.

« res... ». E la cosa facilmente si comprende, ch  in quell'anno da poco era cominciata la costruzione del nuovo palazzo del Popolo; dopo, quando fu abbastanza ampia e l  venne definitivamente stabilita la sede dei Signori, si comprende che troppo scomodo dovesse loro restare ricorrer continuamente alla Camera del Comune nel palazzo del Podest , e riputassero utile averne una nel loro stesso palazzo, continuamente pronta a soddisfare direttamente ai loro bisogni e richieste. Al palazzo del Comune facevan capo ormai tutti gli interessati nelle finanze generali dello Stato e nell'amministrazione della giustizia, non tutto quello che concerneva la politica interna ed esterna, che aveva, invece, la sede principale nel palazzo del Popolo. Ben si comprende, pertanto, lo sdoppiamento della Camera; ma vedremo quando si abbiano intorno a ci  i primi documenti.

Dicemmo come prima del 1307, al Podest  fosse affidata la custodia del sigillo del Comune con la figura dell'Ercole; e come in quell'anno, per l'inconveniente avvenuto, del Podest  che l'aveva portato con s , ne facessero, secondo il Villani, « guardiano et cancelliere i frati conversi di Settimo, che stanno nella Camera dell'Arme del palazzo de' Priori ». Cinque anni appresso furono stanziati per le solite spese cento lire « fratribus Laurentio et Bencivenni, conversis monasterij Abbatie de Septimo, vel alteri eorum, pro ipso Comuni commorantibus ad custodiam massarie et rerum existentium in Camera dicti Communis, esistente in palatio Populi in quo Priores Artium et Vexillifer iustitie morantur » (1). Uno stanziamento simile ai Camarlinghi fra' Lorenzo predetto e fra' Bonaiuto fu fatto il primo di febbraio 1313 (2); e nel settembre successivo di dugento fiorini a Lorenzo, custode della masserizia, delle cose e arnesi della Camera dell'Arme per pagamenti a nunzj, o esploratori, mandati, o da mandarsi dai Signori, o anche da Comuni, o terre, o luoghi, a Firenze, per annunziare felici novit , o riunioni; od anche per torchi, pannelli, carte, quaderni, penne e altre cose necessarie al Comune e a' suoi ufficiali, comprate, o da comprarsi (3).

Che si desume da tutto ci ? Che fra il 1303 e il 1312 era avvenuto un cambiamento notevole; che, se non tutti, molti dei pagamenti i quali nel 1303 si facevano dalla Camera del Comune direttamente agli interessati, nel 1312 eran fatti ad essi dai Camarlinghi della Camera dell'Arme, i quali ricevevano somme complessive da quelli dell'altra Camera. Forse i Signori ebbero sempre

(1) A. S. F., *Rif., Provv. Prot.*, 4, c. 21'; 27 giug. 1312.

(2) Ivi, 3, c. 259.

(3) APP., II, 4.

presso di sé nel Palazzo od altrove un luogo di deposito per le cose ai loro ufficj più direttamente necessarie. Costrutto il Palazzo nuovo, doverono formare in esso una Camera vera e propria debitamente disposta ed ordinata. Furono per la prima volta posti in essa i due frati Camarlinghi nel 1307? Oppure v'erano già? Forse già era la Camera in formazione, e s'andava progressivamente accrescendo, ed è verisimile che a una discreta perfezione fosse giunta nel '12 e '13, quando s'ebbero gli stanziamenti succitati.

Continuano, poi, gli stanziamenti ai frati della Camera. Nel 1314 furono decretati cinquanta fiorini a fra' Lorenzo « ...pro expensis per ipsum... in obsequiis... serenissimi principis... domini Regis Frantie factis, pro Comuni predicto... » (1). Nel '19 sette lire il giorno furon pure stanziato per vitto della Signoria, del Notaro, cuoco, servitore, paggi e frati Massai della Camera dell'Arme, oltre le masserizie opportune per la cucina e la mensa (2); nel '25 fino a cinquecento fiorini per nunzj, cursori, esploratori, saettame, pavesi e altri arnesi necessarj al Comune (3); e cento fiorini al mese per lavori al Palazzo, salarj, nunzj, pasto dei leoni, vetture, armi, arnesi, verrettoni, pennoni, bandiere, ceri, torchi, candele, lumiere, pannelli, carte, inchiostro, penne (4); nel '34 una somma per varie pitture in onore del Legato di Lombardia e di Toscana (5); nel '36 dugento fiorini per nunzj, esploratori e cursori da mandarsi dal Comune, o al Comune, a portar lettere, o notizie, per comprare baliste, corazze, lumiere, quadrelli, pavesi, e simili, nonché per le esequie di Chello Baldovini (6). Nel 1343 si ha un pagamento fatto alla Camera dell'Arme dalla Camera del Comune per varie cose, fra cui « pro solvendis et satisfaciendis expensis factis... in faciendo « et pro fieri faciendo scriptineum... pro imbossolando Offitium domini minorum Priorum » (7); quindi 300 fiorini « pro novo scriptineo « faciendo, pro expensis potus et cibi hominum et personarum, « qui adesse debent ad scrutinandum ...ad Offitium Prioratus..., « Xij... et Gonfaloneriorum » (8).

La Camera dell'Arme non solo provvedeva di tutto il necessario le ròcche e fortezze del Dominio, ma era pure incaricata di acquisti per parte dei Signori, di pagare grosse somme, in specie ai Signori stranieri. Così a' dì 5 d'ottobre 1324 fu stanziato il pagamento a un frate della Camera per una casa, con stalla, cucina e pozzo, che nel

(1) A. S. F., *Rif.*, *Provv. Prot.*, 5, c. 36; 27 dic.

(2) Ivi, *Provv.*, 16, c. 35; 5 mar.

(3) Ivi, 22, c. 22'; 11 ot.

(4) Ivi, 21, c. 91; 18 di mar.

(5) Ivi, 26, c. 85; 12 apr.

(6) App., II, 11; cf. sopra; p. 66 e APP., II, 12 circa l'elezione d'un Camarlingo.

(7) Ivi, *Cam.*, *Usc.*, 1, c. 10; 12 set.

(8) Ivi, 2, c. 20'; 9 ot.

maggio antecedente aveva preso in affitto nel popolo di San Remigio, forse per servire di abitazione al Notaro delle Riformagioni (1); nel '28 uno dei frati fece, in nome della Signoria, un pagamento al Vicario del Duca di Calabria (2). Si rileva, inoltre, da una provvisione del 1322 che Vanni Del Nero era Camarlingo della Camera dell'Arme e degli arnesi del Comune Fiorentino esistente in Fucecchio (3). Dal che si vede come, a similitudine della Camera dell'Arme principale, si creavano pure nei luoghi più opportuni del Dominio altre Camere dell'Arme, le quali verisimilmente da essa direttamente, o indirettamente, dipendevano.

Continuano numerosissimi gli stanziamenti, ma quasi tutti si assomigliano. Ricorderemo, dal 1348 al '62 (4), quelli che ci sembra presentino qualche cosa di nuovo, come i fiorini cento cinquantasei per una cavalcata a Colle, cento undici per verrettoni, quarantasei per un bacino d'argento e bozzonello (piccolo bossolo) per numerare le fave, dugento per costruire la ringhiera, quattrocento per altre spese del Palazzo, ottocento trenta per varie spese, fra le quali il fornimento di sei castelli, secento per saettame ed altre spese; cento pei fatti di Lozzole; altri ancora per bacini e varie cose d'argento, per ornamento delle porte del Palazzo, pel grosso da distribuirsi ai Consiglieri intervenuti ai Consigli, per onorare un nuovo cavaliere, certi ambasciatori e nunzi e il Legato; per ornare il Palazzo; per una pittura; per quelli « qui aptant horologia »; per carte, ec. Molte migliaia di fiorini furono anche pagate all'Imperatore dai Camarlinghi (5). In casi d'urgente bisogno le spese eran fatte dalla Camera dell'Arme come da quella del Comune e fino da altri Camarlinghi senza distinzione; il che accadde precisamente nel '51 predetto per la repentina irruzione dei nemici, « pro tutela « libertatis et Status Populi et Comunis Florentie ».

Sembra, però, che la Camera dell'Arme troppo avesse cominciato a correre nella spesa del pubblico denaro, cercando anche altre fonti d'entrata oltre gli ordinarj stanziamenti. Perciò a' dì 13 del successivo settembre 1351 fu pensato a regolarne in tutto e per tutto le spese e le entrate (6). Nessuna esazione per condanna, per gioco, per porto d'arme, per andare di notte per la Città, o per qualsivoglia altra ragione, che fosse fatta da qualunque rettore,

(1) Ivi, *Provv.*, 21, c. 50.

(2) Ivi, *Dipl.*, *Oestello*; 22 feb. (1327 st. fior.).

(3) Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 19, c. 43; 26 nov.

(4) Ved. un codicetto della Repubblica fuori serie in cui sono raccolte varie scritture concernenti la Camera predetta, dal 9 d'ot. 1348 al 27 d'apr. '62; cc. 2, 4, 6-8, 9, 14, 16, 18-20, 23, 24, 29, 40, 44, 45.

(5) Ved. il cod. cit., cc. 1, 4, 6, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 40, 44, 45.

(6) App., II, 17. Ved. pure A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 39, c. 3; 17 d'ag., cf. sopra, p. 83.

o ufficiale del Comune, andasse alla Camera dell'Arme; e i Camarlinghi, a pena di spergiuro e di cinquanta lire, neppur per ordine dei Signori, nulla dovessero ricevere. Tutti, invece, i denari fossero pagati ai Camarlinghi della Camera del Comune. A quelli dell'Arme, però, andassero i denari necessarj pel pasto del leone, per carte, cera e simili; ogni due mesi dugento fiorini per fornimento della Camera e per altre cose opportune, a seconda delle deliberazioni dei Signori. Questi poi, coi dodici Buonuomini, entro cinque giorni dall'approvazione nel Consiglio del Comune eleggessero quattro Ragionieri a rivedere i computi passati della Camera predetta. Lo stesso fossero tenuti a fare dopo i Signori tutti nei primi dieci giorni del loro ufficio; e i Ragionieri così eletti entro venti giorni fornissero l'opera insieme col Giudice delle ragioni. Il Notaro delle Riformagioni fosse tenuto ad informare i Signori e sollecitar l'elezione.

Altre disposizioni su questo punto vennero approvate a' dì 22 di novembre (1). Fu ordinato che i Camarlinghi non pagassero ad alcuno una somma superiore ai venticinque fiorini, senza la polizza de' Signori, a pena di cinquecento lire. Dovevano tutte le somme che pervenissero alle loro mani, o che essi pagassero, registrare in un libro ad entrata ed uscita e in un altro farle scrivere dal loro Notaro, di modo che i due libri concordassero. Quando, per guerre od altro, occorranò alla Camera maggiori spese, i Signori eleggano quattro Buonuomini, cittadini fiorentini, «... quarteriorum equalitate « servata... », che debbano stare al servizio di essa. Questi compiano quanto sarà necessario, e forniscano la Camera di quel che sembrerà loro utile ed opportuno. I Camarlinghi non possano prestare armi, arnesi, masserizie ad alcuna persona, Comune, o Università, senza polizza dei Signori, o degli Ufficiali de' castelli, a pena di cento lire. Essi, insieme col loro Notaro e con quattro cittadini deputati alla revisione de' conti, entro il mese prossimo di dicembre compilino due inventarj autentici, l'uno per tutte le masserizie, armi e cose della Camera, l'altro per quelle mandate, per fornimento, nelle terre, fortezze, o luoghi del Dominio; e detti inventarj consegnino al Notaro degli atti della Camera. I quali notari « pro tempore » diano, via via, gli inventarj ai Ragionieri, e questi, a pena di cento lire, entro gli ultimi otto giorni li riportino al Notaro con le aggiunte che crederanno opportune. Il Notaro, poi, dei Camarlinghi sia tenuto a fare copie di detti inventarj e poi registrarvi i nuovi acquisti. La balia, già concessa il 13-15 settembre ai quattro Ragionieri e al Giudice delle ragioni, sia pure

(1) Ivi, 39, c. 52. Approv. nel Cons. del Popolo con 160 fave contro 46; in quello del Com. il 23 con 102 contro 6.

concessa a tutte le altre persone che maneggiassero denari, o cose della Camera.

A' 29 dicembre successivo i Camarlinghi non avevano ancora fatti gli inventarj prescritti; e perciò ad essi ed ai Ragionieri fu prolungato il termine fino al primo del successivo febbraio, pena cinquecento lire se neppure allora li avessero condotti a fine (1). Ma il dì 11 gennaio '52 vi si tornò sopra, ordinando che i Signori e Collegi potessero eleggere quattro cittadini guelfi a revisori ed altri due ufficiali in sostituzione dei quattro già eletti, con tutta l'autorità che quelli avevano, anche circa gli inventarj, che potevano esser protratti fino al primo di marzo (2). Omettiamo altre citazioni posteriori, ma vogliamo avvertire, a far meglio apparir l'importanza della Camera dell'Arme, che ad essa spettava pure distribuire il sale ai Doganieri del Contado, distribuzione che costituiva, come è noto, un'imposta dello Stato sui popoli sottomessi. Infatti circa il 1351 fu mandata una cedola della Signoria ai Camarlinghi, nella quale si ordinava loro di consegnare una certa quantità di sale al Doganiere di Prato (3).

Le notizie intorno alla Camera continuano pei tempi seguenti della stessa natura ed anche più abbondanti; ma non è nostra intenzione fare una storia di quell'Istituto, e perciò restringiamo le notizie a qualche fatto che meglio possa contribuire a lumeggiar la storia della Cancelleria.

Abbiamo già detto di molte relazioni che i frati della Camera avevano con la Cancelleria, in specie per la loro presenza necessaria negli scrutinj, delle concessioni pontificie in loro favore, e simili. Erano certo preferiti ad ufficiali civili, perché si supposeva che la loro condizione di religiosi li facesse più zelanti e scrupolosi custodi delle masserizie, del danaro e degli averi del Comune; ed eran conversi, perché forse l'ufficio sarebbe stato troppo umile e manuale per sacerdoti; oppure la Signoria temeva la furbizia degli ecclesiastici più colti, non voleva continuamente attorno persone sì potenti, e che più degli altri sfuggivano alla giurisdizione civile.

Che l'ufficio di quei frati fosse, del resto, gelosissimo, ben si comprende. Narra, infatti, Matteo Villani (4) che nel 1360 alcuni cittadini fecero una congiura contro lo Stato, mettendovi anche « frate Cristofano di Nuccio, de' monaci di Settimo, il quale era « stato lungo tempo alla guardia della Camera dell'Arme e quindi, « per alcuno procaccio d'altrui, rimosso ». Il 31 dicembre, « per le

(1) Ivi, c. 77.

(2) Ivi, c. 80.

(3) Ivi, *Tratte*, 296, cc. 6, 7.

(4) Lib. X, rubr. 25.

« reliquie del vecchio ufficio », andava ancora in Palazzo, ed aveva sempre in consegna le chiavi. Doveva, perciò, mettere quattro fanti sulla torre e rinchiuderli in una camera non usata e di notte aprire lo sportello del Palazzo verso tramontana, metter dentro chetamente ottanta fanti là ove s'adunavano gli Ufficiali delle castella. La mattina dopo, all'uscita dei Signori vecchi ed entrata dei nuovi, rimanendo dentro un fante solo che serra la porta, durante la diceria dovevano uccider costui, serrare la porta, salire nel corridoio, percuotere quelli di ringhiera, suonare a stormo, ec. La cosa fu scoperta, e non ebbe effetto.

A' dì 21 novembre 1363 fu provvisto che, quando i Signori elegero i quattro cittadini suddetti per la Camera, fra essi ne fossero due di quelli che più a lungo già erano stati in quell'Ufficio, purché da esso non avesser divieto (1); e il 12 gennaio '64 si concesse ai Camarlinghi la sanatoria per le spese da essi fatte confusamente in occasione della peste allora stata in Firenze (2). A' 26 di luglio del '76 sono addetti alla Camera due famigli e servigiali, i quali, essendo poveri e dovendo durar molta fatica ed usare sollecitudine grande, chiedono che, cominciando dal 18 allora prossimo passato, siano date loro due lire il mese ciascuno (3).

Anche nel secolo XV numerose son le prescrizioni sulla Camera; ricordiamo la provvisione succitata del 12 agosto 1439, per la quale si rinnovò l'ordine di pagare alla Camera dell'Arme le solite tasse per le scritture (4); quella del 25 gennaio '52, per la quale si dava facoltà a' Signori d'eleggere per la guardaroba e la dispensa due frati di Vallombrosa (5). Nel '58 fu ordinato che il Camarlingo ricordasse, alla fine d'ogni due mesi, ai Signori che facessero l'inventario della Cappella (6). Ai 6 di Febbraio del 1515 era nella Camera uno speciale che lavorava la cera (7). Sembra che già il 19 febbraio 1451 si fosse manifestato qualche inconveniente, giacché, per una petizione in volgare, fu approvato che il Provveditore della Camera dell'Arme mettesse a entrata e uscita tutti i denari che maneggiava; i Notari della Signoria, delle Tratte, delle Riformagioni, della Condotta, il Cancelliere tenessero un libro pei denari che, giorno per giorno, facessero pagare alla Camera predetta, scrivendo in volgare, perché fosse inteso dai Ragionieri (8). Questi non dovevano esser più eletti dalla Signoria, ma tratti dalle

(1) A. S. F., *Rif., Provv.*, 51, c. 56'.

(2) *Ivi*, c. 96.

(3) *Ivi*, 64, c. 126.

(4) *Ved. sopra*, p. 201.

(5) A. S. F., *Rif., Provv.*, 142, c. 422.

(6) GORI, *Toscana illustrata*, I, p. 215.

(7) A. S. F., *Rif., Provv.*, 202, c. 10.

(8) *App.*, II, 35.

borse a ciò ordinate, e avessero la paga di due fiorini. Dal Provveditore erano tenuti i denari della mensa de' Signori, della famiglia del Notaro, del Cancelliere delle Riformagioni, della Condotta ed altri.

Se ci siamo sì a lungo trattenuti intorno alla Camera dell'Arme è stato solo perché, assolutamente sconosciuta ai tanti e sì valenti cultori della storia fiorentina, essa ha per la Cancelleria, e anzi per la storia civile e politica dell'intera Repubblica, un'importanza considerevole. In altri Comuni, anzi (ad esempio in quello di Siena), chiamavasi, come dicemmo, Cancelliere non il Notaro Dettatore, ma colui che aveva in consegna le masserizie e i libri del Comune, forniva agli ufficj di esso tutte le cose necessarie, carte, penne, inchiostro, proprio come a Firenze i Camarlinghi della Camera dell'Arme. Qui essi erano, se il paragone ci è lecito, quello che ne' Ministeri e maggiori Ufficj dello Stato, delle Provincie dei Comuni, degli istituti d'ogni genere l'Economo. La Camera dell'Arme era una specie di Economato Generale della Repubblica, distinto perciò dal Tesoro Generale, che era costituito dalla Camera del Comune. E, come uno dei nostri Ministeri, deposita e riceve dal Ministero del Tesoro le somme, che riscuote e quelle che gli abbisognano, così la Signoria Fiorentina e la Cancelleria, come mandano alla Camera del Comune i denari che sono assegnati ai proventi generali dello Stato, così ne ricevono, per mezzo della Camera dell'Arme, le somme che sono necessarie pei pagamenti da fare. Il paragone, pertanto, fino ad un certo punto, può stare. Però assai maggiore, rispetto alla Cancelleria, è l'importanza della Camera dell'Arme che non quella dell'Economato rispetto al Ministero. Perché, mentre gli economati moderni generalmente non forniscono ai Ministeri che le cose necessarie ai loro servizj interni, la Camera dell'Arme, oltreché alla Cancelleria tutte le cose occorrenti, fornisce a tutte le ròcche e fortezze dello Stato, agli ufficiali, famigli e soldati di esso, le cose necessarie; di più paga somme a principi e a condottieri forestieri, per conto del Comune, fa le spese degli scrutinj, delle onoranze ad ambasciatori, o ad ufficiali, morti durante il servizio. Or tutti questi servizj dipendevano, direttamente, o indirettamente, dalla Signoria, cioè dal Potere esecutivo, tutti facevano capo al palazzo del Popolo, e però alla Cancelleria, che in tutto aveva mano, sia per l'Ufficio del Notaro dei Signori, che per quello delle Riformagioni, o delle lettere, o dei Dieci, o degli Otto, o delle Tratte. E si comprende, per questo, che i Signori volessero avere alla mano, nel loro stesso Palazzo, a disposizione, pei bisogni e gli ordini di ogni giorno, di ogni ora, di ogni momento, la Camera.

2. Quale e quanta importanza dovesse avere la Camera dell'Arme nella materiale preparazione degli atti, ben si desume dalle cose

fino ad ora discorse. Facciamone una breve rassegna per ognuno de' suoi ufficj e per le principali fra le serie di atti ad essi appartenenti (1).

I Signori e Collegi avevano varie serie di Deliberazioni e di Registri, ai quali occorreano carte bambagine assai abbondanti, or grandi, or grandissime, sempre di ottima pasta e forti. S'ha ragione di credere vi fossero cedole, appunti, minute, imbreviature, finalmente i registri bimensili in bella copia autentica. Forse dapprima non si fecero che quaderni più o meno grossi, ora sciolti, or cuciti assieme per ogni Signoria bimestrale; è probabile i bullettini fossero, in specie dopo la seconda metà del secolo XV, contemporaneamente, scritti a parte, in quaderni separati. Poi i quaderni furon ridotti a fascicoli e a volumi. Ma che alcuni registri nascessero, per così dire, a volume, mentre altri volumi si formavano da fogli e quaderni sciolti già scritti, si ha da molti documenti. Così a' 6 di settembre del 1397 Domenico di Giovanni, cartolaio, ebbe certa somma « per prezzo di libri, carta di pecora e di bambagie e per legatura e « facitura di più libri... »; ai 29 dicembre 1399 Agnolo di Domenico altra somma « per prezzo di libri, charta et factura di libri facti « et dati, di comandamento de' Camarlinghi et Provveditori della « Camera... » (2). Tanto i quaderni che i fascicoli e i volumi riceverono nelle coperte, or membranacee, or semplicemente bambagine, intitolazioni, indicazioni archivistiche, o d'altra natura. Oltre questi quaderni e volumi, occorreano certo nell'Ufficio numerose carte, polizze, cedole, per ordini, bullettini, intimazioni della Signoria, talora esse pure membranacee ed assai ampie, tal'altra piccole strisce di pergamena, o di semplice carta. S'aggiunga l'impronta del sigillo piccolo, che occorreva nei documenti di tal natura e l'incertezza in cui siamo, se essa fosse fatta direttamente nell'Ufficio del Notaro, o se pur dovesse passare a quello dei frati del Sigillo nella Camera dell'Arme. È naturale che alla Camera pure spettasse provvedere a tante cose necessarie nell'Ufficio del Notaro e dei Signori, come banchi, arnesi, lumi, armadj e simili, per la conservazione degli atti occorrenti al servizio giornaliero.

Più numerose ed abbondanti sono le serie degli atti appartenenti all'Ufficio delle Riformagioni. I massicci quaderni bambagini delle Consulte e Pratiche, dei « Libri Fabarum », i quaderni, nella massima parte, grandi e membranacei delle Provvisioni, dei Protocolli di esse, dei Duplicati, gli altri meno numerosi ma non meno belli delle Balie, de' Consigli de' Cento, delle Repudie d'eredità, delle

(1) Anche su questo punto è utile confrontare DELISLE, *Organisation*, pp. 2 sgg.; DIGARD, *Un groupe de « litterae notatae »*, pp. 373 sgg.

(2) A. S. F., *Rif., Provved. di Camera*, 5, c. 275; 7, c. 199.

Concessioni di rappresaglie, son tutti materiale scritto, che con la sua pulitezza, bellezza, magnificenza, fa vedere negli atti della Repubblica la ricerca di un signorile decoro, che altrove tanto difficilmente si trova. Anche lì, oltre ai quaderni e registri, si avevano, naturalmente, altri fogli, altri quaderni, per le persone, per gli ufficij interessati; e poi volumi legati e ricoperti di pergamena bianca; quelli in 4°, legati e coperti di assi e pelle, o di assisi e mezza pelle, o di pelle soltanto; quelli grandi in foglio. S'aggiungano una grande quantità di polizze, di petizioni, di note ed elenchi, appunti, altri documenti e scritture, che erano necessarie alla composizione degli atti e che spesso troviamo anche ora nei Registri. Inutile dire delle altre cose necessarie a tante scritture, quaderni, volumi; ma vogliamo aggiungere che i frati della Camera dell'Arme erano pur sempre necessarj nei Consigli e nella Cancelleria, ora per raccorre e contare le fave, ora per portare in giro i bossoli, ec.

Nell'Ufficio del Dettatore troviamo tutto quello che meglio distingue la Cancelleria vera e propria. Lì non si tratta solo di scrivere leggi, autenticare scritture, le quali servano nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, ma di preparar documenti, i quali vanno ad altri Comuni, repubbliche, principati, siano essi sottoposti ai Fiorentini, alleati, amici, o nemici. Qui le specie di atti non son due, ma tre, e tutte con forme proprie e determinate. Vi sono le Lettere, le Ambasciate, le Istruzioni mandate in servizio della Repubblica, le Patenti, i Salvocondotti, le lettere scritte pur dal Comune a richiesta e in vantaggio di particolari persone, e finalmente i registri, o copiarj, per tutti que' documenti, suddivisi in Registri veri e proprj e in Minutarj. Tanto gli uni che gli altri son generalmente in buone carte, or membranacee (1), or bambagine, in 4°. I Minutarj e Registri al pulito sembrano, per lo più, volumi cominciati a scriver di seguito, originariamente talvolta con suddivisioni interne, tal'altra senza; spesso anche rinnovata ogni due mesi, Signoria per Signoria, l'intitolazione (2). Coperti di pelle, o anche di pergamena, or divenuta gialla, od oscura, hanno pur essi numerose indicazioni e spesso il nome dei Cancellieri del tempo; hanno non raramente parecchie carte rimaste bianche. Non manca qualche esempio di Registri nei quali s'è tentata una divisione delle lettere per materie (3). Dopo l'istituzione della seconda Cancelleria immutata rima-

(1) Di regg. membran. ne troviamo solo per la *I Canc.* Sono quelli di n. 46 e 49 del tempo della Scala (1469-1490).

(2) Così a c. 141 del reg. 14 dei Minutarj della *I Canc.* troviamo: « Minutarium Romae et Neapoli ». Similmente molte altre volte. I Minutarj spesso son formati da fogli e schede separate di minute, riunite poco regolarmente e accuratamente a filza. Così i Minutarj n. 1 (1310), 13 (1484-'97), ec.

(3) Nella coperta del reg. 47 della *I Canc.* (1477-'84) troviamo: « Littere de rebus magis privatis » domini Bartholomei Scale Cancellarij; nel 46, c. 1: « Littere de rebus mere publicis Populi ».

ne la forma esterna dei volumi della prima; alquanto diversa è quella dei registri della seconda. I primi sette, infatti, di essi sono, come accennammo, in forma di vacchette, o bastardelli, legati e coperti di pergamena bianca. I documenti vi son registrati cronologicamente, Signoria per Signoria, e vi sono in fine liste di salvocondotti separati dalle lettere (1). Degli altri, alcuni hanno la stessa forma in 4° che i volumi surricordati delle Consulte e Pratiche; gli ultimi sono in grossi volumi in foglio grande, simili, pel resto, ai precedenti (2).

Simili, in sostanza, ai registri della prima e seconda Cancelleria, di questa in specie, son quelli dei Dieci e degli Otto, intorno ai quali non occorre ci fermiamo più a lungo; e lo stesso si dica per le molte altre serie, sia degli atti dei Dieci stessi, sia dei Signori e Collegi, e per le Carte di Corredo. Più svariati sono i volumi delle Tratte, ora in 4°, cartacei e piccolissimi; or in foglio grandissimi, cartacei, o membranacei. Inutile dire che per la preparazione di tutti questi atti e registri continue erano le relazioni fra la Cancelleria e la Camera dell'Arme, la quale doveva sempre a quella prestare aiuto.

Dall'Ufficio della Signoria, come da quello delle Riformagioni, continuamente uscivano copie autentiche di provvisioni e deliberazioni, richieste dai privati per loro particolari interessi e da Comuni, Università ed istituti della Città e del Contado. È nota la forma letteraria di questi documenti. Rispetto alla parte materiale, essi erano ordinariamente in pergamene, e queste per lo più pergamene assai forti, da arrotolare. Accadeva, però, che l'atto, o gli atti, fossero talvolta molto lunghi, ed allora si usava pure, forse per comodo maggiore, la pergamena a quaderno.

Rispetto ai bullettini, polizze, cedole della Signoria, avevano, secondo la loro natura ed ampiezza, le forme e dimensioni più svariate, ora in semplici strisce, o linguette, di carta, di forma rettangolare, più o meno allungata, o in foglietti quadrati, ora in sottili membrane della stessa forma. Avevano, per solito, a tergo l'indirizzo; in principio, ora in due righe fuori testo, ora nella linea dello stesso: «... Priores Artium et Vexillifer iustitie»; avevano per lo più il sigillo piccolo de' Signori col giglio aderente.

« Florentini Bart.⁹⁰ Scala Cancellario... »; nella carta di guardia del reg. 49: « Hic liber continet litteras scriptas ad exteros principes... ».

(1) A. c. 4' del reg. 39 della *II Canc.* e così, press'a poco, in molti altri troviamo: « In hoc sequenti chartarum numero presentis codicis describentur omnes deliberationes... »; e nel marg. sin.: « Deliberatio litterarum Rectorum, Castellanorum et bullectinorum ». A cc. 151-176 del reg. 67 (1528) troviamo molte « revocationes bullectinorum »; a cc. 167-172 del 68 molti brevissimi bullettini (1529); e così a cc. 179-184 del 69 (1531).

(2) Sarà utile all'intelligenza di questa materia veder pure quali usi vigessero, intorno al 1300, in altro importante Stato italiano, il regno Angioino, per la composizione degli atti. Su di che ved. DURRIEU, I, pp. 33, 34, 39, 40, 41.

Ma dove anche le forme esterne dei documenti cancellereschi meritavano di esser notati, era nelle lettere spedite dalla Cancelleria. Pare fossero sempre in fogli separati, quasi mai a quaderno, ora in carta, ora in pergamena. La diversa importanza ed ampiezza loro produceva varietà notevolissime, sia nell'ampiezza del foglio, sia nella sua qualità e consistenza, sia ancora nel numero e qualità dei sigilli, pei quali torna di nuovo in campo la Camera dell'Arme. In essa, infatti, erano appunto i due frati detti del Suggello, forse gli stessi che i due Camarlinghi, i quali avevano l'incarico di conservare il sigillo, procurare e preparare la cera, mettere il sigillo aderente alle lettere (1). Vedemmo come nel 1515 i Fiorentini ottenessero il privilegio d'usar pure la bolla di piombo e come dopo i frati ottenessero dal Comune un aumento di salario a causa della fatica ad essi di molto accresciuta dall'uso della bolla, per la quale si richiedevano tre robuste persone. Sebbene, dunque, non ce ne siano pervenuti molti esemplari, sembra di continuo parecchie ne fossero usate.

Quante lettere, bullettini, mandati, circolari, giornalmente si spedivano dai varj Ufficj della Cancelleria? Pur troppo, con precisione non c'è possibile dirlo.

Anzitutto si sa bene che di tutte non si teneva ricordo. Spesso, inoltre, nei registri troviamo: « Revocata fuit (littera) per Dominos « et Collegia, in omnibus et per omnia (2); iussit Dominatio ut non « detur, quoniam revocata est » (3); « non transmissa est » (4); « vacat, « quia est inferius » (5); « non fuit transmissa sub hac die, sed sub « die xv octobris, ut infra patet, c. 139, quia eo die fuit noviter per « Dominos iterum optenta » (6); « non fuit obtentum partitum, et « ideo non fuit transmissa » (7); « Non fuit transmissa, quia Pars eam « noluit » (8); « Vide loco istius inferiorem litteram, c. 181, quam « Domini effectum habere voluere » (9); « loco illius que est supra, « c. 178 » (10). S'aggiunga che nei volumi degli Originali troviamo spesso, come dicemmo, lettere diplomaticamente complete, con indirizzo, sottoscrizioni e sigilli. S'ha ragione di credere che alcune fossero spedite effettivamente e, per una ragione, o per l'altra, tor-

(1) Forse alla Camera serviva quella cera che le veniva da varj censi che le pagavano le chiese, come si vede da alcuni documenti della Camera stessa indicati nelle schede poste fra gli indici di essa in certi piccoli quarderni.

(2) A. S. F., *Rif.*, *II Canc.*, *Regg.*, 9, c. 117; 21 ot. 1480.

(3) Ivi, 13, c. 102; 10 gen. 1488.

(4) Ivi, c. 102; 5 gen. 1488.

(5) Ivi, c. 121; 27 feb. 1488.

(6) Ivi, 15, c. 132; 3 ot. 1491.

(7) Ivi, 60, c. 106; 15 giug. 1524.

(8) Ivi, 62, c. 58'; 4 lug. 1525.

(9) Ivi, 64, c. 178'; 3 lug. 1527.

(10) Ivi, c. 181; 4 lug. 1527.

nassero indietro; ma di altre è ragionevole supporre rimanessero sospese e fossero poi modificate, rinnovate, annullate. Ad ogni modo, è certo che non di tutte quelle registrate siamo sicuri fossero effettivamente mandate a destinazione.

Ciò premesso, devesi dire che molto maggiore, senza dubbio, anche per gli anni durante i quali la registrazione, bene o male, si faceva, è il numero di quelle spedite di fronte al numero delle registrate, o trascritte. Si notino le seguenti postille marginali che troviamo nei registri: « Duplicata sub die xxj ianuarij ac (sic) ta-
« men addictione » (1); « Exhibita est presens lictera, cum aliis octo
« ejusdem tenoris et eodem sigillo » (2); « Scriptum etiam fuit Ro-
« me super hac re ad dominum Ricciardum de Bechis, ut patet in
« Cancellaria » (3); « Date sunt quinque copie cum sigillo » (4);
« Doppia si mandò ad cauthela » (5); « Misse fuerunt quattuor co-
« pie » (6). Talvolta, poi, di fronte ad una patente, ad una circolare e simili documenti, si scrivono gli ufficj e gli ufficiali, o le persone, alle quali fu trasmessa (7); tal'altra si dice (8): « Alli Rectori tutti...
« si ripete il medesimo, adiungendo... »; oppure di una patente a varj Rettori si nota, per uno di essi (9): « Misse due patentes cum
« copia duorum bannorum... ».

Ma queste annotazioni si facevano più per eccezione che per regola, a libito dei Cancellieri, o meglio di qualche Cancelliere. Anche senza di esse si capisce che molti documenti, per la stessa natura loro, erano destinati a parecchi, a molti, o moltissimi ufficj, ufficiali, persone private. È facile, dunque, immaginare qual vita, qual lavoro fervesse continuamente nella Camera dell'Arme, quanto continue fossero le relazioni tra i suoi ufficiali e i Cancellieri e Coadiutori del Palazzo.

3. Sappiamo come, fin dal secolo V, era obbligatoria in Italia, e fors'anche in Francia, la registrazione alla Curia non solo degli atti pubblici, ma pur dei privati; e come forse qualche obbligo di questo genere dovesse rimanere fin sotto i dominj barbarici successivi (10); e, sia di proposito, sia per caso, documenti dal 1024 furon conservati a Firenze, e si trovano nella collezione dei Capitoli (11).

(1) Ivi, 8, c. 176; 22 dic. 1479.

(2) Ivi, 16, c. 32; 15 mag. 1492.

(3) Ivi, 19, c. 57; 19 gen. 1497.

(4) Ivi, 31, c. 80; 8 nov. 1505.

(5) Ivi, 33, c. 23'; 9 lug. 1506.

(6) Ivi, 40, c. 5'; 2 lug. 1511.

(7) Ved. ivi, 22, c. 44; 19 apr. 1500.

(8) Ivi, c. 74'; 28 mag. 1500.

(9) Ivi, 40, c. 53; 5 ag. 1511.

(10) QUICHERAT, *De l'enregistrement*, pp. 440 sgg.

(11) MARZI, *Not. stor.*, p. 9.

Cesare Guasti suppone che i documenti tutti d'archivio fossero conservati per gli interessi dei quali racchiudono i titoli, non per gli studj e la storia (1), e ha ragione, se la questione si considera in un certo aspetto. I Fiorentini non potevano avere per tutti i documenti, per le scritture amministrative di qualsivoglia specie, quelle cure minuziose che neppure oggi moltissimi, anche fra le persone più colte, disgraziatamente hanno, dare ad esse un grande valore ed una importanza storica considerevole. Ma che per quelle più antiche, per le cronache della Città, pei privilegj imperiali, o pontificj, per tutti quei documenti che potevano, in qualche modo, sollecitare la curiosità e stuzzicare la fantasia dei cittadini, non ci fosse, almeno fra le persone più colte, alcun riguardo, non si comprende. E anche Roberto Davidshon è, press'a poco, di questo parere, riflettendo come si conservassero accuratamente documenti del secolo XI (2). È vero che ufficiali della Cancelleria dichiaravano di niun valore documenti che per noi ne' avrebbero moltissimo (3); ma questo dimostra solo che diversa era la curiosità che li moveva, che poca importanza davano alle notizie di fatti da loro non molto lontani, o che forse avevano per altre fonti. Ma il caso più volte citato delle ricerche eseguite, via via, da' Signori nelle antiche scritture, sia per ritrovare diritti del Comune, sia per trarne notizie circa l'origine della Città, il calore con cui Giovanni Villani parla delle memorie di Firenze, figlia di Roma, la cura con la quale si serve, per la sua *Cronica*, dei documenti ufficiali che nel palazzo de' Signori gli capitano sotto gli occhi, il fatto concreto che nei luoghi più sacri e riposti furono conservati non solo i documenti, che avevano per esso interesse materiale, ma pur volumi letterarj, come le *Pandette* (4); l'altro che spesso i Fiorentini parlano d'antiche memorie, che mostrano gratitudine ai Cancellieri, od altri uomini dotti, i quali discutano circa la loro Città, ne tessano la storia documentata, esaltandone i fatti più memorabili; l'altro, in fine, che il Bruni nella sua *Apologia* di Firenze contro il Cancelliere Lucchese si dice pronto a presentare i documenti provanti la verità delle sue asserzioni (5), dimostra che culto e cura per le antiche memorie ve n'erano. Che non troviamo dichiarazioni esplicite, o regolamenti come quello dei moderni archivj storici, o degli Archivj di Stato, non ha molto valore di fronte al fatto che moltissimi

(1) *I Capitoli*, I, pp. iij sgg., xv sgg.

(2) *Geschichte*, p. 680; cf. p. 755, ove si parla di registri di battezzati, che si tenevano nei secoli XI e XII. È noto, poi, come nel sec. XI comincino gli studj sui documenti d'archivio per le storie dei monasteri (BALZANI, *Croniche*, p. 139).

(3) Cf. GHERARDI, *Consulte*, I, pp. xxvij, xxviii.

(4) Ved. su questo proposito il seguente paragrafo.

(5) Ved. sopra, pp. 144, 193, 194 e altrove.

registri si conservavano accuratamente, sebbene non avessero più interesse amministrativo. E v'è anche l'uso costante nel medioevo di trarre da' documenti d'archivio cartularj, annali, notizie storiche d'ogni specie per le chiese, i conventi, le stesse città e gli Stati. E si notì che anche allora, e forse allora più che oggi, spesso l'interesse storico era connesso all'interesse materiale.

Altrove dicemmo dell'Archivio della Camera fino ai primi del secolo XIV (1), né giova oggi ripetere la trattazione, bastando un brevissimo cenno. E neppure diremo dell'Archivio in generale, interessando al nostro argomento sol quanto concerne gli atti della Cancelleria. Fin dal 1289, le Provvisioni Canonizzate hanno una rubrica intorno al Custode degli Atti della Camera, che sarebbe a dire come al Direttore dell'Archivio della stessa. Vi si parla, infatti, di Armadio, cioè di Archivio, il quale dovè essere assai grande, se si tenevano per esso più chiavi e v'era un notaro deputato unicamente alla custodia dei suoi documenti. Fu pur provvisto all'ordinamento ed al servizio archivistico in vantaggio del pubblico, e chiunque poteva, in presenza del Notaro, senza spesa, trar copie. Vi leggiamo pure una rubrica sul Giudice che deve ritrovare i diritti del Comune e deporli nella Camera; ufficio che poi rimase pei tempi successivi e fu pure regolato dagli Statuti. Somme per nuovi armadj nell'Archivio della Camera furono stanziata il 17 luglio 1292 e il 9 febbraio '97; e il 28 settembre 1300 fu pure disposto fossero depositate nella Camera le misure del Comune.

Anche nel secolo successivo continue sono le provvisioni in favore della Camera e dell'Archivio, che naturalmente si va sempre allargando ed arricchendo di documenti fino al 1343, quando la massima parte di essi fu distrutta dai tumultuanti nella cacciata del Duca d'Atene (2). Il 27 d'aprile 1322 fu stanziata una somma « pro perfectione et constructione Archivij fiendi in Camera dicti Communis, in quo acta dicti Communis ponantur et custodiantur » (3). Agli 11 di giugno 1337 vi erano a custodia degli atti i frati Jacopo e Tommaso (4); e una somma per gli armadj nuovi, «... que fiunt in dicta Camera pro recondendis libris et attis dicti Comunis... », fu stanziata il dì 11 di giugno 1337 (5).

(1) MARZI, *Not. stor.*, p. 31.

(2) I due Prioristi autentici, cioè quello di Palazzo e quello delle Riformagioni, conservati in A. S. F., *Rif.*, usan proprio sotto la data 26 lug. 1343 la frase « Archivium crematum ». Debbo dire, anzi, circa i Prioristi, che tutti (ed io fra gli altri fino a questo punto) hanno citato il *Priorista delle Riformagioni* come *Priorista di Palazzo*; avendo ora, per un cumulo di circostanze fortunate, scoperto il gravissimo errore, m'occuperò di chiarirlo in una memoria di prossima pubblicazione.

(3) DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 501.

(4) A. S. F., *Rif.*, *Prov.*, 28, c. 59.

(5) L. cit.; cf. GUASTI, *I Capitoli*, I, p. vj.

Avvenuto il bruciamento suddetto, si cercò di provvedere nel miglior modo possibile al ritrovamento delle scritture. Perciò a' dì 27 aprile 1345 fu ordinato che tutti i notari della Città, Contado e Distretto, che avessero (s'intende nelle loro imbreviature e protocolli) atti concernenti il Comune, li pubblicassero e li consegnassero alla Camera, dalla quale riceverebbero anche un conveniente compenso (1). Così quelli che possedessero, in qualunque modo, simili istrumenti, o sapessero chi li avesse, fossero tenuti a manifestarli, o a consegnarli, previo compenso: il Notaro dei Camarlinghi, come altri notari, potessero estrarne copie: l'Esecutore dovesse sopra ciò inquisire. A' 4 dicembre 1347 un nuovo stanziamento fu fatto per gli armadj (2); il 28 settembre dello stesso anno furono estratti quattro notari «... ad dandam copiam actorum»; il primo dicembre successivo altri quattro pure per la copia degli atti (3). Circa l'elezione dei Custodi degli Atti, se n'ha continua menzione, come nel 1337 e nel '50 (4), quando s'ha pure una provvisione « quomodo actis sumptis ex actis Comunis Florentie detur fides » (5). All'allestimento di nove armadi nuovi per gli Atti del Comune si provvede il 24 novembre del 1355 (6).

Nel 1357 si pensava ancora a rimediare i danni prodotti nell'Archivio dall'incendio del 1343. Infatti a' dì 12 dicembre di quell'anno, considerato che molti diritti del Comune son persi e che quelli i quali rimasero nel palazzo de' Signori non son duplicati « nec debite ordinata », i Signori deliberano, e i Consigli approvano, che le scritture del Palazzo, contenenti diritti del Comune, dal Notaro deputato « ad custodiam librorum existentium in armario... in capella Palatij... » si facciano ridurre « ad ordinem iuxta posse » e trascrivere e registrare solennemente e ordinatamente in carte membranacee; cinquanta fiorini si assegnavano all'acquisto delle carte, od altre spese necessarie (7). Sappiamo, poi, che nel 1364 l'ufficio di notaro degli Atti era fra quelli imborsati (8), che molti libri di Archivio furon bruciati nel tumulto de' Ciompi (9), che nel 1387 fu ordinato si facesse « locus pro iuribus Comunis » (10).

Il 15 di febbraio del 1415 si ordina che le scritture appartenenti al Comune si portino al Notaro dell'Armadio entro otto giorni, se

(1) Ivi, *Provv.*, 33, c. 44'.

(2) Ivi, *Fab.*, 28, c. 81.

(3) Ivi, cc. 61', 80'.

(4) Ivi, *Provv.*, 28, c. 8; *Fab.*, 30, c. 41; cf. GUASTI, op. cit., I, p. vj.

(5) Ivi, *Fab.*, 30, c. 43'.

(6) Ivi, *Provv.*, 42, c. 157'.

(7) Ivi, 45, c. 104.

(8) Ivi, 52, c. 24; 13 set.

(9) *Cronichetta Stroziana* in CORAZZINI, *I Ciompi*, pp. 136; 25 di lug.

(10) A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 76, c. 88'; 2 ag.

fatte in Città; se fuori, prima che sia possibile, ma non più di otto giorni dopo il ritorno del Notaro; e ciò perché meglio del solito si conoscano e conservino i diritti della Repubblica e perché dall'ignorarli non possa esser danneggiata, come dicesi sia più volte accaduto (1). Nel 1421 fu ordinato che i Notari degli atti entro due mesi dessero in scritto i nomi di certi condannati in danari e la quantità delle condanne ai Provveditori della Camera; i quali dovevano mandare le liste al Notaro dello Specchio (2); nel '30 che dovessero cancellare gratuitamente certe multe (3); nel '39 che in un certo libro si registrassero le pubbliche scritture appartenenti al Comune (4). Disposizioni di questo genere continuano poi, sempre a trovarsi fino agli ultimi tempi della Repubblica.

Del resto, il secolo XV è quello nel quale i Fiorentini pensano alla custodia accurata di ogni specie di atti. Fino alle Comunità e luoghi del Contado e Distretto nei quali risiedesse un Rettore, fu ordinata il 23 luglio del 1448 la costruzione d'un armadio, o cassone, in cui si custodissero i libri e le scritture civili e criminali (5). Nel 1449 fu disposto che l'Arte dei Giudici e Notari provvedesse che fossero fatti in modo debito i luoghi e scrigni degli atti e scritture (certo dei protocolli notarili) e loro serrami (6); e nel 1519 fu obbligato a conservare i protocolli de' notari morti, che non fossero stati commessi, o lasciati, ad altri, e nel caso non vi fossero figli o nipoti (7).

Ma tutte queste notizie non servono che indirettamente al caso nostro, ché a noi preme soprattutto indicare quali atti della Cancelleria fossero precisamente depositati nell'Archivio della Camera. Ora sappiamo che vi andavano tutti quelli di natura giudiziaria, o finanziaria, ma circa il rimanente non abbiamo notizie sicure. Di non pochi registri si facevano due copie, una pel Palazzo l'altra per l'Archivio della Camera (8). È verisimile pure vi fossero talvolta collocati alcuni dei volumi di istrumenti ora detti dei Capitoli, ma non è possibile chiarir bene la cosa pei cambiamenti avvenuti nella legatura e conformazione di quei volumi. Circa altre scritture, in specie provvisioni, troviamo continuamente, come dicemmo, prescritto che sian mandate in copia alla Camera (9); e queste copie

(1) Ivi, 104, c. 74. Ved. sopra, p. 164.

(2) Ivi, 111, c. 10; 28 d'apr.

(3) Ivi, 121, c. 66; 27 ot. Il 9 d'ag. 1441 fu pure ordinato che si facessero inventarj degli archivj delle chiese (Ivi, 132, c. 156').

(4) Ivi, 130, c. 152; 12 ag.

(5) Ivi, 139, c. 100'.

(6) Ivi, 140, c. 8'; 2 apr.

(7) Ivi, 204, c. 35'; 4 feb.

(8) Cf. GUASTI, *I Capitoli*, I, p. vij.

(9) Ved. sopra, pp. 63, 207, 218 e APP., II, 5.

sono, verisimilmente, ripetiamo, i Duplicati delle Provvisioni (1). Nel 1444, anzi, fu pur ingiunto, come dicemmo, a Filippo d'Andrea, successo nell'Ufficio delle Riformagioni al Pieruzzi, di notificare, entro quindici giorni, ai notari degli ufficj quali documenti questi ufficj concernessero, perché se ne procurassero copia; poco appresso che quelle in favore di qualche Comune, uomo, luogo, o singola persona, delle quali egli fosse rogato, non venissero trasmesse alla Camera, « nisi prout et sicut fieri et observari debebat tempore prete-
« riti Scribe Reformationum... » (2).

Rispetto alle altre scritture, sole supposizioni possiamo mettere innanzi; e le supposizioni sono che prima della definitiva costruzione del palazzo del Popolo, molti documenti e registri, che poi in quello ebbero sede, fossero, invece, per comodo, depositati nella Camera, che aveva stabile sede nel palazzo del Comune; dopo pare ve ne fossero mandati di quelli che poco negli ufficj erano usati, od anche eran d'impaccio. Così anche spiegheremmo come molte serie comincino solo dopo il 1343, e ciò a causa dell'incendio famoso di quell'anno nella Camera. Se dei Duplicati, pur nonostante, ci son pervenuti molti registri anteriori, si spiegherebbe col fatto, che, conservando essi le leggi della Repubblica, ne fu ordinata, forse dopo il 1343, una nuova copia da quelle ch' eran rimaste nel palazzo del Popolo. Parrebbe inoltre, anche alcuni registri dei Signori e Collegi prima del 1343 vi fossero mandati, giacché il 12 Aprile del 1333 fu provvisto che circa quelle scritture e la loro consegna ai custodi degli Atti pensassero i Signori (3). Intorno all'anno 1336 troviamo menzione di scritture della Cancelleria conservate nell'Armadio del Comune (4); e il 22 dicembre del 1500 Pier Soderini, Gonfaloniere Perpetuo, consegnò al Notaro degli atti della Camera quarantaquattro libri dell'Uscita dei Depositarij della Signoria dal 1502 al 1510 (5); dal che si desume come anche parecchie scritture della Cancelleria si mandassero fuori del Palagio all'Archivio della Camera.

4. Anche per l'Archivio del palazzo del Popolo raccogliemmo tutte le notizie che ci fu dato trovare fino al secolo XIV (6). Supponemmo, dunque, che in principio, presso i notari dei varj ufficj si conservassero i documenti di natura legislativa e politica, e quindi quasi tutti gli atti della Cancelleria, ed avvertimmo, anzi, come già nel 1289 fu ordinato un vero servizio archivistico, simile a quello,

(1) Ved. sopra, p. 353; APP., II, 5.

(2) Ved. sopra, p. 218.

(3) A. S. F., Rif., Provv., 26, c. 82.

(4) Ivi, Cap., 42, c. 88. « Orriginale... (d'un istrumento di promissione degli Ubaldini al Comune) « est in armario, tertio hostio ».

(5) Ivi, Not., Prot., V, 309, c. 184'.

(6) MARZI, Not. stor., pp. 39 sgg.

di cui dicemmo, per l'Archivio della Camera, per gli atti del Notaro della Signoria. Nuove prescrizioni si aggiunsero a' dì 6 aprile 1299, quando al Notaro si fece obbligo di scrivere (s'intende in copia autentica) le Deliberazioni della Signoria e consegnarle alla fine dei due mesi, prima di lasciare l'ufficio, al nuovo Gonfaloniere, nel giorno in cui quegli prendeva il gonfalone (1). Doveva, inoltre, farsi nell'Ufficio dei Priori un armadio in cui collocare gli atti di essi che non fossero nella Camera; e i Signori dovevano permettere a chiunque di trarne copia senza spesa alcuna.

Dopo quell'anno rimase, e continuamente s'accrebbe, l'Archivio del Palazzo fino alla caduta della Repubblica e anche dopo, fino ai nostri giorni, prendendo poi il nome di Archivio delle Riformagioni (2). Numerosi sono i provvedimenti che lo concernono; tra gli altri quello del giugno 1337, pel quale si ordinano in Palazzo armadj per gli atti; e quello del marzo '40, col quale si fa, per le Provvisioni, una nuova camera, forse una stanza da unirsi all'Archivio già esistente (3). Fu a lungo, come dicemmo, unito all'Ufficio delle Riformagioni e da esso dipendente. Nell'ottobre 1414 ne fu separato e, insieme con l'Ufficio degli Approvatori degli Statuti e delle Riforme dei luoghi soggetti, costituito in ufficio a parte, con a capo un notaro detto Notaro dell'Armadio, che allora fu ser Giovanni di ser Viviano più volte ricordato (4). Nel febbraio successivo l'Ufficio fu tolto a ser Giovanni e dato di nuovo al Notaro delle Riformagioni successo a Viviano; perciò a' 30 dicembre 1415 se n'affidò, in modo definitivo, a ser Martino, Notaro delle Riformagioni, la cura. Dopo rimase alternativamente, ora con un proprio notaro indipendente, o quasi, il Notaro dell'Armadio, ora sotto il Notaro delle Riformagioni. Crediamo inutile riportar tutte le notizie circa le modificazioni avvenute e gli accrescimenti ulteriori, non intendendo noi far dell'Archivio la storia completa e minuta; solo diremo che le prime cure dirette di esso si cominciarono ad avere durante l'ufficio di ser Filippo Pieruzzi, ché agli anni ne quali egli fu Notaro delle Riformagioni appartiene il più antico

(1) Spesso doveron rinnovarsi queste prescrizioni, le quali troppo eran trascurate. Nel sec. XV s'introdusse l'uso che ogni due mesi i Signori attestassero della consegna fatta dal Notaro uscente degli atti suoi e de' suoi predecessori al Successore. Ved. su questo proposito gli atti 1 mar. 1483 nel reg. 95 delle *Deliberazioni* dei Signori e Collegi, a c. 23 e 5 gen. '95 nel 26, *Sig. Coll.*, *Dupl.*, c. 4. (A. S. F., *Rif.*), l'altro del 5 gen. 1509, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 111, c. 3'.

(2) Infatti in un inventario della 2^a, metà del sec. XVI troviamo dopo la c. 13 della 2^a, numerazione (A. S. F., Cl. V, St. III, Arm. 5, n. 67): « Inventario de' libri di Deliberazioni et lettere « della Signoria, che si sono tratti della Cancelleria dell'Udienza..., questo dì xiiij maggio 1551...; « si sono depositati nella Cancelleria delle Riformagioni, di commissione del magnifico Uditore Fi- « scale ».

(3) Ved. GUASTI, *I Capitoli*, I, p. vj; APP., II, 14.

(4) Ved. sopra, pp. 163 sg.

inventario dell'Archivio (1). I documenti vi son descritti per armadj e per ripostigli. Primi vengono i Capitoli, quindi le Provvisioni, e così di seguito. Intorno al 1467 ne fu fatto il secondo inventario, nel quale son descritti molti quaderni e otto registri membranacei (2). Il terzo è del 1474, e i Capitoli vi sono in fascj e indicati con lettere. « Una postilla sincrona ci ammonisce « che circa questo tempo i quaderni presero forma di volume ed ebbero la numerazione che conservano anc'oggi;... furono poi rilegati « e segnati a numero » (3). Numerosi son gli inventarj posteriori alla caduta della Repubblica, fino alle classificazioni del Brunetti e alle moderne segnature archivistiche. Non dobbiamo trattenerci intorno a ciò. Diremo solo che le ultime hanno il difetto di non tener conto, come avrebbero potuto, delle più antiche segnature, le quali darebbero esatta l'immagine dello svolgimento storico dell'Archivio. Esse, invece, si trovano in inventarj della fine del secolo XVI e dei primi del XVII, e ci hanno fornito qualche aiuto nel tentativo di ricostituire l'antica serie di registri delle Provvisioni. Essi registri erano divisi, come dicemmo, per armadj, indicati con numeri ordinali e con lettere dell'alfabeto; per lettere simili erano distinti i registri stessi, spesso ricominciandosi le serie coi nuovi Notari delle Riformagioni (4). « In armadio extat repertorium librorum omnium et scripturarum Reformationum usque ad annum 1534, in quo sunt notata infrascripta, videlicet: in primo armadio signato n° j sunt infrascripti libri... A, B..., Q... », cioè dal 1284 al 1314. E così di seguito. Che gli armadj dovessero esser moltissimi si rileva indirettamente da quanto dice, sia pure con qualche esagerazione, Leon Battista Alberti (5): « Noi abbiamo sessanta armarj pieni di Statuti, e ogni dì produchiamo novi ordinamenti ». Detto così degli Archivj della Camera e delle Riformagioni in genere, resta che chiariamo alcuni punti speciali, accenniamo ad altri depositi, che in certo modo possono idealmente considerarsi come facenti parte di questo, o di quell'Archivio, di certe carte e registri, de' quali ben non sappiamo se e come appartengano all'Archivio del Palazzo, o a quello della Camera.

Lo Statuto del 1322 prescrive che i registri de' Capitoli siano conservati presso qualche luogo religioso, e ordina che tutti i notari della Città, Contado e Distretto consegnino a' Camarlinghi della

(1) GUASTI, *I Capitoli*, I, p. xviiij.

(2) GUASTI, *op. cit.*, I, p. xviiij.

(3) *Ivi*, p. xviiij.

(4) A. S. F., *Rif., Sig. Bal., Corr.*, 40, c. 302. Del 1545 è un inventario dei Capitoli compilato dall'Auditor Fiscale Iacopo Polverini. Seguono una copia di quello e un'altra continuazione fino al 1614. Ved. GUASTI, *op. cit.*, I, p. XX.

(5) *Opere*, III, p. 118.

Camera tutti gli atti rogati pel Comune (1). Questi luoghi religiosi sembra fossero i noti conventi della Città, in specie Santa Croce, Ognissanti, Santa Maria Novella. E' probabile vi si conservassero non sistematicamente tutti i registri che ne rimangono dei Capitoli, ma, secondo i casi e le circostanze, questo o quel gruppo di documenti, uno, o più quaderni; e di questi anche solo quelli che, via via, apparivano più necessarj ed importanti. Così spiegheremmo, come non vi sia un solo volume interamente copia dell'altro, ma molti documenti, o gruppi di documenti, ripetuti in più volumi. Che, poi, gli atti dei Capitoli siano tutti, o quasi, atti della Cancelleria, sembra non si debba porre in dubbio, ove si rifletta che le procure, o sindacati, i trattati, le alleanze, le sottomissioni erano preparate nella Cancelleria. Le continue cure che avevano per conservare e ricuperare i diritti del Comune dovevano esse pure partire dalla Cancelleria e su di essa cadere l'obbligo di provvedere alla loro ricerca, copia, conservazione. E ciò, nonostante che già nel 1289 vi fosse, come dicemmo, un notaro cittadino Custode de' diritti del Comune, e un Giudice deputato a ritrovarli (2),

Anche nel secolo XV più volte si pensò a quei documenti. A' dì 15 febbraio del 1415 furono obbligati i notari a portar copia dei contratti all'Archivio delle Riformagioni (3); il Notaro dell'Armadio a registrarli tutti in un libro a ciò deputato, cosicché i Signori n'avesser memoria; i Signori a pagare i notari come credessero bene. Così a' dì 12 agosto '39 (4) e a' 27 ottobre '75 (5); più volte nel 1429, '58, '74, ec. si ordinano inventarj degli antichi privilegi e diritti,

(1) Lib. IV, rubr. 4, c. 63. « De instrumentis, licteris et privilegiis Comunis Florentie reinveniendis et custodiendis ».

(2) A. S. F., *Rif., Provv.*, 28, c. 8; cf. GUASTI, op. cit., I, p. vj.

(3) A. S. F., *Rif., Provv.*, 104, c. 74; cf. GUASTI, op. cit., I, p. viij.

(4) A. S. F., *Rif., Provv.*, 130, c. 152. Si ordina ciò, perché tutti i giorni avvengono inconvenienti a causa delle scritture fatte da notari, o da altri, che andavano Commissarj, o Ambasciatori, per incarico dei Signori, dei Dieci, e simili. I notari portino le scritture entro un giorno dalla fine del loro ufficio a quel notaro presso l'Ufficio delle Riformagioni che sarà incaricato dal Notaro delle Riformagioni di copiarle in un libro a ciò. Queste copie, però, non abbiano un valore ufficiale, e il volume si dica « Registrum Cancellarie Reformationum ».

(5) Ved. *App.*, II, 39; cf. GUASTI, op. cit., I, p. XV. Qualunque notaro sottoposto alla giurisdizione del Comune di Firenze, il quale roghi qualche istrumento concernente l'utile e l'onore del Comune, debba consegnarlo in copia autentica entro due mesi all'Ufficio delle Riformagioni; se n'abbia dei già fatti, li presenti entro sei mesi. Lo stesso debba fare qualunque altra persona, alla quale pervengano simili scritture. Quest'ordine fu manifestamente una rinnovazione. Gli anteriori, infatti, erano andati alquanto in dimenticanza, e molte di simili scritture eran portate ai Signori, agli Otto e ad altri invece che all'Ufficio delle Riformagioni, ove dovevan tenersi e presentarsi i diritti del Comune, perché ivi era l'archivio dei pubblici istrumenti e diritti che spesso non si trovavano alle occorrenze. Veramente, invece che al Notaro delle Riformagioni dovevano esser presentate a quello dei Priori; da questo alle Riformagioni; quindi al primo Cancelliere, il quale entro un mese dalla consegna ai Priori, doveva farli copiare, parola per parola, in un libro membranaceo da tenere presso di sè.

delle cose preziose del Comune (1). Del 2 settembre '74 si ha come accennammo, un « *Estractum plurium antiquarum rerum in libris veteribus, existentibus in manu ser Petri Cennini* » (2). Si tratta certo di documenti dei Capitoli. Infatti vi leggiamo nel margine sinistro anche l'accennata postilla che dice: « *Infrascripti omnes fasci fuerunt postea colligati in x libris in assidibus signatis per numerum* ». Più chiare e complete sono le disposizioni su questo proposito del 27 ottobre '75 (3). Per esse si ha che « *... instrumenta et seu scripture seu littere aliquarum principum aut dominationum externarum contin. aliquam confederationem, pacem, ratificationem... debeant presentari Officio Dominorum... et per dictos Dominos consignari Offitiali Reformationum, qui ea conservet, prout per Ordinamenta disponitur et... accomodet primo Cancellario..., qui intra mensem a die presentationis facte Dominis... teneatur talia instrumenta... de verbo ad verbum describi... fecisse..., ut instrumenta, seu originales scripture, huc illuc transportande non sint* ».

Abbiamo detto dei depositi di documenti presso chiese e conventi; altri ve n'erano in varj luoghi del Palazzo, nelle cancellerie dei diversi ufficj, nella Cappella ed altrove. Così il 29 gennaio 1515 troviamo ricordata una filza esistente nella Cancelleria del Notaro della Signoria (4); agli 8 dicembre 1516 l'ordine dei Signori al primo Cancelliere che consegnasse ad un tale certe scritture e lettere conservate nella loro Cancelleria (5). Nel 1330 si parla di due documenti originali di sindacato del Comune di Santa Croce nel Valdarno Inferiore, che sono « *in capsula palatij dominorum Priorum Artium, que capsula posita est in cappella Palatij antedicti* » (6). Nel '57 troviamo ricordo d'un libro detto volgarmente del Sole (7); e a '17 aprile di quell'anno si dà facoltà alla Signoria d'eleggere, insieme coi dodici Buonomini, un notaro alla custodia di detto libro conservato nell'armadio della Cappella (8). Debba tenervi ordinati i diritti del Comune; sia eletto per non più d'un anno, ed abbia non più di cinque fiorini il mese. Saranno lo stesso libro e lo stesso notaro, ch'erano destinati a raccorre e conservare i diritti del Comune? Nel 1446 fu ordinato un libro da tenersi presso il Gonfaloniere di giustizia, « *super quo Notarius Provisorum Camere scri-*

(1) Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 165, c. 47'; *Sig., Corr.*, 2, c. 24; 6, cc. 1 sgg.; 11, cc. 1 sgg.: GUASTI, op. cit., I, pp. xvj, xvij, xvij. Queste cose si trovavano nella camera del Gonfaloniere, nel tabernacolo dell'Udienza ed altrove.

(2) Comincia (A. S. F., *Rif., Sig. Bal., Corr.*, 11, c. 68): « *In Dei nomine... Inceptus est infrascriptus rerum Index existentium in Cancelleria Reformationum* ». Cf. sopra, pp. 246, 254.

(3) APP., II, 39; cf. GUASTI, *I Capitoli*, I, p. XV.

(4) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, reg. 117, c. 15.

(5) Ivi, 118, c. 136'.

(6) Ivi, *Cap.*, 32, c. 158'; 34, c. 188.

(7) Cod. B. N. C. F., *Magl.*, Cl. XXV, 44, c. 174.

(8) A. S. F., *Rif., Provv.*, 44, c. 104'.

« bat quantitates per eum missas ad exitum stipendiariis » (1). Tutti quelli, poi, ch'erano stati Notari dei Dieci di Balìa dal maggio 1423 e che fossero appresso, furono obbligati, per provvisione del 10 dicembre 1427, rinnovata, poi, più volte, a consegnare, entro due mesi dalla deposizione dell'ufficio, a pena di mille lire, gli atti loro al Notaro Custode degli atti della Camera (2).

Che, poi, nella Cappella si custodissero dai Signori le cose più preziose, compresi i privilegj imperiali, le *Pandette*, quindi le *Storie* di Firenze del Bruni, è cosa notissima. È forse in essa che nel 1439 papa Eugenio IV volle depositati tutti gli atti originali dell'unione della Chiesa greca con la latina (3). Nel secolo XV cominciano regolarmente gli inventarj annuali che i Signori dovevano procurare fossero fatti delle cose di essa (4). I documenti, oltre che in essa, erano pure nelle stanze vicine, come la camera del Gonfaloniere e il tabernacolo dell'Udienza. Sembra che queste cose, poi, fossero date in consegna ai due frati della Camera, i quali erano forse i soli che servissero pure, per le cose opportune, nella Cappella. Nel primo inventario sopra citato son registrati nove privilegj bollati d'oro, per la massima parte di Carlo IV, e due di cera, contenenti più cose concernenti confini e ricognizioni di censi. Si aggiungano le *Pandette*, varj privilegj concessi dal Paleologo ai Signori, fra cui quello di creare notari. Più tardi i privilegj crescono fino a diciannove « in una cassetta che sta in uno cassone; » e poi a venti nella solita cassetta in camera del Gonfaloniere. Nel tabernacolo, oltre le *Pandette*, in una cassetta son dodici documenti e privilegj. Più oltre ancora si descrivono varj decreti « in una cassetta quadra d'ariento, di lunghezza braccio uno, smaltata e dorata, « in parte coll'arme della Chiesa... ». Singolare è che nel 1444 e '49 le *Storie* del Bruni son presso l'Ufficiale delle Riformagioni, Filippo di Andrea di Balduccio, nel 1454 presso di lui e di ser Antonio Muzi (5). Fra le altre cose è pure un « bossolo d'ariento, del quale « si traggono i Proposti; traelli il Notaro dei Signori » (6).

(1) Ivi, 136, c. 274'; 26 feb.

(2) Ivi, 118, c. 477.

(3) VESPASIANO, *Vite*, I, p. 19. Cf. MAZZI, *La mensa della Repubblica Fiorentina*, pp. 348 sgg.; GUASTI, *I Capitoli*, I, p. xvij. La serie è completa dal 1427 al '57.

(4) MAZZI, op. e l. cit.

(5) GHERARDI, *Notizie*, pp. 420 sg.; GUASTI, *I Capitoli*, I, p. xviii. Il primo d'apr., comprato da Donato, figliuolo di Leonardo, un intero codice delle *Storie*, si delibera che sia conservato presso il Cancelliere (sembra il Notaro delle Riformagioni). Avvenuta la consegna a messer Filippo, s'avverte che ne fu pur consegnato un volume al Muzi: il 4 di mag. è descritto un libro delle *Storie* presso il Cancelliere, aggiungendosi ch' era stato comprato da Vespasiano cartolaio. Il 6 di giug. si ordina che vengano pagati 50 fior. a Vespasiano stesso, come prezzo delle *Storie* comprate da Donato di messer Leonardo (A. S. F., *Strozz.*, II Serie, 177, p. 217).

(6) Per avere un'idea, quanto è possibile precisa, della disposizione dell'Archivio, gioverà notare che nel succitato inventario de' tempi del Pieruzzi (A. S. F., Cl. V, n. 62, St. III, arm. 5, n. 62) i documenti son così ordinati: 1° armadio, 1°, 2° e 3° palco; 2° armadio, palco 1°, 3°, 4°, 5°, 2°, 6°.

È curioso osservare quali sistemi si tenessero pel servizio archivistico a vantaggio dei pubblici ufficj. I documenti potevano, in tal caso, esser consegnati a cittadini, od ufficiali, con ordine scritto della Signoria. Nel 1331 essa, infatti, ordinò che i Custodi degli atti consegnassero agli Ufficiali della Curia dei Ribelli tutti gli atti posteriori al 1322 (1); e una consimile deliberazione fu presa nel 1433 dai Signori e Collegi (2).

Non sembra, però, che il servizio procedesse con ordine eccessivo, poichè, secondo Matteo Villani (3), il Comune non si avvide de' patti che aveva con la Gran Compagnia e che poi furon ritrovati; ed anche molto dopo, il 30 ottobre del 1500, ser Iacopo di Onofrio « de Reformationibus » (del nostro più volte citato ser No-fri?) allegava invano, con documento autentico, d'essere stato in uno de' tre maggiori ufficj; gli era riconosciuto il diritto d'appartenere al Consiglio Maggiore, ma, poichè s'era perso il libro delle Tratte, detto Diurnale, nel quale si registravano gli estratti ai maggiori ufficj, non poteva essere imborsato finché quello non si fosse trovato e non si fossero potuti fare gli opportuni riscontri (4).

Numerosissime erano, naturalmente, le polizze dei cittadini imborsati, che venivano posti nelle casse a tre chiavi, depositate or in Palazzo, or in Santa Croce, od altrove (5). Or queste non erano certo destinate alla conservazione, e, se alcune ce ne son pervenute, si deve ad un vero e singolarissimo caso (6); pur contenevano documenti importantissimi, nei quali quasi tutti gli ufficj della Can-

16°; 3° armadio, palco 2°, 5°...; « in armario VII super hostium Audientie ser Filippi »; « in armario supra ser Albertum »; « in armario supra locum Scriptorum solum in 2° palco iuxta fenestram « primam »; « in forzerecto prope Audientiam ser Filippi, qui conductus fuit de Castiglionchio Mar-
« radi »; « in quodam forzerio, qui aportatus fuit de Civitate Pisarum cum armis Populi et Comu-
« nis Florentie et cum pictura ensis cum vagina in medio »; « In quodam alio forzeretto, sive cofino,
« multis corigiis, ferris munito et bullettato »; « In armario supra hostium Cancellarie »; « In ar-
« mario supra ser Mannum »; « In armario supra inter ser Mannum et ser Niccholaum »; « prope
« hostium pro eundo ad Decem »; « ante hostium Cancellarie »; « prope hostium X »; « iuxta ho-
« stium per quod itur ad Decem »; « prope hostium quo itur ad X... »; « supra solum bancum »;
« in volta ex latere destro »; « in Audientia minori, prima capsula »; « in secunda capsula »; « In ar-
« mario inferiori prope hostium Audiente ser Philippi »; « In dicta secunda cassetta nove Audientie
« a dextris »; « in prima Audientia et in secunda cassa a sinistris legato signato A ».

(1) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 1, c. 13; 15 di nov. Il 24 d'ot. '54 fu ad essi trasmessa la polizza (Ivi, 6, c. 34): « ...domini... Priores ordinaverunt... quod Custodibus Actorum Camere Comunis
« Florentie... fiat apodixa... Vobis... scribunt Priores..., quatinus accomodetis libros Reformatio-
« num et Not. Priorum et Vexilliferi iustitie in Camera Comunis Florentie existentes, domino Toma-
« sio de Eugubio iudici et officiali super correctione Statutorum Comunis Florentie deputati ».

(2) Ivi, *Giornal. Delib.*, 6, c. 97; 16 di gen.: « Quod civibus deputatis ad praticandum cum Car-
« dinali debeant mutuari quodcumque privilegium Imperatoris, etiam originale, licite et impune per
« Notarium Scribam Reformationum, vel eius Coadiutores, et quemcumque alium penes quem esset ».

(3) Lib. VIII, cap. 72.

(4) A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Delib.*, 102, c. 132.

(5) Ved. PERRENS, IV, pp. 152 sgg.; an. 1328.

(6) Si conservano quattro di queste borse del 1431 nella sala detta della Mostra nel nostro Archivio di Stato.

celleria avevano mano, e che si dovevano custodire con la massima cura. V'erano, poi, per più sicurtà, i registri di riscontro di esse borse, scritti dai frati della Camera dell'Arme e depositati sigillati in S. M. Novella. Sembra essi siano i numerosi registri di scrutinj e di scrutinati che si trovano presentemente nell'Archivio delle Tratte, fra i manoscritti della Repubblica e in varie biblioteche fiorentine: ed anche questi costituivano un materiale di Cancelleria importante che occorreva, almeno temporaneamente, conservare. A questi debbonsi aggiungere i non meno numerosi registri di portate, delle quali già più volte dicemmo. Non sappiamo se tutti questi volumi trovassero luogo nell'Archivio delle Riformagioni, o non piuttosto nell'Ufficio delle Tratte; ad ogni modo, si possono considerare come idealmente appartenenti all'Archivio del Palazzo.

Già dicemmo di scritture deposte in Archivio nell'interesse di particolari persone, le quali, forse, per qualche rispetto, pur concernevano interessi della Repubblica. Possiamo addurre esempj consimili anche a dimostrare sempre più quanto numerosi fossero allora i depositi di documenti. A' dì 8 maggio, infatti, del 1484, gli Otto depositano alla Badia di Firenze « uno sacho dentrovi iscritture « et altre cose » relative a una lite privata (1); e il 6 luglio 1515 i Signori ordinano al Guardiano di Santa Croce di consegnare al famiglio loro certi libri concernenti i Beroaldi di Castiglione, depositati in una camera del Convento (2). Del dì 8 febbraio '92 troviamo notizia di certi documenti consegnati al Notaro delle Riformagioni, dei quali si ha traccia per altre vie. In quel giorno, infatti, Bernardo d'Inghilese Ridolfi gli presentò nella Cancelleria, da conservarsi presso di lui, « ... libros raguagli Comitatus Pistorij, « ut sint penes me et dictam Cancellariam » (3). Non sappiamo in che consistessero né come avesse in essi che fare il Notaro delle Riformagioni.

5. In quali ore fossero aperti gli ufficj della Cancelleria, quanto gli ufficiali vi stessero, se fossero diligenti e puntuali nell'opera loro è molto difficile determinare. Accade di questo ciò che accade delle cose che tutti conoscono e fanno; nessuno sente il bisogno di chiarirle e spiegarle per comodo dei lontani, o dei posteri. Nulla, infatti, troviamo intorno a ciò nei documenti ufficiali. Gli ufficj seguivano certe norme tradizionali, e le modificazioni occorrenti si facevano, via via, alla buona, senza prescrizioni solenni, o dispo-

(1) Ivi, *Corp. Relig.*, n. 78, *Badia*, 261, c. 275.

(2) Ivi, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 117, c. 75.

(3) Ivi, *Delib. Giornal.*, 11, *ad an.* Continua: « Videlicet libros raguagli anni 1475 quos dixit « habuisse ser Benedictus Zerini, notarius, de anno 1484, a Civitate Pistorij », Porta Caldatica, Postesteria, di Larciano, ec.

zioni legislative, da tramandarsi in documenti autentici destinati alla conservazione. Se qualche cosa, perciò, ci è dato sapere, è per testimonianze indirette, per notizie quasi a caso pervenuteci. Gli usi, poi, di que' tempi, le divisioni dell'anno, del mese, del giorno, troppo differenti dalle nostre, la dipendenza molto maggiore allora di tutti gli atti della vita civile da concetti religiosi, da ordinamenti ecclesiastici, accrescono le difficoltà.

I giorni feriatj, cioè quelli nei quali alcuni ufficj, in specie i giudiziarij, rimanevano chiusi, erano più numerosi che oggi non sieno; ma, rispetto alla Cancelleria, almeno pei due ufficj del Notaro della Signoria e del Dettatore, non si nota interruzione. Troviamo, infatti, scritte continuamente, e per molti giorni di seguito, compresi i più solenni dell'anno, lettere, deliberazioni, altri atti d'ogni specie.

Il Notaro della Signoria, stando continuamente in Palazzo, era sempre a' suoi ordini; ad ogni ora e ad ogni momento, essa poteva servirsi di lui, sia per la compilazione di deliberazioni urgenti, sia per bollettini, o cedole, da mandare immediatamente ad ufficiali dipendenti, o a semplici cittadini, o stranieri.

Anche per l'Ufficio del Dettatore occorreva talvolta lavoro ordinario, o straordinario, in qualunque ora del giorno; e ciò ben si comprende, in specie pei casi di turbolenze e di guerre. Vedemmo, infatti, come il 17 agosto 1303 furono stanziato oltre trecento lire per compenso a Chello Baldovini, Cancelliere, per le fatiche da lui sostenute nei due mesi della precedente Signoria, scrivendo e facendo continuamente, di giorno e di notte, nella casa di essa Signoria ed altrove, molte e varie cose occorse per eserciti, cavalcate e simili (1). Quasi un secolo e mezzo dopo, recandosi un giorno di pasqua di Resurrezione, dopo mezzodì, Cristoforo Landini a casa del Cancelliere d'allora, Carlo Marsuppini, per salutarlo, rimase quasi meravigliato di trovarlo in ozio, « ...quod raro, propter eius publicas « occupationes, evenire solebat... » (2). Sembra, dunque, che il Cancelliere avesse ordinariamente, come oggi si dice, in quell'ora e in quel giorno dall'Ufficio vacanza; ma che, però, anche a casa si occupasse delle pubbliche faccende; che l'essere stato egli in quel giorno senza lavoro dovesse considerarsi un'eccezione. Si sa, poi, come nel 1516, poiché spesso occorreva, in specie al Gonfaloniere di giustizia, di dover scriver lettere notte e giorno, fu eletto a ciò ser Angelo Marzi, uno degli ufficiali della Cancelleria (3). Ben si comprende come anche per l'Ufficio delle Riformagioni vi dovevano esser casi, pei quali a tutte l'ore gli ufficiali potevano esser chia-

(1) A. p. 141.

(2) BANDINI, *Specimen*, I, 133.

(3) Ved. sopra, p. 314.

mati a prestar l'opera loro; basti ricordare quelli più famosi di moti popolari.

Ma quali eran gli orarj consueti degli ufficiali? Naturalmente non per tutti e in tutti i giorni potevano esser gli stessi. Dovevano recarsi in diversi luoghi, secondo i giorni e le occasioni, sia pei Consigli maggiori del Popolo e del Comune, sia pei minori e pei Parlamenti. Non tutti i giorni v'erano i Consigli, gli scrutinj, le estrazioni. Circa queste, anzi, a '27 di settembre del 1435, fu decretato che venissero fatte nei giorni già stabiliti, ma innanzi pranzo (1). E si sa come il 26 aprile 1496 si radunò il Consiglio nella Sala grande per fare la Signoria, certo di mattina, giacché i frati di San Marco vi dissero la messa; ma stette fino alle ore 22, cioè due innanzi buio, prima che fosse fatto (2). La Signoria stessa non concedeva udienza, almeno nel secolo XIV, che tre giorni della settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì (3).

« La campana del Leone suonava ...ciascuna mattina sette toc-
« chi e sei dopo desinare, dopo de' quali tutti gli ufficiali dovevano
« ritrovarsi nel loro magistrato » (4). Ma a quale ora della matti-
na? a quale del dopo pranzo? Il 24 aprile 1453, a ore 23 circa, cioè
un'ora innanzi sera, morì, dicono i cronisti, Carlo Marsuppini; a'
27 luglio 1499 scrive un ufficiale di Cancelleria, Biagio Buonac-
corsi, al Machiavelli (5): « Ser Antonio (un suo collega) è in tutto
« impedito, e, non ci sendo noi la mattina così ad buona ora, et la
« sera non stando insino alle tre hore, la mattina fumo... hone-
« stamente admoniti »; e nel 1502 pur si dice come il Soderini (Gon-
faloniere Perpetuo) vuol che tutti facciano a buon'ora, « perché la
« mattina a diciotto hore et la sera a 3 omniuno sbuca » (6). Secondo
l'uso d'allora, le ore 18 di mattina cadevano, in quel mese, poco
dopo il mezzogiorno; e le tre di sera un po' più che tre ore dopo
il tramonto. Gli ufficiali sarebbero, dunque, usciti pel desinare dopo
il mezzogiorno e per la cena a tre ore di notte. Ma quando entra-
vano la mattina e dopo il desinare? Del resto, che gli ufficj fos-
sero talvolta aperti di notte ed anche adunati alcuni Consigli si
rileva da stanziamenti di spese alla Camera dell'Arme per lumi,
cera e simili, occorsi in Palazzo, sì numerosi che ci appare inutile
citarli partitamente; basta a dimostrarlo un esame anche sommario
dei quaderni d'Uscita della Camera; e sappiamo, inoltre, che il 21
di gennaio del 1429 ser Filippo Pieruzzi fu mandato a partito ed

(1) A. S. F., *Rif., Provv.*, 126, c. 230.

(2) LANDUCCI, *Diario*, p. 129.

(3) RASTRELLI, p. 52.

(4) Ivi, p. 39.

(5) Ved. sopra, p. 215; VILLARI, *Machiavelli*, I, p. 556.

(6) Ved. sopra p. 392.

eletto Notaro delle Riformagioni a un'ora di notte (1); e rileviamo dalla confessione più volte citata del Tinucci che circa il 1428, mentre era Cancelliere dei Dieci, doveva andare in Palazzo la mattina innanzi giorno e la sera per trattenervisi fino a cinque ore di notte almeno (2).

Che gli orarj pure non fossero troppo rigorosi ci sembra si desuma da questo; che il 15 aprile 1518 fu prescritto a tutti quelli del Palazzo di presentarsi almeno due volte al giorno in Ufficio, ma il 31 la prescrizione fu abolita pei Cancellieri e Coadiutori (3). D'altra parte sappiamo come il 22 febbraio 1414 fu decretato che i Signori permettessero ai Consiglieri del Popolo e del Comune, sotto pena di mille lire, di andare alle loro case almeno dopo otto ore dalla lettura della prima proposta e che mai dovessero adunarli più d'una volta il giorno (4). Il che fa vedere varie cose, cioè come in questi casi l'orario del Notaro delle Riformagioni fosse molto grave, come avanti talvolta dovesse essere più grave ancora.

Poco circa la storia della Cancelleria rileviamo da disposizioni particolari concernenti alcuni ufficiali di essa, come, ad esempio, da quella degli Statuti che il Notaro delle Riformagioni dovesse trovarsi ai Consigli dopo il terzo suono della campana che li convocava (5).

Qualche cosa che ci fa comprendere, fino ad un certo punto, quale potesse esser l'orario, rileviamo da Vespasiano; il quale narra come ser Filippo Pieruzzi, Notaro delle Riformagioni, andava, per tempo, all'alba (all'Ave Maria della mattina), alla messa; quindi all'Ufficio suo in Palazzo (6). Dopo desinato, si recava al monastero degli Angioli; andava, quindi, alla Badia; poi dai cartolai presso ad essa; finalmente, di nuovo, all'Ufficio, ove dava udienza a chi aveva bisogno di lui. Nel tempo che gli rimaneva studiava opere sacre.

Parrebbe, dunque, gli orarj non fossero troppo rigorosi, almeno per gli ufficiali più alti. Ma che anche per gli altri dovessero esser discreti si desume da quanto siamo venuti fin qui esponendo; come quasi tutti gli ufficiali avessero molte altre occupazioni oltre le ordinarie spesso anche varj pubblici ufficj; come spesso avessero tempo da perdere in burle, scherzi e chiacchiere tra loro.

6. Quello che abbiamo detto per gli orarj della Cancelleria si può, press' a poco, ripetere per la sua sede, per le stanze de' suoi

(1) Ved. sopra, p. 205.

(2) Ved. CAVALCANTI, *Storie*, vol. II, p. 412, doc. 32.

(3) Ved. sopra, p. 309 e APP., II, 54.

(4) A. S. F., *Rif., Provv.*, 104, c. 94.

(5) Ved. sopra, p. 63.

(6) Ved. sopra, p. 210.

ufficiali, de' suoi documenti, registri, ec. Intorno al palazzo de' Signori un numero grande di articoli, opuscoli, volumi s'è scritto; eppur nessuno ha saputo dirci come vi fossero anticamente disposti gli ufficj e gli ufficiali; a che cosa tante stanze e sale, divenute, poi, per la storia e per l'arte, famose, fossero, via via, destinate. Sia lecito, dunque, discutere le poche sparse notizie che su questo proposito ci fu dato raccorre, per veder di scoprire, quanto più è possibile, il vero.

È naturale che gli ufficj cancellereschi non avessero sede fissa, finché la Signoria stessa non l'ebbe; ma fossero ove essa risiedeva, o qua e là, secondo i casi e i bisogni; quindi nel Palazzo suo proprio prima del 1236, nelle case de' Galigai nel 1246, o nella torre della Castagna, o in qualsiasi altro luogo (1).

Fissata sugli ultimi del secolo XIII la sede della Signoria nel palazzo del Popolo, oggi Palazzo Vecchio, lì tutti gli ufficj ebbero naturalmente la loro sede; e, sebbene alcuni suoi ufficiali dovessero recarsi spesso altrove, come nel palazzo del Comune, o del Podestà, ora detto del Bargello, pei Consigli del Comune, non sembra che li avessero alcun ufficio stabile. Ché, anzi, era generalmente proibito a tutti i suoi ufficiali di recarsi nelle residenze dei Rettori, Podestà, Capitano, Esecutore, tranne casi speciali, e quindi anche in quel Palazzo (2).

Resta or da vedere come nel Palazzo fossero disposti i varj ufficj.

Esso era, come oggi, diviso in tre piani; terreno, primo piano e secondo. È noto come al secondo fossero le camere dei Signori e loro Notaro, la Cappella, la sala dell'Udienza; sopra di esso fu nel secolo XV costruito dal celebre architetto Michelozzo un altro ordine di stanze pei famigli. Altre stanze furono pure fra esso e il primo piano ed altri ufficj inferiori (3). Nella Cappella si conservavano i libri dei Vangeli sui quali i Signori prestavan giuramento, il suggello e altre cose preziose, come le *Pandette*, diplomi e privilegj imperiali e pontificj, e simili (4). Nella sala dell'Udienza dovevan tenersi i Consigli dei Signori, dei Signori e Collegi, dei Richiesti ed altri molti (5). Nel 1452 fu deliberata la costruzione della sala detta ora dei Dugento, al primo piano, nella quale s'adunava il Consiglio Generale del Popolo (6). A quel piano, ov'è la sala

(1) GARGANI, *Dell'antico Palazzo della Signoria Fiorentina*, pp. 1 sgg.

(2) Ved. sopra, p. 76.

(3) GARGANI, op. cit., pp. 49 sgg.; MOISÈ, pp. 72 sgg., 132. Secondo il GARGANI (p. 50), la sala dell'Udienza è ricordata fino dal 1385; secondo il MOISÈ, da ultimo il Gonfaloniere stava al primo piano.

(4) MOISÈ, p. 132; cf. sopra, pp. 468, 469.

(5) Cf. ivi, p. 82.

(6) Ivi, p. 110.

grande, detta dei Cinquecento, era fino al Governo del Savonarola, la residenza dei fanti della Signoria e del loro Capitano. Ridotta ch'essa fu a sala grande e magnifica, servì alle adunanze del Consiglio Grande, agli scrutinj ed alle estrazioni (1). Nel mezzo della facciata, volta a levante, era una residenza assegnata ai Signori e Gonfaloniere; da ciascun lato di questo luogo eminente eran due porte, una delle quali metteva al luogo detto del Segreto, cioè a quello nel quale si partivano e contavan le fave toccate agli scrutinati; l'altra al luogo dello Specchio (2). Di faccia, al lato di ponente, era l'altare per la messa, con accanto un pulpito per gli oratori. Il salone fu guastato nel 1512; adattato di nuovo nel '27 (3).

Sembra si desuma da varj indizj che buona parte del pian terreno fosse occupato dalla Camera dell'Arme. Fin dal 1315, infatti, troviamo ricordata la Camera dell'Arme « in palatio dominorum « Priorum..., sub volta Palatij » (4). Nel '23, poi, son ricordati i « Camerarij et Custodes Camere Armorum et arnensium site sub « palatio Populi » (5). Inoltre Giovanni Villani, parlando de' Priori al tempo del Duca d'Atene, dice che « furono messi nella Camera « dell'Arme del detto Palagio vilmente » (6); e lo Stefani (7): « ...i « Priori, che dovieno sedere nel luogo loro preminente del Palagio, « furono messi nell'infimo luogo, cioè nella Camera dell'Arme ». Quella Camera aveva, poi, una specie di sala per udienze, giacché troviamo che a' 20 d'ottobre del 1481 gli Otto di Pratica si riunirono per l'elezione del Proposto « in Auditorium Camere Armo- « rum » (8). Il Notaro delle Riformagioni, poi, doveva, fin dai primi del secolo XIV, abitare, come s'è visto, in una casa vicino al Palazzo, che gli era stata assegnata dalla Signoria (9); e faceva l'ufficio suo in piazza, accanto al Palazzo, là ove nel 1349 fu costruita la ringhiera, quando si tenevano i pubblici Parlamenti della Città (10).

Ciò posto, dove erano gli ufficj della Cancelleria veri e proprj?

(1) Ivi, pp. 82 sgg.

(2) Ivi, p. 90.

(3) Ivi, p. 92.

(4) DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 501.

(5) L. cit.

(6) Lib. XII, rubr. 3.

(7) *Cronica*, rubr. 556, to. XXX, pe I, p. 196. Del resto, siamo indotti a tal supposizione pur da un complesso d'altre circostanze, come il non essere nel Palazzo, che sappiamo, altro spazio per essa; la probabilità che nei magazzini a terreno fossero depositate tante armi e altre cose e arnesi molto voluminose e pesanti, ec.

(8) A. S. F., *Rif.*, Otto, *Delib.*, 1, c. 38.

(9) Ved. sopra, p. 63, an. 1324.

(10) MOISÈ, p. 65. Il RASTRELLI dice che i Priori si ponevano a sedere sulla ringhiera « ed il Notaro aveva un banco piccolo portatile, sul quale eravi calamaio, ec. col protocollo per segnarvi « le risoluzioni, che si facevano » (p. 265). Nel secolo XV Michelozzo fece le scale di pietra fino al piano dei Signori, con in cima una porta detta catena, ove stava un tavolaccino per aprire e chiudere secondo gli ordini dei Signori (GARGANI, op. cit., p. 66; MOISÈ, p. 72).

Pochissime son le notizie precise che abbiamo potuto raccorre, giacché si parla sempre astrattamente degli ufficj, nulla dicendosi che aiuti a farci conoscere dove essi fossero. Vedemmo, ad esempio, come il 30 gennaio 1375 si stanziava una somma per adattare l'Ufficio delle Tratte; ma dove esso fosse non è detto; inoltre l'anno appresso fu abbandonato un tal proposito (1).

Similmente negli Statuti del 1409 e '15 s'ordina di costruire, per l'Ufficio dello Specchio, la residenza nel luogo delle Prestanze (2). È verisimile queste fossero nella parte posteriore del Palazzo, vicine alla presente Via de' Gondi (3), ma non lo sappiamo con precisione, e quindi neppure ben sappiamo ove questo venisse collocato. Nel 1454 troviamo menzione del luogo delle Riformagioni, ma non della sua precisa situazione (4). Il 20 ottobre dell'80 si ha che gli Otto di Pratica si riunirono « in Auditorium » dei Dieci; e il 19 dicembre '87 troviamo « in Audientia Octo Virorum Practicae » (5).

Avvenuta nel 1437 la divisione della Cancelleria, si assegna al secondo Cancelliere il luogo in cui stanno i Coadiutori del Bruni; al primo Cancelliere, cioè al Bruni, un luogo più interno (6). Che, del resto, prima e seconda Cancelleria avessero sede separata si rileva da molti documenti, de' quali due soli ci piace citare; un atto privato per costituzione di mundualdo del dì 13 gennaio 1467 fatto nel palazzo del Popolo, « ...in prima Cancelleria... », ed un altro consimile del 7 marzo '70 fatto nel palazzo stesso « ... in secunda Cancelleria... » (7).

Nelle riforme del 1483 si ordina che lo Scala stia « in Cancelleria superiori pro eo alias deputata, et ubi manere consuevit »; i Segretarj coi Coadiutori risiedano ove già stava il Notaro delle Tratte coi suoi Coadiutori (8). Ivi siano « una, vel plures mansiones, que nuncupantur Scriptoi, ut illi duo, qui preerunt officiis secundi Cancellarij ac Notarij Extractionum, habeant ubi conser-

(1) Ved. sopra, pp. 117, 118.

(2) Ved. sopra, p. 173.

(3) Infatti a' 27 di giug. del 1455 Girolamo Giugni e fratelli comprano una casa confinata « a primo Via de' Lioni, a ij° Via delle Prestanze, a iij° bona Artis et Universitatis Mercatorum » (A. S. F., Not., Prot. G 25, an. 1453-'55), e appunto nelle Portate al Catasto del 1457 (Lion Rosso, 1, n. 126) si trova registrata una casa del Giugni predetto e fratelli con gli stessi confini. Troviamo, inoltre, che nel 1480 l'arte de' Mercatanti possedeva una casa nel popolo di San Firenze confinata; 1° via; 2° una casa; 3° Via delle Prestanze, « che va alla Piazza de' Signori »; e cinque anni dopo Giuliano Gondi compra questa casa confinata da Via de' Leoni, Via delle Prestanze, la Mercatanzia, ec. (DEL BADIA, *Rapporto*, pp. 3, 4).

(4) A' dì 9 mag. « Offitiales electi... ad destruendum certa loca... in parte inferiori Palatij... « possint... rumpi facere murum qui est in Sala de' grandi Profeti faciendo anditum in locum Reformationum... » (A. S. F., *Strozz.*, II Serie, p. 216).

(5) Ivi, *Otto, Delib.*, 1, c. 15; 2, c. 10.

(6) Ved. sopra, p. 197; LUISO, p. 10.

(7) A. S. F., Not., Prot. P 7, cc. 79, 83.

(8) Ivi, *Rif., Sig. Coll., Giornal. Delib.*, 10, c. 93; 12 dic.; cf. sopra, p. 251; APP., II, 40-43.

« vent eorum scripta, et precipue ea que sub secreto tenere consuevit ». Alcuni anni dopo al Gaddi fu concessa la stanza esistente sopra il secondo rastrello delle scale del Palazzo, cioè quella che teneva il Capitano della Famiglia dei Signori (1).

Qualche altro raggio di luce abbiamo da una notizia del 1502. Racconta il 14 ottobre di quell'anno al Macchiavelli Agostino Vespucci, addetto alla Cancelleria, come il Ricci, uno dei Signori, mentre era nel Consiglio degli Ottanta, essendo il primo Cancelliere, Marcello Virgilio, assente, chiamò; quindi discese, si gettò in Cancelleria, « et minitabundus, quodam modo, clamitat: Heus « scribite » (2). Siccome il Consiglio era certo adunato al secondo piano, sembra la Cancelleria fosse al primo, o nelle stanze che supponemmo esistessero fra il primo, e il secondo. L'anno appresso il Gonfaloniere Perpetuo, Soderini, « ...congiunse alla Camera sua « ordinaria la Camera del Notaro de' Signori, et di quella per una « schalla'in choccia (chiocciola?) scese giù nella habitatione de' della « Balia, et quella ancora per suo uso occupò insieme con la loro sala « et altre stanze del Cancelliere delle Tratte, dato a questo nuovo « luogo, et sendone sciusi detti. A loro (ai Signori della Balia) si consegnò nuova habitatione » (3). E il Cerretani (4): « ...il dì del « perdono di s. Giovanni... in Palazzo si fe' nuove stanze pel Ghon- « faloniere e sua famiglia e donna; et dalla finestra della Croce an- « dare alle Riformagioni si fe' un castello di legname, che si ser- « rava: cose che offendevano molto; con tutto che dicesse erano per « sua sichurtà ».

Anche nel 1508 si parla d'una Cancelleria di sopra (5); il che fa supporre vi fosse la Cancelleria di sotto; cioè che almeno due fossero le residenze dei Cancellieri delle lettere, pel primo e pel secondo Cancelliere. In una lettera, poi, scritta sui tumulti dell'aprile 1527 dal Nardi al Varchi il primo dice come quelli che erano in Palazzo se n'andarono tutti per « la sala del Consiglio « et pel Segreto, entrando nelle stanze del Bargello, e pella porta « di quello ne uscivano in piazza » (6). Anche questo ci sembra faccia comprendere come dal piano secondo scesero al primo, quindi al terreno ed in piazza.

Niente ci fu dato raccorre di più preciso; servano questi brevi cenni a fermar l'attenzione di tanti studiosi valentissimi delle cose fiorentine su questo argomento fin qui troppo trascurato.

(1) Ved. sopra, p. 197.

(2) Ved. sopra, p. 301.

(3) B. N. C. F., cod. II. II. 133, c. 67 della *Storia Fiorent.* dal PARENTI.

(4) A c. 304' delle *Storie* del CERRETANI in B. N. C. F., II. III. 74.

(5) Si ha, infatti, che una cedola di tremila ducati era « nello scannello piccolino di Cancelleria di sopra, di che ha la chiave ser Marcello » (A. S. F., *Rif., Sig. Coll., Corr.*, 11, c. ult.).

(6) FIORINI, *Lettera di I. Nardi*, I, p. 138.

Anche lo studio delle iscrizioni e leggende, della conformazione delle sale, dei loro adornamenti, dovrebbero, ci sembra, in ciò esser di non piccolo aiuto. Chi sa quante pitture storiche, o allegoriche, si videro e ancora s'ammirano in quelle magnifiche sale! Basti ricordare la pittura grandissima di Iacopo Ligozzi sulla porta che mette nel salone dei Cinquecento, rappresentante « Bonifazio VIII, « che da varj potentati d'Europa e d'Asia riceve ambasciatori, e dei « quali dodici erano fiorentini! » (1). Si tratta proprio di quell'avvenimento famoso, nel quale si dice che il Papa pronunziasse le note parole: « Nelle cose umane i Fiorentini sono il quinto elemento! »

(1) MOISÈ, p. 109. Cf. REUMONT, *Diplomazia*, p. 11.

APPENDICE

I.

Elenchi degli Ufficiali e dei Registri della Cancelleria.

1 (1).

Notari o Cancellieri della Signoria (1282-1532).

1282 giug. 15 — 1283 feb. 14.

Marcus Consilij (2).
Bonaiutus Galgani.
Cione Baldovini.
Roggierius Soderini.

1283 feb. 15 — 1284 feb. 14.

Parigius Rustici (3) de Signa.
Iacobinus (4) Bonacursi (5).
Bonaiutus (6) Galgani.
Franciscus de Certaldo.
Benincasa (7) Struffaldi.
Marchus Consilij (8).

1284 feb. 15 — 1285 feb. 14.

Iacobinus (9) Bonacursi (10).
Benincasa Oddi de Altomena.
Marchus Consilij (11).
Rinaldus Iacobi (12) de Singna.
Franciscus de Certaldo.
Iacobinus (13) Bonacorsi (14).

1285 feb. 15 — 1286 feb. 14.

Marchus Consillij (15).
Bonaiutus Galgani.
Donosdeus (16) Dati (17).
Lapus Cinghietti.

Iacobinus (18) Bonaccursi.
Datus Cacciafuori.

1286 feb. 15 — 1287 feb. 14.

Benincasa Oddi de Altomena.
Iacobinus (19) Bonacursi (20).
Benincasa Oddi de Altomena.
Simon Guidalocci.
Iacobus (21) Bonacursi (22).
Bencivenni Ugolini.

1287 feb. 15 — 1288 feb. 14.

Tedaldus Orlandini (23).
Bonaiutus Galgani.
Bindus Martini (24) de Pagnana (25).
Tedaldus Orlandi Rustichelli.
Bindus Cambij.
Arnoldus Arrighi.

1288 feb. 15 — 1289 feb. 14.

Giuntinus Spigliati Burnettti (26).
Rinaldus Iacobi (27) de Signa (28).
Bonus olim Gianni de Ugnano.
Franciscus olim Fortis (29) de Certaldo.
Roggerius olim ser Guillielmi Bernardi (30).

(1) Do l'elenco secondo il *Priorista di Palazzo* (A), aggiungendo in nota le varianti (eccetto quelle circa i sestii) del *Priorista delle Riformazioni* (B), delle liste pubblicate nella *Storia Fiorentina* dello STEFANI fino al 1343 (S), nelle *Delizie* del P. ILDEFONSO, voll. VII sgg. (D), nel *Priorista* del RASTRELLI fino al 1432 (R), facendo pure, ove appaiano necessarj, riscontri in altri prioristi.

(2) B: Consillij.

(3) S: Parigi Rustichi.

(4) R: Giacomino.

(5) B: Bonaccursi; S: Iacopo Buonaccorsi.

(6) S: Buonaiuto.

(7) R: Tommaso.

(8) B: Consillij.

(9) R: Giacomino.

(10) S: Iacopino Buonaccorsi.

(11) B: Consillij.

(12) S: Iacopi.

(13) R: Giacomino.

(14) B: Bonaccursi; S: Iacopino Buonaccorsi.

(15) B: Consiglij.

(16) S: Donisdeo.

(17) R: Dono Diodati.

(18) R: Giacomino.

(19) R: Giacomino.

(20) B: Bonaccursi; S: Buonaccorsi.

(21) B: Iacobinus; R: Giacomino.

(22) B: Bonaccursi; S: Iacopino Bonaccorsi.

(23) B: Orlandi.

(24) B: Mantini.

(25) S: ...Mantini da Pagnano.

(26) R: Brunetti.

(27) R: Iacopi.

(28) B: Singna.

(29) S: Forti.

(30) B: Beroardi; S: Bertaldi.

- Cione Baldovini.
 1289 feb. 15 -- 1290 feb. 14.
 Benincasa Oddi de Altomena.
 Benvenutus Olivieri (1).
 Rinaldus Iacobi (2) de Signa (3).
 Ubertus (4) de Carraria.
 Marchus Consiglij.
 Chellus Uberti Baldovini.
- 1290 feb. 15 — 1291 feb. 14.
 Arnoldus Arrighi.
 Cenni Ugolini del Chericho.
 Bonaiutus Galgani.
 Donosdeus (5) Dati.
 Ranerius (6) Tholomey.
 Baldus de Montespertoli.
- 1291 feb. 15 — 1292 feb. 14.
 Lapus Cianghietti (7).
 Benincasa Oddi de Altomena.
 Iacobinus (8) Bonacursi (9).
 Lapus Bartoli de Sexto.
 Iannes de Siminettis (10).
 Marchus Consigli (11).
- 1292 feb. 15 — 1293 feb. 14.
 Lapus olim ser Meglioris de Mugnone (12).
 Tancredus Bencivenni.
 Bonus olim Gianni (13) de Ognano.
 Andreas ser Philippi Sapiti.
 Bomsegnore (14) Hostigiani.
 Chellus Uberti Baldovini.
- 1293 feb. 15 — 1294 feb. 14.
 Marchus Consilij.
 Benincasa Oddi de Altomena.
 Bonaiutus Galgani.
 Marsoppinus de Singna (15).
 Tancredi ser Bencivenni.
 Bonus olim Gianni (16) de Ognano.
- 1294 feb. 15 — 1295 feb. 14.
 Bindus (17) Cambij.
- Marchus Consilij (18).
 Lapus Cimghietti (19).
 Frederichus olim Palmerij iudicis de Quarantola (20).
 Mannus Talenti de Sexto.
 Tamcredi (21) ser Bencivenni.
- 1295 feb. 15 — 1296 feb. 14.
 Andreas ser Philippi Sapiti.
 Iohannes Iacobi (22) de Signa.
 Chellus Uberti Baldovini.
 Lapus olim Bartoli de Sexto.
 Bonus olim Ianni (23) de Ungnano.
 Bellincione domini Deodati (24) Cacciafuori.
- 1296 feb. 15 — 1297 feb. 14.
 Pinus de Signa.
 Andreas olim ser Philippi Sapiti.
 Oddus ser Benincase de Altomena.
 Raynerius Salvi de Vincio.
 Renaldus (25) olim Iacobi (26) de Signa.
 Chellus (27) Uberti Baldovini.
- 1297 feb. 15 — 1298 feb. 14.
 Bonaffede Bomcompagni (28) de (29) Certognano.
 Mannus Talenti de Sexto (30).
 Bindus Cambij.
 Bindus (31) ser Guicciardi de Magnolis.
 Mattheus Beliotti (32).
 Pinus Biechi (33) de Signa.
- 1298 feb. 15 — 1299 feb. 14.
 Filippus (34) Iacobi (35) de Villamagna.
 Raynerius (36) Tholomey (37).
 Andreas olim ser Filippi (38) Sapiti.
 Lapus ser Alberti Amizzini (39).
 Orlandinus filius Nini Beliotti (40).
 Barone Aliotti de Signa.

(1) B: ...Ulivieri de Sexto.
 (2) R, S: di Iacopo.
 (3) B: Singna.
 (4) R, S: Ruberto.
 (5) R: Donosdeo; S: Donisdeo.
 (6) B: Raynerius; R, S: Rinieri.
 (7) B: Cimghietti.
 (8) R: Giacomino.
 (9) B: Bonaccursi; S: Iacopino Buonaccorsi.
 (10) B, R: Gianni di Siminetto; S: ...de Siminetti.
 (11) B: Consilij.
 (12) Manca in A; S: di Mugnone.
 (13) S: di Ianni.
 (14) B: Bonsegnore.
 (15) B: Signa.
 (16) B: Ianni; S: di ser Ioanni.
 (17) B: Bindus.
 (18) B: Consigli.
 (19) B: Cimghietti.
 (20) R: Quarantola.

(21) B: Tancredi.
 (22) S: Ioanni di Iacopo.
 (23) S: di Gianni.
 (24) S: di Diedati.
 (25) B: Rinaldus.
 (26) R: di Iacopo; S: Rinaldo di Iacopo.
 (27) R: Carlo (!).
 (28) S: Bonafede Buoncompagni.
 (29) B: da.
 (30) B: Mannus Talenti.
 (31) B: Bindus olim.
 (32) R: Biliotti.
 (33) R: Bechi.
 (34) B: Phylippus.
 (35) R, S: di Iacopo.
 (36) R: Rinieri.
 (37) B: Tolomei.
 (38) B: Phylippi.
 (39) R: Almizzini.
 (40) R, S: Biliotti.

1299 feb. 15 — 1300 feb. 14.

Iohannes Iacobi de Signa.
Bonsignore Hostigiani; Borgo.
Chellus Uberti (1) Baldovini; Porta
San Piero.
Ridulfus (2) Filippi de Pretasinis; S.
P. S.
Mattheus Beliotti (3); P. S. P.
Raynerius Salvi de Vincio; Oltrarno.

1300 feb. 15 — 1301 feb. 14.

Maffeus Lapi Raynerij (4); Porta del
Duomo.
Bondonus Cambij (5); San Piero Sche-
raggio.
Alibrandinus (6) Uguiccionis de Cam-
pi; Borgo.
Raynerius Tholomei; P. D.
Alone Guccij Alonis (7); P. S. P.
Petracchulus ser Parenzi; P. S. P.

1301 feb. 15 — 1302 feb. 14.

Giunta Spiglati; Oltr.
Romeus Locterij; Borgo.
Feus Lapi Raynerij (8); P. D.
Bonacursus (9) Gherardi; P. S. P.
Bonaiutus Galgani; P. S. P. (10).
Chellus Uberti (11) Baldovini; P.
S. P. (12).
Iacobus ser Venisti; S. P. S.

1302 feb. 15 — 1303 feb. 14.

Buonus ser Iannis de Ugnano (13); Oltr.
Filippus (14) Tani Bonatti; P. S. P.
Iacobus ser Bencivenni; Oltr.
Gerardus Gerij Risaliti (15); P. S. P.
Duti Maghinardi; P. D.
Bonaccorri Gerij de Genestreto (16).

1303 feb. 15 — 1304 feb. 14.

Bonavere Rossi; Borgo.
Mattheus Beliotti (17); P. S. P.
Uguiccione Domini Raynerij Bondo-
nis (18); P. D.
Iohannes ser Benedicti; P. S. P.

Iohannes ser Lapi Bonacursi (19); P.
S. P.

Bonsignore (20) Hostigiani; Borgo.

1304 feb. 15 — 1305 feb. 14.

Pierus ser Buoni de Ugnano (21); Oltr.
Feus Lapi Raynerij (22); P. S. P.
Bartolus Bernardi; S. P. S.
Stefanus Toschanelli; P. D.
Sacchus ser Dati de Carraria; P. S. P.
Bertaldus Pandolfini de Signa; Borgo.

1305 feb. 15 — 1306 feb. 14.

Bellincione Cacciafuori; Oltr.
Iannes de Syminettis; Borgo.
Rinaldus Iacobi de Signa; Borgo.
Uguccione (23) domini Raynerij Bon-
doni; P. D.
Bonafede Boncompagni (24) de Citor-
niano; P. S. P.
Bonacorri (25) Gerij de Ginestreto; P.
S. P.

1306 feb. 15 — 1307 feb. 14.

Dinus Manetti; S. P. S.
Bindus (26) Martini de Pagnano; Oltr.
Iohannes domini Berardi (27); Oltr.
Ridolfinus Tuccij de Gangalandi; P.
S. P.
Pierus ser Buoni de Ugnano (28); Oltr.
Rusticus Moranducij Bondonis (29);
P. S. P.

1307 feb. 15 — 1308 feb. 14.

Iohannes filius ser (30) Lapi Bona-
michi (31); S. P. S.
Fredri Bindi (32) de Panzano; Oltr.
Uguiccione domini Raynerij Bondo-
nis (33); S. P. S.
Ricchus Pegolotti; P. S. P.
Ciuccius Nerij (34) Ciuccij (35); S. P. S.
Ghinus Pinuccij (36) de Signa; Borgo.

1308 feb. 15 — 1309 feb. 14.

Iacobus ser Bencivenni (37) Dandi;
Oltr.

(1) B: Oberti.

(2) B: Rodulfus.

(3) R: Biliotti.

(4) R: Rinieri.

(5) R: Cambi.

(6) B: Aldobrandinus.

(7) R: Aloni.

(8) R: Rinieri.

(9) B: Bonaccursus.

(10) A qui fa confusione, ma da B si rileva
che questo Notaro esercitò l'ufficio solo fino al
dì 7 di nov.

(11) R: d'Alberto.

(12) Da B si rileva che esercitò l'ufficio solo
dal dì 7 di nov.

(13) B: Buonus olim Iannis de Ugnano.

(14) B: Phylippus.

(15) B: Gerardus Aldighyeri.

(16) R: Ginestreto.

(17) R: Biliotti.

(18) R: Bondoni.

(19) B: Bonamichi; R: Bonamici.

(20) B: Bonsegnore; R: Boninsegna.

(21) B: Ugnano.

(22) R: Rinieri.

(23) B: Uguiccione.

(24) B: Boncompagni.

(25) R: Bonaccorso.

(26) B: Bindus.

(27) R: ...di messer Bernardo.

(28) B: Ugnano.

(29) R: Bondoni.

(30) B: filius condam ser.

(31) R: Bonamici.

(32) B: Bindi.

(33) R: Bondoni.

(34) B: Neri.

(35) R: Cruccio... Crucci.

(36) R: Pinucci.

(37) B: Benceveni.

- Duti quondam Maghynardi (1); P. D. Geri Andree; P. S. P.
Iohannes ser Spigliati (2) de Filicaria; P. S. P.
Iohannes Iacobi de Signa; Borgo.
Cambius Michaelis (3); P. S. P.
- 1309 feb. 15 — 1310 feb. 14.
Locterius (4) domini Rinaldi de Barberino.
Scharlattus (5) Benvenuti de Castro Florentino.
Bernardus ser Benincase.
Fatus Ghontij (6) de Castro Florentino.
Bernardus Pacini de Luiano.
Arrighus Ghani (7).
- 1310 feb. 15 — 1311 feb. 14.
Guido Rossi de Sancto Cassiano (8).
Guaschus Nardi Guasconis (9).
Bernardus Neldi; Oltr.
Rusticus Moranduccij (10).
Puccius Venture de Mori (11); S. P. S.
Iohannes Finuccij (12); P. S. Pancrazio.
- 1311 feb. 15 — 1312 feb. 14.
Bonacosa Compagni.
Nellus Iordani (13); S. P. S.
Fazius Gonzi (14) de Castro Florentino.
Filippus (15) Nerini.
Pierus ser Boni de Ugnano (16).
Iohannes Lapi Bonamichi (17).
- 1312 feb. 15 — 1313 feb. 14.
Cisti Lapi Vespuccij (18).
Tanus Nardi Guasconis (19).
Nardus Firenzis Sangallini.
Iacobus magistri Salvi; P. S. P.
Geri Andree.
Guido Lippi da (20) Septimo.
- 1313 feb. 15 — 1314 feb. 14.
Gerardus (21) Gerij de Risalitis.
Bernardus Neldi.
Franciscus Nuccij (22).
Iuntinus ser Ihoannis de Pagnana (23).
Franciscus ser Iunte (24) Spigliati.
Masus Lagij (25).
- 1314 feb. 15 — 1315 feb. 14.
Ihoannes Iacobi (26) de Singna.
Renaldus Uberti Baldovini.
Iohannes Finuccij (27).
Rusticus Moranduccij (28).
Iohannes ser Lapi Bonamichi (29).
Pierus ser Buoni de Ugnano (30).
- 1315 feb. 15 — 1316 feb. 14.
Benedictus ser Martini.
Lippus ser Dini de Sancta Maria in Pianeta (31).
Iacobus ser Bencivenni Dandi.
Guaschus Nardi Guasconis (32).
Iohannes Dini de Monte Varchi.
Fatus Gonzi (33) de Castro Florentino.
- 1316 feb. 15 — 1317 feb. 14.
Iohannes Gini (34) de Calenzano.
Lapus Spine de Calenzano.
Franciscus Nuccij (35).
Cambius Michelis (36) de Castro Florentino.
Scoctus ser Benincase de Altomena.
Maffeus (37) Lapi.
- 1317 feb. 15 — 1318 feb. 14.
Iohannes Finuccij (38).
Lippus Bonamichi (39).
Agnolus (40) magistri Nuti medici.
Barone Aliotti de Signa.
Cianus Nerij (41) Bocaccij.
Lippus Nerini.
- 1318 feb. 15 — 1319 feb. 14.
Bene Brunni de Vispignano.

(1) R: di Mainardo.
(2) B: Spigliati.
(3) B: Micchaelis; R: ... Micheli da Castel Fiorentino.
(4) B: Lotterius.
(5) S: Carletto.
(6) B: Fazius Gonçi; R: Gonzi.
(7) R: Arrigo di Gianni.
(8) B: Casciano.
(9) R: Guasconi.
(10) R: Moranducci.
(11) R: de' Mori.
(12) R: Finucci.
(13) R: Giornadi.
(14) B: Gonçij.
(15) B: Phylippus.
(16) B: Ugnano.
(17) R: Bonamici.
(18) R: Vespucci.
(19) R: Guasconi.
(20) B: de.

(21) R: Gherardo.
(22) R: Nucci.
(23) B: Pangnana.
(24) B: ser Giunte.
(25) R: Lagi.
(26) R: Iacopi.
(27) R: Finucci.
(28) R: Moranducci.
(29) R: Bonamici.
(30) B: Ugnano.
(31) B: Impruneta.
(32) R: Guasconi.
(33) B: Gonçi.
(34) R: Dini.
(35) R: Nucci.
(36) R: Micheli.
(37) B: Mapheus.
(38) R: Finucci.
(39) R: Bonamici.
(40) B: Angnolus.
(41) B: Neri.

- Iohannes Ciay (1).
Iohannes Finuccij (2).
Raynaldus quondam Oberti Baldovini.
Albizus Tosi de Signa (3).
Benedictus (4) magistri Martini.
- 1319 feb. 15 — 1320 feb. 14.
Bettus Geppi.
Zucherus Iunte.
Alexander domini Cari (5).
Chocçus Pieri de Trebbio (6).
Angiolerius Dini de Caregio.
Ticcus Ciani (7).
- 1320 feb. 15 — 1321 feb. 14.
Granaiulus Tonis (8) de Granaiuolo.
Bernardus Contis de Fighino.
Tomasus Buccij (9) de Certaldo.
Belcarus Bonaiuti (10).
Guido ser Benis de Varazzano (11).
Pierus Ottinelli (12) de Singna.
- 1321 feb. 15 — 1322 feb. 14.
Iohannes ser Lapi Bonamichi (13).
Lapus Spine de Calençano.
Lapus Simonis da Linari.
Franciscus Dolcis (14) de Sommaria.
Iohannes domini Boninsengne de Rignano.
Albiçus (15) Tosi de Signa.
- 1322 feb. 15 — 1323 feb. 14.
Pierus Ottinelli (16).
Michele ser Bonacorsi (17) della Lastra.
Filippus (18) Bonamichi (19).
Ugolinus Sozi (20) de Trebio.
Iohannes ser Lapi Bonamichi (21).
Thomasus (22) Buccij (23) de Certaldo.
- 1323 feb. 15 — 1324 feb. 14.
Iohannes Piçcini (24).
Salvi Dini.
Matteus Guidi.
- Bernardus Bencivennis de Sancto Donato in Pocis (25).
Raynaldus Naccij (26) de Cipparello.
Gherardus Septis (27) de Certaldo.
- 1324 feb. 15 — 1325 feb. 14.
Brunus Orlandi.
Iohannes domini Boninsegne de Rignano.
Mannus Banchi.
Iohannes Finuccij (28).
Cambius Michelis (29) de Castro Florentino.
Bernardus Ravignani.
- 1325 feb. 15 — 1326 feb. 14.
Castellus magistri Raynuccij.
Iohannes ser Spiglati (30) de Filicaria.
Michele (31) ser Francisci de Castro Florentino.
Zenobius ser Bartoli de Paçolatico (32).
Stephanus Iohannis.
Bonchristianus ser Simonis.
- 1326 feb. 15 — 1327 feb. 14.
Spigliatus Dini.
Iacobus Iacobi (33) de Certaldo.
Pierus (34) Venture de Mori (35).
Franciscus ser Palmieri.
Franciscus ser Pini de Signa.
Cione domini Raynerij Bondonis (36).
- 1327 feb. 15 — 1328 feb. 14.
Iohannes ser Benvenuto de Sexto.
Iohannes Benintendi.
Nardus Cay (37) de Castro Florentino.
Bartolomeus Benedicti Capitaney (38).
Franciscus (39) Vermigli Caccialupi.
Bonacosa (40) Compagni.
- 1328 feb. 15 — 1329 feb. 14.
Zanobius ser Bartoli de Pozolatico (41).
Alexius ser Baronis de Signa.

(1) R: Ciai.
(2) R: Finucci.
(3) B: Albiczus Thosi de Singna.
(4) B: Benedictus.
(5) R: Chiaro.
(6) B: Cozzus .. de Trebio.
(7) R: Cini.
(8) R: Tano.
(9) R: Bucci.
(10) R: ... di Bonaiuto Serragli.
(11) B: Varazzano.
(12) B: Octinelli.
(13) B: Bonamici.
(14) R: Del Dolce; S: Dolci.
(15) B: Albiçus.
(16) B: Octinelli.
(17) B: Bonaccorsi.
(18) B: Phylippus.
(19) R: Bonamici.
(20) B: Socçi; R: Sozzi.
(21) R: Bonamici.

(22) B: Tomaxus.
(23) R: Bucei.
(24) B: Piçcini.
(25) R: ...di Bencivenni di ser Donato.
(26) R: Nacci.
(27) R: Setti.
(28) R: Finucci.
(29) B: Micchelis; R: Micheli.
(30) B: Spilliati.
(31) B: Micchele.
(32) B: Paçolatico.
(33) R: Iacopo Iacopi.
(34) B: Puccius.
(35) R: Puccio di Ventura Valori.
(36) R: Bondoni.
(37) R: di Ciaio.
(38) R: Capitani.
(39) B: Franchinus.
(40) R: Buonaccorso.
(41) B: Paçolatico.

- Iacobus Vannis (1) de Signa.
Pierus ser Maconis (2).
Cecchus Guccij de Ponturmo.
Romolus ser Tricoli; Oltr.
- 1329 feb. 15 — 1330 feb. 14.
Iacobus olim magistri Salvi; P. S. P.
Iohannes Piccini (3); P. S. P.
Lippus ser Cambij de Vincio (4).
Nardus Chai (5) de Castro Florentino.
Cione domini Raynerij Bondonis (6).
Marcus ser Boni de Ugnano (7).
- 1330 feb. 15 — 1331 feb. 14.
Piglialarme Pacini.
Bartolomeus magistri Alamanni de Castro Florentino.
Franciscus ser Iohannis ser Lapi Bonamichi (8).
Ventura Monachi.
Cambius Michelis (9) de Castro Florentino.
Ristorus Bencivennis (10).
- 1331 feb. 15 — 1332 feb. 14.
Iohannes Benvenuti de Sexto.
Zenobius ser Bartoli de Pozolatico (11).
Iohannes Megli.
Tommasus (12) Lamberti.
Claroçus de (13) Varaçano.
Matteus Signorelli.
- 1332 feb. 15 -- 1333 feb. 14.
Lottus Puccij (14).
Iohannes ser Lapi Bonamichi (15).
Benincasa Ciuti de Santo Donnino (16).
Michele ser Dietifeci de Gangalandi.
Guido Gilij (17).
Stefanus Casciani.
- 1333 feb. 15 — 1334 feb. 14.
Mingus Bonamichi (18) de Cappello.
Iacobus Cechi (19).
Bonacursus Tuccij (20).
- Bonus Orlandini.
Iohannes Pizini (21).
Manettus Cambij (22) de Ponturmo.
- 1334 feb. 15 — 1335 feb. 14.
Aldobrandus ser Albizi (23).
Uguiccione domini Rajnerij Bondonis (24).
Philippus Contuccij (25).
Iacobus ser Lapi Benci (26).
Michele Boschi.
Ugholinus ser Contis (27).
- 1335 feb. 15 — 1336 feb. 14.
Franciscus ser Iohannis de Rignana.
Dietisalvi Bonini de Podio (28).
Masus ser Luche de Campi.
Rusticus Moranduccij (29).
Michele Iannis Cristiani.
Marchus ser Boni de Ugnano (30).
- 1336 feb. 15 — 1337 feb. 14.
Salvi Dini.
Dionisius Bindi de Calençano.
Iohannes Benvenuti de Sexto.
Dietifeci ser Michelis de Gangalandi.
Lippus ser Cambij de Vincio.
Pierus Baldi.
- 1337 feb. 15 — 1338 feb. 14.
Bertus ser Dini de Petrognano (31).
Castellus magistri Rinucij.
Gherardus ser Arigi (32) de Vico.
Matthaeus (33) Guidi.
Nicolaus (34) ser Iunte de Castro Florentino.
Nardus Chay (35) de Castro Florentino.
- 1338 feb. 15 — 1339 feb. 14.
Lottus Gonzi de Casalia.
Guido ser Benis de Varazano.
Bonaccorri (36) Gerij de Ginestreto.
Ruccus (37) ser Iohannis de Rondinaria.

(1) B: ... olim Vannis.
(2) R: di ser Maccione.
(3) B: Pizzini.
(4) B: Manca.
(5) R: di Ciaio.
(6) R: Bondoni.
(7) B: Ungnano.
(8) R: Bonamici.
(9) R: Micheli.
(10) R: Bencivenni.
(11) B: Pazzolatico.
(12) B: Tomasus.
(13) B: Varaçano; R: Chiarozzo Balducci da.
(14) R: Pucci.
(15) R: Bonamici.
(16) B: Donino.
(17) R: Gili.
(18) R: Buonamici.
(19) R: Cecchi.

(20) R: Tucci.
(21) B: Pizzini.
(22) R: Cambi.
(23) B: Albizzi.
(24) R: Bondoni.
(25) B, R: Contuccini.
(26) B: Benci.
(27) R: Tonte(!); S: Tonto.
(28) S: Salvi di Benino del Poggio.
(29) R: Moranducci.
(30) B: Ungnano.
(31) B: Petrongnano.
(32) B: Arrighi.
(33) B: Mattheus.
(34) B: Niccolaus.
(35) B: Ciai.
(36) S: Bonaccorso.
(37) R: Ricco.

- Loctus Guidi (1) de Capraia (2).
Gerius Ghini (3) de Rabatta.
- 1339 feb. 15 — 1340 feb. 14.
Boninsegna (4) ser Manetti.
Franciscus ser Pini (5) de Signa (6).
Iohannes Pizzini (7) de Ponturmo.
Matteus Vannis de Lonciano.
Gherardus Pauli de Tignano (8).
Phylippus Contuccij (9) de Pupigliano (10).
- 1340 feb. 15 — 1341 feb. 14.
Iohannes ser Lapi de Sexto.
Lippus ser Dini de Sancta Maria in Pineta.
Michele ser Dietifecis.
Matteus Becchi (11).
Alexander domini Cari (12); S. P. S.
Tanus Nardi de Guasconibus; P. D.
Pierus ser Fini de Gangalandi; P. S. P.
- 1341 feb. 15 — 1342 feb. 14.
Michele Boschi; S. P. S.
Rustichus Moranduccij (13); P. S. P.
Marcus ser Boni de Ugnano (14); Oltr.
Simon Lapi de Campi; Borgo.
Arrigus (15) Gani (16); P. D.
Iohannes ser Nigij; P. D.
- 1342 feb. 15 — 1343 feb. 14.
Nerius Chelli de Monterappoli (17).
Iohannes Benvenuti; P. S. P.
Guido Corsini; Borgo.
Gilius ser Guidonis de Empoli.
Andreas Donati.
Phylippus Contuccij (18).
Accolinus Contuccij (19).
- 1343 feb. 15 — 1343 dic. 31.
Loctus Gonzi de Casaglia (20).
Lapus Gini (21) de Paterno; S. P. S.
Piglialarme Pacini (22).
Lapo Pacini da Paterno (23).
- Franciscus Lapi (24).
Nicolaus (25) ser Venture Monachi (26); S. C.
- 1344 gen. 1 — dic. 31.
Andreas Nerini; S. S.
Iohannes Benvenuti de Sexto; S. M. N.
Cante magistri Bonaventure; S. C.
Bandinus Lapi; S. M. N.
Andreas Petri de Gaville (27); S. S.
Matheus (28) Guiduccij (29); S. G.
- 1345 (30).
Michele ser Cambij; S. G.
Bindus Vannis de Empoli; S. M. N.
Bartolus Nerij de Roffiano (31).
Iohannes Paganelli; S. S.
Andreas ser Masi de Capalle; S. M. N.
Tanus Nardi Guasconis (32); S. G.
1346.
Bartolus Iunctini (33) de Vico; S. S.
Guccius Boninsegne (34) de Rignano; S. C.
Manfredi ser Paniccie; S. S.
Alexander domini Cari; S. C.
Maggius ser Nepi (35); S. G.
Nardus Cay (36) de Castro Fiorentino; S. M. N.
1347.
Bindus Cionis de Pasignano; S. M. N.
Romulus ser Triccoli; S. S.
Franciscus ser Pini de Signa; S. C.
Franciscus Lapi (37); S. M. N.
Iacobus Gherardi Gualberti (38); S. S.
Guido Corsini; S. M. N.
1348.
Ginus ser Iohannis de Calenzano; S. G.
Franciscus ser Iohannis Bonamichi (39); S. C.

(1) S: Nardi.
(2) B: Lottus Gradi de Capraria.
(3) R: di Gino.
(4) B: Boninsegna.
(5) S: ser Spina.
(6) B: Singna.
(7) B: Piccini.
(8) B: Tignano; R: Tregnano.
(9) R: Contucci.
(10) B: Pupigliano.
(11) Morto Michele, fu estratto Matteo; S: L'estrazione avvenne agli 8 di lug.
(12) R: ... di Caro di ser Venisti; S: ... di messer Chiaro.
(13) R: Moranducci.
(14) B: Ongnano.
(15) B: Arighus.
(16) R: Gianni.
(17) B: Monterapoli.
(18) Fino al 13 di gen.
(19) Dopo il 13 di gen.; R: Contucci.
(20) B: Casaglia.

(21) R: di Ghino.
(22) Fino al 14 ag.
(23) A, B, R: Manca; è in D.
(24) Dal 28 ag. al 31 ot.
(25) B: Nicolaus.
(26) Dal 1° nov. al 31 dic.; D: Monaci.
(27) R: Gainola.
(28) B: Mactheus.
(29) D: Guiducci.
(30) Da qui avanti le Signorie si succedono quasi sempre regolarmente di due mesi in due mesi, dal 1° gen. al 31 dic., e credo, perciò, inutile ripetere continuamente le indicazioni dei mesi e dei giorni.
(31) B: Roffiano.
(32) R: Guasconi.
(33) B: Iuntini.
(34) B: Bonisegne; R: Boninsegna.
(35) D: Pepi.
(36) R: Ciaio; D: Ciai.
(37) Quasi interamente svanito.
(38) A: Quasi interamente svanito c. s.
(39) R: Bonamici.

- Loctus Gonçi (1).
Michael Iannis Christiani
Iacopus Nelli.
Bernardus Iontini.
Franciscus ser Iohannis de Signa.
Bartolus ser Chermonterij; S. G.
Iacobus Cecchi; S. C.
1349.
Nellus Ghetti; S. G.
Simon Lapi; S. M. N.
Bartolus Nevaldini; S. C.
Pierus Guccij Muscini (2); S. S.
Dietifeci ser Michaelis (3) de Gangalandi; S. M. N.
Martinus de Gangalandi; S. S.
1350.
Pierus Mazzetti; S. S.
Bartolus de Roffiano; S. C.
Iacobus ser Gherardi Gualberti; S. S.
Nicolaus (4) ser Venture (5); S. C.
Tommasus Lamberti; S. M. N.
Martinus Tancredi.
1351.
Iohannes Guidonis de Magnale; S. G.
Marcus Lippi (6) de Vincio; S. M. N.
Casciottus Iohannis; S. S.
Ghibertus ser Alexandri domini Cari; S. C.
Filippus Matthey Durantis (7); S. G.
Bartolus Chermonterij (8); S. S.
1352.
Iohannes Lagi de Villamagna.
Michael Vestri; S. M. N.
Santi Bruni; S. G.
Franciscus Masini (9); S. C.
Gherardus Risaliti; S. C.
Dominicus ser Iacobi (10) de Certaldo; S. S.
1353.
Dietifeci (11) ser Micchelis de Gangalandi; S. M. N.
Franciscus Bruni; S. G.
Franciscus ser Rossi; S. S.
Franciscus ser Iohannis de Rignana; S. C.
Franciscus ser Palmerij (12); S. C.
Bandinus Lapi; S. M. N.
1354.
Iacobus (13) Cecchi; S. G.
Puccinus ser Lapi Puccini (14); S. S.
Pierus Puccij (15); S. M. N.
Iohannes Nepi de Castro Sancti Iohannis; S. C.
Bartolus ser Chermonterij (16); S. S.
Benedictus ser Iohannis Ciai; S. G.
1355.
Simon Taddei de Cerreto; S. G.
Nerius Chelli (17); S. C.
Benocçus Pieri; S. M. N.
Pierus Nelli; S. S.
Baldus Brandagle (18); S. C.
Simon Lapi de Campi; S. M. N.
1356.
Franciscus ser Nerij (19); S. S.
Martinus Tancredi de Tignano; S. G.
Dominicus ser Betti (20); S. M. N.
Paulus Nemmi (21) de Mucello; S. M. N.
Luigius Nicoli (22) Severigij (23); S. S.
Taddeus Lapi; S. C.
1357.
Michele (24) Vestri; S. M. N.
Iacobus Pagni de Vispignano; S. G.
Casciottus Iohannis; S. S.
Nerius Chelli; S. C.
Filippus ser Benedicti; S. G.

(1) A: Nel marg. sup. dopo il priorato del mag-ging.: « Hic deest unus prioratus et in libro « existenti apud Officialem Reformationum desunt « duo »; B: Dopo il priorato del mar.-apr.: « Hic « desunt duo prioratus quos repertos scripsi infra « ego Bartholomeus Miliani de Deis, Coadiutor « Officialis Reformationum ». Infatti nel marg. inf. sono scritti i due priorati, ma al 2° di essi manca il nome del Notaro. Anche la nota precedente è di mano del Dei. Pur negli altri priorati mancano i due priorati, e si comprende pensando che i mesi mag.-ag. furono quelli nei quali maggiormente inferì la peste nera. Questo notaro e i quattro successivi son registrati nel vol. 28 dei *Cap.* (A. S. F., *Rif.*), c. 109. Al 2° è aggiunto: « loco dicti ser Locti »; al 3°: « loco « predicti ser Michaelis »; al 5°: « loco dicti ser « Bernardi ». Il 5° è pure in A; in B, D con la variante: Checij; in R con la variante: Checi.

(2) R: Muccini; D: Matini.

(3) B: Micchelis.

(4) B: Niccolaus.

(5) R: .. ser Venture Monachi.

(6) D: Michele Lapi.

(7) R, D: Duranti.

(8) R: Chiaramontieri; D: Chermontieri.

(9) R: Massini.

(10) B: Iacopi.

(11) D: Dietifeci di Niccolò, alias di.

(12) D: ... di ser Palmieri.

(13) R: Iacopus.

(14) D: Puccio... Pucci.

(15) D: Pucci.

(16) R: Chiaramontieri; D: Chermontese.

(17) D: Chellini.

(18) B: ... Brandaglie de Leccio; D: Bardo Brandaglia da Leccio.

(19) D: Neri.

(20) D: di ser Berto.

(21) B: di Nerino.

(22) B: Niccoli.

(23) D: Sernigi.

(24) B: Michele.

- Bartolomeus ser Bonaiuti de Rignana (1); S. S.
1358.
Nicolaus ser Zenobij Paonis (2); S. S.
Benedictus Tempì de Castro Florentino; S. S.
Gorus ser Grifi de Castro Sancti Iohannis; S. C.
Benedictus ser Iohannis Ciai; S. S.
Michele (3) ser Tegne; S. M. N.
Bartolus ser Chermonterij (4); S. S.
1359.
Nellus Ghetti; S. G.
Ghibertus ser Alexandri (5); S. C.
Pierus Guccij (6) Mucini; S. S.
Bartolomeus Lapi Del Forese; S. M. N.
Santi Bruni; S. G.
Franciscus Vannis Muzi (7); S. S.
1360.
Minus ser Grifi; S. C.
Filippus ser Bernardi de Signa; S. M. N.
Filippus Matthey; S. G.
Lapus Gini; S. C.
Pierus Nelli; S. S.
Tommasus Lamberti de Signa; S. M. N.
1361.
Casciottus Iohannis (8); S. S.
Franciscus ser Palmerij (9); S. C.
Minghus (10) Bonamichi (11); S. C.
Dietifeci ser Michelis de Gangalandi; S. M. N.
Dominicus ser Benincase; S. G.
Benozius (12) Pieri; S. G.
1362.
Angielus (13) domini Nerij; S. G.
Nicolaus ser Venture Monachi (14); S. C.
Iacobus Ambrosij (15); S. M. N.
Bartolus Nerij de Ruffiano (16); S. C.
Franciscus Vannis (17); S. G.
Pierus Mazetti (18); S. G.
1363.
Franciscus ser Iohannis Aviati (19); S. S.
Lapus ser Ioannis Bonamichi (20).
Franciscus magistri Pieri Nuccij (21); S. M. N.
Tinus ser Attaviani; S. G.
Guido ser Rucchi de Rondinaria; S. C.
Michael ser Tegne; S. M. N.
1364.
Dominicus Silvestri (22); S. S.
Dominichus ser Benincase; S. G.
Iacobus ser Bertuldi; S. C.
Tommasius (23) Lamberti; S. M. N.
Mingus Bonamichi (24); S. G.
Matteus Gherardi; S. S.
1365.
Ghibertus ser Alexandri (25) domini Cari; S. C.
Dietifeci ser Michelis (26); S. M. N.
Franciscus ser Iannis de Antica (27); S. S.
Forese Pieri; S. G.
Dominicus Allegri; S. C.
Nicolaus ser Canobij Paonis (28); S. S.
1366.
Pierus Macçetti; S. G.
Dionisius sive Nigius ser Iohannis; S. M. N.
Iohannes Guidi de Magnale; S. G.
Ricciardus (29) Cini; S. S.
Gregorius (30) ser Francisci ser Baldi; S. C.
Iacobus Ambrosij (31); S. M. N.
1367.
Franciscus Musini (32); S. M. N.
Franciscus Cioli; S. C.
Michael Docti (33); S. G.
Falcone Falconis (34); S. S.
Pierus ser Stefani Casciani; S. M. N.
Bonaiutus Benuccij (35); S. S.

(1) D: Bartolo... da Tignano.

(2) B: Pavonis; R: Pavoni; D: Paoni.

(3) B: Michele.

(4) R: Chiaramontieri; D: Chiermontieri.

(5) B: Allexandri.

(6) D: Gucci.

(7) B: Mucçi; D: Muzzi.

(8) D: Iohanni.

(9) D: Palmiere.

(10) D: Nigi.

(11) R: Buonamici.

(12) B: Benocçus.

(13) D: Agnolo.

(14) D: Niccola ... Monaci.

(15) R, D: Ambruogi.

(16) D: ...Neri da Rofiana.

(17) R, D: Venni.

(18) B: Macçetti.

(19) R: Amati; D: Avviati.

(20) R: Bonamici.

(21) R, D: Nucci.

(22) D: Salvestri.

(23) B: Tommasus.

(24) R: Buonamici; D: Buonamichi.

(25) B: Allexandri.

(26) B: Michelis.

(27) D: d'Antico.

(28) R: ...di Cambio Paoni; D: Pavoni.

(29) R, D: Riccardo.

(30) D: Ghirigoro.

(31) R, D: Ambruogi.

(32) R, D: Masini.

(33) D: Totti.

(34) R, D: Falconi.

(35) R: Benucci; D: Bencini.

1368.

Benedictus ser Iohannis Ciai; S. G.
Dominichus ser Mini de Montevarchi;
S. C.

Benocçus Pieri; S. M. N.
Pierus Nelli Corsi; S. S.
Ugolinus de Villanuova; S. S.
Guido ser Rucchi (1); S. C.

1369.

Paulus Nemmi (2); S. M. N.
Vermiglius ser Franchini; S. G.
Gorus ser Grifi; S. C.
Franciscus Vannis Mucçi (3); S. S.
Laurentius ser Tani; S. G.
Lodovicus Iohannis Doffi; S. C.

1370.

Nicolaus Serragli; S. S.
Iohannes ser Cursi; S. M. N.
Salvi Gai; S. G.
Franciscus magistrì Pieri; S. M. N.
Tinellus ser Bonasere; S. S.
Pierus Cini; S. C.

1371.

Casciottus Iohannis (4); S. S.
Nicolaus ser Venture Monachi; S. C.
Dominichus ser Benincase; S. G.
Franciscus Masini; S. M. N.
Bartolus Nerij (5) de Roffiano; S. C.
Iohannes Simonis (6); S. G.

1372.

Andreas ser Guidonis (7); S. M. N.
Chermonterius ser Bartoli Cermon-
terij (8); S. S.
Pierus Macçetti; S. G.
Bernardus ser Taddei Carchelli; S. C.
Michele ser Tegne; S. M. N.
Verdianus Arrighi; S. S.

1373.

Iacobus ser Bertuldi; S. C.
Filippus ser Andree Nerini; S. S.
Iacobus Benintendi Della Casa; S. C.
Dionisius ser Iohannis (9); S. M. N.

Iohannes Piccini (10); S. M. N.
Ginus (11) ser Iohannis; S. G.

1374.

Casciottus Iohannis Casciotti; S. S.
Bindus ser Spiglie (12); S. C.
Guido ser Grifi; S. C.
Franciscus Lapi de Castro Floren-
tino.

Alexander domini Ugolini; S. G.
Nicolaus ser Çanobij; S. G.

1375.

Iacobus Ambruosij (13); S. M. N. (14).
Franciscus Vannis Mucçi; S. S.
Benedictus ser Iohannis Ciai; S. G.
Bartolomeus ser Bonaiuti de Rigna-
na; S. C.

Pierus ser Stefani Casciani; S. M. N.
Tommas Aldobrandi; S. C.

1376.

Iohannes Cambini; S. G.
Iacobus ser Çenobij Pavonis (15); S. S.
Michael (16) Vestri Contadini (17);
S. M. N.

Niccolaus Manecti; S. G.
Nicolaus ser Serragli (18); S. S.
Dominichus Allegri; S. C.

1377.

Falcone Falconis de Falconibus; S. S.
Nicolaus ser Ciuti Cecchi; S. M. N.
Iacobus Fei; (19) S. G.
Nicolaus ser Venture Monachi (20);
S. C.

Micchaël Bardelle (21); S. S.
Gorus ser Grifi de Castro Sancti Io-
hannis (22); S. C.

1378.

Franciscus ser Iohannis Ciai; S. S.
Teghiaiuis Ughi de Altovitis; S. M. N.
Dominicus Silvestri (23); S. S.
Baldus Brandaglie (24); S. G.
Guccius Francisci Andree (25); S. G.
Lucas Bamboccij (26); S. M. N.
Tommasus Redditi; S. M. N.

(1) D: Ricco.

(2) R: Nemi; D: Venni.

(3) Così B; A dice: Laurentius Tani; ma è manifesto errore.

(4) D: Ioanni.

(5) D: Neri.

(6) D: Simoni.

(7) R: ...di ser Guido Corsini.

(8) R: Chiermontieri... Chiermontieri; D: Chiermontieri... Chiermontieri.

(9) In A è registrato dopo al Notaro seguente, ma una nota posteriore avverte che va posto innanzi.

(10) D: Pezzini.

(11) R: Ghino.

(12) R, D: di Spigliato.

(13) A, R: Ambrogi; D: Ambruogi.

(14) A: Manca il priorato del mar.-apr., e il Notaro di quel bimestre, « Franciscus Vannis « Nucci », v' è assegnato al bimestre antecedente; qui si ristabilisce la serie secondo che è data da B.

(15) D: Paoni.

(16) B: Micchaël.

(17) R, D: Contadini.

(18) R, D: ...ser Serraglio Serragli.

(19) D: ...di Feo Ciacchi.

(20) D: di Monaco.

(21) D: Bardella.

(22) D: ...da Castel Fiorentino.

(23) D: Salvestri.

(24) R: Brandaglia. Questi esercitò l' ufficio solo fino al 22 di lug.

(25) Esercitò l' ufficio solo dal 22 di lug.

(26) R, D: Bambocci.

1379.

Cristofanus Bindi de Podi Boniti;
S. S.
Franciscus Masini; S. M. N.
Tinus ser Ottaviani (1); S. G.
Bonaventura ser Celli; S. C.
Franciscus Vannis Mucci; S. M. N.
Michael Cionis (2); S. G.

1380.

Antonius magistri Bartoli de Gangalandi; S. M. N.
Mathius Petri (3) de Castro Florentino; S. G.
Michael Angeli Oddi (4); S. C.
Micael ser Iacobi de Rabacta; S. G.
Iohannes Niccolay (5); S. M. N.
Antonius ser Chelli; S. S.

1381.

Laurentius ser Tani de Lutiano;
S. G.
Michael ser Antonij de Ricavo; S. C.
Franciscus magistri Petri (6); S. M. N.
Monte ser Bartoli Chermonterij (7);
S. S.
Iustinus (8) Iusti (9); S. M. N.
Benedictus ser Landi Fortini; S. G.

1382.

Antonius magistri Petri; S. C.
Franciscus ser Iohannis Aviati (10);
S. S.
Michael Bardelli (11); S. S.
Tommasus Redditi; S. M. N.
Laurentius ser Landi; S. G.
Michael Cionis (12); S. C.

1383.

Nicolaus ser Guidonis ser Bonaiuti (13); S. C.
Lucas Francisci (14); S. M. N.
Guccius Francisci Andree; S. G.
Filippus (15) ser Pieri Mucini; S. S.
Antonius ser Chelli; S. S.
Lapus Maccei (16); S. G.

1384.

Dionisius, vocatus Nigijs, ser Iohan-

nis Tuccij (17) de Sancto Donato
in Pocis; S. M. N.

Ristorus ser Iacobi de (18) Fighino;
S. C.

Antonius Francisci de Gangalandi;
S. M. N.

Vannes Stefani Vannis de Sambuco;
S. S.

Bonaventura ser Celli; S. C.

Iacobus Benintendi Della (19) Casa;
S. G.

1385.

Bernardus ser Taddei de Carchellis
(20); S. C.

Pierus ser Stephani Casciani; S. M. N.
Franciscus ser Iohannis Ciai.

Pierus Nelli; S. S.

Robertus Finucci; S. C.

Iohannes Lapini Brunetti; S. G.

1386.

Iacobus Ambroxij Meringhi; S. M. N.

Iacobus ser Zenobij Paonis (21); S. S.

Franciscus magistri Pieri Nucci (22);
S. M. N.

Nicolaus Francisci de Monte Varchi;
S. C.

Arrigus Guidonis, S. G.

Feus Bindi; S. S.

1387.

Tommasus ser Francisci Masij (23);
S. G.

Bartolomeus ser Masi Nelli (24); S.
M. N.

Paulus ser Arrigi de Fighino; S. C.
Dominicus Silvestri (25); S. S.

Dinus ser Scarfagni (26) de Prato;
S. M. N.

Cambius Niccolai (27) magistri Cambij
de Salviatis; S. C.

1388.

Mactheus ser Mei Lioncini; S. S.

Dominicus ser Salvi Gai; S. G.

Iohannes ser Andree Petrini; S. S.

Iohannes (28) Stefani Tosi de Montepappoli;
S. M. N.

(1) B: Octaviani; D: di Attaviano.

(2) D: Cioni.

(3) D: Mattia Pieri.

(4) R: Michele d'Angelo; D: Michele d'Agnolo.

(5) D: ...di Niccolò da Castel Fiorentino.

(6) A: Questo e il seguente nome sono scritti da mano posteriore.

(7) R: Chiaramontieri; D: Chermontieri.

(8) R: Giuntino.

(9) D: Giustino Giusti.

(10) R, D: Amati.

(11) D: di Bardella.

(12) R, D: Cioni.

(13) R: ... di Bonaiuto da Laterina.

(14) R: Franceschi.

(15) B: Phylippus.

(16) R: di Matteo.

(17) R, D: Tucci.

(18) R: ...Iacobi Serristori de.

(19) B: de la.

(20) R: Carcherelli.

(21) R, D: Pavoni.

(22) D: Ciucci.

(23) R: Masi.

(24) A: Questa parola è svanita.

(25) R, D: Salvestri.

(26) R: Carfagno.

(27) D: Zanobi di Niccolò.

(28) D: Iacopo.

- Nofrius Nofri Iacobi Nerocçij (1);
S. G.
Gregorius (2) ser Francisci; S. M. N.
1389.
Guido Pieri Chiaruccij (3); S. C.
Franciscus ser Landi Fortini; S. G.
Angelus Latini; S. M. N.
Blaxius Bernabucci Macçocchi; S. S.
Nicolaus Iunte Rosonis (4); S. M. N.
Leonardus ser Iohannis Andree de
Monte.
1390.
Nicolaus ser Pieri Guccij Sirigatti;
S. S.
Antonius Micaelis Arrigi (5); S. G.
Iulianus Iacobi de Gambasso; S. S.
Iohannes Bencini Albiçi; S. M. N.
Lucas Bambocci; S. C.
Andreas ser Benis Puccini; S. G.
1391.
Iohannes Nerij de Castrofranco (6);
S. G.
Antonius magistri Pieri della (7)
Gramatica; S. C.
Verdianus Arrigi (8); S. S.
Paulus ser Guidonis ser Grifi; S.
M. N.
Stefanus ser Niccolai de Podio Boniçi.
Iacobus Bartolomei; S. G.
1392.
Ricciardus (9) Bernardi Riccardini.
Lodovicus Niccolai; S. C.
Lapus Pieri (10); S. S.
Pierus ser Guidonis ser Grifi; S.
M. N.
Guido domini Tommasi (11); S. C.
Nicolaus ser Pieri Macçetti; S. G.
1393.
Dominicus ser Iohannis Simonis (12).
S. G.
Minus ser Dominici de Montevarchi;
S. C.
Bartolus Signorini; S. S.
Zenobius Datti (13) de Gangalandi;
S. M. N.
- Mannus Dominici de Avellano (14);
S. G.
Christofanus Angeli Cerrini de Monte
Varchi; S. C.
1394.
Tommasus ser Silvestri ser Bernardi;
S. M. N.
Iacobus Venture de Linari; S. S.
Antonius Cionis Vannoçi (15) de Signa;
S. M. N.
Antonius Laurentij; S. S.
Petrus Roggerij de Castro Sancti Iohannis
Vallis Arni Superioris; S. C.
Laurentius ser Tani de Lutiano; S. S.
1395.
Iohannes Lippi Iohannis; S. S.
Paulus Salvi de Radda; S. C.
Guasparre ser Francisci Masini; S.
M. N.
Ugolinus Perucçi (16); S. C.
Paulus ser Francisci magistri Petri;
S. M. N.
Ricciardus Pieri de Castro Franco.
1396.
Roma Bartoli; S. G.
Michael ser Fatij de Montelungo (17);
S. S.
Naddus ser Nepi (18); S. G.
Nofrius Zenobij (19) de Biffolis; S. C.
Nofrius ser Pauli Nemmi (20); S. M. N.
Monte ser Bartoli Chermonterij (21).
1397.
Stefanus Raynerij Del Forese; S. M. N.
Iacobus Brosij (22) Lapi; S. C.
Nellus ser Pieri Nelli; S. S.
Stefanus Michaelis Martelli; S. C.
Barna Antonij Durelli; S. M. N.
Nicolaus Perocçij (23); S. S.
1398.
Nicolaus Francisci de Linari; S. S.
Iohannes Blaxij de Monterappoli; S. C.
Pierus ser Bettini de Villanova; S. G.
Iohannes Andree de Linari; S. M. N.
Bartolomeus Cecchi de Marcialla; S. S.
Sancti Iohannis de Castro Franco
Vallis Arni Sup.

(1) B, D: ...Nofrij ...Morocçij; R: Morozzi.
(2) D: Giorgio.
(3) R, D: Chiarucci.
(4) D: Rosoni.
(5) D: Arrighi.
(6) D: ...Castelfranco del Valdarno di sopra.
(7) B: de la.
(8) R, D: Arrighi.
(9) B: Riccardus.
(10) D: ...di Piero da Certaldo.
(11) R: ...Tommaso di Guido.
(12) R: Simoni.

(13) R: Dato; D: Dati.
(14) D: da Villano (sic)
(15) B: Vannoçi.
(16) D: ...Peruzzi da Campi.
(17) D: da Montelupo.
(18) D: ...Nepo da Montecatini.
(19) B: Nofrius ser Zenobij.
(20) R: Nemi.
(21) R: Chiamontieri; D: Chiermontieri.
(22) D: di Brozzo.
(23) R: Pierozzi.

1399.
Pierus ser Tommasi ser Francisci; S. G.
Iuncta (1) Francisci (2); S. S.
Vincentius ser Dini (3) de Fortinis (4);
S. C.
Stephanus Raynerij Foresis (5).
Pierus ser Lodovici degli Statuti (6);
S. C.
Antonius Francisci de Gangalandi.
1400.
Antonius Pieri Chelli.
Scolaus Andree Guccij; S. G.
Brunellescus Lippi; S. M. N.
Bindus Cardi (7); S. S.
Filippus ser Laurentij de Lutiano (8);
S. G.
Nicolaus ser Pieri Guccij Sirigatti;
S. C.
1401.
Nicolaus ser Verdiani Arrighi (9);
S. S.
Lucas Francisci (10) della (11) Mercatantia (12); S. M. N.
Nastasius ser Iacobi Pucci; S. G.
Minus ser Dominici (13); S. C.
Orlandus Iohannis (14); S. S.
Dionisius ser Iohannis; S. M. N.
1402.
Laurentius ser Iohannis Buti de Pavanico; S. G.
Tommasus Iacobi Gilij (15); S. C.
Benedictus ser Landi Fortini; S. G.
Antonius Sancti de Laterina; S. M. N.
Michele di ser Fazio da Montelungo (16).
Bartolus Signorini; S. S.
1403.
Iunta Francisci (17); S. S.
Antonius Domini Montini; S. G.
- Nofrius ser Pauli Nemmi (18); S. M. N.
Paulus ser Henrici domini Pauli (19);
S. C.
Antonius Marchionis (20) Malagonelle; S. M. N.
Lodovicus Francisci Vannis; S. C.
1404.
Antonius ser Chelli ser Iacobi; S. S.
Bindus ser Nigij de Calenzano; S. G.
Vannes Stephani Vannis; S. G.
Bartholomeus ser Masi (21) Nelli; S. M. N.
Iohannes Bernardi Pieri de Gangalandi; S. C.
Marchion Bertini Donati; S. G.
1405.
Monte ser Bartoli Chermonterij (22);
S. S.
Dinus ser Scarfagni de Prato; S. M. N.
Lapus Simonis de Rasoio (23); S. G.
Taddeus ser Bernardi Carchelli (24);
S. C.
Naddus ser Macthei de Lonciano (25);
S. G.
Nellus ser Pieri Nelli; S. S.
1406.
Iacobus Bruogi (26) Lapi; S. C.
Zenobius Dati (27) de Gangalandi;
S. M. N.
Coluccius Pieri Coluccij (28); S. C.
Giovanni di Corrado Salutati (29).
Benedetto di ser Lando Fortini (30);
S. G.
Falconerius Francisci Cennamella;
S. S.
Ugolinus Perucçi; S. C.
Dominicus Silvestri (31); S. S.
1407.
Antonius Ugolini Della (32) Casa; S. G.

(1) B: Iunta.

(2) R: Franceschi.

(3) R: ...di ser Dino dalla Cicogna; D: Vinci di ser Dino [della Cicogna].

(4) A: Queste ultime due parole sembrano di mano posteriore.

(5) A: Manca; B: Supplito da mano posteriore.

(6) R: ...Doffi degli Astuti.

(7) R: Bindo di Ciardo.

(8) R: da Luziano.

(9) D: ...Arrighi.

(10) D: Franceschi.

(11) B: de la.

(12) R: Mercanzia.

(13) D: ...da Montevarchi.

(14) R: ...di Giovanni Carli.

(15) R: Gili.

(16) A: Manca; B: Di mano post.; D: Michele Fazi da Montelungo.

(17) D: Franceschi.

(18) R: Nomi; D: Nemi.

(19) D: ...di ser Arrigo di messer Pagolo [dalla Camera].

(20) R: di Marchionne.

(21) R: ...di Tommaso.

(22) D: Mone... Chiermontieri; R: ...Chiermontieri.

(23) B: de Rasorio; R: del Rosaio; D: del Rasoio.

(24) R, D: Carcherelli.

(25) D: Lanciano.

(26) R: d'Ambrogio.

(27) R: Datti.

(28) B: Colucius... Colucij; R: Colucci; morto il 4 di mag.

(29) Così secondo un doc. circa il quale ved. sopra, pp. 148, 151.

(30) Secondo D, morto Coluccio il 4 di mag., questi gli successe.

(31) D: Salvestri.

(32) B: de la.

- Paulus ser Francisci magistrî Pieri;
S. M. N.
Cambius Niccolai Salviati; S. C.
Antonius Pieri Chelli; S. S.
Iohannes ser Macthei (1) ser Gual-
terij; S. C.
Nicolaus Francisei de Linari; S. S.
1408.
Nofrius ser Pauli Nemmi (2); S. M. N.
Zenobius Niccolai Del Monte; S. G.
Lapus Pieri de Certaldo; S. S.
Gerius Simonis de Monte Rinaldi;
S. G.
Antonius Francisci de Gangalandi; S.
M. N.
Pierus Ruggierij (3) de Castro Sancti
Iohannis; S. C.
1409.
Iunta Francisci (4); S. S.
Antonius Fatij (5) de Montevarchi;
S. C.
Iohannes Nerij (6); S. G.
Angelus Latini (7); S. M. N.
Laurentius Francisci Andree (8); S. G.
Gherardinus Andree de Montelupo;
S. S.
1410.
Donatus Iannini (9); S. M. N.
Nofrius ser Pieri ser Grifi; S. C.
Stefanus ser Niccolai de Podioboni-
zi; S. C.
Antonius Pieri Chelli; S. S.
Ricciardus (10) Peri (11); S. G.
Leonardus ser Stefani (12) de (13)
Mercantia; S. M. N.
1411.
Laurentius ser Iohannis de Pavanico;
S. M. N.
Leonardus ser Iohannis Andree; S. S.
Bindus Cardì (14); S. C.
Antonius domini Montini; S. G.
Bettus (15) magistrî Iohannis de Ca-
stro Sancti Iohannis; S. C.
Paulus Lippi de Broczi; S. M. N.
1412.
Guido domini Tommasij (16) ser Gui-
donis; S. G.
Guardinus Andree ser Pieri; S. S.
Gabriel ser Niccolay de Linari; S. S.
Tommasus Iacobi Gilij; S. C.
Bartolomeus ser Masi Nelli; S. M. N.
Scolaius Andree Guccij; S. G.
1413.
Iacobus (17) Broxij Lapi; S. C.
Filippus ser Laurentij de Lutiano (18);
S. G.
Matteus Iuliani Mattei (19); S. M. N.
Pierus ser Guidonis (20) Michaelis
(21); S. S.
Matteus Teste Girolami; S. M. N.
Stefanus ser Naddi ser Nepi (22); S. S.
1414.
Paulus Pieri Bartolomei (23); S. G.
Iohannes Blaxij de Monte Rappoli;
S. C.
Nicolaus Pieri Octavanti (24); S. M. N.
Pierus Roggerij (25) de Castro Sancti
Iohannis; S. C.
Nicolaus (26) ser Verdiani Arrigi (27);
S. S.
Lodovicus Francisci Della Casa; S. G.
1415.
Bartolomeus Ciecchi de Marcialla (28);
S. S.
Pierus Lippi Puccetti (29); S. M. N.
Laurentius Francisci (30) de Empoli;
S. G.
Iohannes ser Francisci (31) de Monte
Lungo; S. C.
Cambius (32) Nicolai (33) de Salviatis;
S. C.
Christofanus Nicolai Pagnozi (34); S. S.

(1) B: Mattei.
(2) D: Nemi.
(3) B: Ruggieri.
(4) R: Franceschi.
(5) R: Fazi.
(6) R: ...Neri da Castel Franco; D: ...da
Castel Fiorentino.
(7) B: ...Latini de Sancto Donnino.
(8) R: ...d'Andrea Gucci.
(9) R: Giannini.
(10) R: Riccardo
(11) D: ...da Castel Franco.
(12) D: ...Stefano (da Prato) della Mercanzia.
(13) R: della.
(14) R: Ciardi.
(15) D: Benedetto
(16) B: Tommasi; D: Bindo di messer Tom-
maso...
(17) D: Giovanni.

(18, R: Luziano.
(19) D: ...Mattei Gottoli.
(20) B: Guidi.
(21) R: Micheli; D: ...Micheli da Vinci.
(22) B, R. Mancano queste ultime due pa-
role.
(23) R: Paolo di ser Neri di Bartolommeo
Tolomei.
(24) B, R: Ottavanti.
(25) B: Ruggierij; D: ...Ruggieri da Castello.
(26) B: Niccolans.
(27) D: ...Verdiano da Gambassi.
(28) R: Mascialla.
(29) D: ...Puccetti da Figline.
(30) D: ...di Francesco d'Andrea da.
(31) D: ...di Francesco Guardi
(32) R: Cambino.
(33) B: Niccolai.
(34) B: Niccolai Pagnoçi.

1416.

Agnolus ser Dominici ser Iohannis
Simonis (1); S. C.
Franciscus ser Luce Francisci (2);
S. M. N.
Silvester ser Thomasi ser Silvestri;
S. M. N.
Orlandus Iohannis (3); S. S.
Ricciardus Pieri de Castro Franco
Superiori (4); S. C.
Matheus (5) ser Nicholai (6) Mazetti;
S. G.
Paulus ser Francisci magistri Pieri;
S. M. N.

1417.

Bartholus ser Donati Giannini; S.
M. N.
Franciscus ser Thomasi (7) ser Franci-
sci (8); S. G.
Phylippus Cristofani (9) Leonardi; S. S.
Lodovicus Francisci Vaunis; S. C.
Dominichus Thomasij Mostardi (10);
S. S.
Iohannes Luce Martini; S. G.

1418.

Pierus ser Simonis Berti; S. C.
Bonifacius domini Colucij (11) Salu-
tati (12); S. C.
Ugolinus Pieruzij (13); S. M. N.
Nicholaus (14) Pauli de Montevar-
chio; S. C.
Gabriel ser Nicholai Francisci de
Linari; S. S.
Batista Nicholai delle Bertuccie (15);
S. G.

1419.

Iuncta Francisci (16).
Cambius Nicholaj de Salviatis.
Paulus ser Francisci magistri Petri;
S. M. N.
Anthonius ser Michaelis de Ricavo;
S. C.

(1) R: Simoni.
(2) Morto questi il 5 di mag., gli successe
ser Silvestro; B: ...Francisci Tommasij; R: ...Fran-
ceschi.
(3) D: ...di Giovanni (Caroli).
(4) D: ...Castel San Giovanni.
(5) B: Matheus.
(6) D: ...di ser Niccolò di ser Piero...
(7) B: Tommasij.
(8) R, D: ...di ser Francesco Masi.
(9) B: Filippus Cristofari.
(10) D: Moscardi.
(11) B: Colucij.
(12) A: Manca nel testo; aggiunto nel marg.
inf.
(13) D: Ugolino de' Peruzzi.
(14) B: Niccolettus; R, D: Niccoletto.
(15) D: ...di Niccolò di Pagolo Benci.
(16) Morto il 13 feb., fu sostituito, per prov-
visione de' Consigli Opportuni, dal seguente.

Nicholaus Tinuccij (17); S. G.
Phylippus (18) Christofani Leonardi
(19); S. S.
Loysius Symonis Guiduccij (20); S.
M. N.

1420.

Pierus ser Lodovici Doffi; S. C.
Philippus (21) ser Laurentij de Lutia-
no (22); S. G.
Nicholaus Simonis de Biffolis; S. C.
Franciscus Pieri Iacomini (23); S. S.
Iacobus ser Francisci Toschanelli (24);
S. G.
Stefanus Rainerij (25) Del Forese; S.
M. N.

1421.

Stefanus Michaelis Martelli; S. C.
Lodovicus Berthini magistri (26) Ia-
cobi; S. S.
Bartholomeus Iohannis Dini de La-
terino; S. M. N.
Scolaus Andree Guccij; S. G.
Bonaguida Bartholomei Bindi; S. S.
Iohannes Blaxij de Monterappoli;
S. C.

1422.

Iohannes Symonis Marci (27); S. G.
Luchas Francisci della Merchatantia
(28); S. M. N.
Loysius Simonis Guiduccij (29); S.
M. N.
Anthonius ser Micchaelis de Ricavo;
S. C.
Iacobus Bonaiuti Landi; S. G.
Guardinus Andree (30) ser Pieri;
S. S.

1423.

Iohannes Iacobi de Canaccis (31); S.
M. N.
Pierus Andree Francisci (32); S. C.
Dominicus Arrigi Mucini (33); S. S.

(17) R, D: Tinucci.
(18) B: Filippus.
(19) D: ...di Cristofano Benucci.
(20) R, D: Guiducci.
(21) B: Filippus.
(22) B: Luziano.
(23) R: Giacomini.
(24) D: Mangiatroie.
(25) B: Raynerij.
(26) R: di messer.
(27) D: ...di Simone Della Robbia; R: ...di
Marco Della Robbia.
(28) R: Mercanzia; D: ...Franceschi della
Mercanzia.
(29) R, D: Guiducci.
(30) D: ...d'Andrea di ser Guardino.
(31) D: di Iacopo di Berto Canacci; B: ...de
Canacciis.
(32) R, D: Franceschi.
(33) D: ...d'Arrigo di ser Piero Mucini.

- Anthonius Bandini Trosee (1); S. G.
 Donatus Giannini; S. M. N.
 Stefanus Michaelis Martelli; S. C.
- 1424.
- Iacobus ser Francisci Toscanelli (2);
 S. G.
 Bartholomeus ser Dominici Silvestri (3); S. M. N.
 Christofanus Niccholaï Pagnozi (4);
 S. S.
 Mathius Taccij (5) Iohannis; S. G.
 Niccholaus Iohannis Giani (6); S. G.
 Pierus ser Ludovici (7) Doffi; S. C.
- 1425.
- Anthonius Domini Coluccij Salutati;
 S. M. N.
 Iohannes ser Laurentij ser Giannini;
 S. C.
 Franciscus Anthonij Francisci (8);
 S. S.
 Laurentius Francisci Andreae; S. G.
 Silvester ser Thomasij (9) ser Silvestri (10); S. M. N.
 Pierus Francisci Calcagni; S. G.
- 1426.
- Thomasus Iacobi Gilij Schiattesi (11);
 S. C.
 Dominicus Arrigi ser Pieri Mucini
 (12); S. S.
 Davanzatus Iacobi Davanzati (13);
 S. C.
 Simon Berti Dini (14); S. S.
 Paulus ser Guidonis ser Grifi; S. M. N.
 Iohannes Bonaiuti (15); S. G.
- 1427.
- Thomasus ser Luce Francisci (16);
 S. M. N.
 Iohannes (17) Guiduccij (18) de Montevarchi;
 S. C.
 Niccholaus ser Verdiani Arrigi (19);
 S. S.
- Bonacursus Pieri Bonacursi; S. G.
 Anthonius Marchionis (20) Malegonnelle;
 S. M. N.
 Ricchus Dominici Francisci Spinelli (21);
 S. C.
- 1428.
- Iacobus Fei Scolai Ridolfi (22); S. S.
 Iacobus Bonaiuti Landi; S. G.
 Ferrantinus Niccholaï de Monte Catinò (23);
 S. G.
 Niccholaus Pieri Ottavanti; S. M. N.
 Laurentius ser Giannini (24); S. C.
 Anthonius Aringhieri Iacobi; S. S.
- 1429.
- Lodovicus Bertini magistri Iacobi (25);
 S. S.
 Iacobus Silvestri (26); S. G.
 Bartholomeus Iohannis Dini de (27)
 Laterina; S. M. N.
 Albertus ser Alberti Guidonis ser Rucchi (28);
 S. C.
 Nicolaus ser Verdiani (29); S. S.
 Stefanus ser Naddi ser Nepi (30);
 S. G.
- 1430.
- Pierus ser Simonis Berti; S. M. N.
 Laurentius Pauli ser Guidonis Gilij;
 S. C.
 Iacobus Fei Scolai de Ridolfis (31);
 S. S.
 Cambius Niccolai (32) Salviati; S. C?
 Antonius ser Vincetij Fortini (33);
 S. C.
 Matheus Iuliani Mathei (34); S. M. N.
- 1431.
- Bartholus ser Donati Iannini (35);
 S. M. N.
 Iohannes ser Laurentij ser Iannini;
 S. C.
 Bonaguida Bartolomei (36) Bindi; S. S.
 Pierus ser Michaelis Guidi (37); S. G.
- (1) B: Baldini Troscie; R: ...Del Troscia.
 (2) D: ...di ser Francesco Mangiatroie.
 (3) D: Salvestri.
 (4) B: Pagnocçij; R: Pagagnozzi.
 (5) R: ...di Tuccio.
 (6) B: Grani.
 (7) B: Lodovici.
 (8) R: Franceschi.
 (9) B: Tommasij.
 (10) R: ...di ser Silvestro da Signa.
 (11) D: ...di Iacopo Schiattesi.
 (12) D: ...di Arrigo Mucini.
 (13) D: Davanzato da San Gimignano.
 (14) D: Simone Berti.
 (15) R: ...di Buonaiuto Buonaiuti.
 (16) R, D: Franceschi.
 (17) R: Tommaso.
 (18) D: Giovanni di Simone Guiducci.
 (19) R, D: Arrighi.
 (20) B: Marchionis; R: di Melchiorre.
 (21) D: ...di Domenico degli Spinelli.
 (22) D: ...di Feo Ridolfi.
 (23) D: ...di Niccolao Martini.
 (24) D: ...di ser Giovanni Giannini.
 (25) R: ...di maestro Iacopo Bertini; D: Lodovico Bertini.
 (26) D: Salvestri.
 (27) D: Bartolommeo di Giano da.
 (28) R: di ser Cucco; D: ...di ser Alberto di ser Ruco.
 (29) R, D: ...di Verdiano Arrighi.
 (30) D: Naddo da Montecatini.
 (31) D: ...di Feo Ridolfi.
 (32) B: Nicolai.
 (33) D: ...di ser Vincenzio.
 (34) B: Matheus... Mattei; D: Matteo di Giuliano Gottoli.
 (35) R, D: Giannini.
 (36) R: ...di Bartolommeo.
 (37) D: ...Michele (Guidi) da Castelfranco.

- Filippus (1) ser Michaelis de Podio-
bonçi; S. S.
Mariottus ser Iohannis Bencini; S.
M. N.
1432.
Iacobus ser Antonij Iacobi (2); S. G.
Marianus Bartoli Cecchi; S. C.
Amideus ser Guidonis domini Tom-
masij (3); S. S.
Bartolomeus ser Dominici Silvestri
(4); S. S.
Antonius Baldini Troscie (5); S. G.
Matteus Teste de Girolamis (6); S.
M. N.
1433.
Franciscus Antonij Francisci (7);
S. S.
Pierus ser Lodovici Doffi; S. C.
Antonius ser Luce Francisci (8); S.
M. N.
Pierus Laurentij de Catellaccio (9);
S. G.
Franciscus Laini Cerne (10); S. S.
Benedictus ser Laurentij Francisci
(11); S. M. N.
1434.
Bonaguida Bartholomei Bindi; S. C.
Paulus Cini Iacobi (12); S. M. N.
Iacobus Bonaiuti Landi; S. G.
Pierus ser Pauli Gratiani; S. S.
Iohannes ser Bindi Cardi; S. C.
Amerigus Stasij (13) Vespucci (14);
S. M. N.
1435.
Iohannes Donati Magnolini; S. G.
Dominicus Amidei Francisci (15);
S. S.
Bartolomeus magistri Mattei de (16)
Radda; S. C.
Tommasius ser Pieri Angeli Cio-
nis (17); S. M. N.
Matteus Dominici Mattei Soffero-
ni (18); S. G.
- Alexander Luce de Panzano; S. S.
1436.
Iohannes Guiducij; S. C.
Niccola Mangerij; S. M. N.
Antonius Marci (19) Francisci; S. G.
Antonius Arrighierij Iacobi (20);
S. S.
Gherardus ser Ricciardi Pieri (21);
S. C.
Paulus Cini Iacobi (22) Cini (23);
S. M. N.
1437.
Pierus Berti de Filicaria; S. G.
Laurentius Francisci Micaelis; S. S.
Antonius ser Leonardis Pugij (24);
S. C.
Iulianus Iacobi Pieri Del Maza (25);
S. M. N.
Lodovicus Francisci Della Casa; S. G.
Iohannes ser Guardini Andree (26);
S. S.
1438.
Iohannes magistri Mattei de Rad-
da (27); S. C.
Bartolus ser Donati Giannini (28);
S. M. N.
Iohannes ser Andree ser Iohannis
Mini (29); S. G.
Bartolomeus ser Dominici Silve-
stri (30); S. S.
Blasius Iohannis de Fighino; S. C.
Tommas (31) Dominici Carondini (32);
S. M. N.
1439.
Nicolaus Diedi Nicolai; S. G.
Filippus Cristofani Leonardi; S. S.
Bertus Antonij Berti Tigliamo-
chi (33); S. C.
Bartolomeus Iohannis Dini de Late-
rino; S. M. N.
Landus ser Laurentij ser Landi;
S. G.
Iacobus Fei de Ridolfis; S. S.
- (1) B: Philippus.
(2) D: ...di Iacopo da Romena.
(3) B: Tommasi.
(4) D: Salvestri.
(5) D: Del Troscia.
(6) B, D: ...Teste Girolami.
(7) D: Franceschi.
(8) B, D: Franceschi.
(9) B: Mancano queste due parole; D: ...di
Catellaccio.
(10) A: Svanito; D: Del Cerna.
(11) B: ...Francisci Andree; eletto il 10 nov.
dalla Balìa; D: ... di ser Lorenzo Pecora.
(12) D: Pagolo Cini.
(13) D: ...di ser Nastagio.
(14) B: ...Stagij de Vespuccis.
(15) D: Domenico di Deo Francisci.
(16) D: Giovanni di Matteo da.
(17) D: ...di Agnolo Cioni.
(18) B: Sofferroni; D: ...di Domenico Soffer-
roni.
(19) D: ...di Mari.
(20) D: ...di Aringhieri.
(21) D: Peri.
(22) D: ...di Iacopo.
(23) B: Paulus Iacobi Cini.
(24) D: Pugi.
(25) D: ...di Iacopo Del Mazza.
(26) D: ...di ser Guardino.
(27) D: ...del maestro Matteo di ser Lore.
(28) B: Iannini.
(29) D: ...di ser Andrea Mini.
(30) D: Salvestri.
(31) B: Tommasus.
(32) D: Calandrini.
(33) D: ...d'Antonio Tigliamochi.

1440.
Iohannes ser Bindi Cardi; S. C.
Antonius ser Luce Francisci (1); S. M. N.
Alexus Mattei Pelli; S. G.
Iacobus Dominici de Vincio; S. S.
Iohannes ser Iacobi Salvetti; S. C.
Bartolomeus ser Simonis Berti; S. M. N.
1441.
Albertus ser Tommasi Masi; S. G.
Iacobus Francisci Mini; S. S.
Amideus ser Guidonis domini Tommasij; S. C.
Paulus Cini Iacobi Cini; S. M. N.
Pierus ser Bonacursij Pieri Bonacursij; S. G.
Ubertus (2) Martini Berti; S. S.
1442.
Verdianus ser Donati ser Iacobi de Sancto Miniato (3); S. C.
Mainardus Francisci de Vincio; S. M. N.
Paulus Laurentij Benivieni; S. G.
Altomannus (4) Iohannis Nardi; S. S.
Gherardus Leonardi Gherardini; S. C.
Paulus Volte Benis Puccij (5); S. M. N.
1443.
Pierus Antonij Pieri Migliorotti (6); S. G.
Pierus ser Antonij Laurentij (7); S. S.
Bindus Lodovici ser Bindi (8); S. C.
Lodovicus Antonij Del Rosso ser Bandella (9); S. M. N.
Baldese Ambrosij Baldesis (10); S. G.
Laurentius Francisci Michaelis; S. S.
1444.
Iacobus magistri Tommasini; S. C.
Nicolaus Francisci Niccolai Andree (11); S. M. N.
Iacobus ser Filippi de Lutiano; S. G.
Alexander Luce de Panzano; S. S.
- Riccus Dominici de Spinellis; S. C.
Niccola Mangieri; S. M. N.
1445.
Alexus Mattei Pelli; S. G.
Albertus Donnini Luce.
Albertus ser Alberti ser Guidonis ser Rucchi (12); S. C.
Macteus (13) Martini de San Guentino (14); S. M. N.
Pierus Iacobi Migliorelli; S. G.
Ginus (15) Benedicti (16) Pimpi; S. S.
1446.
Iohannes Dini Peri; S. C.
Antonius Domini Coluccij Salutati (17); S. M. N.
Antonius Marij (18) Francisci Nini (19); S. G.
Monte Iohannis ser Montis; S. S.
Gherardus Leonardi Gherardini (20); S. C.
Iulianus Iacobi Pieri Del Maza; S. M. N.
1447.
Bartolomeus Bambi (21) Ciai; S. G.
Nicolaus Berti Martini; S. S.
Antonius Iohannis Carsidonij (22); S. C.
Antonius ser Luce Franceschi (23); S. M. N.
Angelus Cinoçi Iohannis Cini; S. G.
Paulus Laurentij Pauli (24); S. S.
1448.
Angelus Pieri Tommasij (25); S. C.
Mariottus ser Iohannis Bencini; S. M. N.
Andreas ser Guidonis Iacobi Guidi (26); S. G.
Leonardus ser Filippi Cristofani (27); S. S.
Paulus ser Simonis Pauli (28); S. C.
Nicolaus Michaelis Fei Dini; S. M. N.
1449.
Dinus Cole Francisci; S. G.
Bindellus Doris de Certaldo; S. S.

(1) D: Francesco di ser Luca Franceschi.
(2) D: Ruberto.
(3) B: Mancano le ultime tre parole.
(4) D: Alamanno di ser.
(5) D: ...Del Volta Del Bene.
(6) D: ...d'Antonio Migliorotti.
(7) D: ...di ser Antonio (Lorenzi).
(8) D: ...di Lodovico Cassi.
(9) D: ...Del Rosso.
(10) B, D: Baldesi.
(11) D: Nicolaus... Nicolai; D: ...di Francesco di Niccolò.
(12) D: ...di ser Guido.
(13) B: Mattens.
(14) D: Giuntino.

(15) D: Cino.
(16) B: Ginus ser Benedicti.
(17) D: ...di messer Coluccio.
(18) B: Mari.
(19) D: di Mino.
(20) D: Gherardi.
(21) D: Del Bambo.
(22) B: Carsidoni; D: Antonio di Matteo Carsidoni.
(23) B: Francisci.
(24) D: Pagolo di ser Lorenzo Pagoli.
(25) D: ...di Piero da Terranova.
(26) D: ...di ser Guido Guidi.
(27) D: ...di Filippo (Leonardi).
(28) D: Pagolo Pagoli.

Iacobus ser Stefani ser Naddi; S. C.
Bindus Angeli de Staggia; S. M. N.
Zenobius ser Pauli Pieri Bartolomei;
S. G.

Thommasus ser Dominici Thommasi
Moscardi (1); S. S.

1450.

Romulus ser Guidonis ser Salvi; S. C.
Mattheus Martini de San Guentino;
S. M. N.

Iacobus ser Antonij Iacobi de Ro-
mena (2); S. G.

Mattheus Pieri Guerruccij; S. S.

Ugolinus ser Guccij de Ortignano;
S. C.

Nicholaus Francisci Nicholai An-
dree (3); S. M. N.

1451.

Pierus Iacobi Migliorelli (4); S. G.

Paulus Laurentij Pauli (5); S. S.

Antonius ser Mariani Bartoli Cec-
chi (6); S. C.

Mariottus ser Iohannis Bencini; S.
M. N.

Niccholaus Diedi Nicholai Diedi (7);
S. G.

Ubertus Martini Berti; S. S.

1452.

Bindus Lodovici ser Bindi Cassi (8);
S. C.

Thommasus ser Pieri Angeli Cio-
nis (9); S. M. N.

Antonius Mariani Nicholai Muzi (10);
S. G.

Albertus Donnini Luce; S. S.

Antonius Iohannis Carsidoni; S. C.

Giulianus (11) Iacobi Pieri Del Ma-
za (12); S. M. N.

1453.

Iohannes Francisci Nerij (13) Cec-
chi (14); S. G.

Dominicus Francisci Pauli de (15)
Catignano; S. S.

Pierus ser Mariani Bartoli Cecchi (16);
S. C.

(1) D: ...di ser Domenico Moscardi.

(2) D: ...di ser Antonio da Romena.

(3) D: ...di Francesco Del Calzolaio.

(4) B: Miglorelli.

(5) D: Pagolo ...di Pagolo.

(6) D: ...di ser Mariano Cecchi, alias Anto-
nio di Bartolo Bartoli.

(7) B: Nicholai.

(8) D: Bindo di ser Lodovico Cardi (alias
Cassi).

(9) D: ...di ser Piero Cioni.

(10) D: ...di Mariano di Muzio.

(11) B: Iulianus.

(12) D: ...di Iacopo Del Mazza.

Mattheus Martini de San Guentino;
S. M. N.

Marchion ser Marchionis Ubertini
Donati (17); S. G.

Laurentius Francisci Michaelis; S. S.

1454.

Gherardus Leonardi Gherardini; S. C.

Solettus Filippi Nicholai Fei; S. M. N.

Alexus Matthei Pelli; S. G.

Mannus (18) Antonij Iohannis; S. S.

Bindus ser Iohannis ser Bindi Car-
di (19); S. C.

Bartholomeus ser Simonis Berti; S.
M. N.

1455.

Iulianus Francisci Bardini; S. G.

Nicolaus Pardi Antonij Pardi (20);
S. S.

Gualterius ser Laurentij de Ghiac-
ceto; S. C.

Nastasius ser Amerigi Vespucci; S.
M. N.

Iohannes Francisci Nerij Cecchi; S. C.

Baldus ser Michaelis ser Nerij ser
Mercovaldi; S. S.

1456.

Ugolinus ser Guccij de Ortignano;
S. C.

Antonius domini Coluccij Salutati; S.
M. N.

Marchion ser Marchionis Ubertini Do-
nati (21); S. G.

Iulianus Iohannis Lanfredini; S. S.

Iacobus ser Stefani ser Naddi; S. C.

Nicola (22) Mangerij; S. M. N.

1457.

Lottus ser Francisci ser Thommasi
Masi (23); S. G.

Mattheus Pieri Guerrucci; S. S.

Gherardus Iohannis Ariagi (24); S. C.

Mariottus ser Iohannes Bencini; S.
M. N.

Zenobius ser Pauli Pieri Bartholo-
mei (25); S. G.

Antonius Pieri Antonij de (26) Pan-
zano; S. S.

(13) B: Neri.

(14) D: ...di Neri Rocchi (alias Cecchi).

(15) D: ...di Francesco da.

(16) D: ...di Mariano Cecchi.

(17) D: ...di ser Marchionne Donati.

(18) D: Altomanno.

(19) D: ... di ser Giovanni Cardi.

(20) D: ... di ser Pardo di Niccolò Pardi.

(21) D: ... di ser Marchionne Bertini.

(22) B: Nichola.

(23) D: ...di ser Francesco Masi.

(24) D: ...di Giovanni Del Ciriegia.

(25) D: ...di ser Pagolo Bartolommei.

(26) D: ...di Piero da.

1458.

Nicholaus Antonij Folchi; S. C.
 Lodovicus Filippi Iohannis Giannuzzi (1); S. M. N.
 Loysius ser Michaelis Guidi; S. G.
 Perus (2) ser Antonij Lorenzi (3); S. S.
 Bartholomeus Nerij Masini Orlandi (4); S. C.
 Bartholomeus ser Simonis Berti; S. M. N.

1459.

Iohannes ser Andree ser Iohannis Mini (5); S. G.
 Franciscus Benedicti Iohannis Perri (6); S. S.
 Benedictus ser Iohannis Pagnini; S. C.
 Anastasius (7) ser Amerigi Vespucci; S. M. N.
 Nicholaus ser Antonij ser Bandini de Rómena (8); S. G.
 Antonius ser Baptiste Antonij Bartholomei (9); S. S.

1460.

Lodovicus ser Angeli Pieri Thommasi (10); S. C.
 Baldovinus Dominici Baldovini; S. M. N.
 Bastianus Antonij Zenobij ser Foresis (11); S. G.
 Mariottus Antonij Andree Tazzi (12); S. S.
 Michael Buoni Nichole (13) Schiattesi (14); S. C.
 Iohannes ser Lodovici Filippi Giannuzzi (15); S. M. N.

1461.

Barone Francisci Thommasi Del Cerna (16); S. G.
 Nicholaus Pieri Bernardi; S. S.

Simon Gratini (17) Iacobi de (18) Staggia; S. C.
 Angelus ser Iohannis ser Laurentij ser Angeli Bandini (19); S. M. N.
 Iohannes Zenobij ser Iohannis Gini (20); S. G.
 Grisus Iohannis Cristofori Griselli (21); S. S.

1462.

Nicolaus Andree Iohannis Del Cappa (22); S. C.
 Benedictus Angeli de Staggia; S. M. N.
 Gabriél Francisci Lioni (23); S. G.
 Iohannes ser Lodovici Bertini; S. S.
 Andreas ser Angeli Pieri Thommasi de Terranova (24); S. C.
 Nicholaus Valentini Nicholai Valentini (25); S. M. N.

1463.

Antonius Dominici Dantis (26) Ughi (27); S. G.
 Antonius Pieri de Panzano; S. S.
 Antonius Adami Gratie (28); S. C.
 Solettus Filippi Nicholai Fei; S. M. N.
 Franciscus Sinibaldi de Cantanfantis (29); S. G.
 Montes Iohannis ser Montis; S. S.

1464.

Gherardus Iohannis Del Ciriagio (30); S. C.
 Benedetto di Dino di Nardo Ciardi (31); S. M. N.
 Rubertus Antonij ser Donati ser Iacobi (32); S. G.
 Franciscus Benedicti Iohannis Pieri (33); S. S.
 Albertus ser Alberti ser Rucchi; S. C.
 Bartholomeus Antonij ser Bartoli Corsi; S. M. N.

(1) D: ...di Filippo Giannuzzi.
 (2) D: Piero.
 (3) B: Pierus... Laurentii.
 (4) D: ...di Neri Orlandini.
 (5) D: ...d'Andrea Mini.
 (6) D: Francesco di Betto da Castelfranco.
 (7) D: Nastagio.
 (8) D: ...di ser Antonio (da Romena).
 (9) D: ...di ser Battista Bartolommei.
 (10) D: ...di ser Agnolo da Terranova.
 (11) D: ...d'Antonio di Forese.
 (12) D: ...d'Antonio Tazzi.
 (13) B: Michaelis.
 (14) D: ...di Buono Schiattesi.
 (15) B, D: ...di Lodovico Giannuzzi.
 (16) D: ...di Francesco Del Cerna.
 (17) B: Grazini.
 (18) D: ...di Grazino da.
 (19) B: ...ser Laurentij Bandini; D: ...di ser Giovanni Bandini.

(20) D: Giovanni di ser Zanobi Gini (alias Bini).
 (21) B, D: ...ser Iohannis Griselli.
 (22) D: ...d'Andrea Del Cappa.
 (23) B: Leonis.
 (24) A: Svanito e quindi riscritto di mano più recente; D: ...di ser Agnole da Terranuova.
 (25) D: ...di Valentino Valentini.
 (26) B: ...Dominici Nicholai Dantis.
 (27) D: Antonio di Niccolò di Domenico Danti.
 (28) D: ...d'Adamo.
 (29) B: ...Sinibaldi Cantanfanti; D: ...Catanfanti (o Accattasanti).
 (30) D: Del Ciriagia.
 (31) B, D: Benedetto Dini Ciardi.
 (32) B: ...Antonij ser Iacobi; D: ...di ser Donato.
 (33) B: ...Benedicti Pieri; D: ...di Benedetto di Piero.

1465.

Pierus Caroli Del Viva (1); S. G.
 Dominicus Francisci Pauli de (2) Catignano; S. S.
 Bernardus Iohannis Bernardi de Horlandinis (3); S. C.
 Antonius Salomonis Francisci (4); S. M. N.
 Iohannes Iacobi Migliorelli; S. G.
 Nicholaus Pieri Bernardi; S. S.

1466.

Nicolaus Antonij Folchi; S. C.
 Iulianus Cosmi (5) Casini; S. M. N.
 Gabriel Francisci Francisci Lioni (6); S. G.
 Nicholaus Pardi Antonij Pardi; S. S.
 Dominicus ser Bartholomei magistri Mattei de Radda (7); S. C.
 Bartholomeus Antonij Iohannis Nuti (8); S. M. N.

1467.

Angelus Cinozi Iohannis Cini (9); S. G.
 Iohannes Petri (10) de Stia; S. S.
 Michael Buoni Nicolai de Schiattesis (11); S. C.
 Antonius Christofori Antonij Salvini (12); S. M. N.
 Francischus ser Dini dell'Arte (13) della Lana (14); S. G.
 Matheus Pieri Guerrucci; S. S.

1468.

Michael Iacobi Benincase; S. C.
 Bartholomeus ser Simonis Berti; S. M. N.
 Iohannes Gherardi de Legri (15); S. G.
 Silvanus Iohannis Fruosini ser Marini (16); S. S.
 Lodovicus ser Bindi Lodovici Cassi (17); S. C.

- (1) A: Svanito.
 (2) D: ...di Francesco da.
 (3) D: ...di Giovanni Orlandini.
 (4) A: Quasi tutto svanito; D: Antonio di Salomone.
 (5) B: Cosimi.
 (6) B: ...Francisci Blasij Lioni; D: Gabriello di Francesco Lioni.
 (7) D: ...di ser Bartolommeo da Radda.
 (8) D: ...d'Antonio Nuti.
 (9) A: Svanito; D: Agnolo di Cinozzo (alias di Giovanni) Cinozzi.
 (10) B: Pieri.
 (11) B: ...Del Buono... Schiattesi; D: ...Del Buono Schiattesi.
 (12) A: Quasi tutto svanito; D: ...di Cristofano Salvini.
 (13) B: ...Dini Cole dall'Arte.
 (14) D: ...di ser Dino di Cola.
 (15) D: Gherardo di Piero (alias di Gherardo)

Iohannes Dominici ser Thommasi Carondini (18); S. M. N.

1469.

Stefanus Filippi ser Stefani Manieri (19); S. G.
 Montes Bonaventure Francisci; S. S.
 Iacobus Bartholomei Bottegari; S. C.
 Iohannes ser Lodovici Filippi Giannuzi (20); S. M. N.
 Bonacursus Leonardi ser Bonacorsi (21); S. G.
 Clemens (22) Iohannis Laurentij Bellosi; S. S.

1470.

Antonius Iohannis Cortesi; S. C.
 Amerigus Stasij Vespucci; S. M. N.
 Philippus Iohannis domini Iacobi; S. G.
 Nicholaus Pieri Bernardi; S. S.
 Antonius ser Mariani Bartoli Cecchi; S. C.
 Pierozius (23) Cerbini Bartholomei Cerbini (24); S. M. N.

1471.

Andreas ser Iohannis ser Andree Mini (25); S. G.
 Paulus Laurentij Pauli (26); S. S.
 Baptistas Iacobi Antonij de Nachiantibus (27); S. C.
 Angelus ser Iohannis ser Laurentij Bandini (28); S. M. N.
 Ioannes Bonaveris Pieri Andree (29); S. G.
 Pierus ser Bernabe Antonij Del Serra (30); S. S.

1472.

Antonius ser Nicholai de Catignano; S. C.
 Bartholomeus Antonij ser Bartholomei Corsi (31); S. M. N.
 Bartholomeus ser Gabrielis Francisci de Leonibus (32); S. G.

Allegri.

- (16) D: ...di Giovanni Silvani (alias Martini).
 (17) D: ...di ser Bindo Cassi.
 (18) D: ...di Domenico Calandrini.
 (19) D: ...di Filippo Manieri.
 (20) D: ...di ser Lodovico Giannuzzi.
 (21) B: ...Leonardi Bonaccorsi.
 (22) D: Chimenti.
 (23) B: Pierozus.
 (24) D: Piero di Cerbino Cerbini.
 (25) D: ...di ser Giovanni Mini.
 (26) D: Pagolo... Pagoli.
 (27) B: ...Antonij Nacchianti.
 (28) D: Agnolo di ser Lionardo (alias di ser Giovanni) Bandini.
 (29) D: ...di Buonavere di Piero.
 (30) B: ...di ser Bernaba Del Serra.
 (31) D: ...d'Antonio Corsi.
 (32) B: ...Francisci Leoni; D: ...di ser Gabriello Lioni.

Grisus Iohannis Griselli; S. S.
Paulus ser Simonis Pauli ser Guido-
nis Gilij (1); S. C.
Bartholomeus Antonij Iohannis Nu-
ti (2); S. M. N.

1473.

Chiarissimus Thomasij Bartholomei
Fiaschi (3); S. G.
Zenobius ser Ioannis Bernardi; S. S.
Iohannes ser Gherardi Gherardini;
S. C.
Iohannes ser Dominici (4) ser Tho-
masij Carondini (5); S. M. N.
Petrus Bernardi Bartholomei de Cen-
nini (6); S. G.
Franciscus Hieronimi ser Pieri Rug-
geri; S. S.

1474.

Romolus ser Guidi (7) ser Salvi (8);
S. C.
Clemens ser Angeli Petri de (9) Ter-
ranova.
Iacobus Dominici Iacobi Del Ma-
za (10); S. M. N.
Alexander Raynaldi Braccesi; S. G.
Iohannes Lazzari (11) Laurentij Fio-
rini (12); S. S.
Antonius Iohannis Cortesi; S. C.
Michael ser Michaelis ser Francisci
Grifoni; S. M. N.

1475.

Bart^o di m^o Lorenzo di Franc^o Mar-
chi (13); S. G.
Benedictus Mattei (14) Antonij Zer-
ini (15); S. S.
Simon Grazini Iacobi Grazini de (16)
Stagia; S. G.
Hieronymus Antonij Michaelis de
Pasqualinis (17); S. M. N.

- (1) B, D: ...Simonis Pauli.
(2) D: ...d'Antonio Nuti.
(3) B: Fiaschai; D: ...di Tommaso Fiaschi.
(4) B: Ioannes Dominici.
(5) D: ...di Domenico Calandrini.
(6) D: Piero di Bernardo Cennini.
(7) B: Guidonis.
(8) Morto il 29 di gen., gli successe il se-
guente dal 1^o feb. per tratta.
(9) B: ...Angeli Pieri Thomasi de; D: Chi-
menti di ser Agnolo da.
(10) D: ...di Domenico Del Mazza.
(11) B: Lazeri.
(12) D: ...di Lazzerio Fiorini.
(13) B, D: Bartholomeus magistri Laurentij
Francisci Marchi.
(14) B: Mathei.
(15) D: ...di Matteo Zerini.
(16) B: ...Iacobi de.
(17) B: ...Michaelis Pasquolini.
(18) B: ...Iacobi de.
(19) D: ...di Iacopo Migliorelli.

Iohannes Iacobi Pieri de (18) Miglo-
rellis (19); S. G.
Franciscus ser Nicolai Berti Martini;
S. S.

1476.

Baptista Iacobi Antonij de Nacchian-
tibus (20); S. C.
Angelus ser Iohannis ser Laurentij
de Bandinis (21); S. M. N.
Franciscus ser Iacobi ser Antonij
de (22) Romena; S. G.
Nicolaus Cristofari Honofrij de (23)
Ferrinis; S. S.
Benedictus ser Iohannis de Pagni-
nis (24); S. C.
Ricciardus ser Beneditti Dini Ciar-
di (25); S. M. N.

1477.

Iohannes ser Marci Tommasij (26)
de Romena (27); S. G.
Amantius ser Nicolai Berti Marti-
ni (28); S. S.
Bernardus Lucae Andreae Simo-
nis (29); S. C.
Thomasus ser Iuliani Iacobi Del Ma-
za (30); S. M. N.
Matheus Ioannis Blasij de Falga-
no (31); S. G.
Andreas Christofori Antonij Nac-
chianti (32); S. S.

1478.

Petrus Maestrini Petri de Maestri-
nis (33); S. C.
Franciscus ser Beneditti Dini Ciar-
di (34); S. M. N.
Paulus Laurentij Christofani de Be-
nivienis (35); S. G.
Franciscus ser Dominici Francisci de
Catignano (36); S. S.
Antonius Iohannis Cortesi; S. C.

- (20) B: Baptistas... de Nachiantis.
(21) B: ...ser Laurentij Bandini; D: ...di ser
Giovanni (alias di ser Iacopo) Bandini.
(22) B, D: ... ser Iacobi de.
(23) B, D: ...Cristhophori de.
(24) B: ...Iohannis Pagnini.
(25) D: ...di ser Benedetto Cardi.
(26) B: Tomasij.
(27) D: ...di ser Marco da Romena.
(28) D: ...di Niccolao Martini.
(29) B: ...Luce Andree Simoni; D: ...di Lu-
ca Simoni.
(30) D: Tommaso di Giuliano.
(31) D: ...di Giovanni da Falgano.
(32) B: Nachianti; D: ...di Cristofano Nac-
chianti.
(33) B: Pierus... Pieri Maestrini; D: Pietro
Del Maestrino.
(34) D: ...di ser Benedetto Cardi.
(35) B, D: ...Laurentij Benivieni.
(36) D: ...di ser Domenico da Catignano.

- Iulianus Cosmi Casini; S. M. N.
- 1479.
- Bartholomeus Ioannis ser Vincentij de Fortinis (1); S. G.
Naddus Ioannis de Deis; S. S.
Iacobus ser Michaelis (2) Benincha-se; S. C.
Iohannes ser Lodovici de Giannutiis (3); S. M. N.
Franciscus ser Dini del' (4) Arte de la Lana; S. G.
Bernardus Lippi Pieri de Brandis (5); S. S.
- 1480.
- Thomas Baronis ser Bartholomei Mormorai (6); S. C.
Angelus Iohannis ser Laurentij Bandini (7); S. M. N.
Stephanus Philippi ser Sthephani (8) Manieri (9); S. G.
Iohannes ser Pauli Laurentij Pauli (10); S. S.
Bernardus Luce Andreae Simonis (11); S. C.
Antonius ser Christophori de Vitolino; S. M. N.
- 1481.
- Petrus Bernardi Bartholomei de Cenninis (12); S. G.
Nicolaus Guidotti Del Campana; S. S.
Tommas ser Bartholomei Nerij de Orlandis (13); S. C.
Iulianus Cosmi de Casinis; S. M. N.
Franciscus ser Dini de Fortinis; S. G.
Zenobius ser Iohannis Bernardi; S. S.
- 1482.
- Simon Poggini Iacobi Poggini (14); S. C.
- Iohannes ser Lodovici de Giannuzis (15); S. M. N.
Dominicus Bonaccursij Dominici de Bonaccursis (16); S. G.
Ioannes ser Silvani Ioannis Fruosini (17); S. S.
Gabriel ser Nicolai Antonij Folchi (18); S. C.
Angelus ser Iohannis ser Laurentij Bandini (19); S. M. N.
- 1483.
- Bartholomeus ser Ioannis Zenobij Gini (20); S. G.
Benedictus Mathei Antonij Zerini (21); S. S.
Iacobus Grazini Iacobi Grazini (22); S. C.
Iohannes Attavantis Vincentij (23); S. M. N.
Antonius Pieri ser Antonij de Bettinis (24); S. G.
Franciscus ser Dominici Francisci de (25) Catignano; S. S.
- 1484.
- Iohannes ser Gerardi Leonardi Gherardini (26); S. C.
Pierotius Cerbini Barphtolomei de Cerbinis (27); S. M. N.
Franciscus ser Iacobi de Romena; S. G.
Grisus Iohannis de Grisellis (28); S. S.
Tomasius Baronis ser Bartholomei Mormorarij (29); S. C.
Iacobus Dominici Iacobi Del Mazza (30); S. M. N.
- 1485.
- Antonius Nicolai ser Antonij Rovai; S. G.
Pierus Antonij ser Pieri de Vincio (31); S. S.

(1) D: ...di Giovanni Fortini.
(2) D: Iacopo... (alias ser Michele di Iacopo).
(3) B: ...Lodovici Filippi Giannuzzi.
(4) B: dell'.
(5) B: Bernardus Philippi... Brandi; D: ...di Lippo Brandi.
(6) B: ...Baronis ser Francisci Mormorai; D: ...di Barone Mormorai.
(7) B: Angelus ser Iohannis... de Bandinis; D: Agnolo di Giovanni Bandini.
(8) B: Stefanus... Stefani.
(9) D: ...di Filippo Manieri.
(10) D: ...di ser Pagolo di Lorenzo (Pagoli).
(11) B: Simoni; D: ...di Luca Simoni.
(12) D: ...di Bernardo Cennini.
(13) B: Thomas... Orlandi; D: Orlandini.
(14) B: de Pogginis; D: ...di Poggino Poggini.
(15) B: de Giannutiis.
(16) B: Dominici Bonaccursij; D: ...di Buonaccorso Buonaccorsi.

(17) D: ...di ser Silvano di Giovanni.
(18) D: ...di ser Niccolao Folchi.
(19) D: ...di ser Giovanni (Bandini).
(20) D: ...di ser Giovanni Gini.
(21) D: .. di Matteo Zerini.
(22) D: Iacopo di Grazino di Iacopo.
(23) D: ...di Attavante dalla Parte.
(24) B: ...Antonij Bettini; D: ...di Piero Bettini.
(25) B: ...Francisci Pauli de; D: Francesco di Domenico da.
(26) A: Quasi tutto svanito; D: ...di ser Gherardo Gherardini.
(27) B: Pierozius... Bartholomei; D: ...di Cerbino Cerbini.
(28) B: ...Ioannis Griselli.
(29) B: Tomas... Mormorai; D: ...di Barone Mormorai.
(30) D: ...di Domenico Del Mazza.
(31) D: ...di Antonio da Vinci.

Pierus ser Mariani Bartholi (1) Cecchi (2); S. C.
 Franciscus ser Benedicti Dini Ciardi (3); S. M. N.
 Bernardus ser Ioannis ser Gherardi de Allegris (4); S. G.
 Anthonius (5) ser Andree Angeli Machalli (6); S. S.

1486.

Grazino d'Antonio di Grazino Grazini (7); S. C.
 Franciscus ser Marci Thomásij de (8) Romena (9); S. M. N.
 Iohannes Francisci Guidonis Del Saracino (10); S. G.
 Antonius ser Niccola de Ferrinis (11); S. S.
 Cristophorus ser Pieri ser Mariani de Cecchis (12); S. C.
 Franciscus Vivaldi Francisci Contis de Vivaldis (13); S. M. N.

1487.

Iohannes ser Mathei Iohannis de (14) Falgano; S. G.
 Bartholomeus ser Guiglielmi Taddei de Zeffis (15); S. S.
 Iohannes olim Gasparis ser Iohannis Mattei de Montevarchio (16); S. C.
 Pierus ser Andree de Campi; S. M. N.
 Iohannes Franciscus Bernardi Bartholomei de Cenninis (17); S. G.
 Niccolaus Dorathej Andree de Fiorellis (18); S. S.

1488.

Laurentius ser Antonij Pieri de Tuccis (19); S. C.

- (1) B: Baltoli.
 (2) D: ...di ser Mariano Cecchi.
 (3) D: ...di ser Benedetto Ciardi.
 (4) B: Bernardus Iohannis Gherardi Allegrigri; D: ...di ser Giovanni Allegrigri.
 (5) B: Machareus.
 (6) D: Machalle di ser Andrea Maccalli.
 (7) B, D: Grazinus Antonij Grazini.
 (8) B: ...Tomasi de Fortunatis de.
 (9) D: ...di ser Marco da Romena.
 (10) D: Giovanni di Santi Del Saracino.
 (11) B: ...Nicolai Christofori Ferrini.
 (12) B: ...Mariani Cecchi; D: ...di ser Piero Cecchi.
 (13) B: ...Vivaldi Franci di Conte Vivaldi; D: Francesco di ser Vivaldo.
 (14) B: ...Mattei Blasij; D: ...di ser Matteo da.
 (15) B, D: ...ser Guglielmi Zeffi.
 (16) B: Iohannis Guasparis ser Iohannis de Montevarchi; D: ...di Guasparrino da Montevarchi.
 (17) B: ...Bartholomei Cennini; D: ...di Bernardo Cennini.
 (18) B: ...Andree Fiorelli; D: Niccolao d'Orazio Fiorelli.
 (19) B: ...Pieri Tucci; D: ...di ser Antonio Tucci.

Michael ser Michaelis ser Francisci de Grifonibus (20); S. M. N.
 Leonardus Iohannis Leonardi de Colle (21); S. G.
 Iacobus Bartholomei Iohannis de Camerottis (22); S. S.
 Philippus Andree Antonij de Redditis (23); S. C.
 Mannus Rainerij Iohannis Manni (24); S. M. N.

1489.

Iohannes Masij Francisci (25); S. G.
 Antonio di Donato (26) Fedi; S. S.
 Tommaso di Matteo di Grazino Grazini (27); S. C.
 Bartholomeus Miliani Dominici de Deis (28); S. M. N.
 Bernardus Dominici Nicolai ser Vermigli (29); S. G.
 Ioannes ser Silvani Frasinini (30); S. S.

1490.

Ioannes Antonij Iohannis Carsidoni (31); S. C.
 Andrea di Giovanni d'Andrea Soldi (32); S. M. N.
 Franciscus ser Iacobi de Prato veteri; S. G.
 Iohannes Gualbertus Benedicti de Pieris (33); S. S.
 Gabriel Nicolai Antonij de Folchis (34); S. C.
 Michael Antonij de Santa Croce (35); S. M. N.

1491.

Bernardus Laurentij Iohannis de Cortesis (36); S. G.

- (20) B: Michaele ser Michelis ser Francisci Grifoni; D: Michele di ser Niccolò Grifoni.
 (21) D: ...di Giovanni da Colle.
 (22) D: ...Iohannis Camerotti; D: ...di Bartolomeo Camerotti.
 (23) Filippus Antonij Redditi; D: ...d'Andrea Redditi.
 (24) D: ...di Rinieri di Giovanni.
 (25) B: ...Masi Francisci Del Maziere; D: ...di Maso Del Maziere.
 (26) B: Antonius Donati.
 (27) B: Tommas Mathei Grazini de Grazinis; D: ...di Matteo Grazini.
 (28) D: ...di Miliano Dei.
 (29) B: ...Nicolai Vermigli; D: ...di Domenico Vermigli.
 (30) D: ...di ser Silvano.
 (31) B: Iohannes ser Antonij ser Iohannis de Carsidoniis; D: ...di ser Antonio Carsidoni.
 (32) B: Andreas Iohannis Andreae de Soldis; D: ...di Giovanni Soldi.
 (33) B: ...Benedicti Iohannis Pieri.
 (34) D: ...di Niccolò Folchi.
 (35) B: ...Antonij Pieri de Sancta Croce.
 (36) B: ...Bernardus Gaudentij Iohannis Cortesis; D: ...di Lorenzo Cortesi.

Bernabà di ser Piero di ser Bernaba d'Antonio Del Serra (1); S. S.
 Nerius ser Bartholomei Nerij de Orlandis (2); S. C.
 Leonardus Pieri alterius Pieri Mazzi (3); S. M. N.
 Ioannes Raynaldi Sandri de Bracciesis (4); S. G.
 Ieronimus Bartholomei Pauli de Meis (5); S. S.

1492.

Laurentius Mattei Pieri Vannelli (6); S. C.
 Vivaldus Contis Vivaldi (7); S. M. N.
 Tommasius (8) ser Ioannis Masij Francisci (9); S. G.
 Pierus Francisci Del Besso (10); S. S.
 Carolus Iohannis Pieri de Meleto (11); S. C.
 Antonius ser Anastasij ser Amerigi de Vespuccis (12); S. M. N.

1493.

Dominicus ser Iohannis de Guiducciis (13); S. G.
 Clemens Iacobi ser Iohannis de Bernardis (14); S. S.
 Dominicus ser Bartholomei magistri Mattei de Radda (15); S. C.
 Stefanus Antonij Pacis de Calandrinis (16); S. M. N.
 Simon Dini Simonis Doni (17) de Ponte Sevis (18); S. G.
 Baldassar Alberti Simonis Bondoni (19); S. S.

1494.

Antonius Marci Antonij de Lippis (20); S. C.

Thomas Pieri Ioannis Dominici Del'Ossaio (21); S. M. N.
 Iohannes Baptistas Bartholomei Andree (22); S. G.
 Franciscus Marci Pieri de Sassolis (23); S. S.
 Ludovicus ser Cristophori (24) de Menchis (25); S. C.
 Iulianus ser Dominici Iuliani (26) de Ripa (27); S. M. N.

1495.

Nicolaus ser Antonij ser Bandini de Romena (28); S. G.
 Andreas Romuli Laurentij Filippi (29); S. S.
 Iohannes ser Gherardi Leonardi de Gherardinis (30); S. C.
 Antonius ser Anastasij ser Amerigi de Vespuccis (31); S. M. N.
 Franciscus ser Dini de Fortinis; S. G.
 Ugolinus Verij Ugolini Verij (32); S. S.

1496.

Ioannes ser Antonij Iohannis (33) de Carsidonis (34); S. C.
 Iacobus Dominici Iacobi Petri Del Maza (35); S. M. N.
 Bernardus ser Iohannis de (36) Allegris; S. G.
 Antonius ser Nicholai Christofori de Ferrinis (37); S. S.
 Tomas Baronis ser Bartolomei (38) de Mormorais (39); S. C.
 Michael Antonij Petri de (40) Sancta Cruce; S. M. N.

(1) B: ...ser Pieri ser Bernabae Del Serra; D: ...di ser Piero Del Serra.

(2) D: ...di Bartolommeo Orlandini.

(3) B: ...Pieri Pieri de Mazis; D: ...di Piero Muzzi.

(4) B: ...Sandri Braccesi; D: ...di Rinaldo Braccesi.

(5) D: ...di Bartolommeo Mei.

(6) B: ...Pieri de Vannellis; D: ...di Matteo Vannelli.

(7) D: Vivaldo di ser Vivaldo di Conte.

(8) B: Thommas.

(9) D: ...di ser Giovanni Franceschi.

(10) D: Del Rosso (alias Del Besso).

(11) D: ...di Giovanni da Meleto.

(12) D: ...di ser Nastagio Vespucci.

(13) B: ...Iohannis Guiducci.

(14) B: ...Iohannis Bernardi; D: ...di Iacopo Bernardi.

(15) D: ...di ser Bartolommeo da Radda.

(16) D: ...d'Antonio Del Pace.

(17) B: Dini.

(18) D: ...di Dino dal Ponte a Sieve.

(19) B: ...Simonis de Bondonibus; D: Baldassarri di Berto Bordoni.

(20) B: ...Antoni de Lippi; D: ...di ser Marco Lippi.

(21) D: ...di Piero (Dello Scaio).

(22) D: ...di Bartolommeo Spigliati.

(23) A: In parte svanito; D: ...di Marco Solini.

(24) B: Lodovicus Cristhopori.

(25) D: Lodovico di Iacopo Menchi.

(26) B: ...Dominici Laurentij.

(27) D: ...di ser Domenico da Ripa.

(28) D: ...di ser Bandino da Romena.

(29) D: Andrea di Romolo.

(30) D: ...di Gherardo Gherardini.

(31) D: ...di ser Nastagio Vespucci.

(32) B: ...Vieri ...Vieri; D: ...Ugolino di Vieri.

(33) B: ... ser Iohannis.

(34) D: Giuliano di ser Antonio Carsidoni.

(35) B: ...Iacobi Del Maza; D: ...di Domenico Del Mazza.

(36) B: ...Iohannis Gherardi de.

(37) D: ...di ser Niccolò Ferrini.

(38) B: Tommasius Baronis Bartholomei.

(39) D: ...di Barone Mormorai.

(40) B, D: ...Antonij de.

1497.

Bartholomeus ser (1) Vincentij de Fortinis (2); S. G.
 Hieronymus ser Grisi Iohannis de Grisellis (3); S. S.
 Carolus Ioannis Pieri de (4) Meleto; S. C.
 Bartholomeus Emiliani (5) Dominici de Deis (6); S. M. N.
 Antonius Pieri ser Antonij de Bettinis (7); S. G.
 Benedictus Mattei de (8) Zerinis; S. G.

1498.

Antonius Marci Antonij de Lippis (9); S. C.
 Octavianus ser Bartholomei Iuliani de (10) Ripa; S. M. N.
 Franciscus ser Dini de Fortinis; S. G.
 Franciscus ser Dominici Francisci de (11) Catignano; S. S.
 Angelus Francisci ser Ambrosij Angeni (12); S. C.
 Tommas ser Iuliani Del (13) Maza; S. M. N.

1499.

Bonaccursus Leonardi ser Bonaccursij (14); S. G.
 Bartholomeus ser Guiglielmi Antonij Taddei de Zeffis (15); S. S.
 Pierus Ioannis Pieri de Meleto; S. C.
 Iacobus Dominici Iacobi Del (16) Maza (17); S. M. N.
 Iohanbaptista Albizi Luce ser Albizi (18); S. G.
 Simon Pieri Bartholomei de Biutiis (19); S. S.

1500.

Philippus Andreae Antonij Del Reddito (20); S. C.

- (1) B: Bartholomeus Iohannis ser.
 (2) D: Bartolommeo di Giovanni Fortini.
 (3) D: ...di ser Griso Griselli.
 (4) D: ...di Giovanni da.
 (5) B: Miliani.
 (6) D: ...di Miliano Dei.
 (7) D: ...di Piero Bettini.
 (8) B: ...Mattei Antonij de.
 (9) B: ...Antonij Lippi; D: ...di Marco Lippi.
 (10) D: Attaviano di ser Bartolommeo da.
 (11) B: ...Dominici de; D: Domenico di ser Francesco da.
 (12) B: ...Ambrosij de Angenis; D: ...di Francesco Angieri.
 (13) B: ... ser Iuliani Iacobi Del.
 (14) B: ...Leonardi ser Bonaccorsi de Bonaccorsis.
 (15) B, D: ... ser Guglielmi de Zeffis.
 (16) B: Iacobus... Iacobi Del; D: ...di Domenico Del.
 (17) A: Sembra di mano posteriore.
 (18) D: ...d'Albizo di Luca; A: Quasi tutto svanito.
 (19) B: de Biuzis.

Iulianus ser Dominici Iuliani de (21) Ripa (22); S. M. N.
 Andreas ser Iohannis ser Andree de Minis (23); S. G.
 Bartholomaeus Antonij Bartholomei Pauli de Meis (24); S. S.
 Tommas Baronis ser Bartholomei (25) de Mormorais (26); S. C.
 Nicolaus Guidonis de Pistorio; S. M. N.

1501.

Antonius Pieri ser Antonij de Bettinis; S. G.
 Ugolinus Vieri Ugolini Vieri (27); S. S.
 Georgius ser Sanctis (28) de Bagno; S. C.
 Octaviano (29) di ser Bart^o (30) de Ripa; S. M. N.
 Benedictus Andreae Gini; S. G.
 Bonaventura Leonardi Bonaventure Francisci (31); S. S.

1502.

Lodovicus ser Cristophori Iohannis Menchi (32); S. C.
 Iohannes Dominici ser Tommasij de Carondinis (33); S. M. N.
 Bonaccorsius Leonardi ser Bonaccorsij de Bonaccorsis (34); S. G.
 Paulus Antonij Bartolomei Pauli (35) de Meis (36); S. S.
 Neri Bartholomei Neri de Orlandis (37); S. C.
 Iacobus Dominici Iacobi Del Maza (38); S. M. N.

1503.

Nicolaus ser Antonij Nicolai ser Antonij de Rovais (39); S. G.

- (20) B: de Redditi; D: ...d'Andrea Redditi.
 (21) B: ...Dominici Laurentij de.
 (22) D: ...di ser Domenico da Ripa.
 (23) B: Mini; D: ...di ser Giovanni Mini.
 (24) B: ...Bartholomei de Meis; D: ...d'Antonio Mei.
 (25) B: ...Baronis Bartholomei.
 (26) D: ...di Barone Mormorai.
 (27) D: Ugolino di Vieri.
 (28) B: Sancti.
 (29) D: Attaviano.
 (30) B: ... ser Bartholomei.
 (31) D: ...di Lionardo Buonaventura.
 (32) B, D: ... ser Christofori de Menchis.
 (33) D: ...di Domenico Calandrini.
 (34) B: ...ser Bonaccorsi; D: Buonaccorso di Lionardo.
 (35) B: ...Antonij Pauli.
 (36) D: Pagolo d'Antonio Mei.
 (37) B: Svanito; D: Neri di Bartolo.
 (38) D: ...di Domenico Del Mazza.
 (39) B: ...Niccolai de Rovais; D: ...di ser Antonio Rovai.

Iohannes ser Silvani Iohannis Silvani (1); S. S.

Christoforus ser Pieri ser Mariani Cecchi (2); S. C.

Mannus Rainerij Iohannis de Mannis (3); S. M. N.

Franciscus ser Bartholomei ser Gabrielis de Leonibus (4); S. G.

Bartholomeus ser Guiglielmi Antonii Taddei de Zeffis (5); S. S.

1504.

Pierus Iohannis Pieri de (6) Meleto; S. C.

Alexander ser Ricciardi ser Benedicti Dini de Ciardis (7); S. M. N.

Marcus Antonius Nicolai Guidonis de Adimaribus (8); S. G.

Antonius Parentis Antonij Parentis (9); S. S.

Ieronimus ser Pieri ser Mariani de Cecchis (10); S. C.

Thomasius Pieri Iohannis (11) Dell'Ossaio; S. M. N.

1505.

Bastianus Cennis Aiuti de Cennis (12); S. G.

Angelus ser Antonij ser Baptistae de Bartholomeis (13); S. S.

Ioannes ser Gherardi de Gherardinis; S. C.

Franciscus ser Benedicti Dini de Ciardis (14); S. M. N.

Raphael ser Antonij Nicolai de Rovais (15); S. G.

Bartholomeus Antonij Bartholomei Pauli (16) de Meis (17); S. S.

1506.

Iohannes Baptista ser Andreae ser

Angeli de Terranova (18); S. C.
Iacobus Dominici Iacobi Del Mazza (19); S. M. N.

Iulianus ser Bonacursi Leonardi de Bonacursis (20); S. G.

Paulus Antonij Bartolomei Pauli (21) de Meis (22); S. G.

Christophorus ser Pieri ser Mariani de Cecchis (23); S. C.

Mannus Rainerij Iohannis de Mannis (24); S. M. N.

1507.

Bernardus ser Iohannis Gerardi de Alegris (25); S. G.

Simon Pieri Bartholomei De Biuzis; S. S.

Thomasius Baronis de (26) Mormorariis; S. C.

Antonius ser Micaelis Antonij de Sancta Cruce (27); S. M. N.

Franciscus ser Bartholomei ser Gabriellis de Leonibus (28); S. G.

Paulus ser Iohannis ser Pauli de Dieciaiutis (29); S. S.

1508.

Cristophorus Taddei Iacobi de Nachiantibus (30); S. C.

Bartholomeus Iuliani Pieri de Gerinis (31); S. M. N.

Iulianus ser Dominici de Ripa.
Buonacursius Leonardi ser Buonacursij de Buonacursiis (32); S. G.

Iohannes ser Petri (33) ser Bernabae Del Serra (34); S. S.

Bartholomeus ser Dominici ser Bart^h de Radda (35); S. C.

Thommas Petri (36) Iohannis Dell'Ossaio; S. M. N.

(1) A: In parte è svanito; D: Giovanni di ser Silvano.

(2) B: ...Mariani de Cecchis; D: ...di ser Piero Cecchi.

(3) B: ...Iohannis Manni; D: Manno di Rinieri.

(4) D: ...di ser Bartolommeo Lioni.

(5) B: ...Guglielmi Antonij de Zeffis; D: ...di ser Guglielmo Zeffi.

(6) D: ...di Giovanni da.

(7) B: ...Ricciardi de Ciardis.

(8) B: Marcantonius Nicolai Ghuidonis de Adimaribus.

(9) B: Parenti; D: Antonio di Parente.

(10) B: de Cecchis; D: ...di ser Piero Cecchi.

(11) B: Tommas... Iohannis.

(12) B: ...Aiuti; D: ...di Cenni da Buti.

(13) B: ...Baptiste Bartholomei; D: ...ser Antonij Bartolommei.

(14) D: ...di ser Benedetto Ciardi.

(15) D: ...di ser Antonio Rovai.

(16) B: ...Antonij Pauli.

(17) D: ... d'Antonio Mei.

(18) D: ...di ser Andrea da Terranova.

(19) D: ...di Domenico Del Mazza.

(20) B: ...Bonaccorsi ...de Bonaccorsis; D: ...di ser Buonaccorso Buonaccorsi.

(21) B: ...Antonij Pauli.

(22) D: Pagolo d'Antonio Mei.

(23) D: ...di ser Piero Cecchi.

(24) D: ...di Rinieri Manni.

(25) B: ..de Allegris; D: ..di ser Giovanni Alegris.

(26) B: Tomas Baronis Contis de.

(27) D: ...di ser Michele da Santa Croce.

(28) D: ...di ser Bartolommeo Cioni.

(29) B: ...Pauli Dieciaiuti; D: Pagolo di ser Giovanni (Dieciaiuti).

(30) B: ...Iacobi Nachianti; D: ...di Taddeo Nacchianti.

(31) A: Manca; B: Perdè l'ufficio in apr., perché fu trovato che era a Specchio; gli successe il seguente.

(32) B: Buonacursius Leonardi de Bonaccorsis; D: ...di Lionardo Buonaccorsi.

(33) B: Pieri.

(34) D: ...di ser Piero Del Serra.

(35) D: ...di ser Domenico da Radda.

(36) B: Pieri.

1509.

Iulianus ser Buonacursij de Buonacursiis (1); S. G.
 Antonius Iohannis Della Valle; S. S.
 Buonacursius ser Dominici Buonacursij de Buonacursiis (2); S. C.
 Alphonsus ser Bartholomei Ant. ser Bartoli de Corsis (3); S. M. N.
 Bastianus ser Caroli Petri Betti de Florentiola (4); S. G.
 Petrus Antonius Petri ser Petri de Laurentiis (5); S. S.

1510.

Laurentius Mathei Petri (6) de Vannellis; S. C.
 Nicolaus ser Francisci ser Benedicti de Ciardis (7); S. M. N.
 Antonius Nicolai ser Antonij de Rovariis (8); S. G.
 Barnabas ser Petri ser Bernabae (9) Del Serra (10); S. S.
 Georgius ser Sanctis de Bagnano; S. C.
 Angelus ser Alexandri Angeli de Cascesio (11); S. M. N.

1511.

Bernardus Eugenij de Fieschis (12); S. G.
 Antonius ser Nicolai de Ferrinis; S. S.
 Antonius ser Francisci de (13) Arretio; S. C.
 Stephanus Antonij Pacis de Bambellis; S. M. N.
 Antonio ser Francisci de (14) Fighino; S. G.
 Iulianus Iohannis Antonij de (15) Valle; S. G.

1512.

Zenobius Iacobi ser Antonij de Salvettis (16); S. C.

-
- (1) B: ...Bonaccursij de Bonaccursiis.
 (2) B: Bonaccursius... Bonaccursij de Bonaccorsis; D: ...di ser Domenico Buonaccorsi.
 (3) B, D: Alfonsius... Ant^l de Corsiis.
 (4) B, D: ...Pieri de Firenzuola.
 (5) B: de Lorenzis; D: ...di Piero Lorenzi.
 (6) B: Pieri.
 (7) D: ...di ser Francesco Ciardi.
 (8) B: de Rovais; D: ...di ser Niccolò Rovai.
 (9) B: Barnabe.
 (10) D: ...di ser Piero Del Serra.
 (11) B: Cascesis; D: ...di ser Alessandro da Castresi (!)
 (12) B, D: de Fiaschis.
 (13) B, D: ...Francisci Octaviani de.
 (14) B: Francisci ser Dominici de.
 (15) B: Della.
 (16) D: ...di Iacopo Salvetti.
 (17) D: Manno di Rinieri Manni.
 (18) D: ...di Piero di Bartolommeo di Ligi.

Mannus Raynerij Iohannis de Mannis (17); S. M. N.
 Nicolaus Peri Bartoli de Ligis (18); S. G.
 Simon Pieri Bartholomei de Biuzis; S. S.
 Bartholomeus Iohannis Victorij Del Rosso; S. C.
 Bastianus ser Nicolai de Guidonibus (19) de Pistorio; S. M. N.

1513.

Bastianus ser Caroli Pieri Betti de (20) Florentiola; S. G.
 Petrus Franciscus ser Macharij Andree de Machallis (21); S. S.
 Bartholomeus ser Dominici de (22) Radda; S. C.
 Cristophorus ser Pieri Iohannis Pieri de Feis; S. M. N.
 Iulianus ser Bonaccursij Leonardi de Bonaccursiis (23); S. G.
 Robertus ser Francisci ser Nicolai de Martinis (24); S. S.

1514.

Filippus Dominici Simonis Del Morrello; S. C.
 Paces (25) Bambelli Pacis; S. M. N.
 Bernardus Dominici Nicholai ser Vermigli (26); S. G.
 Benedictus Nicolai Antonij de Pandolfis (27); S. G.
 Lucas Ruggerij Taddei de Carucciis (28); S. C.
 Leonardus Pieri alterius Pieri de (29) Maziis (30); S. M. N.

1515.

Iohannes Michaelis de (31) Marchiis; S. G.
 Hieronimus ser Grisi Iohannis de Grisellis (32); S. S.

- (19) B: ...Nicolai Guidonis; D: ...di ser Niccolò di Guido...
 (20) D: ...di ser Carlo di Piero da.
 (21) B: Pierfranciscus ser Andree ser Machalli de Machallis; D: ...di ser Macario (o Macallo) di ser Andrea.
 (22) B: ...Dominici Bartholomei de.
 (23) B: ...Bonaccursij ...Bonaccorsi; D: ...di ser Buonaccorso Buonaccorsi.
 (24) B: ...Nicolai Martini; D: ...di ser Francesco Martini.
 (25) B: Pace.
 (26) D: ...di Domenico Vermigli.
 (27) D: ...di Niccolò Pandolfi.
 (28) B: ...Raigerij ...de Carucciis.
 (29) B: Leonardus Pⁱ Petri de.
 (30) D: Leonardo di Piero Del Mazza.
 (31) B: ...Michaelis ser Iohannis de.
 (32) D: ...di ser Griso Griselli.

Petrus ser Dominici Bonaccursij de Bonaccursiis (1); S. C.

Stefanus Antonij Pacis de Bambellibus (2); S. M. N.

Iohannes ser Francisci ser Angeli de Lapucciis (3); S. G.

Iulianus ser Petri Antonij de Vincio (4); S. S.

1516.

Iohannes ser Antonij Iohannis de Carsidonis (5); S. C.

Nicolaus Silvestri (6) Salamonis; S. M. N.

Thommas ser Iohannis Baptiste Albizi de Seralbisis (7); S. G.

Giovanni di ser Silvano di Giovanni Silvani (8); S. S.

Robertus Antonij de Milianis (9) de Anglario (10); S. C.

Mannus Rainerij Iohannis Manni (11); S. M. N.

1517.

Dominicus ser Mathei ser Baptistae de Bocciantibus (12); S. G.

Petrus ser Francisci Dominici de Sinis; S. S.

Benedictus Mathei (13) Bartholi de Ghalighariis (14); S. C.

Andreas Francisci Pieri (15) de Cayanis; S. M. N.

Rainerius ser Melioris Manecti (16) Masini (17); S. G.

Benedictus Macthei Antonij de Zerinis; S. S.

1518.

Rossus Francisci Iohannis Del Rosso; S. C.

Antonius ser Petri ser Bernabae Del Serra; S. M. N.

Filippus ser Francisci ser Iacobi Albinis (18) de Pratoveteri (19); S. G.

Philippus Pierantonij (20) Doratheide Fiorellis (21); S. S.

Iacobus ser Michaelis Guasparis de Ducciis (22) de Pistorio; S. M. N.

Iohannes Gualbertus (23) ser Antonij de Salomonibus; S. M. N.

1519.

Alexander ser Charoli Petri de Florenziola (24); S. G.

Antonius ser Stephani Antonij de Danellis de Bagniano (25); S. S.

Marianus ser Christophori ser Pieri ser Mariani de Cecchis (26); S. C.

Laurentius ser Francisci ser Benedicti de Cardis (27); S. M. N.

Iohannes ser Andreae ser Iohannis ser Andreae de Minis (28); S. G.

Robertus ser Francisci ser Niccolai (29) de Martinis (30); S. S.

1520.

Iohannes Guasparis (31) ser Iohannis de Montevarchio (32); S. C.

Sebastianus (33) ser Niccolai Guidonis de (34) Pistorio; S. M. N.

Mactheus ser Iohannis ser Macthei de Falgano (35); S. G.

Iohannes Iuliani Iohannis de Tigliamochis (36); S. S.

Leonardus ser Pieri ser Mariani de Cecchis (37); S. C.

Bartholomeus Pieri ser Barti de Cavallonibus (38); S. M. N.

(1) B: ...Bonaccursi... Bonaccursis.

(2) D: ...d'Antonio Bambelli.

(3) B: de Lapuccis; D: ...di ser Francesco Lapucci.

(4) B: Vinci.

(5) B: de Carsidoniis; D: ...di ser Antonio Carsidoni.

(6) B, D: Nicolaus Salvestri.

(7) D: ...di ser Albizo.

(8) B: Iohannes ser Silvani Iohannis de Silvanis; D: ...di ser Silvano Silvani.

(9) B: ...Ant' Migliarij.

(10) D: ...d'Antonio d'Anghiari.

(11) B: ...de Mannis.

(12) B: ...Mattei ser Batiste de Bocciantis; D: ...di ser Matteo Boccianti.

(13) B: Mattei.

(14) D: ...di Matteo Galigari.

(15) B: Petri.

(16) B: Manetti.

(17) D: ...di ser Migliore Masini.

(18) B: de Albinis.

(19) D: ...di ser Francesco da Pratovecchio.

(20) B: Petri Ant'.

(21) D: ...di Pierantonio Fiorelli.

(22) B: ...Gasparis de Duccis...; D: ...di ser Michele Ducci.

(23) B: Giovanguualbertus.

(24) B: ...ser Charoli Petri Betti de Firenzuola; D: ...di ser Carlo da Firenzuola.

(25) B: ...Ant' Daniellis de Bagnano; D: ...d'Antonio da Bagnano.

(26) B: ...Petri de Cechis; D: ...di ser Cristoforo Cecchi.

(27) B: de Ciardis; D: ...di ser Francesco Cardi.

(28) B: ...Iohannis de Minis; D: ...di ser Andrea Mini.

(29) B: Nicci.

(30) D: ...di ser Francesco Martini.

(31) B: Iohannes ser Gasparis.

(32) D: ...di Guasparri da Montevarchi.

(33) B: Bastianus.

(34) D: Bastiano di ser Niccolò da.

(35) B: Ioannes Iuliani Ioannis de Tigliamochis (sic); D: ...di Giuliano Tigliamochi.

(36) D: ...di Giuliano Tigliamochi.

(37) D: ...di ser Piero Cecchi.

(38) B: Del Cavallone; D: ...di Piero Cavalloni.

1521.

Nicolaus Nicolai domini Nelli de Nellis de Santo Geminiano (1); S. G.
 Petrus ser Francisci Dominici de Sinis; S. S.
 Zenobius Iacobi ser Anthonij de Salvectis (2); S. C.
 Franciscus ser Bernardi ser Iohannis de Allegris (3); S. M. N.
 Antonius ser Francisci ser Iacobi de Albinis (4) de Pratoveteri; S. G.
 Nicolaus ser Antonij Parentis Antonij Parentis (5); S. S.

1522.

Bartholomeus Iohannis Vectorij (6) Del Rosso; S. G.
 Laurentius Iacobi Andreae de Violis (7); S. M. N.
 Bernardus Pieri Iuliani de Fiammingis (8) de Sancto Miniato; S. G.
 Andreas Romuli Laurentij de Filiorum (9); S. S.
 Bonaccursius ser Dominici Bonaccursij de Bonaccursiis (10); S. C.
 Bartholomeus Iuliani Pieri de Gerinis (11); S. M. N.

1523.

Alexander ser Caroli Pieri Becti de (12) Florentiola; S. G.
 Raphael Antonij magistri Petri de Puteo Toscanelli; S. S.
 Christophano di ser Piero di ser Mariano Cecchi (13); S. C.
 Laurentius ser Francisci ser Benedicti de Cardis (14); S. M. N.
 Bastianus ser Caroli Pieri Becti (15) de Florenziola (16); S. G.
 Ugolinus magistri Pauli Verij Ugolini Verij (17); S. S.

1524.

Laurentius Vivaldi Angeli (18); S. C.
 Bartholomeus Pieri ser Bartholomei de Cavallonibus (19); S. M. N.
 Mactheus ser Iohannis ser Macthei (20) de (21) Falghano; S. G.
 Dominicus ser Francisci ser Dominici de (22) Catignano (23); S. S.
 Antonius ser Francisci Octaviani (24) de Arezio (25); S. C.
 Laurentius Iacobi Andreae de Violis (26); S. M. N.

1525.

Bernardus Dominici Niccolai (27) de Vermigliis (28); S. G.
 Bartholomeus Antonij Barti Pauli de Meis (29); S. S.
 Iacobus ser Michaelis (30) Guasparis de Ducciis de Pistorio (31); S. C.
 Zenobius Pacis Zenobij Pacis (32); S. M. N.
 Antonius ser Francisci ser Dominici de Fighino; S. G.
 Benedictus Mathei Antonij de Zerinis (33); S. S.

1526.

Leonardus ser Pieri ser Mariani de Cecchis (34); S. C.
 Niccolaus (35) Silvestri Solomoni (36); S. M. N.
 Bartholomeus Dominici de Leonibus; S. G.
 Laurentius Bardi ser Gherardini de Gherardinis; S. S.
 Laurentius Andreae Iohannis de Ciolis (37); S. C.
 Franciscus ser Bernardi ser Iohannis de Allegris (38); S. M. N.

(1) B: Nicolaus ...de Nellis; D: ...di messer Nello.

(2) B: de Salvettis.

(3) D: ...di ser Bernardo Allegrì.

(4) B: ...Iacobi Albinis; D: ...di ser Francesco Albinis.

(5) B: ...de Parentibus; D: ...di ser Antonio Parenti.

(6) B: Vettori.

(7) D: ...di Iacopo Vivoli.

(8) D: ...di Piero Fiamminghi.

(9) D: ...di Romolo Filiorum.

(10) B: ...Dominici de Bonaccursis.

(11) D: ...di Giuliano Gerini.

(12) D: ...di ser Carlo da.

(13) B: Cristophorus ser Petri ser Mariani de Cecchis; D: ...di ser Piero Cecchi.

(14) D: ...di ser Francesco Ciardi.

(15) B: Betti.

(16) D: ...di ser Carlo da Firenzuola.

(17) D: ...di Pagolo di Vieri.

(18) D: ...d'Agnolo.

(19) D: ...di Piero Cavalloni.

(20) B: Mattheus... Matthei.

(21) D: ...di ser Giovanni da.

(22) D: ...di ser Francesco da.

(23) B: ...de Catignano.

(24) D: ...d'Attaviano.

(25) B: ...de Aretio.

(26) D: Vivoli.

(27) B: Nicolai.

(28) D: ...di Domenico Vermigli.

(29) D: ...d'Antonio Mei.

(30) B: Michaelis.

(31) D: ...di Michele Ducci.

(32) D: ...di Pace di ser Zanobi.

(33) B: ...Matthei ...de Gerinis; D: ...di Matteo Zerini.

(34) D: ...di ser Piero Cecchi.

(35) B: Nicolaus.

(36) D: Niccolò Salamoni.

(37) D: ...d'Andrea Cioli.

(38) D: ...di ser Bernardo Allegrì.

1527.

Sebastianus ser Caroli Pieri de (1)
Florenziola (2); S. G.
Robertus ser Francisci ser Niccolai
de Martinis (3); S. G.
Pierus ser Dominici Bonaccursij de
Bonaccursiis (4); S. C.
Laurentius ser Francisci ser Bene-
dicti de Ciardis (5); S. M. N.
Iohannes ser Andreae ser Iohannis
de Minis (6); S. G.
Petrus ser Francisci Dominici de Si-
nis (7); S. S.

1528.

Zanobius Iacobi ser Antonij de Sal-
vectis (8); S. C.
Petrus Maria ser Francisci Lotti de
Sancto Miniato (9); S. M. N.
Niccholaus Niccholaï domini Nelli
de Sancto Geminiano (10); S. G.
Paulus ser Francisci ser Dominici
de (11) Catignano (12); S. S.
Bartholomeus ser Dominici ser Barti
de (13) Radda; S. C.
Antonius ser Niccolai Christophori
de Ferrinis (14); S. M. N.

1529.

Iohannes Maria Filippi Iohannis de
Angenis (15); S. G.
Matthias ser Dominici Francisci
de (16) Catignano; S. S.
Iacobus ser Michaelis Gasparis de
Duccis (17); S. C.
Zacharias Antonij Iohannis de Min-
noribus (18); S. M. N.

Stephanus ser Bernardi Dominici de
Vermigliis (19); S. G.
Franciscus Antonij Duccij de Duc-
cis (20); S. S.

1530.

Petrus Tomasius (21) Pierantonij de
Chardis; S. C.
Andreas Francisci Petri (22) de Caia-
nis; S. M. N.
Antonius ser Francisci ser Iacobi de
Albinis de Prato veteri (23); S. G.
Dominicus ser Francisci de (24) Ca-
tignano; S. S.
Gherardus Prioris de Gherardinis;
S. C.
Sebastianus ser Nicolai Guidonis
de (25) Pistorio; S. M. N.

1531.

Thommas ser Raphaelis ser Antonij
de Rovariis (26); S. G.
Robertus ser Francisci ser Nicolai
de Martinis; S. S.
Petrus Lodovici Andreae de Gem-
mariis, alias Dell'Orafo (27); S. C.
Ioannes ser Iuliani de (28) Durazzi-
nis; S. M. N.
Raphael Miniatis Mathiae de Balde-
siis; S. G.
Laurentius Marci Bartholi de Go-
teschis (29); S. S.

1532.

Marcus Antonius Bartholi Dominici
Del Cartolaio; S. C.
Iohannes Baptista Michael Angeli
Contis de Vivaldis; S. M. N.

(1) D: Bastiano di ser Carlo da.

(2) B: Florentiola.

(3) D: ...di ser Francesco Martini.

(4) D: ...di ser Domenico Buonaccorsi.

(5) D: ...di ser Francesco Ciardi.

(6) D: ...di ser Andrea Mini.

(7) D: Piero di ser Francesco Sini.

(8) B: de Salvettis; D: ...di Iacopo Salvetti.

(9) D: ...di Lotto.

(10) B: Nicolaus Nicolai domini Nelli de Nel-
s Geminianensis.

(11) D: Pagolo di ser Francesco da.

(12) B: Catignano.

(13) D: ...di ser Domenico da.

(14) D: ...di ser Niccolò Ferrini.

(15) D: ...di Filippo Angeni.

(16) D: Mattio di ser Domenico da.

(17) B: ...ser Michaelis ...de Duccis; D: ...di
Michele Ducci.(18) B: Zaccherias... Minoris; D: ...d'Antonio
Minori.

(19) D: ...di ser Bernardo Vermigli.

(20) D: ...d'Antonio Ducci.

(21) B: Pier Thommasius.

(22) B: Pieri.

(23) B: ...Iacobi Albini; D: ...di ser France-
sco Albini.(24) B: ...Francisci ser Dominici de; D: ...di
ser Francesco (Allegri) da.

(25) B: Bastiano di ser Niccolò da.

(26) D: ...di Raffaello Rovai.

(27) B: de l'Orafo.

(28) B: ...Iuliani Iohannis de.

(29) B, D: de Gotteschis.

2.

Notari o Cancellieri o Ufficiali delle Riformagioni (1255 ?-1532).

Brunetto Latini ?	{	1254 ?-1260 ?
Bonsignore di Guezzo da Modena		1267 ?-1280
Graziolo di Corrado da Modena	{	1280-1314
		1314-1316 ?
		1316-1334
Folco d'Antonio di Bonsignore di Guezzo	{	1335-1341
		1342-1345
Orlando o Rolando Fantucci da Modena		1341-1342 ?
Cardino di Dino da Colle		1345-1348
Pietro di Grifo da Pratovecchio		1348-1378
Viviano di Neri di Viviano Viviani de' Franchi da Sambuco		1378-1414
Martino di Luca di Martino da Fabiano		1414-1429
Filippo d' Ugolino Pieruzzi da Vertine		1429-1444
Filippo di Andrea di Balduccio da Lucca		1444-1457
Leone di Francesco Leoni da Prato		1457-1458
Alberto di Donnino di Luca		1458
Bartolommeo di Guido Guidi da Pratovecchio		1458-1477
Giovanni di Bartolommeo Guidi da Pratovecchio		1477-1494
Antonio di Battista Bartolommei		1494-1495
Niccolò di Simone Altoviti		1495-1499
Francesco di Ottaviano (Ottaviani) d'Arezzo		1499-1514
Iacopo Modesti da Prato		1515-1527
Silvestro Aldobrandini		1527-1532

3.

Cancellieri o Dettatori del Comune (Prima Cancelleria; Secolo XIII-1532).

Brunetto Latini	{	1254 ?-1260 ?	Leonardo Bruni	{	1410-1411
		1267 ?-1295 ?			1427-1444
Chello Baldovini	{	1295-1301	Paolo Fortini		1411-1427
		1301-1335	Carlo Marsuppini		1444-1453
Corso di Gherardo		1301	Poggio Bracciolini		1453-1458
Naddo Baldovini		1335-1340 ?	Benedetto Accolti		1458-1464
Ventura Monachi	{	1340-1342	Bartolommeo Scala	{	1464?-1494
		1343-1348			1494-1497
Niccolò Monachi		1348-1375	Pietro Beccanugi		1494-1498 ?
Coluccio Salutati		1375-1406	Marcello Virgilio Adriani		1498-1521
Benedetto Fortini		1406	Alessio Lapaccini		1522-1531
Pietro di Mino		1406-1410	Francesco Campana		1532

4.

Ufficiali stati a capo della Seconda Cancelleria (1437 ?-1532).

Giovanni di Guiduccio di Riccio	1437 ?-1453	Francesco Gaddi	1494-1498
Antonio Muzi	{	Alessandro Braccesi	1498 ?
	1459-1475	Niccolò Machiavelli	1498 ?-1511
	1488-1494	Niccolò Michelozzi	1512-1520
Niccolò di Michele di Feo di Dino	1475-1488	Lorenzo Violi	1520-1531
		<i>Ludovicus Peraccinus</i>	1532.

(1) Troviamo per l'ultima volta il nome del Violi nel reg. 69 a c. 161, an. 1531; ma pare continuasse l'opera sua fino a c. 147 del reg. 70, cioè fino a tutto il feb. 1532.

5 (1).

Registri delle Consulte detti anche « Libri fabarum » (1281-1533).

1.	1280	gen.	10	—	1285	giug.	8	37.	1362	set.	20	—	1365	ag.	18
2.	1290	gen.	10	—	1291	gen.	2	38.	1365	ag.	27	—	1367	apr.	24
3.	1291	gen.	4	—	1292	dic.	27	39.	1367	mag.	10	—	1371	ot.	23
4.	1292	gen.	3	—	1298	lug.	20	40.	1371	ot.	27	—	1381	mar.	14
5.	1301	feb.	18	—	1303	ot.	30	41.	1381	apr.	1	—	1384	mar.	30
6.	1303	dic.	7	—	1305	gen.	1	42.	1384	mar.	30	—	1387	mag.	3
7.	1306	mar.	18	—	1308	mar.	23	43.	1387	mag.	15	—	1391	dic.	31
8.	1308	mar.	28	—	1309	feb.	22	44.	1392	gen.	11	—	1395	ot.	30
9.	1309	mar.	25	—	1312	giug.	11	45.	1395	nov.	10	—	1407	giug.	28
10.	1311	mar.	25	—	1315	feb.	22	46.	1398	mar.	29	—	1400	mar.	13
11.	1315	apr.	4	—	1317	mag.	28	47.	1400	apr.	5	—	1404	apr.	1
12.	1322	mag.	8	—	1326	mar.	16	48.	1404	apr.	1	—	1407	giug.	30
13.	1326	mag.	30	—	1329	mar.	15	49.	1410	apr.	11	—	1412	giug.	30
14.	1329	mar.	30	—	1331	mar.	22	50.	1412	lug.	9	—	1414	ot.	17
15.	1331	mar.	26	—	1333	mar.	24	51.	1414	ot.	23	—	1419	ag.	18
16.	1333	mar.	30	—	1336	mar.	21	52.	1419	ag.	25	—	1423	ag.	31
17.	1338	apr.	6	—	1340	mar.	22	53.	1423	ot.	1	—	1428	giug.	30
18.	1339?	ot.	7	—	1340	eb.	13	54.	1428	lug.	7	—	1429	gen.	21
19.	1340	mar.	29	—	1341	lug.	19	55.	1429	feb.	4	—	1432	mar.	21
20.	1342	feb.	23	—	1342	lug.	24	56.	1432	apr.	1	—	1435	feb.	28
21.	1341	lug.	28	—	1342	lug.	20	57.	1435	apr.	5	—	1438	mar.	14
22.	1342	lug.	26	—	1343	mar.	27	58.	1438	apr.	1	—	1442	mar.	24
23.	1344	mar.	30	—	1344	ot.	26	59.	1442	mar.	25	—	1444	giug.	1
24.	1344	nov.	13	—	1345	ot.	29	60.	1444	giug.	9	—	1449	mag.	20
25.	1345	apr.	2	—	1345	lug.	30	61.	1444	giug.	20	—	1450	feb.	27
26.	1345	ot.	29	—	1347	feb.	8	62.	1450	mar.	3	—	1454	ot.	31
27.	1345	nov.	4	—	1347	apr.	14	63.	1452	lug.	17	—	1454	apr.	23
28.	1347	feb.	9	—	1348	mar.	28	64.	1454	nov.	5	—	1458	gen.	16
29.	1348	set.	12	—	1349	dic.	19	65.	1457	gen.	22	—	1458	ot.	31
30.	1349	set.	16	—	1350	nov.	13	66.	1459	feb.	20	—	1461	nov.	6
31.	1351	apr.	5	—	1352	ot.	31	67.	1461	dic.	26	—	1465	giug.	27
32.	1352	nov.	9	—	1353	nov.	30	68.	1465	lug.	4	—	1469	ag.	30
33.	1354	mar.	20	—	1355	giug.	20	69.	1469	set.	28	—	1474	giug.	28
34.	1355	lug.	3	—	1357	mag.	9	70.	1474	lug.	10	—	1481	mar.	28
35.	1358	lug.	4	—	1360	ag.	28	71.	1482	mag.	10	—	1502	dic.	29
36.	1360	ag.	27	—	1362	set.	12	72.	1502	dic.	28	—	1533	apr.	30

6.

Registri delle Consulte e Pratiche, cioè delle relazioni o processi verbali delle adunanze tenute dalla Signoria coi Collegi e altri Ufficiali e privati cittadini detti « Richiesti » (1349-1530).

1.	1349	apr.	18	—	1358	nov.	21	7.	1365	apr.	28	—	1366	feb.	19
2.	1358	nov.	2	—	1360	apr.	29	8.	1366	nov.	3	—	1367	ag.	2
3.	1362	gen.	3	—	1362	dic.	29	9.	1367	nov.	2	—	1368	ag.	30
4.	1363	gen.	2	—	1363	dic.	29	10.	1369	set.	—	—	1370	giug.	22
5.	1364	gen.	3	—	1364	set.	18	11.	1370	mar.	28	—	1371	gen.	23
6.	1364	set.	21	—	1365	lug.	28	12.	1372	mar.	2	—	1374	feb.	28

(1) Fino al 1308 son registri di vere e proprie Consulte per l'ampiezza con cui vi sono registrati i processi verbali dei Consigli; dopo più propriamente « Libri fabarum ». Si noti che tanto in questi che nei successivi volumi, registri e filze si possono, per qualche rara eccezione, trovar documenti e notizie di documenti anteriori o posteriori alle date qui indicate.

13.	1375	apr.	13	—	1375	giug.	16	44.	1420	apr.	1	—	1422	apr.	8
14.	1375	dic.	24	—	1377	mar.	31	45.	1422	apr.	9	—	1424	ag.	3
15.	1377	apr.	1	—	1378	giug.	27	46.	1424	ag.	4	—	1426	ag.	30
16.	1378	lug.	2	—	1379	mag.	7	47.	1426	set.	2	—	1427	nov.	17
17.	1379	mag.	11	—	1379	ag.	31	48.	1427	dic.	16	—	1429	dic.	31
18.	1378	set.	1	—	1380	lug.	3	49.	1430	gen.	2	—	1432	ag.	30
19.	1380	lug.	4	—	1381	lug.	8	50.	1432	ag.	4	—	1436	gen.	8
20.	1381	lug.	9	—	1382	giug.	6	51.	1436	gen.	11	—	1437	set.	24
21.	1382	giug.	7	—	1383	gen.	20	52.	1446	dic.	6	—	1451	giug.	10
22.	1383	gen.	22	—	1384	gen.	7	53.	1453	feb.	14	—	1456	mar.	23
23.	1384	gen.	8	—	1384	ot.	24	54.	1456	mar.	31	—	1457	dic.	15
24.	1384	nov.	5	—	1385	ot.	31	55.	1458	mag.	2	—	1459	set.	4
25.	1385	nov.	3	—	1386	mar.	26	56.	1459	nov.	6	—	1462	mag.	10
26.	1387	mar.	5	—	1388	lug.	8	57.	1465	mag.	20	—	1466	mag.	12
27.	1388	lug.	11	—	1389	nov.	6	58.	1466	giug.	8	—	1467	ag.	31
28.	1389	nov.	9	—	1391	dic.	4	59.	1465	ot.	19	—	1468	ag.	12
29.	1391	nov.	23	—	1393	feb.	20	60.	1467	set.	23	—	1480	giug.	14
30.	1393	feb.	22	—	1394	lug.	7	61.	1495	gen.	5	—	1496	mar.	21
31.	1394	lug.	8	—	1396	gen.	3	62.	1496	mar.	26	—	1497	mar.	22
32.	1396	gen.	11	—	1398	eb.	7	63.	1497	mar.	28	—	1497	dic.	8
33.	1398	feb.	7	—	1399	lug.	15	64.	1498	gen.	8	—	1499	mar.	25
34.	1399	lug.	19	—	1401	mag.	20	65.	1499	mar.	26	—	1500	mag.	8
35.	1401	mag.	24	—	1402	nov.	23	66.	1500	mag.	13	—	1502	mag.	31
36.	1402	nov.	22	—	1403	nov.	24	67.	1502	giug.	3	—	1505	mag.	15
37.	1403	nov.	26	—	1406	feb.	21	68.	1505	mag.	23	—	1512	ag.	12
38.	1407	gen.	5	—	1408	gen.	16	69.	1505	mag.	23	—	1512	ag.	—
39.	1408	gen.	20	—	1409	apr.	1	70.	1511	ot.	13	—	1512	ag.	21
40.	1409	apr.	4	—	1410	dic.	24	71.	1529	mag.	3	—	1529	dic.	7
41.	1411	apr.	13	—	1413	apr.	8	72.	1529	mag.	3	—	1530	lug.	25
42.	1413	apr.	10	—	1414	dic.	30	73.	1530	gen.	1	—	1530	mar.	29
43.	1415	gen.	2	—	1418	apr.	29	74.	1530	gen.	1	—	1530	lug.	1

7.

Filze contenenti pareri di Savj su domande di rappresaglie e cancellazioni di condanne (1293-1515).

1.	1292	—	1344	3.	1408	apr.	15	—	1415	ot.	22
2.	1378	lug.	22	—	1403	nov.	30				

8.

Registri delle Provvisioni con le antiche segnature poste a riscontro delle moderne (1285-1530).

Segnature		Segnature					
moderne	antiche	moderne	antiche				
1.	A	1285	gen. 3	—	1289	ag.	11
2.	B	1289	apr. 16	—	1291	feb.	28
3.	C	1289	feb. 8	—	1294	giug.	16
4.	D	1290	giug. 26	—	1295	mar.	18
5.	E	1295	mar. 26	—	1296	apr.	13
6.	F	1296	mar. 29	—	1297	mar.	13
7.	G	1296	nov. 6	—	1298	apr.	10
8.	H	1297	mar. 13	—	1298	mag.	21
9.	I	1298	apr. 11	—	1299	apr.	8
10.	K	1298	mar. 30	—	1301	apr.	8
11.	L	1301	mag. 2	—	1303	mar.	2
12.	M	1303	mar. 26	—	1306	apr.	29
13.	N	1306	giug. 18	—	1308	mar.	20
14.	O	1308	giug. 7	—	1316	giug.	3
15.	P	1316	lug. 27	—	1318	dic.	30
16.	Q	1319	gen. 3	—	1319	dic.	13
17.	R	1320	lug. 31	—	1321	giug.	23
18.	S	1321	set. 11	—	1322	apr.	28
19.	T	1322	mag. 21	—	1323	apr.	27
20.	V	1323	mag. 27	—	1324	apr.	27
21.	X	1324	mag. 21	—	1325	mar.	29
22.	Z	1325	mag. 14	—	1326	mar.	18

Segnature
moderne antiche

23.	Y	1326	ag.	29	—	1327	lug.	3
24.	AA	1327	ag.	31	—	1328	giug.	22
25.	BB	1328	lug.	6	—	1330	gen.	30
26.	HH	1330	gen.	8	—	1334	set.	22
(27)		1334	nov.	28		1336	ot.	29
28.		1336	nov.	4	—	1338	apr.	30
29.		1338	mag.	26	—	1339	ot.	23
30.		1339	nov.	22	—	1341	apr.	26
31.	CC	1340	mag.	2	—	1342	apr.	30
32.	DD	1342	mag.	14	—	1344	mag.	28
33.	EE	1344	giug.	2	—	1346	gen.	27
34.	FF	1346	feb.	17	—	1347	lug.	30
35.	GG	1347	ag.	17	—	1348	apr.	11
36.	A	1348	ag.	23	—	1349	ag.	27
37.	B	1349	set.	11	—	1349	mar.	13
38.	C	1350	mar.	20	—	1351	lug.	19
39.	D	1351	ag.	17		1352	set.	26
40.	FG	1352	ot.	12	—	1353	mar.	5
41.	H	1354	mar.	26	—	1355	feb.	4
42.	I	1355	feb.	15	—	1355	dic.	10
43.	K	1356	gen.	15	—	1356	ot.	31
44.	L	1356	nov.	21	—	1357	giug.	27
45.	MN	1357	lug.	6	—	1358	lug.	14
46.	O	1358	ag.	9	—	1359	giug.	7
47.	P	1359	giug.	27	—	1360	lug.	29
48.	Q	1360	ag.	27	—	1361	lug.	10
49.	R	1361	ag.	11	—	1362	ag.	4
50.	S	1362	ag.	26	—	1363	giug.	21
51.	T	1363	ag.	3	—	1364	ag.	2
52.	V	1364	ag.	8	—	1365	giug.	14
53.	X	1365	giug.	27	—	1366	mag.	22
54.	Y	1366	giug.	13	—	1367	mag.	29
55.	Z	1367	giug.	14	—	1368	mag.	12
56.		1368	giug.	13	—	1369	mag.	10
57.	Y	1369	mag.	18	—	1370	mag.	18
58.	AA	1370	giug.	7		1371	mar.	13
59.	BB	1371	apr.	1	—	1372	mar.	24
60.	CC	1372	apr.	1	—	1373	mar.	13
61.	DD	1373	apr.	5	—	1374	mar.	14
62.	EE	1374	mar.	28	—	1375	feb.	27
63.	FF	1375	mar.	28	—	1376	mar.	4
64.	GG	1376	apr.	9	—	1377	mar.	24
65.	HH	1377	apr.	16	—	1378	mar.	13
66.	A	1378	apr.	13	—	1378	lug.	10
67.		1378	lug.	21	—	1379	mar.	13
68.	B	1379	mar.	28	—	1380	mar.	22
69.	C	1380	apr.	12	—	1381	mar.	14
70.	D	1381	apr.	1	—	1382	mar.	16
71.	E	1382	apr.	12	—	1383	mar.	18
72.	F	1383	apr.	2	—	1384	mar.	31
73.	G	1384	mar.	30	—	1385	mar.	14
74.	H	1385	mar.	28	—	1386	feb.	24
75.	I	1386	apr.	3	—	1387	mar.	11
76.	K	1387	apr.	2	—	1388	apr.	13
77.	L	1388	apr.	9	—	1389	mar.	19
78.	M	1389	mar.	30	—	1390	mar.	8
79.	N	1390	mar.	29	—	1391	mar.	19

Segnature
moderne antiche

80.	O	1391	apr.	5	—	1392	mar.	23
81.	P	1392	apr.	9	—	1393	mar.	13
82.	Q	1393	mar.	26	—	1394	mar.	13
83.	R	1394	mar.	26	—	1395	feb.	26
84.	S	1395	apr.	7	—	1396	mar.	24
85.	T	1396	apr.	7	—	1397	mar.	22
86.	V	1397	apr.	12	—	1398	mar.	22
87.	X	1398	mar.	29	—	1399	mar.	13
88.	Y	1399	mar.	26	—	1400	mar.	13
89.	Z	1400	apr.	5	—	1401	feb.	23
90.	AA	1401	apr.	14	—	1402	mar.	22
91.	BB	1402	apr.	18	—	1403	feb.	26
92.	CC	1403	mar.	26	—	1404	mar.	13
93.	DD	1404	apr.	1	—	1405	feb.	28
94.	EE	1405	apr.	6	—	1406	apr.	28
95.	FF	1406	apr.	23	—	1407	mar.	24
96.	GG	1407	apr.	1	—	1408	feb.	28
97.	HH	1408	mar.	30	—	1409	mar.	12
98.	II	1409	apr.	3	—	1410	feb.	25
99.	KK	1410	mar.	28		1411	feb.	28
100.	LL	1411	mar.	26	—	1412	feb.	28
101.	MM	1412	mar.	28	—	1413	mar.	27
102.	NN	1413	apr.	14	—	1414	mar.	13
103.	OO	1414	mar.	27	—	1414	ot.	16
104.	A	1414	ot.	26	—	1415	mar.	23
105.	B	1415	apr.	11	—	1416	mar.	26
106.	C	1416	mar.	27	—	1417	mar.	19
107.	D	1417	mar.	27	—	1418	mar.	23
108.	E	1418	apr.	14	—	1419	apr.	1
109.	F	1419	mar.	30	—	1420	mar.	13
110.	G	1420	mar.	29	—	1421	mar.	13
111.	H	1421	apr.	4	—	1422	mar.	20
112.	I	1422	apr.	7	—	1423	feb.	25
113.	K	1423	apr.	9	—	1424	mar.	24
114.	L	1424	giug.	9	—	1425	feb.	27
115.	M	1425	apr.	3	—	1426	mar.	10
116.	N	1426	mar.	27	—	1427	mar.	6
117.	O	1427	apr.	28	—	1427	set.	19
118.	O	1427	ot.	13	—	1428	mar.	17
119.	P	1428	apr.	26	—	1428	dic.	31
120.	A	1429	feb.	4	—	1430	feb.	27
121.	B	1430	apr.	6	—	1431	mar.	14
122.	C	1431	apr.	6	—	1432	mar.	21
123.	D	1432	apr.	1	—	1433	mar.	18
124.	E	1433	mar.	26	—	1434	mar.	23
125.	F	1434	apr.	10	—	1435	feb.	28
126.	G	1435	apr.	6	—	1436	mar.	24
127.	H	1436	apr.	11	—	1437	mar.	12
128.	I	1437	apr.	41	—	1438	mar.	14
129.	K	1438	apr.	7	—	1439	mar.	7
130.	L	1439	mar.	22	—	1440	mar.	22
131.	M	1440	apr.	7	—	1441	feb.	28
132.	N	1441	mar.	23	—	1442	feb.	28
133.	O	1442	apr.	8	—	1443	feb.	28
134.	P	1443	mar.	20	—	1444	apr.	30
135.	A	1444	giug.	22	—	1445	mar.	23
136.	B	1445	apr.	2	—	1446	mar.	14

Segnature				Segnature				
moderne	antiche			moderne	antiche			
137.	C	1446 apr. 5	—	1447 mar. 11	175. H	1484 apr. 6	—	1485 gen. 13
138.	D	1447 mar. 29	—	1448 mar. 21	176. I	1485 apr. 15	—	1486 mar. 15
139.	E	1448 apr. 5	—	1449 mar. 14	177. K	1486 mag. 11	—	1487 feb. 16
140.	F	1449 apr. 2	—	1450 mar. 23	178. L	1487 mar. 30	—	1488 feb. 18
141.	G	1450 mar. 28	—	1451 mar. 13	179. M	1488 apr. 18	—	1489 feb. 23
142.	H	1451 mar. 27	—	1452 feb. 29	180. N	1489 apr. 8	—	1490 feb. 16
143.	I	1452 mar. 21	—	1453 mar. 24	181. O	1490 apr. 2	—	1491 feb. 21
144.	K	1453 apr. 29	—	1454 feb. 27	182. P	1491 mar. 26	—	1492 feb. 28
145.	L	1454 apr. 10	—	1455 mar. 24	183. Q	1492 apr. 13	—	1493 mar. 12
146.	M	1455 mar. 29	—	1456 feb. 28	184. R	1493 mar. 27	—	1494 set. 18
147.	N	1456 apr. 14	—	1457 gen. 16	185. A	1494 dic. 2	—	1495 mar. 18
148.	O	1457 gen. 22	—	1458 feb. 22	186. B	1495 mar. 27	—	1496 mar. 24
149.	P	1458 mar. 13	—	1458 ag. 31	187. C	1496 apr. 8	—	1497 mar. 22
150.	A	1458 ot. 30	—	1459 mar. 15	188. D	1497 apr. 9	—	1498 feb. 18
151.	B	1460 mar. 29	—	1461 mar. 27	189. A	1498 feb. 20	—	1499 feb. 20
152.	C	1461 mar. 27	—	1462 mar. 29	190. B	1499 apr. 7	—	1500 mar. 12
153.	D	1462 apr. 6	—	1463 feb. 26	191. C	1500 apr. 13	—	1501 mar. 23
154.	E	1463 mar. 29	—	1464 mar. 24	192. D	1501 apr. 6	—	1502 feb. 11
155.	F	1464 apr. 7	—	1465 mar. 18	193. E	1502 apr. 15	—	1503 mar. 5
156.	G	1465 mar. 26	—	1466 feb. 5	194. F	1503 apr. 1	—	1504 mar. 21
157.	H	1466 mar. 31	—	1467 mar. 21	195. G	1504 mar. 31	—	1505 mar. 4
158.	I	1467 apr. 1	—	1468 mar. 26	196. H	1505 apr. 13	—	1506 mar. 10
159.	K	1468 apr. 7	—	1469 apr. 26	197. I	1506 mag. 12	—	1507 mar. 21
160.	L	1469 apr. 10	—	1470 mar. 17	198. K	1507 apr. 22	—	1508 mar. 23
161.	M	1470 mar. 30	—	1471 mar. 26	199. L	1508 apr. 11	—	1509 mar. 30
162.	N	1471 apr. 4	—	1472 mar. 23	200. MN	1509 apr. 26	—	1511 feb. 21
163.	O	1472 apr. 10	—	1473 mar. 19	201. O	1511 mar. 27	—	1512 mar. 11
164.	P	1473 mar. 24	—	1474 mar. 22	202. A	1515 gen. 18	—	1516 feb. 26
165.	Q	1474 apr. 2	—	1475 feb. 28	203. BC	1516 apr. 17	—	1518 mar. 23
166.	R	1475 mar. 21	—	1477 apr. 15	204. DE	1518 mag. 17	—	1520 feb. 24
167.	S	1476 apr. 2	—	1477 feb. 27	205. F?	1520 mar. 27	—	1522 dic. 4
168.	A	1477 mar. 18	—	1478 mar. 3	206. A	1527 mag. 29	—	1528 mar. 18
169.	B	1478 mar. 16	—	1479 feb. 22	207. B	1528 apr. 7	—	1529 mar. 19
170.	C	1479 mar. 20	—	1480 mar. 24	208. C	1529 apr. 4	—	1530 mar. 9
171.	D	1480 apr. 8	—	1481 feb. 22	209. D	1530 mar. 31	—	1530 ag. 24
172.	E	1481 mar. 26	—	1482 feb. 9	210.	1289	—	1312
173.	F	1482 apr. 3	—	1483 mar. 22	211.	Secolo XIII	—	Secolo XIV
174.	G	1483 apr. 22	—	1484 mar. 13	212.	Secolo XIII	—	Secolo XIV

9.

Registri di Duplicati delle Provvisioni con le antiche segnature poste a riscontro delle moderne (1319-1529).

Segnature						
moderne	antiche					
1.	.	.	.	1319 gen. 3	—	1319 ot. 29
2.	.	.	.	1341 mag. 3	—	1341 lug. 21
3.	.	.	.	1342 lug. 26	—	1342 ot. 14
4.	.	.	.	1343 ag. 2	—	1344 mag. 28
5.	III	.	.	1345 feb. 4	—	1345 lug. 21
6.	V e VI	.	.	1346 feb. 17	—	1347 giug. 30
7.	.	.	.	1347 feb. 9	—	1347 lug. 30
8.	.	.	.	1347 ag. 17	—	1348 mar. 27
9.	II	.	.	1349 set. 11	—	1350 feb. 13
10.	.	.	.	1351 lug. 18	—	1351 dic. 31

Segnature						
moderne	antiche					
11.	V	1351	giug. 28	—	1352	lug. 14
12.	VI	1352	lug. 27	—	1353	lug. 12
13.	VII	1353	ag. 7	—	1354	ag. 7
14.	VIII	1354	ag. 21	—	1355	apr. 18
15.	XI	1357	apr. 17	—	1358	giug. 21
16.	.	1358	apr. 23	—	1360	mar. 21
17.	XIII	1359	apr. 12	—	1360	apr. 14
18.	.	1360	feb. 25	—	1361	mar. 24
19.	XV	1361	apr. 24	—	1362	apr. 20
20.	XVI	1362	apr. 26	—	1363	feb. 28
21.	XVII	1363	mar. 27	—	1364	mar. 14
22.	XVIII	1364	apr. 5	—	1365	giug. 14
23.	XXX (?)	1366	giug. 13	—	1367	lug. 22
24.	XXI	1367	ag. 19	—	1368	mag. 12
25.	XXII	1368	giug. 13	—	1369	feb. 21
26.	XXIII	1369	feb. 23	—	1369	ag. 27
27.	XXII	1369	ag. 30	—	1370	mar. 23
28.	.	1370	mar. 26	—	1371	mar. 13
29.	XXVI	1371	apr. 1	—	1372	mar. 24
30.	XXVII	1372	apr. 1	—	1373	mar. 13
31.	XXX	1375	mar. 28	—	1376	mar. 29
32.	XXXI	1376	apr. 9	—	1377	mar. 24
33.	XXX	1378	apr. 13	—	1378	lug. 10
34.		1379	mar. 28	—	1379	ot. 28
35.		1379	nov. 24	—	1380	mag. 17
36.		1380	giug. 6	—	1380	dic. 8
37.		1380	dic. 12	—	1381	giug. 27
38.		1381	lug. 30	—	1382	mar. 16
39.		1382	apr. 12	—	1382	set. 27
40.		1382	ot. 2	—	1383	mar. 18
41.	VIII	1383	apr. 2	—	1383	ag. 25
42.		1384	mar. 30	—	1384	ot. 20
43.		1385	mar. 28	—	1385	ag. 26
44.	XIII	1385	ag. 29	—	1386	feb. 24
45.	XV	1386	apr. 3	—	1386	ot. 24
46.		1386	nov. 6	—	1387	mar. 11
47.		1387	apr. 2	—	1387	ot. 23
48.		1387	ot. 30	—	1388	apr. 13
49.		1388	apr. 9	—	1388	dic. 31
50.		1389	ot. 5	—	1390	mar. 8
51.		1390	mar. 29	—	1390	ag. 27
52.		1390	ot. 19	—	1391	mar. 19
53.		1391	apr. 5	—	1391	ot. 10
54.		1391	ot. 17	—	1392	mar. 23
55.		1392	apr. 9	—	1392	ag. 31
56.		1392	ot. 11	—	1393	mar. 13
57.		1393	mar. 26	—	1393	ag. 11
58.		1393	ag. 14	—	1394	mar. 13
59.	XXXII	1394	ot. 20	—	1395	feb. 26
60.		1395	apr. 7	—	1395	ot. 15
61.		1396	apr. 7	—	1396	ag. 17
62.		1396	ag. 25	—	1397	mar. 22
63.	XXXVIII	1397	ot. 5	—	1398	mar. 14
64.	XXXVIII	1398	mar. 29	—	1398	ag. 31
65.	XL	1398	set. 13	—	1399	mar. 13
66.		1399	mar. 26	—	1399	set. 20
67.	XLII	1399	ot. 7	—	1400	mar. 13
68.	XLIII	1400	apr. 5	—	1400	ag. 27

Signature									
moderne	antiche								
69.	XLIIII	XX	1400	ot.	7	—	1401	feb.	23
70.	XLV	YY	1401	apr.	14	—	1401	ag.	31
71.	XLVI	ZZ	1401	ot.	10	—	1402	mar.	22
72.	XLVII	AAA	1402	apr.	18	—	1402	ot.	2
73.	XLVIII	BBB	1402	ot.	20	—	1403	feb.	26
74.	XLVIIIII	CCC	1403	mar.	26	—	1403	ag.	31
75.	L	DDD	1403	ot.	10	—	1404	mar.	13
76.	LI	EEE	1404	apr.	1	—	1404	set.	25
77.	(LII)	FFF	1404	ot.	7	—	1405	feb.	28
78.	LIIII	HHH	1405	ot.	26	—	1406	apr.	28
79.	LV	III	1406	apr.	23	—	1406	ag.	30
80.	LVI	KKK	1406	set.	10	—	1407	mar.	24
81.	LVII	LLL	1407	apr.	1	—	1407	set.	7
82.	LVIII	MMM	1407	ot.	1	—	1408	feb.	28
83.	(LVIII ?)	(NNN ?)	1408	mar.	30	—	1408	set.	26
84.	LX	OOO	1408	ot.	11	—	1409	mar.	12
85.	LXI	PPP	1409	apr.	3	—	1409	set.	13
86.	LXII	QQQ	1409	ot.	3	—	1410	feb.	25
87.		RRR	1410	mar.	28	—	1410	ag.	29
88.		SSS	1410	set.	20	—	1411	feb.	28
89.		TTT	1411	mar.	26	—	1411	ag.	31
90.		(UUU ?)	1411	feb.	4	—	1414	set.	6
91.	LXVIII	XXX	1412	mar.	28	—	1412	ag.	31
92.	LXVIIIII	YYY	1412	ot.	4	—	1413	mar.	27
93.	LXVIIIII (sic)	ZZZ	1413	apr.	14	—	1413	ag.	31
94.		BBBB	1414	mar.	27	—	1414	giug.	28
95.		C	1414	ag.	27	—	1414	ot.	16
96.		(A ?)	1414	ot.	26	—	1415	mar.	23
97.		B	1415	apr.	11	—	1415	ag.	29
98.		(C ?)	1415	set.	27	—	1416	mar.	26
99.		D	1416	mar.	27	—	1416	set.	12
100.		E	1416	set.	30	—	1417	mar.	19
101.		F	1417	mar.	27	—	1417	set.	25
102.		G	1417	set.	28	—	1418	mar.	23
103.		H	1418	apr.	14	—	1418	ag.	27
104.		I	1418	ot.	6	—	1419	apr.	1
105.		K	1419	mar.	30	—	1419	ag.	31
106.		M	1420	mar.	29	—	1420	ag.	20
108.		(N ?) (1)	1420	set.	30	—	1421	mar.	13
109.		O	1421	apr.	4	—	1421	ag.	29
110.		P	1421	ot.	6	—	1422	mar.	20
111.		Q	1422	apr.	7	—	1422	ot.	23
112.		S	1423	apr.	9	—	1423	ag.	31
113.		T	1423	ot.	1	—	1424	mar.	24
114.		1423	apr.	29	—	1424	dic.	27
115.	Z	1426	mar.	27	—	1426	set.	25
116.		1426	ot.	17	—	1427	mar.	6
117.		1427	apr.	28	—	1427	set.	19
118.		1427	ot.	13	—	1428	mar.	17
119.		BB	1428	apr.	26	—	1428	dic.	31
120.		I	1429	feb.	4	—	1429	ag.	30
121.		II	1429	set.	27	—	1430	feb.	27
122.		III	1430	apr.	6	—	1430	giug.	30
123.		IIII	1430	ot.	27	—	1431	mar.	14
124.		(V ?)	1431	apr.	6	—	1431	set.	27
125.		VI	1431	set.	27	—	1432	mar.	21

(1) Di mano mod. P, ma deve essere errore. Il numero precedente manca.

Segnature						
moderno	antiche					
126.	(VII ?)	1432	apr. 1	—	1432	set. 24
127.	VIII	1432	ot. 7	—	1433	mar. 18
128.	VIII	1433	mar. 26	—	1433	ag. 31
129.	XI	1434	apr. 10	—	1434	set. 13
130.	XII	1435	gen. 19	—	1435	feb. 28
131.	XIII	1435	apr. 6	—	1435	giug. 30
132.	XIII	1435	lug. 29	—	1436	gen. 21
133.	XV	1436	feb. 23	—	1436	lug. 13
134.	XVI	1436	lug. 26	—	1437	gen. 25
135.	XVII	1437	feb. 5	—	1437	lug. 17
136.	XVIII	1437	ag. 11	—	1438	gen. 20
137.	XV	1438	feb. 10	—	1438	giug. 30
138.	XX	1438	ag. 26	—	1439	gen. 21
139.	XXI	1439	feb. 7	—	1439	giug. 22
140.	XXII	1439	ag. 12	—	1440	gen. 11
141.	XXIII	1440	ag. 11	—	1440	dic. 13
142.	XXV	1441	gen. 23	—	1441	ag. 11
143.	XXVI	1441	ag. 9	—	1441	dic. 23
144.	XXVII	1442	gen. 23	—	1442	lug. 30
145.	XXVIII	1443	gen. 31	—	1443	lug. 19
146.	XXX	1443	ag. 27	—	1444	gen. 23
147.	XXXI	1444	gen. 29	—	1444	apr. 30
148.	I (1)	1444	giug. 20	—	1444	ot. 30
149.	II	1444	dic. 2	—	1445	apr. 24
150.	VI	1446	dic. 13	—	1447	mag. 6
151.	VII	1447	mag. 20	—	1447	nov. 22
152.	VIII	1447	ot. 11	—	1448	mag. 28
153.	X	1448	dic. 11	—	1449	giug. 14
154.	XI	1449	set. 10	—	1449	dic. 24
155.	XII	1450	gen. 20	—	1450	giug. 30
156.	XIII	1450	lug. 3	—	1451	feb. 24
157.	XIII	1451	gen. 16	—	1451	giug. 30
158.	XV	1451	lug. 14	—	1451	dic. 31
159.	XVI	1452	gen. 4	—	1452	giug. 30
160.	XVII	1452	lug. 6	—	1452	dic. 23
161.	XVIII	1453	feb. 1	—	1453	giug. 30
162.	XX	1454	lug. 20	—	1454	dic. 31
163.	XXI	1455	feb. 8	—	1455	apr. 30
164.	XXII	1455	mag. 5	—	1455	dic. 31
165.	XXIII	1456	gen. 5	—	1456	mag. 28
166.	XXIII	1456	mag. 30	—	1457	gen. 16
167.	XXV	1457	gen. 22	—	1457	lug. 16
168.	XXVI	1457	ag. 5	—	1458	feb. 22
169.	XXVII	1458	mag. 13	—	1458	ag. 31
170.	1458	ot. 30	—	1459	ag. 31
171.	III	1460	mar. 29	—	1460	set. 17
172.	III	1460	set. 24	—	1461	mar. 27
173.	IIII	1461	mar. 27	—	1461	set. 4
174.	VI (2)	1461	set. 24	—	1462	mar. 29
175.	VII	1462	apr. 6	—	1462	set. 18
176.	VIII	1462	ot. 26	—	1463	feb. 26
177.	VIII	1463	mar. 29	—	1463	set. 14
178.	XI	1464	apr. 7	—	1464	set. 14
179.	III (3)	1465	mar. 26	—	1465	set. 18

(1) Questo numero è di mano moderna.

(2) Di mano moderna c. s.

(3) Di mano moderna c. s.

Segnature								
moderne	antiche							
180.	XIIII	1465	set.	26	—	1466	feb.	5
181.	XVI	1466	ot.	22	—	1467	mar.	21
182.	XVIII	1468	apr.	7	—	1468	set.	15
183.	XX	1468	set.	30	—	1469	apr.	26
184.	XXII	1469	set.	28	—	1470	mar.	17
185.	XXIII	1470	mar.	30	—	1471	mar.	26
186.	XXIIII	1471	apr.	4	—	1472	mar.	23
187.	XXV	1472	apr.	10	—	1472	set.	12
188.	XXVI	1472	ot.	6	—	1473	mar.	19
189.	XXVII	1473	mar.	24	—	1473	set.	13
190.	XXVIII	1473	ot.	5	—	1474	mar.	23
191.	XXVIII	1474	apr.	2	—	1474	ag.	30
192.	XXX	1474	ot.	7	—	1475	feb.	28
193.	XXXI	1475	mar.	21	—	1475	set.	7
194.	XXXII	1475	ot.	19	—	1476	feb.	28
195.	XXXIII	1476	apr.	2	—	1476	set.	26
196.	XXXIIII (1)	1476	set.	28	—	1477	feb.	27
197.	I	1477	mar.	18	—	1477	set.	12
198.	II	1477	set.	25	—	1478	mar.	17
199.	III	1478	mar.	16	—	1478	set.	19
200.	IIII	1478	ot.	14	—	1479	feb.	22
201.	V	1479	mar.	20	—	1480	mar.	24
202.	VII	1481	mar.	26	—	1482	feb.	9
203.	VIII	1482	apr.	3	—	1483	mar.	22
204.	VIIII	1483	apr.	22	—	1483	ag.	30
205.	X	1483	ot.	16	—	1484	mar.	13
206.	XI	1484	apr.	6	—	1484	set.	18
207.	XIIII	1485	apr.	15	—	1485	ag.	27
208.	XIIII	1485	ot.	7	—	1486	mar.	15
209.	XV	1486	mag.	11	—	1487	feb.	14
210.	XVI	1487	mar.	30	—	1488	feb.	18
211.	XVII	1488	apr.	18	—	1489	feb.	23
212.	.	1489	apr.	8	—	1490	feb.	16
213.	.	1490	apr.	2	—	1491	feb.	21
214.	.	1491	mar.	26	—	1492	feb.	28
215.	.	1492	mag.	10	—	1493	mar.	12
216.	.	1494	dic.	22	—	1496	mar.	24
217.	.	1496	apr.	8	—	1497	mar.	—
218.	.	1497	apr.	9	—	1498	feb.	18
219.	.	1498	feb.	20	—	1499	feb.	20
220.	.	1500	apr.	13	—	1501	mar.	23
221.	.	1501	apr.	6	—	1502	feb.	11
222.	.	1503	apr.	1	—	1504	mar.	21
223.	.	1504	mar.	31	—	1505	mar.	4
224.	.	1505	apr.	13	—	1506	mar.	10
225.	.	1506	mag.	12	—	1507	mar.	21
226.	.	1507	apr.	22	—	1509	mar.	23
227.	.	1508	apr.	11	—	1509	mar.	30
228.	.	1511	mar.	27	—	1512	mar.	11
229.	.	1515	gen.	18	—	1516	feb.	26
230.	.	1516	apr.	17	—	1517	gen.	29
231.	.	1516	apr.	17	—	1518	mar.	23
232.	.	1518	mag.	17	—	1520	gen.	31
233.	.	1527	mag.	29	—	1528	mar.	14
234.	.	1528	apr.	7	—	1529	mar.	19
235.	.	1350	dic.	17	—	1390	ot.	26 (2)
236.	B	1350	dic.	17	—	1390	ot.	26

(1) Anche questo numero è di mano moderna.

(2) Questo vol. ed il successivo concernono materie speciali, e sono di mano molto posteriore.

10.

Volumi dei Protocolli o Minutarj delle Provvisori (1281-1528).

1.	1281	mag.	19	—	1290	ag.	29	37.	1472	apr.	28	—	1475	ot.	30
2.	1294	gen.	18	—	1306	ag.	19	38.	1475	lug.	9	—	1477	apr.	23
3.	1308	set.	21	—	1319	ot.	9	39.	1471	mag.	17	—	1478	mar.	17
4.	1310	ag.	28	—	1313	giug.	13	40.	1478	mar.	16	—	1479	feb.	22
5.	1314	mar.	26	—	1317	giug.	28	41.	1478	apr.	30	—	1480	mar.	24
6.	1318	giug.	30	—	1332	gen.	15	42.	1479	ot.	31	—	1481	apr.	15
7.	1319	mar.	26	—	1320	feb.	28	43.	1480	apr.	13	—	1480	giug.	30
8.	1346.			—	1372			44.	1471	giug.	21	—	1482	giug.	9
9.	Sec. XV princ.			—	Sec. XV princ.			45.	1481	lug.	10	—	1483	mag.	14
10.	1431	dic.	26	—	1440	gen.	14 (1)	46.	1482	giug.	28	—	1484	mar.	13
11.	1432	gen.	28	—	1445	giu.	9	47.	1482	ot.	12	—	1485	gen.	13
12.	1428	nov.	27	—	1444	apr.	28	48.	1481	feb.	15	—	1486	mar.	15
13.	1444	giug.	9	—	1447	mar.	20 (2)	49.	1483	mar.	13	—	1487	feb.	16
14.	1437	lug.	29	—	1446	mar.	14	50.	1482	giug.	15	—	1488	feb.	18
15.	1444	giug.	9	—	1447	mar.	20	51.	1475	dic.	3	—	1490	feb.	16
16.	1433	apr.	4	—	1447	apr.	9	52.	1490	mar.	10	—	1491	feb.	21
17.	1436	lug.	21	—	1448	mar.	21	53.	1487	feb.	20	—	1492	feb.	28
18.	1447	giug.	17	—	1449	mag.	20	54.	1492	gen.	14	—	1493	mar.	12
19.	1447	apr.	27	—	1449	ot.	1	55.	1492	feb.	13	—	1494	set.	23
20.	1448	giug.	26	—	1450	mar.	23	56.	1494	dic.	2	—	1495	ag.	25
21.	1436	lug.	24	—	1451	mar.	11	57.	1497	apr.	8	—	1498	feb.	18
22.	1449	dic.	19	—	1457	dic.	30	58.	1497	gen.	26	—	1499	feb.	20
23.	1368 (sic)	ag.	30	—	1453	mar.	24	59.	1499	mar.	19	—	1500	mar.	12
24.	1445	lug.	23	—	1454	feb.	27	60.	1491	apr.	6	—	1502	feb.	22
25.	1454	lug.	31	—	1456	feb.	28	61.	1498	ag.	7	—	1505	giug.	10
26.	1449	ot.	15	—	1455	mar.	1	62.	1502	ot.	22	—	1507	mar.	21
27.	1457	gen.	22	—	1458	mar.	16	63.	1504	nov.	14	—	1509	mar.	30
28.	1452	feb.	16	—	1458	ag.	31	64.	1501	giug.	8	—	1511	feb.	21
29.	1457	nov.	15	—	1460	mar.	15	65.	1492	apr.	2	—	1512	set.	7
30.	1437	mar.	13	—	1461	mar.	27	66.	1493	dic.	15	—	1516	feb.	26
31.	1460	giug.	18	—	1462	mar.	29	67.	1516	mar.	14	—	1518	mar.	23
32.	1463	giug.	4	—	1465	mar.	18	68.	1455	nov.	11	—	1520	feb.	4
33.	1467	apr.	1	—	1468	mar.	26	69.	1492	ot.	16	—	1522	feb.	15
34.	1469	ot.	21	—	1471	mar.	27	70.	1519	mar.	9	—	1525	gen.	27
35.	1471	apr.	2	—	1472	mar.	23	71.	1519	lug.	22	—	1528	apr.	24
36.	1469	ot.	6	—	1473	mar.	19								

11.

Registri del-Consiglio de' Cento (1458-1525).

1.	1458	nov.	29	—	1477	apr.	30	3.	1490	lug.	15	—	1491	dic.	15
2.	1477	apr.	30	—	1490	apr.	19	4.	1514	gen.	24	—	1525	mar.	11

12.

Volumi dei Protocolli o Minutarj del Consiglio de' Cento (1461-1527).

1.	1461	gen.	6	—	1477	feb.	20	3.	1514	gen.	24	—	1522	apr.	2
2.	1481	ag.	4	—	1494	ot.	28	4.	1522	mag.	28	—	1527	apr.	24

(1) Questo, come il volume 12, sono due protocolli già del *Not. Anticos.*, segnati P. 428 (Filippo Pieruzzi).

(2) Protocollo *Not. c. s. P.* 429.

13.

Registri delle Notificazioni di atti di Repudie d' eredità (1365-1534).

1.	1365	ag.	8	—	1377	set.	12	16.	1450	mar.	28	—	1457	gen.	12
2.	1378	ot.	25	—	1387	nov.	27 ⁽¹⁾	17.	1456			—	1464	⁽³⁾	
3.	1384	giug.	10	—	1390	feb.	25	18.	1457	gen.	22	—	1464	mar.	24
4.	1390	mar.	29	—	1395	mar.	12	19.	1464	apr.	16	—	1471	ag.	31
5.	1395	apr.	7	—	1400	lug.	27	20.	1471	set.	24	—	1477	mag.	30
6.	1400	ag.	6	—	1404	dic.	20	21.	1477	giug.	19	—	1483	lug.	17
7.	1404	mag.	30	—	1409	gen.	22	22.	1483	ag.	6	—	1488	set.	23
8.	1409	feb.	16	—	1414	ot.	13	23.	1488	ot.	16	—	1494	ot.	28
9.	1415	mag.	12	—	1422	feb.	9	24.	1494	dic.	23	—	1499	mar.	24
10.	1422	mar.	4	—	1428	dic.	23	25.	1499	apr.	4	—	1504	mag.	22
11.	1429	eb.	4	—	1436	mar.	24	26.	1504	mag.	23		1509	mar.	22
12.	1428			—	1440	⁽²⁾		27.	1509	mar.	27	—	1512	set.	6
13.	1436	mar.	9	—	1443	feb.	28	28.	1512	set.	19	—	1521	feb.	19
14.	1443	mar.	27	—	1444	giug.	2	29.	1521	apr.	6	—	1534	gen.	31
15.	1444	giug.	20	—	1450	mar.	14								

14.

Registri di atti di Emancipazioni (1422-1534).

1.	1422	gen.	24	—	1428	dic.	30	10.	1476	apr.	27	—	1481	feb.	15
2.	1429	feb.	4	—	1436	mar.	17	11.	1482	feb.	8	—	1487	mag.	23
3.	1436	apr.	4	—	1444	apr.	30	12.	1487	dic.	21	—	1494	mar.	19
4.	1443	mar.	28	—	1444	apr.	22 ⁽⁴⁾	13.	1495	gen.	3	—	1501	mar.	26
5.	1444	giug.	20	—	1451	giug.	11	14.	1501	mar.	31	—	1506	giug.	4
6.	1451	feb.	11	—	1456	ot.	12	15.	1506	ot.	23	—	1512	feb.	9
7.	1457	gen.	22	—	1463	ot.	20	16.	1512	set.	19	—	1518	mar.	23
8.	1463	ag.	18	—	1469	mar.	22	17.	1518	apr.	14	—	1534	feb.	20
9.	1469	lug.	15	—	1476	apr.	24								

15.

Registri e Filze delle delle Balie (1342-1532).

1.	1342	set.	18	—	1343	mar.	25	16.	1378	set.	1	—	1382	feb.	28
2.	1342	set.	20	—	1343	lug.	5	17.	1378	set.	1	—	1409	dic.	13
3.	1345	giug.	9	—	1346	giug.	30	18.	1382	gen.	21	—	1382	feb.	28
4.	1349	giug.	20	—	1349	set.	2	19.	1393	ot.	18	—	1393	dic.	30
5.	1349	ot.	20	—	1349	ot.	20	20.	1412	giug.	21	—	1412	giug.	30
6.	1349	mag.	10	—	1350	set.	27	21.	1418	dic.	16	—	1419	feb.	27
7.	1350	mag.	20	—	1350	giug.	27	22.	1425	dic.	23	—	1444	lug.	11
8.	1352	nov.	20	—	1353	⁽⁵⁾ apr.	19	23.	1425	dic.	23	—	1426	mag.	6
9.	1352	dic.	6	—	1353	mag.	17	24.	1433	set.	9	—	1433	dic.	31
10.	1350	nov.	24	—	1351	nov.	16	25.	1434	set.	28	—	1434	dic.	31
11.	1368	ag.	16	—	1369	feb.	27	26.	1444	mag.	20	—	1449	mag.	20
12.	1375	ag.	17	—	1376	ag.	18	27.	1452	lug.	17	—	1454	apr.	23
13.	1376	ag.	18	—	1377	ag.	16	28.	1452	lug.	17	—	1454	apr.	23
14.	1377	set.	17	—	1378	feb.	16	29.	1458	ag.	11	—	1459	gen.	31
15.	1378	feb.	17	—	1378	dic.	6	30.	1466	set.	2	—	1466	dic.	31

(1) Questo volume ha pur l'antica segnatura j; e i nove che gli succedono, rispettivamente ij, iij, v, vj, j°, ij, l; il 13°, ij.

(2) È un repertorio.

(3) È un repertorio c. s.

(4) A c. 28' è un atto del 5 feb. 1466.

(5) Nel testo è « MCCCXLIII », ma certo per errore.

31.	1471	lug.	3	—	1481	mar.	21	44.	1512	set.	16	—	1527	mag.	20
32.	1458	ag.	26	—	1477	giug.	7	45.	1526	—	—	—	1527	—	—
33.	1471	lug.	23	—	1472	apr.	22	46.	1527	giug.	12	—	1527	dic.	7
34.	1472	mag.	1	—	1472	lug.	31	47.	1528	giug.	8	—	1529	giug.	6
35.	1472	mag.	2	—	1472	ag.	21	48.	1530	mar.	30	—	1530	set.	28
36.	1472	nov.	12	—	1473	ag.	30	49.	1530	set.	26	—	1531	mar.	14
37.	1472	set.	2	—	1473	ag.	31	50.	1530	set.	26	—	1531	mar.	14
38.	1480	mag.	18	—	1482	mag.	15	51.	1530	ag.	20	—	1531	gen.	29
39.	1490	lug.	15	—	1508	mag.	17	52.	1530	set.	26	—	1532	set.	10
40.	1513	mar.	22	—	1519	mar.	18	53.	1530	mag.	11	—	1530	set.	26
41.	1493	—	—	—	1494	—	—	54.	1531	mar.	30	—	1532	apr.	23
42.	1493	ot.	—	—	1494	feb.	28	55.	1531	mar.	30	—	1532	apr.	4
43.	1512	set.	16	—	1527	gen.	18	56.	1530	ag.	27	—	1532	ag.	2

16.

Registri delle Deliberazioni dei Signori e Collegi fatte in forza della loro ordinaria autorità. (1331-1532).

1.	1331	ot.	15	—	1331	dic.	14	41.	1433	mag.	1	—	1433	giug.	24
2.	1345	mag.	1	—	1345	giug.	30	42.	1433	set.	1	—	1433	ot.	31
3.	1348	mag.	15	—	1348	giug.	11	43.	1433	nov.	1	—	1433	dic.	31
4.	1350	set.	1	—	1350	ot.	30	44.	1434	mar.	1	—	1434	apr.	30
5.	1350	nov.	1	—	1350	dic.	29	45.	1434	lug.	1	—	1434	ag.	31
6.	1354	set.	1	—	1354	ot.	30	46.	1434	set.	1	—	1434	ot.	31
7.	1355	lug.	1	—	1355	lug.	7	47.	1435	set.	1	—	1435	ot.	31
8.	1356	mar.	1	—	1356	apr.	29	48.	1438	lug.	1	—	1438	ag.	31
9.	1360	mar.	1	—	1360	apr.	30	49.	1439	gen.	1	—	1439	feb.	28
10.	1360	ot.	24	—	1360	ot.	31	50.	1439	mar.	1	—	1439	apr.	30
11.	1362	gen.	1	—	1362	feb.	28	51.	1439	nov.	1	—	1439	dic.	31
12.	1364	mag.	1	—	1364	giug.	30	52.	1440	mag.	1	—	1440	giug.	30
13.	1365	mar.	1	—	1365	apr.	30	53.	1440	nov.	1	—	1440	dic.	31
14.	1365	set.	1	—	1365	ot.	31	54.	1441	gen.	1	—	1441	feb.	28
15.	1365	set.	1	—	1365	ot.	31	55.	1442	mar.	1	—	1442	apr.	30
16.	1368	nov.	1	—	1368	dic.	31	56.	1442	mag.	1	—	1442	giug.	30
17.	1369	nov.	1	—	1369	dic.	31	57.	1442	lug.	1	—	1442	ag.	31
18.	1371	set.	1	—	1371	ot.	31	58.	1442	set.	1	—	1442	ot.	31
19.	1376	nov.	1	—	1376	dic.	31	59.	1442	nov.	1	—	1442	dic.	31
20.	1377	lug.	1	—	1377	ag.	31	60.	1443	set.	1	—	1443	ot.	31
21.	1378	lug.	24	—	1378	ag.	30	61.	1445	gen.	1	—	1445	feb.	28
22.	1380	lug.	1	—	1380	ag.	31	62.	1445	lug.	1	—	1445	ag.	31
23.	1380	nov.	1	—	1380	dic.	31	63.	1445	set.	1	—	1445	ot.	31
24.	1389	lug.	1	—	1389	ag.	2	64.	1446	gen.	1	—	1446	feb.	28
25.	1391	mar.	1	—	1391	apr.	29	65.	1446	nov.	1	—	1446	dic.	31
26.	1394	lug.	1	—	1394	ag.	31	66.	1447	nov.	1	—	1447	dic.	30
27.	1396	set.	1	—	1396	ot.	31	67.	1448	set.	1	—	1448	ot.	31
28.	1403	lug.	1	—	1403	ag.	9	68.	1450	gen.	1	—	1450	feb.	28
29.	1404	set.	1	—	1404	ot.	31	69.	1450	mar.	1	—	1450	apr.	30
30.	1412	mag.	2	—	1412	giug.	30	70.	1451	gen.	1	—	1451	feb.	28
31.	1415	mag.	1	—	1415	giug.	28	71.	1451	mar.	1	—	1451	apr.	30
32.	1415	lug.	1	—	1415	ag.	31	72.	1451	mag.	1	—	1451	giug.	30
33.	1415	lug.	1	—	1415	ag.	27	73.	1451	lug.	1	—	1451	ag.	31
34.	1420	lug.	1	—	1420	ag.	31	74.	1452	mar.	1	—	1452	apr.	30
35.	1423	set.	1	—	1423	ot.	30	75.	1454	gen.	1	—	1454	feb.	28
36.	1424	mag.	1	—	1424	giug.	30	76.	1454	mar.	1	—	1454	apr.	30
37.	1424	lug.	1	—	1424	ag.	31	77.	1454	lug.	1	—	1454	ag.	31
38.	1431	set.	1	—	1431	ot.	31	78.	1455	mag.	1	—	1455	giug.	30
39.	1432	mar.	1	—	1432	apr.	30	79.	1455	set.	1	—	1455	ot.	31
40.	1432	mag.	1	—	1432	giug.	30	80.	1460	mar.	1	—	1460	apr.	31

81.	1460	lug.	1	—	1460	ag.	31	108.	1506	gen.	1	—	1506	dic.	31
82.	1461	set.	1	—	1461	ot.	31	109.	1507	gen.	1	—	1507	dic.	31
83.	1462	mag.	1	—	1462	giug.	30	110.	1508	gen.	1	—	1508	dic.	31
84.	1463	lug.	1	—	1463	ag.	31	111.	1509	gen.	1	—	1509	dic.	31
85.	1464	gen.	1	—	1464	feb.	29	112.	1510	gen.	1	—	1510	dic.	31
86.	1464	mag.	1	—	1464	giug.	30	113.	1511	gen.	1	—	1511	dic.	31
87.	1465	mar.	1	—	1465	apr.	30	114.	1512	gen.	1	—	1512	dic.	31
88.	1465	lug.	1	—	1465	ag.	31	115.	1513	gen.	1	—	1513	dic.	31
89.	1466	gen.	1	—	1466	feb.	28	116.	1514	gen.	1	—	1514	dic.	31
90.	1466	lug.	1	—	1466	ag.	31	117.	1515	gen.	1	—	1515	dic.	31
91.	1466	set.	1	—	1466	ot.	31	118.	1516	gen.	1	—	1516	dic.	31
92.	1471	nov.	1	—	1471	dic.	31	119.	1517	gen.	1	—	1517	dic.	31
93.	1475	gen.	1	—	1475	dic.	31	120.	1518	gen.	1	—	1518	dic.	31
94.	1478	gen.	1	—	1478	dic.	31	121.	1519	gen.	1	—	1519	dic.	31
95.	1483	gen.	1	—	1483	dic.	31	122.	1520	gen.	1	—	1520	dic.	31
96.	1494	gen.	1	—	1495	gen.	5	123.	1521	gen.	1	—	1521	dic.	31
97.	1495	gen.	1	—	1495	dic.	31	124.	1522	gen.	1	—	1522	dic.	31
98.	1496	gen.	1	—	1496	dic.	31	125.	1523	gen.	1	—	1523	dic.	31
99.	1497	gen.	1	—	1497	dic.	31	126.	1524	gen.	1	—	1524	dic.	31
100.	1498	gen.	1	—	1498	dic.	31	127.	1525	gen.	1	—	1525	dic.	31
101.	1499	gen.	1	—	1499	dic.	31	128.	1526	gen.	1	—	1526	dic.	31
102.	1500	gen.	1	—	1500	dic.	31	129.	1527	gen.	1	—	1527	dic.	31
103.	1501	gen.	1	—	1501	dic.	31	130.	1528	gen.	1	—	1528	dic.	31
104.	1502	gen.	1	—	1502	dic.	31	131.	1529	gen.	1	—	1529	ot.	31
105.	1503	gen.	1	—	1503	dic.	31	132.	1529	nov.	1	—	1530	apr.	30
106.	1504	gen.	1	—	1504	dic.	31	133.	1530	mag.	1	—	1530	dic.	31
107.	1505	gen.	1	—	1505	dic.	31	134.	1531	nov.	1	—	1532	apr.	30

17.

Bastardelli o Vacchette di sbizzi e imbreviature di Deliberazioni de' Signori e Collegi (1404-1517).

1.	1404	nov.	6	—	1407	set.	30	7.	1438	mar.	26	—	1445	feb.	15
2.	1407	ot.	1	—	1412	mag.	6	8.	1456	gen.	21	—	1468	dic.	30
3.	1412	mag.	11	—	1414	ot.	19	9.	1468	gen.	2	—	1476	mar.	9 ?
4.	1414	ot.	18	—	1420	set.	16	10.	1476	gen.	10 ?	—	1489	mar.	24
5.	1420	set.	7	—	1429	gen.	3	11.	1488	dic.	28	—	1494	ot.	31
6.	1429	feb.	4	—	1438	mar.	14	12.	1494	gen.	7	—	1517	nov.	25

18.

Registri di Duplicati delle Deliberazioni dei Signori e Collegi (1421-1532).

1.	1421	lug.	—	1421	ag. (1)	9.	1448	mar.	—	1448	apr.		
2.	1431	nov.	—	1431	dic.	10.	1452	gen.	—	1452	feb.		
3.	1434	nov.	—	1434	dic.	11.	1453	gen.	—	1453	feb.		
4.	1439	set.	—	1439	ot.	12.	1454	mar.	—	1454	apr.		
5.	1439	nov.	—	1439	dic.	13.	1455	mag.	—	1455	giug.		
6.	1442	mag.	1	—	1442	mag.	22	14.	1459	set.	—	1459	ot.
7.	1443	mag.	—	1443	giug.	15.	1464	mar.	—	1464	apr.		
8.	1444	gen.	—	1444	feb.	16.	1467	mar.	—	1467	apr.		

(1) Questo vol. non è che un protocollo dell' *Arch. Not. Antecos.*, del quale, anzi, conserva la segnatura G. 752; così i seguenti: 2 (B. 74); 3 (V. 176); 4 (U. 11); 7 (C. 258); 8 (I. 96); 9 (B. 74); 13 (G. 695); 14 (N. 97); 15 (C. 494); 16 (C. 455); 18 (M. 334); 21 (B. 495); 22 (P. 98); 23 (F. 403); 27 (M. 396); 33 (C. 490); 36 (O. 82); 39 (F. 389); 41 (A. 70).

17.	1468	set.	—	1468	ot.	32.	1502	mar.	—	1505	feb.		
18.	1474	mar.	—	1474	apr.	33.	1504	mar.	—	1504	apr.		
19.	1475	mar.	—	1477	dic.	34.	1505	mar.	—	1509	feb.		
20.	1478	mar.	—	1481	feb.	35.	1509	mar.	—	1512	feb. 29		
21.	1479	mag.	—	1479	giug.	36.	1511	mag.	1	—	1511	giug. 30	
22.	1480	lug.	—	1480	ag.	37.	1512	mar.	—	1515	feb.		
23.	1482	set.	—	1482	ot.	38.	1515	mar.	—	1518	feb.		
24.	1481	mag.	1	—	1485	feb.	39.	1518	lug.	1	—	1518	ag. 31
25.	1485	lug.	1	—	1491	feb. 28	40.	1518	lug.	1	—	1522	feb. 28
26.	1491	mar.	1	—	1495	feb. 28	41.	1521	set.	1	—	1521	nov. 5
27.	1491	nov.	1	—	1491	dic. 29 ⁽¹⁾	42.	1522	mag.	—	1524	dic.	
28.	1492	lug.	1	—	1492	ag. 31	43.	1525	mar.	—	1528	apr.	
29.	1495	mar.	1	—	1499	feb. 28	44.	1528	lug.	—	1530	apr.	
30.	1499	mar.	—	1501	dic.	45.	1530	lug.	—	1531	ot.		
31.	1501	mag.	—	1501	giug.	46.	1532	mar.	—	1532	apr.		

19.

Registri delle Deliberazioni dei Signori e Collegi soli o con altri Uffici ed Ufficiali fatte in forza di speciale autorità Minutarj (1348-1532).

1	1348	ag.	5	—	1348	ag.	30	22.	1429	feb.	4	—	1431	mar.	20
2.	1374	apr.	28	—	1381	feb.	27	23.	1430	mar.	7	—	1430	giug.	14
3.	1378	set.	23	—	1390	giug.	26	24.	1431	mar.	28	—	1433	mar.	13
4.	1389	gen.	18	—	1390	dic.	27	25.	1433	mar.	26	—	1437	mar.	19
5.	1391	giug.	5	—	1394	mag.	4	26.	1437	mar.	30	—	1441	mar.	18
6.	1394	mag.	7	—	1396	mar.	23	27.	1441	mar.	28	—	1444	mag.	15
	1396	dic.	9	—	1398	mar.	26	28.	1444	giug.	5	—	1447	mar.	23
7.	1396	mar.	29	—	1398	feb.	27	29.	1444	giug.	22	—	1454	mar.	22
8.	1398	mar.	7	—	1399	ag.	23	30.	1447	mar.	27	—	1454	dic.	31
9.	1399	lug.	12	—	1400	nov.	17	31.	1455	gen. 10 ⁽²⁾	—	1458	ag.	16	
10.	1400	nov.	18	—	1401	dic.	30	32.	1458	set.	2	—	1468	ag.	26
11.	1402	gen.	14	—	1403	mar.	14	33.	1466	giug.	26	—	1476	nov.	14
12.	1403	mar.	27	—	1404	giug.	30	34.	1468	set.	1	—	1477	gen.	9
13.	1404	nov.	6	—	1407	mar.	23	35.	1477	gen.	10	—	1484	lug.	31
14.	1407	apr.	5	—	1410	nov.	10	36.	1477	apr.	15	—	1494	set.	27
15.	1411	apr.	18	—	1414	mag.	21	37.	1484	ag.	4	—	1493	ot.	30
16.	1414	ot.	20	—	1417	mar.	24	38.	1494	dic.	3	—	1502	ag. 11 ⁽³⁾	
17.	1416	giug.	13	—	1419	set.	16	39.	1493	ot.	30	—	1494	nov.	8
18.	1417	apr.	26	—	1421	lug.	3	40.	1498	feb.	21	—	1512	set.	5
19.	1421	lug.	3	—	1425	ag.	8	41.	1502	lug.	29	—	1522	lug.	8
20.	1423	mag.	25	—	1425	ag.	23	42.	1522	set.	19	—	1532	apr. 12 ⁽⁴⁾	
21.	1425	set.	6	—	1428	feb.	17								

20.

Registri delle lettere Missive della prima Cancelleria (1308-1532) (5)

1.	1308	set.	17	—	1309	mar.	21	5.	1340	ot.	14	—	1341	ot.	23
2.	1311	ag.	26	—	1312	ot.	25	6.	1340	ot.	15	—	1341	ag.	24
3.	1328	gen.	9	—	1329	gen.	1	7.	1342	feb.	16	—	1342	giug.	9
4.	1329	gen.	2	—	1329	lug.	25	8.	1343	ag.	4	—	1344	ot.	30

(1) Degli atti di questo bimestre si trova copia pure nel vol. 26; lo stesso accade anche in parecchi dei volumi seguenti.

(2) In principio, a cc. 1, 2 è una delib. de' Sign. e Coll. del 1389 5 giug.

(3) In fine, a cc. 186-190 è copiato un doc. del 31 dic. 1489.

(4) Dopo l'ultimo atto di questo giorno, che è a c. 53', seguono, fino alla carta 185, con l'anno 1572, atti del Governo Principesco.

(5) Sembra che tutti, o quasi, questi registri fossero pure, fin da principio, contrassegnati con lettere dell'alfabeto, o con numeri romani; ma, siccome, per le legature e coperte posteriori, la maggior parte di tali segnature s'è persa, non ne tengo qui conto.

9.	1346 feb.	23	—	1346 mag.	31	33.	1430 mar.	2	—	1435 mar.	7
	1347 mag.	2	—	1347 giug.	26	34.	1430 mar.	1	—	1437 lug.	29
	1348 nov.	4	—	1358 dic.	31	35.	1435 eb.	12	—	1437 nov.	17
10.	1349 set.	1	—	1352 giug.	30	36.	1444 apr.	5	—	1448 mar.	13
11.	1352 lug.	2	—	1355 ag.	26	37.	1447 ot.	26	—	1448 ot.	28
12.	1358 gen.	1	—	1360 ag.	31	38.	1452 dic.	12	—	1453 giug.	9
13.	1364 set.	2	—	1365 dic.	31	39.	1453 giug.	5	—	1453 dic.	5
14.	1366 ag.	13	—	1367 ot.	30	40.	1453 giug.	12	—	1456 nov.	30
15.	1375 lug.	22	—	1376 nov.	1	41.	1456 dic.	4	—	1458 apr.	16
16.	1375 lug.	22	—	1378 lug.	17	42.	1458 apr.	24	—	1460 feb.	13
17.	1376 mar.	8	—	1377 lug.	29	43.	1460 feb.	13	—	1462 feb.	6
18.	1379 apr.	29	—	1380 mag.	26	44.	1462 mar.	13	—	1464 set.	15
19.	1380 mag.	27	—	1382 apr.	20	45.	1465 apr.	20	—	1468 dic.	15
20.	1384 set.	3	—	1387 dic.	31	46.	1469 gen.	4	—	1475 nov.	16
21.	1388 gen.	1	—	1389 nov.	7	47.	1474 lug.	29	—	1484 gen.	15
22.	1389 nov.	5	—	1392 mar.	4	48.	1480 mar.	27	—	1481 set.	18
23.	1392 mar.	6	—	1394 feb.	12	49.	1475 nov.	21	—	1490 dic.	31
24.	1394 feb.	13	—	1396 mar.	14	50.	1494 nov.	9	—	1494 dic.	31
25.	1408 gen.	11	—	1412 giug.	16	51.	1497 lug.	12	—	1500 mag.	20
	1400 ot.	9	—	1403 mag.	12	52.	1500 mag.	22	—	1500 lug.	13
26.	1403 mar.	20	—	1406 apr.	30	53.	1501 lug.	14	—	1502 mar.	23
27.	1406 mag.	24	—	1406 dic.	13	54.	1503 mar.	28	—	1504 giug.	3
28.	1407 gen.	14	—	1409 ot.	16	55.	1504 giug.	3	—	1507 giug.	18
29.	1411 gen.	13	—	1422 apr.	13	56.	1507 giug.	26	—	1510 ag.	3
30.	1421 mar.	3	—	1427 ot.	23	57.	1510 ag.	3	—	1515 mar.	13
31.	1422 apr.	13	—	1427 nov.	13	58.	1529 mag.	1	—	1532 mag.	11
32.	1428 ot.	29	—	1430 feb.	27						

21.

Filze delle lettere Missive Originali ⁽¹⁾ (Prima Cancelleria; 1287-1530).

1.	1287 lug.	8	—	1494 giug.	20 ⁽²⁾	7.	1503 giug.	29	—	1512 giug.	18
2.	1289 gen.	22	—	1396 ag.	17	8.	1511 gen.	27	—	1529 set.	12
3.	1313 mag.	23	—	1487 apr.	17	9.	1517 mag.	23	—	1517 ot.	6
4.	1404 mar.	13	—	1494 nov.	26	10.	1521 lug.	5	—	1522 giug.	17
5.	1500 mag.	8	—	1510 dic.	6	11.	1522 nov.	5	—	1526 apr.	12
6.	1502 ot.	19	—	1508		12.	1527 (lug.?)	27	—	1530 ag.	20

22.

Filze e Registri di Minutarj delle lettere Missive (Prima Cancelleria; 1310-1530).

1.	1310	—	1311 ⁽³⁾	6.	1423 ag.	14	—	1423 nov.	23
2.	1311	—	1312		1430 dic.	15	—	1431 giug.	9
3.	1312	—	1314 ⁽⁴⁾	7.	1466 apr.	5 ?	—	1472 apr.	11
4.	1313	—	1314	8.	1467 lug.	2	—	1499 ot.	31 ⁽⁵⁾
5.	1314	—	1317	9.	1468 ? mar.	5	—	1471 set.	21

(1) Ve ne sono pure alcune della seconda Cancelleria, de' Dieci di Balìa, degli Otto di Pratica e di altri Magistrati.

(2) Per la natura speciale di questa serie credo bene avvertire che la filza n. 1 ha pure la segnatura *Strozz.* LII; la 6, LXVII; la 7, LXX; 8, LXXX; 9, LXXXIII; 10, LXXXIV; 11, LXXXVII; 12, XCI. Tutte, poi, hanno la segnatura *Brunetti*, Cl. X, Dist. I, e i numeri, pure *Brunetti*, 1, 8, 7, 17, 111, 112, 115, 122, 144, 52, 158, 166.

(3) Al n. 84 è una lettera del dì 30 lug., ind. 15^a. Se essa è posteriore alle altre, appartiene, dunque, all'anno 1317.

(4) Al n. 56 è una lettera del 4 mar., ind. 3^a. Se essa pure è posteriore alle altre, appartiene all'anno 1320.

(5) Busta di carte sciolte di provenienza Stroziana.

10.	1473	gen.	27	—	1478	mar.	10	16.	1496	ot.	3	—	1497	ot.	24
11.	1478	mar.	18	—	1484	lug.	16	17.	1496	ot.	3	—	1497	ag.	22
12.	1481	set.	18	—	1482	set.	2	18.	1494	set.	13	—	1532	ag.	1
13.	1484	ot.	19	—	1499	nov.	10 (1)	19.	1505	mar.	26	—	1507	gen.	— (2)
14.	1491	mar.	3	—	1495	ag.	13	20.	1508	mag.	9	—	1512	gen.	17
15.	1495	ag.	20	—	1496	ot.	1	21.	1522	mag.	18	—	1530	mar.	26 (3)

23.

Registri delle lettere Missive della seconda Cancelleria con le antiche segnature poste a riscontro delle moderne (1441-1532).

Segnature								
moderne	antiche							
1.		1441	lug.	1	—	1443	apr.	30
2.		1443	mag.	1	—	1445	dic.	31
3.		1470	gen.	2	—	1470	ot.	30
4.		1472	mar.	2	—	1473	gen.	1
5.		1473	gen.	1	—	1473	dic.	30
6.		1473	nov.	2	—	1474	ot.	31
7.		1475	set.	1	—	1476	apr.	30 (4)
8.		1478	dic.	1	—	1479	dic.	31
9.		1480	gen.	1	—	1481	feb.	28
10.		1481	mar.	1	—	1481	dic.	31
11.		1482	dic.	9	—	1483	dic.	30
12.	B	1485	lug.	15	—	1487	apr.	4
13.	C	1487	apr.	4	—	1488	ag.	18
14.		1488	mar.	28	—	1489	mar.	24 (5)
15.		1490	nov.	2	—	1492	feb.	29
16.		1492	mar.	1	—	1493	mar.	23
17.		1493	mar.	26	—	1494	gen.	27
18.		1494	gen.	27	—	1494	nov.	27
19.		1495	nov.	2	—	1496	ag.	31
20.		1496	set.	1	—	1497	ot.	27
21.	A	1499	giug.	3	—	1500	feb.	16
22.		1500	feb.	16	—	1500	lug.	11
23.	A ?	1500	lug.	18	—	1500	nov.	5
24.	H ?	1501	gen.	1	—	1501	lug.	31
25.	C ?	1501	ag.	1	—	1502	apr.	17
26.	D ?	1501	nov.	4	—	1502	apr.	30
27.		1502	mag.	1	—	1502	lug.	1
28.		1502	apr.	16	—	1503	mar.	18
29.		1503	mar.	18	—	1504	feb.	23
30.		1504	feb.	24	—	1504	dic.	10
31.		1504	dic.	11	—	1505	giug.	30
32.		1505	lug.	1	—	1506	giug.	6
33.		1506	giug.	17	—	1506	giug.	17
34.	Z	1507	apr.	24	—	1507	apr.	23
35.	BB	1508	gen.	26	—	1508	gen.	26
36.	CC	1508	nov.	24	—	1508	nov.	23
37.	DD ?	1509	ot.	22	—	1509	ot.	22
						1510	giug.	13

(1) A c. 220 è una lettera ai Lucchesi del dì 28 dic. 1448.

(2) Busta Stroziana di carte sciolte.

(3) Busta Stroziana c. s.

(4) Questi primi sette registri sono in forma di bastardelli, gli altri son grandi in foglio.

(5) Questo volume, sebbene tra i Registri, è manifestamente un Minutario della II Cancelleria. Le lettere, infatti, non vi son registrate di seguito, ma si trovano quasi sempre in fogli, che, in origine separati, furon poi riuniti a filza.

Segnature								
moderne	antiche							
38.	EE	1510	giug.	11	—	1510	dic.	21
39.	FF	1510	dic.	22	—	1511	mag.	15
40.	GG	1511	giug.	28	—	1511	nov.	23
41.	HH	1511	nov.	24	—	1512	mag.	29
42.	II	1512	giug.	2	—	1513	gen.	28
43.	KK	1513	gen.	28	—	1513	ag.	9
44.	LL	1513	ag.	9	—	1514	mar.	17
45.	MM	1514	mar.	17	—	1514	ot.	10
46.	NN	1514	ot.	11	—	1515	giug.	14 ⁽²⁾
47.	OO	1515	giug.	14	—	1516	mar.	22
48.	PP	1516	mar.	20	—	1516	dic.	9
49.	QQ	1516	dic.	4	—	1517	set.	24
50.	RR	1517	set.	25	—	1518	giug.	30
51.	SS	1518	lug.	1	—	1519	mar.	16
52.	TT	1519	mar.	16	—	1519	nov.	12
53.	VV	1519	nov.	12	—	1520	giug.	13
54.	XX	1520	giug.	14	—	1521	gen.	18
55.	YY	1521	gen.	18	—	1521	lug.	17
56.	ZZ ?	1521	lug.	17	—	1522	apr.	4
57.		1522	apr.	5	—	1522	ot.	17
58.	AAA ?	1522	ot.	18	—	1523	ag.	17
59.	BBB ?	1523	ag.	17	—	1524	feb.	26
60.	DDD ⁽¹⁾	1524	feb.	26	—	1524	ot.	13
61.	EEE	1524	ot.	13	—	1525	apr.	30
62.	FFF	1525	mag.	1	—	1525	nov.	18
63.		1525	nov.	18	—	1526	ag.	22
64.		1526	ag.	22	—	1527	lug.	23
65.		1527	lug.	24	—	1528	feb.	29
66.		1529	apr.	1	—	1530	dic.	31
67.		1528	ot.	6	—	1529	mar.	31
68.		1528	mar.	1	—	1528	ot.	8
69.		1531	gen.	2	—	1531	set.	25
70.		1531	set.	22	—	1532	mar.	23
71.		1532	mar.	23	—	1532	apr.	30

24.

Registri di Elezioni Istruzioni e Lettere ad Oratori dei Signori (Legazioni e Commissarie) (1394-1530).

1.	1394	feb.	15	—	1399	mag.	25	15.	1458	ag.	30	—	1465	ag.	17
2.	1399	giug.	18	—	1406	apr.	1	16.	1465	apr.	19	—	1470	apr.	14
3.	1399	lug.	13	—	1406	mag.	18	17.	1469	set.	13	—	1474	mar.	24
4.	1407	gen.	31	—	1410	set.	5 ⁽³⁾	18.	1474	mar.	26	—	1476	lug.	30
5.	1411	gen.	11	—	1430	lug.	20	19.	1476	gen.	10	—	1478	lug.	13
6.	1411	apr.	19	—	1422	giug.	8	20.	1478	apr.	2	—	1482	apr.	3
7.	1422	giug.	14	—	1427	lug.	22	21.	1480	apr.	27	—	1495	dic.	24 ⁽⁴⁾
8.	1431	ag.	11	—	1432	dic.	28	22.	1491	ot.	7	—	1495	giug.	6
9.	1430	lug.	29	—	1435	mar.	26	23.	1496	giug.	9	—	1530	ag.	11
10.	1435	apr.	1	—	1441	dic.		24.	1499	giug.	3	—	1499	ot.	29
11.	1444	apr.	6	—	1447	mar.	23	25.	1499	lug.	5	—	1500	ot.	31
12.	1447	apr.	14	—	1451	gen.	18	26.	1499	mag.	19	—	1512	ag.	24
13.	1451	gen.	12	—	1456	feb.	7	27.	1512	ag.	26	—	1530	ag.	13
14.	1456	feb.	7	—	1458	apr.	11								

(1) Nell' ultimo doc. si legge la data « 14 januarij 1515 », che corrisponderebbe a quella del 14 gen. 1516; ma dev' essere errore per « 14 junij 1515 », giacché così leggiamo nel doc. penultimo.

(2) Ved. reg. 61, c. 27 marg. sin.

(3) Contiene pure alcune relazioni senza data.

(4) È in pergamena.

25.

Filze di Lettere originali Responsive alla Signoria (1338-1532).

1.	1338 mag.	22	→	1340 nov.	30 ⁽¹⁾	23.	1502 mag.	18	—	1502 dic.	14
2.	1341 ? lug.	1	—	1341 ? ag.	6	24.	1497 feb.	13	—	1502 mag.	31
3.	1340 ag.	20	—	(1341 ?) ag.	28	25.	1502 mag.	10	—	1503 feb.	16
4.	1355 apr.	16	—	1355 lug.	30	26.	1502 gen.	16	—	1504 giug.	19
5.	1359 feb.	20 ⁽²⁾	—	1359 giug.	26	27.	1498 dic.	3	—	1504 dic.	30
6.	1364 set.	2	—	1400 lug.	20	28.	1500 nov.	15	—	1506 ot.	6
7.	1402 ?		—	1528 ?		29.	1505 feb.	22	—	1506 dic.	29
8.	1402 feb.	6	—	1499 mar.	13	30.	1506 mag.	17	—	1508 apr.	1
9.	1483 dic.	8	—	1530 giug.	10	31.	1491 lug.	11	—	1508 dic.	31
10.	1497 mar.	9	—	1500 set.		32.	1509 gen.	3	—	1510 nov.	21
11.	1499 gen.	3	—	1500 mar.	21	33.	1507 lug.	27	—	1513 gen.	3
12.	1492 lug.	26	—	1500 ag.	22	34.	1511 gen.	21	—	1539 mar.	23
13.	1498 nov.	7	—	1499 dic.	29	35.	1513 gen.	1	—	1517 mag.	6
14.	1500 gen.	1	—	1500 apr.	24	36.	1511 lug.	28	—	1518 set.	7
15.	1500 apr.	12	—	1500 lug.	3	37.	1517 gen.	8	—	1522 dic.	17
16.	1500 mag.	13	—	1500 ag.	1	38.	1519 gen.	1	—	1519 mag.	31
17.	1500 giug.	4	—	1500 lug.	10	39.	1519 giug.	3	—	1520 giug.	7
18.	1498 ag.	12	—	1500 ag.	31	40.	1521 mar.	30	—	1532 nov.	1
19.	1500 set.	2	—	1500 dic.	31	41.	1522 feb.	14	—	1527 gen.	18
20.	1500 mar.	11	—	1501 apr.	30	42.	1527 gen.	20	—	1531 dic.	16
21.	1501 mar.	7	—	1501 set.	29	43.	1527 giug.	2	—	1529 ag.	20
22.	1501 ot.	1	—	1501 dic.	31						

26.

Copiarì di Lettere Responsive (1453-1483).

1.	1453 gen.	6	—	1468 ot.	3	2.	1468 ot.	5	—	1483 apr.	18
----	-----------	---	---	----------	---	----	----------	---	---	-----------	----

27.

Registri di Rapporti e Relazioni d'Oratori (1395-1429).

1.	1395 lug.	15	—	1401 ap.	13	3.	1411 gen.	17	—	1426 dic.	11
2.	1395 ag.	31	—	1404 mar.	12	4.	1428 apr.	5	—	1429 nov.	13

28.

Registri di risposte verbali degli Oratori dei Signori (Legazioni e Commisarie) (1458-1496).

1.	1458 lug.	11	—	1461 ot.	17	1.	1465 mag.	23	—	1496 lug.	
----	-----------	----	---	----------	----	----	-----------	----	---	-----------	--

29.

Altri Registri Volumi e Filze di atti che hanno attinenze con gli atti della Cancelleria.

Oltre i documenti suddetti si conservano nell'Archivio della Repubblica non pochi altri volumi, filze, registri, i quali, o vengono direttamente dalla Cancelleria, o hanno con essa e co' suoi ufficiali sì strette attinenze che utilissimo sarà certo

(1) Spesso le date qui indicate si trovano soltanto a tergo, scrittevi dagli Ufficiali della Cancelleria, o dell'Archivio, o si desumono dal computo dell'indizione e dal contesto.

(2) Per la lettere Responsive in generale non riduco lo stile cronologico allo stile moderno, perchè è molto difficile, nella maggior parte dei casi, determinare quale in esse si segua.

agli studiosi averne una qualche notizia. Li enumero qui appresso tenendo principalmente a guida l'*Inventario Sommario del R. Archivio di Stato di Firenze*.

1) Capitoli, cioè atti d'accomandigia, o di sottomissione, di signori, terre e castelli; di leghe, paci, tregue e ogn'altra specie di patti e convenzioni; elezioni di ufficiali, lettere di papi, imperatori, re e altri principi (e che perciò concernono quasi tutti gli ufficj della Cancelleria); registri 69 dal 1024 al 1530 e sgg.; con altri 26 di Appendice dal 1324 al 1530 e sgg. c. s.; protocolli, o minutarj, 22, dal 1257 fin oltre il 1530.

2) Signori e Collegi soli, o coi Dieci di Balìa, Otto di Pratica e altri Ufficj, dal 1413 al 1531. Sono in numero di 31 volumi rogati da varj ufficiali della Cancelleria, come il Cancelliere dei Dieci, o degli Otto, il Notaro delle Tratte, ec.

3) Dieci di Balìa e Otto di Pratica. Deliberazioni e Condotte, Stanziamenti e Paghe di soldati fatte dai Dieci; registri 67 dal 1384 al 1530. Seguono 15 registri simili degli Otto dal 1480 al 1532. Rassegne, Difetti e Appuntature dei Dieci; registri 6, dal 1491 al 1521. Munizioni; registri 10, dal 1429 al 1514. Seguono quelle gli degli Otto; 2 registri, dal 1489 al 1527. Notificazioni e Querele (Dieci); un registro del 1529 e 1530. Ricordanze; registri 11, dal 1425 al 1508. Seguono quelle degli Otto; 4 registri, dal 1486 al 1531. Giornali, Entrata e Uscita (Dieci); registri 43, dal 1431 al 1530. Seguono 5 registri degli Otto, dal 1489 al 1525. Debitori e Creditori (Dieci); registri 75, dal 1424 al 1529.

4) Dieci e Otto c. s., Carteggio, Missive scritte dai Dieci per la maggior parte fuori del Dominio, Istruzioni e Lettere ad Oratori; registri 48 dal 1384 al 1530. Id. degli Otto; 20 registri, dal 1480 al 1532. Missive dei Dieci dentro il Dominio; registri 108, dal 1413 al 1531. Seguono quelle degli Otto; 51 registri, dal 1480 al 1528. Responsive (Dieci); 151 filze dal 1424 al 1530. Seguono quelle agli Otto; 56 filze, dal 1480 al 1530. Sommarj di Missive e Responsive e Ricordi varj (Dieci); 5 registri, dal 1478 al 1487; seguono 2 degli Otto, dal 1488 al 1526. Rapporti e Relazioni d'Oratori (Dieci); un registro, dal 1395 al 1401.

5) Legazioni e Commissarie, Missive e Responsive, Lettere originali d'Oratori, della Signoria, dei Dieci, degli Otto; 67 tra filze e registri, dal 1399 al 1529.

. Volumi delle Tratte.

A tutti questi documenti se ne debbono aggiungere due altre serie, che servono quasi di corredo e di aiuto per le ricerche in essi; sono i 47 registri dal 1289 al 1532, contenenti indici, repertorj cronologici, alfabetici e a materie pei documenti dei Consigli Maggiori, delle Balie, dei Signori e Collegi; e i 17, dal 1364 al 1529, contenenti copie di leggi e ordini concernenti l'Ufficio della Signoria, l'elezione e l'ufficio degli Ambasciatori, Ricordanze varie, inventarj di libri, documenti, argenti, formulari, ec.

II.

Documenti

(1299-1529).

1.

6 aprile 1299.

Provvisione concernente l'elezione e il salario del Notaro della Signoria.

.....

Item infrascripta provisio super infrascriptis, ut supra dictum est, edita et facta, cuius quidem provisionis tenor talis est. Ut in electione Notarij dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie observetur equalitas, et, ut cessent rogamina, que cotidie fiunt de ipsis Notariis eligendis, et, ad tollendas querelas et abhominaciones, que fiunt, propter exactionem salariorum ipsorum Notariorum, in hiis diligenti examinatione et deliberatione prehabita, per predictos dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie provisum, deliberatum et firmatum fuit quod domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi Florentini, qui, pro tempore, fuerint, provideant et deliberent inter se in electione et super electione ipsius Notarij, videlicet quod, ante omnia, deliberent, ad sortem, in quo sextu eligi et esse debeat Notarius antedictus, et in eo sextu, in quo, per sortem, venerit, ipsum Notarium eligant, ex melioribus et magis ydoneis eiusdem sextus, prout de eorum processerit voluntate. Et sic, per ordinem et per sortem, procedant, quousque idem Notarius fuerit in quolibet et de quolibet sextu. Et, completis, per sortem, omnibus sextibus, a capite incipiant, et ita procedant. Et quod dictus Notarius scribere teneatur, et debeat, omnia et singula stantiamenta et provisiones, que fierent per ipsos dominos Priores et Vexilliferum, et apodixas et omnia et singula, que expedierint, vel utilia fuerint, pro Communi Florentie, et omnia et singula que voluerint, seu dixerint, eidem dicti domini Priores et Vexillifer, tam pro factis Communis Florentie, quam etiam singularium personarum, et facere omnia et singula, que pertinent et spectant ad suum officium, et que fuerint eidem dicta et iniuncta, seu precepta, per Priores et Vexilliferum. Et quod, durante suo officio, vel etiam postea, non possit aliquid accipere, vel recipere, aliquo modo, iure, vel causa, pro aliquo stantiamento, seu provisione quod, vel quam, facerent ipsi domini Priores et Vexillifer, vel pro aliqua apodixa, vel pro aliquo contractu, seu obligatione, vel pro aliqua scriptura quam faceret, rogaret, vel imbreviaret, durante suo officio; nec aliqua causa, iure, vel modo, seu ingenio, possit recipere, vel habere, per se, vel alium, aliquam pecunie quantitatem, vel aliquam aliam rem, durante suo officio, vel etiam postea, pro aliqua causa, re, facto, seu ingenio, quam, vel quod, faceret, vel exerceret, suo officio, durante ea ratione, vel occasione, quia esset in officio, vel Notarius ipsorum Priorum et Vexilliferi. Et quod omnes scripturas, stantiamenta

et provisiones que et quas idem Notarius fecerit pro Comuni Florentie, infra tertium diem teneatur scribere et ponere in actis, et omnia que fecerit, seu scripserit, pro singularibus personis, ipsa tradere completa et publicata singularibus personis, sine aliquo pretio, infra tertiam diem. Et quod ratione, vel occasione, sui offitij, vel ex aliqua scriptura quam faceret, vel rogaret, vel imbreviaret, seu fieri, rogari, vel imbreviari faceret, nichil possit petere, recipere, vel habere, aliquo modo, vel ingenio, seu causa. Et quod omnia sua acta in fine sui offitij resingnare teneatur Vexillifero iustitiae, qui in offitio esse debet post ipsum Notarium, ante quam ipse Notarius exeat de domo in qua morantur ipsi Priores et Vexillifer die quo dabitur vexillum ipsi Vexillifero. Et quod ipsa acta, ac etiam omnia alia acta, que non essent in Camera Communis Florentie, facta per preteritos Notarios Priorum et Vexilliferi, reponi debeant in quodam armario, quod fiat, et fieri debeat, in domo, in qua morantur ipsi domini Priores et Vexillifer. Et quod ipse Notarius dominorum Priorum et Vexilliferi, a die depositi offitij ad unum annum, non possit eligi ad aliquod offitium Communis Florentie, et, si electus fuerit, non valeat electio. Et, ut predicta plenius et efficacius possint et debeant observari, ipse Notarius iurare et promittere teneatur predicta omnia et singula attendere et observare et contra non facere, vel venire, directe, vel per obliquum; ac etiam dare et solvere Camerario Communis Florentie, pro ipso Comuni, pro qualibet vice qua contrafecerit, libras viginti quinque florenorum parvorum, et omnia et singula que acceperit, restituere in quadruplo illi, a quo acceperit. Que omnia solvere teneatur et debeat, et compelli possit, de facto, sine aliquo libello, vel petitione, et sine strepitu et figura iuditij, per dominum Capitaneum et suos Iudices et Iudicem Gabelle; et sufficiat probatio unius testis, cum publica fama, et nichilominus predicta omnia et singula attendere et observare teneatur. Et quod, si Notarius predictus aliquid acceperit, vel receperit, contra predicta, ad aliquod offitium de cetero non admictatur; et quod in Consilio publicetur; et ad supra dicta dictus Notarius se obligare teneatur; et quod de predictis et aliis supradictis solemnis fiat promissio et obligatio et iuramentum. Et predicta iurare et promittere teneatur, prima die sui offitij, quando datur vexillum, vel, si tunc presens non esset, ante quam incipiat sum offitium exercere. Et quod domini Priores et Vexillifer, ea die, qua iurabunt eorum offitium, iurare teneantur, et debeant, et hoc ponatur et exprimat in eorum iuramento, quod omnia et singula supradicta facient attendi et observari et contra fieri non patientur, aliquo modo. Et quod unusquisque Notarius dominorum Priorum et Vexilliferi, qui, pro tempore, fuerit, habeat, et habere debeat, a Comuni Florentie pro suo salario, remuneratione et labore eiusdem offitij, pro duobus mensibus, quibus fuerit in offitio antedicto, libras viginti quinque f. p., et non ultra. Quod quidem salarium Camerarij Communis Florentie, qui, pro tempore, fuerint, licite et impune, et absque eorum preiuditio et gravamine, de ipsius Communis pecunia, solvant, et solvere possint, teneantur, et debeant, cuilibet Notario dominorum Priorum et Vexilliferi, qui, pro tempore, fuerit, absque aliquo stantiamento, provisione, vel reformatione, circa finem offitij dominorum Priorum et Vexilliferi, cum quibus fuerit in offitio antedicto. Et insuper armarium predictum, de quo supra dicitur, fieri debeat quam cicius fieri poterit. Et quod claves dicti armarij debeant esse et stare penes dominos Priores et Vexilliferum, qui, pro tempore, fuerint. Et quod ipsi Priores et Vexillifer copiam fieri faciant de ipsis actis cuilibet, cui viderint copiam fore dandam, et ipsam sumi permittant sine aliquo pretio, vel mercede. Et, ad hoc ut domini Priores et Vexillifer et eorum Notarius

presentem provisionem et reformationem super ea fiendam ignorare non possint nec ignorantiam pretendere, ipsa provisio et reformatio, super ea fienda, ponatur, et scribatur, et colligatur inter assides, in quibus, seu inter quas, sunt inclusa Ordinamenta iustitiae, que sunt penes dominos Priores et Vexilliferum, non obstantibus... (A. S. F., *Rif., Provv.*, 10, cc.-6 sgg.; in parte già pubblic. in MARZI, *Notizie Storiche*, p. 40; ved. sopra, p. 49).

2.

15 luglio 1299

Provisione concernente l'elezione a Cancelliere Dettatore di Chello Baldovini, il suo ufficio e salario.

Item infrascripta provisio super infrascriptis, ut dictum est, edita et facta, cuius quidem provisionis tenor talis est. Pro evidenti Comunis Florentie utilitate (utilitate) et commodo, per predictos dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie provisum et deliberatum fuit quod discretus vir ser Chellus Uberti Baldovini, notarius, nunc Scriba dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi Florentini, possit, sibi que liceat, licite et impune, et absque sui preiuditio et gravamine, pro ipso Comuni esse et fuisse, a die quartodecimo proximi preteriti mensis iunij citra, in officio dictandi et scribendi litteras et ambaxiatas dicti Comunis, et ipsum officium a dicto die citra potuerit exercuisse et fecisse, et de cetero facere et exercere possit, liberaliter (sic) usque ad kallendas mensis ianuarij proxime venturi et per totum tempus predictum. Ac etiam idem ser Chellus, notarius, advenientibus dictis kallendis mensis ianuarij, vel ante ipsas kallendas, possit eligi et esse in eodem officio dictandi et scribendi litteras et ambaxiatas eiusdem Comunis, et ipsum Offitium recipere, acceptare, facere et exercere, in anno et pro anno futuro, initiando in predictis futuris kallendis mensis ianuarij. Et illi, ad quos pertinet et spectat facere ipsam futuram electionem eiusdem Notarij Dictatoris dicti Comunis, licite et impune, et absque eorum preiuditio et gravamine possint, eis que liceat, ipsum ser Chellum, notarium, eligere in ipso Offitio, pro anno futuro predicto, si de ipsorum electorum processerit voluntate. Et idem ser Chellus, notarius, salarium sibi ordinatum et statutum, pro eodem Offitio, tam pro presenti anno, quam pro futuro, si pro ipso futuro anno in ipso Offitio eligi contigerit, ut dictum est, a dicto Comuni Florentie, et de ipsius Comunis pecunia, percipere, et habere possit, licite et impune, non obstante quod idem ser Chellus, notarius, nunc sit, et hactenus fuerit, et de cetero esse debeat pro ipso Comuni Florentie in predicto Offitio Notarij et Scribe dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi, et etiam in predicto Offitio dictandi et scribendi litteras et ambaxiatas eiusdem Comunis, et, non obstantibus reformationibus Consiliorum Populi et Comunis Florentie, noviter super deveto Notarij et Scribe dominorum Priorum et Vexilliferi editis et factis, que expresse videntur contradicere in predictis, et, non obstante aliqua promissione, seu obligatione, per ipsum ser Chellum in contrarium facta, ac etiam, non obstantibus aliquibus capitulis, Statutis, seu Ordinamentis, vel Consiliorum reformationibus, quomodolibet contradicentibus, vel repugnantibus in predictis... (A. S. F., *Rif., Provv.*, 10, c. 66'. Approv. dalla Signoria e poi dal Cons. de' Cento con 71 fave nere contro 6 bianche; ved. sopra, p. 58).

3.

10 Ottobre 1303.

Stanziamiento di varie somme pel salario a ser Chello Baldovini e per altre spese della Cancelleria e ballia concessa ai Signori d'eleggere il Notaro delle Riformagioni.

.....
 Consideratis et diligenter examinatis infrascriptis expensis et solutionibus infrascriptis personis et infrascriptis occasionibus factis per religiosum virum dopnum Ubaldum de Septimo, Cisterciensis Ordinis, Baldum Ridolfi, Nerium Frechole et Ricchum de Albiccis, olim in mensibus et pro mensibus iunij et iulij proxime preteriti Camerarios Comunis Florentie..., domini Priores Artium et Vexillifer iustitie... providerunt... quod... potuerint... solvisse... infrascriptas expensas...

... Item ser Chello Baldovini, notario et Dictatori Comunis, de salario quod recipere debet a dicto Comuni, in anno a kallendis iulij proxime preteriti in antea, de summa librarum cl f. p., libras xij et solidos x f. p. ... Item Piero, cartolaro, pro pretio cartarum et quaternorum de pecude et de papiro et pro covertis librorum per eum datorum et datarum dictis Camerariis, de dictis duobus mensibus, libras lxxviii et soldos viij f. p. Item Vanni, nuntio Camere, pro solvendo atramento, pennis et oleo et una lagena vini greci dati Consiliariis cum ficibus ad bibendum, et pro mille palloctis de stagno, libras viij, soldos ij^{ss} et denarios viij f. p. Item Angelo Bartholomei, ceraiuolo, pro pretio cere, cereorum, torquiorum et candelocorum per eum datorum pro dominis Prioribus, pro illuminandis Consiliis, que fiunt de nocte in pallatio dominorum Priorum et domini Potestatis, et pro illuminando de nocte in domo dominorum Priorum... Item sexaginta berrovariis dominorum Priorum...

... Domini Priores Artium et Vexillifer iustitie... possint... nominare et eligere Notarium Offitiale predictum... pro uno futuro anno, iniziando in kallendis mensis ianuarij proxime venturi, et finiendo in aliis kallendis mensis ianuarij..., ad salarium et cum salario in Statuto Comunis... contento, illum videlicet quem ipsi domini Priores et Vexillifer voluerint, de quacumque terra... (Ivi, 12, c. 46'. Approv. dalla Signoria e poi dai Consigli de' Cento, Generale e Speciale del Popolo e delle Capitadini delle dodici Arti Maggiori; il giorno 11 nei Consigli Generale e Speciale del Comune e delle Capitadini delle dette Arti Maggiori; ved. sopra, p. 58).

4.

18 Settembre 1313.

Stanziamiento di dugento fiorini d'oro alla Camera dell'Arme per varie spese fra cui quelle più minute degli ufficj del Comune.

.....
 Item fratri Laurentio, converso, seu fratri, monasterij abbatie de Septimo, pro Comuni Florentie commoranti ad custodiam massarie et rerum et arnensium existentium in Camera dicti Comunis, usque in quantitatem et summam ducentorum florenorum auri, per ipsum fratrem Laurentium, pro dicto Comuni, expendendorum, solvendorum et convertendorum in solutionibus et pro solutionibus particulariter

faciendis nuntiis et exploratoribus per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie, quacumque de causa, ed aliquas partes, terras et loca, in servitium et pro servitio eiusdem Comunis hactenus missis, seu in futurum mictendis, ac etiam illis nuntiis, qui mitterentur, aut hactenus missi essent, a quibuscumque Comuni-
tatibus, terris et partibus, ad Civitatem Florentie, pro felicibus rumoribus et novitatibus nuntiandis; nec non in torchiis et pro torchiis, candellis, cera, pannellis, cartis, quaternis, inlaustro, pennis et aliis rebus dicto Comuni et Offitia-
libus dicti Comunis quomodolibet opportunis, pro ipso Comuni, prout expediens fuit et fuerit, emptis et emendis; et pro ipsarum rerum et cuiuslibet earum pre-
tiis persolvendis, iuxta dispositionem et velle predictorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, sine ipsius fratris preiudicio et gravamine... (Ivi, *Provv.*, *Prot.*, 3, c. 150. Approv. dalla Signoria, poi dai Consigli de' Cento, Generale e Speciale del Popolo e delle Capitadini delle dodici Arti Maggiori; ved. sopra, p. 448).

5.

19 Aprile 1318.

Provvisione concernente le copie autentiche degli atti della Signoria e la consegna che di quelli il Notaro doveva fare alla Camera.

Item quod quilibet Scriba dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, tam presens quam qui pro tempore fuerit, teneatur, et debeat, ultimo die sui offitij assignare et presentare acta Offitij Priorum et Vexilliferi iustitie, cuius fuerit Scriba, Custodibus Actorum Camere Comunis Florentie, sub pena librarum ducentarum f. p. Et, si quid de gestis, vel factis, per ipsum Offitium in actis poni, vel scribi, restiterit, possit in dicta Camera et non extra, scribere ac ponere in ipsis actis, seu libro ipsorum actorum, infra octo dies proximos, a die exitus offitij computandos, et ab inde in antea dicti Custodes non patiantur aliquid in ipsis actis, seu libro, scribi; et predictus Scriba scribat, ipsius durante offitio et postea, extensse omnia et singula acta memorati Offitij, sub pena predicta. De quibus omnibus dominus Vicarius et Executor Ordinamentorum iustitie et quilibet eorum inquirat, et inventum culpabilem in aliquo predictorum casuum dicta pena puniat, et condempnet. Et de predictis et quolibet eorum quilibet possit accusare et denunciare, clam et palam, prout voluerit.

Item quod nullus Scriba Priorum Artium et Vexilliferi iustitie possit, vel eis (sic) liceat, aliquam provvisionem factam per ipsos Priores et Vexilliferum de aliqua solutione fatienda de pecunia Comunis Florentie redigere in formam publicam nisi semel; et tunc scribere teneatur iuxta ipsam provisionem qualiter sit completa et reddita. Et quod quilibet Notarius, qui scripserit ex actis Offitij Prioratus et Vexilliferatus aliquam provisionem alias non redditam in publicum, continentem aliquam solutionem fieri debere alicui de pecunia iamdicti Comunis, scribat iuxta ipsam provisionem qualiter tali die sumpserit ex actis. Et quod nulla provisio facta per Offitium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, que contineat aliquam solutionem fieri posse, vel debere, de pecunia dicti Comunis, reddita semel in publicum, possit ulterius in publicum reddigi. Et quod Custodes Actorum Camere provvisionem huiusmodi redditam in publicum semel ulterius in publicum redigi non permittant... (Ivi, *Provv.*, 15, c. 164. Approv. c. s.; ved. sopra, p. 50).

1-24 Marzo 1320.

Parte d'una provvisione concernente l'elezione del Notaro della Signoria.*Dell'ufficio de' Sengnori Priori e del Ghonfaloniere della Giustizia.*

.... i quali Priori et Gonfaloniere di giustizia il detto Notaio elegghino cittadino di Firenze, alibrato et habitante nel sesto, per lo quale sarà eletto, faccendo per sorte in quale sesto essere eletto et essere debbia, et non altrimenti; et in quello sesto, nel quale verrà per sorte, elegghino quattro notai, de' migliori et più sofficienti di quello sesto, et colui lo quale haverà più voci, sia Notaio; et così per ordine et per sorte si proceda, infino a tanto che in ciascuno sesto sarà fatta la elezione del detto Notaio. E, compiuti per sorte tutti i sestii, richomincisi da capo per lo detto modo; et quello Notaio facciano giurare di fare l'ufficio suo bene et lealmente. Il quale Notaio abbia divieto nel detto Ufficio per due anni, dal die del disposto ufficio; el detto Notaio possa torre della provvisione e stanziamento pertengnente ad alcuna singulare persona, overo persone, recandolo in piuvicho, in fino in soldi venti de fiorini piccioli, et meno, considerata la qualitate della provvisione et dello stanziamento. Ma dello stanziamento, overo provvisione pertengnente al Comune di Firenze, o alcuna pollizza qualunque, niuna cosa adomandi, overo ricevi, per sé, o per altre (sic); et, se più, overo altrimenti che detto è di sopra, adomandasse, overo ricevesse, in alcuno modo, sia condannato in livre cento di f. p. per ciaschuno e per quante volte. Anchora la copia di tutti gli atti dell'Ufficio de' Priori et del Gonfaloniere della giustizia, del quale sarà Notaio, rapresenti, et assengni alle Guardi (sic) degli Atti della Chamera del Chomune di Firenze, infra quindici di proximani dal die del diposto ufficio, sotto pena di livre dugento di f. p.; et neente meno anchora sia tenuto et chostrecto di rapresentargli a llo ro dopo il detto termino. Il quale Notaio sia tenuto tutte le pollizze, le quali scrivesse d'alchuno paghamento, che ssi dovrà fare, per li Chamarlinghi della Chamera dell' avere del Chomune di Firenze, et le quali pollizze i Priori e 'l Ghonfaloniere della giustizia mandassono a' Sengnori et Officiali delle Ghabelle, d'alchuna quantitate di pechunia, che si debbia dare per loro, overo che si debbia asengnare a' Chamarlinghi della Chamera per lo Comune, distesamente scrivere nelgli atti di quello Ufficio; et il detto Notaio non possa, overo a llui non sia lecito, alchuna provvisione fatta per li Priori et Ghonfaloniere della giustizia d'alchuno paghamento, che si debbia fare dell' avere del detto Chomune, recharla in piuvicha forma, se none una volta; et allora sia tenuto di scrivere apresso quella provvisione come sia compiuta et redduta (1). Et ciaschuno notaio, il quale trarrà delgli atti dell'Ufficio de' Priori et del Ghonfaloniere alchuna provvisione altra volta non renduta in piuvicho, che chontengha alchuno paghamento, dovere essere facto ad alchuno dell' avere del predetto Comune, scriva apresso quella provvisione chome chotale die traesse de' detti atti. Et che alcuna provvisione fatta per l'Ufficio de' Sengnori Priori et Ghonfaloniere di giustizia, la quale contengha alcuno paghamento potersi, overo doversi, fare dell' avere del detto Comune, recata una volta in piuvicho, da indi inanzi non si rechi più in piuvicho. Et che le Guardie degli Atti della Chamera questa chotale provvisione;

(1) La frase latina è « completa e reddita », cioè condotta a fine e pubblicata in forma autentica.

rechata in piuvicho una volta, no'lla lascino rechare altra volta. Et che nelle predette peni (sic) possa essere condannato per lo Exechutore delli Ordinamenti della giustizia, non hostante alcuno privilegio, overo beneficio, et anchora infra l'anno et dopo l'anno. Et delle predette cose possa ciaschuno acchusare et dinunziare, di naschoso et in palese, dinanzi allo Executore; et sia tenuto a llui credenza, se vorrae. Et di queste chose possa, per suo movimento, lo Executore inchiedere, et in ciaschuno de' predetti casi basti la pruova di tre testimonij di piuvicha fama. Et queste chose sie tenute (sic) di giurare il detto Notaio di servare nell'entrata del suo officio. Il quale giuramento il Notaio delle Riformagioni sia tenuto di contarlo (1) a lui (A. S. F., *Stat.*, vol. 3, cc. 70 sg. A c. 81 si trova la data di queste aggiunte «... mille trecento dicenove, indizione terza, del mese di marzo»; dal che si vede come debbono assegnarsi ai primi 24 giorni del marzo 1320; cf. sopra, pp. 50, 51).

7.

1322.

Rubrica dello Statuto del Capitano concernente l'ufficio de' Priori, Gonfaloniere e loro Notaro.

De Offitio dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie.

... Dicti autem Priores et Vexillifer iustitie, prima die qua convenerint pro eorum officio exercendo, constituent unum ex eis eorum Propositum, cui obtemperare debeant alii, proprio iuramento eius, et sub pena soldorum quinque, et secundum dispositionem venire, et ire, et esse, et stare. Et quod dictus Prepositus faciat iurare suos socios, et ipse idem iuret, ac etiam Notarium dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, quod super specialibus factis alicuius persone non dicent Potestati, vel Capitaneo, vel eorum Iudicibus, vel Familie, aliqua verba, nec etiam scribent eis, nisi fuerint quinque eorum ad minus concordés, computato Vexillifero... Qui Priores et Vexillifer iustitie dictum Notarium eligant civem florentinum, allibratum et habitantem in sextu, pro quo fuerit electus, faciendo per sortes in quo sextu eligi et esse debeat, et non aliter; et in eo sextu in quo per sortem venerit, eligant quatuor notarios, de melioribus et magis ydoneis eiusdem sextus, et qui plures voces habuerit sit Notarius; et sic, per ordinem et per sortem, procedatur, quousque in quolibet sextu fuerit electio dicti Notarij celebrata; et, completis per sortem omnibus sextibus, rursus incipiatur dicto modo. Et ipsum iurare faciant suum officium bene et legaliter exercere. Qui Notarius devetum habeat in dicto Officio per duos annos a die depositi officij. Et dictus Notarius possit accipere de provisione, vel stantiamento, pertinente ad aliquam singularem personam, vel personas, in publicum etiam redigendo, usque in solidos viginti f. p., et minus, considerata qualitate provisionis et stantiamenti. De stantiamento vero et provisione spectantibus ad Commune Florentie, vel de aliqua apodixa quacunque, nicil petat, vel recipiat, per se, vel per alium, et, si ultra, vel aliter, quam dictum est supra, peteret, vel reciperet, aliquo modo, condennetur in libris centum f. p. pro quolibet et quotiens. Et quod etiam talis Notarius, si peteret, vel reciperet, ali-

(1) Cioè di darlo.

quid de stantiamentis, ve provisionibus pertinentibus ad Commune predictum, vel de aliqua apodixa, non possit inde ad quinque annos proximos habere aliquod officium a Comuni. [Et quod nullus, qui fuerit in futurum in Scribatu dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, possit, vel debeat, eo existente in ipso Scribatu, vel post depositionem ipsius Scribatus ad sex menses, eligi, vel esse, ad aliquod aliud officium Communis Florentie, sub pena librarum centum f. p. cuilibet eligenti, et librarum ducentarum f. p. electo et officium acceptanti, et quotiens; et insuper talis electio non valeat] (1). Copiam quoque omnium actorum Officij Priorum et Vexilliferi iustitie, cuius fuerit Scriba, presentet et assignet Custodibus Actorum Camere Comunis infra xv dies proximos, a die depositionis officij computandos, sub pena librarum ducentarum f. p.; et nichilominus etiam presentare teneatur, et cogatur, post dictum terminum. Qui Notarius teneatur omnes apodixas quas scriberet, de aliqua solutione per Camerarios Camere, de pecunia Communis Florentie, facienda, et quas Priores et Vexillifer iustitie mitterent Dominis et Officialibus Gabelle, de aliqua quantitate pecunie danda, vel assignanda, Camerariis Camere, pro Comuni, extense scribere in actis ipsius Officij. Et dictus Notarius non possit, vel ei liceat, aliquam provisionem factam per Priores et Vexilliferum iustitie de aliqua solutione facienda, de pecunia dicti Communis, redigere in formam publicam, nisi semel; et tunc scribere teneatur iuxta ipsam provisionem qualiter sit completa et reddita; et quilibet Notarius, qui sumpserit, ex actis Officij Priorum et Vexilliferi aliquam provisionem, alias non redditam in publicum, continentem aliquam solutionem alicui fieri debere de pecunia iam dicti Communis, scribat iuxta ipsam provisionem qualiter die tali sumpserit ex dictis actis. Et quod nulla provisio, facta per Officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, que contineat aliquam solutionem fieri posse, vel debere, de pecunia dicti Communis, redacta semel in publicum, ulterius in publicum redigatur; et quod Custodes Actorum Camere provisionem huiusmodi redactam in publicum semel, alia vice redigi non permittant; et quod in predictis penis condemnari possit per Executorem Ordinamentorum iustitie, non obstante aliquo privilegio, vel beneficio, et infra annum, et post annum; et de predictis possit quilibet accusare et denunciare, clam et palam, coram Executore, cui teneatur secretum, si voluerit; et de hiis possit Executor, suo motu, inquirere, et in quolibet predictorum casuum sufficiat probatio trium testium de publica fama. Et hec iurare teneatur idem Scriba servare in introitu sui Officij; quod iuramentum Scriba Reformationum computare teneatur eidem. Habeant quoque Priores et Vexillifer et eorum Notarius, pro expensis solitis eorum eorumque familiarium, et Camerariorum Camere Armorum, et arnensium palatij Populi, quas faciunt, libras decem f. p., inter omnes, pro quolibet die, quo steterint ad dictum Officium Prioratus, computato in dictis libris decem salario decem solidorum f. p. quos habere debet Vexillifer ... Et quod nullus civis, vel districtualis Florentie, vel etiam alienigena, possit comedere cum dictis Prioribus et Vexillifero iustitie, tam presentibus quam futuris, etiam si moram, vel quasi moram, traheret, vel faceret, pro aliquo officio, in palatio Communis Florentie, in quo Priores et Vexillifer iustitie morantur, exceptis Scriba ipsorum, Camerariis religiosis Camere Armorum palatij Populi et uno serviente ipsorum Camerariorum, quatuor servientibus Priorum et Vexilliferi, quorum unus sit campanarius, uno coquo et duobus pagiiis..., sub pena librarum centum f. p., cuilibet ex Prioribus et Vexillifero contra predicta, vel eorum aliquod,

(1) Le parole entro parentesi quadra sono aggiunte posteriormente nel marg. sin.

facienti, vel fieri permittenti, et quotiens, et librarum viginti quinque f. p. unicuique comedenti cum eis; si vero fuerit Rector, vel Officialis forensis cum eis comedens in libris ducentis f. p. pro vice qualibet condennetur, salvo quod dicta pena non vindicet sibi locum in Scriba Reformationum ea die qua fieret Consilium Populi, vel Comunis Florentie, seu electio alicuius rectoris, vel officialis, seu officium dicti Populi, vel Comunis, cui dictus Scriba interesset (1) ... Et predicta iurare debeant in principio eorum officij; quod iuramentum Scriba Reformationum eis debeat computare... Habeant quoque dicti Priores et Vexillifer sigillum Herculis et sigillum parvum cum lilio, cum quibus sigillari debeant licere, que mitterentur pro parte ipsorum Priorum et Vexilliferi... Et non possint specialia negotia alicuius persone deliberare, vel aliquid inde firmare, nisi prius solenni scrutinio celebrato per eos ad fabas nigras et albas... [Et ipse Camerarius (della Camera dell'Arme) ultra quam unam fabam, et tunc secretam, recipere non possit ab aliquo ex ipsis Prioribus et Vexillifero, nec Scriba eorum scribat aliquam provisionem, vel stantiam, nisi secreta date fuerint dicte fabe, sub pena librarum viginti quinque f. p., talisque provisio et stantiam non valeat] (2). Et, ipsa recepta, mox claudat manum, et mictat in quandam pixidem, quam deferat in alia manu. Receptisque singulis fabis a singulis, et in dictam pixidem singulariter missis, immediate ipsas omnes extrahat de pixide, et in ipsorum Priorum et Vexilliferi eorumque Scribe conspectu eligat nigras de albis, et numeret eas... Et huiusmodi propositi scrutinio, vel partito, nullus alius civis, vel districtualis Florentie, seu forensis, interesse possit, nisi Scriba Priorum et Vexilliferi et Scriba Reformationum Consiliorum dicti Comunis et Populi... [Electionem quoque duorum religiosorum in Camerarios Camere Armorum palatij Populi domini Priores et Vexillifer iustitie facere possint, pro eo tempore, ac termino, et terminis, quibus voluerint, cum officio, balia et salario consuetis]... (3). Teneatur etiam proprio iuramento dominus Potestas et Capitaneus eorumque Iudices, milites, et notarij, et familiares, et berrovarij, et ceteri officiales Comunis Florentie Officium dominorum Priorum et Vexilliferi manutenere pro posse et ipsos prosequi gratia et honore, et non permictere ipsos, vel eorum Notarium, gravari nec aditum claudere, vel claudi permictere, set ipsos benigne recipient, et nullum hostium eis claudatur in aliqua domo per aliquem predictorum. Et, si contrafactum fuerit per aliquem predictorum, vel, si predicti offenderent, vel offendi facerent, aliquem predictorum dominorum Priorum et Vexilliferi, vel Notarium eorum, vel offendi permicterent, perdat quilibet predictorum, tam pro se, quam, pro quolibet de sua familia..., de suo salario libras mille f. p... Et quod Scriba Reformationum teneatur legere dictum Statutum cuilibet Officio Priorum et Vexilliferi infra quintam diem post eorum introitum (4) sub pena librarum viginti quinque f. p. (Ivi, 4, cc. 30'-34, lib. II, rubr. 3; ved. sopra, p. 60).

(1) Le parole fra parentesi quadra sono aggiunte posteriormente nel marg. destro.

(2) Queste parole sono aggiunte c. s. nel marg. sin.

(3) Parole aggiunte c. s. nel marg. destro.

(4) Le parole che seguono sembrano scritte posteriormente.

Rubrica dello Statuto del Capitano concernente le immunità concesse ai Priori, Gonfaloniere e loro Notaro.

De immunitate et privilegio dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie et eorum Notarij, et de pena offendentis eos.

Statuimus, et ordinamus quod domini Potestas, vel Capitaneus, seu eorum, vel alterius eorum, iudex, vel notarius, seu aliquis alius officialis Comunis Florentie, qui nunc sunt, vel pro tempore fuerint, non possint, vel debeant, dominos Priores et Vexilliferum iustitie et eorum Notarium, seu aliquem eorum, ratione eorum officij, vel aliquo modo, vel causa, que dici, vel excogitari possent, durante eorum officio, vel postea, a die depositi Officij ad unum annum, condemnare, gravare, seu quomodolibet molestare, seu dannificare, personaliter, vel realiter, nisi propter homicidium, vel vulnus, seu vulnera, cum sanguinis effusione, in persona alicuius quod, vel que, commisissent in personam alicuius, de quo, vel quibus, accusaretur talis offensor ab iniuriam passo; in quo casu possit talis offendens condemnari, secundum formam Statutorum domini Potestatis, vel domini Capitanei; et tunc, de consensu dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, tunc in officio residentium. Et quod contra factum fuerit non valeat ipso iure. Et Potestas, vel Capitaneus, vel Officialis contrafaciens, perdat, de suo salario, libras mille f. p. pro qualibet vice, quas Camerarij Comunis Florentie sibi retinere et non solvere teneantur. Nullus tamen predictorum Priorum et Vexilliferi, aut Notarius, possit, vel debeat, per dictos Dominos, vel Officiales, vel eorum mandato, poni ad tormenta, vel alicui generi tormentorum subici, aliqua ratione, nisi in casu homicidij per eum comissi, et tunc precedentibus inditiis, secundum formam iuris, et non aliter; et tunc cum consensu Priorum et Vexilliferi iustitie; quod si aliter poneretur ad tormenta per aliquem ex dictis Dominis et Officialibus, vel poni fieret, condemnatur talis Dominus, vel Officialis, ponens, vel poni faciens, ipsum ad tormenta, in libris quingentis f. p. pro qualibet vice, et credatur de hoc sacramento talis, qui diceret se tormentatum... Item quod domini Priores et Vexillifer et eorum Notarius, vel aliquis eorum, qui sunt, vel fuerunt hactenus, vel fuerint in posterum, nullo modo, vel causa, compelli possint, vel debeant, a die depositi eorum officij ad unum annum, ad aliquod officium assumendum, vel ambaxiatam faciendam, pro Comuni, vel Populo Florentino, nec esse de Consilio Potestatis, vel domini Capitanei, vel centum Virorum. Item provisum est et ordinatum quod domini Priores Artium et Vexillifer iustitie et eorum Notarius, et quilibet eorum, qui sunt, vel fuerunt, vel erunt, in posterum, possint, libere et impune, absque aliquo gravamine, portare et ferre omne genus armorum, tam defensibilium quam offensibilium, quotiens, quandocumque et ubicumque eis, vel ei, placuerit, dummodo arma offensibilia honeste portent. Item provisum et ordinatum est quod, si quis offenderit, vel offendi fecerit, aliquem ex Prioribus et Vexillifero iustitie, vel eorum Notarium, qui nunc sunt, vel hactenus fuerunt, vel erunt in posterum, durante eorum officio, et postea quandocumque, puniatur, et condenpnetur in duplum eius quo condemnari debuerit, vel deberet, si alium quemquam alienum ab ipso offendissent. Item, si quis dixerit verba turpia, aut iniuriosa, alicui ex predictis Prioribus et Vexillifero, seu Notario, punia-

tur talia verba dicens, pro iniurie qualitate, arbitrio domini Defensoris, qui habeat in hoc arbitrium in cognoscendo et puniendo. Et de verbis iniuriosis, vel turpibus, credatur iuramento talis Prioris, vel Vexilliferi, vel Notarij, de iniuria conquerentis. Item, si quis offenderit, vel offendi fecerit, aliquem ex Prioribus, vel Vexilliferum, vel eorum Notarium, qui nunc sunt, vel hactenus fuerunt, vel erunt in posterum, vel aliquem ex filiis, vel patribus, seu fratribus paternis, carnalibus, alicuius eorum, occasione officij Prioratus, vel Vexilliferatus, vel Notariatus, puniatur talis offendens, vel offendi faciens, in triplum ad minus, in quo puniri deberet ex forma capituli Constituti domini Potestatis, vel Capitanei, si alium offendisset, vel offendi fecisset. Salvo quod, si de tali offensione membri debilitatio, vel faciei vituperatio, sequeretur, talis offendens, vel offendi faciens, condemnatur in libris duobus milibus f. p., et eius bona debeant devastari. Si vero ex dicta offensione mors sequeretur, capite puniatur quandocumque in fortiam Comunis Florentie pervenerit. Et, si non pervenerit, condemnatur etiam pena capitis, et perpetuo sit exbanitus Comunis Florentie. Et in dictis tribus casibus, scilicet mortis, et debilitationis membri, et vituperationis vultus, sufficiat, tam in probatione offensionis, quam cause offensionis, ratione officij Prioratus, et Vexilliferatus, et Notariatus, probatio testium probantium legitime per publicam famam et sacramentum offensi, vel sui heredis, dummodo testes, qui probaverint per publicam famam, non sint inimici capitales offendentis, nec sint de stirpe, vel domo, offensi, et non sint homines male conditionis, vel fame. Et ad predictas penas infringendas tali offendenti teneatur dominus Potestas precise infra quinque dies post maleficium perpetratum, sub pena librarum mille f. p.; de quibus sindicari debeat, et quas Camerarij Comunis Florentie retinere teneantur de suo salario; nec beneficium pacis, nec aliquod aliud beneficium prodesse possit tali malefactori in aliquo, quin omnia predicta, prout dictum est, executioni mandentur. Et teneantur Priores Artium et Vexillifer iustitie, qui pro tempore fuerint, et etiam omnes artifices et populares, ad omnia et singula supradicta exequi facienda. Et, donec vindicta facta non fuerit, in tribus casibus supradictis, apothecae non aperiuntur, set clause teneantur. In aliis autem casibus, preter tres supradictos, sit sufficiens probatio de offensione unus testis legitimus, cum iuramento offensi. Et de causa offensionis, ratione officij, sufficiant testes legitime probantes per publicam famam. Et ad omnia predicta exequenda et effectui demandanda teneatur tam dominus Potestas quam Capitaneus et eorum Familia, et quod si unus facere neglexerit, possit, et debeat alius executioni mandare. Et habeat quilibet eorum in omnibus predictis arbitrium inquirendi et investigandi, de iure et de facto, prout sibi placuerit, non obstantibus in predictis, vel aliquo predictorum, aliquibus Statutis, seu Ordinamentis, domini Potestatis, vel domini Capitanei, contradicentibus in predictis casibus suprascriptis. Salvo quod omnia que dicuntur supra de offendentibus, vel offendi facientibus, Priores et Vexilliferum et eorum Notarium [intelligantur solum de offendentibus, vel offendi facientibus, illos Priores et Vexilliferum et Notarium] (1) qui fuerint tempore quo fuerunt facta et confirmata Ordinamenta iustitie, et ab inde citra, et erunt in posterum, et etiam de offendentibus et offendi facientibus illos Priores et Notarium populares, qui fuerint, et ante dicta Ordinamenta iustitie. Hoc tamen salvo et expresse proviso, quod alicui ex Prioribus et Vexillifero iustitie, vel Notario, qui sint, vel fuerint in futurum, predicta privilegia vel immunitates, vel predictorum

(1) Parole aggiunte posteriormente nel marg. sin.

aliquod, nullum beneficium prestat, vel favorem, circa aliquam promissionem, vel obligationem, seu conventionem, vel pactum, per eosdem Priores et Vexilliferum et Notarium, vel aliquem eorum, factam Comuni Florentie, vel alteri pro Comuni, vel alij cuicumque speciali persone, vel loco, sive principali nomine, sive fideiussorio, nec circa factiones aliquas, vel onera Communis Florentie, a quarum factionum et onerum solutione se non possit defendere, dicti privilegij vel immunitatis pre-textu (Ivi, cc. 34 sgg.; lib. II, rubr. 24; ved. sopra, p. 61).

9.

1325 ?

Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione e l'ufficio del Cancelliere Dettatore del Comune.

De electione et officio Notarij Cancellarij Communis Florentie rubrica.

Pro Comuni Florentie per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie, Officium xij Bonorum Virorum et Officium Gonfalonierum societatum Populi Florentie eligatur, annis singulis, unus bonus et expertus notarius, de Collegio Iudicum et Notariorum Civitatis prefate, in arte dictaminis expertus, in Cancellarium, et pro Cancellario, dicti Communis, et Dictatorem literarum et ambasiatarum ipsius Communis et Officij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, pro tempore esistentium, et ad scribendum et exercendum omnia et singula, que in dicto officio Cancellarie fuerint opportuna; qui Notarius habeat, et habere debeat, secum unum Notarium Coadiuctorem, quem voluerit. Et habeat, et habere debeat, dictus Cancellarius, annuatim, pro salario sue persone florenos auri c, et dicti sui Coadiuctoris florenos auri xl. Que salaria Camerarij Camere Communis Florentie, pro tempore existentes, eidem Cancellario, pro se et dicto suo Coadiuctore, dare et solvere teneantur, et debeant, de quacumque ipsius Communis pecunia, ad eorum manus pervenienda, quibuslibet quatuor mensibus cuiuslibet anni, in principio videlicet cuiuslibet (sic) quatuor mensium, sine retentione alicuius gabelle, vel driture, et sine aliqua apodissa propterea habenda, vel recipienda, a dominis Prioribus Artium et Vexillifero iustitie; et quod Cancellarius predictus de literis, seu pro literis, que mitentur, pro parte Communis Florentie, alicui Comuni, vel Domino, vel alii cuicumque, ad faciendam fidem quod aliquis sit de Civitate, Comitatu, vel Districtu Florentie, vel quod sit notarius, vel similibus, pro scriptura, vel dictatura earum, accipiat solidos vj f. p. de literis recomendatoriis, que mitterentur Comuni, vel domino alicuius civitatis, vel terre, vel ad ambasariam Communis Florentie, vel similibus, solidos viij f. p., et ad dominum Papam, Regem, vel cardinalem, solidos viginti f. p., et nichil ultra, vel aliter, petat, vel recipiat, per se, vel alium, sub pena librarum quinquaginta f. p. eidem, pro vice qualibet qua contrafecerit, auferenda (Ivi, 7, c. 16, lib. I, rubr. 9. Quest'aggiunta non è nel cod. 6 degli Statuti contenente lo stesso Statuto del Podestà del 1325; cf. sopra, p. 62).

10.

1325 ?

Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione del Notaro delle Riformagioni.

De electione Notarij qui debet scribere reformationes Consiliorum.

Potestas infra tertiam diem post suum adventum, cum consilio dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Civitatis Florentie, in Consilio Generali et Speciali faciat eligi, secundum formam que tradetur per ipsum Consilium, nisi prius foret electus, unum bonum et legalem Notarium forensem, de provincia Lombardie ultra Renum, in arte notarie bene expertum, qui non sit de Terra, unde sit Potestas, vel Capitaneus, pro scribendis Consiliis et instrumentis syndicatus Communis Florentie, cuius officium duret per annum unum tantum, et sit etiam in Civitate Florentie personaliter octo diebus ante initium sui officij; et de eadem Terra unde ipse notarius fuerit in sequenti anno non possit esse aliquis notarius ad officium predictum. Et hoc locum non habeat in persona ser Gratioli domini Curradi de Mutina, notarij, et non possit habere aliud officium a Comuni. Et teneatur scribere, propria manu, omnia Consilia et Consiliorum decreta et reformationes, et tenere ipsa secreta, que precepta erunt teneri secreta, et debeat inde copiam facere omnibus petentibus de Civitate et Districtu Florentie et pati ipsa exemplari per quemcumque notarium petentem et voluerit infra decem (dies?) post petitionem ipsius, exceptis secretis; salvo quod non fiat copiam (sic) alicui forensi de alia terra, vel loco, extra Districtum Florentie, et non debeat facere copiam de secretis Consiliis, donec secreta fuerint. Teneatur tamen reformationes et acta tradere Camerario, ut infra dicitur. Et non debeat morari in hospicio cum Potestate, vel Capitaneo, set alibi, ubi per Officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie fuerit ordinatum; et teneatur interesse omnibus Consiliis Communis Florentie in palatio Potestatis, vel alibi, ubi Consilia celebrantur, ante tertium sonum campane, que pulsatur pro Consilio congregando. Et etiam teneatur scribere omnia instrumenta syndicatus pro Comuni et ad Comune Florentie pertinentia, et pro suo officio legaliter exercendo. Et pro scribendis omnibus predictis (et) infra-scriptis, et suis expensis, et sue Familie, si quam secum vellet habere, et pro veniendo, stando et recedendo, habeat, et habere debeat, de avere Communis Florentie, libras ducentas quinquaginta f. p. pro toto tempore sui officij, a Camerario Communis; que solutio fieri debeat pro rata dicti salarij, de duobus in duobus mensibus; et, si minus serviverit, minus habeat pro rata temporis quo minus serviverit. Et quolibet anno, de mense may, debeat stare ad syndacatum sub Executore Ordinamentorum iustitie per quinque dies, et eius pro dicto officio parere mandatis, et solvere iudicatum, si condemnatus esset, nulla exceptione obstanti; neque aliquid aliud quam salarium suprascriptum petere possit, vel debeat, a Comuni, vel ab aliqua speciali persona, nec ratione standi, vel pro tempore syndicatus, pro copia danda Consiliorum, vel reformationum, vel aliqua alia occasione. Et, si contigerit, ante vel post adventum, ipso existente infirmo, vel absente, de licentia Communis per Potestatem Consilium celebrari, Notarius domini Capitanei, vel Iudicis Syndici, vel aliquis, quem Officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie duxerit ordinandum, scribere debeat, et possit ipsa Consilia usque ad ad-

ventum Notarij supradicti, vel quousque fuerit ab infirmitate liberatus, vel de absentia reversus. Et dictus Notarius habeat devetum per annum in dicto Officio; sed hoc devetum non habeat locum in persona ser Gratioli domini Corradi; et non moretur in palatio Comunis nisi tempore Consilij et Consiliorum, et, quando scribet propositum et reformationes Consiliorum, vel reciperet defensiones Consiliariorum. Et debeat, et teneatur, idem Notarius pro eodem salario scribere propositiones et reformationes Consiliorum domini Capitanei. Et quod ipse teneatur dare Camerariis Comunis Florentie exemplata omnia stantiamenta ad ipsos Camerarios pertinentia et etiam syndicatam (sic) instrumenta publicare sine nullo pretio eidem dando ultra salarium annuale, et etiam in fine sui officij consignare Camere et Camerariis Comunis Florentie libros, et quaternos, et acta stantiamentorum et reformationum Consiliorum Comunis, et dominorum Capitanei, et Priorum et Vexilliferi per eum quandocumque scripta ibidem et facta in armario, seu camera Comunis, reponenda et perpetuo conservanda, ita quod, processu temporis, volentes possint habere copiam. Et teneatur dictus Notarius non dare copiam dictorum actorum ad exemplandum alicuj notario forensi, sed solummodo originariis civibus Florentinis et Comitatinis. Et dictus Notarius omnes reformationes Consiliorum Comunis Florentie et domini Capitanei infra tres menses post factam reformationem teneatur, et debeat, scribere extense in quaternis, et ipsas scriptas tradere Custodibus Actorum Comunis Florentie in cartis pecudinis, ut quilibet possit inde copiam summere et habere, prout voluerit, exceptis secretis. Que reformationes scribi debeant et redigi in libro, seu quaterno, cum assidibus, et ibi addi reformationes, que, pro tempore, facte fuerint; et, si dictus Notarius contra fecerit, puniatur et condemnetur pro qualibet vice in libris quinquaginta, et ipso iure officio sit privatus. Quas libras quinquaginta Camerarius Comunis Florentie, qui, pro tempore fuerit, debeat eidem retinere de suo salario. Et, quando consignat reformationes, teneatur facere scribi diem consignationis, ut apparere possit si infra tempus consignaverit, sub pena predicta; ac etiam predicta observare et facere teneatur, sub debito prestiti iuramenti. Et quod dictus Notarius scribere debeat pro salario supradicto omnes provisiones et decreta et stantiamenta, que fierent per aliqua Consilia Comunis Florentie, vel domini Capitanei, de aliquibus factis, seu de aliqua commissione, que fieret in dominos Priores et Vexilliferum, seu commissione facienda per dominos Priores et Vexilliferum in aliquem, vel aliquos, ac etiam electionem Potestatis, Capitanei et aliorum officialium forensium, et eorum iuramenta, quando iurabunt commissa eis officia exercere, ac etiam instrumenta syndicatuum, que fient in Consiliis et per Consilia domini Capitanei et Comunis Florentie, et instrumenta syndicatuum, que, secundum formam Statutorum, fiunt, et fient, ad vendendum bona fugitivorum cum pecunia aliena, et concessiones et licentias represaliarum, que, secundum Statuta per Comune Florentie concedentur in futurum. Item quod dictus Notarius, qui nunc est, vel pro tempore fuerit, possit sibi Quoadiutorem eligere et habere in predictis et circa predicta, prout sibi placuerit, et illum quem eligerit in predictis. Qui Coadiutor ea que sibi fuerint commissa per dictum Notarium in predictis et circa predicta possit facere et exercere, dum tamen imbreventur et rogentur per dictum Notarium Reformationum; salvo quod dictus Notarius Quoadiutor, quando dictus Notarius Reformationum esset validudine impeditus, vel absens a Civitate, possit, et debeat, officium totum dicti Notarij Reformationum exercere, et facere, et rogare, et imbreviare. Et quod dictus Coadiutor habeat et habere debeat libras centum f. p.; quas

libras centum debeat habere dictus Notarius Reformationum pro dicto Coadiutore, de pecunia Comunis, pro suo salario et mercede unius anni; quod salarium percipere debeat pro rata dicti salarij singulis duobus mensibus de Notario Reformationum. Et quod hoc capitulum, in quantum tractat quod dictus Notarius Reformationum teneatur, et debeat, reformationes et acta deponere et consignare Custodibus Actorum Comunis Florentie, et de hiis, que statuta sunt circa predicta, sit precisum; et absolvi non possit, nec aliquid fieri contra predicta, sed per omnia idem fiat, et observetur, quod observatur de syndicato et mora domini Potestatis et domini Capitanei; nec aliter possint predicta tolli, vel in contrarium reformari, nisi ut tolli possunt Statuta loquentia de syndicato et mora dominorum Potestatis et Capitanei. Et quod domini Priores et Vexillifer non possint deliberare quod utile sit teneri Consilium super absoluteione dicti Statuti, et omnes pene locum habeant contra quoscumque, qui facerent, vel tractarent, vel permicterent, aliquid fieri, propter quod possit perveniri ad absoluteionem presentis Statuti in parte supra dicta, que continentur in capitulo domini Capitanei; quod Priores nequeant deliberare etc. Et quod dicti Notarius Reformationum et Coadiutor non possint petere, recipere, vel habere, a Comuni Florentie, vel alio pro Comuni, ultra, vel aliter quam supra dictum sit, vigore alicuius reformationis, provisionis, stantiamenti, vel alicuius balie dominis Prioribus et Vexillifero concesse et date, sub virtute prestiti iuramenti. Additum est etiam quod electio Scribe Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, qui preest ad presens Scribatui Reformationum, vigore ipsius electionis, et omnia et singula comprehensa in electione predicta valeant, et teneant, et serventur in omnibus et per omnia, prout in ea prenarie (sic) continetur, non obstantibus supra contentis. Et quod Scriba Reformationum, pro suo et occasione sui officij, possit, eique liceat, expensis antedicti Comunis, habere ac tenere unum familiam, seu berrovarium, forensem; pro cuius familij salario Camerarij Camere Comunis Florentie de pecunia Comunis ipsius dent, et solvant, singulis mensibus, libras sex et solidos sex f. p., faciendo ipsam solutionem dicto Scribe, vel ipsi familio, de duobus in duobus mensibus, prout continget pro rata, sine licentia, vel apodixa, dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, qui fuerint pro tempore, habenda propterea (Ivi, 6, cc. 14' sgg., lib. I, rub. 9; cf. sopra, p. 63).

11.

1 Febbraio 1336.

Provvisione contenente lo stanziamento di dugento fiorini a' frati Camarlinghi della Camera dell'Arme per varie spese tra cui quelle pel funerale fatto al Cancelliere Dettatore Chello Baldovini.

Predicti domini Priores Artium et Vexilliferi iustitie, prius super infrascriptis, cum Offitio duodecim Bonorum Virorum, diligenti deliberatione habita, et demum inter ipsos dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie et Offitium Duodecim Bonorum Virorum, secundum formam Statutorum, premissis, facto et obtento partito et secreto scrupitino, ad fabas nigras et albas, eorum Offitij auctoritate et vigore, et omni modo et iure, quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, et stantiaverunt quod Camerarij Camere dicti Comunis, de ipsius Comunis pecu-

nia, dent, et solvant, et dare et solvere possint, teneantur, et debeant, religiosis viris fratribus Laurentio et Francisco, conversis monesterij de Septimo, Custodibus Camere Armorum palatij Populi Florentini, vel alteri ipsorum, pro solvendo et satisfaciendo nuntiis, exploratoribus et cursoribus, missis et mittendis, pro Comuni Florentie, ad aliquas partes, terras et loca, pro aliquibus novis explorandis et litteris portandis, et qui ab aliquibus partibus, terris et locis mittuntur, seu missi essent, vel mittentur, ad ipsum Comune Florentie, cum aliquibus litteris, et pro novis eidem Comuni ferendis, et pro emendo et emi faciendo, balista (sic), corazzas, luminerias, quadrellos, pavenses et alias res, arma et arnensia opportunas et necessarias dicte Camere, et pro pastu leonum Comunis, et pro solvendo expensas factas pro Comuni Florentie in exequio facto in funere ser Chelli Oberti Baldovini, Notarij Cancellarij et Dittatoris litterarum et ambaxiatarum Comunis Florentie; et in aliis et pro aliis quibuscumque causis et negotiis, de quibus per ipsos dominos Priores et Vexilliferum iustitie et Offitium Duodecim Bonorum Virorum, vel tredecim ex eis, etiam alio et aliis absentibus, et inrequisitis, semel, vel pluries, quando, et quotiens provisum, et ordinatum fuerit, florenos auri ducentos, non obstantibus capitulis et statutis loquentibus de expensis, nec aliquibus aliis quomodolibet contradicentibus, vel repugnantibus, in predictis.. (Ivi, *Provv.*, 27, cc. 34, 36'. Appr. nel Cons. del Popolo con 136 fave nere pel sì, nonostante 26 bianche pel no; e l' 8 successivo nel Cons. del Comune con fave nere 355, contro 43 bianche; cf. sopra, p. 68).

12.

26 Giugno 1336.

Provvisione contenente l'elezione a vita di fra' Lorenzo, converso del monastero di Settimo, a Camarlingo Principale della Camera dell'Arme.

Item infrascripta provisio, ut supra dictum est et infra dicetur, super infrascriptis edita et facta. Cuius quidem provisionis tenor talis est. Domini Priores Artium et Vexillifer iustitie supradicti, considerantes fidem et sollicitudinem quam religiosus vir, frater Laurentius, conversus monasterij de Septimo, Cistercensis Ordinis, diu habuit, et continue habet, ad Comune Florentie et ad ipsius Comunis negotia, et, respectum habentes ad ea, que in utilitatem et commodum Comunis predicti, in Offitio et circa Offitium Camerariatus Camere Armorum palatij Populi Florentini per eum operata et facta sunt, et continue operantur et fiunt, et, volentes circa custodiam armorum et arnensium existentium in Camera Armorum pallatij Populi antedicti intendere, de ipsius fratris Laurentij sollicitudine, legalitate ac experientia, ut plurimum, confidentes, habita prius super hiis, cum Offitio duodecim Bonorum Virorum diligenti deliberatione, et demum..., secundum formam Statutorum, premissis, facto et obtento partito et secreto scrupitino, ad fabas nigras et albas, eorum Offitij auctoritate et vigore, et omni modo et iure, quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, et stantiaverunt quod idem frater Laurentius sit, et esse debeat, pro Comuni Florentie, toto tempore vite sue, principalis et maior Camerarius dicte Camere Armorum palatij Populi Florentini, ultra duos Camerarios dicte Camere, qui eletti sunt, vel eligentur in futurum, ad dictum camerariatus Offitium, cum Offitio et balia concessis Camerariis dicte Camere per formam cuiuscunque Statuti, Ordinamenti, provisionis, vel reformationis, Populi

et Comunis Florentie. Et quod Camerarij dicte Camere presentes, in dicto Camerariatus Offitio existentes, et qui infra tempus vite dicti fratris Laurentij fuerint, et quilibet ipsorum, teneantur, et debeant, eidem fratri Laurentio, tanquam principali et maiori Camerario dicte Camere subesse, et eidem in omnibus et per omnia, in dicto et circa dictum fideliter obedire, prout, et sicut de ipsius fratris Laurentij processerit voluntate; et quod idem frater Laurentius, tanquam principalis et maior Camerarius dicte Camere, possit, eique liceat, una cum dictis Camerariis, et etiam sine eis, notarios et nuntios dicte Camere eligere et deputare, et eum, et eos, et quemlibet ipsorum, cassare et remove. Et habeat, et habere debeat idem frater Laurentius a Comuni Florentie, pro remuneratione laboris quem habebit et substinebit in Offitio et circa Offitium antedictum, solummodo vittum et vestitum, prout sibi videbitur et placebit, et alium, seu alios, quem, et quos voluerit loco dictorum cassandorum et renovandorum ponere et subrogare. Et possit dictus frater Laurentius, eique liceat, de pecunia ad eius, vel dictorum Camerariorum Camere, manus perventa, seu pervenienda, occasione dicti Camerariatus Offitij, expendere, pro vestimentis et calciamentis suis, eam pecunie quantitatem quam sibi congrue videbitur expedire, et hec, cum de ipsius fratris Laurentij gerant, per precedentia, confidentiam singularem, non obstantibus aliquibus capitulis, Statutis, Ordinamentis, provisionibus et Consiliorum reformationibus dicti Populi et Comunis, seu quibuscumque obstaculis quomodolibet contradicentibus, vel repugnantibus in predictis... (Ivi, cc. 58', 60. Approv. nel Cons. del Popolo con 134 fave nere contro 12 bianche; il 26 successivo nel Cons. del Com. con fave nere 128 contro 25 bianche; ved. sopra, p. 449).

13.

24 dicembre 1339.

Provvisione concernente lo scrutinio pel Notaro della Signoria.

Et quod Scriba dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie et Scriba Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie electionem dictorum centum Bonorum Virorum, que per predictos fiet, modo predicto (1), scribant et scribere teneantur, et debeant, et inde conficiant, et conficere debeant, publicum instrumentum, ponendo in ipso instrumento pro testibus ipsos fratres, in quorum presentia, ut dictum est, scripserint, numerum dictarum fabarum. Et iurent ipsi et dicti fratres tenere secretum, preter quam in dando nomina ipsorum domino Executori, vel domino Potestati, vel Capitaneo predictis...

Et quod per illa Collegia, per que, modo predicto, fieri debet nominatio et relatio illorum Bonorum Virorum, qui poni debent ad scrupinium ad Offitium et pro Offitio Prioratus et Vexilliferatus iustitie, duodecim Bonorum Virorum et Gonfaloneriorum sotietatam Populi Florentini, ut dictum est, etiam fiat, et fieri debeat, nominatio et scrupinium inter eos, et relatio, de illis bonis et honestis notariis, in arte notarie expertis, civibus florentinis, vere guelfis, scriptis in matricula Artis Iudicum et Notariorum, habitatoribus in Civitate Florentie, bone oppenionis

(1) Questa Commissione di cento cittadini dei quali 18 per ciascuno dei sestì d'Oltrarno e di San Piero Scheraggio, 16 per ognuno degli altri quattro, doveva esser formata fra gli abili agli ufficj nei modi e dalle persone indicate nel principio (qui omissa) di questa provvisione.

et vite, sanis mente et consilio, quos crediderint sufficientes et bonos ad Scribatum Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, distinctos per sextus. Et dentur dominis Prioribus et Vexillifero iustitie in forma publica clausi et sigillati, ut supra dictum est de aliis nominatis. Et quod per Notarium Scribam dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie et Scribam Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie et quemlibet eorum reducantur ad unam reductionem, prout dictum est supra de aliis, et nominentur et ponantur ad partitum et secretum scriptinium inter dictos centum Bonos Viros, vel illos, qui ex eis presentes esse debuerint, ut dictum est, quilibet per se, unus post alium, scilicet de quolibet sextu per se. Et quod ille qui obtinuerit per sexaginta sex ex eisdem Bonis Viris, nomen eius, per unum ex dictis fratribus, scribatur in quadam cedula de membranis, et revolvatur, et ponatur in quodam marsupio, videlicet illi de quolibet sextu per se in uno marsupio. Et conscribantur in quodam libro conservando simul cum registro, quod fiet de nominibus et prenomibus illorum, qui approbati sunt, et erunt, ad Offitium Prioratus et Vexilliferatus iustitie, duodecim Bonorum Virorum et Gonfalonierorum societatum Populi Florentini. Et quod dicti fratres, qui dictas fabas connumeraverint, vel aliquis eorum, scribant in quodam libro per se nomina et prenomina cuiuslibet ex talibus notariis et numerum fabarum nigrarum quem habuerit quilibet in dicto scriptinio.

Et quod ipsa marsupia ponantur in capsula in qua fuerint marsupia, in quibus sunt cedule continentis nomina et prenomina illorum, qui extrahi debent ad dictum Offitium Prioratus et Vexilliferatus iustitie.

Et quod, tempore quo extrahentur illi, qui esse debuerint ad Offitium Prioratus et Vexilliferatus iustitie, per dominum Capitaneum Populi, vel eius Collateralem, sorte extrahatur ex marsupio sextus, cui contigerit, per sortem, una cedula; et ille, cuius nomen et prenomen scriptum in dicta cedula, sit et esse debeat Scriba Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, cum Offitio, beneficio et immunitate in Statutis et Ordinamentis Populi et Comunis Florentie contentis, quod tunc extractus fuerit, et sit, et esse intelligatur, et debeat, ac si electus esset secundum formam Ordinamentorum Comunis Florentie, factorum in millesimo trecentesimo vigesimo octavo, de mense decembris, faciendo sortes de sextibus, de quibus non fuerit extractus Scriba ad dictum Offitium; et sic procedatur per sortem, donec compleatur numerus omnium sextuum; et, ipsis omnibus sextibus extractis, rursus incipiatur per sortem a capite extraendi sextus, per sortem, ut dictum est. Veruntamen pro decem mensibus initiandis die quintodecimo mensis februarii proxime venturi fiant et ponantur sortes solummodo de quinque sextibus, videlicet de sextu Ultrarni, Sancti Petri Scheradij, Burgi, Sancti Pancratij, et sextu Porte Domus; extractione vero facta de huiusmodi Scribis dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, dum habitus fuerit idoneus, cuius cedula delanietur et eiciatur.

Et, si acciderit quod, facta celebratione dicti scriptinij, dictarum cedularum non reperirentur approbati saltem quatuor pro quolibet sextu, tunc dicti fratres accipiant de illis notariis talis sextus, de quo non fuerint approbati, saltem quatuor, ut dictum est, illum, vel illos, qui plures fabas nigras habuerit, ita quod perficiatur dictus numerus saltem quatuor pro quolibet sextu.

Et quod quilibet Notarius Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, qui hactenus fuit, nunc est, vel erit in posterum, ad Scribatum Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie, habeat devetum per quinque annos a die depositi, vel deponendi, offitij computandos...

Et quod ex dictis marsupiis extraheretur aliqua cedula continens nomen et pre-nomen alicuius notarij, qui, secundum modum predictum, haberet devetum, vel esset absens a Civitate Florentie per quadraginta miliaria, vel ultra, vel esset carceratus pro debito, vel alia quacumque de causa, talis cedula remictatur in marsupio, de quo extracta fuerit, et alia extrahatur, donec idoneus habeatur.

Si vero extracta fuerit cedula continens nomen et prenomen alicujus mortui, vel exbanniti pro mallefitio, non cancellati, vel condepnati pro falsitate, vel barrattaria, vel pro cessatione, vel fuga, etiam per contumaciã, quocumque modo, a millesimo trecentesimo vigesimo octavo kallendis decembris citra, vel condepnaretur in posterum in quacumque curia, sive foro, pro barrattaria, vel falsitate, vel condepnaretur, vel pronumptiaretur tanquam mercator, vel artifex, cessans et fugitivus cum pecunia et rebus alienis etiam per contumaciam, ut supra dictum est, talis cedula incontinenti per dominum Capitaneum, vel eius Collateralem, sine aliqua solepnitate servanda, de facto delanientur, et eciantur (sic), in presentia adstantium, tempore dicte extractionis, et pro nichilo habeatur, et mox extrahatur alia cedula, donec idoneus habeatur, non obstante quod proponeretur, vel esset, talis condepnatio, seu sententia, aut pronumptiatio, lata, seu que ferretur pro barrattaria, vel falsitate, vel pro cessatione, vel fuga, cancellata, vel quod ferri non potuerit, et lata non tenuerit, vel quod solutum esset, vel fuerit, id quod in ipsis sententiis, condepnationibus, vel pronumptiationibus, vel aliqua earum, contineretur; vel quod aliqua concordia, vel finis, vel satisfactio, facta esset, vel fieret in predictis.

Et quod Camerarius dicte Artis, cuius offitium initiabit de mense ianuarij proxime venturi, teneatur..., sub pena librarum ducentarum f. p...., referre in scriptis Scribe Reformationum..., vel ejus Coadiutori, per totum dictum mensem ianuarij, nomina omnium... de dicta Arte, qui condepnati... fuerunt..., aliqua ex dictis de causis, et... nomina... omnium..., qui, aliqua ex dictis de causis, eius durante offitio, condepnarentur infra octo dies a die late sententie..., nec non quilibet futurus Camerarius, nomina... referre... dicto Scribe...

Et, si contigerit quod tempore huiusmodi extractionis omnes qui essent in marsupio sextus, cui evenit per sortem, haberent devetum, vel esse non possent, aliqua ex dictis de causis, in dicto scribato, ex tunc... Priores... et Vexillifer... talem notarium eligere possint et debeant in dicto sextu, secundum formam reformationis... edite de mense decembris millesimo trecentesimo vicesimo optavo.

Et quod offitium... Priorum..., et Vexilliferi... possit... repellere... talem Scribam in Offitio existentem et... alium subrogare de eodem sextu, extraendo de marsupio eiusdem sextus...

Et quod deinceps, singulis duobus annis, de mense ianuarij, simili modo et forma, fiat... per dicta Collegia... similis nominatio, et relatio, et similis extractio de tribus de quolibet marsupio, in quo fuerint cedule continentes nomina illorum, qui extrahi debuerint ad Officium Prioratus..., et unius cedule de quolibet marsupio.

Et quod... Priores..., quorum Offitium initiabit quibuslibet duobus annis, die quintodecimo mensis decembris..., infra quinque dies... teneantur..., sub pena mille flor. auri..., notificare per eorum apodixam saltem subscriptam manu Notari, Scribe Offitij... Priorum..., Collegiis... quod nominationes... facere debeant... quam citius poterunt..., ita quod... Prioribus... tradant... infra octo... dies... intrantis mensis ianuarij...

Cedule continentes nomina et prenomina notariorum, qui approbati fuerint ad Offitium Scribatus Offitij minorum Priorum et Vexilliferi iustitie, in marsupiis de novo habendis, illi de quolibet sextu in quolibet sextu per se (ponantur).

... Et, completa extractione cedularum existentium in marsupijs, in quibus sunt cedule continentes nomina notariorum, qui extrahi debent ad Offitium Scribatus Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, procedatur ad extractionem cedularum novi marsupij, illius videlicet sextus, in quo primo defecerint. Et, incepta extractione fienda de dictis novis marsupijs, secundo loco fiendis, omnes et singuli, qui approbabitur post inceptam dictam extractionem in sequentibus scriptiniis ad dicta Offitia Prioratus et Vexilliferatus iustitie, duodecim Bonorum Virorum, Gonfalonariorum societatum Populi et dictorum Scribarum ponantur in aliis marsupijs novis, de quibus non fiat extractio dictarum cedularum, nisi finita extractione marsupij, de qua fieret, ita quod semper sint duo marsupia pro quolibet dictorum Offitorum, de quorum primo uno marsupio fiat extractio, et, pendente dicta extractione, ponantur omnes cedule approbandorum in aliis scriptiniis. Et sic semper de cetero fiat.. (Ivi, 30, cc. 97 sgg. Approv. nel Cons. del Popolo con 130 favore nere contro 30 bianche; cf. sopra p. 70).

14.

14 Marzo 1340.

Provvisione concernente le spese occorrenti a fare una stanza nel Palazzo del Popolo per le scritture della Cancelleria.

.....
 Item quod ipsi domini Priores Artium et Vexillifer iustitie, una cum Offitio duodecim Bonorum Virorum, possint, eis que liceat, pro Comuni Florentie, providere quod Camerarij Camere dicti Comunis, de ipsius Comunis pecunia, dent, et solvant, et dare et solvere possint, teneantur, et debeant, religiosis viris Camerariis Camere Armorum palatij Populi Florentini, vel alteri ipsorum, pro fulciendo Cameram Armorum predictorum armis, rebus et arvensibus expedientibus dicte Camere, et etiam pro expensis expedientibus pro quadam Camera, que fit in dicto palatio Populi Florentini, pro conservando reformationes Consiliorum hactenus factas, et que fient in futurum, et alias scripturas Comunis eiusdem; et pro solvendo et satisfaciendo quibusdam notariis, civibus florentinis, qui in servitium Comunis Florentie etc., florenos auri ducentos... (Ivi, cc. 136'; cf. sopra, p. 465).

15.

27 luglio 1347.

Provvisione concernente varie scritture dell'Ufficio delle Riformagioni e i funerali dei Coadiutori ser Gherardo d' Arrigo e ser Guido di Benvenuto.

.....
 Audito et intellecto quod tempore quo providus vir ser Fulchus ser Anthonii, Notarius Scriba Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, iacebat infirmus, et etiam post eius mortem, donec vacavit offitium Scribe Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, ser Gherardus ser Arrighi de Vico, tunc, pro dicto Comuni, Coadiutor dicti ser Fulchi, ea que gesta, facta et reformata fuerunt in Consiliis Populi et Comunis Florentie, seu in Consilio Populi tantum, seu in Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie tantum, scripsit per

se, vel alium, et maxime per ser Manfredum Grimaldi, notarium, et etiam post dicta tempora plures scripturas ipsius Comunis et ad ipsum Comune pertinentes fecit, et scripsit, quas in publicam formam non reduxit, nec posuit in Camera..., et quod etiam ser Guido ser Benvenuti de Cintorio, notarius et Coadiutor ser Cardini Dini de Colle, Scribe Reformationum dictorum Consiliorum, plures et plures scripturas fecit, et scripsit, quas propter infirmitatem et mortem prevenientem minime publicavit, et etiam extractus fuerat Scriba ad scribendum exitus Camere dicti Comunis, pro duobus mensibus, initiatis die primo presentis mensis iulij, qua extractione facta et offitio incepto, et parvo tempore lapso, infirmatus est. Ad cuius preces providus vir ser Simon Lapi de Campi dictum Scribatus Offitium exitus gessit, et ea que occurrerunt scribenda scripsit usque ad tempus mortis ipsius ser Guidonis; et etiam post eius mortem, de mandato Camerariorum Camere Comunis Florentie. Et quod, propter brevitatem temporis assignati Scribe Reformationum ad ponendum et mictendum in Cameram Comunis Florentie scripturas, ipse scripture perfecte poni non possunt in Cameram Comunis Florentie; et quod in scripturis factis ad honorandum corpora ipsorum ser Gherardi et ser Guidonis, de mandato dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, habita fuit cera et etiam alia circa sepulturas opportuna usque in valorem quadraginta florenorum auri circa; et quod religiosi viri Camerarij Camere Armorum palatij Populi Florentini, de mandato ipsorum dominorum Priorum et Vexilliferi, expenderunt in convivio facto pro honorando Ambaxiatores Romani Tribuni fl. auri triginta, vel circa..., adeo domini Priores Artium et Vexillifer iustitie supradicti, volentes in predictis providere salubriter..., habito prius super hiis cum Officio duodecim Bonorum Virorum diligenti deliberatione..., providerunt:

In primis quod ipsi domini Priores et Vexillifer possint... pro Comuni Florentie providere... quod dicte scripture facte et scripte, tam per ipsum ser Gherardum quam per ser Manfredum Grimaldi, notarium, et tam per ipsum ser Guidonem quam per Simonem Lapi notarios, et que scribentur per ipsum ser Simonem, durante tempore et termino quo durare debebat offitium dicti ser Guidonis, scribi potuerint, et scripta valeant, et teneant, et publicari potuerint, et possint, et in publicam formam redigi per quemcumque notarium ac si essent et fuissent in Camera Comunis Florentie consignata; et, ad hoc ut liberius et facilius haberi possit copia de predictis et quolibet predictorum, providere et ordinare possint quod dicte scripture pertinentes ad Offitium Reformationum dictorum Consiliorum aput Notarium Scribam Reformationum predictarum remaneant, et per eum, vel alium, qualiter subscribantur publice et in publicam formam redigantur, ac ponantur, et mictantur in Cameram Comunis Florentie per illum notarium, seu notarios, quem et quos, eo tempore et termino, et eo modo, forma et ordine, et sub illa pena et penis, qua et quibus voluerint.

Item providere et ordinare possint, modo predicto, quod Scriba Reformationum dictorum Consiliorum, tam presentium quam futurorum, impune possit, eique liceat, et potuerit, eique licuerit, omnes et singulas scripturas quas, vigore Statutorum, Ordinamentorum, reformationum, tenetur et debet, vel debuit, in Camera Comunis Florentie, seu Custodi Actorum Camere Comunis ipsius intra tempus et terminum per ipsos dominos Priores et Vexilliferum iustitie ordinandum et declarandum, dummodo non excedat, nec excedere possit, vel debeat, terminum contentum in Statuto domini Potestatis et Comunis Florentie, posito sub rubrica De electione Notarij, qui debet scribere reformationes Consiliorum; et que (sic) scripture

predictarum scripturarum dumtaxat per ipsum Notarium Reformationum in dicta Camera, seu Custodi dictorum Actorum, intra dictum tempus et terminum; et qualiter, et quomodo, et sub qua pena eis videbitur, assignari debeant, seu actenus debuerint assignari, et que per eum, vel alium, qualiter scribi, seu subscribi, debeant; et penes eum in palatio Populi remanere. Super quibus omnibus...

Item quod ipsi domini Priores et Vexillifer, una cum Offitio duodecim Bonorum Virorum, possint, eisque liceat, pro Comuni Florentie providere, ordinare et stantiare quod Camerarij Camere Comunis Florentie, tam presentes quam futuri, possint, eisque liceat, teneantur, et debeant dare et solvere de pecunia Comunis Florentie ad eorum manus perventa et pervenienda religiosis viris fratribus Marcho et Vincentio, Camerarijs Camere Armorum palatij Populi, vel alteri eorum, dand. et solvend. per eos, vel alterum eorum, illis personis, que recipere debent, pro cera et aliis rebus habitis pro honorando funera dictorum ser Gherardi et ser Guidonis in eorum sepulturis, et pro eorum sepulturis, habitis usque in quantitatem florenorum auri quadraginta... (Ivi, 34, cc. 175; cf. sopra, p. 77).

16.

24 aprile 1349.

Provisione in cui si ordina che certe scritture, già imbreviaate dal fu ser Cardino, siano fatte dalla Signoria pubblicare per mezzo di un altro notaro a sua scelta.

... Domini Priores et Vexillifer predicti, habita super infrascriptis omnibus deliberatione decenti, cum Officio duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis, et demum inter ipsos omnes in sufficienti numero congregatos, facto, misso et obtento secreto scrupitino et partito..., providerunt... quod domini Priores et Vexillifer predicti, una cum Officio Gonfaloneriorum sotietatum Populi et cum Officio duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis, possint, teneantur, et debeant, providere... quomodo certe provisiones et reformationes, electiones et extractiones, et alia multa rogata, seu facta, per ser Cardinum de Colle, notarium et olim Scribam Reformationum Consiliorum dicti Populi et Comunis, et solum in cedula annotata et scripta, ponantur, et scribantur in libris, seu libro, et publicentur, et in formam publicam conscribantur, et per quem, seu quos, et quomodo ipsis scripturis sic factis, seu in formam publicam, ut predicatur, redactis, fides detur, et dari possit, et debeat, per quemcumque, et de valentia ac circa valentiam, robur et efficaciam predictorum, et quod illa intelligantur fuisse rogata per dictum ser Cardinum et scripta, que declarabuntur per dictos dominos Priores et Vexilliferum et Officium Gonfaloneriorum et Officium duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis, vel eum, seu eos, quibus ipsi committent, semel, seu pluries... (Ivi, 36, c. 91, Approv. prima fra i Signori, i poi fra i Signori insieme coi dodici Buonuomini, quindi nel Cons. del Popolo, con 122 fave nere contro 7 bianche; il 25 nel Cons. del Comune con fave nere 108 contro 7 bianche; cf. sopra, p. 83).

17.

13 settembre 1351.

Provisione con la quale si cerca porre un freno alle spese della Camera dell'Arme.

In Christi nomine, amen. Anno Incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, indictione quarta, die tertiadecima mensis septembris. Consilio domini Capitanei et Populi Florentini, mandato nobilis et potentis militis domini Todini domini Bernardini de Bernardinis, Populi et Comnis Florentie honorabilis Capitanei et Defensoris Artium et artificum Civitatis eiusdem, preconata convocazione campaneque sonitu, in palatio Populi Florentini, more solito, congregato, ego Petrus, notarius infrascriptus, legi, et recitavi vulgariter (1), distincte et ad intelligentiam, in ipso Consilio et coram Consiliariis in eo presentibus, provisiones infrascriptas, deliberatas, editas et firmatas per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie Populi et Comunis Florentie, una cum Officio duodecim Bonorum Virorum Comunis predicti, modo, forma et ordine infrascriptis, videlicet.

Primo infrascriptam provisionem, que talis est, videlicet. Domini Priores et Vexillifer predicti, considerantes quod ex multis quantitatibus pecuniarum, que contra, seu preter formam Statutorum, seu Ordinamentorum Comunis Florentie, plerumque dantur, seu solvuntur, Camerariis Camere Armorum palatij Populi Florentini, multe et varie sequuntur expense non necessarie nec utiles Comuni predicto, et querentes opportuno remedio providere circa parsimoniam pecunie dicti Comunis, habita super infrascriptis omnibus et singulis, invicem et cum Officio duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis, deliberatione decenti, et, demum inter ipsos dominos Priores et Vexilliferum et duodecim Bonos Viros, in sufficienti numero congregatos in palatio Populi antedicti, premissis, facto et obtento diligenti et secreto scrupuloso et partito ad fabas nigras et albas, secundum formam Statutorum et Ordinamentorum Comunis predicti, omni iure et modo, quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, et stantiaverunt, quod deinceps, a die, videlicet, quo presens provisio firmata fuerit in Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie in antea, nulla condepnatio, seu condepnationis exactio, facta, seu fienda, nichilque quod, vigore, seu pretextu, causa, seu occasione, alicuius condepnationis facte, seu fiende, seu alicuius exactionis, que fieri deberet ab aliqua, seu contra aliquam personam, locum vel universitatem, pro ludo, vel occasione ludi, seu pro delatione, vel occasione delationis, alicuius generis armorum, seu pro eundo, vel occasione eundi, vel quia per aliquem itum esset, seu iretur, de nocte per Civitatem Florentie, vel alia quacumque ratione, vel causa, exigeretur, vel exigi deberet, per aliquem rectorem, seu officialem Populi, seu Comunis Florentie, seu pro dicto Populo, vel Comuni, aut aliquibus Camerariis, seu officialibus dicti Populi, seu Comunis, dari, seu solvi, deberet, occasionibus sopradictis, vel aliqua ipsarum, aut alia ratione quacumque, possit, in futurum, vel debeat, dari, seu solvi, Camerariis Cameræ Armorum Palatij supradicti, vel alicui ipsorum; et quod ipsi Camerarij, vel aliquis ipsorum, presentes, et qui pro tempore fuerint, sub pena periurij et quingentarum librarum f. p. cuilibet ipsorum contrafacientium, nullo modo possint,

(1) Per questa menzione che si fa della lingua volgare usata dal Notaro ne' Consigli, credo utile pubblicare anche questa parte iniziale della provvisione.

audeant, vel presumant, aliquam pecunie quantitatem, vel aliquid aliud de predictis, seu contra predicta, exigere, petere, seu recipere, per viam depositi, vel alio quovis modo, etiam quocumque mandato dominorum Priorum precedente. Quicumque autem contra predicta, vel aliquod predictorum, aliquid solverit, seu dederit, perinde habeatur, et sit, ac si illud non dedisset, seu solvisset. Nec ex eo, vel ob id, quod sic dederit, seu solverit, intelligatur esse in aliquo liber, vel absolutus, ab eo quod dare, seu solvi, debebat, seu deberet, Comuni predicto, in toto, vel parte aliqua; et nichilominus illud quod sic dederit, seu solverit, nequeat repetere, quoquo modo, sed cedat lucro Comuni predicto. Nullus quoque notarius, vel scriptor, possit, audeat, vel presumat, sub pena centum librarum f. p., et quotiens, scribere in aliquibus libris Communis, seu Camere predictae Armorum, vel aliis, aliquam ex dictis solutionibus, que fieret contra predicta, vel aliquod predictorum. Et insuper quod omnis pecunie quantitas, que, vigore quorumcumque Ordinamentorum dicti Communis, hactenus editorum, dari, seu solvi, deberet, seu posset, Camerariis Camere Armorum Palatij antedicti, pro ipso Comuni recipi, dari et solvi possit, et debeat, Camerariis Camere Communis predicti, pro ipso Comuni recipientibus, et non aliis quoquo modo; salvo, excepto, expresso et reservato, quod predicta, vel aliquod predictorum, non extendantur nec locum habeant, in aliquibus, seu ad aliquas, pecunie quantitates, que per Camerarios dumtaxat Camere Communis Florentie, presentes, vel futuros, possent, seu deberent, dari, seu solvi, Camerariis Camere Armorum predictae, presentibus, vel futuris, pro pastu leonis, seu pro cartis, et cera, et hiis similibus, aut alia quacumque ratione, vel causa, vigore aliquorum Statutorum, seu Ordinamentorum Communis predicti, factorum, vel in posterum fiendorum; que Statuta et Ordinamenta in sua maneant firmitate, non obstantibus antedictis. Et quod insuper Camerarij Camere Communis predicti, presentes, et qui pro tempore fuerint, possint, singulis duobus mensibus sui officij, dare et numerare dictis Camerariis Camere Armorum, qui pro tempore fuerint, usque in ducentos florenos de auro, sine retensione gabelle, pro fulcimentis dicte Camere et aliis eorum Offitio opportunis, quantum semel, seu pluries, et quotiens, deliberatum fuerit, per Officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, pro tempore existentium, una cum Officio duodecim Bonorum Virorum Communis predicti.

Item quod presentes domini Priores et Vexillifer iustitie, una cum Officio duodecim Bonorum Virorum dicti Communis, et due partes eorum, aliis etiam absentibus et irrequisitis, teneantur et debeant, vinculo iuramenti, infra quinque dies proximos a die approbationis presentis provisionis in Consilio domini Potestatis et Communis Florentie computandos eligere quatuor, vel plures, cives florentinos, populares et guelfos, quos et quot volent, semel, seu pluries, in Rationerios, et ad calculandum, seu revidendum, rationem et computum introituum et expensarum Camerariorum Camere Armorum predictae. Qui Rationerij et maior pars eorum, aliis etiam absentibus et irrequisitis, simul cum Iudice Rationum, possint revidere rationes predictas temporis retrohacti, de quo revisa non sint, videlicet usque ad kalendas septembris presentis, et abinde retro; et super ipsis rationibus concludere, et residua, vel non residua, declarare, prout reperierint veritatem et iustitiam suadere. Et quod quicquid, et, prout declaraverint, seu terminaverint, in predictis et circa predicta ipsi Officiales, seu maior pars eorum, ut dictum est, pro veritate habeatur, et sit, et executioni mandetur, et mandari possit, et debeat, perinde, et ac si declaratum et terminatum fuisset per Opportuna Consilia dicti Populi et Communis. Que residua, ut predictur, declarata et in ea quantitate, que

declarata fuerint, dicti Camerarij teneantur, et debeant, dare et solvere Camerariis Camere dicti Comunis, vel sibi ipsis retinere, et ad suos introitus scribere, et scribi facere, pro Comuni predicto, prout magis videbitur dominis Prioribus Artium et Vexillifero iustitie dicti Populi et Comunis.

Item quod in futurum quilibet domini Priores et Vexillifer, qui pro tempore fuerint, vinculo iuramenti, teneantur et debeant infra primos decem dies sui officij, et possint, eis que liceat, semel et pluries, eligere quatuor cives populares florentinos, quos volent, ad revidendum et calculandum rationem et computum omnium introituum, seu pecuniarum et rerum, ad manus Camerariorum Camere Armorum Palatij predicti perventorum, tempore officij proximorum precessorum in Officio Prioratus et Vexilliferatus iustitie ipsorum eligentium, pretextu ipsius Camerariatus Officij et omnium et singulorum sumptuum et exituum ipsorum factorum tempore antedicto. Qui, seu maior pars eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis, simul cum Iudice rationum, possint, et teneantur, et debeant, infra viginti dies a die electionis eorum, sub pena centum librarum f. p., rationem ipsam revidere, seu calculare, et residua declarare, seu terminare, prout eis, ut dictum est, videbitur convenire, veritate considerata negocij. Et quod quicquid declaraverint, seu terminaverint, circa ea, vel aliquod ipsorum, pro veritate accipiantur, censeatur, et sit, et totaliter observetur, et executioni mandetur. Quodque residua ipsa, que declarabuntur, ut dictum est, habere possint, teneantur et debeant, dare et solvere, seu sibi retinere, in omnibus et per omnia, prout, et sicut supra de aliis residuis dictum fuit. Et quod ipsi Camerarij Camere Armorum teneantur, et debeant, deinceps in futurum, tempore introitus cuiuslibet Officij Prioratus Artium, facere, seu fieri facere, novos libros suorum introituum et expensarum, in quibus scribantur, et scribi debeant, rationes et eorum introitus et expense, que per ipsos fient tempore Prioratus eiusdem, ita quod ratio singulorum duorum mensium semper sit per se ab aliis separata. Et quod Iudex rationum dicti Comunis presens, et qui pro tempore fuerit, teneatur, et debeat, predicta omnia in presenti provisione contenta, et declarationes ac terminos, que sequentur, seu fient, secundum predicta, vel aliquod predictorum, observare, et observari facere, et executioni mandare..., pena... Quod Notarius Scriba Reformationum Comunis Florentie teneatur, et debeat, pena decem librarum f. p., dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie Civitatis Florentie semper, infra primos quinque dies eorum Officij, de dicta electione fienda verbotenus informare et sollicitare; de quo stari debeat assertioni ipsorum, vel duorum ex eis, videlicet quod eos debite informaverit deponentium. Non obstantibus in predictis... aliquibus legibus... (Ivi, 39, cc. 21, 26 Approv. con 134 fave nere pel si e 38 bianche pel no; il giorno 15 nel Cons. del Comune con 97 si e 4 no; cf. sopra, p. 86).

18.

1355.

Rubrica dello Statuto del Capitano concernente l'elezione e imborsazione dell'Ufficio dei Priori, Gonfaloniere e loro Notaio.

De la electione e imborsagione de l'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia, dodici Buoni Huomini e Gonfalonieri de le compagnie del Popolo di Firenze.

Nell'anno Domini mille trecento cinquantuno, del mese di gennaio, per gli Consigli del Popolo e del Comune di Firenze solennemente fu ordinato in effetto come

di sotto si scrive, cioè che i magnifici huomini signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune predetto, consideranti che in alcune borse, ne le quali imborsate furono e messe le cedole, che contengono i nomi di quelli, che debbano essere assunti a' tre Officj infrascritti, cioè a l'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firenze, l'Officio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo e l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, sono sì poche cedole che senza grande spatio di tempo verranno a essere vote, e che per le novità maximamente, le quali si apparecchiano, più agio è al presente d'intendere a la riformagione di detti Officj, che più oltre ritardare, e anche, consideranti, ayuta la deliberatione intorno a le predette cose, cho' Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e cho' l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, providero, ordinaro, e stantiaro che, in nome del nostro Signore Gieso Cristo, a la nuova riformagione, scructinio e imborsamento di detti tre Officj e di ciascuno d'essi si proceda, e procedere si possa, e debba, per lo modo, e per la forma, e per gli ordini infrascritti, e come e si come di sotto si contiene, cioè. Im prima, che così per li Capitani di Parte Guelfa de la Città di Firenze, o vero la maggiore parte d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, cum quelli accresciuti, overo aggiunti, i quali vorranno avere seco per sé, di tutti e ciascuno cittadini popolani di Firenze e veri Guelfi, di buona oppinione e fama, i quali idonei, buoni e sufficienti pensaranno agli Officj sopradetti, e per li Consoli, overo le Capitadini di ciascuna de le ventuna Arti, gli altri anche absenti e non richiesti, per sé spartitamente, dagli altri Consoli dell'altre Arti dell'Arti sopradette, e cum quelli aggiunti, o vero arroti, i quali de la sua Arte seco avere vorranno, di tutti e ciascuno popolani fiorentini e veri guelfi, h'omini di buona oppinione e fama, e d'essa tale Arte quelli, i quali idonei, e buoni, e sufficienti pensaranno agli officj sopradetti, e anche per li Gonfalonieri de le compagnie del Popolo di Firenze, per sé, overo le due parti d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, di tutti e ciascuno cittadini popolani di Firenze e veri guelfi, di buona oppinione e fama, i quali buoni, idonei e sufficienti pensaranno agli Officj sopradetti, si faccino, e fare si debbano, le nominagioni distintamente per li quartieri, o per li gonfaloni, de la Città predetta, e sicondo il nome di ciascuno d'essi, i quali debbano essere nominati, il quale fosse d'alcuna de le quattordici Minori Arti de la Città di Firenze, ponendovi il nome di quella medesima Arte, de la quale fosse. Le quali nominagioni di detti cittadini popolani e guelfi, inscrite in forma piuvica, ridutte per nomi propj d'essi, che debbano essere nominati, cho' pronomi, sopranoi, overo agnoui, overo nomi di padri d'essi e di ciascuno d'essi; e essi, i quali esse nominagioni avranno fatte e suggellate, per sé, overo per altri, overo altro, overo altri, per essi, overo per alcuno d'essi, dare, concedere e presentare sieno tenuti, e debbano, a l'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune, i quali debbano essere tenuti sotto gli detti suggelli i(n)fino a tanto che daranno esse agl'infrascritti notari. Le quali per certo scritte, overo nominagioni, così suggellate, essi signori Priori e Gonfalonieri, quando a loro parrà che si convenga, deno al Notaio de le Riformagioni di Consigli del Popolo e del Comune predetto, e al Notaio de l'Officio di signori Priori e Gonfaloniere predetti, e a ser Nicholò, Cancellieri del detto Comune; i quali tre Notari, overo due d'essi, avuti seco i Coadiutori, i quali vederanno che faccino bisogno a' sottoscritti, diligentemente e sollicitamente veggano, et esaminino le scritte, overo le nominagioni predette. E, se in alcuna d'esse reductioni, overo nominagioni, fatte per li Capitani de la Parte, overo

per li Consoli d'alcuna dell'Arti predette, troveranno alcuno nominato, overo descritto, il quale ne la reductione, overo nominagione fatta per li Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, descritti, o vero nominati non fosseno, esso tale così trovato, sieno tenuti, e debbano essi notari, o vero alcuno d'essi, descrivere ne la tale scrittura de la reductione, overo nominagione, fatta per li Gonfalonieri detti dinançi, in quello quartiere e in quello gonfalone, nel quale, o vero del quale, troveranno esso essere stato, rapportato, come di sopra si contiene, e da capo ch' e signori Priori e Gonfaloniere predetti, overo le due parti d'essi, anche gli altri assenti e non richiesti, insieme cho' l'Ufficio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e cho' l'Ufficio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, possano, e a loro sia licito, una volta e più volte, e insiememente, e partitamente, quando vorranno, fra kalende di marzo che seguiterà, eleggere uno de le Capitadini, o vero Consoli, di ciascuna de le ventuna Arti de la Città di Firenze, e ottanta altri cittadini popolari e guelfi, i quali vorranno, huomini per certo provoduti e discreti, cioè cinque per ciascuno e di ciascuno gonfalone de la Città di Firenze; si però che iuno d'essi Consoli, o vero d'ottanta cittadini, i quali debbano essere eletti, possano essere d'essa medesima casa, overo schiatta, cum alcuno di signori Priori e Gonfaloniere, Gonfalonieri, Dodici, Cinque Consiglieri de la Mercatantia, overo Proconsolo, detti dinançi; e che d'essi tutti, come si predice che debbano essere eletti, non possa essere d'essa medesima casa e schiatta, se no uno. I quali tutti, a volontà richiesti, o vero per mandato di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo, o vero de le due parti d'esse, come detto è, raunati, e raunati anche i Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e' dodici Buoni Huomini del Comune predetto, e' Cinque Consiglieri de l'Università di Mercatanti de la Città di Firenze, e il Proconsolo dell'Arte di Giudici e di Notari d'essa medesima Città; e anche nel palagio del detto Popolo raunati almeno undici di Gonfalonieri sopradetti, e otto de l'Ufficio di detti Dodici, e ottanta di tutti gli altri sopradetti; i quali tutti bastino essere presenti ne' detti numeri in tutte le infrascritte cose, che si debbano fare, gli altri anche absenti e non richiesti, morti, rivocati, o vero in qualunque modo impediti; e presenti anche quelli dell'Ufficio di signori Priori dell'Arti e Gonfalonieri di giustitia predetti, i quali vorranno essere presenti; e, avuti sei frati religiosi forestieri, i quali vorranno essi signori Priori e Gonfaloniere, o vero le due parti d'essi, una volta, o vero più; di quali tre letterati steno, e stare debbano, in alcuna parte del detto Palagio, insieme col Notaro de le Riformagioni de' Consigli del Popolo e del Comune predetto, ispartiti dagli altri, come predetto è, raunati; e gli altri debbano stare fra essi cittadini, come si dice, dinanzi raunati, si proceda al detto scruttinio per questo modo, cioè, che, fatti i brevi e tratti per sorte in quale quartiere, e anche in che gonfalone d'esso quartiere, si debba incominciare; e, ricevuto prima il corporale giuramento per uno di rettori de la Città di Firenze, o vero alcuno cavaliere, compagno d'esso, da essi, i quali saranno presenti al detto scruttinio, facendo di bene e lealmente approvare e riprovare le persone, le quali in esso scruttinio si nominaranno, come utile crederanno, al buono stato del detto Popolo e Comune essere nominato, e essere letti debbano ordinatamente tutti e ciascuno nominati predetti d'esso tale quartiere, sopra il quale le sorte caderanno, come detto è, e così degli altri quartieri e gonfaloni successivamente. E uno nominato, o vero eletto, come detto è, innanzi che più oltre si proceda, tale nominato, o vero eletto, sia posto a segreto scruttinio fra' detti de l'Ufficio de' signori Priori e Gonfaloniere; e, gli altri raunando, come

di sopra si dice, raunati celebrando, in questo modo, cioè, che il Notaio de l' Officio di signori Priori e Gonfaloniere predetti, ovvero il suo Coadiutore, mettano in uno di bossoli, che si debbano portare, come di sotto si dirà, per li detti tre frati, i quali averanno a essere presenti, come detto è, fra essi raunati, o vero per alcuno di frati de la Camera dell'Arme del palagio del Popolo di Firenze, la cedola, avolta, che contiene il nome di quello tale così eletto, o vero nominato, dichiarato, come di sopra si contiene. Ed inde, fatto il partito, acciò che qualunque stima esso tale eletto, o vero nominato, essere buono, idoneo e sufficiente a' detti Officj, dia la fava nera, e gli altri, che stimano altrimenti, la fava bianca. E ciascuno d'essi frati, e ciascuo altro, al quale fosse commesso ricogliere esse fave, con uno bossolo im mano, ricolgano nascostamente in mano da ciascuno d'essi signori Priori e Gonfaloniere, e dagli altri, i quali si debbano raunare, insieme raunati, come detto è, solamente una fava, e essa così ricevuta, metta ciascuno d'essi nel bossolo, il quale porterà in mano nascostamente e celatamente, sì che non si possa vedere di che colore sarà essa fava. Le quali fave ricolte, come detto è, essi i quali i detti bossoli porteranno, portino tostamente essi, e cho' le fave, la cedola in esse essente diano, e dare debbano, a quelli tre frati, che sono insieme col Notaio de le Riformazioni, come di sopra si contiene, I quali tre frati, inmantanente e celatamente, da essi portatori e da altri qualunque, insieme col detto Notaio, vòtino i bossoli detti dinançi, e, ispartite le fave nere da le bianche, le quali erano nei bossoli detti dinançi, e, annoverate ciascuna per sé, il detto Notaio de le Riformazioni sia tenuto, e debba, il nome, il quale si troverà scritto ne la cedola trovata in alcuno di detti bossoli sopradetti, scrivere in alcuno libro, ovvero quaderno, la nominatione, ovvero la dichiarigione, come si conterrà ne la cedola detta dinançi, e subsequentemente, allato a esso nome, il quale così avarà scritto, o vero avarà appo sé scritto, per sé, o vero per altri, sia tenuto per se solò scrivere il novero de le fave nere e il novero de le fave bianche, le quali trovate saranno ne' bossoli detti dinançi; e così si faccia, per ordine, di ciascuno nominati, in ciascuno quartiere e ciascuno gonfalone, per sé e per ordine, per sorte del quartiere e gonfalone, per sorte, come detto è, intervverrà. E che i soprascritti tutti, e ciascuno, nominati, letti e scruttinati, come detto è, i detti tre frati, i quali saranno chon esso Notaio, sieno tenuti, e debbano, tale libro, ovvero quaderno, nel quale i predetti nomi e noveri delle fave averà scritto esso Notaio, suggellare e fare suggellare del suggello del Comune di Firenze e del Notaio predetto, e così suggellato, in luogo sicuro fedelmente guardare, in fino a tanto che sarà da procedere a la predetta insaccagione. E che, per gli detti signori Priori dell'Arti e Gonfalonieri del detto Popolo e Comune, e Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e dodici Buoni Huomini del Comune predetto, o vero le due parti d'essi, come detto è, sieno eletti, e possano essere eletti, e debbano, quattro cittadini fiorentini, popolani e guelfi, di quali l'uno sia d'alcuna de le quattordici Minori Arti di Firenze, ma che de l'Arte di Chiavaioli (1), e l'altro degli Scioperati, il quale non sia d'alcuna dell'Arti de la Città predetta; e gli altri due d'alcune de le sette Maggiori Arti de la Città predetta. E di quali che debbano essere eletti niuno sia, o vero possa essere, del novero di presenti signori Priori e Gonfalonieri, e Gonfalonieri di Compagnie, o vero di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, o vero di consorti loro, o vero d'alcuno di

(1) Il testo latino ha: «... dum tamen de Arte Chiavatolorum... »; pare, dunque, che almeno uno dovesse essere dell'Arte de' chiavaioli.

loro, ovvero d'essa casa, ovvero schiatta, per quattro cittadini, cioè uno per ciascuno quartiere, così assunti, ovvero tre d'essi, gli altri anche assenti e non richiesti, ricevuto prima per lo Notaio predetto dagli altri corporale giuramento de l'ufficio suo bene e lealmente fare, e di tenere segrete tutte le cose, le quali vederanno, ovvero faranno, intorno a l'ufficio loro, ovvero de le cose che s'appertengono a lo scrutinio, ovvero agl'imborsamenti predetti. E insieme cho' detti frati e il Notaio predetto, si debbano riunire nel luogo di Frati Minori di Firenze, dove a lloro parrà che si convenga, e il detto libro, ovvero quaderno, disuggellare e diligentemente vedere et esaminare quali di detti scrutinj averà vinto per le due parti de' presenti a tale scrutinio, a le fave nere e bianche, come detto è, e quelli, i quali così avere ottenuto troveranno, segnare, ovvero farli scrivere per lo Notaio predetto. E che tutti e ciascuno, quelli che saranno trovato avere vinto per le due parti di presenti a lo scrutinio sopradetto, s'intendano essere stati, e essere, approvati, e idonei, e buoni, e sufficienti a essi Officj, e ciascuno d'essi, e capaci d'essi, e di ciascuno d'essi, e abili a essi. E da capo essi quattro, come si predice, i quali debbano essere eletti, anche s'intendano essere stati, e essere rapportati, e scrutinati, e approvati, e abili, e capaci, per tutto come di sopra; salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. Sieno tenuti anche, e debbano, i detti quattro cittadini, ovvero tre d'essi, come detto è, di detti, i quali così avere vinto troveranno, eleggere quelli prodi e virtuosi huomini, i quali vorranno, e idonei pensaranno a l'Ufficio del Gonfalonariato de la giustizia del Popolo di Firenze, e quanti vorranno servata la equalità di quartieri, e, avuto rispetto al novero degli altri che rimangono, i quali debbano essere imborsati a l'Ufficio del Priorato, per imborsare al detto Ufficio del Gonfalonariato. E essi, tutti distintamente, per li quartieri singularmente, in singolari cedole di carta di pecora, transcripti come scritti si troveranno, imborsare debbano a l'Ufficio del Gonfalonariato predetto e mettere, ovvero far mettere, ne le borse, le quali debbano essere segnate di fuori per l'Ufficio detto dinanzi, le quali debbano essere quattro, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città predetta, segnare di fuori, sì che chiarisca a quale di quartieri predetti servia ciascuna d'esse, sì che ne la borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole, che contengono i nomi di quelli d'esso Quartiere, e così degli altri quartieri successivamente. E che tutti e ciascuno, quelli di detti ridotti, rapportati e scrutinati, i nomi di quali, cho' pronomi, sopranoi, ovvero agnomi, descritti saranno in alcuna, ovvero alcune, de le dette cedole, s'intendano essere stati nominati, e deputati, e abili a l'Ufficio, e d'esso medesimo officio capaci, e a esso Ufficio possano essere tratti, e debbano, come di sotto si scrive, e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. I quali così imborsati, sieno tenuti, e debbano, essi quattro cittadini, ovvero tre d'essi, come detto è degli altri sopradetti, i quali averanno vinto per le due parti di presenti a lo scrutinio, come detto è, sciegliere e fare segnare, per sé, tutti e ciascuno, che sono d'alcuna de le quattordici Minori Arti de la Città di Firenze, dagli altri che non fosseno d'alcuna de le Minori Arti predette, distintamente per quartieri de la Città. E essi, tutti e ciascuno, i quali non saranno d'alcuna de le Minori Arti predette, distintamente per quartieri singularmente, in singolari cedole di carta di pecora, trascritti come di sopra, debbano imborsare a l'Ufficio del Priorato dell'Arti del detto Popolo e Comune, e mettere, ovvero fare mettere, ne le borse segnate di fuori per l'Ufficio detto dinanzi, e per sé ispartitamente, e che sieno d'alcuna de le sette Maggiori Arti de la Città di Firenze. Le quali borse debbano essere quattro, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città

predetta, segnata di fuori, si che sia chiaro a quale di predetti quartieri diserva (sic) ciascuna d'esse. E si che ne la borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole di sopra proximo dette, che contengono i nomi di predetti huomini d'esso quartiere, e cosi degli altri quartieri, successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti, ovvero rapportati e scruttinati, i nomi di quali cho' pronomi, sopranoi, ovvero agnoui, descritti saranno ne le predette cedole, e ciascuna, ovvero alcuna, d'esse s'intendano essere stati nominati e diputati e habili a l' Officio del Priorato predetto, e capaci d' esso Officio, e a esso Officio possano essere tratti, e debbano, come di sotto scriverà ; e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. E tutti gli altri e ciascuno sopradetti, che sono d' alcuna de le quattordici Minori Arti predette, distintamente, per quartieri singularmente, in singolari cedole di carta di pecora, trascritti per suoi nomi, e pronomi, e sopranoi, ovvero agnoui, imborsare debbano a esso Officio del Priorato e mandare, ovvero far mandare, ne le borse, segniate di fuori per l'Officio detto dinançi, e per quelli, che sono d'alcuna de le Minori Arti predette. Le quali borse anche debbano essere quattro, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città di Firenze, segnate di fuori, come di sopra fu de (detto) de l' altre; e si che ne la borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole di sopra proximo dette, che contengono i nomi di predetti del quartiere detto dinançi, e cosi degli altri quartieri successivamente. Questo da capo dichiarito, aggiunto et expresso, che, se di predetti de le dette Minori Arti, ovvero d'alcuna d'esse, scruttinati non si trovaseno avere vinto per le due parti di presenti al detto scruttinio tanti quanti paresse a essi quattro cittadini, ovvero a tre d'essi, come detto è, bastare a impiere il novero degli altri, i quali non fosseno d'alcuna de le dette Arti, i quali avesseno vinto ne lo scruttinio sopradetto, ovvero a esso novero aguagliando, sicondo la forma da qui a drieto osservata, cioè che in ciascuno Officio di Priorato almeno due debbano essere de le Minori Arti sopradette, ovvero d'alcuna, ovvero d'alcune d'esse; che allora sia licito a essi quattro cittadini, e a tre d'essi, come detto è, scegliere degli altri scruttinati, come detto è, che sono de le dette Minori Arti, ovvero d'alcuna d'esse, i quali non anno vinto per le due parti, come detto è, parrà che si convenga; e di quello, ovvero di quelli quartieri, e quali, e quanti, parrà loro che si convenga, ovvero vorranno, ma che non iscelgano, ovvero tollano, alcuno, ovvero alcuni, del quale, ovvero di quali alcuno altro d'esso medesimo quartiere, il quale non avesse vinto per le due parti, come detto è, e di detti electi, ovvero excetti, non fosse, più voci si trovasse avere avuto ne lo scruttinio sopradetto, ma digradatamente discendendo, infine che si abbi il novero opportuno; e che tutti, e ciascuno, quelli di detti ridutti, rapportati e scruttinati, i nomi di quali, cum pronomi, sopranoi, ovvero agnoui, descritti saranno in esse cedole, e ciascuna, ovvero alcuna, d'esse, s'intendano nominati e diputati essere stati, e per le due parti di presenti, al detto scruttinio avere vinto, e abili al detto Officio del Priorato, e capaci d'esso medesimo Officio, e a esso Officio possano essere tratti, e debbano, come di sotto si descriverà ; e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. E da capo siano avute quattro altre borse, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città di Firenze, segnate di fuori chiaramente, cioè ciascuna d'esse per uno di quartieri sopradetti, per riformare l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto. E che i detti quattro cittadini, ovvero tre d'essi, come detto è, tutti e ciascuno, ridutti, ovvero nominati, sopradetti, i quali nel detto scritinio (sic) vinceranno per le due parti di presenti a esso scruttinio, come detto è, transcripti, come di sopra,

singularmente, e in singolari cedole di carta di pecora, e distintamente per li quartieri, come di sopra detto è, sieno tenuti, e debbano esse cedole, distintamente per li quartieri, mettere, ovvero fare mettere, in esse quattro borse, cioè ne la borsa segnata di fuori per lo quartiere di Santo Spirito, le cedole predette, che contengono i nomi di tutti quelli del quartiere sopradetto, e così degli altri quartieri successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridotti, ovvero riportati, e scrupinati, i nomi di quali, cho' pronomi, cognomi, ovvero agnomi, scritti saranno in alcuna, ovvero alcune, delle dette cedole, s'intendano essere stati nominati, ovvero diputati, e abili a esso Ufficio, di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, e d'esso medesimo Ufficio capaci, e a esso Ufficio possano essere tratti, e debbano, come di sotto si descrive, e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti.

Abbinsi, da capo, altre sedici borse, per imborsare l'Ufficio, ovvero quelli che debbano essere tratti a l'Ufficio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo di Firenze, quattro, cioè, per ciascuno quartiere de la Città predetta, sì come per ciascuno d'essi quartieri sono i gonfaloni segnati di fuori chiaramente ciascuna d'esse per lo gonfalone, al quale debba servire. E che i detti quattro cittadini, ovvero tre d'essi, come detto è, i sopra detti, tutti e ciascuno, ridotti, ovvero nominati e scrupinati, i quali nel detto scruttinio si troveranno avere vinto per le due parti di presenti a esso scruttinio, come detto è, trascritti, come di sopra, singularmente, in singolari cedole di carta di pecora, e distintamente per quartieri, e per gonfaloni, mettere, ovvero fare mettere, in esse sedici borse, cioè ne la borsa segnata per lo gonfalone de le Scale, del quartiere di Santo Spirito, tutte esse cedole, le quali contengono i nomi di quelli del gonfalone predetto, e così degli altri gonfaloni successivamente. E che tutti, e ciascuno, quelli di detti ridotti, rapportati e scrupinati, i nomi di quali cho' pronomi, sopranoi, ovvero agnomi, descritti saranno in alcuna, ovvero alcune, de le dette cedole, s'intendano nominati, ovvero diputati, essere stati, e abili a l'Ufficio del Gonfalonariato de le compagnie del Popolo di Firenze, e d'esso medesimo Ufficio capaci, e a esso Ufficio possano, e debbano essere tratti, come di sotto si descriverà; e, salvi sempre i divieti e le vietazioni infrascritte. E che tutte le dette borse si mettano, e debbansi mettere, per li detti quattro cittadini, ovvero tre d'essi, in presentia di detti tre frati e del Notaio, ne la cassa di tre chiavi, la quale è ne la sagrestia di Frati Minori di Firenze, ne la quale sieno l'altre borse, che contengano le cedole, ne le quali sieno scritti i nomi degli imborsati agli officj sopradetti, la quale debba essere serrata e tenuta come da qui adrieto è usato. E che intorno a la tratta, vietamento, divieto, stracciamento, o rimissioni di loro, e di ciascuno d'essi, balia, podestà, e autorità, in tutte e per tutte, e quanto a tutte cose di sopra non espresse si osservi, si giudichi, e sia come è in quello modo, se essi tutti imborsati, ovvero che saranno imborsati, fosseno stati, e fosseno tratti legittimamente e solennemente agli officj detti dinançi, per vigore, e sicondo la forma de le provisioni, ovvero Ordinamenti, del detto Comune fatti nell'anno Domini mille trecento quarantotto, del mese d'agosto, che dispongono intorno a lo scruttinio e imborsamento, ovvero imbossolamento, che si debba fare di cittadini di Firenze agli officj detti dinançi. E che tutti gli Statuti, Ordinamenti, provisioni, ovvero stantiamenti, del detto Popolo e Comune, che àno luogo ne' predetti, i quali, per vigore del detto scruttinio del detto mese d'agosto, fatti e imborsati fuorono, ovvero, che si stendono a essi, in qualunque modo, per quello medesimo modo e forma abbiano luogo e servinsi in essi, come si predice, che s'imborsaranno. E ad essi e ciascuno d'essi si distendano in tutte e per tutte,

e quanto a tutte cose; e si ch'è predetti vietamenti non obstiano a' predetti, che saranno imborsati, i quali non obstavano, ovvero non si opponessero a' predetti già imborsati; salvo, expresso, e dichiarato, che de le predette borse novellamente, come si predice, che si debbano fare, ovvero che si debbano avere, come detto è, niuna tratta si possa fare, se no al postutto allora, e in quello caso, quando le borse vecchie, ne le quali sono imborsati i cittadini di Firenze a' detti officj, ovvero ad alcuni d'essi, ovvero ad alcuni, al tutto saranno vote de le cedole, che sono in esse medesime; o vero quando intervenisse tutti quelli, i nomi di quali cum pronomi, sopranoi, o vero agnoui, d'essi, si trovasseno scritti in tali cedole, che sono in esse borse, o vero alcuna d'esse, avere divieto, ovvero vietamento perpetuo da esso officio, al quale fosse tratto, ovvero essere assenti, sicondo gli ordinamenti, i quali dispongono d'essa absentia, ovvero fosse distenuto ne le pregioni del Comune, di (sic), ovvero, per qualunque altra ragione, ovvero avere divieto da alcuno d'essi officj, al quale fosse tratto, però che alcuno di loro, ovvero consorto d'alcuno di loro, o vero d'una medesima casa, ovvero schiatta, fosse, ovvero dovesse essere, per vigore de la tratta allora fatta, per quello medesimo tempo, ad alcuna tratta allora fatta in quel medesimo tempo ad alcuno di detti tre Officj; ovvero però che esso, il quale così fosse tratto, soprastesse, ovvero dovesse soprastare, per vigore di tratta, ovvero di electione, allora fatta, ad alcuno reggimento, ovvero officio, d'alcuna terra di Contado, ovvero Distretto di Firenze, ovvero la quale per lo Comune di Firenze fosse tenuta, ovvero guardata, il quale Officio avesse accettato, ne' quali casi e ciascuno d'essi, a le borse del detto nuovo scruttinio, il quale si debba fare. E a fare là tratta d'esse borse e di ciascuna, ovvero d'alcuna, ovvero d'alcune d'esse borse, che venghano meno, si proceda, e procedere si possa, e non altramente, in qualunque modo, avuta sempre la ragione e servata l'ugualità di quartieri, Gonfalonieri e dell'Arti predette, come di sopra si contiene. Questo da capo aggiunto et expresso, che per lo tempo che debba venire, in niuno modo d'alcuna borsa vecchia, ovvero nuova, possa essere tratto ad alcuno di detti tre officj alcuno, il consorto del quale, ovvero che è d'una medesima casa, schiatta, ovvero casato, de la quale fosse esso, il quale così fosse tratto, fosse stato tratto, ovvero assunto, ad alcuno altro d'essi tre officj, per lo tempo, in tutto, ovvero in parte, concurrente col tempo, col quale advenisse essere tratto esso tale, il quale, come predetto è, sarà tratto. E che qualunque contra le predette cose fosse tratto, per non tratto in tutto sia avuto, e essa cedola si rimetta, e a la tratta d'un altro idoneo si proceda. E ch'è signori Priori e Gonfaloniere predetti, e le due parti d'essi, come detto è, gli altri anche absenti e non richiesti, insieme cho' l'Officio di Gonfalonieri de le Compagnie del Popolo, e cho' l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, possano, e a loro sia licito, sieno tenuti, e debbano, fatto lo scruttinio sopradetto, quando vorranno, fra il detto tempo, procedere a l'imborsazione di notari cittadini, fiorentini e guelfi, quali vorranno, e soffienti (sic), e idonei, presenteranno a l'Officio del Notariato di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune. E intorno a essa imborsazione, e modo di pervenire a essa, e intorno all'osservatione d'essa, fare e comporre, una volta, e più, e quante volte, quelle provisioni, le quali pensaranno che si convengano, le quali fatte vagliano, e servinsi, in tutto e per tutto, sì e come se fatti fosseno per gli Opportuni Consigli del detto Popolo e Comune. E intorno a le tratte d'essi notari, stracciamenti, rimessioni, vietamenti, divieti, officj, brivileggi, e altre qualunque cose, abbino luogo, e osservinsi gli Statuti e Ordinamenti d'esso

Comune, li quali, al presente, àno luogo negli altri imborsati al detto Ufficio negli anni Domini mille trecento quarantotto, del mese d'agosto, ovvero, per vigore e sicondo la forma degli Ordinamenti del detto Comune, fatti del detto mese d'agosto. E gli altri divieti, ovvero vietamenti, agli altri che debbano essere imborsati non si oppongano, né opporre si possano, in qualunque modo. Salvo, expresso e dichiarato che a esse borse de' detti notari, come si predice, che si debbano fare, ovvero ad alcuna tratta d'esse borse, ovvero d'alcuna d'esse, la quale si debba fare, non si proceda né procedere si debba, ovvero possa, in qualunque modo, se non servata la solennità de le borse, ne le quali, al presente, sono imborsati i notari per lo detto Ufficio, e di ciascuno, ovvero d'alcuno di loro, e la ugualità di quartieri, cioè, quando esse borse vecchie, ovvero alcuna d'esse, fosse al tutto vòta di cedole, che, al presente, sono in essa medesima; ovvero, quando tutti quelli, i nomi di quali, soprannomi, ovvero pronomi, avessero divieto perpetuo da esso tale Ufficio, ovvero fosseno ritenuti ne le pregioni del Comune di Firenze ovvero per cagione d'essere di lunge da la Città, Contado, ovvero Distretto, di Firenze, si che non si potessero avere a termine convenevole, cioè il primo di che il suo Ufficio si debba incominciare. Ne' quali casi e ciascuno di quali, si possa procedere a trarre de le dette borse, le quali novellamente si faranno, servata sempre la ugualità di quartieri, al modo usato, e non altrimenti, in qualunque modo. Si che, mentre che in esse borse vecchie, ovvero alcuna d'esse, sarà alcuno notaio, il quale non abbia vietamento perpetuo, ovvero che non è ne le pregioni del detto Comune, come detto è, servata la ugualità di quartieri, faccisi la tratta d'esse borse vecchie, non de le nuove, non obstante altro divieto temporale. E che ciascuno tre anni, per lo tempo che debba venire presso, a la fine d'essi tre anni, del mese di gennaio, febbraio, ovvero de l'altro d'essi due mesi, si faccino, e fare si debbano, le nominagioni, reductioni, scrutinj, imborsagioni, insaccagioni, in tutto, e per tutto, e ad essi Officj, e ciascuno d'essi, per li modi, forme e tenori detti di sopra, come, e in che modo di sopra si contiene, de li scrutinj, e de le imborsagioni, e de l'altre cose, che si debbano fare, in kalendi di marzo, che seguirà. E che in questi, e di questi, e intorno a questi, i quali così saranno imborsati, per vigore d'essi scrupinj, i quali per lo tempo che debba venire si faranno, abbino luogo, e osservinsi, in tutti e per tutti, e quanto a tutti, Statuti, Ordinamenti e riformagioni, di Consigli del detto Popolo e Comune, le quali, e in che modo, e come, osservare si potranno, e doveranno, in essi, e appresso a essi, i quali debbano essere imborsati fra kalendi di marzo detto dinanzi. Si che sempre il vantaggio de le borse, ovvero di quelli i quali saranno imborsati, al tempo, che essi scrutinj si faranno, per lo tempo, che debba venire, come detto è, si servi, e servare si debba. Nè a la tratta de le nuove borse, le quali allora si faranno, si proceda, se no votate, ovvero venute meno esse borse, ovvero l'imborsati vecchi in quello modo, e come di sopra degli altri imborsati da qui adietro fo detto (Ivi, *Stat.*, cod. 12, c. 93, libr. II, rubr. 5; cf. *Stat. lat.*, cod. 9, c. 55'; ved. sopra, p. 85).

Rubrica dello Statuto del Capitano concernente i divieti de' Priori, Gonfaloniere e loro Notaro.

Di divieti di signori Priori, Gonfalonieri di giustizia, loro Notaio, dodici Buoni Huomini, Gonfalonieri de le compagnie e di consorti loro.

Niuno, il quale sia stato nell'Ufficio del Priorato, ovvero Gonfalonierato di giustizia, sia assunto a quello medesimo Ufficio del Priorato e Gonfalonierato, fra tre anni (dal dì del diposto alcuno de' detti Officj) proximi che seguiranno (1). E chi sarà Notaio di signori Priori e del Gonfaloniere, a quello medesimo Ufficio, ovvero a l'Ufficio del Priorato, ovvero del Gonfalonierato, non sia assunto dal dì del detto Ufficio diposto a due anni, allora proximi, che seguiranno. E chi sarà ne l'Ufficio del Priorato non possa essere ne l'Ufficio del Notariato di detti signori Priori dal dì del diposto ufficio a due anni allora proximi, che seguiranno. Ma chi sarà ne l'Ufficio di dodici Buoni Huomini non possa essere in quel medesimo Ufficio dal dì del detto diposto ufficio a due anni, allora proximi, che seguiranno. E chi sarà nell'Ufficio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo non possa essere in quello medesimo Ufficio, dal dì del diposto Ufficio a due anni, allora proximi, che seguiranno. E chiunque sarà in alcuno de' detti Officj non possa essere in alcuno altro di detti Officj, ovvero ad alcuno altro ufficio del Comune di Firenze, dal dì del diposto tale Ufficio a sei mesi proximi, che seguiranno. E niuno de la casa, ovvero schiatta, per linea maxculina, d'alcuno, il quale sarà in alcuno di detti Officj del Priorato, Gonfalonierato, dodici Buoni Huomini, Gonfalonieri di compagnie, possa essere a esso medesimo Ufficio, al quale sarà tale de la sua casa, ovvero schiatta, a uno anno proximo allora che seguirà, dal dì del diposto tale Ufficio de la sua casa, ovvero schiatta né ad alcuno altro degli officj proximi detti di sopra a sei mesi dal dì del diposto tale Ufficio de la sua casa, ovvero schiatta. E niuno possa essere in uno medesimo tempo nel detto Ufficio del Priorato, essente in quello medesimo Ufficio alcuno suo compagno, ovvero fattore de quella medesima compagnia. Né a' detti Officj del Priorato, Gonfalonierato di giustizia, del Notariato loro, di dodici Buoni Huomini, ovvero del Gonfalonierato de le compagnie, possano essere alcuni, i quali, al tempo di tale assunzione fosseno assenti da la Città di Firenze per sexanta miglia, ovvero impregonati per qualunque cagione, ovvero forestieri; né alcuni, i quali da mille trecento trentatre, kalendi gennaio, innanzi, fosseno, ovvero fosseno stati, cessanti e fugitivi; né alcuni i quali non abbino pagato la gabella di fumanti e de l'extimo de la Città; né alcuni, che sieno in alcuna rettoria, podestaria, ovvero castellanaria, d'alcuna terra, sottoposta, in alcuno modo, al Comune di Firenze, ovvero, i quali avessero accettato lo reggimento d'Arecco, di Valdinevole, di Samminiato, di Santo Gimignano, di Colle di Valdelsa, di Poggibonici, di Pescia, di Fucecchio, ovvero di Barga; né alcuno, il quale da qui a drietro da mille trecento trentatre, kalende di gennaio in qua, condannato, ovvero pronuntiato, fosse stato, ovvero sarà, condannato, ovvero pronuntiato, per da qui innanzi, in qualunque

(1) Il testo latino ha: « ... infra tres annos a die depositi alicuius dictorum officiorum proxime « secuturos ».

corte, overo mercato, come mercatante, overo artefice, cessante e fugitivo, cum pecunia e cose altrui, anche per contumacia; né alcuno mercatante, overo artefice, il quale notoriamente avesse cessato, overo fuggito, da qui a drieto, fra il tempo sopradetto, overo cessasse e fuggisse per lo tempo che debba venire cum cose e pecunia altrui; né alcuno, il quale da qui a drieto condannato, overo il quale per lo tempo che debba venire fosse condannato, per barattaria, overo falsità, in qualunque modo, anche per contumacia; né alcuno forestiere, il quale, sicondo gli Ordinamenti contra forestieri, da qui a drieto fatti, fosse vietato d'essere agli Officj infrascritti, overo alcuno d'essi, possa essere, overo essere assunto, a' detti Officj del Priorato, Gonfalonariato di giustitia, dodici Buoni Huomini, overo Gonfalonariato di compagnie. E, se alcuna cedola fosse tratta, che contenesse alcuno di predetti, tale cedola, quanto al nome suo, incontente pe' messere la Podestà, overo il suo Collaterale, senza servare alcuna solennità di fatto, sia stracciato e gettato (sic), in presenza di quelli che sono presenti, al tempo de la detta tratta. E per niente sia avuta quano (quanto?) a lui, non obstante che si proponesse, overe fosse, la detta condannagione, overo sententia, overo pronuntiagione, cancellata, overo che non si fosse potuta fare, overo che, fatta, non abbi tenuto, overo che non appa- risca del processo, del quale procedere, overo essere proceduto si dicesse, overo potesse la sententia, condannagione, overo pronuntiagione, predetta, overo che fosse pagato, overo che sia stato, overo si pagasse, per lo tempo che debba venire, quello che in esse sententie, condannagioni, overo pronuntiagioni, overo alcuna d'esse si contenesse; overo che alcuna concordia, fine, sodisfatione, overo confessione, fatta fosse, overo si facesse; non obstante alcuno beneficio di risu- tione interamente conceduto, overo che si concederà. Salvo che le predette cose non si stendano ad alcuni gabellieri, overo mallevadori di gabellieri, overo loro appro- vatori, overo mallevadori d'approvatori, i quali dagli anni Domini mille trecento quarantatre, del mese d'ottobre a drieto, fosseno stati condannati come cessanti e fugitivi, e, come cessanti, pagare al Comune di Firenze quello che erano tenuti di pagare, per cagione di qualunque gabella; e, salvo che le predette cose non si stendano ad alcuni, in favore di quali proveduto fo per li signori Priori, Dodici e Quaranta. Questo dichiarato e aggiunto, che tutti, e ciascuno comperatori, dal detto anno Domini mille trecento quarantatre, del mese d'ottobre in qua, overo per lo tempo che debba venire, fosseno condannati come cessanti, o vero però che avesseno cessato in pagamento d'alcuna gabella, non possano essere ad alcuno di detti officj, e, se fosse tratto, sia stracciato come di sopra. E che niuno di quelli, i quali a' detti officj, overo ad alcuno d'essi, fosse tratto, il quale avesse alcuno vietamento perpetuo, sicondo i predetti Ordinamenti, overo il quale sicondo il pro- ximo capitolo, scritto di sopra, non potesse essere a esso Officio, al quale, fosse stato tratto, possa, ardisca, overo presuma, esso officio accettare, giurare, assum- mere, overo in alcuno modo exercitare, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli, la quale a esso, summariamente e di fatto, debba essere tolta di fatto per messere la Podesta, e al Comune di Firenze debba pervenire; e nien- temeno dal detto Officio sia rimosso. Anche niuno, che a da' detti officj, overo alcuno d'essi, altro divieto temporale, ardisca, possa, overo presuma, quantunche ad al- cuno d'essi officj fosse tratto, esso officio accettare, giurare, overo, in alcuno modo, exercitare; e, se accettasse, assummesse, ovvero giurasse, nientemeno da esso officio sia rimosso, e debba essere rimosso, per esso messere Podestà, sommariamente, e

di fatto, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli, a esso messere Podestà, la quale debba essere ritenuta del suo salario, se sarà negligente ne le predette cose, ovvero alcuna de le predette, ovvero esse tutte cose non servirà. E che niuno, che è ne l'Officio, ovvero de l'Officio del Priorato dell'Arti e del Gonfalonariato de la giustitia, ovvero de l'Officio del Gonfalonariato de le compagnie del Popolo, ovvero de l'Officio de' dodici Buoni Huomini del Comune di Firenze, possa, durante il loro officio, ad alcuno altro officio ne la Città, Contado, ovvero Distretto, di Firenze, essere eletto, tratto, ovvero assunto. E, se fosse eletto, tratto, ovvero assunto, tale electione, tratta, ovvero assumptione, sia vana, e per non fatta sia avuta; e niuno pagamento si possa fare a llui. E tale così eletto, tratto, ovvero assunto, esso tale officio non possa accettare, giurare, ovvero, in alcuno modo, esercitare, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli e di rimovimento da l'officio detto dinanzi. E, se nel tempo che debba venire, intervenisse alcuno, che fosse d'alcuno di detti tre officj, cioè Priorato dell'Arti, Gonfalonariato di giustitia, Gonfalonariato de le compagnie e di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, ad alcuno altro officio de la Città, Contado, ovvero Distretto di Firenze essere tratto, che il nome suo debba essere rimesso, e per non tratto essere avuto; e l'altro idoneo, sia tratto, sicondo gli Statuti e Ordinamenti del detto Comune; ma, se alcuno, il quale fosse in alcuno di detti tre officj, sia eletto ad alcuno officio de la Città, Contado e Distretto di Firenze, che allora anche tale electione, ovvero assumptione, per non fatta, in tutto, sia avuta. E un altro a esso tale officio sia eletto, in luogo di quello primo eletto per li signori Priori de l'Arti e Gonfaloniere di giustitia, e Gonfalonieri de le compagnie, e dodici Buoni Huomini, ovvero le due parti di tutti essi, gli altri anche absenti e non richiesti. E, se intervenisse per lo tempo, che à venire, che alcuno eletto, ovvero diputato, ovvero tratto, ad alcuno officio de la Città, Contado, ovvero Distretto, di Firenze, fuore che i detti tre Officj, fosse tratto ad alcuno di detti tre officij, s'intenda essere, e sia, esso fatto, rimosso da l'altro officio, al quale prima tratto, ovvero eletto, era stato, ovvero assunto. E a esso primo officio, per lo tempo, ovvero per l'avanzo del tempo, il quale dovea essere al primo officio, traggasi l'altro, ovvero assummasi, sicondo la forma, che si dea osservare nell'altre tratte, electioni, ovvero diputagioni, divieti, ovvero vietamenti temporali. E in quello caso, se esso, il quale così sarà tratto a l'Officio del Priorato, Gonfalonariato, dodici Buoni Huomini e Gonfalonariato (delle compagnie), l'altro officio, al qualé prima fosse stato tratto, non avesse ricevuto; che allora la cedola, che contiene il nome e il pronome d'esso medesimo, ne la borsa, onde era stata tratta, per esso primo officio sia rimessa, e per non tratto a esso tale officio, in tutto, sia avuta; gli altri divieti e vietamenti da qui a drieto ordinati stanti ne la fermecça loro. E che tutti e ciascuno consorti, ovvero congiunti, per linea masculina d'alcuno, il quale da qui drieto fosse stato, il quale al presente fosse, ovvero, per lo tempo che debba venire, sarà de l'Officio di Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firenze, ovvero de l'Officio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, ovvero, de l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, abbino, e avere s'intendano, divieto da esso tale Officio, per uno anno, e da ciascuno altro de' detti Officj per sei mesi, i quali si debbano contare dal dì, il quale spirerà tale officio. Non obstante alcuno ordinamento fatto, ovvero che si farà, il quale dispone che, non essenti in alcuno bossolo, saccho, ovvero, borsa, alcuno, ovvero alcuni, che non abbino divieto, debba essere as-

sunto quello d'essi, il quale si trovasse avere divieto di minore tempo. E che niuno contra il detto vietamento, ovvero divieto, possa alcuno de' detti officj accettare, giurare, ovvero esercitare, per vigore d'alcuna tratta, la quale si facesse per lo tempo che debba venire, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli, la quale a lui debba essere tolta di fatto per qualunque rettore e ufficiale del detto Popolo e Comune; e nientemeno da l'Officio debba essere immantinentemente rimosso. E ciascuno possa accusare e notificare pubblicamente, e palesamente, anche senza pagamento di gabella. E che, in luogo di tutti e ciascuno, quelli, i quali, da qui a drieto, fosseno stati tratti, ovvero per lo tempo che debba venire, si traesseno, ad alcuno officio del Comune di Firenze, ovvero de le borse, ne le quali erano, ovvero saranno, imborsati alcuni cittadini di Firenze, ad alcuno officio del Comune, ovvero Città, ovvero Contado di Firenze, il quale, doppo essa tratta, ovvero durante tale officio, morisse, ovvero fosse isbandito, ovvero si sbandisse, per maleficio, de la Città di Firenze, ovvero per altro modo fosse renduto inhabile a tale officio, sicondo la forma degli Statuti, ovvero degli Ordinamenti del Comune di Firenze, debba essere tratto, ovvero eletto, a quello medesimo officio, per quel medesimo tempo che dovea durare in esso officio esso inhabile, l'altro habile e idoneo, sicondo gli Ordinamenti predetti, e, come se esso, doppo essa tratta, fosse fatto inhabile, ovvero morto, a tale officio, al tempo de la tratta fatta di lui (Ivi, cod. cit., c. 106'; lib. II, rubr. 13; cf. *Stat. lat.*, cod. cit., c. 68'; ved. sopra, p. 85).

20.

1355.

Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione e l'ufficio del Notaro delle Riformagioni.

De l'oficio et electione del Notaio et Scrivano delle Riformagioni del Comune di Firenze.

La chiamata del Notaio et Scrivano delle Riformagioni de' Consigli, et delle Provisioni, et de' syndacati de' Consigli del Popolo et del Comune di Firenze si faccia, et fare si possa, et debba, per li signori Priori de l'Arti et Gonfaloniere di giustitia, et per li Gonfalonieri delle compagnie, et per li xij Buoni Huomini del Popolo et Comune sopradetto, d'uno buono et leale huomo forestiere, ne l'arte della noteria esperto, lo cui officio duri solamente per uno anno. Lo quale Notaio abbia, et avere, et tenere seco debba, nel detto suo officio, uno notaio, che sia suo Coaiutore, et uno fante di qualunque terra, o luogo, vorrae. Et abia, et avere debba, quello Notaio, per salario della sua persona, per lo tempo del detto anno, e per la sua venuta, et dimorança, et partimento, libre ccl. pic., et per lo detto Coaiutore (Coadiutore) fiorini l. d'oro, et per lo detto suo fante libre cento di piccioli. Le quali quantità di pecunia li Camarlinghi della Camera del Comune di Firenze possano, siano tenuti, et debbano, licitamente, et sança pena, dare et pagare della pecunia del detto Comune al detto Notaio et Scrivano delle Riformagioni per sé et per lo detto Coaiutore et fante, senza pagamento, o ritenimento, d'alcuna gabella, o dirittura, di due in due mesi, de l'anno predetto nel principio de' due predetti mesi, come per rata toccherae, sança avere alcuna bolletta per ciò delle predette cose. Lo quale Notaio et Scrivano delle Riformagioni, e 'l Coaiutore, e 'l fante sieno, et essere debbano, personalmente nella Cittade di Firenze, otto

di ançi il principio del suo oficio. Et non possa essere, quello Notaio et Scrivano, della terra, o luogo, onde fosse stato, o fosse, il Notaio, che nel detto oficio fosse, al tempo della detta chiamata, o che l'anno proximo passato alla detta electione fosse stato nel detto Oficio. Et queste cose luogo non abbiano nella persona del savio et discreto huomo ser Piero di ser Grifo da Prato Vecchio, cittadino sanese, al presente, Notaio et Scrivano delle dette Riformagioni, Provisioni et carte de' sindacati de' Consigli del detto Popolo et Comune di Firenze. Et non possa il detto Notaio, durante il detto oficio, avere alcuno altro oficio dal Comune di Firenze. Et sia tenuto lo detto Notaio di scrivere colla sua propria mano, o del suo Coaiutore, tutti li Consigli, et li decreti de' Consigli, et delle Riformagioni del detto Popolo et Comune, et tenere secrete quelle cose che sieno comadate di tenere secrete. Et debane fare copia a tutti quelli della Cittade et dello Distretto di Firenze, che adomanderanno; et sofferire che se ne levi copia per qualunque notaio, che la chiederae, infra x die dopo la sua domanda; salvo che delle predette cose non si faccia copia ad alcuno forestiere. Et non possa, o debba, il detto Notaio et Scrivano, fare copia ad alcuno de' secreti Consigli, né d'altre cose che imposte li saranno tenere secrete, infino a tanto che si dovranno tenere secrete. Et non possa, o debba, dimorare in quello albergo, nel quale dimoreræ messer la Podestade, o messer lo Capitano, o lo Executore delli Ordinamenti del Popolo di Firenze, ma altrove debba stare et dimorare, et in quello luogo, dove per li signori Priori et per lo Gonfaloniere della giustitia sia ordinato. Et sia tenuto, et debba, essere in tutti li Consigli del Popolo et del Comune della Cittade di Firenze, et nel palagio del Popolo della Cittade predetta, o altrove, dove adiverrae di fare Consigli, ançi lo terzo suono della campana, che suona per ragunare il Consiglio. Ancora sia tenuto, et debba, scrivere per sé et per lo detto Notaio suo Coaiutore, tutte le carte de' li syndacati, et tutte scritture, et Riformagioni qualunque, pertenenti ad esso Comune di Firenze, per qualunque modo. Né alcuna cosa, oltre il detto salario, dal detto Comune possa domandare, o avere, per la scrittura di quelle, o d'alcuna d'esse; ma quelle et ciascuna d'esse sia tenuto, et debba scrivere, o fare scrivere, distesamente et mandare la copia alla Camera del Comune di Firenze, in publica forma, in carte di membrane, a llui date per li Camarlinghi della Camera de l'Arme del Palagio del Popolo di Firenze, alle spese del Comune di Firenze, et quelle dare, assegnare et lasciare alli Notari Guardiani degl'Atti della Camera del detto Comune, infra tre mesi dopo le fatte riformagioni, excepti li detti secreti. Et, se il detto Notaio farà contro, sia punito et condannato per ciascuna volta in libre l. pic., a ritenerlile del suo salario per li Camarlinghi della Camera del Comune di Firenze. Et, quando il detto Notaio consegneræ le riformagioni predette alli detti Guardiani degl'atti, sia tenuto, et debba, fare scrivere il die della rassegnatione di quelle, acciò che apparere possa, se infra 'l debito tempo avrae consegnate le predette Riformagioni, sotto la detta pena; et le predette cose sia tenuto, et debba fare, lo detto Notaio et Scrivano per saramento.

Ma delle Riformagioni et atti pertenenti a singolari persone, collegi, o universitadi, de' quali al detto Notaio si domandasse copia, sia tenuto, et debba, copia dare a coloro che la domanderanno, ricevuto, quindi, convenevole salario et remuneratione, purché non passi quantitate, che si contiene nella Riformagione et Ordineamento del detto Comune et Popolo. Et, se adivenisse, dopo la venuta del detto Notaio et Scrivano, che elli infermasse, o fosse impedito per alcuna leggittima cagione, o absentarsi di licenza de l'Oficio de' signori Priori, et del Gonfaloniere

della giustitia, che per lo tempo sarrano, allora possa, et debba, scrivere quelli Consigli infino alla tornata del Notaio sopradetto, o, infino ch'elli sia ristituito alla prima sanitade, lo Notaio predetto, suo Coaiutore, o altro notaio a ciò diputando per l'Oficio de' signori Priori et del Gonfaloniere della giustitia. Et che il detto Notaio delle Riformagioni sia tenuto, et debba, scrivere per sé, o per lo suo Coaiutore, per lo salario sopradetto, tutte et ciascuna provisioni et tutti et ciascuno decreti et stantiamenti, che si facessero per alcuno Consiglio del Comune di Firenze, o di messer lo Capitano et del Popolo, d'alcuni fatti, o d'alcuna commessione, che si facesse, ne' signori Priori et nel Gonfaloniere della giustitia, o di commessione che si facesse per li signori Priori et Gonfaloniere predetto, in alcuna, o alcune persone; et le chiamate della Podestade et del Capitano et degl' altri oficiali forestieri della detta Cittade, et li loro iuramenti, quando iureranno di fare li oficj a loro commessi; et le carte de syndacati, che si facessero ne' Consigli et per li Consigli del Capitano del Popolo, o del Comune di Firenze; et le carte de' syndacati, che, secondo forma di Statuto, si faranno a vendere li beni de' cessanti et fugitivi, con la pecunia altrui; et le concessioni et licentie delle rapresagle che, secondo forma di Statuti della detta Cittade, per lo detto Comune, per innanzi si concederanno per qualunque modo. Et, finito l'oficio del detto Notaio et Scrivano delle Riformagioni, sia tenuto, et debba, lo detto Notaio et Scrivano, e 'l detto suo Coaiutore et famigliaro, stare ad sindacato sotto l'Executore delli Ordinamenti della iustitia della detta Cittade per v die, et stare et ubidire alli comandamenti del detto Executore per cagione del detto syndacato, et pagare quello che fia sententiato se per lui sia condannato, nulla exceptione obstante. Et che il detto Scrivano delle Riformagioni nulla cosa domandi, o riceva, per sé, o per altrui, d'alcuna, o per alcuna riformagione pertenente al Comune di Firenze, o ad alcuni oficiali del detto Comune, li quali Oficiali non ricevano; o ricevere, debbano, per vigore di quella riformagione, alcuno salario per l'oficio, al quale fieno eletti sotto pena di libre l. pic. Et che il detto Scrivano sia tenuto, et debba, tutte riformagioni di Consigli del Popolo et del Comune di Firenze, le quali contenessero alcune pene, alle quali imporre, o alla cui observantia fosse tenuto la Podestade, o il Capitano, o l'Executore delli Ordinamenti della giustitia, o alcuni altri oficiali del detto Popolo et Comune, o che appartenessero ad alcuni oficiali del detto Popolo et Comune, o che contenessero observatione, che si dovesse fare, o balia d'alcuni oficiali, la quale non pertengua ad alcuna, o alcune singolari persone, nominate in queste cotali riformagioni. O la copia loro metta, et mettere debba, nella Camera del Comune di Firenze, infra uno mese dal die che cotale riformagione fia riformata nel Consiglio di messere la Podestade et del Comune di Firenze, sotto pena di libre c. di pic. a chi farà contro et per ciascuna volta a torre (Ivi, *Stat.*, 18, c. 27; lib. I, rubr. 39; cf. *Stat. Lat.*, cod. 16, c. 25; ved. sopra, p. 85).

21.

12 settembre 1356.

Provisione con cui, approvandosi una petizione presentata alla Signoria, si ordina che, oltre gli Statuti già volgarizzati da ser Andrea Lancia, si facciano volgarizzare dallo stesso tutti quegli altri Statuti, Ordinamenti, Provisioni che abbiano forza e valore di Statuti.

Secundo provisionem infrascriptam, deliberatam, admissam et acceptatam per dictos dominos Priores et Vexilliferum iustitie et duodecim Bonos Viros dicti Co-

munis, secundum formam Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis, super infrascripta petitione et contentis in ea, eisdem dominis Prioribus et Vexillifero exhibita, que talis est, videlicet. Ut eorum, ad quorum observantiam omnes pariter obligantur, notitia facilius habeatur, domini Priores et Vexillifer predicti, visa infrascripta petitione eis data, cuius talis est tenor, videlicet: « Coram vobis, dominis
« Prioribus Artium et Vexillifero iustitie Populi et Comunis Florentie, exponitur,
« pro bono Reipublice, quod precessores vestri tunc in Offitio Prioratus et Vexil-
« liferatus presidentes, habita matura consideratione erga artifices et laycos, qui
« gramaticam ignorant, et quos causari contingit et negotia plurima gerere, de
« quibus et super quibus Statuta et Ordinamenta Comunis Florentie loquuntur, tam
« in dando formam causis civilibus et criminalibus, quam prohibendo et penas im-
« ponendo hiis, qui aliqua committunt contra formam ipsorum Statutorum et Or-
« dinamentorum, ad hoc ut ipsi artifices et layci possint per se ipsos legere et
« intelligere ipsa Statuta et Ordinamenta, providerunt et ordinaverunt quod Sta-
« tuta dicti Comunis vulgaricarentur (sic) et vulgaricata teneantur per dictum Co-
« mune in aliquo loco publico, ubi quilibet possit ea legere et intellectum ex
« eis leviter capere. Et, quod ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna
« parte vulgaricavit, que Statuta apposita et catenata sunt in loco publico, vi-
« delicet in Camera Dominorum omnium Gabellarum dicti Comunis; et, quia
« omnium habere memoriam potius est divinum quam humanum, ipsi precessores
« vestri obmiserunt providere ad futura; videlicet quod sepe sepius contingit quod
« per reformationes dicti Populi et Comunis, et etiam per Ordinamenta, que con-
« duntur per Officiales dicti Comunis, habentes baliam, ut presentialiter futurum
« est, fieri per Officiales constitutos ad refrenandum immoderatas expensas civium,
« tam super ornamenta (sic) mulierum, quam alia, adduntur ipsis Statutis, et decla-
« rantur ipsa Statuta, et nova statuuntur, que necessario ipsis vulgaricatis addenda
« sunt, et erunt, in eodem vulgari. Quare placeat vobis, ut nichil imperfectum rema-
« neat, quod agendum est per vos et una cum Officio duodecim Bonorum Virorum
« dicti Comunis, providere et ordinare, et per Opportuna Consilia dicti Populi et
« Comunis Florentie facere solepniter reformari quod omnia et singula Ordinamen-
« ta, Provisiones et Reformationes dicti Populi et Comunis et Offitialium eiusdem
« Comunis, edita et edenda, que habent, vel haberent, vim et auctoritatem gene-
« raliu[m] Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis, debeant vulgaricari et
« apponi et ligari in volumine dictorum Statutorum vulgaricatorum; et eligere et
« deputare dictum ser Andream Lancie, notarium, in vulgaricatore[m] ipsarum re-
« formationum, provisionum et ordinamentorum, pro eo tempore, et cum eo sala-
« rio, quibus vobis videbitur convenire, dummodo non sit maioris temporis unius
« anni, nec maioris salarij duorum florenorum auri pro mense. Et quod successores
« vestri, qui pro tempore fuerint, de anno in annum, habeant eandem baliam eli-
« gendi notarium et vulgaricatore[m] ad predicta; et quod Notarius et Scriba Re-
« formationum dicti Populi et Comunis teneatur, et debeat, exhibere eidem vulgari-
« çatori Reformationes et Provisiones et Ordinamenta huiusmodi vulgaricanda
« quandocumque ad hoc fuerit requisitus; et quilibet alius notarius quorumcumque
« officialium presentium et futurorum, dicti quoque notarij eligendi, et quilibet eo-
« rum, teneantur et debeant predicta diligenter et sollicite exequi sub pena centum
« librarum f. p. pro quolibet ipsorum... » (Ivi, *Dipl., Arch. Gener. Ved. anche Rif. Provv.*, 43, cc. 143', 147; cf. sopra, p. 419).

22.

7 agosto 1365.

Provvisione con cui si obbligano i Notari della Signoria a consegnare ai loro successori le copie autentiche delle Deliberazioni da essi rogate.

Item quod presens Notarius Officij Dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie, et alii etiam notarij, qui, pro tempore, fuerint, Offitij supradicti, teneantur, et debeant, quilibet videlicet ipsorum, sub pena librarum centum f. p. infra quindecim dies a die sui depositi offitij continuo numerandos, copiam omnium et singulorum Ordinamentorum per ipsos rogatorum in dicto Scribatu, seu Notariatu (sic), Offitio, exceptis appodixis et copiis appodixarum, dare successori suo in offitio antedicto, in uno, vel pluribus libris, scriptam et in publicam formam redactam.

Qui quidem successor, cui sic fuerit ipsa copia assignata, seu data, teneatur, et debeat, assignationem, seu dationem ipsam, in uno libro, ad hoc tenendo in Camera sui Notarij, seu successoris predicti, in palatio dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie, in publicam formam scribere, cum annotatione duorum testium; et ipsam copiam, seu libros, in dicto Palatio custodire et salvare, durante suo offitio; et deinde postea successori suo similiter assignare et dare similiter retinendos, et sic perpetuo, de successore in successorem, sub dicta pena debeat observari.

Item, quod quilibet ipsorum Notariorum, cui infra dictum tempus non fuerit facta assignatio supradicta, teneatur, et debeat, sub pena ducentarum librarum f. p. et privationis offitij, notificare per publicum instrumentum Executori Ordinamentorum iustitie Populi et Comunis Florentie, qualiter dicta copia sibi non fuerit assignata. Qui Executor, sub pena quingentarum librarum f. p., teneatur, et debeat illum talem, qui sic non consignaverit, illico et de facto condepnare in pena predicta, et condepnationem exigere toto posse, et nihilominus ipsum talem Notarium cogere ad dandum copiam supradictam; eo expresso, quod successor, cui per precessorem suum fuerint aliquid (sic), seu aliqui libri suorum actorum, seu scripturarum, consignati, tamquam continentes copiam omnium scripturarum per ipsum talem precessorem in dicto offitio rogatorum, non teneantur ad notificationem predictam faciendum, ut dictum est, licet ibi deficeret aliquid de rogatis; de quo quidem defectu ipse, qui talem defectum commiserit, puniatur... (Ivi, *Rif.*, *Provv.*, 53, c. 14. Approv. prima da' Signori, poi da essi insieme coi Dodici, quindi nel Cons. del Popolo, con fave nere 184 contro 20 bianche; il giorno stesso in quello del Comune con voti 158 contro 8; cf. sopra, p. 87).

23.

27 giugno 1366.

Provvisione concernente il modo da tenersi nel proporre e compilare le provvisioni.

Secundo provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis deliberatam et factam per dictos dominos Priores et Vexilliferum et duodecim Bonos

Viros Comunis Florentie, secundum formam et exigentiam Ordinamentorum dicti Comunis, que talis est, videlicet. Ut diligentius et cum maiori intelligentia procedi, intelligi, consuli et reformari valeat in agendis, domini Priores et Vexillifer predicti, habita super infrascriptis omnibus et singulis, invicem, et una cum Offitio duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentie, deliberatione solempni..., provide- runt, ordinaverunt, et deliberaverunt, die vigesima tertia mensis iunij, anno Do- mini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, quod de omnibus et singulis provi- sionibus, que, quoquo modo, deliberabuntur in posterum per dominos Priores Ar- tium et Vexilliferum iustitie Populi et Comunis Florentie, simul cum Offitio duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentie, et cum Offitio Gonfaloneriorum sotietatum Populi Florentini, vel cum aliquo ex Offitiis antedictis, proponendo, vel mictendo, seu que postea proponi, vel micti, sperentur, contingat ad Consilium Populi, seu Comunis Florentie, fieri debeat, rogetur, et fiat, videlicet de per se de qualibet talium provisionum, seu deliberationum, separatim, divisim et distincte, publicum instrumentum, rogandum per Scribam Reformationum Consiliorum Po- puli et Comunis Florentie et per Notarium Offitij dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie dicti Populi et Comunis, vel aliquem ipsorum, tempore quo sic deliberabuntur.

Item quod ipse provisiones sic deliberate nequeant, quoquo modo, invicem a- coppiari, copulari, uniri, vel comulari, seu simul, vel invicem, ad partitum micti, vel proponi, faciendo forte, vel ita, quod fiat ex duabus, vel pluribus, ipsarum una eadem provisio, seu proposita, quoquo modo, seu quod due, vel plures ipsarum, si- mul ad partitum ponantur, vel mictantur, sed quelibet ipsarum provisionum sic singulariter, separatim, divisim et distincte, et per se deliberatarum, absque ali- cuius alterius cuiuscumque provisionis, vel petitionis, coniunctione, cumulatione, seu admistione, proponi et micti possit, et debeat, in ipsis Consiliis, et quolibet ipsorum, separatim, singulariter, divisim, et distincte, quelibet de per se, et non aliter, quoquo modo, ita et taliter intellecto, et eo expresso et declarato, quod que- libet ipsarum provisionum sic deliberatarum, intelligatur posse, per se solam, ab- sque alicuius alterius cuiuscumque provisionis, seu petitionis, admistione, seu cu- mulatione, et non aliter, proponi, seu micti, in ipsis Consiliis, et quolibet, vel ali- quo, ipsorum.

Item quod, factis dictis deliberationibus, seu deliberatis dictis provisionibus, ut est dictum, nequeant ipse provisiones, vel ipsarum aliqua, poni, micti, seu proponi, ad Consilium, vel in Consilio Populi Florentie, nisi servata infrascripta solempni- tate, videlicet, quod ipsi domini Priores et Vexillifer teneantur, et debeant, de ipsis omnibus, et singulis, provisionibus, sic deliberatis, informare Offitia Gon- faloneriorum sotietatum Populi et duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentie, congregatorum invicem, in numeris opportunis, et una cum ipsis Gonfaloneriis et Duodecim, facto inter eos omnes in sufficientibus numeris congregatos, singulariter de qualibet et super qualibet ipsarum provisionum, diligenti et secreto scrupitino, et obtento partito ad fabas nigras et albas, saltem per viginti quinque ex ipsis om- nibus deliberatis usque in numero dumtaxat viginti, et non ultra, uno eodemque die, possint poni, micti, seu proponi, in ipsis, seu ad ipsa Consilia, vel aliquod ipsorum. Et quod plures, vel alie provisiones, vel proposita quam ille, de quibus sic deliberatum fuerit, nequeant, una eademque die, poni, micti, vel proponi in ipsis Consiliis, vel aliquo ipsorum, dummodo semper ille de quibus sic deliberatum fuerit, si mictantur, vel ponantur, micti et poni debeant quelibet singulariter, et

de per se, separatim, divisim, et distincte, et non aliter, vel alio modo, secundum quod superius dictum est, sub pena centum librarum f. p. cuilibet proponenti, seu mictenti, vel propositam consentienti, seu scribenti, pro vice qualibet, auferenda, per quemcumque rectorem et officialem dicti Populi et Comunis. Et nichilominus, quicquid aliter quam supradictum sit proponeretur, micteretur, consuleretur, vel reformaretur, super ipsis talibus provisionibus, intelligatur esse, et sit, omnino, ipso iure, nullum, nec executionem aliquam mereatur; eo etiam ad cautelam expresso, quod numerus ipsarum propositarum considerari et computari possit, et debeat, ex numero et secundum numerum provisionum, ut supra dictum est, deliberatarum singulariter, per ipsos dominos Priores et Vexilliferum, una cum dictis aliis offitiis, vel aliquo ipsorum. Et quod non plures ex ipsis provisionibus, sic per se singulariter deliberatis, nequeant, quoquo modo, in una provisione, seu proposita, invicem coniungi, vel quomodolibet comulari. Et quod contrafieret, sit irritum et inane; eo etiam, ad difficultatem probationis tollendam, addito et expresso, quod, ad probationem observationis dictarum solemnitatum, seu quod dicte solemnitates sint debite observate, sufficiat, et pro plena probatione habeatur, si in forma, seu contestu, ipsarum provisionum, seu propositarum, seu iuxta ipsas asseratur ipsas tales solemnitates, seu solemnitates (sic), observari debitas, secundum formam presentis provisionis, esse servatas; etiam adeo quod, nulla alia probatione, vel fide, fienda de predictis, vel predictorum aliquo, sit necessarium, quoquo modo.

Item quod domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Comunis Florentie teneantur, et debeant, vere et effectualiter, predicta omnia et singula observare, et nichil in fraudem eorum, vel alicuius eorum, facere, vel committere, quoquo modo, sub pena periurij et quingentarum librarum f. p., cuilibet eorum contrafacienti, pro vice qualibet, auferenda.

Item quod quotienscumque aliqua provisio continens plura et diversa capitula, et ab invicem non dependentia, et de extraneis ab invicem negotiis disponentia, proposita fuerit in aliquo Consilio Populi, seu Comunis Florentie, possint, et debeant, domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Comunis Florentie, quando eis videbitur expedire, seu convenire, seu quando per aliquem ex consultoribus peteretur, vel consuleretur, facere colligi partitum super quolibet ipsorum capitulorum, singulariter et per se. Et quod illud capitulum, de quo obtinebitur, secundum Ordinamenta dicti Comunis, procedat et reformetur, et aliud, seu alia, de quibus non obtinebitur, pro non propositis habeantur.

Item, quod in Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie possit tam per populares, quam etiam magnates, et quemlibet, vel aliquem, ipsorum, dici, consuli et arregari, contra propositas tunc factas in ipso Consilio, et quamlibet, vel aliquam, ipsarum, libere, licite et impune. Et liceat cuilibet de ipso Consilio contra ipsas tales propositas dicere, consulere et aringare, et eas, et ipsarum quamlibet, tam detrahendo, quam vel modificando, corrigere et mutare; et quod etiam, secundum ipsam correctionem, seu mutationem, obtentum fuerit, possit, et debeat, observari, et valeat pleno iure.

Item quod, pro eo quod contingeret aliquam provisionem deliberatam, seu firmatam, in Consilio domini Capitanei et Populi Florentini, postea, non obtineri, vel aliquammodo immutari, in Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie, seu pro deliberatione, propositione, Consilio, vel scriptura, seu actu quocumque, gesto, seu facto, quandocumque, in ipsa, de ipsa, vel circa ipsam talem provisionem, nullus possit intelligatur, vel debeat, in penam, vel gravamen aliquod incurrisse, seu

inde condempnari, puniri, gravari, vel aliquo modo molestari; et quicquid in contrarium fieret, sit, ipso iure, nullum.

Item quod Consiliarij Consilij Populi et Consiliarij Consilij Comunis Florentie, qui, in posterum, ad ipsa Consilia extrahentur, durent et durare intelligantur solummodo per quatuor menses, et non ultra; et quod deinceps extractiones ipsorum Consiliorum fiant solummodo pro quatuor mensibus, et de quatuor in quatuor menses; et quicumque erit ex Consulibus alicuius Artium (sic) Civitatis Florentie, intelligatur habere, et habeat, durante officio consulatus eiusdem, devetum a Consilio domini Potestatis et Comunis Florentie.

Et quod in nullorum dictorum Consiliorum, seu in sala, vel loco, ubi erit aliquod ipsorum Consiliorum congregatum, possit aliquis, pro quo, vel contra quem, suo proprio nomine, nominatim aliquid proponeretur, vel propositum esset, in ipso tali Consilio, etiam si esset quomodocumque de ipsis Consiliariis, vel numero ipsorum, vel eius pater, seu filius, vel frater carnalis, interesse tempore quo super ipsa proposita consuleretur, vel consulendum esset, seu quo partitum super tali proposita recolligeretur, etiam ad voluntatem Consiliariorum exquirendam. Quin immo omnes ipsi, pro quibus, vel contra quos nominatim talis proposita fieret, teneantur, et debeant, si ibi essent, exire illico de loco predicto, et similiter eorum patres, et filij, et fratres carnales; nec in ipso loco redire, nisi primo collecto perfecte partito super tali proposita, sub pena centum librarum f. p. cuilibet ipsorum predicta non servanti, vel contrafacienti, pro vice qualibet, auferenda, per quemcumque rectorem et officialem Comunis Florentie. Et quod Propositus Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi, et quilibet ex rectoribus dicti Comunis presens tali Consilio, si eis innotuerit aliquem de predictis prohibitis ibi esset, teneantur, et debeant, vinculo iuramenti, et sub pena quingentarum librarum f. p., ipsos tales prohibitos expellere de ipso tali Consilio, seu loco. Scriba quoque Reformationum, si sibi notificatum fuerit aliquem de ipsis prohibitis adesse, teneatur, et debeat, sub simili pena, nichil de pertinentibus ad expeditionem talis propositae facere, seu scribere, nisi primo ipsi sic prohibiti exiverint dictum locum. Liceat tamen extra dicta tempora cuilibet volenti venire in ipsum talem locum, de voluntate Offitij dominorum Priorum et Vexilliferi, et seu Propositus dicti Offitij, et dicere de pertinentibus ad ipsam talem propositam quicquid volet; quo dicto, recedere teneatur.

Item quod de qualibet provisione, seu petitione, que deliberabitur in futurum per Opportuna Consilia Populi et Comunis Florentie, teneantur, et debeant, omnes et singuli illi in ipsa provisione nominati, per propria nomina, ipsorum, in quorum favorem talis petitio, seu provisio, facta erit, unus, seu plures, fuerint, dare et solvere Camerariis Camere Armorum palatij Populi Florentini, vel alicui ipsorum, tantum quantum deliberabitur per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie, et Gonfaloneros societatum Populi, et duodecim Bonos Viros Comunis Florentie, vel duas partes eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis, non acceptantibus, mortuis, vel remotis. Que tamen deliberatio non possit excedere summam quinque florenorum de auro, nec etiam descendere summam unius floreni de auro pro qualibet petitione, seu provisione; que quidem pecunia convertatur, et converti possit, in pecuniam dandam et solutionem fiendam Consiliariis venientibus ad Consilia supradicta.

Et quod quicumque quantum sic declaratum fuerit eum debere solvere non solverit, infra unum mensem, a die declarationis eiusdem continuo computandum, intelligatur esse, et sit, privatus beneficio provisionis eiusdem, nec etiam ipso termi-

no, durante dicto beneficio, uti possit. Non obstantibus... (Ivi, 54, c. 1' sgg. e 18'. Approv. il 24 giug. dai Signori e poi dai Signori e Collegi, quindi il 27 nel Cons. del Popolo con voti 204 favorevoli e 7 contrarj e nel Consiglio del Podestà il 29 del detto mese ed anno con voti 150 favorevoli ed uno contrario; ved. sopra, p. 89).

24.

21 febbraio 1374.

Provvisione con la quale si dà facoltà alla Signoria d' eleggere un altro notaro per collega e socio a quello delle Riformagioni.

.....

Tertio provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis, deliberatam et factam per dictos dominos Priores et Vexilliferum et Gonfaloneros sotietatum Populi et duodecim Bonos Viros Comunis Florentie, secundum formam Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis; cuius quidem provisionis tenor talis est, videlicet. Supradicti domini Priores et Vexillifer, ex informationibus sibi factis per ser Petrum ser Grifi, Scribam Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, cognoscentes multiplicationem scripturarum et laboris et diligentie et sollicitudinis, que circa ipsum Reformationum Officium subcreverunt, propter que satis videtur esse difficile ipsa omnia per unum ydonee explicari, habita super predictis et infrascriptis omnibus et singulis, invicem, et una cum Officio Gonfaloneriorum sotietatum Populi et cum Officio duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentie, deliberatione solempni, et demum inter ipsos omnes, in sufficiente numero congregatos, in palatio Populi Florentini, premissis et facto diligenti et secreto scrupuloso, et obtento partito ad fabas nigras et albas, per triginta duos ex eis, secundum formam Statutorum et Ordinamentorum dicti Comunis, eorum proprio motu, pro utilitate Comunis eiusdem, et omni iure et modo quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, et deliberaverunt, die xx mensis februarij, anno Domini mcccclxxiiij, indictione xij, quod domini Priores Artium et Vexillifer, simul cum Collegiis, possint, semel et pluries, et pro eo et eis temporibus quibus volent, non maiore unius anni, pro qualibet vice, associare tam presentes quam futuros Scribas Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, de uno bono et probato notario, vere guelfo, cive florentino, vel etiam forensi, quem volent, devoto aliquo non obstante; et in eorum Scribarum sotium et collegam eligere et deputare, et electum revocare, et alium subrogare; et etiam inter eos dividere, distribuere et partiri officia, ad presens ad dictum Scribatus Officium pertinentia; et prout, et sicut, et quemadmodum ipsis dominis Prioribus, et Vexillifero, et Collegiis videbitur, semel, seu pluries, convenire; et in predictis, et circa predicta, providere et ordinare quicquid viderint convenire; eo tamen expresso et declarato, quod nichil propterea possit expendi, dari, seu solvi, de pecunia, vel bonis, Comunis Florentie, plus, vel aliter, quam hactenus dari consuetum fuerit, pro Officio Scribatus predicti, sed teneatur ipse Scriba dare dicto sic associando, de suo salario et de omni lucro percipiendo ex dicto officio, quantum deliberabitur, semel, seu pluries, per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie et Gonfaloneros sotietatum Populi et duodecim Bonos Viros Comunis Florentie, usque in summam florenorum auri centum quinquaginta, quolibet anno, et ad rationem anni, et plus et minus, eorum arbitrio, reliquo salario et lucro dicto Scribe Reformationum integraliter remanente, non

obstantibus... (Ivi, 61, cc. 238', 249'. Approv. prima dai Signori, poi dai Signori e Collegi, quindi nel Consiglio del Popolo con 148 fave nere contro 53 bianche; con 95 contro 31 il 22 successivo in quello del Comune: cf. sopra, p. 90).

25.

4 febbraio 1376.

Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si elegge ser Benedetto Fortini Cancelliere Dettatore del Comune.

In nomine Domini... Esistentibus... nobilibus... viris... Prioribus... et Vexillifero iustitie... pro tempore... duorum mensium..., initiatorum die primo mensis ianuarij, anno ab Incarnatione... millesimo trecentesimo septuagesimo quinto...

Die quarto mensis februarij...

Prefati Domini Priores... et Vexillifer., una cum Offitiis Gonfaloneriorum... et duodecim Bonorum Virorum..., volentes procedere... ad electionem Cancellarij Communis..., discussis et examinatis multorum virtutibus inter eos, quia tandem infrascriptum ser Benedictum, moribus, virtute atque scientia licterarum, invenerunt ceteros excellere, de ipsius probitate et legalitate confisi, facta prius eis per me Iohannem Cambini, notarium infrascriptum, debita et solita protestatione, ac per eos et ipsorum quemlibet ad sancta Dei Evangelia corporali prestito iuramento, de non eligendo ad offitium infrascriptum aliquem ghibellinum..., eligerunt...

Ser Benedictum ser Landi Fortini, notarium florentinum et civem, promotum per Offitium dictorum Dominorum Priorum et Vexilliferi in Cancellarium et pro Cancellario Populi et Communis Florentie et in Dictatorem licterarum et commissionum ambassiatorum dicti Populi et Communis et Offitij dictorum Dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, qui pro tempore fuerint, et ad alia faciendum, que ad dictum Offitium Cancellerie pertinent, vel spectant, tam de consuetudine quam de iure, pro tempore et termino unius anni proxime venturi, inchoandi die vigesima prima mensis iunij proxime futuri, cum salario florenorum centum auri pro persona dicti ser Benecti (sic) et florenorum quadraginta auri pro salario unius Coaiutoris quem secum habere voluerit pro dicto anno, eidem ser Benedicto, per Camerarios Camere Communis Florentie, et de denariis deputatis ad cassam Conducte Stipendiariorum Communis prefati, absque aliqua solutione gabelle, vel aliqua apodissa subscripta, vel solepnitare servanda, de quatuor mensibus in quattuor menses, prout pro ratha contigerit, more solito, persolvendorum... (Ivi, *Dipl.*, Pergamene a quaderno, *Riformagioni*, 4 feb. 1375 [Stile dell' Incarn., ma 1376 stile mod.]. Ser Antonio del fu Piero di ser Mino copiò dagli atti dei Signori; cf. sopra, p. 119).

26.

22 giugno 1376.

Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si elegge Coluccio Salutati Cancelliere Dettatore del Comune.

In Dei nomine... Existentibus... nobilibus... viris... Prioribus..., Vexillifero iustitie, pro tempore duorum mensium... initiatorum die primo mensis mai, anno ab Incarnatione Domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo (sic)... Hic est liber... publice scriptus, partim per me Iacobum Fey, civem et notarium flo-

rentinum et tunc Notarium atque Scribam Offitij dictorum dominorum..., et partim... per ...Cohaiutores meos...

Die xxij iunij.

Domini Priores... et Vexillifer..., una cum Offitiis Gonfaloneriorum... et duodecim Bonorum Virorum..., volentes procedere... ad electionem Cancellarij Comunis..., discussis et examinatis multorum virtutibus inter eos, quia tandem infrascriptum ser Coluccium, moribus, virtutibus atque scientia licterarum, invenerunt ceteros excellere, de ipsius probitate, legalitate confisi, facta prius eis per me Iacobum infrascriptum debita et solita protestatione, et per eos et ipsorum quemlibet ad sancta Dei Evangelia corporaliter prestito iuramento de non eligendo ad officium infrascriptum aliquem ghibellinum..., eligerunt...

Ser Coluccium Pieri de Stignano, civem et Notarium florentinum, promotum per Offitium dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi in Cancellarium et pro Cancellario Populi et Comunis Florentie, et in Dictatorem licterarum et commissionum ambaxiatorum, et electionum quorumcumque rectorum et officialium forensium dicti Comunis et Populi, et Offitij dictorum Dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, qui pro tempore fuerint, ac etiam in Notarium et Offitiale Extractionum et Scruptiniorum dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie, Gonfaloneriorum sotietatum Populi et duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis; et ad petendum et recipiendum corporale iuramentum et sacramentum a quibuscumque officialibus et rectoribus Comunis et Populi Florentie; ac etiam scrupinatorem quorumcumque officialium et custodem actorum, librorum, et instrumentorum, et iurium Comunis Florentie existentium in armario Cappelle palatij Populi Florentini, etc., ita quod huiusmodi scrupinia et custodia sint, spectent et pertineant equaliter ad ser Petrum ser Grifi, Scribam Reformationum, quemadmodum ad dictum ser Colucium, et ad alia faciendum, que ad dictum Offitium Cancellariatus et Extractionum pertinent et expectant, tam de consuetudine quam de iure, pro tempore et termino unius anni, hodie hinitiati, cum salario florenorum centum auri pro persona dicti ser Coluccij, et florenorum quadraginta auri pro salario unius Cohaiutoris, quem secum habere voluerit pro dicto anno, eidem ser Coluccio per Camerarios Camere Comunis Florentie, et de danariis deputatis ad capsam Conducte stipendiariorum dicti Comunis, absque aliqua solutione, vel aliqua apodixa subscripta, vel solepnitate servanda, de quattuor mensibus in quattuor menses, prout pro rata contigerit, more solito persolvendorum, et omni alio officio, salario, potestate et balia, formis, et conditionibus, et pactis contentis et descriptis in alia electione de eo facta ad dictum notariatum Extractionum manu ser Caciotti ser Iohannis, notarij, tunc Scribe dictorum dominorum Priorum..., volentes, mandantes, decernentes et declarantes omnia et singula officia supradicta esse, vel esse debere, unum Offitium singulare, et omnia que superius exprimuntur, et ad ipsa pertinentia esse et esse debere adnessa, coniuncta, incorporata et unita dicto Offitio Cancellariatus; et sic esse et stare debere ab hodierna die in antea statuerunt... (Ivi, 4 feb. 1375 c. s. Copiato dagli atti dei Signori da ser Antonio di Piero di ser Mino. Nell'intestazione si legge 1377, ma è uno sbaglio manifesto per 1376. Il notaro scrivente, Iacopo di Feo, fu appunto Notaro della Signoria nel maggiug. 1376; cf. sopra, p. 119).

21 luglio 1378.

Provvisione con cui si escludono in perpetuo dagli ufficj ser Pietro, i suoi figli e consorti; si conferma l'elezione di ser Viviano a suo successore e gli si concedono tutti i privilegi che hanno Silvestro de' Medici, i suoi consorti e confederati.

Item quod ser Petrus ser Grifi et eius filij et consortes, vel aliquis ipsorum, ullo tempore, in perpetuum, non possint, nec debeant, habere, vel obtinere, aut eligi, vel assummi, vel exercere, aliquod, vel ad aliquod officium, in Civitate, aut Comitatu Florentie, seu ad aliquod ipsorum. Et intelligantur esse, et sint, ad ipsa officia, et eorum quodlibet, inabiles, et ab ipsis officiis, et eorum quolibet (sic), privati, et remoti ipsi et quilibet ipsorum.

Item quod, primo et ante omnia, suprascripta electio et deputatio, facta per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie, una cum Officio Gonfaloneriorum societatum Populi et duodecim Bonorum Virorum Comunis predicti, de ser Viviano Nerij Viviani, notario, cive florentino, in Notarium et Scribam, et ad officium Notariatus et Scribatus Reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, scripta per ser Baldum Brandaglie, notarium florentinum, sit, et esse intelligatur, firma et valida et pleni roboris et effectus, et pro solepni, et pro legiptime et solepniter facta, in omnibus et per omnia, et quoad omnia, et per omnes, habeantur, ac etiam vigore presentis provisionis ipse ser Vivianus intelligatur esse, et sit, electus et deputatus ad dictum Officium, pro tempore in ipsa electione contento, cum quibuscumque auctoritate, prerogativis, officio, salario, commodis et utilitatibus cuiuscumque suo predecessori, vel Notario, seu Scribe, dicti Officij hactenus competentibus, concessis, vel attributis, quoquo modo, non obstante quod ipse ser Vivianus sit civis, seu de Civitate, aut Comitatu, Florentie, aut aliis obstaculis, prohibitionibus, vel devetis. Quim ymo ipse semper, et omni tempore, quoad dictum officium, habeatur, et tractetur, et haberi possit, et valeat, ut quilibet forensis, et seu alius abilis et ydoneus, nullumque devetum, aut prohibitio, quoad optinendum et exercendum dictum officium, aliquo tempore ipsi generetur, seu imputari possit, propter presidentiam, seu exercitium, dicti officij, aut alia quacumque causa, et, donec pferuerit ipsi Officio, debeat ipse solus, vel eius Commissarius, ipsum exercere, et nullus alius possit cum eo, vel ut eius sotius, ipsi Officio presidere, vel ad illud deputari, quoquo modo, vel vigore. Et de electione, et circa electionem et electiones ad ipsum Officium possit omni tempore provideri de ipso ser Viviano, et deliberari, et fieri per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie, Gonfaloneros societatum Populi et duodecim Bonos Viros Comunis predicti, et seu duas partes ipsorum, prout, et quemadmodum, et eo modo, et forma, de quibus ipsis et seu duabus partibus, ipsorum placuerit, semel et pluries, et quotienscumque...

Item quod ser Baldus Brandaglie et ser Vivianus Nerij, notarij florentini, intelligantur esse, et sint, ipsi, et quilibet eorum, consortes et confederati domini Silvestri domini Alamanni de Medicis et aliorum dominorum Priorum Artium..., qui officio pferuerunt de mense iunij proxime preteriti, et aliorum, qui cum dicto domino Silvestro habuerunt baliam generalem a Comuni predicto, illis modo et for-

ma, quibus ipsi de Balia simul consortes, facti et confederati fuerunt. Et habeant et habere intelligantur et potiri, et gaudere possint... omnibus... privilegiis..., quibus... gaudere possunt dictus dominus Silvester... (Ivi, *Rif., Provv.*, 67, cc. 1, 4, 13'. Approv. prima dai Signori e Collegi; cf. sopra, pp. 121, 129).

28.

1 settembre 1378.

Provvisione della Balia per la quale si ordina che le disposizioni da essa già prese in nulla pregiudichino a ser Viviano Notaro delle Riformagioni e a ser Coluccio Cancelliere.

Et salvo etiam, proviso et declarato, quod predicta, vel aliquod predictorum, non preiudicent in aliquo ser Colucio, presenti Cancellario Florentino, aut alicui eius electioni, vel deputationi, seu salario, vel provisioni, ipsius, ullo modo, nec alicui gratie sibi facte, nec eius officio, salario, vel emolumentis, nec alicui suo beneficio, vel favori; ymo etiam quod omnis electio et deputatio et omnis gratia et provisio in eius favorem facta sit firma et valida; et quodlibet suum beneficium sit firmum et validum, prout umquam melius fuit; et per presentia Ordinamenta etiam intelligatur, et sit, innovata, et innovatum, prohibitione aut repugnantia aliqua non obstante. Et sic observetur, et observari possit, et debeat, cum effectu, cum omnibus partibus suis et dependentiis, in favorem dicti ser Colucij, et tempore electionis, et seu ante, vel postea, factis.

Et, salvo etiam, proviso et declarato, quod hec ordinamenta, vel aliquod ipsorum, in nullo preiudicent ser Viviano, presenti Scribe Reformationum Consiliorum Populi et Comunis predicti, vel alicui sue electioni, deputationi, vel provisioni, vel ipsi Officio. Et insuper quod quelibet electio, seu deputatio, ad ipsum Officium, de eo hactenus qualitercumque facta, et omnia in ea contenta, et omnia propterea disposita et provisiva, valeant, et teneant, et pro solemniter et legitime facta et factis habeantur, non obstante etiam quod ipse ser Vivianus sit de Civitate, vel Comitatu Florentie, aut alia repugnantia. Ac etiam quod omnis talis electio et quelibet earum, et omnia in ea contenta intelligantur per presentia Ordinamenta innovata; et de novo ipse ser Vivianus intelligatur, et sit, electus in Notarium et Scribam Reformationum predictarum, pro tempore unius anni, presenti die initiati, cum omnibus auctoritate, arbitrio, privilegiis et salariis hactenus quomodocumque concessis Scribe Reformationum Consiliorum dicti Populi et Comunis, cum salario tamen solito, videlicet, pro toto dicto anno, libras ducentas quinquaginta f. p. pro sua persona, et florenorum auri quinquaginta pro uno Coadiutore, et libras centum pro uno famulo, sibi solvendas per Camerarios Camere dicti Comunis, singulis duobus mensibus, in principio mensis, sine retentione gabelle, vel diricture, et asque aliqua licentia, vel subscriptione, aut apodixa propterea habenda, vel alia solemnitate servanda, ita tamen quod de scripturis pertinentibus mere ad Comune predictum, ipse ser Vivianus nichil debeat percipere ultra salarium antedictum. De aliis vero possit accipere illa salaria et mercedes, de quibus sibi videbitur, secundum bonam discretionem, omnibus ad posse complacendo; et quod ipse ser Vivianus, quoad dictum officium et suum exercitium, semper pro abili et absque aliquo deveto, vel prohibitione, habeatur, et censeatur. Et insuper etiam quod quodcumque, et semel et pluries, et quotienscumque, et omni, et pro omni tempore, possit ad dictum officium ipse ser Vivianus deputari, etiam

immediate, et seu refirmari, vel reeligi, et de electione, et super, et circa electionem et deputationem de eo ad ipsum officium, et pro ipsa et eius occasione, et etiam maxime pro exercitio libero officij predicti, et eius occasione, pro bono publico, et etiam in favorem ipsius ser Viviani, durante sibi ipso offitio, disponi, ordinari, provideri, et deliberari, et fieri quancumque per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie Populi et Comunis predicti Gonfaloneriorum sotietatum Populi et duodecim Bonorum Virorum Comunis eiusdem, et seu duas partes ipsorum, aliis etiam absentibus, et inrequisitis, aut contradicentibus, non acceptantibus, mortuis, vel remotis, seu quomodolibet impeditis, illis modo, forma, effectu, beneficiis et gratiis, tenoribus, et ordinamentis, de quibus, et prout, et quemadmodum, et etiam quancumque ipsis, et seu duabus partibus ipsorum, videbitur, et placebit, aut volent, semel et pluries, et quotienscumque, deveto etiam, aut prohibitione, seu repugnantia, aut obstaculis aliquibus, etiam non obstantibus, et quod quelibet talis electio, refirmatio et deputatio, et seu occasione dicti Officij et eius exercitij, vel eius occasione quacumque, facienda. Et insuper etiam quicquid super, vel in illa, aut propterea, vel pro ipsa, seu eius occasione, et seu pro exercitio ipsius officij, ut dictum est, aut pro predictis, vel dependentibus, vel eorum occasione, et seu in favorem dicti ser Viviani, durante sibi dicto officio, et pro eius gratia et beneficio, provisum, ordinatum, dispositum et seu deliberatum fuerit, per eos, semel, et quancumque, qualitercumque, et quotienscumque, et simul, et separatim, et tempore electionis, et seu ante, vel postea, quancumque valeat, et teneat, et possit, et debeat, observari et executioni mandari, omni oppositione, allegatione et contradictione cessante.

Facta et acta et celebrata ac solemniter firmata..., presentibus provido viro ser Colucio Pieri, Cancellario florentino, rogato etiam de predictis, et... Bono Salamie... Et sic de ipsis omnibus dictus ser Colucius et ego Vivianus Nerij Viviani, civis et notarius florentinus, Scriba Reformationum, rogati fuimus conficere, et uterque in solidum confecimus, instrumentum, etiam de mandato et requisitione dictorum dominorum Priorum et domini Capitanei supradicti (Ivi, *Bal.*, 16, cc. 3, 9, 17 c. 75; cf. sopra, p. 125).

29.

1 marzo 1379-30 aprile 1381.

“ Istruzioni date (dal Notaro delle Riformagioni) a’ Priori per bene esercitare l’uffizj loro ,,”

Inceptus mcccclxxviiiij, die primo martij, existentibus :

Prioribus Artium. . .	{	Sancti Spiritus . . .	{	Orlandino Lapi, setaiuolo,
			{	Christofano Michaelis, calzolaro, vocato modo Centa,
		Sancte Crucis . . .	{	Donato Bonifatij ser Donati, spetiario,
			{	Silvestro Vannis, linaiuolo,
		Sancte M ^e Novelle	{	Iohanne Amerigi Del Bene,
			{	Antonio Bartoli, farsettaio,
		Sancti Iohannis . . .	{	Nofrio Andree Nerij Lippi,
			{	Nuto Vannis, spadario,

Francisco ser Santi Bruni, pro quarterio Sancti Iohannis, Vexillifero iustitie.

Al principio del vostro ufficio avete eleggere due Savj di Comune, perché non sono imborsati.

Nel detto principio, insieme cho' l'Ufficio de' Dodici, eleggere iiij^o Buoni Huomini, cioè uno per quartiere, sopr' a' fatti de le Stinche.

Fra gli otto di del vostro ufficio vedere diligentemente la mostra de la vostra Famiglia, e approvargli, o tutti, o quegli che vi paressono sofficienti.

Infra dieci di del vostro ufficio dovete fare trarre iiij^o Taxatori a taxare il pregio de la carne, se la gabella non si vende com'è deliberato.

Ciaschuno mese, almeno una volta, proporre tra i Collegi se fosse da scrivere alcuna cosa al Re d'Ungheria.

Dovete, ciaschuno mese, almeno una volta, insieme co' vostri Collegi, Capitani di Parte Guelfa et Dieci di Libertà, protestare a' Rectori che faccino ragione.

Dovete il primo di del vostro ufficio, eleggere, insieme co' vostri Collegi, iiij^o cittadini a l' Ufficio de gli Otto de la Guardia, e inanzi la fine del primo mese eleggere gli altri quattro al detto Ufficio.

Dovete fra x di del vostro ufficio, eleggere iiij^o cittadini popolari a rivedere la ragione de la Camera dell'Arme de' ij mesi passati.

Fate ragunare nel vostro Palagio i Nove de la Mercatantia e le Capitadini, e in presenza de' vostri Collegi et Capitani de la Parte Guelfa, confortargli et protestare loro che ne le loro corti et ne' piati che pendessono loro innanzi faccino sollecitamente ragione et giustizia a ciaschuno.

Avete eleggere messi et lanternieri per gli Rettori, se per vostri precessori non fossono electi.

Infra trenta di del vostro ufficio mettete a partito tra i Collegi se il macello de' tornare a le porti, et vincesi per la maggiore parte.

Del presente mese di marzo dovete fare trarre il Consiglio del Popolo e del mese d'aprile quello del Comune.

Dovete inanzi il fine del presente mese di marzo fare trarre i Proposti dell'Arti per due mesi, cominciando di primo d'aprile.

Inanzi la Pasqua almeno per xv di, fate (di) sapere se ne le Stinche sono prigioni, che, secondo i vostri ordini, possano essere offerti, e, se ve ne sono, eleggete gli Offertieri.

In ciaschuna elezione d'ufficiali di Comune, la quale farete, dovete osservare le riformagioni facte sopra la distribuzione degli ufficj tra i due membri, cioè il membro de le sette Maggiori Arti et Scioperati et il membro de le sedici Arti.

Per gli vostri precessori si fece deliberatione che si vendesse la Gabella del vino a minuto oltre a le tre miglia e la Gabella del macello de la Città.

mccclxxx, die primo mensis may.

Existentibus prioribus Piero ser Chiari ritalliatore... (lacuna).

Al principio del vostro ufficio dovete eleggere due Savj di Comune, perché non sono imborsati.

Dovete il primo di del vostro ufficio eleggere, insieme co' vostri Collegi, iiij cittadini per due mesi a l' Ufficio degli Otto de la Guardia, e inanzi la fine del primo mese, altri quattro al detto Ufficio.

Infra i dieci di del vostro ufficio dovete eleggere iiij cittadini popolari a rivedere la ragione de la Camera dell'Arme per due mesi passati.

Nel principio ancora de l'ufficio vostro, insieme co' Dodici, avete eleggere iiij, uno per quartiere, sopr' a' fatti de le Stinche.

Fra gli octo di del vostro ufficio vedere diligentemente la mostra de la vostra Famiglia, e aprovagli, o tucti, o quegli a voi parrano sofficienti.

Dovete, infra dieci di del vostro ufficio, fare trarre iiij Taxatori a taxare la carne.

Ciaschuno mese, almeno una volta, dovete proporre tra' Collegi se fosse da scrivere alcuna cosa al Re d'Ungheria.

Dovete, ciaschuno mese, almeno una volta, insieme co' vostri Collegi, Capitani de la Parte Guelfa et Dieci di Libertà, protestare a' Rectori che faccino ragione.

Dovete, fra trenta di del vostro ufficio, mettere a partito tra' Collegi se il macello de' tornare a le porti, et vincesi per la maggiore de' presenti.

Dovete, almeno il primo mese del vostro ufficio, una volta, fare ragunare nel vostro Palagio i Nove de la Mercatantia, et le Capitadini, et in presenza de' vostri Collegi, et de' Capitani de la Parte Guelfa, confortargli et protestare loro che ne le loro corti et ne' piati che pendessono loro inanzi, faccino sollecitamente ragione et giustizia a ciaschuno.

Avete eleggere messi et lanternieri per gli Rettori, se i vostri precessori non gli àno electi.

Dovete, inanzi il fine del presente mese di maggio, fare trarre i Proposti dell'Arti, per due mesi, cominciando di primo di giugno.

Inanzi la festa di San Giovanni, almeno per xv di, dovete fare sapere se ne le Stinche sono prigioni che, secondo i vostri ordini, possano essere offerti, et, se ve ne sono, eleggere gli Offertieri.

Dovete del presente mese di maggio, insieme co' vostri Collegi et Regolatori, deliberare se alcuna graveza fosse da imporre al Contado infino in s. x pro libra.

In ciaschuna electione d'ufficiali, la quale farete, dovete osservare le riformagioni facte sopra la distribuzione delgli ufficj tra' due membri, cioè le sette Maggiori Arti et Sciopeñati et le sedici Arti.

Ricordovi, perché ne sono tenuto, che, secondo i vostri ordini, i quali avete giurati osservare, non debba alcuna persona, fuori del vostro Ufficio, mangiare chon voi, ed è pena a voi, e ancora a chi chon voi mangia.

- Ricordovi, chon riverenza, certe cose, a le quali porre regola è utile.

La licenza del portare dell'arme, secondo i vostri ordini, non potete dare, e, benché si sia osservato il contrario, fassi di fatto.

Licenza ad alcuno Podestà, Vicario, o Capitano, di vostro Contado, o Distretto, non si debbano dare, se non per necessitá, et allora pagando qui al Comune quello che dice l'ordine, e vorrebbesi fare pagare prima, ché non si paga poi.

Licenza ad alcuno per debito non potete dare senza i Collegi, et, se la dessi, non vale, et cadetene in pena.

Licenza d'accettare alcuno ufficio, fuori del vostro Distretto, o aprovare alcuno ufficiale nel vostro Contado, o Distretto, non dovete fare, se prima non è pagato, o fatto, il diposito de la gabella, et cadetene in pena, se 'l facessi prima.

Sonare a Consiglio si suole fare, secondo buona usanza, deliberandosi per sei fave di voi, et altrimenti no.

È usanza dare ordine a la Camera non si paghi, se non si vince per certo numero di fave tra voi.

mccclxxx, die primo julij.

Al principio del vostro ufficio dovete eleggere due Savj.

Dovete il primo di del vostro ufficio, insieme cho' vostri Collegi, eleggere iiij cittadini a l'ufficio degli Otto de la Guardia per due mesi; e inanzi la fine del primo mese eleggerne altri iiij al detto ufficio.

Infra dieci di del vostro ufficio dovete eleggere iiij cittadini popolari a rivedere la ragione de la Camera dell'Arme de' due mesi passati.

Nel principio del vostro ufficio avete eleggere, insieme cho' Dodici, iiij cittadini, j per quartiere sopr' a' fatti de le Stinche.

Fra gli otto di dovete vedere diligentemente la mostra de la vostra Famiglia e aprovare, o tutti, o quegli che vi paiono sofficienti.

Dovete fra dieci di del vostro ufficio fare trarre iiij a taxare la carne.

Ciaschuno mese, almeno una volta, dovete proporre fra i Collegi se fossi da scrivere alcuna cosa al Re d'Ungheria.

Dovete ciascuno mese, almeno una volta, in presenza de' Collegi, Capitani di Parte et Dieci di liberta, protestare a' vostri Rectori che faccino ragione.

Dovete fra trenta di del vostro ufficio mettere a partito tra i Collegi se il Macello de' tornare a le Porti (Porte), et vincesi per la maggiore parte de' presenti.

Dovete almeno il primo mese del vostro ufficio una volta fare ragunare nel vostro Palagio i Nove de la Mercatantia et le Capitadini, et in presenza de' vostri Collegi et de' Capitani de la Parte Guelfa confortagli et protestare loro che ne le loro corti et ne' piati che pendessono loro innanzi faccino sollecitamente ragione et giustizia a ciaschuno.

Avete eleggere messi et lanternieri per gli Rectori, se i vostri precessori no' gli anno electi.

Inanzi la fine del presente mese vuolsi fare trarre i Proposti dell'Arti per due mesi, cominciando di primo di giugno.

Del presente mese di luglio dovete fare trarre il Consiglio del Popolo e del mese d'agosto il Consiglio del Comune.

Dovete dare opera chon effetto che chi a' de' beni de le chiese siano imborsati, sicché la tratta si possa fare innanzi di xv di settembre, ed èvi in pena libre m per ciaschuno, di comune, perché non sono imborsati, se non si imborsassono.

Sono tenuto, sotto pena, di ricordarvi che, secondo i vostri ordini, i quali voi iurate, alcuno non debba, né puote mangiare chon voi, a pena di libre c per ciascuno di voi, e libre xxv per ciaschuno che vi mangiasse per ogni volta; e, se fosse alcuno de' vostri Rettori, gli é pena libre cc; e non dovete presentare alcuno, né da altrui ricevere alcuno presente.

Non dovete andare a morte se non in certo caso, né ad alcuna monaca, o prete novello, né a batezare alcuno fanciullo, o fanciulla, pena libre v^c.

In ciaschuna electione d'ufficiali, la quale farete, dovete osservare gli ordini facti sopra la distribuzione degli ufficj tra i due membri, cioè il membro de le sette Maggiori Arti et Scioperati et il membro de le sedici Arti... (Ivi, *Sig., Corr.*, 9, cc. 1 sgg. Seguono altre 14 pagg. fino al 1° mag. 1381; cf. sopra, p. 131).

Provvisione concernente lo scrutinio dei notari per l'ufficio di Notaro della Signoria.

...Considerantes magnifici domini, domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Comunis Florentie, quod olim, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo primo, de mense ianuarij, per dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie... inter alia, in effectu fuit dispositum et provisum quod novum scrutinium, pro Offitiis Prioratus Artium et Vexilliferatus iustitie et eorum Collegiorum, deberet fieri inde ad tres annos proxime sequuturos, prout, et sicut tunc deliberatum foret, et quod, quamvis eorum precessores hoc adimplere quesiverint, prout ex debito tenebantur, tamen adhuc nil exinde factum est, et ideo, volentes ad hoc procedere cum debitis forma et ordine, ac etiam ordinare pro temporibus sequuturis et providere super omnibus infrascriptis..., providerunt, ordinaverunt, et deliberaverunt... quod... ad faciendum... novum scrutinium...

Item quod scrutinium de notariis florentinis guelfis, pro Offitio Notariatus Offitij dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi, fiat, et fieri possit et debeat, ad presens, etiam temporibus sequuturis, per Offitia dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie et Gonfaloneriorum societatum Populi et duodecim Bonorum Virorum Comunis predicti, et per eos, et seu duas partes eorum, fiant Ordinamenta expedientia pro celebratione et perfectione talis scrutiniij, ut est moris, et qui obtinuerint imbursentur pro dicto offitio Notariatus, et etiam pro offitio Notariatus Capitaneorum Partis Guelfe, et non alii.

Item, quod de imbursationibus fiendis de dicto presenti scrutinio, vel aliqua ipsarum, nulla extractio fieri possit, aut debeat, nisi vacuis bursis, ad presens, pro dictis Offitiis, vigentibus, nisi in casu quo, propter devetum, vel absentiam, haberi non posset in aliquo quarterio, vel gonfalone, numerus Offitiorum opportunus, et quicquid secus, aut contra fieret, sit, et esse intelligatur, irritum et inane, sed quod, donec duraverint imbursationes, pro dictis offitiis hactenus facte, et, ad presens, vigentes, de ipsis dumtaxat fiant, et fieri possint, et debeant extractiones pro dictis Offitiis opportune.

Item maxime, ne, de cetero, pro celebratione dicti scrutiniij, necesse sit novum ordinem facere, et, ut tempus debitum ordinetur, quod deinceps singulis quatuor annis, semel, videlicet aliud primum futurum post illud de proximo faciendum, fiat, et fieri possit, et debeat, de mense martij, anno millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, aut de proximo, tunc sequenti, mense aprilis, millesimo trecentesimo octuagesimo nono, quod venit a mense martij et aprilis proxime preteriti ad quatuor annos, et demum inde ad quatuor annos completos, de ipsis mensibus martij et aprilis observetur, et fiat, et sic demum successive futuris temporibus observetur, et quod pro dictis scrutiniis, et eorum perfectione, observentur, et observari possint, et debeant, ea, que supra, pro presenti futuro scrutinio, sunt supra disposita et provisata et secundum effectum predictum ac formam supra traditam et expressam... (Ivi, *Provvis.*, 74, c. 51, 52', 53. Approv. dai Signori, poi dai Signori e Collegi, quindi nel Cons. del Capitano con 172 fave nere pel sì nonostante 69 bianche pel no; il 15 successivo nel Cons. del Com. con fave nere 133 contro 65 bianche; cf. sopra, p. 126).

31.

23 dicembre 1400.

Provvisione in cui si ordina, sotto pena di mille lire, ai Rettori o loro famiglie di non molestare, allegando ignoranza degli Statuti, per il porto delle armi quelli (fra cui il Notaro della Signoria) che v'avevano diritto per essere stati nell'Ufficio dei Signori.

... Quoniam sepe contingit per Familiam et Offitiales Rectorum Civitatis Florentie, non obstante privilegio Prioratus et fide que fit manu Notarij Extractionum, sive sui Coadiutoris, quod fuerint de Offitio Prioratus, propter arma capi, quod est contra formam Statutorum, de quibus ignorantiam aliquando allegant..., providerunt... quod quicumque fuit, est, vel erit, de Offitio Prioratus, vel Vexilliferatus iustitie, et seu Notarius ipsorum, possit in perpetuum omnia arma portare, tam offendibilia quam defendibilia, ubicumque, et quomodocumque sibi placuerit, in Civitate, Comitatu, vel Districtu Florentie..., et quod nullus Rector, aut Officialis dicte Civitatis..., possit... aliquem... molestare, maxime si fidem fecerit quod de tali Offitio fuerit, per consuetum instrumentum... Notarij Extractionum..., aut alterius notarij, de suis actibus absumentis, in penam librarum mille f. p. incurrat, que Rectori, cuius Offitiales, vel Familia contrafecerint, per Camerarios et Offitiales Camere de suo salario debeat retineri solum ad denuntiam capti, gravati, vel aliter molestati, Camerariis Camere Comunis Florentie, vel Officialibus dicte Camere faciendam.

Et quod hec debeant in notulis pactorum quorumcumque Rectorum et Offitiorum, qui de hoc procedere possent, spetialiter inseri, ne possint ignorantiam allegare. Et nichilominus miles, notarius et famuli, qui contrafacerent, ab offitio intelligantur esse remoti sine alia cassatione propterea faciendam.

Et quod Cancellarius Florentinus et seu Notarius Extrationum Offitiorum dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie et Notarij ipsorum teneatur et debeat in libro Extrationum, in finem cuiuslibet extractionis dictorum Offitiorum scribere hec verba, videlicet: « Et possunt predicti sic extracti et ad dictum Offitium deputati et eorum Notarij deferre omnia et quecumque arma, tam offendibilia quam defendibilia, in Civitate, Comitatu et Districtu Florentie, libere, licite et inpune, et absque eorum preiudicio, vel gravamine »; et similiter etiam huiusmodi verba describere et inserere, seu inseri et describi facere, in eorum apodixis privilegij et quolibet bullectino, seu instrumento, extractionis ipsorum, quam, quem, seu quod dare consuetus est, seu dabit, huiusmodi Prioribus, Vexillifero et Notario ipsorum, quotiens extracti fuerint, vel extrahentur, et offitium exercebunt, et similiter in hiis omnibus, qui hactenus tempore sui offitij extracti fuerunt et offitium exercuerunt. Non obstantibus... (Ivi, 89, cc. 199, 219. Approv. dai Signori, poi dai Signori e Collegi; quindi nel Cons. del Popolo con voti 178 favorevoli e 40 contrari; ed il 24 di detto mese nel Cons. del Comune con voti 141 favorevoli e 15 contrarii; cf. sopra, p. 126).

Provvisione con cui si stabiliscono il tempo e il modo per lo scrutinio dei Notari della Signoria.

.....
 Tertio provisionem infrascriptam... deliberatam et factam per dictos dominos Priores et Vexilliferum..., que talis est, videlicet.

Magnifici Domini, domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Communis Florentie, sollicitati a quampluribus notariis florentinis, et, recepta quadam scriptura vulgari, cuius tenor inferius scriptus erit, et, habita super his, invicem, et una cum Officio Ghonfaloneriorum societatum Populi et duodecim Bonorum Virorum Communis Florentie, deliberatione solempni..., providerunt, ordinaverunt, et deliberaverunt, die vigesimo nono mensis ianuarij, anno Domini millesimo quadringentesimo undecimo, indictione quinta, quod reformatio et provisio olim edita, de mense octobris, anno milleximo quadringentesimo quarto..., disponens, inter alia..., quod novum scrupineum et imbursatio alicuius officij, et seu innistio, vel inbottatio, in aliqua bursa vigente, durantibus bursis, fieri non possit..., et alie provisiones, et reformationes, ac ordinamenta, que infrascripta quomodolibet prohiberent.., intelligantur ex nunc esse, et sint, subsensa et subspense, hinc ad per totum mensem februarij proxime secuturum..., cum hac tamen declaratione, quod, vigore, pretextu, vel causa huius subsensionis..., non possit aliquid fieri, ordinari..., nisi, prout, et sicut continetur in dicta scriptura vulgari, cuius tenor talis est, videlicet:

« Che pe' magnifici Signori e loro Collegi, Capitani popolani et Sei di Mercha-
 « tantia, per di qui a per tutto il mese d'aprile proximo futuro, si facci squittino
 « del Notariato de' Priori del 1411, il quale rimase adiriato, et non si fe' per la
 « brevità del tempo che ebbono i Signori, che furono in quel tempo, in questo
 « modo, cioè:

« Che si squittinj de' notai cittadini fiorentini, popolani et Guelfi, quelli che
 « parrano a' detti magnifici Signori, Collegi, Capitani et Sei, et qualunque ob-
 « terrà il partito tra' predetti per le due parti degli astanti sia inborsato nello
 « squittino del Notariato de' Priori, che si dice mcccclxxxiiij, si veramente che sia
 « d'età d'anni trenta almeno. Et chi fusse d'età d'anni xx per insino in anni xxx,
 « et obtenesse il detto partito, non sia messo nel detto squittino del mcccclxxxiiij,
 « ma sia messo nello squittino seguente, che fu fatto nello anno mcccclxxxviiij, si
 « che in alchuno modo de' detti notai, che così obtenessono, non possano essere in-
 « bottati, ovvero inborsati, se non nell'uno de' detti due squittinj, secondo le dette
 « età di sopra distinte et dichiarate.

« Anchora che qualunque obteprrà il detto partito sia inborsato negl' ufi (uficj)
 « de' notariati fatti del Comune dall'anno mille trecento novantatre in qua, cioè
 « in chatuna delle borse di chatuno uffio fosse fatto dal detto anno mcccclxxxiiij (sic)
 « in qua, si veramente che per uno ufficio solo non possa essere inborsato, né inbot-
 « tato alcuno se non in una borsa tanto. Posto che più borse di tale ufficio stes-
 « sono, fossono, o vegghiassono, si che la presente provisione in chatuna sua parte
 « si confermi il più si può a quella che ottenuta è per gl' altri cittadini della vo-
 « stra Città. Questo adiunto et dichiarato che, per la presente provisione, non si
 « possa in alcuno modo inbottare in sullo squittino del notariato della Ghabella

» de' Contratti della Città di Firenze, fatto dell'anno presente, et del mese d'ottobre prossimo passato. Et che si facci la sospensione della legge ».

Hoc tamen in predictis declarato, salvo, addito et proviso, quod, vigore, vel causa, predictorum, vel alterius cuiusquam provisionis, vel reformationis, propterea faciende, nullus possit inbursari, vel micti, in aliqua bursa alicuius officij, vel pro aliquo officio, in qua, vel pro quo, fuisset hactenus in ipsa inbursatus, et de qua fuisset facta aliqua extractio a millesimo cclxxxiiij^o citra.

Et insuper etiam quod declarationes supradictarum etatum pertineant ad Accoppiatores scripturarij facti pro Officio Prioratus et Collegiorum anno mccccxj, de mense aprilis, et ad duas partes eorum, et non ad alium, vel alios, et ipsi, vel due partes eorum, possint, et debeant, secundum eorum conscientias, et, habitis informationibus de quibus voluerint, declarare etates... ante quam aliqua imbursatio, additio, vel inmistio, fieri possit, et ante ea nulla fiat. Et declarationi predictorum stetur, et credatur.

Non obstantibus... (Ivi, 100, cc. 127', 129 sgg. Approv. con voti 196 favorevoli contro 24, ed il 6 feb. successivo dal Cons. del Popolo con voti 146 contro 20 cf. sopra, p. 164).

33.

13 marzo 1431.

Provvisione concernente la registrazione delle lettere degli Oratori e Commissarij.

Item, ut omni tempore haberi possit notitia certa eorum que facta fuerint per quemlibet Commissarium, vel Oratorem mittendum, secundum supra disposita, servari debeat infrascripta forma, videlicet:

Quod in discessu cuiuslibet Oratoris, aut Commissarij, eius commissio scribatur in libris propterea ordinandis, et successive sub dicta commissione, sine alia interpositione, scribantur omnes littere que ad eum scribentur, et que ab ipso recipientur, sub hoc exemplo: « Die tali recepte fuerunt littere a tali Oratore, vel « Commissario, cuius tenor talis est, videlicet ». Et describatur litterarum tenor, vel « Die tali scriptum », vel « Responsum fuit ad litteras talis diei per litteras « Offitij, cuius tenor talis est, videlicet ». Et describatur tenor litterarum, et sic postea in fine scribatur relatio ipsius, ut uno contextu simul videri possint que fuerint commissa, et que Orator, aut Commissarius mittendus fecerit atque retulerit. Et quod predicta per Cancellarium Dominorum, vel quemcumque ex Coadiutoribus suis, cui ipse commiserit, scribi et fieri debeant, pro iis dumtaxat, que per Dominationem committentur, vel scribentur, vel per tales Oratores, aut Commissarios, rescribentur, vel referrentur, ad Dominationem predictam, in quodam libro propterea ordinando et in Cancelleria retinendo, et pro aliis, que per aliud Offitium committerentur, scribentur, respondentur, aut referrentur, per Notarium talis Offitij, vel eius Coadiutores, quibus commiserit, et in quodam libro pro predictis ordinando, et penes tale Offitium retinendo, quousque tale Offitium vigeat; alias post tempus quo tale offitium vigeret, Notarius illius, qui postremo Offitio prefuerit, teneatur huiusmodi libros consignare et relinquere Cancellario et Cancellerie Dominorum ibidem continue retinendum. Et contenta in presenti capitulo obser-

vari et fieri debeant per eos, de quibus supra dispositum est, singula singulis referendo, sub pena librarum quingentarum f. p. cuilibet eorum predicta non servanti, vice qualibet, auferenda et Comuni Florentie applicanda... (Ivi, 121, cc. 183', 186. Approv. dai Signori, poi dai Signori e Collegi, quindi dal Cons. del Popolo con voti 153 contro 50, e il 14 in quello del Comune con 115 contro 27; cf. sopra p. 195).

34.

31 maggio 1444.

Provvisione della Balìa concernente l'elezione e l'ufficio del nuovo Notaro delle Riformagioni, Messer Filippo di Andrea di Balduccio.

.....
Magnifici... Priores... et Vexillifer..., una cum Officiis Gonfaloneriorum... et Duodecim... et ...aliis, qui omnes dicuntur « Il Consiglio Maggiore »..., intellecta quadam scriptura eis exhibita, cuius tenor hic est, videlicet:

« Egli è noto alle prudentie vostre chome il luogo delle vostre Riformagioni « è sança Ufficiale alcuno, e, stando in questa forma, non passerebbe sança grande « incommodo e disordine...; e però, per levare via gl' inconvenienti che ne potreb- « bono seguire.., si proveggha:

« Che messer Filippo d'Andrea Balduccij, che si dice da Lucha, vostro cittadino, « sia... electo... Ufficiale di Riformagione... per uno anno, che chominci il di che « questa sarà vinta..., in quel modo..., come fu electo... ultimamente... ser Filippo... « Pieruçi... E che i Signori e Collegi, che pe' tempi saranno, ogni .. anno, del mese di « maggio..., possano eleggere ...il detto messer Filippo al detto Ufficio per un altro « anno, ottenendo prima il partito fra loro almeno per ventotto fave nere..., e che... « possa... essere rogato delle provisioni e riformagioni..., e fare tutti gli altri acti « e scritture..., come se fusse vero, e legitimo, e pubblico notaio matricolato..., e « da hora, per vigore della presente, s'intenda... habilitato a rogare... tutte... pre- « dette cose...

« Item che... debba tutte le provisioni... mandare in Camera... infra tre di dal « di che fussono vinte nel Consiglio del Comune, o nel presente Consiglio, cioè la « copia di quello che si provedesse, non intendendo doversi mandare le generalità, « colle quali... si distendono le riformagioni...; né anchora gli atti delle suspensioni, « acciò si possa ogni volta riscontrare, sotto pena di fior. cento per ciascuna, e « ciascuna volta non observasse, e siene sottoposto a' Conservatori delle leggi.

« E più sia tenuto rendere avisati tutti gl'uficj da Firençe che facessono l'u- « ficio a Firençe, come se Ufficiali di Monte, Proveditori delle Gabelle di Firençe, « Proveditori di Camera, Proveditori della Torre, e simili, di tutte le provisioni « e leggi che appartenessono a' loro uficj, a ciò che le possino fare copiare a' loro « notai; e dette notificagioni si debbano fare pel detto Ufficiale delle Riformagioni, « infra quindici di poi che fussono compiute di vincere per finale conclusione nel « Consiglio del Comune, o nel presente .., sotto la pena sopradetta. E che per in- « sino da hora s'intenda essere... permesso copiare a' notai degl'uficj predetti e ad « altri, a chui detti uficj commettessono, tutte le dette provisioni e leggi, appar- « tenenti a essi uficj...

« Questo di mandare la copia in Camera... non s'intenda per le cose apparte- « nenti ad alcuna privata persona, per le quali, prima che si dieno, se ne debbino

« fare pagare le tasse..., e presentare la bullecta del pagamento al detto Ufficiale...
 « E, quanto a questo, corrano i tre di dal di della presentazione di detta poliza,
 « fatta come di sopra, e non prima ».

Et affirmantes contenta in dicta scriptura... cedere ad utilitatem... Communis...,
 facto... partito..., providerunt... quod... omnia... in ea contenta... firmentur... (Ivi,
Bal., 26, c. 20; cf. sopra, p. 218).

35.

19 febbraio 1451.

Provvisione con cui si obbligano i Notari della Cancelleria a tener giornalmente ricordo in lingua volgare dei denari che si faranno pagare dalla Camera dell'Arme o del Monte.

.....
 Secundo provisionem infrascriptam..., deliberatam... per ipsos dominos Priores...,
 et Gonfaloneros..., et Duodecim..., que talis est, videlicet: Examinata quadam scri-
 ptura vulgari, magnifici... Priores..., coram eis... presentata, cuius quidem scripte
 tenor talis est, videlicet: « Acciò che le scripture della Camera dell'Arme vadino
 « con ordine, et per levare gl'inconvenienti che potrebbero accadere, et che il
 « Comune abbi il debito suo, si prevede che dal di che questa provvisione sarà ob-
 « tenuta nel Consiglio del Comune, el Proveditore della Camera dell'Arme sia te-
 « nuto, et debba, mettere a entrata ogni e qualunque danari gli perverranno alle
 « mani, di qualunque luogo: e così mettere a uscita tutto quello pagherà, partita
 « per partita. E che il Notaio de' Signori, che, per li tempi, sarà, e il Cancelliere
 « de' Signori, e l'Ufficiale delle Riformagioni, e il Notaio delle Tracte, e il Notaio
 « della Condotta, pe' diricti degli stagimenti et richiami si fanno per chi avesse
 « avere da' soldati, sieno tenuti ogniuno di loro, sotto pena di lire cinquanta, a
 « tenere uno libro per ciascheduno, in sul quale faccino ricordo partitamente, per
 « via d'entrata, di tutti e danari faranno pagare di per di alla Camera dell'Arme,
 « o al Monte, scrivendo in volgare, acciò s'intenda pe' Ragionieri, che aranno a
 « riscontrare coll'entrata del Proveditore di decta Camera et col Camarlingho della
 « Cassetta del Monte. Questo si dice perché al presente lo fanno per polize, e in-
 « filzalle, e possonsi perdere decte polize, overo esserne tracte di filça, e non per-
 « verrebbero alle mani dei Ragionieri. E, quando apparirà per libro, sarà riscontro,
 « e non potrà seguire inconveniente niuno. Et, perché i Ragionieri, che la Signo-
 « ria elegge, di priorato in priorato, uno per quartiere, a rivedere la ragione del
 « decto Proveditore della Camera dell'Arme del tempo del priorato passato,
 « alle volte non usano molta diligentia, ma solo fanno le somme delle faccie (di
 « che ne segue molti mancamenti) per non essere premiati, e veruna fatica debba
 « essere senza premio; si prevede da quinci innanzi che non si elegghino più i
 « decti quatro Ragionieri per la Signoria, ma debbansi trare in loro luogo et nel
 « tempo ordinato; et per simile forma due Ragionieri della borsa de' Ragionieri
 « ordinarij di Camera a rivedere il conto e la ragione del decto Proveditore del
 « tempo della Signoria passata innanzi a quella che gli farà trarre; trahendo la
 « prima volta uno del quartiere di Sancto Spirito et uno del quartiere di Sancta
 « Croce, e la seconda volta degli altri due quartieri; et così successivamente; et,
 « perché non perdano la poliza loro, per questo, tracti che fieno, si rimettano nella

« medesima borsa, e abbiano divieto uno anno dal di fussono tracti dall'una volta
 « all'altra. E, acciò ch'e' decti Ragionieri con maggiore sollecitudine e diligentia
 « facciano l'ufficio loro, i decti Ragionieri debbino avere fiorini due larghi per cia-
 « scuno di loro, della decta Camera, per loro faticha, riveduta aranno detta ra-
 « gione.

« E danari che pervengono alle mani del decto Proveditore... sono questi, cioè:

« E danari pella mensa della Signoria;

« E danari della famiglia della Signoria;

« E danari delle tasse del Notaio de' Signori;

« E danari delle tasse del Cancelliere;

« E danari delle tasse dell'Ufficiale delle Riformagioni;

« E danari de' diricti de' richiami et stagimenti de' soldati;

« E danari delle tasse extraordinarie che si facessono per gratie et altre deli-
 « berationi, che si facessono per la Signoria sola et co' Collegi, come paresse loro
 « che si facessono a decta Camera.

« Questi danari decti di sopra passano per entrata et per uscita.

« E più pervengono alle mani sue e danari de' corrieri e' danari de' presenti
 « che fa la Signoria agli Ambasciadori forestieri e altri Signori che vengono a Fi-
 « renze;

« E danari della honoranza della tavola di nostra Donna di Sancta Maria in
 « Pruneta;

« E danari delle limosine si danno per l'amore di Dio.

« Questi danari de' corrieri, et de' presenti, e honoranze, e limosine passano per
 « ricordi e quadernucci et stracciafogli extraordinariamente, et non vanno per en-
 « trata et uscita, per schifare la spesa delle partite, et però non se ne truova né
 « conto né scriptura. E, acciò che per lo avvenire se ne vegha conto, che si diputi
 « uno libro grande, in sul quale si tenga conto e ricordo di tucti decti danari
 « verranno alle mani di qualunque Proveditore di decta Camera, et che per lui si
 « pagheranno, cioè ogniuno al tempo suo, in una parte di decto libro, e che di
 « decti danari extraordinarij, né per entrata e uscita, non si debba pagare né ri-
 « tenere alcuna cosa per le partite nuove.. ».

Et, credentes predicta cedere ad utilitatem Communis..., habita super his, invicem,
 et una cum Offitiis Gonfaloneriorum.. et Duodecim..., deliberatione solepni..., et...
 celebrato solepni... scructinio..., providerunt... die decimonono mensis februarij... quod
 dicta scriptura et omnia... in ea contenta firmentur... (Ivi, 141, cc. 278', 294. Ap-
 prov. nel Cons. del Popolo con 180 fave contro 18; il 22 feb. in quello del Co-
 mune con 148 contro 8; cf. sopra, pp. 216, 446 sgg.).

36.

15 gennaio 1457.

Provvisione concernente l'elezione e l'ufficio del Notaro delle Riformagioni e de' suoi Coadiutori.

Primo provisionem infrascriptam..., deliberatam per... Priores..., et Gonfaloneros...,
 et Duodecim..., que talis est, videlicet: Considerantes... domini Priores... quod Can-
 cellaria, seu locus Reformationum Consiliorum..., iam septem elapsis mensibus et
 ultra vacavit suo principali Notario..., et quod, ad honorem et utilitatem Communis

cedit predictum Officiale deputare, et volentes sequi, secundum relationem eorum Dominationi factam per quatuor de ipsorum venerabilibus Collegiis ad hec examinandum assumptos, habita super his, invicem, et una cum Officiis Gonfaloneriorum... et Duodecim..., deliberatione solepni, et demum inter ipsos omnes... facto... partito..., providerunt... die quartodecimo mensis ianuarij... quod infra quatuor dies proxime futuros, obtenta presenti provisione in Consilio Communis..., referri debeant per quemlibet Gonfalonarium... octo inter notarios et legum doctores, seu de una solummodo ex dictis duabus facultatibus, qui sint de suo gonfalone, quos volet..., ad minus etatis annorum quadraginta... Si vero in aliquo gonfalone... numerus... non reperiretur, ..teneatur Gonfalonarius... referre illos, qui essent in eodem gonfalone etatis predicte; et quod etiam Domini et Collegia possint nominare, pro quolibet eorum, dumtaxat unum, aut notarium, aut legum doctorem..., qui sit... de Civitate..., aut eius Comitatu, vel Districtu, seu de alio quocumque loco, in quo Comune... haberet iurisdictionem, aut preminentiam, vel custodiam, quem volet. Et quod omnes predicti sic relati... debeant mitti ad partitum..., quilibet singulariter..., inter Dominos, et Collegia, et Consilia... Et qui ex omnibus predictis... plures fabas nigras habebit..., dum tamen partitum obtineat ad minus per duas tertias partes..., sit... electus ad dictum officium..., cum... conditionibus..., de quibus infra dicitur. Et, si in... primo partito nullus obtineret..., sumantur duodecim ex illis, qui plures fabas nigras... habuissent, ac etiam concurrentes, si essent, et iterum ipsi soli mittantur ad partitum..., et ille... qui... plures fabas nigras habebit, obtinendo partitum ad minus per duas tertias partes..., intelligatur electus. Et, si... adhuc nullus obtineret, sumantur... quatuor, qui .. plures fabas nigras... habuissent, et etiam si essent concurrentes..., et iterum ponantur ad partitum; et qui ...habebit plures fabas nigras..., quanvis duas tertias partes..., requisitum non haberet, sit... electus... Et, si in aliquo dictorum partitorum... esset (essent) concurrentes in maiori numero fabarum, totiens ipsi concurrentes ponantur ad partitum quod unus alium, seu alios, excedat in numero fabarum nigrarum.

Item quod dicta electio intelligatur esse... facta pro uno anno... a die dicte electionis.

Item quod huiusmodi eligendus possit... refirmari semel et pluries et quotiescumque per Dominos et Collegia et duas partes eorum pro uno anno pro vice.

Item quod... habeat... in dicta Cancellaria pro servitio... sex notarios matriculatos in Arte Iudicum et Notariorum Civitatis Florentie, qui... Coadiutores eligi habeant per Dominos et Collegia et duas partes eorum pro uno anno pro vice, et possint... refirmari, eo modo quo... potest supradictus notarius maior..., cui habent servire..., secundum quod... consuevit pro aliis...

Item quod salaria... sint ista, videlicet:

Notarius... Reformationum... habeat... florenos trecentos quindecim pro anno...;

Primus notarius Coadiutor... fl. septem pro quolibet mense...;

Quatuor ex aliis... fl. quinque pro quolibet...;

Sextus..., qui comuniter est qui reassignat..., fl. tres.

Que salaria solvantur... cuilibet predictorum... de pecunia Capsette Scribanorum Montis, prout hactenus... consuevit, illi qui extitit Notarius..., sine alio stantiamiento, visa solum eorum electione.

Item quod dictus Notarius... percipere possit emolumenta reformarum extrinsecarum, prout pro aliis notariis... consuetum... fuit.

Item quod, si... sors dederit in doctorem..., possit... rogare..., prout posset si esset notarius, et, prout... fuit concessum... Officiali doctori proxime preterito...

Item quod... habeat devetum, durante tempore... sui officij, ab omni alio officio Comunis, vel pro Comuni..., ad quod extraheretur, seu deputaretur, nec etiam poni possit ad partitum ipse, vel aliquis eius filius... Salvo quod possit habere officia notariatuum et que notariis pertinent..., si notarius erit, prout fieri poterat... per ultimum, vel pro ultimo notario, qui non erat in gradu doctoris.

Item quod dicti sui Coadiutores..., si extraherentur... ad aliquod officium, possint... illud renuntiare, si sibi placuerit, sed, si illud acceptaverint., non possint illud personaliter exercere, sed extractus possit eius loco alium notarium substituere, precedente tamen licentia... Dominorum et Collegiorum, et cum faciendo solutionem Monti propterea requisitam..., et semper personaliter Coadiutores ipsi reperiantur exercere... in... Cancellaria. Hoc tamen non intelligatur pro Officio notariatus Dominorum, de quo... Officio, si aliquis eorum extraheretur et devetum non haberet, debeat observari, prout ad presens fit, et pro tempore quo duraret sibi tempus eiusmodi Notariatus Dominorum, quod exerceret, non percipiat... aliquod salarium respectu Cancellarie Reformationum.

Item quod dicta electio... fieri possit non obstante aliquo deveto; et, si ille qui erit electus... reperiretur habere tunc aliquod officium et acceptaret istud Reformationum, infra quatuor dies a die dicte electionis... amittat... dictum aliud officium. Si autem Officium... Reformationum in termino dictorum quatuor dierum renuntiaverit, non perdat... aliud officium... Et, quatenus infra... quattuor dies non acceptaverit... officium Reformationum, intelligatur... illud renuntiasset...

Item quod in quolibet casu... dicte renunptiationis... fieri debeat nova electio... Officialis Reformationum... infra quatuor dies a die cuiuslibet talis vacationis... per dicta Opportuna Consilia, secundum... regulam superius traditam..., cum hoc tamen quod... nequeat poni ad partitum ille qui prius fuisset electus et renuntiasset...

Non obstantibus... (Ivi, 147, cc.176', 179. Approv. nel Cons. del Popolo con 166 voti contro 35; il di 16 in quello del Com. con 122 contro 24; cf. sopra, p. 225).

37.

3 ottobre 1466.

Provvisione della Balìa con cui si fa obbligo al primo Cancelliere di usare carte membranacee per le lettere da mandarsi fuori dello Stato e di curare la registrazione e copia di tutte quelle che da forestieri son mandate alla Signoria.

Item, attendentes quod in quacumque bene instituta Republica ad supremum illius Magistratum spectat, non solum ipsius Reipublice honores ac dignitates conservare, verum etiam, quantum honeste ac commode fieri potest, de tempore in tempus illos et illas augere; viso quod multi principes, et domini, atque dominationes scribi faciunt litteras quas mittunt extra eorum iurisdictionem in cartis edinis cum eorum sigillo, ex qua re videtur eiusmodi litterarum auctoritatem, dignitatem ac fidem maiorem quam ceterarum per nonnullos existimari; et, considerato quod hec Civitas, per Dei gratiam, se reperit in tali gradu et conditione quod etiam sibi merito convenire possit ut per similem modum suas

litteras scribi faciat ac mittat, propterea providerunt quod de cetero per omne tempus post conclusionem presentis provisionis omnes littere, que mittentur per hanc excelsam Dominationem extra territorium florentinum et ad aliquem principem, sive dominum ecclesiasticum, vel secularem, sive ad aliquod dominium, sive dominationem, aut ad aliquos alios non subditos Comunis Florentie, sed forenses, qui aliquo magistratu publico fungerentur, ad declarationem dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, pro tempore existentium, vel duarum partium ex eis, possint, ac debeant, per Cancellarium ipsorum Dominorum ad quem pertinebit, scribi, seu scribi fieri, in cartis edinis, seu pecudinis, pulchris ac politis, et postea per fratres Sigilli sigillari consuetis sigillis; et quod Provisor Camere Armorum, pro tempore existens, possit, ac teneatur, et debeat, de quibuscumque assignamentis dicte Camere providere de dictis cartis edinis, vel pecudinis, oportunis pro dictis litteris, quemadmodum et prout potest, ac debet, de aliis cartis et libris et ceteris rebus eidem Cancellarie opportunis.

Item, intellecto quod hactenus nullo tempore consuevit registrari in dicta Cancellaria aliquas litteras, que ad hanc Dominationem mitterentur, sed tantum mittebantur, et sic nunc ad presens mittuntur in quadam filza, ex quo accidit quod in brevi tempore tales littere amittuntur; et pur (sic) aliquando esset utilissimum Communi illas habere; ideo, ut omni tempore apparere queant non solum ea, que per hanc Dominationem scribentur ad extrinsecos, sed illa etiam, que per ipsos extrinsecos et forenses huic Dominationi scribentur, providerunt quod omnes littere, que, de cetero, per quodcumque tempus mittentur huic excelse Dominationi per aliquos principes, dominos, dominia, seu dominationes, aut alios quoscumque extrinsecos, seu forenses, videlicet non subditos huic Dominationi, debeant copiarı, et de verbo ad verbum transcribi ac registrari in uno libro, seu registro, ad id specialiter deputando et ordinando, de tempore in tempus, prout fuerit oportunum, et in dicta Cancellaria semper habendo ac tenendo. Et, ut ita observetur et fiat, curare teneatur, et debeat ipse primus Cancellarius... Cum hoc tamen... apposito..., quod omnes... notarij in dicta Cancellaria... residentiam facientes teneantur... copiare... litteras... quodcumque... per... primum Cancellarium... commissum eidem... fuerit... Et per similem modum teneatur... Cancellarius facere copiarı... omnes... litteras, quas prefati Domini recipient ab Oratoribus Comunis..., existentibus extra Civitatem... pro negotiis... Comunis, et durante tempore legationis eorum. Et... teneatur... primus Cancellarius perquirere in... Cancellaria de rebus preteritis. Et, si reperiret aliquas commissiones factas aliquibus Oratoribus, aut aliquas litteras per hanc Dominationem hactenus quodcumque missas, vel receptas, que non essent registrate..., debeat facere illas... copiarı... cum bono ordine in uno libro, vel pluribus. prout sibi videbitur melius convenire (Ivi, *Bal.*, 30, c. 27; cf. sopra, p. 241).

38.

25 novembre 1473.

Provvisione con cui si ordina che il Notaro della Signoria registri in volume fatto a ciò i bullettini di cui sarà rogato e il secondo Cancelliere i salvocondotti.

...Primo provisionem infrascriptam... factam... per... Priores... et postea per ipsos Dominos, et Gonfaloneros..., et Duodecim..., que talis est, videlicet.

Habentes notitiam magnifici... Priores... quemadmodum bullectini et salviconductus, et seu securitates, qui, queve dantur per Dominos et Collegia, tam pro debitis Comunis... quam condenationum, queve etiam pro debitis singularum personarum..., postquam pro eis soluta est taxa et missa ad introytum Camere Armorum, describi debent in uno libro, seu quaterno, cum nominibus et pronomibus et aliis demonstrationibus, cum quibus concessi sunt, qui liber, seu quaternus, teneri debet super disco Camere Armorum, vel alibi, in loco patenti, dicte Camere, ad hoc ut creditores alicuius debitoris videre possint, cum libuerit, an eorum debitores sint securi; aliter tales securitates non valent, et non prosunt habentibus, ut latius predicta in Ordinamentis de huiusmodi rebus disponentibus habentur; et, considerantes dicta Ordinamenta non solum iuxta et honesta esse, verum etiam necessaria, ne creditores frustrentur et decipiantur ab eorum debitoribus, et tamen ex incuria Ministrorum non bene observari; ex quo persepe evenit, ut habentes bullettinum et descripti in libro introitus, quia taxas solverunt, sed non apparent in quaterno, qui stat super disco Camere Armorum, fuerint capti et eis securitas non profuerit; quandoque vero capti et liberati, beneficio securitatis, in preiudicium aliquando creditorum, aliquando debitorum; et propterea, cupientes huiusmodi inconvenientibus obviam iri ac provideri, taliter quod negligentia Ministrorum Comunis, quibus de eorum salario et mercede integre et debite satisfit, creditores aut debitores alicuius nullum damnum patiantur, ideo, habita super his, invicem, et una cum Officiis Gonfaloneriorum... et Duodecim..., deliberatione, et deum inter ipsos omnes... facto... scructineo..., die xxiiij presentis mensis novembris... (providerunt)...

Quod ex nunc... bullettini, securitates et seu salviconducti (sic) deinceps concedendi, pro aliquibus ex causis supranominatis, concedantur solum et dumtaxat per habentes auctoritatem, et proponantur, et sic scripti reddantur, cum nominibus, prænominibus et aliis demonstrationibus in omnibus et per omnia, prout in Ordinamentis continentur; et concessi per alios, vel aliter scripti, non prosint habentibus quoquo modo.

Et, ne quis ignorare queat an aliquis eius debitor habeat securitatem, teneatur Notarius Dominorum pro tempore existens, pro bullettinis, de quibus erit deinceps rogatus, tenere unum librum in cartis membranis faciendum expensis Camere Armorum, in quo statim, cum pro aliquo bullettino soluta fuerit taxa, et sibi, vel suo Coadiutori, presentata fides solutionis, et, priusquam bullectinum tradat, debeat per se, vel eius Coadiutorem, describere per alfabetum nomen habentis tale bullettinum, eo modo, et prout in tali bullettino continebitur, et pro quanto tempore fuerit concessum, et quando inceperit. Et dictum librum relinquat in loco stationis, seu Cancellarie sue, vel alibi, prope, in loco patenti, eum tamen preservando; et in eo, de tempore in tempus, per Notarios Dominorum, vel eorum Coadiutores, fiant descriptiones et annotationes modo suprascripto de bullettinis eorum tempore concessis et restituendis; et dictum librum libere legi permittat quibuscumque illum volentibus legere.

Et secundus Cancellarius Dominorum, vel alius, qui tale Officium pro tempore exerceret, teneatur similiter in dicto libro describere per se, vel eius Coadiutorem, salvoconductos, de quibus fuisset rogatus, describendo seorsum a bullettinis, et separatim, et per alphabetum, et statim cum receperint fidem solutionis taxarum; et, priusquam illos restituant sane intelligendo, ita quod effectus sit quod in eodem libro sint duo alphabeta, alterum bullettinorum, alterum salvorum conductuum. Et suprascripta omnia observentur per Notarium Dominorum et per dictum secun-

dum Cancellarium..., sub pena librarum xx pro quolibet bullettino, vel salvoconductu non descripto ut supra. Et habentes bullectinum, vel salvumconductum in dicto libro... non descriptos nullum beneficium recipiant ex eorum securitate... Et pro dicta pena... Notarius et Cancellarius sint suppositi Conservatoribus legum, et intra triennium cognosci possit. Et nichilominus dicti bullectini et salviconductus describantur etiam per Provisores Camere Armorum, vel famulos dicte Camere, prout consuevit dictus Provisor, in quodam quaterno de membranis, tenendo super disco Camere Armorum, describendo omnia nomina clare, prout fieri consuevit. Sed, si quo casu aliquis in dicto libro Camere Armorum habens bullectinum, vel salvumconductum, non reperiretur descriptus, non propterea privatur beneficio securitatis, prout privari debeat (sic)... si descriptus non esset in dicto libro Notarij Dominorum et Cancellarij secundi... Sed tamen non describentes... incidant in penam librarum 2 f. p. pro quolibet omisso...

Bullettini vero et alie quecumque securitates vel salvusconductus pro debitis singularium personarum concedendi deinceps per alios quam Dominos et Collegia secundum eorum auctoritatem non valeant, nec observentur, nisi sint descripti in dicto libro Notarij Dominorum et etiam in libro Camere Armorum et per eos ad quos, ut supra, pertinet...

Taxe vero salvorumconductuum, qui conceduntur per Dominos et Collegia, que fiunt arbitrarie in Dominis, non possint deinceps fieri minores quam infra dicatur, videlicet:

Taxe salvorum conductuum pro debitis singularium personarum et pro sex mensibus, vel pro minori tempore, fl. uno largo Monti et Camere Armorum libr. ij;

Salvorum conductuum vero pro cessantibus, vel aliter condemnatis, sive sint etiam pro debito Comunis et privatorum simul, sive non, taxe non sint minores flor. ij larg. Monti et uno Camere Armorum; et hoc pro sex mensibus, vel pauciori tempore.

Si vero supradicti salviconductus pro maiori tempore concederentur..., tunc taxe fiant maiores pro rata temporis ad regulam supradictam...

(Ivi, *Provv.*, 164, cc. 194, 202. Appr. nel Cons. del Popolo con 170 voti contro 20; in quello del Com. il 26 nov. con 137 contro 17; cfr. sopra, pp. 244, 248).

39.

27 ottobre 1475.

Provvisone circa le scritture pubbliche concernenti il Comune da registrarsi e conservarsi nell'Archivio presso il Notaro delle Riformagioni.

Secundo provisionem infrascriptam..., deliberatam... primo per... dominos Priores... et Vexilliferum, et postea per ipsos et Gonfaloneros... et Xij..., que talis est, videlicet. Attendentes magnifici... Priores... et Vexillifer... quemadmodum accidit sepe quod multa instrumenta, tam confederationum quam pacis alicuius, aut conventionis, cum aliquo principe, aut dominio externo, in quibus Comune Florentie habet interesse, presentantur Dominis et quandoque Officio Octo, aut aliis, et non perveniunt ad Officium Reformationum, ubi iura Comunis presentari et teneri debent, secundum Ordinamenta, quia illud talium iurium et instrumentorum publicum Archivium est, et persepe evenit quod, cum illis opus est, non inveniuntur et, si que huiusmodi scripture apud dictum Officium sunt, quotidie huc illuc transferun-

tur, et persepe, cum illis opus est, non inveniuntur, et indicantes utile esse ita provideri ut iura Comunis semper in proutu sint, et conserventur, ideo, habita primo super infrascriptis omnibus... die xxv mensis octobris... inter se ipsos... et Vexilliferum deliberatione..., et facto partito .., et postea... ipso eodem die sequente... inter eosdem..., et Vexilliferum, et Gonfaloneros..., et Xij..., et, facto partito..., tamen omnibus... examinatis... per spectabiles viros... de numero Collegiorum... et... de Officio Conservatorum legum... providerunt... Quod ex nunc... quecumque instrumenta et seu scripture publice, seu littere aliquorum principum, aut dominationum externarum, continentia aliquam confederationem, pacem, ratificationem, acceptationem, aut conventionem, aut nominationem, aut quid aliud simile, ad Comune Florentie aliquo quocumque modo spectans, debeat presentari Officio Dominorum Priorum et per dictos Dominos consignari Officiali Reformationum, qui ea conservet, prout per Ordinaamenta disponitur. Et alia instrumenta accomodet primo Cancellario Dominorum, qui intra mensem a die presentationis facte Dominis predictis teneatur talia instrumenta et scripturas integre et de verbo ad verbum describi, seu copiari fecisse in uno libro de membranis, quem fieri faciat, retinendum penes se in Cancellaria, ut inde notitia haberi possit, et instrumenta, seu originales scripture, huc illuc transportande non sint, nisi quando casus accideret ad dubietatem aliquam tollendam. Et... omnia observentur per quoscumque supranominatorum, ad quos pertinent, sub pena flor. 100 largorum Monti, pro diminutione eius, applicanda qualibet vice qua contrafieret. Et quicumque notarius subditus iurisdictioni Comunis Florentie, qui deinceps aliquem contractum rogabit, seu publicum instrumentum conficiet, alicuius, seu de aliqua re, ad publicam utilitatem, seu honorem Comunis Florentie, debeat illud in publica forma intra duos menses a die stipulati et perfecti contractus presentasse... dicto Officiali..., conservandum pro Comuni, ut supra de aliis. Et quicumque... notarius subditus, ut supra, qui de similibus contractibus hactenus fuisset rogatus, et eorum instrumentum, seu instrumenta, in publicam formam nondum presentasset et reliquisset Officiali Reformationum, teneatur infra sex menses proxime futuros post finalem conclusionem presentis, illud, vel illa presentasse et reliquisse dicto Officiali Reformationum conservandum ut supra. Ac etiam quicumque Magistratus aut Orator Comunis..., ad quem deinceps occasione sui officij, vel legationis, aut alia quacumque de causa, alique huiusmodi scripture in quibus Comune Florentie interesse aliquod haberet, pervenirent, teneatur et debeat intra mensem a die quo dicte scripture ad eum pervenirent, illas presentari fecisse dominis Prioribus... et Vexillifero..., et dicti Domini illas consignent dicto Officiali ut supra... Quicumque vero omnium suprascriptorum non observaverit, et fecerit quod ad eum spectat..., intelligatur ipso facto incidisse... in penam flor. 100 largorum pro quolibet et qualibet vice qua contrafecerit, aut non observaverit, Monti... applicandam... Et stetur de predictis... relationi dicti Officialis Reformationum (Ivi, 166, cc. 157, 170; approv. nel Cons. del Popolo con 191 voti contro 17 e il 28 in quello del Com. con 142 voti contro 10; cf. sopra, p. 467)

40.

28 novembre 1483.

Provvisione concernente una nuova Riforma della Cancelleria.

Primo provisionem infrascriptam..., deliberatam... primo per... Priores, et Vexilliferum..., et postea per dictos Dominos, et Gonfaloneros..., et Duodecim..., que talis

est, videlicet. Omnes nationes, omnes populos apud principes et magistratus suos habuisse constat viros bono ingenio preditos, usu, doctrina et fide prestantes, quorum opera uterentur in ordinandis ac scribendis (sic) suis iussis, et populi ac magistratuum decretis; ac insuper in... componendis litteris cum ornatu et gravitate ad federatos et equales, ad superiores etiam ceterosque, prout opus esset; unde Scribas ac Notarios eos nuncupare; quos etiam (quia rebus gravioribus et ad regimen populorum spectantibus ob ipsorum prudentiam et precipuam fidem interessent, nihilque eis esset absconditum) Secretarios appellavere non nulli. Horum opera pluribus in rebus principes, in pluribus etiam reipublice (liberæ presertim) priscis ac nostris temporibus usi sunt, et eos in pretio semper habuere, quantoque excellentiores eos sortiti sunt tanto plus utilitatis et dignitatis sunt consecuti. Quam rem animadvertentes, magnifici et illustres Domini, domini Priores libertatis et Vexillifer iustitiæ Populi Florentini optime consideratam fuisse a maioribus nostris inque huiusmodi viris prestantibus exquirendis ac deligendis diligentissime operam datam, ut cæteris principibus et populis in hoc etiam inferiores non essent; et cupientes ut, non solum habeantur hi, quos ad presens Curia habet doctos, eloquentes, industrios et equales illis, qui superioribus temporibus inservierunt, et meliores sunt habiti, sed, si fieri potest, habeantur etiam eiusmodi plures eosque talibus honore et premiis invitare, ut hoc onus, libenti animo, suscipiant, et cæteri deinceps eorum exemplo, et tali spe ducti, hoc idem consequi bene agendo nitantur, et sic huiusmodi viris Curia semper abundet; credentesque, si infrascripto modo decernatur, prout prudentiores ac primi Civitatis viri consuluerunt, hoc facile futurum, cum honore publico et civium commodo et Reipublice sumptum non auctum iri; hinc est quod,

Habita primo super infrascriptis omnibus et singulis, die vigesima septima mensis novembris anni Domini mccccclxxxij, indictione secunda..., deliberatione solenni... inter eosdem..., et postea..., eodem die sequenti.., inter eosdem..., et Gonfaloneros..., et Duodecim..., ipsis tamen... diligenter prius examinatis... ac firmis, per... duodecim Procuratores Communis et Lxx^{ta} cives ac etiam per ...Auditores Antonium Bernardi Antonij Paganelli, Iohannem Francisci Pieri Dini, Averardum Alamanni Salviati, Franciscum Antonij Iohannis Guernieri Benci, de numero Collegiorum..., et Laurentium Pieri Nicolai Davanzati, Pierum Iohannis Pieri, Angeli Capponi, Ridolfum Pagnozi de Ridolfis, Baroncinum Iohannis Baroncini, de Officio Conservatorum..., providerunt...

In primis quod deinceps, omni tempore, dominis Prioribus libertatis et Vexillifero iustitiæ Populi Florentini et Curie ipsius Populi serviat quidam prudens vir et bene litteratus in primum Cancellarium, et alter in Scribam, Notarium et seu Officiale[m] Reformationum Consiliorum Civitatis Florentie: et duo isti nuncupentur Officiales Palatij, et ipsorum quilibet, tam presens, quam pro tempore existens, preservetur in dignitatibus, suo Officio, tam ex lege, quam ex consuetudine, attributis et concessis, precipue antecedendo reliquos, eundo et stando, consueto modo, et presertim precedendo cæteros Curie Ministros, de quibus infra dicetur.

Item quod illi, qui, ad presens, primæ Cancellariæ præest, tum ob eius doctrinam et eloquentiam, tum ob diminutionem salarij, quod fit in utilitatem publicam, prorogari possit officium, ultra tempus quod durare debet, per Dominos Priores et Vexilliferum iustitiæ ac Decemviros Baliae simul in sufficientibus numeris congregatos, et seu ipsorum duas partes, usque ad illud tempus, quod eis videbitur convenire.

Item quod electio reliquorum Officialium Palatij, qui sunt duo, intelligatur ex nunc finita die prima ianuarij proxime futuri absque aliqua alia solemnitate servanda.

Et, ut sint qui deinceps Dominationi et Curie bene inserviant, in illis presertim negociis, quibus, ad presens, inservitur per dictum primum Cancellarium et reliquos illos duos Officiales, quorum officio per presentem finis imponitur kalendis ianuarij, et seu per eorum Notarios, Coadiutores, deputentur modo infrascripto decem probi viri, ætatis ac doctrinæ, negociis per eos gerendis ex commissione facienda virtute presentis bene convenientis. Quorum duo doctrinæ et, prudentie, et non minoris experientie cæteris, habeant de salario pro quolibet eorum et mense quolibet ad rationem florenorum sedecim; et alij quatuor, non multum dissimiles superioribus, et qui idonei per omnia sint ad succedendum eis et ad quæcumque etiam magna negocia gerenda, habeant pro ipsorum salario, quolibet mense et pro quolibet ipsorum, ad rationem florenorum octo cum tertia parte alterius floreni. Et hi sex appellentur Secretarij Dominationis, et inter se precedant et sequantur prout fuerit constitutum ab eis, qui eos deputabunt. Reliqui, numero quatuor, sint bona prudentia, pro ætate, ac pulchri scriptores, et nuncupentur, et sint Coadiutores Secretariorum predictorum; et ipsorum duo ad rationem florenorum quinque pro quolibet. Et horum decem Secretariorum et Coadiutorum aliqui sint notarij florentini in Arte Iudicum et Notariorum Civitatis Florentie matriculati et in notaria experti. Primus vero Cancellarius pro tempore futuro, incohando tamen kalendis ianuarij proxime futuri, habeat de salario in anno, et ad rationem anni dumtaxat, florenos quadringentos triginta duos. Et supradicta salaria solvantur Cancellario, Secretariis et Coadiutoribus predictis et cuilibet eorum pro rata sibi contingente, quolibet mense, aut, ad summum, quibuslibet duobus mensibus, per Scribanum Camerarium ad capseptam Scribanorum Montis, ad libras quatuor pro floreno, in grossi et de illis assignamentis, et eo modo, et prout ad presens solvuntur salaria Officialium Palatij; per predicta tamen nullum fiat preiudicium assignamentis ordinatis pro salario Officialis Reformationum.

Supradicti Secretarij et Coadiutores, qui erunt notarij publici et deinceps extrahentur, per viam puræ et simplicis extractionis, absque aliquo scrupitino, aut approbatione facienda, ad aliquod officium competens notariis et civibus florentinis, possint illa, et non cetera, non personaliter, sed per viam substituti, exercere, et de dictis officiis illa solum, quæ, per talem viam, exercere ad presens potest, secundum Ordinamenta, Notarius Extractionum. Hoc tamen addito, quod substituere possint solum notarios habiles ad dicta officia, et qui tempore talis substitutionis non sint descripti pro debitoribus in libris Speculi, et notarios bonæ famæ et convenientis doctrinæ, et de substitutione constet publicum instrumentum alicuius ex eis manu confectum et notatum in aliquo libro publico. A cæteris autem omnibus officiis devetum habeant notarij predicti, et solum pro tempore concurrenti.

Deputentur supradicti decem Secretarij et Coadiutores, hac prima vice (ut facilius et certius viri habeantur idonei), per dominos Priores et Vexilliferum iustitie, Gonfaloneros societatum Populi et duodecim Bonos Viros Comunis Florentie ac Decem Viros Balie, omnes in sufficientibus numeris congregatos, et seu per ipsorum omnium duas partes; et procedatur ad deliberationem predictam, prout libere volent, et pro eo tempore, quo volent, non maiore tamen, pro quolibet eorum, annis tribus in totum, incohandis kalendis ianuarij proxime futuri. Et illi decem, qui, modo predicto, deputabuntur, intelligantur ex nunc, virtute presentis provisionis et futuræ deliberationis, in Consilio del Cento, in ipsius conclusionem,

ex nunc legiptime assumpti et electi, et quilibet cum eo salario et ad illud exercitium, ad quod fuerit, secundum supra narrata, designatus, et seu deputatus. Et possint predicti Secretarij et Coadiutores, et ipsorum quilibet, de tempore in tempus, confirmari ad suum officium et exercitium, et de uno ad alterum vacando, vel non, permutare, et in locum vacantium, quacumque de causa, alius surrogari per deliberationem Dominorum et Collegiorum ac Consilij del Cento, procedendo tamen in huiusmodi deliberationibus modo, et forma, et prout observatur in confirmatione, que fit de Notario Extractionum, et pro tempore, quo videbitur convenire, non maiore tamen tribus annis pro vice.

Supradictarum omnium deputationum, et seu electionum, permutationum, confirmationum et seu surrogationum, sit rogatus, et scripturas conficiat Officialis Reformationum, pro tempore existens, et seu aliquis ex suis notariis Coadiutoribus. Supradicti omnes Secretarij et Coadiutores pareant, omni tempore, dominis Prioribus et Vexillifero iustitiæ, et eorum sint Ministri, et eorum correptioni et privationi sint subiecti.

Intendant predicti Secretarij et Coadiutores, et omnes simul et quilibet de per se, illis exercitiis, negociis ac rebus, quæ, secundum infra disposita, imponentur, et seu eis committentur; intendant præterea cæteris omnibus rebus, quæ eis per dominos Priores et Vexilliferum iustitiæ imponentur, ad Rempublicam spectantibus, dummodo non sint de iis, quorum cura ad alios ex Officialibus, seu Ministris Dominorum, et seu Curia predictæ, spectaret.

Et, ut cuncta deinceps meliorem ordinem sortiantur, teneantur presentes domini Priores et Vexillifer iustitiæ ac Decem Viri Baliae, quantocius fieri poterit et saltem hinc ad diem primam ianuarij proxime futuri, designare, declarare et, in speciem, quantum fieri poterit, sortiri cuique ex predictis sua negocia, ut facilius res perficiantur, et melius cuiusque diligentia cognoscatur; et domini Priores libertatis et Vexillifer cæterique Magistratus ac cives sciant quem sciscitari debeant, ut scire possint quibus indigerent, et predicti Secretarij, et Coadiutores et ipsorum quilibet sibi commissa, tam in specie quam in genere, exequantur diligenter ac fideliter, sub penis et præiudiciis irrogatis per supradictos Dominos et Decem Viros in ipsorum deliberationibus, in quibus illas et illa apponere possint et pro eis non observantes submittere possint et Conservatoribus legum, et ceteris Magistratibus, prout libere volent.

Et primi committant in spetie uni ex Secretariis et uni ex Coadiutoribus ea negocia, quæ exercentur, et seu exerceri et fieri debent ex lege per secundum Cancellarium; alteri vero ex Secretariis et alteri ex Coadiutoribus demandent curam illarum rerum, quæ ordinarie consueverunt tractari et iure rogari per Notarium Extractionum, iis exceptis, pro quibus aliter fuerit dispositum per supradictos Dominos et Decem Viros intra supradictum tempus.

Inserviant item ex predictis Secretariis et Coadiutoribus Officio Octo Practicae, seu alteri simili Officio, quando tale vel simile vigeret, et illi ex eis, qui ex nunc designabuntur ad talem curam, et seu quibus per Dominos et Vexilliferum pro tempore existentes imponetur, et serviant absque aliquo premio propterea percipiendo ultra eorum salarium supradictum.

Ex illis etiam serviant Officio Decem Virorum Baliae pro tempore existentium ad membrum eorum Cancellerie qui, quot, et quando, et prout a Decem Viris predictis requirentur. Et hoc casu illis solum, qui sic Decem Viris inservient, pro addito labore et in illius remunerationem stantiari et solvi possit, ultra ordinarium

salarium predictum, et pro ipsorum quolibet, ea quantitas, quæ videbitur conveniens, et per dictos Decem Viros deliberabitur, dummodo non sit maior, recte et indirecte, summa et quantitate florenorum sex largorum in mense, et ad rationem mensis, pro quolibet ipsorum, sic dictis Decem Viris Baliae servientium. Et ultra ordinarium salarium supradictum et augmentum hoc in premium additi laboris, cum Decem Viris inservient, et mancias consuetas ab Officio dari ex publico, predicti Secretarij et eorum Coadiutores, seu aliquis eorum, nihil, tam ex publico quam ex privato, recte vel indirecte, tacite vel expresse, occasione, vel causa, suorum exercitiorum, et seu rerum, ab illis dependentium, etiam sub nomine doni, vel alterius rei, possit petere, consequi, habere, vel recipere, etiam ab iis, qui sponte aliquid dare vellent, ad penam florenorum xxv largorum pro quolibet contrafaciente, et vice qualibet qua contrafecerint, pro qua subiaceant Conservatoribus legum, et intra triennium cognosci possit.

Officialis vero Reformationum et sui Coadiutores rogent Consiliorum Deliberationes, et ceteras ex lege eis commissas, et reliquas consuetas; et insuper conservent illa instrumenta et illas scripturas, quæ ei, ex lege, in spetie, vel in genere, committuntur. Et predicta fiant, et observentur, aliquibus consuetudinibus in contrarium introductis non obstantibus. Et insuper rogent cætera, quæ eis imponerentur per dictos Dominos et Decem Viros, qui hoc facere possint intra supradictum tempus. Et Officialis predictus et sui Coadiutores eorum deliberationibus pareant omni tempore.

Supradicti Secretarij et Coadiutores, pro negociis publicis proficiscantur, quocumque tempore, et ad quecumque loca, extra Civitatem Florentie, prout fuerit oportunum, et quotienscumque eis, vel alicui eorum, fuerit iniunctum per Dominos Priores et Vexilliferum iustitiæ, vel per Decem Viros Baliae, aut per Officium Octo Virorum Practicæ, et tunc habeant, et recipere libere possint, conveniens premium, solum et dumtaxat pro eo, quod expenderent in victu suo, famulorum et equorum, et pretio conductorum equorum; et nullo modo recusent parere huiusmodi mandatis. Et, tali casu, qui sic transmittentur committant suas proprias curas uni ex sociis, et ipse illas exequatur.

Predicti Secretarij et eorum Coadiutores, omnes simul, et seu aliqui de per se, in diversis locis faciant residentiam in Curia Dominorum, prout fuerit constitutum, intra supra dictum tempus, per Dominos et Decem Viros supradictos, et ibi publicis rebus, et non privatis intendant.

Habeant duos famulos de numero famulorum Dominationis, qui vocantur « Famuli del rotellino », qui inserviant eis in necessariis rebus ad ipsorum exercitium, et associent duos ex dictis Secretariis et illos qui declarabuntur per dictos Dominos et Decem Viros. Et dicti famuli designentur per Dominos et mutantur, cum fuerit opus, et pro eis fiat et observetur id quod ad presens observatur pro famulo illo, qui servit Notario Extractionum.

Et, quia per supradicta per Montem Comunis Florentie fieret quotannis solutio de pluribus pecuniis et circiter florenos ducentos largos, quam solvi sit solitum pro salario primi et secundi Cancellarij et Notarij Extractionum, pro se ipsis et Notariis eorum, iccirco, ut conservetur indemnis, providetur (Ivi, 174, cc. 112' 116. Approv. con fave nere 115 contro 56 bianche; cf. sopra, p. 249).

41.

5 decembre 1483.

Provvisione concernente un' altra riforma della Cancelleria.

Attendentes mag^{ci} et ex^{si} Domini, domini Priores libertatis et Vexiller iustitiæ Populi Florentini, simul in sufficientibus numeris congregati, cum eorum venerabilibus Gonfaloneriis societatum Populi et xij Bonis Viris Civitatis Florentie ac Decemviris Baliae Civitatis eiusdem, ad auctoritatem eis et duabus partibus eorum datam, concessam et attributam per Consilia Oportuna Civitatis predictæ, et pro finali conclusione deliberatam in Consilio del Cento, die prima^a presentis mensis decembris, ut reformarent Curiam Dominationis in quolibet eius membro, et presertim circa membrum Cancelleriæ, et quemadmodum in dicta provisione inter cætera continetur quod debeant deputari Decem probi ac docti viri, videlicet sex in Secretarios Dominationis, quatuor vero in eorum Coadiutores; et quod ex predictis aliqui sint notarij florentini matriculati in Arte Iudicum et Notariorum Civitatis Florentie, et habeant id salarij pro quolibet ipsorum, quolibet anno, et ad rationem anni, quod iudicabunt convenire, secundum auctoritatem eis concessam per provisionem, de qua supra fit mentio;

Et volentes exequi atque efficere omnia, quæ eis commissa sunt, et ad electionem predictorum devenire, ut deinde per dictos Dominos et Decemviros cuilibet ex predictis negocia distribuantur, secundum auctoritatem per eandem supradictam provisionem eis concessam, habito inter eos maturo colloquio, factaque diligenti examinatione, sequentes consilia sapientum civium, prout in huiusmodi gravioribus casibus fieri convenit, vigore dictæ auctoritatis, et omni meliore via, modo et forma, quibus magis ac melius potuerunt, et possunt, celebrato inter eos solemniter et secreto scripto ad fabas nigras et albas, et obtento partito, secundum Ordinationem Communis Florentie, et precipue secundum formam supradictæ provisionis, providerunt, deliberaverunt, ordinaverunt infrascripta, videlicet;

Imprimis quod infrascripti decem cives florentini et quilibet eorum intelligantur esse, et sint, designati ac deputati ad servitium Dominationis et Curie Populi Florentini, videlicet:

Sex in Secretarios Dominationis; quatuor in eorum Coadiutores pro tempore et termino trium annorum initiandorum die prima ianuarij proxime futuri, cum officio et seu exercitio, auctoritate, preeminentiis, honoribus, dignitatibus, commodis et oneribus, pænis et preiudiciis ordinatis per supradictam provisionem, seu ordinandis per dictos Dominos et Decemviros Baliae, secundum auctoritatem eisdem concessam, virtute supra memoratæ provisionis, et cum salario pro quolibet eorum, quolibet anno et ad rationem anni, de quo, et prout infra dicitur, solvendo eis et eorum cuilibet, per Camerarium et Scribanum Capsettæ ad crates Montis, in illis temporibus, et de illis assignamentis, et in illis monetis, et eo modo, et forma, et prout per dictam provisionem disponitur. Et imprimis deputaverunt:

Dominum Cristoforum Bartholomei Landini et

Ser Simonem Grazini Iacobi, et quemlibet eorum, cum salario, pro quolibet eorum, ad rationem florenorum centum nonaginta duorum in anno; et

Ser Antonium Mariani Mutij,

Bernardum ser Francisci Nuti,

Ser Alexandrum Rinaldi Braccesi,

Ser Franciscum ser Baronis Francisci de Baronibus, et quenlibet supradictorum quatuor, cum salario ad rationem florenorum centum in anno, pro ipsorum quolibet; et quod supradicti sex nuncupentur, et sint Secretarij Dominationis, secundum formam provisionis, de qua supra sæpius facta est mentio.

Insuper deputaverunt:

Ser Leonardum Ioannis de Colle et

Ser Andream Romuli, et quemlibet eorum, in Coadiutores dictorum Secretariorum, et quemlibet eorum cum salario ad rationem florenorum septuaginta duorum in anno; et

Ser Antonium Ioannis Della Valle et

Ser Filippum Andree de Redditis, etiam in Coadiutores dictorum Secretariorum, scilicet quemlibet eorum cum salario ad rationem florenorum sexaginta quolibet anno (Ivi, *Sig. Coll., Delib., Dupl.*, 36, cc. 81, 84. Approv. dai Sign. e Coll. e dai Dieci con 34 fave nere; cf. sopra p. 251).

42.

12 dicembre 1483.

Altra riforma nella Cancelleria.

Item, postea, dictis anno (1483), indictione et mense (dicembre), die vero xij. supradicti magnifici Domini ac Decemviri Baliae, vigore auctoritatis supra nominatae, deliberaverunt:

Quod supradicti Secretarij et Coadiutores faciant, pro eorum officio exercendo, residentiam in loco, in quo consuevit stare Notarius Extractionum, cum suis Coadiutoribus; qui locus tali modo aptetur, quod sit capax supradictorum omnium, quando ipsos omnes eodem tempore in tali loco exerceri contingeret. In quo loco fiant una, vel plures, mansiones, quæ nuncupantur Scriptoi, ut illi duo, qui preerunt Officiis secundi Cancellarij ac Notarij Extractionum, habeant ubi conservent eorum scripta, ea precipue, quæ sub secreto teneri convenit (Ivi, c. 81; cf. sopra, p. 487).

43.

31 dicembre 1483.

Provvisione concernente nuove riforme della Cancelleria.

Item, postea, die xxxj dicti mensis decembris (1483), ut omnia in ipsorum auctoritate contenta suum sortiantur effectum, supradicti Domini ac Decemviri deliberaverunt:

Primum, quod supradicti Secretarij, eundo et stando, inter se precedant et sequantur modo infrascripto, videlicet:

Dominus Cristoforus Bartholomei Landini; deinde

Ser Antonius Mariani Mutij;

Ser Simon Grazini;

Bernardus ser Francisci Nuti;

Ser Alexander Rinaldi Braccesi; ultimo

Ser Franciscus ser Baronis de Baronibus.

Quando vero supradictorum aliquis vacaret, successor habeat non locum vacantis in precedendo et sequendo, sed locum illum qui sibi designabitur in sua electione.

Negocia vero ad utilitatem Curiae inter eos sic partita esse intelligantur:

Ser Antonius Mariani Mutij exerceat illud officium quod exercere solet secundus Cancellarius; et

Ser Simon Grazini exerceat illud officium quod exercere solet Notarius Extractionum, in omnibus, salvis Approbationibus Statutorum, quae spectent ad Officiale Reformationum et seu eius Coadiutores, prout spectant caetera eiusmodi Statuta; sed pro huiusmodi deliberationibus et approbationibus, nihil pro rogatu percipiant, sed pro eis solvantur taxae Monti, modo consueto, et propterea per presentem Notarium Extractionum, vel eius Coadiutores, consignentur copiae et scripturae predictorum omnium per inventarium Officiali Reformationum, vel alicui ex suis Coadiutoribus, ad omnem requisitionem dicti Officialis.

Insuper supradictus ser Simon et sui successores, nisi aliter fuerit deliberatum, roget omnia instrumenta, que fieri debebunt Florentie ad Rempublicam spectantia, et transmitti deberent ad aliquos extra iurisdictionem florentinam, prout sunt sindicatus ad paces et ligas componendas, ratificationes pacis alicuius et ligarum, nominationes colligatorum ac caeterorum, et caetera huiusmodi; et pro eis ordinet librum, in quo huiusmodi instrumenta solum notentur et describantur ad verbum.

Si qua tamen huiusmodi instrumenta fierent per Consilia Oportuna, vel ipsorum aliquod, tunc rogentur per Officiale Reformationum, secundum consuetum.

Membro autem Officij Extractionum serviat in Coadiutorem

Ser Leonardus Ioannis de Colle;

Membro vero secunde Cancellerie serviat

Ser Andreas Romuli.

Et, quoniam in extractionibus unus solus Coadiutor non sufficeret, et similiter, cum plures litterae essent scribendae paulo temporis momento, unus solus Coadiutor non sufficeret, serviant predicti duo Coadiutores etiam cuilibet dictorum duorum membrorum indistincte, alter alteri et, e converso, auxilium prestando. Et, quando aliquis eorum esset impeditus, et etiam, quando negocia excederent ipsorum vires, ab aliis Coadiutoribus et caeteris supradictis auxilium eis prestetur; et supradicti duo Secretarij,

Ser Antonius, videlicet, et

Ser Simon, in eorum distinctis exercitiis, alter alteri opem ferat, et alter pro altero serviat, cum oportebit, sive, ob nimias curas, vel absentiam, sive ob impedimenta, que contingere possunt hominibus, ne Curia et ipsius negocia ultra debitum tempus distrahantur.

Et, si quando ambo impediti essent, alter ex Secretariis suppleat eorum vicem prout Domini iusserint.

Hi duo intersint cunctis illis secretis et rebus, quibus intererant secundus Cancellarius et Notarius Extractionum, sed a duobus famulis del rotellino, more consueto, socientur infrascripti, videlicet, dominus Cristoforus Landinus et ser Simon Grazini. Qui tamen famuli serviant et caeteris Secretariis et Coadiutoribus in cunctis rebus ad ipsorum Officium spectantibus. Vadant insuper hi duo, videlicet ser Antonius et ser Simon, cum dominis Prioribus et Vexillifero, quando extra Curiam futuri erunt, prout consuevere Officiales Palatij; et ultra eos vadant ex aliis Secretariis, quos et cum Domini voluerint; et inter se precedant modo superius designato.

Dominus Cristoforus Bartholomei Landini,
Bernardus ser Francisci Nuti,
Ser Alexander et

Ser Franciscus, et quilibet ipsorum quatuor, intendant illis rebus, quæ eis imponentur, in specie, vel in genere, per Dominos pro tempore existentes, vel per primum Cancellarium, de commissione Dominorum.

Obtemperent etiam predicti sex Secretarij Decemviris et Octo Practicæ, cum eorum vigebit Officium, solum in rebus ad ipsorum Officium spectantibus; et insuper idem faciant omnes Coadiutores.

Et reliqui duo Coadiutores teneantur etiam auxilium ferre Secretario ad Extractions et ad secundam Cancellariam, cum opus erit, et a Secretariis ad dicta negotia deputatis petetur.

Unus tamen Secretariorum predictorum in rebus, in quibus a prudentibus consilium petetur, describat id, quod proponetur et consilia, quæ reddentur, clare et distincte, et per quos, in libro propterea ordinando.

Describat insuper ex eis unus res gestas Populi Florentini in dies ceterasque quibus Populus Florentinus, aliquo modo, interveniet, redigendo eas in Annales.

Et generaliter supradicti intendant rebus, quæ per primum Cancellarium fieri debebant. Eius tamen primi Cancellarij in nihilo auctoritas et dignitas immi- nuatur.

Et, ut facilius scripta ad Comune Florentie pertinentia inveniantur, copientur in libris separatis omnes litteræ ab Oratoribus apud Pontificem; in altero, ab Oratoribus apud Regem Ferdinandum; in tertio, ab Oratoribus apud illustrissimum Ducem Mediolani. Et in eisdem libris copientur etiam litteræ, quæ ab huiusmodi principibus mitterentur; in quarto libro, ceteræ indistincte. Et copientur ad verbum, etiam cum subscriptionibus et appositione dierum, et suo ordine, describendo etiam quo die fuerint presentatæ.

Et similiter in quatuor libris distinctis copientur litteræ, quæ ad Oratores et principes locorum predictorum et ceterorum describentur; et in altero libro scribantur litteræ commendaticiæ ad externos.

Electiones Oratorum et Commissariorum proponantur scriptæ; et, prout fuerint deliberatæ, in libro de per se scribantur. Et postmodum ipsorum commissiones sequantur. Et post electionem et temporis ad discedendum assignationem ponatur dies discessus; deinde prorogationes temporis; ultimo dies reditus. Et de predictis notitia detur Secretario ad Extractions.

Litteræ vero quæ ad Rectores, et seu Magistratus, in locis subditis, et seu, quæ ad dictos subditos scribentur, quæ tamen spectarent ad privatas personas, proponantur scriptæ, et secundum deliberationem mutantur, et variantur. Deinceps vero mittantur ad librum de verbo ad verbum; et sic scribantur et reddantur; et notula talis scripturæ conservetur in quadam filza. Aliter proponens penam incurrat florenorum xxv qualibet vice. Similiter salvus conductus proponantur extensi, et post deliberationem nihil addatur etiam minimum sine nova deliberatione.

Procurent Secretarij predicti quod pro cunctis rogibus, deliberationibus et scripturis tassæ solvantur Monti, secundum Ordinamenta, et cæteris locis, ubi oporteret, et de solutione in quodam libello fiat scriptura. Qui vero in predictis deficeret, teneatur de suo proprio conservare Commune Florentiæ.

Rectoribus vero et Castellanis ceterisque Dominorum littere non dentur nisi, habita fide solutionis tassæ litterarum et cæterarum rerum, pro quibus fides por-

tari debet, secundum Ordinamenta, prius quam litteræ reddantur. Qui vero predicta non observaret conservet Commune Florentiæ indemne.

Et, quoniam instrumenta et scripturæ continentes iura et negocia Communis, servari ex lege debent per Officialem Reformationum, et, cum Cancellarius et Secretarij pluries illis indigent, providetur quod unus ex Coadiutoribus supradictis copiet, quantocius fieri poterit, in libro de membranis, propterea conficiendo, instrumenta cuiuslibet pacis et ligæ in qua Commune Florentiæ, modo aliquo, intervenit, et contractæ sunt, ab anno meccclij citra, cum ratificationibus, penes illa, et cum nominationibus colligatorum et confederatorum, etc. Et hoc opus incipiat ex nunc ser Filippus Redditus, et sic observet de illis, quæ deinceps contrahentur. Et de huiusmodi instrumentis conficiat extractum, et penes singula capitula in margine breviter notet effectum illius (Ivi, c. 82; cf. sopra, p. 251).

44.

15 gennaio 1484.

Altra provvisione come sopra.

Item die xv mensis ianuarij 1483 (Stile fior.) supradicti Domini et Decemviri Balie, servatis servandis, vigore auctoritatis eis concesse et supra sepius memorate, attendentes ad virtutes et prudentiam, summe eloquentie coniunctam, egregij viri domini Bartholomei Scalæ, Cancellarij Dominationis Populi Florentini, servatis servandis, misso partito ad fabas nigras et albas, et optento, secundum Ordinamenta, prorogaverunt officium dicte Cancellerie dicto egregio viro domino Bartolomeo Scale per tempus et terminum annorum vigintiquinque, incohandum die qua finiet eius electio, que adhuc ad presens durat quatuor annos et ultra (Ivi, c. 84; cf. sopra, p. 284).

45.

22 dicembre 1486.

Provvisione contenente la conferma di alcuni Segretarj e Coadiutori della Signoria.

Attendentes... domini Priores... et Vexillifer... ad auctoritatem eis concessam per Oportuna Consilia..., et... deliberatam in Consilio del Cento die prima mensis decembris... circa reformationem... Secretariorum Dominationis et eorum Coadiutorum dictorum... die quinta... decembris, et, considerantes tempus eorum primæ electionis properare ad finem, et cognoscentes infrascriptos

Dominum Christophorum Bartholomei Landini,
Ser Simonem Grazini Iacobi,
Ser Antonium Mariani Mutij,
Ser Alessandrum Raynaldi Braccesi, Secretarios Dominationis, et
Ser Leonardum Iohannis de Colle,
Ser Andream Romuli et
Ser Antonium Iohannis Della Valle

dictorum Secretariorum Coadiutores et quemlibet eorum officium suum diligenter, sollicite ac fideliter et cum summa prudentia exercuisse ac exercere; et propterea mereri, ut rursus in officio confirmentur; ideo, habita primo vigesima

secunda die mensis decembris... super infrascriptis omnibus... inter se ipsos..., et Gonfaloneros..., et Duodecim... deliberatione solemni, et inter eosdem celebrato de unoquoque suprascriptorum de per se solemni... scrutinio, demum..., misso... partito... inter se ipsos Dominos et Collegia, et Consiliarios Consilij del Cento., providerunt...

Quod supranominatis Secretariis et eorum Coadiutoribus predictis... sit prorogatum tempus officij; et quilibet eorum in officio suo confirmatus, pro uno anno incohando kalendis ianuarij proxime futuri, videlicet immediate finito tempore eorum primæ electionis adhuc durantis, cum officio .., auctoritate, preheminentiis, honoribus dignitatibus, commodis et oneribus.. et aliis omnibus... a principio ordinatis... (Ivi, *Cons. de' Cento, Regg.*, 2, c. 102'; *Prot.*, 2, c. 126; cf. sopra, p. 255).

46.

24 dicembre 1487.

Provvisone contenente varie disposizioni circa i sedici Ufficiali della Cancellaria.

Tertio provisionem infrascriptam..., deliberatam primo per... Priores..., postea per... Gonfaloneros... et Xij..., quæ talis est, videlicet.

Intellecto magnifici et excelsi Domini, domini Priores libertatis et Vexillifer iustitiæ Populi Florentini quemadmodum de presenti mense finire debet tempus electionis Secretariorum Palatij et ipsorum Coadiutorum; et quod res et negocia spectantia ad Cancellariam Dominorum, tam primi quam secundi membri, ac etiam ad Officium Octovirum Præcticæ non sunt in eo ordine, in quo esse deberent, et quod pauci ministri sunt hi, qui tot negocia et scripturas administrare et facere debent, et quod utile esset circa prædicta providere, deputando etiam aliquot idoneos ad eundem, pro negociis publicis, extra Civitatem et ad serviendum Oratoribus in Cancellarios, præsertim in legationibus illis, quæ magis important, et in quibus maiore secreto opus est; et, credentes facili modo prædicta fieri posse, si provideatur, prout infra dicitur, ideo:

Habita primo super infrascriptis omnibus et singulis, die xxij mensis decembris anni mccccxxxviiij..., solemni et secreto scrutinio..., providerunt, ordinaverunt, ac deliberaverunt quod

Domini Prioribus libertatis et Vexillifero iustitiæ Populi Florentini, una cum Officiis Gonfaloneriorum societatum Populi Civitatis Florentie ac duodecim Bonis Viris Communis eiusdem et Octoviris Præcticæ, intelligatur esse, et sit concessa auctoritas libera ac plenissima ordinandi qui et quot serviant Cancellariæ Dominorum, tam primi quam secundi membri, et qui, et quot serviant Officio Extractionum; et insuper qui serviant, et quot, Officio Octovirorum Præcticæ et alibi quo mitterentur; et qui et quot sint illi, qui cum Oratoribus ire debeant, quando ita videbitur et placebit Dominis, pro tempore existentibus, et seu Octoviris Præcticæ; et qui sint principales et quo modo nuncupentur, quibus pareant ultra Dominos, quibus omnes parere debeant; quomodo et per quos eligantur, et pro quo tempore, cum quo salario, pro quolibet eorum; cum quibus honoribus, et oneribus, ac præheminentiis serviant; et cuius ætatis, qualitatis, gradus et conditionis existant hi qui supradictis negociis intendere debeant et in supradictis exercitiis servire; quo modo et per quos refirmari debeant, et pro quanto tempore pro vice; et in locum vacantium successores per quos et quo modo deputentur, designando et declarando

etiam quibus negociis et rebus quisque intendat; et quod futurum sit proprium ac particulare uniuscuiusque exercitium ac ministratio; assignando solum et duntaxat supradictis et inter omnes negocia, quæ spectant, ad præsens, ad dicta quattuor membra, et non ad alia officia, vel officiales, et seu membra, Palatij; quibus quattuor membris præsent et illis intendant, solum et duntaxat deputandi, et seu designandi per supradictos et modo prædicto; cæteris omnibus negociis Palatij intendant Officiales et Ministri ad illa deputati, et eo modo et forma, in omnibus et per omnia, prout ad præsens fit, et observatur, absque aliqua additione salarij, et seu alicuius emolumenti.

Supradicti omnes eligendi et seu designandi, virtute præsentis auctoritatis, ad aliquod supradictorum officiorum habeant solum illa deveta, quæ ad præsens habent illi Officiales et Secretarij Palatij, qui similia officia, et seu exercitia, faciunt, et ad præsens exercent. Coadiutores vero ac reliqui deputandi habeant solum illa deveta, quæ habere consueverunt Coadiutores Officialium Palatij, et quæ nunc habent Coadiutores Officialis Reformationum. Et quicquid in prædictis, vel circa prædicta, et pro dependentibus et connexis, factum, et seu deliberatum fuerit, in una vice, vel pluribus, in totum, vel in partem, intra unum mensem proxime futurum, a die finalis conclusionis præsentis provisionis in Consilio del Cento per supradictos omnes, aut ipsorum duas partes, quolibet tamen magistratu et officio supradictorum in sufficienti numero congregato, salvis tamen supra et infra scriptis, valeat, et teneat, et plenum sortiatur effectum, et inviolabiliter observetur per quoscunque, ad quos, modo aliquo, pertinebit. Et de deliberationibus supradictorum rogentur, et fiant, scripturæ per Officiale Reformationum, et seu aliquem ex suis Coadiutoribus.

Et quod præsentis Officiali Reformationum possit in una vice, vel pluribus, prorogari suum officium per dictos Dominos, aut ipsorum duas partes, intra dictum mensem, pro eo tempore, quod videbitur convenire. Et quod præsentis et futuris Officialibus Reformationum semper præservetur, in eundo et stando, cum illis et inter illos, qui servient Dominis, et seu Octoviris Practicæ, et seu in aliquo supradictorum exercitiorum, secundus locus, hoc est immediate post primum Cancellarium, quem, et prout, ad præsens, tenet eique competit, declarando quod, tam præsentis Domini, quam qui pro tempore erunt, possint, omni tempore, et Officiale Reformationum, et supradictos omnes deputandos, et seu designandos ad officium, tam primæ, quam secundæ Cancellariæ, quam Extractionum, quam etiam ad Officium Octovirorum Practicæ, et seu cum Oratoribus et alibi, et quemlibet ipsorum a suis exercitiis remove. Et Octoviri Practicæ possint etiam a suis exercitiis remove solum et duntaxat illos, qui ad servitium Officij dictorum Octo, aut ad serviendum Oratoribus, vel alibi, extra Civitatem, ut supra, fuerunt deputati et designati.

Supradicti Domini, Collegia et Octo non possint deputare in Coadiutores, et seu Ministros principalium deputandorum ad exercitia supradictorum trium primorum membrorum, videlicet, primæ et secundæ Cancellariæ et Extractionum, aliquem, qui non sit notarius matriculatus in Arte Iudicum et Notariorum Civitatis Florentiæ; et quod secus, vel aliter fieret, non valeat, et sit, ipso iure, nullum, et nullum salarium eis competat, aut solvi possit; et aliter solvens, de suo proprio solvisse intelligatur.

Salaria supradictorum principalium et suorum Coadiutorum, et seu Ministrorum, ad supradicta tria membra solvantur quolibet mense per Camerarium Capsetæ ad

crates Montis, de assignamentis, et eo modo et forma, et prout ad præsens solvitur illis, qui in talibus exercitiis serviunt.

Illis vero, qui servire debebunt Officio Octo Praticæ, et seu ituri erunt cum Oratoribus, vel alio ipsorum, salaria solvantur, de tempore in tempus, prout illa lucrati fuerint, de illis assignamentis, et per illos, de quibus et per quos solvi debebunt expensæ extraordinariæ Comuni Florentiæ, de licentia dictorum Octovirorum Praticæ, et cum stantiamento deliberato per illos, et eo modo, et prout deliberari debebunt stantiamenta ordinaria solutionum stipendariorum; de qua licentia et stantiamenti sit rogatus Notarius ad Extractions, et seu aliquis ex suis Coadiutoribus.

Deputandi ad supradicta quattuor exercitia, tam in Principales quam in Ministros, et ad eundem cum Oratoribus, vel alio, non possint esse pauciores sexdecim, et, inter omnes, non possint expendi, quolibet anno, maior quantitas florenorum mille quingentorum largorum, ad libras quinque, ad soldos undecim pro quolibet floreno largo, in grossis. Et distribuatur dicta quantitas, aut minor, inter dictos sexdecim, et seu plures, si plures designarentur, cuique pro rata sibi assignanda per supradictos Dominos et Collegia et Octoviros Praticæ; et solvatur unicuique, sed cum retentione denariorum novem pro libra secundum Ordinamenta; hoc tamen addito quod supradicti Sexdecim, et seu plures, deputandi, virtute præsentis provisionis non possint ultra salarium eis statuendum aliquid recte, vel indirecte, accipere, vel recipere, occasione suorum exercitiorum, et seu scripturarum et rogitorum, per eos faciendorum, etiam a sponte dare volentibus, præter quam quando pro negociis publicis extra Civitatem ad aliquem locum mitterentur, aut cum Oratoribus irent, a quibus possint percipere congruam mercedem. Et contrafacientes, ipso facto, sint privati suis officiis, vel exercitiis, et incurrant, pro qualibet vice, pœnam florenorum viginti quinque largorum; pro qua sint subiecti Conservatoribus legum. Sed pro ipsorum rogitoribus et scripturis, prout sunt conductarum, stantiamentorum, salvoconductuum, litterarum et reliquorum omnium, taxæ solvantur Comuni et in locis ordinatis. Pro scripturis vero, quæ fierent ex deliberationibus Octovirorum Praticæ, pro quibus non esset ordinata aliqua taxa, ordinentur taxæ per Octoviros Praticæ, et solvantur in ea quantitate, et illis Camerariis, et eo modo, et forma, et prout fuerit a dictis Octoviris Praticæ statutum, et assignentur parti salariorum illorum Ministrorum, qui dicto officio Octovirorum Praticæ servient, et seu famulis, qui servient dictis Octoviris, et seu servient, ex lege, alicui ex deputandis... vigore supradictæ auctoritatis, ad aliquod supradictorum trium primorum exercitiorum, et tanto minus de aliis assignamentis stantietur supradictis deputandis... (Ivi, *Provv.*, 178, cc. 141 sgg. Approv. il 26 dic. nel Cons. del Popolo con 160 voti contro 76; il 27 in quello del Comune con 130 contro 61; e il 28 nell'altro de' Cento, con 76 contro 38; cf. sopra, p. 255).

Altra provvisione contenente molte disposizioni circa gli Ufficiali della Cancelleria.

.....
Magnici et ex^{si} Domini, domini Priores libertatis et Vexillifer iustitiæ Populi Florentini, una cum Officiis Gonfalonieriorum societatum Populi et duodecim Bono-

rum Virorum et Octoviris Praticæ Civitatis Florentiæ, attendentes ad auctoritatem eisdem concessam per Oportuna Consilia Civitatis predictæ, de mense decembris proxime preteriti, et die xxvij eiusdem mensis, in Consilio del Cento, pro finali conclusione, pro ordinando primam et secundam Cancellariam Officij Dominorum; item Officium Extractionum; Cancellariam Octovirorum Praticæ ac etiam pro designando qui mittantur pro negotiis publicis ad loca externa, minori sumptu, quam ordinario Oratores, quique cum ipsis Oratoribus in Cancellarios mittantur, cum legatione fungentur, que satis importet, et cum quibus salariis serviant et quo numero; quibus nuncupentur nominibus; cuius sint ætatis, prout hæc et alia distinctius et latius in provisione supra memorata habentur, rogata per me Iohannem, Officiale Reformationum, ad quam in omnibus sit, et habeatur relatio; et, considerantes quanti ponderis sint quæ per tales Ministros tractari debent, et quantum honoris et utilitatis accedere possit ad Rempublicam, si prudenter, modeste, diligenter ac sollicite tractentur, et perficiantur; et, propterea, volentes in eo quod ad eos spectat, mature procedere et bene tali uti auctoritate; habito super predictis maturo examine et colloquio cum prudentibus civibus ac primoribus Civitatis, in sufficienti numero quolibet tali Magistratu coadunato, simulque, de more, congregati in Auditorio magnificorum Dominorum prædictorum, facto inter eos secreto scriptineo ad fabas nigras et albas, misso et obtento partito, secundum Ordinamenta Civitatis prædictæ, et secundum formam supramemoratæ provisionis, ordinaverunt, et, providendo, deliberaverunt omnia infrascripta, videlicet:

In primis, quod magnificus eques et egregius iureconsultus et orator eloquentissimus dominus Bartholomeus Iohannis Francisci Scale, ad præsens primus Cancellarius Dominorum et Florentinæ Reipublicæ, intelligatur esse, et sit, in eodem officio ac dignitate confirmatus; pro tempore, quo durat tale suum officium, secundum alias ordinatum et deliberatum, cum salario, emolumentis, dignitatibus, preheminentiis, auctoritate, et officio, et aliis omnibus sibi competentibus, ex lege, et, prout tali poterat officio fungi, et fungebatur, de mense decembris proxime præteriti; et sit caput Cancellariæ, et præsit illis omnibus, qui servient Octoviris Praticæ. Et, ut possit negotia ad ipsam primam Cancellariam spectantia rite perficere, habeat unum Coadiutorem, notarium matriculatum in Arte Iudicum et Notariorum Civitatis Florentiæ, pro Civitate, ætatis saltem annorum xxv, cui competat de salario, quolibet anno, quantitas florenorum quadraginta; et incipiat tale salarium quo die servire incipiet. Et sibi ipsum deputet (1), et deputatum removeat, et alium subroget, ætatis et qualitatis prædictæ, dictus dominus Bartholomeus ad libitum.

Secundæ vero Cancellarie et ad negotia illi ex lege spectantia præsit in triennium (2), incohatum die prima presentis mensis ianuarij, ser Antonius Mariani Mutij, et nuncupetur secundus Cancellarius, prout hactenus nuncupabatur. Salarium eius sit annuum, et ad rationem anni, florenorum centum viginti. Ei serviant et dictæ secunde Cancellarie duo Coadiutores, notarij matriculati, ut supra, et pro dicto triennio (3). Primus sit idem ser Andreas Romuli, qui quatuor annos iam servivit, et ei competat suum ordinarium salarium, quod est florenorum septuaginta duorum in (sic) anno. Secundus vero Coadiutor sit ser Franciscus... de Bibbiena, et eius salarium sit quotannis florenorum quadraginta (4).

(1) Era stato scritto: « quinquennio ».

(2) « Deputavit ser Filippum Andree de Redditis ».

(3) Prima era scritto: « quinquennium ».

(4) In marg., di fronte a quest'ultima elezione è la seguente nota: « Non habet locum electio ».

Extractionibus vero præsit ser Simon Grazini, prout fuit deliberatum die ultima mensis decembris proxime præteriti. Tempus sit annorum trium (1) incoandorum die prima presentis. Ipsi et suis Coadiutoribus spectet solum et dumtaxat cura illorum negotiorum et rerum, quæ eisdem spectabant de mense decembris proxime præteriti, salvis tamen infrascriptis; additis illis, quæ per supramemoratam provisionem assignata fuerunt illi, qui Extractionibus præfuturus erat; et nuncupetur Notarius Extractionum. Tali officio serviant illi duo Coadiutores, qui de mense decembris proxime præteriti serviebant, videlicet ser Ioannes ser Lodovici Giannuzi et ser Leonardus Iohannis de Colle. Sibi et Coadiutoribus competat salarium florenorum trecentorum quinquaginta annuatim, unicuique tamen pro sua rata de per se, videlicet ser Iohanni de Giannuzis floreni quinquaginta, ser Leonardo, floreni septuagintaduo; tot enim cuique ipsorum annis proxime elapsis competeabant.

Supradicti ser Antonius et ser Simon et ipsorum successores sint de numero Officialium Palatij, et cum reliquis duobus Officialibus interveniant ad secreta Reipublice, prout consueverunt ipsi et prædecessores ipsorum.

Dominus Cristophorus vero Bartholomei Landini, doctor (2) et orator, serviat dicto triennio (3) Reipublice, prout hactenus servavit quatuor annos elapsos, sed cum salario florenorum centum viginti quolibet anno; et pareat Dominis in sibi commissis; item et Octoviris Prattice, cum ipsius opera uti volent. Et, in absentia supradictorum (4) Principalium, suppleat ipsorum vices, in rebus in dies occurrentibus. Et nuncupetur Secretarius Dominorum (5), et præservetur sibi in eundo et stando suus consuetus locus.

Cancellariæ vero Octovirorum Prattice præsent ad negotia, que nuncupantur externa, dominus Franciscus Angeli de Gaddis et ser Alexander Rainaldi Braccesi; cuique competat salarium florenorum sexdecim in mense, hoc est floreni centum nonaginta duo in anno. Hi duo nuncupentur etiam ipsi Secretarij Dominorum, sed ad serviendum Offitio Octovirorum Prattice. Et dictus dominus Franciscus habeat titulum primi Secretarij inter illos, qui servire debebunt dictis Octoviris. Et quotienscunque eis, vel alicui ipsorum, fuerit iniunctum, proficiscantur ad ea loca, etiam extra iurisdictionem florentinam, quo destinabuntur, et cum eo numero equorum quo designabuntur, suis ipsorum omnibus sumptibus, etiam salariorum famulorum, quos secum ducerent, et prætii equorum, quos ad vecturam acciperent. Habeant tamen in subventionem, ad rationem soldorum triginta florentinorum parvorum, pro quolibet equo quem secum ducerent, ex commissione, et pro qualibet die, quam in eundo, stando et redeundo consument, et non aliud quoquo modo. Et, quando dictus dominus Franciscus sic transmitteretur, tunc transmittatur cum uno equo pluri quam dictus ser Alexander, nisi aliter per Octoviros Prattice tali tempore deliberaretur. Isti duo, cum infrascripto Coadiutore, diligenter intendant rebus ad ipsorum Officium spectantibus, et circa registrationem litterarum transcribendarum ad Oratores et exteros; et ab eisdem accipiendarum observent ea, que

« istius ser Francisci quia erratum nomen, neque talis qui eligebatur, videlicet ser Antonius ser Francisci de Bibbiena, erat matriculatus ».

(1) Prima era scritto: « cinque ».

(2) Seguiva la parola « poeta », che fu poi cancellata.

(3) « Quinquennio ».

(4) Qui è la parola « Officialium » cancellata.

(5) Questa parola è sostituita alle seguenti cancellate; « Palatij et Cancellarie ».

in prædictis, et seu circa prædicta, constituta et ordinata fuerunt, de mense decembris anni 1483, per habentes auctoritatem, de quibus constat manu mei Iohannis suprascripti; et quod ita fiat bene, diligenter ac sollicite procuret supradictus primus Cancellarius.

Cancellariæ vero prædicte Coadiutor sit ser Antonius Iohannis Della Valle, cum salario annuo florenorum septuaginta dnorum.

Ser Franciscus, vero, ser Baronis præsit Cancellariæ dictorum Octovirorum Prattice ad res et negocia intra fines Florentine Reipublice tractandas et explicandas; roget insuper deliberationes dictorum Octo Virorum Prattice. Salarium eius sit florenorum centum nonaginta duorum in anno, et ipse etiam nuncupetur Secretarius Dominorum ad serviendum Octoviris Prattice, et habeat iu sui adiutorium in Coadiutorem ser Tommasium Pieri dell'Ossaio, cum salario florenorum quadraginta iu anno (1).

Supradictorum omnium ad Octoviros Prattice deputatorum tempus sit annorum trium (2), incoatorum die prima præsentis. Salarium vero currat eis, qui de mense decembris serviebant prima die præsentis mensis; reliquis vero die prima mensis februarij proxime futuri. Supradictorum omnium et ipsorum cuiusque ætas esse debeat saltem annorum xxv.

Ad Annales vero componendos, prout in dicto anno 1483 fuit ordinatum, præsit pro dicto triennio Bernardus ser Francisci Nuti, et nuncupetur Secretarius Palatij Dominorum, prout fuit a principio nuncupatus. Ob hanc dignitatem suscipiat id negotij absque sumptu Comunis, et diligenter describat.

Quatuor vero infrascripti, videlicet

Ser Franciscus Pieri Del Cappello, Bernardus Bernardi de Riccis, Ser Antonius Pieri de Colle et Ser Andreas Iacobi Poloni de Foiano	}	sint illi, qui cum Oratoribus in Cancellarios proficiscantur, cum eis fuerit commissum, et habeant, pro quolibet, de salario annuatim florenos quinquaginta. Cum vero cum Oratoribus ibunt, habeant equum et famulum ab Oratore et victum; insuper quolibet mense id quod Oratoribus videbitur convenire (3). Et intelligantur deputati pro tribus annis incohatis die prima præsentis mensis. Salarium vero incipiat calendis februarij proxime futuri.
--	---	--

Supradictorum omnium salaria solvantur de assignamentis, et modo ordinato, et floreni supranominati sint librarum quatuor pro quolibet, et retentio fiat cuique secundum legem. Et insuper supradicti omnes, qui servire debent Cancellarie Octovirorum Prattice, et seu ituri erunt cum Oratoribus in rebus expedientibus, cum aliquod membrum supradictorum, aliquando nimio labore gravaretur, suppleant pro talibus sic nimium gravatis, et eisdem ferant auxilium. Et semper cum diligentia et fide faciant, et conservent scripturas, ut, cum opus fuerit, presto inveniantur. Et in prædictis eum servent ordinem, ultra ea que ordinata fuerunt in anno 1483, qui per Octoviros Prattice, de tempore in tempus, iudicabitur esse magis conveniens ad facilitatem inveniendarum scripturarum et ipsarum diluciditatem.

Supradicti omnes et ipsorum quilibet ad sua exercitia confirmari possit, de tempore in tempus, per Dominos et Collegia, aut ipsorum duas partes, cum approbatione tamen Consilij del Cento, secundum Ordinamenta, pro tempore, quo volent,

(1) In margine: « Ser Tommasius Pieri dell'Ossaio renuntiavit die xxij gennarij Octo Prattice ».

(2) Prima: « quinque ».

(3) Segue cancellato: « non minus tamen fl. dnobus largis auri in auro quolibet mense ».

non maiore tamen annis tribus, pro vice, pro quolibet, et non ante ultimum annum electionis durantis, et quilibet de per se proponatur (1).

Cum vero supradictorum omnium aliquis morte, aut per renuntiationem, sive remotionem, vel alia quacunque de causa, suo vacaret officio, tunc successor eligatur per Dominos et Collegia, cum approbatione deinde dicti Consilij del Cento, cum officio, auctoritate, devetis, prohibitionibus, et honoribus, ac oneribus, cum quibus fuisset deputatus ille, in cuius locum fieret subrogatio; et pro residuo temporis talis vacantis (2); et cum salario quo volent, non tamen maiore illo salario, quod competebat tali vacanti. Confirmatio vero talium de novo eligendorum fiat modo quo prima electio, et non cum maiori salario quam illud, cum quo fuisset electus. Si quis vero vacantium tale exercitium sortitus esset, quod videretur aut supervacaneum, aut tale, sine quo negotia talium locorum bene fieri possent, non fiat tunc subrogatio, ne Comune gravetur ulterius tali sumptu, cum fieri possit commode sine illo.

Famulo del rotellino, qui serviet ser Simoni Grazini, et, donec ei serviet, et non ultra, per Officium Octovirorum Praticæ stantiari possit, et debeat, quolibet mense, quantitas librarum duarum florenorum de pecuniis taxarum scripturarum, que fient penes dictum Officium Octovirorum Praticæ, et ex ipsorum deliberationibus (Ivi, *Sig. Coll., Delib., Dupl.*, 36, cc. 134 sgg.; cf. sopra, p. 256).

48.

24 gennaio 1488.

Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si determinano i doveri e i diritti dei quattro Ufficiali della Cancelleria deputati ad andare con gli Oratori.

Item, postea, supradicti Domini, Collegia et Octoviri Praticæ, vigore supra memorate, auctoritatis, obtento partito, secundum Ordinamenta, et in sufficientibus numeris congregati, deliberaverunt infrascripta.

In primis, volentes declarare quod sit futurum officium illorum quatuor, qui, de proximo fuerunt designati in Cancellarios cum Oratoribus, ut sciant quibus precipue intendere debeant, quod quilibet talis futurus Cancellarius alicuius Oratoris debeat tenere librum, Oratoris sumptibus, in quo in prima ipsius parte transcribat particulariter et distincte commissiones eius Oratoris, cui servire debebit, et omnes instructiones eidem datas pro Republica Florentina, ab habentibus auctoritatem, transcribendo omnia ad verbum; in altera vero parte libri transcribat etiam quas-cumque litteras suo Oratori destinatas, nomine nostre Reipublice, cum subscriptionibus et suprascriptionibus, nihil omittendo; deinde ibidem copiet responsiones, quas Orator faciet ad suos Superiores, ut unico quasi contextu, et quod sibi iniunctum fuit, appareat, et quod responsum dederit. Transcribat etiam, ad verbum, quas-cumque litteras dictus suus Orator transcriberet ex commissionibus sibi factis ad

(1) Seguiva la frase, poi cancellata: « Vigente vero Officio Decem Baliae, aut Octovirorum Praticæ interveniant in dictis confirmationibus dicti Decemviri et seu Octo simul cum Collegiis, et per duas partes totius numeri supradictorum omnium Officiorum obtineri debeat partitum, quolibet tamen dictorum Magistratum et Officiorum semper in sufficienti numero collegialiter congregato ».

(2) Sostituito a: « et pro tempore quo volent non maiore tribus annis pro vice ».

esteros, sive privatos. Et, si in litteris ad Oratorem transmissis, aliqua nova et seu particularis commissio esset descripta, eam partem litterarum, sive capitulum, talem novam commissionem continens transcribat in illa parte libri, de qua supra dictum est, penes reliquas commissiones Oratori datas, ut eodem quasi contextu quecumque commissiones exhibite appareant, et in promptu sint, scire volentibus. Et in reditu Oratoris talis Cancellarius teneatur intra decem dies, postquam Florentiam pervenerit Orator, hunc librum consignare primo Cancellario Dominorum et Florentine Reipublice, qui illum conservet in sua Cancellaria; et de tali consignatione fidem portare debeat manu dicti Cancellarij scriptam, vel subscriptam, vel sui Coadiutoris, et presentare illi Officio, quod tunc in Civitate Florentie curam habebit rerum externarum, et seu stipendiariorum, et ad Statum pertinentium, ut sunt Decemviri Balie et Octoviri Prattice; quod, nisi fecerit, puniatur ab Officialibus talis Magistratus, poena condecienti, incurie, seu negligentie, aut inobedientie, et transgressionis, et insuper amittat salarium quatuor mensium.

Item deputaverunt ad serviendum secundo Cancellario in Coadiutorem dicte secunde Cancellerie ser Iulianum Iohannis Della Valle, cum salario florenorum quadraginta in anno, et ad rationem anni, ad libras quatuor, sibi persolvendo de assignationis ordinatis, et cum retentionibus ex lege. Et cum eodem salario deputaverunt ad serviendum secunde Cancellerie Octovirorum Prattice in adiutorium ser Francisci ser Baronis, ser Antonium Francisci Floresis de Bibbiena. Et quod supradicti duo subsint refirmis et reliquis, prout alij ad Cancellarias deputati, et pro tempore trium annorum incoatorum die prima presentis mensis iannarij; salarium vero incipiat eis currere die prima mensis februarij proxime futuri.

Item deliberaverunt quod, tam supradicti duo, quam reliqui, tam Secretarij quam Coadiutores, deputati per deliberationem, deliberatam sub die xxij presentis mensis, de qua supra apparet, intelligantur obligati in rebus occurrentibus ad quodlibet supradictorum Officiorum et ad publicam necessitatem, et seu utilitatem spectantibus supplere pro impeditis, et seu absentibus, ac etiam in oportunitate opitulari, ita ut quodlibet onus, etiam magnum, possit facilius ferri et cuncta citius ac bene expedita eant.

Supradicti omnes hactenus deputati, tam ad primam, quam ad secundam Cancellariam, quam ad Extractions et Octoviros Prattice, et seu ed eundem cum Oratoribus, et tam in Principales quam in Coadiutores, et ipsorum quilibet, habeat illud devetum, quod sibi competit, secundum ea, que ordinata fuerunt in provisione, deliberata per Consilia Oportuna, de mense decembris, proxime præteriti, de qua supra in prima deliberatione, sub die xxij presentis mensis, fit mentio, singula singulis congrue et apte referendo, firmis tamen stantibus et manentibus reliquis in dicta provisione et supradicta prima deliberatione narratis et contentis (Ivi, cc. 136 sgg; cf. sopra, p. 257).

49.

28 gennaio 1488.

Altra deliberazione in cui si determina il salario che gli Oratori debbon dare a' detti Cancellieri.

Supradicti Domini, Collegia et Octo, servatis servandis, vigore supradicte auctoritatis, addendo superioribus et precipue in illo capitulo, per quod disponitur

quod Oratores dent ipsorum Cancellariis, ultra salarium quod habere debebunt a Comuni Florentie, illud, quod videbitur convenire, deliberaverunt

Quod Oratores quibus servient aliqui ex deputatis ad eundum cum eis, sumptu publico, dent quolibet mense, et ad rationem mensis, quo eis servient, saltem florenos duos largos auri in auro pro quolibet tali Cancellario de propriis pecuniis suis ipsius Oratoris, et, si videbitur convenire, maius pretium, quia bene et fideliter servierint tali Oratori, tunc eis illud plus, quod eis videbitur convenire, exhibeant (L. cit., cc. 137 sgg; cf. sopra, p. 257).

50.

8 giugno 1495.

Provvisione concernente il sistema da tenersi nell'elezione della Signoria e del suo Notaro.

Primo provisionem infrascriptam...

Inteso e nostri... Signori... di quanta utilità sia al contento... universale del Popolo..., et quanto tal cosa conferisca alla conservatione et augumento della libertà et pace di questa Ciptà, et, mosso maxime per unito ricordo et istanzia fatta pe' presenti xx^{ti} Accoppiatori, et, veduto per exenplo quanto le electioni facte pel Popolo sieno sute facte maturamente ad honore et utilità della pubblica libertà, havuto ancora consigl(i)o di molti Savj..., hanno proveduto nello infrascripto modo, cioè:

Habita primo... die viij mensis iunij... inter se ipsos... deliberatione solepni... et facta deliberatione inter eosdem..., et Gonfaloneros..., et Duodecim..., ipsis... omnibus... prius examinatis... per spectabiles Auditores... dominum Bernardum domini Nicholai de Soderinis, Accountum Folchi de Portinaris, Iacobum Borgianni Mini, de numero Collegiorum...; et Iohannem Curradi de Berardis, Gherardum Bertoldi de Corsinis et Iacobum Bartholomei Del Zacheria, de Officio Conservatorum legum..., providerunt...

Che... s'intenda essere... data pienissima facultà... a' presenti xx^{ti} Accoppiatori... di potere infra quattro di dal di della finale conclusione di questa, per loro partito rogato per il Cancelliere delle Riformagioni..., transferire nel Consigl(i)o Maggiore tutta quella auctorità..., la quale... hebbono per il publico... Parlamento fatto sotto di dua del mese di dicembre 1494... circha alla electione della Signoria et Gonfalonieri di giustitia et loro Notaio... Et per l'avenire la Signoria, et Gonfalonieri..., et loro Notaio si habbia per ogni tempo ad elegiere et diputare nello infrascripto modo, cioè:

Che ogni mese, nel quale... si ha a trarre la Signoria, dua di almeno innanzi..., ragunato il Consigl(i)o Maggiore..., almancho in numero di 500..., et, dato il giuramento per i dua frati del Sugello a ciaschuno, che... sarà ragunato, di nominare..., ad honore di Ddio et manutentione della nostra libertà et pace, havendo da loro rimosso ogni hodio, amore..., tucti quelli, e quali conosceranno essere utili al nuovo Governo..., non nominino alcuno, dal quale fusseno stati richiesti, et, facto et stipulato tale giuramento per il Cancelliere delle Tracte, per detto Cancelliere si tragha della borsa di tale Consiglio lxxxvj Electionarij de' presenti, cioè xxij per ciaschuno quartiere, dando la rattha et luogo al quartiere, dove, secondo il consueto, tocchasse all'Arte minore. E quali così tratti nominino uno per uno pel suo

quartiere et membro habile agli uficj, e quali così nominati si mandino a partito in decto Consigl(i)o, et quegli due per quartieri, e quali haranno vinto il partito, con la metà delle fave nere et una più, et haranno più fave nere che gli altri s'imborsino per essere tracti de' nostri magnifici Signori... Ma circa alla electione et inborsatione del Gonfaloniere..., nel medesimo tenpo... si traghà della medesima borsa xx^{ti} Electionarj de' presenti in tale Consiglio, per quello quartiere dove tochassi il gonfalone..., de' quali... e primi x nominino dua per uno, cioè uno per essere Gonfalonieri..., l'altro per essere veduto; et gl'altri x nominino uno per uno per essere Gonfaloniere, et uno notaio per uno per essere Notaio de' predicti... De' quali xx^{ti} così nominati per essere Gonfalonieri, messi a partito in decto Consigl(i)o, quello che harà vinto el partito... et che harà più fave nere... sia imborsato per essere Gonfaloniere...

Et quello notaio, el quale harà vinto el partito..., et harà più fave nere che gl'altri..., sia inborsato pel Notaio, et il secondo delle più fave s'imborsi per rispetto, come di sopra, et in ciaschuno de' decti casi, essendovi concorrenti, tanto si rimandino a partito che l'uno avanzi l'altro... Et... si observino et divieti, et altre qualità, età et Spechio, come insino a qui s'è osservato, et nella tracta si observi e tenpi et le solepnità consuete. Et quelle che saranno dello ordinario di decto Consigl(i)o, et saranno tracti per Electionarij, et fussimo absenti, non si essendo prima facta la schusa, si mandino in Camera, in quello modo et forma, che per la leggie ultimamente circa alla incameratione facta si dispone.

Et, perché e si giudica esser bene che i decti squittinj... sieno segreti..., che e... Signori, insieme co'... Collegi..., possino... infra octo di... circa questa parte solamente del segreto ordinare... il modo... si debba osservare di tale segreto, acciò che... si preveda con ordine... conveniente..., et tucto quello che per loro... sarà deliberato..., solamente s'observi..., come se pel presente Consigl(i)o fusse determinato, et di tale partito... sia rogato il Cancellieri delle Riformagioni.

Et, acciò che gli Electionarij nominino huomini sufficienti et degni di tale Magistrato, mossi ancora dal premio, si prevede che a quelli che haranno nominato quelli che saranno rimasti..., si paghi per il Camarlingo della Camera dell'Arme, fiorino uno largo d'oro in oro infra di xv dal di della loro entrata; e quali fiorini x larghi si ritenghino al decto Notaio del suo salario ».

Quam quidem provisionem... Priores..., una cum Officiis Gonfaloniorum... et Xij..., videntes cedere ad evidentem utilitatem Communis..., facto... inter ipsos... segreto... scrupulino et misso partito..., deliberaverunt... proponi posse...

Qua provisione lecta... in Consilio Lxxx^{ta}, die viij mensis..., et super ea facto... partito..., repertum fuit lxxxj ex... Consiliariis dedisse fabas nigras pro sic..., non obstantibus reliquis viij... in contrarium pro non.

Item..., die x..., in Consilio Maiori... deliberata... fuit... per ccccclxviij fabas nigras pro sic, non obstantibus xxxiij fabis albis... per non... (Ivi, *Provv.*, 186, c. 45; cf. sopra, p. 271).

51.

13 agosto 1495.

Altra provvisione concernente il modo da tenersi dai Segretarj nell'elezione della Signoria e del suo Notaro.

.....
Tertio provisionem infrascriptam...

Giudicando e... S^{ri}... Priori... essere bene, oltre all'ordine già dato circa alla electione della Signoria, fare qualche provvedimento in tale cosa, si dispone:

Che, facta la electione, de' tempi ordinarij..., della Signoria, et Gonfalonieri..., et loro Notaio, quelli e quali rimanghano electi, si notino in su uno fogl(i)o, al quale immediate da ppié si soscrivino tuti quelli si troverranno al segreto; el quale fogl(i)o così scripto per quelli Secretarij del numero di Collegio, et Ufficiali di Palagio, et dua frati del Suggiello, che saranno stati a decto segreto, si porti a Sancta Croce et metta nella cassa ordinaria, dove si serrano le borse de' tre maggiori uficj, della quale, arrechata che sarà nella sala del Consigl(i)o, et aperta, secondo il consueto, si cavi decto fogl(i)o, et pel Cancellieri delle Tracte si leghino e nomi di quegli, e quali saranno in su decto fogl(i)o scripti, dicendo quegli essere quelli S^{ri} et Gonfalonieri et Notaio, e quali sono electi secondo gl'ordini in decto Consigl(i)o; et facciasi la prima publicatione..., addì xxviiiij del mese d'agosto, ancora che decto dì sia la festa di sancto Giovanni Decollato. Ma faccisi a llaude et honore di Ddio et del glorioso precursore sancto Giovanni Batista, et così si segua di tempo in tempo..., secondo gl'ordini. Né si possa..., per lo advenire, fare vedere alcuno per Gonfalonieri... né de' Signori, o loro Notaio.

Qualunque harà nominato alcuno di quelli che resteranno del numero de' S^{ri}, o Gonfalonieri..., o loro Notaio, habbia avere lo infrascripto emolumento; cioè... de' Signori... dua..., et chi... il Notaro... uno..., dal Camarlingo della Camera dell'Arme, computando quello che per altra provisione fu ordinato, stando fermo quello che fu ordinato circha tali nominatori del mese di giugno... passato... ».

Super qua... provisione... misso inter se partito die xj mensis augusti..., ac etiam facta deliberatione quod... posset proponi intra triduum inter ipsos... et eorum Collegia... Et postea... misso partito inter ipsos... et Collegia..., et demum... inter... Dominos et Collegia et Consiliarios... Consilij lxxx^{ta} Virorum die xij..., et obtento... per lxxxij fabas nigras pro sic, non obstantibus viiij fabis... albis... pro non..., omnibus... prius examinatis, per... Auditores, videlicet... de numero Collegiorum..., et... de Officio Conservatorum legum..., providerunt... quod dicta provisio et omnia... in ea contenta... firmentur (Ivi, c. 88'. Approv. nel Cons. Gener. con 664 voti contro 26; cf. sopra, p. 271).

52.

30 aprile 1498.

Provvisione per la quale si ordina che con gli Ambasciatori i quali vanno fuori di Stato si mandi un giovane perché possa prender pratica nel governo della Repubblica.

Primo provisionem infrascriptam...

Desiderando e nostri... Priori ch'e vostri cittadini et giovani sieno incitati alle virtù et buoni costumi, sperando, per tal via, essere facilmente deputati alli honori et dignità della vostra Città, et, acciò che, per la experientia delle cose, acquistino qualche prudentia del Governo della Repubblica, et maxime di quelle si tractano fuori della Città per mezzo de' vostri Ambasciatori et Commessarij Generali in campo, et, volendo a tale effecto provvedere, giudicano essere bene ordinare nel modo infrascripto; pertanto providono... che, per virtù della presente..., ogni volta che s'harà a mandare alcuno Ambasciadore, uno, o più, fuori della iurisdictione

fiorentina, o alcuno Commissario Generale in campo, si debba pel Consiglio de-gl'Ottanta, nel medesimo modo et forma che si elegono e detti Ambasciatori, o Commissarij, eleggere... uno giovane cittadino fiorentino, d'età d'anni 24 in 40, forniti, al più, per qualunque ambasceria, o commesseria generale, col quale si debba conferire et narrare tutte le cose che in detta ambasceria, o Commesseria, si tracteranno, acciò che per detta via tali giovani piglino la pratica et esperienza del Governo della Repubblica, stando, però, sempre tale giovane ad obedientia delli Ambasciatori, o Commessarj, uno o più che fussino.

Et per loro salario abbino detti giovani ad ragione di fiori xv larghi-el mese; et debbino havere le spese da' detti Ambasciatori, o Commessarj, per sé et uno famiglio; et insieme con loro, vivere, et nel numero dei cavalli et famigli che dovessino tenere detti Ambasciatori, o Commessarj, si computino e cavalli et famigli(i)o di detti giovani.

Qualunque sarà electo sia tenuto partire con detti Ambasciatori et Commis-sarij et stare in detta ambasceria, o commesseria, quanto loro; et non possa rifiutare tale officio, se non come possono, o potranno, e detti Ambasciatori, et, precedente la licentia de' Signori et Collegi, et pagando la taxa, come per tali Ambasciatori è ordinato; et nella electione di tali giovani, et poi, s'attendino e medesimi divieti che delli Ambasciatori.

Super qua... provisione... Priores... et Vexillifer..., misso inter se partito die 21 mensis aprilis..., et postea... inter ipsos et Collegia..., et facta postmodum deliberatione per ipsos... et Collegia quod... provisio posset proponi... in Consilio Octuaginta..., et misso partito inter... Dominos et Collegia et Consiliarios... Consilij 80..., die xxiiij... aprilis, et obtento... per 66 fabas nigras pro sic, non obstantibus 16 fabis albis pro non..., omnibus... prius examinatis... per Ieronimum... de Oricellariis... Auditores..., de numero Collegiorum..., et Gerardum... de Guardis..., de Officio Conservatorum legum..., providerunt... quod dicta provisio et omnia... in ea contenta... firmentur... (Ivi, 189, c. 17'; cf. sopra, p. 283).

53.

1498 (1).

Istruzioni pei Signori nuovi eletti e pei Cancellieri.

Instructio data Officiali Reformationum nuper electo in anno 1498.

Quando entra la nuova Signoria, la mattina, tornati che sono dalla messa, tutti e Cancellieri et Coadiutori, si rapresentano, et prima pel Cancelliere delle Tratte si dà un altro giuramento a' Signori particolare (2).

Dipoi pel Cancelliere delle Riformagioni si dice a' Signori come egli è consueto chiamare drento el Potestà et suoi Giudici et ricordare loro la administratione della giustitia indifferentemente ad ciascheduno, havendo nondimeno per racomandato vedove e pupilli, persone miserabili et luoghi pii, offerendo il braccio delle loro Signorie in quelle chose, dove achadessi di bisogno usarlo, et simili parole. Et statim si fa chiamare drento decto Potestà et Giudici forestieri, et il Gonfaloniere fa loro

(1) Sembra probabile possano queste Istruzioni essere degli ultimi mesi del 1498 secondo lo stile fior., cioè dei primi del 1499 secondo lo stile comune; tuttavia lascio, per maggior precisione, la data testuale.

(2) Di fronte nel marg.: « Que observantur per Officialem Reformationum ».

le parole in decto effecto, et poi si licentiono. Prima ch'egli entri drento etiam si ricorda a epsi Signori che non s'anno a rizare se non quando sarà quivi presso a loro, e porlo a sedere tra il Proposto e il Gonfaloniere; e altra riverentia di capo non s'usa.

Fatto questo, el primo Cancelliere presenta alla Signoria certi brevi ricordi, con dua filze, dove sono notati gli effetti delle provisioni, che dispongono circa allo scrivere delle lettere, et le filze, o vero agetti (aggetti), si danno 1° per infilzare quelle lettere che vengono di fuori della iurisdictione; nell'altra quelle che vengono da' subditi.

Dipoi el Cancelliere delle Riformagioni ha in mano 1° certo quardenuccio, dove sono notati brevemente gli effecti d'alchune provisioni e leggi appartenenti alla Signoria, el quale si chiama « quadernuccio de' brevi ricordi »; et dice come egli è di consuetudine antiqua observato che per lui si presenti tale quadernuccio acciò che le loro Signorie possino facilmente vedere sotto brevità quello che per loro s'abbi ad osservare nelle cose che occorressino al loro Ufficio. Et nondimeno epso Cancelliere e Ufficiale e gli altri sua compagni, Ministri delle loro Signorie, essere sempre parati et disposti a ognora ricordare alle loro Signorie con amore e fede tutto quello che conosceranno essere utile e honore della Repubblica, dignità del loro Magistrato et laude e commendatione delle loro Signorie, alle quali si raccomandano, et simili parole, come achade.

El Gonfalonieri, parendogli, risponde qualche parola, confortando tali Ministri a fare il debito loro, come sono consueti fare, et simili. Et uno di loro risponde per tutti, et promette di fare quanto si richiede al debito e obbligo del loro ufficio con ogni studio et diligentia, et huiusmodi.

Infra tre di entrati che sono e Signori, per loro si debbono diputare, per loro partito, e Fermatori, o vero Uditori delle Provisioni et Petitioni particolari, del numero de' Collegi et de' Conservatori delle leggi (1). Alle Provisioni del Comune sono otto; dua Gonfalonieri, dua de' Dodici, et quattro de' Conservatori. Alle Petitioni delle Spetialtà sono 4; j° Gonfaloniere, j° de' Dodici, et dua de' Conservatori, et sempre è consueto ve ne sia qualchuno del membro delle Arte Minore; et ogni volta si mutano e Collegi, o Conservatori, si debbono rifare gli scambj almeno infra triduum, poichè sono entrati e nuovi in ufficio. E Signori, quando entrano di nuovo, ut plurimum, si confermano e medesimi Fermatori diputati da' loro antecessori, durando il loro ufficio.

Le Provisioni et Petitioni che s'avessino a ffare, prima si debbono deliberare pe' Signori per le sei fave nere; dipoi per gli Uditori, o Fermatori, del Comune, o delle Spetialtà, secondo la qualità d'epse; dipoi pe' Signori; la seconda volta soli senza e Collegi: quarto pe' Signori et Collegi per le 25 fave; quinto per gli Ottanta pe' $\frac{2}{3}$ de' ragunati, almeno e' $\frac{2}{3}$; sexto et ultimo pel Consiglio Maggiore, numero mille, o più, pe' $\frac{2}{3}$ de' ragunati (2).

Le Provisioni del Comune non si possono in 1° medesimo di proporre in dua Consigli; et il medesimo di che sono vinte tra' Collegi, non si possono proporre negli Ottanta, cioè nel primo Consiglio che segue, se già non si delibera pe' Collegi quod proponi possint eadem die, che si chiama fare le gambe (3).

(1) Di fronte in marg.: « Ex libro Balie, 1458, c. 11 ».

(2) In marg.: « B(alia) 1495, c. 31 »; poi: « $\frac{2}{3}$ A. 1494 »; quindi. « $\frac{2}{3}$ B. 1495, c. 87 ».

(3) In marg.: « In lib. quinto Statutorum, c. 61 et in Balia 1378, c. 6 ».

Non se ne può proporre ne' Consiglij in j^o di più che in sino in xx, tra di Comune et di Spetialtà (1).

Ancora per nuova legge si debbono le Provisioni et Petitioni tenere in sala tre di poi che sono vinte tra' Collegi, inanzi si proponghino agli Ottanta, se già non si delibera pe' Signori per otto fave nere in contrario, scilicet quod non teneantur, sed procedatur ad ulteriora (2).

Non possono le dette Provisioni essere proposte in Consiglio più che 6 volte per di et tre di solamente per la nuova riforma del '94; ma pel passato si proponevano insino in 15 volte il di (3).

Et ogni volta che sono state messe a partito tre volte, non si possono più riproporre, se prima non si delibera pe' Signori et Collegi quod iterum proponantur (4).

Le Petitioni de' privati si propongono ne' Consiglij dua di, tre volte per di solamente, et così s'è osservato, benché, per la riforma del 1494, si dica sei volte per di, dua di (5).

Non possono ire a' Consiglij el di medesimo che sono vinte tra' Collegi, et non si fa le gambe alla Petitioni come alle Provisioni.

Le taxe delle Petitioni si debbono pagare, e prima si vinchino tra gli Uditori, et, poi che sono vinte ne' Consigli, secondo la qualità de' casi, come si dichiara per l'ordine sopra di ciò fatto pe' Dieci dello augumento del mese di novembre 1471 nel libro loro 57, secondo la deliberatione da ffarsi prima per dua Collegi, 1^o Gonfaloniere et 1^o de' Dodici, et poi approvate tra' Signori et Collegi tutti, o le dua parti di loro, infra xv di poi che saranno vinte le Pitioni (Petitioni) ne' Consigli, e quali Collegi possono crescere, ma non scemare la taxa ordinata (6).

Tutti e partiti delle Provisioni e Petitioni si fanno tra' Signori soli per 6 fave, salvo quando si suspende la legge del non tenerle in sala, a che bisogna 8 fave (7).

Tra' Signori et Collegi bastano 25 fave a ogni cosa, salvo che nel deliberare le Provisioni del rendere il di a' debitori delle graveze, per le quali bisogna 32 fave nere (8).

El numero sufficiente de' Collegi è xij de' 16 Gonfalonieri; et octo de Xij.

El numero degli otto Uditori delle Provisioni è di sei almeno, et de' quattro delle Spetialtà ne bisogna tre almeno.

Mutandosi e Signori, o Gonfalonieri, o Dodici, e, non sendo finite le Provisioni di vincersi nel Consiglio Maggiore, bisogna rifermarle da principio.

Le Provisioni de' danari si debbono ottenere nel Consiglio delli 80 pe' $\frac{2}{3}$ et nel Consiglio Maggiore per la metà (9). Facta de anno 1427 die 20 maij.

Le Provisioni contenente absolutione, o permutatione di bando del capo, causa homicidij, in tutti e luoghi dove occorressin vincersi (10), si debbino ottenere per e $\frac{3}{4}$. (Ivi, *Sig. Bal., Corr.*, 38, cc. 47, 48; cf. sopra, p. 285).

(1) In marg.: « Lib. 5^o (degli Stat.), 59 (rubr.) et in Balia 1378, c. 6 ».

(2) In marg.: « B(alia) 1495, cc. 135, 136 ».

(3) In marg.: « A. 1494, 2 »; Olim xv vices, lib. 5^o Statutorum, 61 ».

(4) In marg.: « Lib. 5^o, 61, 62 ».

(5) In marg.: « F. domini Filippi, c. 96 ».

(6) In marg.: « Augumenti, 1471, c. 57 ».

(7) In marg.: « A. 1494, c. 2 et in Bal. 1378, c. 6 ».

(8) In marg.: « C. 1496, c. 247 ».

(9) In marg.: « Balia 1512, c. 349 ».

(10) In marg.: « C. 1529, c. 45 in calege ».

54.

15 agosto 1518.

Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si ordina ai Cancellieri del Palazzo di presentarsi almeno due volte il giorno a fare il loro ufficio.

Item dicti Domini et Vexillifer, omnes simul adunati, etc., actenta etiam negligentia multorum de eorum Ministris et Familia, et, ut omnes promptius et diligentius serviant, ideo, servatis servandis, etc., deliberaverunt fieri preceptum...

Omnibus... eorum Ministris et personis eorum Familiæ, videlicet principalibus Cancelleriis et Coadiutoribus, Mazzeriis, Comandatoribus, Domicellis, et famulis rotellini, et aliis omnibus eorum servitoribus, et illis, etiam famulis rotellini, qui essent quomodolibet ad serviendum quibuscumque Offitiis Civitatis Florentie, quatenus ipsi..., omni remota causa, etc., debeant se personaliter representasse qualibet die saltim per duas vices ad minus in Palatio dictorum excelsorum Dominorum ad eorum... officium exercendum, et faciendum ea quæ per dictos excelsos Dominos eis precipientur et mandabuntur, sub pena omissionis eorum salarij unius mensis pro quolibet contrafaciente, in quam penam appuntari debeant per Appuntatorem dictæ Familie et retineri de eorum salario per quos pertinet... (Ivi, *Sig. Coll., Delib., Regg.*, 120, c. 75. Segue subito appresso: « Die 16 eiusdem notificatum « maiori parti suprascriptorum per me notarium infrascriptum personaliter in Palatio « predicto »; cf. sopra, p. 309).

55.

6 giugno 1529.

Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si proibisce a qualsivoglia Ufficiale delle Riformagioni d'occuparsi in qualsiasi modo in favore d'alcuno di faccende estranee al suo ufficio.

Item prefati... Domini et Vexillifer..., obtento partito..., etc. Per fuggire tutti l'inconvenienti che circa i (sic) loro Ufficiale delle Riformatione potessino resultare, o nascere, et levare a' Ministri loro tutti e charichi che iustamente potessino essere loro dati, et sospetti che, per tal causa, potessino nascere in nello universale, deliberarno... che non sia lecito... allo Uffittiale delle Riformationi... procurare, consigliare, o advocare per alcuna persona, luogo, comune, collegio, o università, in causa, o per causa alcuna che vertesse dinanzi alli ex^{si} Signori..., o alcuno altro Magistrato di cittadini Fiorentini che si esercitassi in nella Città di Firenze, o in causa alcuna contro al Comune di Firenze, o in alcuna causa che fussi dinanzi a' magnifici Iudici di Ruota per comissione delli ex^{si} Signori, in nelle quali, o alcuna di quelle, solamente, et non in altra, non si possa in alcun modo... exercitare. Non si intenda, però, prohibito il iudicare alcuna di decte cause quando da' Signori, o altri Magistrati, li fussino commesse. Né etiam sia prohibito intervenire, et procurare, o advocare in alcuna causa per la parte et in defensione del Comune di Firenze, a stantia di qualunque magistrato che bisogno ne occorressi, sub pena eorum indignationis, etc., mandantes, etc. (Ivi, 131, c. 94; cf. sopra, p. 230).

III.

Lettere e Istruzioni della prima metà del Secolo XIV dettate dai Cancellieri in lingua volgare. (1)

1.

A Guccio di Bate (2).

I Priori dell'Arti e 'l Gonfaloniere de la giustitia de la Città di Firenze al discreto huomo Guccio di Bate salute e amore. Ricevemmo e intendemmo la lettera che mandasti, a la quale ti rispondiamo così: che la tua solitudine commendiamo, e piaceci cioè che ài fatto e ragionato, e vogl(i)amo, e comandiamo che solici-

(1) Delle lettere che qui si pubblicano se ne trovano una nel 2° vol. dei *Minutarj*, 6 nel 3° reg. delle *Missive* della *I Cancell.*, 2 nel 7°, 25 nell' 8°, che finisce col 1344; le altre 83 nel 10°, del 1349 e '50. Delle successive fino al 1400, 128 sono nello stesso reg. 10°, 156 nell'11°, 330 nel 12°, 187 nel 13°, 172 nel 14°, che finisce con l'ot. del 1375; 44 nel 15°, dal set. dello stesso anno, 20 nel 16°, 21 nel 17°, 15 ciascuno nel 18° e 19°, 14 nel 20°, 3 nel 21°, 18 nel 22°, 31 nel 23°, 34 nel 24°, 21 nel reg. 2° degli *Originali*, 8 nel 3°; tutte volgari son quelle dei due primi regg. dei *Signori*, *Legazioni e Commissarie*. Siccome tutti i regg. sono, press'a poco, della stessa forma ed ampiezza, è facile vedere qui la verità di quanto sopra (pp. 421 sgg.) già dissi che il volgare si va gradatamente allargando, non però senza soste e salti notevolissimi. Basti osservare che da 25 lettere volgari nel reg. 8° del tempo di ser Ventura Monachi, letterato e poeta, si sale a 208 nel 10°, del tempo di Nicolò, suo figlio e a lui certo inferiore; che il numero delle volgari si mantiene alto durante tutto il suo cancellierato, mentre precipita in basso appena eletto il Salutati, grande latinista e letterato.

Delle opere nelle quali delle lettere e istruzioni qui pubblicate si dà il testo integrale, o parziale, o anche una semplice notizia, cito le seguenti: CANESTRINI, *Di alcuni Documenti...*; REUMONT, *Della Diplomazia Italiana*; PAOLI, *Il Duca d'Atene*; PEPOLI, *Documenti Storici del sec. XIV*; MARZI, *Lettere dettate in volgare da ser V. MONACHI*; DEGLI AZZI, *Le Relazioni tra la Repubblica di Firenze e l' Umbria*, vol. 1; *La dimora di Carlo figliuolo di Re Roberto a Firenze*; CIPOLLA, *F. Petrarca e le sue Relazioni colla Corte Avignonese*.

(2) Troviamo per la prima volta menzione d'un Guccio « Batis Tornabelli » agli 11 ot. di quell'anno, quando fu mandato presso gli Ambasciatori fiorentini in San Miniato al Tedesco. Egli era « super certis et de certis tractatibus habitis informatus », e gli Ambasciatori che pure conoscevano altri trattati del Comune, dovevano presentarlo agli Ambasciatori senesi e lucchesi; su detto trattato riferire in presenza di tutti, e poi deliberare in modo utile all'onore e all'interesse del Comune (*Acta Henrici VII*, vol. II, p. 51). Le frasi pressoché simili usate nella lettera patente del 12 nov. (Ivi, p. 62): « Super quibusdam arduis et secretis tractatibus factis et fiendis per previdium virum... » « Guccium Batis... » tra comuni e singole persone, da una parte, e i Comuni di Siena, Lucca e Firenze, dall'altra, e nell'altra del 28 dic. successivo (Ivi, p. 81) concorrono, e quasi obbligano, a far credere che si tratti proprio sempre della stessa persona. Parrebbe che Guccio fosse mandato dalla Signoria a San Miniato, o in qualche altro luogo, o luoghi, della Toscana, per trattare, come uomo di sua fiducia, di importanti questioni politiche. Erano i giorni nei quali Firenze faceva di tutto per indurre le città guelfe della Toscana non solo a collegarsi, o mantenersi in lega con essa, ma anche a raddoppiare gli sforzi per opporsi alla venuta, al passaggio e agli ambiziosi disegni di Arrigo VII. Ved. PERRENS, *Histoire de Florence*, III, pp. 163 sgg. Di Guccio troviamo pur menzione a' 12 di lug. del 1312, quando fu mandato Ambasciatore ad Arezzo (A. S. F., *Rif.*, *Carteg.*, *Miss.*, *Minut.*, *I Cancell.*, 3, n. 119).

tamente procedi, e vadi oltre nel fatto e nel trattato, e fae per quella cagione, si per lo Comune di Firenze, come per quello di Siena, quelle fermagioni, obligagioni e promessioni, che bisogno sono per compimento del fatto, salvo che, né per loro, né per noi non fare alchuna promessa d'alchuna pecunia pagare. E in queste cose sii si sollicito e aveduto, che tu possi degnamente essere commendato; e scrivici quello che vedrai che sia da scrivere; e eccho che con questa ti mandiamo lettera testimoniale aperta (1), simigl(i)ante a quella del Comune di Lucca. Data in Firenze, dì xij di novembre (1311) (A. S. F., *Rif., Sig., Cart., Miss., Minut., I Cancell.*, 2, n. 74).

2.

Ai discreti huomini Bencivenni (2) et Bartholo (3) et Guccio Stefani (4) per parte dell'Oficio de' Savj loro e del Popolo et del Comune salute et sollicitudine (5).

Nostro Signore lo Ree (6) ci scrisse una lettera, già sono più di, nella quale si contenne che nnoi mandassimo a lui nostri Ambasciadori, ch'avessino pieno mandato, con ciò sia cosa ch'egli intendea di trattare co' llozo grandi e alte cose; e soprastette la detta lettera, che no' ll'avemmo allora che ssi dovea. Quando l'avemmo, prendemmo consigl(i)o sopra ciò; e, considerato che lle condizioni erano molto mutate nel mezo tempo, fu deliberato allora di soprasedere, e maximeamente perché lla ricevemmo allotta, nell'atto del partire del Duca. E poi, dopo la detta sua partita, lo Re ne scrisse nuove lettere (7), nella quale lettera ne scrisse a mandare etiandio più efficacemente che nella prima, e notificocci com'egli avea mandato in Proenza per certi baroni e capi di gente d'arme, e ch'egli intendeva avere in brieve tempo insino in m^{ov} cavalieri di quello paese; e scrisse anche al Capitano della guerra (8), che in ciò ci sollicitasse. Sopra le quali cose avemmo anche consigl(i)o; e, presummendosi, per li Consiglieri, che questa ambasciata egli

(1) È quella di cui si parla nella nota precedente.

(2) Dal contesto di questa lettera e della seguente, nonché di un'altra dello stesso giorno al Re di Napoli, e di altre ancora nello stesso reg. (*Sig., Cart., Miss., I Cancell.*, 3, cc. 4, 13) si rileva che questo Ambasciatore è « Bencivenni Bonsostegni », mercante fiorentino, socio dei Bardi e degli Acciaiuoli in Napoli. Un Bencivenni Bonsostegni, o Buonsostegni, si trova ricordato, come Consigliere di Calimala, nel 1328 (ILDEFONSO, *Delizie*, VIII, p. 210); come de' dodici Buonuomini, Gonfaloniere di compagnia, Priore, varie volte dal 1320 al '47 (Ivi, XI, 57; XII, 108, 136, 177, 206; XIII, 130) Gonfaloniere di giustizia nel '21 (Ivi, XII, 3).

(3) Dai docc. che sopra si rileva che è « Bartolus Mauetti », mercante, il quale apparisce come presente, fra altri mercanti, suoi concittadini, al trattato del 17 mar. 1320 tra Firenze e Bologna pel passaggio di certe mercanzie (Ivi, XI, p. 284).

(4) Mercante c. s., che fu Gonfaloniere di compagnia col dic. '35 e de' dodici Buonuomini col mar. successivo (Ivi, XII, pp. 179, 189).

(5) Nel marg. sin. si legge: « Bencivenni, Bartolo e Guccio ».

(6) Il Re Roberto di Napoli. Questa lettera è di poco posteriore alla partenza da Firenze di Carlo, Duca di Calabria e figliuolo del Re, avvenuta il 28 dic. precedente, e si riferisce quasi esclusivamente agli avvenimenti dei quali il Duca fu attore principale; su di che ved. PERRENS, IV, pp. 124 sgg.; DEGLI AZZI, *La Dimora di Carlo.. a Firenze*, pp. 50 sgg., 80 sgg.

(7) Di queste due lettere del Re Roberto non si trova alcuna traccia.

(8) Luogotenente del Duca, e quindi Capitano della guerra, era stato fatto, fin dal 1327, Filippo di Sanginetto (DEGLI AZZI, op. cit., p. 52); fu poi Vicario Generale del Duca e Capitano Generale del Duca e Capitano Generale della guerra dei Fiorentini (DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 549); DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 69; A. S. F., *Strozz.-Uguccioni*, 4, c. 32¹).

volesse per conferire di soldi di sopradetti cavalieri, parvene molto grave, avendo rispetto alla nostra impotenzia. E, però che a quelli soldi per questo Comune in niuno modo si potrebbe contribuire, deliberato fu, molto in concordia, l'ambasciata predetta non mandare, ma di rispondere a llui come voi eravate costà cari et savj cittadini, e che piacesse a llui di ragionare e conferire con voi, et notificandogli che a voi scrivavamo e informavanvi della nostra intentione; e però sarete co' llui. E, acciò che ssiate meglio informati, mandianvi interchiusa in questa la copia della lettera, che mandò a nnoi, e quella che noi mandiamo a llui (1); non perché sia però nostro intendimento che delle dette copie, né di questa lettera ne ragionate niente co' llui, ma rapresenterete alla sua Maiestà l'altra lettera che nnoi vi manderemo, che sarà di meno parole (2), se la volesse vedere. Noi crediamo che voi sapiate tanto delle nostre condizioni, che poco dèe bisognare a informarvene; ma, non per meno, vi vogl(i)amo informare delle parole che sono state usate ne' Consigli, per li cittadini, nella nostra presenza. Voi sapete le gabelle che sono ordinate e assignate agl'Ufficiali di messer lo Duca per pagare cc^m fiorini d'oro. Sapete ancora come, oltre a questo numero, per la venuta de' cavalieri Proenzali, pagamo xxx^m fiorini d'oro, de li quali denari grande ripetio alotta e poi continuamente è suto in questa Terra; però che, per pagare i detti danari e ppagare i balestrieri che vennero da Genova e altri soldati, da cavallo e da piede, coll'altre cose abisognevoli per fornire l'oste che ssi fece, sono convenute fare nuove graveza (sic). E notate che, poi ch'è 'l Duca ci venne, oltre alle nostre gabelle, s'è fatta una imposta di lx^m fiorini d'oro, e èssi fatto l'estimo, del quale tra due volte s'è raccolto del torno di c^mxx^m fiorini d'oro, e raccolti e premuto quanto s'è pututo ogni imposta vecchia et ogni ragione di Comune, che messer Puccio àe saputo ritrovare. E nuovamente si fece una posta per fare le mura di iiiij^m fiorini, e ora di necessitade ce ne conviene trovare x^m per le dette mura, e xv^m per fornire le guardie di certe castella, cioè Sancta Maria a Monte, e Signa, e Artimino, che sono oltre al numero dell'usate castella dell'ordine nostro. E, non sapendo noi vedere onde questi danari possano venire, abbiano avuto consigl(i) co' cittadini, e assai ci siamo ravolti sopra ciò, e ancora non ci si truoya modo onde avere si potessono; ma ècci essuto renduto per consigl(i)o ch'è per noi s'aoperi con ogni solitudine e ingegno col Capitano, ch'è qui, et con messer lo Duca, che lla terra di Santa Maria Monte si disfaccia, acciò che quella spesa si convertisse in cose più utili. E di ciò abbiano più volte pregato il Capitano (3), che cci aconsenta a cciò fare, e crediano noi ch'egli in ciò sarà contento che 'l Duca l'aconsenta; et di ciò scriviano egli e nnoi a messer lo Duca (4). E vogl(i)ano

(1) È appunto la lettera, di cui nella nota 1, nella quale si dice al Re che, essendo giunte a Firenze tardi le sue lettere, e richiedendosi molto tempo per mandare a Napoli Ambasciatori, il Comune dà incarico di ciò a' tre suddetti « civibus (florentinis) et mercatoribus Neapoli consti-
« tutis ».

(2) È quella, pure in volgare, che si pubblica qui appresso.

(3) Si trovano varie lettere del Comune al Capitano; ne citerò solo una del dì 31 gen., nella quale si prega di dare ascolto a ciò che gli diranno gli Ambasciatori di esso Comune, Ubertino Strozzi e Antonio Albizzi (Reg. cit., 3, c. 7). Nell'informazione, poi, a queste due, dello stesso giorno si ha (Ivi): «... magna instantia et cum protestationibus omissis aliis, requirant, et rogent, « dominum Capitaneum, per ea verba efficacia que viderint expedire, in tam arduo, et necessario, et « magno negotio, quod ei placeat., quod terra Sancte Marie ad Montem destruat ».

(4) Il giorno stesso, infatti, 23 di gen., scrivono pure al Duca, supplicandolo « quanta possumus « instantia », perché dia il suo consenso per tale distruzione (Ivi, c. 6). Santa Maria a Monte fu, poi, distrutta da' Fiorentini il 15 di giug. (VILLANI G., X, 85).

che voi siate con messer lo Re et impetriate letterè da llui, ch'egli scrivi al figliuolo che sia contento e vogl(i)a che quella terra si disfaccia. E, acciò che voi abbiate colore di ciò parlare, di questa materia, si vi manderemo spetiale lettera sopra ciò, per la quale vi scrivereno et informeremo distesamente le ragionevoli cagioni, che cci muovono a volere che lla si disfaccia, sicché lle potrete dire a lo Re: ed egli, come savio, ne conoscerà quello che nn'è da conoscere; e rendianci certi che nne vorrà quello che nnoi (1). Noi vogl(i)amo che voi sappiate che nnoi siamo in fatica di potere avere danari per messi e per spie, e per nostre spese, e per simigl(i)ante cose minute; li ufitali nostri forestieri tutti convengono attendere i' loro salario, poi che 'l tempo è finito, è àcci di quelli che sono passati già di mesi v, et ancora no' gl' anno avuti. Pensate che molto ci vergognamo quando vengono a nnoi le famigl(i)e dello Executore vecchio e del Vicario vecchio a chiederci i' loro salario, e noi nol possiamo dare loro. Il grano è rincarato, che vale lo staio soldi xvj et xvij, e troveremo chi cci darebbe del forestiero, se nnoi avessimo danari, e basterebberci da viij^m fiorini d'oro a cciò fornire; e non troviamo ancora modo onde avere si (sic) possiamo: la qual cosa temiano molto, ché ssapete quant'è da temere le caristie nelle cittadi, maximamente considerando le condizioni, ch'al presente sono in queste parti. I cittadini comunemente tutti ci solecitano che lle mura si faccino, e niuno ci dà modo onde i denari vengano. Altre cose assai vi potremo scrivere delle nostre conditioni, le quali voi dovete potere assai chiaramente comprendere. Pensate ancora che le nostre spese e i nostri soldati si soleano fornire per c^m di fiorini d'oro, o per poco più, avendo continuamente m cavalieri e guardando le nostre castella fornendole di pedoni et d'altre cose che bisognava; e ora solamente m cavalieri ci costano cc^m fiorini d'oro. E pensate che, se alchuno accidente occorresse, per lo quale le nostre gabelle non ci rispondessero al modo usato, come noi faremmo! E però siate avisati, e cagl(i)avi di noi et di voi medesimi con ongni solitudine e astutia a cessarci da ogni spesa. E questo non si dice per avaritia, non si dice per non volerci mettere in fino alla vita, ma solamente per la impossibilità; ché veramente ogni cosa ci parrebbe leggiere e accetevole a' nostri animi, a ffare, di ciò che procedesse di voluntade di nostri Signori Re et Duca, pur che lla possibilità ci fosse. I nostri cittadini, che sono suti alla deliberagione di queste lettere, si confidano molto della vostra industria; però vi piaccia operare in questo fatto, come voi conoscete che lla bisogna richiede, sicché apo i detti cittadini, e ancora apo gli altri, possiate essere meritevolmente commendati. Scritta Florentie, addi xxij di gennaio, xj^e indictionis (1328) (Ivi, *Regg.*, 3, c. 4).

3.

Ad eosdem (2).

Bencivenni et Bartholo, etc. (3). Scrisseci nostro Signore lo Re che mandassimo a llui solenni Ambasciadori, co' quali voleva ragionare e trattare grandi e alte cose; onde noi, confidandoci del vostro senno e costanzia, diliberamo che voi foste

(1) Si tratta, senza dubbio, della stessa lettera surricordata, e che si pubblica qui appresso.

(2) Così nel marg. sin. Di schiarimento a questa lettera possono servire le note apposte alla precedente.

colla Maiestà Reale a intendere et a udire quello che dalla sua Excellenzia proceda di volere dire, et senza dilatione di tempo a nnoi rispondere e informarci di quelle cose che a llui piacerà di dire. Vogl(i)ano ancora che ssiate allà sua Maiestà, et lui pregate et richiedete devotamente, da nostra parte, che, con ci (sic) sia cosa che per li nostri Savj si è veduto per lo migl(i)ore che Sancta Maria a Monte si disfaccia, e di ciò si scrive per lo Capitano e per noi a messer lo Duca, che piaccia a nostro Signore messer lo Re di scrivere al detto nostro Signore messer lo Duca, che sia contento e vogl(i)a che quella terra si disfaccia. Le ragioni che nne muovono vi divisiano qui apresso. In prima che lla terra è posta i' luogo infermissimo, sicché etiandio i terrazani non vi vogl(i)ono tornare, avendo i nostri soldi, e è più inferma che non solea per lo disagio che v'è, si delle case che furono arse tutte, et si per l'altre cose, che niuna ve n'à di quelle che bisognano, se di fuori non vegono: e, però che lla sperienza fa la prova, e s'è veduto manifestamente per coloro che sse ne intendono, che quella terra non porta utile alcuno a ffare guerra ai nimici, e voi medesimi sapete il terreno, come sta, dalla parte di Lucca, ché altra guerra non si puote fare, se non si passa il monte di Vivinaia, o dall'uno capo, o dall'altro; e questo non si puote fare, se non per molta grossa cavalcata. E questo si puote così bene fornire, e megl(i)o di Ficecchio e dell'altre terre di Valdarno, come di Sancta M^a Monte. E, se lla grossa cavalcata si convenisse fare, non si potrebbe accogl(i)ere la gente grossa in Sancta M^a Monte, però che né v'avrebbero dove albergare, né v'avrebbero di che vivere una notte sola. E, bene che lla cavalcata si volesse fare, e Sancta M^a Monte fosse in piede, e fosse fornita da potere ricevere la gente grossa, non si raunerebbe però in quello luogo, però che, se lla cavalcata si volesse fare subita e secreta, molto più tosto il saprebbono i nimici, se s'accogl(i)essono in quella Terra, che ssi accogl(i)essono di qua dalla Cusciana (1). Così se lla cavalcata, ovvero oste che ssi volesse fare, fosse palese ed agio, ogni gente vorrebbe anzi essere di qua dalla Cusciana che di là, per istare in più sano luogo et più ad agio. Per avere il passo, monta poco, però che 'l passo della Gusciana d'ogni tempo si può fare, come s'è trovato per sperienza, purché lla forza sia dal nostro lato; e, se avessimo guerra con Pisa, non ci è però utile, però che da quella parte dove ll'è posta, guerra non puote fare; considerando che Monte Calvi è posto i' llugo che più oltre non si puote passare, e, quando si pur passasse, troverrebesi boschi e pantani infino al castello di Bientina. I quali castelli di Monte Calvi e di Bientina niuno abitanti àno fuori dalle fortecce. E altra guerra non puote fare in su quello di Pisa, se non passando l'Arno; la qual cosa cosa (sic) megl(i)o si puote fare della Terra di San Miniato e di Monte Topoli, però che non bisogna passare il fiume dell'Arno. E etiandio nostro terreno non se ne lavora, né ne sta più sicuro in alcuna parte, ed è posta i' modo, che molto leggiermente e con poca gente si puote assediare per li nimici, e per noi non si potrebbe soccorrere, se non per grandissima potenza e con grandissima difficoltà. È, quando tutte queste cose che sono dette di sopra, fossono per altro modo, sicché fortificassero la ragione di non disfarla, si ce n'è un'altra che pesa per tutte, cioè la necessità della spesa, la quale per cosa del mondo per noi sostenere non si puote, però che tra' soldi e l'altre cose che n'abisognano, montano l'anno più che xxx^m fiorini d'oro. Scripta in Firenze, a dì xxiiij di gennaio, xj indictione (1328) (Ivi, c. 5).

(1) Detta anche Gusciana, o Guisciana, e oggi Usciana; è il canale che serve da scolo al padule di Fucecchio.

4.

Ad Consiliarios exercitus (1).

I Priori e 'l Gonfaloniere de la giustitia di Firenze a voi, Consiglieri dell'oste (2), salute e amore. Udite quelle cose che recarono messer lo Vicario (3) e messer Alamanno degl'Adimari (4) e Giovanni Bonaccorsi (5) di costàe, e spetialmente del fatto di ij fiorini per cavallo che domanda in presto messer lo Mariscalco de la Chiesa per la gente sua, così avemo provveduto di rispondere; che, avegna che, si come voi bene sapete, noi siamo di tante spese faticati, che quasi più non possiamo; tuttavia, considerando il punto a che siamo, non volendo che le cose incominciate rimangano imperfette, i detti danari accattiamo sopra noi proprij, e incontanente gli mandiamo a voi, i quali presterete a meser lo Marescalco, a nostro nome, in quello modo che coi danari vi manderemo a dire (6). Vero è che noi attendavamo che meser lo Capitano (7) fornisse questo presto, sì come avavamo ragionato coi due meseri Giovanni. E percioè, sentite da llui se ne fornisse, e se ve si acconciasse, sta bene, e se nnon, dite al Marescalco che oggi sarà la detta moneta nell'oste. Scritta in Firenze, di xxvij di lugl(i)o (1328) (Ivi, c. 59).

5.

Ex parte Offitij, Domino Gerocçio de Bardis (8) et Ubertino de Strocçis (9) etc. (10).

Avuta deliberatione con nostri Savj sopra quello perché mandati foste, èe così provveduto, che voi saviamente tractiate con quella gente, co' la quale avete a trat-

(1) Così nel marg. sin.

(2) Da una lettera latina del giorno successivo (Reg. cit., l. cit.) si rileva che erano Consiglieri dell'esercito messer Biagio Tornaquinci, messer Francesco de' Pazzi e Chele Bordoni.

(3) Dalla lettera predetta si rileva che Vicario Ducale era messer Iacopino Rangoni. Cf. DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 549, ove apparisce Vicario solo col dì 16 del mese successivo.

(4) Messer Alamanno, Cavaliere a spron d'oro, fu già nel 1317 uno de' dodici Capitani della Repubblica (AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 273 C); nel '24 Podestà di Prato (ILDEFONSO, *Delizie*, XI, 241; DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 580).

(5) Dalla lettera surricordata apparisce che di trattare col Maresciallo della Chiesa furono pure incaricati, oltre ai detti Consiglieri, detto Giovanni e il Vicario Rangoni. Un Giovanni di Buonaccorso, o Buonaccorsi, fu Priore negli anni 1304, '9, '14. Ved. ILDEFONSO, *Delizie*, X, pp. 49, 74; A. S. F., *Mss.*, *Carte Pucci e Dei, Priorista di Palazzo, ad an.*

(6) Si tratta degli sforzi che Firenze faceva per riprendere Pistoia a Castruccio, su di che ved. VILLANI G., X, 85; AMMIRATO, I, pp. 352, 353; PERRENS, IV, pp. 136 sgg. I Priori e il Gonfaloniere s'indussero fino a metter fuori di proprio i denari da prestare al Maresciallo.

(7) Il Capitano della guerra, Filippo da Sanginetto, circa le operazioni guerresche discordava dal Maresciallo.

(8) Era uno de' Magnati, e troviamo menzione di lui nel lug. del 1327, quando era Vicario del Re Roberto in Brescia (DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, p. 576); nel '30, poi, con altri quattro esperti cittadini, fu posto a lato del Capitano della guerra, Alamanno degli Obizzi; nel '33 fu mandato, con altri, Ambasciatore al Re Roberto; nel '34 fu eletto Capitano della lega, o taglia, tra Perugia, Todi, Gubbio, Foligno e Spoleto; nel '35, con cento cavalieri e trecento fanti, Capitano a Pietrasanta caduta in potere de' Fiorentini; nel '36, insieme con Pino della Tosa, con secento cavalieri, in Romagna per opporsi al Visconti (VILLANI G., XI, 32; AMMIRATO, I, pp. 369 B, 389 A, 399 A, 400 D; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, 183; DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, 259). Nel '44 fu al servizio dei Marchesi Estensi (*I Capitoli*, II, p. 632, n. 25).

(9) Si hanno molte notizie di lui; qui basti dire che Ubertino di Marco di Rosso Strozzi fu nel 1345 tra gli ostaggi concessi dai Fiorentini agli Scaligeri pel debito della compra di Lucca, Ved. PASSERINI in LITTA, *Famiglia Strozzi*, tav. XIII; A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 19, c. 205.

(10) Nel marg. sin. è ripetuto: « Ad dominum Gerocçium de Bardis et Ubertinum de Strocçis ».

tare, e che cautamente gli tegnate in tempo e in trattato quanto più potete, e atignete da lloro il più che sapete e potete, e quando avete, cioè che avere potete da lloro, ci scrivete ogne cosa, sança alchuna cosa promettere, o fermare, perciò che, fermato è quae che quello che troverete e potrete fare si rechi al Consigli(i)o di quae, e che poi andiate innanzi, o adietro, sì come avrete in comandamento di quae (1). Siate dunque avisati e cauti, e cioè che avrete rescriverete, e poi farete come il nostro rescritto dicerae; e siate avisati a tenegli sì saviamente in tempo, che egli non se ne avedessero; e voi sapete che queste cose rich(i)egono molto senno, e per noi molto fàe di provvedere sie che noi non fossimo gabati. E, perché noi speriamo in Dio e nel vostro senno, che di questo trattato seguirae desiderato frutto, vogl(i)amo e comandiamo a voi che ogne die una volta, o piue, ci scriviate quello che sentirete, e da lloro avrete, e ancora quello che a voi pare fia da fare sopra cioè che scriverete. Scritta in Firenze, di iiij di novembre, di notte (1328) (Ivi, c. 84).

6.

A messer Pino de la Tosa (2) et a Donato Acciaiolì (3) Ambasciatori mandati a Bologna (4).

La lettera vostra data in Bologna a dì xxv di questo mese, la quale contenea come foste dinanzi al Signore (5) e sponeste la vostra ambasciata, et come egli rispouse ch'era apparecchiato di fare la 'impresa del Capitolo Generale (6) secondo la

(1) Né da questo né da altri documenti si rileva con precisione dove né con quale scopo fossero mandati gli Ambasciatori. Però da una lettera latina del 5 nov. al Legato di Lombardia, che segue nello stesso registro a questa, si ha che quasi mille cavalieri del Bavaro, a causa specialmente di paghe non riscosse, abbandonatolo a Pisa, si diressero a Lucca, quindi a Vivenza e al Cerruglio, onde mandavano Ambasciatori a' Fiorentini, dicendosi pronti ad entrare al loro servizio. I Fiorentini, discusso lungamente ciò coi loro Savj, temendo che, se tutto non facessero con cautela, « forsan « lateret anguis in erba », mandarono loro Savj a Fucecchio per trattare, sperando di poter venire a qualche buona conclusione. Tutto fa credere, dunque, sia questa l'ambasciata a Fucecchio (Cf. VILLANI G., X, 105; PERRENS, *Histoire*, IV, 147).

(2) Abbondano le notizie intorno a questo celebre cavaliere, stato nel 1314 e '15 Vicario del Re Roberto a Ferrara, nel '19 e '21 a Pistoia, nel '23 Podestà a Prato (DAVIDSOHN, *Forsch.*, IV, pp. 574, 575, 580), capo de' Guelfi, rimasto nel '15, con molti di essi, prigioniero a Montecatini, detto dal Villani « il più sufficiente e valoroso cavaliere di Firenze e il più leale a Parte Guelfa, Popolo e Comune;... un grande imprenditore di gran cose... » (VILLANI G., XI, 39; ILDEFONSO, *Delizie*, XI, 217; cf. PERRENS, IV, 30).

(3) Circa la parte notevolissima che l'Acciaiolì ebbe nella vita pubblica fiorentina ved. PASSEBINI in LITTA, *Famiglia Acciaiolì*, tav. V.; qui ricorderò solo che nel 1325 fu Capitano della guerra e che fu mandato, con altri, subito dopo la sconfitta d'Altopascio, a Napoli per offrire la signoria al Duca di Calabria (Cf. DEGLI AZZI, *Dimora di Carlo, Duca di Calabria*, pp. 10, 59).

(4) Così nel marg. Costoro erano stati già eletti agli 8 di dic., come si rileva da una lettera di quel giorno al Legato (Reg. 3 cit., c. 93), nella quale i Fiorentini dicono di averli mandati, insieme col duca di Brusvic (sic), uno dei capi delle milizie del Cerruglio, a Fucecchio per trattare di cose importanti; e pregano il Legato stesso di chiamare presso di sé il Duca per trattare con lui d'interessi comuni. Del 13 successivo è la « forma ambaxiate » ai due (Ivi, c. 92), nella quale si parla appunto degli avvenimenti di quei giorni, di quanto era passato tra loro e il Duca, di lettere mandate pure ai Comuni di Parma e Reggio per un trattato comune, ec.

(5) Certo il Legato della Chiesa, Cardinal Del Poggetto.

(6) Era il tempo nel quale più ferveva la lotta tra il Bavaro e i Ghibellini da una parte, il Papa e i Guelfi dall'altra. Nella lotta erano pure immischiati, a causa dell'Antipapa Pietro da Corvara e della questione teologica circa la povertà di Cristo e del Papa, gli ecclesiastici, in specie i frati minori, parecchi de' quali s'erano ribellati. Gli ortodossi avevano allora fatto a Parigi un Capitolo Generale. Non sappiamo se si trattò di questo, o di altro simile che fosse stato tenuto, o si volesse tenere in Italia. Ved. RAYNALD, *Annales*, V, p. 400.

vostra rich(i)esta, e che volea pensare, per dare ordine a ciò che bisogna; e che il seguente die foste a llui, per conferire simigl(i)antemente sopra la vostra domanda, ricevemmo, e ciò che in questa parte et in altra parte contenea intendemmo, e isaminammo diligentemente e tritamente co' Savj nostri, e di ciò la vostra solitudine commendiano, e vogl(i)amo, e comandiamo a voi che messer lo Legato soliciitate sollicitamente, continuamente e saviamente, che chiaramente risponda al Capitolo Generale e che ssi faccia capo del fatto, sì come contiene la vostra ambasciata, se bene ci ricordiano, e che sollicitamente ci rispondiate della sua intentione, acciò che noi possiamo provvedere in quello che è da ffare, con ciò sia cosa che 'l tempo a llui e a nnoi continuamente se ne vada.

Negli altri due punti, che toccasti, d'avere ragionato co' Savj di Bologna di tagl(i)a e di conferire con noi della spesa del Duca di Brusvic, e de' cavalieri del Cerrugl(i)o, tutto dic(i)ate che fue di comandamento di messer lo Legato, pare ai nostri Savj che valicaste i termini della vostra ambasciata e de' ragionamenti a voi fatti a bocca nella Città di Firenze; e mai non fue intendimento del Comune nostro di trattare coi Bolognesi di tagl(i)a, né di queste cose, né ancora del fatto del detto Duca, ma fue e è intendimento che i' Legato si faccia capo di queste cose e che egli induchi gli altri Comuni a ciò e che egli mandi per lo detto Duca, e odalo, e co' llui tratti se a llui pare, e piace, con ciò sia cosa che i Fiorentini non sieno a ciò intendere sufficienti; e così crediamo che lla vostra ambasciata contenga. Siate, dunque, solliciti e cauti, sì come richiede il fatto, et, sì come del vostro senno ci confidiamo. Scritta in Firenze, a di xxvij di dicembre, di nocte (1328).

E sapete bene che ragionato fue quae di non volerci il detto Duca di Brusvic, se al Legato non piacesse averlo a ssé. Vogl(i)amo ancora che voi supplichiate a meser lo Legato, che x^m fiorini d'oro, che prestati li furono (1), li piaccia di farlici rendere, con ciò sia cosa che nnoi bisognamo di pecunia, sì come voi sapete bene. E questo dite a tempo che a voi piaccia (Ivi, c. 98).

7.

A Tomaso Dietaiuti (2).

Saremmo stati contenti che nel riformare della compagnia delle galee col Comune di Pisa la nostra conditione fosse migl(i)orata, o che almeno fosse dimorata per lo modo usato (3). Ma, poi che ne scrivi a' nostri della Biada che del guadagno

(1) Infatti nella « forma ambaxiate » surricordata non si parla di un formale incarico dato agli Ambasciatori circa la conclusione di una lega, e tanto meno di spese da farsi pel Duca suddetto e i cavalieri del Cerruglio.

(2) Nel marg. Apparisce frequentissimamente dal 1318 al '60 tra' Priori, i dodici Buonuomini, i Gonfalonieri di compagnia (ILDEFONSO, *Delizie*, XI, p. 52; XII, pp. 8, 76, 122, 132, 147, 178, 217, 228, 234, 238; XIII, 148, 172; XIV, 19, 27). A' 9 di lug. del '41 era già stato Ambasciatore; a' '17 di set. poi fu mandato a Rimini, il 20 e il 27 feb. '42 ad Arezzo (A. S. F., *Rif.*, *Carteg.*, *Miss.*, *I Cancell.*, reg. 6 cit., c. 81'; *Cap.*; 28, cc. 1', 10', 12). Si rileva da varie lettere ai Pisani e al conte Bonifazio di Donoratico del 15 ot. e 27 nov. '40, e 5 gen. '41 (Reg. 6 cit., cc. 3, 11, 22) che tra questa e i Fiorentini erano allora vive questioni a causa dell'interpettazione del trattato esistente fra loro circa il passaggio per Pisa delle mercanzie fiorentine; il 5 gen., anzi, furono mandati a Pisa, per trattare di ciò, Ambasciatori Matteo degli Albizzi e Tommaso Dietaiuti (Lett. cit.); sembra dunque che il Dietaiuti già fosse nelle vicinanze di Pisa con altro incarico del Comune.

(3) Fu in quest'anno peste e carestia a Firenze, cosicché il Comune dovè far venire grano « di pelago » (VILLANI G., XI, 114); per questo dovè noleggiar navi da' Pisani. Cf. AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 434 E.

delle galee non vogl(i)ono avere a fare ragione con noi, dimorando armate, o no, benché lla domanda apaiia non convenevole, è tanto il bisogno che cci costringe alla riferma, che cci conviene passare per l'altrui volontà. E però vogliamo che, se puo' abactere questa sconvenevolecza, ne facci tuo podere. Altrimenti colla nostra licentia farai la riferma. E noi di presente ti mandiamo il sindacato a poter ciò fare. Data in Firenze, a di xvij di dicembre (1340) (Ivi, 6, c. 16').

8.

Tingho de Mancinis (1).

Sentiamo alcuno apparecchio di novitadi nelle parti d'Arecco, e però scriviamo a tucte le comunanze di Valdarno ch'a ogni tua rich(i)esta, o per segno, o per messo, ti debbiano seguire et ubbidire (2). E però ordina colle decte comunanze certo segno, al quale debbino trarre co' l'armi loro, e, quando bisogna, trai verso le decte parti d'Arecco alla difesa dello Stato nostro (3). E di presente ch'ai avuta questa lectera, scrivi al Capitano nostro della guerra, il quale è ad Arecco, proferendo quello che commesso t'abbiamo, e notificando loro, che, per ogni novitade, la qual sentissono, ti debbino scrivere, sì che tu sappi a che punto et a che modo debbi trarre colla gente del Valdarno (4). Dat. ut supra, etc. (12 feb. 1341) (Ivi, c. 33).

9.

Naddo Bucelli (5).

Considerando che 'l nostro Comune è sempre voluto essere anzi cortese delle sue ragioni che intendere alla occupatione dell'altrui, abbiendo ricevuta informatione che nelle parti di San Bavello Guidalberto et Alberto, fratelli, Conti da Mudigl(i)ana (6),

(1) Nel marg. Dalla lettera latina a varj comuni del Valdarno Superiore, che in questo registro sta innanzi alla presente ed è dello stesso giorno, si rileva che era Podestà di Montevarchi. Si ha, poi, a lui una lettera latina del di 13 mar. successivo (Reg. 6 cit., c. 42'), e si sa che nel '45 fu de' Priori (Ivi, *Priorista di Palazzo*).

(2) È la lettera ricordata nella nota precedente.

(3) Per la nota congiura de' Bardi, scoppiata nel nov. antecedente, erano continui i timori e le voci di sollevazioni nel Dominio fiorentino, specialmente del Valdarno Superiore. Cf. VILLANI G., XI, 118, 119; AMMIRATO, I, pp. 436 sgg.; PERRENS, IV, pp. 222 sgg.

(4) Di questo e di altri capitani di guerra si trova spesso menzione nel Carteggio, ma se ne tace il nome e cognome.

(5) Nel marg. sin. Il Bucelli ebbe parte vivissima nelle cose della Repubblica, giacché fin dal 1320 lo troviamo Gonfaloniere di giustizia, e poi spessissimo Priore, tra' Dodici Buonomini, tra' Gonfalonieri di campagna, tra gli Ambasciatori, tra' Dodici d'Arezzo (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, c. 13'; *Fab.*, 19, c. 170'; ILDEFONSO, *Delizie*, XI, 58, 283; XII, 28, 136, 166, 178, 181, 208, 217, 235; XIII, 7, 17, 307). Ora doveva essere Rettore, o Castellano, della Repubblica in uno de' Comuni vicini a San Bavello, giacché in una lettera del 20 feb. antecedente i Signori pregano il conte G. da Battifolle di voler prestare una sua macchina, o trabucco, a messer Pietro, socio del Capitano della guerra, e a Naddo Bucelli che hanno incaricati « cum nostro aliquali exfortio », di umiliare la superbia di que' di San Bavello, i quali avevano molestato que' di San Godenzo (Reg. 6 cit., c. 36). Nel mar. '42 fu eletto Ambasciatore a Firenzuola (Ivi, *Cap.*, 28, c. 13').

(6) Da questa lettera parrebbe doversi dedurre che nella surricordata congiura de' Bardi Alberto e Guidalberto de' Conti Guidi si mantenessero fedeli al Comune, all'opposto di quanto dicono gli storici che ricordano solo come rimasti tali Simone e Guido di Battifolle (VILLANI G., XI, 119; PASSERINI in LITTA, *Famiglia Guidi*, tav. XI). Ma forse si tratta di uno dei soliti accorgimenti della Repubblica, che, secondo l'opportunità, accarezzava, o minacciava, i feudatarj più pericolosi.

i quali si per li preghi ch' avemmo ricevuto da' nostri chari amici (1), come per lor virtù medesima, reputiamo devoti amici nostri (2), àno certe ragione, le quali con honore del nostro Comune vorremmo potere accrescere; vogliamo che lle dette loro ragioni per te et per gli altri nostri uficiali sieno difese, et mantenate, et lasciate pacificamente possidere; ricevendo questo nostro volere per expresso comandamento, il qual vogliamo che ssie mandato a executione, sì che più non ci bisogni di scrivere e che i decti nobili amici nostri a ragione non si possano dolere, che noi siamo occupatori delle loro ragioni (3). Dat. in Firenze, a di viij di marzo (1341) (Ivi, c. 41').

10.

Forma d'ambasciata commessa per li Priori dell'Arti, Gonfalonier di Giustitia Consigl(i)o Popolo et Comune della Città di Firenze al discreto huomo Ranieri di Guido dell'Antella, dilecto cittadino et Ambasciadore del decto Comune et Popolo, la qual dèe referire al serenissimo Principe et Signore messer lo Re Roberto, per la Dio grazia di Ierusalem et di Cicilia Re (4).

In prima raccomandandi i decti Priori..., Gonfaloniere..., Consigl(i)o, Popolo et Comune con quella reverenza, che a tanto Signore si conviene, a' piè della sua Maestà, si come veri figliuoli et devoti della Celsitudine sua.

Item, che, come per più lectere (5) v'abbiamo significato, egli è più tempo che noi ci acorgemmo che nella terra Prato (sic) doveano insurgere novità per le diverse e contrarie volontà de' terrazzani, et maximamente per la tornata di messer Vita de' Pugl(i)esi (6); poi n'è seguito ch'e' Pugl(i)esi e' Rinaldeschi ne sono mandati fuori e continuamente contra loro et loro sequaci s'apparecchiano nocevoli notadi (novitadi?). E Noi, a rich(i)esta del nostro Vicario con nostri Ambasciadori e con nostra gente d'arme, quando avemo sentito alcuno apparecchio di novità, abbiamo,

(1) Tali raccomandazioni sembra fossero fatte fin dal 20 di feb. antecedente dal Capitano Generale della guerra, Ranieri, Conte di Donoratico (Reg. 6 cit., c. 35').

(2) I Signori scrivono, infatti, quel giorno stesso ai due, assicurandoli che non solo i loro diritti debbono essere mantenuti, ma anche accresciuti. Ved. ivi, c. 36; circa Guido e Guidalberto, ILDEFONSO, *Delizie*, VIII, 121, 149, 183, 187.

(3) Non finiron qui tali questioni, giacché del giug. '44 sono un compromesso e un lodo tra il Comune di Firenze e Guidalberto, pei quali si decide che San Godenzo e San Bavello appartengano in perpetuo al Comune di Firenze (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 17, cc. ccxx sgg.).

(4) Dello stesso giorno è la lettera con la quale i Fiorentini notificano al Re d'aver eletto Ambasciatore presso di lui « prudentem virum Ranieri Guidonis de Antilla » (Reg. 6 cit., c. 85). Nato agli 8 di mag. 1304, non troviamo ch'egli avesse altri ufficj, prima né dopo, a Firenze, e da questo, come da altri indizj, parrebbe non inverisimile, ch'egli fosse un mercante, o banchiere, fiorentino residente in Napoli, o nel Regno. Ved. POLIDORI, *Ricordi di Guido dell'Antella* (padre del nostro), p. 14.

(5) Dal 4 di nov. al 12 mar. si trovano nello stesso reg. (cc. 77, 79, 81, 82, 84, 86, 87) e nel seguente (cc. 38, 43', 46, 47) lettere tra' Fiorentini, il Re ed altri circa il complotto di Prato, avvenuto in questi mesi e collegato col complotto de' Bardi. Non si può decidere se qui segua sia una *v* o una *n*. In questo caso si intenderebbe di lettere scritte al Re, e il senso tornerebbe benissimo; ma, se, come la forma grafica piuttosto fa credere, è una *v*, o deve intendersi che Ranieri fu pure informato, con varie lettere, di quei fatti, o che il dettatore alluda con questa forma un po' contorta, ma spiegabilissima, a quelle scritte al Re.

(6) Questi, che già nel '25 era stato traditore a Prato con Castruccio, fu l'anno dopo processato dal Duca d'Atene, ed ebbe mozza la testa. Ved. ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 43, 44; PAOLI, *DUCA D'ATENE*, doc. 12; cf. VILLANI G., XI, 122; AMMIRATO, I, p. 439 E; PERRENS, IV, 223, 257).

riparato, e continuamente, con ciascuno de' detti due rimedj, ripariamo (1). E non però di meno dello stato di quella Terra stiamo in continua gelosia, temendo che quivi non si commetta cosa che ssia detractiōne dell'onore della Real Maiestà e turbatione di noi devoti suoi; perché noi, constrecti, più per necessità che per volontà, crederemmo che ssi convenisse all'onore della detta Maiestà et alla sicurtà dello Stato di quella Terra et nostro, che la guardia general di quella Terra fosse commessa liberamente al Governo del decto Popolo et Comune (2), e di far testimonianza di noi medesimi quanta sia la devotione ch'abbiamo a quella Maiestà, e, per consequente, quanta dèe essere la confidenza che lla sua Celsitudine dèe aver di noi, sì per l'affectione et sì per la potenza che Dio ci à data, sarebbe di soperchio, e però rimangha nella circumspectione et nel giudicio della sua discretione; offerendo di far di quella Terra quella guardia, che, colla gratia di Dio, sarà honore della detta Maiestà et stato di quella Terra et de' suoi devoti circostanti.

Item, con ciò sia cosa che lla Real Maiestà abbi rich(i)esti per suoi Ambasciadori i Signori da Milano di legha et di compagnia, et abbia actesa la venuta degli Ambasciadori di quegli Signori, i quali, pochi di sono passati, passarono per questa Città per venire alla detta Maiestà, et ultimamente la Real Celsitudine ci avesse notificata e mandata copia delle lectere, i quali (sic) mandava a' detti Signori da Melano, sollicitando l'andata de' decti Ambasciadori (3), et non sentimo che scrivesse a niuno altro lombardo, considerando l'antica et novella devotione et unitade che i Signori di Ferrara, Bologna et Padova àno sempre avuta alla decta Maiestà, senza alcuna diversità d'animi; crederemo che ssi convenisse alla sua Celsitudine di scrivere a' detti Signori con singulare affectione ricordando l'utilità della detta legha e pregarli che a quella dovessero venire lietamente (4).

Item, con cio sia cosa che noi abbiamo sentito che messer Acço da Coreggio con ambasciata de' Signori della Scala sia stato a nostro Segnor messer lo Papa, et vada alla Real Maiestà; avisando che verisimilmente debbia fare ambasciata sopra tal materia, che potrebbe tocchare a noi, benché di sue ambasciate non sia da potere prendere troppa sicurtà, o nulla, abbiendo respecto alle cose passate (5), non dimeno che alla Real Maestà piaccia di partecipare al detto Ambasciadore quello che ssi ragiona che al nostro Comune potesse; acciò che noi, informati col consigl(i)o Reale, possiamo provvedere utilmente allo Stato nostro. In queste cose usando quelle pa-

(1) Agli 8 di mar. era Vicario Generale del Re in Prato Filippo Grillo da Salerno, il quale, insieme coi Consigli di Prato, chiedeva ai Fiorentini uno, che sotto di lui reggesse la Terra (Reg. 6 cit., c. 46). Non sappiamo se un altro Rettore, o Vicario, Fiorentino già fosse in Prato, e se quello richiesto fosse subito mandato; quindi neppure a quale di essi, o se anche al Vicario regio, si alludeva qui. Si noti che dal 24 feb. erano state mandate milizie fiorentine e il 26 un Ambasciadore, Bernardo Ardinghelli (Ivi, 5, c. 84; 6, c. 38').

(2) Questa dimanda era stata già fatta al Re nella cit. lettera del 24 feb.

(3) Son varie le lettere che furono scritte dall'una parte e dall'altra prima di questo giorno e dopo circa la disegnata lega (Ved. reg. 5 cit., cc. 81', 82, 84, 86', 88). Fino dal 3 di feb. i Fiorentini parlavano al Re di lega coi Signori di Milano, di Padova, di Bologna e di Mantova, e poi con Obizzo, Marchese d'Este; aggiungono in fine che ad essi si unirebbero pure gli amici Perugini e Senesi (Ivi, c. 81').

(4) Infatti a' 17 di giug. fu fatta la lega contro il Bavaro tra Firenze, Re Roberto, i Signori di Milano e Bologna, gli Estensi; Siena e Perugia. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 32, c. 116; AMMIRATO, I, p. 441 C.

(5) Circa questo viaggio di Azzo a Napoli, i maneggi de' Fiorentini e la parte che Azzo da Coreggio ebbe poco appresso nella vendita di Lucca, fatta dai Signori della Scala ai Fiorentini, ved. *I Capitoli*, II, n. 16-34, 13^a, 14^a; AMMIRATO, I, p. 440 C.

role reverenti et inductive, che al detto Ambasciadore vedrà che si convegna, sollicitando la expeditione di questa ambasciata, e, mostrando saviamente come lo 'ndugio può verisimilmente essere nocevole a ciaschuna di quelle cose, delle quali al detto Ambasciadore è fatta commessione (1). Data in Firenze, a di xij martij; none indictionis (1341) (Ivi, 5, cc. 85, 86).

11.

Capitaneo Custodie Aretine Civitatis (2).

A noi è mostrato per certi cari cictadini che all'onor nostro si confarebbe la riconciliatione del Proposto d'Arecco co' nostri dilecti della casa da Pietramala (3). E, benché per alcuno modo singulare abbiamo sentito che a' decti nostri dilecti non dispiacerebbe cosa che in questa parte fosse di nostro piacere, nondimeno senza la coscienza loro non intenderemo a questa riconciliatione, che noi non fossimo in prima molto certi che questo fosse di lor coscienza, perché in niuno caso vorremo mancare verso loro contra nostro dovere...; onde noi vogliamo che tu ti certifichi da lloro, et che tu procuri, che per lor lettera et per tua noi siamo certificati che questa riconciliatione piaccia loro, acciò che 'l detto Proposto possa dimorare in Arecco co' llor gratia et co' llor volontà. E, senza questa risposta, non intenderemo a ffar sopra ciò provisione; la qual risposta vogliamo che senza indugio ci mandi. Data Florentie, die vij d'aprile, indictione nona (1341) (Ivi, 6, c. 52).

12.

Imbono de Medicis (4) et Sandro Buti (5).

Vogliamo che, per ogni modo, la campana da Vernia sia condotta a Firenze (6). E perciò mettete in ordine come più salvamente si possa condurre, e mandateci

(1) A' 24 di mar. il Re chiedeva che i Fiorentini gli mandassero Ambasciatori per trattare della lega (Reg. 5 cit., c. 88); 4 giorni dopo essi rispondevano che li avrebbero mandati (Ivi); del 4 d'apr. è la « forma ambaxiate » a Matteo degli Albizzi e Filippo di Contuiccino, Ambasciatore al Re (Ivi, c. 89'), nella quale si danno istruzioni, non solo circa la lega, ma pure circa le cose trattate nella precedente ambasciata da Ranieri.

(2) Nel marg. sin. Si rileva da due lettere che il dì 8 feb. era Capitano d'Arezzo certo Luigi...; il 21 d'apr. messer Leonardo Strozzi (Reg. 6 cit., cc. 32', 55').

(3) È noto come i Tarlati, già Signori d'Arezzo, nel '36 l'avevano ceduta a' Fiorentini, e a questi s'eran sottomessi. Ved. *Provv.*, 38, c. 11; *Cap.*, 17, cc. 1 sgg.; PERRENS, *Histoire*, IV, pp. 206, 207. Proposto della Cattedrale d'Arezzo era messer Bandino di Neri Ubertini. Ved. sotto, n. 38, nota 1.

(4) Imbono di Bernardino de' Medici apparisce nel mag. di quell'anno come mallevadore di uno de' Priori, e nel giug. successivo come uno de' Sindaci del Comune (A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 19, cc. 173', 179', 180).

(5) Nel marg. sin. Appare due volte mallevadore di Priori nell'apr. e nel giug. dello stesso anno (Ivi, cc. 174', 283').

(6) Dopo la congiura de' Bardi la Repubblica volle privarli di tutti i castelli che occupavano nelle vicinanze di Firenze, e prese Vernio a messer Piero de' Bardi, dandogli in compenso 4960 fiorini. Ved. VILLANI G., *Cronica*, XI, 119; AMMIRATO, I, p. 439 C; PERRENS, *Histoire*, IV, p. 225. Del 26 giug. è una lettera al Notaro del Comune di Vernio in cui gli si danno istruzioni circa la sua giurisdizione in quel castello (Reg. 6 cit., c. 77').

le some che cci avete a mandare. Ma, se aveste difecto di somieri, scrivetelci, et noi vi manderemmo de' muli. L'altre cose ch'avete a fare, studiate di farle sollicitamente. Data in Firenze, a dì xxij di giugno, indictione viii^a (1341) (Ivi, c. 76).

13.

Imbono de' Medici et Sandro di Buto (1).

Vogliamo che lla campana di Vernia sia conceduta agli uomini del Comune di Vernia, che ne faccino, intorno all'uso di quella, come piace a lloro; e che lle case di Codimocça, che sono fuor della porta, rimangano a coloro di cui sono senza essere disfatte, facciendo disfare interamente le mura e le forteçce di Vernio, si che, per cagione di quelle case, non vi rimanga muro. E quella casa piccola, ch'è lungo la chiesa, anche vogliamo che, per l'uso del prete, debbia rimanere senza essere guasta. L'altre cose che commesse vi sono, fate sollicitamente. Data in Firenze, a dì xxv di giugno, indizione viii^a (1341) (Ivi, c. 77).

14.

Guccio Tolomei (2).

Ricevemo ogi le vostre lectere, et intendemmo la domanda che si fa per li soldati, de' quali siete Capitano, cioè che, levando gli avversarj nostri da campo per via d'arme, vogl(i)ono paga doppia, mese compiuto et menda di cavalli (3). A che noi rispondiamo che nel detto caso siamo contenti della domanda loro, et colla nostra licentia gli possiate promettere, et di questo facciate a lloro per nostra gratia et piacere, et, per lo nostro Comune, quella sicurtà, della quale eglino sieno contenti, perciò che senza dubio per noi fia loro observato, sperando che la loro buona volontà, insieme colla vostra, faccia noi essere victoriosi. Data Florentie, die xx d'agosto, none indictionis (1341) (Ivi, c. 91).

(1) Nel marg. Ved., per questa lettera, le note alla precedente. Il 15 giug. '44 fu eletto, con altri, Ambasciatore a Pisa (Ivi, *Cam., Usc.*, 5, c. 112'). Non sappiamo se sia lo stesso « Sander Buti « Del Riccho », che il 22 feb. '42 fu eletto Ambasciatore, per un mese, nelle parti di Lunigiana (Ivi, *Rif., Cap.*, 28, c. 11').

(2) In marg. Messer Guccio Tolomei da Siena è ricordato nel 1342 come testimone ad una supplica presentata al Duca d'Atene. Nell'ot. '43 s'offre come paciere tra gli Aretini e que' da Pietramala; nel mag. '44 raccomanda alla Signoria Fiorentina il consanguineo Conte Guidalberto da Modigliana (Ivi, *Cart., Miss.*, I *Cancell.*, Reg. 8, cc. 30', 83; ILDEFONSO, *Delizie*, VIII, p. 123).

(3) Son questi i giorni nei quali i Fiorentini speravano di prender possesso di Lucca che avevano acquistata dagli Scaligeri e che loro era contesa dagli eredi di Castruccio e da' Pisani. Molte sono le lettere con le quali essi esprimevano questa speranza e chiedevano aiuto agli amici Perugini, Senesi, Estensi, Bolognesi, ai Visconti, agli Scaligeri, a Faenza, Forlì, Rimini, Cesena, ec. Ved. *Carteg.*, reg. 6 cit., cc. 80', 81, 84', 86, 90', 91'; *I Capitoli*, II, p. 280, n. 16 sgg.; VILLANI G., XI, 130; AMIRATO, I, pp. 442 sgg.; PERRENS, IV, pp. 226 sgg.

15.

Spinello de Mosciano (1) et Iacobo de Albertis (2).

Non obstante quello che commesso v'abbiamo (3), però che la nuova dispositione fa mutare nuovo consigl(i)o, al tucto vetiamo che lla possessione della Città di Lucca prendiate senza nostra spressa licentia et comandamento. La cagione che ci muove è molta manifesta; e però ne tenete il modo che noi ne scriviamo. Data Florentie, die xx d'agosto, ind. viiiij (1341) (Ivi, c. 91').

16.

Eisdem (4).

Non obstante la lectera che vi scrivemmo iersera (5), vogliamo che, se per sconficta de' nemici, o per fuga, o per levata di campo, la nostra gente con ischiere fatte, o con bandiere levate, magnificamente et honorevolmente entra nella Città di Lucca, che voi, con nostra licentia, liberamente riceviate e confessiate la possessione della detta Città. E in ogni altro caso vogliamo che niuna confessione, o ricevimento, dobbiate fare. E questa ultima parte vogliamo che sia segreta. Data Florentie, die xxj agosto, none indictionis (1341) (Ivi).

17.

Domino Talano de Adimaris (6) in Partibus Vallis Arni Superioris (7).

Piace a noi ch'abbiate provveduto a buona guardia nelle terre che commesse vi sono (8), ma vogl(i)amo che non ci pognate adosso troppa spesa, però che ne siamo

(1) Fin dal 1309 troviamo abbondantissime notizie su di lui, che fu molte volte de' Priori, de' dodici Buonuomini, de' Gonfalonieri di compagnia; tre de' Gonfalonieri di giustizia; deputato alla guardia di Pistoia, alla costruzione di Firenzuola, alla fortificazione di Montecatini; Savio del Comune; sbandito di Arrigo VII; Ambasciatore a Venezia e ad Arezzo; degli Ufficiali della Condotta, Rettore di Gubbio. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, c. 25; *I Capitoli*, II, p. 362, n. 3; ILDEFONSO, *Delizie*, X, pp. 74; XI, 6, 47, 58, 62, 126, 206; XII, 9, 123, 136, 142, 153, 170, 181, 198, 203, 221, 227, 231, 288, 293, 344; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 51, 52, 55, 56; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 484 B.

(2) Nel marg. Quanta fosse l'autorità e il valore di Iacopo Alberti non starò a dire, anche per non ripetere quanto già fu scritto dal PASSERINI (*Gli Alberti*, vol. I, p. 63). Basti ricordare che fu Podestà di Pistoia e di Perugia e Gonfaloniere di giustizia; che svelò la nota congiura de' Magnati del 1341 e fu gran parte nelle pratiche di quell'anno per l'acquisto di Lucca (AMMIRATO, I, p. 442 A; PERRENS, IV, pp. 223, 233). Il 6 apr. del '42 fu eletto Ambasciatore a Siena (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, c. 17), Ved. circa la sua benevolenza verso Niccolò Monachi, sopra, p. 102.

(3) Da quanto si dice nella seguente lettera sembra si rilevi che erano Commissarj della Repubblica, o come Sindaci e Procuratori, deputati a prender possesso della Città in forma legale. Non troviamo il doc. dell'elezione; forse fu fatto un istrumento di sindacato, del quale, poi, perché la presa di possesso non avvenne, non si tenne conto.

(4) Nel marg. sin.

(5) È la lettera precedente.

(6) Si trova spesso ricordato tra gli ufficiali, o i cittadini fiorentini; qui basti dire che fu Commissario nel 1341 all'esercito fiorentino e poi nella Balìa successa alla cacciata del Duca d'Atene nel '43. Ved. ILDEFONSO, *Delizie*, XI, 241 289; XIII, 68, 200, 301; XIV, 214; PERRENS, IV, p. 309.

(7) Nel marg. Talano fu eletto, con altri due, Ambasciatore nelle parti del Valdarno Superiore il 22 feb. per un mese; poi di mag. (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, co. 12, 23').

(8) Si tratta dei giorni nei quali i Fiorentini facevano i maggiori sforzi per l'acquisto di Lucca,

molto gravati (1). E quella spesa che voi ordinate, fate che lle terre, in cui favore si fa, contribuiscano alle spese per tal modo, che noi non ne siamo troppo gravati. Data Florentie, die xxviiiij martij, x indictionis (1342) (Ivi, 7, c. 14').

Spinello da Mosciano (2).

18.

Piace a noi la victoria avuta nelle parti di Carfagnana coll'aiuto di Franceschino et de' nostri soldati balestrieri (3), e dispiaceci che i detti balestrieri non abbiano voluta proseguire la victoria; ma non veggiamo da poterci porre rimedio a' difecti passati; et anche del danno ch'anno fatto a' nostri abbiamo turbatione, et anche non è tempo da punirlo (4). Vog(i)amo che actendiate sollicitamente alle cose che si partengono al nostro honore et al vostro dovere, e cosi speriamo. Del nuovo Capitano provedremo; non di meno di costà non vi partiste senza la nostra licenza, tucto che crediamo avere proveduto prima che 'l termine compia (5), Data Florentie, xvij aprilis, x ind. (1342) (Ivi, 7, c. 23').

19.

Ambaxiatoribus Aretium destinatis (6) scriptum fuit (7).

Acciò che lle cose, per le quali voi foste mandati ad Arezzo, abbiano quella perfectione, la quale noi et voi desideriamo (8), essendo qua venuto il magnifico messer Giovanni marchese per nostro Podestà e per difensore della libertà nostra, il quale, per parte degli Aretini, ci à reportate certe cose, intendiamo di presente mandarło costà a dare compimento a quello che sia salute e stato del Comune

mentre i Ghibellini e i feudatarj che mordevano il freno, come i Bardi, gli Ubaldini, gli Ubertini, approfittando delle difficoltà in cui quelli si trovavano, provocavano ribellioni nel Contado e Distretto, tentando di far insorgere Arezzo. Ved. VILLANI G., XI, 139; AMMIRATO, I, p. 450; PERRENS, IV, pp. 243 sgg.

(1) È noto come, infatti, i Fiorentini si trovassero allora spossati ed esausti di danaro. Ved. opp. e luoghi citt.

(2) Nel marg. sin. Circa Spinello, ved., sopra p. 636, nota 1. Giova solo ripetere che poco appresso, il 27 di mag. del '42, fu Ambasciadore ad Arezzo ed estratto insieme Ufficiale della Condotta.

(3) Sembra si tratti di un piccolo vantaggio avuto dalle armi fiorentine in Garfagnana. Di esse non parlan gli storici, ma in una lettera scritta dalla Signoria il 17 apr. ai Lucchesi si manifestano loro le più liete speranze di vittoria. Ved. Reg. 7 cit., c. 23' e VILLANI, AMMIRATO, PERRENS, opp. e ll. citt.

(4) È nota l'indisciplinatezza di quelle milizie nonché la dubbia fede dei capi.

(5) Da quanto qui si dice sembra possa rilevarsi che Spinello era Commissario della Repubblica, o Capitano delle milizie. Anche il fatto che poco appresso dovè andare ad Arezzo c'indurrebbe quasi a supporlo.

(6) Di quattro giorni dopo è la procura con la quale i Quattordici della Balla creata dopo cacciato il Duca d'Atene danno incarico ai cavalieri Fornario di Lotteringo de' Rossi e Niccolò di messer Andrea Strozzi e a Deگو di messer Biagio Tornaquinci di liberare Arezzo dal giuramento di fedeltà, ec. (A. S. F., *Dipl., Rif., Atti Pubbl., ad an.*; cf. PAOLI, *Duca d'Atene*, pp. 180, 267). Non sembra improbabile possano esser questi gli stessi Ambasciatori.

(7) In marg.

(8) Appena cacciato il Duca, gli Aretini pure s'erano ribellati (VILLANI G., XII, 24; AMMIRATO, I, p. 472; PAOLI, l. cit.); è naturale che i Fiorentini cercassero di tenerli fedeli alla Repubblica e mandassero subito colà i loro Ambasciatori.

nostro et di quel d'Arezzo (1). E però sarete co' llui, aoperando nondimeno in questo mezo quello che vedete che bisogni. E sopra questa materia medesima scriviamo al Comune d'Arezzo, perché in fino alla venuta sua non si proceda per loro ad alcuna novità (2). Datum ut supra (8 ag. 1343) Ivi, 8, c. 2).

20.

Marchioni de Monte Sancte Marie, Potestati et Ambaxiatoribus nostris Aretium destinatis (3).

La vostra lectera data al Monte di x agosto, dove contaste la dispositione degli Aretini, avemo intesa (4). Alla quale vi rispondiamo che non ci pare che 'l Comune di Firenze abbia aoperato per li Guelfi d'Arezzo quello perché debbiano mostrare tanta rigidezza verso lui, quanta voi ne scrivete. Non di meno, essendo noi verso loro quello che noi ci sogl(i)amo, presopponendo che 'l Comune di Firenze si dispongha di fargli liberi, la qual cosa si conviene fare con solennità de' Consigli (5), vogl(i)amo che procuriate d'avere risposta da loro di quello a che eglino verrebbono dell'altre cose che vi furono commesse, e che fossero onorevoli per lo nostro Comune. E questa risposta ci pare che procuriate d'avere senza niuno indugio, e con essa venite a Firenze il più tosto che potete, sì che, pognendosi eglino al convenevole, possiamo dare spaccio alla bisogna, secondo la risposta loro. De' facti di Castiglione ci riscrivete di presente ciò che n'avete sentito (6). Die xij d'Agosto, xj ind. (1343) (Ivi, c. 5).

(1) L'invio del marchese Del Monte fu annunciato agli Aretini con lettera dello stesso giorno, con la quale al Marchese si dà notizia della sua elezione a Podestà di Firenze sotto certe condizioni (Reg. 8 cit., c. 3) e l'istrumento di accettazione (Ivi, c. 3'). Nei quaderni della Camera troviamo moltissimi pagamenti fatti a lui come Podestà e alla sua Famiglia (*Usc.*, 2, cc. 30, 38, 44; 3, cc. 273', 278). Terminato l'ufficio suo, rimase al servizio del Comune con 125 fanti tra' quali quattro Capitani, per quasi tre mesi, dal 5 mar. al 31 mag. '44. Ved. *ivi*, 5, c. 102'. Circa i suoi servigi antecedenti allo stesso Comune, ved. LITTA, *Marchesi del Monte S^a Maria*, tav. IV.

(2) È questa la lettera surricordata agli Aretini, nella quale, infatti, si dice: « Velit igitur benivolentia vestra usque ad eius adventum non procedere ad aliquas novitates, per quas nostra salubris intentio a bono proposito rationaliter verteretur ». Si trattava, naturalmente, di concordare i patti ai quali gli Aretini sarebbero lasciati in libertà; su di essi ved. AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 473.

(3) In marg. Sembra questi Ambasciatori debbano esser gli stessi che i ricordati nella lettera precedente.

(4) Ved., per questi fatti, le note alla lettera precedente.

(5) Infatti del dì 11 set. successive è la « liberatio Aretinorum cum certis pactis » (A: S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, c. 57).

(6) Secondo l'AMMIRATO (*Istorie*, I, p. 472) fu reso da Andrea de' Bardi a Iacopo Pulci, per d'anni, a' Tarlati e da Guelfo Buondelmonti e Nerlo Accorso fu reso Arezzo. Agli 8 d'ag. era sempre Castellano a Castiglione il Buondelmonti, cui quel giorno appunto fu dato ordine di obbedire al Marchese Del Monte e agli Ambasciatori fiorentini in Arezzo (Reg. 7 cit., c. 2'); del 24 ag. e 6 set. son due lettere del Comune a Piero de' Tarlati in favore di alcuni che in quella Terra avevano sofferto ingiustizie (Ivi, cc. 8, 16'). Particolareggiate notizie su quest'episodio, che sembra fosse abbastanza importante, si hanno in una lettera scritta il 13 ag. ai Perugini (Reg. 8 cit., c. 5') e nell'istruzione degli Aretini ai loro Ambasciatori a Firenze del 18 ag. Ved. PAOLI (*Duca d'Atene*), p. 266, n. 324, che ne pubblica una parte con la data 11 ag. I Marchesi Del Monte fin dall'11 mag. '37 s'eran sottomessi a Firenze (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 22, c. 88').

21.

Francisco Boccaccini (1).

Avemo inteso che, per coscienza de' nostri Ambasciadori, i quali mandammo ad Arezzo, venisti alla guardia della ròccha di Civitella con xv fanti, co' quali ài servito, secondo che noi crediamo, solecitamente, perché noi vogl(i)amo che intorno alla detta guardia debbi actendere, et noi provedremo intorno alla tua satisfacione per lo tempo ch'a' servito e che servirai. Et intorno alla detta guardia vogl(i)amo che debbi ubidire a Ugolino degli Adimari, Castellano della detta ròcca (2). Dat. Florentie, die xxij augusti, xj ind. (1343) (Ivi, c. 7').

22.

Thomaso Dietaiuti (3) Ambaxiatori Pisis costituito (4).

Intesa la tua lectera, dove contasti della ruberia, che dèe essere stata facta di viiiij cento capita di bestie di messer Dino della Ròccha (5), incontanente ne scrivemmo lectere di comandamento al Comune di Barga et di Coregl(i)a et a' soldati nostri, che sono là, a ciascheduno per sé (6), et intendiamo di fare nostro podere, perché messer Dino sia restituito in ogni caso, che a noi sia possibile, essendo le cose ne' termini che tu ne scrivi, la qual cosa ci dispiacerebbe.

A l'altro facto, per lo quale i Pisani àno facti Ambasciadori que' Savj, che che tu ne scrivi, abbiamo deliberato di fare, dalla parte nostra, simigl(i)ante electione, e di presente ne riscriveremo quello che facto n'avremo (7) et quello che intorno a ciò avrai a riferire, non partendoti di costà senza la coscienza nostra. Dat. Florentie, die vigesimo nono augusti, xj ind. (1343) (Ivi, c. 12).

(1) In marg. Il 29 d'ot. gli è pagata certa somma perché era stato per un mese alla custodia del cassero di Civitella (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 2, c. 30). Era un conestabile con 14 fanti, e anche appresso apparisce spesso al servizio del Comune nella stessa, o simile condizione (Ivi, 5, c. 104; 6, cc. 137', 163'; 7, c. 176).

(2) L'anno 1328 era stato Commissario nell'esercito fiorentino contro il Bavaro (ILDEFONSO, *Delizie*, XI, 241); nel gen. del '42 fu eletto Podestà di Montecatini (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, c. 3'). Era sempre Podestà in detta terra il 21 di set., come si rileva da una lettera di quel giorno (Reg. 8 cit., c. 126), e fu eletto Podestà di Gubbio nel '45 (DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, n. 312).

(3) Ebbe nei due anni precedenti parecchie ambascerie, cioè a Rimini il 17 dic. '41, ad Arezzo il 20, 27 feb., 15 mag. '42, in Lombardia il 31 lug. successivo (Reg. 8 cit., cc. 1', 11', 12, 24, 32).

(4) In marg.

(5) Personaggio ragguardevole e Vicario della Repubblica Lucchese. Si hanno lettere dei Fiorentini del 12 e 21 apr. '44 « Domino Dino de Rocha Vicario et Antianis Lucanis » (Ivi, cc. 74', 76), e molte notizie intorno all'opera sua si desumono dai *Regesti* del FUMI, p^e I, n. 133 sgg.

(6) Immediatamente avanti a questa e dello stesso giorno è una lettera « Comuni Barge et stii pendiaris inibi constitutis », nella quale s'ordina di restituir subito dette bestie nel caso che da alcuni di essi siano state predate.

(7) Della risposta al Dietaiuti non abbiamo traccia: ma del 1^o set. è una lettera ai Pisani, dalla quale si rileva che erano le solite differenze a causa delle merci fiorentine che passavano di Pisa. Se vogliono siano mandati Ambasciatori comuni in San Miniato, i Fiorentini son pronti a farlo: pregano, quindi, di spedire i mercanti fiorentini in Pisa, preso prima sufficiente pegno pel pagamento delle gabelle, finché tutto non sia concordato (Reg. 8 cit., c. 13). Il 12 di set. son mandati Ambascia-

23.

Bartholomeo de Adimaribus d. Gherardi Sgrane (1).

Abbiamo scrieto a' Vicarj di Valdarno e di Chianti che proveggano alla guardia di Gallatrona et a certe altre, come v'avranno proveduto (2). Vogl(i)amo che torni a Firenze colla licenza nostra. Dat. Florentie, die xxx augusti, xj ind. (1343) (Ivi).

24.

Domino Pepo Vicario (3).

E pare che lla lectera, che vi fu scrieta per l'Ufficio de' Xiiij, dove fu comandato alle comunanze, che vi sono soctoposte, che vi dovessero pagare del vostro salario, che a ciascuna fosse conceduto di chiamare suo Podestà, la qual cosa non fu mai scrieta né conceduta (4). Ma, se voi guarderete bene quella lectera, ella comincia, che più comunanze ci avevano mostrato d'essere contente che ciascuna eleggesse suo Podestà, alle quali noi n'abbiavamo compiaciuto (5); e questo si vuole intendere di quelle che n'erano contente, et che cie l'avevano mostrato, e non dell'altre; sì che a volere inducere le comunanze a pagarvi, ci conviene tenere altro modo che quello che voi ne scrivete. Perché noi vi mandiamo con questa nuova lectera di comandamento che debbiano pagare (6); e per altra lectera vi rispondiamo de' facti di Cerreta et di Sorico, la qual vi mandiamo con questa (7). Di buona guardia vi sollicitiamo. Dat. Florentie, die xxx augusti (1343).

Vogl(i)amo che cci riscriviate quante guardie, di che conditioni, et d'onde si vorrebbono deputare alle fortezze di Pescia (8), riscrivendoci il numero di ciascuna. Dat. ut supra (Ivi).

tori in San Miniato messer Francesco di Betto Brunelleschi, messer Tommaso Corsini, messer Forese da Rabatta, Giorgio di Barone, ser Marco di ser Bono da Ugnano; il 13 vi fu mandato pure Antonio degli Albizzi (Ivi, cc. 17', 21). È probabile a queste cause se ne aggiungessero altre per le minacce dei Pisani a Pietrasanta, delle quali si lamentano i Fiorentini a' 5 di set. (Ivi, c. 15') e per certi movimenti ostili in Garfagnana, come si può supporre da altri documenti, tra' quali una lettera del 9 set. di Francesco Castracani al Vicario di Barga (Ivi, c. 20). Per la pace che poi fu fatta, ved. VILLANI G., XII, 25; AMMIRATO, I, p. 484; PERRENS, IV, 350.

(1) In marg.

(2) Nessuna traccia abbiamo di queste lettere.

(3) In marg. Da due altre lettere del 14 e 29 ag. a messer Pepo Adimari, Vicario di Valdinevole, si rileva che questa pure a lui è diretta (Reg. 8 cit., cc. 6, 12). V'era già Vicario il dì 8 d'ag. e fu confermato fino a nuova disposizione il 27 set. (Ivi, cc. 2', 27'). Non v'era più alla fine del nov. successivo, quando gli fu pagato l'ultimo salario per un mese e 5 giorni dal 6 di set. (*Cam., Usc.*, 2, c. 42). Nell'apr. dell'anno seguente fu mandato Ambasciatore nella Romagna Toscana (Ivi, 4, c. 80). Fin dal gen. del '29 era stato Ambasciatore a Perugia e Siena. Vedi DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 61.

(4) Reg. 8 cit., c. 7. Non è diretta al Vicario ma « ad Comunitates Vallium Nebule et Ariane »; forse ad esse fu trasmessa per mezzo suo. Non vi si dice che sia stata scritta dall'Ufficio de' Quattordici; s'ordina loro, però, di pagare a lui il salario; ed un ordine più particolareggiato fu dato il 10 set. successivo (Ivi, c. 18).

(5) Dice, infatti: « Plurime Comunitatum vestrarum ostenderunt nobis, se esse contentas ut una-
« quaeque suum eligeret Potestatem..., quibus, ex dilectione, providimus complacendum... ».

(6) È un'altra lettera del 30 ag. (Ivi, c. 12).

(7) È quella sopra cit. del 29 ag.

(8) Delle fortezze, e guardie, e soldatesche di Pescia era stato già scritto più volte all'Adimari fino dal 14 ag. (Ivi, cc. 5, 6).

25.

Iacopo de Albertis (1) et Niccolao Guicciardini (2) Ambasciatoribus in Curia degentibus (3).

Ricevuta la vostra lectera, tucto che non abbiamo sentore che 'l Duca sia per venire costà, ma vegnendo, o no, avemo deliberato di scrivere a nostro Signore messer lo Papa, et a tucti, o gran parte, de' Cardinali, sì per informatione della necessità che ci costrinse a non poter più sostenere la tirannia del Duca, e sì per notificare come abbiamo riformata la citadinanza in istato comune (4). E a ciascuno, che in questa parte vi creda, come a noi, et a vostra informatione, vi scriviamo in questa la copia della lectera del Papa (5) et quella de' Cardinali (6); la quale, veduta, v'informerà megl(i)o di quello ch'avrete a referire, tucto che molte cose si possano dire per scusa di noi, le quali non sono nella nostra lectera, le quali lasciamo alla discretione vostra. E però vogl(i)amo che in ciò aoperiate savia-mente ciò che si conviene, riscrivendo a noi la risposta che riceverete, dicendo che ora siamo liberi al servizio et all'onore della Chiesa, come solemmo, volontariamente; ove, essendo sotto tiranno, forse costrecti ce ne sarebbe convenuti partire, quando fosse suto il volere del tiranno, il quale più per arappare (sic) che per troppa devotione se ne mostrava devoto (7). Dat. ut supra (13 set. 1343). (Ivi, c. 20').

26.

Ambaxiatoribus florentinis Aretij constitutis (8).

Come voi sapete, innanzi che voi vi partiste, fu deliberato per noi che il Comune di Perugia non fosse rich(i)esto nella concordia degli Aretini (9). Ora, essendo venuti qua Ambasciatori di Siena per le novitadi che sono occorse, siamo rich(i)esti

(1) Ved. sopra, n. 15, nota 2.

(2) Fin dal '28 fu incaricato di trattar la pace coi Genovesi; nel giug. '41 fu scrutinato per Sindaco del Podestà; il 14 feb. '43 fu eletto Ambasciatore a Bologna (A. S. F., *Rif., Fab.*, 19, c. 206'; *Cap.*, 28, c. 8; ILDEFONSO, *Delizie*, XV, pp. 203, 273; LITTA, *Famiglia Guicciardini*, tav. 1).

(3) In marg.

(4) Ved. su questo, PAOLI, *Duca d'Atene*, pp. 181 sg., 270.

(5) Pubblic. dal PAOLI, p. 269, n. 337.

(6) Ved. il regesto fattone dal PAOLI, p. 270, n. 339.

(7) Ved. PAOLI, p. 182.

(8) Nel marg. Erano questi Ambasciatori Messer Bindo Della Tosa, Filippo Magalotti, ser Lotterio da Capraia e Ricovero Gherardi. Ad essi, infatti, fu a' 7 di feb. '44 pagato il salario per 29 giorni che erano stati Ambasciatori « ad partes Aretinas » oltre il tempo pel quale già erano stati pagati (*Cam., Usc.*, 3, c. 291'), e in una lettera del 20 set. ai Senesi si dice che, fin dal 19, erano stati eletti i primi due (Reg. 8 cit., c. 25). Nel frattempo di sole due lettere agli Aretini e a Piero e Tarlato da Pietramala troviamo ricordo (Ivi, cc. 19, 20'). Anche nel mar. '44 messer Bindo fu Ambasciatore a Siena (*Cam., Usc.*, 4, cc. 53, 57). Filippo a Pistoia nel mar. e lug. '51 (Ivi, 77, c. 132'; 81, c. 274).

(9) In un'istruzione dei Perugini ai proprj Ambasciatori a Firenze del 18 ag. (Reg. 8 cit., c. 9; cf. PAOLI, p. 266, n. 324, che ne pubblica una parte in data dell'11; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n.

da lloro che i Perugini vi sieno rich(i)esti (1); et a noi pare, poiché piace a lloro, a' quali siamo tenuti per la tenerezza che gli àno di noi; e però scriviamo al Comune di Perugia nella forma, la quale vi mandiamo in questa (2), la quale mostrerete a' Reggimenti d'Arezzo (3); et induceteli che, per istato del Comune d'Arezzo, ne vogl(i)ano essere contenti. E poi, di loro coscienza, la letera de' Perugini (4) che vi mandiamo con questa, manderete al Comune di Perugia, aoperando in quello perché fosti mandati quella solitudine che lla materia richiedo; considerato che per noi fa di rimuovere ogni materia di scandalo intra gli amici nostri. E, se gli Aretini consentono che lla lettera da Perugia vada, riscrivete a Siena che abbiate mandata a Perugia quella lettera, la quale i Priori mandano per la venuta degl'Ambasciatori ad Arezzo per la concordia degli Aretini. Dat. ut supra (30 set. 1343) (Ivi, c. 28').

27.

Daniello Arrigucci (5) Ambaxiatori ad dominum Malatestam (6).

Acciò che messer Malatesta possa cognoscere che intorno alla sua satisfactione siamo apparecchiati di fare nostro podere, mandiamo il sindacato, per cui vigore

105) si ordina loro di trattare cantamente co' Fiorentini circa il rimetter la pace in Arezzo; nella risposta del 28 (Reg. cit., c. 10; cf. PAOLI, p. 268, n. 336, in data del 26; DEGLI AZZI, l. cit., i Fiorentini assicurano che da sé hanno fatto e faranno quanto sarà necessario per detta pace. Si comprende che non volevano, per gelosia verso i Perugini, alcuna loro intromissione. Da lettere successive ai Perugini sembra si rilevi che questi non rifuggissero dal recare qualche molestia ai mercanti e alle mercanzie fiorentine, che passavano sul loro territorio per andare in Puglia ed altrove. Ved. DEGLI AZZI, op. cit., vol. cit., pp. 34 sgg.

(1) Nelle lettere scritte ai Senesi il 9, 17, 20, 29 set. (Reg. 8, cc. 17, 22', 25, 27') si parla continuamente di sedar le discordie degli Aretini, si pregano i Senesi di mandare, insieme con gli Ambasciatori, milizie, ma nulla si dice dell'accordo coi Perugini, del quale, però, forse si parlò a voce con gli Ambasciatori stessi.

(2) Si ha, infatti, una lettera del giorno stesso ai Perugini in questo senso, aggiuntavi la preghiera di mandare Ambasciatori accompagnati da milizie (Ivi, c. 29; DEGLI AZZI, op. e vol. cit., n. 112). Fin dal 17, però, erano stati pregati di mandar gli Ambasciatori (Reg. cit., c. 22').

(3) Circa la quiete in Arezzo era stato scritto il 13 set. a Piero e Tarlato da Pietramala (Ivi, c. 20').

(4) Cioè la lettera surricordata ai Perugini.

(5) Nel 1342 fu nel Consiglio del Comune, nel '44 Capitano della Lega di Santa Reparata (A. S. F., *Oam.*, *Usc.*, 4, cc. 79, 86; ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, p. 191). Si rileva da una lettera del 12 feb. ch'egli fu mandato quel giorno stesso e che con lui fu pur mandato Iacopo Guardi (Reg. 8 cit., c. 56). Di quel giorno è pur l'istruzione ad essi Ambasciatori (L. cit.); del mar. e dell'apr. successivi son varj pagamenti fatti prima a lui e a Iacopo, poi a lui e a un altro, come Ambasciatori al Malatesti fin ai primi d'apr. (Ivi, *Oam.*, *Usc.*, 4, cc. 52, 79).

(6) In marg. Malatesta de' Malatesti, da Rimini, nel 1342 Capitano di guerra de' Fiorentini. Fin dal 30 di set. i Signori avevano annunziato a lui, come ad altri alleati, il rivolgimento avvenuto nel loro Governo (Reg. 8 cit., c. 28'), e dal 30 d'ot. che più non avevano bisogno dei loro servizj (Ivi, c. 32'). Il 16 di gen. successivo gli scrivevano che, fatti i conti, risultava creditore di 1000 fiorini; chiedevano tempo sei mesi a pagarli, e intanto lo pregavano di lasciar libere le mercanzie prese ai loro cittadini nel suo territorio (Ivi, c. 48'). Nell'istruzione succitata si dice che, secondo i loro computi, il debito sarebbe stato di 1033 fiorini, mentre Malatesta lo faceva salire a 2800; cerchino di trovare un accordo. Ved. pure AMMIRATO, I, pp. 449, 487 D; PERRENS, IV, pp. 242 sgg., 255, 259; e più ampie notizie intorno a lui in LITTA, *Famiglia Malatesti*, tav. IV.

possì promectere mxxxiiij fiorini d'oro secondoché da' Savj (1) siamo consigl(i)ati che ragionevolmente debbia ricevere. Il quale sindicato vogl(i)amo che debbi usare in sino alla detta quantità, secondo che vedi che si convengha, prendendo termine a pagare il più lungho che puoi, et avacciando la cagione perché se' (sie?) mandato quanto puoi più tosto. E noi per altra lettera scriviamo al detto messer Malatesta che gli piaccia d'esser contento della quantità, e che 'l termine sia lungho, sì che noi possiamo provvedere alla satisfactione sua, per modo che debbia essere contento (2). La qual cosa fornita, non actendendo il termine del giudicato, debbi tornare alla presenza nostra (3). Dat. ut supra (27 feb. 1344) (Ivi, c. 61).

28.

Sandro ser Antonij Potestati Castri Franchi (4).

Ricevuta la tua lectera et intesa, rispondiamo che noi non crediamo che statuto che sia approvato per lo nostro Comune possa essere aproavato in preiudicio nostro. Et in caso che fosse aproavato, la qual cosa né crediamo né sappiamo, vogl(i)amo che non sia osservato. E, se alcuno cittadino dèe avere da cotesto Comune, non è di nostra intentione che ne possa gravare coloro, che conducono victuagl(i)a nel terreno nostro, et infino a ora vogl(i)amo che non possa esser gravato; e di ciò facciamo mecter bando, perché ciascuno lo sappia, sì che, non obstante alcuno statuto, vogl(i)amo che facci divieto che niuno ne possa né portar né conducere in altra forza che nella nostra. E, s'alcuno avesse fatto contra ciò, o facesse contra gli ordini e 'l Comune di Castelfranco, o contra la nostra volontà, vogl(i)amo che ne debbi e possi cognoscere e condempnare chi contra ciò facesse, per modo che niuno il porti altrove che nella nostra forza, e mandianti con questa il bando, ch'abbiamo fatto mandare per la detta cagione. Dat. Florentie, die viiiij martij, ind. xij (1344) (Ivi, c. 66').

29.

Daniello de Arrigucciis Ambaxiatori ad Dominum Malatestam (5).

Come tu sai, commesso ti fu di pactovire et far convenenza con messer Malatesta della quantità, che dice che dèe ricevere dal Comune di Firenze, infino in m^v° fiorini d'oro, a quelli tempi et modi, di che noi t'informammo (6). Ora ci par sentire che messer Malatesta, forse contra dovere, non è contento; perché noi,

(1) Non sappiamo se possano essere gli Avvocati del Comune, o i Ragionieri, o i cittadini richiesti di parere nelle Consulte; parrebbe i primi.

(2) Infatti fu scritto il giorno stesso a Malatesta in questo senso (Reg. 8, c. 60') e riscritto agli 11 di mar. (Ivi, c. 67); quest'ultima volta al Guardi era sostituito, come Ambasciadore, Accuccio Vay.

(3) Qui non ebbe fine la questione, ché del 30 mag. '45 è il compromesso tra i Sindaci del Comune e quelli di Malatesta per rimetterla in quattro Arbitri; del 29 giug. successivo il lodo. Ved. *I Capitoli*, II, p. 303, n. 39, 40.

(4) In marg. Si hanno varie notizie circa il Podestà e il Comune di Castel Franco, ma nulla troviamo rispetto alla sua persona e alle questioni qui appresso trattate. Sembra si alluda a molestie che ricevevano le mercansie fiorentine di passaggio per quel Comune.

(5) In marg. Ved. le note alla lettera 25 p. 641.

(6) Non troviamo la lettera, o istruzione, qui ricordata.

per contentamento de' nostri cittadini et di lui medesimo, avemo deliberato, e vogl(i)amo, che ne possi promectere, per vigore del nostro sindacato, sino in quantità di mille secento fiorini d'oro. Piacerebbecci che di questa quantità fosse contento, perché, secondo il nostro parere, dèe essere contento di questa et di minore; altrimenti vogl(i)amo che te ne venghi con nostra licentia, avuta da llui risposta che della detta quantità non vogl(i)a esser contento (1). E sopra ciò non aspectare più risposta da noi. Dat. Florentie, die xxij martij, xij ind. (1344) (Ivi, c. 69').

30.

Albizzo de Aleis (2) Castlelano Civitelle (3).

Noi abbiamo ricevute, et riceviamo, molte lectere dal Comune di Lucignano (4) che restitutione si faccia ad Agnolo et Ioanni di ser Nuccio del danno che scrivono ch'anno ricevuto per tuo comandamento (5), et, per la detta cagione, non essendo ristituiti, scrivono avegnaché contro a ragione, di dare rapresaglia contra i subditi nostri (6); perché noi, per contemplatione del Comune di Perugia, al quale sono sottoposti, et della ragione, vogl(i)amo, e comandiamo che la satisfactione loro, in quanto a te s'apartengha, che sai il vero sopra la detta materia, dèi opera con effecto. Altrimenti, se per tuo difecto, rapresaglia fosse concessa contra a noi, aoperemo ciò che si convenisse, perché chi avesse commesso il difecto portasse la pena. E però sopra questa materia tieni quel modo, che all'onor nostro et al tuo dovere si pertengha, abbiendo respecto che fosti mandato per guardare, et non per fare che rapresagl(i)a fosse concessa contra noi, che saremmo crucciosi, se 'l difecto fosse stato commesso. Dat. ut supra (8 apr. 1344) (Ivi, c. 73').

(1) Malatesta non volle cedere, e i Fiorentini richiamarono dal suo territorio tutti i mercanti. Ved. AMMIRATO, I, p. 487.

(2) Albizzo del fu Manno Agli, conestabile con 29 fanti, fu appunto al servizio del Comune per 4 mesi, dal 24 dic. Castellano di Civitella troviamo il 20 gen. Ugolino Adimari, il quale non aveva più un tale ufficio il 9 feb. (Reg. 8 cit., cc. 49, 54; *Cam., Usc.*, 5, c. 112'). Forse ad Ugolino successe Albizzo, giacché il 31 ot. '45 i Signori scrivono ai Perugini circa i danni che Albizzo Agli, già Castellano di Civitella, aveva causati al loro Cancelliere (Reg. 8, c. 114; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 143).

(3) In marg. Ved. sopra n. 19.

(4) Lucignano, come da lettera del 5 feb. (Reg. 8 cit., c. 53).

(5) Anche sotto il precedente Castellano v'era stata corrispondenza tra Firenze, Perugia, il Vescovo Ubertini e i Comuni di Lucignano e Civitella, a causa di danni e ruberie che si dicevano fatte dall'una parte e dall'altra fin dal gen.; su di che ved. cc. 44, 48', 49, 53, 54, 57, 61', 64; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 119. Ai Lucignanesi scrivono i Fiorentini il 23 mar. circa l'incendio d'una casa nella Curia di Castelnuovo procurato dai masnadieri di Civitella, e di altre ruberie, scusandosi che non hanno alcuna giurisdizione in quel luogo, ma che solo accettarono la guardia della ròcca nell'interesse proprio e degli amici Aretini; tuttavia promettono soddisfazione; e lo stesso, press'a poco, ripetono l'8 d'apr. al Podestà e Comune (Reg. cit., cc. 70, 73).

(6) Di tali minacce di rappresaglia si parla pure nelle due lettere surricordate.

31.

Ser Iacopo Cecchi (1) Ambaxiatori Florentino in Montetopori costituito (2).

Intendemmo la vostra lectera, et avemo a grado ciò che ne significaste intorno alle conditioni de' Lombardi (3). Del fatto del Comune di Montetopori rispondiamo che loro devotione non dovette mai mancare per lo difecto nostro, et, se fosse mancata per lo loro, come da veri figliuoli il riceviamo, et saremmo contenti che lle loro affectioni sieno tali, che faccino crescere questo nostro buono proponimento. Della rapresagl(i)a di messer Rosso (4), in quanto sia in noi, crediamo tenere sì fatto modo, che ne dovranno essere contenti a ogni loro rich(i)esta. Di quelle cose, che commesse vi sono siate sollicito, come speriamo di voi. Dat. ut supra (31 mag. 1344) (Ivi, c. 85').

32.

- Comuni Septignani (5).

Mandiamo a voi il discreto huomo ser Iohanni Megli (6), Ambasciadore nostro, aportatore delle presenti lectere, a conducere xx maestri del vostro Comune alle parti di Sam Bavello con fornimenti da disfare (7). E però nelle sue relationi darete fede come a noi, sì che, per disubbidenza, non abbiamo materia di turbarci; et a llui abbiamo commesso che proveggha alla loro satisfactione. Dat. Florentie, die xvij iunij, xij ind. (1344) (Ivi, c. 88).

33.

Iohanni ser Bonaccorri (8) costituito in fortilitia (9) Sancti Babilli (10).

Mandiamo alle parti di Sam Bavello ser Iohanni Megli, apportatore delle presenti, informato di nostra intentione intorno al disfare di Sam Bavello et a l'altre

(1) In marg. Dai pagamenti che furon fatti a ser Iacopo si vede come a Montopoli, San Miniato ed altre terre del Valdarno Inferiore stette come Ambasciadore almeno fino ai primi di lug. (A. S. F., Cam., Usc., 5, cc. 102, 109; 6, c. 139'). Nell'apr. e lug. '49 fu pur mandato Ambasciadore nella Romagna Toscana (Ivi, 53, c. 198; 57, c. 502). Era stato Notaro della Signoria dall'apr. al giug. e di nuovo nel nov.-dic. '48,

(2) In marg.

(3) Nulla abbiamo trovato intorno a quello di che si tratta in quella lettera.

(4) Un messer Rosso è cinque anni appresso Vicario in Valdinevole; e Rosso de' Ricci nel '51 di Firenzuola; ma nella troviamo per cui si possa supporre che sia lo stesso. Vad. sotto, n. 59.

(5) In marg.

(6) Fu Notaro della Signoria nel giug.-ag. '31.

(7) Secondo l'AMMIRATO (I, pp. 439 C, 480 A) San Godenzo e San Bavello, che s'erano sottomesse alla Repubblica nel 1341, caddero in suo potere il 23 giug. '44. O questa data, dunque, è inesatta, o il Comune pensò innanzi a procurarsi coloro che dovevano procedere alla disegnata distruzione. Ved. circa San Bavello sopra, lett. n. 9.

(8) Giovanni di Bonaccorri fu eletto il 12 di giug. Ambasciadore a San Bavello (Cam., Usc., 5, c. 105).

(9) Ved. le note alla lettera precedente.

(10) Nel marg.

cose, che dipendono da ciò. Vogl(i)amo adunque che in quello che per lui da nostra parte ti sarà commesso et raportato, debbi dare fede come a noi. Dat. ut supra (18 giug. 1344) (Ivi).

34.

Iohanni Raffacani (1).

Alla tua lettera data ieri, per la quale ci significasti della guardia del Borro (2), riscriviamo che 'l facci alle spese del grano de' Paczi (3) in fino a tanto che per noi altrimenti si proveggha, facciendo di ciò si fatta chiarezza, che ragione se ne possa vedere. Il saettamento e l'altre cose, che ne mandasti cheggendo, t'abbiamo mandato, confortando che sollicitamente actendi alle cose commesse. Dat. Florentie, die xv iulij, xij ind. (1344) (Ivi, c. 93).

35.

Vicario Vallis Nebule (4).

Siamo informati che Giovannello di Coscio, avendo terra nel terreno del Cerrugl(i)o, egli e 'l padre, et facciendone recare fave a Pescia, dove aveva fatta porre tucta l'altra ricolta, la quale aveva fatta in quelle parti di sua Terra, fu preso per la vostra Famigl(i)a, dubitando che altrove no' lla volesse portare; perché noi vogl(i)amo che di ciò v'informiate et che, non essendo colpevole, non porti pena, ma di presente il facciate spacciare a suo piacere. Dat. Florentie, die xx iulij, xij ind. (1344) (Ivi, c. 94).

(1) In marg. Il Raffacani, nominato fin dal 28 apr. '44 Capitano Generale della guerra nel Valdarno Superiore a perseguire gli emuli del Comune (Reg. 8 cit., c. 77'), ebbe moltissimi altri incarichi negli anni seguenti, come si vedrà dalle lettere che appresso, e, come si può vedere dai fascicoli della Camera, nei quali son registrati moltissimi pagamenti fattigli. Da una provvisione del 25 giug. di quell'anno si rileva che egli, come Capitano Generale, aveva virilmente, per dura necessità, pronunziate ed eseguite moltissime condanne, del che era assoluto (*Provv.*, 33, c. 22). Fu più volte Gonfaloniere di compagnia, de' dodici Buonomini, de' Priori, dal 1332 al '56; Podestà di Prato nel '51 (Reg. 10 cit., cc. 81, 83; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 147, 228; XIII, 8, 146, 168; XIV, 12); eletto Ambasciatore a Colle il 2 mar. '42, nel Valdarno Superiore il 15, ad Arezzo il 20 (A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, cc. 12', 14', 24), gli vien pagato fin quasi all'ot. successivo il salario sotto forma d'ambasceria, come si rileva dai quaderni della Camera (*Usc.*, 5, cc. 103, 122'; 6, c. 129'; 7, c. 180', ec.), sebbene dovesse avere incarichi svariati. Fu suo collega Giacomino di Vanni. Del 28 mag. è una lettera del Comune a lui circa la sottomissione di San Leolino (Reg. 8 cit., c. 85').

(2) È una fortezza che, fin dal 3 mag., con altre era caduta in potere de' Fiorentini e che il 28 successivo ad essi erasi sottomessa. Ved. *I Capitoli*, I, p. 308, n. 149, 150; per una petizione di que' del Borro a Firenze del 23 ot. '49, A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 37, c. 28'.

(3) Non sappiamo se possa trattarsi di grano che fosse stato preso, o sequestrato, a quella famiglia nemica.

(4) In marg. Da una patente di presentazione del dì 11 mag. e da una lettera a lui diretta del 17 successivo rileviamo che era Vicario, dall'11 suddetto, Manfredo, o Fredo, Conte di Sarteano (Ivi, cc. 82, 83). Conestabile con 20 cavalli e 30 fanti, era stato assunto al servizio della Repubblica per sei mesi dal 9 di mag. Ved. *Cam.*, *Usc.*, 6, cc. 136, 144, 163'.

36.

Alexandro domini Riccardi de Bardis (1).

Tu ci ài scricto più lettere, et in comune et in particolarità, come la stanza tua è per essere più lunga che non fu avisato per noi e per te: ma, benché sia vero, al mancare al piacere del Marchese non fu mai di nostra intentione: e però vogl(i)amo che di questa materia conferischi col Marchese (2), et, in quanto sia di suo piacere la tua partita; lasciando costì altro nostro cittadino substituito da te, che possa far quello che noi ti connectemo et demmo per iscripto. Pensa di cui, e substituiscilo, sì veramente che questo proceda di coscienza di messer lo Marchese, et con quella ti parti, et poi puoi tornare colla licenza nostra. Dat. Florentie, die xxviiij iulij, xij ind. (1344) (Ivi, c. 96).

37.

Iohanni Raffacani (3).

Sono venuti a noi Ambasciadori dalla Troiana (4), et allegano come sono disfatte loro habitationi, e che, non habbiendo dove habitare, vorrebbero potersi acconciare ivi presso, per quel modo che fosse possibile a lloró, onde fossero sicuri da' nostri nimici. Perché noi vogl(i)amo, che, essendo informato delle cose come dèi essere, provvegghi con quello consigl(i)o che vedi sia utile, cogli uomini della contrada, dove et come a salvamento loro, et con honore di noi, si possano acconciare; prendendone quel modo che ti pare che si convenga. Dat. Florentie, die viij septembris, xij ind. (1344) (Ivi, c. 104').

38.

Iohanni Raffacani (5).

Si per lo debito nostro, come per prieghi ricevuti da' Priori d'Areczo, vogl(i)amo che fuori della fortezza de' Borro (6) e dell'altre fortezze di Poggiana (7) le ragioni del monistero di Sancto Spirito d'Areczo, senza offesa delle ragioni altrui ti sieno

(1) In marg. Il Bardi, fin dal lug. '42 e poi nell'ot. '43 era stato, con altri, mandato presso gli Estensi; agli 8 di lug. '44 a Ferrara come Procuratore della Repubblica nel trattato che si stipulava con gli stessi Estensi e col legato Pontificio per la restituzione di quella Città al Pontefice (Reg. 8 cit., cc. 36, 92'). Vi si trattenne fino a' primi d'ag., ché il 7 di quel mese gli fu pagato il salario per 16 giorni (dal 18 lug.) che aveva impiegati di più in quell'ambasciata (*Usc.*, 6, c. 154). Fu suo collega Iacopo Ticci. Fin dal '43 i Fiorentini s'occupavano di ciò, come si può vedere dall'AMMIRATO (I, p. 483 D.; cf. pure circa questo e altri fatti della sua vita, ivi, p. 489 B; ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, pp. 186, 187, 308; *I Capitoli*, I, p. 107, ec.)

(2) Il Marchese Estense.

(3) In marg. Ved. per questa lettera le note alla lettera n. 32.

(4) Troiana, o Troiano, uno de' popoli sottomessi insieme col castello del Borro. Ved. sopra, p. 646, nota 2.

(5) In marg.

(6) Ved. nota precedente.

(7) Altro de' popoli sottomessi.

favorevolmente raccomandate, et che a' Procuratori di quello monisterio debbi dare aiuto et favore a conseguire le sue ragioni (1). Die xvij septembris (1344) (Ivi, c. 105).

39.

Copia petitionis facte de Castro Cennine (2).

Sopra la domanda, che si fa per l'Ambasciadore di Perugia per la quistione ch'è tra 'l Comune di Firenze, e 'l Vescovo, e la Casa degli Ubertini, questa è la risposta che si fa per lo Comune di Firenze.

Che 'l castello e la fortezza di Cennina coll'armadure che v'erano quando fu tolta al detto Comune et al suo Castellano, sia liberamente posta nelle mani et nella guardia del conte Simone (3) la quale restituisca e dea liberamente al Comune di Firenze, o a quella persona, che sarà ordinato per gli signori Priori e Gonfaloniere della Città di Firenze, e che il detto Conte dispongha e disporre possa sopra la pace, concordia, unitade e lega sotto la quale il detto Comune debbia vivere co' detti Vescovo e gli altri della casa degli Ubertini; e' detti degli Ubertini col Comune di Firenze, rimessa ogni ingiuria, la quale per adietro fosse stata, o sia, fatta per li detti degli Ubertini contra 'l Comune di Firenze, o suoi seguaci, per quel modo e per quella via, che al detto Conte paia salute et stato dell'una parte et dell'altra, rimanendo sempre Cennina e lle sue fortezze alla guardia del detto Comune (4). E che ciò che sarà arbitrato per lo detto Conte nella predetta pace, concordia, unitade e lega si debbi promectere per l'una parte e per l'altra solennemente d'osservare secondo che per lo detto Conte sarà sententiato et ordi-

(1) Era di Benedettine Cassinesi, e se ne corservano nell'Archivio di Stato documenti fin dal 1400.

(2) In marg. Fin dal 17 d'ot. '43 si parla del conte Simone da Battifolle, il quale doveva andare, e poi andò difatti, insieme con gli Ambasciatori fiorentini, Perugini e Senesi, ad Arezzo, per rimettere in pace quella Città; il 27 di mag. dell'anno seguente, avendo gli Ubertini, insieme con gli Aretini, tolto a Firenze Cennina e commesse molte uccisioni, i Perugini cercavano di comporre queste differenze, e il 22 giug. successivo chiedevano inutilmente a' Fiorentini di poter prendere temporaneamente in custodia quel castello; il 22 lug., avendo pregato i Fiorentini di desistere dall'offensiva, son pregati da questi di voler indurre gli Ubertini e gli Aretini a restituire Cennina, senza di che la guerra non sarebbe potuta cessare. Finalmente il 1° di gen. del '45 fu fatta, come vedremo, la pace tra Fiorentini, Aretini e Ubertini, con l'intromissione del conte Simone. Ved. AMMIRATO, I, p. 488; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 114, 128, 130, 133. Non sapremmo come spiegare il titolo apposto al documento se non supponendo che a una domanda fatta circa il castello di Cennina dall'Ambasciatore Perugino siasi voluta dar questa risposta e nel titolo siasi scritto, o a senso, o per errore materiale, così, invece che « Copia responsi petitioni... », o qualche cosa di simile.

(3) Risulta pur da una lettera del 2 set. che era il conte Simone da Battifolle (Reg. 8 cit., c. 103), il quale anche l'anno precedente era stato con cavalli e famigli al servizio del Comune nel territorio fiorentino. Ved. *Cam.*, *Usc.*, 2, c. 24. Per una petizione di lui e del conte Guido, suo congiunto, fatta il 1° set. '43 alla Repubblica, ved. *Prov.*, 32, c. 52; e per moltissime altre notizie, ved. PASSERINI in LITTA, *Fam.*, *Guidi*, tavv. XIV, XV.

(4) Si rileva dal doc. surricordato che il Conte più volte aveva cercato di metter pace tra la Repubblica e il Vescovo Ubertini. La Repubblica si lagna che, essendo con lui già in pace, egli, per frode, togliesse al Castellano Cennina, su cui non aveva alcun diritto. Al Conte dichiara che penserà alla ricuperazione; tuttavia, se il Vescovo volesse trattare per la restituzione, essa Repubblica non manderà Ambasciatore; ma egli, conte Simone, tratti, e quando i patti saranno concordati, si penserà al resto. Si vede che il Vescovo si rivolse pure agli Aretini, e si comprendono benissimo, quindi, i patti imposti dalla Repubblica. Anche gli Ubertini nella sottomissione di Arezzo a Firenze nel 1336 furono esclusi dalla Città e dal Contado d'Arezzo; su di che ved. sopra, n. 10 e *Cap.*, 17 c. 115'.

nato. E queste cose, et maximamente la data di Cennina e delle sue fortezze al detto Conte per li detti degli Ubertini debbiano avere compimento infra xv di proximi. Dat. Florentie, die xvij septembris, xii ind. (1344) (Ivi, c. 105').

40.

Niccolao de Spinis Capitaneo gentis armigere Florentine Aretij constituto (1).

Però che secondo i pacti della lega facta tra' nostri fratelli da Perugia et noi si partiene all'uno Comune et a l'altro d'eleggere uno Capitano di guerra per sei mesi, che sia veramente guelfo et non amico di quegli da Pietramala e degli altri usciti, con cinquanta cavalieri e cento pedoni, de' quali pedoni almeno quaranta sieno balestrieri, con quello salaro che sarà dichiarato per gli Ambasciadori del Comune di Perugia et nostri, il quale salario debba ricevere dal Comune d'Arezzo, secondo che ne' pacti della lega ultimamente facta più pienamente si contiene (2); commettendo in te la voce e la vice che al nostro Comune si partiene in questo caso, vogl(i)amo che, insieme con gli Ambasciadori di Perugia, che sono costà (3), debbi actendere a fare la electione del decto Capitano, secondo la forma della detta lega, della persona del nobile et magnifico huomo conte Guido di Soana, della casa degli Orsini (4), per quel modo e per quella via, che sia più contentamento de' nostri fratelli da Perugia e de' loro Ambasciadori, non mutando le conditioni, che si contengono nella detta lega (5). E con questa ti mandiamo lectera agli Ambasciadori di Perugia, come in te abbiamo fatto la commessione di fare la detta electione (6). La quale lettera presenteray a lloro (7). Dat. Florentie, die xvij septembris (1344) (Ivi, c. 106).

(1) Da una lettera dello stesso giorno a Simonè Ormanni, Ambasciatore Perugino in Arezzo, si rileva che anche lo Spini, oltre che Capitano, era in Arezzo Ambasciatore de' Fiorentini; e da un pagamento fatto il 7 ot. a lui e al suo collega « Piero Francischini », eletti Ambasciatori ad Arezzo per 40 giorni, a cominciare dal dì 6 antecedente (A. S. F., *Cam., Usc.*, 7, c. 182; cf. DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 137) sembra si rilevi che egli era lì come Capitano, ma che era pagato come Ambasciatore. Nel mag. antecedente era stato mandato dagli Ufficiali della Condotta in Valdinievole e Valriana per certe rassegne di milizie (*Cam., Usc.*, 5, c. 103).

(2) Circa la pace e lega fatta il 1º mar. antecedente, e poi rinnovata agli 11 di mag. successivo, ved. VILLANI, XII, 28; AMMIRATO, I, pp. 487, 488; PERRENS, IV, pp. 351, 352; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 304.

(3) Degli Ambasciatori Perugini è ricordato nella lettera succitata il solo Ormanni.

(4) Ved., circa l'Orsini, *I Capitoli*, vol. II, p. 642; ILDEFONSO, *Delizie*, VIII, p. 160; LITTA, *Famiglia Orsini di Roma*, tav. XVI.

(5) Di detta lega, delle sue conditioni, delle elezioni del Capitano, ec., si parla spesso nel Carteggio della Repubblica, come si può vedere nel reg. 8 cit., cc. 83' (16 mag.), 97, 99, 101, ec.

(6) È la lettera surricordata.

(7) Queste pratiche andarono molto più in lungo. Infatti del 31 dic. '44 è un compromesso circa tali questioni tra il Comune di Firenze e gli Ubertini, tra' quali Buoso, Vescovo d'Arezzo, Bandino del fu Neri, Proposto della Cattedrale, Ranieri, Vescovo di Cortona, e molti altri (A. S. F., *Rif., Cap.*, 17, cc. clvij sgg.). Del 1º gen. '45 è poi un 1º lodo, nel quale si stabilisce, tra le altre cose, che il Vescovo consegni Cennina al conte Simone da Battifolle, nonché il palazzo loro, posto a Castiglione degli Ubertini; del 3 un 2º lodo e la pace tra gli Ubertini e Firenze; del 13 un 3º, ec. (L. cit., AMMIRATO, I, p. 490 E).

41.

Domino Piero de Bardis (1).

Abbiamo per informatione da credere che al tempo che voi lasciaste la fortezza di Vernia al Comune di Firenze, tucte le cose mobili, che v'erano, dovettono pervenire al Comune di Firenze sotto nome del preczo che voi ne riceveste. Onde, con ciò sia cosa che lla campana, la quale venne sotto il nome di questa vendita, noi intendiamo di fare venire a Firenze, piacciavi di farla aparecchiare, sì che, quando mandassimo per essa, che 'ntendiamo che sia tosto, la ne possiamo fare conducere di qua; et di questo actendiamo vostra risposta (2). Dat. ut supra (30 set. 1344) (Ivi, c. 109').

42.

Niccolao Pieri de Spinis (3).

Siamo sollicitati dal Comune d'Arezzo per loro Ambasciatori e lectere, che co' nostri cavalieri e pedoni, i quali sono costà, vogl(i)amo actendere alla difesa loro, et a' facti della lega (4); perché noi vogl(i)amo, che, avuta la coscienza degli Ambasciatori de' nostri fratelli da Perugia, debbi tornare alle parti d'Arezzo a fare quelle cose che sieno di nostro honore et di nostro dovere, e, come per altra lectera ti scrivemmo, insieme cogli Ambasciatori di Perugia, i quali abbiano a ciò soficiente mandato, debbi actendere alla chiamata del Capitano della tagl(i)a, cioè della persona del conte Guido da Soana degli Orsini, secondo la forma della tagl(i)a et della lega ch'abbiamo co' detti nostri fratelli, aoperando in ciò quello che vedrai che ssi convengha all'onor nostro e de' detti nostri collegati. Dat. ut supra (2 ot. 1344) (Ivi, c. 110).

43.

Ser Iacobo ser Gherardi (5) Ambasciatori Florentino in Romana Curia etc.

Noi avemo ricevute et intese più vostre lectere, et ultimamente ne ricevemmo ieri una, la quale fu facta a' xviiij di settembre (6), nella quale ci scriveste come nostro Signore messer lo Papa riprendeà il Comune nostro di tre cose: l'una perché

(1) Ved. ILDEFONSO, *Delizie*, XII, p. 263; XIII, 204; XIV, 185. Varie altre lettere amichevoli gli furono scritte dal Comune nel set. e ot. '43 (Reg. 8 cit., cc. 28, 35).

(2) Prima s'era ordinato che fosse portata a Firenze, poi che fosse lasciata al Comune di Vernio. Ved. sopra, n. 12, 13.

(3) Ved. le note a p. 649, n. 40.

(4) Non troviamo vestigio di lettere simili di questi ultimi giorni.

(5) Sembra molto probabile possa essere quell' « Iacobus Gherardi Gualberti » che troviamo Notaro della Signoria nel 1347 e '50, e nel mar. '44 Ambasciatore a Siena e Procuratore del Comune, nel '49 Ambasciatore ad Arezzo e poi Gonfaloniere di compagnia (A. S. F., *Cam., Usc.*, 5, c. 99'; 57, cc. 497, 501; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 307). Del 31 lug. sono l'istruzione mandatagli dal Comune nonché le commendatizie per lui al Papa e ai Cardinali. Ved. PAOLI, *Duca d'Atene*, pp. 183, 280, 282, n. 376, 378. Non sappiamo se sia lo stesso quel « ser Iacobus ser Gherardi del Tutto », che apparisce testimone alla sottomissione di Borro il 28 mag. '44 (*I Capitoli*, I, p. 309, n. 150).

(6) Non troviamo alcun vestigio di queste lettere.

noi dobbiavamo gravare i cherici de' vescovadi di Firenze e di Fiesole a contribuire alla spesa de' ponti et delle mura della Città (1). Alla quale cosa si puote liberamente rispondere che niuna novità è facta loro per questa cagione, né niuna gravezza, quantunque per così manifesta utilità della cittadinanza vogl(i)a la ragione che debbiano contribuire. Ma questa disputatione non ci cade, perciò che niuna novità è facta loro per questa cagione né per altra; benché alcuna cosa ne fosse ragionata, ma udendo la 'mpossibilità ch'eglino allegarono, non ne fu più parola. L'altra del fatto di messer Bandino Campana, al quale non ci pare aver facto niuna ingiuria, anzi il reputiamo per nostro caro cittadino, e, per lo portamento ch'egli à facto in questa nostra bisogna, intendiamo d'essere favorevoli a ogni sua ragione, sì per contemplatione di nostro Signore messer lo Papa, che gli à facta la gratia, e sì per l'amor cittadinoesco che noi gli portiamo; et a' suoi Procuratori non sentiamo aver facto cosa, di che doler si debbiano (2). E, se contra la coscienza nostra facto fosse per li nostri Rectori, sarà posto per noi, in quanto notificato ci sia, ogni rimedio, che a noi sarà possibile. L'altra del fatto delle lectere che nostro Signore ci mandò sopra la domanda del Duca d'Atena (3); al quale abbiamo reverentemente risposto come crediamo che si convengha alla sua Sanctitade et al nostro dovere (4); e la copia della lectera, che cci mandò, e la risposta che noi ne facemmo, a vostra informatione ve mandiamo interclusa: et a' famigl(i)ari di nostro Signore, che lle recarono, donamo due borse con xxx fiorini, e pagammo la spesa che feciono ne l'albergho, nel tempo che cci stectono; e più tosto gli avvremo spacciati, se non ch'andarono in Mugello a vedere certi parenti et amici dell'uno di loro. A l'altre cose che ne scrivete, che ragionate furono per quello nobile Conte di Talamo, rispondiamo che molto abbiamo a grado e la proferta e le cose, che v' à ragionate, cognoscendo che ssi muove a queste cose per grande amore, che à al nostro Comune (5). Perché noi vogl(i)amo che, per quel savio modo che vi pare, il ringratiate delle cose che v' à ragionate et offerte. Vero è che per lo presente noi non dèe bisognare di fare alcuna lega, e non veggiamo che debbia essere di necessitade, però che sempre siamo stati et semo devoti e figliuoli di Sancta Chiesa, sì che sança fare altra lega, sempre siamo disposti a comunicare con essa ogni caso che potesse occorrere, e sempre siamo per seguire i comandamenti di nostro Signore. E, perché noi veggiamo che 'l termine dato s'appressa, e che degna cosa è di fare alcuna provisione a coloro che si faticano per lo nostro Comune, avemo fatto uno cambio colla Compagnia degli Alberti d'octocento fiorini d'oro, i quali vogl(i)amo che per voi e per Iacopo degli Alberti, ritenute

(1) Ved., per le leggi contro a' cherici, VILLANI G., XII, 43; AMMIRATO, I, p. 496; PERRENS, IV, p. 357, ove però non è parola di quest'altro carico che loro si voleva imporre.

(2) Si rileva da una lettera del 22 giug. ai Cardinali Ostiense e Colonna che era Avvocato nella Curia e che aveva ricevuto dal Papa una grazia generale nella Città e diogesi fiorentina; che per essa recava molestie al Pievano di Settimo (Reg. 8 cit., c. 89).

Si ha da un istrumento del 3 feb. '40 che la Signoria intera s'era occupata della sua questione, interrogando all'uopo il Vicario Generale del Vescovo fiorentino e molte altre persone, in specie ecclesiastiche; non si sa che cosa allora venisse concluso (*Cap.*, 17, c. lxxvj). A' 15 del lug. successivo il Comune stesso gli scrive rigraziandolo della sua benevolenza verso i Fiorentini e pregandolo a difenderli presso il Papa contro le insidie del Duca d'Atene (1vi, c. '93')

(3) Per le lettere del Papa ai Fiorentini del 21 dic. '43 e 5 ag. '44, ved. PAOLI, op. cit., pp. 273, 281, n. 354, 380.

(4) Per le lettere e risposte al Papa, ved. op. cit., pp. 179 sgg., 277, 281, 372, 373, 377, 381, 382, n. 372, 373, 377, 381.

(5) Anche su questi fatti nulla abbiamo potuto trovare.

le spese, che ne scrivete d'aver fatte per aver l'entrata a nostro Signore, e per le scritture che facte avete fare, per la bisogna del nostro Comune, distribuire si debbiano intra quelli cardinali, che più utili e più necessarij sieno alle bisogne nostre, usando in ciò quella discretione, che vedete che ssi convengha, avendo rispetto più a l'utile nostro, che a niun altro singulare amore (1). Sì, che, brevemente conchiudendo per voi soleciti et aoperi tucto quello che alla difesa dello Stato nostro et alla confusione di chi tortevolmente il volesse offendere, vedrete che si convengha; usando in ciò quella solitudine e quella diligenza, che lla materia richiede a salute del nostro Comune. De' vostri fatti, anzi che compia il termine per lo quale foste pagato, provvedemo, si che dovrete essere contento, abbiendo inteso de' vostri fatti ciò che scritto n'avete.

Avemo inteso che il Duca diffama il Vescovo nostro di quello che da ogn'altro dèe ragionevolmente essere commendato, avendo sollicitata la nostra libertà, la quale era usurpata da così perfido tiranno: perché noi vogl(i)amo che intorno alla difesa dell'onore e della fama sua debbiat actendere sollicitamente quanto vedrete che si convengha all'onor nostro (2). Questa lettera vi mandiamo per Niccolò di Buoso corriere, il quale parte di qua questo dì della data, e dèe esser costà a' xvij di questo mese. Per tucto di avemogli dato fiorini d'oro vj, et, essendo costà al detto termine, gli date due fiorini d'oro. In questa vi mandiamo interchiusa la lettera del pagamento d'ottocento fiorini, i quali dovete avere avere (sic) veduta la lettera, e de' quali dovete fare, secondo che di sopra in questa lettera si contiene (3). Manderemo lettere del Vescovo di Firenze al sommo Pontefice per nostra scusa, di quello che nostro Signore vi disse della gravezza de' cherici; e'l simile faremo scrivere al Vescovo di Fiesole. Del servizio che farà il fante ci riscrivete (4). Dat. in Firenze, di x d'octobre, xiiij ind. (1344) (Ivi, c. 110').

44.

Iacopo degli Alberti (5) in Corte di Roma.

Come per lettera de' tuoi compagni oggi facta potrai sentire, noi abbiamo fatto colla tua Compagnia uno cambio d'ottocento fiorini d'oro, del quale, detrahendo i danari che sono dati agli uscieri del Papa e quelli delle scripture fatte ad istanzia di ser Iacopo, Ambasciadore nostro (6), secondo che da llui crediamo che debbi essere pienamente informato, dovrai, insieme co' llui, provvedere a quelli cardinali, et per quel modo, e quanto, et come, per te, et per lui sarà discretamente diliberato, non abbiendo rispetto se non solamente a quello che sia utile et necessario al Comune nostro (7). Perché noi vogl(i)amo che a ciò, insieme col detto Ambasciadore, t'adopari, sì et come vedrai che si convengha all'onor nostro et al debito tuo: et sì et come della tua diligentia, ci confidiamo, et speriamo: riscrivendo a noi per

(1) Ved. su questo punto le osservazioni del CIPOLLA (*Francesco Petrarca*, pp. 166, 167).

(2) Il Vescovo era stato Ambasciatore al Papa prima di ser Gherardo, cioè dal 7 di mar. e dal giug. antecedente. Ved. PAOLI, pp. 276, 277, n. 367, 372.

(3) Sembra la lettera che si pubblica qui appresso.

(4) Un'altra volta ser Gherardo fu mandato Ambasciatore al Pontefice per difendere la Repubblica dalle insidie del Duca, e fu il 21 mar. '46. Ved. PAOLI, p. 284, n. 389.

(5) Ved. quanto è stato detto su di lui sopra, n. 25, nota 2.

(6) Ved. la lettera precedente.

(7) Ved. anche per questo punto CIPOLLA, op. cit., pp. 166, 167.

or fine quello savio modo che tenuto ci avvrete. Del tenore della lettera che scrivemo a ser Iacopo potrai essere informato da llui, et in quello che potrai aoperare per difesa del nostro honore farai quanto credi che se convegna. Dat. Florentie, die x octobris, xiiij ind. (1344) (Ivi, c. 111).

45.

Ioanni Lanfredini (1).

Di mandato de' nostri Precessori, vennero qua, come tu sai, i figliuoli di messer Lapo, i quali questo di sentiamo si sono partiti senza nostra licentia; di che forte ci maravigl(i)amo (2). Et pertanto ti confortiamo, et amoniamo che actendi a buona et sollicita guardia, acciò che di cotesta Terra possiamo vivere sicuri, non lasciando intrar in cotesta Terra persona di che suspecto si potesse ingenerare verisimilmente. Et, a ciò che per lo tenor di questa lectera, sappiendosi, non potesse nascere costà scandalo, vogl(i)amo la tenghi occulta, fino c'altro ti scriviamo, non obmettendo però la buona guardia. Die primo septembris, ij ind. (1349) (Ivi, 10, c. 2 bis).

46.

Ambaxiatoribus Florentinis (3) in Castro Plebis.

La vostra lectera, data di xxx d'agosto a Castel della Pieve, ricevemo per proprio fante; per la quale distesamente ci significaste ciò che fino a quello di era stato

(1) Ebbe, fin dal 1341, varj pubblici ufficj, e due volte, nel '47 e nel '52, fu Gonfaloniere di giustizia; due volte, nel '44 e '49, Gonfaloniere di compagnia (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 4, c. 288; 57, c. 501); il 6 di set. era stato eletto Podestà di Fucecchio per sei mesi, nel quale ufficio fu lodato dalla Signoria per la riforma fatta di quella Terra. Nel '49 Ambasciatore a Colle (Ivi, 51, c. 244) e, con altri due, a prender possesso di San Gimignano; nel giug. '50 Ufficiale de' Castelli; nel '59 fatto Cavaliere; nel '60 fu tra coloro che stesero i capitoli delle lega coi Senesi, gli Aretini e il Signor di Cortona. Ved. *I Capitoli*, I, p. 203, n. 61; AMMIRATO, *Istorie*, I, pp. 510 C, 600 C; A. S. F., *Rif.*, *Fab.*, 19, c. 172'; reg. 8 cit., cc. 14', 65; ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, pp. 8, 14, 129, 167, 187. Il Castello di San Niccolò, con altri vicini del Casentino, s'erano, fin dal mar. precedente, ribellati a messer Galeotto de' Conti Guidi e dati alla Repubblica, che vi mise suoi Castellani e suo Podestà. Il Lanfredini era Ambasciatore in Casentino, forse con ufficio di Podestà, o Commissario, della Repubblica, come si ha da varj pagamenti fattigli. Ved. VILLANI M., I, 24; AMMIRATO, op. cit., I, p. 511 C; PERRENS, *Histoire*, IV, pp. 394, 395. Galeotto, ostinato nemico del Comune, s'era, poi, raccomandato a' Perugini, i quali, con questa scusa, molestavano i Fiorentini, invitandoli a lasciarlo in pace: del che questi si lamentano co' Perugini stessi e co' Senesi, alleati comuni. Ved. reg. 8 cit., cc. 5, 6'; *I Capitoli*, I, p. 314, n. 6; PASSERINI in LITTA, *Famiglia Guidi*, tav. V.

(2) Il Comune era allora in guerra coi Conti Guidi e con gli Ubaldini: non sappiamo se costui appartenesse ad alcuna di quelle famiglie, o se fosse un qualche ribelle e condannato della Repubblica.

(3) Parrebbe che fossero il cav. Arnaldo Altoviti, messer Niccolò da Signa e Giovanni Raffacani. Ved. AMMIRATO, I, p. 511 D; PASSERINI, *Gli Altoviti*, p. 128; DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, n. 344, 347. Invece troviamo uno stanziamento del 30 set. all'Altoviti, al Raffacani e altri sei, Lorenzo di Bartolo, Angelo di Buonaccorso, Iacopo di ser Palmieri, ser Guglielmo di ser Francesco di Pino, Peruzzo di Grazia e Filippino da Imola, eletti Ambasciatori (non si dice dove) fin dal 4 ag., ed un altro a messer Niccolò di Ranuccio da Signa, con altri 3, ser Iacopo di Ambrogio, Ristoro di Bonaiuto, Bartolo di Covero, eletti Ambasciatori a Montepulciano il 13 ag. (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 59, cc. 506', 507). Può darsi che i tre si trovassero poi tutti insieme a Castel della Pieve. Il Raffacani, fin dal dic. '48 e gen. '49, era stato, con altri Ambasciatori, a Colle e a San Gimignano; dal feb. Conservatore e Difensore di quest'ultima Terra: nell'ot. ne fu Capitano (Ivi, 51, c. 242'; 52, c. 266; 56, c. 547; reg. cit. 10, c. 12); l'Altoviti nel feb. era Camarlingo della Camera; nell'ag. Ambasciatore a Montepulciano e Ufficiale della Condotta (Ivi, *Cam.*, *Usc.*, cc. 57, 58).

ragionato per voi, et interchiusa avemo la copia della lectera mandata da Perugia agl'Ambasciatori perugini (1). Et, rispondendo per questa, diciamo che, come pochi di sono passati, vi scrivemo, fate vostro podere che lega et compagnia et tagl(i)a si faccia a riparo d'ogni signore oltramontano (2). Et della Compagna, se far si può, di concordia, ma in caso ciò non si potesse fare, procedete solo a resistere a la Compagna (3), rimanendo ferma ogni lega et compagnia che abbiamo co' Senesi et co' Perugini (4). E del numero della tagl(i)a che scrivete, si ragiona sia di mm cavalieri, de' quali m al presente se ne distribuiscano, fate che 'l Signore di Bologna n'abbia, se possibile v'è (5), il terzo; e, se non si può, consentite de' ccc, come dite ch'è proferto messer B. (6). Et a ciò lo potete inducere, considerato ch'e' disse che de' m conducerebbe i vj 'quando s'intendesse al rompere della Compagna. Dell'altre due parti ordinate che n'abbiamo la minor parte che si può, non avendo rispetto alla distributione della tagl(i)a ultimamente facta tra noi e Sanesi et Perugini, della quale consentime (consentimmo) d'aver quella parte che sapete, però che si dubitava di venuta di signore oltramontano, et pertanto eravamo i primi percossi; et ora è il contrario, perché dovrebbero condescendere a tórre maggior parte; et, se bene ci ricordiamo, nelle tagl(i)e usate per antico siamo usati d'aver solo i due quinti, e cotesti due Comuni i tre (7), et al nostro quinto partecipavano de' Comuni di qua a noi vicini, i quali oggi al tucto ne sono fuori. Ma, se pur non si potesse, condescendete infino al modo della tagl(i)a presente (8). Al facto de' Capitani consentiamo per lo modo che ne scrivete (9).

Al rompere della Compagna non ci pare utile intendere al presente per cagioni et ragioni, che si potrebbero allegare; et però non v'intendete in niuno modo.

Et in casò che messer B. si partisse di costà per andare a Bologna, o per venire qua, come scrivete, et gl'Ambasciatori de' Comuni di Siena et di Perugia, o alcuno de' decti Comuni, prima che si fermassono le cose ragionate, si partissono di costà, vogl(i)amo che voi similmente vi partiate et tornate a Firenze.

Al facto del prendere li sbanditi, che si riparano tra noi et Sanesi, diciamo che siamo contenti, et piaceci che conferiate in questo modo, cioè che al Comune di Firenze, senza fare altro oficiale, sia licito far prendere et seguire i suoi sbanditi nel Contado di Siena, et similmente sia licito al Comune di Siena i suoi far prendere nel Contado di Firenze, et noi induceremo i Comuni di San Gimignano (10) et di Colle (11) a nostro podere, che facciano il simile, et che per li Sanesi si possa nel distrecto de' decti Comuni far prendere i loro sbanditi. Secunda septembris (1349) (Ivi).

(1) Nessun vestigio troviamo di queste lettere.

(2) Sembra si alluda ad una temuta discesa di Carlo di Luxemburgo, Re de' Romani.

(3) Ved., circa questa Compagna, VILLANI M., *Cronica*, I, 47-50; AMMIRATO, I, p. 511 D.

(4) Questa lega, nella quale era pure incluso Arezzo, è del 22 apr. 1347. Ved. *I Capitoli*, II, p. 210, n. 32; cf. AMMIRATO, I, p. 500 A.

(5) Lacuna nel testo.

(6) Dalla lettera 47 qui appresso si rileva che doveva esser messer Brandeligi, forse Ambasciatore del Signore di Bologna.

(7) Così, press'a poco, anche in quella del '47, quando di 2000 cavalieri 825 erano forniti dai Fiorentini, 475 dai Perugini, 400 dai Senesi, 100 dagli Aretini.

(8) Cioè di quella del '47.

(9) Circa la scelta e l'elezione dei Capitani e di aggiunte ai patti per quello che concerne il Capitano della taglia, si parla in una lettera (che sembra diretta ai Senesi) del 20 set. (Reg. 10, c. 5) e in quella di n. 48 pubblicata qui sotto.

(10) A' 28 di feb. del '49 s'era sottomessa a Firenze. Ved. *I Capitoli*, II, p. 61, n. 7; VILLANI M., *Cronica*, I, 44.

(11) A' 19 di feb. erasi sottomessa a Firenze. Ved. *I Capitoli*, I, p. 257, n. 70 sg.; VILLANI M., I, 43.

47.

Ambaxiatoribus constitutis in Castro Plebis (1).

Noi vi scrivemo più di sono passati, et più volte, che, se poteste, induceste gl'Ambaxiadori perugini, sanesi et da Bologna a far lega contra ogni signore oltramontano, et ancora contra la Compagna; et, se ciò non si potesse fare, solo contra la Compagna; et che della tagl(i)a de' m cavalieri, a' Signori di Bologna il terzo procacciaste ne tocasse, o almeno ccc cavalieri, et dell'altre due parti, la minor parte che si potesse ne toccasse a noi; et in quanto non si potesse migl(i)orare la conditione, che al modo della usata tagl(i)a (2) fossimo tractati; et così diciamo per questa. Et dove messer Brandeligi fosse di costà partito, secondo che scrivete che si dèe partire, per lectera data costà di iiij di septeembre, per ire per lo mandato a potere fermare le cose ragionate, vogl(i)amo che di presente vi partiate di costà et torniate a Firenze, però che non ci pare honesto l'aspectare x, o xij di, la sua tornata; et non ragionate nulla di far lega co' Perugini, o co' Sanesi, al presente, ove non avesse luogo farla tra loro, et Signori di Bologna, et noi, secondo che dite che v'anno ragionato i predicti Perugini et Sanesi; ma potete dire che alla tornata di messer Blandeligi il Comune nostro sarà aparecchiato seguir le cose ragionate: ma, dove non tornasse, si potrà ragionare et prendere partito di quello che sia da fare co' loro; vij sept. (1349) (Ivi, c. 2' bis).

48.

Domínis Iacopo et Ioanni de Pepolis (3).

Amici karissimi. Vedemmo, et intendemmo diligentemente la lectera, che ci mandaste, ratificando i capitoli ragionati per li Ambasciadori vostri, de' Comuni de Perugia, di Siena et nostri, con certe arote fatte per voi a essi capitoli (4). Alle quagli non possendo rispondere senza la conscientia di nostri fratelli predicti (5), fino ad ora ambiamo (sic) indugiata la risposta; la quale, benché al vostro Ambasciadore l'abbiamo fatta a boccha, anche per questa ve la facciamo; ché, quantunque ongni cosa che per voi, o per noi, si promettesse a parole, si debbia aver per certo che ciaschuno l'oservasse, pur, per servare debita usanza, pare a loro, e de' parere e a voi e a noi, che le cose ragionate si fermino per sindichi e procuratori di ciaschuno per lo modo di che messer B. è bene informato (6). Anche pare loro discreta cosa, et così ci piace, che, dove alchuno di voi fosse colla gente che vi toccha, o in Lombardia, o in Romagna, o nella Marcha, che quello che de voi tanto vi fosse, sia Capitano de tutta la gente della tagl(i)a (7), rimanendo in ongni altra parte i capitoli ragionati in piena fermeza (8). Però vi preghiamo che vi piaccia de ciò essere contenti e che di vostra intenzione ci rispondiate (9). Die... (tra il 27 e 30 set. 1349) (Ivi, c. 5').

(1) In marg. Ved. la lett. precedente.

(2) Cioè di quella del '47 allora sempre in vigore.

(3) In marg. I Pepoli erano Signori di Bologna.

(4) Le aggiunte delle quali si parla nella lett. 44 sopra cit.

(5) S'è visto, infatti, come fosse scritto il 20 set. a' Senesi.

(6) Così fu, infatti, osservato, come si vede da altre lettere.

(7) Questi patti corrispondono a quelli indicati nella lett. succitata del 20 set. ai Senesi.

(8) Ved., per questi, AMMIRATO, I, p. 511 D.

(9) Il 3 d'ot. i Fiorentini scrivono ai Senesi e Perugini una lettera dalla quale si rileva che i ca-

Filiis domini Brandagl(i)e (1) de Aritio (2).

Tanta sicurtà prendiamo di voi, per l'amore e per la dilectione che 'l nostro Comune v'à sempre portata e porta, che non solamente per li bisogni nostri et del nostro Comune vi rech(i)egiamo, ma anchora per li favori di nostri cittadini, sperando che in cosa che vi sia possibile non dobbiate manchare a' nostri piaceri. Egl'è vera cosa che nostro Singnore, messer lo Papa, a nostra rich(i)esta, provide a messer Phylippo, figliuolo che fu di ser Ventura Monachi, fratello del nostro Cancelliere (3), del canonicato d'Areczo; e del detto canonicato gli chiedemmo gratia, sperando non meno poterlo favorire costà che qua. Del quale àe la possessione, e la prebenda avrebbe avuta, se non fosse uno frate de' Servi col vostro caldo (4), che dice ch'è Procuratore d'uno Provenziale, che dice essere Canonico per lectere di Legato; perché, considerato quanto i nostri cittadini meritano da voi essere benignamente tractati, spezialmente avendo ragione, caramente ve preghiamo che la protectione del nostro cittadino vogl(i)ate prendere, e lui aiutare, e consigl(i)are, et favorire; et resistere a ongni altro che lui volesse molestare; sì che, coll'aiuto di voi, il detto messer Phylippo abbia il beneficio il quale gli achatammo; e questo fatto abbiamo tanto a grado, che al presente non potreste far cosa che più ci piacesse, e sarenvene obligati (5). Dat. Florentie, die... (Fra il 3 e il 5 d'ot. '49) (Ivi, c. 7').

Domino Malateste (6).

Amico karissimo. La vostra lectera, piú di sono passati, ricevemmo, per la quale, per la discordia che pare sia tra voi e 'l vostro fratello, messer G. (7), in nome vostro e di gli altri Guelfi della Marcha dall'una parte, e 'l Capitano di Forli, in

pitoli tra loro, i Senesi, gli Aretini e i Signori di Bologna erano stati già firmati in Castel della Pieve; che per la stipulazione definitiva sceglierebbero a luogo di convegno per tutti i procuratori Monte San Savino, o qualche altro luogo che ad essi piú facesse comodo (Reg. 10, c. 7). Da un'altra lettera del 5 ot. ai Senesi si rileva ch'erano sorte nuove difficoltà (Ivi, c. 7'); e da un'altra ancora, senza data, ma tra due del 10 ot. agli Ambasciatori senesi, perugini, bolognesi, che mandano i loro Ambasciatori e Sindachi a firmare definitivamente detti patti (Ivi, c. 10'). Si ha, finalmente, da quella di n. 57 pubblicata qui sotto, del 19 ot., che erano sorte difficoltà perché il Procuratore dei Senesi moveva dubbj circa la procura di quello dei Signori Bolognesi. È dunque inesatto l'Ammirato che dice tal lega fatta il 5 d'ot. in Castel della Pieve.

(1) Non ci è occorso scoprire chi precisamente fosse costui.

(2) In marg.

(3) Ventura, fratello di Niccolò. Circa messer Filippo, ved. sopra, p. 81. Anche a cc. 18 e 20 di questo reg. si hanno due raccomandazioni in favore di lui, Canonico aretino e Pievano di Gaville, a messer Filippo, Vescovo di Ferrara, che lo aiutasse presso il Papa per fargli ottenere la prioria della Collegiata di San Piero Scheraggio di Firenze.

(4) Pare che significhi: che è sorretto, che sente le sue ragioni caldeggiate da voi.

(5) Il 3 ot. i Fiorentini scrivono pure agli Aretini ringraziandoli pei favori già fatti a messer Filippo, e di nuovo lo raccomandano. Il frate che gli recava molestie si diceva Procuratore di un provenziale, nipote del Conte di Romagna, Astorre di Durfort, di cui appresso vedremo (Reg. 10, c. 7').

(6) In marg. Ved. sopra le lett. n. 27, 29.

(7) Era messer Galeotto. Ved. AMMIRATO, I, p. 487 D e PASSERINI in LITTA, *Famiglia Malatesti* tav. IX.

nome suo e di Ghibellini della detta provincia dall'altra parte, adomandate il nostro aiuto, mostrando in quello aver grande speranza per l'amore e per l'afectione che portate e a Parte e a noi. A la quale lectera bene intesa, et, considerando quanto mostrate in noi aver confidanza e speranza, siamo constretti de ciò rendervi copiose grazie, e vorremmo potere fare quello che per voi se spera; ma, per molte cagioni e bisogni, li quagli da molte parti ci occorrono, non veggiamo che così largamente quanto l'animo nostro desidera vi possiamo sovenir de gente d'arme. Di che forte ci grava, sì per l'afectione che vi portiamo, e sì per l'ardore che abbiamo a stato di Parte Guelfa, della quale mantenere et essa acrescere ongni di acresce la volontà. Ma, postponendo ongni necessità propria, abbiamo deliberato di mandarvi due bandire (sic) di nostri cavalieri, senza indugio di tempo, benché vorremmo potere mandare più (1). E pertanto vi preghiamo che ci abiate per schusati se più non ve ne mandiamo, però che alla buona volontà resiste il non potere, ma quello tanto che vi mandiamo con grande desiderio e volonterosamente affectione che portiamo, e a voi, e a Parte, abbiamo deliberato di mandare (2). Die v octubris (1349) (Ivi, c. 8').

51.

Potestati (3) dicte terre Santi Miniatis (4).

Per certi danari che Zenobi et Giovanni Albiçi, nostri cari mercatanti e cittadini, deono ricevere da alquanti terrieri di Samminiato (5), scrivemmo nostre lettere al Comune di Sa' Miniato, pregandogli che piacesse loro fare ragione a' detti nostri cittadini (6). Come fatto l'abbiano, tu e noi il sappiamo, però che ci è detto che hanno fatto condempnare i predetti nostri cittadini, a ciò che costà non possono venire ad adomandare le loro ragioni; e che peggio ci pare, si è che niuno savio né procuratore se può avere, che consigli, e aiuti i fattori de' nostri cittadini creditori (7). Onde noi, de ciò maravigliandoci, gli preghiamo di tre chose: la prima, che piaccia loro aoperare che la condempnagione, over bando dato contra i detti nostri cittadini si tolga via, e che dieno loro licentia, che, non obstante il bando, possano liberamente usare in Sa' Miniato; e che de' loro Savj e Procuratori alchuno ne dieno loro, sì che ci aveggiamo che in Samminiato i (sic) Fiorentini sia fatta ragione e non palese torto; e, a ciò che non siamo constretti di dar loro rapres-

(1) Del 21 nov. è una lettera al Capitano di Forlì, il quale si lagnava delle milizie mandate in aiuto di Malatesta, dicendo ch'egli era devoto ed amico de' Fiorentini. Questi rispondono che, all'apposto, egli favoriva gli Ubaldini, e lo invitano a mutar condotta (Reg. 10, c. 17').

(2) A' 3 del successivo dic. gli scrivono di essere costretti a richiamar quelle milizie, in specie a causa di 112 cavalli, che, venendo dal Regno, si avvicinavano al territorio fiorentino (Ivi, c. 19).

(3) Pare fosse Guelfo da Montisci. Ved. sotto, n. 96. Circa l'ingerenza che pare avessero i Fiorentini nell'elezione del Podestà di San Miniato fin dal 1345 e la sua dedizione a Firenze per cinque anni nel '47, ved. *I Capitoli*, II, p. 612; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 499.

(4) In marg.

(5) Un Zanobi di Ricco degli Albizzi è ricordato nel 1317 (ILDEFONSO, *Delizie*, XV, pp. 252, 253); un Giovanni apparisce nel '25 fatto prigioniero alla battaglia d'Altopascio (Ivi, XII, 277). Varj Zanobi, Giovanni, Vanni son ricordati dal PASSERINI in LITTA, *Famiglia Albizzi*, tavv. I, II, III, ma non ne troviamo, in genere, che combinino con questi due. Da lettere del Comune al Sangimignanesi del 30 set., 5 e 10 ot. (Reg. 10 cit., cc. 5', 8, 9') si rileva ch'erano mercanti fiorentini uniti in società con Simone di Puccio Samminiatese.

(6) Son le lett. sopra citate.

(7) Ved. lett. del 5 e 10 ot., cc. 8, 9').

gl(i)a la quale con instantia adimandono. E da capo mandiamo costà ser Iohanni Manni (1) et Giovanni Iacopi (2), informati di nostra intentione, a' quagli nelle predecete cose darai e aiuto, e fede, e consigl(i)o, e per nostra parte ne pregharai co-testoro (3). Die x octubris (1349) (Ivi, c. 10).

52.

Marchioni Montis Sancte Marie (4).

Per Pagolo, nostro Ambasciadore e Sindico (5), creato per lo nostro Comune ad adomandare e confessare il relicto a noi fatto per lo vostro consorto e padre (6), recevemmo vostra lectera, e intendemmo quantunque per vostra lectera ci scriviate e più volte abbiate scripto; che in brieve tempo farete sì che saremo contenti; nientemeno abbiamo materia di forte maravigliarci e dilerci (dolerici?) di voi, però che soferite che quello che s'apartiene al nostro Comune e a che sete obligato per lectere e per ambasciadore, non senza grande spesa, ch(i)egiamo a cholui, in chui speravamo del suo proprio trovare servizio e liberalità; e della quantità pocho curiamo, ma curiamo forte del modo disonesto ch'avete tenuto, e tenete, in tenerci in parole, e in lungha; e a vostra petitione costituimo il sindaco a potere ricevere il detto relicto, e due volte v'abbiamo mandato l'Ambasciadore. E, bene che respondiate asai cortesemente, l'effetto non segue, in nostra vergogna, e vostra altresì! E, a ciò che, se procedessimo a cosa che vi dispiacesse in volere ricoverare quello del Comune nostro, che, per debito, ne siamo obligati, non possiate pretendere ignorancia, sappiate che non intendiamo più mandarvi né Ambasciadore né lectera per questa cagione; ma per questa vi confortiamo che, per l'onor vostro tanto, e per debito, vi piaccia mandarci per vostro messo il detto relicto, il quale faremo confessare al Sindico del Comune e fare debita fine; e, quando ciò facciate, avrenvi per figliuoli, chome doviamo, altramenti, curando più del modo che della quantità, ordinaremo de riavere, o per uno modo, o per altro, quello del nostro Comune; e incresciarraccij più d'aver fatta cosa che sia di pocho vostro honore; e aspettiamo vostra risposta per questo messo, e co' llui l'Ambasciadore vostro, che rechi la pecunia (7) (Senza data, ma fra altre del 10 ot. 1349) (Ivi).

(1) Troviamo un Giovanni Manni nel 1382 tra gli scrutinati (ILDEFONSO, *Delizie*, XVI, p. 195).

(2) Un Giovanni Iacopi apparisce nel 1308 matricolato nell'Arte di Calimala (Ivi, VIII, 201).

(3) Ved., per queste notizie, anche le lettere precedenti.

(4) In marg. Era certo uno de' figliuoli del marchese Giovanni, allora morto, forse Cione, o Guiduccio. Ved., circa il Marchese Giovanni suddetto, sopra, n. 20, e, per questi suoi figliuoli, LITTA, *Marchesi del Monte Santa Maria*, tav. VI.

(5) Paolo di ser Bartolo, fiorentino. Ved. nel vol. *I Capitoli*, II, p. 64, n. 11, il regesto concernente la sua elezione, avvenuta ne' Consigli il 12 set. antecedente.

(6) Il marchese Giovanni predetto, che aveva, per testamento, lasciato al Comune 400 fiorini, come si rileva dal cit. regesto.

(7) Ved., sotto, n. 59.

53.

(Domino Bochino de Belfortibus?) (1).

De la bandiera di Roer, nostro Conestabile (2), abbiamo bisogno qua, e però la lascia partire di costà. Dat. in Firenze, di x ottobre, iij ind. (1349) (Ivi).

54.

Iohanni Lanfredini (3).

Mandiamo costà Uberto di messer Bartolo Bisdomini (4), electo in Castellano della ròccha et forteça de Castel Sa' Nicolò, co' xvj, fanti, contata la sua persona nel decto numero, con salario di libre xx^o (sic) per la sua persona, e di libre v, soldi x, per ciaschuno de' detti suoi fanti, e per ciaschuno mese; il quale salario intendiamo si paghi per cotesti Comuni; e così si scrive a' Sindichi loro, della pecunia de' detti Comuni, facendo il pagamento al detto Castellano, di mese in mese, per sé et per li suoi compagni, come toccherà per rata, perché noi vogliamo che a llui per carta debbia fare disengnare la detta forteça, coll'armadura e arnesi che dentro vi sono; e tenerti apo te le chiavi, le quagli alla tua tornata ne recharai techo; e comanda agli uomini e a' Comuni di costà che, al tempo debito, proveggiano al pagamento del detto Castellano, sì che, per difetto di pagha, non sia costretto di male guardare (5) (Fra due del 14 e 16 ot. 1349) (Ivi).

55.

Communi Sancti Leonini (6).

Noi ve scrivemmo per altra lettera che gli affitti che siete usati di pagare al Veschovo d'Areço, i quagli aveste sostenuti di pagare, doveste dare a' suoi Procuratori (7). E, perché non pare gli abbiate pagati, da capo v'amoniamo che a' suoi Procuratori et factori gli usati e debiti affitti che dovesse ricevere dalla pace in qua dobbiate pagare con effecto. Dat. die xvij octobris (1349) (Ivi, c. 11).

(1) Questa lettera non ha il nome della persona alla quale fu diretta; sembra, però, possa credersi scritta a Bocchino Belforti, al quale fu scritta quella che nel registro immediatamente precede.

(2) Gottifredo Rorer, Roer, o forse più esattamente Roher, « de Longard », Conestabile con 20 cavalli, era già al servizio della Repubblica nel mar. '44, e si trovano continui, numerosissimi stanziamenti in suo favore. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 4, cc. 56, 56'; 5, c. 108; 58, c. 522', ec.

(3) In marg. Ved. sopra, n. 45.

(4) O Visdomini.

(5) Nello stesso reg., subito dopo, è la circolare del 16 ot., con la quale si presenta detto Castellano, eletto per sei mesi, ai Comuni di Cetica, Garliano e Guardatrote. Circa i popoli che avevano tali obblighi fin dal 18 di set., ved. *I Capitoli*, I, n. 6, p. 313.

(6) In marg.

(7) Non abbiamo alcuna traccia di questa lettera.

56.

Piero Pape (1) Castellano Civitelle (2).

Per altra lectera ci recordiamo che ti scrivemmo che dovessi al Vescovo d'Areco, o suoi Procuratori, fare paghare gli afficti, che dovesse ricevere, poiché soto (sic) fummo in pace dagli uomini di Civitella (3). E, perché non pare l'efetto sia seguito, da capo ti scriviamo che aoperi che a' factori del detto Vescovo gli usati e debiti afficti, i quagli dèe ricevere dalla pace in qua gli debba far paghare (Fra due del 18 e 19 ot.) (Ivi, c. 11').

57.

Ser Puccino de Signa (4).

La vostra lettera, data di xvij d'ottobre al Monte San Sivino, ieri ricevemmo, e, per essa, intendemmo il dubbio che muove il Sindaco di Siena nel sindacato di Bologna (5). Alla quale per questa rispondiamo che a noi pare che 'l sindacato debbia bastare in questo fatto. Tuttavia, se 'l contrario paresse agl'Ambasciadori Perugini, come pare a' Sanesi, e in ciò perseverassono; perché non possiamo degli altrui fatti più co' loro, a' quagli toccha questa materia come a noi, seguite il loro parere, mostrando all'Ambasciadore di Bologna che per noi non rimangha. E, in chaso che l'Ambasciadore di Bologna volesse rimandare a raconciare il sindichato secondo la 'ntentione di Perugini e di Sanesi, dove concorresono in uno parere e volesse aspectare costà la risposta di Singnori di Bologna, siamo contenti che, non partendosi gl'Ambasciadori di Perugia e di Siena, voi similmente non vi partiate. E, quando non paresse loro l'aspectare e partisoni, e voi fate il simigl(i)ante, e, se in concordia, sollecitivanvi dello spaccio (6). Dat. Florentie, die xviii octubris (1349) (Ivi).

58.

Capitano Sancti Ieminiani (7).

Messer Allamanno de' Medici, nostro charo cittadino, dèe ricevere, secondo che dice, certa quantità di pecunia da ser Scharlatto Maffey, da Reginopoli, per scri-

(1) Piero di Ugucione Del Papa ebbe varj ufficj del Comune, tra cui quello di Gonfaloniere di giustizia dal 1324 al '47 (AMMIRATO, I, p. 499A; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 62, 208, 234; XIII, 9, 17, 129). Era Conestabile con 20 fanti, e fu Castellano di Civitella per sei mesi dal 23 lug. '49. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 66, c. 587. Troviamo suo figlio Giovanni nell'apr. del '51 Castellano di Cennina (Reg. 10, c. 75').

(2) Ved. sopra, n. 21, 30.

(3) Ved., circa Civitella, le lotte con gli Ubertini, ec., sopra, n. 30; e DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 129, 143.

(4) Ser Puccino di ser Lapo da Signa fu pur Notaro de' Gonfalonieri di compagnia l'anno stesso (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 61, c. 466'); ora era incaricato dal Comune di rogare l'atto della lega. Ved. DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, n. 34.

(5) Ved., per tutti questi fatti, le lettere precedenti, e specialmente quelle di n. 46-48.

(6) Sembra che queste ragioni persuadessero il Sindaco di Siena, giacché il 21 d'ot. fu rogato l'atto della lega (DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, 347).

(7) In marg. Chi questi fosse non sappiamo; sappiamo bensì che San Gimignano s'era sot-tomessa nel feb. '49 a Firenze, che le aveva concesso di nominarsi il proprio Capitano, purché popolare e cittadino fiorentino guelfo. Ved. *I Capitoli*, I, p. 295; VILLANI, I, 44.

pture publiche; e però viene costà Giovanni Maçça (1) colle dette scripture e ragioni costituito legitimamente Procuratore del detto messer Allamanno: perché noi vogl(i)amo che al detto Giovanni Maçça, Procuratore del detto messer Allamanno; faccia fare brieve e sommaria ragione, sì che 'l detto ser Scharlatto paghi al detto Giovanni Maçça, Procuratore del detto messer Allamanno, quello che de ciò è tenuto, avendo in ciò debita e prudente diligentia, le dette ragioni e carte (sic) (Fra due del 19 e 21 ot. 1349) (Ivi).

59.

Marchioni Montis Sancte Marie (2).

Questo di recevemmo da ser Guido dalla Torre, nostro districtuale et vostro Ambasciadore, fiorini d'oro dugento, per parte di pagamento del legato al Comune nostro facto per messer Giovanni marchese, vostro padre, secondo che nel suo testamento si dice che si contiene. E de' rimanente, a rich(i)esta del detto vostro Ambasciadore, quantunque di sì picchola cosa non dovesse aver ch(i)esto indugio, vi facciamo termine uno mese proximo infra 'l quale preghiamo la nobilità vostra che vi piaccia, per honore vostro, mandarci il resto del detto legato al nostro Comune, fatto per lo decto vostro padre, senza aspectare di ciò più vi scriviamo. Dat. Florentie, die xxj octobris (1349) (Ivi, c. 12).

60.

Iohanni Lanfredini (3).

Questo di partono di qua xx fanti, nostri soldati, e domane se ne partiranno x per venire alla guardia delle nostre terre et forteçe di costà (4); et, senza indugio di tempo, schambiarremo la bandiera di Guilliemo di Busci (5), sì che poi potrai licentiar tutti i nostri contadini e troppo più che non scrivi crediamo il difetto loro. Qua è preso per partito, quando paia a' caporali paesani di costà e a te, che Guardatrote si disfaccia fino alla terra: e però saviamente de ciò avrai consig(i)o, e, se pare a te e a lloro che non sia utile il tenerla e più tosto sia bene il farla disfare, vogl(i)amo che di presente la facci tagl(i)are da piè, o disfare, per altro modo, come ti parrà, distribuendo l'armadure, e la victuagl(i)a, e l'altre cose che vi sono ne l'altre nostre forteçe; ma, in caso a certi paresse il disfarla, e a certi no, seguendo il parere di più prudenti e del maggior numero, riscrivici il tuo, e poi n'eguirai quello che ti scrivaremo. Dat. Florentie, die xxij octobris, iij indictio- nis (1349) (Ivi, c. 12').

(1) In marg. Un « Iohannes Mazza » è ricordato fra i dichiarati ribelli dell'Impero nel 1313. Ved. ILDEFONSO, *Delizie*, XI, p. 123.

(2) Ved. sopra, n. 52.

(3) In marg. Ved. sopra, n. 45 e 54.

(4) Risulta dal contesto della lettera e dal fatto che qui appresso si parla del castello di Guardatrote, ch'egli si trovava sempre nei luoghi, di cui sopra, n. 45, 54.

(5) Guglielmo di Busci, ultramontano, Conestabile con 16 cavalli, fin dal 16 lug. era stato appunto al servizio della Repubblica per 4 mesi, e anche dopo vi rimase a lungo (A. S. F., *Cam. Usc.*, 58, c. 529; 60, cc. 474', 485'; 62, c. 451'; 64, cc. 411', 413'; 66, cc. 585', 601', 607'; 72, c. 164'; 78, cc. 209, ec.).

61.

Vicario Vallis Nebuie domino Rosso (1).

Siamo informati, per parte di Giotto Donati Perucçi, nostro cittadino, che nostro Signore, messer lo Papa, di gratia gli à proveduto della Pieve di San Piero a Nievole del Veschovado di Luccha; per executione della quale gratia e concessione viene costà egli, ovvero suo Procuratore; perché noi vogl(i)amo che lle sue ragioni dobbiate aver racomandate in amecterle, e lui favorire quanto vedete si conven-gna, a nostro honore e a satisfatione della ragione, si che col vostro aiuto segua l'efetto della gratia a lui fatta. Dat. Florentie, die xxiiij octobris (1349) (Ivi).

62.

Potestati et Capitaneo Collis (2).

Non obstante informagione che fatta t'avessimo, che ecc fiorini d'oro, i quali si dicevano essere di Francescho di Giotto da San Gimignano, facessi convertire nel cassaro di Colle, vogl(i)amo, avendo avuta informagione per Ambasciadori del Comune di Colle, che sono di certi loro terraçani e non del detto Francescho, se 'l contrario non sentissi, gli debbi fare restituire a quelli terraçani, Colligiani, a' quali ragionevolmente sentirai che s'apartengono. Dat. Florentie, die xxiiij octobris (1349) (Ivi).

63.

Paulo Bordoni (3) Potestati Aretij (4).

Non senza amiratione et turbatione avemo intesa la tua lettera, data in Arezzo, di xxij d'ottobre, per la quale ci significhi certo suspecto, il quale pare che abbiano preso gli Artini (sic), crescendo la guardia, del quale pare che la cagione proceda di qua. Perché noi, considerando che cosa niuna per la quale suspecto, o gelosia, debbia costà essere, non è fatta, non che ragionata, pur sol pensata, ti diciamo che ce ne duole, che cotestoro, per li quali già lungo tempo ci siamo affannati, di noi prendano suspecto. E, come, in generale, non fu ragionato alcuna cosa, così

(1) In marg. Rosso dei Ricci, Capitano, o Vicario, di Valdinievole e Valriana (Ivi, 54, c. 700; 55, c. 560; cf. sopra, n. 29); ebbe prima e poi molti altri ufficj, come si rileva da numerosi documenti. Ved. *Cam., Usc.*, 4, c. 85; 50, c. 230'; 52, c. 263'; 54, c. 700; 55, c. 560; 58, c. 490; 63, cc. 422, 426; 67, c. 630; 69, c. 4'; AMMIRATO, I, pp. 445 B, 454 E; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, 178, 179, 269, 270, 272, 274, 308, 310, 315, 317, 318, 336; II, 629.

(2) In marg. Fin dal feb. dell'anno precedente sottomessa a Firenze (*I Capitoli*, I, p. 85, n. 56; VILLANI, I, 43), poteva eleggersi un Podestà e un Capitano, o anche un Ufficiale che tenesse insieme i due ufficj, tra cittadini fiorentini popolari e guelfi. Dal contesto della lettera sembra si rilevi che un solo Ufficiale, in questo caso, era Podestà e Capitano.

(3) Fiorentino, che fu, fin dal '34, Gonfaloniere di compagnia, poi de' Priori, Ambasciatore, della Balìa per la cacciata del Duca d'Atene e Luogotenente del Podestà nel '43, a Bologna, in Lombardia e in Mugello nel '44, e in altri ufficj. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 3, cc. 292, 297; 6, cc. 137', 172'; *Rif., Cap.*, 28, c. 14'; *Strozz.-Uguccioni*, 4, c. 35'; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 189, 232, 244; XIV, 25; XVI, 204; XX, 19; PERRINS, *Histoire*, IV, p. 309.

(4) In marg.

crediamo de' nostri cittadini, perché siamo certi che per alchuno non si presumebbe cosa che dovesse dispiacere al Comune d'Arezo, però che dispiciendo (sic) loro, dispiacerebbe a noi, e di ciò li puoi fare avisati. E, parlando techo, ci grava che eglino credano cosa di noi che tornasse in loro dispiacere, veggendo per opera che c'ingegnamo di conservagli in buono e riposevole stato, abbiendo mostrato sempre per opera che ci sia dispiaciuto che s'è dilectato in volergli opprimere, o molestare (1). Dat. Florentie, die xxiiij octobris, iij indict. (1349) (Ivi, c. 13).

64.

Forma d'ambasciata la quale, per parte de' Priori d'Arti e Gonfaloniere di giustizia del Popolo et del Comune di Firenze, farete voi, messer Gherardo Bordoni (2) e Filippo Bastari (3), cittadini et Ambasciatori del Comune di Firenze, a' nostri fratelli Sanesi.

In prima, premesse debite e convenienti salute, le quali Idio, a loro stato et exaltatione, e nostro, conceda, direte saviamente, come Ambasciatori solepni del Comune d'Orvieto, nostri amici, vennero a noi, et al Comune nostro espuosono con grande instantia, dolendosi del Comune di Siena, come per lo decto Comune di Siena cinque castella et la giurisdictione d'esse, appartenenti legiptimamente al Comune d'Orbivieto, sono state, già è più tempo, loro occupate et tenute; e che, benché, per l'adietro, il Comune d'Orbivieto di ciò sia stato contento per lo male stato di quello Comune, et per la confidenza, che de' Sanesi avevano, sperando da loro riaverle a piacere degli Orvetani, tuctavia, perché ora sono in tranquillo stato, sarebbono contenti, et desiderano che per lo Comune di Siena fossero a loro debitamente restituite, a ciò che eglino, che àno sincero animo e benivolo al Comune di Siena, per questa occupatione non potesse nascere cosa che avesse a generare scandalo, o malivolentia (4). E, oltre a ciò, dissono i decti Orbevetani che per lo Comune di Siena si fa certa domanda di certa quantità di moneta, alla quale dicono il Comune d'Orbivieto essere obligato, dicendo che 'l Comune di Siena nel

(1) Su di ciò si tenne il giorno stesso una consulta nella quale furon dati varj consigli in senso favorevole alla dimanda, e nella lettera pure si dice che volentieri vien concesso quanto è richiesto (A. S. F., *Rif., Cons. Prat.*, 1, c. 9; Reg. 10 cit., c. 16; sotto, n. 70).

(2) Non sappiamo se sia quel Gherardo Bordoni che apparisce tra' feditori alla battaglia di Montecatini nel 1315, tra gli ostaggi a Verona nel '44, de' Priori nel '47, degli Ambasciatori al Papa o all'Imperatore nel '52, tra' più accaniti parteggianti poco appresso. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 7, c. 179'; 53, c. 200; 56, c. 548'; 57, c. 500'; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, p. 265; XIII, 130, 326; PERRENS, IV, pp. 474, 476. Comunque sia, il Bordoni fu eletto, insieme col Bastari e con Vincenzo di Chele, Franceschino « Sali » e Bernardo di Tommasino, Ambasciatore a Siena il 4 di nov. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 61, c. 463.

(3) Conestabile con otto fanti nel dic. '48, Ambasciatore a San Miniato nel mag. '49, in Mugello nel giug., a Perugia nel lug., lo troviamo, fin dal '42, in varj ufficj cittadini e ambascerie, in quello per le oblazioni da farsi in occasione della Pasqua, in quello del Biado, tra' Priori, ec. Nel mar. '51 fu eletto Capitano di San Gimignano. Ved. A. S. F., *Rif., Cap.*, 28, cc. 14, 18; reg. 10 cit., c. 70'; *Cam., Usc.*, 4, c. 86'; 50, c. 230; 67, c. 231'; *I Capitoli*, II p. 628.

(4) Si rileva da una lettera del 26 nov. agli Orvietani che i castelli controversi erano cinque; che i Senesi li dicevano proprj; che invitavano gli Orvietani a provare il contrario (Reg. 10 cit., c. 18; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 512 B; DEGLI AZZI, I, n. 157).

vero da loro non dèe ricevere (1); ultimamente conchiudendo che, quando per lo Comune di Siena non si faccia la restitutione delle dette cinque castella, o adomandasesi quello che dicono che debbono avere, avegna che nella verità non debbano ricevere: che 'l Comune d'Orbivieto vuole essere scusato se procedesse, per alcuno tempo, ad alcuna cosa per raquistare le sue ragioni et giurisdictioni; pregando noi che a voi di ciò facessimo preghiera, et induciessimovi a fare quello, che per loro, dicono, giustamente si domanda, si ch'avessero materia di vicinare col Comune di Siena, come con cari fratelli et vicini. Perché noi, non potendo denegare loro quello che si domanda, essendo loro amici, come siamo, e, perché ogni cruccio che nascesse tra gli amici guelfi ci dispiacerebbe, direte a' nostri fratelli Sanesi che, per debito di fratellanza, non ci parve d'omettere che questa domanda degli Orbevetani non facessimo loro manifesta, a ciò che saviamente, come di qua si spera, potessero provvedere a quello che fosse loro buono et pacifico stato; et, a ciò che sapessero la 'ntentione degli Orbevetani, co' quali faranno bene avere buona concordia, si che l'usata benivolentia perseveri et acrescha, in bene dell'uno Comune et de l'altro, e che si cessi la cagione dello scandalo.

Item direte che piaccia loro, per gratia del nostro Comune, concedere licentia al nostro presente Podestà loro, che dèe essere (2), che inanzi il principio de' loro uficio (3) basti si rapresenti in Siena tre di, o almeno cinque; e che, intrato che sarà ne l'uficio, gli concedano licentia di tornare qua a stare a l'usato e debito sindacato (4). Item tucte queste cose usando, etc. Dat. Florentie, die xiiij novembris, iij ind. (1349) (Ivi, c. 16).

65 (5).

Sono venuti a noi Ambasciadori del Signore d'Altopascio (6), e alleganci la loro impotentia a fornire il campanile per lo modo ch'avete imposto (7). E poi dicono, crediamo per intrecciare, come gli steccati d'Altopascio sono per terra e che sono presti farli rifare, dando i' legname, e metendo l'opere le comunanze di costà, perché noi comprendiamo di loro poco bene: e vogl(i)amo che, al tucto ogni cagione rimossa, che 'l campanile facciate fornire di quactro fidati fanti e di victuagl(i)a per uno mese, di ciò che ivi fa mestiere, e, fatto questo, ve ne rechate le chiavi. Ma, se pur per lo Maestro si stesse pertenace, vogl(i)amo che 'l fornimento vi

(1) Pare che questo non fosse un debito del Comune d'Orvieto verso quello di Siena ma di alcuni cittadini Orvietani verso altri cittadini Senesi, e che a questi i Senesi avessero concesso le rapresaglie contro gli Orvietani (L. cit.).

(2) Fu per 6 mesi, dal 2 lug., messer Pietro di messer Giovanni da Spello (A. S. F., *Cam., Usc.*, 63, c. 422') ed eletto Podestà di Siena pei mesi appresso.

(3) Innanzi al principio del suo uficio come Podestà di Siena.

(4) Da altra lettera ai Senesi del 21 nov. si rileva come questi concessero che potesse trovarsi in Siena solo cinque giorni prima che cominciasse il suo uficio, e, appena questo cominciato, potesse tornare a Firenze pel sindacato, cioè per render conto delle sue azioni durante l'uficio suo a Firenze (Reg. 10 cit., c. 17).

(5) Non sappiamo se possa esser diretta al Vicario di Valdinevole, che, dal 3 nov., era messer Giovanni de' Medici. Ved. ivi, *Cam., Usc.*, 64, c. 414.

(6) Il Maestro del celebre Ordine religioso degli Ospitalieri d'Altopascio, che allora era uno de' più operosi e battaglieri, d'una famiglia Pesciatina. Ved., circa l'opera sua e l'ospizio dell'Altopascio, F. MUCIACCIA, *I Cavalieri dell'Altopascio*, vol. VI, pp. 34 sgg; VIII, 349 e 372.

(7) Bello e magnifico era questo campanile, o torre, e sul possesso e sulla fortificatione di esso anche parecchi anni dopo sorsero controversie. Ved., per gli anni 1351 e '69, reg. 10 cit., cc. 67', 81; *I Capitoli*, II, p. 517, n. 167; A. S. F., *Rif., Provv.*, 38, c. 178'.

mectiate di nostro, si ch'al tucto questa nostra intentione abbia effecto; provedremo poi si che sarete contento; avendo in questo sì diligente cautela, che questa nostra intentione più non si ritardi; e noi terremo qui i suoi Ambasciadori, fino che crederemo abbiate fatto quello che vi scriviamo. Dat. Florentie, die xvj novembris, ind. iij (1349) (Ivi, c. 16').

66.

Vulterranis (1).

È tornato qua Bernardo Ardinghelli (2), nostro cittadino, Ambasciadore mandato a Pisa per noi; et in effecto questa è la sua relatione; che 'l Comune di Pisa dice che solo per animo di prendere Belforte Belacqua, ribello loro, il Conservadore de' Pisani, co' la sua Famiglia, et una bandiera da cavallo, et certi fanti soldati mandò a lo Spedalecto (3), avendo per loro spie che ivi era. Et, avuto fede che ivi non fosse fatto alcuno danno d'arsione prima, et tolte certe bestie, tornarono a Pisa; e che sono aconci a fare restituire le bestie tolte, le quali appariranno essere de' cittadini et contadini di Volterra, ma quelle di Belforte no. Questo dissono, perché due volterrani, ch'erano a Pisa, dissono che certa parte era di Belforte, et l'altre loro et di certi Volterrani. Ultimamente conchiusono che sentono per certo che il detto Belforte et altri sbanditi pisani notevoli si riceptano in Volterra, et ivi tractano la destructione et subversione del Comune di Pisa, et, non obstante che per li Pisani più volte sia stato scritto al Comune di Volterra che non vi ricettino i loro sbanditi (4), non lasciano però. Perché, in quanto non gli acommiatino, sono aconci per ogni modo procedere contra il Comune di Volterra per loro stato et sicurtà; et che di questo il Comune nostro glie n'avesse per scusati, et che di ciò vi facessimo preghiera. Perché noi questa loro risposta vi notificiamo, et preghianvi che si discretamente provegiate al vostro stato, che sia salveça et honore di voi. Dat. Ftorentie, die quarto decembris, quinte (sic) indict. (1349) (Ivi, c. 19).

67.

Forma d'ambasciata la quale voi, infrascritti cittadini et Ambasciadori nostri, avete a referire, per parte del Comune di Firenze, al Comune di Samminiato et a la Podestà et Capitano del detto Comune (5).

In prima, premessa debita salutatione, narrerete loro come ogni cosa che sia di loro dispiacere grava a noi, come de' divoti figliuoli, inducendoli che ragione

(1) In marg. sin.

(2) Ebbe moltissimi e importanti ufficj fin dal 1321, come di Priore, Gonfaloniere di giustizia, Ambasciatore a Prato, a Pescia, a Bologna, Venezia, San Miniato, Pisa, Arezzo, in Mugello, nel Valdarno Inferiore, Valdinevole e Valriana, in Lombardia più volte, ec.; fu de' dodici Buonomini, de' Gonfalonieri di compagnia, dell'Ufficio della Condotta, de' Dodici di Pistoia. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, cc. 17, 21, 24, 28, 29, 48; *Fab.*, 19, cc. 140, 174, 194; reg. 6 cit., c. 38'; *Cam.*, *Usc.*, 3, c. 292; 5, c. 109'; 6, cc. 141, 145; 7, c. 177; 50, cc. 121, 226; 53, c. 199; 56, c. 547; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 4, 85, 109, 134, 142, 169, 180, 187, 221, 230, 243; XIII, pp. 13, 140, 173; Ambasciatore a Pisa fu eletto il 24 nov. '49 insieme con Francesco di Bernardo (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 61, c. 461').

(3) Piccola terra presso Volterra.

(4) Le parole che si leggono dopo la frase « Comune di Pisa », sono scritte due volte.

(5) Erano quattro, tra' quali Giorgio di Barone e Simone dell'Antella. Ved. ivi, *Cam.*, *Usc.*, 61, c. 462').

et iustitia si faccia d'ogni persona c'avesse attentato contra il loro pacifico stato; et a questo caldamente gli animate, et offerete loro, per executione di ciò, la forza del nostro Comune (1). Et, questo facendo, si darà exemplo a chi volesse male fare, se non se ne astenesse per virtù, che se n'asterrà per paura di pena.

Item, come di nostra intentione è che quella Terra si governi, et a Comune, et a popolo, et a libertà, et parte Guelfa; perché gl'inducerete a ciò, et a guardare, et fortificare, et conservare i' loro Stato et de la loro Terra, a la guardia de la quale Terra è molto d'aver diligentia et cautela; perché per nostra parte gliene pregherete che isteano attenti, proferendo anche loro intorno a ciò quello che per noi si può i' loro Stato, piacere, et guardia, et sicurtà di loro (2). Et, a ciò che, tolto via ogni rancore che fosse, o in comune, o in singularità, meglio si possa intendere a le predette cose, vogliaene (sic) prudentemente sollicitate di tórre via ogni discordia et de reducir a benivolentia et unità i terraçani di quella Terra; allegando che, per l'unità loro, non solo a quella Terra et loro ne seguirà buono stato et consolatione, ma etiandio a noi et a le parti vicine (3).

In queste cose et ne le pendenti da esse usando quella discreta prolatione di parole, che la vostra prudentia in ciò vedrà si convenga, per honore nostro et effecto della nostra intentione et debito vostro. Data Florentie, die quinto decembris, tertie indict. (1349) (Ivi, c. 19').

68.

Forma d'ambasciata la quale, per parte di noi Priori d'Arti et Gonfaloniere di iustitia del Popolo et del Comune di Firenze, farai tu, Stefano del Forese (4), nostro Ambasciadore agli Ançiani et Comune di Pisa (5).

Im prima, premessa debita salute, dirai a' detti Anziani et Comune che nuovamente Parente Ciaccioni (6) et Posarello da Petroio, con certi altri sbanditi, acompagnati di loro districtuali, acompagnati (sic), di Sa' Miniato, di notte tempo con

(1) Servono a chiarire questo punto la lettera seguente di n. 68 e un'altra lettera scritta tre giorni prima al Comune di San Miniato, nella quale si dice come si era saputo che alcuni malevoli avevano tentato di farvi adunanza e novità. Rimproverano per non averne dato subito avviso, esortano a fare più attenta guardia e a chiedere se di qualche cosa hanno bisogno; avvertono che fu dato ordine ai distrettuali di accorrere ad ogni richiesta dei Rettori di San Miniato (Reg. 10 cit., c. 18'). Simili tentativi, allora comunissimi, due anni innanzi erano stati causa della dedizione di San Miniato a Firenze. Ved. sopra, n. 49 e AMMIRATO, I, p. 499 C.

(2) Intornò a questi fatti s'era già tenuta consulta il 1° dic. (*Cons. Prat.*, 1, c. 7), e s'erano dati varj consigli, tra' quali che si mandassero a San Miniato Ambasciatori e due bandiere di cavalieri della Valdinevole e del Valdarno Inferiore.

(3) Da una lettera successiva del 2 gen. '50 si rileva che varj Samminiatesi erano stati chiamati a Firenze, perché dessero informazioni e consigli ad alcuni cittadini, i quali dovevano provvedere al buono stato e alla quiete di San Miniato (Ivi, c. 24'). Non si annuisce al desiderio espresso dai Samminiatesi che fossero rimandati subito in quella Terra.

(4) Rimasto prigioniero nel 1325 alla battaglia d'Altopascio, fu più volte de' Priori, Castellano della ròcca di Fucecchio, di quella di Coreglia, ec. Ved: A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, cc. 3', 63'; *Fab.*, 19, cc. 173, 174; ILDEFONSO, *Delizie*, XII, pp. 16, 273; XIII, 163, 182; XIV, 18. Fu eletto Ambasciatore a Perugia nel giug. '49; e a Pisa il 4 dic. successivo insieme con Padovino di messer Ranieri (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, cc. 463, 467).

(5) Cf. la lett. precedente, n. 67.

(6) Si rileva da un'altra lettera agli Ambasciatori Fiorentini in San Miniato del 1° mar. '52 (Reg. 10 cit., c. 117) che i Ciaccioni costituivano in quella Terra un' importante fazione politica.

animo et intentione di sovertere quella Terra, per la quale venuta suspecto nacque in quella Terra, et andò quasi sotto l'arme, im pericolo di quello Comune et del nostro (1). Et come, ciò fatto, si ridussono in quello di Pisa, et indi spesse fiato procedono a molte cose disavenanti, per le quali lo Stato pacifico et riposevole del Comune di Pisa et di Firenze potrebbe ricevere offesa, et che per la loro stantia ivi presso a la strada, a' mercatanti, che vanno et vengono da Pisa a Firenze, si genera temenza. Perché, a rimuovere ogni pericolo et ogni cagione di suspecto, gli pregherai caramente che piaccia a llozo acommiatare et cacciare di loro forza i detti Parenti, et Posarello, et ogni altro sbandito, o ribello nostro, o altri mafactori, che co' llozo si ricettano, et comandare a llozo destrictuali che non li ricettino né lascino riceptare, avendo rispetto che non dimorano in quello paese, se non per fare male, et cosa che potrebbe tornare in displicentia del loro et nostro Comune (2).

Item dirai che, con ciò sia cosa che per li pacti de la pace ogni vino forestiere, che si conducesse a Pisa, di fuori di loro forza liberamente si dèe lasciare trarre di Pisa et conducere a Firenze; perché, avendo Senno di Salvi in Pisa xij botti di greco, gli pregherai che si per observantia di pace, et si per honore di loro et piacere nostro, piaccia a loro concedere licentia che il detto Senno possa il detto greco liberamente mandare et farlo conducere a la Città nostra (3). Data Florentie, die viiiij decembris, tertie indictionis (1349) (Ivi, c. 20).

69.

Vicario Vallis Nebule (4) pro heredibus domini Lippi de Caprona (5).

Per altra lectera vi scrivemo che, concio sia cosa che 'l Comune di Bugiano sia obligato per carta a le herede et descendenti di messer Lippo da Caprona in certa quantità di moneta, doveste a frate Simone, loro Procuratore legittimo, fare' ragione del detto credito contra il detto Comune. Et, perché abbiamo sentito, per relatione del detto frate, che a llui nonn è stata fatta ragione, vogliamo che, come per quella vi scrivemo, a llui facciate ragione del detto credito. Data Florentie, die x^o decembris, tertie indictionis (1349) (Ivi).

70 (6).

Ieri vi scrivemo, per altra nostra lectera, che, seguendo la commissione nostra, trovato ch'aveste che per li Ubertini, o loro gente, si fosse facta la novità di Cenina, doveste francamente, et con provedentia, intendere al danno et a la vergo-

(1) Sembra chiaro qui non si possa alludere che alle novità di cui nella lettera precedente.

(2) In una lettera del 18 mar. successivo il Comune lamentava ancora che i Pisani non cacciasero dal proprio territorio i suoi banditi (Reg. 10, c. 32').

(3) La pace alla quale si allude è quella del 16 nov. '43. Ved. A. S. F., *Rif., Provv.*, 32, c. 72; *Cap.*, 23, c. 11; PERRENS, IV, p. 350.

(4) Non sappiamo chi succedesse a messer Rosso, di cui ved. sopra, n. 61.

(5) In marg.

(6) Non v'è indirizzo, ma certo fu inviata agli stessi che la lettera seguente. Ved. AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 512 D.

gna degli Ubertini et de' loro seguaci et fedeli (1). Questo medesimo vi comandiamo, et le cose chieste per vostra lectera abbiamo messo in ordine c'abbiate. D'averne Cennina vogliamo v'ingegnate per ogni modo che potete, guardando che non si possa fornire di victuaglia, provedendosi cautamente, et a l'andare guastando le terre, et forteçe, et villate del Vescovo, et de' suoi consorti, et fedeli, et a la guardia di Cennina, che non si fornisca, che dell'uno facto et dell'altro possiate essere commendati, ordinando ancora che nelle terre nostre si faccia buona guardia. I cavalieri, che sono a Siena, oggi fieno costà alla speranza di Dio; et di qua anche ve ne manderemo (2). Data Florentie, die xxij decembris, tertie indictionis (1349) (Ivi, c. 21).

71.

Ceccarello Esecutori (3), Albertaccio (4) et Iohanni de' Albertis (5).

La vostra lectera oggi ricevemo, data ieri, per la quale intendemo ciò che ne scriveste; et per questa rispondiamo partitamente.

Im prima vi diciamo che, se vedete d'averne Cennina per battaglia, il facciate; ma, dove vedeste da non poterla avere, parci che pacteggiate col Castellano, che 'l termine del darla sia breve il più che si può. Et, quando del termine siate in concordia, vogliamo che abbiate da llui tali et sì fatti stadichi, che, passato il termine deà il castello, traendone tanta victuaglia quanta logorrebbero quelli cotali stadichi che vi darà, et non lasciandovi mettere nulla. Ma, dove v'avesse più victuaglia, che gli portasse oltre al termine di che foste in concordia, vogliamo ne cavi, et lascigli sola quella che basti a coloro, et, se rimarranno per lo tempo infra 'l quale dar deà la Terra. Et questo basti a questa materia.

I danari che tu, Piero (6), portasti costà, vogliamo che di presente glie ne rechi qua senza niuno indugio.

(1) Fin dal 1344 Cennina era stata data in guardia al Conte da Battifolle (Ved. sopra, n. 39), che era Roberto. A lui, pertanto, si rivolge la Repubblica il giorno stesso 23 dic., lamentando che gli Ubertini abbiano cercato di togliergliela, assicurandolo che il Comune farà di tutto per riconquistarla, pregandolo di rivolgersi egli stesso per lettera al Castellano di essa, intimandogli di rispettare i suoi diritti (Reg. cit., c. 21). Scrivono pure al Comune d'Arezzo, il quale a' 25 risponde approvando l'azione bellicosa dei Fiorentini (Ivi, c. 21'). Per la sua sottomissione definitiva e unione al castello di San Leolino avvenuta nel gen. '50, ved. *I Capitoli*, I, p. 200, n. 42. Ved. pure AMMIRATO, I, p. 512 D.

(2) Ved. lett. seguente, n. 70.

(3) Ceccarello di Bartoluccio da Perugia, Esecutore a Firenze fin dal 15 lug. '49. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 59, cc. 507, 510; 61, c. 464'; 63, c. 423'.

(4) Non dubito d'affermare che deve trattarsi d'Albertaccio da Ricasoli, poiché costui fu eletto, con altri, il 18 gen. '50, Ambasciatore in Valdambra, ovè forse già si trovava per precedente elezione (Ved. AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 512 E.), e poi fu rieletto Ambasciatore a Civitella Secca il 20 feb. con altri tre. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 63, cc. 423, 426. Fin dal 1336 era stato compreso nei patti tra Firenze ed Arezzo in occasione della sottomissione di questa Città (Ivi, *Rif., Cap.*, 22, c. 50).

(5) In marg. sin. Giovanni d'Alberto Alberti fu eletto Capitano della Lega d'Empoli il 4 ot. '43; Ambasciatore alla stessa il 27 apr. '44; nel Valdarno Inferiore e a San Miniato il 22 mag. successivo; a Colle e San Gimignano il 7 gen. '49, in Mugello il 30 giug. Doveva, come Albertaccio, essere già Ambasciatore in Valdambra, poiché a tale ufficio fu pure eletto, con altri tre, il 18 feb. Ved. ivi, *Cam., Usc.*, 4, cc. 83', 84; 5, c. 107; 52, c. 264; 53, c. 202; 57, c. 498'; 63, c. 425; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 512 E.

(6) Parrebbe dovesse essere un Ambasciatore unito ai precedenti, o altro Ufficiale del Comune residente in quei luoghi.

Parci che voi, che infino a qui avete tenuto luogo di Capitano, siate stati molto teneri di spargere il sangue de' Valdambresi, ma oggimai spatio àno assai avuto di reducersi a le forteçe; perché noi, non volendo che sieno senza pena meritata per colpa, vogliamo che almeno ne' beni sentano il iudicio et che franchamente cavalchiate voi, nostro Capitano, co' la nostra gente, ad ardere, guastare, gittare a terra et mectere a ruba ciò che si può nelle villate, et de' nostri capitali inimici Ubertini, et loro seguaci, non risparmiando persona (1). Et lasciate a la guardia dell'assedio di Cennina tanta gente che basti, et im poco tempo avrete facto la nostra volontà.

Quello che Nuccio vi raportò, che 'l Conte R. ci doveva avere uno scritto, nonn è vero; ma bene ci mandò uno ambasciadore, dolendosi degli Ubertini, et pregandoci che, per loro colpa, no' gli facessomo vergogna (2). Fugli risposto che ciò che facciavamo era per honore suo et nostro, et che volesse di ciò essere contento (3). Di lega che abbia fatta non sentiamo, et nol crediamo. Se voi il potete sapere meglio, il ci scrivete. Data Florentie, die xxviij decembris, tertie indictionis (1349) (Ivi, c. 22).

72.

Paulo de' Bordonibus (4) Potestati Aretij (5).

Noi ricevemo da' nostri cari amici Aretini lectera, per la quale ci significarono con ammiratione la novità facta contra loro terre et subditi per la nostra gente mandata contra le terre degli Ubertini, nostri nimici per loro colpa (6). Et poi ne ricevemo una altra da te, che contenea quello medesimo, et, come rispondiamo a lloro (7), diciamo a te, che non fu, né è di nostra intentione che a le terre, o subditi, del Comune d'Areço, si facesse mai alcuna novità, et, se facta è, è fuori di nostra intentione e conscientia, et duolcene. Et scriviamo loro del riparo per lo innanzi, et che intendiamo sempre loro avere et tenere come cari amici, et, per loro conservatione et stato, essere sempre disposti, come siamo stati per lo passato tempo. Perché vogliamo che di ciò gl'informi. Di che, se avessono altra oppinione, la tragli loro degli animi, però che questa è la verità. Et crediamo che facto fu quello che scrissono per la nostra gente disavedutamente, credendo fare dampno agli Ubertini. Di che ci pesa et grava per amore di cotesto Comune, lo stato del quale et piacere desideriamo come il nostro. Data ut supra (1° gen. 1350) (Ivi, c. 24).

(1) Non si comprende se qui il discorso sia rivolto a tutti e tre, o solo ad uno di essi, e a quale; parrebbe più verisimile all'Esecutore.

(2) Roberto, Conte di Battifolle. Ved. PASSERINI in LITTA, *Famiglia Guidi*, tav. XV.

(3) È la lett. surricordata del 23 dic.

(4) Ved. sopra, n. 63. Altri ufficj ed ambascerie ebbe dopo. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 67, c. 628'; 71, c. 51'; 75, c. 129'.

(5) In marg.

(6) Fin dal 2 di nov. i Fiorentini si lamentano con gli Aretini che diano molestie agli Ubertini, coi quali sono in pace, e pregano di lasciarli tranquilli (Reg. 10 cit., c. 15'); il 23 dic. li avvisano invece che quelli tentarono di strappar loro Cennina, per il che son costretti a guerreggiarli; pregano gli Aretini di stare virilmente in guardia.

(7) In questo senso, infatti, scrivono il giorno stesso agli Aretini. Ved. ivi, c. 24, e sotto, n. 73 e 74.

73.

Capitaneis Exercitus Vallis Ambre (1).

Come per altra vi scrivemmo, ogni displicentia, o novità, che fosse stata facta ne le terre, o forteçe del Comune d'Areço, o loro districtuali, forte ci dispiace, però che contr'a' districtuali d'Areço non fu né è nostra intentione che novità si faccia. Dopo la quale vennoro a noi Ambasciadori de le infrascripte terre; et dicono che parte d'esse sono state arse, et guaste, et rubate; et parte n'avete prese, et dentro v'avete messo di nostra gente a guardia. Perché noi vogliamo che la nostra gente trahiate de le terre, dove messa aveste gente a guardia di quelle, cioè che sieno del Comune d'Areço. Et ogni cosa rubata, sì di chiesa come d'altrui, la quale si trovasse, vogliamo, et comandiamo, facciate restituire et rendere a coloro de' quali fossono state. Et, per lo inanzi, niuna novità fate loro, né ad altri districtuali aretini, ma solamente danneggiate gli Ubertini et le terre che tengono, et loro seguaci. Le terre che siamo informati che sono del Comune d'Areço sono queste, cioè: Ambra, Ruota, Sogna, Rapale, Monte Bonichi et Pietra Viva, Dat. Florentie ut supra (2 gen. 1350) (Ivi, c. 24').

74.

Forma d'ambasciata la quale, per parte de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustizia del Popolo et Comune di Firenze, farai, tu, Phylippo Cionecti Bastari (2), Ambasciadore nostro, im prima nelle parti di Valdambra a' Capitani dell'oste et poi a' Priori d'Areço (3).

Im prima andrai a le parti di Valdambra, et, insieme co' Capitani dell'oste, provedrai sopra il danno che si può tenere a le terre degli Ubertini et del Vescovo, et dove, et per che modo, et in quanto tempo, et con che forza si possono ridurre a la obbedientia del Comune di Firenze.

Secundamente ordinerai, co' detti Capitani, che le terre nuovamente acquistate per loro nelle parti di Valdambra, le quali sieno del Comune d'Areço et tengansi per nostra gente, liberamente si restituiscano al Comune d'Areço, et traghene la nostra gente a la guardia dell'altre che fossono state degli Ubertini, o del Vescovo, et principalmente a la sicurtà et guardia di Cennina.

Fatto questo, andrai ad Areço, et, premessa debita salute, dirai a quello Comune che forte ci grava et duole d'ogni novità fatta in sul terreno d'Areço, o loro terre, et districtuali, et che non fu di nostra intentione, ma solamente fu imposto a la nostra gente che danneggiasse gli Ubertini, et loro terre, et principalmente perché ricoverasse la terra di Cennina, et poi procedere a' loro danni. Et come di quello che fatto è ci pesa et duole, et come ordinato è che per lo inanzi simile cosa non averrà, ma che le loro terre saranno loro rilassate et restituite liberamente, et come di ciò abbi fatta ambasciata a' Capitani dell'oste. (Fra altre del 2 e 13 gen. 1350) (Ivi).

(1) In marg. Ved. n. 72 e 74.

(2) Ved. sopra, n. 64.

(3) Ved. le due lett. precedenti.

75 (1).

Veduta questa lectera, vogliamo che co' le lettere che tu ài del tuo Ufficio de la castellaneria di Pulicciano (2), debbi venire a la presentia nostra. Data Florentie, die xvij ianuarij, iij indictionis (1350) (Ivi, c. 26').

76.

Broccardo de Toro (3).

Ambasciatori de la lega del Borgo a Sancto Lorenzo sono venuti a noi, et dogliansi del Castellano di Pulicciano, perché noi l'abbiamo rivocato di là (4), et, acciò che 'l detto luogo sia guardato, vogliamo che, insieme con quelli de la lega predetta, ordini che uno di quella lega, guelfo et valente, del quale eglino sieno in concordia, debbi deputare a la detta guardia et per Castellano di Pulicciano. Il quale abbia quello soldo et provisione, la quale ti parrà insieme co' l'loro da dargli, sì che il Castellano, che vi diputerai, di loro contentamento se ne possa passare, et il castello sia bene guardato. Data ut supra (18 gen. 1350) (Ivi).

77.

Filiis domini Pieri de Bardis (5).

Siamo stati informati, co' llamentança, che l'usata strada, che viene da Bologna a Firenze per lo terreno di Vernia, avete fatta tagliare et volgere per lo terreno de' Conti da Cerbaia in danno de' viandanti et in vergogna del nostro Comune et di noi. Di che ci maravigliamo, et materia ci avete data di turbatione. Perché, tenuti per debito di conservare l'onore nostro, strettamente vi rich(i)egiamo, et confortiamo che, senza niuno indugio, l'usata strada dobbiate mantenere et rifare. Et, se alcuno obstaculo n'aveste fatto porre, di presente vogliamo il ne facciate levare et rimuovere, sì che chi passa per essa liberamente possa andare, sança ralungare, o torcere, cammino (6). Data ut supra (30 gen. 1350) (Ivi, c. 27).

(1) Sebbene manchi l'indirizzo, sembra debba essere stata scritta al Castellano di Pulicciano per richiamarlo. Ved. lett. seguente, n. 76.

(2) Forse l'istrumento di nomina, o di presentazione, come Castellano, datagli dal Comune di Firenze.

(3) In marg. sin. Fin dagli 11 dic. '43 Broccardo « de Toro », o da Torn, Conestabile con 29 cavalli, era al servizio della Repubblica (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 3, cc. 268, 279, 279'; 4, c. 66). Con lettera del 22 febbraio '51 fu nominato Capitano Generale di tutte le milizie fiorentine (Reg. cit., c. 67'); è verisimile, pertanto, che anche in quest'occasione fosse il Capitano, o uno dei Capitani fiorentini, in Mugello.

(4) Ved. lett. precedente, n. 75.

(5) In marg. Ved. n. 8, nota 3, e n. 41.

(6) Nonostante tutto ciò, nel 1360 detti figliuoli di Piero de' Bardi continuavano a molestare la stessa strada. Ved. PERRENS, *Historie*, IV, nota 2.

78 (1).

Testa Petrucij, da Buggiano, è venuto dinançi a noi, et àcci recato una cedola, nella quale si contiene l'ultima dispositione et testamento di ser Vallo Nicolay, da Buggiano, scripto di mano del detto ser Vallo, benché le solepmnitadi al tucto necessarie ne' testamenti non vi sieno per lo subito sopravvenimento de la morte del detto ser Vallo. Il quale testamento, overo sua volontà, per certi si rivoça in dubbio; et i beni, che rimasono nella heredità del detto ser Vallo, contra il tenore della detta scriptura, tengono et usurpano. Perché noi, quantunque, secondo lo stricto stilo de la ragione, non sia il detto testamento da metterè a executione, pur, considerato che la volontà del testatore è da mandare ad executore (sic), et, avendo per certo che la detta cedola sia di sua mano, et, per conseguente sia da seguire la sua volontà, vogliamo che facci fare comparatione della lectera del detto ser Vallo con sue scripture pubbliche et private, et, dove truovi che la detta sua ultima dispositione scripta in cedola di sua mano si concordi coll'altre sue lectere et scripture, vogliamo, et comandiamo, che ciò che in essa si contiene abbia effecto, come se tucte le solepmnitadi che si richiedono in testamento, vi fossono; et che chi tenesse de' beni, che rimasono nella heredità del detto ser Vallo, constringhi a lasciarli pacificamente, favoreggiando gli executori de la volontà del detto ser Vallo a seguire ciò che ne la detta cedola si contiene. Data Florentie, ... die (lacuna nel testo, ma tra due del 14 e 17) februarij, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 28').

79.

Domino Branchino de Durante (2).

Amico karissimo. Per Giovanni Lippi, nostro cittadino, mandiamo costà a voi cinquecento ducati gravi, a ciò che il soldo d'uno mese si deà per voi a quelli cento balestrieri, che venire debono a' nostri servigj, secondo che monta il loro soldo, avuto respecto al pacto per voi facto; et quello che v'è d'avanzo, intendiamo che deà et converta in soldare tanti balestrieri, quanti se ne potessono avere a quello medesimo modo. I quali cento, et quelli più che si soldassono, vi piaccia di mandarci tosto, sì che innanzi le kalendi d'aprile sieno in Firenze. Data Florentie, die xiiij martij, tertie indictionis (1350) (Ivi, c. 31').

80.

Potestati Ficecchij (3).

Se considerassi quanto le provisioni del Comune nostro si deono observare, et maximamente quelle che si fanno in favore di quelle persone, che sono fuori di loro terrà, non avresti aspectato che tre lectere ti mandassimo, ançi a la prima avresti aoperato che l'effecto de la nostra provisione sarebbe seguito. Questo ti diciamo, et non sança amiratione et turbatione d'animo: ché, avendoti scritto più

(1) Dalla lett. del 7 nov. '50 su questa stessa questione diretta al Podestà di Buggiano (Reg. cit., c. 51') si rileva che allo stesso Ufficiale dovè essere diretta anche la presente.

(2) In marg. Dal contesto della lettera parrebbe si potesse rilevare che questi fosse un amico del Comune incaricato dai Fiorentini di assoldare fuori del Dominio milizie in servizio del Comune.

(3) In marg. Fucecchio s'era sottomessa a Firenze fin dal 1331. Ved. *I Capitoli*, I, p. 80, n. 44-47.

volte che i beni, case et possessioni, che si tenevano per li usciti di Ficechio al tempo de la loro cacciata, facessi rendere et restituire et rilaxare a llozo liberi et espediti, facciendo di ciò secreta, overo palese inquisitione, etiamdio con testimoniànça de' vicini, poiché in Ficechio non si truova chi voglia testimonare il vero per temença d'altri, che nonn è cosa honorevole, né a noi né a te, nonn ài fatto nulla, bene che scritto abbi di farlo. Et, quantunque sia assai manifesto quali beni erano degli usciti, et quali possedeano al tempo de la cacciata, nondimeno siamo contenti che per inquisitione, o come ti pare, a tua informatione, ne cerchi. Et, quando vogli in ciò dare opera, agevolmente il troverrai. Et, ciò trovato, con effecto, etiamdio col fatto, fa' sgombrare a chi tiene de' detti beni, si che liberamente gli riabiano gli usciti, o loro procuratori, con famiglie. Et fra gli altri, che più teneramente desideriamo sieno restituiti, sono i beni del fanciullo di ser Giovanni ser Giunte, et de la madre del detto ser Giovanni, a chui sentiamo che le imbreviature et carte del detto ser Giovanni sono ritenute per ser Pucino Cei contra ogni dovere. Perché vogliamo che le dette imbreviature et carte interamente procaccij d'avere appresso di te, si che il detto fanciullo, overo l'avola, le riabbia, et che i beni similmente gli sieno restituiti et lasciati pacificamente possedere (1). Data Florentie, die, xvj martij, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

81.

La forma d'ambasciata la quale, per parte de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustitia del Popolo et del Comune di Firenze, si dèe riferire per voi Ambasciatori infrascripti (messer Gherardo Bordoni (2), messer Donato Velluti (3), Bernardo Ardinghelli) (4) a' cari fratelli, messer Iacopo et messer Giovanni, Signori di Bologna (5), è questa.

Im prima, premessa debita et carnale salute, la quale vedrete si convengna si a l'onore loro et si al nostro affecto, prudentemente narrerete che, seguendo l'antico amore et debito fraternevole, il quale è di partecipare sempre insieme l'uno

(1) Circa i torbidi in Fucechio per lotte intestine fin dagli ultimi mesi dell'anno precedente, ved. AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 511 E. Fucechio di nuovo si sottomise a Firenze nel mar. del '51 (*I Capitoli*, II, p. 66, n. 21); del 7 lug. e 22 set. successivo e del 16 feb. '52 si hanno varie lettere al Podestà, Anziani, Consiglio e Comune di Fucechio, nelle quali si ingiunge loro di rispettare certe provvisioni degli Ufficiali dei Castelli in favore dei Della Volta e loro seguaci, che, già banditi da Fucechio, dovevano essere richiamati (Reg. 10 cit., cc. 86', 97', 113). Non sappiamo se questi fatti abbiano alcuna relazione con quelli dei quali è menzione nella presente lettera.

(2) Ved. sopra, n. 64. Fu, inoltre, Ambasciatore a Siena nel dic. '49 e Vicario in Valdinievole nel mag. '50. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 61, c. 463'; 68, c. 638.

(3) È il cronista fiorentino tanto celebre che mi pare inutile aggiunger notizie circa la sua vita e suoi ufficj, tanto più che di lui e della sua *Cronica* sta ora occupandosi un uomo illustre, Isidoro Del Lungo.

(4) Ved. sopra, n. 66. Fu pure Ambasciatore a Staggia nel feb. del '50 (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 63, c. 425'). Non solo questi tre, ma pure altri otto, compreso un notaro, erano stati eletti il 18 mar. Ambasciatori a Bologna, per 20 giorni, a cominciare dal 19. Ved. ivi, *Rif.*, *Bal.*, 6, c. 44. Fin dall'apr. del 1349, e poi quasi sempre appresso, si discuteva nelle Consulte circa il modo di opporsi alle ingiurie, violenze e ruberie che continuamente commettevano gli Ubaldini e loro seguaci contro i sudditi fiorentini. (Ivi, *Cons. Prat.*, 1, c. 1). Il 25 di gen. successivo si provvedeva circa l'elezione di otto Ufficiali sopra la guerra contro gli Ubaldini, ed erano tra essi Sandro Biliotti, Filippo Cionetti Bastari, Arnaldo Altoviti, Francesco Brunelleschi, Rosso della Tosa. Ved. ivi, *Bal.*, reg. cit. 6, c. 2; *Prov.*, 37, c. 81. Da c. 104' risulterebbe che l'elezione fu fatta il 12 mar.; cf. VILLANI M., *Cronica*, I, 23, 25, AMMIRATO, I, p. 510 E; PERRENS, IV, 395.

(5) Ved. sopra, n. 48.

amico all'altro i suoi proponimenti, il Comune di Firenze, provocato contra ogni dovere da la schiatta degli Ubaldini, i quali, per antico et per novello, per contrarietà d'animo et per opere scelerate, si sono ingegnati contra l'onore del Comune di Firenze et suoi Governatori di molestare per uccisioni d'uhomini (sic), rubarie et rompimento di strade il Comune nostro, non avuto respecto al reverentia et obedientia che avere doveano a la cittadinanza et a l'affectione del Comune, il quale più volte le loro ree opere, con simulatione et con perdono, passate; et, non considerando ancora quanto questo a' detti Signori debbia essere dispiaciuto per la unità d'animo, che sempre è stata tra' loro passati et tra loro et noi, intende il Comune di Firenze con suo sforzo guerregiarli, et a ogni loro destructione per forza d'arme procurare per istirparli di quello luogo, sì che, dove nonn è distantia, divisione, o contrarietà d'animi, non sia di luogo, né istia in meço nimico a loro et nostro proponimento non solamente contrario, ma emulo, il quale, essendo del Comune di Firenze, possono, et, seguendo le vestigie de' loro magnifici antenati, debbono riputare loro propij (1).

Ultimamente, conchiudendo, direte. Per seguire più magnificamente questa ragionevole impresa, intendiamo di richiedere a luogo et tempo il loro aiuto, et consiglio, et favore fraternevolmente, pregandogli che piaccia a lloro gratificare questo nostro desiderio et proponimento, et che del loro, al tempo et quando richiesti ne saranno, con grande sicurtà, come dèe fare l'uno fratello l'altro, ci vogliamo, come sono usati, sovenire: sì che quello che generalmente si spera di loro per opere si mostri (2). Aggiugnendo che l'animo inquieto de' detti Ubaldini è sì al male hostinato, et sì, per natività, d'ogni Guelfo nimico, che, dove la perseverata lungamente fraternità et benivolentia non gli animasse a' piaceri nostri, gli vi dovrebbe indurre l'odio singulare che i detti Ubaldini portano a' Guelfi. Et che, non solamente questa malvagità degli Ubaldini nuoce al Comune di Firenze, ma ella si stende al danno de' loro contadini, i quali, per la strada rotta, ne sono assai di peggio, raccontando, ché 'i sapete, et però sança lungheça di parole ce ne passiamo, l'antiche ree opere de' detti Ubaldini et rompimento di strade, presure di mercatanti, occisioni di viandanti, et ricepto di malandrini, et altre cose; novelle le quali siamo certi che detti Signori bene sanno (3). Usando ne le predette cose quella prolatione et modestia di parole che vedrete la materia rich(i)eggia. Data Florentie, die. xvij martij, tertie indictionis (1350). Nomina Ambaxiatorum sunt hec: dominus Gherardus de Bordonibus miles; dominus Donatus de Vellutis iudex et Bernardus de Ardinghellis (Ivi, c. 32).

(1) Ved., circa le ree opere degli Ubaldini e i provvedimenti della Repubblica contro di essi fin dal 1348, *I Capitoli*, I, p. 88, n. 61; VILLANI M., *Cronica*, I, 23, 24; AMMIRATO, I, p. 570 E.; PERRENS, IV, 393; DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, 343.

(2) Ved., per l'intesa del Comune co' Pepoli circa gli Ubaldini, PERRENS, op. e l. cit. Fin dal 29 gen. il Comune s'era lamentato co' Pepoli che i loro distrettuali di Pietramala ricettassero gli Ubaldini e insieme con essi dessero molestie ai distrettuali fiorentini, e aveva chiesto che si provvedesse (Reg. cit., c. 27). Durarono poi a lungo le controversie coi Signori di Bologna successi ai Pepoli per questo fatto.

(3) Ved., per questi fatti, VILLANI M., op. e l. cit.

Pro filiis comitis Guidonis Alberti de Mutiliana (1).

A ciò che non possiate pretendere ignorantia, per la quale, contra coloro, i quali sotto la nostra protectione ricevuti abbiamo, presummeste fare cosa che fosse di loro dispiacere, significhiamo a voi che i figliuoli del nobile huomo conte Guido Alberto da Mudigliana, et la loro terra di Porciano, ville et iurisdictioni, fedeli et honori abbiamo ricevuti sotto la nostra protectione et difesa (2), et quelli del beneficio della nostra cittadinanza abbiamo fatti partefici, intendendo reputarli et tractarli sempre come cari cittadini et accomandati del nostro Comune et le loro cose difendere, guardare et salvare, sì come le nostre proprie, abbiendo a grado che da' nostri sottoposti et amici sieno amichevolmente tractati, et in loro honori, iurisdictioni et beni favorati, a' detti sottoposti commandando, et gli amici rich(i)eggiendo, et confortando, et spetialmente voi, Comuni et Popoli et singolari persone delle parti di Sam Bavello et di San Godenço, et Podestà de la montagna Fiorentina presente (3), et che per lo tempo sarà, che i predetti figliuoli di Guido Alberto, sì come nostri cari cittadini et accomandati debbiat benignamente tractare, et essi et loro fedeli favorire, et la terra di Porciano et sua Corte, giurisdictione et honori a vostro podere difendere, guardare et conservare, sì come la (sic) nostra protectione et acomandigia costituiti; sì che da niuno ricevano né in avere, né in persona, né molestia né displicentia alcuna nelle opportunità vostre et nostre, rich(i)eggiendo sempre i predetti figliuoli del conte Guido Alberto et suoi fedeli, et il Castellano di Porciano a la guardia d'esso deputato per lo nostro dilectissimo figliuolo, egregio cavaliere messer Dego Thalommei, di Siena (4). I quali speriamo troverete disposti a l'onore vostro et piaceri vostri (5). Data Florentie, die... (fra altre del 21 e 23 mar., ma forse del 23 per le ragioni esposte qui sotto, nota 2) martij, iije indictionis (1350) (Ivi, c. 33).

(1) In marg. sin. Erano Dego, Piero, Tancredi e Matteo (Reg. 10 cit., c. 33'); AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 513 B). Le ultime due parole sono di mano posteriore. Si comprende che la lettera è diretta ai comuni, popoli ed ufficiali dei luoghi circonvicini a Porciano, San Godenzo, San Bavello e alla podesteria della Montagna fiorentina.

(2) L'accomandigia fatta a richiesta di Dego, o Deo, Tolomei, loro zio, è del 20 e 23 mar. '49; la ratifica dei patti già intervenuti del 23. Ved. *I Capitoli*, I, p. 452, n. 1; II, p. 65, n. 14; A. S. F., *Rif., Provv.*, 38, cc. 2, 5; AMMIRATO, I, p. 513 B).

(3) Era dal 1° dic. Podestà di detta Montagna, cioè di Cetica, Garliano e Guardatrote, Lorenzo di Meglio di Fagiolo (Reg. 10 cit., c. 18).

(4) Dego, o Deo, di Rigolino Talomei, o Talomei, era zio de' figli di Guidalberto, e, come tale, li aveva assistiti in tutti gli atti del Comune. Ved. sopra, nota 2. Raccomandatosi al Comune di Firenze nel 1385, era sempre vivo nel '98; suo padre aveva costruito, a sue spese, il castello di Calcione nel Contado d'Arezzo, e si comprende che di lì spingesse la sua operosità fino alla Montagna fiorentina. Ved. *I Capitoli*, I, p. 487, n. 74, 75; II, p. 417, n. 80.

(5) Anche qualche anno dopo il Comune scrive premurosamente a Giovanni e Guido Francesco de' Conti Guidi di Modigliana, i quali pure nel '50 si erano sottomessi, che non ardissero di molestare la Contessa di Porciano e i suoi figliuoli (Reg. cit., cc. 64, 106'; *I Capitoli*, I, p. 453, n. 3; II, p. 66, n. 20).

83 (1).

Per li ufficiali nostri deputati alla reparatione delle castella fu ordinato che nelle ròcche del vostro vicariato si mettessono et victuaglia, et armadura, et che certe cose si facessono intorno a la forteça de le terre, si di mura, si di stecchati, et si di rimondare fosse et d'altre cose, come ciaschuno Comune fa (2). Perché, non sapendo se fornito fu quello, che fu deliberato et imposto, comandiamo a voi che visitiate le terre et le ròcche, et che provegiate se sono fornite delle cose bisognevoli. Et, dove non fossono guernite, il fate fare. Et, oltre a cciò, che riguardiate se le terre in nulla parte àno bisogno d'alcuno raconcime. Et, se è cosa che si possa fare per li comuni di costà, fate che si faccia; ma, dove non fosse, significatelci; et noi vi risponderemo il modo che vorremo per voi si tenga. Questo vi scriviamo, però che sentiamo che gente tedesca è discesa del Regno, et è per venire in Toscana, et già è in Terra di Roma (3); si che èsi da provvedere che le forteçe si possano dire forteçe et che sieno bene guernite et bene forti per fare risistença. Et di questo aspecteremo vostra risposta. Data Florentie, die... martij (fra due del 22 e 28 mar.) iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 34).

84 (4).

Non obstante il termine che dato vi fu, di soprasedere a la refectione de' muri caduti de la Terra vostra, vogliamo che, senza niuno indugio, gli dobbiate fare rifare et afforçare la Terra in ogni parte, dove vi paresse debole. Questo diciamo, perché sentiamo che gente tedesca à creata compagna, la quale già è in Terra di Roma per passare in Toscana, onde è da provvedere a la guardia et sicurtà de le terre et forteçe nostre. Data Florentie, die xxij martij, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

85.

Loysio de Busci (5).

Che la pace da Castel Santa Maria per la zuffa che vi fu tra certi terracçani d'essa abbi facto fare, ci piace; ma che ora constringhi il Comune a sodare per lo malfattore, il quale è acusato nella Corte del nostro Podestà, ci dispiace. E però il Comune per questa cagione non vogl(i)amo che gravi, ma che chi à misfatto porti la pena (Fra altre del 13 e 14 apr. 1350) (Ivi, c. 35').

(1) Nel marg. sin. si legge di mano più moderna: « Super reparatione fortilitiorum ». Non sappiamo se sia una circolare diretta a tutti i Vicarj del Dominio, come parrebbe verisimile, o solo ad uno, o più Vicarj dei luoghi maggiormente minacciati dalla venuta che si temeva d'una compagna tedesca.

(2) Ved. il doc. seguente, n. 84, contenente una circolare ai Comuni in questo senso.

(3) Fin dai primi del nov. si parlava di questa minaccia, e il Comune n'aveva scritto ai Perugini, come poi ne scrisse ai Senesi. Ved. Reg. 10 cit., cc. 15', 33', 34.

(4) Anche di questa circolare non si sa se è diretta a tutti i comuni sottoposti, o solo ad alcuni de' più minacciati. Ved. lett. precedente, n. 83.

(5) In marg. sin. Era un conestabile con 19 cavalli, che fu appunto al servizio della Repubblica per quattro mesi dal 31 ag. '49 e poi per altri quattro dal 16 gen. successivo (A. S. F., *Cam., Usc.*, 64, c. 406'; 66, c. 585'); è verisimile che fosse, come tale, Podestà, o Castellano, in quei luoghi. Si noti che di Castel Santa Maria non troviamo menzione nel *Dizionario Fisico Geografico Storico della Toscana* del REPETTI

Forma d'ambasciata la quale, per parte de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustizia di Firenze, referirai tu, Sandro Biliocti (1), Ambasciadore mandato a le parti di Romagna a messer lo Conte di Romagna (2).

Im prima, premesse debite salute, le quali Idio, sì come vera salute, confermi in lui, a stato di Sancta Chiesa et honore suo, dirai che, come divoti figliuoli di Sancta Chiesa, in ogni cosa che a llei, o a' suoi pastori succede prospera, ci siamo sempre rallegrati et confortati, et così facciamo, et del contrario ne portiamo compassione et amaritudine, però che, per unità di fede, ogni cosa che avviene reputiamo nostra, et che fra ll'altre cose che più sieno dispiacenti al Comune di Firenze è la tolta de la città di Faenza, sì per reverentia della Chiesa, et sì per honore della sua persona, et sì ancora per respecto di coloro che ciò àno attemptato (3).

Item dica il detto Ambasciadore, rispondendo a la domanda fatta per lo detto Conte di gente d'arme per ricoverare l'onore di Sancta Chiesa, che, come desideri di piacerli, volentieri quanto possibile fosse stato, la sua domanda sarebbe stata ammessa, però che il Comune molto et per diversi modi, et assai volte, per ingiurie intollerabili, era ingiuriato et molestato da la schiatta degli Ubaldini, avea, prima che sue lectere fossero ricevute, provveduto solennemente di mandare contra loro sua hoste, per riducerli à la debita obbedientia et reverentia, non si vede che prima che contra i predetti sia proceduto a' loro danni et depressione si possa mandare aiuto di gente (4). Et però dica il detto Ambasciadore che al presente sua domanda non si può adempiere, ma che, posto il campo nel terreno, il quale si tiene per li Ubaldini, il quale senza lungheça di tempo, a la speranza di Dio si porrà, il Comune di Firenze si sforcherà di mandarli aiuto di quella gente che possibile gli fia, sì come sempre à fatto nelle imprese di Sancta Chiesa, la quale è unica et singulare madre di questo Comune, inducendo il detto Conte et suo Consiglio a essere contento della risposta, et che non ne porti cruccio, però che, come sempre è stato fatto in honore di Sancta Chiesa, così si farà per lo innanzi, quanto possibile fia (5). Data Florentie, die vj^o maij, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 39').

(1) Lo vediamo nei maggiori ufficj cittadini fin dal 1327, nella Balla per la cacciata del Duca d'Atene; Ambasciadore in Valdinievole, a Pescia, Podestà di questa Terra, ec. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cap.*, 28, cc. 12', 25', 27'; ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, pp. 68, 146; XIV, 14, 214, 299, 300; XX, 21, 125; PERRENS, IV, p. 309.

(2) Astorre di Durfort, parente del Papa, anzi nipote, secondo il Villani, genero secondo altri, e da lui nominato Conte di Romagna. Ved. VILLANI M., *Cronica*, I, 53, 58; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 515; PERRENS, *Histoire*, IV, pp. 397, 398. Secondo quest'Autore e molti altri, il nome del Conte sarebbe stato Hector (Ettore) invece che Astorre, o Astorgio, ec., come hanno il Villani e i documenti.

(3) Circa la presa di Faenza alla Chiesa per parte di Giovanni Manfredi, ved. VILLANI M., I, 54; AMMIRATO, I, p. 515 A.

(4) Cf. VILLANI, l. cit., 58, ove appunto si dice che i Comuni di Toscana non mandarono al Conte gli aiuti richiesti.

(5) Grandi erano i pericoli che al Comune soprastavano per la guerra degli Ubaldini, e certo sincere appaiono queste proteste; ma non sarebbe forse infondato il supporre che i Fiorentini pur in quest'occasione ricorressero a quelle arti finissime nelle quali eran maestri; che, sapendo degli intrighi romagnoli, e come i Pepoli erano piuttosto favorevoli al Manfredi, evitassero anche di compromettersi con questi, aiutando apertamente il Conte, e non volessero disgustar lui e il Papa negando l'aiuto. Forse essi avevano una visione più larga degli avvenimenti, e già temevano le prossime sopraffazioni dei Visconti, ben più terribili dei Pepoli e dei Manfredi. Circa gli Ubaldini, ved. VILLANI, I, 23.

87.

Forma d'ambasciata la quale, per parte de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustitia, farai tu, M. (1), a messer Niccola de la Serra (2).

Im prima, premessa debita salute, dirai che 'l Comune di Firenze, come di Sancta Chiesa, è fermo a suo podere, di seguire, in piacere d'essa et suo honore, l'usate opere, quanto possibile gli sia. Ma, però che lla impresa degli Ubaldini, come sapete, per loro colpa era presa, et è intentione di seguirla victoriosamente, al presente non si può compiacere a la rich(i)esta facta per lo Conte, et ciò noi gli facciamo dire per Sandro, nostro Ambasciadore.

Ma, quando l'oste, il quale di presente intendiamo mandare, sarà posto in sul terreno degli Ubaldini, se possibile fia, allora afforzeremo (sic) di piacerli, però che le imprese de la Chiesa sono nostre per fede et per devotione. Perché il pregherai, come amico del Comune di Firenze, che, come segreto consiglio del Conte, gli piaccia avisarci de la intentione del Conte verso questo Comune, et, se per lui è ammessa la scusa, che è ragionevole, et ancora d'ogni altra cosa, che vedrà essere utile averne informatione (3). Usando nello ragionamento quelle discrete parole che vedrai si convengano a l'onore suo et del Comune di Firenze et tuo. Data Florentie, die viiiij maij, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 40).

88.

Pro reconciliatione Maghinardi de Ubaldinis. — Capitaneo guerre in Alpibus Ubaldinorum (4) eiusque Consiliariis (5) pro Comuni Florentie constitutis (6).

Avuto co' nostri Collegij et Savj de la guerra colloquio (7) sopra la reconciliatione di Maghinardo et de' figliuoli (8), siamo contenti che essa reconciliatione fer-

(1) Non sappiamo chi fosse quest'Ambasciatore, e in questo punto del registro è una lacuna; forse Malatesta.

(2) Messer Niccolò di Messer Ranuccio Della Serra, da Gubbio, era stato Podestà di Firenze nel 1337, Capitano nel '48-'49; nel '44 fu tra gli stipendiati del Comune. Ved. *I Capitoli*, I, p. 88, n. 61; A. S. F., *Strozz.-Uguccioni*, 4, cc. 34, 91'; *Cam., Usc.*, 6, c. 142; 50, c. 123'; 52, c. 267; 53, c. 194'; 54, c. 706; 56, c. 553; 57, c. 498; 58, c. 547; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, n. 279, 283, 289, 333, 338, 340, 341; ILDEFONSO, *Delizie*, XVII, pp. 110, 115. Nel nov. '50 fu a Firenze Ambasciatore del Papa insieme col Vescovo di Ferrara. Ved. *I Capitoli*, II, p. 493, n. 67, 68.

(3) Quanto qui si dice sembra possa avvalorare la supposizione esposta sopra, n. 86, nota 5, circa le scuse addotte dal Comune per esimersi dal recare aiuto al Conte.

(4) Il 31 di mar. Cecco di Ranuccio « de Farnese » fu eletto Capitano Generale; ma dopo 21 giorni ebbe una proroga (A. S. F., *Rif., Bal.*, 6, cc. 46', 63). Il cav. Andrea, o Andreuccio, di messer Cello Salamoncelli, da Lucca, istruttore delle milizie, fu eletto il 18 mag. Capitano, mentre si aspettava il Capitano Generale, il quale, però, era in ufficio il 1° di giug.; il 18 di set. ebbe licenza (*Provv.*, 38, c. 121; *Bal.*, 6, cc. 73, 80; 7, cc. 6, 7; *Reg.* 10, c. 41; AMMIRATO, I, p. 513 C). Era un conestabile con 20 cavalli, e lo troviamo al servizio in Valdimevole e altrove fino dai primi del '44. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 3, cc. 278, 285; 4, c. 55; 60, c. 476; 62, c. 454, ec.

(5) Furono eletti Consiglieri il 14 di mag. Albertaccio di messer Bindaccio da Ricasoli, Paolo di Bardo Altoviti e Giovanni di Massaio Raffacani; il 26 e 28 di mag., poi, anchè il Salamoncelli e Giovanni di Conte de' Medici. Ved. A. S. F., *Rif., Bal.*, 6, cc. 6', 21, 64, 79, 80; 7, c. 7.

(6) In marg. sin. Questi due indirizzi, « Pro reconciliatione... » e Capitaneo..., si trovano l'uno sotto l'altro, e parrebbe dovessero esser comuni anche alle due lettere che seguono, n. 89, 90.

(7) Si allude ai consigli tenuti nelle Consulte e Pratiche, ma nel reg. 1 di tale collezione è una lacuna per questi giorni.

(8) Ved., per queste inimicizie nella famiglia degli Ubaldini, *I Capitoli*, I, p. 88, n. 61, 62; VILLANI M., I, 25; AMMIRATO, I, pp. 513 E, 514. Qui crediamo non si alluda alla riconciliazione degli Ubaldini tra loro, ma col Comune di Firenze.

miate co' capitoli et pactiche (pratiche) vi mandiamo interchiusi (1), i quali, se vedeste da potere migliorare, siamo contenti che 'l facciate; ma, dove non poteste, fermateli co' l loro ne la forma interchiusa. Data ut infra (29 mag. 1350) (Ivi, c. 41').

89 (2).

Noi saremo contenti che la reconciliatione di Maynardo et de' figliuoli si facesse et fermasse secondo la forma de' capitoli, che vi mandamo interchiusi nell'altra nostra lectera; ma, dove a ciò non si discendesse per loro, et paresse loro duro a consentire il capitolo, il quale parla de' loro fitti dell'Alpe, parci, et vogliamo, che, non obstante il detto capitolo, fermiate liberamente gli altri. Et questo consentiate con condictione se piacerà a noi, sì che tucti gli altri si fermino senza condictione; et questo a nostro piacimento. All'altre cose, che sieno di nostro honore, et vergogna, et dampno de' nostri nimici, con somma diligentia sempre attendendo. Data Florentie, die xxviiiij maij, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 41').

90 (3).

Alla vostra lectera, data nel campo, a pie' di Susinana, di secondo di giugno, oggi ricevuta per questo Campolino (4), rispondiamo. Et prima a la domanda che si fa per li soldati per li fatti di Monte Gemoli (5), diciamo, che, senza indugio di tempo, provvederemo, per modo che ragionevolmente se ne potranno contentare. Al fatto de le paghe, in parte abbiamo provveduto, et crediamo che, prima che questa lectera abbiate ricevuta costà, saranno giunti chi recò la paga. A quello che resta si provvederà per quello modo che si dovrà, senza indugio di tempo, sì che nullo avrà ragionevole materia di dolersi. Ch'e figliuoli di Maynardo sieno ne' nostri servigi prompti ci piace. Vogliamo procuriate d'averne de le loro terre la possessione sollicitamente, et di presente, però che intendiamo di riceverli et tenerli per fedeli amici et intimi servidori. Di quello che scrivete, non partirvi dall'asedio di Susinana, se prima da noi nonn avete nostro volere, per altra vi scrivemo nostro parere, avuto da voi risposta, che abbiate avuto la prima delle terre di Maynardo (6), quantunqne in questo meço sollicitiate, a vostro salvamento, il continuo danneggiare i nimici, nostri ribelli, molto ci piaccia; et così vogliamo. I cavalieri da Siena,

(1) Ved., per questi patti, AMMIRATO, l. cit. Solo del 21 giug. successivo è la provvisione che approva la sottomissione di Maghinardo e degli altri Ubaldini di Belmonte. Oltre Maghinardo vi erano compresi Attaviano, Giovacchino e Sicurano, suoi figliuoli, Federigo figlio di Attaviano, Maso e Francesco, figli di Federigo, Marco, Bartolommeo, Luchino, Iacopo e Francesco figli di Maghinardo; inoltre Lorenzo di Attaviano di Geri, Polione di Caccia, Antonio e Andrea, suoi fratelli carnali, Maffeo, Federigo, Benedetto e Pietro di Ottone, Conte di Ugolino di Azzo, e Branca, Albizzo, e Andrea, figli del fu Iacopo, tutti di Belmonte (A. S. F., *Rif.*, *Provv.*, 38, cc. 69' sgg.). A' 15 di lug. Lorenzo di Attaviano, Polione di Caccia, Maffeo di Oddone, Conte di Ugolino e Branca di messer Iacopo sono accettati agli stipendj del Comune (Ivi, c. 84.)

(2) Ved. le note alla lett. precedente.

(3) Ved. le note alla lett. 88.

(4) La prima lettera di questa parola è ritoccata, e potremmo leggere anche Scampolino, o qualche cosa di simile. Preferisco Campolino, perchè si trova ricordato più volte Capolino cursore nell'estate del 1350 al servizio dell'esercito contro gli Ubaldini (A. S. F., *Rif.*, *Bal.*, 6, c. 113).

(5) Monte Gemoli fu presa con somma bravura dalle milizie fiorentine, e si comprende ch'esse chiedevano larghi compensi. Ved., anche pel seguito della lettera, VILLANI M., I, 25; AMMIRATO, I, 513 D, 514.

(6) Cioè Monte Gemoli.

numero di v bandiere, domane partono di qua, et di presente saranno costà. Anche i balestieri de la Ghiera sono presti, et però, se 'l bisogno è, scriveteci, et provvederemo di mandargli. Se bisogno avete di victuaglia, richiedetene il Conte di Romagna et messer Iohanni d'Alberghettino (1), in quanto veggiate che commodamente ne possano sovenire; et noi, se vi parrà, gl(i)e ne pregheremo. Et, se credete anche essere utile ch'e figliuoli di Maynardo ne preghino il detto messer Iohanni, fate che per loro gli si scriva. Al fatto dell'Alpe provvederemo sança indugio, et si di capitani, et si di castellani (2). Data Florentie, die iij^o iunij, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

91.

Capitaneo guerre et eius Consiliariis in Alpibus Ubaldinorum (3)⁷.

Per altra lectera vi scrivemo che sollicitaste d'avere da' figliuoli di Maynardo la tenuta de le sue terre, che sono nel Podere, secondo che per Maynardo fu commesso (4), la quale, se avete avute (sic), di presente il ci significate; in caso che no, avacciate d'averle. Et, come per altra vi scrivemmo, Maynardo fu raccomandato per voi, Giovanni (5) et Paolo (6), a Salvestro Belfredelli et C. (7), et imposto loro che 'l guardassono; et Maynardo pare che di ciò si dolga, perché, essendo per la sua parte et da' figliuoli osservato ciò che promise, parrebbe a noi de l'onesto che potesse ire a suo piacere. Et però di tucto ci avisate, et, se a voi pare di scrivere a Salvestro et C. che llascino andare Maynardo, si 'l fate (8). Et, oltre a ciò, come siete rimasi con Actaviano et Cavernello da le Pignuole (9), et di giorno in giorno i vostri processi ci scrivete. Data Florentie, die iiij iunij, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 42).

(1) Circa costui ved. sopra, p. 122 e VILLANI M., I, 53. Pare fosse uno de' Manfredi, e anche da una lettera della Signoria del 5 apr. '52 si rileva ch'egli era amico del Comune. Ved. Reg. 10, c. 123' e PASSERINI in LITTA, *Famiglia Manfredi*, tav. III.

(2) Di eleggere Capitani e Castellani pei luoghi dell'Alpi (Appennino romagnolo) tolte agli Ubaldini.

(3) Ved. sopra, n. 88.

(4) Ved. sopra, n. 90.

(5) Giovanni Raffacani, il quale a' 3 di feb. antecedente era stato confermato in San Gimignano ad un ufficio che ivi aveva, forse di Podestà (Reg. 10 cit., c. 29).

(6) Paolo Altoviti, stato più volte Ambasciatore e nel '49 Gonfaloniere di compagnia. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 4, c. 90'; 53, c. 195; 56, c. 546.

(7) Salvestro Belfredelli, stato nel '44 Capitano della lega di Gangalandi (*Cam., Usc.*, 3, c. 286'; 4, cc. 47', 67', 82') e Cionetto Bastari erano preposti alla Camera dell'Arme in Scarperia e al fornimento di tutto il necessario alle milizie. Ved. A. S. F., *Rif., Sig., Coll., Delib.*, 4, c. 19'; *Bal.*, 6, cc. 2', 4 ed altrove. Salvestro era stato de' Priori nel '48 (ILDEFONSO, *Delizie*, XIII, p. 135), e fu nell'ot. '50 Capitano della Lega di Vicchio; Cionetto era figliuolo di Filippo Bastari più volte ricordato.

(8) Ved. sotto, n. 90, ove si vede che i Signori poi scrissero in questo senso a Salvestro e Cionetto.

(9) Due degli Ubaldini; le Pignuole erano una loro fortezza (A. S. F., *Rif., Fab.*, 1, c. 13). Ancora il 12 giug. si discuteva nelle Consulte e Pratiche circa il riceverli tra gli amici del Comune e la distruzione della fortezza; il 19 circa il da farsi rispetto ad Attaviano prigioniero, che pare cercasse di fuggire corrompendo i custodi; « de oblatione Actaviani »; il 22 « circa fidantiam petitam « per Attavianum » (Ivi, cc. 13, 15', 16, 18). Il 26, poi, lo stesso Malatesta raccomandava quest'ultimo alla Repubblica, che sembra si trovasse sempre incerta per la via da seguire. Ved. sotto, n. 94.

92.

(A Mainardo da Susinana).

Maynardo, noi ricevemo tua lectera, per la quale pare ti maravigli della ritenuta che fa di te Salvestro et C. (1). Di che noi anche ci maravigliamo, però che di nostro mandato nol fanno. Ma, perché di questo Paolo (2) et Iohanni (3) sono meglio informati, scrivemmo, et da capo scriviamo, loro che intorno alla tua deliberanza debbiano dare spaccio, però che non intendiamo che cosa che promessa ti fosse manchi dalla parte nostra (4). Data ut supra (4 giug. 1350) (Ivi, c. 42').

93.

Informagione et nota la quale si fa per parte di noi, Priori d'Arti et Gonfalonieri di giustitia del Popolo et del Comune di Firenze, di conscientia et volontà, et in presentia de' Collegij, de' Gonfalonieri delle compagnie del Popolo di Firenze, et de' docci (dodici) Buoni Huomini et de l'Officio de la guerra, a voi messer Francescho Brunelleschi (5) et messer Arnaldo Altoviti (6), electi ad ire nell'oste, il quale è ad assedio a la terra di Susinana per lo Comune preducto (7).

Im prima è di nostra intentione che per voi si possano dare liberamente a' conestabili da cavallo, che si trovarono nel campo al tempo de la victoria di Monte Gemmoli, in fino in 1 fiorini d'oro per ciascuno conestabole et bandiera.

Item ordinerete, iusta il podere vostro, che la gente dell'oste, da cavallo et da piè, combacta la Terra di Susinana et ogni forteça, che dentro vi fosse, per la quale bactaglia, che per la detta gente d'arme si dèe dare a la detta Terra et forteça di Susinana, siamo contenti, et vogliamo, che promectiate a' detti soldati da cavallo che il nostro Comune darà loro, et a ciascuno di loro, paga d'uno mese,

(1) Salvestro Belfredelli e Cionetto Bastari. Ved. sopra, n. 89.

(2) Paolo Altoviti.

(3) Giovanni Raffacani.

(4) Il 19 di giug. nelle Consulte e Pratiche si consiglia « quod Maghinardo et filiis fiat decens « provisio, ita quod possint quod expedit operari »; il 22 « quod circa fidentiam petitam per... teneatur modus utilis Comuni » (A. S. F., *Rif., Cons. Prat.*, 1, cc. 16, 18).

(5) Parecchie sono le persone di questa Famiglia col nome di Francesco; pare qui si tratti di quello notissimo, che, rimasto nel 1325 prigioniero alla battaglia d'Altopascio, fu nel '31 Ambasciatore a Ferrara, nel '42 in Valdinievole, a messer Malatesta, a Pistoia, all'esercito; nel '43 a San Miniato; nel '44 in Romagna; nel '32 Procuratore del Comune per la lega co' Signori di Lombardia; nella Balla e tra' Luogotenenti del Podestà nel '43, Ambasciatore alla Corte Pontificia nel '45. Morto nel '55, fu sepolto in Santa M^a Novella. Ved. ivi, *Rif., Cap.*, 28, cc. 25'-29; 40, c. 2; *Cam., Usc.*, 2, cc. 26, 37'; 4, c. 83; AMMIRATO, *Istorie*, I, pp. 311 E, 382 E, 447 A, 452 D, 466 E, 467 B, 470 A, 484 C, 496 C, 514 C; ILDEFONSO, *Delizie*, IX, p. 18; XII, 157, 270; XIII, 57, 69, 121, 200; XV, 207; XX, 19; PERRENS, *Histoire*, IV, p. 309.

(6) Ved., pe' molti suoi ufficj e per l'opera sua eroica nella cacciata del Duca d'Atene, sopra, n. 44; PASSERINI, *Gli Altoviti*, p. 128, Morì nel '60.

(7) Nel marg. sin. si legge, di mano posteriore: « Instruzione a messer Francesco Brunelleschi e messer Arnaldo Altoviti destinati ad andare nell'Esercito Fiorentino all'assedio di Susinana ».

oltre al loro soldo, vincendo eglino per forza la detta Terra, et rimanendo la detta Terra et l'abitatione et forteça di quella et suo dominio al detto Comune. Et tutti et singuli quelli della Casa degli Ubaldini, che dentro vi fossono, ogn'altra cosa, pregioni et roba che dentro vi fosse, sia de' detti soldati, vincendola eglino per lo modo sopradetto.

Et, in quanto i detti soldati non volessono combattere la detta Terra, con promissione di darli vincta, se nonn avessono paga doppia et mese compiuto, aopeandosi prima per voi, quanto si potrà, à fargli essere contenti a quello che di sopra è scripto, siamo contenti, et vogliamo che promettiate loro la paga doppia et il mesè compiuto, rimanendo al Comune la detta Terra et pregioni, che dentro vi sono, colla robba che campare si potrà.

Item siamo contenti, et vogliamo che, se fanti da piè non si recassono a volere combattere la detta Terra, senza avere provisione dal Comune al soldo, che liberamente possiate a lloro promettere che 'l Comune nostro darà loro quella provisione, ch'a voi parrà convenevole, et che co' lloro sarete in concordia, non passando infino fiorini in xv d'oro per bandiera che fossono da xx, o da indi in su, da indi in qua per rata (1). Data Florentie, die v iunij, iije indictionis (1350) (Ivi).

-94.

Domino Malateste (2).

Amico magnifico. La vostra lectera, data in Rimino di v di giugno, ieri ricevemo, per la quale in effecto ci significaste l'aparecchio che si fa per li Ghibellini de la Marcha in preiudicio vostro et di' messer Ta. (3), conchiudendo che, per la fede et per l'amore che ci portate, intendete di richiedere l'aiuto del nostro Comune. A la quale, per questa rispondendovi, vi ringratiamo della fede, confidentia et amore che portate al nostro Comune et sempre avete portato. Et, quantunque a' vostri piaceri sempre siamo disposti, pure per le novitadi che sono di qua, et si degli Ubaldini, et si d'altri, per lo migliore non scriviamo; il nostro Comune è molto gravato, intanto che non commodamente possiamo resistere alle necessarie spese. Niente meno, considerando la benivolentia et lunga amicitia durata tra' vostri passati et voi col nostro Cumune, la quale si può dire che sia innata, intendiamo che in caso che 'l bisogno sia, et da voi siamo rich(i)esti, secondo che avremo allora il podere, ci sforceremo di piacere a la vostra domanda. Però, come sapete per istato et acrescimento di Parte et d'ogni nostro amico, de' quali voi reputiamo de' più principali, mai non mancamo dove il podere ci sia istato. Data Florentie, die viij iunij, tertie indictionis (1350). (Dopo una del 28 dic. 1349) (Ivi, c. 22).

(1) Il 12, 19, 22 giug. si discuteva ancora nelle Consulte e Pratiche circa l'opportunità di espugnare Susinana, o di richiamare l'esercito, circa il guasto da darsi al Podere, tranne le terre di Maghinardo, delle terre da distruggersi, o fortificarsi, ec. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Cons. Prat.*, 1, cc. 13, 15, 16, 18.

(2) In marg. sin. segue la nota: « Alibi cadebat secundum diem date, licet hic scripta ». Ved., per questa lett., le lett. n. 27, 50.

(3) Non sappiamo chi sia questa persona.

95.

Pro Castellano Roccae Brunae (1).

Mandiamo a la guardia di Roccha Bruna Spadino Dini de' Tornabelli (2), nostro cittadino, Castellano electo per noi a la guardia de la detta forteza per tempo di quattro mesi, cum xv pedoni; al quale farete assegnare et dare la detta forteça di Roccha Bruna coll'armadure, victuaglia et arnesi che dentro vi sono, facendo de l'assegnagione fare carta, et assegnando a llui de' nostri soldati fedeli quella quantità che a voi parrà che si convegna, per sicurtà et guardia della detta forteça. A' quali imponete che il decto Spadino debbiano ubbidire. Data Florentie, die xvij iunij, iij^e indictionis (1350) (Ivi c. 42').

96.

Domino Malateste (3).

Amico carissimo. La lectera vostra, la quale, discretamente composta, conteneva che inverso Actaviano degli Ubaldini dalle Pigniuole usassimo misericordia, ricevemo, et essa, per respecto di voi, che vi tegnamo per dilecto fratello, vedemo volentieri. La quale intesa, rispondiamo a voi: che, volesse Idio che de la soperchia misericordia usata per lo Comune nostro et beneficij conferiti a la schiatta degli Ubaldini, essi non fossono stati ingrati. Et, benché de' loro assai sconvenevoli portamenti il Comune nostro abbia spesse volte simulato, non però meno sono istati da dispiacere; et per tucti i loro difecti nonn è nostra intentione di partirci dal dovere iusto, ma, secondo che a l'onore del Comune nostro et satisfactione de' loro demeriti si converrà, intendiamo usare la ragione, per la quale ogni comunità et signore prende di suo stato sicurtà et fama, et, sança essa, infamia et deboleça; apparechiati in quello che riguardi l'onore vostro et nostro, usare l'amicabile fratellança, sperando di voi il simile verso il Comune nostro (4). Data Florentie, die xxvi iunij, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 43).

(1) Nel marg. sin. di mano post. Non sappiamo a quale degli Ufficiali in quei luoghi potesse esser diretta. Roccabruna era uno dei castelli tolti agli Ubaldini.

(2) Si trova notizia di molti pagamenti fattigli nel giug. e nei mesi successivi come Castellano. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 68, c. 464'; 72, c. 170'; 76, c. 197, ec. Poco avanti era stato Capitano della Lega di Gangalandi. Ved. *ivi*, 56, c. 551.

(3) In marg. sin. Ved. sopra, n. 94.

(4) Il Comune presto ebbe ragione degli Ubaldini, giacché fin dal dic. di quell'anno, e poi nell'anno seguente, vediamo tanto Maghinardo che i suoi figli, Federigo, Attaviano e Sicurardo, condottieri di milizie al suo servizio (A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 74, c. 77'; 78, cc. 197', 206, 207, 229).

Brieve nota la quale si fa a voi messer Guelfo da Montisci (1) et Giovanni Lanfredini (2), nostri Ambasciatori, per parte del Comune di Firenze, a referire a' dilecti figliuoli Conti da Dovadola (3) et da Battifolle (4).

Prima, premesse debiti et convenienti salute, avendo respecto che il Comune di Firenze à l'una parte et all'altra (sic) per divoti et cari figliuoli et amici, ao-perrete con ogni stanza che potrete, di tórre via ogni discordia che fosse tra l'oro et reducerli a benivolentia et unitá; et così dite loro (5).

Et, perché, tenendo l'una parte la Terra, et l'altra la ròccha (6), come qua si dice, potrebbe occorrere novità, la quale non sarebbe sança nostra displicentia, ao-perate prudentemente che lla cagione de la novità si tolga via. Et, se, per aconcio delle predette cose, i detti Conti volessono che per voi, a nome del nostro Comune, si prendesse la Terra et la forteça, siamo contenti che, senza mostrarne volontà, il facciate, però che a questo discendiamo come padri teneri di loro per tórre via ogni scandalo et con animo di tenerne sì facto modo, che ciascuna parte se ne dovrà contentare.

Et del riscriverci spesso per proprij fanti de le cose occorreranno, siate avisati, et noi v'aviseremo di quello che ci parrà sia da ffare per utile di cotesti fatti. Data Florentie, die... (Fra altre del 26 giug. e 1º lug. 1350) (Ivi, c. 43').

(1) Guelfo di messer Giovanni era un giureconsulto, stato nel set. '49 Ambasciatore in Casentino, poi Podestà di San Miniato, e nel '52 di Prato. Ved. reg. 10 cit., cc. 108, 122; *Cam., Usc.*, 59, c. 509; 61, c. 461'; AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 516 A e sotto, n. 98. Curioso è che il 2 ot. '49, osservato come già dicevasi dei Gherardini e ora da Montisci, e che tra breve doveva andare Podestà di San Miniato, gli si concede di portare uno stemma diverso da quello dei Gherardini; e, poiché si diceva che alcuni in Lombardia, avendolo simile, si opponevano, e Guelfo, trovandosi, per servizio del Comune, in Casentino, non poteva provvedere, gli si concede tale permesso solo per la Terra di San Miniato (A. S. F., *Rif., Provv.*, 37, c. 16).

(2) Ved. sopra, n. 45, 54, 60. Era stato già quell'anno Ambasciatore a Siena, a Perugia, nella montagna Fiorentina e in Valdinievole; fu poco dopo pure in Valdinievole. Ved. *Cam., Usc.*, 63, cc. 422, 427; 67, cc. 625, 626, 628; 69, c. 1'. Del 1º mag. antecedente è la circolare con la quale si spedisce il Lanfredini, insieme con due Ufficiali de' Castelli, ai varj luoghi del Contado e Distretto (Reg. 10, c. 40').

(3) Del 12 e 13 ag. dello stesso anno è l'atto d'accomandigia di Giovanni e Guido Francesco del conte Bandino de' Conti Guidi da Modigliana al Comune di Firenze (*I Capitoli*, I, p. 463, n. 3).

(4) Nel Carteggio e altrove è continuamente menzione di Roberto, più di rado Guido, de' Conti da Battifolle (Reg. 10 cit., cc., 6', 25, 62, cc.; *Cap.*, 33, c. 71). Il primo tenne, dal 1º mar. '50, 20 fanti, con un Capitano, alla custodia di Cennina in servizio della Repubblica (*Cam., Usc.*, 52, c. 250). Di Roberto e degli altri figli del conte Simone, che, come egli aveva avuto, così continuavano ad avere in guardia Cennina, si parla in una provvisione del dì 11 dic. '49. Ved. *Provv.*, 37, c. 55' e PASSEBINI in LITTA, *Famiglia Guidi*, tav. XV.

(5) In questo e nell'anno seguente si trovano molte lettere dirette ai Conti di Dovadola e da Battifolle dal Comune, il quale continuamente cercava di por fine alle loro differenze e pacificarli. Ved. reg. 10 cit., cc. 62, 63, 87, 88.

(6) Moltissime erano le fortezze, ròcche e castelli, nei quali tutti questi feudatarj avevano qualche diritto o giurisdizione, e non si può determinare a quale qui precisamente si alluda.

Domino Guelfo (1) et Filippo de Bastariis (2) Ambaxiatoribus Perusij constitutis (3).

Intesa diligentemente la vostra lectera, per questa brevemente rispondiamo che da cotesto Comune sollicitate d'avere la intentione loro sopra quello che v'imponemo, et riscriveteloci di presente per fante proprio (4). Et, in quanto per acconcio del fatto di messer Iacopo vedeste utile l'andare ad Agobbio, vogliamo il facciate, premettendo sempre in sollicitudine quello che tocca principalmente al nostro Comune (5). Data Florentie, die vj septembris, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 44').

Messer Bindaccio, come sapete, solempni ambasciatori sono venuti qua a noi (7), et fra ll'altre cose che dissono furono tre: la prima del fatto de la guardia de la Terra di Prato; la seconda fu del fatto de' Gonfalonieri del Contado: la terza de' due notarij che dovete tenere. Perché, quantunque noi abbiamo risposto a lloro anche ne la medesima forma, rispondiamo a voi, che nostra intentione è che la Terra si guardi per li nostri soldati et per voi, et per l'Officiale della guardia (8); et così vogliamo che facciate. Et che, acciò che noia, o displicentia, non sia fatta a coloro che verranno a la festa, et maximamente a le donne, che poniate gente honesta a la guardia de la piazza de la Pieve, sì che niuna cosa sconcia vi si facesse (9), l'altra terra di di et di notte facciendo bene guardare. Del fatto del dare Gonfalonieri a' contadini, vogliamo che, insieme cogli Octo, provvediate di darli loro da domane in là, quando parrà a lloro et a voi; l'ufficio de' quali duri quanto

(1) Siccome non troviamo altrove menzione di Guelfo Bastari, ed è poco verisimile che si mandassero nella stessa ambasceria due della stessa famiglia, sembra debba essere Guelfo da Montisci surricordato.

(2) Ved. sopra, n. 64, nota 3. Sui primi del '50 fu mandato in Valdambra per far restituire agli Aretini certe terre (AMMIRATO, *Istorie*, I, p. 512 E).

(3) In marg. Curioso è che il 6 di questo mese si trovavano pure Ambasciatori a Perugia Marco Strozzi, Bernardo Ardinghelli, Filippo di ser Ricco, Giovanni di Neri, Bartolommeo di Francesco e Niccolò di Pietro. Ved. A. S. F., *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 4, c. 7'.

(4) Da altre due lettere ai Perugini e ai Senesi del nov. successivo, e dal fatto che in una di esse si dice di mandarlo con altri Ambasciatore ad Arezzo, per trattare con Ambasciatori delle due Città di interessi comuni, sembra si possa rilevare che le discussioni vertevano sugli accordi da prendere pei fatti di Bologna e di Romagna e dei nemici comuni, i Visconti (Reg. 10 cit., cc. 50, 51, 61, 66).

(5) Sembra debba essere messer Iacopo Gabrielli, da Gubbio, notissimo a Firenze, ove era stato nel 1331 Podestà, nel 1335-'36 Capitano di custodia, nel '38 Capitano Generale della guerra, ec.; ora Rettore del Patrimonio e capo della sua Casa, dovè correrre a Gubbio contro il suo congiunto Giovanni dei Gabrielli, che se n'era fatto tiranno. Ved. A. S. F., *Strozz.-Uguccioni*, 4, c. 88; VILLANI M., I, 81, 82. È verisimile ch'egli chiedesse aiuti a Firenze e alle altre città guelfe contro i nemici della Chiesa. Ved. altre due lettere a lui dell'ot. '49 e del mar. '51 (Reg. cit., cc. 11, 119'; DEGLI AZZI, *Relazioni*, I, 87, 93, 94, 154, 156; II, 263, 266, 268, 290, 298, 299).

(6) Sebbene manchi l'indirizzo, si comprende dal contesto che fu scritta a messer Bindaccio Mangiadori, da San Miniato, Conservatore di Prato. Ved. sotto, n. 101.

(7) Certo gli Ambasciatori del Comune di Prato.

(8) Ufficiale, o Capitano della Guardia, sembra fosse ser Santi da Castello, al quale è diretta la lett. seguente, n. 100.

(9) Certo si allude alla festa della Madonna del dì 8 set. Ved. lett. seguente, n. 100.

dura il tempo de' Gonfalonieri terrazani. Et, quando diliberrete di dargli loro, è nostra intentione, et così vogliamo serviate, che vengano per li gonfaloni, disarmati et non con arme. Del fatto del notaio che avete meno, vi diciamo, vi diciamo (sic) così: che la intentione de' nostri Ambasciadori fu, et è, che abbiate due notai col salario che avete, et, se ne la vostra electione non si fece mentione se non d'uno, fu per errore dello scrittore. Perché noi vi preghiamo che vi piaccia avere, et si per honore di voi, et si per piacere di noi, l'altro notaio, et aoperate l'ufficio con due: et così fu della intentione, la quale più tosto si vuole seguire che l'errore del notaio, o risparmio, ché siamo certi non è vostra usanza l'essere massai (1). Data Florentie, die vj septembris, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

100.

(A ser Santi da Castello) (2).

Ser Santi, la guardia a voi commessa vi raccomandiamo, et preghianvi si sollicitamente la facciate, che ne siate da commendare, et maximamente ne la proxima festività, aoperando che alle donne et femine, le quali albergheranno ne la Pieve, non sia fatta noia. Alla guardia della piazza de la detta Pieve deputando della vostra Famiglia quella più honesta et discreta che avete, et ne la guardia concorrete col Conservadore, al quale scriviamo il modo che faccia tenere della guardia della Terra. Niccolò Cancellieri (3) ci dice che fu trovato per la vostra Famiglia col coltello, il quale dice può portare, perché è famiglia de lo Inquisitore; et che, ciò non obstante, gli avete tolta maggiore pena che non si contiene negli Ordini di Prato. Perché noi vogliamo che in questo et nell'altre cose osservate gli Ordini, Statuti di cotesto Comune: et quello che oltre agli Ordini gli avete tolto gli fate restituire. Data Florentie, die vj septembris, tertie indictionis (1350) (Ivi, c. 44').

101.

Domino Bindaccio (4) de Sancto Miniato Conservatori Prati (5).

Perché veruna cosa è tanto convenevole quanto servare i patti, essendo stato per gli nostri Ambasciadori, che costà furono, promesso che de excessu et maleficio per adietro fatto non si dovesse né potesse conoscere, sentendo che, ciò non nonostante (sic), per lo Conservadore di Prato, vostro precessore, fu lasciato uno processo pendente contro a messer Andrea di ser Mattheo, Guelfo di Simone Pugliesi (6),

(1) Circa le relazioni di Firenze con Prato, ved. sopra, n. 10.

(2) Sebbene manchi l'indirizzo, si comprende che a lui, in persona, fu scritto, come Ufficiale, o Capitano della Guardia. Da una lettera diretta a lui, allora Conservatore di Prato, il 28 feb. successivo si rileva che era da Castello. Ved. reg. cit., c. 69 e lett. precedente, n. 99.

(3) Sembra debba essere Niccolò, cavaliere, della famiglia Cancellieri, la quale appunto allora era bandita dalla patria Pistoia. Ved. AMMIRATO, *Famiglie Nobili Fiorentine*, pp. 49 sgg.

(4) Messer Bindaccio Mangiadori, che fu Podestà d'Arezzo nel 1342, Conestabile al servizio di Firenze nel '47, ed era morto nel 1363. Ved. A. S. F., *Cam., Usc.*, 52, c. 259'; *Provv.*, 32, c. 58; IL-DEFONSO, *Delizie*, IX, 165; XIII, 204; XV, 361.

(5) In marg. sin. Ved. sopra, n. 99, nota 8.

(6) Costui fu nel 1353 eletto Conservatore di Perugia, ed ebbe dal Comune di Firenze il permesso di accettare. Ved. DEGLI AZZI, *Relazioni*, II, 367.

Nuccino Bertini Malpeli et Francesco figliuolo del detto Nuccino, nel quale voi procedete, vogliamo che, per honore del Comune nostro, et ancora perché abbiamo ferma conceptione che i predetti non sieno colpevoli, il detto processo et ogni cosa che d'esso processo fosse seguita dobbiate annullare et ardere, sì che mai per veruno tempo non si possa né trovare né vedere. Et, dove di questo vi bisognasse comandamento, ancora vi 'l comandiamo. Data Florentie, die vij septembris, iij^e indictionis (1350). Et rispondeteci come l'abbiate fatto (Ivi, c. 45).

102.

Brieve informagione et nota la quale, per parte del Comune et del Popolo di Firenze et de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustizia, referirate voi, nostri cittadini infrascripti (1), al beatissimo nostro padre messer lo Pappa et al Collegio de' Cardinali, quando vi paia al detto Collegio fate relatione; invocato prima il consiglio et l'aiuto degli infrascripti tre cardinali, padri et protettori et signori del detto Comune di Firenze (2).

Prima ci pare che per voi si dica come noi, devoti di Sancta Chiesa per devotione innata, sempre desiderosi della promotione et aumento de la detta Chiesa, consideriamo ogni cosa, la quale possa ritornare in suo honore; et fra ll'altre cose che ci inducano a pensare, sì sono le novitadi guerresche, le quali nuovamente sono in queste parti, cioè tra la Chiesa et coloro che tengono Bologna, per la quale moltitudine di gente, per natura emula di Sancta Chiesa, è congregata, aooperando più suo utile, etiandio non servando fede, che (né?) promotione di Sancta Chiesa, o di suoi officiali, a' quali officiali, come crediamo sia assai manifesto, poco honore, obbedientia, o reverentia si rende per loro; anzi come capi dell'oste attendono attendono (sic) al loro proprio commodo. Per la qual cosa direte che 'l Comune di Firenze, vedendo quanto sinistro ne potrebbe venire a' devoti di Sancta Chiesa, de' quali per fede siamo de' più principali in Italia, volentiere s'afaticherebbe in trovare concordia, però che considera che, più tosto per tractato di concordia, che per via di guerra, potrebbe la Chiesa havere parte di suo honore (3). Et ciò gl'induce a credere la continua disubbidientia de' soldati, quali né fede, né carità, né amore anno a la 'mpresa, ma solo a l'utile loro. Ancora dove coloro che tengono Bologna si vedessono pure oppressare per lo modo incominciato, si conosce et vede manifestamente che Bologna è per venire a molto maggiore et più potente tyrannia che non è (4). La qual cosa, se venisse, che Dio cessi, tornerebbe in vergogna et diminutione d'onore di Santa Chiesa et danno preiudiciale de' devoti d'essa. A la qual cosa il Sancto Pontefice, per la cura paterna che dèe avere de' suoi figliuoli devoti, dèe schifare, et a ciò il dèe ancora inducere per torre via descendimento di Signore, o principe, ultramontano; i quali, se le cose passate danno notitia delle future, mai colla Chiesa non furono uniti, ma per opere manifeste, assai contrarij et offensori de' suoi devoti. Perché, con quella reverentia che

(1) Non sappiamo chi essi fossero.

(2) Nel marg. sin., di mano post.: « Istruzione della ambasciata spedita al Sommo Pontefice ».

(3) Si vedano, per queste abili mosse dei Fiorentini, le osservazioni sopra esposte, n. 86, nota 5, 87, nota 3.

(4) Si allude naturalmente a' Visconti. Cf. PERRENS, IV, p. 387.

vedrete si convengna, il pregherete che gli piaccia, per bene, et istato, et exaltatione di Sancta Chiesa et de' suoi devoti, et, a ciò che cessi via ogni sinistro, che per la detta discordia potesse occorrere, provvedere in questo facto per quello utile modo che la sua Sanctità vedrà che si convegna, si che la concordia segua, ordinando di chi la tracti. Et, in quanto per questo Comune si ragionasse, che per lui s'ordini, che qua' sia persona, il quale, per comissione di Nostro Signore, sia inchinevole per modo che le cose che si ragioneranno possano avere effecto.

Item direte, che mai il Comune di Firenze aiuto non diede al Signore di Bologna, né di Faenza; però che tutti coloro, i quali sono emuli di Sancta Chiesa, per affectione il Comune di Firenze gli reputa suoi (1). Et, se aiuto non è dato al Conte di Romagna, allo indotto una sola ragione, cioè che, se dato avesse aiuto alcuno a niuna de le parti, facevasi all'altra suspecto, et così era tolto via l'essere tractatore; de la qual cosa è volonteroso a fine di bene et d'onore di Sancta Chiesa et, per cessare via gli scandali e gli suspecti che potrebbero occorrere per la ragunata di tanta soldateria nelle parti di Romagna et di Bologna, nella quale fede, o pietà, rado si truova (2). Data Florentie, die x septembris, iij^e indictionis (1350). Nomina Ambaxiatorum sunt hec, videlicet (mancano) (Ivi, c. 45').

103.

Iohanni de Covonibus (3) et Carlo da Stroçis (4), Ambaxiatoribus Pistorij constitutis (5).

Noi ricevemo questo di la vostra lectera data in Pistoia questa mattina per la quale contaste ciò che fatto avete intorno a la vostra commissione (6). Per questa rispondiamo. Nostra intentione, che sollicitamente aoperiate che l'accordo segua secondo il ragionamento fatto per G. (7) et V. (8). Et, se vedete da poterlo migliorare ne' fatti di messer Ricciardo (9), per acconcio del facto, acciò che fosse più

(1) Sembra, dunque, che, vista l'amicizia già esistente tra la Repubblica e i Pepoli, e che essa non aveva aiutato il Conte di Romagna, fosse in Corte nato il sospetto che invece ai primi e al loro alleato, il Manfredi, avesse prestato soccorso. Infatti nella sua del 9 lug. il Papa, detto del tradimento di Giovanni e Guglielmo Manfredi, che occuparono Faenza, non volendo, poi, dopo le intimazioni pontificie, consegnarla al Durfort; e di quello di Iacopo e Giovanni Pepoli, che segretamente favorirono i Manfredi, aggiunge che i Pepoli richiedevano d'aiuto i Fiorentini, a questi invece si rivolge perché vogliano non dar loro ascolto, ma soccorrere il Durfort e la Chiesa Ved. *I Capitoli*, II, p. 492, n. 64.

(2) Anche di qui si vede la giustezza delle supposizioni più sopra esposte.

(3) Andò Ambasciatore, insieme con altri, il 28 set. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 71, c. 51'; *Rif.*, *Sig. Coll.*, *Delib.*, 4, c. 10'.

(4) Fu Ambasciatore c. s.

(5) In marg. sin. Insieme coi due precedenti andarono Ambasciatori a Pistoia altri sette cittadini, tra' quali Sandro Biliotti.

(6) Fin dal 6 di set. il Comune annunciava ai Pistoiesi l'invio di proprj Ambasciatori (Reg. 10 cit., c. 45). Firenze cercava sempre di metter concordia in Pistoia, continuamente lacerata dalle fazioni, e tanto più ciò gli premeva ora che vedeva i Visconti vicini a' confini.

(7) Certamente Giovanni Panciatichi, allora, co' suoi, Signore in Pistoia, onde aveva cacciato messer Ricciardo Cancellieri e i suoi. Ved. VILLANI M., I, 96; PASSERINI, *I Panciatichi*, e in LITTA, *Famiglia Panciatichi*, tav. X.

(8) Non sappiamo se possa essere uno de' Panciatichi, ad es., il cav. Valeriano, di cui il PASSERINI dice (Op. cit., pp. 47, 48) ch'ebbe a Pistoia ufficj e comandi di milizie dal 1329 al '54.

(9) Certo il Cancellieri; circa il quale ved. sopra, nota 7 e AMMIRATO, *Famiglie... Fiorentine*, pp. 57, sgg.

inchinevole a l'acordo, si 'l fate. Et dove dite che da messer Ricciardo prendiamo fermeça per observare il tractato (1), diciarvi: Fare nol possiamo, però che è in... (2), per venire dove voi vorrete, per aboccarsi con voi, si che nonn à luogo (3). Crediamo noi ch'egli non si partirà da la volontà del Comune nostro, et, dove se ne partisse, avrebbe il Comune materia di cruccio, et di dolersene, et di provvedere intorno a ciò come vedeste si convenisse per piacere de' Pistoiesi.

Del venire che dite fanno certi fanti in sul terreno di Pistoia a far novità, ci duole, et vogliamo ci scriviate a vostro podere chi sono et donde si partono, et dove vengono, si di ciascuno punto particolarmente informiate, possiamo riparare utilemente. Data Florentie, die xvij septembris, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 45').

104.

Eisdem (4).

La vostra lectera data ieri a vespero questa mattina ricevemo, et intendemo quello che credete potere fare col Comune di Pistoia intorno a' fatti dell'acordo che si tracta per noi tra loro et messer Ricciardo, tornando il castello di Crespole a la Signoria di Pistoiesi (5). E brevemente per questa rispondiamo che aoperiate che 'l tractato ragionato per G. et V. segua et, se vedete da poterlo migliorare, senza indignatione del Comune di Pistoia, in favore di messer R (6), acciò che si' (sic) più inchinevole a l'accordo, si 'l fate. Del fatto de' confini, dove istea messer R et suoi (7), vi diciamo così: che ci pare che in Bologna non steano. Di Ferrara era questione; del Borgo (8) non pare che messer R. di starvi. Et pareva ch'e' Pistoiesi fossero contenti che, non rapressando le miglia, il Comune di Firenze ne provedesse come a llui piacesse (9). Et però in questo procedete come credete bene sia. A quello che dite se messer R., o suoi consorti, riponessono Castello (10), o rompessono i confini, rispondiamo che siamo contenti che prometiate che, dove facessero quello che scrivete, il Comune nostro gli riputerà per sbanditi in avere et in persona. Del fatto de' v^e fiorini d'oro siamo contenti.

Intorno a la ruberia che gli fu fatta, fate il meglio che potete, sostenendo la ragione di messer Ricciardo, però che si vuole avere rispetto che procuratore di messer R. vi sarebbe meno che bene veduto (11). A queste cose speriamo che messer R. dovrà essere contento, et, dove non fosse, il Comune nostro avrebbe materia di turbarsene et di dolersene molto, et mostrerrebbe gli quanto gli dispiacesse il fuggire dell'acordo, si che il Comune di Pistoia s'avedrebbe quanto questo Comune è disposto a' piaceri loro.

(1) Che ci assicuriamo ch'egli osservi il trattato.

(2) Qui manca una parola, forse il nome del luogo in cui era messer Ricciardo.

(3) Non importa assicurarsi di lui, perché è pronto ad andare ove sarà chiamato per l'accordo.

(4) In marg. Ved. sopra, n. 103.

(5) Era di messer Ricciardo. Ved. poi sotto, n. 110 sgg.

(6) Per G. V. e R. ved. sopra, note 7, 8, 9.

(7) Circa i luoghi nei quali debbono stare a confine.

(8) Non sappiamo se Borgo San Lorenzo, o Borgo San Sepolcro.

(9) Non diminuendo il numero delle miglia di distanza da Pistoia del luogo nel quale già era confinato.

(10) Sembra che significhi: rioccupassero il castello di Crespole, o altro castello.

(11) Nella lettera sopra cit. del 6 set. si pregavano i Pistoiesi di cessare dalle molestie a messer Ricciardo e consorti e ai loro averi.

Quando le cose saranno recate per voi a quello che di sopra si scrive, del castello di Crespole si farà quello che ci scrivete. Data Florentie, die xviii septembris, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

105.

Ambaxiatoribus Florentinis (1).

La vostra lectera data sabbato in Bologna ricevemo, per la quale comprendemo assai di quello che facto avete in Bologna, et della risposta de' Signori di essa (2). Rispondiamo per questa che sollicitamente aoperiate ciò che commesso vi fu intorno a l'accordo de la Chiesa et de' Signori di Bologna. Et, dove messer Rostagno cavaliere (3), il quale è tornato di Corte, non avesse in commissione di prendere accordo co' Bolognesi, acciò che 'l tractato del Signore di Melano non potesse avere effecto, che cognosciamo quanto porta di rischio al Comune nostro, quando i Signori di Bologna volessono, a' quali vogliamo che parliate, saremmo contenti che per lo Marchese di Ferrara s'attendesse a questo tractato et traessesì de le mani del Melanese (4). Et, in caso ch'e Signori di Bologna volessono che ciò si cercasse, tu, Tommaso, va' a Ferrara, et sentiti con messer lo Marchese, conferendone co' messer Francesco Brunelleschi. Et, in quanto messer lo Marchese a ciò non volesse attendere sança la coscienza di messer Mastino, siamo contenti che vadi a Verona et dichì a messer Mastino quanto porta di rischio et di pericolo, et a llui, et al Marchese, et a noi, se messer l'Arcivescovo venisse al suo intendimento di Bologna (5). Perché egli dèe aoperare che per messer lo Marchese s'actendi a questo tractato. Co' quali aoperrai ciò che vedi utile, perché il Marchese si disponga a condescendere al tractare co' Signori di Bologna. Ecce (sic) ti mandiamo, con questa, lectera di credença et al Signore di Ferrara, di Ferrara (sic), et di Verona. Data Florentie, die xx di septembre, iij^e indictionis (1350). Nomina dictorum Ambaxiatorum sunt hec (6): messer Guelfo da Montisci, Tommaso Dietaiuti et Zanobi di Guido de l'Antella (Ivi, c. 46).

106.

Ambaxiatoribus suprascriptis Bononie constitutis (7).

Dilecti karissimi. La vostra lectera ricevemmo data in Bologna, mercoledì a nona, xxij di septembre; per la quale comprendemo in che termine avete recata

(1) In marg. Messer Guelfo da Montisci, Tommaso Dietaiuti e Zanobi dell'Antella, con altri sei, furono mandati Ambasciatori in Romagna il 14 ag. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 69, c. 5'. Al Dietainti erano pure toccate nel '49 e '50 altre ambascerie ad Arezzo, a Perugia, a Bologna, e proprio nel lug. '50, con altri due, diversi dai sette surricordati, a Bologna. Ved. ivi, 51, c. 242'; 53, c. 198; 56, c. 549'; 65, c. 378; 69, c. 1.

(2) Per tutte queste pratiche. ved. sopra, p. 99; VILLANI M., I, 65; AMMIRATO, I, p. 515 C: PERRENS, IV, pp. 397, 398; *Arch. St. It.*, *App.*, VIII, p. 378.

(3) Era, dice il VILLANI (I, 58, 61), « Messer Rostagno da Vignone della casa de' Cavalieri », condotto in Italia dal Durfort, Conte di Romagna, per suo « Maliscalco ».

(4) Perché era guelfo e non incuteva nei Fiorentini il timore dei Visconti.

(5) Anche gli Scaligeri erano rivali dei Visconti, e, ad ogni modo, non incutevan timore per la loro potenza.

(6) A questi fu pur unito, prima o poi, messer Iacopo Alberti, come si rileva da lettera al Papa del 15 nov. successivo. Ved. in questo reg., c. 53'.

(7) In marg. Ved. sopra, n. 105. Il 12 set. furono rieletti ad andare con altri 6 Ambasciatori a Bologna e in Romagna. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 7, c. 50'.

la commissione vostra de' fatti di Bologna con la Chiesa, di che molto vi commendiamo, et molto più coll'animo che con prolixità di scriptura (1). Et, perché voi medesimi scrivete quanto questo fatto porta, et a Parte et a noi, se non si deduce al nostro desiderio, non ci pare debba bisognare il sollicitarvi et avisarvi, che sança perdere tempo, o rifiutare, o ffar ciò che siamo certi ne durate, voi sollicitamente diate opera, che questo tractato colla Chiesa si faccia, et abbia tostano effecto, mostrando a ciascuno quanto faccia, et per la Chiesa, et per quelli di Bologna, et per li devoti di Sancta Chiesa Guelfi, che si compia in questo; benché molto si potesse dire; perché sete savj et intendenti assai in poco parlare, non diciamo più, se non che sollicitudine può essere cagione de l'accordo et di tórre via il pericolo, che è per seguire, se non avesse luogo quello che avete in commissione per nostra lettera, data di xx di settembre, vi scrivemo per lo fante che ci mandaste, che dove di conscientia del Signore di Bologna procedesse, tu, Tommaso, dovessi ire a Ferrara, et inducere il Marchese che attendesse a tractare cho' Signori di Bologna, a ciò che il Melanese nonn avesse suo intendimento, mostrandogli quanto porta a llui, et noi, et suoi, et nostri amici, conferendone ancora con messer Francesco Brunelleschi. Et, dove a ciò non volesse attendere, sança conscientia di messer Mastino, che andassi a Verona, et ivi co' llui aoperassi che gli piacesse consentire che 'l Marchese attendesse a ciò et, le lettere de la credenza vi mandamo, crediamo l'avrete avute. Voi siete in su le cose, et nel prendere partiti dovete essere assai cauti, perché, a ciò che 'l tractato si traesse de le mani de l'Arcivescovo, saremmo contenti che, o la Chiesa prendesse accordo, o messere lo Marchese il prendesse. Se sollicitarvi a luogo che non crediamo bisogni, vi sollicitiamo, et reducianvi a memoria che pericolo è ne lo 'ndugio. Di di in di, una volta et più, ci scrivete ciò che fatto avrete. Data Florentie, die xxiiij septembris, tertie indictionis. (1350) (Ivi).

107.

Domino Guelfo de Montiscio, Tomaso Dietaiuti et Zenobio de Antilla, Ambaxiatoribus Bononie constitutis (2).

Vostra lectera data in Inola die xxiiij di settembre al termine, ricevemo oggi; perché non ci pare che altro che ieri vi scrivessimo per Campiano (3) sia da scrivervi per ora, se non che 'l sollicitare à molto luogo, et potrebbe essere cagione per la quale l'accordo seguirebbe nella forma che desideriamo, perché caramente ve ne confortiamo. Data in Firenze, die xxv septembris, quarte indictionis (1350) (Ivi, c. 47).

(1) Gli scrittori sono su questo punto importantissimo della storia Fiorentina e Bolognese confusi ed oscuri. Pare, in sostanza, si giungesse a questo, che Bologna sarebbe stata consegnata ai Fiorentini, ma che gli Alberti, banchieri del Conte di Romagna, facessero di tutto perché ciò non avvenisse, sperando invece cadesse in mano del Conte stesso, e così guadagnarci moltissimo pei loro affari. Ved. VILLANI M., I, 65; AMMIRATO, I, p. 505 D; PERRENS, IV, p. 398. Che parte, però, avessero in tutto ciò i Pepoli, gli Alberti, il Comune di Bologna e il Conte non sappiamo bene (Ved. sotto, n. 109). Anzi da lettere della Signoria in data 15 di nov. al Papa e al Cardinale Ostiense parrebbe che Iacopo Alberti, il quale s'era agginuto, come ho detto, agli Ambasciatori fiorentini e in tutte queste faccende li aveva aiutati, fosse incorso, per tutto ciò, insieme coi suoi Fiorentini, nelle ire del Papa. Ved. reg. 10, c. 53'.

(2) In marg. Ved. sopra, n. 105.

(3) Sembra sia un qualche messo, o cursore.

Forma d'ambasciata la quale, per parte del Comune di Firenze et de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustitia del Popolo et del Comune di Firenze, referirano gl'infrascripti Ambasciadori del Comune di Firenze a'.. Regimenti et Comune di Volterra (1).

Prima, premesse convenienti salute, dicano i decti Ambasciadori quanto il Comune di Firenze e' suoi Reggimenti furono crucciosi della novità, la qual si dice fu actentata contra il Comune di Volterra e suoi Reggimenti et Stato, mostrando loro che 'l non procedere più sopra questa materia, et l'averla simulata, è solamente per stato et quiete del Comune di Firenze, dal quale si conosce dipendere lo stato e 'l riposo della Città di Volterra, et suoi Governatori; e che di questo si debbono contentare per più ragioni (2).

Item offerino al decto Comune di Volterra il Comune e 'l Popolo di Firenze a tucti loro bisogni e piaceri disposti et prompti, facciendoli certi che quella cura paterna il Comune di Firenze avrà di loro che di cari figlioli; et che, per lo 'nanzi, prendano quella sicurtà del Comune di Firenze, come di padre, però che intende averli et reputarli devoti et intimi figliuoli; chiarendoli che 'l Comune di Firenze intende che niuno loro ribello, sbandito, o emulo, per lo 'nanzi non si ricepti in sua forza, o distrecto; usando intorno a queste cose quella discreta prolatione di parole che vedrano che la materia rich(i)eggia. Data, etc. (Fra altre del 25 e 30 set. 1350) (Ivi).

Dominus Arnaldus de Altovitis (3),	} Oratores.
Bernardus de Ardighellis (4) et	
Philippus de Malchiavellis (5)	

(Agli Ambasciatori del Comune di Firenze in Bologna).

Vostra lectera, data in Bologna sei d'octobre, questo di ricevemo, et per essa comprendemo il conceduto a voi dato per lo Conte; di che ci maravigliamo. Et, perché ci pare che la vostra stança non sia onorevole, ma più tosto di vergogna

(1) In marg. sin., di mano posteriore: « Instruzione dell'ambasciata spedita al Comune di Volterra ». Volterra s'era resa, com'è noto, del tutto indipendente da Firenze fin dalla cacciata del Duca d'Atene; ma, siccome Firenze possedeva Colle e San Gimignano, v'erano frequenti questioni a causa di malfattori e banditi che scorazzavano per quei territorj limitrofi.

(2) Di questi fatti non troviamo altra menzione negli storici e neppure nel Carteggio.

(3) Circa l'Altoviti, ved. sopra, n. 46, 47, 93. Fu eletto, insieme con l'Ardighelli, Paolo Bordoni ed altri, tra' quali Filippo di ser Rucco, ma non Filippo Machiavelli, Ambasciatore a Volterra il 22 set. (A. S. F., *Rif.*, *Delib.*, *Sig. Coll.*, 4, c. 9'; *Cam.*, *Usc.*, 71, c. 51').

(4) Ved. nota precedente, e sopra, n. 66, 81.

(5) Ved. nota 3. Non essendo egli stato compreso nell'ambasciata di cui alla nota 3, non sappiamo se vi fosse già stato mandato, o se fosse in quei luoghi con qualche altro incarico del Comune. Lo troviamo ricordato, fin dal feb. '44, come proprietario di una casa; e nel gen. '50 come Ambasciatore a San Miniato; nell'apr. come estratto Capitano di Valdinevole, dal quale ufficio, a sua dimanda, fu esonerato. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 63, c. 427; *Rif.*, *Provv.*, 38, c. 10. Dopo ebbe pure altri incarichi. Ved. ivi, 79, cc. 653, 656'; 80, c. 278.

del Comune nostro, vogliamo, et comandiamo che, veduta questa lectera, di presente vi dobbiate partire et tornare a Firenze, sì che lunedì proximo vi rappresentiate dinanzi a noi (1). Oltre al qual dì non aspectate d'avere salario. Data Florentie, die vij octobris, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 47').

110.

Domino Bindaccio (2).

Per acconcio de la discordia, la quale è tra il Comune di Pistoia e messer Ricciardo, abbiamo deliberato che per voi si prenda la guardia di Crespole, la qual si faccia per coloro i quali vi diputerete; i quali sieno xx in numero, togliendo di coloro che sono in Crespole, o d'altri, come vi piacerà; i quali intendiamo sieno pagati per lo Comune di Pistoia. Della qual Terra farete quello che per nostra lectera v'imponemo. Et così siamo in accordo con messer Ricciardo, facendo che capo co' predetti fanti sia uno vostro ufficiale sufficiente et esperto. Al quale ufficiale imporrete che, mentre vi fia per voi, niuna novità lasci fare nella persona d'alcuno de' pregioni che vi fossono, lasciandogli liberamente sotto la guardia di coloro di cui sono; a' quali sia licito menarli dove vorranno (3). Data Florentie, die viij octobris, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

111.

Comuni de Crespole (4).

Più volte ci avete, per la devotione che ci portate, offerta et voluta dare la Terra di Crespole, di che vi facciamo gratia. Ora, per acconcio et bene de' fatti vostri, abbiamo deliberato che messer Bindaccio Mangiadori la guardi per noi. Perché noi vi preghiamo, et vogl(i)amo che la detta Terra et forteça diate et consegnate a colui che messere Bindaccio vi manderà. Data ut supra (8 ot. 1350) (Ivi).

(1) Questo fa vedere come fossero già perse tutte le speranze d'accordo col Conte circa la consegna di Bologna a Firenze. Infatti in una lettera al Papa registrata tra due del 17 e 24 ot. (Reg. 10, c. 48') si scrive come con grandi fatiche i loro Ambasciatori erano giunti a questo, che i Pepoli e il Comune consentivano fosse dato il Governo, o a Firenze, o a Siena, o a Perugia, a piacere del Comune e del Papa, pagando sempre la Città al Papa i censi consueti; e ciò finché fosse disciolto l'esercito e la Città potesse esser restituita alla Chiesa. Il Conte s'era opposto, dicendo che voleva Bologna in piena balia. I Bolognesi, per timore dell'esercito dissolutissimo del Conte, avevano deciso di pensare a' casi proprj. Di lì a poco, il 9 di nov., i Fiorentini annunziavano al Papa che Bologna era caduta in mano del Visconti (Reg. cit., c. 52). Si vede, dunque, come scrivevano al Papa che tre città potevano avere il Governo più per precauzione che per altro, giacché doveva essere tacitamente convenuto che ciò toccava a Firenze, come di tutte la più vicina e potente. Circa le accuse fatte dal Papa a loro e ad Iacopo Alberti, di cui sopra n. 105, nota 1, non sappiamo che cosa nel frattempo fosse accaduto.

(2) In marg. sin. Messer Bindaccio Mangiadori, già Conservatore di Prato. Ved. sopra, n. 100, 101.

(3) Da questo si vede come l'accordo quasi concluso il 27 set. (Ved. sopra, n. 103) già era stato modificato; e dalla lettera n. 114 sotto pubblicata si vede pure come era stata stabilita, d'accordo con lui, l'occupazione di Crespole, e che intanto egli andasse a' confini.

(4) In marg. Delle preghiere di cui si parla in questa lettera non troviamo memoria.

112.

Niccolao Domini Deghi (1).

Noi c'ingregnamo (ingegnamo) di trovar modo tra 'l Comune di Pistoia et voi, et per questo abbiamo ordinato che messer Bindaccio prenda la guardia di cotesta Terra. Della quale non ti partire, non lasciando fare guerra né novità niuna nel Contado, né Distretto, né contra alcuno loro sottoposto. Et che non lasci gravare a' fanti alcuno pregione in persona, lasciandoli in guardia di chui sono liberamente. Data ut supra (8 ot. 1350) (Ivi).

113.

Iohanni de Covonibus et Carlo de Stroçcis Ambaxiatoribus Pistorij constitutis (2).

Rispondendo a le lectere vostre, abbiamo sollicitato l'accordo tra cotesto Comune et messer Ricciardo sança perdere tempo: et per Sandro (3), il quale domane parte di qua, informato di nostra intentione, vi sarà raportato. Et, per quello che crediamo, a questi facti abbiamo dato ordine che verisimilmente dovrà piacere a' Pistolesi. Data ut supra (8 ot. 1350) (Ivi, c. 47').

114.

Ambaxiatoribus supradictis (4).

Perché al Comune di Pistoia portiamo benivolentia, saremo contenti, quando sentissimo che si reggessonò per modo che cotesto Comune n'avesse buono stato. Et a ciò che abbiamo (sic) materia di farlo, se non l'avessono facto, vogliamo che, per nostra parte, gli amoniate et confortiate che piaccia loro provvedere a lo stato loro, et a reggersi popolare, libero et guelfo; sì che il nostro Commune abbia materia di contentarsene, inducendoli a ciò per quello modo et con quella honesta prolatione di parole, che vedrete si convengna a l'onore nostro et consolatione di cotestoro. Come tu, Sandro, sai, noi prendemo per acconcio de' fatti di cotesto Comune, ch'à a fare con messer R., che egli andasse a' confini, et è ito, et che il Castello di Crespole si prendesse a nostro nome per messer Bindaccio; il quale dovesse tenere a petitione di questo Comune, et a le spese de' Pistolesi. Et noi gli promectemo; et così volle che, in caso che cotesto Comune non venisse a la concordia con migliorare i capitoli et ragionamenti fatti, noi gli dovessomo fare restituire il detto castello, et esser contenti ch'egli procacci a ssè i fatti suoi. Perché noi vogliamo che ragionate con cotesto Comune se intendono di volere migliorare i detti capitoli, o no, et di ciò gli pregate. Però che a noi converrebbe di necessità, ove la concordia non avesse luogo, osservare la promessa a messer Ricciardo. Et, fatto questo, ve ne venite. Data Florentie, die ix octobris, iiij^e indictionis (1350) (Ivi).

(1) In marg. Non sappiamo se possa essere uno della famiglia dei Cancellieri, o de' loro consorti.

(2) In marg. Ved. sopra, n. 103.

(3) Sandro Biliotti, che faceva parte, come dicemmo, di quell'ambasceria, e fin dal lug. antecedente era stato mandato con altri a Prato e Pistoia. Ved. A. S. F., *Cam.*, *Usc.*, 69, cc. 3, 5'.

(4) In marg. sin.

Forma d'ambasciata, la quale, per parte del Comune di Firenze et de' Priori d'Arti et Gonfaloniere di giustitia del Popolo et del Comune di Firenze, referirete voi, Ambasciadori infrascripti (1), agli Antiani et Gonfaloniere di giustitia et Comune di Pistoia (2).

Im prima, premesse debite et convenienti salute, dicano i detti Ambasciadori come il Comune di Firenze, per bene et per istato de' Pistolesi, à adoperato ciò che à potuto, perché la concordia si faccia tra quello Comune, et messer Ricciardo, et suoi: et che, non potendo avere luogo, il Comune di Firenze à deliberato d'uscire di meçço, et di non cercare più di concordia tra loro, da poi che messer Ricciardo non vuole venire a la concordia, perché dice che à avuto con xxiiij suoi consorti, non diliberarono di venire a concordia secondo i capitoli dati per lo Comune di Pistoia agli Ambasciadori del Comune di Firenze (3). Et, come è stato detto a messer Ricciardo che faccia i fatti suoi, come è di suo piacere, et che si guardi di non fare raunata in força di Firenze, né che si ricetti, dopo iniuria che facesse a' Pistolesi, in sul Contado o Distretto di Firenze; et questo basti a' fatti di messer Ric. (4), con questa arota che 'l Comune di Firenze fa procedere contra il Piovano Schiatta et suoi compagni, che feciono la novità del Montale (5); et intende di fare di chi del Distretto di Firenze si moverà a fare novità in sul Pistolese, o, fatto ch'avesse, vi si ricettasse.

Item, riducendo a memoria a' Pistolesi le novitadi di Bologna, dicano i detti Ambasciadori, et confortigli che piaccia a llozo di provvedere a lo stato et salute loro, et che si governino a stato popolare, guelfo et libero, et che riformino la detta loro Città per lo modo di sopra detto, sì che a llozo ne segua buono stato et riposevole, et a' loro amici contentamento et pace.

Intorno a la quale conservatione et stato offerino i detti Ambasciadori al detto Comune di Pistoia la força del Comune di Firenze disposta a' loro piaceri per mantenimento di loro stato libero, popolare et guelfo.

Intorno a queste cose, dicendo con quella prolotione di parole che vedranno essere utile a la materia, la sincera volontà che 'l Comune di Firenze à a la loro salute et buono stato.

Item direte voi, U. (6) et Piero (7), et conforterete messer Giovanni Panciatici che gli piaccia di volere provvedere a la salute et stato suo et sicurtà della Città di Pistoia et della sua persona; riducendoli a memoria i pericoli et sinistri che potrebbe incorrere, se ciò non facesse egli et la Città di Pistoia, et le parti circumstanti; et che, dove volesse intendere a sicurare il Comune di Firenze, questo

(1) Il 26 d' ot. furono eletti Ambasciatori a Pistoia Piero di Filippo degli Albizzi, Ugolino « Nardi », Stefano del Forese e altri sei. Ved. ivi, *Sig. Coll., Delib.*, 4, c. 27; *Cam., Usc.*, 71, c. 54'.

(2) Di mano moderna in marg.: « Instruzione dell'ambasciata spedita al Comune di Pistoia ».

(3) Sembra voglia dire che 24 consorti di Ricciardo diliberarono di non accettare i patti del Comune di Pistoia.

(4) Tuttavia non sappiamo se gli fosse restituita Crespole, di che nella lettera n. 114.

(5) Troviamo Schiatta Cancellieri Piovano del Montale; sembra quindi si tratti proprio di lui. Ved. AMMIRATO, *Famiglie* cit., pp. 49 sgg.

(6) Ugolino Nardi suddetto.

(7) Piero degli Albizzi suddetto.

Comune intende di fargli quelli larghi patti, che saranno di suo piacere, sicurandolo, et in Firenze, et altrove, dove sarà di suo piacere; et fino a ora gli prometete che ciò che vorrà avrà da questo Comune (1).

Et, se bisogno fosse che ad altri cittadini si facessero simili proferte, insieme con Stefano, vostro compagno, ne tenete quello modo che vedrete utile. Più distesamente si potrebbe essere detto, ma la vostra discretione compia, et mènovi, et aggiunga ciò che vedrete utile. Data Florentie, die xxvj octobris, iiij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 49').

116.

(Al Vicario di Valdinievole (2) e al Podestà di Pescia).

Intesa l'ambasciata del Comune di Pescia a noi sposta per Ambasciadori di quello Comune saviamente sopr'a' gli infrascripti capitoli; prima sopra la giurisdictione del Vicariato; secondo sopra forestieri, che sono habitanti in Pescia, et fanno arte, o mistiere, che debbiano fare la guardia come gli altri terrieri; terço de la rivocatione del processo facto per li Uzanesi contra i loro terrieri, che habitano in Pescia; quarto sopra il facto de' partiti del Comune di Pescia, per quanti si vinca, sì il Consiglio Maggiore de' XI^a et sì il Consiglio de' XVj della Parte; brevemente abbiamo proveduto et deliberato che si debba observare per voi, Vicario, sì presente, come futuro, di Valdinievole et Podestà di Pescia, in questa forma, cioè: che voi, Vicario, dobbiate essere contento di fare l'ufficio vostro, senza passare vostra iurisdictione, se non sì et come si pertiene ne' vostri ordini, et maximamente, et non travagliarvi contra, o de' forestieri, che non àno soldo da voi, se non come fate de' terrieri de le comunanze di Valdinievole, lasciando a la Podestà l'ufficio suo, sì contra i terrieri di Pescia, come contra i forestieri, che non sono al nostro soldo. Et, perché ci pare convenevole che chi fa arte, o mistiere, e lavorio di terra in Pescia, quantunque sia forestiere, debbia avere cura de la Terra, per lo suo interesse proprio, vogliamo che ciascuno faccia la guardia di nocte, sì come fanno gli altri Pesciatini. Contra la qual cosa, non vogliamo si faccia né per voi, né per la Podestà, ma sieno constricti a guardare, non obstante che si facessero scrivere al nostro soldo, o sieno scritti. Et, perché nonn è limitato per quante voci si vincano i partiti di Pescia, abbiamo deliberato che il Maggiore Consiglio si vinca per venticinque voci delle xl^{ta}, et quello de la Parte per xij del numero de' XVj, et così s'observi per lo innanzi. Et, se di questa parte il Comune di Pescia volesse fare alcuno decreto, o riformagione, piaceci che tu, Podestà, il lasci fare. Anche avuto respecto che il processo che si fa per lo Comune d'Uçano contra i suoi terrieri, che sono habitanti in Pescia, et habitano, perché tornino a Uçano, è iniquo, vogliamo che voi, Vicario, il facciate al tutto tórre via, et, se condannagione ne fosse seguita, s'annulli, sì che a ciascuno sia licito habitare ove è di suo volere in nostra forza, sança alcuna pena. Data Florentie, die... (lacuna) novembris, iiij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 52').

(1) Il timore che i Panciatichi, od altri, potessero unirsi, o darsi ai Visconti, era grande; e si comprendono benissimo queste offerte premurosissime.

(2) Il 10 di mag. era stato eletto Vicario di Valdinievole per sei mesi dal giorno in cui si sarebbe presentato in quel luogo messer Gherardo Bordoni (A. S. F., *Cam., Usc.*, 68, c. 638); e, siccome l'istruzione apparisce della prima metà del nov. successivo, è molto verisimile che a lui proprio sia diretta.

(A messer Luygi Gianfigl(i)azzi (1), Sandro Biliocti (2), Filippo Bastari (3), Ambasciatori destinati ad Arezzo) (4).

Im prima ragionino i detti Ambasciadori cogli Ambasciadori de' Perugini et de' Sanesi che la lega, la qual fu fatta nel quarantasette co' predetti comuni et quello d'Areço, si confermi per quello tempo che vi parrà, secondo il tenore d'essa contra ogni signore, o tyranno, o altri, che volesse turbare turbare (sic), od occupare la libertà, o stato, et reggimento de' decti collegati, o alcuno di loro, havendo consideratione a migliorarla, quanto si può, o potete, in bene et utile del Comune nostro (5).

Item ragionino i detti Ambasciadori co' predetti che, per le novitadi occorse, et che sono per venire, se Dio non provvede per la novitade di Bologna, che utile è molto che ambasciadori de' predecti comuni vadano al Papa a disporlo alla conservatione di Sancta Chiesa in Italia, et a lo stato et salute de' suoi devoti Guelfi, et maximamente de' predecti comuni; dicendo che di necessità ci pare che la detta ambasciata si mandi, acciò che 'l Signore nostro, messer lo Papa, non avesse materia di fare descendere in Ytalia signore oltramontano, si come per sue lectere dupplicate n'acennò, quasi con minacce; et di ciò crediamo che scrivesse a voi come scrisse al Comune nostro, già sono circa quactro mesi (6). La qual discesa di Signore sarebbe final destructione et morte di Parte Guelfa et di libertà de' Toscani.

Item ragionino come il nostro Comune à sentito da alcuni cittadini venuti di Lombardia nuovamente ch' e Signori di Lombardia, cioè messer Mastino, il Marchese da Ferrara e' Signori di Padova sono desiderosi di venire a lega co' Comuni di Toscana; et a noi parrebbe utile che lega si facesse co' predecti; perché gl'inducerete a ciò con quelle savie parole et discrete che vedrete si convengano (7).

Item dicano i detti Ambasciadori al Comune d'Arezo come, per le novitadi che sono occorse in Bologna, il Comune di Firenze si conviene cogli Ambasciadori di Perugia et di Siena, per ragionare et conferire de' remedij et de' modi che sono da tenere per salveça et stato de' predetti Comuni, et de' loro et nostri amici guelfi (8).

(1) Sappiamo di lui che fu nel feb. '49 della solenne ambasceria, con altri 39 cittadini, al Legato del Papa; nel mag. successivo Ambasciatore in Valdinevole; nell'apr. '50 a Pisa; nel mar.-apr. e nov.-dic. tra' Savj della Camera. Ved. *Cam., Usc.*, 53, c. 209; 56, c. 549'; 65, cc. 579, 584; Ambasciatore ad Arezzo fu eletto col Bastari, col Biliotti e con altri nove, il 15 di nov. Ved. *ivi*, 75, c. 121.

(2) Ved. nota 1.

(3) Ved. nota 1.

(4) In principio si legge, sembra d'altra mano contemporanea: « Forma d'ambasciata etc. I nomi « degl' Ambasciadori sono messer Luygi Gianfigliacçi, Sandro Biliocti, et Philipppo Bastari »; quindi, pare della mano stessa del testo: « Memoria ». Da una lettera tra il 9 e il 15 nov. ai Perugini (Reg. 10 cit., c. 52') risulta che il Comune aveva eletto Ambasciadori che dovevano, partendo il 16, trovarsi il 17 ad Arezzo, per conferire con gli Ambasciadori Perugini e Senesi circa gli interessi comuni. Risulta da un altro doc. che, oltre i suddetti, ve n'erano altri 9 (*Sig. Coll., Delib.*, 5, c. 37').

(5) Ved., circa questa lega, AMMIRATO, I, p. 500.

(6) Di queste minacce non troviamo memoria nel Carteggio, forse perché nel reg. 10 di esso si ha una lacuna dal 26 di giug. al 3 di set.

(7) Queste istruzioni sono in armonia con quelle già date ad altri Ambasciadori a Bologna, come si può vedere dalle lettere n. 105 e 106.

(8) Ved. sopra, nota 4.

Item aoperino i detti Ambasciadori che, non obstante che i Pistolesi, o Volterrani, non sieno nominatamente nella lega et distributione del xlvij, i detti comuni s'intendano alla presente lega; a' quali si deà quella parte della distributione della parte del Comune di Firenze, che piacerà al detto Comune di Firenze. Et, se questo che di sopra si dice non volessono venire, almeno fate che Pistoia conferisca a la parte nostra; et, non volessono, fate il meglio che potete, ordinando che la taglia de' predicti due comuni sia la minore che si può.

Item facciano le predette cose con sommo studio, però che la materia richiede; ricordando a' detti Ambasciadori l'operatione del Comune di Firenze fatte, acciò che Bologna non venisse dove è venuta, non dicendo cosa che tochi né contra il Conte di Romagna, né contra messer M. (1).

Avendo in memoria come messer G. (2), che è in Bologna, à usato di dire ch'è suoi fratelli et ch'egli intende d'essere maggiore in Toscana.

Et come l'Arcivescovo di Melano, venendo con suspecto a fare questa impresa, certi di suo Consiglio Toscani dissono: « Che pensate voi? Avuta Bologna, voi « avrete Pistoia », etc.

Et poi direte l'altre parole che avrete udite dire, come saviamente saprete. Data Florentie, die xvj novembris quinte (sic) indictionis (1350) (Ivi, c. 53).

118.

(Istruzione ad Ottone d'Andrea Sapiti destinato Ambasciatore al Pontefice) (3).

Memoria a te, Octo, di dire a Nostro Signore messer lo Papa, in questa forma.

Prima dolerti seco, per parte del Comune di Firenze, della soperchia iniuria facta di Sancta Chiesa de' facti di Bologna, reducendo a sua memoria quanto questo porta rischio et pericolo di Sancta Chiesa et suoi devoti di Sancta Chiesa (4).

Secondo dica come il Comune di Firenze, veduta la novità di Bologna, di presente diliberò di convenirsi co' Comuni di Toscana, cioè Siena et Perugia, per trovare de' modi et de' rimedij salutevoli a lo stato et conservatione di Sancta Chiesa et de lo stato loro, et di Parte, inducendolo che gli piaccia non patire tanta vergogna et detractiōne di Sancta Chiesa, quanta questa é; et che, quando egli si disponga a volere ricoverare honore di Sancta Chiesa et actendere alla conservatione d'essa et de' suoi devoti, il Comune di Firenze et gli altri, per quello che si spera, saranno prompti a seguire ogni sua volontà, a loro podere, per ricoverare l'onore di Sancta Chiesa, et per conservare lo stato di Parte Guelfa (5).

Item scuserai il Comune et Iacopo del tractato, che s'è tenuto de' facti di Bologna (6).

Item prieghi Nostro Signore, messer lo Papa, che gli piaccia, per gratia et per amore di quello Comune, di promuovere a dignità di cardinalato l'Arcivescovo di Napoli (7).

(1) Non sappiamo se si possa alludere a Mastino Della Scala.

(2) Pare si alluda a Galeazzo Visconti.

(3) Così nel marg. sin. di mano post., ma che il titolo sia esatto si rileva da due lettere dello stesso giorno, con le quali si presenta il Sapiti al Papa e al Collegio de' Cardinali (Reg. cit., c. 54).

(4) Ved. sopra, n. 106, 109.

(5) Ved. sopra, n. 117.

(6) Idem.

(7) Giovanni Orsini.

Item supplichi al Papa che gli piaccia, per gratia et per amore di quello Comune, prorogare il termine a l'Abate de la Corvara, da Bologna, uno anno, o quello che gli piace, a pagare il servizio comune, avuto rispetto che trovò la Badia vòta, et poi è sopravvenuta la guerra, dove è stato rubato di tucto suo arnese. Fu promosso il detto Abbate nel xlvij, di novembre, overo circa.

Item supplichi al Papa, per gl'infrascripti cittadini, che a lloro sia licito d'andare infra due mesi, diposto il loro officio (1), a Roma con quella indulgentia che àno ora i pellegrini; et, dove no' lla volesse fare, che gli piaccia concedere loro lectere d'eleggere confessoro ne l'articolo de la morte, che gli assolva di tutti loro peccati; in queste cose adoperandosi col Papa et co' Cardinali, che ciò che di sopra si scrive abbia effecto, a tuo podere. Data Florentie, die xvj novembris, iiii^e indictionis (1350) (Ivi, c. 54).

I nomi sono questi:

Messer Bindo Aldoviti (2),	} Priori,
Luca Fei (3),	
Stefano Lippi Nori (4),	
Tommasus Bartoli Fedis (5),	
Ser Martinus Tancredi notarius (6),	
Ser Niccolò ser Venture Monachi, Cancelliere (Ivi, c. 54).	

Ambaxiatoribus supradictis (cioè Ambaxiatoribus Florentinis Aretij constitutis) (7).

Vostra lectera data in Areço di xxij di novembre dopo vespero ricevemo, per la quale compredemo la domanda che si fa per gli Ambasciadori Perugini intorno a' facti di Galeocto (8) et la vostra risposta a ciò; a la quale, quantunque molto s'avesse a dire, rispondiamo im breve che, per certo, la cagione della ragunanza la quale li comuni di Perugia, di Siena et nostro fare (sic) in Areço per nostri et loro Ambasciadori fu, et è, per la grande novità occorsa di Bologna, considerando quanto può portare rischio a lo stato et riposo libero di Parte Guelfa et di chi la rapresenta; et, fra gli altri che essa rapresentino, ci pare debbano essere i Pe-

(1) L'ufficio di questa Signoria finiva col 31 dic. '50, mentre l'anno del giubileo non poteva oltrepassare il 25 o il 31 dic. dell'anno stesso.

(2) Sebbene qui sia indicato come Priore, vero è ch'era Gonfaloniere di giustizia. Ved. circa la parte notevolissima ch'egli ebbe negli uffici della sua patria, PASSERINI, *Gli Altoviti*, p. 37.

(3) Fu da capo de' Priori nel 1360 (ILDEFONSO, *Delizie*, XIV, p. 28).

(4) Così nell'originale, ma si ha nel *Priorista di Palazzo* e in quello delle *Riformagioni* « Stephanus Lippi Nerij ».

(5) I Priori rimanenti dello stesso bimestre son cinque.

(6) Era stato dal mag. all'ag. '49 Ufficiale de' Difetti (A. S. F., *Cam., Usc.*, 57, c. 505), e fu pur Notaro della Signoria nel '50 e '56.

(7) In marg. sin.

(8) Certamente Galeotto de' Conti Guidi, rispetto al quale ved. sopra, p. 45, nota 1. Anche nell'apr. antecedente i Perugini avevano insistito in favor suo, come si deduce da una lettera ad essi (Reg. cit., c. 37).

rugini, Sanesi et nostri, et, perché ci volessimo nascondere, non veggiamo ci fosse possibile (1). Ora, essendovi mosso questa cosa, di che altre volte è istato molto conferito et risposto deliberatamente, ci maravigliamo, et non ci pare che sia honesto più parlarne, ché ne pare avere assai plato (parlato), considerato quanto questa novità porta a lo stato del Perugino, del Sanese et nostro. Et però dite a lloro che sopra i fatti di Galeocto più nonn è da conferire, ma che de' fatti, onde dipende lo Stato loro et nostro, perché costà eglino, et Sanesi, et voi siete, si ragioni, et deliberi maturatamente sopra trovare remedij, et de' modi della loro et nostra sicurtà, dicendo che non ci pare convenevole, né dovuto, mescolare i fatti di Galeocto, emulo d'ogni Guelfo, tra' ragionamenti di così fatti tre Comuni, i quali si debbono fare, et fannosi, per istato de' Guelfi, de' quali egli è notorio nimico; et così fate con sommo studio, quando i Sanesi Ambasciadori sono costà. Data Florentie, die xxij novembris, iij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 55').

120.

Domino Ricciardo de Cancellieris (2).

Colla nostra insegna abbiamo mandato il nobile cavaliere messer Andrea de' Salamoncelli (3), acompagnato di nostra gente d'arme, al quale abbiamo commesso che debbia intendere alla guardia et conservatione della Città, Contado et Distretto di Pistoia (4). Et però, essendo nostra gente ivi, non veggiamo che novità, che per voi si facesse contra i Pistolesi, fosse loro, ma nostra. Onde caramente vi preghiamo che vi dobbiate astenerne di fare novità contra quello Comune, o in sua força, o Distrecto, però che a noi proprij la riputeremo essere facta. Data ut supra (27 nov. 1350) (Ivi, c. 56).

121.

Domino Andree de Salamoncellis (5).

Intendemo diligentemente la vostra lectera, per la quale ci scriveste il suspecto de' Pistolesi, per la novitade che per messer Ricciardo s'actentò contra cotesto Comune, la qual cordialmente ci è dispiaciuta, et dispiace; et maraviglia non prendiamo del suspecto, né ci pare da prendere (6). Et che questa mattina dovavate ragionare dell'entrata vostra, la quale, quando sia di volontà et conscientia de' Pistolesi, siamo contenti i voleri de' quali seguiate, et in questo, et nell'altre

(1) Sembra, dunque, che circa lo scopo della conferenza i Perugini tergiversassero e cercassero di portare, come si dice, il can per l'aia, quasi temendo di scoprirsi contrarj ai Visconti.

(2) In marg. sin. Le due ultime parole sono aggiunte da mano posteriore.

(3) Ved. sopra, n. 88.

(4) Con lettera dello stesso giorno è pur presentato al Comune di Pistoia e con una circolare alle milizie fiorentine in quella città (Reg. 10, c. 56).

(5) Così nel marg. sin., di mano posteriore.

(6) In questo senso scrivono pure il giorno appresso a' Pistoiesi.

cose (1). Se la lectera che mandammo a messer R. (2) non avete mandata, fate di mandarla, et d'avere la risposta; et, in quanto faccia quello che gli scriviamo, sta bene; in caso che non, intendiamo di riputarlo nimico, et così vogliamo che facciate. E, se messer R. si ricepta in nostra força, mostreremo a' Pistolesi che cie ne incresca, sì che dovranno essere contenti. Et questa lectera mostrate al Comune et Reggimenti di Pistoia, sì che veggiano la nostra buona volontà. Data Florentie, die primo decembris, iiiij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 56').

122.

Domino Andree de Salamoncellis (3).

Vostre lectere et del Comune di Pistoia ricevemo, et per esse manifestamente comprendemo la vostra intrata in Pistoia, et come foste ricevuti honoratamente, et come a messer Ricciardo mandaste la nostra lectera, et la risposta che ne fece; et da llui simile risposta avemo. In brieve per questa vi rispondiamo che di ciò che fanno i Pistolesi siamo contenti; et vogliamo che prima che messer Ricciardo venga a noi, o in nostra força, che vi deà le terre che tiene cum nostra gente. Di che il fate sollicitare: altrementi, dove istesse pertinace, èt (sic) nostra intentione che co' la nostra gente procediate contra lui co' suoi consorti et terre che tengono; et, se vi bisogna più gente, ce lo scrivete, et manderellavi.

Et, quantunque egli faccia chiedere licentia di venire a noi, non glie l'abbiamo data, né daremo, fino che non v'avrà le dette terre date, et consegnate interamente senza niuno indugio. Et così potete dire a' Pistolesi, dello stato de' quali abbiamo quella sollicitudine che del nostro proprio (4). Data Florentie, die secundo decembris, iiiij^e indictionis (1350) (Ivi, c. 57).

123.

Domino Andree predicto (5).

Voi sapete la commissione che noi vi facemo, dalla quale quantunque siamo certi non vi partireste, vi ricordiamo che sollicitiate messer Ricciardo, al quale nuovamente abbiamo scripto (6) che vi dea le terre che tiene a nome del Comune nostro, che sollicitamente le vi rassegni, et dea, le quali, se le vi dà, secondo che scritto ci à per sua lectera, guardate et tenete a nome del nostro Comune fino tanto che altro vi riscriviamo. In caso che non lle vi desse, che ci pare impossibile a crederlo, procedete contra lui et suoi consorti, come per altra v'imponemo. Data ut supra (2 dic. 1350) (Ivi).

(1) Ved. sotto, n. 122.

(2) La precedente di n. 120.

(3) In marg. sin.

(4) In questo senso scrivono, infatti, il giorno stesso a' Pistolesi (Reg. 10, c. 56').

(5) In marg. sin.

(6) Non troviamo nel registro questa lettera.

124.

Ricciardo de Cancellieris (1).

A voi, messer Ricciardo, per più nostre lectere abbiamo scripto che vi piacesse dare et consegnare le terre che tenete a messer Andrea, ricevente per lo Comune nostro. La qual cosa non sentiamo ch'abbiate fatto. Di che maravigliandoci, preghiamo voi, messer Ricciardo, et gli altri de' Cancellieri, et confortiamo che vi piaccia, per bene di voi, le dette terre dare al detto messer Andrea infra tre di dal di che le presenti lectere vi saranno presentate; altromenti dove foste pure pertinace, è nostra intentione di nimicarvi et tractarvi come nostri ribelli et nimici. Ma, dove le diate, consentianvi che possiate venire a la presentia nostra. Data Florentie, die iiij decembris, quarte indictionis (1350) (Ivi).

125.

Domino Andree predicto (2).

A messer Ricciardo et gli altri de' Cancellieri scriviamo lectere in questa forma, ut supra (3): et però sollicitate d'avere le dette terre, et quelle guardate per lo nostro Comune. In caso che non le vi desse, inimicateli a piacere de' Pistolesi, et fate loro presentare le dette lectere. Data ut supra (4 dic. 1350) (Ivi).

126.

A messer Andrea Salamoncelli (4).

Vostra lectera data in Casale, ieri di notte, questa mattina ricevemo; del tenore della quale ci maravigliamo, udendo che messer Ricciardo allega impotentia di non poterci dare le terre che tiene, contra la sua libera promessa. Al quale iersera scrivemoli, comandandoli che le dette terre vi dovesse dare, a nome del nostro Comune, in fra tre di proximi dal di de la consegnatione della lettera a llui fatta, et in caso che non lle desse, intendavamo, et intendiamo, di reputallo ribello et nimico nostro, et che così il riputaste (5). Questo medesimo gli scriviamo ora per altra nostra lectera (6). Se ubidisse, et danvi le terre, piaceci che vegna a noi; in caso che no, seguitate tutta la volontà del Comune di Pistoia dopo il detto termine, et nimicatelo a vostro podere. Et, se più gente vi bisogna, di presente il ci scrivete, et manderemolavi. Più nonn è da dire per ora, se non che cautamente facciate guardare, senza andarvi a oste, che ne le terre, infra i detti tre di, non si metta niuno fornimento. Data a Firenze, di v di dic. (1350) (Ivi, c. 57').

(1) Nel marg. sin., di mano posteriore.

(2) In marg. sin.

(3) Ved. n. 124.

(4) In marg. sin.

(5) Ved. sopra, n. 124.

(6) Ved. sotto, n. 127.

A messer Ricciardo Cancellieri (1).

Ier sera vi scrivemo, confortandovi che, per bene et utile di voi, doveste dare le terre che tenete a messer Andrea ricevente per lo nostro Comune, infra tre di; altrimenti, dove non lle deste, che vi reputavano nostro ribello et nemico, et che per la nostra gente d'arme cosi vi faremo tractare. Dopo la qual cosa questa mattina ricevemo lectera da messer Andrea che non gli avavate dato le terre et che non potavate, et come le forteçe erano in balia de' terrieri.

Di che ci maravigliamo, ricordandoci della vostra libera promessa. Et da capo vi scriviamo et comandiamo che le dette terre, per lo vostro migliore, diate al detto messer Andrea, infra i detti iij di; altromenti intendiamo di tractarvi per nimico et ribello del nostro Comune, et di nimicarvi co' la nostra gente, a' piaceri de' Pistolesi. Ma, dove le diate, tracteremovi per modo che sarà honore del Comune nostro, et dovrà essere vostro contentamento. Et, se le date, come speriamo, di presente potete venire a la speranza nostra. Data a Firenze, di v di dicembre, iij^e indictionis (1350) (Ivi).

(1) In marg. sin.

INDICE

AVVERTIMENTO	Pag.	v
BIBLIOGRAFIA	»	XI
TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI PER LA CITAZIONE DELLE FONTI		
MANOSCRITTE	»	XXXIII
GIUNTE E CORREZIONI	»	XXXV
INTRODUZIONE. — Cancellieri e Cancellerie durante il medioevo	Pagg.	1-11
<i>Sommario.</i> - 1. Origine degli ufficj notarili e cancellereschi (p. 1). - 2. Cancellieri laici ed ecclesiastici (p. 2). - 3. Cancellieri delle città e dei comuni italiani (p. 5).		
CAP. I. - La Cancelleria fino alla pace del Cardinal Latino (1115 ?-1280)	Pagg.	12-25
<i>Sommario.</i> - 1. La Cancelleria Fiorentina (p. 12). - 2. Notaro della Signoria (p. 15). - 3. Notaro delle Riformagioni (p. 17). - 4. Notaro Dettatore (p. 19). - 5. Tesauro Beccaria e la guerra del 1260 tra i Fiorentini e i Senesi (p. 24).		
CAP. II. - Dalla pace del Cardinal Latino alla morte di Brunetto Latini (1280-1295 ?).	Pagg.	26-48
<i>Sommario.</i> - 1. Notaro dei Priori e suo ufficio (p. 26). - 2. Notaro delle Riformagioni. Bonsignore di Guezzo (p. 29). - 3. Ufficio del Notaro (p. 32). - Suo Coadiutore (p. 33). - 4. Notaro Dettatore, o Cancelliere (p. 34). - 5. Brunetto Latini Dettatore (p. 35). - Sua dottrina e sua fama (p. 38). - 6. Parte ch' egli ebbe nell' amministrazione della Repubblica (p. 42). - 7. Errori di F. T. Perrens circa gli ufficiali della Cancelleria (p. 47).		
CAP. III. - Da Brunetto Latini a Ser Ventura Monachi (1295?-1340)	Pagg.	49-73
<i>Sommario.</i> - 1. Il Notaro della Signoria fino al 1322 (p. 49). - 2. Il Notaro delle Riformagioni (p. 52). - 3. Chello Baldovini e Corso di Gherardo (p. 56). - 4. Gli Statuti del Capitano e del Podestà del 1322-'25 (p. 60). - 5. La Cancelleria del Duca di Calabria (p. 63). - 6. Gli ultimi anni di Chello. Sua morte e funerale fattogli dalla Repubblica (65). - 7. Un Cancelliere rimasto fino a poco fa sconosciuto: Naddo Baldovini (p. 69).		
CAP. IV. - Da Ser Ventura Monachi a Coluccio Salutati (17 settembre 1340-19 aprile 1375)	Pagg.	74-105
<i>Sommario.</i> - 1. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1348 (p. 74): la Cancelleria del Duca d'Atene (p. 77). - 2. Ser Ventura Monachi (p. 79). - 3. Gli Statuti del 1355 (p. 82). - 4. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1375 (p. 87). - 5. Niccolò Monachi Cancelliere (p. 91). - 6. Le sue		

« Ricordanze » (p. 94); sua vita privata, ufficj e guadagni d'un Cancelliere (p. 95). - 7. Persecuzioni politiche e disgrazie, cui va incontro (p. 99).

CAP. V. - La Cancelleria al tempo di Coluccio Salutati (16 aprile 1375-4 maggio 1406) Pagg. 106-152

Sommario. - 1. L' Ufficio delle Tratte (p. 106). - 2. Coluccio Salutati e sua elezione a Cancelliere (p. 113). - 3. Gli Ufficj della Cancelleria fino al tumulto dei Ciompi (p. 118). - Un secondo Dettatore (p. 119). — Ser Piero delle Riformagioni (p. 120). - 4. Ser Viviano Franchi, suo successore, e il Notaro dei Signori (p. 125). - 5. Coluccio Salutati in Palazzo (p. 132). - Sua operosità (p. 134). - 6. Sua dottrina e sua fama (p. 142). - 7. Sua morte (p. 148). - Onori decretatigli dalla Repubblica (ivi).

CAP. VI. - Dalla morte di Coluccio Salutati a Leonardo Bruni. - Benedetto e Paolo Fortini (4 maggio 1406-3 dicembre 1427) Pagg. 153-187

Sommario. - 1. Il successore di Coluccio, B. Fortini (p. 153). - 2. Pietro di ser Mino Dettatore (p. 156). - 3. I successori di ser Pietro fino al 1415 (p. 159). - 4. I Notari della Signoria e delle Riformagioni (p. 161). - 5. La Cancelleria negli Statuti del 1409 e del 1414-'15 (p. 165). - 6. L' Ufficio dello Specchio (p. 169) - 7. I Dieci di Balìa e gli Otto di Pratica (p. 176). - 8. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1427 (p. 178). - 9. Il Cancelliere Dettatore (p. 182).

CAP. VII. - La Cancelleria da Leonardo Bruni a Benedetto Accolti. L. Bruni, C. Marsuppini, P. Bracciolini (1427-1458) Pagg. 188-226

Sommario. - 1. Leonardo Bruni Cancelliere (p. 188). - 2. Riforme da lui fatte (p. 194). - La seconda Cancelleria (p. 196). - Sua morte (p. 197). - 3. Il Notaro della Signoria (p. 198). - 4. Il Notaro delle Riformagioni (p. 202). - Ser Filippo Pieruzzi (p. 205). - 5. La prima e seconda Cancelleria al tempo del Marsuppini (p. 211). - Loro riunione (p. 214). - 6. I Notari della Signoria e delle Riformagioni, dal 1444 al '53 (p. 216). - 7. Poggio Bracciolini Cancelliere (p. 219). - 8. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1458 (p. 224).

CAP. VIII. - La Cancelleria da Benedetto Accolti alla morte di B. Scala (1458-1497). Pagg. 227-277

Sommario. - 1. Gli Ufficj della Cancelleria al tempo di Benedetto Accolti (p. 227). - 2. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1471 (p. 232). - 3. Bartolommeo Scala e la seconda Cancelleria (p. 236). - 4. Gli Ufficj della Cancelleria fino al 1483 (244). - 5. Le Riforme di quell' anno (p. 249). - 6. Riforme fino al 1488 (p. 253). — 7. Riforme fino al 1494 (p. 259) - 8. Dal 1494 al '97 (p. 271).

CAP. IX. - Da Marcello Virgilio Adriani alla fine della Repubblica. A. Lapaccini, N. Machiavelli e D. Gianotti (1498-1532) Pagg. 278-334

Sommario. - 1. Le riforme del 1498 (p. 278). - 2. N. Machiavelli (p. 286). - 3. La Cancelleria fino al 1512 (p. 291). - 4. Vita dei Cancellieri in Palazzo (p. 299). - Relazioni fra loro e coi Signori (ivi). - 5. La rivoluzione del 1512 (p. 304). - 6. I Notari della Signoria e delle Riformagioni fino al 1522 (p. 308). - 7. Prima e seconda Cancelleria (p. 311). - N. Michelozzi (p. 312). - 8. La Cancelleria fino al 1527 (p. 316). - 9. Gli ultimi Ufficj ed Ufficiali della Cancelleria (p. 317). - 10. Intorno ad una « Scrittura » circa il Governo della Repubblica (p. 329).

CAP. X. - Gli Atti della Cancelleria Pagg. 335-385

Sommario. - 1. Gli Atti dei Signori e Collegi (p. 335). - 2. Atti dei Consigli. Statuti (p. 341), Consulte (ivi), « Libri fabarum » (p. 342), Consulte e Pratiche (p. 343). - 3. Provvisioni (Protocolli o Minutarj) (p. 346), Registri (p. 347), Duplicati (p. 353). - 4. Lettere ed Istruzioni della prima Cancelleria fino al 1441; Missive (ivi), e Responsive (p. 354), Interne (p. 355) ed Esterne (ivi); Legazioni e Commissarie dei Signori, dei Dieci di Balla e degli Otto di Pratica; Minutarj, Originali (p. 356). - 5. Id. della prima e seconda Cancelleria, dei Signori, dei Dieci e degli Otto dopo il 1441 (p. 366). - 6. Altre serie di Atti (p. 372). - 7. Sigilli della Cancelleria (p. 377).

CAP. XI. - Compilazione degli Atti. - Formulario, Lingua e Stile. Pagg. 386-445

Sommario. - 1. Formulario della Cancelleria (p. 386). - 2. Atti della Signoria e dei Consigli (p. 389). - 3. Lettere ed Istruzioni fino al 1441 (p. 396). - 4. Dal 1441 al 1532 (p. 412). - 5. Lingua (p. 415). - 6. Forma e Stile (p. 425). - 7. Sistema cronologico (p. 431). - 8. Dottrina storica e giuridica (p. 438); tradizione diplomatica (p. 442).

CAP. XII. - Preparazione materiale e conservazione degli Atti. — Orarj e Stanze della Cancelleria Pagg. 446-479

Sommario. - 1. La Camera del Comune e la Camera dell'Arme (p. 446). - 2. Preparazione materiale degli Atti (p. 454). - 3. L'Archivio della Camera (p. 459). - 4. L'Archivio del Palazzo (p. 464). - 5. Orarj della Cancelleria (p. 471). - 6. Stanze (p. 474).

APPENDICE.

PARTE PRIMA. - ELENCHI DEGLI UFFICIALI E DEI REGISTRI

DELLA CANCELLERIA Pagg. 483-532

1. - Notari, o Cancellieri della Signoria (1282-1532). Pag. 483
2. - Notari, o Cancellieri, o Ufficiali delle Riformagioni (1255 ?-1532). . . » 514
3. - Cancellieri, o Dettatori del Comune (Prima Cancelleria; sec. XIII-1532) . . » ivi
4. - Ufficiali stati a capo della seconda Cancelleria (1437 ?-1532) . . . » ivi
5. - Registri delle Consulte detti anche « Libri Fabarum » (1281-1533) . . » 515
6. - Registri delle Consulte e Pratiche, cioè delle relazioni, o processi verbali delle adunanze tenute dalla Signoria coi Collegi e altri Ufficiali e privati cittadini detti « Richiesti » (1349-1530) » ivi
7. - Filze contenenti pareri di Savj su domande di rappresaglie e cancellazioni di condanne (1293-1515) » 516
8. - Registri delle Provvisioni con le antiche segnature poste a riscontro delle moderne (1285-1530) » ivi
9. - Registri dei Duplicati delle Provvisioni con le antiche segnature poste a riscontro delle moderne (1319-1529) » 518
10. - Volumi dei Protocolli o Minutarj delle Provvisioni (1281-1528) . . . » 523
11. - Registri del Consiglio de' Cento (1458-1525) » ivi
12. - Volumi dei Protocolli, o Minutarj del Consiglio de' Cento (1461-1527). » ivi
13. - Registri delle Notificazioni di Atti di Repudie d'eredità (1365-1534) . » 524
14. - Registri di Atti di Emancipazioni (1422-1534). » ivi
15. - Registri e Filze delle Balie (1342-1532) » ivi
16. - Registri delle Deliberazioni dei Signori e Collegi fatte in forza della loro ordinaria autorità (1331-1532) » 525
17. - Bastardelli, o Vacchette, di sbozzi e imbreviature di Deliberazioni de' Signori e Collegi (1404-1517) » 526

18. - Registri dei Duplicati delle Deliberazioni dei Signori e Collegi (1421-1532)	Pag. 526
19. - Registri delle Deliberazioni dei Signori e Collegi soli, o con altri uffici ed ufficiali, fatte in forza di speciale autorità; Minutarj (1348-1532)	» 527
20. - Registri delle lettere Missive della prima Cancelleria (1308-1532)	» ivi
21. - Filze delle lettere Missive Originali (Prima Cancelleria; 1287-1530)	» 528
22. - Filze e Registri di Minutarj delle lettere Missive (Prima Cancelleria; 1310-1530)	» ivi
23. - Registri delle lettere missive della seconda Cancelleria con le antiche segnature poste a riscontro delle moderne (1441-1532)	» 529
24. - Registri di Elezioni, Istruzioni e Lettere ad Oratori dei Signori (Legazioni e Commissarie) (1394-1530)	» 530
25. - Filze di Lettere originali Responsive alla Signoria (1338-1532)	» 531
26. - Copiarj di Lettere Responsive (1453-1483).	» ivi
27. - Registri di Rapporti e Relazioni d'Oratori (1395-1429)	» ivi
28. - Registri di Risposte verbali degli Oratori dei Signori (Legazioni e Commissarie) (1458-1496)	» ivi
29. - Altri Registri Volumi, e Filze di atti che hanno attinenze con gli atti della Cancelleria.	» ivi

PARTE SECONDA - DOCUMENTI. Pagg. 533-622

1. - 1299 apr. 6 - Provvisione concernente l' elezione e il salario del Notaro della Signoria	Pag. 533
2. - 1299 lug. 15 - Provvisione concernente l'elezione a Cancelliere Dettatore di Chello Baldovini, il suo ufficio e salario	» 535
3. - 1303 ot. 10 - Stanziamento di varie somme pel salario a ser Chello Baldovini e per altre spese della Cancelleria; e balla concessa ai Signori d'eleggere il Notaro delle Riformagioni	» 536
4. - 1313 set. 18 - Stanziamento di dugento fiorini d'oro alla Camera dell'Arme per varie spese fra cui quelle più minute degli uffici del Comune	» ivi
5. - 1318 apr. 19 - Provvisione concernente le copie autentiche degli atti della Signoria e la consegna che di quelli il Notaro doveva fare alla Camera.	» 537
6. - 1320 mar. 1-24 - Parte d' una provvisione concernente l' elezione del Notaro della Signoria.	» 538
7. - 1322 - Rubrica dello Statuto del Capitano concernente l' ufficio de' Priori, Gonfaloniere e loro Notaro	» 539
8. - 1322 - Rubrica dello Statuto del Capitano concernente le immunità concesse ai Priori, Gonfaloniere e loro Notaro	» 542
9. - 1325? - Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione e l'ufficio del Cancelliere Dettatore del Comune	» 544
10. - 1325? - Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione del Notaro delle Riformagioni.	» 545
11. - 1336 feb. 1 - Provvisione concernente lo stanziamento di dugento fiorini a' frati Camarlinghi della Camera dell'Arme per varie spese tra cui quelle pel funerale fatto al Cancelliere Dettatore Chello Baldovini.	» 547
12. - 1336 giug. 26 - Provvisione contenente l'elezione a vita di fra' Lorenzo, converso del monastero di Settimo, a Camarlingo principale della Camera dell'Arme	» 548
13. - 1339 dic. 24 - Provvisione concernente lo scrutinio pel Notaro della Signoria	» 549
14. - 1340 mar. 14 - Provvisione concernente le spese occorrenti a fare una	

- stanza nel Palazzo del Popolo per le scritture della Cancelleria. Pag. 552
15. - 1347 lug. 27 - Provvisione concernente varie scritture dell'Ufficio delle Riformagioni e i funerali dei Coadiutori ser Gherardo d'Arrigo e ser Guido di Benvenuto » ivi
16. - 1349 apr. 24 - Provvisione in cui si ordina che certe scritture, già imbreviate dal fu ser Cardino, siano fatte dalla Signoria pubblicare per mezzo di un altro notaro a sua scelta » 554
17. - 1351 set. 13 - Provvisione con la quale si cerca di porre un freno alle spese della Camera dell'Arme » 555
18. - 1355 - Rubrica dello Statuto del Capitano concernente l'elezione e imborsozione dell'Ufficio dei Priori, Gonfaloniere e loro Notaro . . . » 557
19. - 1355 - Rubrica dello Statuto del Capitano concernente i divieti de' Priori, Gonfaloniere e loro Notaro » 566
20. - 1355 - Rubrica dello Statuto del Podestà concernente l'elezione e l'ufficio del Notaro delle Riformagioni. » 569
21. - 1356 set. 12 - Provvisione con cui, approvandosi una petizione presentata alla Signoria, si ordina che, oltre gli Statuti già volgarizzati da ser Andrea Lancia, si facciano volgarizzare dallo stesso tutti quegli altri Statuti, Ordinamenti, Provvisioni che abbiano forza e valore di Statuti » 571
22. - 1365 ag. 7 - Provvisione con cui si obbligano i Notari della Signoria a consegnare ai loro successori le copie autentiche delle Deliberazioni da essi rogate. » 573
23. - 1366 giug. 27 - Provvisione concernente il modo da tenersi nel proporre e compilare le provvisioni » ivi
24. - 1374 feb. 21 - Provvisione con la quale si dà facoltà alla Signoria d'eleggere un altro notaro per collega e socio a quello delle Riformagioni. » 577
25. - 1376 feb. 4 - Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si elegge ser Benedetto Fortini Cancelliere Dettatore del Comune . . . » 578
26. - 1376 giug. 22 - Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si elegge Coluccio Salutati Cancelliere Dettatore del Comune . . . » ivi
27. - 1378 lug. 21 - Provvisione con cui si escludono in perpetuo dagli ufficij ser Pietro, i suoi figli e consorti; si conferma l'elezione di ser Viviano a suo successore e gli si concedono tutti i privilegi che hanno Salvestro de' Mediei, i suoi consorti e confederati » 580
28. - 1378 set. 1 - Provvisione della Balìa per la quale si ordina che le disposizioni da essa già prese in nulla pregiudichino a ser Viviano, Notaro dalle Riformagioni, e a ser Coluccio, Cancelliere. » 581
29. - 1379 mar. 1-1381 apr. 30. - « Istruzioni date (dal Notaro delle Riformagioni) a' Priori per bene esercitare l'uffizj loro » » 582
30. - 1385 mag. 13 - Provvisione concernente lo scrutinio dei notari per l'ufficio di Notaro della Signoria » 586
31. - 1400 dic. 23 - Provvisione in cui si ordina, sotto pena di mille lire, ai Rettori, o loro famiglie, di non molestare, allegando ignoranza degli Statuti, per il porto delle armi quelli (fra cui il Notaro della Signoria) che v'avevano diritto per essere stati nell'Ufficio dei Signori. » 587
32. - 1412 gen. 31 - Provvisione con cui si stabiliscono il tempo e il modo per lo scrutinio dei Notari della Signoria » 588
33. - 1431 mar. 13 - Provvisione concernente la registrazione delle lettere degli Oratori e Commissarj » 589
34. - 1444 mag. 31 - Provvisione della Balìa concernente l'elezione e l'ufficio del nuovo Notaro delle Riformagioni, Messer Filippo d' Andrea di Balduccio. » 590

35. - 1451 feb. 19 - Provvisione con cui si obbligano i Notari della Cancelleria a tener giornalmente ricordo in lingua volgare dei denari che si faranno pagare dalla Camera dell'Arme, o del Monte Pag. 591
36. - 1457 gen. 15 - Provvisione concernente l'elezione e l'ufficio del Notaro delle Riformagioni e de' suoi Coadiutori. » 592
37. - 1466 ot. 3 - Provvisione della Balla con cui si fa obbligo al primo Cancelliere di usare carte membranacee per le lettere da mandarsi fuori dello Stato e di curare la registrazione e copia di tutte quelle che da forestieri son mandate alla Signoria » 594
38. - 1473 nov. 25 - Provvisione con cui si ordina che il Notaro della Signoria registri in volume fatto a ciò i bullettini di cui sarà rogato e il secondo Cancelliere i salvocondotti. » 595
39. - 1475 ot. 27 - Provvisione circa le scritture pubbliche concernenti il Comune da registrarsi e conservarsi nell'Archivio presso il Notaro delle Riformagioni » 597
40. - 1483 nov. 28 - Provvisione concernente una nuova riforma della Cancelleria » 598
41. - 1483 dic. 5 - Provvisione concernente un'altra riforma della Cancelleria. » 603
42. - 1483 dic. 12 - Altra riforma nella Cancelleria. » 604
43. - 1483 dic. 31 - Provvisione concernente nuove riforme della Cancelleria. » ivi
44. - 1484 gen. 15 - Altra provvisione come sopra. » 607
45. - 1486 dic. 22 - Provvisione concernente la conferma di alcuni Segretarj e Coadiutori della Signoria » ivi
46. - 1487 dic. 24 - Provvisione contenente varie disposizioni circa i sedici Ufficiali della Cancelleria » 608
47. - 1488 gen. 22 - Altra provvisione contenente molte disposizioni circa gli Ufficiali della Cancelleria » 610
48. - 1488 gen. 24 - Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si determinano i doveri e i diritti dei quattro ufficiali della Cancelleria deputati ad andare con gli Oratori. » 614
49. - 1488 gen. 28 - Altra deliberazione in cui si determina il salario che gli Oratori debbon dare a' detti Cancellieri » 615
50. - 1495 giug. 8 - Provvisione concernente il sistema da tenersi nell'elezione della Signoria e del suo Notaro » 616
51. - 1495 ag. 13 - Altra provvisione concernente il modo da tenersi dai Segretarj nell'elezione della Signoria e del suo Notaro » 617
52. - 1498 apr. 30 - Provvisione per la quale si ordina che con gli Ambasciatori i quali vanno fuori di Stato si mandi un giovane perché possa prender pratica nel Governo della Repubblica » 618
53. - 1498 - Istruzioni pei Signori nuovi eletti e pei Cancellieri » 619
54. - 1518 ag. 15 - Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si ordina ai Cancellieri del Palazzo di presentarsi almeno due volte il giorno a fare il loro ufficio » 622
55. - 1420 giug. 6 - Deliberazione dei Signori e Collegi con la quale si proibisce a qualsivoglia Ufficiale delle Riformagioni d'occuparsi in qualsiasi modo in favore d'alcuno di faccende estranee al suo ufficio » ivi

PARTE TERZA. - LETTERE E ISTRUZIONI DELLA PRIMA METÀ
DEL SECOLO XIV DETTATE DAI CANCELLIERI IN
LINGUA VOLGARE Pagg. 623-703

1. - 1311 nov. 12 - A Guccio di Bate Pag. 623
2. - 1328 gen. 23 - A Bencivenni (Bonsostegni), Bartolo (Manetti) e Guccio Stefani » 624

3. - 1328 gen. 23 - Agli stessi	Pag. 626
4. - 1328 lug. 27 - Ai Consiglieri dell'Esercito	» 628
5. - 1328 nov. 4 - A Gerozzo de' Bardi e Ubertino Strozzi	» ivi
6. - 1328 dic. 27 - A Pino della Tosa e Donato Acciaioli Ambasciatori a Bologna	» 629
7. - 1340 dic. 17 - A Tommaso Dietaiuti.	» 630
8. - 1341 feb. 12 - A Tingo Mancini.	» 631
9. - 1341 mar. 8 - A Naddo Bucelli	» ivi
10. - 1341 mar. 12 - Istruzione a Rinieri di Guido dell'Antella, Ambasciatore presso Re Roberto	» 632
11. - 1341 apr. 7 - Al Capitano di Guardia della Città d'Arezzo.	» 634
12. - 1341 giug. 22 - A Imbono Medici e Sandro di Buto	» ivi
13. - 1341 giug. 25 - Agli stessi	» 635
14. - 1341 ag. 20 - A Guccio Tolomei.	» ivi
15. - 1341 ag. 20 - A Spinello da Mosciano e Iacopo Alberti.	» 636
16. - 1341 ag. 21 - Agli stessi	» ivi
17. - 1342 mar. 29 - A messer Talano Adimari nel Valdarno Superiore	» -
18. - 1342 apr. 17 - A Spinello da Mosciano	» 637
19. - 1343 ag. 8 - Agli Ambasciatori destinati ad Arezzo	» ivi
20. - 1343 ag. 12 - Al Marchese del Monte S. ^a M. ^a , Podestà, e agli Ambasciatori destinati ad Arezzo	» 638
21. - 1343 ag. 22 - A Francesco Boccaccini	» 639
22. - 1343 ag. 29 - A Tommaso Dietaiuti, Ambasciatore a Pisa	» ivi
23. - 1343 ag. 30 - A Bartolommeo « de Adimaribus d. Gherardi Sgrane »	» 640
24. - 1343 ag. 30 - A messer Pepo Vicario.	» ivi
25. - 1343 set. 13 - A Iacopo Alberti e Niccolò Guicciardini, Ambasciatori nella Corte Pontificia	» 641
26. - 1343 set. 30 - Agli Ambasciatori Fiorentini in Arezzo	» ivi
27. - 1344 feb. 27 - A Daniello Arrigucci, Ambasciatore a messer Malatesta	» 642
28. - 1344 mar. 9 - A Sandro di ser Antonio, Podestà di Castel Franco	» 643
29. - 1344 mar. 23 - A Daniello Arrigucci, Ambasciatore a messer Malatesta.	» ivi
30. - 1344 apr. 8 - Ad Albizzo Agli, Castellano di Civitella	» 644
31. - 1344 mag. 31 - A ser Iacopo Cecchi, Ambasciatore fiorentino in Montopoli.	» 645
32. - 1344 giug. 18 - Al Comune di Settignano	» ivi
33. - 1344 giug. 18 - A Giovanni di ser Bonaccorri nella fortezza di San Bavello	» ivi
34. - 1344 lug. 15 - A Giovanni Raffacani.	» 646
35. - 1344 lug. 20 - Al Vicario di Valdinievole.	» ivi
36. - 1344 lug. 28 - Ad Alessandro di messer Riccardo de' Bardi.	» 647
37. - 1344 set. 8 - A Giovanni Raffacani	» ivi
38. - 1344 set. 17 - Allo stesso	» ivi
39. - 1344 set. 17 - Sopra una petizione fatta circa il Castello di Cennina.	» 648
40. - 1344 set. 18 - A Niccolò Spini, Capitano dell'Esercito Fiorentino, in Arezzo	» 649
41. - 1344 set. 30 - A messer Piero de' Bardi	» 650
42. - 1344 ot. 2 - A Niccolò di Piero Spini	» ivi
43. - 1344 ot. 10 - A ser Iacopo di ser Gherardo, Ambasciatore nella Corte Pontificia.	» ivi
44. - 1344 ot. 10 - A Iacopo Alberti nella Corte Pontificia	» 652
45. - 1349 set. 1 - A Giovanni Lanfredini.	» 653
46. - 1349 set. 2 - Agli Ambasciatori Fiorentini in Castel della Pieve.	» ivi
47. - 1349 set. 7 - Agli stessi	» 655
48. - 1349 set. (27-30?) - A messer Iacopo e messer Giovanni Pepoli	» ivi
49. - 1349 ot. (3-5?) - A' figli di messer Brandaglia d'Arezzo	» 656

50. - 1349 ot. 5 - A messer Malatesta	Pag. 656'
51. - 1349 ot. 10 - Al Podestà di San Miniato	» 65
52. - 1349 ot. (10) - Al Marchese del Monte S. ^a M. ^a	» 658
53. - 1349 ot. (10) - A messer Bocchino Belforti ?	» 659
54. - 1349 ot. (14-16 ?) - A Giovanni Lanfredini	» ivi
55. - 1349 ot. 18 - Al Comune di San Leonino.	» ivi
56. - 1349 ot. (18-19 ?) - A Piero Del Papa, Castellano di Civitella	» 660
57. - 1349 ot. 19 - A ser Puccino da Signa	» ivi
58. - 1349 ot. (19-21 ?) - Al Capitano di San Gimignano.	» ivi
59. - 1349 ot. 21 - Al Marchese del Monte S. ^a M. ^a	» 661
60. - 1349 ot. 22 - A Giovanni Lanfredini.	» ivi
61. - 1349 ot. 24 - A messer Rosso, Vicario di Valdinevole.	» 662
62. - 1349 ot. 24 - Al Podestà e Capitano di Colle	» ivi
63. - 1349 ot. 24 - A Paolo Bordoni, Podestà d'Arezzo	» ivi
64. - 1349 nov. 13 - Istruzione a Gherardo Bordoni e Filippo Bastari a Siena »	663
65. - 1349 nov. 16 - Al Vicario di Valdinevole ?	» 664
66. - 1349 dic. 4 - Ai Volterrani.	» 665
67. - 1349 dic. 5 - Istruzione per gli Ambasciatori Fiorentini a San Miniato. »	ivi
68. - 1349 dic. 9 - Istruzione a Stefano del Forese, Ambasciatore a Pisa . »	666
69. - 1349 dic. 10 - Al Vicario di Valdinevole per gli eredi di messer Lippo da Caprona	» 667
70. - 1349 dic. 23 - A Ceccarello Esecutore, Albertaccio (da Ricasoli ?) e Gio- vanni Alberti	» 668
71. - 1349 dic. 28 - Agli stessi	» ivi
72. - 1350 gen. 1 - A Paolo Bordoni, Podestà d'Arezzo	» 669
73. - 1350 gen. 2 - A' Capitani dell'esercito di Valdambra	» 670
74. - 1350 gen. (2-13) - Istruzione per Filippo di Cionetto Bastari a' Capi- tani dell'esercito in Valdambra e poi a' Priori d'Arezzo	» ivi
75. - 1350 gen. 18 - Al Castellano di Pulicciano ?	» 671
76. - 1350 gen. 18 - A Broccardo da Torn.	» ivi
77. - 1350 gen. 30 - A' figli di messer Piero de' Bardi	» ivi
78. - 1350 feb. (14-17 ?) - Al Podestà di Buggiano	» 672
79. - 1350 mar. 14 - A messer Branchino « de Durante »	» ivi
80. - 1350 mar. 16 - Al Podestà di Fucecchio	» ivi
81. - 1350 mar. 17 - Istruzione per gli Ambasciatori messer Gherardo Bor- doni, messer Donato Velluti e Bernardo Ardinghelli, a messer Giovanni (Pepoli) Signori di Bologna	» 673
82. - 1350 mar. (21-23 ?) - Pe' figli del conte Guido Alberto di Modigliana »	675
83. - 1350 mar. (22-28) - Ai Vicarj del Dominio Fiorentino ?	» 676
84. - 1350 mar. 22 - Ai Comuni del Dominio	» ivi
85. - 1350 apr. (13-14 ?) - A Luigi « de Busci ».	» ivi
86. - 1350 mag. 6 - Istruzione per Sandro Biliotti, Ambasciatore al Conte di Romagna	» 677
87. - 1350 mag. 9 - Istruzione per M. (Malatesta ?) a messer Niccolò della Serra. »	678
88. - 1350 mag. 29 - Al Capitano Fiorentino della guerra nelle Alpi degli Ubaldini e a' suoi Consiglieri	» ivi
89. - 1350 mag. 29 - Agli stessi	» 679
90. - 1350 giug. 3 - Agli stessi	» ivi
91. - 1350 giug. 4 - Agli stessi	» 680
92. - 1350 giug. 4 - A Mainardo da Susinana	» 681
93. - 1350 giug. 5 - Istruzione per messer Francesco Brunelleschi e mes- ser Arnaldo Altoviti, eletto ad andare all'esercito che era all'as- sedio di Susinana.	» ivi
94. - 1350 giug. 9 - A messer Malatesta	» 682

95. - 1350 giug. 17 - Pel Castellano di Roccabruna	Pag. 683
96. - 1350 giug. 26 - A messer Malatesta.	» ivi
97. - 1350 (giug. 26-lug. 1 ?) - Istruzione per messer Guelfo da Montisci e Giovanni Lanfredini, Ambasciatori ai Conti da Dovadola e da Battifolle.	» 684
98. - 1350 set. 6 - A messer Guelfo (da Montisci) e Filippo Bastari, Ambasciatori a Perugia	» 685
99. - 1350 set. 6 - A messer Bindaccio Mangiadori, Conservatore di Prato.	» ivi
100. - 1350 set. 6 - A ser Santi da Castello.	» 686
101. - 1350 set. 7 - A messer Bindaccio (Mangiadori) Conservatore di Prato.	» ivi
102. - 1350 set. 10 - Istruzione per gli Ambasciatori al Papa e al Collegio de' Cardinali.	» 687
103. - 1350 set. 17 - A Giovanni Covoni e Carlo Strozzi, Ambasciatori a Pistoia	» 688
104. - 1350 set. 18 - Agli stessi	» 689
105. - 1350 set. 20 - Agli Ambasciatori (in Romagna; messer Guelfo da Montisci, Tommaso Dietaiuti e Zanobi dell'Antella)	» 690
106. - 1350 set. 24 - Agli stessi a Bologna.	» ivi
107. - 1350 set. 25 - Agli stessi	» 691
108. - 1350 set. 25-30?) - Istruzione per messer Arnaldo Altoviti, Bernardo Ardinghelli e Filippo Machiavelli, Ambasciatori a Volterra.	» 692
109. - 1350 ot. 7 - Agli Ambasciatori in Bologna	» ivi
110. - 1350 ot. 8 - A messer Bindaccio (Mangiadori, Conservatore di Prato)	» 693
111. - 1350 ot. 8 - Al Comune di Crespole.	» ivi
112. - 1350 ot. 8 - A Niccolò di messer Deگو	» 694
113. - 1350 ot. 8 - A Giovanni Covoni e Carlo Strozzi, Ambasciatori a Pistoia.	» ivi
114. - 1350 ot. 9 - Agli stessi.	» ivi
115. - 1350 ot. 26 - Istruzione per Piero di Filippo degli Albizzi, Ugolino « Nardi », Stefano del Forese ed altri, Ambasciatori a Pistoia	» 695
116. - 1350 nov. - Al Vicario di Valdinievole e al Podestà di Pescia	» 696
117. - 1350 nov. 16 - Istruzione per messer Luigi Gianfigliuzzi, Sandro Biliotti e Filippo Bastari, destinati Ambasciatori ad Arezzo.	» 697
118. - 1350 nov. 16 - Istruzione ad Ottone d' Andrea Sapiti, Ambasciatore al Pontefice.	» 698
119. - 1350 nov. 23 - Agli Ambasciatori (Fiorentini ad Arezzo)	» 699
120. - 1350 nov. 27 - A messer Ricciardo (Cancellieri)	» 700
121. - 1350 dic. 1 - A messer Andrea Salamoncelli	» ivi
122. - 1350 dic. 2 - Allo stesso	» 701
123. - 1350 dic. 2 - Allo stesso	» ivi
124. - 1350 dic. 4 - A Ricciardo Cancellieri	» 702
125. - 1350 dic. 4 - A messer Andrea Salamoncelli.	» ivi
126. - 1350 dic. 5 - Allo stesso	» ivi
127. - 1350 dic. 5 - A messer Ricciardo Cancellieri.	» 703

Indice Alfabetico

A

- ABATI, pagg. 3, 24, 128, 137, 339, 383, 397, 401.
 ABBONDANZA, Ufficiali dell', 131; del grano, 29.
 ABUSI, 85, 87, 101, 126, 393.
 ACCADEMIA PLATONICA, 212, 216, 240, 313, 440.
 ACCATTASSANTI. — Ved. CANTANFANTI.
 ACCATTI, 172, 176.
 ACCIAIOLI Agnolo, 352, 652.
 — Donato, 247, 628.
 — Roberto, 282.
 — Vincenzo, XI.
 ACCOLTI, famiglia, 231.
 — Benedetto, 211, 215, 216, 229-232, 236, 237, 239, 243, 431, 440, 514.
 — Bernardo, 231.
 — Francesco, 230, 231.
 — Ghirigoro, 230.
 — Laura, 231.
 — Lucrezia, 231.
 — L'Unico..., 231.
 — Marcello, 231.
 — Michele, 229-231.
 ACCOMANDIGIE, 88, 532, 675, 684.
 ACCOPPIATORI, 162, 199, 200, 227, 233, 234, 253, 254, 260, 261, 305, 308, 589, 616.
 ACCUSE, 24, 139, 168, 239, 249, 270, 303, 542, 569.
Acta Henrici VII cit., XI, 623.
 ADAMO di Grazia, 236.
 ADATTO, notaro, 18, 19.
 ADIMARI, famiglia, 266.
 — Alamanno, 628.
 — Bartolommeo, 640.
 — Marco, 509.
 — Pepo, 640.
 — Talano, 636.
 — Ugolino, 639, 644.
 ADOLESCENZA, 332, 333, 438.
 ADOZIONI, 206, 283.
 ADRIANI Giovan Battista, 282, 292.
 — Marcello Virgilio, 281, 282, 289, 290, 293-295, 297, 299-303, 306, 307, 309, 311, 312, 316, 412, 431, 478, 514.
 ADUNANZE, 33, 86, 93, 342, 344, 372, 392, 474, 476, 515.
 AFFITTI, 67, 89.
 AGATA (Sant') (di Mugello), 414.
 AGHETTI, 286, 620.
 AGHINETTI Matteo, 437.
 AGLI Albizzo, 644.
 — Ranieri, 352.
 AGNOLETTI Bice cit., XI, 251, 259, 263, 281, 288, 313.
 AGNOLO di Domenico, 455, 497.
 — di Nuccio, 644.
 — di Nuto, 486.
 AGOSTINIANE, monache, 273.
 AGOSTINO (Sant'), XII, 20.
 AIAZZI G. cit., XI, 266.
 AITANTE, notaro, 10.
 ALAMAGNA, 303, 428.
 ALAMANNI Iacopo, 323.
 ALAMANNO (de' Dieci di Balìa), 303.
 — di Giovanni. — Ved. ALTOMANNO di Giovanni.
 ALBA, 210, 474.
 ALBANZANI, Donato degli, 139, 142.
 ALBERGHETTINI Giovanni, 122.
 ALBERGOTTI Giovanni, 115.
 ALBERI Eugenio cit., XI, 331.
 ALBERI genealogici, 440.
 ALBERTI, famiglia, 186, 691; Compagnia degli, 651, 652.
 — Benedetto, 122.
 — Giovanni, 668.
 — Iacopo, 102, 441, 451, 636, 652, 690, 691, 693.
 — Leon Battista, 423, 466.
 — Lucrezia, 283.
 — Paradiso degli. — Ved. GIOVANNI da Prato.
 ALBERTINO, notaro, 19.
 ALBERTO D'Alberto, 498, 500, 502.
 — di Donnino, 181, 225, 226, 228, 229, 349, 470, 500, 501, 514.
 — di Gianni, 37.
 — di Tommaso, 500.
 ALBINI Antonio, 512, 513.
 — Filippo, 511.
 ALBIZZI, famiglia, 99, 100, 190.
 — Aldobrando. — Ved. ALDOBRANDO d'Albizzo.
 — Antonio 625, 639.
 — Dino, 536.
 — Giovanni, 657. — Ved. IOHANNES *Bencini Albizi*.
 — Luca, 300.
 — Maso, 143, 158, 181, 182, 204, 345, 383.
 — Matteo, 630, 634.
 — Piero, 695.
 — Rinaldo, 183, 157-159, 181, 182, 184, 187, 193, 199, 203, 206, 224.
 — Uberto, 100.
 — Zanobi, 657.

- ALBIZZO di Baldovino, 57.
 ALBIZUS *Tosi*, 487.
 ALCUINO cit., XI, 20.
 ALDOBRANDI B., 320.
 ALDOBRANDINI Salvestro, 319-322, 349, 442, 514.
 ALDOBRANDO d'Albizzo, 488.
 ALESSANDRI Antonio, 345.
 ALESSADRO II, 438.
 — III, 383.
 — V, 162, 382.
 — VI, 238.
 ALESSANDRO di Bellincione, 337.
 — di Carlo, 511, 512.
 — di Caro, o Chiaro, 487, 489.
 — di Luca, 499, 500.
 — d' Ugolino, 492.
 ALESSIO di Barone, 487.
 — di Matteo, 500, 501.
 ALFANI Augusto cit., XI, 131.
 — Francesco, 268, 295, 299, 300.
 ALIBRANDINO d'Uguccione, 485.
 ALIDOSI Lovico, 152.
 ALIGHIERI Dante, VII, IX, XI, 36, 38-41, 52, 63, 81, 103, 274, 283, 318, 435, 441; esilio di, 435.
 ALIOTTI Barone. — Ved. BARONE Aliotti.
 ALLEANZE, 353, 442, 456, 467, 607.
 ALLEGRI Bernardo, 506, 507, 509.
 — Domenico. — Ved. DOMENICO di Francesco.
 — Francesco, 512.
 ALLIOTTI, Abate, 231.
 ALLOGAGIONE, 89.
 ALONE di Guccio, 485.
 ALONI Alone. — Ved. ALONE di Guccio.
 ALPE (San Benedetto in), 128.
 — Ved. CASTEL dell'.
 ALPI, Rettore dell'Ospedale di San Bartolommeo in, 142; Ufficiali delle, 96, 678-680.
 ALTISSIMO Cristoforo, 275, 311.
 ALTOMANNO di Giovanni, 500.
 ALTOMENA, Benincasa da, 28, 483, 484, 486. — Ved. SCOTTO di Benincasa.
 ALTOPASCIO, Bartaglia d', 81, 629, 652, 666, 681.
 — Signore dell', 664.
 ALTOVITI, famiglia, 216.
 — Arnaldo, 673, 681, 692.
 — Bindo, 699.
 — Niccolò, 272, 282, 514, 653.
 — Paolo, 680, 681.
 — Sandro, 345.
 — Tegghiaio, 492.
 — Ugo, Consigliere, 29.
 ALUNNI, 22.
 ALVIANO Bartolommeo, 307.
 AMALARICO, Cancelliere, 4.
 AMATI Francesco. — Ved. FRANCI-SCUS *Iohannis*.
 AMBASCIERIE. — Ved. AMBASCIATE.
 AMBASCIATE, 10, 426. — Ved. PISA; PISTOIA; SIENA.
 — al Comune di Firenze, 370.
 — del Comune di Firenze, 14, 22, 23, 34, 43, 46, 61, 62, 65, 67, 68, 79, 80, 87, 93, 95, 137, 144, 166, 168, 193, 242, 243, 253, 255, 258, 259, 266, 273, 281, 288, 298, 306, 316, 353, 354, 356, 360, 362, 363, 381, 401, 403, 422, 426, 427, 456, 542, 544, 548, 619, 623-625, 629, 630, 633, 639, 646, 656, 663, 669, 670, 687, 690, 694, 697; segrete, 95.
 AMBASCIATORI, 8, 426, 479, 633, 642, 660, 671, 697, 699, 700.
 — al Comune di Firenze, 131, 137, 193, 210, 230, 248, 370, 592, 642, 647-650, 661, 662, 664, 665, 669, 671, 678, 696.
 — del Comune di Firenze, 1, 13, 23, 37, 40, 47, 48, 56, 63, 66, 68, 79, 87, 91, 92, 119-121, 124, 127, 131, 133, 135, 137, 140, 142, 153-155, 159, 160, 162, 166, 168, 175, 177, 178, 182, 184, 186, 190, 192-195, 197-203, 208, 210, 213, 224, 226, 230, 237, 243, 248, 252, 255-257, 260, 266-268, 272, 277, 282, 283, 289, 293-296, 302, 337, 354, 356, 363-367, 372, 374, 376, 377, 381, 383, 398, 400, 402, 403, 407, 409, 412, 416, 419, 422-424, 426, 429, 443, 447, 450, 454, 467, 589, 595, 598, 606, 608-616, 618, 619, 624, 625, 628, 629, 631-639, 641, 643, 645, 646, 648, 649, 653-655, 658, 662, 666, 668, 670, 673, 677, 678, 680, 681, 684-686, 690-692, 694, 695, 697, 698, 699; giovani per andare con gli, 260; istruzioni agli, 1, 119, 120, 132, 134, 135, 160, 182, 183, 193, 206, 243, 275, 289, 294, 296, 298, 303, 307, 339, 350, 353, 354, 356, 360, 362, 367, 373, 376, 381, 398, 402, 403, 422-424, 426, 427, 433, 456, 530-532, 535, 623, 625, 629, 630, 632-634, 642, 643, 650, 663-667, 670, 673, 674, 677, 678, 681, 682, 684, 687, 688, 692, 695, 696; rapporti e relazioni degli, 531; risposte verbali, 531. — Ved. PISA; PISTOIA; SIENA.
 AMBRA, 82, 88, 670.
 — Bianco de, 88.
 AMBROGI, o AMBRUOGI, Iacopo. — Ved. IACOPO d'Ambrogio.
 AMEDEO di Guido, 499, 500.
 AMELIA, 378.
 AMICI, 102, 121, 131, 136, 141, 142, 144, 146, 151, 152, 184, 185, 220, 238, 239, 241, 246, 273, 304, 328, 362, 456, 632; popoli, 456, 669, 675, 679, 680, 682, 684.
 AMIZZINI Lapo. — Ved. LAPUS *Alberti Amizzini*.
 AMMANNATI, famiglia, 268.
 AMMEMDE, 32, 48.
 AMMINISTRAZIONE dello Stato, V, 45, 64, 86, 93, 140, 276, 293, 335, 381, 387, 444.
 — ecclesiastica, 3.
 — fiorentina, 14, 15, 29, 33, 38, 41, 42, 45, 46, 86, 91, 93, 98, 101, 107, 117, 130, 131, 169, 194, 197, 243, 253, 259, 276, 286, 289, 293, 297, 306, 351, 367, 381, 386-388, 412, 435, 441, 448, 460, 461, 619.
 AMMIRATO Scipione cit., XI, 36, 56, 65, 75, 83, 92, 93, 100, 103, 104, 107, 108, 116, 122, 123, 135, 152, 154, 158, 162, 177, 178, 186, 191, 198, 212-214, 223, 229, 249, 254, 259, 267, 312, 321, 325, 419, 420, 435, 628, 630-639, 642, 644, 645, 647-649, 651, 653-657, 660, 662, 663, 666-668,

- 673-675, 677-679, 681, 684-686, 688, 690, 691, 695, 697.
- AMMONIMENTI, 131, 132, 156, 173, 193, 430, 473.
- AMMONIZIONE, 100, 102, 103, 104, 120, 121, 126, 204, 263, 270, 284.
- ANACRONISMI, 238.
- ANCONA, 360; Marchese d', 410; Podestà, 426; Vescovo, 231.
- ANDREA di Bene *Puccini*, 494.
- di Filippo *Sapiti*, 484.
- di Guido, 497, 500.
- di Giovanni, 156.
- di Iacopo, 257, 613.
- di Maso, 76, 489.
- di Matteo, 686.
- di Pietro, 489.
- di Romolo, 251, 254-256, 268, 284, 288, 300, 302, 314, 507, 604, 605, 607, 611.
- d' Ugo, 345.
- ANDREAS *Donati*, 489.
- *Nerini*, 489.
- ANDREATE, notaro (?), 21.
- ANDRIOLO d'Andrea, 82, 346.
- ANEDDOTI, 159, 241.
- ANGELI, 159; monastero degli, 210, 474.
- ANGELI Iacopo, 133, 147, 189.
- ANGELO di Bandino, 83, 88.
- di Cinozzo, 500, 503.
- di Neri, 491.
- di Piero, 500.
- ANGELUCCI G. Anastasio cit., XI, 188, 189, 211, 212, 230.
- ANGELUS *Latini*, 494, 496.
- ANGENI, o ANGIERI, Angelo, 508.
- Giovanni, 513.
- ANGHIARI, 511. — Ved. MILIANI Roberto.
- ANGIO, Carlo I d', 31, 43-45, 78, 358, 384; Contestabile di, 44.
- Carlo II d', 360, 405, 406.
- Giovanna d', 430.
- ANGIOINI, Camera degli, 357; Cancelleria degli, 7, 8, 357, 434, 435; Governo, 40; regno, 360, 457, signoria, 381; Vicarj, 23, 31, 43-48, 106, 358, 381, 390, 537, 624, 633. — Ved. NAPOLI.
- ANGIOLERIUS *Dini*, 487.
- ANGIOLI. — Ved. ANGELI.
- ANICHINI Gerardo, 136.
- ANNALI, 4, 252, 257, 461, 613; del Popolo Fiorentino. — Ved. POPOLO Fiorentino.
- ANNO, 472; bissestile, 283; ufficiale fiorentino, 434.
- ANNOTAZIONI, 67, 113, 459.
- ANNUNZI, 355.
- ANNUNZIATA, Chiesa della SS., 231, 273.
- ANONIMI, 72, 329, 330.
- ANONIMO cit., XI, 26, 103, 104, 119, 120.
- del sec. XV cit., XII, 241.
- Fiorentino cit., XII, 25, 122, 124.
- notaro del Re Bela, 4.
- Scritture di, 131, 132, 329-334.
- ANTELLA (dell') Rinieri, 632, 634.
- Simone, 665.
- Zanobi, 690, 691.
- ANTICA. — Ved. FRANCISCUS *Iohannis*
- ANTICHITÀ classica, 20, 39, 142, 147, 197, 212, 230, 438, 439.
- ANTICHITÀ etrusche, 311.
- ANTIMEDICEI, 184, 203, 219, 280, 321.
- ANTIPAPI, 629.
- ANTIQUARIO, 22, 433.
- ANTONIO, notaro, 473.
- d'Adamo, 236, 245, 502.
- d'Aringhieri, 498.
- di Bandino, o Baldino, 498, 499.
- di Bartolo, 493, 582.
- di Bonsignore, 33, 34, 53, 54; famiglia di, 53.
- di Chello, 127, 132, 134, 493.
- di Chello di Iacopo, 495.
- di Cristoforo, 505.
- di Fazio, 496.
- di Filippuccio, 130, 161.
- di Francesco, 493, 495, 496, 510, 512.
- di Francesco di Florese, 254, 257, 615.
- di Giovanni, 500, 501.
- di Leonardo, 499.
- di Lorenzo, 494.
- di Luca, 499, 500.
- dl Marchionne, 495, 493.
- di Marco, 499.
- di Mariano, 501, 503.
- di Mario, 500.
- di Michele, 122, 497, 509.
- di Michele d'Arrigo, 494.
- di Montino, 495.
- di Niccolò, 503.
- di Parente, 509.
- di Piero, 91, 123, 493, 501, 502, 578, 579, 613.
- di Piero *Chelli*, 495, 496.
- di Pietro, 493.
- di Salomone, 503.
- di Santi, 495.
- di Santi *Maffei*, 135.
- ANTONIUS *Cionis Vannocci*. 494.
- ANZIANI, Magistrato degli, 1, 11, 15-18, 23-25, 36, 37, 42, 48, 357, 390, 399; atti degli, 336; Notaro, 16-18, 25, 37, 43; Scrivano, 16, 37; Ufficio, 17. — Ved. DIOTAIUTI d'AZZONE; PARISIUS; RICCOMANNO; ROGERIUS MARCHISIUS; RUSTICHINO; SODERINI R.; VICCHIO, Iacopo da.
- APOLOGIE, 274.
- APOSTATA, frate, 159.
- APOSTOLI, 25.
- APPEL C., 52.
- APPELLI, Giudice degli, 13.
- e Nullità, Giudice degli, 33, 114.
- APPENDICE ricordata, VII, IX, 349, 350, 353.
- APPENNINO, 79, 680.
- APPIANO, Iacopo d', 151.
- APPROVATORI, 72, 74, 93; degli Statuti delle Arti, 315; degli Statuti delle terre del Contado e Distretto, 118, 148, 163, 164, 180, 183, 251, 292, 465, 605.
- Ved. RIFORME.
- APPROVAZIONI, 32, 49, 50, 65, 70, 76, 78, 83, 84, 87, 90, 100, 108, 110, 118, 125, 132, 156, 180, 199, 218, 225, 226, 228, 231,

- 233, 283, 301, 324, 330, 340, 343, 392-394, 417-420, 433, 451.
- APPUNTATURE, 172, 375, 622.
- APPUNTI, critiche, 99.
- note, 94, 343, 346, 372, 455, 456.
- AQUITANI, Cancelliere del Re degli, 4.
- ARAGONA, Corte d', 455; Re, 193, 360, 367, 406, 412, 422.
- Alfonso Re d', 445.
- ARALDICA, 89, 131.
- ARALDO, 249.
- ARBIA, 25.
- ARBITRATI, 92, 142, 158, 346, 369.
- ARBITRI, 273, 643.
- ARCHIVI, VI, 2, 338, 341, 347, 387, 388, 396, 398, 460, 461, 470.
- di Stato, 127, 313, 421, 460.
- Storici, 460, 461.
- ARCHIVIO delle Riformagioni, 48, 56, 66, 163, 180, 181, 206, 218, 224, 305, 333, 339, 355, 443, 444, 464-471, 531, 597; Custode dell', 56, 150; Ufficio dell', 180, 264, 272, 305.
- Diplomatico, 91, 162, 206, 229, 292, 352, 356, 366, 373.
- di Stato di Firenze, VI, VII, IX, 14, 29, 52, 313, 337, 338, 341, 343, 347, 351, 357, 358, 361, 421, 470, 648; Sala della mostra dell', 470;
- di Napoli, VI.
- di Siena, 36.
- Fiorentino, 28, 313, 335, 349, 444, 460, 470. — Ved. CAMERA; SEGNAZIONE.
- Notarile Antecosimiano, 66, 128, 206, 338, 339, 375.
- Stroziano, 361, 365.
- Archivio Stor. ital.* cit., V, XII, 244, 247, 428, 434.
- ARCHIVISTI, 5, 296, 351, 364, 365, 369, 371, 376.
- ARDINGHELLI Bernardo, 636, 665, 673, 674, 685, 692.
- Niccolò, 329.
- Piero, 308.
- ARDINGO (Sant'), 25.
- ARETINO (L'Unico), 71.
- Leonardo. — Ved. BRUNI Leonardo.
- AREZZO, 6, 10, 12, 17, 46, 89, 115, 122, 124, 133, 147, 153, 159, 161, 188, 193, 198, 211, 212, 215, 219, 230, 239, 247, 282, 288, 305, 309, 317, 345, 356, 360, 405, 510, 512, 566, 623, 630, 631, 634, 636-639, 641, 642, 646-650, 653, 654, 656, 662, 663, 665, 668-670, 685, 686, 690, 697, 699; Cancelliere d', 10, 115; Consiglio del Popolo, 82; Dettatore e Notaro delle Riformagioni, 10, 82, 115, 153; Dodici, 631; Parte Guelfa, 37, 43; Podestà, 686; Proposto, 634; Vescovo, 89, 658, 660.
- Benedetto da, 230.
- Brandaglia da, 656.
- Gambino da, 230.
- Guittone da, 416, 426.
- San Spirito d', 647, 648.
- ARIAS Gino cit., XII, 58.
- ARIOSTO Lodovico, 311.
- ARISTOCRAZIA, 218, 235.
- ARISTOTILE, 20, 41, 238.
- ARMADJ (dell' Archivio), 350, 455, 461, 462, 464-466, 470.
- ARMADIO (Archivio), 48, 167, 348, 349, 350, 461, 463, 464; Notaro dell', 465, 467, 534, 546. — Ved. ARCHIVIO delle Riformagioni; ARCHIVIO fiorentino.
- ARMAGNAC, 430.
- ARME. — Ved. CAMERA dell'.
- ARMELLINI M. cit., XII, 37.
- ARMI, 7, 113, 150, 199, 201, 215, 446, 449-451, 476, 552, 555, 587, 636; Privilegio di portare le, 125, 127, 129, 132, 134, 140, 154, 160, 168, 169, 178, 192, 200, 216, 234-236, 243, 245, 261, 291, 292, 450, 541, 547, 584, 587.
- araldiche. — Ved. STEMMI.
- del Comune di Siena, 7.
- ARNESI, 447-451, 455, 476, 548, 552, 683.
- ARNO, 378, 627.
- ARNOLDO, Protonotaro, 5.
- ARNOLDUS *Arrighi*, 483, 484.
- ARRIGHI Antonio. — Ved. ANTONIO di Michele d'Arrigo.
- Gherardo, 488.
- Niccolò — NICCOLAUS *Verdiani Arrighi*.
- Verdiano — Ved. VERDIANUS *Arrighi*.
- ARRIGI Verdiano. — Ved. VERDIANUS *Arrighi*.
- ARRIGO VII, 57, 279, 408, 427, 428, 623, 636.
- VIII, 326.
- di Gianni. — Ved. ARRIGUS *Ghani*.
- di Guido, 493.
- ARRIGUCCI Daniello, 642, 643.
- ARRIGUS *Ghani*, 486, 489.
- ARRINGA, 8, 10, 20, 32, 34, 38, 46, 137.
- ARROTI, 233, 257, 305, 558.
- ARS *dictaminis*, 20-22, 39, 40, 62, 147, 356, 396-398, 425-427, 430, 438, 544.
- *notarie*, 34, 39, 210, 387, 396, 545, 549, 569, 600.
- ARTE, 21, 25, 229, 230, 311, 318, 426, 475.
- (Corporazione) dei Giudici e Notari, 37, 38, 56, 62, 70, 71, 76, 79, 91, 95, 97, 101-103, 109, 121, 123, 127-129, 132, 134, 149, 150, 151, 154, 157, 160, 163, 182, 183, 185, 194, 198, 203, 204, 206, 207, 211, 217, 218, 220, 222, 232, 237, 245, 249, 250, 258, 259, 264, 266, 267, 271, 281-283, 311, 314, 316, 317, 327, 545, 549, 551, 593, 600, 603, 609, 611; Camarlingo dell', 70, 97, 101, 246, 463; Consiglieri, 79, 103; Consoli, 37, 56, 79, 97, 103, 109; Operai, 101; Sindaci, 97, 103. — Ved. PROCONSOLO.
- dei Medici e Speciali, 266.
- della Lana, 91, 94, 129, 132; Consoli dell', 129, 308, 421; Statuto, 421.
- di Calimala, 658.
- notarile, 34, 39, 40, 44, 70, 91, 210, 425.
- ARTEFICI, 419, 543, 551, 555, 567, 572.
- ARTI, Corporazioni delle, 94, 177, 315, 420, 555, 564, 576, 583, 584, 585; Capititudini delle, 19, 26, 27, 31, 34, 53, 65, 67, 558, 559, 576, 583, 585; Sindaci e Consiglieri, 124. — Ved. APPROVATORI; CAPITUDINI.

ARTI liberali, 209, 311.
 — Maggiori, 26, 27, 31, 133, 331, 390, 436, 560, 561, 583, 585; Minori, 331, 390, 560-562, 584, 585, 616, 620.
 ARTICOLI, 475.
 ARTIMINO, 625.
 ARTISTI, 52, 340.
 ASCETI, 158.
 ASCOLI, 322; Cancelliere d', 146; Podestà d', 146.
 ASIA, 479.
 ASINO. — Ved. DELL'ASINO.
 ASSEMBLEE, 17.
 ASSENZE, 55, 173, 545, 551, 566.
 ASSI, 350.
 ASSISI, 327.
 — Gentile da, 374.
 ASSOCIAZIONI, 94, 99, 335.
 ASSOLUZIONI, 6, 104, 125, 130, 226, 646.
 ASTROLOGIA, 41, 128, 143, 209.
 ASTUCCINI di cuoio, 127.
 ASTUTI Piero di Lodovico degli, 495.
 ATENE. — Ved. DUCA d'Atene.
 ATTAVIANO. — Ved. OTTAVIANO.
 ATTESTATI, 130, 139.
 ATTI, VIII, IX, X, 44, 78, 206, 229, 259, 264, 282, 335, 339, 340, 344, 346, 347, 353, 357, 361, 362, 366, 367, 372-375, 387-391, 396, 416, 417, 425, 462, 469, 531, 573, 581, 590; accessorj, 372-374; degli abati, 3; dei vescovi, 3; falsi, 3; notarij, 53, 114, 180, 202, 230, 259, 282, 313, 342, 353, 388, 389, 412, 417, 425; preparatorj, 344, 346, 372, 373, 393; privati, 3, 20, 58, 202, 226, 246, 309, 333, 339, 346, 373, 374, 387, 390, 396, 415; 425, 430, 431, 459, 477; scrittori di, 3; pubblici, 3, 11, 20, 42, 58, 168, 170, 206, 273, 313, 321, 335-339, 350-353, 387, 390, 396, 416, 425, 459; compilazione degli, 386.
 — del Comune di Firenze, I, VIII-X, 11-17, 20, 23, 26-30, 32, 33, 42-44, 46, 48, 50-52, 56-62, 64, 66, 67, 71, 72, 75-78, 80, 83, 85-89, 93, 94, 97, 106, 110, 111, 114, 116, 118, 124, 127, 128, 130, 131, 139, 158, 164, 180, 182, 194, 197, 210, 214, 217, 235, 246, 247, 258, 264, 305, 313, 316, 321, 327, 339, 341-344, 347, 351, 352, 353, 361, 362, 366, 367, 370, 372-377, 381, 386-393, 395, 396, 416-418, 425, 427, 431-433, 435, 437, 439-442, 444-446, 454-457, 461-463, 465-467, 470, 472, 527, 540, 545, 547; degli Anziani del, 4; finanziarij, 463; giudiziarij, 83, 336, 374, 463; Segreti, 127, 386; Consegna degli, 465; Notaro degli, 128, 167, 271, 463. — Ved. CAMERA.
 ATTO diplomaticamente ardito, 127.
 ATTUARJ, 3, 52, 56.
 AUDITORE Fiscale, 466.
 AURISPA Giovanni, 212.
 AUTENTICAZIONE, 386, 389, 442.
 AUTENTICITA', 25, 28, 49, 56, 71, 347, 372, 377, 387, 396, 457, 461, 472.
 AUTOCRAZIA, 218.
 AUTOGRAFI, 35.
 AUTONOMIA, 252.
 AUTORI, 56, 131, 140, 237, 442.

AUTORITA', 99, 386, 387.
 AUTORITA' costituite, 24, 377.
 — ecclesiastiche, 3.
 AVE MARIA (ora) 210, 474.
 AVIATI Francesco. — Ved. FRANCI-SCHUS *Iohannis*.
 AVIGNONE, 428, 690.
 AVOGADUS *Gherardi*, 337.
 AVVENIMENTI, V, VII, IX.
 AVVERTIMENTI, 146.
 AVVIATI Francesco. — Ved. FRANCI-SCHUS *Iohannis*.
 AVVOCATI, 99, 187, 202, 218, 231, 235, 236, 241, 243, 276, 289, 319, 320, 395, 651; professione degli, 99, 236.
 AZIENDA commerciale, 81.
 AZZI. — Ved. DEGLI AZZI.
 AZZOLINO di Contuccino, 71.
 — di Contuccio, 489.
 — di Piero, 121.

B

BACCHERETO, Statuto di, 135.
 BACCI Orazio cit., XII, 40.
 — Pèleo cit., XII, 10.
 BACCINI Giuseppe cit., XII, 100, 147.
 BACINO d'argento, 450.
 BADIA. — Ved. DEL BADIA.
 BADIA a Settimo. — Ved. SETTIMO.
 — Fiorentina, 13, 37, 68, 209, 210, 294, 335, 347, 444, 471; Abate della, 210; frati, 210, 294.
 BAGLIONI Malatesta, 325.
 BAGNANO, 292, 508, 510, 511. — Ved. GIORGIO di Santi.
 — Antonio da, 310.
 BAGNO, 56, 57.
 BALDASSERONI Francesco cit., XII, 86, 372.
 BALDESE d'Ambrogio, 500.
 BALDESI Baldese. — Ved. BALDESE d'Ambrogio.
 — Raffaello, 513.
 BALDI Piero. — Ved. PIERUS *Baldi*.
 BALDINUCCI Filippo cit., 56.
 BALDO, o BARDO, di Brandaglia, 490, 492, 580.
 — di Michele, 501.
 BALDOINI Davanzato, 56.
 BALDOVINETTI Francesco, 231.
 — Guido, 231.
 — Niccolò, 231.
 BALDOVINI, famiglia, 56, 57, 68, 73.
 — Albizzo, 56.
 — Baldovino, 57, 502.
 — Benincasa, 71.
 — Berto. — Ved. BALDOVINI Uberto.
 — Berto di Naddo, 57.
 — Chello, 36, 56-60, 64, 65, 68, 71, 73, 361, 427, 449, 472, 484, 485, 514, 535, 536, 547, 548.
 — Cicne, 35, 57, 483, 484. — Ved. CIONE di Baldovino.
 — Filippo, 71.
 — Naddo, 57, 65, 68, 71-73, 76, 362, 422, 434, 486, 487, 514.
 — Niccolò, 57.

- BALDOVINI Oberto. — Ved. BALDOVINI Uberto.
 — Pellegrino, 57.
 — Uberto, 56, 57.
 — Vieri, 57.
 BALDRACCA, 320.
 BALDUCCI Chiarozzo. — Ved. CHIAROZZO di Balduccio.
 BALESTRE, 124, 447, 449.
 BALESTRIERI, 625, 637, 649, 672, 680; Ufficiali de', 117.
 BALIA, Dieci di, VII, 131, 133, 138, 155, 157, 160, 169, 176-178, 181-183, 186, 191-193, 195, 196, 201, 203, 204, 208, 213, 214, 223, 250, 252, 261, 294-296, 298-300, 302, 303, 307-309, 312, 315, 327-330, 332, 345, 365-367, 370, 371, 376, 382, 395, 399, 423, 424, 454, 457, 467, 470, 478, 527, 532, 579, 583-585, 599-604, 606, 607, 614, 615, 621, 681; Appuntature de', 532; Camarlingo, 177; Cancelleria de', 371, 375, 412, 424, 430; Cancelliere, 13, 127, 154, 155, 160-162, 177, 178, 183, 185, 191, 206, 242, 245, 247, 248, 251, 255, 264-268, 277, 281, 282, 288-290, 294-296, 299, 300, 306, 307, 313, 315, 327, 329, 332, 423, 424, 430, 474, 532; Carteggio, 532; Condotte, 532; Creditori, 532; Debitori, 532; Deliberazioni, 532; Difetti, 532; Entrata, 375, 532; Giornali, 532; Legazioni e Commissarie, 532; Munizioni, 532; Notaro, 127, 154, 155, 245, 269; Notificazioni, 532; Querele, 532; Rapporti e Relazioni, 532; Rassegne, 532; Ricordanze, 532; secondo Cancelliere, 263, 297; Sommarj di lettere, 532; Stanziamenti, 532; Udienza, 476; Ufficio dei, 160, 166; Uscita 375, 532; Vicecancelliere, 153, 160.
 BALIE, 31, 64, 75, 106, 118-120, 126-130, 162, 174, 176, 177, 180, 199-201, 209, 211, 215, 216, 227, 233, 234, 242, 244, 247, 248, 256, 257, 260, 282, 305, 308, 312, 313, 324, 325, 331, 341, 351, 352, 374, 375, 377, 388, 416, 417, 440, 451, 455, 524, 525, 532, 563, 572, 580, 581, 590, 594, 620, 636, 637, 640, 677, 681. — Ved. BALIA, Dieci di.
 BALZANI Ugo cit., XII, 2, 396, 460.
 BALZELLI, 216.
 BALZO. — Ved. DEL BALZO.
 BAMBELLI Stefano, 510, 511.
 BAMBINI, 98.
 BAMBOCCI Luca. — Ved. LUCA di Bamboccio.
 BANCHI, 455, 476.
 BANCHI Luciano cit., XII, 7.
 — Manno. — Ved. MANNUS Banchi.
 BANCHIERI, 632, 691.
 BANCO, Ufficiali del, 160, 161.
 BANDI, 32, 42, 52, 55-57, 93, 96, 97, 108, 122, 123, 127, 130, 171, 173, 174, 177, 186, 224, 262, 270, 273, 316, 322, 324, 328, 329, 340, 378, 391, 392, 422, 441, 459, 543, 551, 569, 621, 643, 657, 665, 673, 686.
 BANDIERE, 449, 666, 680-682.
 BANDINI Angelo, 502-505.
 BANDINI Ang. Mar. cit., XIII, 240, 241, 246, 248, 258, 266, 269, 274, 281, 282, 283, 291, 295, 300, 311, 472.
 — Domenico, 124, 133.
 — G., 320.
 BANDINO di Marzio, 5, 13.
 BANDINUS *Lapi*, 489, 490.
 BANDITI. — Ved. BANDI.
 BANDITORE, 171.
 BARATTERIE, 125, 378, 551, 567.
 BARBADORI Donato, 101.
 BARBADORO Tommaso, 203.
 BARBARI, 427, 443.
 BARBERIA, 237.
 BARBERINO, 486. — Ved. LOTTIERI di Rinaldo.
 BARCELLONA, Comunità di, 367, 422.
 — Berengario Conte di, 5.
 BARDI, congiura de', 631, 632, 634.
 — Alessandro, 647.
 — Andrea, 104, 633.
 — Gerozzo, 628.
 — Piero, 634, 637, 650, 671.
 BARDINI Giuliano. — Ved. GIULIANO di Francesco.
 BARGA, 353, 566, 639.
 BARGELLO, 134, 271, 273; Stanze del, 478. — Ved. COMUNE di Firenze, Palazzo del.
 BARI, Vescovo di, 147.
 BARNA *Antonij Durelli*, 494.
 BARONCINO di Giovanni, 599.
 BARONE Aliotti, 484-486.
 BARONI, 399, 402, 624.
 BARONI Francesco, 604, 606, 613, 615.
 BAROZZI Luciano cit., XIII, 213.
 BAR-SUR l'Aube, 37.
 BARTHOLOMEUS *Cecchi*, 494, 496.
 BARTOLI Antonio. — Ved. ANTONIO di Mariano.
 — Roma. — Ved. ROMA *Bartoli*.
 BARTOLINI Bernardo, 216.
 BARTOLO, 422.
 — di Chermontieri, 490, 491.
 — di Covero, 653.
 — di Donato, 497-499.
 — di Neri, 489-492.
 BARTOLOMMEI, Marchesi, 264.
 — Angelo, 509, 536.
 — Antonio, 228, 229, 232, 235, 264, 272, 349, 502, 514; Ricordanze di, 264.
 — Girolamo, 264.
 — Gostanza, 232.
 — Iacopo. — Ved. IACOBUS *Bartolomei*.
 — Paolo. Ved. PIERUS *Bartolomei*.
 — Zanobi. — Ved. ZANOBI di Paolo.
 BARTOLOMMEO d'Alamanno, 488.
 — di Bambello di Pace, 271.
 — di Bambo, 500.
 — di Benedetto, 487.
 — di Bonaiuto, 491, 492.
 — di Domenico, 493, 499, 510, 513.
 — di Giovanni, 497-499.
 — di Neri, 502.
 — di Ruffino, 295, 312, 327.
 — di Simone, 500, 501.
 BARTOLOMMEUS *Masi Nelli*, 493, 495, 496.

- BARTOLUS *Bernardi*, 485.
 — *Fortini*, 40, 489.
 — *Nevaldini*, 495.
 — *Signorini*, 494, 495.
 BASSAMONTE di Ranuccio, 7.
 BASTARDELLI, 94, 106, 107, 176, 326, 340, 351, 368, 457, 528, 529.
 BASTARI Cionetto, 680, 681.
 — Filippo, 663, 681, 685, 697.
 BASTIANO d'Antonio, 502.
 — di Carlo, 510, 512, 513.
 — di Forese, 221.
 BATINES. — Ved. DE BATINES.
 BATTAGLIERI Prospero, 102.
 BATTESIMI, 232, 245, 302, 460, 585.
 BATTIFOLLE, Conti da, 684.
 — Guido da, 406, 684.
 — Roberto da, 631, 648, 684.
 — Roberto Novello da, 137, 668, 669.
 — Simone da, 631, 648, 649, 684.
 — Ved. DOVADOLA; GUIDI; MODIGLIANA.
 BATTISTA di Niccolò, 497.
 BAUMGARTEBERGER *Formularius*, 390.
 BAVARO, Imperatore, 629, 639.
 BECCAMORTI, 125.
 BECCANUGI Piero, 267, 268, 270, 271, 277, 514.
 BECCÀRIA, famiglia, 24.
 — Tesoro, Tesoro, Tesone, o Tosone, 24, 25.
 BECCHI Matteo. — Ved. MATTHEUS *Becchi*.
 BECHI, o BIECHI, Pino. — Ved. PINUS *Bechi*.
 — Ricciardo, 459.
 BELA, re, 4.
 BELCARUS *Bonaiuti*, 487.
 BELFORTE Belacqua, 665.
 BELFORTI Bocchino, 659.
 BELFRATELLI Zanobi, 202.
 BELFREDELLI Salvestro, 680, 681.
 BELIOTTI. — Ved. BILIOTTI.
 BELLA. — Ved. DELLA BELLA.
 BELLACCIO. — Ved. DEL BELLACCIO.
 BELLINCIONE Cacciafuori, 484, 485.
 BELLINCIONI B., 30.
 BELLO (II), 143.
 BELLORINI Egidio cit., XIII, 419.
 BELLOSI Clemente, 503.
 BELMONTE, 679.
 BENCI Battista. — Ved. BATTISTA di Niccolò.
 — Giovanni, 242.
 — Iacopo, 488. — Ved. IACOBUS *Lapi Benci*.
 — Lorenzo, 242.
 — Maddalena. — Ved. SCALA Maddalena.
 BENCINI Bonaiuto. — Ved. BONAIUTO di Benuccio.
 — Luigi cit., 419.
 — Mariotto. — Ved. MARIOTTO di Giovanni.
 BENCIVENNI, 16, 422.
 — frate, 448.
 — notaro, 16.
 — Ristoro. — Ved. RISTORO di Bencivenni.
 BENCIVENNI *Ugolini*, 483.
 BENE (Maestro), 39, 426, 438.
 BENE *Bruni*, 486.
 — Paolo. — Ved. PAOLO di Volta.
 — Ved. DEL BENE.
 — di Matteo, 114.
 BENEDETTO d'Angelo, 502.
 — di Dore, 500.
 — di Giovanni, 496.
 — di Lorenzo, 200, 499.
 — di Martino, 486, 487.
 BENEDICTUS *Tempi*, 270, 284, 491.
 BENEFIZI, 78, 81, 394; ecclesiastici, 133, 141.
 BENESSERE, 211.
 BENEVENTO, 37.
 BENGO. — Ved. BONALBENGO.
 BENINCASA *Ciuti*, 488, 496.
 — *Struffaldi*, 483.
 BENINTENDI, Cancelliere, cit., XIII.
 — Giovanni. — Ved. IOANNES *Benintendi*.
 BENIVIENI, Cancelliere, 146.
 — Paolo, 500, 504.
 BENOZZO, 118.
 BENOZZUS, o BENOZZIUS, *Pieri*, 490-492.
 BENUCCI Bartolo, 156.
 — Bonaiuto. — Ved. BONAIUTO di Benuccio.
 — Filippo. — Ved. FILIPPO di Cristofano.
 BENVENUTI G. B. cit., XIII, 236, 242, 258, 273, 274.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Benvenuti*.
 — *Iohannes Bencini Albizi*, 494.
 — Scarlatto. — Ved. SCARLATTUS *Benvenuti*.
 BENVENUTO da Imola cit., XIII, 38.
 — notaro, 18.
 BENVENUTUS *Olivieri*, 484.
 BERARDI Giovanni, 616.
 BERARDO di Cavalcante, 18.
 BERIGNANO, Guglielmo da, 13.
 BERLINGHIERI di Corradino, 18.
 BERNARDI Clemente, 507.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Bernardi*.
 — Niccolò. — Ved. NICCOLÒ di Piero.
 — Ruggero. — Ved. RUGGERIUS *Guiljelmi Bernardi*.
 — Zanobi. — Ved. ZANOBI di Giovanni.
 BERNARDINI Todino, 555.
 BERNARDO (San), 397.
 — antiquario, 438.
 — di Bencivenni, 487.
 — di Benincasa, 486.
 — di Conte, 487.
 — di Domenico, 506, 510.
 — di Luca, 504, 505.
 — di Naccio, 487.
 — di Piero, 419.
 — di Tommasino, 663.
 — notaro, 18.
 BERNARDUS *Ionctini*, 487.
 — *Nardi*, 486.
 — *Ravignani*, 487.
 — *Pacini*, 486.
 — *Taddei Carchelli*, 492.

- BEROALDI, famiglia, 471.
 BEROARDI. — Ved. BERNARDI.
 BERROVIERI, 33, 63, 536.
 BERRY, Duchi di, 146.
 BERTALDI Ruggero. — Ved. ROGGERIUS *Guillielmi Bernardi*.
 BERTALDUS *Pandolfini*, 485.
 BERTAUDUS *Bertauti*. — Ved. BRITAUT.
 BERTHIER Gioacchino cit., XIII, 38.
 BERTI Adriano, 281.
 — Bartolommeo, 202, 339, 500, 501-503.
 — Guglielmo, 69.
 — Marcello, 281.
 — Marcello Virgilio. — Ved. ADRIANI Marcello Virgilio.
 — Piero. — Ved. PIERO di Berto.
 — Piero di Simone.
 — Pietro cit., XIII, 220, 221, 224.
 — Simone. — Ved. SIMONE di Berto di Dino.
 — Uberto. — Ved. UBERTO di Martino.
 BERTINI Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Lodovico.
 — Marchionne. — Ved. MARCHIONNE di Marchionne.
 BERTO, Cancelliere, 229.
 — di Dino, 488.
 BERTOLDUS. — Ved. BRITAUD.
 BERTUCCE. — Ved. DELLE BERTUCCE.
 BESSO. — Ved. DEL BESSO.
 BESTEMMIE, 319.
 BETTI Andrea, 345.
 BETTINI Antonio, 505, 508.
 BETTO, scrivano, 9.
 — di Giovanni. — Ved. BENEDETTO di...
 BETTUS *Geppi*, 487.
 BIADO, 630, 663; Notaro del, 33; Sei, 107; Sindaco, 33.
 BIAGI Giovanni, 295.
 BIAGIO di Giovanni, 499.
 BIANCO di Benedetto, 82.
 BIBBIA, 443.
 BIBBIENA, 39, 254, 257, 267, 329, 374, 615. — Ved. ANTONIO di Francesco.
 — Francesco da, 254, 256, 611.
 — Pietro da, 261.
 BIBBONA, 322.
 BIBLIOTECARJ, 5.
 BIBLIOTECHE, 3, 25, 108, 338, 341, 443, 471.
 BIBLIOTHÈQUE *de l'École de Chartes* cit., V, 425.
 BICCHERNA, 8.
 BICCONI Pietro, 21.
 BIENTINA, 627.
 BIFFOLI Niccolò, 497.
 — Nofri, 494.
 BIGALLO, Capitano del, 315.
 BIGAZZI Francesco cit., XIII, 312.
 — Pietro cit., XIII, 155.
 BIGI, 263.
 BIGONCIA, 395.
 BILIOTTI Matteo. — Ved. MATTHEUS *Beliotti*.
 — Sandro, 186, 673, 677, 678, 688, 694, 697.
 BINDI Buonaguida. — Ved. BUONAGUIDA di Bartolommeo.
 — Dionisio. — Ved. DIONISIUS *Bindi*, 488.
 BINDI Feo — Ved. FEUS *Bindi*.
 BINDO d'Angelo, 501.
 — di Cambio, 483, 484.
 — di Ciardo, 495, 496.
 — di Cione, 489.
 — di Giovanni, 501.
 — di Lodovico, 500, 501.
 — di Nigi, 495.
 — di Spiglia, o Spigliato, 492.
 — di Vanni, 75, 489.
 BINDUS *Martini*, o *Mantini*, 483, 485.
 BINI. — Ved. GINI.
 BISCIONI A. M. cit., 35, 36, 38, 44, 129, 154, 198, 249, 317.
 BISDOMINI. — Ved. VISDOMINI.
 BISTICCI, 469, 474.
 — Vespasiano da, XIII, 155, 189, 193, 197, 205, 206, 208-211, 222, 224, 230; cit., 189, 192, 212, 213, 215, 219-221, 238.
 BIUZZI Simone, 508-510.
 BLASIVS *Bernabucci Mazzocchi*, 494.
 BLOIS, Pietro di, 22.
 BOCCACCIO Giovanni, 144, 145.
 BOCCANERA, 154.
 BOCCHI Francesco cit., XIII.
 BOCCIANI Domenico, 511.
 BOEMIA, Re di, 79.
 BOEZIO cit., XIII, 20.
 BØHMER Federigo cit., XIII, 23.
 BOLLE, 220, 326, 340, 378, 382, 402, 439. — Ved. FIORENTINI; PAPI.
 BOLLETTE, 85, 380, 420, 569, 591.
 BOLOGNA, 22, 41, 75, 79, 113, 114, 146, 154, 157, 182, 226, 230, 327, 329, 340, 354, 360, 366, 387, 403, 408, 416, 426, 436, 654-656, 660, 662, 665, 671, 673, 685, 687-693, 695, 697-699; Cancelliere di, 22, 136, 145; Cardinale, 231; Comune, 136, 428; Podestà, 428; territorio, 154; Università, 113.
 — Giovanni da, 390.
 — Pier Francesco da, 363.
 BOLOGNA Carlo cit., XIII, 256, 265-267, 277, 295, 322, 624, 629, 630, 635, 641.
 BOLOGNESI, 39, 428.
 BOLSENA, 95.
 — Piero da, 95.
 BONACCORRI, o BONACCORSO, di Geri, 488.
 BONACCORSI Buonacorso — Ved. BONACCORSO di Leonardo.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES, *Lapi Bonaccursi*.
 — Ved. BUONACCORSI.
 BONACCORSO di Tuccio, 488.
 BONACCURSUS *Gherardi*, 485.
 BONACOSA *Compagni*, 486, 487.
 BONAFFEDE *Concompagni*, 484, 485.
 BONAGUIDA di Bartolommeo, 208, 348, 497.
 BONAINI Francesco cit., XIII, XIV, 5-7, 24-28, 49, 54.
 BONAIUTO (Fra'), 448.
 — di Benuccio, 491.
 BONALBENGO di Baldino, 64, 65.
 BONALBERGO, notaro, 5.
 BONAMICHI Francesco. — Ved. FRANCESCO di Giovanni.

- BONAMICHI Mingo. — Ved. MINGUS *Bonamichi*.
 — Ved. BONAMICI; BUONAMICI.
 BONAMICI Filippo, 487. — Ved. FILIPPUS *Bonamichi*.
 — Francesco. — Ved. FRANCESCO di Giovanni; FRANCISCUS *Lapi*.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Lapi*.
 — Lapo. — Ved. LAPUS *Iohannis Bonamichi*.
 — Lippo. — Ved. LIPPUS *Bonamichi*.
 — Ved. BONAMICHI; BUONAMICI.
 BONANNI A. M., 312.
 BONATTI Filippo. — Ved. FILIPPUS *Tani*.
 BONAVENTURA di Zello, 493.
 BONAVERE *Rossi*, 485.
 BONCOMPAGNI Bonaffede. — Ved. BONAFFEDE *Boncompagni*.
 BONCOMPAGNO, 397, 425, 426, 442.
 BONCONVENTO, 428.
 BONCRISTIANO di Simone, 487.
 BONDELMONTI Arnolfo, 355.
 — Lorenzo cit., 123.
 BONDEMANNUS *Manni*, 130.
 BONDONE di Cambio, 485.
 BONDONI Baldassarre, 507.
 — Cione, 487, 488.
 — Rustico. — Ved. RUSTICO di Moranduccio.
 — Uguccone. — Ved. UGUCCIONE di Ranieri.
 BONGHI Ruggero cit., IX, XIV.
 BONGI Domenico, 273, 284.
 — Salvatore cit., 428.
 BONI, famiglia, 216.
 BONIFAZIO VIII, 52, 426, 479.
 — IX, 141.
 BONINI Salvi. — Ved. DIETISALVI *Bonini*.
 BONINSEGNA di Manetto, 489.
 — *Hostigiani*. — Ved. BONSIGNORE *Hostigiani*.
 BONINSEGNI Domenico cit., XIV, 158, 161, 185, 189, 190, 198, 202, 204, 205, 211, 212, 215, 223, 226.
 BONO di Gianni, 483-485.
 — *Salamie*, 582.
 — Ved. BENE.
 BONSEGNORE, *Hostigiani*, 484, 485.
 BONSI Domenico, 273, 284.
 BONSIGNORE di Folco, 76.
 — di Guezzo, 29-34, 38, 46, 47, 52-55, 58, 60, 346, 347, 349, 417, 437, 514; morte di, 53; eredi, 53.
 — Ved. BONSEGNORE.
 BONSOSTEGNI Bencivenni, 624, 626.
 BONUS *Orlandini*, 488.
 BORDONI Baldassarre. — Ved. BONDONI Baldassarre.
 — Chele, 623.
 — Gherardo, 663, 673, 674.
 — Paolo, 662, 669.
 BORETIUS Alfr. cit., XIV.
 BORGHESIA, 202.
 BORGHINI Vincenzo cit., XIV, 14, 143, 153, 342.
 BORGÓ. — Ved. DAL BORGO.
 — Sesto di, 337.
 BORGO a Buggiano. — Ved. BUGGIANO.
 — alla Collina, Chiesa di, 283.
 — degli Albizzi, 312.
 — *Renaldi*, 27.
 — San Lorenzo, 16, 167, 689.
 — San Sepolcro, 354, 428, 689.
 BORGOGNA, Duchi, di, 146.
 BORGOGNISSANTI, via, 205.
 BORRI M. cit., XIV, 154.
 BORRO, 646, 647, 650.
 BORSE, 70, 87, 107-109, 113, 125, 128, 132, 165, 171, 173, 179, 198-200, 203, 217, 222, 227, 228, 232-234, 261, 270, 291, 330, 341, 471, 550-552, 558, 561-565, 563-570, 583, 585, 586, 588, 589, 593, 616-618, 651; cassa per le, 109. — Ved. IMBORSAZIONI.
 BOSCHI Michele. — Ved. MICHELE *Boschi*.
 BOSCOLI, Congiura, del, 307.
 BOSSOLI, 106, 227, 450, 456, 469, 560, 568.
 BOTTEGARI Iacopo, 503.
 BOTTEGHE, 61, 121.
 BOUCICAULT, 155.
 BOURQUELOT M. F. cit., V.
 BRACCESI, famiglia, 288.
 — Alessandro, 243, 251, 252, 255, 256, 259, 263, 266, 268, 277, 281, 288, 289, 298, 313, 504, 514, 603, 604, 607, 612.
 — Giovanni, 507.
 BRACCI Alessandro. — Ved. BRACCESI Alessandro.
 BRACCIOLINI, famiglia, 220, 221.
 — Filippo, 224.
 — Giovan Francesco, 224.
 — Guccio, 144, 216.
 — Iacopo, 224.
 — Poggio, 40, 143, 144, 147, 188-191, 198, 211, 212, 219-224, 229-231, 237, 318, 415, 423, 430, 431-514; figliuoli di, 220, 223, 224; naturali, 220; morte di, 223, 224; statua e ritratto, 223.
 BRANCACCI Pietro, 100.
 BRANCAIONI Albertino, 18.
 BRANCALEONI, famiglia, 99.
 BRANCHINUS *de Durante*, 672.
 BBANDAGLIE Baldo, 120.
 BRANDELIGI, messere, 654, 655.
 BRANDI Bernardino, 505.
 BRESCIA, 628.
 BRESCIANI, 408.
 BRESSLAU Harry cit., XIV, 2, 21.
 BRETAGNA, Duca di, 411.
 BRETALDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRETAUDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRICTAUDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRIGIDA (Santa), 153.
 BRITALDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRITAUD *Iohannes*, 43, 44, 358.
 BRITAUDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRITTALDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRITTANDUS. — Ved. BRITAUD.
 BRIZI Zanobi, 312, 327.
 BROSPINI Gaspare, 136, 144, 145.
 BROSSANO, Francesco da, 144.
 BROZZI, 496.
 BRUCIOLI Antonio, 328.
 BRUNELLESCHI Filippo, 204.
 — Francesco, 640, 673, 681, 690, 691.

- BRUNELLESUS *Lippi*, 495.
 BRUNETTI Filippo, 342, 466.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Lapini Brunetti*.
 — Giuntino. — Ved. GIUNTINUS *Spi- gliati*.
 BRUNI *Bene*. — Ved. BENE *Bruni*.
 — Donato, 198, 247, 469.
 — Francesco, 84, 113, 115, 188, 490, 582.
 — Leonardo, XIV, 40, 107, 147, 157, 159, 160, 184, 188-198, 200, 205, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 229, 252, 318, 326, 362, 366-368, 398, 410, 415, 430, 431, 440, 460, 469, 477, 514; discendenti di, 192; moglie, 198; parenti, 188; *Storia Fiorentina*, 189, 192, 252, 469.
 — Urbano, 188.
 BRUNO di Pietro, 118, 121, 122, 123.
 BRUNUS *Orlandi*, 487.
 BRUSVIC, Duca di, 629, 630.
 BRUTO Giovan Michele cit., XIV, 185, 224.
 BUCCI Tommaso. — Ved. TOMMASO di BUCCIO.
 BUCELLI D., 408.
 — Naddo, 631.
 BUCINE, 81.
 BUFFONI, 249.
 BUGGIANO, 55, 72, 114, 116, 133, 141, 672; Comune di, 114, 133, 149, 667; Ufficiali del, 141.
 — Borgo a, 22.
 — Tomeo da, 116, 142.
 BULAEUS *Caesar Egassius* cit., XIV, 4, 383.
 BULLETTINI, 27, 167, 168, 201, 244, 248, 325, 327, 355, 368, 398, 413, 422, 433, 455, 457, 458, 472, 582, 585-597.
 BULLETTONE, 436.
 BUONACCORSI Biagio cit., XIV, 295, 299-305, 307, 473.
 — Buonaccorso, 509, 510, 512.
 — Domenico, 505.
 — Giacomino, o Iacopino, o Iacobino. — Ved. IACOBINUS *Bonacursi*.
 — Giovan Domenico, 323, 324.
 — Giuliano, 509, 510.
 — Leonardo, 503, 508.
 — Piero, 295, 324, 498, 511, 513.
 BUONACCORSO *Compagni*. — Ved. BONACOSA *Compagni*.
 — di Leonardo, 503, 508.
 — di Lapo, 138.
 — di Tuccio, 488.
 BUONAGUIDA, notaro, 214.
 — di Bartolommeo, 498, 499.
 BUONAIUTI Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Buonaiuto.
 BUONAMICI Filippo. — Ved. FILIPPUS *Bonamichi*.
 — Francesco. — Ved. FRANCESCO di Giovanni.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Lapi Bonaccursi*.
 — Lapo. — Ved. LAPUS *Iohannis Bonamichi*.
 — Lippo. — Ved. LIPPUS *Bonamichi*.
 — Mingo. — Ved. MINGUS *Bonamichi*.
 — Ubaldo, 137.
 — Ved. BONAMICHI; BONAMICI.
 BUONANNI A. M., 327.
 — Niccolò, 327.
 BUONARROT1 Michelangelo, David di, 323.
 BUONAVENTURA di Leonardo, 508.
 BUONCOMPAGNO, 39.
 BUONDELMONTI Francesco, 373.
 — Guelfo, 638.
 — Ghino, 220.
 — Manente, 220.
 — Vaggia, 220, 224.
 BUONINSEGNI. — Ved. BONINSEGNI.
 BUONUOMINI, 70, 108, 549, 550, 567.
 — (I quattro), 351.
 — (I dodici), 1, 15, 30, 65, 67, 70, 80, 81, 108, 109, 111, 131, 160-162, 167, 231, 249, 267, 280, 317, 321, 331, 345, 356, 358, 440, 449, 451, 468, 544, 547, 548, 550, 552-560, 562-569; 571-574, 576-580, 582-586, 588, 590-593, 595-600, 603, 608, 610, 616, 617, 620, 624, 630, 631, 636, 646, 665, 681; Notaro dei, 26.
 — (I quattordici), 14, 39, 71; Notaro dei, 26, 30, 31.
 BURCHIELLO, 246, 259.
 BUSCI, Guglielmo di, 661, 676.
 BUSINI Giambattista cit., XIV, 319, 321, 322, 328.
 BUSTE, 528, 529.
 BUTI, 509.
 BUTI Lorenzo. — Ved. LAURENTIUS *Iohannis*.
- C**
- CACCIAFUORI Dati — Ved. DATUS *Cacciafuori*.
 CACCIALUPI Francesco. — Ved. FRANCISCHUS *Vermigli*.
 CACCINI, famiglia, 246.
 — Francesco, 140.
 CAIANI Andrea, 511, 513.
 CALABRIA, 624, 627, 629. — Ved. DUCA di Calabria.
 CALABRO, precone, 401.
 CALANDRINI. — Ved. CARONDINI.
 — Stefano, 507.
 CALCAGNI Piero, 498.
 CALCIONE, 675.
 CALCONDILA Demetrio, 282.
 CALENDE, 432.
 CALENZANO, 486, 489, 495. — Ved. BINDO di Nigi; DIONISIUS *Bindi*; GINO di Giovanni; IOHANNES *Gini*, o *Dini*; LAPO di Spina.
 CALIMALA, 624; Statuto di, 417.
 CALISSE Carlo cit., XIV, 5.
 CALLIGRAFI, 250.
 CALZOLAIO. — Ved. DEL CALZOLAIO.
 CAMALDOLI, Generale dell'Ordine di, 414.
 CAMARLINGHI, 7, 9, 450; fiorentini, 32, 102, 121, 171, 174, 175, 450, 555, 610.
 CAMBI Giovanni cit., XIV, 149, 155, 156, 158, 185, 190, 193, 202, 203, 205, 211-215, 218, 220-223, 229, 231, 247-249, 258, 282, 329.

CAMBI Bondone. — Ved. BONDONE di Cambio.
 — Manetto. — Ved. MANETTO di Cambio.
 CAMBINI Giovanni. — Ved. IOHANNES Cambini.
 CAMBIO di Michele, 486-488.
 CAMBIUS *Nicolai Salviati*, 495.
 CAMERA, 357, — Ved. ANGIOINI.
 — degli Atti, 33, 50, 63, 76, 91-93, 121, 123.
 — del Comune, 2, 34, 50, 51, 59, 64, 67, 68, 76, 77, 80, 85-88, 93, 97, 103, 107, 116, 117, 129, 150, 154, 156, 157, 160, 164, 165, 170-173, 176, 182, 183, 187, 207, 294, 340, 381, 446-448, 450, 454, 462, 464, 467, 534, 536, 546, 553, 554, 570, 571, 584, 590, 592, 617, 638, 646; Archivio della, 176, 218, 461-463, 465, 466; Camarlinghi, 32, 50, 62, 77, 93, 107, 164, 173, 201, 446, 447, 462, 466, 534, 536, 537, 540, 542-547, 553, 556, 557, 569, 578, 579, 581, 587, 697; Custode degli Atti della, 50, 67, 96, 168, 170, 461, 462, 464, 469, 470, 537, 538, 540, 546, 547, 553, 554, 570; entrata, 419, 421, 592, 596; Massai, 447; Notaro dell', 103, 150, 154, 156, 419; Provveditore della, 34, 201, 463, 468, 590, 592; Sindaci, 67; uscita, 83, 97, 117, 176, 421, 446, 451, 453, 464, 473, 592.
 — Dell'Arme, 7, 55, 67, 68, 70, 76, 77, 81, 83, 87, 89, 90, 92, 95, 101, 107, 110, 128, 130, 156, 166, 173, 216, 223, 244, 252, 254, 258, 285, 363, 378, 382, 383, 440-454, 457, 476, 536, 583, 585, 591, 595-597; Camarlinghi della, 76, 77, 81, 83, 87, 89, 90, 92, 101, 110, 130, 166, 173, 179, 180, 201, 216, 384, 447-455, 458, 540, 547, 549, 552-557; Custodi, 336, 548; entrata, 71, 453, 591; frati, 55, 68-70, 77, 101, 107, 128, 130, 156, 166, 450, 452, 455, 456, 458, 459, 469, 471, 556, 560; Giudice, 56, 80, 109, 110, 113, 154, 165, 169; Provveditore, 450, 452, 455, 456, 458, 459, 469, 471, 591, 595, 597; Udienza, 476; uscita, 75, 453, 591. — Ved. FUCECCHIO; SCARPERIA.
 — Fiscale, 338.
 CAMERINO, Podestà di, 150.
 CAMEROTTI Iacopo, 506.
 CAMPANA Bandino, 651.
 — Francesco, 326, 514.
 — Ved. DEL CAMPANA.
 CAMPANA. — Ved. SIENA, Consiglio della.
 CAMPANE, 555, 570, 650; suono delle, 33, 63, 474; tocchi, 473, 543.
 CAMPANILI, 10, 664.
 CAMPI, 77, 485, 488-490, 494, 506, 553. — Ved. ALIBRANDINO d' Uguccione; LAPI Simone; MASO di Luca; PIETRO d'Andrea.
 CAMPIA, Rolandino da, 146.
 CAMPIAMO, 691.
 CAMPO fiorentino, 358.
 — *Pauli*, 431.
 CAMPOLINO, 679.
 CANACCI Giovanni, 497.
 CANAPE, cordicelle di, 383,

CANCELLARIJ, 2, 3, 10.
 CANCELLARIUS, 12, 13, 19, 37.
 CANCELLAZIONI, 60, 65, 68, 87, 96, 100, 127, 130, 131, 171, 218, 226, 267, 463, 516, 551, 567.
 CANCELLERIA, 1, 5-7, 13, 22, 27, 46, 78, 79, 326, 357, 389, 434, 435, 468. — Ved. COSIMO I; DUCA d'Atene; FIRENZE; IMPERATORI; IMPERO Romano; LUCCA; NOTARO della Signoria; NOTARO delle Riformagioni; NOTARO delle Tratte; PISA; PRIORI; SIENA.
 — Fiorentina, VI, VIII, IX, 1, 8, 11, 13-15, 17, 18, 22-25, 35, 45-47, 56, 59, 63, 65, 90-92, 96, 98, 100, 107, 111, 116, 119, 120, 130, 132-134, 140, 142, 143, 150, 157-160, 169, 176, 178, 183, 188-192, 194, 195, 197-199, 205, 209, 214, 218, 219, 221, 222, 226, 228, 238-244, 248, 249, 253, 255, 256, 258-260, 263, 265, 268-271, 275, 276, 279, 280, 282, 285-289, 291, 292, 295, 296-306, 310, 312, 313, 315-318, 327, 329, 330, 332-334, 336, 339, 351, 354-359, 362, 363, 365, 366, 370, 371, 373-376, 378, 382, 384, 386, 387, 389, 391, 399, 400-403, 407, 409, 412, 413, 415-418, 420, 425, 427-434, 436-439, 442-444, 446, 452, 454, 456, 457-459, 461, 463, 464, 467, 468, 470-475, 478, 531, 536, 552, 589, 595, 598, 604, 607, 612, 613; di sopra, 478; di sotto, 478; prima, 78, 214, 231, 238, 248, 256, 265, 268, 288, 296, 325, 326, 366, 430, 457, 477, 514, 527, 599, 603, 608, 609, 611, 615, 623; seconda, 191, 197, 207, 213, 214, 231, 238, 244, 246, 250-252, 254, 256, 257, 261, 265, 268, 277, 279, 288-290, 296-301, 304, 306, 307, 312-315, 317, 327, 328, 333, 365-371, 374-376, 412-415, 417, 423, 430, 456, 457, 477, 514, 527, 605, 606, 608, 609, 611, 615; superiore, 477; diritti della, 78; duplicati, 338, 340, 353; membri, 46, 47, 194, 214; Notari, 180, 214; orarij, 161, 289, 302; entrata in ufficio, 473; uscita, 473, 471-474; stanze, 469, 474-479; ufficj, 476, 477; scherzi nella, 474; Sezioni della, VI. — Ved. UFFICJ; UFFICIALI; UFFICIALI di Palazzo; UFFICIO delle estrazioni, delle lettere, del Notaro della Signoria, del Notaro delle Riformagioni, dello Specchio.
 — de' Re, VI.
 — imperiale, VI, 1, 444.
 — pontificia, VI, 1, 4, 59, 435, 444.
 CANCELLERIE, V, 1, 2, 4, 7, 12, 14, 22, 24, 30, 39, 40, 44, 146, 251, 290, 335, 338, 346, 357, 359, 365, 389, 390, 396-398, 407, 412, 413, 423, 425, 435, 437-439, 442, 445, 465, 468, 478, 615; auliche, 241; degli istituti ecclesiastici, 1, 3, 4; laici, 1, 4; privati, 1, 4; pubblici, 1, 4; dei Comuni, 1, 14, 40; dei principati, 1, 3, 14, 22, 77, 389; dei sovrani, 14, 22, 78; delle città, 1, 14; delle repubbliche, 1, 22; ecclesiastiche, 3, 14; fiorentine, 12-14, 308, 312, 313, 327, 332; laiche, 3, 14, 22; princi-

- pesche, 342, 361; tasse delle, 3, 7, 8.
— Ved. LONGOBARDI.
- CANCELLERIIUS, 12.
- CANCELLI, 2.
- CANCELLIERE, 2, 5-7, 10, 11, 13, 22, 28, 40, 59, 64, 78, 80, 115, 116, 142, 194, 213, 214, 219, 232, 233, 421, 460; della Signoria, 28, 421; delle Riformagioni, 11, 219, 332; delle Tratte, 332, 333, 431. — Ved. AREZZO; BALIA (Dieci di); BOLOGNA; DUCA d'Atene; Duca di Calabria; ESTENSI; FEDERIGO III; GENOVA; LUCCA; MILANO; MONTOPOLI; NOTARO delle Tratte; OSTROGOTI; PISA; PISTOIA; RIFORMAGIONI; SIENA; SIGNORIA.
- del Comune di Firenze, VII-IX, 12-15, 18, 22-25, 34-38, 42, 43, 46-48, 55-60, 62, 64, 65, 68, 71-73, 77, 79, 80-83, 90, 91, 93, 105, 107, 111, 114, 116-120, 125, 127, 128, 130-140, 144, 148, 151, 152, 154-157, 159-161, 166, 173, 176, 178, 181-198, 200, 201, 206, 208, 210, 212, 213, 220-223, 229-232, 234, 236-239, 241-243, 247-250, 252, 253, 256-258, 264, 273-275, 277, 280, 281, 286, 287, 290-296, 306, 308, 310-314, 316, 325, 332, 333, 346, 355, 362, 363, 365, 366, 368, 369, 372, 373, 375, 376, 381, 384, 392, 434, 441, 443, 453, 456, 467, 472, 514; primo, 197, 214, 234, 244, 248, 250, 252, 257, 273, 286, 289-291, 293, 295, 296, 305, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 323, 325, 332, 333, 346, 366-369, 398, 399, 412, 421, 430, 431, 467, 468, 477, 478, 514, 544, 547, 548, 578, 579, 581, 589, 591, 592, 594, 595, 599-614, 619-623, 656, 699; secondo, 196, 197, 208, 214, 221, 231, 234, 244-249, 251, 254, 256, 259, 264, 265, 277, 281, 288-290, 295-297, 301, 306, 307, 313, 314, 325, 327, 332, 333, 366-396, 376, 398, 399, 412, 421, 424, 477, 478, 514, 535, 536, 595-614, 622; straordinario, 118, 119; guadagni del, 95-99, 104, 139-141, 187; orario, 161; tributo al, 187. — Ved. MAINETTO.
- CANCELLIERI, V-IX, 1-11, 13, 15, 16, 22, 25, 28, 39-41, 47, 86, 91, 99, 115, 133, 137, 143, 144, 146, 151, 152, 186, 243, 244, 246, 249, 257, 258, 261, 263, 267, 274, 277, 287, 290-293, 302, 308, 345, 346, 383, 399, 414, 416, 430, 442, 444, 454; degli abati, 4; degli istituti ecclesiastici, 3; laici, 3; dei Conti, 4; dei monasteri, 3, 4; dei principi, 4, 22, 274; dei re, 4, 40, 45; dei Signori, 4; dei tribunali, 4; dei Vescovi, 4; dei villaggi, 4; delle chiese, 3, 4; delle città, 4; delle comunità, 4; delle diocesi, 3. — Ved. COMUNE di Firenze; FRANCIA; ITALIA; LUCCA; NORMANNI; PALESTINA; PARIGI; PISA; PISTOIA; SIENA.
- fiorentini, 4, 5, 12, 13, 38, 94, 96, 99, 116, 228, 255, 267, 268, 271, 279, 281, 285, 288, 295, 299, 300, 302, 304, 305, 308, 309, 314, 318, 325, 327, 329, 332, 339, 345, 346, 364, 369, 370, 376, 378, 384, 397, 416, 421, 423-425, 429, 430, 431, 448, 454, 456, 459, 460, 474, 595, 615.
- medievali, 3, 4, 11, 40.
- CANCELLIERI, famiglia, 694, 702.
- Niccolò, 686.
- Ricciardo, 688, 689, 693-695, 700-703.
- Schiatta, 695.
- CANDELOTTI, 536, 537.
- CANESTRINI Giuseppe cit., XV, 138, 359, 381, 382, 422, 623.
- CANONI, 237.
- CANOVIERI, 245.
- CANTANFANTI Francesco, 502.
- CANTE di Bonaventura, 489.
- di Giovanni, 494.
- CANTINI Lorenzo cit., XV, 384.
- CANTORIBUS, *Ninus de*, 30.
- CANTU BURY, 146.
- CAPALLE, 489.
- CAPASSO Bartolommeo cit., XV, 338, 359.
- CAPEI Pietro cit., XV, 359.
- CAPELLI Pasquino, 146, 151, 152.
- CAPI di famiglia, 373.
- CAPITALE, 89; interesse del, 89.
- CAPITANATI, 107.
- CAPITANI, 1, 57, 67, 69, 71, 81, 107, 129, 130, 340, 359, 367, 381, 391, 400, 402, 447, 584, 628, 634, 635, 637, 638, 642, 650, 654, 660, 662, 665, 668, 686, 692, 699, 700.
- di guerra (I dodici), 23.
- CAPITANI Bartolommeo. — Ved. BARTOLOMMEO di Benedetto.
- CAPITANO della guerra, 65, 68, 248, 312, 358, 377, 624, 625, 627, 629, 631, 632, 642, 646, 649, 655, 671, 678, 685.
- del Popolo, 18, 19, 23, 24, 27-33, 35-37, 42, 43, 45, 47-50, 56, 57, 61, 61, 66, 70, 103, 109, 111, 166, 167, 178, 272, 348, 355-357, 360, 370, 391, 392, 399, 400, 402, 403, 475, 534, 539, 541, 542, 545-547, 549-551, 555, 570, 571, 582, 624, 625, 627, 629, 631, 632, 643, 646, 649, 655, 671, 678; Collaterali del, 66, 70, 541, 542, 550, 551; Famiglia, 543; Notari, 19, 541, 542, 545, 550; Sindaci, 56, 118.
- di Custodia, 685.
- CAPITOLAZIONI, 441.
- CAPITOLI, collezione archivistica, XV, 19, 33, 55, 116, 161, 359, 371, 374, 459, 463, 466-468, 532.
- CAPITOLI ecclesiastici, 3, 629, 630.
- CAPITUDINI delle dodici Arti maggiori, 26, 27, 65, 345, 436; Consiglio delle, 26, 27, 31, 347.
- (Le sette), 4, 41, 67.
- CAPONUS Guido, 53.
- CAPOSELVE, 37.
- CAPPA. — Ved. DEL CAPPA.
- CAPPELLE, 38, 68, 216, 272, 273, 322; della Corte, 3.
- CAPPELLO, *Mingus Bonamichi de*, 488.
- Ved. DEL CAPPELLO.
- CAPPONI Angelo, 599.
- Congiura del, 307.
- Gino, il Giovane, cit., XV, 26, 32, 89, 185, 358, 420.

- CAPPONI Gino, il Vecchio, cit., XV, 20, 121, 125, 382.
 — Neri di Gino, 204.
 — Niccolò, 320, 325.
 — Piero, 266.
 CAPPONUS. — Ved. CAPONUS.
 CAPRAIA, 489.
 — Lotterio da, 641.
 CAPRONA, Lippo da, 667.
 CAPUA, 406.
 CARABELLESE Francesco, 114.
 CARATTERI tipografici, 246.
 CARBONE Francesco, 142.
 CARCERATI, 10, 70, 85, 89, 102, 110, 139, 178, 262, 263, 273, 319, 372, 378, 551, 596.
 CARCERI, 89.
 CARCHELLI Bernardo, 493, 495.
 CARCHERELLI. — Ved. CARCHELLI.
 CARDI Bindo. — Ved. BINDO di Giovanni; BINDO di Lodovico.
 — Francesco, 504.
 — Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Bindo.
 — Lorenzo, 511.
 — Pietro, 513.
 — Ved. CIARDI.
 CARDINALI, 62, 136, 142, 145, 154, 193, 231, 322, 326, 329, 344, 355, 360, 406, 409, 412, 429, 470, 544, 641, 650, 651, 681, 698, 699.
 CARDINO di Dino, 76, 77, 82, 111, 349, 352, 514, 553, 554.
 CAREGGI, 216, 487.
 CARESTIA, 630.
 CARLETTO di Benvenuto. — Ved. SCHARLATUS *Benvenuti*.
 CARLI Orlando. — Ved. ORLANDO di Giovanni.
 CARLO IV, 379, 409, 469.
 — V, 322, 326.
 — di Giovanni, 507, 508.
 — il Grosso, 22.
 — Magno, 20, 426, 434.
 CARMIGNANO, 309.
 CARNASCIALE, 303.
 CARNEADE, 247.
 CARNI, astensione dalle, 384.
 CAROLI Orlando, 497.
 CAROLINGI, leggenda de', 143, 443.
 CARONDINI Giovanni, 503, 504, 508.
 — Tommaso. — Ved. TOMMASO di Domenico.
 CARRAIA, 484, 485. — Ved. SACCO di Dato; UBERTUS *Roberti*.
 CARSIDONI Antonio. — Ved. ANTONIO di Giovanni.
 — Giovanni, 506, 507, 511.
 CARTA, 7, 66, 137, 243, 342, 346, 382, 418, 442, 451, 454-456, 458.
 CARTAPECORÀ, 66, 346, 455, 462, 550, 561-563, 594.
 CARTE, 3, 7, 10, 21, 48, 58, 88, 89, 116, 120, 382, 415, 438, 440, 449-451, 454-456, 464, 466, 595; antiche, 246, 371, 438, 440, 443, 446-448; membranacee, 244, 570; private, 2, 3, 397, 432; pubbliche, 7, 8, 432; Strozziiane, 528, 529, 536, 537, 546, 556, 661, 673.
 CARTEGGI, 135, 137, 138, 140, 146, 303, 353, 355, 361, 375, 376, 415, 442, 631, 649, 684, 692.
 CARTOLAI, 192, 210, 455, 469, 474, 536.
 CARTOLAIO. — Ved. DEL CARTOLAIO.
 CARTULARJ, 2, 461.
 CARUCCI Luca, 510.
 CASA. — Ved. DELLA CASA.
 CASAGLIA, 488, 489.
 CASALE, 702.
 CASALECCHIO, Chiese di, 414.
 CASANOVA Eugenio, VI, XV. — Ved. DEL VECCHIO A. e Casanova E.
 CASAVECCHIA, Maria da, 282.
 CASCESI, Angelo da, 510.
 CASCIANI Piero. — Ved. PIERUS *Stefani Casciani*.
 — Stefano. — Ved. STEFANUS *Casciani*.
 CASCIOTTI Giovanni. — Ved. CASCIOTTO di Giovanni.
 CASCIOTTO di Giovanni, 490-492, 579.
 CASE, 61, 95, 121, 150, 219, 449.
 CASENTINO, 239, 246, 247, 283, 653, 684.
 CASINI Giuliano, 503, 505.
 — Taddeo, 283.
 CASSAZIONI, 49, 60, 76, 78, 100, 102, 103, 129, 173, 185, 186, 190, 202, 203, 211, 260, 262, 265, 267, 268, 270, 284, 305-307, 309, 313, 314, 328, 549.
 CASSE, 69, 70, 78, 109, 207, 277, 291, 301, 470, 550, 563, 618.
 CASSETTE, 126, 182, 183, 272.
 CASSI Bindo. — Ved. BINDO di Lodovico.
 — Lodovico, 503.
 CASSINESI, Benedettine, 648.
 CASSIODORO cit., XV, 2, 20, 145, 396, 442.
 CASSONE. — Ved. ARMADIO.
 CASTAGNA, torre della, 475.
 CASTEL dell'Alpe, 304.
 CASTEL della Pieve, 378, 653, 655, 656.
 CASTEL Fiorentino, 82, 88, 130, 317, 486-489, 491-493, 496. — Ved. BARTOLOMEO d' Alamanno; BENEDICTUS *Tempi*; CAMBIO di Michele; FAZIO di Gonzo; FRANCISCUS *Lapi*; GIOVANNI di Nicolò; GORO di Grifo; LIPPO di Caio; MATTIO di Pietro; MICHELE di FRANCESCO; NARDO di Caio; NICCOLO' di Giunta; SCHARLATTUS *Benvenuti*.
 CASTELFRANCO, 359, 496, 498, 502, 643.
 CASTELFRANCO di Sopra, 494, 496, 502. — Ved. CANTE di Giovanni; GIOVANNI di Neri; RICCIARDUS *Pieri*.
 CASTELLANI, 71, 72, 80, 107, 109, 110, 123, 133, 134, 327, 375, 447, 566, 606, 631, 638, 644, 648, 653, 659, 660, 666, 668, 671, 675, 676, 680.
 CASTELLANI Michele, 181, 184.
 CASTELLI, 10, 16, 35, 45, 56, 69, 78, 88, 91, 107, 122, 142, 450, 453, 689, 694; Ufficiali de', 451, 453, 532, 673, 676, 684.
 CASTELLO di legname, 478.
 CASTELLO di Rinuccio, 587, 488.
 CASTELLO, Santi da, 685, 686. — Ved. CASTEL San Giovanni; CITTA' di Castello.

- CASTELNUOVO, 644.
 CASTEL San Giovanni, 490-492, 494, 497.
 — Ved. **BENEDETTO**, o **BETTO** di Giovanni; **GIOVANNI** di Nepo; **GORRO** di Grifo; **PIETRO** di Ruggero; **RICCIARDUS** *Pieri*.
 CASTEL San Niccolò, 88, 659.
 CASTEL Santa Maria, 130, 676.
 CASTELVECCHIO, 153.
 CASTIGHI, 102.
 CASTIGLIA, Alfonso Re di, 23.
 CASTIGLION Aretino, 83, 88, 153, 638.
 — Marco da, 139.
 CASTIGLIONCHIO, Alberto da, 100, 102.
 — Lapo da, 138, 139.
 — O. da, 320.
 CASTIGLIONCHIO MARRADI, 470.
 CASTIGLIONE, 471.
 CASTRACANI Castruccio, 628, 632, 635.
 — Francesco, 639.
 CASTROCARO, Lodovico da, 312.
 CASTRONOVO, *Baldus* de, 358.
 CATANFANTI. — Ved. **CANTANFANTI**.
 CATIGNANO, 501, 503-505, 508, 512, 513.
 — Ved. **ANTONIO** di Niccolò; **DOMENICO** di Francesco; **FRANCESCO** di Domenico; **GIOVANNI** di Francesco; **MATTIA** di Domenico.
 — Paolo da, 317, 327, 513.
 CATTEDRALE Fiorentina, 133.
 CAUSE civili, 20, 21, 572, 584, 585, 622; criminali, 572.
 CAVALCANTI Giovanni cit., XV, 160, 162, 183, 283, 203, 209, 247, 274.
 — Guido, 40.
 CALVACATE, 59, 472, 550, 627.
 CAVALIERI, 68, 113, 131, 146, 149, 213, 220, 249, 258, 266, 268, 275, 312, 363, 450, 624-626, 628-630, 646, 648-650, 653-655, 657, 659, 661, 666, 668, 671, 675, 677, 679, 681, 686, 690, 700; aureati, 37; di Malta, 28; di Santo Stefano, 28.
 CAVALLERIA, 41.
 CAVALLONI Cavallone. — Ved. **DEL CAVALLONE**.
 CAVOUR (Via), 242, 243, 313.
 CECCARELLO di Bartoluccio, 668.
 CECCHI Antonio. — Ved. **ANTONIO** di Mariano.
 — Bartolommeo. — Ved. **BARTHOLOMEUS** *Cecchi*.
 — Cristoforo, 506, 509, 512.
 — Giovanni. — Ved. **GIOVANNI** di Francesco.
 — Girolamo, 509.
 — Iacopo, 488, 490, 645.
 — Leonardo, 511, 512.
 — Mariano, 511.
 — Niccolò. — Ved. **NICOLAUS** *Ciuti Cecchi*.
 CECCO di Guccio, 488.
 — di Ranuccio, 678.
 CECCONE. — Ved. **FRANCESCO** di Barone.
 CEDOLE, 32, 33, 62, 66, 69, 70, 83, 85, 103-113, 120, 161, 165, 171, 173, 179, 182, 199, 294, 346-348, 355, 363, 372, 452, 455, 457, 472, 478, 550-552, 558-565, 567, 672.
 CEI Puccino, 673.
 CELESTINO III, 397, 401.
 CENNI Bastiano, 509.
 CENNINA, 81, 648, 649, 660, 667-670, 684.
 CENNINI Bernardo, 246.
 — Giovan Francesco, 254, 261, 272.
 — Giovanni, 506.
 — Pietro, 246, 254, 468, 504, 505.
 CENSI, 435, 458, 469, 593.
 CENSURA, 3, 246, 270, 294.
 CENSURE, 401.
 CENTA. — Ved. **CRISTOFANO** di Michele.
 CEPPARELLO, 487.
 — Cortenuova da, 93.
 CERA, 7, 10, 65, 149, 150, 377, 379, 451, 453, 458, 469, 536, 537, 553, 554, 556.
 CERBACONE, latiname de' notari, 440.
 CERBAIA, Conte di, 671.
 CERBINI Pierozzo, 503, 505.
 CERI, 118, 169, 232, 449, 536.
 CERIMONIE, 131, 179, 245, 249, 293, 312; Maestro delle, 212.
 CERNA. — Ved. **DEL CERNA**.
 CERRETA, 640.
 CERRETANI (B.) cit., 478.
 — Iacopo, 232, 261, 262, 478.
 — Matteo, 232.
 CERRETO, 490.
 CERRINI Cristofano. — Ved. **CRISTOFANUS** *Angeli Cerrini*.
 CERRUGLIO, 629, 630, 646.
 CERTALDO, 35, 483, 487, 490, 500. — Ved. **BENEDETTO** di Dore; **DOMENICO** di Iacopo; **FRANCESCO** di Forte; **GHERARDO** di Sette; **IACOPO** di Iacopo; **LAPUS** *Pieri*.
 — Iacopo da, 27.
 CERTAME Coronario, 230.
 CERTIFICATI, 62, 360, 368.
 CERTOGNANO, 484.
 CESENA, 635.
 CETICA, 659, 675.
 CHABAILLE P. cit., XV.
 CHAPISCOLA, 4.
 CHELLI Neri. — Ved. **NERIUS** *Chelli*.
 CHELLUS Neri. — Ved. **NERIUS** *Chelli*.
 CHERICI 20, 34, 29, 40, 45, 149, 150, 240, 383, 396, 415, 429, 441, 651, 652.
 CHERICO. — Ved. **DEL CHERICO**.
 CHERMONTIERI Bartolo. — Ved. **BARTOLO** di Chermontieri.
 — di Bartolo, 492.
 — Monte, 493-495.
 CHIANE, 198, 247.
 CHIANTI, 206, 292, 407, 640; Podestà del, 147.
 CHIARAMONTIERI. — Ved. **CHERMONTIERI**.
 CHIAROZZO di Balduccio, 66.
 CHIARUCCI Guido. — Ved. **GUIDO** di Piero.
 CHIAVAIUOLI, Arte de', 560.
 CHIAVE del Tesoro, 42.
 CHIAVI, gonfalone, 79, 160.
 CHERMONTIERI. — Ved. **CHERMONTIERI**.
 CHIESA Cattolica, 3, 137, 383, 384, 405, 410, 411, 426, 429, 442, 469, 641, 651, 671, 678, 685, 687, 688, 690, 691, 693,

- 697, 698; Amministrazione della, 3; Campo, 237; censure, 132; gerarchia, 161, 231, 384; Legato, 629, 647, 656; Maliscalco, 628; Padri, 142, 426, 438; Patrimonio, 151, 185; Vicario del, 407.
- CHIESA Greca, 469.
— Latina, 469.
- CHIESE, 3, 4, 13, 40, 57, 121, 122, 150, 232, 311, 335, 381, 429, 441, 444, 458, 461, 463, 468, 477, 585, 635.
- CHIOSTRI, 158.
Chronicon Cavense, 4.
- CIACCHI Iacopo. — Ved. IACOBUS *Fei*.
- CIACCIONI Parente, 666, 667.
- CIAI Bartolommeo, 174, 270, 284, 288. — Ved. BARTOLOMMEO di Bambo.
— Benedetto, 490-492.
— Francesco, 492, 493.
— Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Ciaio.
— Nardo, 489. — Ved. NARDO di Ciaio.
- CIANGHIETTI. — Ved. CINGHIETTI.
- CIANO di Neri, 486.
- CIAN Vittorio cit., 281.
- CIARDI, o CARDI, Alessandro, 509.
— Benedetto, 502.
— Francesco, 506, 509.
— Lorenzo, 512, 513.
— Niccolò, 510.
— Ricciardo, 512, 513.
- CICCOLINI Paolo, 146.
- CICERONE, 20, 41, 42, 134, 209, 275, 276, 366, 396, 397, 426, 427, 438, 442.
- CICOINA, 153, 495.
- CIDONIO Demetrio, 146.
- CIFRE segrete, 138, 266, 329, 371.
- CINELLI Giovanni cit., 35.
- CINGHIETTI Lapo. — Ved. LAPUS *Cinghietti*.
- CINI Angelo. — Ved. ANGELO di Cinozzo.
— Guccio, 345.
— Paolo. — Ved. PAOLO di Cino.
— Piero. — Ved. PIERUS *Cini*.
- CINO di Benedetto, 500.
- CINOZZI Angelo. — Ved. ANGELO di Cinozzo.
- CINQUECENTO, Sala dei, 475, 476, 479.
- CINTOIA, Guido da, 75, 77, 553.
— San Bartolommeo a, 189.
- CIOLI Francesco. — Ved. FRANCISCHUS *Cioli*.
— Lorenzo, 512.
- CIOMPI, 118-124, 161, 464; atti de', 123, 124; Notaro, 123; Scrivano, 123; tumulto, 118-120, 151, 217, 462.
- CIONE di Baldovino, 57.
— di Ranieri, 487, 488.
— di Ruggerino. — Ved. MINERBETTI *Cione*.
- CIONETTI-BASTARI Filippo, 670, 673.
- CIONI Francesco. — Ved. LEONI Francesco.
— Michele. — Ved. MICHELE di Cione.
— Tommaso. — Ved. TOMMASO di Piero.
- CIPOLLA Carlo cit., XV, 47, 444, 623, 652.
- CIRCOLARI, 676.
- CIRIAGIO. — Ved. GHERARDO di Giovanni.
- CIRIEGIA. — Ved. GHERARDO di Giovanni.
- CISTERCENSI, Ordine religioso, 330, 384, 536, 548.
- CISTI di Lapo, 486.
- CITAZIONI, VII, VIII, 143, 171, 174, 369, 390, 443.
- CITORNIANO, 485.
- CITTA', 1, 4, 5, 11, 14, 20, 41, 42, 44, 107, 131, 136, 194, 398, 461, 544, 626.
— de' tempi Romani, 335.
— guelfe, 685.
— italiane, 41, 382.
— Toscane, lega tra le, 18, 36, 69, 352.
- CITTA' Cretese, 306.
- CITTA' di Castello, 57, 72, 129, 156, 162.
- CITTADINI, 10.
— fiorentini 12, 14, 15, 17, 27, 28, 32, 38-42, 45, 46, 54, 55, 62, 64, 65, 69, 70, 75, 82, 85-92, 96, 99, 100, 102-110, 117-121, 124, 126, 130, 131, 135-137, 140, 144, 150, 151, 152, 156, 159, 161-164, 167-170, 174-177, 180, 183, 186, 188-190, 193, 196, 197, 200, 203, 210-212, 218, 219, 222, 223, 229, 233, 235, 242, 243, 246, 248, 254, 257-259, 264, 265, 271, 273, 275, 280-282, 284, 287-289, 292, 310, 318, 321, 324, 325, 330, 331, 340, 344, 345, 348, 352, 355, 360, 365, 367, 370, 372, 375, 376, 387, 392, 407, 409, 412, 415, 418, 420, 423, 437, 441, 451, 453, 456, 460, 470, 472, 515, 538, 540, 541, 546, 549, 556-564, 569, 585, 588, 590, 599-601, 618, 619, 622, 625, 626, 628, 632, 634, 636, 642-644, 647, 650, 656, 657, 660-663, 665, 666, 672, 675, 683, 687, 696, 697, 699.
- CIUCCI Francesco. — Ved. FRANCESCO di Piero.
- CIUCCIO di Neri, 485.
- CIUTI Benincasa. — Ved. BENINCASA *Ciuti*.
- CIVILTA', VIII, 194, 286, 291, 317, 435, 443.
- CIVITAS *Fleltrensis*, 212.
- CIVITELLA, 639, 644, 660.
— Secca, 668.
- CLASSICI, 145, 229, 240, 366, 396, 426, 427, 429, 438, 439, 442, 443.
- CLEMENTE V, 403.
— VI, 384.
— VII, 315, 320, 329.
— VIII, 322, 442.
- COADIUTORI, IX, 33, 34, 46, 47, 53-56, 62, 63, 65, 67-71, 73, 75-77, 80, 82-88, 90-93, 98, 107, 109, 111, 116, 118, 119-123, 125-130, 132, 134, 139, 140, 150, 154-156, 159-161, 163-165, 167, 169, 175, 179-181, 183, 192, 195-197, 207, 209, 211, 214, 217, 218, 220, 221, 226, 228, 236, 239, 243, 245-247, 250-258, 260, 261, 267, 268, 270-272, 279, 281, 283-285, 292, 294, 295, 297, 301, 305, 307-309, 311, 312, 314, 315, 321, 323-325, 327, 328, 332, 333, 340, 342, 346, 348, 352, 362, 393, 395, 412, 459, 470, 474, 477, 490, 544, 546, 547, 551, 553, 558, 560, 569-571, 578, 579, 581, 582, 589, 592-594, 596, 600-613, 615, 619, 622.
- COCCUS *Pieri*, 487.
- CODICE Giustiniano cit., XV, 2.

- CODICI, 24, 25, 36, 60, 62, 66, 94, 148, 165, 193, 249, 257, 274, 317, 361, 370, 417, 420, 450, 457, 469; scrittori e correttori di, 246.
- CODIMOZZA, 635.
- COGNOMI, 374; formazione dei, 12, 221.
- COLLE di Valdelsa, 10, 68, 93, 161, 236, 238, 239, 241, 248-251, 255, 257, 268, 301, 326, 360, 399, 404, 450, 506, 514, 553, 554, 566, 612, 613, 646, 653, 654, 662, 668, 692; Comune di, 10; Notaro delle Riformagioni del, 10.
- Antonio da, 257, 267, 295, 407.
- Antonio di Piero da, 257, 267.
- Bernardo da, 327.
- di Valdinievole, 72.
- COLLEGATI, 367.
- COLLEGI, 28, 29, 50, 62, 64-67, 70, 71, 83, 87, 90, 91, 107, 110, 111, 117-119, 124-126, 128, 131, 132, 134, 135, 148, 149, 158, 159, 164, 166, 168, 169, 171-175, 177, 179-181, 190, 193, 196-198, 200-202, 205, 207, 208, 214, 215, 218, 226, 228, 230, 231, 233, 235, 242, 245, 250, 255, 256, 262-265, 267, 270, 272, 277, 280, 283, 284, 296, 302, 308, 319, 320, 330, 331, 336-339, 341, 344, 345, 348, 361, 367, 370, 372, 377, 381, 383, 388, 390, 393-395, 398, 417, 432, 433, 435, 440, 452, 455, 457, 458, 464, 470, 475, 515, 525, 532, 549, 551, 577, 578, 583-590, 592-594, 596-599, 601, 604, 608-610, 613-622, 678, 681.
- COLLENUCCIO Pandolfo, 275.
- COLLETTORE Pontificio, 266.
- COLLEZIONI, V, 372; di atti, VI, 35, 341, 342, 347, 350, 353, 361, 372, 374.
- COLOMBA, 382.
- COLONNA (Cardinal...), 651.
- Stefano, 328.
- COLTELLI, 126, 686.
- COLTELLINI, 227, 228, 234, 254.
- COMANDO, bastone del, 193, 283, 293, 312, 325.
- COMIZI, 135; pubblici, 20, 309.
- COMMEDIE, 315.
- COMMERCII, 131, 312.
- COMMISSARJ, 175, 178, 192, 194, 195, 203, 208, 218, 226, 252, 266, 267, 283, 297, 326, 331, 364-367, 372, 376, 412, 416, 424, 467, 589, 606, 618, 619, 636, 637, 639, 653.
- COMMISSARIE, 365, 370, 376, 432, 688.
- COMMISSARIO Pontificio, 266.
- COMMISSIONI, 55, 59, 64, 70, 86, 106, 109, 116, 176, 231, 388.
- agli ambasciatori, 93, 120, 127, 137, 166, 176-178, 195, 197, 222, 243, 252, 257, 266, 298, 313, 341, 344, 388, 420, 440, 595, 605, 614, 615, 619.
- COMPAGNANO, Diario, 122.
- COMPAGNI Buonacosa. — Ved. BONACOSA *Compagni*.
- Cante, 202.
- Dino cit., 55, 430.
- COMPAGNIA (Gran), 470.
- di ventura, 654, 655.
- COMPAGNIE, 344, 387, 389, 433, 544; Coadunatori delle, 55; Gonfalonieri, 55, 57, 65, 66, 69, 79-81, 106, 107, 109, 111, 122, 130, 160-162, 167, 170, 186, 187, 192, 198, 225, 229, 235, 249, 272, 280, 315, 317, 323, 331, 360, 449, 549, 550, 552, 554, 557-560, 563-570, 574, 576-580, 586, 588, 590-593, 595-600, 603, 608, 610, 616, 617, 620, 621, 624, 630, 631, 636, 646, 650, 653, 662, 665, 680, 681; Notaro dei, 66, 660; Preposti, 67.
- COMPAGNIE di commercio, 216, 222, 389, 566; fattori delle, 566.
- di ventura, 676.
- COMPARI, 232.
- COMPENSI, 29, 49-51, 59, 61, 62, 74, 76, 101, 102, 159, 197, 250, 395, 462, 464, 538.
- COMPILAZIONI, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 31, 39, 42, 53, 60, 77, 89, 129, 170, 180, 208, 249, 257, 295, 306, 331, 335, 346, 348, 351, 372, 386, 389, 390, 392, 393, 395, 412, 415, 418, 425, 436, 439-442, 457, 472.
- COMPLIMENTI, 404.
- COMPLOTTI, 632.
- COMPOSIZIONI, 438.
- COMPRESSE, 16, 88, 94, 373, 374.
- COMPROMESSI, 19, 92, 216, 369, 632.
- COMPUTO cronologico, 41, 98, 432, 433 fiorentino, 431. — Ved. STILE cronologico
- COMUNE di Firenze, 11-18, 21-24, 27, 28, 30-33, 35-37, 42, 43, 45, 53, 58, 59, 61, 63, 64, 69, 84, 98, 100-102, 104, 111, 112, 116, 119, 130, 149-151, 153-156, 159, 160, 163, 168-170, 173, 174, 176, 177, 196, 197, 208-210, 215, 218, 227, 228, 230, 233, 235, 237, 239, 247, 250, 252, 258, 259, 263, 272, 277, 281, 282, 284, 312, 320, 333, 335-337, 341, 345, 347, 348, 352-354, 356-358, 361-363, 367, 368, 374, 376-378, 380, 381, 384-392, 397-403, 408, 409, 411, 417, 418, 420, 425, 430-432, 436, 437, 441, 442, 444, 446-452, 454, 458, 460, 462-464, 467, 468, 470, 474, 540, 569-572, 574, 577, 581, 584, 590-599, 606-608, 610, 613, 614, 616, 617, 620-625, 629-635, 637-639, 643, 646, 648, 656, 658, 661, 663-668, 670, 672, 674-678, 680-684, 687-690, 692, 693, 695-699, 701-703; Cancellieri del, 99, 243, 244, 257, 258, 267, 287, 291; diritti, 55, 107, 119, 120, 335, 373, 460-463, 467, 468, 597, 598, 607, 616; Custode dei, 55, 119, 461, 467, 519; leoni del, 67, 446, 451, 548, 556; misure, 461; Procuratori, 5, 38, 79, 80, 177, 352; Ragionieri, 179, 451-453, 556, 591, 592, 643; Savj, 230; Sottocancelliere, 117. — Ved. AMBASCIATE; AMBASCIATORI; ANZIANI; ATTI; CAMERA; CANCELLIERE; CANCELLIERI; CONSIGLI; CONSIGLIERI NOTARI; PALAZZO del; RETTORI; SPECCHIO; UFFICJ; UFFICIALI.
- COMUNI, 1-4, 10-13, 20, 41, 42, 46, 62, 65, 115, 177, 218, 320, 344, 354-356, 387, 390, 398, 402, 405, 407, 416, 426, 443, 448, 451, 454, 456, 457, 464, 622, 623, 630, 631, 640, 643, 654, 659, 664, 675, 676, 683, 696, 697, 700; Atti dei, 387; Ufficj, 454. — Ved. AREZZO; FIRENZE; LUCCA; ORVIETO; PA-

- VIA; PESCIA; PISA; PISTOIA;
SIENA; VOLTERRA.
- COMUNI Italiani, V, VI, IX, 10, 20, 252,
356, 389, 416, 436, 443, 697-699.
- medievali maggiori, V, VI, 396; Minori,
11, 354, 396, 400.
- sottoposti a Firenze, 17, 78, 81, 88, 118,
135, 234, 407, 412, 418, 451, 456, 463;
ceri de' 118.
- Toscani, 10, 13, 36, 42, 88, 194, 218, 352,
353, 373, 387, 697, 698.
- COMUNIONE, 216.
- CONCESSIONI, 78, 84, 87, 440, 452.
- CONCILIO Generale, 340; Lateranense
(sesto), 3.
- CONCORRENTI, 432.
- CONCORSI, 189.
- CONCUSSIONE, 103, 104.
- CONDANNE, 6, 14, 51, 52, 56, 70, 79, 81,
85, 87, 99, 100, 102-104, 108, 122, 138,
139, 168, 169, 171-175, 177, 186, 211, 224,
263, 264, 270, 274, 285, 305, 307, 318,
325, 328, 329, 349, 373, 378, 399, 419,
450, 463, 516, 537-542, 545, 546, 551, 555,
566, 567, 571, 596, 597, 653, 657, 696;
liberazione da, 152, 373. — Ved. PISA.
- CONDOTTA, 67, 80, 91, 92, 95, 96, 107,
177, 214; Notaro della, 128, 206, 214,
419, 421, 453, 454, 591; Ufficiali, 67,
107, 636, 637, 649, 653; Ufficio della,
208, 228, 235, 381, 421, 454, 578, 579, 665.
- CONDOTTE, 375, 610.
- CONESTABILI, 447, 639, 644, 646, 659,
661, 663, 671, 676, 677, 681, 686.
- CONFEDERATI, 273, 442, 468.
- CONFERME, 31, 32, 58, 72, 75, 78, 90,
93, 129, 134, 150, 157, 161, 180-183,
196, 207, 212, 214, 218, 225, 228, 231,
339, 241, 245, 249-253, 255, 261, 264,
267, 268, 270, 277, 280, 282, 302, 303,
305, 314, 321, 331, 350, 580, 582, 593,
601, 608, 613-615.
- CONFESSIONE, 216.
- CONFINATI, 322, 323.
- CONFINE, pena del, 178, 211, 263, 307,
322, 329, 364, 689, 693, 694.
- CONFINI, 79, 319, 329, 364, 469.
- CONFISCA, 61, 263.
- CONGIURE, 92, 122, 233, 307, 452.
- CONSEGNE, 63, 69, 79, 80, 87, 90, 144,
167, 168, 464, 465, 467, 469.
- CONSERVATORI delle terre, 69, 107.
- CONSIGLI, 6, 8-10, 24, 400, 403. — Ved.
PAVIA; PISA; PISTOIA; SIENA.
- fiorentini, 1, 9-11, 14, 17-19, 22, 23,
26-28, 32, 33, 40, 41, 46, 53, 54, 57,
62-65, 67, 68, 71, 77, 86, 89, 90, 93,
94, 101, 106, 108, 119, 124, 125, 131,
134, 163, 164, 181, 182, 193, 201, 203,
261, 262, 273, 291, 308, 321, 329, 341-
345, 347, 348, 352, 353, 358, 370, 372-
376, 387, 388, 389, 391-393, 395, 402,
403, 416-418, 425, 432-434, 436, 440, 447,
450, 456, 462, 473-475, 478, 535, 536, 545,
546, 569, 570, 584, 593, 602, 620, 621,
625, 629, 632, 638, 658, 678; dei Priori
delle Arti, 16, 56, 60; del Capitano,
o del Popolo, 11, 19, 27, 29, 30-32, 34,
38, 49-51, 53, 54, 57, 61, 64, 65, 69, 75,
76, 80, 83, 84, 95, 102, 106, 107, 109-
111, 117, 118, 121, 124, 126, 132, 133,
150, 156, 162, 165, 166, 173-175, 179, 180,
185, 190, 196, 199, 201, 204, 206, 207, 226,
233, 235, 242, 267, 340-342, 344, 347,
353, 354, 387, 393, 394, 419, 451, 534,
541, 542, 546-549, 552, 554, 555, 557, 565-
570, 573-578, 583, 585-587, 589, 590, 592,
594, 597, 598, 610; del Comune, 11, 14,
17, 19, 23, 24, 27-30, 31-34, 38, 42, 45,
49-51, 53, 54, 60, 61, 63, 64, 72, 76, 80,
81, 84, 102, 106, 107, 109, 110, 112, 121,
132, 133, 135, 150, 173-175, 179, 180, 185,
190, 192, 308, 341, 342, 344, 347, 387,
391-394, 419, 451, 475, 541, 542, 545,
547-549, 552, 554-557, 565, 569-571, 573-
578, 583, 585-587, 589-594, 597, 598, 610,
642; della Massa di Parte Guelfa, 18,
19; delle Capititudini delle 12 Arti
Maggiori, 19, 27, 31, 34, 50, 53, 60, 536,
537; proposte nei, 33.
- CONSIGLI Maggiori, 64, 377, 490.
- Opportuni, 31, 53, 77, 90, 180, 556, 564,
572, 576, 594, 603, 605, 607, 611, 615.
- Segreti, 135, 169.
- CONSIGLIERI, 18, 21, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 41, 43, 55, 63, 83, 89, 90, 95, 343,
345, 348, 618, 624; della Repubblica,
133, 326, 327, 385, 393, 394, 419, 450,
474, 536, 546, 555, 576, 608.
- CONSIGLIO degli Ottanta, 267, 271, 272,
277, 279, 280, 282-284, 288, 301, 302, 325,
330, 331, 395, 478, 617-621.
- dei Cento, 27, 29, 31, 34, 48-51, 53, 65,
228, 229, 233, 235, 245, 250, 253, 255,
308, 314, 316, 342, 353, 394, 455, 523,
524, 535-537, 542, 600, 601, 603, 607-611,
613, 614.
- dei Dugento, 172, 342.
- dei Richiesti, 304.
- dei Sessanta, 182.
- dei Settanta, 308, 395.
- del Duca d'Atene, 78.
- del Giudice Sindaco. — Ved. CONSI-
GLIO del capitano.
- della Massa di Parte Guelfa, 18. —
Ved. CONSIGLI della....
- di Savj, 29, 34.
- Generale del Comune, 29-31, 34, 55, 60,
68, 90, 95, 117, 118, 150, 156, 163, 190,
192, 196, 199, 201, 204-207, 218, 226,
231, 233, 235, 242, 256, 267, 275, 308,
344, 347, 353, 354, 387, 393, 394, 419,
451, 536; Speciale, 29, 536. — Ved.
CONSIGLI del Comune.
- Generale del Popolo, 27, 29, 34, 53, 55,
58, 80, 90, 190, 192, 196, 231, 267, 273,
275, 344, 347, 353, 354, 387, 393, 394,
419, 451, 536; Speciale, 29, 34, 53, 536,
537. — Ved. CONSIGLI del Comune.
- Maggiore, 224, 261, 263, 267, 271, 272,
277, 279-284, 288, 291, 313, 314, 318, 319,
322, 324, 330, 331, 342, 395, 470, 476, 590,
616, 617, 620, 621; Sala del, 272, 618.
- Minore. — Ved. CONSIGLIO degli
Ottanta.
- Nuovo dei Novanta, 35.
- Speciale del Difensore, 27.
- Terzo, 228.

- CONSIGLIO di Giambene, 37.
 CONSOLI, 1, 11, 12, 15, 16, 258, 264; della giustizia, 16;
 — Fiorentini, 12, 15, 353, 354, 390, 397, 401; Deliberazioni de', 336; Notaro, 1, 16, 336; Privilegi, 16; della giustizia, 66.
 — Pisani, 5.
 — Romani, 431.
 CONSORTI, 109, 118, 121, 122, 128, 129, 164, 167, 560, 564-568.
 CONSTITUTIONES *Lichfeldenses* cit., 3.
 CONSUECUDINI, 22, 24, 35, 58, 68, 69, 72, 99, 116, 126, 127, 179, 197, 198, 276, 285, 346, 398, 401, 427, 438, 599, 602, 620; cancelleresche, 107, 137, 310, 346, 388, 407; notarili, 389, 438.
 CONSULTE, 26, 28-35, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 119, 147, 160, 341-348, 643, 663.
 CONSULTE e Pratiche, 103, 116, 122, 128, 130, 131, 135, 137, 141, 162, 169, 182, 186, 192, 203, 224, 273, 331, 341, 343, 344, 432, 455, 457, 515, 516, 666, 673, 678, 680-682.
 CONSULTI di Savj, 373.
 CONSULTORI. — Ved. SAVJ.
 CONTADINI, 546, 661, 674, 685; Notaro de' Difensori de', 419.
 CONTADINI Michele. — Ved. MICHAEL *Vestri...*
 CONTADO. — Ved. FIRENZE.
 — Fiorentino, 13, 64, 67, 84, 97, 118, 122, 132, 135, 148, 159, 161, 163, 167, 173, 176, 177, 183, 207, 225, 251, 263, 292, 310, 360, 412, 452, 457, 462, 463, 466, 544, 564, 565, 568, 580, 581, 584, 587, 593, 637, 658, 674, 684, 694, 695; Difensori del, 97; Doganieri, 452; Estimo, 97; Gonfalonieri, 685, 686; Notaro de' Cinque del, 264.
 CONTAGIO, 133.
 CONTANDINI Michele. — Ved. MICHAEL *Vestri...*
 CONTESE, 99, 310.
 CONTI, 2, 34, 402, 444; palatini, 155, 160, 213, 214, 266, 319.
 CONTI Giovanni, 443.
 CONTRATTI, 467, 533.
 — senesi, 7.
 CONTRAVVENZIONI, 48, 87, 127.
 CONTROVERSIE, 130, 275, 443.
 CONTUCCI Azzolino. — Ved. AZZOLINO di Contuccio.
 — Filippo. — Ved. FILIPPO di Contuccio.
 CONTUCCINI Filippo, 488.
 CONVEGNI, 141, 144, 189.
 CONVENTI, 13, 40, 109, 236, 278, 335, 381, 384, 386, 387, 389, 438, 461, 467, 468; frati de', 109.
 CONVENTO (della lana) d'Oltrarno, 91; di San Martino, 81, 91, 129, 132; di San Piero Scheraggio, 94.
 CONVENZIONI, 43, 154, 416, 532, 544.
 CONVERSANO Giovanni, 143, 145, 147.
 CONVERSAZIONI, 40.
 CONVITI, 141.
 COPIARJ, 115, 370, 371, 456, 531.
 COPIE, 5, 7, 9, 10, 18, 24, 25, 28-30, 32, 34, 48-50, 51-55, 61, 63-65, 76, 77, 83-86, 108, 111, 124, 139, 143-147, 149, 155, 163, 165, 167, 172, 179, 182, 192, 198, 201, 208, 211, 218, 225, 226, 234-236, 238, 243, 251, 252, 294, 337, 340, 341, 346, 351-354, 357, 359, 361, 363-365, 367, 368, 371, 373, 377, 380, 393, 413, 417, 419, 421-424, 438, 442, 454 455-457, 459, 461-467, 477, 534, 537, 538, 540, 545, 546, 570, 571, 573, 579, 590, 594, 595, 598, 605-607, 614, 615, 625, 641, 651, 654.
 COPISTI, 65, 252.
 CORAZZE, 447, 449, 548.
 CORAZZINI Giuseppe Odoardo cit., XV, 122, 125, 256, 263, 267, 285, 381, 462.
 COREGLIA, 639, 666.
 CORNIOLA, 382.
 CORNIOLE, Giovanni delle, 380.
 CORNO. — Ved. DEL CORNO.
 CORONE, 150, 197, 198.
 CORPI amministrativi, 99; morali, 179; politici, 99.
 CORPORAZIONE, 389, 433.
Corpus iuris civilis cit., XV, 2.
 CORRADUCCI Giorgio, 88.
 CORREDO, Carte di, 377, 398, 457, 532.
 CORREGGIO, Azzo da, 633.
 — Guido da, 18, 19.
 CORRIERI, 177, 592, 652.
 CORRISPONDENZA, 41, 104, 138, 143, 144, 156, 157, 159, 181, 300, 354, 355, 366, 376, 384, 422, 428, 443.
 CORRUTTELA, 136.
 CORSANO, 317.
 CORSI Alfonso, 510.
 — Bartolommeo, 502, 503.
 — Giovanni, 322.
 — Piero. — Ved. PIERUS *Corsi*.
 CORSINI Andrea. — Ved. ANDREA di Guido.
 — Caterina, 212.
 — Filippo, 144.
 — Gherardo, 616.
 — Guido. — Ved. GUIDO *Corsini*.
 — Luca, 266.
 — Tommaso, 422, 639.
 CORSO di Cione, 57.
 — di Gherardo, 66, 514.
 CORSO Gregoriano, 397.
 CORTE, 3, 318, 445; Imperiale, 444; Pontificia, 190, 197, 220, 429, 443, 444, 641, 650-652, 681, 688, 690.
 — Biblioteche della, 3.
 CORTESI Antonio, 503, 504.
 — Bernardo, 506.
 CORTI, 37, 567; feudali, 389; medievali, 13, 65, 131, 144, 149, 274; straniera, 131, 143, 307. — Ved. ARAGONA; ESTENSI.
 CORTONA, 134, 153, 226, 408, 653.
 — Cardinal di, 319.
 CORVARA, Abate di, 699.
 — Pietro da, 629.
 CORVINO Matteo, 257.
 COSCIENZA, 260.
 COSIMO I, 56; Cancelleria di, 326.
 COSMA e Damiano, santi, 273.
 COSMOGRAFIA, 311.
 COSTANTINOPOLI, Patriarca di, 193.

- COSTANTINO Psellos, 4.
 COSTANZA, 219; Concilio di, 162, 219.
Costituto cit., XVI, 31, 34.
Costituto senese del 1262, 8; *cit.*, 9.
 — *Senese del 1309-10* volgarizzato, 8, 9, 51, 59, 417, 419.
 COSTITUZIONE, 30; comunale, 17, 26, 388; del 1494, 334.
 COVONI Giovanni, 688, 689, 694.
 CREDITORI, 57, 63, 596, 597, 667.
 CREMONA, 21, 22, 82.
 CRESCIMBENI Giovan Mario *cit.*, XVI, 81.
 CRESPOLE, 689, 690, 693-695.
 CRESTA, marito di Bice Latini, 57.
 — *Ved.* DEL CRESTA.
 CRISOLORA (Emanuele), 146.
 CRISTIANESIMO, 20, 141, 143, 212.
 CRISTIANI, 143, 216.
 CHRISTIANI Michele, 62, 488, 490.
 CRISTOFANO (Maestro), 345.
 — di Michele, 582.
 — di Nuccio, frate, 452.
 — di Vanni, 93.
 CRISTOFANUS *Angeli Cerrini*, 494.
 — *Bindi*, 493.
 — *Niccolai Pagnozzi*, 498.
 CRISTOFARI Filippo. — *Ved.* FILIPPO di Cristofano.
 CRISTOFORI Francesco *cit.*, XVI, 25.
 CRITICA, 143, 318.
 CRONACHE, 4, 47, 335, 439, 442, 444, 460, 673.
 CRONISTA, 4, 35, 36, 65, 88, 100, 122, 124, 215, 396, 434, 439, 442, 444, 473, 673.
 CRONOLOGI, 236, 359, 361.
 CRONOLOGIA, 338, 351, 359, 362, 363, 369, 375, 433, 457.
 CRUCCI Cruccio. — *Ved.* CIUCCIO di Neri.
 CRUSCA, Accademia della *cit.*, XVI, 176.
 CUCINA, 449.
 CULTURA, V, VI, IX, XVI, 3, 20, 39, 41, 192, 194, 246, 274, 276, 280, 291, 306, 311, 322, 383, 387, 415, 416, 426, 427, 435, 438, 440, 452, 460; giuridica, 442; storica, 442.
 CUMA, 13.
 CUOCHI, 449.
 CURIA, 3, 11, 16, 551, 599-603, 605; degli appelli, nullità ed esenzioni, 435, 436; Fiorentina, 136, 158, 245, 251, 437; Pontificia, 20, 21, 24, 92, 115, 142, 159, 189, 221, 231, 354, 373, 383, 397, 428, 429, 443.
 CURIE, 94, 102, 158, 418, 435; Attuarj delle, 1, 16; Uscieri, 3; civili, 436, 459; di Palestina, 1; giudiziarie, 19, 418; medievali, 3, 11, 435.
 CURSORI, 449, 548.
 CUSTODI, 7.
- D**
- DAL BORGO Flaminio *cit.*, XVI, 36.
 DALLA PARTE Giovanni. — *Ved.* GIOVANNI d'Attavante.
 DALLA TORRE Guido, 641.
 DAMIANO (San Pier), 438.
 DANDI Iacopo. — *Ved.* IACOBUS *Ben-civenni*.
 DANELLI Antonio, 292, 511.
 DANIELLI. — *Ved.* DANELLI.
 DANNI, 32, 95, 96, 103, 120, 124, 237, 347, 463, 467.
 DANTI Antonio. — *Ved.* UGHI Antonio.
 DATAZIONE, 433, 436.
 DATE, 16, 104, 240, 241, 364, 392, 413, 432, 433, 436, 437, 531.
 DATI Donodeo. — *Ved.* DONOSDEUS *Dati*.
 — *Goro cit.*, XVI, 35.
 — Leonardo *cit.*, 215.
 — Zanobi. — *Ved.* ZENOBIUS *Dati*, o *Datti*.
 DATINI Marco, 140, 178, 440.
 DATTI. — *Ved.* DATI.
 — Zanobi. — *Ved.* ZENOBIUS *Dati*, o *Datti*.
 DATUS *Cacciafuori*, 483.
 DA UZZANO, famiglia, 190.
 DAVANZATI Davanzato, 498.
 — Lorenzo, 599.
 DAVIDSOHN Roberto *cit.*, XV, 4, 5, 16, 17, 23-25, 35, 37, 44, 55, 58, 81, 143, 355, 357, 361, 377-379, 382, 397, 399, 426, 460, 461, 476, 624, 628, 629.
 DE BATINES Colomb *cit.*, XIII, 419.
 DEBITI, 6, 52, 96, 144, 163, 171, 173, 217, 219, 224, 248, 314, 584, 642, 664.
 DEBITORI, 63, 170, 248; esclusi dagli affari, 170, 176, 551, 596.
 DECAPITAZIONE, 61.
 DECHANUS, 4.
 DECIMA, 310.
 DECRETI, 8, 17, 63, 77, 78, 120, 130, 149, 215, 221, 245, 248, 260, 262, 324, 336-360, 374, 384, 388, 419, 449, 469, 474, 545, 546, 571, 590, 696.
 DEGLI AZZI Giustiniano *cit.*, XVI, 56, 58, 82, 122, 237, 623, 624, 628, 629, 636, 642, 644, 648-650, 653, 660, 662, 663, 674, 678, 685, 686.
 DEI Bartolommeo, 295, 311, 490, 506, 508.
 — Naddo, 505.
 DEL BADIA Iodoco *cit.*, XVI, 316, 474.
 DEL BALZO Carlo *cit.*, XVI, 274.
 DEL BELLACCIO Niccolò, 205.
 DEL BENE Francesco, 141.
 — Giovanni, 582.
 — Paolo. — *Ved.* PAOLO di Volta.
 DEL BESSO Piero, 507.
 DEL CALZOLAIO Niccolò. — *Ved.* NICCOLO di Francesco.
 DEL CAMPANA Niccolò, 505.
 DEL CAPPA Niccolò, 502.
 DEL CAPPELLO Francesco, 257, 267, 613.
 — Piero, 257.
 DEL CARTOLAIO Marco, 513.
 DEL CAVALLONE Bartolommeo, 511, 512.
 DEL CERNA Barone, 502.
 — Francesco. — *Ved.* FRANCESCO di Laino.
 DEL CHERICO Cenni, 484.

- DEL CORNO Donato, 308.
 DEL CRESTA Bellincione, 76.
 DEL DOLCE Francesco. — Ved. FRANCESCO di Dolce.
 DELEGAZIONI, 113.
 DEL FORESE Bartolommeo, 491.
 — Piero, 491.
 — Stefano, 497, 666, 695.
 DEL GIUDICE Giuseppe cit., XVI, 44.
 DELIBERAVERUNT, formula, 28, 391.
 DELIBERAZIONI, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 26-29, 31, 33, 48, 50, 51, 53, 62, 64-67, 78, 83-85, 110, 125, 130-132, 137, 158, 159, 168, 171-173, 177, 179-181, 184, 197, 204, 206, 211, 221, 226, 228, 243, 250, 260, 261, 264-267, 270, 297, 305, 308, 314, 317-320, 330, 336-344, 367, 368, 370, 372, 375, 384, 385, 387-392, 417, 432, 433, 435, 440, 441, 451, 455, 457, 465, 470, 472, 476, 554, 558, 573, 574, 578, 579, 584, 592, 596, 602, 606, 608, 609, 613-616, 619-622, 625, 626, 628, 644; bastardelli, o vacchette di, 526; Duplicati, 526, 527; Minutarj, 527; Protocolli, 33; Registri, 525, 526.
 DELISLE Leopold cit., XIV, 14, 59, 333, 455.
 DELITTI, 103.
 DELLA BELLA Giano, 42.
 DELLA CASA Antonio, 495.
 — Iacopo, 492, 493.
 — Lodovico, 496, 499.
 DELLA GHERARDESCA Costanza, 242.
 — Ugo, 242.
 DELLA ROBBIA Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Simone di Marco.
 DELLA SCALA Alberto, 79, 690, 691, 697, 693.
 DELLA SERRA Niccolò, 678.
 DELL'ASINO Niccolò, 83.
 DELLA STUFA Agnolo, 237.
 — Lorenzo, 202.
 DELLA TORRE Arnaldo cit., XVI, 141, 144, 155, 188, 189, 192, 209, 210, 212, 223, 230, 236, 238, 240, 247, 259, 266, 274, 317, 363.
 DELLA TOSA Bindo, 641.
 — Pino, 628, 629.
 — Rosso, 623.
 DELLA VALLE, famiglia, 259.
 — fratelli, 273.
 — Antonio, 251, 255, 256, 259, 263, 273, 281, 282, 295, 299-303, 510, 604, 607, 613.
 — Bartolommeo, 259.
 — Giovanni, 251, 259.
 — Girolamo di ser Antonio, 295.
 — Giuliano, 257, 259, 268, 282, 294, 300, 510, 615.
 — Piero, 259.
 DELLA VIGNA P., 22, 41, 397.
 DELLA VOLTA, famiglia, 673.
 DELLE BERTUCCE Battista, 497.
 DELL'ORAFO. — Ved. GEMMARI.
 DELLO SCAIO. — Ved. DELL'OSSAIO.
 DELL'OSSAIO Tommaso, 507, 509, 513.
 DEL LUNGO Isidoro cit., XVI, 25, 27, 35-38, 41, 44, 52, 56, 57, 99, 106, 212, 268, 271, 274, 313, 428, 441, 447, 673.
 DEL MAZZA Giuliano, 499-501.
 — Iacopo, 504, 505, 507-509.
 — Leonardo, 510.
 — Tommaso, 504, 508.
 DEL MAZZIERE Giovanni, 506.
 DEL MONACO Rinuccio, 81.
 DEL MONTE Zanobi, 496.
 DEL MORELLO Filippo, 510.
 DEL NERO Vanni, 450.
 DEL PACE Stefano. — Ved. CALANDRINI Stefano.
 DEL PALAGIO Guido, 154, 163.
 DEL PAPA Piero, 660.
 DEL POGGETTO (Cardinale.), 629, 630.
 DEL POZZO Popolo di S. Bartolommeo del, 137.
 DEL REDDITO Filippo. — Ved. REDDITI Filippo.
 DEL RICCO Guasparri, 123.
 — Ved. SANDRO di Buto.
 DEL ROSAIO Lapo, 495.
 DEL ROSSO Bartolommeo, 510, 512.
 DEL SARACINO Giovanni, 506.
 DEL SARTO Andrea, 273.
 DEL SERRA Antonio, 511.
 — Bernardo, 507, 510.
 — Giovanni, 509.
 — Piero, 503.
 DEL TROSCIA Antonio. — Ved. ANTONIO di Bandino, 498.
 DEL TUTTO. — Ved. IACOPO di Gherardo.
 DEL VECCHIO A. e Casanova E. cit., 19, 32.
 DEL VIVA Piero, 503.
 DEL ZACCHERIA Iacopo, 616.
 DE MAS LATRIES L., 398.
 DEMOCRAZIA, 99, 235, 282.
 DEMOSTENE, 209.
 DENUNZIE, 103, 163, 180.
 DEOTAIUTI Azonis, 16.
Deputazione (R.) Toscana di Storia Patria, XVII, IX.
 DEROGHE, 181, 310.
 DE ROZIERE Eugène cit., 20, 39, 387, 396, 426, 431.
 DESJARDINS A., 177, 178, 266, 313, 403, 410.
 DESMOND, Conte di, 440.
 DESINARI, 200, 210, 232, 264, 473, 474.
 DESPUIZ, Cardinale, 283.
 DESTINATARIO, 408.
 DETTATI, 398, 429, 430.
 DETTATORE del Comune. — Ved. CANCELLIERE.
 DETTATORI, 1, 4, 6-9, 11, 21, 22, 25, 41, 43, 65, 145, 149, 222, 396, 397, 425, 426, 430, 442, 454. — Ved. CANCELLIERI.
 DIALETTI, 417; volgari, 418; Modenese, 417.
 DIALETTICA, 426.
 DIARJ, 4, 295.
 DIAVOLO, 159.
 DICERIE, 166, 215, 453.
 DICHIARAZIONI, 421.
 DICOMANO, Bartolommeo da, 284.
 DICTATOR, 20. — Ved. DETTATORI; PETRUS de Bicconis; PISA; SIENA.
 DIECI di Ballia. — Ved. BALIA.

- DIECIAIUTI Paolo, 509.
 DIEDI Niccolò. — Ved. NICCOLO di Diede.
 DIETAIUTI Tommaso, 630, 639, 660, 691.
 DIETEFECI di Michele, 491.
 DIETISALVI *Bonini*, 488.
 DIFENSORE, 27, 33, 121, 134, 400, 543, 555; Sindaci del, 121.
 DIFESE, 20.
 DIFETTI, 375; Notaro dell'Ufficio de', 206, 419.
 DIGARD E. cit., XVIII, 388, 455.
 DIGNITÀ ecclesiastiche, 133.
 DILUVIO del 1333, 421.
 DINI Angiolieri. — Ved. ANGIOLE-RIUS *Dini*.
 — Bartolommeo, — Ved. BARTOLOM-MEO di Giovanni.
 — Francesco cit., 239.
 — Francesco notaro, 324.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Dini*; IOHANNES *Gini*.
 — Leonardo cit., 236, 273.
 DINO, 142.
 — della Rocca, 639.
 — di Cione, 57.
 — di Cola, 500.
 — di Scarfagno, 129, 130, 493, 495.
 DINUS *Manetti*, 485.
 DIODATI Dono. — Ved. DONOSDEUS *Dati*.
 DIOGESI, 3, 142, 153, 651.
 DIOMEDIEDE, notaro, 18.
 DIONE, 306.
 DIONISIO, o NISIO di Giovanni, 491, 492, 493, 495.
 DIONISIUS *Bindi*, 488.
 DIOTAIUTI d' Azzone, notaro, 16.
 DIOTEFECI, notaro, 17.
 DIOTIFECE di Niccolò, 488, 490, 491.
 DIPLOMATICA, I, VII.
 DIPLOMATISTI, 389.
 DIPLOMAZIA, VIII, 276, 405, 411, 415, 445, 446; Fiorentina, VIII; Italiana, 411.
 DIPLOMI, 475; imperiali, 439.
 DIRITTI civili, 100, 103, 186, 203, 248, 439, 441, 632, 684; politici, 186, 203, 333, 340; privati, 78, 89. — Ved. CANCEL-LLERIA; COMUNE; NOTARI; UFFICIALI.
 DIRITTO, 131, 240, 415, 439, 441; cano-nico, 229, 441; civile, 229; notarile, 389; privato, 387, 389, 392; pubblico, 218, 387, 389.
 DISCEPOLI, 22.
 DISCORSI, 15, 26, 131, 149, 193, 197, 198, 213, 215, 216, 230, 248, 258, 263, 266, 276, 283, 293, 311, 312, 325, 375.
 DISCUSSIONI, 131, 143, 163, 220, 222, 225, 290; erudite, 141, 143, 431, 435.
 DISTRETTO Fiorentino, 13, 63, 64, 67, 113, 118, 122, 132, 135, 148, 163, 176, 183, 197, 207, 225, 251, 263, 292, 310, 337, 355, 360, 375, 402, 412, 447, 462, 463, 466, 544, 545, 564, 565, 568, 570, 584, 587, 593, 637, 661, 666, 674, 684, 692, 694, 695. — Ved. FIRENZE.
 DISTRETTUALI, 10, 86, 132, 246, 262, 400, 410, 540, 541.
 DISTRUZIONE, 121, 125.
 DITTATORI, 1.
 DIVIETO, 6, 9, 26, 27, 31, 48, 51, 54, 55, 59, 61, 63, 66, 69, 70, 72, 74, 83-87, 90, 109, 110, 122, 125, 126, 132, 151, 160, 161, 167, 169, 173, 175, 177, 178, 196, 210, 217, 225, 227, 232-234, 246, 255, 263, 265, 267, 271, 280, 281, 284, 292, 304, 308, 453, 534, 535, 538-540, 546, 550, 551, 561-569, 576, 577, 580-582, 586, 592, 594, 600, 609, 614, 615, 617, 619.
 DOCUMENTI, VI-VIII, 2, 5, 10, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 49, 54-56, 65, 68, 82, 92, 93, 95, 104, 114, 116, 127, 129, 139, 142, 156, 159, 160, 182, 185, 190, 194, 196, 197, 208, 226, 236, 239, 250, 281, 284, 286, 287, 291, 294, 305, 310, 315, 317, 324, 329, 330, 335, 336, 341, 353, 357, 359, 363, 365-367, 370, 373, 376, 377, 379, 381, 386, 390-392, 394, 396, 398, 399, 402, 412-415, 417-419, 421, 422, 424, 425, 427, 430, 431, 434, 436-438, 443, 448, 455-461, 464, 466-472, 475, 477, 527, 530-532, 636, 648, 662; attori dei, 415, 416, 425; auten-ticità, 25, 71, 112, 381, 419, 455, 457, 467, 470, 472, 624, 629; Conservazione, 2; deposito, 449, 466, 468, 471; esca-tocollo, 390, 392, 393, 401, 418; liste di, 457; Protocollo dei, 347, 348, 353, 358, 359, 390, 392, 393, 476; finale, 359, 392, 393, 396, 398, 412, 413, 433; iniziale, 359, 390-393, 398, 412, 413, 418, 432; sacchi di, 471; testo, dei VIII, 351, 359, 390, 392, 393, 395, 398, 418, 421, 434, 457.
 — falsi, 3, 185.
 — fiorentini, 12, 123, 208, 221, 335-337, 340, 346, 351, 353, 355, 359, 365-367, 369-373, 376, 378, 379, 381, 382, 388, 390, 391.
 — privati, 390.
 — ufficiali, 26, 41, 42, 65, 72, 95, 96, 116, 221.
 DOFFI Piero. — Ved. PIERO di Lodo-vico.
 DOGE, 398.
 DOMENICA, 98.
 DOMENICO d'Amedeo, 192, 499.
 — di Bartolommeo, 503, 507, 509.
 — di Benincasa, 491, 492.
 — di Berto, o Betto, 490.
 — di Francesco, 503, 512, 513.
 — di Giovanni, 455.
 — di Giovanni di Simone, 490.
 — di Iacopo, 490.
 — di Iannuzzo, 62.
 — di Matteo, 499.
 — di Mino, 158, 492.
 — di Tommaso, 497.
 DOMINJ barbarici, 459.
 DOMINICUS *Allegri*, 491, 492.
 — *Salvi*, 493.
 — *Silvestri*, 491-493, 495.
 DOMINIO Fiorentino, 4, 136, 195, 197, 219, 251, 252, 265, 283, 295, 297, 298, 305, 307, 325, 327, 355, 357, 366-368.

402, 410, 415, 416, 424, 449-451, 532, 595, 619, 626, 631, 643, 648, 657, 672, 676; città del, 107, 195.
 — Mediceo, 443.
 DONATI Chito, 57.
 — Corso, 42.
 — Fortunato, 25.
 — Marchionne, 501. — Ved. MARCHIONE Bertini Donati.
 — Simone, 100.
 DONATO di Bonifazio, 582.
 DONATUS *Iannini*, 496.
 DONAZIONI, 12, 17, 158.
 DONI, 98, 141, 209, 340, 592, 602.
 DONNE, 441.
 DONORATICO, 630;
 — Ranieri di, 632.
 DONOSDEUS *Dati*, 483, 484.
 DOPPIERI, 149.
 DOREN Alfred cit., XVII, 140.
 DORINI Umberto cit., XVII, 101.
 DOTI maritali, 98, 186, 212, 273.
 DOTTI, 3, 4, 15, 22, 38, 40-42, 144, 146, 150, 155, 157, 184, 187, 188, 197, 198, 209-212, 219, 222, 240, 241, 247, 250, 253, 259, 261, 266, 276, 287, 312, 313, 317, 318, 329, 383, 423, 426, 431, 438, 440, 444, 460.
 DOTTORI, 40, 149, 215, 218, 225, 226, 229, 237, 263, 290, 309, 319, 320, 370, 438, 445, 612.
 DOTTRINA, 39, 124, 142, 193, 222, 223, 240, 266, 274, 312, 316, 398, 412, 429, 438, 590, 599, 600; cattolica, 3; classica, 40, 190, 193; giuridica, 40, 41, 439, 441, 442; scolastica, 40.
 DOVERI, 28, 245, 439. — Ved. UFFICIALI.
 DOVADOLA, Conti di, 684.
 DOVIZI Bernardo, 268.
 DRAGONI D. A. cit., XVII, 211, 215.
 DRAPPELLONI, 149, 201, 215
 DRAPPI, 223,
 DREUCCI F., 134.
 DUCA d' Atene, 42, 75, 77-80, 92, 95, 99, 108, 177, 338, 351, 352, 374, 375, 381, 390, 400, 419, 437, 460, 476, 632, 635-637, 641, 651, 652, 662, 677, 681, 692; Cancelleria del, 28, 79; Cancelliere, 78, 80.
 — di Calabria, 63-65, 68, 77, 79, 108, 337, 351, 360-362, 381, 390, 399-401, 406, 437, 450; Cancelliere del, 641; Capitano della guerra, 65; Ufficiali, 70, 625; Vicario, 65, 628, 401.
 — di Firenze, Consiglieri del, 415.
 DU CANGE C. cit., 2, 3, 45.
 DUCCI Francesco, 513.
 — Iacopo, 511-513.
 DUCES, 2.
 DUCHI, 144.
 DUGENTO, Sala dei. — Ved. PALAZZO della Signoria.
 DUOMO, 212; Canonico del, 224. — Ved. FIRENZE, sesto di Porta del, 32, 38, 550.
 DUPLICATI, 338, 353.
 DURANTE *Bonsegnoris*, 38.
 DURANTI Filippo. — Ved. FILIPPO di Matteo di Durante.

DURAZZINI Giovanni, 513.
 DURAZZO, Carlo di, 137, 411.
 DURFORT Astorre, 656, 677, 688, 690.
 DURRIEU Paolo cit., XVIII, 44, 78, 360, 361, 384, 434, 435, 457.
 DUTI Maghinardo, 485, 486.

E

EBREO Errante, 159, 183.
 ECCEZIONI, 132.
 ECCLESIASTICI, 4, 240, 452, 629.
 ECONOMATO Generale, 454.
 ECONOMO, 454.
 EGINARDO, 4.
 EGITTO, Sultano d', 358.
 ELEGANZA, 222, 276, 425, 431.
 ELEGIE, 198, 259.
 ELEMOSINA, 53, 262, 592.
 ELENCHI, 456.
 ELETTI, 271.
 ELETTORI, 244, 271.
 ELEZIONARJ, 271, 318, 330, 331.
 ELEZIONI, 9, 26, 27, 30-35, 46, 47, 49, 51-54, 58-60, 62, 63, 65-68, 70-72, 74-76, 80, 83, 84-86, 88, 92, 93, 95, 106, 108, 109, 112, 116-120, 125, 129, 132, 134, 140, 146, 150, 155, 157, 159, 160, 163, 165-167, 171, 173, 176-183, 190, 191, 196-198, 200, 204-206, 212-214, 216-218, 221, 225-227, 229, 231, 234, 237-239, 241, 242, 244, 245, 250, 251, 253, 255, 260, 264, 265, 267, 268, 271-277, 281, 283, 284, 287-289, 291, 292, 294, 296, 305, 308, 309, 310, 312, 314, 318, 320, 324, 326-328, 330, 337, 340, 350, 374, 377, 400, 421, 434, 449, 451-453, 462, 464, 468, 530-536, 538-541, 544-550, 554, 557, 559, 560, 564, 568-570, 577, 579-584, 590-594, 600, 601, 603, 605-609, 611, 614, 616-619, 629, 635, 638-641, 649, 658, 659, 668, 686.
 ELMI, 447.
 ELOGI, 149, 197, 198, 220, 224, 237.
 ELOQUENZA, 15, 98, 103, 134, 146, 149, 209, 223, 229, 240, 282, 289, 397, 403, 412, 599.
 ELSA, 236.
 EMANCIPAZIONI, 172, 226, 353, 524.
 EMENDATORI, 246.
 EMILIANI-GIUDICI Paolo cit., XVIII, 28, 49, 51, 417.
 EMPOLI, 115, 360, 407, 489, 496, 668; Cancelliere del Comune di, 115; Notaro de Podestà, 115. — Ved. BINDO di Vanni; GILIO di Guido; LORENZO di Francesco.
 ENEA, 339.
 ENRICO VII. — Ved. ARRIGO VII.
 ENRICO, Cancelliere del Comune, 13, 16. — Imperatore, 19.
 — notaro, 19.
 ENTRATE, 78, 88, 90, 91, 140, 285, 375, 446, 450, 451, 453, 556, 557, 591.
 — e spese, Regulatori delle, 88, 91, 96, 121, 170, 171, 176, 420, 484; Notaro dei, 121, 171.
 EPATTA, 432.

EPIGRAMMI, 259.
 EPISTOLE, 355, 423, 424.
 EPITAFFI, 35, 68, 69, 81, 224, 288, 319, 322, 325.
 ÈRA volgare, 431-433.
 ERCOLE. — Ved. SIGILLO dell'.
 EREDITA', 173; Repudie di, 123, 154, 173, 353, 455, 524, 672; Notificazioni, 123, 524.
 ERRORI, VII, 113, 150.
 ERUDITI, 141, 145, 155, 290, 318, 429, 443.
 ESECUTORE, 50, 51, 55, 63, 68, 72, 86, 87, 103, 104, 106, 109, 112, 124, 128, 165-168, 178, 355, 377, 382, 391, 468, 475, 537, 539, 540, 545, 549, 570, 571, 573, 626, 668, 669; Sindaci dell', 419; Notaro dei, 419.
 ESERCITI, 59, 146, 336, 472, 687, 693.
 ESERCITO fiorentino, 628, 636, 639, 678, 681, 682; Capitani dell', 57, 391, 400, 699, 70; Consiglieri, 628, 678, 680.
 ESILIO, 23, 37, 41, 198, 199, 201, 211, 220, 224, 435.
 ESORDIO, 283, 412.
 ESPLORATORI, 447, 448, 449.
 ESTE, Obizzo d', 633.
 ESTENSI, 79, 690; Cancelliere degli, 142; Corte, 142.
 ESTERO, 139.
 ESTIMO, 92, 95-97, 122, 129, 151, 169, 170, 175, 176, 360, 566, 625.
 ESTRATTI, 34, 69, 74, 80, 109, 111, 127, 140, 172, 173, 210, 214, 218, 227, 233-235, 250, 253, 319, 327, 470.
 ESTRAZIONI, VII, 33, 49, 59, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 80, 85, 87-89, 93, 103, 106-113, 116-118, 120, 124, 126-128, 134, 135, 148, 150, 154, 161, 164-166, 169-171, 173, 176, 179, 183, 190, 191, 199, 200, 203, 204, 206, 210, 233, 271, 291, 292, 304, 305, 308, 318, 319, 330, 275, 453, 457, 462, 470, 471, 473, 476, 551-554, 559, 561-565, 567-569, 576, 585-587, 589, 592, 594, 600, 605, 616, 617. — Ved. NOTARO delle Tratte; UFFICIO delle Tratte.
 ESTRINSECI (Ufficiali), 76, 85.
 ETA' degli ufficiali. — Ved. UFFICIALI della Repubblica.
 ETICA, 212.
 EUGENIO IV, 193, 213, 469; Segretario di, 213.
 EUROPA, 1, 3, 49, 131, 194, 223, 396, 431, 443, 491.

F

FABIANO, 163, 514.
 FABRIANO, 147.
 FABRONI A. cit., XVIII, 267, 274.
 FACCIA, deturpazione della, 61.
 FACONDIA, 276.
 FAENZA, 322, 635, 677, 688.
 FALCONE di Falcone, 491.
 FALCONERIUS *Francisci*, 495.
 FALCONI Falcone. — Ved. FALCONE di Falcone.
 FALGANO, 504, 506, 511, 512. — Ved. GIOVANNI di Matteo; MATTEO di Giovanni.

FALLIMENTI, 85, 169, 173, 175, 178, 551, 566, 567, 571, 597.
 FALSIFICAZIONI, 122, 139, 567.
 FAMA, 48, 124, 147, 192, 212, 221, 282, 289, 290.
 FAMIGLI, 28, 35, 40, 51, 63, 67, 75, 76, 82, 84, 124, 125, 127, 132, 139, 165, 175, 193, 197, 207, 215, 224, 250, 257, 265, 283, 441, 447, 453, 454, 475, 547, 587, 602, 605, 610, 612-614, 619, 622, 626, 638, 646, 648, 665, 686.
 FAMIGLIE, 33, 36, 40, 53, 56, 95-97, 132, 133, 136, 141, 144, 188, 219, 221, 223, 231, 239, 242, 265, 285, 478; fiorentine, 61, 89, 95, 96, 162, 198, 202, 222, 240, 246, 268, 319, 439, 673, 685.
 FANCIULLI, 441.
 FANFANI Pietro cit., XVIII, 155, 419, 429.
 FANTINI Berto, 72, 422.
 FANTUCCI Orlando, o Rolando, 75, 514.
 FARNESE Ranuccio. — Ved. CECCO di Ranuccio.
 FASCI, 116, 341, 350, 359, 364, 466, 468.
 FASCICOLI, 83, 114, 421, 455.
 FAURIEL P. cit., XVIII, 23, 36, 37, 45.
 FAVA Guido, 39, 416, 426, 442.
 FAVE nere e bianche, 54, 55, 68, 76, 90, 108, 113, 128, 167, 168, 171, 201, 203-205, 211, 222, 233, 234, 271, 280, 308, 318, 320, 321, 331, 340, 342, 343, 345, 370, 393, 419, 450, 456, 476, 541, 547-550, 554, 555, 557, 560, 561.
 FAVORI, 99, 383.
 FAZI Antonio. — Ved. ANTONIO di Fazio.
 — Michele, 495.
 FAZIO di Cione, 57.
 — di Gonzo, 486.
 FAZIONI, 172, 174, 544, 688.
 FEDE cristiana, 212, 677.
 — pubblica, 2, 206, 218, 389, 425.
 FEDELTA', 139.
 FEDERIGHI Carlo, 230.
 — Laura, 230.
 FEDERIGO II, 17, 19, 23, 42, 213, 357.
 — III, Cancelliere di, 213, 214.
 FEDI Antonio, 506.
 FEDINI Niccolò. — Ved. NICCOLÒ di Michele.
 — Raffaello. — Ved. RAFFAELLO di Matteo.
 FEDITORI, 663.
 FEDUCCIO di Palmieri, 484.
 FEI Cristoforo, 510.
 — Iacopo. — Ved. IACOBUS *Fei*.
 — Luca, 699.
 — Soletto. — Ved. SOLETTO di Filippo.
 FELINI Luca, 268.
 FEO di Lapo, 385.
 FERIE, 88.
 FERITE, 413, 542, 543.
 FERMATORI (Gli otto...), 394, 395.
 FERMO, 88, 114; Vescovo di, 162. — Ved. BENE di Matteo.
 FERRAI Luigi Alberto cit., XVIII, 322, 326.
 FERRAIOLI Alessandro cit., XVIII, 309, 315, 323, 324.

- FERRANTINO di Niccolò, 498.
 FERRARA, 79, 182, 321, 647, 681, 689, 691;
 Vescovo di, 678.
 — Filippo, Vescovo di, 656.
 FERRINI Antonio, 506, 507, 510, 513.
 — Niccolò, 504.
 FERROVIE Meridionali, Sede della Direzione Generale delle, 242.
 FERRUCCI Francesco, 328.
 FEUDALISMO medievale, 127, 206, 235, 281, 441.
 FEUDATARI, 631, 637, 684.
 FEUDO, o salario, 7.
 FEUS *Bindi*, 493.
 FIAMMINGHI Bernardo, 512.
 FIAMMINGI. — Ved. FIAMMINGHI.
 FIASCAI. — Ved. FIASCHI.
 FIASCHI Bartolommeo, 504.
 — Bernardo. — Ved. FIESCHI Bernardo.
 FICINI Luca, 295, 300, 327.
 FICINO Marsilio, 230, 240, 246, 247, 259, 261, 266, 274, 293, 313, 441.
 FICKER *Iulius* cit., XVIII, 5, 10.
 FIESCHI Bernardo, 510.
 FIESOLANI, 17.
 FIESOLE, 144, 189, 439, 651; Vescovo di, 652.
 FIGLINE, 122, 360, 407, 487, 493, 496, 499, 510, 512. — Ved. ANTONIO di Francesco; BERNARDO di Conte; BIAGIO di Giovanni; PAOLO di d'Arigo; RISTORO di Iacopo.
 FILARETE Francesco, 249.
 — Lorenzo, 249.
 FILARGO Pietro, 382.
 FILELFO Francesco, 212, 219, 220, 236.
 FILICAIA, 486, 487, 499.
 — Niccolò da, 273.
 FILIPPA (Donna), 313.
 FILIPPI Giovanni cit., XVIII, 422, 429.
 FILIPPO d'Andrea, 218, 219, 224, 464, 469, 514, 590.
 — di Bernardo, 491.
 — di Benedetto, 490.
 — di Chello, 57.
 — di Contuccio, 488, 489, 634.
 — di Cristofano, o Cristoforo, 497, 499.
 — di Lorenzo, 495-497.
 — di Matteo, 491.
 — di Matteo di Durante, 490.
 — di Michele, 499.
 — di Ricco, 685.
 — di Rocco, 692.
 — Notaro delle Riformagioni, 470.
 FILIPPUS *Andreae*, 492.
 — *Bonamichi*, 487.
 — *Iacopi*, 484.
 — *Nerini*, 486.
 — *Pieri*, 493.
 — *Tani*, 485.
 FILIRÓMOLI Andrea, 512.
 FILOLOGIA, 142, 143.
 FILOSOFIA, 36, 41, 42, 133, 136, 143, 144, 212, 229, 230, 265, 426, 429.
 FILZE, VI, VII, 242, 313, 362, 364-366, 371, 373, 375, 380, 421, 456, 468, 516-532, 591, 595, 606, 620.
 FIMERODIA. — Ved. MONTEPULCIANO, Iacopo da.
 FINANZE, 448.
 FINESCHI Vincenzo cit., XVIII, 26, 28, 49.
 FINO pizzicagnolo, 121.
 FINUCCI Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Finuccio.
 — Roberto. — Ved. ROBERTUS *Finucci*.
 FIORELLI Filippo, 511.
 — Niccolò, 506.
 FIORENTINI, 4, 12, 13, 15-18, 22-24, 37, 39-41, 43, 57-59, 64, 66, 70, 75, 86, 106, 117, 119, 120, 142-144, 147, 150-152, 156, 161, 163, 164, 181, 188, 189, 191-194, 197, 210-212, 215, 216, 218, 219, 221-223, 226, 229, 231, 235, 238, 240, 241, 246-248, 254, 258, 259, 263, 266, 268, 274-276, 278, 286, 289, 292, 304, 306, 317, 319, 326, 341, 346, 352-354, 356, 359, 360, 362, 363, 369, 374, 377-379, 381, 383, 384, 401, 402, 407, 411, 412, 417, 418, 421-424, 428, 431, 433, 434-437, 439, 440, 442-444, 446, 456, 458, 460, 463, 479, 624, 625, 628-630, 632-637, 639, 646, 647, 653, 657, 662, 663, 669, 672, 677, 687, 688, 691, 691; all'estero, 131, 138; bolle de', 382-384, 458; Podere, 630, 682; sentenza arbitraria de', 16, 37, 43.
 FIORINI, 140, 319, 323, 340, 478.
 FIORINI Giovanni, 504.
 — Vittorio cit., XVIII, 319.
 FIORINO, valore del, 140.
 FIRENZE, VI, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 22-26, 29, 31, 33, 35-37, 39-42, 44-46, 49, 52, 56, 57, 61, 63-65, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 81, 84-88, 92, 99, 104, 105, 110, 116, 121, 122, 124, 128, 130, 132, 134-136, 138, 140, 141, 143-147, 149, 150-153, 155, 156, 158-160, 167, 169, 173, 175-178, 182, 184, 186-189, 192, 193, 196, 193, 205, 207, 209, 211, 213, 216-224, 227-231, 236-241, 246-250, 353, 255-263, 265-267, 270, 273, 274, 279, 280, 283-285, 287, 290, 293, 295, 298, 300, 302, 304, 305-310, 314, 316-318, 320, 322, 325, 327-329, 331, 335, 337, 340, 347, 348, 350, 355, 357, 358, 361, 367, 377-379, 381, 383, 384, 390, 391, 392-403, 405, 409, 414, 416-418, 420, 422-424, 426, 427, 431, 432, 434, 435, 437, 442-444, 447, 448, 450, 451, 453, 454, 457, 459, 460, 462, 463, 466, 467, 469, 471, 478, 537, 544-546, 549, 551, 555, 557-566, 568-571, 576, 580, 581, 587, 589, 592-595, 599, 600, 602, 603, 605, 608-611, 615, 616, 618, 622-641, 643-656, 659-670, 672-680, 682-696, 698-701; Annali di, 257; Arcivescovado di, 182; Arcivescovo, 232; Capitano, 403; Collegio, 356; Concilio, 193; Istituto di Studj Superiori, V; mura, 625; Origine, 143-145; porte, 158; Sindaci, 309, 403; Sinodo, 356; territorio, 195, 197, 247, 283, 289; Vescovado, 16; Vescovo, 435; Vicarj di, 31, 44, 358, 377, 381, 382, 400, 401. — Ved. COMUNI sottoposti a; CONTADO; DISTRETTO; DUOMO; PODESTA'; POPOLO; PORTE, QUARTIERI; SESTI; STATUTI.
 — Panicino da, 355.
 FIRENZUOLA, 299, 510-513, 631, 639, 645; Vicario di, 178,

- FIRENZUOLA, Agnolo da, 288.
 FISCO, 300.
 FITZ-ALAIN Tommaso, 146.
 FITZGERALD Giacomo, 440.
 FIVIZZANO, Motta di, 147.
 FIXIRAGA, *Antonius de*, 437.
 FLAMINI Francesco cit., XVIII, 82, 144, 146, 185, 189, 198, 215, 229, 230, 246, 249, 274, 275, 296, 327.
 FLAMINIA (Bomagna Toscana), 287.
 FOGLI, 455, 456, 458.
 FOGLIETTI, 372.
 FOIANO, 357, 613.
 FOLCHI Gabriello, 505, 506.
 — Niccolò. — Ved. NICCOLO' d' Antonio.
 FOLCO d'Antonio, 53, 54, 67, 68, 72, 75-77, 161, 349, 351, 352, 514, 553; famiglia di, 76; parenti, 76.
 FOLIANO, *Mattheus de*, 400.
 FOLIGNO, 628.
 FONTI, 460.
 FORABOSCHI Ormanno, 100.
 FORESE — Ved. DEL FORESE.
 FORESTIERI, 31, 54, 59, 63, 85, 86, 90, 134, 243, 254, 369, 371, 417, 437, 540, 541, 545, 546, 559, 566, 567, 569, 570, 580, 594-696.
 FORLI', 360, 405, 635, 656; Signore di, 412.
 FORMA (letteraria), 425-427, 430.
 FORMULARI, 2, 20, 39, 194, 283, 377, 386-390, 392, 395-412, 424, 443, 446, 447, 537.
 FORMULE, VII, 7, 20, 111, 222, 348, 352, 359, 387, 388, 390, 391, 395-401, 403-412, 416, 423, 426, 429, 433-436, 442, 443, 445, 446. — Ved. DELIBERAVERUNT; NON OBSTANTIBUS; PROVIDERUNT.
 FÒRO ECCLESIASTICO, 436.
 FORTE *Doni*, 37.
 FORTEBRACCI Niccolò, 203.
 FORTEZZE, 69, 107, 113, 327, 449, 451, 454, 627, 641, 646-650, 659, 661, 668-670, 676, 680-684, 703.
 FORTI Tommaso cit., 28.
 FORTINI, famiglia, 119.
 — Andrea, 153, 154, 185, 187.
 — Antonio, 498.
 — Bartolo. — Ved. BARTOLUS *Fortini*.
 — Bartolommeo, 155, 186, 187, 505, 508.
 — Benedetto, 13, 19, 119, 128, 153-156, 160, 424, 429, 493, 495, 514, 578.
 — Domenico, 156.
 — Francesco, 153, 494, 505, 507, 508.
 — Giovanni, 153.
 — Iacopo, 153, 154.
 — Lando, 153.
 — Lorenzo, 156.
 — Mino, 156.
 — Niccolosa, 153.
 — Paolo, 111, 119, 153-156, 160-162, 180-187, 190, 198, 203, 411; parenti di, 185, 186, 514.
 — Piero, 153, 154.
 — Vincenzo, 495.
 — Zanobi, 154.
 FORTIS, Scrivano, 7.
 FORTUNA, 82; ruota di, 81, 82.
 FORTUNATI Francesco. — Ved. FRANCESCO di Marco.
 FORZA, 120.
 FORZIERE, 470.
 FOSCARI Marco, 326, 331, 332.
 FRANCESCHI Antonio. — Ved. ANTONIO di Luca.
 — Francesco d'Antonio. — Ved. FRANCESCO d'Antonio.
 — Francesco di Luca. — Ved. ANTONIO di Luca.
 — Giunta. — Ved. GIUNTA di Francesco, 129, 495-497.
 — Piero. — Ved. PIERO d'Andrea.
 — Tommaso. — Ved. TOMMASO di Giovanni; TOMMASO di Luca.
 FRANCESCHINO, 637.
 — *Sali*, 663.
 FRANCESCO, capitano, 204.
 — d'Antonio, 493, 499, 599.
 — di Barone, 251, 252, 255, 256, 263, 267, 285, 288.
 — di Bernardo, 665.
 — di Boccaccino, 639.
 — di Dolce, 482.
 — di Domenico, 504, 505, 508.
 — di Forte, 34, 483.
 — di Giotto, 662.
 — di Giovanni, 488, 490.
 — di Iacopo, 504, 505, 562.
 — di Laino, 499.
 — di Luca, 497.
 — di Luporo, 142.
 — di Marco, 246, 259.
 — di Musino, o Masino, 491.
 — di Neri, 490.
 — di Nuccio, 485, 486.
 — di Palmieri, 487, 490, 491.
 — di Piero, 91, 122.
 — di Pietro, 492, 493.
 — di Pietro di Giacomino, 497.
 — di Pietro di Nuccio, 491, 493.
 — di Rosso, 84, 490.
 — di Spina, o Pina, 487, 489.
 — di Tommaso, 215, 216.
 — di Vanni, 491.
 — di Vivaldo. — Ved. VIVALDI *Franci*.
 FRANCHI Viviano. — Ved. VIVIANI Viviano.
 FRANCHINUS *Vermigli*, 65, 487. — Ved. FRANCISCHUS *Vermigli*.
 FRANCIA, V, VI, 4, 40, 43, 44, 143, 145, 261, 266, 282, 287, 294, 298, 299, 302, 321, 327, 363, 411, 425, 434, 443, 459; Corte di, 144; Cancellieri della, 4; Prelati, 144; Duchi di, 261; gigli, 261; Re, 144, 211, 215, 237, 258, 263, 266, 267, 363, 403, 410, 449; Armata del, 237; Cancelliere, 144; Segretario, 266. — Ved. LUIGI X e XII.
 — Carlo VI di, 146.
 — Carlo VIII di, 211, 259, 261, 266, 272.
 FRANCISCUS *Cioli*, 491.
 — *Iannis*, 491.
 — *Iohannis*, 491, 493.
 — *Iunte*, 486.
 — *Lapi*, 489, 492.
 — *Masini*, o *Massini*, 490-493.

FRANCISCUS *Vannis*, 491-493.
 — *Vermigli*, 487.
 FRASI, 51, 350, 386, 399, 409, 416.
 FRATI, 64, 109, 158, 273, 278, 328, 384,
 385, 389, 449, 450, 452, 453, 469, 559-
 561, 563, 629, 656; conversi, 449, 450,
 452; sacerdoti, 158, 452.
 FREDI di Bindo, 485.
 FRESCOBALDI Iacopo, 92.
 FRIBURGO, 165.
 FRODI, 113.
 FROTTOLE, 264.
 FRUOSINI Giovanni. — Ved. GIOVAN-
 NI di Silvestro.
 FUCECCHIO, 92, 407, 450, 566, 627, 653,
 666, 671-673; Camera dell'Arme di, 450;
 fuorusciti di, 673.
 FUMANTI, gabella de', 566.
 FUMI Luigi cit., XVIII, 36, 115.
 FUNALI, 201.
 FUNERALI, 68, 76, 77, 81, 126, 149, 156,
 161, 197, 198, 201, 202, 215, 223, 245,
 445, 449, 542, 548, 652-554.
 FUOCO, Guardia del, 272.
 FUORUSCITI, 52, 56, 122, 322, 379.
 FURIOSO (Orlando), 311.

G

GABELLA, Giudice della, 56, 80, 109, 110,
 113, 154, 534; Notaro, 206.
 — dei Contratti, 79, 171, 172, 174, 175.
 — dei Fuochi, 169, 170.
 — della Mercanzia, 175.
 — del Pane, 81; Notaro della, 419.
 — del Sale, 97, 121, 175; Notaro della, 121.
 — del Vino, 171-174, 417.
 GABELLE, 85, 93, 103, 107, 132, 158, 170,
 173, 174, 177, 248, 262, 569, 572, 584-639;
 Governatori delle, 158, 174, Signori,
 419, 538, 540, 554, 556, 566, 567, 569,
 578, 581, 583, 588-590, 625, 626.
 GABELLIERI, 567; grossi, 97.
 GABOTTO Ferdinando cit., XVIII, 143.
 GABRIELLI Francesco. — Ved. LIONI
 Gabriello.
 — Giovanni, 635.
 — Iacopo, 685.
 — Rosso de', 400.
 GABRIELLO di Niccolò, 496, 497.
 GADDI Agnolo, 266.
 — Francesco, 243, 256, 265, 266, 268, 273,
 277, 279, 288, 295, 298, 367, 478, 514, 612.
 GAETA, 186.
 GAETANI Donato, 274.
 GAI Salvi. — Ved. SALVI *Gai*.
 GAIOLE, 292, 489, 656.
 GALGANI Benedetto, 511.
 — Bonaiuto, 60, 483-485.
 GALATRONA, 81.
 GALÉE, 237.
 GALIGAI, palazzo de', 36.
 GALIGARI Case de', 36, 475.
 GALILEI, famiglia, 246.
 GALLATRONA, 640.
 GALLETTI P. cit., 52.
 GALLURA, 360; Conte di, 6; Contessa,
 406; Giudice, 6.

GAMBACORTI Piero, 151, 152; Figliuoli
 di, 151.
 GAMBASSI, 494.
 — Niccolò da. — Ved. NICCOLÒ di Ver-
 diano.
 GAMBE. — Ved. PROVVISIONI.
 GAMBERELLI Bernardo, 284.
 — Giovan Battista, 284.
 GAMURRINI E. cit., XIX, 52, 56, 71, 121,
 154, 160, 191, 198, 215, 231, 283, 284.
 GANGALANDI, 88, 96, 485, 488-490, 493-
 495, 680, 683. — Ved. ANTONIO di
 Bartolo; ANTONIO di Francesco;
 DIOTIFECE di Niccolò; IOHANNES
Bernardi; MICHELE di Diotifece;
 PIERO di FINO; RIDOLFINO di
 Tuccio; ZENOBIUS *Dati*, o *Datti*.
 — Martino da, 490.
 GANO d' Antonio, 76.
 GARFAGNANA, 637.
 GARGANI Gargano cit., XIX, 475, 476.
 GARLIANO, 659, 675.
 GARNER J. cit., XIX, 20.
 GATTESCHI Stanislao cit., XIX, 185.
 GAUDENZI Augusto, cit., XIX, 39, 387,
 397, 415, 425, 426, 438.
 GAUFRIDO, 22.
 GAUSPERT, 21.
 GAVILLE. — Ved. GAIOLE.
 GAVINANA, 328.
 GEBAUER G. C. cit., XIX, 24, 25.
 GEMIPUNCTUS, 359.
 GEMMARI Pietro, 513.
 GENEALOGIE, 440.
 GENOVA, 10, 38, 211, 237, 625, 641; Can-
 celliere di, 10; Governatore, 211. —
 Ved. LIBER *iurium*; OBERTO; OT-
 TOBONO.
 — Giovanni da, 1.
 GENOVEFFA (Santa), 4.
 GENOVESI, 16, 18, 37, 43, 405.
 GENTILE Luigi cit., XIX, 236, 237, 239,
 274.
 GEOMETRIA, 209.
 GEORGIUS *Syncellus*, 4.
 GEPPI Betto. — Ved. BETTUS *Geppi*.
 GERALDUS *Aldighieri*. — Ved. RISALI-
 TI Gerardo, o Gherardo.
 GERARCHIA feudale, 218, 235, 281. —
 Ved. CHIESA Cattolica.
 GERARDO, dettatore, 21.
 GERARDUS *Gerii*, 485, 486.
 — o GHERARDUS *Risaliti*, 485, 486, 490.
 GERI d'Andrea, 486.
 — di Gino. — Ved. GERIUS *Ghini*.
 — di Grifo, 91.
 — di Simone, 496.
 GERINI Bartolommeo, 509, 512.
 GERIUS *Ghini*, 489.
 GERMANIA, 160, 303.
 GEROSOLIMITANO, Priore dell'Ospeda-
 le di San Giovanni, 407.
 GERUSALEMME, 408, 632; croce di, 261;
 Re, 137.
Gesta Florentinorum, 47.
 GHERADESCA. — Ved. DELLA GHE-
 RADESCA.
 GHERARDI Alessandro cit., XX, 14, 19,
 26, 27, 29, 31-33, 38, 52, 53, 57, 59,

- 83, 103, 117, 119, 122, 125, 129, 139, 188, 192, 212, 229-231, 240, 241, 257, 268, 337, 342-344, 347, 373, 393, 418, 420, 446, 460, 469.
- GHERARDI Bernardo, 222.
 — Buonaccorso. — Ved. BONACCURSUS *Gherardi*.
 — Gherardo. — Ved. GHERARDO di Leonardo.
 — Matteo. — Ved. MATTHEUS *Gherardi*.
 — Ricovero, 641.
- GHERARDINI, famiglia, 440. — Ved. MONTISCI.
 — Betto, 440.
 — Gherardo. — Ved. GHERARDO di Leonardo.
 — Gherardo di Priore, 513.
 — Giovanni, 512.
 — Lorenzo, 512.
- GHERARDINO d'Andrea, 496.
- GHERARDO, coadiutore, 75.
 — d'Arrigo, 75-77, 488, 552-554.
 — di Giovanni, 501.
 — di Leonardo, 500, 501.
 — di Ricciardo, 499.
 — di Sette, 487.
 — miniatore, 236.
- GHERARDUS *Pauli*, 489.
 — *Risaliti*. — Ved. GERARDUS *Risaliti*.
- GHETTI Nello. — Ved. NELLUS *Ghetti*.
- GHIACCETO, 161, 501.
- GHIBELLINA (Via), 123.
- GHIBELLINI, 30, 89, 99, 100, 103, 112, 123, 134, 279, 379, 427, 443, 578, 579, 629, 637, 657, 682.
- GHIBERTO d'Alessandro, 490, 491.
- GHIERA, 68.
- GHINI Geri. — Ved. GERIUS *Ghini*.
 — Lapo. — Ved. LAPUS *Ghini*.
- GHINO di Giovanni. — Ved. GINO di Giovanni.
 — di Pinuccio, 485.
- GHIRLANDE, 150.
- GHISA, *Morandus de*, dettatore, 21, 22.
- GIACOMINI Francesco. — Ved. FRANCESCO di Piero.
- GIACOMINO di Vanni, 646.
- GIAMBERTALDO. — Ved. BRITAUD.
- GIAMBONO, notaro, 19.
- GIANFIGLIAZZI Luigi, 697.
- GIANI Niccolò. — Ved. NICCOLÒ di Giovanni.
- GIANNI Arrigo, 489.
- GIANNI di Siminetto. — Ved. SIMINETTI Gianni.
- GIANNINI Bartolo. — Ved. BARTOLO di Donato.
 — Donato, 494, 498.
 — Lorenzo. — Ved. LORENZO di Gianino.
- GIANNOTTI Donato cit., XX, 327-329, 332-334, 394, 430, 431.
- GIANNUZZI Giovanni, 254-256, 502, 503, 505, 612.
 — Lodovico, 502.
- GIGLIO, Sigillo del, 377, 380-382; fiorentino, 258, 382.
- GILBERTO, Archivista, 4.
- GILI Guido, 488.
 — Tommaso. — Ved. TOMMASO di Iacopo.
- GILIO di Guido, 489.
- GINESTRETO, o Genestreto, 485, 488.
- GINI Bartolommeo, 339, 505.
 — Benedetto, 508.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Gini*.
 — Lapo. — Ved. LAPUS *Gini*.
- GINO di Benedetto, 500.
 — di Giovanni, 489, 492.
- GINORI, Marchese, 361, 362.
- GIORGETTI Alceste cit., XX, 312, 317.
- GIORGIO di Barone, 639, 665.
 — di Francesco. — Ved. GREGORIO di Francesco.
 — di Santi, 508, 510.
- GIORNADI Nello. — Ved. NELLUS *Jordani*.
Giornale Stor. della letter. ital. cit., XX, 37.
- GIORNALETTI, 106.
- GIORNI, 472-474; feriatì, 472.
- GIOSTRA, 340.
- GIOTTO *Pucci*, 76.
- GIOVACCHINO di Michele, 88.
- GIOVAN BATTISTA d'Albizzo, 508.
 — d'Antonio, 292.
 — di Bartolommeo, 507.
- GIOVANNA, Regina, 411.
- GIOVANNELLO di Coscio, 646.
- GIOVANNI da Prato. — Ved. WESSELOFSKY.
 — d'Alberghettino, 680.
 — d'Andrea, 494, 499, 502. — Ved. MINI Giovanni.
 — d'Antonio, 76.
 — d'Attavante, 505.
 — di Benedetto, 485.
 — di Benvenuto, 487-489.
 — di Berardo, o Bernardo, 485.
 — di Biagio, 494-497.
 — di Bindo, 499, 500.
 — di Bonaccorri, 645.
 — di Boninsegna, 487, 489.
 — di Buonaiuto, 498.
 — di Buonavere, 502.
 — di Cambio, 138.
 — di Ciaio, 487.
 — di Corso, 492.
 — di Dino, 500.
 — di Donato, 499.
 — di Finuccio, 486, 487.
 — di Francesco, 130, 496, 501.
 — di Gaspare, 506, 511.
 — di Gherardo, 503.
 — di Giunta, 673.
 — di Guardino, 499.
 — di Guiduccio, 197, 207, 208, 214, 363, 498, 499, 514.
 — di Iacopo, 484-486, 500, 503.
 — di Lapo, 485, 489.
 — di Lippo, 494.
 — di Lodovico, 502.
 — di Lorenzo, 498.
 — di Marco, 497, 504, 506.
 — di Martino, 204.
 — di Maso, 506.
 — di Matteo, 134, 499, 506.
 — di Matteo di Gualtieri, 496.

- GIOVANNI di Mino, 158, 159.
 — di Nepo, 490.
 — di Neri, 494, 496.
 — di Niccolò, 493.
 — di Nigi, 489.
 — di Nuccio, 664.
 — di Paolo, 505.
 — di Piero 123, 218.
 — di Pietro, 503.
 — di Ricciardo, 252.
 — di Silvano. — Ved. SILVANI Giovanni.
 — di Silvestro, 88, 130.
 — di Simone, 492.
 — di Simone di Balduccio, 226.
 — di Spigliato, 486, 487.
 — di Stefano, 493.
 — di Torre, 82.
 — « Scriba », 4.
 — XIII, 159.
 — XX, 422.
 GIROLAMI Matteo, 499. — Ved. MATTEUS *Teste Girolami*.
 — Raffaello, 307.
 GIROLAMO, 20, 396, 442.
 GIRY Alfred cit., XX, 444.
 GISLEBERTO, 4.
 GIUBILAZIONI, 283, 333.
 GIUBILEO, 52, 434, 699.
 GIUDA, 25.
 GIUDICE delle ragioni, 556, 557.
 — Sindaco, 29, 63, 360, 545.
 GIUDICI, 3, 5, 7, 13, 16, 18, 20, 21, 31, 33, 45, 56, 65, 80, 84, 101, 109, 110, 113, 114, 154, 205, 215, 225, 226, 234, 280, 236, 289, 322, 337, 360, 381, 461, 593, 594, 619. — Ved. CAMERA, Giudice della; GABELLA, giudice della; GIUDICE delle ragioni.
 GIUDITTA, 339.
 GIUDIZI civili, 20.
 GIUGNI, fratelli, 477.
 — Galeotto, 321.
 — Girolamo, 477.
 GIULIANO di Domenico, 264, 272, 273, 305, 318, 319, 507-509.
 — di Francesco, 501.
 — di Gino, 205.
 — di Iacopo, 398.
 — di Piero, 311, 511.
 — Novello, 398.
 GIULIO (San), papa, 396.
 — II, 231.
 GIUNTA di Francesco, 495-497.
 GIUNTA *Spigliati*, 485.
 GIUNTINO di Giovanni, 486.
 GIUNTINUS *Spigliati*, 483.
 GIUOCO, 450, 555.
 GIURAMENTI, 7, 8, 18, 28, 32, 33, 45, 50, 51, 60, 65, 67, 84, 85-88, 92, 106, 109-112, 118, 120, 126, 127, 129-131, 135, 139, 165-167, 214, 227, 228, 233, 271, 272, 280, 286, 364, 374, 384, 475, 534, 538-543, 546, 547, 556, 557, 559, 560, 567-571, 576, 578, 579, 616, 619, 637.
 GIURECONSULTI, 101, 240, 241, 268, 322, 420, 442, 611, 684.
 GIURISDIZIONE civile, 387, 452, 467, 612, 684.
 GIURISPERITI, 415, 418.
 GIURISPRUDENZA, 20, 22, 41, 198, 240.
 GIURISTA, 38, 39, 425.
 GIUSEPPE, Cancelliere, 4.
 GIUSTI Andrea, 146.
 — Cichino, 82.
 — Giustino o Giuntino. — Ved. GIUSTINO di Giusto.
 GIUSTINIANO, 4.
 GIUSTINO di Giusto, 88, 493.
 GIUSTIZIA, 41, 102, 209, 265, 278, 286, 401, 414, 428, 448, 619; Gonfaloniere di, 15, 27-29, 36, 48-51, 60, 61, 64, 65, 70, 71, 74, 76, 78, 84, 85, 87, 103, 104, 113, 120, 122, 127, 131, 135, 138, 150, 166, 186, 192, 200, 203, 210, 211, 217, 224, 228, 251, 258, 263, 268, 271-273, 275, 276, 282, 286, 291, 293, 309, 314, 315, 319, 320, 331, 336, 337, 339, 340, 357-359, 362, 367, 368, 370, 377, 380, 381, 383, 384, 390-392, 394, 395, 398, 400, 401, 403, 409, 418, 422, 434, 448, 457, 465, 468, 472, 475, 476, 533, 534, 550, 552-555, 557-561, 564, 566-572, 574-580, 582, 586-588, 590, 595, 597-599, 601-603, 605, 607, 608, 610, 616-618, 620, 622-624, 631, 632, 636, 648, 653, 660, 665, 666, 670, 673, 677, 678, 681, 687, 692, 699; Camera del, 419.
 GLADIETTI, 227.
 GLORIA, 147.
 GOLFARDO, 363.
 GOLFOLINA, 378.
 GONDI, Via de', 477.
 — Giuliano, 477.
 GONFALONI, 38, 50, 71, 79, 98, 107, 150, 160, 170, 172, 173, 175, 176, 225, 229, 344, 375, 465, 533, 558-560, 563, 586, 593.
 GONFALONIERE. — Ved. GIUSTIZIA.
 — Perpetuo, 293, 301-303, 306, 370, 371, 414, 464, 473, 478; Famiglia del, 478.
 GONFALONIERI, 359, 402.
 — Ved. COMPAGNIE.
 GONZI Lotto. — Ved. LOTTUS *Gonzi*.
 GORI A. F. cit., XX, 14, 38, 453.
 GORO, Spedalingo, 211.
 — di Grifo, 88, 91, 122, 123, 491, 492.
 GORRINI Giacomo cit., XX, 429.
 GONZI Fazio. — Ved. FAZIO di Gonzo.
 GOSIA Ugolino, 426.
 GOTESCHI Lorenzo, 513.
 GOTTESHI. — Ved. GOTESCHI.
 GOTTOLI Matteo. — Ved. MATTEO di Giuliano.
 GOVERNI, 266, 307, 328.
 GOVERNO, 26, 28, 40, 78, 81, 209, 210, 235, 243, 252, 253, 260, 261, 263, 265, 272, 273, 278, 279, 283, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 306, 308, 314, 315, 318, 320, 321, 323, 326, 328, 330, 332-334, 336, 339, 414, 476, 616, 618, 619, 633, 647; Deliberazioni del, 336.
 — Angioino, 23, 40.
 — del Duca d'Atene, 78.
 — ducale, 338.
 — Fiorentino, 414, 424.
 — popolare, 231, 233.
 — Principesco (Mediceo), 527.
 — Veneziano, 329, 331.
 GOZZINO di Bonaffede, 37.

- GRADI Lotto. — Ved. *LOTTUS Gradi*.
 GRAMATICA, Antonio della, 494.
 GRAMMATICA, 20, 27, 39, 41, 144, 396, 415, 416, 418, 419, 425, 426, 439, 572.
 GRANAILOLO di Tone, 487.
 GRANAIUOLO, 487. — Ved. *GRANAILOLO*.
 GRANDI, 28, 96, 199, 240, 262.
 GRANI. — Ved. *GIANI*.
 GRASCIA, 93, 97; Ufficio della, 134, 148.
 GRAVEZZE, 175, 176, 187, 211, 219, 220, 236, 262, 273, 281, 303, 434, 621, 625, 651, 652. — Ved. *SPECCHI*; *SPECCHIO*; *TASSE*.
 GRAZIANI Piero. — Ved. *PIERO* di Paolo.
 — Rodolfo. — Ved. *RIDOLFUS Gratiani*.
 GRAZIE, 263, 395, 595.
 GRAZIOLO, 53, 54, 63, 66, 68, 346, 349, 351, 514, 545, 546.
 GRAZIOSO Antonio, tavolaccino, 414.
 GRAZZINI Grazzino, 506.
 — Iacopo, 505.
 — Simone, 254, 255, 263, 270, 502, 504, 603-607, 614.
 — Tommaso, 506.
 GRECI, 39, 146, 318.
 GREGORIO di Francesco, 494.
 — di Francesco di Baldo, 491.
 — Magno, 396.
 — VII, 426.
 — XIII, 159, 402.
 GRIFO di Grifo, 113.
 GRIFONI Michele, 504, 506.
 GRILLO Filippo, 633.
 GRIMALDI, famiglia, 347.
 GRISELLI Girolamo, 324, 508, 510.
 — Griso, 502, 504, 505.
 GRIXOPOLUS, notaro, 18, 341.
 GROSSO, moneta, 450.
 GROSSO. — Ved. *CARLO* il Grosso.
 GUADAGNI, 34, 50, 55, 83, 95-99, 125, 139-141, 144, 157, 187, 204, 210, 215, 231, 236, 240, 264, 323.
 GUADAGNI (Priorista), 129.
 — Vieri, 184.
 GUALBERTI Iacopo. — Ved. *IACOPO* di Gherardo.
 GUALTIERI di Baldo, 176.
 — di Lorenzo, 161, 501.
 GUARDATROTE, 659, 661, 675.
 GUARDI Gerardo, 619.
 — Giovanni. — Ved. *GIOVANNI* di Francesco.
 — Iacopo, 642, 643.
 GUARDINO d' Andrea, 496, 497.
 GUASCHUS, notaro, 57.
 GUASCO di Nardo, 486.
 GUASCONI, famiglia, 266.
 — Guasco. — Ved. *GUASCO* di Nardo.
 — Tano — Ved. *TANO* di Nardo.
 — Zanobi, 193.
 GUASPARRI, orefice, 380.
 GUASPARRI *Francisci*, 494.
 GUASTI Cesare cit., VI, XX, 13-15, 24, 25, 86, 127, 128, 135, 155, 156, 158-160, 162-164, 182-184, 187, 190, 195, 205, 208, 309, 310, 316, 319, 346, 423, 424, 430, 440, 460, 461, 463, 465-469.
 GUATTERI Gualtiero cit., XX, 52.
 GUBBIO, 628, 636, 639, 678, 685.
 — Tommaso da, 470.
 GUCCI Giovanni, 101.
 — Lorenzo, 496.
 GUCCIO, 422.
 — di Baldovino, 57.
 — di Bate, 623, 624.
 — di Boninsegna, 489,
 — di Francesco, 120, 125, 402, 493.
 GUELFII, 30, 37, 38, 44, 66, 70, 90, 99, 100, 102, 126, 279, 379, 411, 427, 428, 443, 452, 549, 556, 558-560, 564, 586, 588, 623, 629, 633, 649, 656, 662, 663, 671, 674, 690, 691, 694, 695, 697, 700.
 GUERIO, notaro, 17, 18.
 GUERRA, Otto della, 414; Cancelliere degli, 429. — Ved. *CAPITANO* della.
 — tra Siena e Firenze, 25.
 GUERRE, 25, 41, 83, 119, 136, 137, 177, 178, 186, 193, 194, 203, 204, 224, 228, 269, 293, 296, 297, 331, 344, 353, 354, 371, 382, 402, 412, 415, 430, 431, 451, 472, 627, 648, 677, 687, 699.
 GUERRUCCI Matteo. — Ved. *MATTEO* di Piero.
 GUGLIELMO di Francesco, 653.
 GUICCIARDELLO di Chello, 57.
 GUICCIARDINI Francesco, 309, 322.
 — Niccolò, 641.
 GUID'ALBERTO, 92.
 GUIDALOTTI Simone. — Ved. *SIMON Guidalotti*.
 GUIDALOTTO, notaro, 17.
 GUIDETTI Guidetto, 133.
 GUIDI, Conti, 45, 246, 643, 653; Camera de', 45, 82, 360. — Ved. *BATTIFOLLE*; *DOVADOLA*; *MODIGLIANA*.
 — Alberto, 631.
 — Andrea, 246. — Ved. *ANDREA* di Guido.
 — Antonio, 246, 263.
 — Bartolommeo, 181, 204, 208, 214, 225, 226, 228, 229, 235, 245, 246, 263, 349, 514.
 — Bastiano, o Sebastiano, 510, 511, 513, Dego, 675.
 — Francesco, 675, 684.
 — Galeotto, 643, 699, 700.
 — Giovanni, 245-247, 249, 254, 261-264, 349, 440, 501, 611, 613, 675, 684; moglie di, 263; Nuora, 263.
 — Guid'Alberto, 92, 246, 631, 632.
 — Guido, 225, 632.
 — Iacopo, 225; figliuoli di, 225.
 — Lotto. — Ved. *LOTTUS Guidi*.
 — Luigi, 502.
 — Matteo, 487, 675. — Ved. *MATTHEUS Guidi*.
 — Paolo, 246.
 — Piero, 498, 675.
 — Tancredi, 675.
 GUIDO *Corsini* di Bartolommeo, 181.
 — di Bene, 487.
 — di Benvenuto, 552-554.
 — di Bonfante, 352.
 — di Chito, 88, 96, 97.
 — di Gilio, 488.
 — di Grifo, 88, 91, 122, 176, 492.

GUIDO di Piero, 494.
 — di Rocco, 101, 102.
 — di Rucco, o Ricco, 491, 492.
 — di Tommaso, 494, 496.
 — Guerra, 22, 23, 36; Cancelliere di. —
 Ved. ROBERTI Roberto.
 — Lippi, 486.
 — Rossi, 486.
 GUIDOTTI Antonio, 236.
 GUIDOTTO (II), 301.
 GUIDUCCI Domenico, 507.
 — Giovanni. — GIOVANNI di Guiduccio.
 — Luigi. — Ved. LUIGI di Simone.
 GUISCARDO, notaro pisano, 5.

H

HARTWIG Otto cit., XX, 33, 37, 40-44, 354, 427.
 HELISACHAR, Cancelliere, 4.
 HILDESHEIM, Lodovico di, 21.
 HOSTIGIANI. — Ved. BONSEGNORE *Hostigiani*.
 HUGO *Pictavinus*, 4.

I

IACOBINUS *Bonacursi*, 483.
 IACOBUS *Ambroxij*, 493.
 — *Bartolommei*, 494.
 — *Bencivenni*, 485, 486.
 — *Broxij*, o *Bruogi Lapi*, 494-496.
 — *Fei*, 492, 578, 579.
 — *Gherardi*, 489, 490.
 — *Iacobi*. — Ved. IACOPO di Iacopo.
 — *Lapi Benci*, 488.
 — *Nelli*, 490.
 — *Pagni*, 490.
 — *Salvi*, 486, 488.
 IACOPI Domenico, 490.
 — Filippo. — Ved. FILIPPUS *Iacopi*.
 — Giovanni, 658.
 — Iacopo. — Ved. IACOPO di Iacopo.
 IACOPO d'Ambrogio, 491, 492, 653.
 — d'Antonio, 499, 501.
 — di Bartolommeo, 138.
 — di Bencivenni, 485.
 — di Bernarduccio, 419.
 — di Bertoldo, 491, 492.
 — di Boninsegna, 54.
 — di Buonaiuto, 497-499.
 — di Domenico, 500.
 — di Filippo, 500.
 — di Francesco, 500, 616.
 — di Gherardo, 650, 652, 653.
 — di Iacopo, 487.
 — di Lando, 130.
 — di Michele, 505.
 — d'Onofrio, 470.
 — di Palmieri, 653.
 — di Ruffino, 268.
 — di Silvestro, 498.
 — di Stefano, 501. — Ved. GIOVANNI di Stefano.
 — di Tommasino, 500.

IACOPO di Vanni, 488.
 — di Venisti, 485.
 — di Ventura, 494.
 — di Zanobi, 492, 493.
 IDI, 432.
 IDRA, 379.
 ILDEFONSO di San Luigi cit., XXI, 30, 36, 38, 45, 57, 65, 74, 80, 83, 89, 120, 121, 123, 124, 129, 133, 134, 154, 169, 186, 191, 192, 206, 331, 374, 435, 483, 624, 628, 630-632, 635, 636, 639, 641, 642, 646, 647, 649, 650, 653, 657, 658, 660-663, 666, 667, 678, 680, 681, 686, 692.
 ILLEGALITA', 100.
 IMBORSAZIONI, 65, 70, 74, 83, 85, 87, 89, 93, 98, 101, 107-110, 112, 113, 118, 125, 128, 130, 132, 135, 161, 164-166, 171, 173, 174, 177, 179, 198-200, 203, 217, 222, 227, 228, 230, 232-235, 261, 270, 271, 291, 308, 318, 319, 320, 322, 330, 339, 344, 381, 454, 462, 470, 471, 557.
 IMBREVIATURE, 9, 29, 32, 51, 57, 63, 338-342, 346, 347, 374, 455, 462, 526, 673; commissioni di, 32, 347, 373, 388. — Ved. PROTOCOLLI.
 IMBRIANI Vittorio cit., XXI, 18, 36, 37, 39, 44, 45.
 IMMAGINE, 81.
 IMMATRICOLAZIONI, 79.
 IMMORALITA', 143.
 IMMUNITA', 28, 84, 542, 544, 550.
 IMOLA, 117, 152, 301, 691.
 — Benvenuto da, 38, 117, 139, 144.
 — Filippino da, 653.
 IMPENITENZA, 216.
 IMPERATORI, 2, 16, 17, 19, 86, 130, 131, 136, 149, 150, 153, 155, 162, 177, 193, 206, 210, 213, 293, 320, 355, 382, 386, 387, 398, 409, 428, 431, 438, 441, 450, 532, 663; Cancelleria degli, 1, 22, 389; Vicarj, 389, 409.
 IMPERO, 57, 217, 218, 389, 426, 428, 661; Romano, 335, 396; Cancelleria dell', 1.
 IMPIEGHI, 238.
 IMPOSIZIONI, 158.
 IMPOSTE, 170, 172, 452, 625.
 IMPRUNETA, 486, 489, 592. — Ved. LIPPO di Dino.
 INCARICHI, 189.
 INCENDJ, 461, 462, 464.
 INCHIOSTRO, 454, 536, 537.
 INCISA, Garzo dall', 52.
 — Parenzo dall', 32.
 INDICI, 249, 351, 376, 458, 468, 532.
 INDIPENDENZA, 307.
 INDIRIZZO, 423, 457, 458, 614.
 INDIZIONE, 431-433, 435, 531, 539.
 — Bedana, 132.
 — Costantinopolitana, 432; Fiorentina, 432; Romana, 432.
 INDULGENZE, 340, 699.
 INDUSTRIE, VI.
 INFANZIA, 332, 334.
 INFEDelta', 139.
 INFERMITA', 546, 553.
 INFORMAZIONI, 157, 345, 365, 423.
 INGHILTERRA, 146, 312, 326; Re di, 230.

- INGHIRAMI Francesco, 237.
 INGHIRRAMO, Cancelliere, 13.
 INGIUSTIZIE, 100, 121.
 INGLESI. — Ved. TEUTONI e Inglesi.
 INNOCENTI, Spedale degli, 263.
 INNOCENZA, 52.
 INNOCENZO II, 425.
 — VIII, 258, 385.
 INQUISIZIONI, 125, 673.
 INQUISITORE, 686.
 INSACCAGIONE, 560, 565.
 INSEGNAMENTO, 40, 41, 240, 241, 396, 439.
 INSINUAZIONE, 340.
 INTERESSE del capitale, 25, 89; materiale, 102, 107, 460, 461; storico, 25, 460, 461.
 INTERREGNO, 293.
 INTIMAZIONI, 355.
 INTITOLAZIONE, 24, 134, 337, 343, 347, 362, 370, 391, 392, 399, 402, 410-414, 433, 455, 456.
 INTRIGHI, 102.
 INVASIONI barbariche, 335.
 INVENTARJ, 13, 294, 342, 377, 382, 416, 451-453, 463, 465-467, 469, 532.
 INVESTITURE notarili, 290.
 INVETTIVE, 220, 429.
 INVOCAZIONE, 370, 391, 392, 425.
 IOHANNES *Andree Petrini*, 493.
 — *Bencini Albizi*, 494.
 — *Benintendi*, 487.
 — *Benvenuti*, 489.
 — *Bernardi*, 495.
 — *Cambini*, 492, 578.
 — *Dini*, 486.
 — *Francisci*, 599.
 — *Fagi*, 490.
 — *Gini*, 486.
 — *Lapi Bonaccursi*, o *Bonamichi*, 485-488.
 — *Lapini Brunetti*, 493.
 — *Megli*, 488.
 — *Paganelli*, 489.
 — *Pizzini*, 487, 489, 492.
 IORDANI Nello. — Ved. NELLUS *Iordani*.
 IRLANDA, 440; Segretario del Re d', 4.
 ISCRIZIONI, 35, 38, 53, 68, 161, 216, 224, 263, 272, 273, 319, 322, 379, 398, 479.
 ISIDORO (Sant'), 20, 396.
 ISPEZIONI, 89.
 ISTITUTI, 1, 294, 454, 457,
 — di natura giuridica, 4.
 — ecclesiastici, 1, 4.
 — laici, 1.
 — privati, 1, 386, 387.
 — pubblici, 1, 11.
 — scolastici, 4, 294.
Istituto Storico Italiano, IX.
 ISTITUZIONI, IX, 3, 15, 56, 99, 107, 340, 387.
 — civili, IX, 3, 309,
 — ecclesiastiche, 3.
 ISTRUMENTI, 5, 7, 9, 13, 15, 17-19, 29, 30, 32-34, 36, 37, 43, 45, 50-56, 61, 69, 71, 74, 78, 82, 88, 90, 110-112, 128, 130, 140, 153, 155, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 202, 203, 207, 214, 251, 264, 327, 340, 346, 347, 352, 356, 373, 374, 387, 399, 416, 419, 432, 435-437, 440, 442, 445, 446, 462, 464, 467, 468, 545, 549, 574, 579, 582, 587, 597, 598, 600, 602, 605, 607, 636, 638, 651, 671, 683; privati, 21, 29, 50, 88, 128, 202, 206, 292; pubblici, 16, 22, 32, 55, 71, 75, 80, 82, 89, 90, 110, 207, 208, 346, 399, 463, 467.
 ISTRUZIONE pubblica, 3, 311.
 ISTRUZIONI, VIII, 160, 360, 530, 578, 579, 582-586, 614, 619-621, 638, 641, 696, 698.
 ITALIA, VI, VIII, 1, 2, 10, 21, 40, 44, 81, 100, 122, 131, 136, 145, 146, 189, 190, 192, 194, 223, 231, 266, 269, 277, 279, 306, 353, 384, 396, 397, 411, 425, 428, 430, 431, 459, 687, 690, 697; Superiore, 78, 80, 160; Cancellieri e Notari dei Re d', 2, 21; Primato dell', VI; Regno d', 140. — Ved. CITTA' italiane; COMUNI italiani.
 — Re d', 2.
 ITALIANI, 128, 427-429, 443.
 IUDICARIA *florentina*, 431.
- L**
- LACCI, 382, 572.
 LACUNE de' registri, 351, 353.
 LACZARUS *Cancellarij*, 12.
 LAGI Giovanni. — Ved. IOHANNES *Lagi*.
 — Maso. — Ved. MASO di Lagio.
 LAICI, 20, 419.
 LAMBERTI Tommaso. — Ved. TOMMASUS *Lamberti*.
 LAMI Giovanni cit., XX, 24, 116.
 LAMISSA, 82.
 LANA, Francesco di Dino dell'Arte della, 503, 505.
 LANCIA Andrea, 419, 420, 571, 572.
 LANCIANO, 495. — Ved. NADDO di Matteo.
 LANDE, 449.
 LANDI Iacopo. — Ved. IACOPO di Buonaiuto; IACOPO di Lando.
 LANDINI Cristoforo, 222, 239-241, 251-253, 255, 259, 261, 266, 268, 274, 275, 281-283, 322, 333, 472, 603-607, 612.
 LANDO, Conte di, 363.
 LANDO di Lorenzo, 499.
 LANDUCCI Luca cit., XXI, 216, 224, 261-263, 270, 271, 317, 473.
 LANFREDINI, Ambasciatore, 313.
 — Giovanni, 653, 659, 684.
 — Giuliano, 501.
 LAPACCINI Alessio, 309, 316, 317, 431, 514.
 — Giuliano, 317.
 — Iacopo, 325.
 — Raffaello, 325.
 LAPI Francesco. — Ved. FRANCISCUS *Lapi*.
 — Giovanni. — Ved. IACOBUS *Broxij Lapi*.
 — Iacopo. — Ved. IACOBUS *Broxij*.
 — Michele. — Ved. MARCUS *Lippi*.
 — Simone, 93, 97, 490, 556.
 — Taddeo. — Ved. TADDEUS *Lapi*.

- LAPINI Agostino cit., XXI, 106.
 LAPO, Messere, 653.
 — di Gianni, 40.
 — di Giovanni, 88.
 — di Matteo. — Ved. MAZZEI Lapo.
 — di Migliore, 484.
 — di Simone, 487, 495.
 — di Spina, 486, 487.
 — di Viviano, 128.
 LAPUCCI Giovanni, 511.
 LAPUS *Alberti Amizzini*, o *Almizzini*, 484.
 — *Bartoli*, 484.
 — *Cinghietti*, o *Cianghietti*, 483, 484.
 — *Gini*, o *Ghini*, 489, 491.
 — *Iohannis Bonamichi*, o *Bonamici*, 491.
 — *Pieri*, 494.
 LARCIANO, Potesteria di, 471.
 LARGA (Via). — Ved. CAVOUR (Via).
 LASCIVIE, 143.
 LASINIO Ernesto cit., XX, 17, 37.
 LASTRA, 487. — Ved. MICHELE di Bonaccorso.
 LATERANO, 396.
 LATERINA, 495, 498, 499. — Ved. ANTONIO di Santi; BARTOLOMMEO di Giovanni; NICCOLO' di Guido.
 LATINI, famiglia, 38, 57.
 — Agnolo, 96, 123.
 — Angelo. — Ved. ANGELUS *Latini*.
 — Bice, 57.
 — Brunetto, VI, 16-18, 22-25, 27, 31, 35-47, 53, 56, 58, 105, 318, 352, 427, 440, 444; *Il Tesoretto* di, 42; *Il Tesoro*, 41, 42; morte di, 36-38; parenti di, 38.
 LATINO, Cardinale, 374, 437; pace del, 30, 32.
 LAUE Max cit., 47, 444.
 LAUREE, 4, 149, 213, 215, 230, 231, 237, 290, 319.
 LAURENTIUS *Iohannis*, 495, 496.
 — *Tani*, 492.
 LAURETUM, 317.
 LAUTREC, 327.
 LAVORI, 236; straordinarij, 59.
 LAZZARI Alfonso cit., XX, 253.
 LECCE, 78, 79. — Ved. TANCREDI, Vescovo di.
 LECCIO, 490. — Ved. BALDO di Brandaglia.
 LEGALI, 418.
 LEGALITA', 29, 32, 39, 100, 101, 120, 123, 127, 130, 194, 342, 347, 356, 387, 394, 395, 441.
 LEGATO Pontificio, 226, 266, 363, 449, 450, 629, 661, 697. — Ved. CHIESA Cattolica.
 LEGAZIONI e Commissarie, 364, 365, 370, 376, 423, 530, 531, 608, 611, 623.
 LEGGE, Conservatori di, 330, 394, 599.
 LEGGENDE, 143, 158, 382, 439, 440, 443, 479.
 LEGGI, 14, 17, 18, 20, 28, 32, 84, 89, 90, 96, 99, 102, 111-113, 123, 124, 130, 132, 165, 170, 195, 209, 211, 225, 230, 234-236, 240, 247, 253, 259, 260, 266-268, 279, 281, 288, 289, 304, 306, 309, 320, 330, 331, 333, 336, 339, 341, 344, 347, 349, 350, 372, 377, 387, 390, 391, 394-396, 415, 420, 425, 440, 441, 445, 448, 456, 464, 468, 472, 537, 557, 589, 590, 601, 602, 607, 610, 611, 613, 615, 617-621; Conservatori delle, 191, 304, 597, 598, 601, 602, 616, 620.
 LEGHE, 13, 18, 36, 79, 88, 177, 182, 264, 266, 327, 352, 360, 373, 374, 402, 407, 532, 607, 628, 630, 633, 634, 648-651, 653-656, 660, 669, 671, 680, 683, 697, 698.
 LEGISLATORI, 247.
 LEGNAIA, 189.
 LEGRI, 503. — Ved. GIOVANNI di Gherardo.
 LEONARDI, o LIONARDI, Filippo. — Ved. FILIPPO di Cristofano.
 — Leonardo. — Ved. LEONARDO di Filippo.
 LEONARDO di Filippo, 500.
 — di Giovanni. — Ved. TOLOSANI Leonardo.
 — di Giovanni d'Andrea, 495.
 — di Piero, 91, 121, 122.
 LEONE, 379.
 — X, 304, 311, 314, 315, 325, 326, 340, 383.
 — XI. — Ved. MEDICI Alessandro, Cardinale.
 LEONE, Campana del, 473.
 LEONI (Via de'), 427. — Ved. COMUNE di Firenze.
 LEONI, o LIONI, Bartolommeo, 503, 512.
 —, o LIONI, Francesco, 226, 509.
 —, o LIONI, Leone, 226, 349, 514.
 LEON Nero, gonfalone del, 91, 98.
 LETTERATI, 3, 38, 40, 52, 95, 144, 192, 194, 210, 230, 240, 241, 242, 250, 259, 265, 268, 275, 281, 282, 289, 293, 311, 313, 317, 326, 383, 415, 418, 421-423, 440, 442, 623.
 LETTERATURA, V, VIII, 21, 22, 39-41, 52, 104, 113, 119, 133, 142, 198, 210, 213, 219, 223, 230, 236, 240, 246, 259, 274, 276, 277, 291, 293, 301, 308, 309, 311, 326, 328, 355, 366, 411, 415, 425, 427, 431, 440, 442, 445, 578, 579.
 LETTERE, 2, 3, 7-10, 20-25, 32, 33, 39, 45, 72, 78, 104, 115, 124, 137, 139, 141-143, 145, 146, 149, 152, 156-158, 182, 184-186, 189, 190, 194, 195, 197, 206, 213-215, 219, 220, 224, 229, 236-241, 247, 257, 268-270, 275, 283-285, 287, 288, 295, 299, 302, 304, 306, 308, 311, 314, 316, 323, 325, 335, 353-368, 370, 376, 381, 384, 389, 396-401, 408-413, 424, 426, 427, 430, 433, 437, 438, 440, 444, 446, 449, 478, 547, 548, 595, 598, 599, 606, 623-626, 633, 641, 643, 645, 650, 654-656, 658, 660, 662, 669, 672, 677, 681-683, 685, 688, 689, 694, 697, 699; missive, 7, 23-25; pontificie, 189, 430; principesche, 11; private, 7, 72, 145-147, 156-158, 190; responsive, 7, 23-25, 421, 620. — Ved. PAVIA; PISA; PISTOIA; SIENA.
 -- del Comune di Firenze, VII, 14, 15, 22-24, 34, 35, 46, 48, 59, 60, 62, 65, 68, 71, 72, 78, 80, 113, 117, 119, 120, 122, 124, 130-132, 134, 136-139, 145, 146, 149, 158, 160, 177, 178, 182, 184, 192, 193, 197, 204, 213, 231, 243, 245, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 267, 276, 289, 294-296, 298,

- 301, 303, 304, 306, 312-314, 317, 318, 326, 327, 331, 332, 353, 354, 359, 360, 362, 363, 369, 374, 376-383, 396-399, 401, 403, 408, 414, 421, 427-429, 433, 443, 446, 449, 456-459, 467, 472; circolari, 355, 360, 378, 402, 410, 411, 458, 459, 578, 579, 589; confidenziali, 137, 184, 185, 206, 416, 423; credenziali, 248, 294, 356, 360, 398, 402, 624, 690, 691; esterne, 136, 214, 244, 354, 355, 360, 362, 364, 366, 367, 370, 376, 412, 423, 425, 457; giudiziarie, 355; interne, 136, 214, 354, 355, 360, 362, 364, 366-368, 376, 412, 413; missive, 23-25, 91, 195, 237, 244, 245, 254, 312, 325, 353, 355, 358, 360, 364-366, 368, 373, 376, 399, 404-415, 422, 425, 456-459, 527, 528, 530, 541, 594, 595, 605-607, 610, 612, 614, 615, 620, 623-632, 634-665, 667-673, 675, 676, 678-683, 685-696; originali, 72, 365, 528; patenti, 355, 360, 367, 378, 381, 398, 402, 410, 412, 414, 423, 456, 459, 624; responsive, 13, 23-25, 195, 243, 257, 331, 353-355, 357, 358, 360, 363, 364, 366, 367, 370, 371, 373, 376, 399, 403, 422, 429, 456, 531, 606, 614, 641, 646-648, 690; segrete, 363.
- LETTORI, VII, 3, 212, 229, 230, 241, 247.
- LEVANTE, 237, 476; Console di, 414.
- LEVI Guido cit., XXI, 24.
- LEZIONI, 3, 212.
- LIBER *Diurnus* cit., XXII, 20, 39, 387, 426.
- *iurium reip. Iannensis* cit., XXII, 17, 18, 37.
- *maleabbiatorum*, 104.
- *rogationum*, 29.
- LIBERTA', 15, 86, 123, 189, 211, 224, 264, 265, 271, 278, 282, 283, 290, 291, 306, 307, 315, 318, 323-325, 328, 331-334, 353, 401, 408, 409, 414, 427-430, 441, 450, 599, 601, 603, 608, 616, 637, 638, 652, 666, 687, 694, 695; Conserteria della, 119, 120.
- LIBRAI, 349, 350, 360, 440.
- LIBRE, 51, 56, 538.
- LIBRERIA, 20, 29; Stroziana, 337.
- LIBRI, 3, 6, 8, 10, 13, 18, 29, 31, 39-42, 45, 53, 62-64, 70, 76, 86-88, 94, 96, 104, 109, 111, 113, 132, 134, 135, 138, 141, 142, 148-150, 157, 161, 165, 167, 168, 170, 172, 174-176, 179, 180, 182, 187, 195, 197, 206, 208, 210, 211, 227, 230, 244, 249, 252, 257, 259, 260, 268-270, 273-275, 283-285, 291, 294, 295, 301, 305, 308, 311, 313, 314, 321, 323, 325, 326, 337, 339, 341, 345, 347, 348, 351, 352-368, 370, 373, 376, 377, 380, 421, 433, 435, 436, 443, 451, 453-455, 461-464, 466-471, 474, 536, 550, 573, 578, 587, 591, 592, 595-597, 600, 605-607, 614, 615; della Camera (Provveditori), 148, 157, 158, 160, 161, 176; dell'estimo, 96; delle Consulte, 135; dell'età, 191; dello Specchio, 117, 172-176; di ambasciate, 87; di condannati, 6, 104; di debitori, 170; di estratti, 76, 86, 111, 113, 134, 165; di lettere, 64, 362, 368, 457; di Provvisioni, 53, 341, 351, 352, 374, 436, 470; di scrutinati, 70; *Fabarum*, 68, 116, 341-344, 346, 348, 393, 432, 465, 515; assi per, 63, 456; coperte de', 339, 350, 370, 455, 527, 536; correzioni, 3; legatori di, 349, 527; pelle usata pe', 176, 456. — Ved. CARTA; CARTAPE-CORA; PERGAMENE; REGISTRI; SEGNATURE; VOLUMI.
- LICENZE, 32, 74, 167.
- LICENZIAMENTI, 264.
- LICURGO, 247.
- LIGI NICCOLO', 502, 503, 510.
- LIGOZZI Iacopo, 479.
- LINARI, 487, 494, 496, 497. — Ved. GABRIELLO di Niccolò; GIOVANNI d'Andrea; IACOPO di Ventura; LAPO di Simone; NICCOLO' di Francesco.
- LINGUA, VIII, 160, 386, 415, 416, 424, 428; Catalana, 422; francese, 39, 144, 266; greca, 146, 209, 212, 213, 229, 281, 282, 288, 328, 413; latina, VIII, 24, 25, 35, 48, 84, 86, 136, 180, 194, 205, 210, 211, 213, 224, 229, 240, 259, 274, 275, 281, 282, 288, 293, 317, 325, 328, 346, 368, 387, 398, 415-418, 421-425, 427-430, 440, 441, 446, 623, 628, 629, 631; volgare, VII, 24, 25, 39, 50, 51, 57, 72, 84, 87, 118, 125, 135, 136, 180, 189, 194, 216, 230, 283, 320, 380, 381, 386, 398, 413, 415-427, 429-431, 446, 453, 455, 557-572, 588, 591, 623; testi di, VIII.
- LIONCINI Matteo. — Ved. MATTEUS *Mei Lioncini*.
- LIONI Gabriello, 502, 503.
- LIPPI Brunellesco. — Ved. BRUNEL-LESCUS *Lippi*.
- Dinozzo, 142.
- Filippo, 295.
- Giovanni, 672.
- Guido, 486. — Ved. GUIDO *Lippi*.
- Marco. — Ved. MARCUS *Lippi*.
- Paolo. — Ved. PAULUS *Lippi*.
- LIPPO di Caio, o Ciaio, 488.
- di Cambio, 488.
- di Dino, 486, 489.
- LIPPUS *Bonamichi*, 486.
- *Nerini*, 486.
- LISTE, 457, 463. — Ved. DOCUMENTI.
- LITI civili, 20, 248, 317, 421.
- LITTA Pompeo cit., XXII, 638, 641, 642, 649, 658.
- LIVIO (Tito), 20, 143, 438.
- LOCAZIONI, 88.
- LOCTUS *Gonzi*, 490.
- LOCUZIONE, 438.
- LODI (istrumenti), 19, 259, 437, 632, 649.
- LODOVICO d'Angelo, 502.
- di Bertino, 497, 498.
- di Francesco, 495, 497.
- di Giovanni di Doffo, 83, 88, 93, 492.
- di Hildesheim, 21.
- di Tarterino, 88.
- di Tedaldo, 345.
- il Pio, 4.
- II, 21.
- LOGOTETA, 45.
- LOMBARDIA, 31, 47, 92, 153, 296, 449, 545, 629, 633, 639, 645, 655, 662, 665, 681, 684, 697.
- LOMENA (di Mugello), 414.
- LONCIANO, 489, 495. — Ved. MATTEO di Vanni; NADDO di Matteo.

LONDRA, 211.
 LONGARD, 659.
 LONGOBARDI, 2, 21, 396; Re de', 21;
 Cancellerie dei, 2.
 LORENZI Piero, 500, 502, 510.
 LORENZO, Cappellano, 237.
 — Chiesa di San, 43.
 — di Bartolo, 653.
 — di Francesco, 496, 499-501.
 — di Francesco d'Andrea, 496, 498.
 — di Giannino, 493.
 — di Guido, 93.
 — di Lando, 949.
 — di Meglio, 675.
 — di Paolo, 498.
 — di Tano, 493, 494.
 — di Vivaldo, 512.
 — fra', 448, 449.
 LORO, 88.
 LOSCHI Antonio, 152.
 LOTHARII *Leges* cit., XXII, 3.
 LOTTE politiche, 103-105, 186, 190, 198,
 212, 219, 222.
 LOTTO di Francesco, 501.
 — di Puccio, 488.
 LOTTUS *Gonzi*, 488, 489.
 — *Guidi*, o *Gradi*, 489.
 LOZZOLE (terra), 450.
 L. P. (Ludovico Passarini) cit., XXII, 319,
 320-322.
 LUCA di Bamboccio, 492, 494.
 — di Francesco, 493.
 LUCCA, 10, 18, 21, 38, 80, 92, 114, 115, 154,
 186, 194, 203, 204, 218, 228, 291, 353,
 382, 404, 426, 428, 438, 514, 529, 590, 623,
 624, 627, 635-637, 639, 668, 678; Can-
 celleria del Comune di, 435; Cancel-
 liere, 10, 115-117, 194, 291, 460; Consoli,
 18, 353, 354; diogesi, 144.
 — Tolomeo da, 44.
 LUCIGNANO, 644.
 LUCIMBURGO, 428.
 LUDOVICUS *Niccolai*, 494.
 — *Peraccenus*, 327, 514.
 LUE Gallica, 300.
 — Napoletana, 300.
 LUIANO, 486. — Ved. BERNARDUS
Pacini.
 LUIGI di Niccolò Severigi, o Sernigi, 490.
 — di Simone, 497.
 — Messer, 634.
 — XI, di Francia, 258.
 — XII, 298.
 LUIO Francesco Paolo cit., XXII, 87,
 112, 191, 196, 197, 207, 212, 214, 215,
 220, 221, 244, 249, 264, 265, 277, 477.
 LUMI, 455.
 LUMIERE, 449, 548.
 LUNA, Niccolò della, 155.
 LUNE, Villa delle, 273.
 LUNEDI, 9, 48, 78, 473.
 LUNGO. — Ved. DEL LUNGO.
 LUOGHI, 41, 69, 448, 463, 464; pii, 236;
 religiosi, 466, 467.
 LUTTO, 196, 215, 216.
 LUSSEMBURGO. Carlo di, 654.
 LUZIANO, 493-497, 500. — Ved. FILIPPO
 di Lorenzo; IACOPO di Filippo; LO-
 RENZO di Tano.

M

MABELLINI Adolfo cit., XXII, 78, 81.
 MACALLI Antonio, 506.
 — Pier Francesco, 510.
 MACARUFI Giliolo, 347.
 MACCHINE, 631.
 MACHIAVELLI Bernardo, 304.
 — Filippo, 692.
 — Niccolò, VI, XXII, 22, 186, 211, 215,
 224, 249, 271, 286, 288-292, 294-304, 306,
 307, 312, 313, 318, 328, 333, 370, 376,
 391, 412, 415, 423, 424, 427, 430, 431,
 473, 478, 514.
 — Totto, 300.
 MADONNA, festa della, 685, 686.
 MAESTRI, 40, 42, 429, 442; razionali an-
 gioini, 357.
 MAESTRINI Pietro, 504.
 MAFFEO di Lapo, 485, 486.
 MAGALOTTI Filippo, 146, 641.
 MAGAZZINI, 447, 476.
 MAGGIO di Nepo, o Pepo, 489.
 MAGINI Iacopo, 115.
 MAGISTRATI, 2, 175, 176, 177, 193, 197,
 200, 201, 202-204, 250, 260, 261, 279,
 293, 310, 314, 320, 330, 331, 335, 341,
 355, 358, 372, 377, 381, 387, 389, 390,
 434, 528, 598, 599, 601, 606, 615.
 MAGISTRATO (Supremo) cittadino, 11,
 14-16, 336; Notaro del, 15. — Ved.
 SIGNORIA.
 MAGISTRATURE feudali, 353, 395.
 MAGNA (Alamagna), 298.
 MAGNALE, Giovanni da, 113, 490, 491.
 MAGNATI, 61, 74, 92, 93, 102, 110, 123,
 163, 178, 374, 390, 394, 575, 628, 636;
 congiure de', 92; rinunzie, 123, 374.
 MAGNOLI Bindo, 484.
 MAGNOLINI Giovanni. — Ved. GIO-
 VANNI di Donato.
 MAINARDO di Francesco, 500.
 MAINETTO, Cancelliere, 12, 17, 18.
 MAINITO. — Ved. MAINETTO.
 MALANDRINI, 674.
 MALASPINA, 360; Marchese, 406.
 MALATESTA C., 127.
 MALATESTI Galeotto, 656.
 — Malatesta, 92, 642-644, 656, 657, 678,
 680-683.
 — Pandolfo, 146.
 MALATTIA Gallica, 300; Napoletana,
 300.
 MALATTIE, 413, 546.
 MALAVOLTI Orlando cit., XXII, 36.
 MALEFICIO, 6, 8, 543, 551, 686.
 MALEGONNELLE Antonio. — Ved. AN-
 TONIO di Marchionne.
 MALFATTORE, 52, 262, 692.
 MALLEVADORI, 6, 37, 53, 58, 59, 61, 74,
 80, 106, 109, 110, 113, 129, 133, 167, 168,
 216, 245, 263, 322, 327, 329, 567, 634.
 MALPELI Francesco, 687.
 — Nuccino, 687.
 MALTA, Cavalieri di, 28.
 MANCE, 250, 302, 314, 602.
 MANCINI Girolamo cit., XXII, 230.
 — Tingo, 631.

- MANDATI, 388, 356, 458, 650; di pagamento, 50, 51, 167, 380.
 MANETTI Bartolo, 624, 626.
 — Dino. — Ved. DINUS *Manetti*.
 — Giannozzo, 188, 193, 197, 198, 210, 211, 213.
 — Nicolò. — Ved. NICOLAUS *Manetti*.
 MANETTO, 125.
 — di Cambio, 488.
 MANFREDI, famiglia, 37, 677, 680.
 — di Paniccia, 489.
 — di Giovanni, 688.
 — di Guglielmo, 680.
 MANFREDO di Grimaldo, 76, 77, 553.
 MANGIADORI Bindaccio, 685, 686, 693, 694.
 MANGIATROIE Iacopo. — Ved. TOSCANELLI Iacopo.
 MANGONA, 134, 354; Castellano di, 134.
 MANICARDI L. cit., XXII, 419.
 MANIERI Stefano, 503, 505.
 MANIGOLDO, 320.
 MANNI Bondemanno. — Ved. BONDEMANNUS *Manni*.
 — Domenico Maria cit., XXII, 3, 94, 236-239, 242, 248, 258, 267, 273-276, 316, 325.
 — Giovanni, 658.
 — Manno, 506, 509-511.
 MANNO d'Antonio, 501.
 — di Domenico, 494.
 — di Ranieri. — Ved. MANNI Manno.
 — notaro, 470.
 MANNUS *Banchi*, 487.
 — *Talenti*, 484.
 MANOSCRITTI, 25, 320, 471.
 MANSI *Domin. Mar.* cit., XXIII, 3.
 MANTOVA, 267, 633.
 MANZINI Giovanni, 147.
 — Paoluccio, 135.
 MANUALI, 25.
 MANUZIO Aldo, 282.
 MARIA, 67, 266, 655, 656, 682.
 MARCELLINO, Cancelliere, 4.
 MARCHESI Concetto cit., XXIII, 419.
 MARCHESINI Umberto cit., XXIII, 36, 38, 41.
 MARCHI Bartolommeo, 504.
 — Giovanni, 510.
 MARCHION *Bertini Donati*, 495.
 MARCHIONNE di Marchionne, 501.
 MARCIALLA, o Mascialla, 494, 496. — Ved. BARTHOLOMEUS *Cecchi*.
 MARCO, Camarlingo, 554.
 — delle Riformagioni, 18.
 — di Bono, 488, 489, 639.
 — di Consiglio, 26, 483, 484.
 — di Francesco, becchino, 148, 150.
 — di Mino, 158.
 MARCULFO cit., 20, 387.
 MARCUS *Lippi*, 490.
 MAREMMA, 123.
 MARGHERITA di Giovanni, 187.
 MARINAI Bonifazio, 306, 312, 317, 327.
 MARIOTTO di Giovanni, 499-501.
 — di Mino, 158.
 MARISCALCO pisano, 7.
 MARMI Ant. Franc. cit., 148, 150.
 MARRADI, 203.
 MARSUPPINI Cammilla, 216.
 — Carlo, 196, 198, 210-216, 219-221, 229-231, 258, 318, 415, 472, 473, 514; discendenti di, 214; eredi, 216, 231; morte, 215, 216; parenti, 215, 216.
 — Carlo, 216.
 — Cornelio, 216.
 — Cristoforo, 216.
 — Filippo, 216.
 — Ginevra, 216.
 — Giovanni, 216.
 — Gregorio, 196, 211, 216.
 — Lucrezia, 216.
 MARTELLI Braccio, 268, 269.
 — L., 320.
 — Stefano, 497, 498. — Ved. STEFANUS *Michaelis Martelli*.
 MARTINI Amanzio, 504.
 — Ferrantino. — Ved. FERRANTINO di Niccolò.
 — Francesco, 504.
 — Giovanni, 497.
 — Matteo. — Ved. MATTEO di Martino.
 — Niccolò. — Ved. NICCOLÒ di Berto.
 — Roberto, 318, 510, 511, 513.
 MARTINO V, 189.
 — di Luca, 66, 163, 180, 181, 185, 186, 202, 204, 207, 229, 349, 465, 514; discendenti di, 204.
 MARTINUS *Tancredi*, 490.
 MARZI Angelo, 314, 315, 319, 327, 422.
 — D. cit., XXIII, 7, 17, 18, 22, 28, 33, 37, 48, 71, 72, 79, 81, 211, 218, 236, 311, 335, 336, 340, 341, 347, 353, 354, 355, 357, 373, 377, 397, 422, 426, 434, 444, 446, 447, 459, 461, 464, 535, 623.
 — Pier Polo, 312, 314, 327, 472.
 MARZI-MEDICI Angelo, 315.
 MARZOCCO, 379.
 MASI Alberto. — Ved. ALBERTO di Tommaso.
 — Francesco. — Ved. FRANCESCO di Tommaso.
 — Lotto. — Ved. LOTTO di Francesco.
 — Tommaso. — Ved. TOMMASO di Francesco.
 MASINI, o MASSINI, Francesco. — Ved. FRANCISCUS *Masini*, o *Massini*.
 — Guasparri. — Ved. GUASPARRI *Francisci*.
 — Ranieri, 511.
 MAS LATRIE. — Ved. DE MAS LATRIE.
 MASO di Lagio, 486.
 — di Luca, 488.
 MASSA (di Valdinevole), 116, 292. — Ved. GIOVAN BATTISTA d'Antonio.
 MASSAI, 686.
 MASSERIZIE, 448, 449, 451, 452, 454.
 MATINI Piero. — Ved. PIERUS *Guccij*.
 MATTEO di Giovanni, 504, 511.
 — di Giuliano, 496, 498.
 — di Guerruccio, 501, 503.
 — di Guiduccio, 489.
 — di Martino, 500, 501.
 — di Piero, 82, 88, 129.

- MATTEO di Taccio, o Tuccio, 498.
— di Vanni, 489.
- MATTHEUS *Becchi*, 489.
— *Beliotti*, o *Biliotti*, 484, 485.
— *Gherardi*, 491.
— *Guidi*, 487, 488.
— *Iuliani*, 496.
— *Mei Lioncini*, 493.
— *Nicolai Mazzetti*, 497.
— *Signorelli*, 488.
— *Teste Girolami*, 496.
- MATTIA di Domenico, 513.
- MATTIO di Pietro, 493.
- MATTINA, 473, 474.
- MAUSOLEO, 189.
- MAZZA Giovanni, 661.
— Ved. DEL MAZZA.
- MAZZATINTI Giuseppe cit., XXIII, 40.
- MAZZEI Lapo cit., XXIII, 134, 140, 154, 155, 158, 178, 206, 440, 493.
- MAZZETTI Matteo. — Ved. MATTEUS *Nicolai Mazzetti*.
— Niccolò. — Ved. NICOLAUS *Pieri Mazzetti*.
— Piero, 83. — Ved. PIERUS *Maczetti*.
- MAZZI Curzio cit., XXIII, 469.
— Leonardo, 46, 507, 510.
- MAZZIERE. — Ved. DEL MAZZIERE.
- MAZZIERI, 211, 363, 622.
- MAZZOCCHI Biagio. — Ved. BLASIVS *Bernabucci*.
- MAZZONI Guido, 52.
- MAZZUCHELLI G. M. cit., XXIII, 36, 133, 230, 281.
- MAZZUCHELLI. — Ved. MAZZUCHELLI.
- MECENATI, 239.
- MEDAGLIA commemorativa, 149, 151.
- MEDICEI, 182, 184, 186, 211, 217, 219-222, 232-234, 261, 279, 280, 287, 307, 314, 321, 415.
- MEDICEO, Ufficiali del Principato, 415.
- MEDICI, 187, 230, 412, 413, 430, 481, 660, 664.
- MEDICI, famiglia, 178, 182, 184-187, 190, 199, 212, 217, 228, 229, 236, 238, 239, 243, 245, 252, 259, 268, 271, 273, 277-279, 290, 291, 294, 304-309, 312-320, 322-324, 326, 372, 383, 391; cacciata de', 270, 278, 290; Cardinal de', 304; Palazzo, 242; Segreteria, 263.
— Alamanno, 660, 661.
— Alessandro, 322, 327.
— Alessandro, Cardinale, 242.
— Apollonia, 188.
— Averardo, 203, 204.
— Bernardo, 367.
— Carlo, 232.
— Caterina, 321, 322.
— Clarice, 269.
— Conte, 337.
— Cosimo, 162, 185, 186, 198, 200, 201, 203, 204, 210, 212, 213, 220, 222, 223, 283, 238, 242, 317.
— Cosimo I, 326.
— Cresci, 203.
— Galeotto, 323.
— Giovanni, 131, 185, 186, 203, 664.
— Giuliano, 308.
- MEDICI Giulio, 316, 319.
— Imbono, 634, 635.
— Lorenzino, 322.
— Lorenzo, 216, 231, 233, 240, 243, 244, 251, 257, 259, 263, 266, 268-270, 273-276, 283, 290, 313, 339, 372.
— Lorenzo di Pier Francesco, 273, 308, 312, 314-316, 323, 340.
— Nerone, 203.
— Niccola, 232.
— Pier Francesco, 236, 237.
— Piero di Cosimo, 235, 237, 238, 242, 243, 249, 261, 263, 265, 313.
— Piero di Lorenzo, 266, 270, 271, 277, 287, 290.
— Salvestro, 126, 580, 581.
— Vieri, 232, 246.
- MEDICINA, 413.
- MEDIN Antonio cit., XXIII, 219, 220, 223, 224, 423.
- MEDIOEVO, 1-4, 11, 15, 20, 21, 30, 39, 40, 47, 206, 230, 350, 357, 359, 377, 386, 387, 389, 397, 415, 425-427, 431, 432, 442, 461. — Ved. COMUNI medievali.
- MEGLI, 645.
— Giovanni. — Ved. IOHANNES *Megli*.
- MEHUS Lorenzo cit., XXIII, 113, 150, 159, 190, 191, 193, 194, 198.
- MEI Bartolommeo, 319, 508, 509, 512.
— Girolamo, 507.
— Paolo, 508, 509.
- MELETO, 597-509.
- MEMORIE, 4, 12, 15, 24, 29, 33, 38, 44, 46, 52, 58, 64, 65, 76, 93, 94, 102, 305, 326, 335, 336, 354, 361, 365, 380, 439, 441, 444, 445, 460, 461, 467, 697, 698.
— Ved. RICORDI.
- MENCHI Lodovico, 507, 508.
- MENDE, 32.
- MENSA, 48, 141, 234, 245, 340, 384, 449.
- MERCANTI, 41, 71, 407, 551, 567, 624, 625, 632, 639, 642, 644, 657, 667, 674; *Arte de'*, 477.
- MERCANZIA, 109, 128, 166, 177, 215, 420, 559, 583-585, 588, 674; Cancelliere della, 264; Gabella, 175; Sei, 265, 345.
— Leonardo della, 496.
— Luca della, 495, 497.
- MERCANZIE, 630, 639, 642, 643.
- MERCATO, S. Piero in, 360, 407.
- MERCENARJ, 177, 469, 610, 615, 639, 678, 679.
- MERCOLEDÌ, 48, 473.
- MERINGHI Iacopo. — Ved. IACOBUS *Ambrosij*.
- MEROVINGI, 443.
- MESE, 472; entrante, 432; uscente, 432.
- MESSA, 3, 210, 217, 285, 312, 473, 474, 476, 619.
- MESSI, 67, 585, 626, 691.
- METODO, 143, 275.
- METRICA classica, 397.
- MEZZANA, 298.
- MEZZOGIORNO, 473.
- MICHAEL *Docti*, 491.
— *Vestri Contandini*, 490, 492.
- MICHELE *Boschi*, 488, 489.
— d'Angelo, 493.

- MICHELE d'Antonio, 493, 506, 507.
 — di Bardella, 492, 493.
 — di Bonaccorso, 487.
 — di Cambio, 489.
 — di Cione, 493.
 — di Diotifece, 488, 489.
 — di Fazio, 492, 494, 495.
 — di Francesco, 487.
 — di Iacopo, 503.
 — di Lando, 124, 125.
 — di Tegna, 491, 492.
 MICHELI Cambio. — Ved. CAMBIO di Michele.
 — Piero. — Ved. PIERO di Guido.
 MICHELINO Domenico, 274.
 MICHELOZZI Michelozzo, 313.
 — Niccolò, 263, 307, 308, 312-314, 317, 328, 332, 333, 431, 514.
 MICHELOZZO, architetto, 475, 476.
 MIGLIORATO di Cambio, 37.
 MIGLIORELLI Giovanni, 500, 503, 504.
 — Piero. — Ved. PIERO di Iacopo.
 MIGLIOROTTI Piero, 500.
 MILANESI Gaetano cit., XXIII, 236.
 — Luigi, 159.
 MILANO, 10, 212, 236, 258, 264, 313, 339, 360, 378, 402, 407, 446; Arcivescovo di, 10, 698; Cancelliere dell', 10; Capitano di, 405; Duca, 139, 186, 215, 252, 264, 285, 367, 411, 600.
 MILIANI Roberto, 511.
 MILIZIE, 642, 649, 670, 672, 680; fiorentine, 358, 633, 637, 657, 677-679, 683.
 MINACCE, 99, 120, 124, 204, 269, 404.
 MINERBETTI Cione, 56.
 — P. cit., XXIII, 126, 138, 149-151, 155.
 MINGUS *Bonamichi*, 488, 491.
 MINI Andrea, 499, 502, 503, 508.
 — Iacopo. — Ved. IACOPO di Francesco.
 — Giovanni, 513.
 — Paolo cit., XXIV, 14, 37, 259, 320.
 MINIATI Bernardo, 262.
 MINIATURE, 236.
 MINIERI-RICCIO Camillo cit., XXIV, 41, 45.
 MINISTERI, 454, 456.
 MINISTRI, 1, 3, 255, 260, 263, 265, 266, 273, 601, 608-611, 620, 622. — Ved. CANCELLIERI; UFFICIALI.
 MINO di Domenico, 494, 495.
 — di Grifo, 82, 88, 91, 113, 491.
 MINORI Zaccaria, 513.
 MINUTARJ, 134, 296, 297, 321, 338, 339-341, 346, 359, 361, 364, 367, 371, 374, 375, 412, 421, 422, 456, 525, 527-529, 532, 623.
 MINUTE, 252, 342, 346, 347, 361, 364, 371, 376, 455, 456.
 MISSIONI, 298, 299, 303, 306, 313.
 MISSIVE. — Ved. LETTERE.
 MISURE del Comune, 461.
 MITTENTE, 370, 438.
 MODENA, 21, 28, 52-54, 68, 82, 347, 417, 514; Duca di, 371, 545.
 MODESTI Iacopo, 305, 309, 310, 316, 319, 349, 514; cit., XXIV, 309; famiglia di, 310; figliuolo maggiore, 309; moglie, 309.
 — Michele, 309, 319.
 MODESTI Niccolò, 319.
 MODIFICAZIONI, 84.
 MODIGLIANA, 161, 418, 675, 684.
 — Alberto da, 631.
 — Guidalberto da, 631, 635, 675.
 MOGLIO, Bernardo da, 22, 136, 143, 145.
 MOISE' Filippo cit., XXIV, 475, 476.
 MOLTITUDINE, 42, 124, 125.
 MOMMSEN Theodor cit., XXIV, 2.
 MONACHE, 245, 273, 585.
 MONACHI, famiglia, 81, 97, 102, 103. — Ved. VENTURA di Niccolò.
 — Agnola, 98.
 — Antonio, 97, 98.
 — Bartolommeo, 81, 97.
 — Bonifazio, 81, 82.
 — Dianora, 97, 98.
 — Filippo, 81, 656.
 — Francesco, 81.
 — Guarnieri, 81.
 — Guido, 81.
 — Ildebrandino, 81.
 — Lanfranco, 81.
 — Lena, 98.
 — Monaco, 81.
 — Niccolò, 80, 81, 91-105, 117, 118, 120, 140, 141, 185, 186, 395, 409, 489-492, 514, 558, 623, 636, 656, 699; famiglia di, 95-97; persecuzioni politiche alle quali va incontro, 99-105; Ricordanze di, 80, 81, 94-98.
 — Paolo, 81.
 — Petrone, 81.
 — Priore, 81.
 — Salamone, 81.
 — Simone, 81.
 — Stoldo, 81.
 — Ventura, 71, 77-82, 91, 92, 95, 100, 104, 113, 409, 422, 488, 514, 623, 656; eredi di, 81; parenti, 81; discendenti, 81.
 — Ventura di Niccolò, 97, 98.
 MONACI Ernesto cit., XXIV, 81.
 — N., 489, 490.
 — Ugucione, 81.
 MONACI, 64, 210, 330, 338, 385, 452, 458.
 MONACO. — Ved. DEL MONACO.
 MONALDESCHI Monaldo, 400.
 MONALDI cit., 153, 155, 268.
 MONASTERI, 3, 4, 40, 158, 460, 647.
 MONETA, 91, 92, 93, 95, 277; Notaro della, 128; Ufficiali sulla, 67.
 — bianchita, 277.
 MONFORTE, Guido di, 31, 381.
 MONSUMMANO, 67, 114; Podestà di, 114.
 MONTAGNA Fiorentina, 675, 684.
 MONTALE, 695.
 MONTALTO, 414.
 MONTAPERTI, 37; Libro di, 336.
 MONTE, 89, 175, 180, 216, 242, 251, 263, 591, 594, 597, 598, 605, 606; Camarlingo del, 175, 228, 250, 267, 281, 285; Cassetta degli scrivani del, 225, 250, 591, 593; Srivano della, 180, 206, 250, 600; Notaro degli Ufficiali della, 121, 206, 590; Procuratore del, 248; Provveditore, 262; Ufficiali della diminuzione del, 84, 121, 131, 160, 180, 182, 183.

- MONTE Comune, 602; Camarlingo del, 285.
 — delle Graticole, 308, 603, 609.
 — dell'uno tre, 441.
 — Ved. DEL MONTE.
 MONTE Altuzzo, 113.
 MONTEBONICHI, 670.
 MONTECALVI, 627.
 MONTECATINI, 82, 133, 163, 434, 435, 494, 498, 629, 636, 639, 663; Comune di, 114; Notaro delle Riformagioni del, 114. — Ved. FERRANTINO di Niccolò; NADDO di Negro; STEFANO di Naddo.
 — Ugolino da, 133.
 MONTE di Bartolo, 493-495.
 — di Buonaventura, 503.
 — di Giovanni, 500, 502.
 MONTEFIASCONE, 115.
 MONTEGEMMOLI, 679, 681.
 MONTE inferiore, 407.
 MONTE, Leonardo dal, 494.
 MONTELUONGO, 494-496. — Ved. GIOVANNI di Francesco; MICHELE di Fazio.
 MONTELUPO, 492, 496.
 MONTEMURLO, 36, 407.
 MONTEPIERNOTAIO, 337.
 MONTEPULCIANO, 130, 275, 328, 332, 653; Comune di, 130; Podestà, 130; Ufficiali, 130.
 — Iacopo da, 147.
 MONTERAPPOLI, 102, 489, 493, 494, 496, 497. — Ved. GIOVANNI di Biagio; GIOVANNI di Stefano; IACOPO di Stefano; NERIUS *Chelli*.
 MONTE Rinaldi, 496. — Ved. GERI di Simone.
 MONTE San Savino, 361, 407, 656, 660.
 MONTE Santa Maria, 638.
 — Cione del, 658, 661.
 — Giovanni del, 637, 638, 658.
 — Guiduccio del, 658, 661.
 MONTEPERTOLI, Baldo da, 484.
 MONTEVARCHI, 36, 37, 156, 214, 359, 360, 363, 407, 486, 492-498, 506, 511, 631. — Ved. ANTONIO di Fazio; CRISTOFANUS *Angeli Cerrini*; DOMENICO di Mino; GIOVANNI di Gaspare; IOHANNES *Dini*; MINO di Domenico; NICCOLO' di Francesco.
 — Niccolò, o Niccoletto da, 497.
 MONTEVASONE, Chiesa di, 258.
 MONTEVETTOLINI, 67, 339.
 MONTI, 89.
 MONTINUS, Camarlingo, 9.
 MONTISCI, Guelfo da, 547, 684, 685, 690, 691.
 MONTOPOLI, 10, 133, 627, 645; Cancelliere di, 10.
 MONTREUIL, Giovanni di, 145.
 MONZANI Cirillo cit., XXIV, 159, 188-190, 193, 198.
 MORANDUCCI Rustico. — Ved. RUSTICO di Moranduccio.
 MORANO, *Guizandinus de*, cit., 21.
 MORAVIA, Marchese di, 143, 438; Cancelliere del, 143.
 MORELLI Bartolommeo, 98.
 MORELLI B., 407.
 — C. cit., XXIV, 212, 220.
 — G. cit., XXIV, 98, 154, 186, 198, 203.
 MORELLO. — Ved. DEL MORELLO.
 MORENI Domenico, XXIV, 248, 258, 274.
 MORI (luogo), 486, 487.
 MORIALE (fra'), 363.
 MORICI Medardo cit., XXV, 275.
 MORMORAI Tommaso, 505, 507-509.
 MOROZZI Nofri. — Ved. NOFRI di Nofri.
 MORPURGO Salomone cit., XXV, 81, 159, 184.
 MORTE, 61, 108, 113, 196, 197, 223, 543, 551, 553, 558.
 MOSCARDI Domenico. — Ved. DOMENICO di Tommaso.
 — Tommaso. — Ved. TOMMASO di Domenico.
 MOSCHETTI Andrea cit., XXV, 212.
 MOSCIANO, Spinello da, 636, 637.
 MOSTARDI. — Ved. MOSCARDI.
 MOTI popolari, 126, 130, 473, 660.
 MOTIVAZIONE, 384, 412, 440.
 MOTUPROPRIO, 383.
 MOZZI, famiglia, 374.
 MUCIACCIA F. cit., XXV, 664.
 MUCINI Domenico d'Arrigo, 206, 497, 498.
 — Filippo. — Ved. FILIPPUS *Pieri*.
 — Piero. — Ved. PIERUS *Gucci Muscini*.
 MUGELLO, 236, 237, 414, 651, 662, 663, 965, 668, 671; Vicariato del, 263. — Ved. AGATA (Sant'); PAOLO di Nemmo, o di Nerino; ROMENA.
 MUGNAIO, 236, 242, 275.
 MUGNONE, 484. — Ved. LAPO di Migliore.
 MULINI, 236, 239.
 MULTE, 14, 55, 177, 264, 463.
 MUNDUALDI, 57, 231, 313, 477.
 MUNICIPIO romano, 386, 444.
 MUNIZIONI, 375, 446.
 MURA, 651; costruzione delle, 107.
 MURATE, monache delle, 321.
 MUSCINI Piero. — Ved. PIERUS *Gucci Muscini*.
 MUSE, 216, 240, 253.
 MUSSATO Albertino, 41.
 MUTILAZIONE, 61.
 MUZI Antonio, 221, 231, 244-246, 248, 249, 251, 254-256, 259, 264, 265, 469, 501, 514, 603-605, 607, 611, 612.
 — Francesco. — Ved. FRANCISCHUS *Vannis*.
 — Leonardo. — Ved. MAZZI Leonardo.

N

- NACCI Rinaldo, 487. — Ved. RINALDO di Naccio.
 NACHIANTI Andrea, 504.
 — Battista, 249, 503, 504.
 — Cristoforo, 509.
 NADDO di Matteo, 495.
 — di Nepo, 87, 88, 120-122, 128, 152, 434, 494.

- NALDI (NALDO) cit., 247.
 NALDINI Giovanni, 312, 317, 327.
 NANGIS. — Ved. BRITAUD.
 NANNI di Chello, 57.
 NAPOLI, 45, 122, 251, 266, 267, 313, 322, 405, 456, 632, 698; Archivio (R.) di Stato di, VI; Casa Reale, 45; cherici della, 45; Re di, 367, 408, 409; 624-627, 629; Regno, 237, 632, 651, 676; Studio, 45.
 — Alfonso di, 192.
 — Ferdinando di, 252, 430, 606.
 — Giovanni da, 4.
 — Roberto di, 629, 632-634.
 NARDI Altomanno. — Ved. ALTOMANNO di Giovanni.
 — Bernardo. — Ved. BERNARDUS *Nardi*.
 — Francesco, 185, 186.
 — Iacopo cit., XXV, 262, 263, 282, 293, 301, 305, 309, 315, 316, 319, 321, 323-325, 329, 333, 334, 340, 478.
 — Lotto. — Ved. LOCTUS *Gonzi*.
 — Luigi, 185, 186.
 — Ugolino, 695.
 NARDO di Caio, o Ciaio, 487-489.
 NARDUS *Firenzis Sangallini*, 486.
 NARNI, 91.
 NASTASIUS *Iacobi Pucci*, 496.
 NATALE, giorno di, 434.
 NAZIONI, 5, 250, 599.
 NEGOZJ, 136, 137.
 NEGRI Giulio cit., XXV, 150.
 NELLI Iacopo. — Ved. IACOBUS *Nelli*.
 — Nello. — Ved. NELLUS *Pieri Nelli*.
 — Niccolò, 321, 512, 513.
 — Piero. — Ved. PIERUS *Nelli*.
 NELLUS *Ghetti*, 490, 491.
 — *Iordani*, 486.
 — *Pieri Nelli*, 494, 495.
 NEMI Nofri. — Ved. NOFRIUS *Pauli Nemmi*.
 — Paolo. — Ved. PAULUS *Nemmi*.
 NEMICI, 99, 102, 152, 177, 185, 190, 304, 456, 627, 636, 647, 669, 679, 685, 688, 700-703.
 NEPIS, 231.
 NERI di Bartolo. — Ved. ORLANDI *Neri*.
 — di Frecola di, 536.
 — Giovanni, 496.
 — Ricciardo. — Ved. RICCIARDUS *Pieri*.
 NERINI Filippo. — Ved. FILIPPUS *Nerini*.
 — Filippo d'Andrea. — Ved. FILIPPUS *Andree*.
 — Lippo. — Ved. LIPPUS *Nerini*.
 NERIUS *Ghelli*, 589, 490.
 NERLI Filippo cit., XXV, 282, 319, 822.
 NERO. — Ved. DEL NERO.
 NERONE (Conte), 361.
 NICCOLAI Lodovico. — Ved. LUDOVICUS *Niccolai*.
 — Niccolò. — Ved. NICCOLO di Diedi.
 NICCOLI Niccolò, 150, 159, 189, 220.
 NICCOLO' V, 211, 213.
 NICCOLO', 302.
 — d'Antonio, 502, 503, 507, 512.
 — di Benozzo, 184.
 NICCOLO' di Berto, 500.
 — di Buoso, 652.
 — di Dego, 694.
 — di Diede, 499, 501.
 — di Francesco, 493, 494, 500, 501.
 — di Giovanni, 498.
 — di Giunta, 488.
 — di Giunta di Rosone, 494.
 — di Guido, 508.
 — di Guido di Bonaiuto, 493.
 — di Mangeri, 499-501.
 — di Michele, 242, 249, 259, 500, 514.
 — di Pardo, 221, 501, 503.
 — di Piero, 685.
 — di Piero. — Ved. LIGI *Niccolò*.
 — di Serraglio, 492.
 — di Silvestro, 511, 512.
 — di Verdiano, 123, 495, 498.
 — di Zanobi, 492.
 — di Zanobi di Paone, 491.
 — notaro, 470.
 NICERON I. P. cit., XXV, 211, 215, 219, 223, 230, 248, 431.
 NICOLAUS *Ciuti Cecchi*, 492.
 — *Manetti*, 492.
 — *Pieri Gucci Sirigatti*, 494, 495.
 — *Pieri Maczetti*, 494.
 — *Pieri Ottavanti*, 496.
 — *Verdiani Arrighi*, 495, 496.
 NIGI Bonamichi. — Ved. MINGUS *Bonamichi*.
 NOBILI, 89, 97, 462.
 NOFRI Andrea, 282.
 — Cronaca di cit., XXV, 122.
 — di Nofri, 494.
 — di Piero, 88, 91, 121, 122, 123, 180, 466.
 NOFRIUS *Pauli Nemmi*, 494-496.
 NOMI, 12, 374, 550, 551, 560-565, 568.
 NONE, 432.
 NON *obstantibus*, formula, 395, 396.
 NORMANNI, 2, 443; Cancellieri de', 2.
 NOTARI, 1-5 7-9, 11-13, 15-22, 25, 27-30, 33-35, 40, 41, 43-49, 51, 55, 59, 61-63, 65-67, 69-71, 74, 80, 81, 84-88, 90, 91, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 110, 114-116, 120, 123-125, 128, 130, 133, 139, 142, 153, 159, 162, 164, 168, 171, 180, 196, 198, 199, 201, 202, 205, 206, 211, 215, 217, 218, 225, 227, 229, 233-236, 243, 244, 250, 256, 259, 260, 268, 269, 272, 276, 280-282, 286, 289, 290, 292, 304, 308, 313, 317, 318, 321, 325, 339, 340, 343, 346-348, 350, 351, 360, 376, 378, 381, 386-390, 392, 396, 402, 407, 415-421, 425, 429, 431, 435-440, 442, 444, 451, 461-464, 466-469; diritti dei, 29, 61, 538, 539, 544-546, 549-554, 556, 558, 564, 565, 570, 572, 577, 580, 586-588, 593, 594, 598-600, 603, 604, 611, 617, 634, 673, 685, 686.
 — del Comune, IX, 13, 15-18, 23, 27, 31, 43, 52, 58, 79, 81, 83, 91-96, 99, 101, 102, 116, 117, 130, 172, 179, 180, 195, 202, 208, 234, 392, 571, 590, 595, 600. — Ved. NOTARO della Signoria; NOTARO delle Riformagioni; NOTARO delle Tratte.
 — forestieri, 31, 437.
 — giudiziarij, 13.

- NOTARIATO, 51, 114, 115, 128, 217, 339, 387, 388, 389, 415.
- NOTARIUS, 19.
- NOTARO della Signoria, 8, 11, 14, 15, 17, 26, 27, 29, 43, 47-52, 57, 59-62, 64-66, 68, 70, 71, 74-80, 83, 85-93, 95-97, 99, 100, 103, 106, 107, 110, 111, 113, 118, 120, 123, 125-129, 131-133, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 160, 164-168, 170, 173, 175, 178-181, 186, 187, 192, 195-202, 204, 206, 208, 216, 217, 224-227, 232-235, 243-249, 251, 253, 254, 259-261, 264, 270-272, 281, 286, 290-292, 295, 304, 307, 308, 310, 317-319, 325, 336, 339-341, 346, 355, 369, 374, 375, 390, 392, 417, 421, 439, 441, 449, 453-455, 465, 467, 469, 470, 472, 475, 478, 483-513, 533-535, 537-542, 544, 549, 550, 552, 557-560, 566-568, 573, 574, 579, 586, 588, 590-592, 594-597, 616-618, 623, 645, 650, 699; Atti del, 465; Camera, 168; Cancelleria, 421, 468, 469; elezione, 27, 47, 49, 51, 66; famiglia, 61; salario, 28, 29, 49-51. — Ved. UFFICIO del.
- delle Riformagioni, 8, 11, 14, 15, 17-19, 23, 29-31, 33, 36, 40, 43-49, 52-54, 56, 58, 62-64, 66-68, 70, 72, 74-77, 83, 85-90, 93, 101, 107, 109-113, 118-120, 123-125, 127-132, 135, 148, 149, 156, 160, 163, 165, 166, 168-170, 173, 180-182, 185, 186, 195, 196, 200-208, 218, 219, 224-226, 228, 229, 235, 245-247, 249-251, 253, 254, 256, 260-264, 272, 281, 285, 286, 290, 292, 294, 304, 305, 308-310, 320, 321, 325, 330, 332, 336, 341-343, 346-349, 352, 353, 362, 363, 373-375, 391, 395, 417, 418, 420, 421, 440, 441, 450, 451, 453, 454, 464, 466-471, 474, 476, 490, 514, 536, 540, 550, 560, 563, 569-572, 574, 576, 577, 579-582, 592-594, 597-602, 605, 607, 609, 616, 617, 619, 620, 622; casa del, 63, 69, 76, 83, 86, 476; elezione, 30-32, 52, 54. — Ved. DIOMEDIEDE; PETRIZOLO; UFFICIO del.
- delle Tratte, 107-113, 118-120, 127, 134, 140, 148, 150, 165, 166, 168-171, 173, 176, 180, 183, 191, 200, 214, 228, 232, 234, 235, 245, 246, 249-251, 254, 256, 264, 270, 272, 281, 284-286, 288, 305, 308, 311, 319, 322-325, 332, 333, 421, 453, 477, 478, 532, 579, 587, 591, 600-602, 604-606, 610, 611, 616, 618, 619. — Ved. CANCELLERIA; ESTRAZIONI, Ufficio delle.
- NOTE, VIII, 2, 349, 369-371, 423, 456, 459; cronologiche, 432.
- NOTIFICAZIONI, 87, 174, 175, 375, 464; di atti di Emancipazione, 353; di Repudie d'eredità, 353.
- NOTIZIE, VI, VII, 2, 6, 9, 12-15, 19, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 55, 56, 58, 62, 68, 70, 77, 79, 82, 86, 87, 91, 94-99, 106, 112, 113, 116, 118, 124, 127, 132-135, 167, 171, 183-185, 187, 190, 194, 196, 197, 207, 208, 210, 221, 237, 238, 249, 252, 257-259, 264, 286, 287, 300, 302, 304, 305, 310, 322, 329, 330, 333, 338, 340, 343, 347-349, 351, 353, 354, 359, 362, 363, 367, 369, 371, 372, 377, 379, 384, 392, 394, 397, 416, 419, 427, 438, 444, 446, 447, 449, 452, 460, 461, 463-465, 471, 472, 475, 477, 478, 548, 589, 596, 598, 623, 628, 629, 636, 638, 648, 658, 683, 687.
- NOTTE, 473, 474.
- Nouveau Traité de Diplomatie* cit., XXV, 2, 3.
- NOVATI Francesco cit., XXV, 39-42, 46, 52, 71, 82, 84, 94, 98, 100, 103, 105, 112-117, 121, 122, 128, 129, 131-136, 138, 141-143, 146, 148, 150-152, 155-159, 189, 194, 219, 427, 431, 437.
- NOVATORI, 261.
- NOVE dell' Ordinanza e Milizia, 22, 296, 301, 331; Cancelliere de', 301.
- NOVIZJ, frati, 211, 216.
- NUCCI Francesco. — Ved. FRANCESCO di Nuccio; FRANCESCO di Pietro di Nuccio.
- NUCCIO, 669.
- NULLITÀ. — Ved. APPELLI e Nullità.
- NUMERAZIONI, 350, 351, 352, 368, 466, 527.
- NUNZJ, 27, 63, 354, 355, 418, 447-450, 537, 547, 549.
- NUOVE, luogo detto Le, 236.
- NUTI Bartolommeo, 503, 504.
- Bernardo, 251, 252, 255, 257, 603, 604, 606, 613.
- Francesco, 251.
- NUTO, bargello, 121, 122.
- di Vanni, 282.
-
- OBBLIGAZIONI, 533, 544.
- OBERTO, cancelliere e scrivano, 4.
- OBIZZI Alamanno, 628.
- ODJ, 104, 120, 121, 261.
- OGNANO. — Ved. UGNANO.
- OGNISSANTI, convento d', 467.
- OLEGGIO, Giovanni Visconti d', 366.
- OLIARI Bartolommeo, 141, 145.
- OLIGARCHIA, 322.
- OLIVETANI, frati, 311.
- OLIVIERI Benvenuto. — Ved. BENVENUTUS Olivieri.
- OLTRARNO, sesto, 35, 337, 548, 550; Convento della Lana d', 91.
- OMICIDIO, 61, 168, 542, 621.
- ONERI, 172, 187, 196, 197, 255, 544, 608, 614.
- ONORI, 38, 42, 68, 69, 81, 126, 147, 149, 170, 179, 196-198, 201, 202, 204, 214, 215, 221, 223, 232, 234, 237, 239, 240, 248, 254, 255, 258, 264, 266, 268, 274, 275, 283, 323, 340, 382, 454, 592, 608, 611, 614, 618.
- ONORIO IV, 340.
- OPERAZIONI elettorali, 333.
- OPERE (letterarie), VI, VIII, 141, 274, 281; sacre, 40, 210, 240, 310, 320, 442.
- OPICI Antonio, 154.
- OPUSCOLI, III, 475.
- ORAFO. — Ved. GEMMARI.
- ORANGES, Principe d', 328.
- ORATORI, 240, 425, 470, 611, 612. — Ved. AMBASCIATORI.

ORAZIO, 283.
 ORAZIONI (discorsi), 213, 230.
 ORDINAMENTI, VI, 28, 46, 62, 82, 102, 112, 117, 194, 196, 233, 235, 419, 466, 468, 535, 549, 550, 553, 555, 556, 563-565, 567-572, 574, 575, 577, 581, 586, 588, 596, 598, 600, 603, 606, 607, 610.
 — di giustizia, 26-28, 49-51, 54, 61, 78, 380, 417, 420, 535, 537.
 — ecclesiastici, 472.
 ORDINANZA e Milizia, Nove dell', 22, 376.
 ORDINI, 11, 14, 20, 75, 111, 178, 197, 200, 219, 224, 273, 305, 339, 355, 377, 380, 387, 388, 398, 410, 413, 416, 422, 424, 450, 453, 455, 462, 463, 463-470, 532.
 — principeschi, 11.
 — religiosi, 158, 193, 438.
 ORFANI, 3.
 ORGAGNA, Loggia dell', 166.
 ORICELLAI Girolamo, 619.
 — P., 412.
 — Tommaso, 345.
 ORIGINALI, VIII, 24, 108, 236, 337, 338, 341, 352, 357, 360-362, 371, 373, 413, 417, 418, 421, 433, 458, 463, 470, 527, 531, 623
 ORLANDECTUS, Camarlingo, 9.
 ORLANDI Bartolommeo. — Ved. BARTOLOMMEO di Neri.
 — Bruno. — Ved. BRUNUS *Orlandi*.
 — Gabriele, 88, 119.
 — Neri, 507, 508.
 — Tedaldo. — Ved. TEDALDUS *Orlandi*.
 — Tommaso, 505.
 ORLANDINI. — Ved. FORTINI.
 — Bartolommeo. — Ved. BARTOMMEO di Neri.
 — Bernardo, 503
 — Buono. — Ved. BONUS *Orlandini*.
 — Neri. — Ved. ORLANDI Neri.
 — Tedaldo. — Ved. TEDALBUS *Orlandini*.
 ORLANDINO di Lapo, 582.
 ORLANDINUS *Nini Belioti*, o *Biliotti*, 484.
 ORLANDO, o Rolando, 66, 111, 349, 351.
 — di Giovanni, 163, 495, 497.
 ORLÉANS, Duca d', 144, 146.
 ORMANNI Simone, 649.
 OROLOGI, 257, 450.
 ORSANMICHELE, 80, 360, 435; Capitani d', 81; Ufficiali, 80.
 ORSINI Alfonsina, 266.
 — Giovanni, 698.
 — Guido, 649, 650.
 — Niccolò, 283.
 — Virginio, 266, 267.
 ORTIGNANO, 501. — Ved. UGOLINO di Guccio.
 ORTODOSSI, 629.
 ORVIETO, Comune d', 13, 663, 664.
 OSSAIO. — Ved. DELL'OSSAIO.
 OSSERVAZIONI, 371, 423.
 OSTAGGI, 161, 628, 663.
 OSTE, Consiglieri dell', 425.
 OSTIENSE (Cardinale), 655, 691.
 OSTROGOTI, 2: Cancelliere degli, 2.
 OTTAVANTI Niccolò, 498.

OTTAVIANI Antonio. — Ved. ANTONIO di Francesco.
 — Francesco, 283, 292, 305, 309, 349, 514.
 OTTAVIANO di Bartolommeo, 268, 300, 508.
 OTTINELLI Piero. — Ved. PIERUS *Ottinelli*.
 OTTINO G. cit., XXV, 246.
 OTTOBONO, cancelliere e scrivano, 4.
 OTTO di Guardia e Balìa, 180, 186, 192, 224, 248, 249, 253, 262-264, 273, 274, 319, 331, 332, 382, 583, 585; Cancelliere degli, 332.
 — di Pratica, VII, 169, 178, 247-250, 252, 255, 256, 260, 263, 267, 268, 282, 285, 308, 312, 315, 317, 325, 327, 328, 330, 367, 370, 376, 454, 457, 467, 471, 476, 477, 528, 532, 597, 601, 602, 606, 608-614; Audienza degli, 477; Cancelleria, 251, 255, 256, 259, 314, 375, 412, 423, 430; Cancelliere, 251, 314, 317, 325, 532; Notaro, 270; Segretario, 266.
 OTTO Santi, 382; Cancelliere degli, 429.
 OVIDIO, 283.
 OZANAM A. F. cit., XXV, 21.

P

PACE di Bambello, 510. — Ved. DEL PACE.
 PACI, 36-38, 41, 42, 53, 133, 177, 216, 344, 354, 367, 409, 417, 428, 436, 437, 442, 468, 641, 642, 648, 649, 667; trattati di, 17, 42, 58, 76, 344, 353, 354, 373, 374, 417, 442, 532, 607.
 PACINI Daniele, 292, 294.
 — Lapo, 489.
 — Piglialarme. — Ved. PIGLIALARME *Pacini*.
 PADOVA, 41, 138, 155, 347, 383, 405.
 — Signori di, 697.
 PADOVINO di Ranieri, 666.
 PAGAGNOZZI. — Ved. PAGNOZZI.
 PAGAMENTI, 34, 50, 51, 61, 68, 69, 71, 74-77, 81, 84-90, 93, 104, 109, 117, 119, 125, 127, 129, 134, 139, 157, 160, 167, 169, 171-176, 179, 180, 182, 187, 201, 225, 281, 308, 355, 368, 374, 419, 420, 447-451, 454, 469, 534, 536-538, 540, 544, 546, 548, 552, 554-557, 567, 568, 591, 629, 635, 679, 682; a rate, 86.
 PAGANELLI Antonio, 599.
 — Giovanni. — Ved. IOHANNES *Paganelli*.
 PAGANI, 143, 211, 229.
 PAGGI, 449.
 PAGHE. — Ved. PAGAMENTI.
 PAGNANA, 483-486. — Ved. BINDUS *Martini*, o *Mantini*; GIUNTINO di Giovanni.
 PAGNI Cristiano, 443.
 — Iacopo. — Ved. IACOBUS *Pagni*.
 PAGNINI Benedetto, 503, 504.
 PAGNOZZI Cristofano. — Ved. CRISTOFANUS *Niccolai Pagnozzi*.
 PAGOLI Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Paolo.
 — Pagolo, 500.

- PALAGIO. — Ved. DEL PALAGIO.
 PALAZZO (Sacro), 21.
 PALAZZO, Corrado da, 31.
 PALAZZO — dei Medici, 242, 259.
 — del Comune, 63, 66, 68, 94, 95, 124, 282, 536, 546.
 — della Signoria, 3, 28-30, 35, 36, 40, 42, 48, 50, 51, 57-59, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 78, 86, 87, 91, 94-96, 103, 107, 109-112, 116, 117, 119-121, 123, 124, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 154, 161, 163, 166, 181, 184-186, 196, 202, 208, 210, 216, 219-223, 228, 229, 234, 237, 238, 242, 243, 248, 252, 254, 255, 259, 260, 265, 267, 271, 272, 275, 284-290, 294, 299-302, 304, 305, 307-310, 313, 317-319, 323-328, 330, 333, 339, 346, 351, 378, 384, 392, 430, 439, 446, 448-450, 453, 454, 459, 460, 462-464, 468, 470, 472, 475-478, 534, 536, 540, 548, 552, 554, 555, 559, 560; Archivio del, 463-465, 570, 573, 577, 583-585, 608, 609, 612, 613, 622; Audienza Minore, 470; Nuova, 470; Cappella, 119, 120, 123, 130, 245, 374, 382, 439, 453, 463, 468, 469, 475, 579; finestra della Croce, 478; Operai, 272; piani, 475, 476, 478; piombatoi, 223; ringhiera, 122-125, 130, 131, 137, 193, 321, 450, 453, 470; Sala de' grandi Profeti, 477, de' Dugento, 475; Sala grande, 473; scale, 476, 478; torre, 453; ufficj, 111; ufficiali, 72, 111, 123, 180, 195, 196, 202, 231-234, 249, 250, 255, 256, 266, 271, 277, 285, 290, 308, 309, 599, 600, 605, 611, 618. — Ved. UDIENZA.
 — del Podestà. — Ved. PALAZZO del Comune.
 — del Popolo. — Ved. PALAZZO della Signoria.
 — Ducale, 76-78.
 — Vecchio. — Ved. PALAZZO della Signoria.
 PALEOGRAFIA, V.
 PALEOLOGO Michele, 469.
 PALERMO, Vescovo di, 22.
 PALESTINA, 1; Cancellieri di, 1.
 PALJ, 169, 215.
 PALLE, 109, 393.
 PALLESCI, 321.
 PALLOTTOLE. — Ved. PALLE; VOTAZIONI, pallotte per le.
 PALMIERI Matteo, 215.
 PAMPTONERIO, Scrivano, 5.
 PANCIATICHI Giovanni, 688, 689, 695, 696.
 — Valeriano, 688, 689.
 PANDETTE Pisane, 6, 439, 460, 469, 475.
 PANDOLFI Benedetto, 510.
 PANDOLFINI Bertoaldo. — Ved. BERTALDUS *Pandolfini*.
 — Pandolfo, 237.
 PANEGIRICI, 270.
 PANNELLI, 447, 448, 537.
 PANORMITA, 430.
 PANZANO, 485, 499-502. — Ved. ALESSANDRO di Luca; ANTONIO di Piero; FREDI di Bindo.
 — Maffeo da, 19.
 PAOLI Cesare cit., XXVI, 1, 4, 12, 14, 21, 37, 78, 79, 261, 336, 359, 382-384, 389, 426, 431, 434, 435, 437, 623, 632, 637, 638, 641, 650, 652.
 PAOLO (San), 147.
 — d'Andrea, 82.
 — d'Arrigo, 493.
 — di Bartolo, 653.
 — di Chermontieri, 490.
 — di Cino, 499, 500.
 — di Enrico, 495.
 — di Francesco, 494, 496, 497.
 — di Guido, 122, 494, 498.
 — di Lorenzo, 500, 501, 503.
 — di Mino, 158.
 — di Nemmo, 490.
 — di Simone, 504.
 — di Vincenzo, 156.
 — di Volta, 130, 500.
 PAONI Iacopo. — Ved. IACOPO di Zanobi.
 — Niccolò di Zanobi.
 PAPA Giovanni, 660.
 — Pasquale cit., 52.
 — Ved. DEL PAPA.
 PAPI, 21, 62, 67, 79, 113, 124, 133, 136, 161, 162, 177, 189, 194, 206, 214, 215, 219, 224, 252, 267, 277, 288, 295, 298, 303, 317, 319, 320, 326, 344, 353, 355, 360, 362, 364, 382-384, 386, 387, 393, 401, 403, 405, 409, 410, 412, 413, 427, 429-431, 438, 452, 532, 544, 606, 629, 633, 641, 647, 650-652, 656, 662, 663, 677, 678, 697-699, bolle de', 4, 21, 439; brevi, 340; Camarlinghi, 162, 367; Cancelleria, 1, 4, 14, 22, 45, 59, 147, 338, 339, 396, 397, 399, 437; Notari della, 4.
 PAPIRI, 415.
 PARADISO, Convento del, 158, 159.
 PARDI Niccolò. — Ved. NICCOLO' di Pardo.
 PARENTELE, 89, 209.
 PARENTI Antonio. — Ved. ANTONIO di Parente.
 — Marco cit., 109, 131, 142, 224, 260, 261-264, 267, 270, 272, 273, 280-284, 288, 293, 478.
 — Niccolò. — Ved. NICCOLÒ d'Antonio, — Pietro, 156, 159.
 PARIGI, 4, 37, 383, 629; Nostra Signora di, 4; Cancellieri di, 4; di S. Genoveffa, 4; Università, 4; Cancellieri dell', 4.
 PARISIUS *Rustici*, 16, 483.
 PARLAMENTI, 7, 17, 37, 45, 86, 235; moderni, 89, 205; Ufficj dei, 205.
 PARLAMENTO, 18, 37, 43, 45, 86, 106, 124, 125, 130, 137, 236, 244, 260-262, 264, 321, 341, 342, 375, 387-389, 473, 476, 616.
 PARMA, 19, 316, 629.
 PARODI Ernesto Giacomo cit., XXVI, 419.
 PARTE Guelfa, 18, 19, 23, 65, 91, 93, 94, 95, 97, 99-104, 107, 119-121, 126, 128, 157, 166, 177, 204, 215, 237, 249, 283, 315, 382, 411, 420, 557, 558, 583-586, 588, 629, 657, 666, 682, 691, 697-699; Arroto di, 93; Cancelliere, 157, 236, 237, 238-241; Notari, 18, 93, 97, 120, 126; Prio-

- re della pecunia, 282, 283; Priori, 93, 95; Segretario di Credenza, 282.
- PARTE. — Ved. DALLA PARTE.
- PARTITI, 69, 70, 86, 99, 100, 104-106, 108, 121, 129, 136, 173, 174, 179, 205, 206, 209, 222, 225, 235, 245, 262, 265, 271, 278-280, 288, 291, 308, 318, 321, 327, 330, 331, 340, 395, 458, 541, 547, 550, 554, 555, 560, 574, 576, 577, 588, 590, 591, 593, 594, 598, 603, 607, 608, 611, 614, 616-620, 622; politici, 86, 99, 100, 103, 121, 182, 199, 222, 265, 306, 321, 391, 666.
- PASQUALINI Girolamo, 504.
- PASQUOLINI. — Ved. PASQUALINI.
- PASSAGERI Rolandino, 41.
- PASSAPORTI, 140, 360, 363, 378, 402.
- PASSARINI. — Ved. L. P.
- PASSERINI Luigi cit., XXVI, 287, 288, 313, 377-380, 628, 629, 631, 636, 648, 653, 656, 657, 669, 680, 684, 688, 699.
- PASSIGNANO, 489.
- PASSIONI, 102; politiche, 100.
- PATENTI, 367, 398, 456.
- PATERINI, 123.
- PATERNO, 480. — Ved. LAPUS Gini, o Ghini.
- PATRIA, IX, 96, 104, 150, 193, 219, 221, 231, 240, 253, 265, 278, 291, 308, 322, 323, 332, 424, 430.
- PATRIOTTI, 278, 315.
- PATTI, 21, 36, 86, 88, 532, 542.
- PAULUS Lippi, 496.
— Nemmi, o Nemi, o Vanni, 493.
— Pieri Bartolomei, 496.
— Salvi, 494.
- PAVESI, 24, 25, 419, 549.
- PAVIA, 24, 360, 397, 401, 405, 416, 427, 443, 444; Biblioteca di, 40; Consiglio del Comune di, 24; lettere del Comune, 24; Podestà, 24.
- PAVONI. — Ved. PAONI.
- PAZZI, famiglia, 646; congiura de', 224, 431.
— Agnolo, 237.
— Francesco, 628.
- PAZZOLATICO. — Ved. POZZOLATICO.
- PAVANICO, 495, 496. — Ved. LAURENTIUS Iohannis.
- PECCIOLI, 115, 356; Comune di, 115; Notaro del, 115; Podestà, 115.
- PECORA Benedetto. — Ved. BENEDETTO di Lorenzo.
- PEDONI, 176, 204, 628, 638, 646, 649, 650, 659, 660, 661, 665, 682, 689, 693, 694.
- PEGOLOTTI Ricco. — Ved. RICCHUS Pegolotti.
- PELLEGRINI, 699.
- PELLEGRINI F. C. cit., XXVI, 162, 185, 187, 200.
- PELLI Alessio. — Ved. ALESSIO di Matteo.
— G. cit., XXVI, 211, 213, 230, 281.
- PENE, 9, 24, 28, 33, 42, 48, 50, 51, 61-63, 70, 75, 78, 83-85, 87, 89, 90, 104, 113, 126, 127, 139, 164, 167-170, 172, 173, 175, 177, 179, 187, 196, 200, 205, 207, 217, 219, 220, 224, 235, 250, 254, 263, 270, 273, 277, 284, 285, 294, 305, 309, 313, 394, 441-452, 469, 474, 534, 537, 539-544, 547, 551, 553-557, 567-573, 575, 576, 584, 585, 587, 590, 593, 601, 602, 606, 610, 615, 622, 644, 646, 666, 669, 686.
- PENNE, 448, 449, 454, 536, 537.
- PENNONE, 201, 215, 449.
- PENNONIERI, 170, 359, 402.
- PENSIONI, 385.
- PEPI Francesco, 295.
- PEPOLI, famiglia, 114, 633, 654-656, 660, 677, 688, 690, 691, 693.
— Giovanni, 655, 673, 688.
— Iacopo, 114, 655, 673, 688, 698.
— Taddeo, 113.
- PERGAMENE, 30, 32, 34, 66, 70, 114, 127, 153, 159, 244, 364, 374, 382, 436, 442, 455-458, 466, 530, 536, 546, 595-598, 607.
- PERI Francesco, 502.
— Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Dino.
— Ved. PIERI.
- PERIODO, 403, 430; costruzione del, 397, 438; numero, 397.
- PERMUTE, 94, 99, 250, 373, 374, 601.
- PERRENS F. T. cit., XXVI, 1, 19, 24, 28, 36-38, 44, 45, 65, 78, 83, 87, 92, 99, 106-108, 121, 122, 124, 125, 127, 130, 151, 169, 178, 205, 220, 240, 244, 260, 262, 267, 271, 301, 304, 307, 314, 318, 321, 323, 381, 470, 623, 624, 628, 629, 631, 632, 634-637, 639, 642, 649, 651, 653, 662, 663, 667, 671, 673, 674, 677, 681, 682, 687, 690, 691.
- PERSECUZIONI, 100, 121; politiche, 99-105, 121.
- PERSONAGGI insigni stranieri, 356, 367.
- PERUGIA, 58, 92, 115, 155, 158, 298, 313, 412, 436, 628, 633, 635, 636, 638, 640-642, 644, 648-650, 654, 655, 660, 663, 666, 668, 676, 684-686, 690, 693, 696-700; Governatore di, 412.
— Simone da, 56.
- PERUGINI, 58, 122, 394, 653.
- PERUZZI, 57, 340; Piazza de', 148. — Ved. PIERUZZI.
— Giotto, 662.
— Ranieri, 135.
— Simone Luigi cit., XXVI, 57, 81.
- PERUZZO di Grazia, 653.
- PESARO, 146, 248.
- PESCIA, 72, 79, 88, 114, 119, 142, 566, 640, 641, 646, 664, 665, 677, 696; Notaro delle Riformagioni del Comune di, 114. — Ved. FRANCESCO di Luporo.
- PESTE, 72, 81, 82, 104, 128, 133, 156, 186, 212, 223, 453, 490, 630.
- PETIZIONI, 22, 29, 32, 33, 45, 78-80, 88, 102, 103, 121, 131, 153, 162, 164, 179, 187, 198, 216, 222, 235, 247, 262, 263, 347, 348, 372-374, 381, 395, 408, 418-421, 453, 456, 533, 545, 571, 572, 574, 576, 620, 621, 648, 694.
- PETRACCO. — Ved. PETRACCOLO.
- PETRACCOLO di Parenzo, 52, 55, 56, 465.
- PETRAPILLOSA, Guiscardus de, 69.
- PETRARCA Francesco, 52, 144, 145, 427.
- PETRARCO. — Ved. PETRACCOLO.
- PETRAVELSA, 37.

- PETRINI Giovanni. — Ved. IOHANNES *Andrie Petri*.
 PETRIZOLO, notaro, 18.
 PETROGNANO, 488. — Ved. BERTO di Dino.
 PETROIO, Posarello da, 666, 667.
 PETRONIO Lodovico, 220.
 PETRUCCI (Pandolfo), 298.
 PETRUS *de Bicconis*. — Ved. BICCONI Pietro.
 PEZZINI Giovanni. — Ved. IOHANNES *Pizzini*.
 PFLUGK-HARTTUNG I. cit., XXVI, 21.
 PHILIPPUS *Contucci*, 489.
 PIAGNONI, 263, 279, 323.
 PICCARDO di Chello, 57.
 PICCININO Iacopo, 129, 162.
 PICCOLOMINI Enea Silvio cit., XXVI, 146, 212, 213, 294.
 PICZINI Giovanni, 487.
 PIEMONTE, 406.
 PIER DAMIANO (San), 22, 397, 426, 442.
 PIER FRANCESCO d: Nacario. — Ved. MACALLI Pier Francesco.
 PIERI Francesco, 502.
 — Gherardo. — Ved. GHERARDO di Ricciardo.
 — Giovanni, 504. — Ved. IOHANNES *Bernardi*.
 — Lapo. — Ved. LAPUS *Pieri*.
 — Mattia. — Ved. GHERARDO di Ricciardo.
 — Paolino, 41, 44.
 — o PERI, Ricciardo. — Ved. RICCIARDUS *Pieri*, o *Peri*.
 PIER MARIA di Francesco, 513.
 PIERO, 663.
 — Cancelliere, 263.
 — Cartolaio, 536.
 — d'Andrea, 497, 506.
 — d'Antonio, 505.
 — di Berto, 499.
 — di Bettino, 494.
 — di Buonaccorso, 500.
 — di Buono, 485, 486.
 — di Chiaro, 583.
 — di Fino, 489.
 — di Giovanni, 599.
 — di Giovanni di Grifo, 508, 509.
 — di Grifo, 82, 83, 86, 88-91, 101, 102, 112, 113, 118-123, 129, 141, 161, 176, 346, 349, 363, 374, 395, 418, 514, 555, 577-580; detto delle Riformazioni, 121; discendenti di, 123; famiglia, 122, 123, 580; figliuoli detti delle Riformazioni, 121; parenti di, 91, 123.
 — di Guido, 91, 494.
 — di Guido di Michele, 496.
 — di Iacopo, 500, 501.
 — di Lodovico, 497-499.
 — di Lorenzo, 499.
 — di Macone, o Maccione, 488, 668.
 — di Paolo, 499.
 — di Puccio, 490.
 — di Simone, 497.
 — di Tommaso, 495.
 — di Ventura. — Ved. PUCCIO di Ventura.
 PIEROZZI N., 113.
 PIEROZZI Niccolò. — Ved. NICOLAUS *Pierocij*.
 PIERUS Baldi, 488.
 — Cini, 492.
 — Francischini, 649.
 — Guccij Muscini, o Mucini, 490, 491.
 — Lippi Puccetti, 496.
 — Maczetti, 490-492.
 — Nelli, 490, 491, 493.
 — Nelli Corsi, 492.
 — Otinelli, 487.
 — Stefani Casciani, 491-493.
 PIERUZZI Filippo, 189, 195, 205-211, 217-219, 226, 228, 349, 351, 367, 425, 440, 464, 465, 469, 473, 474, 514.
 — Ugolino, 206, 494, 495, 497.
 PIETRAMALA, nobili di, 72, 356, 634, 649, 674.
 — Piero da, 641, 642.
 — Pier Saccone da, 356.
 — Tarlato da, 356, 641, 642.
 PIETRASANTA, 628, 639.
 PIETRAVIVA, 670.
 PIETRO (Messer), 631.
 PIETRO (San), 147.
 — Diacono, Cancelliere, 4.
 — di Giovanni, 666.
 — di Guido, 122, 123, 127.
 — di Mino, 133, 142, 143, 145, 156-159, 514; amici di, 157; fratelli, 157, 158; padre, 152.
 — di Nuto, 379.
 — di Ruggero, 494, 496.
 — di Salerno Cancelliere, 4.
 — di Stefano, 400.
 — di Podestà, 403.
 PIEVE al Toppo, 198.
 — a Nievole, 662.
 — Ved. CASTEL della Pieve.
 PIEVI, 400, 402.
 PIFFERI, 340.
 PIGIONE, 63.
 PIGLIALARME *Pacini*, 488, 489.
 PIGNOTTI L., 283.
 PIGNUOLE, 630, 683.
 PIMPI Gino. — Ved. GINO di Benedetto.
 PINTI, Porta a, 242; Via di, 274; Oratorio, 242.
 PINUCCI Ghino. — Ved. GHINO di Pinuccio.
 PINUS *Bechi*, o *Biechi*, 484.
 PINZOCHERE, 98.
 PIO, Lodovico il, 4.
 PIO II. — Ved. PICCOLOMINI E. S.
 PIOMBINO, 293, 303.
 PISA, 6, 10, 12, 13, 43, 56, 68, 79, 88, 92, 151, 152, 155, 186, 266, 293, 297-299, 360, 382, 404, 414, 417, 419, 470, 627, 629, 635, 639, 665, 667, 697. — Ved. PANDETTE; PAMPTONERIO; PISANI; STUDIO Pisano.
 — Ambasciate di, 6; per privati, 6.
 — Ambasciatori di, 7.
 — Anziani di, 56; Cancelliere degli, 6; Notaro, 6.
 — Atti di, 7.
 — Camarlingo di, 7; atti del, 7.
 — Cancelleria di, 5-7, 435; del Podestà di, 6; Cancellieri della, 6; Giudici, 6; No-

- tari, 5, 6; ordinamento della, 1, 27; salario dei, 6; 46, 435; Scrivani, 5, 6.
- PISA, Cancelliere di, 5, 6, 13, 40.
- Capitani di, 5, 6, 330.
 - Comune di, 5, 6, 10-13, 360, 666, 667; Breve del, 5.
 - Concilio di, 382.
 - Condanne a, 5; Esattore delle, 5.
 - Consigli di, 6; Consiglieri, 6.
 - Consoli di, 5, 6, 444; Cancelliere de', 5, 6.
 - Dettatore di, 6.
 - Distretto di, 6, 667.
 - Divieto a, 6.
 - Lettere di, 6; per privati, 6.
 - Notari di, 5.
 - *Officiales exceptatorum* di, 5, 6.
 - Petizioni a, 6, 131.
 - Podestà di, 5-7, 23.
 - Popolo di, 6.
 - Provveditore di, 414.
 - Provvisioni di, 6.
 - San Piero in Vincoli a, 6.
 - Savj di, 5.
 - Scrivani di, 6.
 - Statuti di, 5, 6.
 - ufficj di, 6.
 - ufficiali di, 5, 6.
- PISANI, 5, 6, 13, 16, 18, 37, 224, 303, 354, 635.
- tettoia de', 188, 189.
- PISSIDI per le votazioni, 54, 55, 541.
- PISTOIA, 9, 10, 40, 44, 46, 68, 81, 88, 92, 95, 99, 262, 298, 345, 353, 360, 378, 399, 402, 404, 408, 471, 508, 511, 628, 629, 636, 641, 681, 686-709.
- Ambasciatori di, 10.
 - Anziani di, 10, 95, 695; Notaro degli, 9.
 - Camarlinghi di. — Ved. GUIDI Bastiano; MONTINUS; NICCOLO' di Guido; ORLANDECTUS.
 - Cancelleria di, 10; tasse della, 10.
 - Cancellieri di, 9, 10; casa dei, 10.
 - Capitano di, 414; della Montagna di, 81.
 - Cittadini di, 10.
 - Collegi di, 414.
 - Comune di, 9, 10-13, 693-695, 698, 701, 702; ringhiera del, 10; scritture, 9; sigillo, 10.
 - Consigli di, 10; sunti de', 10.
 - Contado di, 471.
 - Diocesi di, 142.
 - Distretto di, 10, 700; abitanti del, 10; castelli, 10; ville, 10.
 - Dodici di, 665.
 - Gonfaloniere di, 10, 695.
 - Lettere di, 9, 10; pei privati, 10.
 - Lettere responsive di, 10.
 - Otto della guerra di, 414.
 - Podestà di, 10, 21, 23, 414; Statuto del, 9, 10, 21.
 - Popolo di, 9; Statuto del, 9.
 - Porta Caldatica di, 471.
 - Priori di, 414.
 - Provvisioni di, 10.
 - Vescovi di, 435.
- PITIGLIANO, 283.
- PITISCO S. cit., XXVII, 2.
- PITTI Buonaccorso cit., XXVII, 94, 144.
- Iacopo, 319.
 - Luca, 257, 391; congiura di, 233, 249.
- PITTURE, 149, 198, 223, 273, 275, 449, 453, 470, 479.
- PIZZINI Giovanni. — Ved. IOHANNES *Pizzini*.
- PLATONE, 214, 274.
- PLEBE, 121, 124.
- POCCIANI Michele cit., XXVII, 36, 156, 213, 259, 274, 320.
- PODESTA', 1, 9, 16-24, 28-30, 67, 71, 80, 81, 102, 107, 110, 114, 115, 133, 210, 402, 407, 448, 570, 571, 584, 640, 643, 644, 653, 662, 669.
- di Firenze, 11, 15, 22-24, 29-36, 42, 43, 45, 47-49, 56, 60, 63, 66, 67, 71, 84, 91, 93, 96, 107, 118, 124, 135, 166, 167, 178, 286, 336, 347, 348, 354-356, 358, 360, 370, 378, 391, 402, 403, 406, 409, 432, 539, 541, 542, 544, 545, 549, 567, 568, 619, 637, 638, 641, 657, 662, 664, 676, 678, 681, 685; Collaterali del, 66, 135, 166, 539, 541, 542, 567; Famiglia, 33, 539, 541, 543, 545-547; Notari, 541, 542; Palazzo, 33, 63, 86, 94, 124, 125, 141, 282, 319, 357, 358, 370, 384, 391, 392, 398-400, 403, 436, 437, 439, 446, 448, 464, 475, 545; Precetti, 355; Sindaci, 91, 93, 96. — Ved. PALAZZO del Comune.
- PODESTERIE, 32, 81, 107, 114, 160, 566; forestiere, 32.
- POEMI, 162, 215, 230, 253, 274, 283, 330.
- POESIA, 21, 22, 35, 41, 81, 144, 146, 149, 150, 189, 212, 213, 229, 240, 247, 259, 268, 275, 320, 325, 327, 427; laurea in, 213, 215.
- POETI, 35, 40, 52, 79, 81, 149, 150, 198, 216, 230, 231, 240, 249, 253, 268.
- POGGETTO. — Ved. DEL POGGETTO.
- POGGIANA, 647.
- POGGIBONSI, 399, 493, 494, 496, 499-566, Ved. CRISTOFANUS *Bindi*; FILIPPO di Michele; STEFANO di Niccolò.
- Benintendi 'da, 19.
 - Iacopo da, 52, 53.
- POGGINI Simone. — Ved. SIMONE di Poggino.
- POGGIO, 488. — Ved. DIETISALVI *Bonini*.
- POGGIO Querceto, 36.
- POLEMICHE, 123, 275, 431.
- POLIDORI Filippo cit., XXVII, 185, 632.
- POLITICA, V-VII, 22, 24, 28, 37, 39, 41, 42, 46, 64, 72, 82, 91, 100, 101, 107, 120, 121, 130, 138, 150-152, 158, 159, 169, 178, 182, 184-186, 192, 199, 200-202, 211, 219, 220, 222, 259, 278, 286, 297, 305, 308, 318, 332-344, 346, 361, 373, 390, 391, 394, 395, 398, 399, 411, 415, 423, 426, 430, 435, 444, 464, 623; esterna, 3, 14, 72, 130, 138, 276, 278, 308, 344, 346, 373, 442, 444, 448; interna, 344, 444.
- POLIZIANO Angelo, 242, 268, 270, 271, 274, 277, 281, 309, 313, 431.
- POLIZZE, 5, 6, 9, 50, 51, 69, 70, 71, 76, 84, 87, 109, 110, 113, 127, 135, 160, 167-

- 169, 173, 174, 179, 184, 207, 218, 234, 244, 322, 327, 330, 372, 380, 451, 455-457, 470, 532, 538-540, 544, 547, 573, 578, 579, 581, 587, 591; pel privilegio delle armi, 127.
- POLLAJOLO Antonio, 223.
- POLVERINI Iacopo, 466.
- PONTANO Giovanni, 445.
- PONTASSIEVE, 507. — Ved. SIMONE di Dino.
- PONTORMO, 64, 488, 489. — Ved. CECCO di Guccio; IOHANNES *Pizzini*, o *Picini*; MANETTO di Cambio.
- POPOLANI, 28, 61, 123, 137, 168, 178, 284, 390, 394, 543, 556-560, 575, 585, 588, 660, 662.
- POPOLI, 2, 19, 41, 56, 138, 317, 361, 426, 427, 429, 441, 442, 599, 675; sottoposti alla Repubblica, 441, 442, 452.
- POPOLO Fiorentino, 1, 2, 16-18, 37, 43, 53, 81, 84, 120, 124, 130, 138, 144, 148, 150, 161, 184, 197, 204, 209, 215, 216, 223, 233, 248, 257, 258, 260-262, 265, 269, 273, 284, 286, 321, 322, 326, 331, 335, 353, 358, 362, 368, 379, 381, 383, 391, 397, 398, 401-403, 409, 411, 418, 421-424, 426, 441, 444, 446, 470, 474, 533, 535, 542, 549, 555-558, 560, 563, 569, 570, 599, 606, 608, 616, 624, 629, 632, 633, 666, 687, 692; Annali del, 252, 283, 606; Stemma, 150, 201, 215. — Ved. CAPITANO del; CONSIGLI; PALAZZO; STATUTI.
- Minuto, 262.
- POPPI, 115, 122; Abate di, 137.
- Giovanni da, 314, 315.
- PORCIANO, 675.
- Contessa di, 675.
- PORTA del Duomo, sesto di, 337.
- Pinti, 242.
- Romana, 211, 213.
- San Piero, 52, 57; sesto di, 337.
- PORTATE. — Ved. RECA TE.
- PORTE, 52, 57, 211, 213, 242, 263, 583-585; gabella delle, 140, 158.
- PORTICO, 160; Podestà di, 474.
- PORTINARI Acconto, 616.
- PORTO Pisano, 237.
- POSTE, 339; Maestro delle, 339.
- POSTILLE, 349, 369, 459, 466, 468.
- POTERE, 11, 181, 239, 257, 389; esecutivo, 14-16, 51, 124, 127, 150, 176, 178, 209, 357, 375, 388, 454; legislativo, 11; straordinario, 60.
- POTTHAST August cit., XXVII, 4, 5, 24.
- POVERI, 3.
- POZZO. — Ved. DEL POZZO.
- POZZOLATICO, 487, 488. — Ved. ZANOBI di Bartolo.
- PRATESI, 310, 316.
- PRATICA, 128, 282; Dieci della, 282; Consigli, 345, 346.
- PRATICHE, 137, 192, 222, 242, 258, 289, 346.
- PRATO, 88, 92, 154, 159, 161, 162, 226, 305, 309, 310, 316, 319, 399, 404, 408, 493, 495, 514, 632, 633, 665, 684, 685, 693, 694; sacco di, 309, 310. — Ved. DINO di Scarfagno.
- Bartolommeo da, 422, 429.
- PRATO, Cardinal da, 52.
- Collegi di, 414.
- Doganiere di, 452.
- Giovanni da, 422, 429.
- Pieve di, 685, 686.
- Podestà di, 310, 414, 628, 629, 646.
- San Francesco di, 319.
- PRATOVECCHIO, 82, 204, 208, 214, 239, 246, 263, 418, 506, 511, 512, 513, 516. — Ved. FRANCESCO di Iacopo; PIETRO di Grifo.
- PRECETTI, 27, 61, 138, 167, 197, 336, 368, 396, 398, 425.
- PRECURSORI, 143.
- PREDICATORI, 159.
- PREDICHE, 215, 317.
- PRELATI, 3, 25, 137, 144, 355, 398, 409.
- PREMJ, 102.
- PRENOMI, 550, 551, 558, 561-565, 568.
- PRESCRIZIONI, 21, 22, 84-86, 89, 93, 108.
- PRESTANZE, 122, 169, 170, 172-174, 176, 177, 314; luogo delle, 477.
- PRESTITI, 137, 142, 155, 216, 248, 363, 441, 471, 628, 630.
- PRETASINI Ridolfo, o Rodolfo, 485.
- PRETI, Ufficiali per l'imprestato a', 12, 160, 246; novelli, 245, 585.
- PRETORIO, 2.
- PRIGIONE, 53, 273, 564-566, 583, 584.
- PRIGIONIERI, 81, 682, 683, 694.
- PRINCIPATI, IX. 11, 40, 131, 149, 443, 456; ecclesiastici, 14; laici, 14.
- PRINCIPI, 2, 4, 11, 22, 27, 35, 62, 64, 80, 83, 119, 129-131, 136, 137, 141, 146, 242, 244, 249, 252, 276, 316, 325, 344, 367, 383, 398, 406, 454, 463, 479, 532, 594, 597-599, 606, 654, 687; elezioni de', 27; ufficio, 27.
- PRIORI, 11, 15, 26-28, 30, 158; delle Arti, 16, 26-29, 33-35, 38, 46, 48, 49, 51, 52, 59-61, 64-67, 70, 71, 74, 76, 78, 81, 84, 85, 87, 91, 95, 106-109, 120, 125, 127, 135, 148, 150, 161, 166-168, 178, 185, 186, 192, 197, 201-203, 222, 224, 223, 234, 244, 248, 258, 266, 268, 271, 272, 274-276, 282, 297, 312, 336, 337, 339, 340, 347, 357-360, 362, 368, 370, 373, 377, 378, 380, 381, 384, 385, 390-392, 400, 401-403, 406, 408, 409, 411, 413, 414, 418, 422, 434, 447-449, 457, 467, 468, 470, 490, 533-550, 552-562, 564, 566-568, 569-572, 574-580, 582-592, 595-599, 601-603, 605, 608, 610, 617, 618, 623, 624, 628, 630-632, 634, 636, 642, 646, 648, 662, 663, 665, 666, 670, 673, 677, 678, 680, 681, 687, 687, 692, 695; Atti de', 465; Cancelleria, 13; Casa, 59; Consiglio, 16; Ufficio, 445.
- PRIORISTI, 26, 36, 33, 61, 66, 68, 70, 79, 120, 129, 148, 150, 152, 158, 161-163, 177, 190, 200, 216, 233, 238, 266, 326, 461, 483, 490, 628, 631, 699.
- PRIVATI, 2, 7, 10, 25, 28, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 65, 67, 69, 72, 76, 84, 96, 100, 128, 136, 139, 142, 143, 152, 167, 182, 194, 195, 218, 220, 223, 238, 240, 245, 247, 248, 280, 284, 294, 340, 352, 354-356, 365, 366, 374, 388, 394, 407, 411, 415, 416, 422, 456, 457, 459, 464,

- 471, 533, 534, 536-539, 541-543, 545, 554, 570, 590, 596, 597, 606, 615, 621, 623, 672.
- PRIVILEGI, 5, 11, 16, 28, 45, 49, 51, 61, 64, 65, 78, 84, 95, 96, 109, 120, 125, 127, 129, 134, 147, 149, 156, 160, 163, 164, 168, 169, 175, 178, 192, 207, 213, 216, 231, 314, 316, 383, 395, 438-440, 458, 460, 467, 469, 470, 539, 540, 542, 544, 564, 580, 581, 679; di stampa, 311; ecclesiastici, 175; imperiali, 460, 469, 470, 475; perpetui, 432; pontifici, 460, 475; principeschi, 11, 45, 64, 65, 78, 258, 382, 383, 438-440.
- PROCESSI penali, 20, 103, 686, 687, 696; verbali. — Ved. RELAZIONI.
- PROCESSIONI, 319.
- PROCONSOLO, 94, 97, 102, 103, 109, 129, 132, 140, 160, 182, 185, 214, 215, 232, 237, 239, 244, 245, 249, 254, 263, 264, 270, 285, 292, 311, 313, 314, 323, 324, 559; Sala del, 323.
- PROCURATORI, 18, 37, 58, 60, 72, 79, 80, 92, 94, 170, 177, 246, 251, 264, 282, 310, 321, 403, 599, 636, 643, 647, 650, 651, 655-662, 667, 673, 681, 689.
- PROCURE, 17-19, 30-32, 36, 42, 43, 54, 58, 63, 72, 86, 92, 94, 115, 123, 129, 130, 140, 165, 181, 226, 282, 346, 352-354, 356, 373, 387, 388, 467, 468, 545, 546, 571, 605, 631, 636, 642-644, 656.
- PROEMIO, 250.
- PROFESSIONE notarile, 29, 40, 56, 58, 91, 114, 128, 153, 162, 202, 211, 259, 264, 282, 292, 317.
- PROFESSIONISTA, 2.
- PROGRESSO, VI.
- PROIBIZIONI, 216.
- PROMESSE, 58, 59, 72.
- PROMOZIONI, 119.
- PROPONENTI, 343.
- PROPOSIZIONE, 408.
- PROPOSTE, 10, 27, 32-35, 50, 54, 62, 63, 89, 90, 125, 126, 130, 132, 193, 205, 218, 225, 247, 280, 321, 342-344, 348, 372, 393, 395, 441, 474, 546, 620, 621.
- PROPOSTI, 66, 131, 202, 210, 340, 342, 372, 382, 469, 576.
- PROPRIETA' individuale, 99, 211.
- PROPRIETARJ, 236.
- PROROGA, 51, 233, 244, 250, 256, 279, 307, 452.
- PROSA, 21, 41, 81, 146, 212, 240, 310, 415, 431.
- PROSPERITÀ, VI.
- PROSPERO Aquitano, 4.
- PROTESTE, 66.
- PROTOCOLLI, 57, 145, 346; notarili, 19, 53, 66, 153, 202, 206, 257, 259, 338, 340, 342, 353, 374, 375, 387, 462, 463, 532; commissione di, 19, 32, 57.
- PROTONOTARO, 40, 44, 45.
- PROVENTI, 73, 74, 78, 197, 207, 221, 228.
- PROVENZA, 624, 625, 656.
- PROVIDERUNT, formula, 28.
- PROVINCE, 454; ufficj delle, 454.
- PROVVEDIMENTI, 67, 83, 103, 174, 216, 233, 277, 396.
- PROVVEDITORI, 174, 176.
- PROVVISIONE suntuaria, 419.
- PROVVISIONI, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 27, 29-31, 33-35, 46, 48-54, 59-62, 64-66, 68, 75-77, 82, 84, 85, 88-91, 94, 100, 101, 107, 108, 109, 112, 116-121, 123, 126, 128-130, 132, 137, 142, 148, 149, 156, 161, 168, 170-172, 180-182, 195, 201, 205, 207, 210-212, 218, 219, 226, 234, 235, 246, 247, 270-272, 277, 280, 282, 292, 305, 308, 309, 313, 316, 322, 325, 327, 328, 337, 339, 341, 343, 345-348, 351-353, 357, 369, 371-375, 380, 382, 388, 390-395, 417-420, 425, 432, 433, 437, 440, 441, 450, 453, 455, 457, 461-466, 469, 516-518, 533-541, 547-557, 563, 564, 569-571, 573-578, 580-582, 589, 614, 616-619, 646, 672, 673; Duplicati delle, 393, 455, 464, 518-522; Minutarj, 523; Protocolli, 32, 52, 53, 357, 393, 455, 523; Uditori, o Fermatori, 395, 620, 621.
- Canonizzate, 28, 34, 51, 446, 447, 461.
- segrete, 208, 260, 262, 263, 267, 348.
- PUBBLICAZIONI, VI, VIII.
- PUCETTI Piero — Ved. PIERUS *Lippi Puccetti*.
- PUCCI Antonio cit., XXVII, 37.
- Lotto. — Ved. LOTTO di Puccio.
- Nastagio. — Ved. NASTASIUS *Iacobi Pucci*.
- Piero, 490.
- Puccio, 490.
- PUCCHINELLI Placido cit., XXVII, 103.
- PUCCHINI Lapo. — Ved. PUCCHINUS *Lapi Puccini*.
- PUCCHINUS *Lapi Puccini*, 490.
- Puccio (messer), 625.
- Detesalvi, 437.
- di Ventura, 486, 487.
- PUGI Antonio. — Ved. ANTONIO di Leonardo.
- PUGLIA, 145, 153, 406, 642; Reame di, 145.
- Bartolommeo del Reame di, 145.
- PUGLIESI, famiglia, 632.
- Guelfo, 686.
- Vita, 632.
- PULCI Iacopo, 638.
- Luigi, 274, 275.
- PULICCIANO, 16, 671.
- PULPITO, 476.
- PUPIGLIANO, 489. — Ved. AZZOLINO di Contuccio; FILIPPO di Contuccio.

Q

- QUADERNI, 10, 17, 19, 28, 29, 32, 63, 67, 83, 86, 88, 93, 116, 117, 119, 129, 134, 147, 158, 170, 197, 337, 338, 342, 343, 347, 348, 350, 351, 374, 394, 437, 446, 447, 455-458, 466, 467, 473, 536, 537, 546, 560, 561, 578, 592, 596, 597, 620, 646.
- QUADRELLI, 447, 449, 548.
- QUARANTOLA, 484. — Ved. FEDUCCIO di Palmieri.
- QUARATOLA. — Ved. QUARANTOLA.

QUARTIERI, 74, 91, 109, 113, 133, 164, 170-176, 199, 200, 205, 227, 234, 271, 318, 331, 344, 375, 451, 558-565, 583-586, 591, 616, 617.
 QUARTO, Santa Maria a, 37.
 QUATTRINI bianchi, 262.
 QUERELE, 375.
 QUESTIONI, 39, 47, 79, 127, 130, 131, 135, 136, 142, 143, 194, 220, 227, 231, 246, 275, 310, 311, 324, 392, 398, 401, 419, 441, 442, 444, 629, 632, 643, 647, 649, 651, 677, 692.
 QUICHERAT J. cit., XXVII, 459.
 QUIETANZE, 56, 58, 90, 129, 130.
 QUINTILIANO, 20, 396, 442.

R

RABANO Mauro cit., XXVII, 20.
 RABATTA, 489. — Ved. GERIUS *Ghini*. — Forese da, 639. — Michele da, 142, 473.
 RACCOLTE, VIII, 20, 25, 34, 84, 347, 361, 372, 373, 387, 388.
 RACCONTI, 42, 58, 95, 102, 185, 222, 224, 439.
 RADAGASIO, 335.
 RADDA, 494, 499, 503, 507, 509, 513. — Ved. BARTOLOMMEO di Domenico; DOMENICO di Bartolommeo; DOMENICO di Matteo; GIOVANNI di Matteo.
 RADOALD, notaro, 21.
 RAFFACANI Giovanni, 646, 647, 653, 680, 681.
 RAFFAELLO di Matteo di Feo di Dino, 268, 295, 299, 300, 315, 327.
 RAGIONE civile, 309.
 RAGIONI, Giudice delle, 451.
 RAGUSA, 362.
 RAJNA Pio cit., XXVII, 37, 39.
 RAMBALDI Pier Liberale cit., XXVII, 444.
 RANERIUS *Salvi*, 484, 485.
 RANGONI Iacopino, 628.
 RANIERI, o RINIERI, di Tolomeo, 484, 485.
 RAPALE, 670.
 RAPPORTI, 365, 373, 376, 531.
 RAPPRESAGLIE, 19, 32, 59, 67, 86, 165, 261, 354, 373, 388, 444, 456, 516, 546, 571, 644, 645, 657, 664.
 RASOIO, 495. — Ved. LAPO di Simone.
 RASSEGNE, 375.
 RASTRELLI Modesto cit., XXVII, 385, 473, 476, 483.
 RAVENNA, 143, 145.
 RAVIGNANI Bernardo. — Ved. BERNARDUS *Ravignani*.
 RAYANO, *Bernardus de*, 358.
 RAYNALD Odorico cit., XXVII, 629.
 RAYNERIUS *Bonafidei*, 45.
 RE, 4, 45, 62, 136, 177, 197, 344, 355, 398, 532, 544.
 RECATE, 80, 81, 91, 93, 98, 103, 107-109, 123, 128, 133, 154, 234, 236, 471, 550.

REDDITI Filippo, 251, 267-270, 506, 508, 604, 607, 611; Famiglia di, 269; Parenti, 269.
 REDDITI Tommaso, 492, 493.
 REDDITO. — Ved. DEL REDDITO.
 REGAN, Segretario, 4.
 REGESTI, IX, 351, 422; Pontifici, 340.
 REGGELLO, 35.
 REGGIO, 146, 360, 629.
 REGINOPOLI, 660.
 REGISTRI, VI, VII, 10, 13, 14, 17, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 51, 53, 436; del Comune, 25, 27, 32, 35, 43, 50-52, 54-56, 61-67, 70, 71, 75-78, 80, 81, 86-91, 93-96, 98, 103, 104, 106-110, 112, 117, 119, 124, 129, 130, 132, 134, 135, 154-158, 161, 164, 168, 170-172, 174, 181, 190, 195, 197, 206-208, 211, 213, 214, 226, 231, 234, 238, 239, 243, 244, 246, 248, 249, 256, 259, 262, 264, 272, 282, 295-297, 303, 305, 309, 310, 313, 316, 322, 325-327, 337-341, 343, 345-354, 356-362, 364-373, 375, 376, 378, 381, 386, 388, 389, 393, 402-404, 408-410, 412-418, 421-424, 430, 432-434, 436, 440, 442, 446-448, 451, 455, 464, 466-471, 475, 515-532, 550, 589, 594, 595, 597, 598, 612, 623, 629, 631, 646, 659. — Ved. CARTA; CARTAPECORÀ; LIBRI; PERGAMENE; VOLUMI.
 REGNI, 40, 41; romano-barbarici, 20.
 REGOLAMENTI, 333, 460.
 REGOLATORI. — Ved. ENTRATE e Spese.
 RELAZIONI, 197, 331, 342, 344, 354, 365, 370, 376, 420, 424, 515, 530, 531; diplomatiche, 398.
 RELIGIONE, 143, 278, 472.
 RENALDI Borgo, 27.
 RENIER Rodolfo cit., XXVII, 42.
 RENO, 31, 63, 545.
 REPERTORI, 351, 376, 466, 532.
 REPETTI Emanuele cit., XXVII, 676.
 REPUBBLICA Fiorentina, VI, VIII, IX, 1, 12-17, 26, 28, 32, 34-39, 42-47, 51-56, 58-60, 64, 66, 68, 72, 75-77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 99, 101, 103, 107, 120-124, 126-132, 134-138, 142, 144, 150-153, 156, 157, 165, 178, 183, 184, 189-192, 194, 196, 199, 201, 202, 206, 210, 213, 216-219, 221, 223, 235, 237, 242-244, 248, 250, 251, 253, 256-261, 263, 265, 266, 271, 274, 276-281, 283, 286-288, 290, 291, 293, 295, 297, 298, 303, 305, 306, 310, 312, 313, 316, 322, 324, 325, 328, 329, 331, 332, 340-342, 344-347, 351, 355, 356, 358, 361, 362, 364, 366, 370, 374-376, 384, 389, 390, 401, 412, 415, 420, 429, 430, 434, 437, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 450, 452, 454, 456, 463, 466, 481, 572, 599, 601, 605, 611-615, 618-620, 628, 631, 632, 634, 636, 637, 645, 647, 648, 652, 653, 659, 668, 671, 674, 676, 680, 684, 688; Annali della, 257, 283; Archivio, 372-379, 446; Cancellieri, 243, 244, 251-253, 257-259, 267, 314-318, 325; Consiglieri, 367, 415; Duca, 367; pratiche, 242, 258; soldati, 454; uffici, 12, 14, 15, 19, 22, 28, 41, 43, 47, 50, 51, 54, 65, 74, 75, 78, 80, 81, 84

- 86-89, 91-96, 99, 101-103, 106-113, 118, 121, 125, 128, 130, 132-136, 140, 150, 153, 154, 160-163, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 176, 178, 181-183, 194, 195, 217-219, 222, 226, 230, 231, 233-235, 238, 241, 242, 244, 246, 250, 251, 253, 254, 260, 263, 264, 270, 272, 276, 282, 285, 286, 292, 304-306, 308, 309; 312, 313, 318, 320, 324, 354, 355, 361, 370, 371, 375-377, 380, 382, 387, 388, 395, 397, 416, 419, 420, 438, 444, 446, 449, 454-456, 464, 468, 470, 473-475; rinunzie di; 159, 165, 190, 191, 206, 225, 229, 234, 235; estrinseci, 121, 140, 233; intrinseci, 121, 140, 233; maggiori, 125, 126, 235; Vendite alla, 37. — Ved. AMMINISTRAZIONE Fiorentina; MAGISTRATI; NOTARI; UFFICIJ della; UFFICIALI.
- REPUBBLICHE, VI, VII, IX, 20, 22, 329, 344, 355, 356, 383, 390, 405, 429, 443, 456, 594, 599.
- RESIDUI, 172, 176.
- RESOCONTI, 432.
- RETORE, 39, 319, 415, 425.
- RETTORI, 8, 19, 32, 66, 69, 86, 402, 414, 457, 459, 463; famiglie dei, 8, 126, 127; del Comune, 19, 32, 66, 75, 83, 86, 87, 126, 127, 168, 354, 355, 370, 375, 378, 382, 391, 392, 400, 432, 450, 475, 541, 555, 559, 566, 569, 575, 576, 579, 583-585, 587, 631, 633, 651; Assessori dei, 230; Collaterali, 66, 70, 168; *Notulae* pei, 127; Sindaci dei, 230; del Contado e Distretto, 375, 399, 606, 666.
- RETTORICA, 20-22, 25, 40-42, 147, 212, 282, 425, 426, 429, 430, 439, 444.
- REUMONT Alfredo cit., XXVII, 287, 288, 356, 372, 376, 402, 422, 623.
- REVISIONI, 49.
- REVISORI, 452.
- REVOCHE, 90, 204.
- REZZI, concorso, VIII.
- RIBANDIMENTI, 32, 329.
- RIBELLI, 57, 67, 107, 122, 272, 273, 323, 470, 653, 661, 665, 667, 679, 692, 703; Ufficiali dei, 93, 470.
- RICASOLI, Albertaccio da, 668.
- RICASOLI-FIRIDOLFI (Baroni), 36.
- RICAVO, 493, 497. — Ved. ANTONIO di Michele; MICHELE d'Antonio.
- RICCARDINI Ricciardo, o Riccardo. — Ved. RICCIARDUS, o RICCARDUS, *Bernardi Riccardini*.
- RICCHEZZE, 99, 141, 143, 147, 151, 157, 242, 275.
- RICCHUS *Pegolotti*, 485.
- RICCI, 301, 478; famiglia, 99, 102.
— Bernardo, 257, 267, 282, 613.
— Giovanni, 238, 257.
— Rosso, 645, 666, 667.
— Ugucione, 102.
- RICCIARDUS, o RICCARDUS, *Bernardi Riccardini*.
— *Pieri*, o *Peri*, 494, 496, 497.
- RICCO — Ved. DEL RICCO.
- RICCOMANNO, notaro, 17.
- RICCOMI *Piera*. — Ved. SALUTATI *Coluccio*.
- RICERCATORI, VI.
- RICERCHE, VI, IX, 460.
- RICEVENTE, 438, 442.
- RICEVUTE, 89, 90, 286, 294, 351, 363, 596.
- RICHA Michele cit., XXVIII, 36, 38, 161, 198, 216, 272.
- RICHIAMI, 369, 423.
- RICHIESTI, Consigli di, 193, 280, 475, 515.
- RICOMPENSE, VIII, 83.
- RICORDANZE, 236, 264, 325, 377. — Ved. BARTOLOMMEI Antonio; MONACHI Niccolò.
- RICORDI, 17, 29, 51, 54, 55, 59, 80, 94, 110, 131, 132, 135, 138, 162, 163, 232, 249, 273, 285, 286, 310, 346, 361, 372, 376, 430, 435, 440, 458, 591, 592, 620; libri di, 94, 435. — Ved. MEMORIE.
- RIDOLFI, famiglia, 266; priorista, 36.
— Antonio, 246.
— Baldo, 536.
— Bernardo, 471.
— Giovan Battista, 294.
— Iacopo, 498, 499.
— Lorenzo, 345.
— Pagnozzo, 205, 599.
- RIDOLFINO di Tuccio, 485.
- RIDOLFUS *Gratiani*, 38.
- RIELEZIONI. — Ved. ELEZIONI.
- RIENZO, Cola di, 356.
- RIETI, Giovanni da, 437.
- RIFORMAGIONI, I, 6, 8-11, 15, 17-19, 27, 30, 32, 49, 55, 56, 63-64, 69, 76, 85, 100, 121, 124, 200, 207, 209, 259, 300, 321, 352, 374, 398, 419, 466, 470, 477, 478, 545-547, 552-554, 565, 570-572, 584, 690; segrete, 63; Auditore delle, 56, 330; Cancelleria, 13, 46, 468; indice della, 13; inventario, 13; priorista, 461, 483, 490, 699; Scrivano. — Ved. NOTARO delle.
- RIFORMATORI (i 17), 305, 309, 310. — (i 12), 325, 327, 367, 415.
- RIFORME, 17, 19, 26, 31, 49, 50, 65, 69, 80, 84, 90, 106, 110, 125, 129, 130, 143, 161, 163-165, 178, 186, 194, 196, 200, 203, 214, 218, 233, 243, 249, 252, 253, 259, 267, 270, 279, 280, 287-291, 295, 318, 332, 392, 477, 558, 603, 604, 607, 631, 641, 653; delle terre, 161, 163, 164, 183, 218, 228, 251, 292, 305, 320, 420; Ufficio delle, 264, 272, 292. — Ved. APPROVATORI.
- RIFREDI, 339.
- RIGACCI Ph. cit., XXVIII, 113, 429.
- RIGHI Lorenzo, 53.
- RIGNANO, 487-489, 491, 492. — Ved. BARTOLOMMEO di Bonaiuto; FRANCESCO di Giovanni; GIOVANNI di Boninsegna; GUCCIO di Boninsegna.
- RIMATORI, 82, 185, 259.
- RIMBORSI, 79.
- RIMINI, 92, 146, 147, 360, 422, 630, 635, 639, 632; Signori di, 406.
- RINALDESCHI, famiglia, 632.

- RINALDO di Iacopo, 483-485.
— di Naccio, 487.
- RINASCITA, 145, 147, 317.
- RINIERI Feo, o Maffeo. — Ved. MAFFEO di Lapo.
- RINUCCINI Alamanno cit., XXVIII, 239.
- RINUNZIE, 74, 75, 86, 89, 123, 158-160, 165, 190, 206, 210, 234, 235, 374; d'eredità, 154, 190, 524, 594, 614.
- RIPA, 91, 263, 272, 273, 300, 305, 318, 319, 507-509. — Ved. GIULIANO di Domenico; OTTAVIANO di Bartolommeo.
- RIPETIZIONI, 219.
- RIPOSTIGLI, 466.
- RIPPA, *Bonvicinus* de, cit., XXVIII, 152.
- RISALITI Gerardo. — Ved. GERARDUS *Gerij*.
— Gherardo. — Ved. GHERARDUS *Risaliti*.
- RISORGIMENTO nazionale, 264.
- RISTORI G. B. cit., XXVIII, 187.
- RISTORO di Bencivenni, 488.
— di Bonaiuto, 653.
— di Iacopo, 493.
- RITENUTE, 180, 283, 615.
- RITROVI, 40, 220.
- RIUNIONI, 40.
Rivista delle Bibl. e degli Archivi cit., XXVIII, 37.
- RIVOLGIMENTI politici, 72, 177, 259, 260, 263, 264, 315, 327, 353.
- RIVOLUZIONE, 260, 265, 304, 315, 319, 353.
- ROBBIA. — Ved. DELLA ROBBIA.
- ROBERTI Roberto, 45.
— Uberto. — Ved. UBERTUS *Roberti*.
- ROBERTO, Cancelliere, 4.
— d'Antonio, 502.
— di Martino. — Ved. UBERTO di Martino.
— Re, 80, 356, 368, 400, 406, 428; Vicario del, 64, 356.
- ROBERTUS *Finucci*, 493.
- ROCCA. — Ved. DINO della Rocca.
- ROCCABRUNA, 683.
- RÒCICHE, 69, 107, 119, 133, 134, 263, 449, 454.
- ROCCHI Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Francesco.
- ROCCO di Guido, 100.
- ROCKINGER L. cit., XXVIII, 20, 39, 390, 432, 438.
- RODILLA, F. de, 30.
- RODOLFO, giudice della Camera e Gabella, 56.
- RODOLICO Niccolò cit., XXVIII, 83, 89, 90, 103, 122, 138.
- ROFFIANO, 489-492. — Ved. BARTOLO di Neri.
- ROGERIUS *Marchisius*, 64, 65, 381.
- ROGGERIUS *Guillielmi Bernardi*, o *Be-roardi*, 483.
- ROGITI, 29, 168, 180, 226, 246, 339, 342, 347, 387, 610.
- ROGITO notarile, 217, 386.
- ROHER Gottifredo, 659.
- ROMA, 99, 115, 121, 137, 142, 145, 156, 157, 187, 189, 213, 221, 224, 259, 273, 281, 288, 298, 311, 313, 316-318, 322, 396, 429, 434, 439, 443, 456, 459, 460, 699; Corte di, 197; *Praefectus Urbis*, 2; Proconsole, 400; Sacco, 318; San Piero (fabbrica di), 340; Santa Maria sopra Minerva, 322; Senatori, 236; Terra di, 626.
- ROMA *Bartoli*, 494.
- ROMAGNA, 92, 93, 628, 655, 657, 677, 682, 685, 690; Conte di, 677, 678, 680, 688, 691, 692, 693; Toscana, 56, 640, 645.
- ROMANA, (Porta), 211, 213.
- ROMANELLI Ugo, 354.
- ROMANI, 2, 39, 428, 429, 432, 442, 443; Re de', 160, 255, 428, 654.
- ROMENA, 88, 91, 246, 259, 374, 499, 501, 502, 504-506. — Ved. FRANCESCO di Iacopo; FRANCESCO di Marco; GIOVANNI di Marco; IACOPO d'Antonio; NICCOLO' d'Antonio.
— Guido da, 37.
- ROMEO di Lottieri, 485.
- ROMOLO di Guido, 501, 504.
— di Tricolo, 488, 489.
- RONDILLA. — Ved. RODILLA.
- RONDINAIA, 488, 491. — Ved. GUIDO di Rucco, o Ricco.
- ROSAIO. — Ved. DEL ROSAIO.
- ROSCOE Guglielmo cit., XXVIII, 248, 274, 283, 317, 401.
- ROSELLI Margherita, 230.
- ROSONI Niccolò. — Ved. NICCOLO di Giunta di Rosone.
- ROSSANO, Giovanni da, 347.
- ROSSELLI Stefano cit., 53, 123, 148, 156, 216, 263, 273, 288, 311, 325.
- ROSSELLINO Bernardo, 198.
- ROSSI Buonavere. — Ved. BONAVERE *Rossi*.
— Fornaino, 637.
— Guido. — Ved. GUIDO *Rossi*.
— Vittorio cit., XXVIII, 112, 113, 115, 142, 143, 147, 148, 152, 188-190, 192, 198, 212, 215, 216, 219, 220, 223, 230, 240, 241, 259, 274-276, 423, 427, 429-431.
- ROSSO (Messer), 645.
— *Andreozzi Orlandi*, 104.
- ROSSO (DEL), Lodovico, 500.
— Rosso, 511.
— Ved. DEL BESSO.
- ROSTAGNO, 690.
- ROVAI Antonio, 505, 510.
— Niccolò, 508.
— Raffaello, 509.
— Tommaso, 513.
- ROZIÈRE. — Ved. DE ROZIÈRE.
- RUCCO di Giovanni, 489.
- RUCELLAI Bernardo, 268, 269.
— Palla, 322.
- RÜDIGER Wilhelm cit., XXVIII, 281, 287, 312.
- RUFIGNANO, San Silvestro a, 37.
- RUGGERIUS. — Ved. ROGGERIUS.
- RUGGERO, Cancelliere, 10.
— Notaro, 19.

RUOTA, 670; Giudici della, 291, 320, 622; Pontificia, 231.
 RUSTICHINO, scrivano, 16, 37.
 RUSTICI Parigi. — Ved. **PARISIUS Rustici**.
 RUSTICO di Moranduccio, 485-489.
 — notaro, 19.

S

- SABBADINI Remigio cit., XXVIII, 189, 212, 213.
 SACCHEGGIO, 262, 304, 338.
 SACCHETTI Franco, 189, 212, 238.
 SACCO di Dato, 485.
 SACERDOTI, 240, 452.
 SAETTAME, 447, 449, 450, 646.
 SAINT-PRIEST; A. de, cit., XXVIII, 19, 44.
 SALAMONCELLI Andrea, 678, 700-703.
 SALARJ, 3, 6-10, 28, 30, 34, 51, 53, 55, 58-60, 62, 63, 67-73, 75-77, 79, 80, 83, 84, 86, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 116, 119, 125-127, 129, 134, 139, 140, 148, 150, 154, 155, 159, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 180, 181, 184, 187, 191, 196, 197, 207, 212, 214, 221, 225, 226, 228, 229, 231, 234, 235, 241, 243, 246, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 264, 265, 267, 270-272, 277, 281-285, 288, 289, 292, 300, 302, 314, 315, 323, 325, 328, 334, 395, 420, 449, 453, 454, 458, 533-536, 540-547, 568-571, 577-581, 587, 593, 594, 596, 599, 600, 602-604, 608, 622, 626, 640, 641, 646, 647, 649, 659, 682, 686; ritenute sui, 264, 267.
 — Ved. **FEUDO**.
 SALE, 262, 452; Gabella del, 91, 175.
 SALERNO, 381, 633.
 — Pietro da, 4.
 SALISBURY, Giovanni di, 396.
 SALOMONI Giovan Gualberto, 511.
 — Niccolò. — Ved. **NICCOLO'** di Silvestro.
 SALTINI Guglielmo Enrico cit., XXVIII, 46, 49.
 SALUTATI Andrea, 133,
 — Antonio, 133, 148, 150, 151, 498, 500, 501.
 — Arrigo, 133, 134, 150.
 — Bonifazio, 129, 133-135, 139, 148, 150, 183, 206, 207, 497.
 — Coluccio, 14, 22, 38-40, 56, 94, 104, 106, 112-123, 129, 130, 132-157, 160, 183, 185, 188, 189, 191-194, 198, 208, 219, 248, 291, 318, 326, 346, 366, 381, 410, 411, 415, 422, 423, 427, 429, 430, 437, 438, 443, 444, 495, 514, 578, 579, 582, 623; amici di, 141, 142, 144; discendenti, 147; dottrina e fama, 142-144; Epistolario, 137, 141; famiglia, 115, 132, 133, 136, 140, 141, 144, 147, 151; figliuoli, 115, 133, 139, 141, 145, 148, 150, 189; lettere, 115; libri « De fato », 142; « De utilitate legum et medicinae », 142; medaglia coniatata per, 149, 151; moglie prima, 115, 153; seconda, 115, 133; morte di, 148, 199; nipote, 142; parenti, 133, 141, 147, 151.
 SALUTATI Corrado, 133, 141.
 — Dina, 133.
 — Giovanni, 134, 148, 150, 495.
 — Leonardo, 133.
 — Piera, 135.
 — Piero, 113, 115, 133-135, 137, 141, 150, 157.
 — Salutato, 133.
 — Simone, 133.
 SALUTO, 24, 400, 403-414, 443.
 SALVADORE, frate, 385.
 SALVATICO, Conte Guido, 360, 406.
 SALVEMINI Gaetano cit., XXIX, 26-28, 30, 60, 83, 374.
 SALVESTRI Domenico, 492, 493, 495. — Ved. **DOMINICUS Silvestri**.
 — Ved. **SILVESTRI**.
 SALVESTRO, frate, 232.
 SALVETTI Antonio, 183.
 — Giovanni, 208, 500.
 — Zanobi, 510, 512, 513.
 SALVI di Bonino. — Ved. **DIETISALVI Bonini**.
 — Gai, 492.
 — Paolo. — Ved. **PAULUS Salvi**.
 — Ranieri. — Ved. **RANERIUS Salvi**.
 SALVIATI Alamanno, 204.
 — Antonio, 246.
 — Averardo, 599.
 — Cambio, o Cambino, 163, 493, 496-498.
 — Ved. **CAMBIUS Nicolai Salviati**.
 — Giovanni, 131, 155.
 — Iacopo, 131.
 — Iacopo, 268.
 — Zanobi, 493.
 SALVINI Antonio, 503.
 SALVOCONDOTTI, 167, 196, 197, 201, 248, 294, 345, 355, 360, 367, 368, 374, 398, 413, 433, 456, 457, 595-597, 606, 610.
 SAMBUCCO, 128, 163, 493, 514. — Ved. **VANNI di Stefano**.
 SAMOTEO Giovanni Lucido. — Ved. **TOLOSANI Giovanni**.
 SAN BAVELLO, 631, 632, 644, 645, 675; Pievano di, 8, 81.
 SAN BENEDETTO, Abate di, 128.
 SAN CASCIANO, 128, 486.
 SAN CLEMENTE, chiesa di, 273.
 SAN DOMENICO, chiesa di, 273.
 SAN DONATO in Poggio, 128, 487, 493.
 — Ved. **BERNARDO di Bencivenni; DIONISIO, o NISIO, di Giovanni**.
 SAN DONNINO. — Ved. **BENINCASA Ciuti**.
 SANDRO d'Antonio, 53, 76, 643.
 — di Butto, 634, 635.
 SAN FIRENZE, 121, 477; Popolo di, 138.
 SAN FRANCESCO al monte, chiesa di, 311.
 SANGALLINI Nardo. — Ved. **NARDUS Firenzis Sangallini**.
 SAN GALLO, porta, 263.
 SAN GENESIO, 130, 161.
 SAN GIMIGNANO, 10, 23, 54, 102, 321, 355, 361, 377, 399, 408, 512, 513, 566, 653, 654, 660, 662, 668, 680, 692; Notaro delle Riformagioni di, 60. — Ved. **DAVANZATI Davanzato**.

- « SANGINETO », *Filippus de*, 65, 624, 628.
 SAN GIOVANNI, 360, 364, 377, 383, 407, 439, 478, 618; Chiesa di, 57, 232; festa, 272, 316, 378, 384, 584; piazza, 67; quartiere, 205, 345, 420, 582.
 — Decollato, 618.
 SAN GODENZO, 83, 631, 632, 645, 675.
 SAN GUENTINO, 500, 501. — Ved. MATTEO di Martino.
 SAN IACOPO, oltrarno, 272.
 SAN LEOLINO, 646, 663.
 SAN LEONINO, 659.
 SAN LORENZO, chiesa di, 37, 43, 288.
 SAN MARCO, Convento di, 216, 236, 262, 363, 273, 277, 284, 305, 328; frati del, 262, 473.
 SAN MARTINO, Convento della Lana di, 81, 91, 132.
 SAN MINIATO, 92, 95, 360, 405, 408, 419, 500, 512, 513, 566, 623, 627, 639, 645, 657, 663, 665, 667, 668, 681, 684-686.
 — Ved. PIER MARIA di Francesco; VERDIANO di Donato.
 — Giovanni da, 437.
 — Matteo da, 138.
 — Niccolò da, 653.
 SAN PANCRAZIO, sesto di, 57, 337, 550.
 SAN PIERO Scheraggio, chiesa di, 65; collegiata, 656; sesto, 337, 549, 550.
 SAN PIETRO, sesto di Porta, 35, 52, 57, 79; Convento della Lana di, 94.
 SAN ROMEO, o REMIGIO, 98; popolo di, 450.
 SAN ROMOLO, chiesa di, 148.
 SAN SAVINO, 360.
 SANTA CROCE, chiesa di, 53, 68, 81, 98, 104, 107, 108, 121, 123, 125, 156, 161, 162, 198, 205, 214, 216, 224, 272, 291, 467, 470, 471, 561, 563, 618; Guardiano, 471; quartiere, 91, 92, 133, 345, 582, 591.
 SANTA CROCE (nel Valdarno Inferiore), monache del Monastero di, 94, 468.
 — Ved. ANTONIO di Michele; MICHELE d'Antonio.
 SANT'APOLLINARE, 230.
 SANTA LUCIA, Convento di, 321.
 SANTA MARIA a Monte, 114, 625-627; Podestà di, 114.
 — del Fiore, 148, 149, 150, 223, 224, 263, 274.
 — Maggiore, 35, 38, 57.
 — Novella, chiesa di, 108, 345, 471, 681; convento, 467; quartiere, 205, 318, 482.
 — Nuova, Spedalingo di, 211.
 SANTA PRASSEDE, 288.
 SANTA REPARATA, chiesa di, 150, 203, 335; Operai di, 67. — Ved. SANTA MARIA del Fiore.
 SANT'EUFEMIA, 414.
 SANTI, 428, 443.
 SANTI (otto), 119, 152, 177; Guerra degli, 119, 137.
 SANTI *Bruni*, 490, 491.
 SANTINI Pietro cit., XXIX, 12, 13, 16-19, 21, 37, 354, 377, 432, 435, 436.
 SANTO SPIRITO, chiesa, 144, 259, 313, 561-563, 582, 591; quartiere di, 205, 345.
 SANTO STEFANO, Cavalieri di, 28.
 SANZANOME cit., XXIX, 16, 23, 354, 427.
 SAPITI Otto, 698.
 SARACINO. — Ved. DEL SARACINO.
 SARTEANO, Manfredo Conte di, 646.
 SARTO. — Ved. DEL SARTO.
 SARZANA, 130, 254.
 SASSOLI, o SASSOLINI, Francesco, 507.
 SATANA, 158.
 SAVI, 10, 29, 33, 34, 84, 103, 104, 109, 132, 182, 230, 231, 242, 245, 252, 272, 283, 347, 373, 394, 395, 441, 516, 583, 585, 603, 611, 616, 624, 627-630, 639, 643, 647, 678, 697.
 SAVIGNANO, 347.
 SAVOIA, Duca di, 366.
 SAVONAROLA Girolamo, 224, 236, 259, 260, 262, 263, 265, 273, 277, 278, 279, 281, 284, 285, 288, 317, 391, 476.
 SAXMUNDUS *legis dictator*, 4.
 SBANDIMENTI, 32, 55, 57.
 SBANDITI, 6, 52, 57, 96, 97, 108, 122, 173, 177, 636, 654, 666, 667, 689, 692.
 SBOZZI, 526.
 SCAIO. — Ved. DELLO SCAIO.
 SCALA, gonfalone della, 563.
 SCALA Alessandra, 274.
 — Bartolommeo cit., XXIX, 198, 236, 237, 239, 241-243, 245, 248-250, 252, 253, 256-258, 264, 267, 268, 271, 273-277, 279, 289, 291, 295, 313, 369, 372, 385, 399, 430, 431, 456, 477, 514, 607, 611; fratelli di, 236; nipoti, 236; parenti, 274.
 — Battista, 273.
 — Cosimo, 273.
 — Giovanni, 236.
 — Giuliano, 273, 274.
 — Maddalena, 242.
 SCALI, cappella degli, 273.
 — Giorgio, 122.
 SCALIGERI, 79, 628, 633, 635.
 SCAMBRILLI Manetto, 184.
 SCANDALI, 100, 280, 687, 688.
 SCARINCI, 237.
 SCARLATTO di Maffeo, 660, 661.
 SCARNIANO, 35, 57.
 SCARPERIA, 133, 147, 189, 407; camera dell'arme di, 680.
 SCATIZZA. — Ved. IACOPO di Bartolommeo.
 SCHARLATTUS *Benvenuti*, 486.
 SCHEDE, 21, 108, 456, 458.
 SCHERAGGIO. — Ved. SAN PIERO...
 SCHERILLO Michele cit., XXIX, 36, 37, 44, 45.
 SCHIAPARELLI Luigi cit., XXIX, 2, 4, 21.
 SCHIATTESI Michele, 502, 503.
 — Tommaso, 498.
 SCHOLASTER, 4.
 SCHOLASTICUS, 4.
 SCHUPFER Francesco cit., XXIX, 20.
 SCIAMPAGNA, 37; Conti di, V.
 SCIENZA, 22, 35, 41, 119, 143, 147, 149, 157, 159, 275, 311, 383, 426.
 SCIENZIATI, 383.
 SCIOPERATI, 133, 560, 583-585.
 SCIOPERO, 265.
 SCISMA, 138; grande, 383.

- SCOLAIO d' Andrea di Guccio, 155, 495-497.
- SCOLASTICA, 143.
- SCOMUNICA, 152, 159, 224.
- SCOTTO di Benincasa, 486.
- SCRIBA, 15, 553; *Reformationum*. — Ved. NOTARO delle Riformagioni.
- SCRIBA *Iohannes*, 4.
- SCRIGNI, 463.
- SCRITTA, 127; privata, 416, 417.
- SCRITTOI, 99, 149, 477, 604.
- SCRITTORI, 1, 3, 4, 14, 20, 39, 44, 45, 64, 65, 99, 140, 145, 147, 149, 150, 159, 237, 252, 276, 290, 316, 329, 346, 359, 396, 415, 427, 429, 435, 437, 440, 442, 445, 446, 470, 600, 686, 691.
- SCRITTURA (Sacra), 142, 209, 429, 438; Sentenze della, 426.
- SCRITTURE, VI, VII, 2, 3, 6-10, 13, 14, 21, 32, 33, 38, 41, 50, 52, 53, 59, 62, 76, 77, 83, 86, 88-90, 96, 101, 114, 123, 126, 130-132, 135, 139, 148, 160, 163-167, 169, 179, 180, 182, 194, 197, 201, 206, 208, 214, 218, 226, 235, 236, 239, 245, 246, 250-252, 254, 256, 257, 260, 281, 299, 310, 313, 322, 326, 335, 337, 339-342, 344, 346, 350, 354, 356, 359, 364, 369, 371-376, 386, 389, 396, 415-417, 420, 423-425, 429, 439, 450, 453, 456, 460, 462-464, 466-468, 471-478, 533, 534, 544, 552-554, 558, 559, 570, 573, 575, 576, 581, 587, 590-592, 597, 598, 602, 605, 606-610, 613, 614, 652, 660, 672, 691.
- antiche, 444, 460.
- private, 20, 21, 183.
- segrete, 478.
- SCRIVANI, 4, 7, 9, 15, 21, 40, 52, 65, 92, 97, 123, 140, 174, 202, 250, 253, 269, 276, 295, 300, 311, 387, 415, 438, 556, 599. — Ved. NOTARO delle Riformagioni; *PETRUS de Biconis*.
- SCRUTATORI, 118.
- SCRUTINJ, 27, 34, 35, 54, 65, 66, 68-71, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 91-93, 98, 107, 108, 111-113, 118-121, 123, 125, 126-130, 133-135, 153, 154, 156, 160, 162, 165, 166, 169, 177, 179, 199, 200, 203, 204, 207, 217, 222, 224, 227, 228, 232, 234, 244, 249, 253, 267, 270, 271, 277, 344, 345, 375, 381, 419, 420, 449, 452, 454, 471, 473, 476, 541, 547-550, 552, 554, 555, 558-565, 574, 577, 579, 586-589, 592, 596.
- SCUOLE, 3, 4, 20, 22, 40, 294, 383, 387, 390, 396, 415, 416, 425, 430, 438, 439, 540.
- SCUSE, 33, 63, 546.
- SEBASTIANO. — Ved. BASTIANO.
- SECOLO XIV, 121.
- XV, 127.
- SECONDO (San), 25.
- SEDE Pontificia, 428, 429.
- SEDUTE, 432, 433.
- SEGALONI Marco, 56, 116, 153.
- SEGNA, prete, 60.
- SEGNAURE archivistiche, VII, 349-352, 466, 516-530; frasi usate per le, 350; lettere, 349-353, 369, 379, 466, 527; parole, VIII, 350.
- SEGN1, 51, 350.
- SEGRETARJ, 1, 4, 12-14, 22, 28, 45, 47, 48, 92, 94, 137, 200, 219, 240, 241, 250, 258, 265, 268, 271, 273, 279, 281, 282, 288-292, 295, 296, 303, 304, 313, 318, 319, 324, 327, 329, 330, 332-334, 431, 443, 445-447, 499-609, 612, 613, 615, 617; apostolici, 258; moderni, 11, 32.
- SEGRETERIO Mediceo, 116, 313, 319.
- SEGRETERIA Medicea, 263, 444.
- SEGRETERIE, 4.
- SEGRETI, 9, 29, 63, 66, 69, 75, 84, 86, 95, 108, 119, 127-130, 135, 138, 166, 168, 169, 203, 204, 208, 218, 222, 228, 229, 232, 234, 238, 240, 242, 243, 250, 253, 255, 260, 266, 267, 271, 273, 277, 280, 303, 330, 345, 346, 348, 363, 364, 478, 539-541, 545, 546, 548, 550, 555, 559-561, 570, 605, 612, 617.
- SEGRETO, luogo del, 222, 330, 476, 478, 618.
- SEMIFONTE, 16.
- SENECA, 20, 136, 442.
- SENESI, 13, 17.
- SENNO di Salvi, 667.
- SENTENZE, 7, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 30, 34, 37, 43, 57, 100, 101, 174, 178, 185, 262, 305, 307, 347, 551, 567.
- SEPOLCRO, 38, 53, 68, 69, 76, 81, 123, 148-150, 156, 161, 162, 216, 224, 283, 288, 311, 316, 322, 325.
- SERA, 473, 474.
- SERALBIZZI Tommaso, 511.
- SERAVALLE, 114.
- SERNIGI. — Ved. SEVERIGI.
- SERRA. — Ved. DELLA SERRA; DEL SERRA.
- SERRAGLI Belcaro. — Ved. BELCARUS *Bonaiuti*.
- Bonaiuto, 103, 104.
- SERRISTORI Giovanni, 283.
- Ristoro. — Ved. RISTORO di Iacopo.
- SERVITORI, 300, 449.
- SERVITU', 211, 427, 430.
- SESTI, 27, 34, 35, 37, 38, 49, 51, 52, 57, 66, 70, 79, 106, 337, 483, 539, 540, 549-552.
- SESTINI Giovanni, 246.
- Vermiglio, 246.
- SESTO, 484, 487-489, 533, 538. — Ved. BENVENUTUS *Olivieri*; GIOVANNI di Benvenuto; GIOVANNI di Lapo; LAPUS *Bartoli*; MANNUS *Talenti*.
- SETA, cordicelle di... per sigilli, 383.
- SETTI Gherardo. — Ved. GHERARDO di Sette.
- SETTIGNANO, 645.
- Desiderio da, 215.
- SETTIMANA, 7, 267, 473.
- SETTIMO, 486; Abate di, 384; Badia, 211, 452; frate, 378, 385, 452. — Ved. GUIDO *Lippi*.
- Francesco da, 547.
- Lorenzo da, 536, 537, 548, 549.
- Pievano di, 651.
- Ubaldo di, 536.
- SEVERIGI Luigi. — Ved. LUIGI di Niccolò Severigi.
- SFERA terrestre, 311.
- SFIDE, 320.
- SFORZA Caterina, 298, 299.

- SFORZA Costanzo, 248.
 — Galeazzo, 258.
 — Galeazzo Maria, 258.
- SHEPHERD Guglielmo cit., XXIX, 159, 188-191, 198, 211, 215, 219-224, 229, 230.
- SICILIA, 2, 406, 408; Ferdinando di, 258; Re, 22, 37, 632; Regno, 2.
- SICILIE, Regno delle Due, 357, 443, 446.
- SICKEL Teodoro cit., XXIX, 20.
- SIDONIO Apollinare cit., 20.
- SIENA, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 25, 51, 55, 59, 82, 92, 93, 122, 123, 128, 130, 146, 154, 155, 212, 220, 266, 267, 298, 301, 381, 399, 403, 408, 412, 417, 623, 624, 633, 635, 636, 640-642, 648, 650, 653-656, 660, 663, 664, 673, 675, 676, 684, 693, 697-700.
 — Ved. DETTATORI; FORTIS, Scrivano.
 — Archivio di Stato di, cit., XII.
 — Biblioteca di, 25.
 — Biccherna, Camarlingo della, 7, 8.
 — Campana, Consiglio della, 7.
 — Capitano del Popolo di, 8.
 — Ceppo di, 8.
 — Comune di, 7-10, 454; Ambasciatori del, 8; Arrengatori, 9; Cancelleria, 7, 59; Cancelliere, 7, 8, 229; casa per le armi del, 7; Consigli, 8, 9; Det-
 tatore, 6, 8, 454; entrate, 8; palazzo 8; segreti, 7; uscita, 8.
 — Contado di, 8; comunanze del, 8.
 — Divieto a, 9.
 — Giudice di, 7.
 — Nove di, Ufficio dei, 7-9.
 — Signoria di, 9, 146, 155, 424.
 — Ved. *Costituto Senese*.
- SIGILLI, 3, 6-8, 10, 45, 65, 70, 78, 108, 110, 122, 131, 244, 365, 377-384, 401, 402, 436, 438, 442, 458, 459, 469, 471, 558, 560, 594; delle chiese, 3. — Ved. PISTOIA; SIENA; URBANO (fra').
- SIGILLO, 122, 200, 228, 232, 239, 248, 319, 359, 361, 364, 365, 383, 436, 455, 458, 475, 550, 560, 595, 616, 618; frati del, 200, 228, 232, 455, 458, 550, 595, 616, 618; Ufficio del, 126, 131, 228, 232.
 — del Giglio, 377, 378, 455, 457, 541.
 — dell'Ercole, 377-385, 436, 448, 541.
 — di piombo, 383.
- SIGNA, 483-491, 625. — Ved. ALBIZUS Tosi; ALESSIO di Barone; ANTONIUS Cionis; BARONE Aliotti; BERTALDUS Pandolfini; FILIPPO di Bernardo; FRANCESCO di Giovanni; FRANCESCO di Spina, o Pina; GHINO di Pinuccio; GIOVANNI di Iacopo; IACOPO di Vanni; PARI-SIUS Rustici; PIERUS Ottinelli; PINUS Bechi, o Biechi; RINALDO di Iacopo; SILVESTRO di Tommaso; TOMMASUS Lamberti.
 — Marsoppino da, 484.
 — Niccolò da, 653.
 — Pino da, 484.
 — Ponte a, 272.
 — Puccino da, 660.
- SIGNORELLI Matteo. — Ved. MATTHEUS Signorelli.
- SIGNORIA, 1, 11, 15 17, 19, 26-33, 42, 47, 49-51, 53-55, 59-67, 70-72, 74-77, 80-90, 102, 103, 106, 109-113, 116-138, 140, 143, 144, 148-150, 152, 153, 156-159, 162-169, 171-182, 184-187, 190, 192, 193, 195-198, 200-202, 204, 205, 207-219, 221, 223, 224, 226-235, 237, 238, 242-245, 248-257, 260-267, 270-274, 277, 279-286, 288-291, 293-297, 299, 301, 303, 305, 308, 310-314, 317-321, 326, 328, 330, 331, 333, 336-346, 348, 351, 355, 358, 360, 361, 363-374, 376-385, 387-395, 398-402, 406, 413, 416-420, 422, 423, 425, 430, 432, 433, 435, 439-441, 446-458, 460, 462, 464-465, 467-471, 473-476, 489, 515, 525-527, 530-532, 535-538, 554, 557-565, 571, 573, 577, 578, 586, 589-598, 600-623, 631, 935, 637, 642, 644, 651, 653, 674, 680, 691, 699; Canovieri della, 245; Cappella. — Ved. PALAZZO della Signoria; Depositarj, 464; Dispensa, 453; Donzelli, 224, 245, 622; Famiglia, 234, 260, 309, 454; famigli, 51, 67, 76, 84, 139, 175, 250, 257, 265, 418, 447, 453, 454, 471, 475, 540, 594; fanti, 476; Capitano dei, 476, 478; Guardaroba della, 453; istruzioni alla, 132, 285, 286, 356; mensa, 28, 48, 234, 245, 254, 449, 454, 592; messi, 67, 74; Nominatori, 285; Piazza, 121, 125, 148, 188, 476-478; Proposto, 66, 131, 167, 185, 202, 210, 325, 340, 382, 390, 391, 469, 539, 620; residenza, 36, 42; sede, 475; Segretarij, 233; Spenditori, 245; titoli, 391; Ufficio, 51, 61, 72, 107, 109, 187. — Ved. NOTARO della; PALAZZO; SALVESTRO, frate.
- SIGNORI ecclesiastici, 21, 177, 595, 683, 695; laici, 4, 21, 40, 43, 44, 62, 77, 80, 88, 138, 177, 192, 241, 355, 356, 381, 439, 444, 449, 468, 532, 542, 595, 681, 683, 697.
- SIGNORIE medievali, 11.
- SILLOGISMI, 429, 430.
- SILVANI Giovanni, 505, 506, 509, 511.
- SILVANO di Giovanni, 503.
- SILVESTRI Bartolommeo. — Ved. BARTOLOMMEO di Domenico.
 — Iacopo. — Ved. IACOPO di Silvestro.
- SILVESTRO di Tommaso, 497, 498.
 — di Vanni, 582.
- SIMEONI Gabriello, 327.
- SIMINETTI Gianni, 484, 485.
- SIMONE di Berto di Dino, 498.
 — di Dino, 507.
 — di Grazzino 251, 252.
 — di Iacopo, 60.
 — di Poggino, 505.
 — di Puccio, 657.
 — di Taddeo, 490.
 — frate, 667.
- SIMON Guidalotti, 483.
- SIMONI Agnolo, 497.
 — Bernardo. — Ved. BERNARDO di Luca.
 — Domenico. — Ved. DOMENICO di Giovanni.
 — Giovanni. — Ved. GIOVANNI di Simone.
- SIMONIE, 125.

- SINDACATI, 63, 86, 88, 91, 118, 123, 126, 128, 139, 167, 181, 217, 378, 545, 547, 569-571, 664. — Ved. PROCURE.
- SINDACI, 91, 103, 121, 359, 400, 402, 634, 641.
- SINI Pietro, 511-513.
- SIRACUSA, 306.
- SIRIGATTI Niccolò. — Ved. NICOLAUS *Pieri Gucci Sirigatti*.
- SISINNO, notaro, 21.
- SISTO IV, 401, 431.
- SOCIETA', 179, 278, 344; fiorentina, 218; medievale, 3.
- SOCIETA' commerciali. — Ved. COMPAGNIE di commercio.
- SOCRATE, 306.
- SODERINI Bernardo, 617.
- Cardinale..., 311.
- Niccolò, 203, 298.
- Paolo Antonio, 294.
- Piero, 224, 293, 301, 303, 307, 391, 414, 464, 473, 478.
- Ruggero, 17, 483.
- SODOMIA, 175.
- SOFFERONI Matteo, 499.
- SOFISTI, 247.
- SOGNA, 670.
- SOLDATI, 161, 162, 176, 206, 454, 469, 591, 624-626, 635, 639, 661, 681-683, 685, 687, 688, 700.
- SOLDI Andrea, 506.
- SOLE, Libro detto del, 468.
- SOLENNITA', 439.
- SOLETTI di Filippo, 501, 502.
- SOLLEVAZIONI, 631.
- SOMMAIA, 487; Signori da, 374. — Ved. FRANCESCO di Dolce.
- SOMME, trattati, 39, 41, 81, 83, 96, 99, 119, 122, 140, 149, 171, 172, 228, 301, 397, 416, 448, 451, 454, 455, 461.
- SONETTI, 57, 81, 82, 147, 246, 274, 320, 322, 323.
- SOPRASCritte, 398, 399, 443.
- SOPRAVVESTE, 215.
- SOPRUSI, 100.
- SORANA, 187.
- SORTEGGIO, 51.
- SOSTITUTI, 250.
- SOSTITUZIONI, 60, 67, 75, 84, 112, 127, 181, 198, 206, 217, 225, 227, 229, 246, 258, 264, 265, 270, 314, 452, 594.
- SOTTOMISSIONI, 17, 19, 55, 67, 72, 88, 353, 362, 373, 467, 474, 532, 648, 650, 657, 661, 666, 672, 673.
- SOTTOSCRIZIONI, 444, 458; notarili, 390.
- SOVRANI, 2, 14, 64, 131, 275, 276.
- SOZI Ugolino. — Ved. UGOLINUS *Socci*.
- SOZOMENO cit., XXIX, 148.
- SPAGNA, 37, 40, 43, 44, 308.
- Re di, 192.
- SPARTA, 247.
- SPECCHI di pagamenti, 176; di non paganti, 170, 171, 175, 176, 304.
- SPECCHIO, Ufficio dello, 11, 169-176, 227, 281, 476, 477; libri, 117, 233, 260, 267, 271, 300, 600, 617; Notaro, 171-175, 463; Provveditore, 172.
- SPEDALETTO, 665.
- SPELLO, 664.
- SPERGIURI, 451, 555.
- SPESE, 28, 63, 67, 68, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 91, 95, 101, 108, 149, 150, 165, 179, 187, 197, 198, 201, 214, 215, 223, 237, 250, 256-258, 272, 283, 303, 325, 363, 380, 418, 420, 447-450, 453, 454, 462, 465, 473, 536, 540, 545, 547-549, 552, 555-557, 572, 610, 612, 614, 619, 625-628, 637, 646, 651, 652, 658, 682. — Ved. ENTRATE e Spese.
- SPEZIALI, 453.
- SPICCIOLATI, 108.
- SPIE, 177, 285, 447, 537, 548, 626, 665.
- SPIGLIATI Francesco. — Ved. FRANCISCHUS *Iunte*.
- Giovanni, 486, 487.
- Giovan Battista. — Ved. GIOVAN BATTISTA di Bartolommeo.
- SPIGLIATUS *Dini*, 487.
- SPINELLI Ricco, 498, 500.
- Tommaso 237.
- SPINI Cristofaro, 345.
- Niccolò, 649, 650.
- SPOLETO, 628.
- SQUITTINATORE, Diario dello, cit., 122.
- STAGGIA, 254, 501, 502, 504, 573. — Ved. BENEDETTO di Angelo; BINDO di Angelo.
- STALE, Alpi dello, 335, 439.
- STALLE, 449.
- STAMPATORI, 449.
- STAMPE, 224, 294, 314, 320; privilegi di, 311.
- STANZIAMENTI, 8, 11, 27, 28, 32, 45, 50, 51, 59, 62, 63, 66-68, 76, 84, 85, 88, 93, 117, 124, 149, 167, 197, 198, 228, 229, 246, 250, 295, 301, 302, 337, 338, 384, 413, 418, 420, 441, 448-450, 461, 462, 472, 473, 533, 536, 538-541, 546, 547, 563, 571, 593, 610, 614, 659; Ufficio degli, 228.
- STATI, IX, 3-5, 13, 14, 20, 23, 41, 138, 200, 244, 250, 323, 344, 356, 357, 366, 369, 386, 390, 391, 398, 403, 405, 428, 435, 436, 442, 444, 457, 461, 697; amici, 273; moderni, 454; Ministri degli, 454; stranieri, 14, 41, 64, 138, 144, 244, 273, 276, 344, 356, 357, 366, 391, 435, 436, 468, 597, 598; Ufficj maggiori degli, 454.
- STATISTA, 136, 144.
- STATO, 3, 15, 20, 41, 47, 81, 84, 93, 100, 127, 151, 152, 157, 176, 178, 240, 250, 257, 260, 262, 263, 266, 276, 289, 306, 343, 358, 378, 424, 428, 444, 446, 452, 594, 615, 618.
- STATUTARIJ, 389.
- STATUTI, 6-9, 11, 15, 17, 21, 115, 126, 180, 292, 331, 335, 347, 364, 365, 377, 381, 390, 399, 416, 569, 643, 686.
- di Firenze, 11, 15, 17, 26-32, 35, 39, 49, 60, 62, 63, 68, 69, 72, 83-85, 93, 102, 104, 112, 124, 130, 132, 165-169, 172, 173, 176-178, 180-182, 242, 336, 341, 347, 348, 353, 365, 377, 379-381, 387, 390, 392, 394, 417-421, 425, 437, 461, 466, 470, 474, 477, 535, 539, 546-549, 553, 555, 556, 563-565, 568, 571, 572, 577, 587, 620; dell'anno 1322, 26, 27, 30, 60, 62, 63, 84-86; dei comuni sottoposti a, 17, 103, 135, 148,

- 163, 164; del Capitano, 26, 30, 60, 542, 543, 547, 550, 557-568; del Podestà, 17, 35, 63, 85, 536, 543, 545, 549, 550, 553, 569; compilazione degli, 31; riforma, 31.
- STATUTI, Piero degli, 495.
- STEFANI Guccio, 624.
- Marchionne cit., XXX, 65, 87, 89, 96, 103, 104, 107, 108, 120-124, 126, 130, 138, 154, 170, 476, 483.
- STEFANO di Giovanni, 337, 487.
- di Lippo, 699.
- di Naddo, 163, 496, 498.
- di Niccolò, 494, 496.
- di Ranieri, 495.
- STEFANUS *Casciani*, 485.
- *Michaelis Martelli*, 494.
- *Toscanelli*, 485.
- STEMMI, 44, 59, 68, 89, 150, 153, 176, 209, 215, 258, 259, 261, 263, 272, 288, 316, 319, 380, 469, 470, 684.
- STESURE, 63.
- STIA, 218, 503. — Ved. GIOVANNI di Pietro.
- Ugoletto da, Scrivano, 4.
- STIGNANO, 72, 112-115, 133, 138, 141, 148, 149; Ufficiali di, 141.
- STILE, 143, 145, 154, 194, 222, 230, 276, 386, 425-431; classico, 134, 143; medievale, 143.
- cronologico, 5, 64, 283, 285, 431-438, 442, 531, 555, 619; fiorentino, 51, 64, 136, 165, 431, 432, 434, 436, 607, 619; della Natività, 114, 434-437; Pisano, 91. — Ved. COMPUTO cronologico.
- STINCHE, 80, 81, 93, 102, 103, 267, 294, 319, 583-585; Soprastanti delle, 71, 80, 81-93, 103; Ufficiali, 132, 380.
- STIPENDJ. — Ved. SALARJ.
- STORIA, V, VIII, IX, 4, 24, 25, 51, 94, 107, 129, 138, 143, 144, 152, 162, 183, 187, 190, 192-194, 196, 204, 209, 222, 230, 246, 253, 274, 286, 308, 315, 329, 332, 343, 347, 351, 354, 390, 417, 426, 429, 431, 438-444, 447, 452-454, 460, 475, 491; artistica, IX; civile, IX, 1; fiorentina IX, 47, 96, 246, 253, 269, 308, 347, 351, 352, 354, 460, 465, 466, 474; italiana, IX, 390; letteraria IX, 52; politica, VIII, 1.
- STORICI, 4, 65, 95, 100, 178, 194, 197, 198, 242, 268, 282, 308, 329, 379, 389, 417, 419, 429, 431, 442, 444, 631, 637, 692.
- STORIOGRAFI, 47.
- STRACCIAFOGLI, 592.
- STRADA, Torello da, 432.
- STRADIOTTI, 300.
- STRANIERI, 240, 241, 252, 293, 369, 427, 428, 449, 472, 595, 612, 615, 687.
- STRINATI cit., N., XXIX, 37, 56.
- STROZZI Carlo cit., XXIX, 26, 31, 35, 44, 159, 160, 236, 270, 342.
- Carlo, 688, 689, 694.
- Filippo, 315, 316.
- Leonardo, 634.
- Marcello, 205.
- Marco, 685.
- Niccolò, 373.
- Niccolò, 637.
- STROZZI Piera, 281.
- Tommaso, 236.
- Ubertino, 625, 628.
- STRUFFALDI Tommaso. — Ved. BENINCASA *Struffaldi*.
- STUDJ, VI, IX, 40, 114, 143, 145, 157, 158, 161, 162, 183, 190, 210, 212, 219-223, 229, 236, 240, 269, 290, 313, 446, 460.
- STUDIO, 45.
- STUDIO Fiorentino, 212, 215, 220, 223, 229, 230, 237, 240-242, 281, 289, 309, 320; Rettori dello, 215; Ufficiali, 212, 272, 311.
- Pisano, Cancelliere degli Ufficiali dello, 247.
- Senese, 229.
- STUDIOSI, V, VII, VIII, 4, 116, 143, 192, 194, 197, 210, 222, 240, 241, 247, 263, 287, 289, 315, 329, 351, 375, 478, 532.
- STUFA. — Ved. DELLA STUFA.
- STUMPF-BRENTANO K. F. cit., XXX, 2.
- SUDDIACONI, 21.
- SUDDITI, 79, 279, 286, 355, 356, 364, 366, 367, 412, 595, 598, 606, 620, 644, 669, 673.
- SUGGERIMENTI, 131.
- SUNDBY Thor cit., XXX, 18, 36-38, 45.
- SUNTI, 10, 363, 413, 423.
- SUPERSTIZIONI, 143.
- SUPPLICHE, 53, 69, 72, 364, 373, 375, 383, 419, 420, 635.
- SURROGAZIONI, 24, 90, 250, 258, 601, 611, 614.
- SUSINANA, 679, 681, 682.
- SVEVA, Cancelleria, 357.

T

- TABELLIO, 19, 153, 158, 243, 269, 427.
- TADDEUS *Lapi*, 490.
- TAGLIA, Capitano della, 399.
- TAIANI Bonifazio, 400.
- TALAMO, Conte di, 651.
- TALENTI Manno. — Ved. MANNUS *Talenti*.
- TAMBURAZIONI, 103, 104, 123, 180, 339.
- TANCREDI di Bencivenni, 28, 484.
- Vescovo, 78, 79.
- TANO di Nardo, 486, 489.
- TANTALO, VI.
- TANUS *Chiarissimi*, 337.
- TARGA, 215.
- TARIFFE cancelleresche, 3, 6, 101, 164.
- TARLATI, famiglia, 634, 638.
- Piero, 638.
- TARUGI Francesco, 317, 328, 332.
- TASSAZIONI. — Ved. TASSE.
- TASSE, 4, 7, 56, 78, 85, 90, 101, 116, 126, 129, 139, 164-166, 169, 170, 177, 179, 180, 182, 183, 201, 206, 208, 215, 217, 218, 225, 244, 245, 247, 248, 251, 252, 254, 256, 283, 308, 310, 344, 360, 361, 367, 368, 374, 402, 453, 583-585, 591, 592, 596, 606, 610, 614, 619, 621; riscossioni di, 4. — Ved. LIBRE.
- TASSO Torquato, 230; Gerusalemme Liberata di, 230.
- TAVOLACCINI, 308, 476.
- TAZZI Mariotto, 502,

- TA..., messere, 682.
 TEDALDUS *Orlandi*, o *Orlandini*, 483.
 TEDESCHI, 676.
 TEGRINO, Conte, 406.
 TEMPI antichi, 396, 417.
 — moderni, 143.
 — romani, 20, 386, 415, 425.
 TEMPI Benedetto. — Ved. BENEDICTUS *Tempi*.
 TEOLOGIA, 209.
 TERLIZZI Sergio cit., XXX, 31, 44, 56, 352, 358, 381, 382.
 TERME, 136.
 TERRANUOVA-BRACCIOLINI, 92, 95, 153, 219, 220, 502, 504, 509. — Ved. ANGELO di Piero; GIOVAN BATTISTA di Angelo.
 — Agostino da, 295, 504.
 TERRASOLA, Chiesa di, 414.
 TERRE, 45, 67, 69, 78, 79, 88, 107, 122, 131, 180, 194, 218, 329, 448, 451, 463, 464, 532, 544, 564, 566. — Ved. AP-PROVATORI; RIFORME.
 TERRIBILI Carlo, 378.
 TERRICCIUOLA, Agostino da, 268.
 TESORO, 454; Ministero del, 454.
 TESSALONICA, 146.
 — Cristodulo da, 412.
 TESSITORI, 275.
 TESTA di Petruccio, 672.
 TESTAMENTI, 56, 57, 155, 274, 304, 425, 432, 658, 661, 672.
 TESTATORI, 425.
 TESTI letterarij, 143. — Ved. LINGUA.
 TESTIMONJ, 28, 30, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 57, 58, 71, 72, 77, 78, 82, 91, 136, 154, 163, 168, 214, 304, 343, 348, 372, 390, 392, 434, 437, 534, 539, 540, 543, 549, 573, 635, 650, 673.
 TESTIMONIANZE, 36, 56, 58, 71, 148, 222, 235, 286, 287, 323, 380, 382, 415, 472.
 TESTO, VII, 66.
 — Ved. DOCUMENTI.
 TEUTONI, 429, 443.
 — e Inglesi, Società dei, 156.
 THOMAS *Tuscus* cit., XX, 44.
 TICCI Iacopo, 647.
 TIERI di Cione, 57.
 TIGLIAMOCHI Berto, 499.
 — Giovanni, 511.
 — Matteo. — Ved. MATTEO di Giovanni.
 TIGNANO, 489, 490. — Ved. BARTOLOMEO di Bonaiuto; GHERARDUS *Pauli*; MARTINUS *Tancredi*.
 TINELLO di Bonasera, 492.
 TINO d'Attaviano, o Ottaviano, 491, 493.
 TINUCCI Niccolò, 183, 185, 203, 204, 228, 474, 497: Esamina di, 185.
 TIPOGRAFIA, storia della, 246.
 TIRABOSCHI Girolamo cit., XXX, 230.
 TIRANNI. — Ved. TIRANNIDE.
 TIRANNIDE, 78, 99, 101, 306, 325, 391, 424, 427-430, 641, 652, 685, 697.
 TIRO, Guglielmo di, 4.
 TIROCINIO, 21, 79, 116, 163.
 TITA, donna, 264.
 TITOLI, 16, 18, 44, 53, 62, 64, 106, 110, 112, 155, 176, 221, 243, 244, 289, 291, 295, 296, 331, 332, 335-337, 342-344, 348, 351, 362, 368, 370, 372, 388, 389, 391, 392, 399, 401, 405, 407, 443.
 TODI, 115, 628; Cancelliere di, 115; Notaro delle Riformagioni di, 115.
 TOLENTINO, Niccolò da, 193.
 TOLOMEI Dego, 675.
 — Guccio, 635
 — Paolo. — Ved. PAULUS *Pieri Bartolomei*.
 TOLOSANI, famiglia, 236.
 — Giovanni, 236, 251.
 — Leonardo, 251, 254, 256, 506, 604, 605, 612.
 — Niccolò, 256.
 TOLOSENDI. — Ved. TOLOSANI.
 TOLTI Michele. — Ved. MICHAEL *Docti*.
 TOLUSENDI. — Ved. TOLOSANI.
 TOMMAS Aldobrandi, 492.
 TOMMASI Guido, 496.
 — Lodovico. — Ved. LODOVICO di Angelo.
 TOMMASINI Oreste cit., XXX, 1, 197, 244, 249, 264, 267, 271, 277, 279, 281, 282, 285, 290, 293, 295-297, 304, 306, 307, 311, 329, 331, 332, 334.
 TOMMASO (frà), Custode degli Atti della Camera, 461.
 — di Bartolo, 699.
 — di Buccio, 487.
 — di Domenico, 499, 501.
 — di Francesco, 493.
 — di Giovanni, 507.
 — di Giovan Battista. — Ved. SERALBIZZI Tommaso.
 — di Iacopo, 495, 496.
 — di Luca, 163, 498.
 — di Piero, 499, 501.
 — di Silvestro, 494.
 — di Struffaldo, 483.
 TOMMASUS *Lamberti*, 490, 491.
 TORCHI, 223, 448, 449, 537.
 TORMENTI, 61, 168, 185, 262, 263, 319, 542.
 TORN, Broccardo da, 671.
 TORNABELLI Guccio, 623, 624.
 — Spadino, 683.
 TORNABUONI Francesco, 206.
 — S., 190.
 TORNAQUINCI Biagio, 628.
 — Dego, 637.
 — Ugo, 99.
 TORNJ, 447
 TORRE, Comune, 81.
 TORRE, 590; Ufficiali di, 80, 93.
 TORRE. — Ved. DALLA TORRE; DELLA TORRE.
 TORRITA, 363,
 TORRONE, Giudice del, 322.
 TORTELLI Giovanni, 213, 214.
 TORTURA, 114, 273, 285, 307.
 TOSA. — Ved. DELLA TOSA.
 TOSCANA, 4, 10, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 144, 145, 220, 247, 264, 327, 335, 352, 358, 360, 381, 407, 423, 428, 430, 431, 435, 449, 623, 676, 677, 697, 698; Marchesi di, 444. — Ved. CITTA' Toscane; COMUNI Toscani.
 TOSCANI, Cancellerie..., 4.

- TOSCANI, Cancellieri, 4.
 TOSCANELLI Iacopo, 497, 498.
 — Raffaello, 512.
 — Stefano. — Ved. STEFANUS *Toscaneli*.
 TOSI Albizzo, 487.
 TOSSIGNANO, Guido da, 437.
 TOVAGLIE, 234, 254.
 TRABUCCHI, 631.
 TRADIMENTI, 138, 632.
 TRADIZIONE, 35, 47, 51, 339, 429, 444;
 cancelleresca, 20, 35, 289, 306, 430,
 437, 442-445; diplomatica, 93, 289, 306,
 430, 431, 437, 439, 442-444, 446; letteraria,
 20.
 TRADUZIONI, 424.
 TRAMONTO, 473.
 TRATTATI, 13, 16, 41, 352, 373, 374, 436,
 467, 623, 624, 629, 630, 647, 687, 689-
 691, 693.
 TRATTE, 108, 110. — Ved. ESTRAZIONI.
 TRAVERSARI Ambrogio, 210.
 TREBBIO, 487; Comune di, 18; Villa
 medicea, 236. — Ved. COCCUS *Pieri*;
 UGOLINUS *Soczi*.
 TREGNANO, — Ved. TIGNANO.
 TREGUE, 88, 532.
 TRENTACINQUE, Ufficio dei, 253.
 TRIBUNALI, 4.
 TRIBUNO Romano, 553.
 TRIESTE, 378, 402.
 TRIVIO, 425, 426.
 TROIANA, 647.
 TROIANI, 144.
 TRONCI Paolo cit., XXX, 417.
 TROSCIA. — Ved. DEL T OSCIA.
 TUCCI Angelo, 302.
 — Buonaccorso, 488. — Ved. BONAC-
 CORSO di Tuccio.
 — Dionisio. — Ved. DIONISIO, o NI-
 SIO, di Giovanni.
 — Lorenzo.
 TUCCIUS *Ciani*, o *Cini*, 487.
 TUMULTI, 120, 123, 124, 130, 137, 233, 262,
 263, 318, 333, 340, 463, 472.
 TURBOLENZE. — Ved. TUMULTI.
 TURCHI Pietro, 141, 143, 146, 147, 156,
 157, 219.
 TURCO, 413.
 TURRETTINI C., 194.
 TUTTO. — Ved. IACOPO di Gherardo.
- U**
- UBALDINI, Conti, 83, 406, 437, 463, 464,
 637, 653, 657, 673, 674, 677, 679.
 — Alpi degli, 680.
 — Albizzo, 679.
 — Andrea, 679.
 — Antonio, 679.
 — Attaviano, 679, 680, 683.
 — Bartolommeo, 679.
 — Benedetto, 679.
 — Branca, 679.
 — Cavernello, 680.
 — Conte, 679.
 — Federigo, 679, 683.
 — Francesco, 679.
 UBALDINI Giovacchino, 679.
 — Iacopo, 679.
 — Lorenzo, 679.
 — Maffeo, 679.
 — Maghinardo, 678-682.
 — Pietro, 679.
 — Sicurano, 679.
 — Sicurardo, 679.
 UBERTINI, famiglia, 637, 648, 649, 667-
 670.
 — Bandino, 634, 649, 660.
 — Buoso, 649.
 — Castiglione degli, 649.
 — Ranieri, 649.
 UBERTO di Martino, 500, 501.
 UBERTUS *Roberti*, 484.
 UCCELLINI Maso, 95.
 UDIENZA, 29, 48, 339, 473, 474, 475, 611;
 Cancelleria dell', 465; Sala, 475; Ta-
 bernacolo, 99, 468.
 UDITORE Fiscale, 465.
 UFFICI, V, 1, 2, 4, 7, 11, 40, 95-97, 102,
 103, 114, 163, 276, 355, 446, 459.
 — della Cancelleria, VII, 11, 14, 17-19,
 25, 32, 39, 42, 43, 47, 58, 72, 75, 78, 80,
 97, 107, 111, 118, 132, 163, 183, 187, 194,
 196, 209, 214, 220, 228, 240, 241, 245,
 249, 252, 253, 257-259, 263, 265, 268, 275,
 280, 285-287, 310, 317, 333, 339, 367, 375,
 444, 445, 458, 470, 471, 473, 475, 532,
 601, 609, 614, 618, 620. — Ved. UFFI-
 CIO delle lettere; UFFICIO delle
 Tratte; UFFICIO del Notaro de' Si-
 gnori; UFFICIO del Notaro delle Ri-
 formazioni.
 — della Repubblica, VII, 12-15, 22, 26,
 34, 35, 37, 41, 43, 50, 51, 54, 56, 57, 61,
 65, 68, 71, 75, 79-81, 85, 87, 89, 91, 95,
 97-101, 103, 106-109, 112, 116-118, 120-
 123, 126, 128, 130, 132-136, 140, 148, 153-
 156, 160-163, 167-171, 173, 175, 179, 181-
 183, 185, 194-196, 206, 207, 210, 216, 218,
 219, 222, 225, 226, 230, 231, 233-235, 242,
 248, 250, 254, 259, 260, 263, 264, 270, 272,
 276, 281, 284, 286, 290, 292, 293, 296,
 304, 306, 308, 311, 314, 318-320, 322, 324,
 325, 328, 330, 331, 341, 344, 354, 355,
 370-372, 375-377, 380, 382, 387, 388, 399,
 419, 420, 422, 423, 444, 446, 447, 452,
 470-472, 527, 532, 534, 536, 540, 549, 553,
 558, 560, 561, 564, 566, 568-570, 572,
 580, 583-585, 588, 589, 593-595, 617, 622,
 632, 653, 660, 662, 663, 669, 677, 681;
 Diritti degli, 83; doveri, 83, 86, 160,
 166, 228, 245, 249, 255, 265, 270, 305,
 340, 614, 699. — Ved. BALIA, Dieci di.
 — ecclesiastici, 4, 477.
 — estrinseci, 81, 85, 107, 110, 121, 134, 140,
 180, 216.
 — giudiziarij, 472.
 — intrinseci, 81, 107, 110, 121, 126, 134,
 140, 175, 180.
 — laici, 4.
 — maggiori, 80, 81, 91, 109, 110, 125, 154,
 161, 169, 175, 183, 198, 235, 470.
 — minori, 80, 81, 154, 198.
 — privati, 419.
 — pubblici, 2-4, 9, 11, 19, 26, 44, 47, 61,
 71, 79, 91, 100, 112, 114, 125, 132, 146,

- 154, 167, 169, 187, 192, 211-213, 218, 238, 243, 251, 256, 276, 281, 285, 313, 338, 355, 438, 442, 444, 446, 459, 474.
- UFFICIALI, VI, 1, 2, 5, 8, 21, 45, 67, 92, 114, 141, 146, 147, 181, 183, 335, 353, 358, 359, 441, 541, 542, 555, 686.
- della Cancelleria, VI, VII, 25, 46, 47, 72, 75, 78, 79, 83, 100, 106, 120, 127, 132, 137, 159, 169, 179, 187, 218, 232, 242, 243, 250, 251, 255, 256, 259, 263, 267, 277-279, 282, 285-287, 294, 298, 304, 305, 312, 313, 318, 335, 339, 359, 372, 374, 384, 424, 444, 460, 471-475, 483-514, 527, 531, 532, 591, 593, 608-610, 620, 622; diritti degli, 28, 245; doveri, 28, 245; remozioni, 614. — Ved. CANCELLIERE del Comune; NOTARO della Signoria; NOTARO delle Riformagioni; NOTARO delle Tratte.
- della Repubblica, 16, 17, 23, 28, 30, 32-35, 38, 43, 46, 47, 55, 58-61, 64, 66, 67-69, 75-78, 81, 82, 85-87, 90, 94, 98, 99, 103, 106, 107, 113, 116-118, 120-123, 125-128, 130, 132, 135, 153, 159, 162, 173, 174, 184, 185, 194, 196, 199, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 213, 218, 224, 234, 239, 244, 249, 277, 278, 280, 281, 286, 293, 295, 305, 324, 330, 331, 337, 341, 348, 349, 354-356, 358-360, 364, 367, 370-375, 384, 388, 389, 391, 399, 400, 402, 412, 414, 416, 418, 420-422, 432, 442, 447, 448, 450-452, 454, 459, 462, 470, 472, 473, 532, 537, 571, 575, 576, 579, 584, 590, 596, 601, 615, 626, 631, 636, 668, 675, 683; età degli, 127, 179, 199, 202, 207, 212, 223, 225, 229, 234, 236, 240, 241, 245, 257, 271, 275, 281, 283, 289, 323, 324, 332-334, 339, 375, 588, 589, 593, 600, 608, 611, 613, 617, 619; remozione degli, 261; volumi dell', 191, 375.
- di notte e del fuoco, Notaro degli, 419.
- estrinseci, 67, 71, 110, 113, 134, 180, 216, 232, 233, 244, 344.
- forestieri, 31, 33, 54, 59, 90, 93, 134, 148.
- giudiziari, 391.
- intrinseci, 67, 198, 233, 344.
- politici, 28, 108, 198.
- UFFICIO delle lettere, 15, 18, 22, 25, 34, 35, 42, 46, 47, 58-60, 62, 64, 65, 72, 73, 80, 81, 93, 95, 107, 112, 117, 118, 127, 130, 133, 134, 141, 148, 159, 160, 182, 183, 186, 187, 190-192, 194, 195, 197, 198, 209, 213, 214, 217, 221, 229, 247, 264, 276, 292, 298, 301, 306, 313, 325, 327, 332, 355, 357, 359, 368, 370, 375, 412, 421-423, 425, 443, 454, 456, 472, 477, 534, 544, 573, 579, 598, 604.
- delle Tratte, 106-113, 116-118, 124, 134, 140, 154, 176, 183, 187, 190, 191, 196, 206-209, 214, 228, 235, 245, 246, 250-252, 255, 256, 270, 284, 285, 292, 316, 321, 323, 324, 333, 375, 454, 471, 477, 579, 604-606, 608, 699, 611, 612, 615. — Ved. ESTRAZIONI; NOTARO delle Tratte.
- del Notaro de' Signori, 13, 15, 26-28, 49-52, 61, 71, 74, 75, 85, 87, 96, 107, 109, 120, 125, 126, 128, 130, 148, 170, 201, 209, 217, 234, 249, 252, 254, 280, 285, 291, 307, 319, 336, 339, 417, 442, 454, 455, 457, 465, 468, 472, 533, 534, 537-540, 542, 543, 550, 552, 573, 586, 596.
- UFFICIO del Notaro delle Riformagioni, 13-15, 17-19, 29-32, 34, 46, 47, 52, 54, 56, 68, 70, 76, 77, 86, 91, 107, 112, 118, 120, 121, 124, 126, 130, 131, 161-166, 180-182, 187, 198, 206-211, 217, 218, 226, 228, 229, 252, 262, 264, 272, 280, 282, 292, 304, 305, 310, 311, 320, 321, 348, 352, 357, 417, 421, 441, 442, 454, 455, 457, 464, 465, 467, 468, 471, 472, 474, 545-547, 552, 553, 560, 577, 580, 590, 592-594, 597.
- UGHI Antonio, 502.
- UGNANO, 483-486, 488, 489, 639. — Ved. BONO di Gianni; MARCO di Bono; PIERO di Buono.
- UGOLINO di Conte, o Tonte, o Tonto, 488. — di Guccio, 501.
- UGOLINUS *Soczi*, 487.
- UGUICCIO *Baldovini*, 56.
- UGUICCIONE, o UGUCCIONE, *Raynerij Bondonis*, 485, 488.
- ULIVIERI. — Ved. OLIVIERI.
- ULIVO, Ramoscello d', 382.
- UMANISTI, 141, 189, 198, 199, 212, 230, 239, 241, 253, 259, 275, 290, 313, 410, 421, 423.
- UMANITA', 281.
- UNCI, San Michele a, 236.
- UNGHERIA, Re d', 132, 137, 138, 257, 411, 422, 583-585.
- UNIVERSITA', 40, 84, 294, 320, 352, 383, 457, 622.
- URBANO, frate, 319.
- URBINO, 153, 154; Duchì d', 266, 277, 312.
- USCIANA, 627.
- USI, 87, 92.
- USURA, 219, 441.
- UZIELLI Gustavo cit., XXX, 440.
- UZZANO, 114, 115, 696; Castellano d', 114. — (Da), famiglia, 190. — Niccolò da, 157, 185, 186, 199, 203.

V

- VACANZE, 472.
- VACCHETTE, 94, 340, 368, 457, 526.
- VAI Azzuccio, 643.
- VAIO, gonfalone del, 71.
- VALDAMBRA, 668-670, 685.
- VALDARNO, 56, 627, 631, 640; Inferiore 94, 645, 665, 666, 668; Superiore, 35, 57, 153, 631, 636, 646. — Ved. CASTELVECCHIO.
- VALDELSA, 10.
- VALDERA, 115.
- VALDINIEVOLE, 10, 79, 81, 92, 114-116, 133, 141, 142, 144, 154, 243, 434, 437, 566, 640, 645, 646, 649, 662-667, 673, 677, 678, 691; abitanti della, 10; Cancelliere, 10; Castelli, 142; Vicario, 81, 141.
- VALDISIEVE, 92, 95.
- VALENTINI Niccolò, 502.
- VALENTINO, 287, 293.
- VALENZA, 187.
- VALERIO Massimo, 105.
- VALLA Lorenzo, 143.
- VALLE. — Ved. DELLA VALLE.
- VALLO di Niccolò, 672.
- VALLOMBROSA, Abate di, 24, 239, 397, 401; Frati, 81, 453.
- VALOIS Noël cit., XXX, 20, 39, 396, 397, 425,

- VALORI Baccio, 320, 322.
 — Francesco, 267.
 — Niccolò, 301.
 — Puccio. — Ved. PUCCIO di Ventura.
- VALRIANA, 141, 360, 407, 640, 649, 662, 655; Vicario di, 141.
- VANGELI, libri dei, 475.
- VANNELLI Giuliano, 311.
 — Lorenzo, 507, 510.
- VANNI, 72.
 — Benini, 337.
 — di Stefano, 493, 495.
 — nunzio, 536.
- VANNOZZI Antonio. — Ved. ANTONIUS *Cionis Vannocci*.
- VANTAGGI, 95, 96, 124.
- VARANO, Rodolfo da, 150.
- VARAZZANO. — Ved. VERRAZZANO.
- VARCHI Benedetto cit., XXX, 176, 310, 318-316, 329, 478.
- VARIANTI, VIII.
- VECCHIETTI, Gonfaloniere, 210.
 — Luigi, 185, 186.
 — Neri, 421.
 — Proposto (?), 210.
- VECCHIO Francesco, 40.
 — — Ved. DEL VECCHIO.
- VELLANO, 115, 414, 494; Comune di, 115; Cancelleria del, 115; Notaro, 115. — Ved. MANNO di Domenico.
- VELLUTI, famiglia, 58.
 — Donato cit., XXX, 58, 82, 99, 100, 372, 395, 673, 674.
 — Piero, 337.
- VENDETTE, 95, 102-104, 543.
- VENDITE, 36, 37, 45, 57, 94, 99, 142, 386, 441.
- VENDRAMINI Francesco, 142.
- VENERDI, 48, 78, 98, 473.
- VENEROSI Bartolotto, 91.
- VENEZIA, 186, 191, 193, 261, 267, 294, 323, 327, 331, 333, 382, 384, 398, 412, 636, 665; Doge di, 370.
- VENEZIANI, 80, 383.
- VENNI Francesco. — Ved. FRANCESCO di Vanni.
 — Paolo. — Ved. PAULUS *Venni*.
- VENTURA di Niccolò, 82, 88.
- VERDIANO di Donato, 500.
- VERDIANUS *Arrighi*, 491, 494.
- VERGERIO Pier Paolo, 157.
- VERGINE, culto alla, 431; invocazione, 370.
- VERINO Michele, 149, 275.
 — Ugolino cit., XXX, 149, 163, 198, 224, 247, 253, 268, 283, 507, 508, 512.
- VERITA' evangelica, 3.
- VERMIGLI Bernardo. — Ved. BERNARDO di Domenico,
 — Stefano, 513.
- VERMIGLIO di Franchino, 492.
- VERNI barbarici, 136.
- VERNIANO, Guglielmo da, 16.
- VERNIO, 634, 635, 650, 671.
- VERONA, 212, 663, 691.
- VERRAZZANO, 66, 486-488. — Ved. GUIDO di Bene.
 — Bernardo da, 345.
 — Chiaro da, 34.
 — Simone da, 158.
- VERRETTONI, 449, 450.
- VERSI, 22, 41, 240, 259, 268, 274, 275, 283, 325, 329.
- VERTINE, 206, 210, 211, 514.
- VESCOVADO, 16, 273, 436, 651; Vicario del, 651.
- VESCOVI, 3, 4, 8, 136, 193, 355, 363, 383, 438, 651.
- VESCOVO Ferentino, 81.
- VESPIGNANO, 486, 490. — Ved. BENE *Bruni*; IACOBUS *Pagni*.
- VESPUCCI Agostino, 287, 300, 317, 478.
 — Amerigo, 499, 503.
 — Anastasio, 284, 285, 501, 502.
 — Antonio, 284, 285, 288, 292, 295, 301, 303, 305, 311, 316, 322-324, 335, 507.
 — Cisti. — Ved. CISTI di Lapo.
- VESTI, 213, 216, 260, 319, 384, 549; abbrunate, 196, 215, 216.
- VETTORI Francesco, 298, 303, 308.
- VETTURE, 449.
- VIAGGI, 40, 266, 298.
- VICARJ, 81, 133, 186, 359, 360, 362, 381, 402, 437, 584, 626, 632, 633, 639, 640, 645, 646, 662, 664. — Ved. ANGIOINI; DUCA di Calabria; FIRENZE; IMPERATORI; ROBERTO (Re).
- VICARIATI, 107.
- VICCHIO, lega di, 680.
 — Iacopo da, 17.
- VICINI Giovanni, 147.
- VICO, 40, 488, 489, 552. — Ved. BARTOLUS *Fortini*; GHERARDO d'Arrigo.
- VIE, Giudice delle, 33.
- VIEXA, Chiesa di, 122; Comune, 122.
- VIGNA. — Ved. DELLA VIGNA.
- VII.LAGGI, 4, 10, 153.
- VILLAMAGNA, 484, 490. — Ved. FILIPPUS *Iacobi*; IOHANNES *Fagi* (corr. *Lagi*).
- VILLANI Filippo cit., XXX, 36, 133.
 — Giovanni cit., XXXI, 17, 22, 36, 39-42, 46, 47, 56, 65, 72, 74, 75, 92, 98, 99, 106, 108, 110, 113, 279, 378, 379, 395, 396, 428, 434, 439, 448, 460, 476, 625, 628-632, 634, 635, 639, 649, 651.
 — Iacopo, 176.
 — Matteo cit., XXXI, 84, 86, 88, 89, 335, 374, 439, 452, 470, 653, 654, 660, 661, 673, 674, 677-680, 685, 690, 691.
- VILLANOVA, 491. — Ved. PIERO di Bettino.
 — Ugolino da, 491, 492.
- VILLARI Pasquale cit., XXXI, 5, 17, 37, 47, 140, 146, 188, 190, 193, 200, 212, 215, 219, 233, 239, 240, 267, 271, 273-276, 277, 279, 281-283, 287, 291-294, 295-298, 300, 301, 303, 304, 307, 311, 314, 315, 328, 397, 423, 427, 473.
- VILLE, 4, 242, 262, 268, 273, 668, 669, 675.
- VINCENZO, Camarlingo, 554.
 — di Chele, 663.
 — di Lotto, 187.
- VINCI, 311, 484, 485, 488, 490, 496, 500, 505, 511; Podestà di, 162, 407. — Ved. GIULIANO di Piero; IACOPO di Domenico; MAINARDO di Francesco; LIPPO di Cambio; MARCUS

Lippi; PIERO d'Antonio; RANERIUS *Salvi*.
 VINCOLI, Cardinal di San Piero in, 266.
 VINTA Paolo, 56, 116.
 VIOLENZE, 150.
 VIOLI Andrea, 314.
 — Iacopo, 314.
 — Lorenzo, 314, 317, 326, 327, 431, 512, 514.
 VIRGILIO cit., 246, 283.
 VIRTU', Conte di, 136, 138, 151; Cancelliere del, 142.
 VISACCI, Palazzo de', 312.
 VISCONTI, famiglia, 79, 152, 190, 429, 430, 628, 633, 635, 644, 677, 685, 687, 688, 690, 691, 693, 696-698, 700; Cancellieri de', 151, 152, 345.
 — Arcivescovo, 690.
 — Azzo, 345.
 — Bernabò, 151.
 — Filippo, 423.
 — Galeazzo, 698.
 — Gian Galeazzo, 146, 149, 151, 258.
 — Giovanni, 366, 691.
 VISDOMINI L., 30.
 — Uberto, 659.
 VISIONE, 158; Dantesca, 52.
 VITA civile, 188, 216, 219, 318, 452; privata, 38, 68, 76, 94, 95, 97, 105, 181, 182, 192, 193, 266, 269, 285; pubblica, 157, 216, 219; ufficiale, 40, 95, 153, 210, 293, 298.
 VITE, 4.
 VITELLI Paolo, 267, 293.
 VITERBO, 115, 357.
 — Giovanni da, cit., XXXI, 20, 21, 39, 357.
 VITIANO, 317.
 VITOLINO, 505. — Ved. ANTONIO di Cristoforo.
 VITTO, 61, 96, 257, 260, 449, 549.
 VITTORE IV, 21.
 VIVA. — Ved. DEL VIVA.
 VIVALDI Francesco, 506.
 — Giovanni, 513.
 — Vivaldo. — Ved. VIVALDO di Conte.
 VIVALDO di Conte, 507.
 — di Vivaldo. — Ved. VIVALDO di Conte.
 VIVINAIA, 627, 629.
 VIVIANI, famiglia, 129.
 — Andrea, 162.
 — Cille, 162.
 — Cille di Grifo, 129.
 — Francesco, 128, 129, 162; figlia di, 162; moglie, 162; Antonio di, 128.
 — Giovanni, 128, 161, 162, 465; Innocenzo di, 128, 162; Piero, 128; Stefano, 128, 162.
 — Lodovico, 128, 129, 162.
 — Luigi, 129.
 — Neri cit., 36, 128, 129, 162, 185; Priorista da lui compilato, 129, 162; Leonardo di, 128, 162; Paolo, 128, 162; Viviano, 128, 162.
 — Nofri, 128, 129.
 — Piero, 162.
 — Viviano, 36, 128-132, 137, 138, 148, 149, 155, 161-163, 217, 222, 341, 349, 374, 514, 580-582; figliuoli di, 128, 161, 162; fratelli, 167; Consorti, 128.
 VOCABOLI, 150, 424.

VOLGARIZZATORI, 15.
 VOLONTARIJ, Ufficiali, 287.
 VOLPI Guglielmo cit., XXXI, 56, 419.
 VOLTA. — Ved. DELLA VOLTA.
 VOLTERRA, 146, 229, 248, 258, 263, 269, 298, 405, 665, 692; Cancelliere dei Venti sulle cose di, 248, 249; Cardinale di, 303; Comune, 16, 698.
 VOLUMI, VI, 107, 108, 116, 148, 151, 175, 176, 206, 207, 219, 225, 230, 251, 259, 272, 282, 285, 294, 338, 341-343, 346, 347, 350-352, 353, 357, 359, 361, 362, 365, 368, 370, 371, 374-377, 386, 399, 418, 422, 423, 433, 439, 455-458, 460, 463, 466, 467, 469, 471, 475, 522-532. — Ved. LIBRI; REGISTRI.
 VOTAZIONI, 32, 34, 35, 49, 54, 66, 69, 70, 90, 99, 101, 108, 109, 113, 118, 129, 131, 156, 163, 180, 190, 199, 200, 203-206, 209, 225, 226, 233, 235, 267, 271, 279, 280, 281, 283, 288, 314, 330, 331, 342, 343, 345, 348, 395, 413; pallotte per le, 54, 55, 393.
 VOTI Religiosi, 232, 384.

W

WALTER, vescovo, 22.
 WATTENBACH W. cit., XXXI, 4, 20, 22, 39, 384, 396, 438.
 WESSELOFSKY A. cit., XXXI, 144, 422, 429.
 WITMUNDO, monaco, 438.
 WULEMARUS, *Legis dictator*, 4.

Z

ZACCHERIA. — Ved. DEL ZACCHERIA.
 ZAGONARA, 186.
 ZAMBECCARI Pellegrino, 135, 140, 146.
 ZANCHINI, Cappella degli, 216.
 ZANNERINI. — Ved. ZONARINI.
 ZANNONI G. B. cit., XXXI, 36, 38, 44, 45.
 ZANOBI di Bartolo, 487, 488.
 — di Giovanni, 504, 505.
 — di Mino, 158.
 — di Niccolò. — Ved. CAMBIUS *Nicolai*.
 — di Pace, 512.
 — di Paolo, 501.
 ZARA, 138.
 ZATI Amerigo, 98.
 ZDEKAUER Lodovico cit., XXXI, 5, 7-9, 10.
 ZEFFI Bartolommeo, 506, 508, 509.
 ZENATTI Albino cit., 52.
 — Oddone, cit., XXXI, 52, 56.
 ZENO Apostolo cit., XXXI, 189, 190, 198, 212, 213, 215, 220, 236, 242, 248, 267, 273, 274, 276, 281.
 ZENOBIUS *Borghi*, 337.
 — *Dati*, o *Datti*, 494, 495.
 ZERINI Benedetto, 471, 504, 505, 508, 511, 512.
 ZIPPEL Giuseppe cit., XXXI, 211, 212, 240.
 ZONARINI Giuliano, 145-147.
 ZUCCHERO di Giunta, 487.



Dello stesso Autore

La Storia della Biblioteca Pontificia Bonifaziana ed Avignonese narrata e illustrata con documenti dal P. F. EHRLE (dall' Arch. Stor. Ital., Firenze, 1891).

Di alcuni Archivi della Romagna Toscana (dall' Arch. cit., 1891).

La questione della riforma del Calendario nel V Concilio Lateranense (dall' Arch. cit., 1893).

Lettere dettate in volgare da ser VENTURA MONACHI come Cancelliere della Repubblica Fiorentina, pp. 1-24 (Firenze, Cellini, 1894).

Notizie di alcuni Archivi della Valdinievole e del Valdarno Inferiore (dall' Arch. cit., 1894).

Notizie Storiche di Monsummano e Montevettolini dai documenti dell' Archivio Comunale da lui ordinato, pp. 1-80 (Firenze, Cellini, 1894).

Una questione libraria fra i Giunti ed Aldo Manunzio, pp. 1-16. (Firenze, Carnesecchi, 1895).

Notizie su alcuni Archivi della Romagna Toscana (dall' Arch. cit., 1895).

La questione della Riforma del Calendario nel V Concilio Lateranense, pp. XII-263 (nelle Pubblicazioni del R. Istituto di Studj Superiori Pratici e di Perfezionamento di Firenze) (Firenze, 1896).

Giuliano Vannelli costruttore e pittore di sfere terrestri (nell'Arte e Storia, Firenze, 1896).

Una questione libraria fra i Giunti ed Aldo Manunzio il Vecchio (dal Giornale della libreria, Milano, 1896).

Carte della famiglia Mazzei donate al R. Arch. di Stato di Firenze (dall' Arch. cit., 1896).

Giovanni Maria Tolosani e Giovanni Lucido Samoteo (dalla Miscellanea Stor. della Valdelsa, Castel Fiorentino, 1897).

Giovanni Maria Tolosani, Alessandro Piccolomini e Luigi Giglio (dalla Miscell. cit., 1897).

Notizie storiche intorno ai Documenti ed agli Archivi più antichi della Repubblica Fiorentina (dall' Arch. cit., 1897).

Di un frammento della parte di Carione nel Pluto di ARISTOFANE conservato in una pergamena del R. Archivio Fiorentino, pp. 1-8 (Firenze, Cellini, 1898).



002702317083

L' Anno della Visione Dantesca (dal *Bullettino della Soc. Dant. Ital.*, Firenze, 1899).

Notizie intorno ad un mappamondo e ad una sfera terrestre posseduta nel 1509 da Luigi Guicciardini (dagli *Atti del III. Congresso Geografico*, Firenze, 1899).

Sull' Anno della Visione Dantesca (dal *Bullettino cit.*, 1899).

Un Cancelliere sconosciuto della Repubblica Fiorentina: ser Naddo Baldovini, pp. 1-16 (Firenze, Cellini, 1899).

Un Detrattore del credito dei Fiorentini a Londra nel sec. XV (dal *Fanfulla della Domenica*, 1899).

Introduzione del Calendario Gregoriano nello Stato Fiorentino (nella *Miscelanea Fiorent. d'erudizione e storia*, Firenze, 1899).

Documenti per la storia della Romagna Toscana conservati negli Archivi di questa regione (dalla *Rivista delle Biblioteche e degli Archivj*, Firenze, 1898 e 1899).

I Tipografi Tedeschi in Italia durante il sec. XV, pp. 406-453 dell' *Op. Festschrift zum fünfhundertjährigen Geburtstage von Johann Gutenberg, herausgegeben von OTTO HARTWIG...*, in 4° (Magonza, Zabern, 1900); in altra edizione (Lipsia Harrassowitz, pp. 505-578) (Fatto d'incarico della Città di Magonza).

Giovanni Gutenberg e l' Italia, pp. 81-135, in 4° (nel *Periodico La Bibliofilia*, Firenze, 1900).

Il Viaggio del Vicerè di Napoli al Campo Cesareo per l'accordo del Duca di Borbone col Papa e coi Fiorentini, pp. 1-26 (Firenze, Cellini, 1900).

A proposito di Archivi Notarili (nella *Rivista cit.*, 1903).

Intorno all' Archivio Vaticano ed agli Archivi di Stato Italiani (nel *Periodico La Bibliofilia cit.*, 1904).

Inventario Sommario dell' Archivio Notarile Ante-Cosimiano (anonimo), pp. 15-83 dell' *Op. Inventario Sommario del R. Archivio di Stato di Firenze* (Firenze, Cellini, 1903).

Notizie intorno ai documenti di alcune illustri famiglie fiorentine conservati nell' Archivio dei Signori Marchesi Torrigiani (dagli *Atti del Congresso Storico Internazionale*, vol. III, Roma, 1905).

Nuovi studj e ricerche intorno alla questione del Calendario nei sec. XV e XVI (dagli *Atti cit.*, 1906).

Ancora l' Anno della Visione Dantesca (dal *Bullett. cit.*, Firenze, 1909).

Altre notizie intorno alla Campagna Toscana del 1848 in Lombardia (dall' *Arch. cit.*, 1909).

203



DEC 10 1986

**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

JN
5278
M4
1910
C.1
ROBA

